



Senato della Repubblica
XVII Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 2595

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili

Indice

1. DDL S. 2595 - XVII Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	5
1.2.1. Testo DDL 2595	6
1.2.2. Testo approvato 2595 (Bozza provvisoria)	140
1.3. Trattazione in Commissione	172
1.3.1. Sedute	173
1.3.2. Resoconti sommari	174
1.3.2.1. 5 ^a (Bilancio) e 6 ^a (Finanze e tesoro)	175
1.3.2.1.1. 5 ^a (Bilancio) e 6 ^a (Finanze e tesoro) - Seduta n. 19 (pom.) del 17/11/2016	176
1.3.2.1.2. 5 ^a (Bilancio) e 6 ^a (Finanze e tesoro) - Seduta n. 20 (nott.) del 22/11/2016	185
1.3.2.1.3. 5 ^a (Bilancio) e 6 ^a (Finanze e tesoro) - Seduta n. 21 (ant.) del 23/11/2016	189
1.3.2.1.4. 5 ^a (Bilancio) e 6 ^a (Finanze e tesoro) - Seduta n. 22 (ant.) del 23/11/2016	192
1.3.2.2. 5 ^a Commissione permanente (Bilancio)	310
1.3.2.2.1. 5 ^a Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 668 (pom.) del 23/11/2016	311
1.4. Trattazione in consultiva	313
1.4.1. Sedute	314
1.4.2. Resoconti sommari	318
1.4.2.1. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali)	319
1.4.2.1.1. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 440 (ant.) del 17/11/2016	320
1.4.2.1.2. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 441 (ant.) del 22/11/2016	323
1.4.2.2. 2 ^a (Giustizia)	327
1.4.2.2.1. 2 ^a (Giustizia) - Seduta n. 54 (pom., Sottocomm. pareri) del 22/11/2016	328
1.4.2.3. 3 ^a (Affari esteri, emigrazione)	329
1.4.2.3.1. 3 ^a (Affari esteri, emigrazione) - Seduta n. 125 (pom.) del 22/11/2016	330
1.4.2.4. 4 ^a (Difesa)	339
1.4.2.4.1. 4 ^a (Difesa) - Seduta n. 201 (ant.) del 23/11/2016	340
1.4.2.5. 5 ^a Commissione permanente (Bilancio)	347
1.4.2.5.1. 5 ^a Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 668 (pom.) del 23/11/2016	348
1.4.2.6. 7 ^a (Istruzione pubblica, beni culturali)	350
1.4.2.6.1. 7 ^a (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 318 (pom.) del 22/11/2016	351
1.4.2.6.2. 7 ^a (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 319 (pom.) del 23/11/2016	359
1.4.2.7. 8 ^a (Lavori pubblici, comunicazioni)	376

1.4.2.7.1. 8ª(Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 276 (pom.) del 22/11/2016	377
1.4.2.8. 9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare)	385
1.4.2.8.1. 9ª(Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 221 (pom.) del 22/11/2016	386
1.4.2.8.2. 9ª(Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 222 (pom.) del 23/11/2016	390
1.4.2.9. 10ª (Industria, commercio, turismo)	394
1.4.2.9.1. 10ª(Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 290 (pom.) del 23/11/2016	395
1.4.2.10. 11ª (Lavoro, previdenza sociale)	401
1.4.2.10.1. 11ª(Lavoro, previdenza sociale) - Seduta n. 279 (pom.) del 22/11/2016	402
1.4.2.11. 12ª (Igiene e sanita')	404
1.4.2.11.1. 12ª(Igiene e sanita') - Seduta n. 404 (pom.) del 22/11/2016	405
1.4.2.12. 14ª (Politiche dell'Unione europea)	473
1.4.2.12.1. 14ª(Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 229 (pom.) del 22/11/2016	474
1.5. Trattazione in Assemblea	481
1.5.1. Sedute	482
1.5.2. Resoconti stenografici	483
1.5.2.1. Seduta n. 726 (ant.) del 17/11/2016	484
1.5.2.2. Seduta n. 729 (ant.) del 23/11/2016	624
1.5.2.3. Seduta n. 730 (ant.) del 24/11/2016	846

1. DDL S. 2595 - XVII Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 2595
XVII Legislatura

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili

Titolo breve: *D.L. 193/2016 - Disposizioni urgenti in materia fiscale*

Iter

24 novembre 2016: approvato definitivamente. Legge

Successione delle letture parlamentari

[C.4110](#) approvato

S.2595 approvato definitivamente. Legge

Legge n. [225/16](#) del 1 dicembre 2016, GU n. 282 del 2 dicembre 2016 (suppl. ord.). Testo coordinato G.U. n. 282 del 2 dicembre 2016 (suppl. ord.).

Iniziativa Governativa

Pres. Consiglio [Matteo Renzi](#), Ministro dell'economia e finanze [Pietro Carlo Padoan](#) (Governo [Renzi-I](#))

Natura

di conversione del decreto-legge n. **193** del **22 ottobre 2016**, G.U. n. 249 del 24 ottobre 2016, scadenza il 23 dicembre 2016. Rettifica G.U. n. 250 del 25 ottobre 2016).

Presentazione

Trasmesso in data **16 novembre 2016**; annunciato nella seduta pom. n. 725 del 16 novembre 2016.

Classificazione TESEO

ORGANIZZAZIONE FISCALE

Articoli

SCIOGLIMENTO DI SOCIETA' (Art.1), EQUITALIA GIUSTIZIA SPA (Art.1), ISTITUZIONE DI ENTI (Artt.1, 13), ENTI PUBBLICI ECONOMICI (Art.1), AUTONOMIA AMMINISTRATIVA PATRIMONIALE E CONTABILE (Art.1), STATUTI (Art.1), DECRETI MINISTERIALI (Artt.1, 4, 4-ter, 7-bis, 7-quater, 7-sexies, 12, 12-bis), PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (Art.1), COSTI (Art.1), TRASFERIMENTO DI PERSONALE (Art.1), AZIONI (Art.1), MINISTERO DELL' ECONOMIA E DELLE FINANZE (Artt.1, 4, 4-ter, 7-bis, 7-quater, 7-sexies), ACCORDI E CONVENZIONI (Art.1), AGENZIA DELLE ENTRATE (Artt.1, 3), VIGILANZA (Art.1), COMMISSARIO STRAORDINARIO (Art.1), ENTI LOCALI (Artt.2, 2-bis), AZIENDE MUNICIPALIZZATE CONSORTILI E REGIONALI (Art.2), PROROGA DI TERMINI (Artt.1-bis, 2, 4, 7-quater), BASI DI DATI (Artt.3, 4-bis), ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA

SOCIALE (INPS) (Art.3), EVASIONI FISCALI (Artt.4, 7), IVA (Artt.4, 5, 5-bis, 7-quater), OBBLIGO DI FORNIRE DATI NOTIZIE E INFORMAZIONI (Artt.1, 4, 7), FATTURA COMMERCIALE (Artt.4, 4-bis), PAGAMENTO DI IMPOSTE (Artt.4, 4-ter, 5, 7, 7-quater), ACCERTAMENTI FISCALI (Artt.4, 7, 7-bis, 7-quater), CREDITO DI IMPOSTE (Artt.4, 4-ter, 5, 14), TELEMATICA (Art.4), IRAP (Artt.4, 5), SANZIONI AMMINISTRATIVE (Artt.4, 6, 7), LEASING (Art.4), NOLEGGIO E NOLO (Art.4), LOCAZIONE E AFFITTO (Art.4), SCAMBI INTRACOMUNITARI (Art.4), DISTRIBUTORI AUTOMATICI (Art.4), SUPERMERCATI E GRANDI MAGAZZINI (Art.4), ABROGAZIONE DI NORME (Artt.4, 7-quater, 14), MAGAZZINI E DEPOSITI (Artt.4, 4-ter), BENI (Art.4), REVOCA (Artt.4, 7-quater), AUTORIZZAZIONI (Art.4), DICHIARAZIONE DEI REDDITI (Artt.5, 7, 7-quater), AGEVOLAZIONI FISCALI (Artt.6, 6-ter, 7, 7-quater), PROCEDIMENTI CAUTELARI ED ESECUTIVI (Artt.6, 7-quater), DEBITI (Artt.4-ter, 6, 6-ter, 11), INTERESSI MORATORI (Art.6), DILAZIONI E RATEIZZAZIONI (Artt.4-ter, 6), ATTI NOTORI E DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE (Art.6), SOSPENSIONE DI TERMINI (Artt.6, 7-quater), PRESCRIZIONE E DECADENZA (Artt.4-ter, 6), DIRITTO DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE (Art.6), CONDANNE PENALI (Art.6), RIAPERTURA DI TERMINI (Art.7), BENI ITALIANI ALL' ESTERO (Artt.7, 7-quater), SANATORIE (Art.7), CONDONO (Art.7), RESPONSABILITA' PENALE (Art.7), REATI TRIBUTARI (Art.7), RIDUZIONE DELLA PENA (Art.7), ELUSIONE FISCALE (Art.7), REDDITO DI CAPITALE (Art.7), SOCIETA' FINANZIARIE (Art.7), SOCIETA' COSTITUITE ALL'ESTERO (Art.7), RIMPATRIO (Art.7), RICICLAGGIO FINANZIARIO (Art.7), BIGLIETTI DI BANCA (Art.7), CASSETTE DI SICUREZZA E CASSEFORTI (Art.7), NOTAI (Art.7), ANAGRAFE DEI CITTADINI ITALIANI RESIDENTI ALL' ESTERO (AIRE) (Art.7), CONTROLLI CONTABILI (Art.7), FONDO PER L' OCCUPAZIONE (Art.8), MISURE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE (Art.8), ESODO VOLONTARIO (Art.8), ETA' PENSIONABILE (Art.8), TRATTAMENTO PREVIDENZIALE (Art.8), PERSONALE MILITARE (Art.9), LIBIA (Art.9), MISSIONI INTERNAZIONALI DI PACE (Art.9), AIUTI UMANITARI (Art.9), ORGANIZZAZIONE DELLE NAZIONI UNITE (ONU) (Art.9), FERROVIE E TRASPORTI FERROVIARI (Artt.10, 11), RETE FERROVIARIA ITALIANA (RFI SPA) (Art.10), LINEE FERROVIARIE (Artt.10, 10-bis), SERVIZI PUBBLICI DI TRASPORTO (Art.11), TRASPORTI LOCALI (Art.11), TRASPORTI EXTRA URBANI (Art.11), REGIONE CAMPANIA (Art.11), ENTE AUTONOMO VOLTURNO (Art.11), CREDITI (Art.11), REGIONE MOLISE (Art.11), TRENITALIA SPA (Art.11), IMMIGRAZIONE (Art.12), EXTRA COMUNITARI (Art.12), CENTRI E STRUTTURE DI UTILITA' SOCIALE (Art.12), COMUNI (Artt.2-bis, 12), ASILO POLITICO (Art.12), PROFUGHI E RIFUGIATI (Art.12), MINISTERO DELL' INTERNO (Artt.12, 12-bis), RIPARTIZIONE DI SOMME (Artt.12, 12-bis, 14), FONDO DI GARANZIA PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE (Art.13), IMPRESE MEDIE E PICCOLE (Artt.7-septies, 13), FONDI DI GARANZIA (Artt.7-septies, 13), IMPRESE AGRICOLE (Art.13), ISTITUTO DI SERVIZI PER IL MERCATO AGRICOLO ALIMENTARE (ISMEA) (Art.13), CREDITO AGEVOLATO (Art.13), PRODOTTI AGRICOLI (Art.13), CINEMA E CINEMATOGRAFIA (Art.14), AUDIOVISIVI (Art.14), INVESTIMENTI PUBBLICI (Art.10), EQUITALIA SPA (Art.1), RISCOSSIONE DI IMPOSTE (Artt.1-3), AVVOCATURA DELLO STATO (Art.1), BILANCI DI ENTI E SOCIETA' (Artt.1, 7-quater), MINISTERO DELLA SALUTE (Art.1), MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI (Art.1), CASSE E FONDI DI PREVIDENZA (Art.1), RAPPORTI CON L' AMMINISTRAZIONE (Art.1), ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE (Art.1), CONCESSIONARI (Art.1), DELEGA DI COMPETENZA (Artt.1-bis), DIRIGENTI E PRIMI DIRIGENTI (Artt.1-bis), AGENZIE FISCALI (Artt.1-bis), PAGAMENTO (Artt.2-bis, 6-ter), INGIUNZIONI (Artt.2-bis, 6-ter), CONTI DI TESORERIA (Artt.2-bis), ICI (Artt.2-bis), TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) (Artt.2-bis), COMUNITA' AREE E ZONE MONTANE (Art.4), RICEVUTA FISCALE (Art.4), IMPOSTE SUI GIOCHI E CONCORSI (Art.4), COMMERCIO ELETTRONICO E DIGITALE (Artt.4-bis), ESENZIONI DA IMPOSTE TASSE E CONTRIBUTI (Artt.4-bis), IMPOSTE DI CONSUMO (Artt.4-ter, 5, 5-bis), IMPOSTE DI FABBRICAZIONE (Artt.4-ter, 5, 5-bis), ALCOOL E SPIRITI (Artt.4-ter, 5-bis), BEVANDE

ALCOLICHE E LIQUORI (Artt.4-ter, 5-bis), RIMBORSO DI IMPOSTE (Artt.4-ter, 5), RESTITUZIONE DI SOMME (Artt.4-ter), FUMO E PRODOTTI DA FUMO (Artt.4-ter), POSTA ELETTRONICA (Artt.4-ter, 7-quater), GASOLIO (Artt.4-ter, 5-bis), ALIQUOTE DI IMPOSTE (Artt.4-ter), DISTRIBUTORI DI CARBURANTE (Artt.4-ter), REGISTRI DI CARICO E SCARICO (Artt.4-ter), BIRRA (Artt.4-ter), VINO (Artt.4-ter), RITENUTE FISCALI (Art.5), CONTROVERSIE TRIBUTARIE (Artt.5-bis), TRANSAZIONE (Artt.5-bis), DELEGA PROCURA E RAPPRESENTANZA (Artt.6-bis), TRIBUTARISTI (Artt.6-bis), IMPOSTE E TRIBUTI COMUNALI (Artt.6-ter), IMPOSTE E TRIBUTI PROVINCIALI (Artt.6-ter), IMPOSTE E TRIBUTI REGIONALI (Artt.6-ter), LIMITI E VALORI DI RIFERIMENTO (Artt.7-bis, 7-quater), AUTORITA' NAZIONALE ANTI CORRUZIONE E PER LA VALUTAZIONE E LA TRASPARENZA DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI (ANAC) (Artt.7-ter), LIMITI DI SPESA (Artt.7-ter), CAMBIO DI VALUTA (Artt.7-quater), NOTIFICAZIONE DI ATTI (Artt.7-quater), ALBI ELENCHI E REGISTRI (Artt.7-quater, 13), IMMOBILI (Artt.7-quater), LOCAZIONE DI IMMOBILI (Artt.7-quater), REGISTRAZIONE DI ATTI (Artt.7-quater), CONTRATTI (Artt.7-quater), IMPOSTE DI BOLLO (Artt.7-quater), ASSEGNI BANCARI (Artt.7-quater), OPZIONE (Artt.7-quater), PASSIVO DI ESERCIZIO E PERDITE (Artt.7-quater), IMPOSTE IPOTECARIE (Artt.7-quater), ORARIO DI LAVORO (Artt.7-quater), CONSERVATORIE DEI REGISTRI IMMOBILIARI (Artt.7-quater), ISTITUZIONE DI SEDI ED UFFICI PUBBLICI (Artt.7-quater), MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (Artt.7-quater), ARCHIVI (Artt.7-quater), CANCELLERIE E SEGRETERIE GIUDIZIARIE (Artt.7-quater), LIMITI DI REDDITO A FINI FISCALI (Artt.7-quater, 7-sexies), INTERPRETAZIONE AUTENTICA (Artt.7-quinquies), SEDE DEL SERVIZIO (Artt.7-quinquies), INDENNITA' DI MISSIONE (Artt.7-quinquies), ENERGIA GEOTERMICA (Artt.7-septies), RESIDUI ATTIVI (Art.8), MILANO (Artt.10-bis), SARONNO (Artt.10-bis), RHO (Artt.10-bis), MONZA (Artt.10-bis), AUTOSTRADE (Artt.10-bis), RELAZIONI GOVERNATIVE (Art.11), MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI (Art.11), NOMADI (Artt.12-bis), SERVIZI DI EMERGENZA (Artt.12-bis), RILASCIO DI IMMOBILI (Art.13), TERRENI AGRICOLI E FONDI RUSTICI (Art.13), CREDITO (Art.13), POLIZZE ASSICURATIVE (Art.13), GRANO E GRANTURCO (Art.13), GARE E MANIFESTAZIONI SPORTIVE (Art.14), TRASMISSIONI RADIOTELEVISIVE (Art.14), ROYALTIES E DIRITTI DI USO (Art.14), CALCIO (Art.14), SPORT PROFESSIONALE (Art.14), CENTRI E IMPIANTI SPORTIVI (Art.14), FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO CALCIO (FIGC) (Art.14), MUSEI GALLERIE E PINACOTECHE (Art.14), INDENNIZZI (Art.15), RISARCIMENTO DI DANNI ALLA PERSONA (Art.15), ISTITUTO NAZIONALE PER L' ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO (INAIL) (Art.15), AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE (Art.1)

Relatori

Relatore alle Commissioni riunite per la Commissione 5^a Sen. [Mauro Del Barba \(PD\)](#) (dato conto della nomina il 17 novembre 2016) .

Relatore alle Commissioni riunite per la Commissione 6^a Sen. [Gianluca Susta \(PD\)](#) (dato conto della nomina il 17 novembre 2016) .

Assegnazione

Assegnato alle commissioni riunite [5^a \(Bilancio\)](#) e [6^a \(Finanze e tesoro\)](#) in sede referente il 16 novembre 2016. Annuncio nella seduta pom. n. 725 del 16 novembre 2016.

Pareri delle commissioni 1^a (Aff. costituzionali) (presupposti di costituzionalità), 1^a (Aff. costituzionali), 2^a (Giustizia), 3^a (Aff. esteri), 4^a (Difesa), 5^a (Bilancio), 7^a (Pubbl. istruzione), 8^a (Lavori pubblici), 9^a (Agricoltura), 10^a (Industria), 11^a (Lavoro), 12^a (Sanita'), 13^a (Ambiente), 14^a (Unione europea), Questioni regionali

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 2595

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA

N. 2595

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Presidente del Consiglio dei ministri (RENZI)**
e dal **Ministro dell'economia e delle finanze (PADOAN)**

(V. Stampato Camera n. 4110)

approvato dalla Camera dei deputati il 16 novembre 2016

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 16 novembre 2016*

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 22 OTTOBRE 2016, N. 193

All'articolo 1:

al comma 1:

al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, a esclusione della società di cui alla lettera b) del comma 11, che svolge funzioni diverse dalla riscossione»;

al terzo periodo, la parola: «contrattuale» è sostituita dalle seguenti: «di contratto di lavoro subordinato»;

al comma 2, la parola: «riattribuito» è sostituita dalle seguenti: «è attribuito» e le parole: «è svolto» sono sostituite dalle seguenti: «ed è svolto»;

al comma 3:

al primo periodo, dopo la parola: «istituito» sono inserite le seguenti: «, a far data dal 1° luglio 2017,» e dopo le parole: «"Agenzia delle entrate-Riscossione"» sono inserite le seguenti: «, ente strumentale dell'Agenzia delle entrate»;

dopo il terzo periodo è inserito il seguente: «L'ente può anche svolgere le attività di riscossione delle entrate tributarie o patrimoniali dei comuni e delle province e delle società da essi partecipate.»;

al quinto periodo, le parole: «Ne costituiscono organi» sono sostituite dalle seguenti: «Sono organi dell'ente» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, il cui presidente è scelto tra i magistrati della Corte dei conti»;

al comma 4, le parole: «in qualità di Presidente dell'ente» sono sostituite dalle seguenti: «, che è il presidente dell'ente.»;

al comma 5:

al secondo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, anche nella prospettiva di un nuovo modello di remunerazione dell'agente della riscossione»;

al quinto periodo, la parola: «finalizzata» è sostituita dalla seguente: «finalizzati»;

dopo il quinto periodo è inserito il seguente: «Nel rapporto con i contribuenti l'ente si conforma ai principi dello statuto dei diritti del contribuente, di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212, con particolare riferimento ai principi di trasparenza, leale collaborazione e tutela dell'affidamento e della buona fede, nonché agli obiettivi individuati dall'articolo 6 della legge 11 marzo 2014, n. 23, in materia di cooperazione rafforzata, riduzione degli adempimenti, assistenza e tutoraggio del contribuente.»;

al sesto periodo, le parole: «nell'atto di cui al comma 13,» sono sostituite dalle seguenti: «nell'atto aggiuntivo di cui al comma 13»;

dopo il comma 5 è inserito il seguente:

«5-bis. I bilanci preventivi e consuntivi dell'ente sono redatti secondo le previsioni del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 139, e sono trasmessi per l'approvazione al Ministero dell'economia e delle finanze; si applicano le disposizioni dell'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1998, n. 439»;

dopo il comma 6 è inserito il seguente:

«6-bis. I risparmi di spesa conseguiti a seguito dell'applicazione delle norme che prevedono riduzioni di spesa per le amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione sono versati dall'ente di cui al comma 3 ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato nei limiti del risultato d'esercizio dell'ente stesso»;

il comma 8 è sostituito dal seguente:

«8. L'ente è autorizzato ad avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'articolo 43 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, fatte salve le ipotesi di conflitto e comunque su base convenzionale. Lo stesso ente può altresì avvalersi, sulla base di specifici criteri definiti negli atti di carattere generale deliberati ai sensi del comma 5 del presente articolo, di avvocati del libero foro, nel rispetto delle previsioni di cui agli articoli 4 e 17 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ovvero può avvalersi ed essere rappresentato, davanti al tribunale e al giudice di pace, da propri dipendenti delegati, che possono stare in giudizio personalmente; in ogni caso, ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici, l'Avvocatura dello Stato, sentito l'ente, può assumere direttamente la trattazione della causa. Per il patrocinio davanti alle commissioni tributarie continua ad applicarsi l'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546»;

dopo il comma 8 è inserito il seguente:

«8-bis. Gli enti vigilati dal Ministero della salute sono autorizzati ad avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611»;

al comma 9, le parole da: «con contratto» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti:

«con contratto di lavoro a tempo indeterminato e determinato, fino a scadenza, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, senza soluzione di continuità e con la garanzia della conservazione della posizione giuridica, economica e previdenziale maturata alla data del trasferimento, è trasferito all'ente pubblico economico di cui al comma 3, ferma restando la ricognizione delle competenze possedute, ai fini di una collocazione organizzativa coerente e funzionale alle esigenze dello stesso ente. A tale personale si applica l'articolo 2112 del codice civile»;

dopo il comma 9 è inserito il seguente:

«9-bis. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono individuate le modalità di

utilizzazione, a decorrere dal 1° luglio 2017, delle risorse del Fondo di previdenza di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 377»;

il comma 10 è soppresso;

al comma 11:

alla lettera a), le parole da: «a seguito di tale acquisto» fino alla fine della lettera sono soppresse;

alla lettera b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «. La predetta società Equitalia Giustizia Spa continua a svolgere le funzioni diverse dalla riscossione e, in particolare, quelle di cui al decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, e all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»;

alla lettera c), le parole: «corredati dalle» sono sostituite dalle seguenti: «, corredati delle»;

dopo il comma 11 sono inseriti i seguenti:

«11-bis. Entro centoventi giorni dalla data dello scioglimento delle società di cui al comma 1, gli organi dell'ente previsto dal comma 3 deliberano i bilanci finali delle stesse società, corredati delle relazioni di legge. Tali bilanci sono trasmessi per l'approvazione al Ministero dell'economia e delle finanze; si applicano le disposizioni dell'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1998, n. 439. Ai componenti degli organi delle predette società sono corrisposti compensi, indennità e altri emolumenti esclusivamente fino alla data dello scioglimento.

11-ter. Le società di cui al comma 1 redigono i bilanci relativi all'esercizio 2016 e quelli indicati al comma 11-bis secondo le previsioni del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 136»;

al comma 13, lettera h), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, anche mediante l'istituzione di uno sportello unico telematico per l'assistenza e l'erogazione di servizi, secondo criteri di trasparenza che consentano al contribuente anche di individuare con certezza il debito originario»;

dopo il comma 13 è inserito il seguente:

«13-bis. Lo schema dell'atto aggiuntivo di cui al comma 13 è trasmesso alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che sono resi entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Le Commissioni possono chiedere al Presidente della rispettiva Camera di prorogare di venti giorni il termine per l'espressione del parere, qualora ciò si renda necessario per la complessità della materia. Decorso il termine previsto per l'espressione del parere o quello eventualmente prorogato, l'atto aggiuntivo può essere comunque stipulato»;

al comma 14, le parole: «e non attribuibili» sono sostituite dalle seguenti: «non attribuibile»;

dopo il comma 14 è inserito il seguente:

«14-bis. Il soggetto preposto alla riscossione nazionale redige una relazione annuale sui risultati conseguiti in materia di riscossione, esponendo distintamente i dati concernenti i carichi di ruolo ad esso affidati, l'ammontare delle somme riscosse e i crediti ancora da riscuotere, nonché le quote di credito divenute inesigibili. La relazione contiene anche una nota illustrativa concernente le procedure di riscossione che hanno condotto ai risultati conseguiti, evidenziando in particolare le ragioni della mancata riscossione dei carichi di ruolo affidati. La relazione, anche ai fini della predisposizione del rapporto di cui all'articolo 10-bis.1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è trasmessa all'Agenzia delle entrate e al Ministero dell'economia e delle finanze, ai fini dell'individuazione, nell'ambito dell'atto aggiuntivo di cui al comma 13 del presente articolo, delle metodologie e procedure di riscossione più proficue in termini di economicità della gestione e di recupero dei carichi di ruolo non riscossi»;

al comma 15:

al primo periodo, le parole: «di cui all'articolo 1, comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 1»;

al secondo periodo, le parole da: «l'adozione» fino a: «modalità» sono sostituite dalle seguenti: «gli adempimenti propedeutici all'istituzione dell'ente di cui al comma 3, per l'elaborazione dello statuto ai fini»;

al comma 16, le parole: «di cui all'articolo 1 comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al

comma 3 del presente articolo»;

dopo il comma 16 è aggiunto il seguente:

«16-bis. Al fine di garantire le competenze necessarie ai concessionari della gestione dei servizi della pubblica amministrazione, all'articolo 6, numero 9-bis), della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, dopo le parole: "dall'assegnazione" sono inserite le seguenti: "o dal rinnovo" e dopo le parole: "corsi di formazione" sono inserite le seguenti: ", anche in modalità a distanza,"»;

la rubrica è sostituita dalla seguente: «Disposizioni in materia di soppressione di Equitalia e di patrocinio dell'Avvocatura dello Stato».

Dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:

«Art. 1-bis. -- (Proroga di termine in materia di delega di funzioni dirigenziali nelle Agenzie fiscali). -
- 1. All'articolo 4-bis, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole: "31 dicembre 2016" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2017"».

All'articolo 2:

al comma 1, le parole: «31 maggio 2017» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2017»;

il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. A decorrere dal 1° luglio 2017, gli enti locali possono deliberare di affidare al soggetto preposto alla riscossione nazionale le attività di accertamento, liquidazione e riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate tributarie o patrimoniali proprie e delle società da essi partecipate»;

il comma 3 è soppresso.

Dopo l'articolo 2 è inserito il seguente:

«Art. 2-bis. -- (Interventi a tutela del pubblico denaro e generalizzazione dell'ingiunzione di pagamento ai fini dell'avvio della riscossione coattiva). -- 1. In deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il versamento spontaneo delle entrate tributarie dei comuni e degli altri enti locali deve essere effettuato direttamente sul conto corrente di tesoreria dell'ente impositore, o mediante il sistema dei versamenti unitari di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, o attraverso gli strumenti di pagamento elettronici resi disponibili dagli enti impositori. Restano comunque ferme le disposizioni di cui al comma 12 dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e al comma 688 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, relative al versamento dell'imposta municipale propria (IMU) e del tributo per i servizi indivisibili (TASI). Per le entrate diverse da quelle tributarie, il versamento spontaneo deve essere effettuato esclusivamente sul conto corrente di tesoreria dell'ente impositore o attraverso gli strumenti di pagamento elettronici resi disponibili dagli enti impositori».

All'articolo 3:

al comma 2, capoverso 2-ter, le parole: «può acquisire» sono sostituite dalla seguente: «acquisisce».

All'articolo 4:

al comma 1:

al capoverso Art. 21:

al comma 1, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «La comunicazione relativa al secondo trimestre è effettuata entro il 16 settembre e quella relativa all'ultimo trimestre entro il mese di febbraio. A decorrere dal 1° gennaio 2017, sono esonerati dalla comunicazione i soggetti passivi di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, situati nelle zone montane di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601»;

al comma 3, le parole: «decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 17 giugno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 17 giugno 2014,» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono altresì stabilite le modalità di conservazione degli scontrini delle giocate dei giochi pubblici autorizzati,

secondo criteri di semplificazione e attenuazione degli oneri di gestione per gli operatori interessati e per l'amministrazione, anche con il ricorso ad adeguati strumenti tecnologici, ferme restando le esigenze di controllo dell'amministrazione finanziaria.»;

al comma 2:

al capoverso Art. 21-bis:

al comma 1, dopo le parole: «I soggetti passivi» sono inserite le seguenti: «dell'imposta sul valore aggiunto»;

al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «del presente articolo»;

al comma 5, primo periodo, le parole: «gli esiti derivanti dall'esame dei dati di cui all'articolo 21, la coerenza tra i dati medesimi e le comunicazioni di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «le risultanze dell'esame dei dati di cui all'articolo 21 del presente decreto e le valutazioni concernenti la coerenza tra i dati medesimi e le comunicazioni di cui al comma 1 del presente articolo»;

al capoverso Art. 21-ter:

al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «articoli 21 e 21-bis,» sono inserite le seguenti: «ovvero che esercitano l'opzione di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127,»;

al comma 3, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Oltre al credito di cui al comma 1, è attribuito, per una sola volta, un ulteriore credito d'imposta di 50 euro ai soggetti di cui al medesimo comma 1 che, sussistendone i presupposti, esercitano anche l'opzione di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, entro il 31 dicembre 2017.» e, al secondo periodo, le parole: «è indicato in dichiarazione» sono sostituite dalle seguenti: «è indicato nella dichiarazione dei redditi»; dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-bis. Le agevolazioni di cui ai commi 1 e 3 sono concesse nei limiti e alle condizioni previsti dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis";

al comma 3:

il capoverso 2-bis è sostituito dal seguente:

«2-bis. Per l'omissione o l'errata trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute, prevista dall'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, si applica la sanzione amministrativa di euro 2 per ciascuna fattura, comunque entro il limite massimo di euro 1.000 per ciascun trimestre. La sanzione è ridotta alla metà, entro il limite massimo di euro 500, se la trasmissione è effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza stabilita ai sensi del periodo precedente, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati. Non si applica l'articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472»;

il capoverso 2-ter è sostituito dal seguente:

«2-ter. L'omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche, prevista dall'articolo 21-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è punita con la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.000. La sanzione è ridotta alla metà se la trasmissione è effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza stabilita ai sensi del periodo precedente, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati»;

al comma 4:

all'alinea, le parole: «Dalla stessa data» sono sostituite dalle seguenti: «Per il primo anno di applicazione della disposizione di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, la comunicazione relativa al primo semestre è effettuata entro il 25 luglio 2017. Dal 1° gennaio 2017»;

alla lettera a), dopo le parole: «e di noleggio,» sono inserite le seguenti: «introdotta dal provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 5 agosto 2011, emanato»;

al comma 5, le parole: «31 dicembre 2017» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2016»;

al comma 6, dopo la lettera a) sono inserite le seguenti:

«a-bis) all'articolo 2, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

"6-bis. Al fine di contrastare l'evasione fiscale mediante l'incentivazione e la semplificazione delle operazioni telematiche, all'articolo 39, secondo comma, lettera a), alinea, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, dopo le parole: 'nell'anno' sono inserite le seguenti: 'ovvero riscossi, dal 1° gennaio 2017, con modalità telematiche, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a)'. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, pari a 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017, si fa fronte mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio";

a-ter) all'articolo 3, comma 1, lettera d), le parole: "un anno" sono sostituite dalle seguenti: "due anni";

al comma 7:

alla lettera b), capoverso:

il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «Per l'estrazione dei beni introdotti nel deposito IVA ai sensi del comma 4, lettera b), l'imposta è dovuta dal soggetto che procede all'estrazione, a norma dell'articolo 17, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, previa prestazione di idonea garanzia con i contenuti, secondo modalità e nei casi definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Nei restanti casi di cui al comma 4 e, per quelli di cui al periodo precedente, sino all'adozione del decreto, l'imposta è dovuta dal soggetto che procede all'estrazione ed è versata in nome e per conto di tale soggetto dal gestore del deposito, che è solidalmente responsabile dell'imposta stessa»;

al terzo periodo, le parole: «del mese successivo» sono sostituite dalle seguenti: «, riferito al mese successivo»;

al quarto periodo, le parole: «comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «secondo comma»;

al quinto e al sesto periodo, le parole: «all'articolo 1, primo comma» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 1, comma 1»;

al sesto periodo, dopo le parole: «all'articolo 13» sono inserite le seguenti: «, comma 1.»;

i periodi ottavo e nono sono sostituiti dai seguenti: «Fino all'integrazione delle pertinenti informazioni residenti nelle banche dati delle Agenzie fiscali, il soggetto che procede all'estrazione dei beni introdotti in un deposito IVA ai sensi del comma 4, lettera b), comunica al gestore del deposito IVA i dati relativi alla liquidazione dell'imposta, anche ai fini dello svincolo della garanzia ivi prevista. Le modalità di integrazione telematica sono stabilite con determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, di concerto con il direttore dell'Agenzia delle entrate.»;

la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) al comma 8 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La violazione degli obblighi di cui al comma 6 del presente articolo da parte del gestore del deposito IVA è valutata ai fini della revoca dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del comma 2, ovvero ai fini dell'esclusione dall'abilitazione a gestire come deposito IVA i magazzini generali e i depositi di cui ai periodi secondo e terzo del comma 1."»;

al comma 8, le parole: «si applica» sono sostituite dalle seguenti: «si applicano»;

dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:

«8-bis. All'articolo 1, comma 12-bis, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: "per gli anni dal 2012 al 2017" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni dal 2012 al 2019"».

Dopo l'articolo 4 sono inseriti i seguenti:

«Art. 4-bis. -- (Emissione elettronica delle fatture per il tax free shopping). -- 1. A decorrere dal 1° gennaio 2018 l'emissione delle fatture relative alle cessioni di beni di cui all'articolo 38-quater del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come da ultimo modificato dal

presente articolo, deve essere effettuata dal cedente in modalità elettronica.

2. Al fine di garantire l'interoperabilità tra il sistema di fatturazione elettronica e il sistema OTELLO (*Online tax refund at exit: light lane optimization*) e di consentire la piena operatività di tale sistema in tutto il territorio nazionale, con determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, di concerto con il direttore dell'Agenzia delle entrate, sono stabiliti modalità e contenuti semplificati di fatturazione per la cessione dei beni di cui al comma 1 del presente articolo, in deroga a quanto previsto dall'articolo 21, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

3. Al comma 1 dell'articolo 38-*quater* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: "a norma dell'articolo 21" sono soppresse.

4. All'articolo 1, comma 368, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il secondo periodo è soppresso.

5. Le maggiori risorse finanziarie derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo sono destinate al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze per la riduzione del debito pubblico.

Art. 4-*ter*. -- (*Modifiche al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504*). -- 1. Al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

"4-*bis*. Il titolare del deposito fiscale di prodotti energetici o di alcole e bevande alcoliche che si trovi in condizioni oggettive e temporanee di difficoltà economica può presentare all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, entro la scadenza fissata per il pagamento delle accise, istanza di rateizzazione del debito d'imposta relativo alle immissioni in consumo effettuate nel mese precedente alla predetta scadenza. Permanendo le medesime condizioni, possono essere presentate istanze di rateizzazione relative ad un massimo di altre due scadenze di pagamento successive a quella di cui al periodo precedente; non sono ammesse ulteriori istanze prima dell'avvenuto integrale pagamento dell'importo già sottoposto a rateizzazione. L'Agenzia adotta il provvedimento di accoglimento o di diniego entro il termine di quindici giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rateizzazione e, in caso di accoglimento, autorizza il pagamento dell'accisa dovuta mediante versamento in rate mensili in numero non inferiore a sei e non superiore a ventiquattro. Sulle somme per le quali è autorizzata la rateizzazione sono dovuti gli interessi nella misura stabilita ai sensi dell'articolo 1284 del codice civile, maggiorata di 2 punti. Il mancato versamento, anche di una sola rata, entro la scadenza fissata comporta la decadenza dalla rateizzazione e il conseguente obbligo dell'integrale pagamento degli importi residui, oltre agli interessi e all'indennità di mora di cui al comma 4, nonché della sanzione prevista per il ritardato pagamento delle accise. La predetta decadenza non trova applicazione nel caso in cui si verificano errori di limitata entità nel versamento delle rate. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono individuate le condizioni e le modalità di applicazione del presente comma";

b) l'articolo 14 è sostituito dal seguente:

"Art. 14. -- (*Rimborsi dell'accisa*). -- 1. L'accisa è rimborsata quando risulta indebitamente pagata; la disciplina dei rimborsi di cui al presente articolo si applica anche alle richieste relative alle agevolazioni accordate mediante restituzione, totale o parziale, dell'accisa versata ovvero mediante altra modalità prevista dalla disciplina relativa alla singola agevolazione.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, comma 1, lettera e), e dall'articolo 10-*ter*, comma 1, lettera d), il rimborso deve essere richiesto, a pena di decadenza, entro due anni dalla data del pagamento ovvero dalla data in cui il relativo diritto può essere esercitato.

3. Per i prodotti per i quali è prevista la presentazione di una dichiarazione da parte del soggetto obbligato al pagamento delle accise, il rimborso deve essere richiesto dal predetto soggetto obbligato, a pena di decadenza, entro due anni dalla data di presentazione della dichiarazione ovvero, ove previsto dalla specifica disciplina di settore, all'atto della dichiarazione contenente gli elementi per la determinazione del debito o del credito d'imposta.

4. Qualora, al termine di un procedimento giurisdizionale, il soggetto obbligato al pagamento dell'accisa sia condannato alla restituzione a terzi di somme indebitamente percepite a titolo di rivalsa dell'accisa, il rimborso è richiesto dal predetto soggetto obbligato, a pena di decadenza, entro novanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza che impone la restituzione delle somme.

5. Sulle somme da rimborsare sono dovuti gli interessi nella misura stabilita ai sensi dell'articolo 1284 del codice civile, a decorrere dalla data di presentazione della relativa richiesta di rimborso.

6. I prodotti assoggettati ad accisa immessi in consumo possono dar luogo a rimborso della stessa, su richiesta dell'operatore nell'esercizio dell'attività economica da lui svolta, quando sono trasferiti in un altro Stato membro o esportati. Il rimborso compete anche nel caso in cui vengano autorizzate miscele dalle quali si ottenga un prodotto per il quale è dovuta l'accisa di ammontare inferiore a quella pagata sui singoli componenti. La richiesta di rimborso è presentata, a pena di decadenza, entro due anni dalla data in cui sono state effettuate le predette operazioni.

7. Il rimborso può essere concesso anche mediante accredito dell'imposta da utilizzare per il pagamento dell'accisa ovvero mediante altra modalità prevista dalla disciplina relativa alla singola agevolazione. In caso di dichiarazioni infedeli, volte a ottenere il rimborso per importi superiori a quelli dovuti, si applicano le sanzioni previste per la sottrazione dei prodotti all'accertamento e al pagamento dell'imposta.

8. Non si fa luogo a rimborso di somme inferiori o pari ad euro 30";

c) l'articolo 15 è sostituito dal seguente:

"Art. 15. -- (*Recupero dell'accisa e prescrizione del diritto all'imposta*). -- 1. Le somme dovute a titolo di imposta o indebitamente abbuonate o restituite si esigono con la procedura di riscossione coattiva prevista dal decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112. Prima di avviare tale procedura, gli uffici notificano, con le modalità di cui all'articolo 19-*bis*, comma 1, del presente testo unico, un avviso di pagamento fissando per l'adempimento un termine di trenta giorni, decorrente dalla data di perfezionamento della notificazione.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 19, comma 4, l'avviso di pagamento di cui al comma 1 del presente articolo è notificato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli nel termine di cinque anni, decorrente dalla data dell'omesso versamento delle somme dovute a titolo di imposta o dell'indebita restituzione ovvero dell'irregolare fruizione di un prodotto sottoposto ad accisa in un impiego agevolato. Tale termine è aumentato a dieci anni nei casi di violazione delle disposizioni stabilite in materia di tributi previsti dal presente testo unico per cui sussiste l'obbligo di denuncia all'autorità giudiziaria.

3. Il termine di prescrizione per il recupero del credito da parte dell'Agenzia è di cinque anni ovvero, limitatamente ai tabacchi lavorati, di dieci anni.

4. Per le deficienze eccedenti i cali consentiti per i prodotti che si trovano in regime sospensivo, diversi dai tabacchi lavorati, il quinquennio di cui al comma 3 decorre dalla data del verbale di constatazione delle deficienze medesime.

5. La prescrizione del credito d'imposta è interrotta quando viene esercitata l'azione penale; in questo caso il termine di prescrizione decorre dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio penale.

6. Sempreché non siano iniziate attività amministrative di accertamento delle quali i soggetti alle stesse sottoposti abbiano avuto formale conoscenza, i registri, le dichiarazioni e i documenti prescritti dalla disciplina di riferimento dei vari settori d'imposta devono essere conservati per cinque anni successivi a quello di imposta ovvero, per i tabacchi lavorati, per dieci anni.

7. Non si provvede alla riscossione di somme inferiori o pari ad euro 30";

d) l'articolo 19 è sostituito dal seguente:

"Art. 19. -- (*Accertamento delle violazioni*). -- 1. La constatazione delle violazioni delle disposizioni stabilite in materia di tributi previsti dal presente testo unico compete ai funzionari dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli oltre che ai pubblici ufficiali indicati nel capo II del titolo II della legge 7 gennaio 1929, n. 4, nei limiti delle attribuzioni ivi stabilite, ed è effettuata mediante processo verbale.

2. I processi verbali di constatazione di violazioni per le quali sussiste l'obbligo di denuncia all'autorità giudiziaria sono trasmessi dagli agenti verbalizzanti sia alla competente autorità giudiziaria sia all'ufficio dell'Agenzia competente all'accertamento dell'imposta e alla sua liquidazione. Quest'ultimo provvede alla tempestiva trasmissione degli atti emessi alla predetta autorità giudiziaria e alla comunicazione a quest'ultima, anche successivamente, di ulteriori elementi e valutazioni utili.
3. I processi verbali di constatazione di violazioni diverse da quelle di cui al comma 2 sono trasmessi dagli agenti verbalizzanti all'ufficio dell'Agenzia competente all'accertamento dell'imposta e alla sua liquidazione.
4. Nel rispetto del principio di cooperazione di cui all'articolo 12 della legge 27 luglio 2000, n. 212, anche per le ipotesi in cui sono esaminati in ufficio atti e dichiarazioni, entro sessanta giorni dalla notificazione del processo verbale di constatazione al destinatario, quest'ultimo può comunicare all'ufficio dell'Agenzia procedente osservazioni e richieste che, salvi i casi di particolare e motivata urgenza, sono valutate dallo stesso ufficio prima della notificazione dell'avviso di pagamento di cui all'articolo 15 del presente testo unico e dell'atto di contestazione o di irrogazione delle sanzioni di cui agli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
5. L'Ufficio delle dogane e l'Ufficio regionale dei monopoli di Stato sono competenti per l'applicazione delle sanzioni amministrative relative alle violazioni accertate nel loro ambito territoriale";
- e) dopo l'articolo 19 è inserito il seguente:
"Art. 19-bis. -- (*Utilizzo della posta elettronica certificata*). -- 1. L'invio di tutti gli atti e le comunicazioni previsti dalle disposizioni che disciplinano i tributi previsti dal presente testo unico, ivi compresi gli avvisi di pagamento di cui all'articolo 15, comma 1, effettuato da parte dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli tramite la posta elettronica certificata di cui all'articolo 1, comma 2, lettera g), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, di seguito denominata PEC, ha valore di notificazione. Resta salva per l'Agenzia la possibilità di notificare i predetti atti e comunicazioni mediante raccomandata postale con avviso di ricevimento ovvero ai sensi degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile, anche per il tramite di un messo speciale autorizzato dall'ufficio competente.
2. Per i fini di cui al comma 1, i soggetti tenuti al pagamento dell'imposta nonché quelli che intendono iniziare un'attività subordinata al rilascio di una licenza o di un'autorizzazione, comunque denominata, previste dal presente testo unico comunicano preventivamente all'Agenzia il proprio indirizzo di PEC";
- f) dopo l'articolo 24-bis è inserito il seguente:
"Art. 24-ter. -- (*Gasolio commerciale*). -- 1. Il gasolio commerciale usato come carburante è assoggettato ad accisa con l'applicazione dell'aliquota prevista per tale impiego dal numero 4-bis della tabella A allegata al presente testo unico.
2. Per gasolio commerciale usato come carburante si intende il gasolio impiegato da veicoli, ad eccezione di quelli di categoria euro 2 o inferiore, utilizzati dal proprietario o in virtù di altro titolo che ne garantisca l'esclusiva disponibilità, per i seguenti scopi:
- a) attività di trasporto di merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate esercitata da:
- 1) persone fisiche o giuridiche iscritte nell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi;
 - 2) persone fisiche o giuridiche munite della licenza di esercizio dell'autotrasporto di cose in conto proprio e iscritte nell'elenco appositamente istituito;
 - 3) imprese stabilite in altri Stati membri dell'Unione europea, in possesso dei requisiti previsti dalla disciplina dell'Unione europea per l'esercizio della professione di trasportatore di merci su strada;
- b) attività di trasporto di persone svolta da:
- 1) enti pubblici o imprese pubbliche locali esercenti l'attività di trasporto di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e alle relative leggi regionali di attuazione;
 - 2) imprese esercenti autoservizi interregionali di competenza statale di cui al decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285;

3) imprese esercenti autoservizi di competenza regionale e locale di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422;

4) imprese esercenti autoservizi regolari in ambito comunitario di cui al regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009.

3. È considerato altresì gasolio commerciale il gasolio impiegato per attività di trasporto di persone svolta da enti pubblici o imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico.

4. Il rimborso dell'onere conseguente alla maggiore accisa applicata al gasolio commerciale è determinato in misura pari alla differenza tra l'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante, di cui all'allegato I, e quella di cui al comma 1 del presente articolo. Ai fini del predetto rimborso, i soggetti di cui ai commi 2 e 3 presentano apposita dichiarazione al competente ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli entro il mese successivo alla scadenza di ciascun trimestre solare in cui è avvenuto il consumo del gasolio commerciale.

5. Il credito spettante ai sensi del comma 4 del presente articolo è riconosciuto, mediante la compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro il 31 dicembre dell'anno solare successivo a quello in cui il medesimo credito è sorto per effetto del provvedimento di accoglimento o del decorso del termine di sessanta giorni dal ricevimento della dichiarazione.

6. In alternativa a quanto previsto dal comma 5, il credito spettante ai sensi del comma 4 può essere riconosciuto in denaro";

g) all'articolo 25:

1) al comma 4, primo periodo:

1.1) dopo la parola: "denuncia" sono inserite le seguenti: ", in possesso del provvedimento autorizzativo rilasciato ai sensi delle disposizioni in materia di installazione ed esercizio di impianti di stoccaggio e di distribuzione di oli minerali,";

1.2) dopo le parole: "revoca, e" sono inserite le seguenti: ", fatta eccezione per gli impianti di distribuzione stradale di gas naturale impiegato come carburante,";

2) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

"4-bis. Fatto salvo quanto stabilito dal comma 4 per gli impianti di distribuzione stradale di gas naturale impiegato come carburante, gli esercenti impianti di cui al comma 2, lettera b), annotano nel registro di carico e scarico rispettivamente i quantitativi di prodotti ricevuti, distintamente per qualità, e il numero risultante dalla lettura del contatore totalizzatore delle singole colonnine di distribuzione installate, effettuata alla fine di ogni giornata, per ciascun tipo di carburante erogato; al momento della chiusura annuale, entro trenta giorni dalla data dell'ultima registrazione, i medesimi esercenti trasmettono all'ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli un prospetto riepilogativo dei dati relativi alla movimentazione di ogni prodotto nell'intero anno, con evidenziazione delle rimanenze contabili ed effettive e delle loro differenze.

4-ter. Con determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono stabiliti i tempi e le modalità per la presentazione dei dati di cui al comma 4-bis nonché dei dati relativi ai livelli e alle temperature dei serbatoi installati, esclusivamente in forma telematica, in sostituzione del registro di carico e scarico, da parte degli esercenti impianti di cui al comma 2, lettera b), funzionanti in modalità di *self-service*. I medesimi esercenti garantiscono, anche tramite soggetti appositamente delegati, l'accesso presso l'impianto per l'esercizio dei poteri di cui all'articolo 18, comma 2, entro ventiquattro ore dalla comunicazione dell'amministrazione finanziaria. In fase di accesso, presso l'impianto sottoposto a verifica è resa disponibile la relativa documentazione contabile";

h) all'articolo 27, comma 3, lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ovvero impiegati come combustibile per riscaldamento o come carburante, usi per i quali si applicano le disposizioni dell'articolo 21";

i) l'articolo 28 è sostituito dal seguente:

"Art. 28. -- (*Depositi fiscali di alcole e bevande alcoliche*). -- 1. La produzione dell'alcole etilico, dei prodotti alcolici intermedi e del vino nonché la fabbricazione della birra e delle bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra sono effettuate in regime di deposito fiscale. Le attività di fabbricazione

dei prodotti sottoposti ad accisa in regime sospensivo sono consentite, subordinatamente al rilascio della licenza di esercizio di cui all'articolo 63, nei seguenti impianti:

a) nel settore dell'alcole etilico:

1) le distillerie;

2) gli opifici di rettificazione;

b) nel settore dei prodotti alcolici intermedi: gli stabilimenti di produzione;

c) nel settore della birra: le fabbriche e gli annessi opifici di condizionamento;

d) nel settore del vino, fatto salvo quanto previsto nell'articolo 37, comma 1, e nel settore delle bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra: le cantine e gli stabilimenti di produzione.

2. Il regime del deposito fiscale può essere autorizzato, quando è funzionale a soddisfare oggettive condizioni di operatività dell'impianto, nei casi seguenti:

a) opifici promiscui di trasformazione e di condizionamento nel settore dell'alcole etilico;

b) impianti e opifici di solo condizionamento dei prodotti soggetti ad accisa;

c) magazzini di invecchiamento degli spiriti;

d) magazzini delle distillerie e degli opifici di rettificazione ubicati fuori dei predetti impianti;

e) magazzini delle fabbriche e degli opifici di condizionamento di birra ubicati fuori dei predetti impianti;

f) impianti di condizionamento e depositi di vino e di bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra che effettuano movimentazioni intracomunitarie;

g) fabbriche di birra con produzione annua non superiore a 10.000 ettolitri;

h) depositi doganali autorizzati a custodire prodotti sottoposti ad accisa.

3. La gestione in regime di deposito fiscale può essere autorizzata per i magazzini di commercianti all'ingrosso di prodotti soggetti ad accisa quando, oltre a ricorrere la condizione di cui al comma 2, la detenzione di prodotti in regime sospensivo risponde ad adeguate esigenze economiche.

4. L'esercizio dei depositi fiscali autorizzati ai sensi dei commi 2 e 3 è subordinato al rilascio della licenza di cui all'articolo 63.

5. La cauzione prevista dall'articolo 5, comma 3, in relazione alla quantità massima di prodotti che può essere detenuta nel deposito fiscale, è dovuta nelle seguenti misure, riferite all'ammontare dell'accisa gravante sui prodotti custoditi:

a) 1 per cento, per gli stabilimenti e opifici di cui al comma 1 e per gli opifici di cui al comma 2, lettere a), c) e g);

b) 10 per cento, per tutti gli altri impianti e magazzini; per gli esercenti che hanno aderito alla tenuta dei dati relativi alle contabilità dei prodotti esclusivamente in forma telematica si applica quanto indicato alla lettera a).

6. La cauzione di cui al comma 5 è dovuta in misura pari all'ammontare dell'accisa se i prodotti custoditi sono condizionati e muniti di contrassegno fiscale.

7. Nei recinti dei depositi fiscali non possono essere detenuti prodotti alcolici ad imposta assoluta, eccetto quelli strettamente necessari per il consumo aziendale, stabiliti per quantità e qualità dal competente ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli";

l) all'articolo 35:

1) al comma 1:

1.1) al terzo periodo, dopo la parola: "derivata" sono inserite le seguenti: ", con esclusione degli zuccheri contenuti in bevande non alcoliche aggiunte alla birra prodotta";

1.2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Con determinazione del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono stabiliti o variati i metodi di rilevazione del grado Plato.";

2) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Per il controllo della produzione sono installati misuratori delle materie prime nonché contatori per la determinazione del numero degli imballaggi preconfezionati e delle confezioni e, nei casi previsti, della birra a monte del condizionamento e dei semilavorati. Ultimate le operazioni di condizionamento, il prodotto è custodito in apposito magazzino, preso in carico dal depositario e

accertato dall'ufficio dell'Agenzia";

3) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Il condizionamento della birra può essere effettuato anche in fabbriche diverse da quella di produzione o in appositi opifici di imbottigliamento gestiti in regime di deposito fiscale, presso cui sono installati i contatori per la determinazione del numero degli imballaggi preconfezionati e delle confezioni";

4) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Per le fabbriche che hanno una potenzialità di produzione mensile non superiore a venti ettolitri, è in facoltà dell'Agenzia stipulare convenzioni di abbonamento, valevoli per un anno, con corresponsione dell'accisa convenuta in due rate semestrali anticipate, ferma restando l'applicabilità del comma 3-*bis*";

5) al comma 6, lettera *a*), la parola: "due" è sostituita dalla seguente: "tre";

m) all'articolo 36, comma 4, la parola: "Negli" è sostituita dalle seguenti: "Fatto salvo quanto previsto dal comma 1-*bis* dell'articolo 37, negli";

n) all'articolo 37, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-*bis*. In vigore dell'aliquota d'accisa zero, fermi restando i vincoli di circolazione previsti in caso di trasferimenti all'interno dell'Unione europea, la circolazione del vino nel territorio dello Stato avviene con la scorta dei documenti di accompagnamento previsti dalle disposizioni relative al settore vitivinicolo per i trasporti che iniziano e si concludono nel territorio nazionale. Gli obblighi di contabilizzazione annuale dei dati di produzione e di redazione dell'inventario fisico delle materie prime, dei prodotti semilavorati e dei prodotti finiti sono assolti dagli esercenti i depositi fiscali di vino mediante le dichiarazioni obbligatorie e la tenuta dei registri, compresa la rilevazione delle giacenze effettive in occasione della chiusura annua dei conti, disciplinati dal regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione, del 26 maggio 2009";

o) alla tabella A:

1) dopo il numero 4 è inserito il seguente:

"4-*bis*. Gasolio commerciale usato come carburante: euro 403,22 per mille litri";

2) il numero 9 è sostituito dal seguente:

"9. Produzione di forza motrice con motori fissi, azionati con prodotti energetici diversi dal gas naturale e utilizzati all'interno di delimitati stabilimenti industriali, agricolo-industriali, laboratori, cantieri di ricerche di idrocarburi e di forze endogene e cantieri di costruzione e azionamento di macchine impiegate nei porti, non ammesse alla circolazione su strada, destinate alla movimentazione di merci per operazioni di trasbordo: 30 per cento aliquota normale"».

L'articolo 5 è sostituito dal seguente:

«Art. 5. -- (*Dichiarazione integrativa a favore e ravvedimento*). -- 1. Al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, i commi 8 e 8-*bis* sono sostituiti dai seguenti:

"8. Salva l'applicazione delle sanzioni e ferma restando l'applicazione dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, le dichiarazioni dei redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dei sostituti d'imposta possono essere integrate per correggere errori od omissioni, compresi quelli che abbiano determinato l'indicazione di un maggiore o di un minore imponibile o, comunque, di un maggiore o di un minore debito d'imposta ovvero di un maggiore o di un minore credito, mediante successiva dichiarazione da presentare, secondo le disposizioni di cui all'articolo 3, utilizzando modelli conformi a quelli approvati per il periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione, non oltre i termini stabiliti dall'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

8-*bis*. L'eventuale credito derivante dal minor debito o dal maggiore credito risultante dalle dichiarazioni di cui al comma 8 può essere utilizzato in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Ferma restando in ogni caso l'applicabilità della disposizione di cui al primo periodo per i casi di correzione di errori contabili di competenza, nel caso in cui la

dichiarazione oggetto di integrazione a favore sia presentata oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo, il credito di cui al periodo precedente può essere utilizzato in compensazione, ai sensi del citato articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, per eseguire il versamento di debiti maturati a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa; in tal caso, nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta in cui è presentata la dichiarazione integrativa è indicato il credito derivante dal minor debito o dal maggiore credito risultante dalla dichiarazione integrativa. Resta ferma in ogni caso per il contribuente la possibilità di far valere, anche in sede di accertamento o di giudizio, eventuali errori, di fatto o di diritto, che abbiano inciso sull'obbligazione tributaria, determinando l'indicazione di un maggiore imponibile, di un maggiore debito d'imposta o, comunque, di un minore credito";

b) all'articolo 8:

1) al comma 6, le parole: "all'articolo 2, commi 7, 8, 8-bis e 9" sono sostituite dalle seguenti: "all'articolo 2, commi 7 e 9";

2) dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:

"6-bis. Salva l'applicazione delle sanzioni e ferma restando l'applicazione dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, le dichiarazioni dell'imposta sul valore aggiunto possono essere integrate per correggere errori od omissioni, compresi quelli che abbiano determinato l'indicazione di un maggiore o di un minore imponibile o, comunque, di un maggiore o di un minore debito d'imposta ovvero di una maggiore o di una minore eccedenza detraibile, mediante successiva dichiarazione da presentare, secondo le disposizioni di cui all'articolo 3, utilizzando modelli conformi a quelli approvati per il periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione, non oltre i termini stabiliti dall'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

6-ter. L'eventuale credito derivante dal minor debito o dalla maggiore eccedenza detraibile risultante dalle dichiarazioni di cui al comma 6-bis, presentate entro il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo, può essere portato in detrazione in sede di liquidazione periodica o di dichiarazione annuale, ovvero utilizzato in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero, sempreché ricorrano per l'anno per cui è presentata la dichiarazione integrativa i requisiti di cui agli articoli 30 e 34, comma 9, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, chiesto a rimborso.

6-quater. L'eventuale credito derivante dal minor debito o dalla maggiore eccedenza detraibile risultante dalle dichiarazioni di cui al comma 6-bis, presentate oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo, può essere chiesto a rimborso ove ricorrano, per l'anno per cui è presentata la dichiarazione integrativa, i requisiti di cui agli articoli 30 e 34, comma 9, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ovvero può essere utilizzato in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, per eseguire il versamento di debiti maturati a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa. Nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta in cui è presentata la dichiarazione integrativa è indicato il credito derivante dal minor debito o dal maggiore credito risultante dalla dichiarazione integrativa.

6-quinquies. Resta ferma in ogni caso per il contribuente la possibilità di far valere, anche in sede di accertamento o di giudizio, eventuali errori, di fatto o di diritto, che abbiano inciso sull'obbligazione tributaria, determinando l'indicazione di un maggiore imponibile, di un maggiore debito d'imposta o, comunque, di una minore eccedenza detraibile".

1-bis. All'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1-bis sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e, limitatamente alle lettere b-bis) e b-ter), ai tributi doganali e alle accise amministrati dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli";

b) al comma 1-ter è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La preclusione di cui al comma 1, primo periodo, salva la notifica di avvisi di pagamento e atti di accertamento, non opera neanche per i tributi

doganali e per le accise amministrati dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli.".

2. All'articolo 1, comma 640, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, le parole: "degli articoli 2, comma 8" sono sostituite dalle seguenti: "degli articoli 2, comma 8, e 8, comma 6-bis";

b) alla lettera b), le parole: "agli elementi" sono sostituite dalle seguenti: "ai soli elementi".

2-bis. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 22 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è sostituita dalla seguente:

"c) le ritenute alla fonte a titolo di acconto operate sui redditi che concorrono a formare il reddito complessivo e su quelli tassati separatamente. Le ritenute operate nell'anno successivo a quello di competenza dei redditi e anteriormente alla presentazione della dichiarazione dei redditi possono essere scomputate dall'imposta relativa al periodo d'imposta di competenza dei redditi o, alternativamente, dall'imposta relativa al periodo d'imposta nel quale sono state operate. Le ritenute operate dopo la presentazione della dichiarazione dei redditi si scomputano dall'imposta relativa al periodo d'imposta nel quale sono state operate. Le ritenute operate sui redditi delle società, associazioni e imprese indicate nell'articolo 5 si scomputano, nella proporzione ivi stabilita, dalle imposte dovute dai singoli soci, associati o partecipanti".

2-ter. Al primo periodo del terzo comma dell'articolo 25-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo le parole: "purché già operata al momento della presentazione della dichiarazione annuale" sono aggiunte le seguenti: ", o, alternativamente, dall'imposta relativa al periodo di imposta nel quale è stata operata"».

Dopo l'articolo 5 è inserito il seguente:

«Art. 5-bis. -- (Definizione delle controversie in materia di accise e di IVA afferente). -- 1. Al fine di agevolare la soluzione del contenzioso pendente in materia di accise e di IVA afferente, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli è autorizzata a definire con transazioni, entro il 30 settembre 2017, le liti fiscali pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, aventi ad oggetto il recupero dell'accisa su prodotti energetici, alcol e bevande alcoliche, alle seguenti condizioni:

a) le imposte oggetto del contenzioso devono riferirsi a fatti verificatisi anteriormente al 1° aprile 2010;

b) al soggetto passivo d'imposta è data facoltà di estinguere la pretesa tributaria procedendo al pagamento, da effettuare entro sessanta giorni dalla data di stipula della transazione, di un importo almeno pari al 20 per cento dell'accisa e della relativa imposta sul valore aggiunto per cui è causa, senza corresponsione di interessi, indennità di mora e sanzioni.

2. È consentito al soggetto passivo d'imposta di effettuare il pagamento dell'importo dovuto di cui al comma 1 mediante rate annuali, non superiori a sette, previa comunicazione al competente Ufficio delle dogane e versamento della prima rata entro la medesima scadenza prevista al comma 1, lettera b); sulle somme rateizzate sono dovuti gli interessi nella misura stabilita dall'articolo 1284 del codice civile, maggiorata di 2 punti. Resta fermo il recupero delle imposte nei confronti del responsabile del reato.

3. I contenziosi di cui al comma 1, alinea, sono sospesi, a richiesta del soggetto obbligato, per il quale ricorrano le condizioni di cui al medesimo comma, che dichiara di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo. Il pagamento di quanto previsto determina l'estinzione delle liti fiscali pendenti a tale titolo, in ogni stato e grado di giudizio.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano solo qualora sia stato definito il procedimento penale, eventualmente instaurato per i medesimi fatti dai quali deriva il contenzioso fiscale, senza che sia stata pronunciata una sentenza di condanna passata in giudicato in cui sia riconosciuto dolo o colpa grave dello stesso soggetto obbligato».

All'articolo 6:

al comma 1, alinea:

le parole da: «inclusi» fino a: «2015» sono sostituite dalle seguenti: «affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2016»;

la parola: «includere» è sostituita dalla seguente: «comprese»;

le parole da: «, anche» fino a: «del 1973» sono sostituite dalle seguenti: «delle somme di cui alle lettere a) e b), dilazionato in rate sulle quali sono dovuti, a decorrere dal 1° agosto 2017, gli interessi nella misura di cui all'articolo 21, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973. Fermo restando che il 70 per cento delle somme complessivamente dovute deve essere versato nell'anno 2017 e il restante 30 per cento nell'anno 2018, è effettuato il pagamento, per l'importo da versare distintamente in ciascuno dei due anni, in rate di pari ammontare, nel numero massimo di tre rate nel 2017 e di due rate nel 2018»;

al comma 2:

le parole: «novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2017»;

è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Entro la stessa data del 31 marzo 2017 il debitore può integrare, con le predette modalità, la dichiarazione presentata anteriormente a tale data»;

al comma 3:

le parole da: «centottanta» fino a: «decreto» sono sostituite dalle seguenti: «il 31 maggio 2017»;

le parole da: «; in ogni caso» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «, attenendosi ai seguenti criteri:

a) per l'anno 2017, la scadenza delle singole rate è fissata nei mesi di luglio, settembre e novembre;

b) per l'anno 2018, la scadenza delle singole rate è fissata nei mesi di aprile e settembre»;

dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

«3-bis. Ai fini di cui al comma 1, l'agente della riscossione fornisce ai debitori i dati necessari a individuare i carichi definibili ai sensi dello stesso comma 1:

a) presso i propri sportelli;

b) nell'area riservata del proprio sito internet istituzionale.

3-ter. Entro il 28 febbraio 2017, l'agente della riscossione, con posta ordinaria, avvisa il debitore dei carichi affidati nell'anno 2016 per i quali, alla data del 31 dicembre 2016, gli risulta non ancora notificata la cartella di pagamento ovvero inviata l'informazione di cui all'articolo 29, comma 1, lettera b), ultimo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ovvero notificato l'avviso di addebito di cui all'articolo 30, comma 1, del medesimo decreto-legge n. 78 del 2010»;

dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4-bis. Limitatamente ai carichi non inclusi in precedenti piani di dilazione in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la preclusione della rateizzazione di cui al comma 4, ultimo periodo, non opera se, alla data di presentazione della dichiarazione di cui al comma 1, erano trascorsi meno di sessanta giorni dalla data di notifica della cartella di pagamento ovvero dell'avviso di accertamento di cui all'articolo 29, comma 1, lettera a), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ovvero dell'avviso di addebito di cui all'articolo 30, comma 1, del medesimo decreto-legge n. 78 del 2010»;

al comma 5, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e, fermo restando quanto previsto dal comma 8, sono altresì sospesi, per i carichi oggetto della domanda di definizione di cui al comma 1, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere relativamente alle rate di tali dilazioni in scadenza in data successiva al 31 dicembre 2016»;

al comma 8:

alla lettera a), la parola: «inclusi» è sostituita dalla seguente: «compresi»;

alla lettera b), la parola: «includere» è sostituita dalla seguente: «comprese»;

dopo il comma 9 sono inseriti i seguenti:

«9-bis. Sono altresì compresi nella definizione agevolata di cui al comma 1 i carichi affidati agli agenti

della riscossione che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito di istanza presentata dai debitori ai sensi del capo II, sezione prima, della legge 27 gennaio 2012, n. 3.

9-ter. Nelle proposte di accordo o del piano del consumatore presentate ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge 27 gennaio 2012, n. 3, i debitori possono estinguere il debito senza corrispondere le sanzioni, gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, provvedendo al pagamento del debito, anche falcidiato, nelle modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione dell'accordo o del piano del consumatore»;

al comma 10:

alla lettera a), le parole da: «lettere a)» fino a: «7 giugno 2007» sono sostituite dalle seguenti: «lettera a), delle decisioni 2007/436/CE/Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e 2014/335/UE/Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014»;

alla lettera b), le parole: «dell'articolo 14 del regolamento CE n. 659/1999» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 16 del regolamento (UE) n. 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015»;
la lettera e) è soppressa;

dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:

«e-bis) le altre sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti dagli enti previdenziali»;

il comma 11 è sostituito dal seguente:

«11. Per le sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi, compresi quelli di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689»;

al comma 12, le parole: «31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2019»;

dopo il comma 12 è inserito il seguente:

«12-bis. All'articolo 1, comma 684, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Le comunicazioni di inesigibilità relative a quote affidate agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, anche da soggetti creditori che hanno cessato o cessano di avvalersi delle società del Gruppo Equitalia Spa, sono presentate, per i ruoli consegnati negli anni 2014 e 2015, entro il 31 dicembre 2019 e, per quelli consegnati fino al 31 dicembre 2013, per singole annualità di consegna partendo dalla più recente, entro il 31 dicembre di ciascun anno successivo al 2019"»;

al comma 13, dopo le parole: «procedura concorsuale,» sono inserite le seguenti: «nonché in tutte le procedure di composizione negoziale della crisi d'impresa previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267,»;

dopo il comma 13 è aggiunto il seguente:

«13-bis. La definizione agevolata prevista dal presente articolo può riguardare il singolo carico iscritto a ruolo o affidato».

Dopo l'articolo 6 sono inseriti i seguenti:

«Art. 6-bis. -- (Rappresentanza e assistenza dei contribuenti). -- 1. All'articolo 63, secondo comma, terzo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo le parole: "decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545" sono inserite le seguenti: ", o ai professionisti di cui alla norma UNI 11511 certificati e qualificati ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4,".

Art. 6-ter. -- (Definizione agevolata delle entrate regionali e degli enti locali). -- 1. Con riferimento alle entrate, anche tributarie, delle regioni, delle province, delle città metropolitane e dei comuni, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale ai sensi del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, notificati, negli anni dal 2000 al 2016, dagli enti stessi e dai concessionari della riscossione di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i medesimi enti territoriali possono stabilire, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di

conversione del presente decreto, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti destinati a disciplinare le entrate stesse, l'esclusione delle sanzioni relative alle predette entrate. Gli enti territoriali, entro trenta giorni, danno notizia dell'adozione dell'atto di cui al primo periodo mediante pubblicazione nel proprio sito *internet* istituzionale.

2. Con il provvedimento di cui al comma 1 gli enti territoriali stabiliscono anche:

- a) il numero di rate e la relativa scadenza, che non può superare il 30 settembre 2018;
- b) le modalità con cui il debitore manifesta la sua volontà di avvalersi della definizione agevolata;
- c) i termini per la presentazione dell'istanza in cui il debitore indica il numero di rate con il quale intende effettuare il pagamento, nonché la pendenza di giudizi aventi a oggetto i debiti cui si riferisce l'istanza stessa, assumendo l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi;
- d) il termine entro il quale l'ente territoriale o il concessionario della riscossione trasmette ai debitori la comunicazione nella quale sono indicati l'ammontare complessivo delle somme dovute per la definizione agevolata, quello delle singole rate e la scadenza delle stesse.

3. A seguito della presentazione dell'istanza, sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto di tale istanza.

4. In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell'istanza. In tale caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.

5. Si applicano i commi 10 e 11 dell'articolo 6.

6. Per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano l'attuazione delle disposizioni del presente articolo avviene in conformità e compatibilmente con le forme e con le condizioni di speciale autonomia previste dai rispettivi statuti».

All'articolo 7:

al comma 1:

al capoverso Art. 5-octies:

al comma 1:

all'alinea, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Resta impregiudicata la facoltà di presentare l'istanza se, in precedenza, è stata già presentata, entro il 30 novembre 2015, ai soli fini di cui all'articolo 1, commi da 2 a 5, della legge 15 dicembre 2014, n. 186.»;

alla lettera b), la parola: «scadenti» è sostituita dalle seguenti: «che scadono», dopo le parole: «1° gennaio 2015» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,» e dopo le parole: «oggetto della procedura stessa» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;

alla lettera c), dopo le parole: «2009/65/CE» sono inserite le seguenti: «del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009»;

alla lettera e), le parole: «di cui all'articolo 5-quater e 5-quinquies» sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 5-quater e 5-quinquies»;

alla lettera f), le parole: «dall'articolo 4, comma 3, della legge 10 maggio 1976, n. 249» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 4, secondo comma, della legge 10 maggio 1976, n. 249, e successive modificazioni»;

alla lettera g):

al numero 1), le parole: «dalle lettere a), b) o c) dello stesso comma» sono sostituite dalle seguenti: «dalle lettere a), b) o c) del citato comma 4 dell'articolo 5-quinquies»;

ai numeri 2) e 3), dopo le parole: «suscettibili di generare tali redditi» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,» e le parole: «punto 1)» sono sostituite dalle seguenti: «numero 1)»;

alla lettera i), le parole: «del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227» sono soppresse, le parole: «, contanti» sono sostituite dalle seguenti: «o denaro contante», le parole: «lettera a) del medesimo decreto-legge» sono sostituite dalle seguenti: «lettera a),» e le parole: «5-septies del medesimo decreto-legge» sono sostituite dalle

seguenti: «5-septies»;

al comma 3:

all'alinea:

al secondo periodo, le parole: «, come modificata dal presente articolo» sono soppresse;

dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Resta impregiudicata la facoltà di presentare l'istanza se, in precedenza, è stata già presentata, entro il 30 novembre 2015, ai soli fini di cui agli articoli da 5-quater a 5-septies del presente decreto.»;

al terzo periodo, dopo le parole: «al portatore» sono inserite le seguenti: «, si presume, salva prova contraria, che essi siano derivati da redditi conseguiti, in quote costanti, a seguito di violazione degli obblighi di dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti di imposta, commesse nell'anno 2015 e nei quattro periodi d'imposta precedenti, e»;

alla lettera a), le parole: «, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227» sono soppresse;

alla lettera b), le parole: «presso le quali» sono sostituite dalle seguenti: «nelle quali»;

alla lettera c), le parole: «provvedono entro la data di presentazione della relazione e dei documenti allegati al versamento dei contanti e al deposito valori» sono sostituite dalle seguenti: «provvedono, entro la data di presentazione della relazione e dei documenti allegati, al versamento dei contanti e al deposito dei valori» e le parole: «su una relazione vincolata» sono sostituite dalle seguenti: «in un rapporto vincolato»;

i commi 4 e 5 sono rinumerati, rispettivamente, come commi 2 e 3;

al comma 4, rinumerato come comma 2, le parole: «come modificato dal presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «introdotto dal comma 1 del presente articolo» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per i contribuenti che si sono avvalsi delle disposizioni di cui agli articoli da 5-quater a 5-septies del decreto-legge n. 167 del 1990, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 227 del 1990, introdotti dall'articolo 1, comma 1, della legge 15 dicembre 2014, n. 186, non si applicano le sanzioni in caso di omissione degli adempimenti previsti dall'articolo 4, comma 1, del medesimo decreto-legge n. 167 del 1990, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 227 del 1990, per i periodi d'imposta successivi a quelli per i quali si sono perfezionati gli adempimenti connessi alle disposizioni di cui alla citata legge n. 186 del 2014, a condizione che gli adempimenti medesimi siano eseguiti entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.»;

al comma 5, rinumerato come comma 3, al capoverso 17-bis, la parola: «effettive» è soppressa e la parola: «creazione» è sostituita dalla seguente: «formazione».

Al capo III, dopo l'articolo 7 sono aggiunti i seguenti:

«Art. 7-bis. -- (Introduzione di indici sintetici di affidabilità per la promozione dell'osservanza degli obblighi fiscali, per la semplificazione degli adempimenti e per la contestuale soppressione della disciplina degli studi di settore). -- 1. A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono individuati indici sintetici di affidabilità fiscale cui sono collegati livelli di premialità per i contribuenti più affidabili, anche consistenti nell'esclusione o nella riduzione dei termini per gli accertamenti, al fine di promuovere l'adempimento degli obblighi tributari e il rafforzamento della collaborazione tra l'Amministrazione finanziaria e i contribuenti.

2. Contestualmente all'adozione degli indici di cui al comma 1 cessano di avere effetto, al fine dell'accertamento dei tributi, le disposizioni relative agli studi di settore previsti dall'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e ai parametri previsti dall'articolo 3, commi da 181 a 189, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

Art. 7-ter. -- (Esenzione dell'Autorità nazionale anticorruzione dal vincolo di riduzione delle spese di funzionamento). -- 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non trova applicazione, nel limite di 1 milione di euro per l'anno 2016 e di 10 milioni di euro

annui a decorrere dall'anno 2017, per l'Autorità nazionale anticorruzione, il vincolo di riduzione delle spese di funzionamento di cui all'articolo 19, comma 3, lettera c), del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Alla compensazione degli effetti finanziari derivanti dal primo periodo in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, nella misura di 1 milione di euro per l'esercizio 2016 e di 10 milioni di euro a decorrere dall'esercizio 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

Art. 7-quater. -- (Disposizioni in materia di semplificazione fiscale). -- 1. All'articolo 32, primo comma, numero 2), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "o compensi" sono soppresse;

b) dopo le parole: "rapporti od operazioni" sono inserite le seguenti: "per importi superiori a euro 1.000 giornalieri e, comunque, a euro 5.000 mensili".

2. All'articolo 110, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti:

"La conversione in euro dei saldi di conto delle stabili organizzazioni all'estero si effettua secondo il cambio utilizzato nel bilancio in base ai corretti principi contabili e le differenze rispetto ai saldi di conto dell'esercizio precedente non concorrono alla formazione del reddito. Per le imprese che intrattengono in modo sistematico rapporti in valuta estera è consentita la tenuta della contabilità plurimonetaria con l'applicazione del cambio utilizzato nel bilancio in base ai corretti principi contabili ai saldi dei relativi conti".

3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016. Sono fatti salvi i comportamenti pregressi posti in essere in conformità alle disposizioni introdotte dal comma 2.

4. L'importo della riserva di traduzione, risultante dal bilancio relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2016, che abbia concorso alla formazione del reddito imponibile, è riassorbito in cinque quote costanti a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.

5. All'articolo 54, comma 5, secondo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: "alimenti e bevande" sono inserite le seguenti: ", nonché le prestazioni di viaggio e trasporto,". La disposizione di cui al periodo precedente si applica a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.

6. All'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"In deroga all'articolo 149-bis del codice di procedura civile e alle modalità di notificazione previste dalle norme relative alle singole leggi d'imposta non compatibili con quelle di cui al presente comma, la notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati alle imprese individuali o costituite in forma societaria e ai professionisti iscritti in albi o elenchi istituiti con legge dello Stato può essere effettuata direttamente dal competente ufficio con le modalità previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo di posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC). All'ufficio sono consentite la consultazione telematica e l'estrazione, anche in forma massiva, di tali indirizzi. Se la casella di posta elettronica risulta satura, l'ufficio effettua un secondo tentativo di consegna decorsi almeno sette giorni dal primo invio. Se anche a seguito di tale tentativo la casella di posta elettronica risulta satura oppure se l'indirizzo di posta elettronica del destinatario non risulta valido o attivo, la notificazione deve essere eseguita mediante deposito telematico dell'atto nell'area riservata del sito *internet* della società InfoCamere Scpa e pubblicazione, entro il secondo giorno successivo a quello di deposito, del relativo avviso nello stesso sito, per la durata di quindici giorni; l'ufficio inoltre dà notizia al destinatario dell'avvenuta

notificazione dell'atto a mezzo di lettera raccomandata, senza ulteriori adempimenti a proprio carico. Ai fini del rispetto dei termini di prescrizione e decadenza, la notificazione si intende comunque perfezionata per il notificante nel momento in cui il suo gestore della casella di posta elettronica certificata gli trasmette la ricevuta di accettazione con la relativa attestazione temporale che certifica l'avvenuta spedizione del messaggio, mentre per il destinatario si intende perfezionata alla data di avvenuta consegna contenuta nella ricevuta che il gestore della casella di posta elettronica certificata del destinatario trasmette all'ufficio o, nei casi di cui al periodo precedente, nel quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione dell'avviso nel sito *internet* della società InfoCamere Scpa. Nelle more della piena operatività dell'anagrafe nazionale della popolazione residente, per i soggetti diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata da inserire nell'INI-PEC, la notificazione può essere eseguita a coloro che ne facciano richiesta, all'indirizzo di posta elettronica certificata di cui sono intestatari, all'indirizzo di posta elettronica certificata di uno dei soggetti di cui all'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, ovvero del coniuge, di un parente o affine entro il quarto grado di cui all'articolo 63, secondo comma, secondo periodo, del presente decreto, specificamente incaricati di ricevere le notifiche per conto degli interessati, secondo le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Nelle ipotesi di cui al periodo precedente, l'indirizzo dichiarato nella richiesta ha effetto, ai fini delle notificazioni, dal quinto giorno libero successivo a quello in cui l'ufficio attesta la ricezione della richiesta stessa. Se la casella di posta elettronica del contribuente che ha effettuato la richiesta risulta satura, l'ufficio effettua un secondo tentativo di consegna decorsi almeno sette giorni dal primo invio. Se anche a seguito di tale tentativo la casella di posta elettronica risulta satura oppure nei casi in cui l'indirizzo di posta elettronica del contribuente non risulta valido o attivo, si applicano le disposizioni in materia di notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente, comprese le disposizioni del presente articolo diverse da quelle del presente comma e quelle del codice di procedura civile dalle stesse non modificate, con esclusione dell'articolo 149-*bis* del codice di procedura civile".

7. Le disposizioni di cui al comma 6 si applicano alle notificazioni degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati ai contribuenti effettuate a decorrere dal 1° luglio 2017. Resta ferma per gli avvisi e gli altri atti che per legge devono essere notificati fino al 30 giugno 2017 la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

8. Il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al settimo comma dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, introdotto dal comma 6 del presente articolo, è emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

9. All'articolo 26, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le parole da: "risultante dagli elenchi" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC), ovvero, per i soggetti che ne fanno richiesta, diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata da inserire nell'INI-PEC, all'indirizzo dichiarato all'atto della richiesta. In tali casi, si applicano le disposizioni dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600".

10. Per soddisfare l'esigenza di massima tutela giurisdizionale del debitore iscritto a ruolo, le notificazioni delle cartelle e degli altri atti della riscossione relative alle imprese individuali o costituite in forma societaria, ai professionisti iscritti in albi o elenchi e agli altri soggetti che hanno richiesto la notificazione all'indirizzo di posta elettronica certificata, eventualmente eseguite nel periodo dal 1° giugno 2016 alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto con modalità diverse dalla posta elettronica certificata, sono rinnovate mediante invio all'indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario e i termini di impugnazione degli stessi atti decorrono, in via esclusiva, dalla data di rinnovazione della notificazione.

11. La notificazione degli atti relativi alle operazioni catastali e alle correlate sanzioni, che per legge

devono essere notificate ai soggetti obbligati alle dichiarazioni di aggiornamento, può essere eseguita direttamente dal competente ufficio, oltre che con le modalità già previste dalle disposizioni vigenti, anche a mezzo di posta elettronica certificata, con le modalità previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, all'indirizzo risultante dagli elenchi istituiti a tale fine dalla legge.

12. Per le notificazioni di cui al comma 11, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 60, settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, introdotto dal comma 6 del presente articolo. Nel caso di pubbliche amministrazioni la notificazione può essere effettuata all'indirizzo risultante dall'indice degli indirizzi della pubblica amministrazione e dei gestori di pubblici servizi, di cui all'articolo 6-ter del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

13. Le disposizioni dei commi 11 e 12 si applicano alle notificazioni effettuate a decorrere dal 1° luglio 2017.

14. All'articolo 4, comma 6-*quater*, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, le parole: "28 febbraio" sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo".

15. La disposizione di cui al comma 14 si applica a decorrere dall'anno 2017, con riferimento alle certificazioni riguardanti il periodo d'imposta 2016.

16. All'articolo 37, comma 11-*bis*, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I termini per la trasmissione dei documenti e delle informazioni richiesti ai contribuenti dall'Agenzia delle entrate o da altri enti impositori sono sospesi dal 1° agosto al 4 settembre, esclusi quelli relativi alle richieste effettuate nel corso delle attività di accesso, ispezione e verifica, nonché delle procedure di rimborso ai fini dell'imposta sul valore aggiunto."

17. Sono sospesi dal 1° agosto al 4 settembre i termini di trenta giorni previsti dagli articoli 2, comma 2, e 3, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, e dall'articolo 1, comma 412, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, per il pagamento delle somme dovute, rispettivamente, a seguito dei controlli automatici effettuati ai sensi degli articoli 36-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 54-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1972, n. 633, e a seguito dei controlli formali effettuati ai sensi dell'articolo 36-*ter* del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 e della liquidazione delle imposte sui redditi assoggettati a tassazione separata.

18. I termini di sospensione relativi alla procedura di accertamento con adesione si intendono cumulabili con il periodo di sospensione feriale dell'attività giurisdizionale.

19. All'articolo 17, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, le parole: "entro il 16 giugno" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 giugno", le parole: "entro il giorno 16", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "entro l'ultimo giorno" e le parole: ", compresa quella unificata,", ovunque ricorrono, sono soppresse. Le disposizioni di cui al periodo precedente hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2017.

20. Agli articoli 6, comma 1, e 7, comma 1, lettera b), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542, le parole: "per il pagamento delle somme dovute in base alla dichiarazione unificata annuale" sono sostituite dalle seguenti: "dall'articolo 17, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435".

21. All'articolo 16 del decreto del Ministro delle finanze 24 dicembre 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 305 del 30 dicembre 1993, la lettera c) è abrogata.

22. La disposizione di cui al comma 21 si applica alle comunicazioni relative alle annotazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2017.

23. All'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Gli obblighi di indicazione nella dichiarazione dei redditi previsti nel comma 1 non sussistono altresì per gli immobili situati all'estero per i quali non siano intervenute variazioni nel corso del periodo d'imposta, fatti salvi i

versamenti relativi all'imposta sul valore degli immobili situati all'estero, di cui al decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.".

24. L'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è sostituito dal seguente:

"3. Nei casi di omessa richiesta di registrazione del contratto di locazione si applica l'articolo 69 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. La mancata presentazione della comunicazione relativa alla proroga del contratto non comporta la revoca dell'opzione esercitata in sede di registrazione del contratto di locazione qualora il contribuente abbia mantenuto un comportamento coerente con la volontà di optare per il regime della cedolare secca, effettuando i relativi versamenti e dichiarando i redditi da cedolare secca nel relativo quadro della dichiarazione dei redditi. In caso di mancata presentazione della comunicazione relativa alla proroga, anche tacita, o alla risoluzione del contratto di locazione per il quale è stata esercitata l'opzione per l'applicazione della cedolare secca, entro trenta giorni dal verificarsi dell'evento, si applica la sanzione nella misura fissa pari a euro 100, ridotta a euro 50 se la comunicazione è presentata con ritardo non superiore a trenta giorni".

25. I soggetti tenuti al pagamento dell'imposta di bollo per gli assegni circolari di cui all'articolo 10 della parte I della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, in alternativa alle modalità di dichiarazione e versamento ivi disciplinate, possono utilizzare, su opzione, le modalità previste per il pagamento dell'imposta di bollo in modo virtuale di cui agli articoli 15 e 15-bis del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 642 del 1972. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità per l'esercizio dell'opzione.

26. Il comma 25 si applica a decorrere dall'anno 2017.

27. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) salvo quanto previsto alla lettera e), numero 3), le parole: "mancato rinnovo", ovunque ricorrono, sono sostituite dalla seguente: "revoca";

b) all'articolo 115, comma 4, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Al termine del triennio l'opzione si intende tacitamente rinnovata per un altro triennio a meno che non sia revocata, secondo le modalità e i termini previsti per la comunicazione dell'opzione. La disposizione di cui al periodo precedente si applica al termine di ciascun triennio.";

c) all'articolo 117, comma 3, l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: "Al termine del triennio l'opzione si intende tacitamente rinnovata per un altro triennio a meno che non sia revocata, secondo le modalità e i termini previsti per la comunicazione dell'opzione. La disposizione di cui al periodo precedente si applica al termine di ciascun triennio. In caso di rinnovo tacito dell'opzione la società o ente controllante può modificare il criterio utilizzato, ai sensi dell'articolo 124, comma 4, per l'eventuale attribuzione delle perdite residue, in caso di interruzione anticipata della tassazione di gruppo o di revoca dell'opzione, alle società che le hanno prodotte, nella dichiarazione dei redditi presentata nel periodo d'imposta a decorrere dal quale si intende rinnovare l'opzione. Nel caso venga meno il requisito del controllo di cui al comma 1 si determinano le conseguenze di cui all'articolo 124.";

d) all'articolo 124:

1) al comma 4, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: "In alternativa a quanto previsto dal primo periodo, le perdite fiscali risultanti dalla dichiarazione di cui all'articolo 122 sono attribuite alle società che le hanno prodotte al netto di quelle utilizzate e nei cui confronti viene meno il requisito del controllo secondo i criteri stabiliti dai soggetti interessati. Il criterio utilizzato per l'eventuale attribuzione delle perdite residue, in caso di interruzione anticipata della tassazione di gruppo, alle società che le hanno prodotte è comunicato all'Agenzia delle entrate all'atto della comunicazione dell'esercizio dell'opzione o in caso di rinnovo tacito della stessa ai sensi dell'articolo 117, comma 3.";

2) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

"4-bis. Entro lo stesso termine previsto dal comma 2, la società o l'ente controllante è tenuto a comunicare all'Agenzia delle entrate l'importo delle perdite residue attribuito a ciascun soggetto";

e) all'articolo 125:

1) al comma 1, le parole: "l'opzione rinnovata non riguardi entrambe le società di cui alla predetta lettera b)" sono sostituite dalle seguenti: "la revoca riguardi almeno una delle società di cui alla predetta lettera b)";

2) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La società o l'ente controllante è tenuto a comunicare all'Agenzia delle entrate l'importo delle perdite residue attribuite a ciascun soggetto, secondo le modalità e i termini previsti per la comunicazione della revoca.";

3) al comma 3, le parole: "il mancato rinnovo" sono sostituite dalle seguenti: "la revoca";

f) all'articolo 132, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Permanendo il requisito del controllo, come definito nell'articolo 133, l'opzione di cui all'articolo 131 ha durata per cinque esercizi del soggetto controllante ed è irrevocabile. Al termine del quinquennio l'opzione si intende tacitamente rinnovata per il successivo triennio a meno che non sia revocata, secondo le modalità e i termini previsti per la comunicazione dell'opzione. La disposizione di cui al periodo precedente si applica al termine di ciascun triennio";

g) all'articolo 155, comma 1, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: "L'opzione è irrevocabile per dieci esercizi sociali. Al termine del decennio l'opzione si intende tacitamente rinnovata per un altro decennio a meno che non sia revocata, secondo le modalità e i termini previsti per la comunicazione dell'opzione. La disposizione di cui al periodo precedente si applica al termine di ciascun decennio".

28. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, adegua le vigenti disposizioni ministeriali alle modificazioni introdotte dal comma 27.

29. Anche per l'esercizio delle opzioni che devono essere comunicate con la dichiarazione dei redditi da presentare nel corso del primo periodo di valenza del regime opzionale resta fermo quanto stabilito dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44.

30. Le disposizioni di cui ai commi da 27 a 29 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.

31. All'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, la lettera c) è abrogata.

32. All'articolo 38-bis, commi 3, alinea, e 4, alinea, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: "15.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "30.000 euro".

33. Al decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 1973, n. 601, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 20:

1) i commi primo, secondo e terzo sono sostituiti dai seguenti:

"Gli enti che effettuano le operazioni indicate dagli articoli 15 e 16 presentano, in via telematica, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, una dichiarazione relativa alle operazioni effettuate nel corso dell'esercizio stesso, utilizzando il modello approvato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.

Gli enti di cui al primo comma liquidano l'imposta dovuta ed effettuano, entro il termine di presentazione della dichiarazione, il versamento a saldo dell'imposta liquidata. Gli stessi enti provvedono a versare, a titolo di acconto, una somma pari al 95 per cento dell'imposta sostitutiva che risulta dovuta sulle operazioni effettuate nell'esercizio precedente. L'acconto è versato in due rate, la prima nella misura del 45 per cento e la seconda per il restante importo, rispettivamente entro il termine di presentazione della dichiarazione ed entro il sesto mese successivo a detto termine.

Se l'ammontare dei versamenti effettuati a titolo di acconto ai sensi del secondo comma è superiore a quello dell'imposta sostitutiva che risulta dovuta in base alla dichiarazione, l'eccedenza può essere computata in diminuzione dal versamento dell'imposta dovuta, a saldo o in acconto, ovvero può essere chiesta a rimborso";

2) al quinto comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'amministrazione finanziaria, avvalendosi di procedure automatizzate, procede al controllo della regolarità dell'autoliquidazione e

dei versamenti dell'imposta e, qualora, sulla base degli elementi desumibili dalla dichiarazione e dai versamenti, risulti dovuta una maggiore imposta o risultino versamenti in tutto o in parte non eseguiti o tardivi, notifica, entro tre anni dalla scadenza del termine previsto per la presentazione della dichiarazione, apposito avviso di liquidazione con l'applicazione degli interessi e delle sanzioni di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.";

b) all'articolo 20-*bis*, il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. Alle operazioni di cui al presente articolo non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 20, secondo comma, secondo e terzo periodo".

34. Il comma 4 dell'articolo 8 del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, e i commi 3 e 3-*bis* dell'articolo 3 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202, sono abrogati.

35. Le disposizioni di cui ai commi 33 e 34 si applicano a decorrere dalle operazioni effettuate nell'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.

36. Il comma 3 dell'articolo 6 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237, è sostituito dal seguente:

"3. A decorrere dal 1° luglio 2017, la riscossione delle tasse ipotecarie e dei tributi speciali di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *h*) e *i*), da corrispondere agli uffici provinciali -- territorio dell'Agenzia delle entrate è effettuata mediante:

a) versamento unitario, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;

b) contrassegni sostitutivi;

c) carte di debito o prepagate;

d) modalità telematiche;

e) altri strumenti di pagamento elettronico".

37. Le modalità attuative delle disposizioni di cui al comma 36 sono stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.

38. L'articolo 24 della legge 27 febbraio 1985, n. 52, è sostituito dal seguente:

"Art. 24. -- *I*. Nelle conservatorie l'orario di apertura al pubblico di cui all'articolo 2677 del codice civile è fissato dalle ore 8,30 alle ore 13 dei giorni feriali, con esclusione del sabato. Le ispezioni nei registri immobiliari e il rilascio di copie di formalità e di certificazioni possono essere effettuati, oltre che nell'orario di apertura al pubblico di cui al periodo precedente, anche negli orari pubblicati nel sito *internet* dell'Agenzia delle entrate.

2. Fino alla soppressione dei servizi di cassa degli uffici, nell'ultimo giorno lavorativo del mese l'orario per i servizi al pubblico è limitato fino alle ore 11".

39. Le disposizioni di cui al comma 38 entrano in vigore il 1° febbraio 2017.

40. A decorrere dal 1° luglio 2017, con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare di concerto con il Ministero della giustizia e da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, sono istituite sezioni stralcio delle conservatorie dei registri immobiliari, che possono essere ubicate anche in luogo diverso da quello in cui è situato l'ufficio territorialmente competente, ferme restando le circoscrizioni stabilite ai sensi della legge 25 luglio 1971, n. 545.

41. Con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministero della giustizia, di concerto con l'Agenzia delle entrate, sono stabilite, nel rispetto della normativa speciale e dei principi stabiliti dal codice civile:

a) le categorie di registri e di documenti da conservare, ai sensi del libro VI del codice civile, presso le sezioni stralcio, con la specifica individuazione dei rispettivi periodi temporali di riferimento;

b) le modalità di conservazione e accesso ai registri e ai documenti tenuti nella sezione stralcio, anche in relazione agli obblighi del conservatore previsti dagli articoli 2673 e seguenti del codice civile.

42. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 73 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

"2-*ter*. La registrazione delle sentenze e degli altri atti recanti condanna al risarcimento del danno

prodotto da fatti costituenti reato deve essere richiesta entro trenta giorni dalla data in cui sono divenuti definitivi.

2-quater. Le parti in causa possono segnalare all'ufficio giudiziario, anche per il tramite del proprio difensore, la sussistenza dei presupposti previsti per la registrazione, con prenotazione a debito, degli atti giudiziari di cui al comma *2-ter*, nel termine di dieci giorni dalla data di pubblicazione o emanazione. In tal caso, l'eventuale mancata ammissione del provvedimento alla prenotazione a debito deve essere motivata dall'ufficio giudiziario con apposito atto, da trasmettere all'ufficio finanziario unitamente alla richiesta di registrazione";

b) all'articolo *73-bis*:

1) al comma 1, le parole: "entro cinque giorni" sono sostituite dalle seguenti: "entro trenta giorni";

2) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"1-bis. Si applicano le disposizioni del comma *2-quater* dell'articolo 73".

43. Al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 13, il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Per i provvedimenti e gli atti di cui all'articolo 10, comma 1, lettera *c)*, diversi dai decreti di trasferimento e dagli atti da essi ricevuti, i cancellieri devono richiedere la registrazione decorsi dieci giorni ed entro trenta giorni da quello in cui il provvedimento è stato pubblicato o emanato quando dagli atti del procedimento sono desumibili gli elementi previsti dal comma *4-bis* dell'articolo 67 o, in mancanza di tali elementi, entro trenta giorni dalla data di acquisizione degli stessi";

b) all'articolo 59, comma 1, lettera *d)*, dopo le parole: "le sentenze" sono inserite le seguenti: "e gli altri atti degli organi giurisdizionali";

c) all'articolo 60, comma 2, dopo le parole: "Nelle sentenze" sono inserite le seguenti: "e negli altri atti degli organi giurisdizionali" e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "L'ufficio finanziario, qualora ravvisi elementi che consentano la riconducibilità dei provvedimenti giurisdizionali all'ambito applicativo dell'articolo 59, comma 1, lettera *d)*, può sospenderne la liquidazione e segnalare la sussistenza di tali elementi all'ufficio giudiziario. Nel termine di trenta giorni dal ricevimento della segnalazione, l'ufficio giudiziario deve fornire il proprio parere all'ufficio finanziario, motivando, con apposito atto, l'eventuale mancata ammissione del provvedimento alla prenotazione a debito.".

44. All'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il comma *15-quinquies* è sostituito dal seguente:

"15-quinquies. L'Agenzia delle entrate procede d'ufficio alla chiusura delle partite IVA dei soggetti che, sulla base dei dati e degli elementi in suo possesso, risultano non aver esercitato nelle tre annualità precedenti attività di impresa ovvero attività artistiche o professionali. Sono fatti salvi i poteri di controllo e accertamento dell'amministrazione finanziaria. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione del presente comma, prevedendo forme di comunicazione preventiva al contribuente".

45. All'articolo 5, comma 6, primo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, le parole: "di inizio, variazione o cessazione di attività" sono sostituite dalle seguenti: "di inizio o variazione di attività".

46. All'articolo 16 del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. I CAF-dipendenti e i professionisti abilitati, fermo restando il termine del 10 novembre per la trasmissione delle dichiarazioni integrative di cui all'articolo 14, possono tuttavia completare le attività di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del comma 1 del presente articolo entro il 23 luglio di ciascun anno, a condizione che entro il 7 luglio dello stesso anno abbiano effettuato la trasmissione di almeno l'80 per cento delle medesime dichiarazioni".

47. All'articolo 4 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"3-bis. Il contribuente può avvalersi della facoltà di inviare all'Agenzia delle entrate direttamente in via

telematica la dichiarazione precompilata entro il 23 luglio di ciascun anno senza che questo determini la tardività della presentazione".

48. All'articolo 39, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, il quinto e il sesto periodo sono sostituiti dal seguente: "Sempreché l'infedeltà del visto non sia già stata contestata con la comunicazione di cui all'articolo 26, comma 3-*ter*, del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, il Centro di assistenza fiscale o il professionista può trasmettere una dichiarazione rettificativa del contribuente, ovvero, se il contribuente non intende presentare la nuova dichiarazione, può trasmettere una comunicazione dei dati relativi alla rettifica il cui contenuto è definito con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate; in tal caso la somma dovuta è pari all'importo della sola sanzione riducibile ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472."

Art. 7-quinquies. -- (Interpretazione autentica in materia di determinazione del reddito di lavoratori in trasferta e trasfertisti). -- 1. Il comma 6 dell'articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si interpreta nel senso che i lavoratori rientranti nella disciplina ivi stabilita sono quelli per i quali sussistono contestualmente le seguenti condizioni:

- a*) la mancata indicazione, nel contratto o nella lettera di assunzione, della sede di lavoro;
- b*) lo svolgimento di un'attività lavorativa che richiede la continua mobilità del dipendente;
- c*) la corresponsione al dipendente, in relazione allo svolgimento dell'attività lavorativa in luoghi sempre variabili e diversi, di un'indennità o maggiorazione di retribuzione in misura fissa, attribuite senza distinguere se il dipendente si è effettivamente recato in trasferta e dove la stessa si è svolta.

2. Ai lavoratori ai quali, a seguito della mancata contestuale esistenza delle condizioni di cui al comma 1, non è applicabile la disposizione di cui al comma 6 dell'articolo 51 del testo unico di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 è riconosciuto il trattamento previsto per le indennità di trasferta di cui al comma 5 del medesimo articolo 51.

Art. 7-sexies. -- (Semplificazioni per i contribuenti che adottano il regime cosiddetto dei "minimi"). -- 1. Alla lettera *e*) del comma 58 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le cessioni all'esportazione di cui agli articoli 8, 8-*bis*, 9, 71 e 72, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono ammesse nei limiti, anche prevedendo l'esclusione per talune attività, e secondo le modalità stabiliti con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze."

2. Il decreto di cui all'ultimo periodo della lettera *e*) del comma 58 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, introdotto dal comma 1 del presente articolo, è emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Art. 7-septies. -- (Accesso al Fondo di garanzia per le imprese operanti nel settore della geotermia). --

1. All'articolo 1, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, dopo il numero 2 è inserito il seguente:

"2-*bis*. la concessione della garanzia del Fondo su operazioni finanziarie comunque finalizzate all'attività d'impresa di cui all'articolo 1, comma 3-*bis*, del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, di durata non inferiore a 36 mesi, di cui all'articolo 5 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 193 del 20 agosto 2012; la garanzia copre fino al 70 per cento dell'ammontare dell'esposizione per capitale, interessi, contrattuali e di mora. A tal fine, nell'ambito delle risorse disponibili sul Fondo è costituita una riserva fino a 100 milioni di euro, in relazione alla quale non si applica il limite di cui al comma 4 del presente articolo; per l'accesso a tale riserva, le imprese beneficiarie devono comprovare di essere piccole e medie imprese e il rilascio del titolo concessorio"».

All'articolo 8:

sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«1-*bis*. Nelle more dell'attuazione di quanto previsto dai commi 2 e 3 dell'articolo 25 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80, le risorse relative all'anno 2016 di cui al comma 1 del medesimo

articolo 25 del citato decreto, non utilizzate al termine dell'esercizio finanziario 2016, sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate negli esercizi successivi nella misura di 19 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018. Alla compensazione dei relativi effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto nella misura di 19 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

1-ter. Per le finalità di cui ai commi 3 e 4-bis dell'articolo 42 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, il Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è incrementato di 4 milioni di euro per l'anno 2016».

All'articolo 9:

al comma 1, dopo le parole: «È autorizzata,» sono inserite le seguenti: «a decorrere dal 14 settembre 2016 e».

L'articolo 10 è sostituito dal seguente:

«Art. 10. -- (Finanziamento di investimenti per la rete ferroviaria). -- 1. È autorizzata la spesa di 320 milioni di euro per l'anno 2016, anche per la sicurezza e l'efficientamento della rete ferroviaria, e di 400 milioni di euro per l'anno 2018 per il finanziamento di interventi relativi alla "Sicurezza ed adeguamento a obblighi di legge", ivi compresi quelli previsti nella parte programmatica del contratto di programma, aggiornamento 2016 -- Parte investimenti tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la società Rete ferroviaria italiana (RFI) Spa, sul quale il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), nella seduta del 10 agosto 2016, si è espresso favorevolmente e che è contestualmente approvato. L'autorizzazione di spesa di cui al periodo precedente è immediatamente efficace per l'ulteriore corso dei relativi interventi che vengono recepiti nel successivo contratto di programma -- Parte investimenti 2017-2021.

2. Le risorse stanziare per l'anno 2016 per il contratto di programma -- Parte servizi con la società RFI Spa sono destinate al contratto 2016-2021 in corso di perfezionamento con il parere favorevole del CIPE nella seduta del 10 agosto 2016».

Dopo l'articolo 10 è inserito il seguente:

«Art. 10-bis. -- (Finanziamento dell'attraversamento ferroviario della linea Milano-Saronno). -- 1. Per il finanziamento delle opere di riqualificazione con caratteristiche autostradali della strada provinciale 46 Rho-Monza -- lotto 2: Variante di attraversamento ferroviario in sotterraneo della linea Milano-Saronno, autorizzato con deliberazione del CIPE n. 60/2013 dell'8 agosto 2013, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 60 del 13 marzo 2014, è autorizzata la spesa di euro 16 milioni per l'anno 2016. All'onere derivante dalla presente disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

All'articolo 11:

al comma 2, primo periodo, la parola: «svolte» è sostituita dalla seguente: «attuate» e dopo le parole : «sotto la vigilanza della Regione Campania» sono inserite le seguenti: «e del Ministero dell'economia e delle finanze»;

dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. Entro il 1° settembre di ogni anno, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, su indicazione delle regioni, presenta alle Camere una relazione sulle criticità finanziarie in cui versano le società esercenti servizi di trasporto pubblico locale»;

al comma 4, al primo periodo, le parole: «Fondo sviluppo e coesione» sono sostituite dalle seguenti: «Fondo per lo sviluppo e la coesione» e, al secondo periodo, dopo le parole: «ove necessario» sono

inserite le seguenti: «e tenendo conto della localizzazione territoriale delle misure di cui ai commi 1 e 3».

All'articolo 12:

al comma 2, terzo periodo, le parole: «le modalità di riparto ai comuni interessati delle risorse di cui al presente comma» *sono sostituite dalle seguenti:* «le modalità di ripartizione delle risorse di cui al presente comma tra i comuni interessati»;

dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. All'articolo 1, comma 729, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: "e dai comuni istituiti per fusione a partire dall'anno 2011" sono sostituite dalle seguenti: ", dai comuni istituiti per fusione a partire dall'anno 2011, nonché dai comuni che accolgono richiedenti protezione internazionale"».

Dopo l'articolo 12 è inserito il seguente:

«Art. 12-bis. -- (Misure di coordinamento finanziario connesse all'avvenuta cessazione dello stato di emergenza dichiarato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 maggio 2008 in relazione agli insediamenti di comunità nomadi nel territorio di alcune regioni). -- 1. Al fine di dare completamento agli interventi a favore delle popolazioni *rom* e *sinti*, le risorse di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, non utilizzate per le predette finalità sono destinate alla realizzazione di specifiche iniziative per le quali gli enti locali interessati presentano il relativo progetto al prefetto competente per territorio. L'assegnazione delle risorse è disposta, nei limiti dei versamenti effettuati, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, a favore delle prefetture-uffici territoriali del Governo sedi degli ex Commissari delegati di cui alle ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri 30 maggio 2008, nn. 3676, 3677 e 3678, pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* n. 127 del 31 maggio 2008, e 1° giugno 2009, nn. 3776 e 3777, pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 6 giugno 2009.

2. Le risorse eventualmente giacenti sulle contabilità speciali istituite a favore degli ex Commissari delegati sono mantenute nelle medesime contabilità speciali per essere destinate alle finalità di cui al presente articolo».

All'articolo 13:

dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

«1-bis. Al fine di garantire un'adeguata qualità dei servizi ausiliari di assistenza e monitoraggio del microcredito, favorendo tra l'altro l'accesso all'apposita sezione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui al comma 7-bis dell'articolo 39 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nonché al fine di garantire la verifica qualitativa e quantitativa dei servizi effettivamente prestati, come previsti dall'articolo 111, comma 1, lettera c), del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è istituito presso l'Ente nazionale per il microcredito, che ne cura la tenuta e l'aggiornamento, l'elenco nazionale obbligatorio degli operatori in servizi non finanziari ausiliari di assistenza e monitoraggio per il microcredito. Sono iscritti nell'elenco i soggetti che possiedono i requisiti minimi stabiliti dall'Ente nazionale per il microcredito sulla base delle linee guida redatte dall'Ente stesso, sentito il parere della Banca d'Italia. L'elenco è pubblicato nel sito *internet* istituzionale dell'Ente nazionale per il microcredito ed è accessibile all'utenza. L'iscrizione nell'elenco avviene di diritto per i soggetti che prestano servizi ausiliari per finanziamenti di microcredito già concessi e in via di ammortamento, fatta salva la successiva verifica del possesso dei requisiti minimi stabiliti ai sensi del secondo periodo. Per le finalità previste dal presente comma è autorizzata la spesa annua di euro 300.000 a decorrere dall'anno 2016. All'onere derivante dalla presente disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento

relativo al Ministero dello sviluppo economico.

1-ter. L'Ente nazionale per il microcredito trasmette semestralmente alla Banca d'Italia un rapporto contenente informazioni qualitative e quantitative sull'erogazione dei servizi ausiliari obbligatori da parte degli operatori iscritti nell'elenco di cui al comma 1-bis e sui servizi di assistenza e monitoraggio prestati dagli stessi operatori, anche a fini di supporto dell'attività di vigilanza esercitata in materia dalla Banca d'Italia, che si avvale delle valutazioni effettuate dall'Ente nazionale per il microcredito. L'Ente nazionale per il microcredito svolge, nell'ambito dei suoi compiti istituzionali e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, periodica attività di formazione, supporto nell'attuazione di modelli operativi e monitoraggio in favore degli operatori iscritti nell'elenco. Le modalità attuative del comma 1-bis e del presente comma sono definite mediante un protocollo d'intesa sottoscritto dalla Banca d'Italia e dall'Ente nazionale per il microcredito entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto»;

dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Al fine di favorire la copertura dei rischi climatici e di mercato da parte delle imprese agricole, a valere sulle risorse finanziarie previste per i contributi di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e con le modalità ivi previste, una quota fino a 10 milioni di euro per l'anno 2017 è destinata ai contributi sui premi assicurativi per polizze innovative a copertura del rischio inerente alla variabilità del ricavo aziendale nel settore del grano»;

al comma 4, capoverso, le parole: «ISMEA è autorizzata» sono sostituite dalle seguenti: «l'ISMEA è autorizzato»;

dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

«4-bis. Con riferimento ai contratti stipulati dall'ISMEA ai sensi dell'articolo 1523 del codice civile, l'Istituto, nella persona di un suo rappresentante autorizzato ai sensi di legge, può rilasciare dinnanzi ad un notaio, in base alle risultanze delle scritture contabili, l'attestazione dell'inadempimento del compratore relativo al pagamento delle rate, tale da integrare gli estremi della risoluzione di diritto dei contratti medesimi. Il processo verbale notarile, nel quale è recepita tale attestazione, costituisce titolo esecutivo per il rilascio dell'immobile oggetto del contratto, ai sensi dell'articolo 608 del codice di procedura civile, nonché titolo per ottenere l'annotazione, ai sensi dell'articolo 2655 del codice civile, dell'intervenuta risoluzione a margine della trascrizione della compravendita ai sensi del citato articolo 1523. L'imposta di registro per il predetto processo verbale notarile è dovuta in misura fissa.

4-ter. All'articolo 14 della legge 26 maggio 1965, n. 590, le parole: "acquistati dalla Cassa per la formazione della proprietà contadina" sono sostituite dalle seguenti: "acquistati o venduti dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA)".

4-quater. La vendita dei terreni da parte dell'ISMEA è effettuata tramite procedura competitiva ad evidenza pubblica tra coloro che hanno presentato una manifestazione di interesse all'acquisto a seguito di avviso pubblico, anche mediante il ricorso agli strumenti di cui all'articolo 16 della legge 28 luglio 2016, n. 154, ovvero, in caso di esito infruttuoso della predetta procedura, tramite trattativa privata. In caso di aggiudicazione da parte di giovani imprenditori agricoli è consentito il pagamento rateale del prezzo, apponendo ipoteca legale, ai sensi dell'articolo 2817 del codice civile. L'Istituto utilizza le risorse derivanti dalle vendite di cui al presente comma esclusivamente per interventi a favore dei giovani imprenditori agricoli.

4-quinquies. Le iscrizioni o trascrizioni pregiudizievoli sui terreni di proprietà dell'ISMEA in favore dei creditori del compratore ai sensi dell'articolo 1523 del codice civile sono da considerarsi nulle e sono cancellate dalla competente conservatoria dei registri immobiliari su semplice richiesta dell'Istituto e senza oneri per lo stesso.

4-sexies. Gli oneri a qualsiasi titolo dovuti ai consorzi di bonifica, con riferimento alle proprietà vendute dall'ISMEA ai sensi dell'articolo 1523 del codice civile, non possono essere richiesti all'Istituto, neanche a titolo solidale, intendendosi obbligato al pagamento esclusivamente il compratore di cui al medesimo articolo»;

alla rubrica, dopo le parole: «misure per» sono inserite le seguenti: «il microcredito, per» e sono

aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché in materia di contratti dell'ISMEA».

All'articolo 14:

al comma 1, dopo le parole: «140 milioni» sono inserite le seguenti: «di euro» e le parole: «30 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «60 milioni di euro»;

dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

«1-bis. Al decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 21 è sostituito dal seguente:

"Art. 21. -- (Ripartizione delle risorse). -- 1. Le risorse economiche e finanziarie derivanti dalla commercializzazione dei diritti, di cui all'articolo 3, comma 1, sono ripartite, previa deduzione delle quote di cui all'articolo 22, tra tutti i soggetti partecipanti alla competizione, secondo i criteri indicati negli articoli 25 e 26. Le risorse economiche e finanziarie derivanti dalla commercializzazione dei diritti audiovisivi di natura secondaria oggetto di autonome iniziative commerciali ai sensi degli articoli 4, comma 3, e 11, comma 3, spettano agli organizzatori degli eventi";

b) l'articolo 22 è sostituito dal seguente:

"Art. 22. -- (Mutualità generale). -- 1. L'organizzatore delle competizioni facenti capo alla Lega di serie A destina una quota del 10 per cento delle risorse economiche e finanziarie derivanti da tutti i contratti stipulati per la commercializzazione dei diritti di cui all'articolo 3, comma 1, esclusivamente per lo sviluppo dei settori giovanili delle società, per la formazione e per l'utilizzo di calciatori convocabili per le squadre nazionali giovanili italiane maschili e femminili, per il sostegno degli investimenti per gli impianti sportivi e per lo sviluppo dei centri federali territoriali e delle attività giovanili della Federazione italiana giuoco calcio.

2. La quota di cui al comma 1 è destinata alla Federazione italiana giuoco calcio, che determina i criteri e le modalità di erogazione secondo le finalità di cui al comma 1, previa rendicontazione certificata da parte dei destinatari. Tali fondi sono destinati: nella misura del 6 per cento alla Lega di serie B; nella misura del 2 per cento alla Lega Pro; nella misura dell'1 per cento alla Lega nazionale dilettanti; nella misura dell'1 per cento alla Federazione italiana giuoco calcio.

3. La Federazione italiana giuoco calcio presenta al Presidente del Consiglio dei ministri ovvero, se nominato, al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega allo sport, entro il 31 gennaio di ogni anno, una relazione sull'attività svolta nell'anno sportivo precedente";

c) gli articoli 23 e 24 sono abrogati.

1-ter. Al fine di potenziare l'offerta culturale dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura, anche attraverso il più efficace utilizzo delle risorse derivanti dalla vendita dei biglietti di ingresso, all'articolo 110, comma 3, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, dopo le parole: "al funzionamento" sono inserite le seguenti: "e alla valorizzazione"»;

la rubrica è sostituita dalla seguente: «Potenziamento del tax credit per il cinema e l'audiovisivo e disposizioni sui diritti audiovisivi sportivi e sui proventi dei biglietti di ingresso ai luoghi della cultura».

All'articolo 15:

dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 300 milioni di euro per l'anno 2017 e di 1.100 milioni di euro per l'anno 2018»;

al comma 2:

all'alinea, dopo le parole: «dagli articoli» è inserita la seguente: «2-bis,», dopo le parole: «comma 2,» sono inserite le seguenti: «8, comma 1-ter,», le parole: «dal comma 1 del presente articolo, pari a 1.992,39 milioni di euro per l'anno 2016 e 4.260 milioni di euro per l'anno 2017, di 4.830 milioni di euro per l'anno 2018, di 3.270 milioni di euro per l'anno 2019 e di 2.970» sono sostituite dalle seguenti: «dai commi 1 e 1-bis del presente articolo, pari a 2.026,39 milioni di euro per l'anno 2016, a 4.575 milioni di euro per l'anno 2017, a 5.945 milioni di euro per l'anno 2018, a 3.285 milioni di euro per l'anno 2019 e a 2.985» e le parole: «2.002,1 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «2.036,1

milioni»;

alla lettera a), le parole: «417,83 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «451,83 milioni»;

dopo la lettera b) è inserita la seguente:

«b-bis) quanto a 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017, fermo restando l'incremento del Fondo previsto dal comma 1 del presente articolo, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307»;

alla lettera c), le parole da: «a 4.260 milioni di euro per l'anno 2017» fino alla fine della lettera sono sostituite dalle seguenti: «a 4.560 milioni di euro per l'anno 2017, a 5.930 milioni di euro per l'anno 2018, a 3.270 milioni di euro per l'anno 2019 e a 2.970 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle misure previste dagli articoli 3, 4, 6 e 9»;

dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-bis. Al fine di assicurare la piena tutela dei titolari di indennizzi per infortunio o malattia professionale e di semplificare il contenzioso in materia, la rendita per inabilità permanente erogata dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), ai sensi dell'articolo 66, numero 2), del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, ha natura risarcitoria del danno subito dall'assicurato a causa dell'evento invalidante. La medesima rendita non concorre alla formazione del reddito complessivo ai fini tributari».

All'elenco denominato: «Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri»:

alla tabella riepilogativa per Ministeri:

alla voce: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nella colonna: di cui predeterminate per legge, la cifra: «99.964» è sostituita dalla seguente: «94.238»;

alla voce: Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, nella colonna: Riduzioni, la cifra: «50.000» è sostituita dalla seguente: «84.000» e, nella colonna: di cui predeterminate per legge, la cifra: «46.000» è sostituita dalla seguente: «80.000»;

alla voce: Ministero della salute, nella colonna: di cui predeterminate per legge, la cifra: «1.900» è sostituita dalla seguente: «2.400»;

alla voce: Totale, nella colonna: Riduzioni, la cifra: «417.833» è sostituita dalla seguente: «451.833» e, nella colonna: di cui predeterminate per legge, la cifra: «306.463» è sostituita dalla seguente: «335.237»;

alla tabella delle riduzioni per Ministero, Missione e Programma:

la rubrica: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è sostituita dalla seguente:

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	112.144	94.238
1. Infrastrutture pubbliche e logistica (14)	24.514	22.664
1.5. Sistemi idrici, idraulici ed elettrici (5)	500	0
1.7. Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamità (10)	24.014	22.664
2. Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto (13)	80.929	71.574
2.1. Sviluppo e sicurezza della mobilità stradale (1)	1.400	0
2.3. Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo (4)	2.275	0
2.4. Autotrasporto ed intermodalità (2)	68.400	65.400
2.6. Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne (9)	5.854	3.174
2.7. Sviluppo e sicurezza della mobilità locale (6)	3.000	3.000

3. Casa e assetto urbanistico (19)	6.701	0
3.1. Politiche abitative, urbane e territoriali (2)	6.701	0

alla rubrica: Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo:

alla prima riga, indicante il totale, nella colonna: Riduzioni, *la cifra:* «50.000» è sostituita dalla seguente: «84.000» e, *nella colonna:* di cui predeterminate per legge, *la cifra:* «46.000» è sostituita dalla seguente: «80.000»;

alla voce: 4 -- Fondi da ripartire (33), *nella colonna:* Riduzioni, *la cifra:* «45.000» è sostituita dalla seguente: «79.000» e, *nella colonna:* di cui predeterminate per legge, *la cifra:* «45.000» è sostituita dalla seguente: «79.000»;

alla voce: 4.1 -- Fondi da assegnare (1), *nella colonna:* Riduzioni, *la cifra:* «45.000» è sostituita dalla seguente: «79.000» e, *nella colonna:* di cui predeterminate per legge, *la cifra:* «45.000» è sostituita dalla seguente: «79.000»;

la rubrica: Ministero della salute è sostituita dalla seguente:

MINISTERO DELLA SALUTE	4.10	2.40
	0	0
1. Tutela della salute (20)	3.90	2.20
	0	0
1.1. Prevenzione e promozione della salute umana ed assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante (1)	2.00	2.00
	0	0
1.3. Programmazione del Servizio Sanitario Nazionale per l'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza (3)	400	200
1.4. Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano (4)	500	0
1.8. Sicurezza degli alimenti e nutrizione (8)	1.00	0
	0	0
2. Ricerca e innovazione (17)	200	200
2.1. Ricerca per il settore della sanità pubblica (20)	200	200

Decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 249 del 24 ottobre 2016. ()*

Testo del decreto-legge

Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati

Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento

di esigenze indifferibili

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, 81 e 87 della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300

e successive modificazioni;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza per le esigenze di finanza pubblica e per il corretto rapporto tra fisco e contribuente di ottimizzare l'attività di riscossione adottando disposizioni per la soppressione di Equitalia e per adeguare l'organizzazione dell'Agenzia delle entrate anche al fine di garantire l'effettività del gettito delle entrate e l'incremento del livello di adempimento spontaneo degli obblighi tributari e per i fini di cui all'articolo 4, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), e all'articolo 81, comma 1, della Costituzione;

Tenuto conto altresì, per le misure da adottare per le predette urgenti finalità, del contenuto del rapporto Italia - Amministrazione fiscale dell'organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), pubblicato il 19 luglio 2016 e, in particolare, del capitolo 6, rubricato «riscossione coattiva delle imposte: problemi specifici identificati»;

Considerata la straordinaria necessità ed urgenza di riaprire i termini della procedura di collaborazione volontaria nonché di prevedere misure di contrasto all'evasione fiscale;

Considerata la straordinaria necessità ed urgenza di procedere alla revisione della disciplina di alcuni adempimenti tributari che risultino di scarsa utilità all'amministrazione finanziaria ai fini dell'attività di controllo o di accertamento, o comunque non conformi al principio di proporzionalità;

Considerata la straordinaria necessità ed urgenza di prevedere misure di finanziamento di spese collegate ad esigenze indifferibili;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 15 ottobre 2016;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze;

emana

il seguente decreto-legge:

Capo I

MISURE URGENTI IN MATERIA DI RISCOSSIONE

Articolo 1.

(Soppressione di Equitalia)

1. A decorrere dal 1° luglio 2017 le società del Gruppo Equitalia sono sciolte. Le stesse sono cancellate d'ufficio dal registro delle imprese ed estinte, senza che sia esperita alcuna procedura di liquidazione. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto è fatto divieto alle società di cui al presente comma di effettuare assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale.

Capo I

MISURE URGENTI IN MATERIA DI RISCOSSIONE

Articolo 1.

(Disposizioni in materia di soppressione di Equitalia e di patrocinio dell'Avvocatura dello Stato)

1. A decorrere dal 1° luglio 2017 le società del Gruppo Equitalia sono sciolte, **a esclusione della società di cui alla lettera b) del comma 11, che svolge funzioni diverse dalla riscossione.** Le stesse sono cancellate d'ufficio dal registro delle imprese ed estinte, senza che sia esperita alcuna procedura di liquidazione. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto è fatto divieto alle società di cui al presente comma di effettuare assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia **di contratto di lavoro subordinato.**

2. Dalla data di cui al comma 1, l'esercizio delle funzioni relative alla riscossione nazionale, di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, riattribuito all'Agenzia delle entrate di cui all'articolo 62 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, è svolto dall'ente strumentale di cui al comma 3.

3. Al fine di garantire la continuità e la funzionalità delle attività di riscossione, è istituito un ente pubblico economico, denominato «Agenzia delle entrate-Riscossione» sottoposto all'indirizzo e alla vigilanza del Ministro dell'economia e delle finanze. L'Agenzia delle entrate provvede a monitorare costantemente l'attività dell'Agenzia delle entrate-Riscossione, secondo principi di trasparenza e pubblicità. L'ente subentra, a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle società del Gruppo Equitalia di cui al comma 1 e assume la qualifica di agente della riscossione con i poteri e secondo le disposizioni di cui al titolo I, capo II, e al titolo II, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

L'ente ha autonomia organizzativa, patrimoniale, contabile e di gestione. Ne costituiscono organi il presidente, il comitato di gestione e il collegio dei revisori dei conti.

4. Il comitato di gestione è composto dal direttore dell'Agenzia delle entrate in qualità di Presidente dell'ente e da due componenti nominati dall'Agenzia medesima tra i propri dirigenti. Ai componenti del comitato di gestione non spetta alcun compenso, indennità o rimborso spese.

2. Dalla data di cui al comma 1, l'esercizio delle funzioni relative alla riscossione nazionale, di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, **è attribuito** all'Agenzia delle entrate di cui all'articolo 62 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, **ed** è svolto dall'ente strumentale di cui al comma 3.

3. Al fine di garantire la continuità e la funzionalità delle attività di riscossione, è istituito, **a far data dal 1° luglio 2017**, un ente pubblico economico, denominato «Agenzia delle entrate-Riscossione», **ente strumentale dell'Agenzia delle entrate** sottoposto all'indirizzo e alla vigilanza del Ministro dell'economia e delle finanze. L'Agenzia delle entrate provvede a monitorare costantemente l'attività dell'Agenzia delle entrate-Riscossione, secondo principi di trasparenza e pubblicità. L'ente subentra, a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle società del Gruppo Equitalia di cui al comma 1 e assume la qualifica di agente della riscossione con i poteri e secondo le disposizioni di cui al titolo I, capo II, e al titolo II, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. **L'ente può anche svolgere le attività di riscossione delle entrate tributarie o patrimoniali dei comuni e delle province e delle società da essi partecipate.** L'ente ha autonomia organizzativa, patrimoniale, contabile e di gestione. **Sono organi dell'ente** il presidente, il comitato di gestione e il collegio dei revisori dei conti, **il cui presidente è scelto tra i magistrati della Corte dei conti.**

4. Il comitato di gestione è composto dal direttore dell'Agenzia delle entrate, **che è il presidente** dell'ente, e da due componenti nominati dall'Agenzia medesima tra i propri dirigenti. Ai componenti del comitato di gestione non spetta alcun compenso, indennità o rimborso spese.

5. Lo statuto è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze. Lo statuto disciplina le funzioni e le competenze degli organi, indica le entrate dell'ente, stabilendo i criteri concernenti la determinazione dei corrispettivi per i servizi prestati a soggetti pubblici o privati, incluse le amministrazioni statali, al fine di garantire l'equilibrio economico-finanziario dell'attività. Lo statuto disciplina i casi e le procedure, anche telematiche, di consultazione pubblica sugli atti di rilevanza generale, altresì promuovendo la partecipazione dei soggetti interessati. Il comitato di gestione, su proposta del presidente, delibera le modifiche allo statuto e gli atti di carattere generale che disciplinano l'organizzazione e il funzionamento dell'ente, i bilanci preventivi e consuntivi, i piani aziendali e le spese che impegnano il bilancio dell'ente per importi superiori al limite fissato dallo statuto. Il comitato di gestione delibera altresì il piano triennale per la razionalizzazione delle attività di riscossione e gli interventi di incremento dell'efficienza organizzativa ed economica finalizzata alla riduzione delle spese di gestione e di personale. L'ente opera nel rispetto dei principi di legalità e imparzialità, con criteri di efficienza gestionale, economicità dell'attività ed efficacia dell'azione, nel perseguimento degli obiettivi stabiliti nell'atto di cui al comma 13, e garantendo la massima trasparenza degli obiettivi stessi, dell'attività svolta e dei risultati conseguiti. Agli atti a carattere generale indicati nell'atto aggiuntivo di cui al comma 13, e al piano triennale per la razionalizzazione delle attività di riscossione si applica l'articolo 60 del decreto legislativo n. 300 del 1999.

5. Lo statuto è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze. Lo statuto disciplina le funzioni e le competenze degli organi, indica le entrate dell'ente, stabilendo i criteri concernenti la determinazione dei corrispettivi per i servizi prestati a soggetti pubblici o privati, incluse le amministrazioni statali, al fine di garantire l'equilibrio economico-finanziario dell'attività, **anche nella prospettiva di un nuovo modello di remunerazione dell'agente della riscossione.** Lo statuto disciplina i casi e le procedure, anche telematiche, di consultazione pubblica sugli atti di rilevanza generale, altresì promuovendo la partecipazione dei soggetti interessati. Il comitato di gestione, su proposta del presidente, delibera le modifiche allo statuto e gli atti di carattere generale che disciplinano l'organizzazione e il funzionamento dell'ente, i bilanci preventivi e consuntivi, i piani aziendali e le spese che impegnano il bilancio dell'ente per importi superiori al limite fissato dallo statuto. Il comitato di gestione delibera altresì il piano triennale per la razionalizzazione delle attività di riscossione e gli interventi di incremento dell'efficienza organizzativa ed economica **finalizzati** alla riduzione delle spese di gestione e di personale. **Nel rapporto con i contribuenti l'ente si conforma ai principi dello statuto dei diritti del contribuente, di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212, con particolare riferimento ai principi di trasparenza, leale collaborazione e tutela dell'affidamento e della buona fede, nonché agli obiettivi individuati dall'articolo 6 della legge 11 marzo 2014, n. 23, in materia di cooperazione rafforzata, riduzione degli adempimenti, assistenza e tutoraggio del contribuente.** L'ente opera nel rispetto dei principi di legalità e imparzialità, con criteri di efficienza gestionale, economicità dell'attività ed efficacia dell'azione, nel perseguimento degli obiettivi stabiliti nell'atto **aggiuntivo** di cui al comma 13 e garantendo la massima trasparenza degli obiettivi stessi, dell'attività svolta e dei risultati conseguiti. Agli atti a carattere generale indicati nell'atto aggiuntivo di cui al comma 13, e al piano triennale per la razionalizzazione delle attività di riscossione si applica l'articolo 60 del decreto legislativo n. 300 del 1999.

6. Salvo quanto previsto dal presente decreto, l'Agenzia delle entrate-Riscossione è sottoposta alle disposizioni del codice civile e delle altre leggi relative alle persone giuridiche private. Ai fini dello svolgimento della propria attività è autorizzata ad utilizzare anticipazioni di cassa.

7. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159. Per l'anno 2017, sono validi i costi determinati, approvati e pubblicati da Equitalia S.p.A., ai sensi del citato articolo 9.

5- bis. I bilanci preventivi e consuntivi dell'ente sono redatti secondo le previsioni del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 139, e sono trasmessi per l'approvazione al Ministero dell'economia e delle finanze; si applicano le disposizioni dell'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1998, n. 439.

6. Identico.

6- bis. I risparmi di spesa conseguiti a seguito dell'applicazione delle norme che prevedono riduzioni di spesa per le amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione sono versati dall'ente di cui al comma 3 ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato nei limiti del risultato d'esercizio dell'ente stesso.

7. Identico.

8. L'Ente è autorizzato ad avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato **competente per territorio**, ai sensi dell'articolo 43 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611. L'ente può stare in giudizio avvalendosi direttamente di propri dipendenti davanti al tribunale e al giudice di pace, salvo che, ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici, l'Avvocatura dello Stato competente per territorio, sentito l'ente, assuma direttamente la trattazione della causa. Per il patrocinio **nei giudizi** davanti alle commissioni tributarie continua ad applicarsi l'articolo 11 comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e **successive modificazioni**.

9. Tenuto conto della specificità delle funzioni proprie della riscossione fiscale e delle competenze tecniche necessarie al loro svolgimento, per assicurarle senza soluzione di continuità, a decorrere dalla data di cui al comma 1 il personale delle società del Gruppo Equitalia con contratto di lavoro a tempo indeterminato, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, senza soluzione di continuità e con la garanzia della posizione giuridica ed economica maturata alla data del trasferimento, è trasferito all'ente pubblico economico di cui al comma 3, previo superamento di apposita procedura di selezione e verifica delle competenze, in coerenza con i principi di trasparenza, pubblicità e imparzialità. A tale personale si applica l'articolo 2112, **primo e terzo comma**, del codice civile.

8. L'ente è autorizzato ad avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'articolo 43 del **testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, fatte salve le ipotesi di conflitto e comunque su base convenzionale. Lo stesso ente può altresì avvalersi, sulla base di specifici criteri definiti negli atti di carattere generale deliberati ai sensi del comma 5 del presente articolo, di avvocati del libero foro, nel rispetto delle previsioni di cui agli articoli 4 e 17 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ovvero può avvalersi ed essere rappresentato, davanti al tribunale e al giudice di pace, da propri dipendenti delegati, che possono stare in giudizio personalmente; in ogni caso, ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici, l'Avvocatura dello Stato, sentito l'ente, può assumere direttamente la trattazione della causa.** Per il patrocinio davanti alle commissioni tributarie continua ad applicarsi l'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

8- bis. Gli enti vigilati dal Ministero della salute sono autorizzati ad avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.

9. Tenuto conto della specificità delle funzioni proprie della riscossione fiscale e delle competenze tecniche necessarie al loro svolgimento, per assicurarle senza soluzione di continuità, a decorrere dalla data di cui al comma 1 il personale delle società del Gruppo Equitalia con contratto di lavoro a tempo indeterminato **e determinato, fino a scadenza**, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, senza soluzione di continuità e con la garanzia **della conservazione** della posizione giuridica, economica **e previdenziale** maturata alla data del trasferimento, è trasferito all'ente pubblico economico di cui al comma 3, **ferma restando la ricognizione delle competenze possedute, ai fini di una collocazione organizzativa coerente e funzionale alle esigenze dello stesso ente.** A tale personale si applica l'articolo 2112 del codice civile.

9- bis . Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono individuate le modalità di utilizzazione, a decorrere dal 1° luglio 2017, delle risorse del Fondo di previdenza di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 377.

10. A far data dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il personale delle società del Gruppo Equitalia proveniente da altre amministrazioni pubbliche è ricollocato nella posizione economica e giuridica originariamente posseduta nell'amministrazione pubblica di provenienza la quale, prima di poter effettuare nuove assunzioni, procede al riassorbimento di detto personale, mediante l'utilizzo delle procedure di mobilità di cui all'articolo 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001 e nel rispetto dei vincoli in materia di finanza pubblica e contenimento delle spese di personale. Il riassorbimento può essere disposto solo nei limiti dei posti vacanti nelle dotazioni organiche dell'amministrazione interessata e nell'ambito delle facoltà assunzionali disponibili. Nel caso di indisponibilità di posti vacanti nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, tale personale può essere ricollocato, previa intesa, ad altra pubblica amministrazione con carenze di organico, anche in deroga alle vigenti disposizioni in materia di mobilità e, comunque, nell'ambito delle facoltà assunzionali delle amministrazioni interessate.

11. Entro la data di cui al comma 1:
a) l'Agenzia delle entrate acquista, al valore nominale, le azioni di Equitalia S.p.A., detenute, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del citato decreto-legge n. 203 del 2005, e successive modificazioni, dall'Istituto nazionale della previdenza sociale; **a seguito di tale acquisto e in proporzione alla partecipazione societaria detenuta alla data dello stesso acquisto, si trasferisce in capo al cessionario l'obbligo di versamento delle somme da corrispondere a qualunque titolo, in conseguenza dell'attività di riscossione svolta fino a tale data;**

10. *Soppresso.*

11. *Identico:*
a) l'Agenzia delle entrate acquista, al valore nominale, le azioni di Equitalia S.p.A., detenute, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del citato decreto-legge n. 203 del 2005, e successive modificazioni, dall'Istituto nazionale della previdenza sociale;

b) le azioni di Equitalia Giustizia S.p.A., detenute da Equitalia S.p.A., sono cedute a titolo gratuito al Ministero dell'economia e delle finanze;

c) gli organi societari delle società di cui al comma 1 deliberano i bilanci finali di chiusura corredati dalle relazioni di legge, che sono trasmessi per l'approvazione al Ministero dell'economia e delle finanze. Ai componenti degli organi delle società sopresse sono corrisposti compensi, indennità ed altri emolumenti solo fino alla data di soppressione. Per gli adempimenti successivi relativi al presente comma, ai predetti componenti spetta esclusivamente, ove dovuto, il rimborso delle spese sostenute nella misura prevista dal rispettivo ordinamento.

12. Le operazioni di cui al comma 11 sono esenti da imposizione fiscale.

13. Il Ministro dell'economia e delle finanze e il direttore dell'Agenzia delle entrate, presidente dell'ente, stipulano annualmente un atto aggiuntivo alla convenzione di cui all'articolo 59 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per individuare:

a) i servizi dovuti;

b) le risorse disponibili;

b) le azioni di Equitalia Giustizia S.p.A., detenute da Equitalia S.p.A., sono cedute a titolo gratuito al Ministero dell'economia e delle finanze. **La predetta società Equitalia Giustizia Spa continua a svolgere le funzioni diverse dalla riscossione e, in particolare, quelle di cui al decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, e all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;**

c) gli organi societari delle società di cui al comma 1 deliberano i bilanci finali di chiusura, corredati delle relazioni di legge, che sono trasmessi per l'approvazione al Ministero dell'economia e delle finanze. Ai componenti degli organi delle società sopresse sono corrisposti compensi, indennità ed altri emolumenti solo fino alla data di soppressione. Per gli adempimenti successivi relativi al presente comma, ai predetti componenti spetta esclusivamente, ove dovuto, il rimborso delle spese sostenute nella misura prevista dal rispettivo ordinamento.

11- bis. Entro centoventi giorni dalla data dello scioglimento delle società di cui al comma 1, gli organi dell'ente previsto dal comma 3 deliberano i bilanci finali delle stesse società, corredati delle relazioni di legge. Tali bilanci sono trasmessi per l'approvazione al Ministero dell'economia e delle finanze; si applicano le disposizioni dell'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1998, n. 439. Ai componenti degli organi delle predette società sono corrisposti compensi, indennità e altri emolumenti esclusivamente fino alla data dello scioglimento.
11- ter. Le società di cui al comma 1 redigono i bilanci relativi all'esercizio 2016 e quelli indicati al comma 11- bis secondo le previsioni del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 136.

12. *Identico.*

13. *Identico:*

a) *identica;*

b) *identica;*

- c) le strategie per la riscossione dei crediti tributari, con particolare riferimento alla definizione delle priorità, mediante un approccio orientato al risultato piuttosto che al processo;
- d) gli obiettivi quantitativi da raggiungere in termini di economicità della gestione, soddisfazione dei contribuenti per i servizi prestati, e ammontare delle entrate erariali riscosse, anche mediante azioni di prevenzione e contrasto dell'evasione ed elusione fiscale;
- e) gli indicatori e le modalità di verifica del conseguimento degli obiettivi di cui alla lettera d);
- f) le modalità di vigilanza sull'operato dell'ente da parte dell'agenzia, anche in relazione alla garanzia della trasparenza, dell'imparzialità e della correttezza nell'applicazione delle norme, con particolare riguardo ai rapporti con i contribuenti;
- g) la gestione della funzione della riscossione con modalità organizzative flessibili, che tengano conto della necessità di specializzazioni tecnico-professionali, mediante raggruppamenti per tipologia di contribuenti, ovvero sulla base di altri criteri oggettivi preventivamente definiti, e finalizzati ad ottimizzare il risultato economico della medesima riscossione;
- h) la tipologia di comunicazioni e informazioni preventive volte ad evitare aggravii moratori per i contribuenti, ed a migliorarne il rapporto con l'amministrazione fiscale, in attuazione della legge 27 luglio 2000, n. 212.
- c) *identica*;
- d) *identica*;
- e) *identica*;
- f) *identica*;
- g) *identica*;
- h) la tipologia di comunicazioni e informazioni preventive volte ad evitare aggravii moratori per i contribuenti, ed a migliorarne il rapporto con l'amministrazione fiscale, in attuazione della legge 27 luglio 2000, n. 212, **anche mediante l'istituzione di uno sportello unico telematico per l'assistenza e l'erogazione di servizi, secondo criteri di trasparenza che consentano al contribuente anche di individuare con certezza il debito originario.**
13- bis . Lo schema dell'atto aggiuntivo di cui al comma 13 è trasmesso alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che sono resi entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Le Commissioni possono chiedere al Presidente della rispettiva Camera di prorogare di venti giorni il termine per l'espressione del parere, qualora ciò si renda necessario per la complessità della materia. Decorso il termine previsto per l'espressione del parere o quello eventualmente prorogato, l'atto aggiuntivo può essere comunque stipulato.

14. Costituisce risultato particolarmente negativo della gestione, ai sensi dell'articolo 69, comma 1, del decreto legislativo n. 300 del 1999, il mancato raggiungimento, da parte dell'ente di cui al comma 3, degli obiettivi stabiliti nell'atto aggiuntivo di cui al comma 13, e non attribuibili a fattori eccezionali o comunque non tempestivamente segnalati al Ministero dell'economia e delle finanze, per consentire l'adozione dei necessari correttivi.

15. Fino alla data di cui all'articolo 1, comma 1, l'attività di riscossione prosegue nel regime giuridico vigente. In sede di prima applicazione, entro il 30 aprile 2017, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, l'Amministratore delegato di Equitalia S.p.A. è nominato commissario straordinario per l'adozione dello statuto dell'ente di cui al comma 3, secondo le modalità di cui al comma 5 e per la vigilanza e la gestione della fase transitoria.

16. I riferimenti contenuti in norme vigenti agli ex concessionari del servizio nazionale della riscossione e agli agenti della riscossione di cui all'articolo 3 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, si intendono riferiti, in quanto compatibili, all'agenzia di cui all'articolo 1 comma 3.

14. Costituisce risultato particolarmente negativo della gestione, ai sensi dell'articolo 69, comma 1, del decreto legislativo n. 300 del 1999, il mancato raggiungimento, da parte dell'ente di cui al comma 3, degli obiettivi stabiliti nell'atto aggiuntivo di cui al comma 13, non **attribuibile** a fattori eccezionali o comunque non tempestivamente segnalati al Ministero dell'economia e delle finanze, per consentire l'adozione dei necessari correttivi.

14- bis . Il soggetto preposto alla riscossione nazionale redige una relazione annuale sui risultati conseguiti in materia di riscossione, esponendo distintamente i dati concernenti i carichi di ruolo ad esso affidati, l'ammontare delle somme riscosse e i crediti ancora da riscuotere, nonché le quote di credito divenute inesigibili. La relazione contiene anche una nota illustrativa concernente le procedure di riscossione che hanno condotto ai risultati conseguiti, evidenziando in particolare le ragioni della mancata riscossione dei carichi di ruolo affidati. La relazione, anche ai fini della predisposizione del rapporto di cui all'articolo 10- bis. 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è trasmessa all'Agenzia delle entrate e al Ministero dell'economia e delle finanze, ai fini dell'individuazione, nell'ambito dell'atto aggiuntivo di cui al comma 13 del presente articolo, delle metodologie e procedure di riscossione più proficue in termini di economicità della gestione e di recupero dei carichi di ruolo non riscossi.

15. Fino alla data di cui al comma 1, l'attività di riscossione prosegue nel regime giuridico vigente. In sede di prima applicazione, entro il 30 aprile 2017, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, l'Amministratore delegato di Equitalia S.p.A. è nominato commissario straordinario per **gli adempimenti propedeutici all'istituzione dell'ente di cui al comma 3, per l'elaborazione dello statuto ai fini** di cui al comma 5 e per la vigilanza e la gestione della fase transitoria.

16. I riferimenti contenuti in norme vigenti agli ex concessionari del servizio nazionale della riscossione e agli agenti della riscossione di cui all'articolo 3 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, si intendono riferiti, in quanto compatibili, all'agenzia di cui **al comma 3 del presente articolo.**

16- bis. Al fine di garantire le competenze necessarie ai concessionari della gestione dei servizi della pubblica amministrazione, all'articolo 6, numero 9- bis), della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, dopo le parole: «dall'assegnazione» sono inserite le seguenti: «o dal rinnovo» e dopo le parole: «corsi di formazione» sono inserite le seguenti: «, anche in modalità a distanza,».

Articolo 1- bis.

(Proroga di termine in materia di delega di funzioni dirigenziali nelle Agenzie fiscali)

1. All'articolo 4- bis , comma 2, primo periodo, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2017».

Articolo 2.

(Disposizioni in materia di riscossione locale)

1. All'articolo 10, comma 2-ter del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «**30 giugno 2017**».

2. **A decorrere dal 1 ° luglio 2017**, gli enti locali possono **deliberare di affidare al** soggetto preposto alla riscossione nazionale **le attività di accertamento, liquidazione e riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate tributarie o patrimoniali proprie e delle società da essi partecipate.**

3. *Soppresso.*

Articolo 2- bis.

(Interventi a tutela del pubblico denaro e generalizzazione dell'ingiunzione di pagamento ai fini dell'avvio della riscossione coattiva)

Articolo 2.

(Disposizioni in materia di riscossione locale)

1. All'articolo 10, comma 2-ter del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 maggio 2017».

2. Con deliberazione adottata entro il 1° giugno 2017, gli enti locali possono continuare ad avvalersi, per sé e per le società da essi partecipate, per l'esercizio delle funzioni relative alla riscossione di cui al comma 1, del soggetto preposto alla riscossione nazionale.

3. Entro il 30 settembre di ogni anno, gli enti locali possono deliberare l'affidamento dell'esercizio delle funzioni relative alla riscossione al soggetto preposto alla riscossione nazionale.

1. In deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il versamento spontaneo delle entrate tributarie dei comuni e degli altri enti locali deve essere effettuato direttamente sul conto corrente di tesoreria dell'ente impositore, o mediante il sistema dei versamenti unitari di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, o attraverso gli strumenti di pagamento elettronici resi disponibili dagli enti impositori. Restano comunque ferme le disposizioni di cui al comma 12 dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e al comma 688 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, relative al versamento dell'imposta municipale propria (IMU) e del tributo per i servizi indivisibili (TASI). Per le entrate diverse da quelle tributarie, il versamento spontaneo deve essere effettuato esclusivamente sul conto corrente di tesoreria dell'ente impositore o attraverso gli strumenti di pagamento elettronici resi disponibili dagli enti impositori.

Articolo 3.

(Potenziamento della riscossione)

1. *Identico.*

Articolo 3.

(Potenziamento della riscossione)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2017, l'Agenzia delle entrate può utilizzare le banche dati e le informazioni alle quali è autorizzata ad accedere sulla base di specifiche disposizioni di legge, anche ai fini dell'esercizio delle funzioni relative alla riscossione nazionale di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.

2. All'articolo 72-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo il comma 2-bis, è inserito il seguente:

«2-ter. Ai medesimi fini previsti dai commi precedenti, l'Agenzia delle entrate può acquisire le informazioni relative ai rapporti di lavoro o di impiego, accedendo direttamente, in via telematica, alle specifiche banche dati dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

3. L'Agenzia delle entrate-Riscossione è autorizzata ad accedere e utilizzare i dati di cui al presente articolo per i propri compiti di istituto.

Capo II

MISURE URGENTI IN MATERIA FISCALE

Articolo 4.

(Disposizioni recanti misure per il recupero dell'evasione)

2. *Identico:*

«2-ter. Ai medesimi fini previsti dai commi precedenti, l'Agenzia delle entrate **acquisisce** le informazioni relative ai rapporti di lavoro o di impiego, accedendo direttamente, in via telematica, alle specifiche banche dati dell'Istituto nazionale della previdenza sociale».

3. *Identico.*

Capo II

MISURE URGENTI IN MATERIA FISCALE

Articolo 4.

(Disposizioni recanti misure per il recupero dell'evasione)

1. L'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è sostituito dal seguente:

«Art. 21. - (*Comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute*). -- 1. In riferimento alle operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto effettuate, i soggetti passivi trasmettono telematicamente all'Agenzia delle entrate, entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre, i dati di tutte le fatture emesse nel trimestre di riferimento, e di quelle ricevute e registrate ai sensi dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ivi comprese le bollette doganali, nonché i dati delle relative variazioni. La comunicazione relativa all'ultimo trimestre è effettuata entro l'ultimo giorno del mese di febbraio.

2. I dati, inviati in forma analitica secondo modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, comprendono almeno:

- a) i dati identificativi dei soggetti coinvolti nelle operazioni;
- b) la data ed il numero della fattura;
- c) la base imponibile;
- d) l'aliquota applicata;
- e) l'imposta;
- f) la tipologia dell'operazione.

1. *Identico*:

«Art. 21. - (*Comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute*). - 1. In riferimento alle operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto effettuate, i soggetti passivi trasmettono telematicamente all'Agenzia delle entrate, entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre, i dati di tutte le fatture emesse nel trimestre di riferimento, e di quelle ricevute e registrate ai sensi dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ivi comprese le bollette doganali, nonché i dati delle relative variazioni. La comunicazione relativa al **secondo** trimestre è effettuata entro **il 16 settembre e quella** relativa all'ultimo trimestre entro **il mese di febbraio. A decorrere dal 1° gennaio 2017, sono esonerati dalla comunicazione i soggetti passivi di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, situati nelle zone montane di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.**

2. *Identico*.

3. Per le operazioni di cui al comma 1, gli obblighi di conservazione previsti dall'articolo 3 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 17 giugno 2014 si intendono soddisfatti per tutte le fatture elettroniche nonché per tutti i documenti informatici trasmessi attraverso il sistema di interscambio di cui all'articolo 1, comma 211, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e memorizzati dall'Agenzia delle entrate. Tempi e modalità di applicazione della presente disposizione, anche in relazione agli obblighi contenuti nell'articolo 5 del decreto 17 giugno 2014, sono stabiliti con apposito provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.».

2. Dopo l'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono aggiunti i seguenti:

«Art. 21-bis. - (Comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche I.V.A.). -- 1. I soggetti passivi trasmettono, negli stessi termini e con le medesime modalità di cui all'articolo 21, una comunicazione dei dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche dell'imposta effettuate ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, nonché degli articoli 73, primo comma, lettera e), e 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Restano fermi gli ordinari termini di versamento dell'imposta dovuta in base alle liquidazioni periodiche effettuate.

2. Con il provvedimento di cui all'articolo 21, comma 2, sono stabilite le modalità e le informazioni da trasmettere con la comunicazione di cui al comma 1.

3. Per le operazioni di cui al comma 1, gli obblighi di conservazione previsti dall'articolo 3 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 giugno 2014, **pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 17 giugno 2014**, si intendono soddisfatti per tutte le fatture elettroniche nonché per tutti i documenti informatici trasmessi attraverso il sistema di interscambio di cui all'articolo 1, comma 211, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e memorizzati dall'Agenzia delle entrate. Tempi e modalità di applicazione della presente disposizione, anche in relazione agli obblighi contenuti nell'articolo 5 del decreto 17 giugno 2014, sono stabiliti con apposito provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. **Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono altresì stabilite le modalità di conservazione degli scontrini delle giocate dei giochi pubblici autorizzati, secondo criteri di semplificazione e attenuazione degli oneri di gestione per gli operatori interessati e per l'amministrazione, anche con il ricorso ad adeguati strumenti tecnologici, ferme restando le esigenze di controllo dell'amministrazione finanziaria».**

2. *Identico:*

«Art. 21-bis. - (Comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche I.V.A.). - 1. I soggetti passivi **dell'imposta sul valore aggiunto** trasmettono, negli stessi termini e con le medesime modalità di cui all'articolo 21, una comunicazione dei dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche dell'imposta effettuate ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, nonché degli articoli 73, primo comma, lettera e), e 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Restano fermi gli ordinari termini di versamento dell'imposta dovuta in base alle liquidazioni periodiche effettuate.

2. Con il provvedimento di cui all'articolo 21, comma 2, sono stabilite le modalità e le informazioni da trasmettere con la comunicazione di cui al comma 1 **del presente articolo**.

3. La comunicazione è presentata anche nell'ipotesi di liquidazione con eccedenza a credito. Sono esonerati dalla presentazione della comunicazione i soggetti passivi non obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale I.V.A. o all'effettuazione delle liquidazioni periodiche, sempre che, nel corso dell'anno, non vengano meno le predette condizioni di esonero.

4. In caso di determinazione separata dell'imposta in presenza di più attività, i soggetti passivi presentano una sola comunicazione riepilogativa per ciascun periodo.

5. L'Agenzia delle entrate mette a disposizione del contribuente, ovvero del suo intermediario, secondo le modalità previste dall'articolo 1, commi 634 e 635 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, gli esiti derivanti dall'esame dei dati di cui all'articolo 21, la coerenza tra i dati medesimi e le comunicazioni di cui al comma 1 nonché la coerenza dei versamenti dell'imposta rispetto a quanto indicato nella comunicazione medesima. Quando dai controlli eseguiti emerge un risultato diverso rispetto a quello indicato nella comunicazione, il contribuente è informato dell'esito con modalità previste con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Il contribuente può fornire i chiarimenti necessari, o segnalare eventuali dati ed elementi non considerati o valutati erroneamente, ovvero versare quanto dovuto avvalendosi dell'istituto del ravvedimento operoso di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. Si applica l'articolo 54-bis, comma 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, indipendentemente dalle condizioni ivi previste.

Art. 21-ter. - (Credito d'imposta). -- 1. Ai soggetti in attività nel 2017, in riferimento agli obblighi di cui agli articoli 21 e 21-bis, è attribuito una sola volta, per il relativo adeguamento tecnologico, un credito d'imposta pari a € 100. Il credito spetta ai soggetti che, nell'anno precedente a quello in cui il costo per l'adeguamento tecnologico è stato sostenuto, hanno realizzato un volume d'affari non superiore a € 50.000.

3. *Identico.*

4. *Identico.*

5. L'Agenzia delle entrate mette a disposizione del contribuente, ovvero del suo intermediario, secondo le modalità previste dall'articolo 1, commi 634 e 635 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, **le risultanze dell'esame dei dati di cui all'articolo 21 del presente decreto e le valutazioni concernenti** la coerenza tra i dati medesimi e le comunicazioni di cui al comma 1 **del presente articolo** nonché la coerenza dei versamenti dell'imposta rispetto a quanto indicato nella comunicazione medesima. Quando dai controlli eseguiti emerge un risultato diverso rispetto a quello indicato nella comunicazione, il contribuente è informato dell'esito con modalità previste con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Il contribuente può fornire i chiarimenti necessari, o segnalare eventuali dati ed elementi non considerati o valutati erroneamente, ovvero versare quanto dovuto avvalendosi dell'istituto del ravvedimento operoso di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. Si applica l'articolo 54-bis, comma 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, indipendentemente dalle condizioni ivi previste. Art. 21-ter. - (Credito d'imposta). - 1. Ai soggetti in attività nel 2017, in riferimento agli obblighi di cui agli articoli 21 e 21-bis, **ovvero che esercitano l'opzione di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127,** è attribuito una sola volta, per il relativo adeguamento tecnologico, un credito d'imposta pari a € 100. Il credito spetta ai soggetti che, nell'anno precedente a quello in cui il costo per l'adeguamento tecnologico è stato sostenuto, hanno realizzato un volume d'affari non superiore a € 50.000.

2. Il credito non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal 1° gennaio 2018, e deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui è stato sostenuto il costo per l'adeguamento tecnologico e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l'utilizzo.

3. Ai soggetti che inviano i dati delle fatture secondo le modalità di cui all'articolo 21, nonché, sussistendone i presupposti, hanno esercitato l'opzione di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, è attribuito, unitamente al credito di cui al comma 1, un ulteriore credito d'imposta di € 50,00. Il credito non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, è indicato in dichiarazione ed utilizzato secondo le modalità stabilite nel comma 2.».

3. All'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

«2-bis. Per l'omessa o errata trasmissione dei dati di ogni fattura, prevista dall'articolo 21, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito **in legge**, con modificazioni, **dall'articolo 1, comma 1**, della legge 30 luglio 2010, n. 122, si applica la sanzione di € 25, con un massimo di € 25.000. Non si applica l'articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

2. *Identico.*

3. **Oltre al credito di cui al comma 1, è attribuito, per una sola volta, un ulteriore credito d'imposta di 50 euro ai soggetti di cui al medesimo comma 1 che**, sussistendone i presupposti, **esercitano anche** l'opzione di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, **entro il 31 dicembre 2017**. Il credito non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, è indicato **nella** dichiarazione **dei redditi** ed utilizzato secondo le modalità stabilite nel comma 2.

3-bis . Le agevolazioni di cui ai commi 1 e 3 sono concesse nei limiti e alle condizioni previsti dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti " de minimis "».

3. *Identico:*

«2-bis. Per l'**omissione** o l'errata trasmissione dei dati **delle fatture emesse e ricevute**, prevista dall'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, **dalla** legge 30 luglio 2010, n. 122, si applica la sanzione **amministrativa di euro 2 per ciascuna fattura, comunque entro il limite massimo di euro 1.000 per ciascun trimestre. La sanzione è ridotta alla metà, entro il limite massimo di euro 500, se la trasmissione è effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza stabilita ai sensi del periodo precedente, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati.** Non si applica l'articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

2-ter. L'omessa, incompleta o infedele comunicazione di cui all'articolo 21-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122, è punita con una sanzione da € 5.000 a € 50.000».

4. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2017. Dalla stessa data:

a) la comunicazione dei dati relativi ai contratti stipulati dalle società di *leasing*, e dagli operatori commerciali che svolgono attività di locazione e di noleggio, ai sensi dell'articolo 7, dodicesimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, è soppressa;

b) limitatamente agli acquisti intracomunitari di beni e alle prestazioni di servizi ricevute da soggetti stabiliti in un altro Stato membro dell'Unione europea, le comunicazioni di cui all'articolo 50, comma 6, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono soppresse;

c) all'articolo 8, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, le parole: «nel mese di febbraio», sono sostituite dalle seguenti: «per l'imposta sul valore aggiunto dovuta per il 2016, nel mese di febbraio, e per l'imposta sul valore aggiunto dovuta a decorrere dal 2017, tra il 1° febbraio e il 30 aprile»;

d) all'articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, sono apportate le seguenti modificazioni:

- 1) sono abrogati i commi da 1 a 3;
- 2) al comma 5, le parole: «ai commi da 1 a 4» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 4».

2-ter. L'omessa, incompleta o infedele comunicazione **dei dati delle liquidazioni periodiche, prevista dall'articolo 21-bis** del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, **dalla** legge 30 luglio 2010, n. 122, è punita con **la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.000. La sanzione è ridotta alla metà se la trasmissione è effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza stabilita ai sensi del periodo precedente, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati».**

4. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2017. **Per il primo anno di applicazione della disposizione di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, la comunicazione relativa al primo semestre è effettuata entro il 25 luglio 2017. Dal 1° gennaio 2017:**

a) la comunicazione dei dati relativi ai contratti stipulati dalle società di *leasing*, e dagli operatori commerciali che svolgono attività di locazione e di noleggio, **introdotta dal provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 5 agosto 2011, emanato** ai sensi dell'articolo 7, dodicesimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, è soppressa;

b) *identica*;

c) *identica*;

d) *identica*.

5. Le disposizioni di cui al comma 4, lettera *d*), si applicano alle comunicazioni relative al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2017 e successivi.

6. Al decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 2, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. A decorrere dal 1° aprile 2017, la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi di cui al comma 1 sono obbligatorie per i soggetti passivi che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi tramite distributori automatici. Al fine dell'assolvimento dell'obbligo di cui al precedente periodo, nel provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al comma 4, sono indicate soluzioni che consentano di non incidere sull'attuale funzionamento degli apparecchi distributori e garantiscano, nel rispetto dei normali tempi di obsolescenza e rinnovo degli stessi, la sicurezza e l'inalterabilità dei dati dei corrispettivi acquisiti dagli operatori. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate possono essere stabiliti termini differiti, rispetto al 1° aprile 2017, di entrata in vigore dell'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi, in relazione alle specifiche variabili tecniche di peculiari distributori automatici.»;

5. Le disposizioni di cui al comma 4, lettera *d*), si applicano alle comunicazioni relative al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2016 e successivi.

6. *Identico:*

a) *identica;*

***a-bis*) all'articolo 2, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:**

«6-bis . Al fine di contrastare l'evasione fiscale mediante l'incentivazione e la semplificazione delle operazioni telematiche, all'articolo 39, secondo comma, lettera *a*), alinea, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, dopo le parole: "nell'anno" sono inserite le seguenti: "ovvero riscossi, dal 1° gennaio 2017, con modalità telematiche, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *a*) " . Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, pari a 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017, si fa fronte mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio»;

***a-ter)* all'articolo 3, comma 1, lettera *d)* , le
parole: «un anno» sono sostituite dalle seguenti:
«due anni»;**

b) all'articolo 7, comma 1, dopo il primo periodo, *b) identica.*

è aggiunto il seguente: «Per le imprese che operano nel settore della grande distribuzione l'opzione di cui all'articolo 1, commi da 429 a 432, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, già esercitata entro il 31 dicembre 2016, resta valida fino al 31 dicembre 2017.».

7. All'articolo 50-*bis* del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4:

a) identica;

1) la lettera *c)* è sostituita dalla seguente:

«*c)* le cessioni di beni eseguite mediante introduzione in un deposito I.V.A.»;

2) la lettera *d)* è abrogata;

b) il comma 6 è sostituito con il seguente:

b) identico:

«6. L'estrazione dei beni da un deposito I.V.A. ai fini della loro utilizzazione o in esecuzione di atti di commercializzazione nello Stato può essere effettuata solo da soggetti passivi d'imposta agli effetti dell'I.V.A. e comporta il pagamento dell'imposta; la base imponibile è costituita dal corrispettivo o valore relativo all'operazione non assoggettata all'imposta per effetto dell'introduzione ovvero, qualora successivamente i beni abbiano formato oggetto di una o più cessioni, dal corrispettivo o valore relativo all'ultima di tali cessioni, in ogni caso aumentato, se non già compreso, dell'importo relativo alle eventuali prestazioni di servizi delle quali i beni stessi abbiano formato oggetto durante la giacenza fino al momento dell'estrazione. L'imposta è dovuta dal soggetto che procede all'estrazione ed è versata in nome e per conto di tale soggetto dal gestore del deposito, che è solidalmente responsabile dell'imposta stessa. Il versamento è eseguito ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, esclusa la compensazione ivi prevista, entro il termine di cui all'articolo 18 del medesimo decreto del mese successivo alla data di estrazione. Il soggetto che procede all'estrazione annota nel registro di cui all'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, una fattura emessa ai sensi dell'articolo 17, comma 2, del medesimo decreto, e i dati della ricevuta del versamento suddetto. È effettuata senza pagamento dell'imposta l'estrazione da parte di soggetti che si avvalgono della facoltà di cui alla lettera c) del primo comma e al secondo comma dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; in tal caso, la dichiarazione di cui all'articolo 1, primo comma, lettera c), del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17, deve essere trasmessa telematicamente all'Agenzia delle entrate, che rilascia apposita ricevuta telematica. Per il mancato versamento dell'imposta dovuta ai sensi dei precedenti periodi, si applica la sanzione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, al cui pagamento è tenuto solidalmente anche il gestore del deposito; tuttavia, nel caso in cui l'estrazione sia stata effettuata senza pagamento dell'imposta da un soggetto che abbia presentato la dichiarazione di

«6. L'estrazione dei beni da un deposito I.V.A. ai fini della loro utilizzazione o in esecuzione di atti di commercializzazione nello Stato può essere effettuata solo da soggetti passivi d'imposta agli effetti dell'I.V.A. e comporta il pagamento dell'imposta; la base imponibile è costituita dal corrispettivo o valore relativo all'operazione non assoggettata all'imposta per effetto dell'introduzione ovvero, qualora successivamente i beni abbiano formato oggetto di una o più cessioni, dal corrispettivo o valore relativo all'ultima di tali cessioni, in ogni caso aumentato, se non già compreso, dell'importo relativo alle eventuali prestazioni di servizi delle quali i beni stessi abbiano formato oggetto durante la giacenza fino al momento dell'estrazione. **Per l'estrazione dei beni introdotti nel deposito IVA ai sensi del comma 4, lettera b), l'imposta è dovuta dal soggetto che procede all'estrazione, a norma dell'articolo 17, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, previa prestazione di idonea garanzia con i contenuti, secondo modalità e nei casi definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Nei restanti casi di cui al comma 4 e, per quelli di cui al periodo precedente, sino all'adozione del decreto,** l'imposta è dovuta dal soggetto che procede all'estrazione ed è versata in nome e per conto di tale soggetto dal gestore del deposito, che è solidalmente responsabile dell'imposta stessa. Il versamento è eseguito ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, esclusa la compensazione ivi prevista, entro il termine di cui all'articolo 18 del medesimo decreto, **riferito al** mese successivo alla data di estrazione. Il soggetto che procede all'estrazione annota nel registro di cui all'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, una fattura emessa ai sensi dell'articolo 17, **secondo** comma, del medesimo decreto, e i dati della ricevuta del versamento suddetto. È effettuata senza pagamento dell'imposta l'estrazione da parte di soggetti che si avvalgono della facoltà di cui alla lettera c) del primo comma e al secondo comma dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; in tal caso, la dichiarazione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17, deve essere trasmessa telematicamente all'Agenzia delle entrate, che rilascia apposita ricevuta

cui all'articolo 1, primo comma, lettera c), del predetto decreto n. 746 del 1983 in mancanza dei presupposti richiesti dalla legge, trova applicazione la sanzione di cui all'articolo 7, comma 4, del predetto decreto n. 471 e al pagamento dell'imposta e di tale sanzione è tenuto esclusivamente il soggetto che procede all'estrazione. Per i beni introdotti in un deposito I.V.A. in forza di un acquisto intracomunitario, il soggetto che procede all'estrazione assolve l'imposta provvedendo alla integrazione della relativa fattura, con la indicazione dei servizi eventualmente resi e dell'imposta, ed alla annotazione della variazione in aumento nel registro di cui all'articolo 23 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 entro quindici giorni dall'estrazione e con riferimento alla relativa data; la variazione deve, altresì, essere annotata nel registro di cui all'articolo 25 del medesimo decreto entro il mese successivo a quello dell'estrazione. **Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, di concerto con il direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, sono stabilite le modalità di attuazione delle presenti disposizioni.** Fino all'integrazione delle pertinenti informazioni residenti nelle banche dati delle Agenzie fiscali, il soggetto che procede all'estrazione dei beni introdotti in un deposito I.V.A. comunica al gestore del deposito i dati relativi alla liquidazione dell'imposta di cui al presente comma; ai fini dello svincolo della garanzia, di cui al comma 4, lettera b), **il gestore del deposito I.V.A. comunica all'Ufficio doganale di importazione i dati relativi all'estrazione dal deposito I.V.A.;** le modalità di integrazione telematica, **ivi inclusa la comunicazione di cui al comma 4, lettera c),** sono stabilite con determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, di concerto con il direttore dell'Agenzia delle entrate.»

c) al comma 8 è aggiunto il seguente periodo: «È valutata ai fini della revoca dell'autorizzazione la violazione da parte del gestore del deposito I.V.A. degli obblighi di cui al comma 6 del presente articolo.»;

telematica. Per il mancato versamento dell'imposta dovuta ai sensi dei precedenti periodi, si applica la sanzione di cui all'articolo 13, **comma 1**, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, al cui pagamento è tenuto solidalmente anche il gestore del deposito; tuttavia, nel caso in cui l'estrazione sia stata effettuata senza pagamento dell'imposta da un soggetto che abbia presentato la dichiarazione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), del predetto decreto n. 746 del 1983 in mancanza dei presupposti richiesti dalla legge, trova applicazione la sanzione di cui all'articolo 7, comma 4, del predetto decreto n. 471 e al pagamento dell'imposta e di tale sanzione è tenuto esclusivamente il soggetto che procede all'estrazione. Per i beni introdotti in un deposito I.V.A. in forza di un acquisto intracomunitario, il soggetto che procede all'estrazione assolve l'imposta provvedendo alla integrazione della relativa fattura, con la indicazione dei servizi eventualmente resi e dell'imposta, ed alla annotazione della variazione in aumento nel registro di cui all'articolo 23 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 entro quindici giorni dall'estrazione e con riferimento alla relativa data; la variazione deve, altresì, essere annotata nel registro di cui all'articolo 25 del medesimo decreto entro il mese successivo a quello dell'estrazione. Fino all'integrazione delle pertinenti informazioni residenti nelle banche dati delle Agenzie fiscali, il soggetto che procede all'estrazione dei beni introdotti in un deposito IVA **ai sensi del comma 4, lettera b),** comunica al gestore del deposito IVA i dati relativi alla liquidazione dell'imposta, **anche** ai fini dello svincolo della garanzia **ivi prevista.** Le modalità di integrazione telematica sono stabilite con determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, di concerto con il direttore dell'Agenzia delle entrate.»;

c) al comma 8 è aggiunto, **in fine**, il seguente periodo: «**La** violazione degli obblighi di cui al comma 6 del presente articolo da parte del gestore del deposito IVA è valutata ai fini della revoca dell'autorizzazione **rilasciata ai sensi del comma 2, ovvero ai fini dell'esclusione dall'abilitazione a gestire come deposito IVA i magazzini generali e i depositi di cui ai periodi secondo e terzo del comma 1**».

8. Le disposizioni di cui al comma 7 si applica a decorrere dal 1° aprile 2017.

8. Le disposizioni di cui al comma 7 si **applicano** a decorrere dal 1° aprile 2017.

8- bis . All'articolo 1, comma 12- bis , del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: «per gli anni dal 2012 al 2017» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni dal 2012 al 2019».

Articolo 4- bis .

(Emissione elettronica delle fatture per il tax free shopping).

1. A decorrere dal 1° gennaio 2018 l'emissione delle fatture relative alle cessioni di beni di cui all'articolo 38- quater del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come da ultimo modificato dal presente articolo, deve essere effettuata dal cedente in modalità elettronica.

2. Al fine di garantire l'interoperabilità tra il sistema di fatturazione elettronica e il sistema OTELLO (*Online tax refund at exit: light lane optimization*) e di consentire la piena operatività di tale sistema in tutto il territorio nazionale, con determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, di concerto con il direttore dell'Agenzia delle entrate, sono stabiliti modalità e contenuti semplificati di fatturazione per la cessione dei beni di cui al comma 1 del presente articolo, in deroga a quanto previsto dall'articolo 21, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

3. Al comma 1 dell'articolo 38- quater del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: «a norma dell'articolo 21» sono soppresse.

4. All'articolo 1, comma 368, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il secondo periodo è soppresso.

5. Le maggiori risorse finanziarie derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo sono destinate al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze per la riduzione del debito pubblico.

Articolo 4- ter.

(Modifiche al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504)

1. Al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

« 4-bis. Il titolare del deposito fiscale di prodotti energetici o di alcole e bevande alcoliche che si trovi in condizioni oggettive e temporanee di difficoltà economica può presentare all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, entro la scadenza fissata per il pagamento delle accise, istanza di rateizzazione del debito d'imposta relativo alle immissioni in consumo effettuate nel mese precedente alla predetta scadenza. Permanendo le medesime condizioni, possono essere presentate istanze di rateizzazione relative ad un massimo di altre due scadenze di pagamento successive a quella di cui al periodo precedente; non sono ammesse ulteriori istanze prima dell'avvenuto integrale pagamento dell'importo già sottoposto a rateizzazione. L'Agenzia adotta il provvedimento di accoglimento o di diniego entro il termine di quindici giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rateizzazione e, in caso di accoglimento, autorizza il pagamento dell'accisa dovuta mediante versamento in rate mensili in numero non inferiore a sei e non superiore a ventiquattro. Sulle somme per le quali è autorizzata la rateizzazione sono dovuti gli interessi nella misura stabilita ai sensi dell'articolo 1284 del codice civile, maggiorata di 2 punti. Il mancato versamento, anche di una sola rata, entro la scadenza fissata comporta la decadenza dalla rateizzazione e il conseguente obbligo dell'integrale pagamento degli importi residui, oltre agli interessi e all'indennità di mora di cui al comma 4, nonché della sanzione prevista per il ritardato pagamento delle accise. La predetta decadenza non trova applicazione nel caso in cui si verificano errori di limitata entità nel versamento delle rate. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono individuate le condizioni e le modalità di applicazione del presente comma»;

b) l'articolo 14 è sostituito dal seguente:

« Art. 14. - (Rimborsi dell'accisa). - 1. L'accisa è rimborsata quando risulta indebitamente pagata; la disciplina dei rimborsi di cui al presente articolo si applica anche alle richieste relative alle agevolazioni accordate mediante restituzione, totale o parziale, dell'accisa versata ovvero mediante altra modalità prevista dalla disciplina relativa alla singola agevolazione.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, comma 1, lettera e) , e dall'articolo 10- ter , comma 1, lettera d) , il rimborso deve essere richiesto, a pena di decadenza, entro due anni dalla data del pagamento ovvero dalla data in cui il relativo diritto può essere esercitato.

3. Per i prodotti per i quali è prevista la presentazione di una dichiarazione da parte del soggetto obbligato al pagamento delle accise, il rimborso deve essere richiesto dal predetto soggetto obbligato, a pena di decadenza, entro due anni dalla data di presentazione della dichiarazione ovvero, ove previsto dalla specifica disciplina di settore, all'atto della dichiarazione contenente gli elementi per la determinazione del debito o del credito d'imposta.

4. Qualora, al termine di un procedimento giurisdizionale, il soggetto obbligato al pagamento dell'accisa sia condannato alla restituzione a terzi di somme indebitamente percepite a titolo di rivalsa dell'accisa, il rimborso è richiesto dal predetto soggetto obbligato, a pena di decadenza, entro novanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza che impone la restituzione delle somme.

5. Sulle somme da rimborsare sono dovuti gli interessi nella misura stabilita ai sensi dell'articolo 1284 del codice civile, a decorrere dalla data di presentazione della relativa richiesta di rimborso.

6. I prodotti assoggettati ad accisa immessi in consumo possono dar luogo a rimborso della stessa, su richiesta dell'operatore nell'esercizio dell'attività economica da lui svolta, quando sono trasferiti in un altro Stato membro o esportati. Il rimborso compete anche nel caso in cui vengano autorizzate miscelazioni dalle quali si ottenga un prodotto per il quale è dovuta l'accisa di ammontare inferiore a quella pagata sui singoli componenti. La richiesta di rimborso è presentata, a pena di decadenza, entro due anni dalla data in cui sono state effettuate le predette operazioni.

7. Il rimborso può essere concesso anche mediante accredito dell'imposta da utilizzare per il pagamento dell'accisa ovvero mediante altra modalità prevista dalla disciplina relativa alla singola agevolazione. In caso di dichiarazioni infedeli, volte a ottenere il rimborso per importi superiori a quelli dovuti, si applicano le sanzioni previste per la sottrazione dei prodotti all'accertamento e al pagamento dell'imposta.

8. Non si fa luogo a rimborso di somme inferiori o pari ad euro 30»;

c) l'articolo 15 è sostituito dal seguente:

« Art. 15. - (Recupero dell'accisa e prescrizione del diritto all'imposta). - 1. Le somme dovute a titolo di imposta o indebitamente abbuonate o restituite si esigono con la procedura di riscossione coattiva prevista dal decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112. Prima di avviare tale procedura, gli uffici notificano, con le modalità di cui all'articolo 19- bis , comma 1, del presente testo unico, un avviso di pagamento fissando per l'adempimento un termine di trenta giorni, decorrente dalla data di perfezionamento della notificazione.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 19, comma 4, l'avviso di pagamento di cui al comma 1 del presente articolo è notificato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli nel termine di cinque anni, decorrente dalla data dell'omesso versamento delle somme dovute a titolo di imposta o dell'indebita restituzione ovvero dell'irregolare fruizione di un prodotto sottoposto ad accisa in un impiego agevolato. Tale termine è aumentato a dieci anni nei casi di violazione delle disposizioni stabilite in materia di tributi previsti dal presente testo unico per cui sussiste l'obbligo di denuncia all'autorità giudiziaria.

3. Il termine di prescrizione per il recupero del credito da parte dell'Agenzia è di cinque anni ovvero, limitatamente ai tabacchi lavorati, di dieci anni.

4. Per le deficienze eccedenti i cali consentiti per i prodotti che si trovano in regime sospensivo, diversi dai tabacchi lavorati, il quinquennio di cui al comma 3 decorre dalla data del verbale di constatazione delle deficienze medesime.

5. La prescrizione del credito d'imposta è interrotta quando viene esercitata l'azione penale; in questo caso il termine di prescrizione decorre dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio penale.

6. Sempreché non siano iniziate attività amministrative di accertamento delle quali i soggetti alle stesse sottoposti abbiano avuto formale conoscenza, i registri, le dichiarazioni e i documenti prescritti dalla disciplina di riferimento dei vari settori d'imposta devono essere conservati per cinque anni successivi a quello di imposta ovvero, per i tabacchi lavorati, per dieci anni.

7. Non si provvede alla riscossione di somme inferiori o pari ad euro 30»;

d) l'articolo 19 è sostituito dal seguente:

« Art. 19. - (*Accertamento delle violazioni*). - 1.

La constatazione delle violazioni delle disposizioni stabilite in materia di tributi previsti dal presente testo unico compete ai funzionari dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli oltre che ai pubblici ufficiali indicati nel capo II del titolo II della legge 7 gennaio 1929, n. 4, nei limiti delle attribuzioni ivi stabilite, ed è effettuata mediante processo verbale.

2. I processi verbali di constatazione di violazioni per le quali sussiste l'obbligo di denuncia all'autorità giudiziaria sono trasmessi dagli agenti verbalizzanti sia alla competente autorità giudiziaria sia all'ufficio dell'Agenzia competente all'accertamento dell'imposta e alla sua liquidazione. Quest'ultimo provvede alla tempestiva trasmissione degli atti emessi alla predetta autorità giudiziaria e alla comunicazione a quest'ultima, anche successivamente, di ulteriori elementi e valutazioni utili.

3. I processi verbali di constatazione di violazioni diverse da quelle di cui al comma 2 sono trasmessi dagli agenti verbalizzanti all'ufficio dell'Agenzia competente all'accertamento dell'imposta e alla sua liquidazione.

4. Nel rispetto del principio di cooperazione di cui all'articolo 12 della legge 27 luglio 2000, n. 212, anche per le ipotesi in cui sono esaminati in ufficio atti e dichiarazioni, entro sessanta giorni dalla notificazione del processo verbale di constatazione al destinatario, quest'ultimo può comunicare all'ufficio dell'Agenzia procedente osservazioni e richieste che, salvi i casi di particolare e motivata urgenza, sono valutate dallo stesso ufficio prima della notificazione dell'avviso di pagamento di cui all'articolo 15 del presente testo unico e dell'atto di contestazione o di irrogazione delle sanzioni di cui agli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

5. L'Ufficio delle dogane e l'Ufficio regionale dei monopoli di Stato sono competenti per l'applicazione delle sanzioni amministrative relative alle violazioni accertate nel loro ambito territoriale»;

e) dopo l'articolo 19 è inserito il seguente:

« Art. 19- bis. - (Utilizzo della posta elettronica certificata). - 1. L'invio di tutti gli atti e le comunicazioni previsti dalle disposizioni che disciplinano i tributi previsti dal presente testo unico, ivi compresi gli avvisi di pagamento di cui all'articolo 15, comma 1, effettuato da parte dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli tramite la posta elettronica certificata di cui all'articolo 1, comma 2, lettera g) , del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, di seguito denominata PEC, ha valore di notificazione. Resta salva per l'Agenzia la possibilità di notificare i predetti atti e comunicazioni mediante raccomandata postale con avviso di ricevimento ovvero ai sensi degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile, anche per il tramite di un messo speciale autorizzato dall'ufficio competente.

2. Per i fini di cui al comma 1, i soggetti tenuti al pagamento dell'imposta nonché quelli che intendono iniziare un'attività subordinata al rilascio di una licenza o di un'autorizzazione, comunque denominata, previste dal presente testo unico comunicano preventivamente all'Agenzia il proprio indirizzo di PEC»;

f) dopo l'articolo 24- bis è inserito il seguente:

« Art. 24- ter. - (Gasolio commerciale). - 1. Il gasolio commerciale usato come carburante è assoggettato ad accisa con l'applicazione dell'aliquota prevista per tale impiego dal numero 4- bis della tabella A allegata al presente testo unico.

2. Per gasolio commerciale usato come carburante si intende il gasolio impiegato da veicoli, ad eccezione di quelli di categoria euro 2 o inferiore, utilizzati dal proprietario o in virtù di altro titolo che ne garantisca l'esclusiva disponibilità, per i seguenti scopi:

a) attività di trasporto di merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate esercitata da:

- 1) persone fisiche o giuridiche iscritte nell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi;**
- 2) persone fisiche o giuridiche munite della licenza di esercizio dell'autotrasporto di cose in conto proprio e iscritte nell'elenco appositamente istituito;**
- 3) imprese stabilite in altri Stati membri dell'Unione europea, in possesso dei requisiti previsti dalla disciplina dell'Unione europea per l'esercizio della professione di trasportatore di merci su strada;**

b) attività di trasporto di persone svolta da:

- 1) enti pubblici o imprese pubbliche locali esercenti l'attività di trasporto di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e alle relative leggi regionali di attuazione;**
- 2) imprese esercenti autoservizi interregionali di competenza statale di cui al decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285;**
- 3) imprese esercenti autoservizi di competenza regionale e locale di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422;**
- 4) imprese esercenti autoservizi regolari in ambito comunitario di cui al regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009.**

3. È considerato altresì gasolio commerciale il gasolio impiegato per attività di trasporto di persone svolta da enti pubblici o imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico.

- 4. Il rimborso dell'onere conseguente alla maggiore accisa applicata al gasolio commerciale è determinato in misura pari alla differenza tra l'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante, di cui all'allegato I, e quella di cui al comma 1 del presente articolo. Ai fini del predetto rimborso, i soggetti di cui ai commi 2 e 3 presentano apposita dichiarazione al competente ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli entro il mese successivo alla scadenza di ciascun trimestre solare in cui è avvenuto il consumo del gasolio commerciale.**
- 5. Il credito spettante ai sensi del comma 4 del presente articolo è riconosciuto, mediante la compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro il 31 dicembre dell'anno solare successivo a quello in cui il medesimo credito è sorto per effetto del provvedimento di accoglimento o del decorso del termine di sessanta giorni dal ricevimento della dichiarazione.**
- 6. In alternativa a quanto previsto dal comma 5, il credito spettante ai sensi del comma 4 può essere riconosciuto in denaro»;**
- g) all'articolo 25:**
- 1) al comma 4, primo periodo:**
- 1.1) dopo la parola: «denuncia» sono inserite le seguenti: «, in possesso del provvedimento autorizzativo rilasciato ai sensi delle disposizioni in materia di installazione ed esercizio di impianti di stoccaggio e di distribuzione di oli minerali,»;**
- 1.2) dopo le parole: «revoca, e» sono inserite le seguenti: «, fatta eccezione per gli impianti di distribuzione stradale di gas naturale impiegato come carburante,»;**
- 2) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:**

« 4-bis. Fatto salvo quanto stabilito dal comma 4 per gli impianti di distribuzione stradale di gas naturale impiegato come carburante, gli esercenti impianti di cui al comma 2, lettera b) , annotano nel registro di carico e scarico rispettivamente i quantitativi di prodotti ricevuti, distintamente per qualità, e il numero risultante dalla lettura del contatore totalizzatore delle singole colonnine di distribuzione installate, effettuata alla fine di ogni giornata, per ciascun tipo di carburante erogato; al momento della chiusura annuale, entro trenta giorni dalla data dell'ultima registrazione, i medesimi esercenti trasmettono all'ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli un prospetto riepilogativo dei dati relativi alla movimentazione di ogni prodotto nell'intero anno, con evidenziazione delle rimanenze contabili ed effettive e delle loro differenze.

4-ter. Con determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono stabiliti i tempi e le modalità per la presentazione dei dati di cui al comma 4- bis nonché dei dati relativi ai livelli e alle temperature dei serbatoi installati, esclusivamente in forma telematica, in sostituzione del registro di carico e scarico, da parte degli esercenti impianti di cui al comma 2, lettera b) , funzionanti in modalità di *self-service* . I medesimi esercenti garantiscono, anche tramite soggetti appositamente delegati, l'accesso presso l'impianto per l'esercizio dei poteri di cui all'articolo 18, comma 2, entro ventiquattro ore dalla comunicazione dell'amministrazione finanziaria. In fase di accesso, presso l'impianto sottoposto a verifica è resa disponibile la relativa documentazione contabile»;

h) all'articolo 27, comma 3, lettera b) , sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero impiegati come combustibile per riscaldamento o come carburante, usi per i quali si applicano le disposizioni dell'articolo 21»;

i) l'articolo 28 è sostituito dal seguente:

« Art. 28. - (Depositi fiscali di alcole e bevande alcoliche). - 1 . La produzione dell'alcole etilico, dei prodotti alcolici intermedi e del vino nonché la fabbricazione della birra e delle bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra sono effettuate in regime di deposito fiscale. Le attività di fabbricazione dei prodotti sottoposti ad accisa in regime sospensivo sono consentite, subordinatamente al rilascio della licenza di esercizio di cui all'articolo 63, nei seguenti impianti:

a) nel settore dell'alcole etilico:

1) le distillerie;

2) gli opifici di rettificazione;

b) nel settore dei prodotti alcolici intermedi: gli stabilimenti di produzione;

c) nel settore della birra: le fabbriche e gli annessi opifici di condizionamento;

d) nel settore del vino, fatto salvo quanto previsto nell'articolo 37, comma 1, e nel settore delle bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra: le cantine e gli stabilimenti di produzione.

2. Il regime del deposito fiscale può essere autorizzato, quando è funzionale a soddisfare oggettive condizioni di operatività dell'impianto, nei casi seguenti:

a) opifici promiscui di trasformazione e di condizionamento nel settore dell'alcole etilico;

b) impianti e opifici di solo condizionamento dei prodotti soggetti ad accisa;

c) magazzini di invecchiamento degli spiriti;

d) magazzini delle distillerie e degli opifici di rettificazione ubicati fuori dei predetti impianti;

e) magazzini delle fabbriche e degli opifici di condizionamento di birra ubicati fuori dei predetti impianti;

f) impianti di condizionamento e depositi di vino e di bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra che effettuano movimentazioni intracomunitarie;

g) fabbriche di birra con produzione annua non superiore a 10.000 ettolitri;

h) depositi doganali autorizzati a custodire prodotti sottoposti ad accisa.

3. La gestione in regime di deposito fiscale può essere autorizzata per i magazzini di commercianti all'ingrosso di prodotti soggetti ad accisa quando, oltre a ricorrere la condizione di cui al comma 2, la detenzione di prodotti in regime sospensivo risponde ad adeguate esigenze economiche.

4. L'esercizio dei depositi fiscali autorizzati ai sensi dei commi 2 e 3 è subordinato al rilascio della licenza di cui all'articolo 63.

5. La cauzione prevista dall'articolo 5, comma 3, in relazione alla quantità massima di prodotti che può essere detenuta nel deposito fiscale, è dovuta nelle seguenti misure, riferite all'ammontare dell'accisa gravante sui prodotti custoditi:

a) 1 per cento, per gli stabilimenti e opifici di cui al comma 1 e per gli opifici di cui al comma 2, lettere a) , c) e g) ;

b) 10 per cento, per tutti gli altri impianti e magazzini; per gli esercenti che hanno aderito alla tenuta dei dati relativi alle contabilità dei prodotti esclusivamente in forma telematica si applica quanto indicato alla lettera a) .

6. La cauzione di cui al comma 5 è dovuta in misura pari all'ammontare dell'accisa se i prodotti custoditi sono condizionati e muniti di contrassegno fiscale.

7. Nei recinti dei depositi fiscali non possono essere detenuti prodotti alcolici ad imposta assolta, eccetto quelli strettamente necessari per il consumo aziendale, stabiliti per quantità e qualità dal competente ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli»;

l) all'articolo 35:

1) al comma 1:

1.1) al terzo periodo, dopo la parola: «derivata» sono inserite le seguenti: «, con esclusione degli zuccheri contenuti in bevande non alcoliche aggiunte alla birra prodotta»;

1.2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

«Con determinazione del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono stabiliti o variati i metodi di rilevazione del grado Plato.»;

2) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Per il controllo della produzione sono installati misuratori delle materie prime nonché contatori per la determinazione del numero degli imballaggi preconfezionati e delle confezioni e, nei casi previsti, della birra a monte del condizionamento e dei semilavorati. Ultimate le operazioni di condizionamento, il prodotto è custodito in apposito magazzino, preso in carico dal depositario e accertato dall'ufficio dell'Agenzia»;

3) il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Il condizionamento della birra può essere effettuato anche in fabbriche diverse da quella di produzione o in appositi opifici di imbottigliamento gestiti in regime di deposito fiscale, presso cui sono installati i contatori per la determinazione del numero degli imballaggi preconfezionati e delle confezioni»;

- 4) il comma 4 è sostituito dal seguente:
« 4. Per le fabbriche che hanno una potenzialità di produzione mensile non superiore a venti ettolitri, è in facoltà dell'Agenzia stipulare convenzioni di abbonamento, valevoli per un anno, con corresponsione dell'accisa convenuta in due rate semestrali anticipate, ferma restando l'applicabilità del comma 3- *bis* »;
- 5) al comma 6, lettera *a*) , la parola: «due» è sostituita dalla seguente: «tre»;
- m*) all'articolo 36, comma 4, la parola: «Negli» è sostituita dalle seguenti: «Fatto salvo quanto previsto dal comma 1- *bis* dell'articolo 37, negli»;
- n*) all'articolo 37, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
« *1-bis*. In vigenza dell'aliquota d'accisa zero, fermi restando i vincoli di circolazione previsti in caso di trasferimenti all'interno dell'Unione europea, la circolazione del vino nel territorio dello Stato avviene con la scorta dei documenti di accompagnamento previsti dalle disposizioni relative al settore vitivinicolo per i trasporti che iniziano e si concludono nel territorio nazionale. Gli obblighi di contabilizzazione annuale dei dati di produzione e di redazione dell'inventario fisico delle materie prime, dei prodotti semilavorati e dei prodotti finiti sono assolti dagli esercenti i depositi fiscali di vino mediante le dichiarazioni obbligatorie e la tenuta dei registri, compresa la rilevazione delle giacenze effettive in occasione della chiusura annua dei conti, disciplinati dal regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione, del 26 maggio 2009»;
- o*) alla tabella A:
- 1) dopo il numero 4 è inserito il seguente:
«4- *bis*. Gasolio commerciale usato come carburante: euro 403,22 per mille litri»;
- 2) il numero 9 è sostituito dal seguente:
«9. Produzione di forza motrice con motori fissi, azionati con prodotti energetici diversi dal gas naturale e utilizzati all'interno di delimitati stabilimenti industriali, agricolo-industriali, laboratori, cantieri di ricerche di idrocarburi e di forze endogene e cantieri di costruzione e azionamento di macchine impiegate nei porti, non ammesse alla circolazione su strada, destinate alla movimentazione di merci per operazioni di trasbordo: 30 per cento aliquota normale».
- Articolo 5.

Articolo 5.

(Dichiarazione integrativa a favore)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 2, i commi 8 e 8-*bis*, sono sostituiti dai seguenti:

«8. Salva l'applicazione delle sanzioni e ferma restando l'applicazione dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, **e successive modificazioni**, le dichiarazioni dei redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dei sostituti d'imposta possono essere integrate per correggere errori od omissioni, compresi quelli che abbiano determinato l'indicazione di un maggiore o di un minore reddito o, comunque, di un maggiore o di un minore debito d'imposta ovvero di un maggiore o di un minore credito, mediante successiva dichiarazione da presentare, secondo le disposizioni di cui all'articolo 3, utilizzando modelli conformi a quelli approvati per il periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione, non oltre i termini stabiliti dall'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, **e successive modificazioni**.

(Dichiarazione integrativa a favore e ravvedimento)

1. Al **regolamento di cui al** decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) **all'**articolo 2, i commi 8 e 8-*bis* sono sostituiti dai seguenti:

«8. Salva l'applicazione delle sanzioni e ferma restando l'applicazione dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, le dichiarazioni dei redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dei sostituti d'imposta possono essere integrate per correggere errori od omissioni, compresi quelli che abbiano determinato l'indicazione di un maggiore o di un minore **imponibile** o, comunque, di un maggiore o di un minore debito d'imposta ovvero di un maggiore o di un minore credito, mediante successiva dichiarazione da presentare, secondo le disposizioni di cui all'articolo 3, utilizzando modelli conformi a quelli approvati per il periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione, non oltre i termini stabiliti dall'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

8-bis. L'eventuale credito derivante dal minor debito o dal maggiore credito risultante dalle dichiarazioni di cui al comma 8 può essere utilizzato in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997. Nel caso in cui la dichiarazione oggetto di integrazione a favore sia presentata oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo, il credito di cui al periodo precedente può essere utilizzato in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, per eseguire il versamento di debiti maturati a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa. Nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta in cui è presentata la dichiarazione integrativa è indicato il credito derivante dal minor debito o dal maggiore credito risultante dalla dichiarazione integrativa **nonché l'ammontare eventualmente già utilizzato in compensazione.**»;

b) nell'articolo 8:

- 1) nel comma 6, le parole «all'articolo 2, commi 7, 8, 8-*bis* e 9» sono sostituite dalle parole «all'articolo 2, commi 7 e 9»;
- 2) sono aggiunti i seguenti **commi**:

8-bis. L'eventuale credito derivante dal minor debito o dal maggiore credito risultante dalle dichiarazioni di cui al comma 8 può essere utilizzato in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo **9 luglio** 1997, n. 241.

Ferma restando in ogni caso l'applicabilità della disposizione di cui al primo periodo per i casi di correzione di errori contabili di competenza, nel caso in cui la dichiarazione oggetto di integrazione a favore sia presentata oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo, il credito di cui al periodo precedente può essere utilizzato in compensazione, ai sensi **del citato** articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, per eseguire il versamento di debiti maturati a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa; **in tal caso**, nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta in cui è presentata la dichiarazione integrativa è indicato il credito derivante dal minor debito o dal maggiore credito risultante dalla dichiarazione integrativa. **Resta ferma in ogni caso per il contribuente la possibilità di far valere, anche in sede di accertamento o di giudizio, eventuali errori, di fatto o di diritto, che abbiano inciso sull'obbligazione tributaria, determinando l'indicazione di un maggiore imponibile, di un maggiore debito d'imposta o, comunque, di un minore credito**»;

b) **all'**articolo 8:

- 1) **al** comma 6, le parole: «all'articolo 2, commi 7, 8, 8-*bis* e 9» sono sostituite dalle **seguenti**: «all'articolo 2, commi 7 e 9»;
- 2) **dopo il comma 6** sono **inseriti** i seguenti:

«6-bis. Salva l'applicazione delle sanzioni e ferma restando l'applicazione dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e **successive modificazioni**, le dichiarazioni dell'imposta sul valore aggiunto possono essere integrate per correggere errori od omissioni, compresi quelli che abbiano determinato l'indicazione di un maggiore o di un minore imponibile o, comunque, di un maggiore o di un minore debito d'imposta ovvero di una maggiore o di una minore eccedenza detraibile mediante successiva dichiarazione da presentare, secondo le disposizioni di cui all'articolo 3, utilizzando modelli conformi a quelli approvati per il periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione, non oltre i termini stabiliti dall'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e **successive modificazioni**.

6-ter. L'eventuale credito derivante dal minore debito o dalla maggiore eccedenza detraibile risultante dalle dichiarazioni di cui al comma precedente presentate entro il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo può essere portato in detrazione in sede di liquidazione periodica o di dichiarazione annuale, ovvero utilizzato in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, ovvero, sempreché ricorrano per l'anno per cui è presentata la dichiarazione integrativa i requisiti di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e **successive modificazioni**, chiesto a rimborso.

«6-bis. Salva l'applicazione delle sanzioni e ferma restando l'applicazione dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, le dichiarazioni dell'imposta sul valore aggiunto possono essere integrate per correggere errori od omissioni, compresi quelli che abbiano determinato l'indicazione di un maggiore o di un minore imponibile o, comunque, di un maggiore o di un minore debito d'imposta ovvero di una maggiore o di una minore eccedenza detraibile, mediante successiva dichiarazione da presentare, secondo le disposizioni di cui all'articolo 3, utilizzando modelli conformi a quelli approvati per il periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione, non oltre i termini stabiliti dall'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

6-ter. L'eventuale credito derivante dal **minor** debito o dalla maggiore eccedenza detraibile risultante dalle dichiarazioni di cui al comma **6-bis**, presentate entro il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo **d'**imposta successivo, può essere portato in detrazione in sede di liquidazione periodica o di dichiarazione annuale, ovvero utilizzato in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo **9 luglio** 1997, n. 241, ovvero, sempreché ricorrano per l'anno per cui è presentata la dichiarazione integrativa i requisiti di cui **agli articoli 30 e 34, comma 9**, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, chiesto a rimborso.

6-quater . L'eventuale credito derivante dal minor debito o dalla maggiore eccedenza detraibile risultante dalle dichiarazioni di cui al comma 6- *bis* , presentate oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo, può essere chiesto a rimborso ove ricorrano, per l'anno per cui è presentata la dichiarazione integrativa, i requisiti di cui agli articoli 30 e 34, comma 9, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ovvero può essere utilizzato in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, per eseguire il versamento di debiti maturati a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa. Nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta in cui è presentata la dichiarazione integrativa è indicato il credito derivante dal minor debito o dal maggiore credito risultante dalla dichiarazione integrativa.

6-quinquies . Resta ferma in ogni caso per il contribuente la possibilità di far valere, anche in sede di accertamento o di giudizio, eventuali errori, di fatto o di diritto, che abbiano inciso sull'obbligazione tributaria, determinando l'indicazione di un maggiore imponibile, di un maggiore debito d'imposta o, comunque, di una minore eccedenza detraibile».

1- bis. All'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1- *bis* sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e, limitatamente alle lettere *b-bis*) e *b-ter*) , ai tributi doganali e alle accise amministrati dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli»;

b) al comma 1- *ter* è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La preclusione di cui al comma 1, primo periodo, salva la notifica di avvisi di pagamento e atti di accertamento, non opera neanche per i tributi doganali e per le accise amministrati dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli».

2. All'articolo 1, comma 640, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'alinea le parole: «degli articoli 2, comma 8» sono sostituite dalle parole: «degli articoli 2, comma 8, e 8, comma 6-*bis*»;

2. All'articolo 1, comma 640, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, le parole: «degli articoli 2, comma 8» sono sostituite dalle **seguenti**: «degli articoli 2, comma 8, e 8, comma 6-*bis*»;

b) nella lettera *b)* le parole: «agli elementi» sono sostituite dalle parole: «ai soli elementi».

b) alla lettera *b)* , le parole: «agli elementi» sono sostituite dalle **seguenti**: «ai soli elementi».
2- bis . La lettera *c)* del comma 1 dell'articolo 22 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è sostituita dalla seguente:

« *c)* le ritenute alla fonte a titolo di acconto operate sui redditi che concorrono a formare il reddito complessivo e su quelli tassati separatamente. Le ritenute operate nell'anno successivo a quello di competenza dei redditi e anteriormente alla presentazione della dichiarazione dei redditi possono essere scomutate dall'imposta relativa al periodo d'imposta di competenza dei redditi o, alternativamente, dall'imposta relativa al periodo d'imposta nel quale sono state operate. Le ritenute operate dopo la presentazione della dichiarazione dei redditi si scomputano dall'imposta relativa al periodo d'imposta nel quale sono state operate. Le ritenute operate sui redditi delle società, associazioni e imprese indicate nell'articolo 5 si scomputano, nella proporzione ivi stabilita, dalle imposte dovute dai singoli soci, associati o partecipanti».
2- ter . Al primo periodo del terzo comma dell'articolo 25- bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo le parole: «purché già operata al momento della presentazione della dichiarazione annuale» sono aggiunte le seguenti: «, o, alternativamente, dall'imposta relativa al periodo di imposta nel quale è stata operata».

Articolo 5 -bis.

(Definizione delle controversie in materia di accise e di IVA afferente)

1. Al fine di agevolare la soluzione del contenzioso pendente in materia di accise e di IVA afferente, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli è autorizzata a definire con transazioni, entro il 30 settembre 2017, le liti fiscali pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, aventi ad oggetto il recupero dell'accisa su prodotti energetici, alcol e bevande alcoliche, alle seguenti condizioni:

***a)* le imposte oggetto del contenzioso devono riferirsi a fatti verificatisi anteriormente al 1° aprile 2010;**

b) al soggetto passivo d'imposta è data facoltà di estinguere la pretesa tributaria procedendo al pagamento, da effettuare entro sessanta giorni dalla data di stipula della transazione, di un importo almeno pari al 20 per cento dell'accisa e della relativa imposta sul valore aggiunto per cui è causa, senza corresponsione di interessi, indennità di mora e sanzioni.

2. È consentito al soggetto passivo d'imposta di effettuare il pagamento dell'importo dovuto di cui al comma 1 mediante rate annuali, non superiori a sette, previa comunicazione al competente Ufficio delle dogane e versamento della prima rata entro la medesima scadenza prevista al comma 1, lettera b) ; sulle somme rateizzate sono dovuti gli interessi nella misura stabilita dall'articolo 1284 del codice civile, maggiorata di 2 punti. Resta fermo il recupero delle imposte nei confronti del responsabile del reato.

3. I contenziosi di cui al comma 1, alinea, sono sospesi, a richiesta del soggetto obbligato, per il quale ricorrano le condizioni di cui al medesimo comma, che dichiarino di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo. Il pagamento di quanto previsto determina l'estinzione delle liti fiscali pendenti a tale titolo, in ogni stato e grado di giudizio.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano solo qualora sia stato definito il procedimento penale, eventualmente instaurato per i medesimi fatti dai quali deriva il contenzioso fiscale, senza che sia stata pronunciata una sentenza di condanna passata in giudicato in cui sia riconosciuto dolo o colpa grave dello stesso soggetto obbligato.

Articolo 6.
(Definizione agevolata)

Articolo 6.
(Definizione agevolata)

1. Relativamente ai carichi **inclusi in ruoli**, affidati agli agenti della riscossione **negli anni** dal 2000 al 2015, i debitori possono estinguere il debito senza corrispondere le sanzioni incluse in tali carichi, gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, provvedendo al pagamento integrale, anche dilazionato, entro il limite massimo di quattro rate, sulle quali sono dovuti gli interessi nella misura di cui all'articolo 21, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973:

a) delle somme affidate all'agente della riscossione a titolo di capitale e interessi;
b) di quelle maturate a favore dell'agente della riscossione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, a titolo di aggio sulle somme di cui alla lettera *a)* e di rimborso delle spese per le procedure esecutive, nonché di rimborso delle spese di notifica della cartella di pagamento.

2. Ai fini della definizione di cui al comma 1, il debitore manifesta all'agente della riscossione la sua volontà di avvalersene, rendendo, entro il novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità alla modulistica che lo stesso agente della riscossione pubblica sul proprio sito *internet* nel termine massimo di quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto; in tale dichiarazione il debitore indica altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il limite massimo previsto dal comma 1, nonché la pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi cui si riferisce la dichiarazione, e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi.

1. Relativamente ai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al **2016**, i debitori possono estinguere il debito senza corrispondere le sanzioni **comprese** in tali carichi, gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, provvedendo al pagamento integrale **delle somme di cui alle lettere a) e b)**, dilazionato **in rate sulle quali** sono dovuti, **a decorrere dal 1o agosto 2017**, gli interessi nella misura di cui all'articolo 21, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973.

Fermo restando che il 70 per cento delle somme complessivamente dovute deve essere versato nell'anno 2017 e il restante 30 per cento nell'anno 2018, è effettuato il pagamento, per l'importo da versare distintamente in ciascuno dei due anni, in rate di pari ammontare, nel numero massimo di tre rate nel 2017 e di due rate nel 2018:

a) *identica*;

b) *identica*.

2. Ai fini della definizione di cui al comma 1, il debitore manifesta all'agente della riscossione la sua volontà di avvalersene, rendendo, entro il **31 marzo 2017** apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità alla modulistica che lo stesso agente della riscossione pubblica sul proprio sito *internet* nel termine massimo di quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto; in tale dichiarazione il debitore indica altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il limite massimo previsto dal comma 1, nonché la pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi cui si riferisce la dichiarazione, e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi. **Entro la stessa data del 31 marzo 2017 il debitore può integrare, con le predette modalità, la dichiarazione presentata anteriormente a tale data.**

3. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 2 l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse; in ogni caso, la prime due rate sono ciascuna pari ad un terzo e la terza e la quarta ciascuna pari ad un sesto delle somme dovute, la scadenza della terza rata non può superare il 15 dicembre 2017 e la scadenza della quarta rata non può superare il 15 marzo 2018.

4. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una rata di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme di cui al comma 1, lettere a) e b), la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi oggetto della dichiarazione di cui al comma 2. In tal caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto a seguito dell'affidamento del carico e non determinano l'estinzione del debito residuo, di cui l'agente della riscossione prosegue l'attività di recupero e il cui pagamento non può essere rateizzato ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

3. Entro **il 31 maggio 2017**, l'agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 2 l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, **attenendosi ai seguenti criteri:**
a) per l'anno 2017, la scadenza delle singole rate è fissata nei mesi di luglio, settembre e novembre;
b) per l'anno 2018, la scadenza delle singole rate è fissata nei mesi di aprile e settembre.

3- bis . Ai fini di cui al comma 1, l'agente della riscossione fornisce ai debitori i dati necessari a individuare i carichi definibili ai sensi dello stesso comma 1:

a) presso i propri sportelli;

b) nell'area riservata del proprio sito *internet* istituzionale.

3- ter . Entro il 28 febbraio 2017, l'agente della riscossione, con posta ordinaria, avvisa il debitore dei carichi affidati nell'anno 2016 per i quali, alla data del 31 dicembre 2016, gli risulta non ancora notificata la cartella di pagamento ovvero inviata l'informazione di cui all'articolo 29, comma 1, lettera b), ultimo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ovvero notificato l'avviso di addebito di cui all'articolo 30, comma 1, del medesimo decreto-legge n. 78 del 2010.

4. *Identico.*

5. A seguito della presentazione della dichiarazione di cui al comma 2, sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi che sono oggetto di tale dichiarazione. L'agente della riscossione, relativamente ai carichi definibili ai sensi del presente articolo, non può avviare nuove azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione della dichiarazione, e non può altresì proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo ovvero non sia stata presentata istanza di assegnazione ovvero non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.

6. Ai pagamenti dilazionati previsti dal presente articolo non si applicano le disposizioni dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

7. Il pagamento delle somme dovute per la definizione può essere effettuato:
a) mediante domiciliazione sul conto corrente eventualmente indicato dal debitore nella dichiarazione resa ai sensi del comma 2;

4- bis . Limitatamente ai carichi non inclusi in precedenti piani di dilazione in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la preclusione della rateizzazione di cui al comma 4, ultimo periodo, non opera se, alla data di presentazione della dichiarazione di cui al comma 1, erano trascorsi meno di sessanta giorni dalla data di notifica della cartella di pagamento ovvero dell'avviso di accertamento di cui all'articolo 29, comma 1, lettera a) , del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ovvero dell'avviso di addebito di cui all'articolo 30, comma 1, del medesimo decreto-legge n. 78 del 2010.

5. A seguito della presentazione della dichiarazione di cui al comma 2, sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi che sono oggetto di tale dichiarazione e, **fermo restando quanto previsto dal comma 8, sono altresì sospesi, per i carichi oggetto della domanda di definizione di cui al comma 1, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere relativamente alle rate di tali dilazioni in scadenza in data successiva al 31 dicembre 2016.** L'agente della riscossione, relativamente ai carichi definibili ai sensi del presente articolo, non può avviare nuove azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione della dichiarazione, e non può altresì proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo ovvero non sia stata presentata istanza di assegnazione ovvero non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.

6. *Identico.*

7. *Identico.*

b) mediante bollettini precompilati, che l'agente della riscossione è tenuto ad allegare alla comunicazione di cui al comma 3, se il debitore non ha richiesto di eseguire il versamento con le modalità previste dalla lettera a) del presente comma;

c) presso gli sportelli dell'agente della riscossione.

8. La facoltà di definizione prevista dal comma 1 8. *Identico:*

può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dall'agente della riscossione, le somme dovute relativamente ai carichi indicati al comma 1 e purché, rispetto ai piani rateali in essere, risultino adempiuti tutti i versamenti con scadenza dal 1° ottobre al 31 dicembre 2016. In tal caso:

a) ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare ai sensi del comma 1, lettere a) e b), si tiene conto esclusivamente degli importi già versati a titolo di capitale e interessi inclusi nei carichi affidati, nonché, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, di aggio e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e delle spese di notifica della cartella di pagamento;

b) restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili le somme versate, anche anteriormente alla definizione, a titolo di sanzioni incluse nei carichi affidati, di interessi di dilazione, di interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e di sanzioni e somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46;

c) il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione determina, limitatamente ai carichi definibili, la revoca automatica dell'eventuale dilazione ancora in essere precedentemente accordata dall'agente della riscossione.

9. Il debitore, se per effetto dei pagamenti parziali 9. *Identico.*

di cui al comma 8, computati con le modalità ivi indicate, ha già integralmente corrisposto quanto dovuto ai sensi del comma 1, per beneficiare degli effetti della definizione deve comunque manifestare la sua volontà di aderirvi con le modalità previste dal comma 2.

a) ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare ai sensi del comma 1, lettere a) e b), si tiene conto esclusivamente degli importi già versati a titolo di capitale e interessi **compresi** nei carichi affidati, nonché, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, di aggio e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e delle spese di notifica della cartella di pagamento;

b) restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili le somme versate, anche anteriormente alla definizione, a titolo di sanzioni **comprese** nei carichi affidati, di interessi di dilazione, di interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e di sanzioni e somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46;

c) *identica.*

9- bis . Sono altresì compresi nella definizione agevolata di cui al comma 1 i carichi affidati agli agenti della riscossione che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito di istanza presentata dai debitori ai sensi del capo II, sezione prima, della legge 27 gennaio 2012, n. 3.
9- ter . Nelle proposte di accordo o del piano del consumatore presentate ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge 27 gennaio 2012, n. 3, i debitori possono estinguere il debito senza corrispondere le sanzioni, gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, provvedendo al pagamento del debito, anche falcidiato, nelle modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione dell'accordo o del piano del consumatore.

10. Sono esclusi dalla definizione di cui al comma 10. *Identico:*
1 i carichi affidati agli agenti della riscossione recanti:

a) le risorse proprie tradizionali previste dall'articolo 2, paragrafo 1, lettere *a)* e *b)*, della decisione 94/728/CE, Euratom del Consiglio, del 31 ottobre 1994, come riformato dalla decisione 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e l'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione;

b) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 14 del regolamento CE n. 659/1999;

c) i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;

d) le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;

***e)* le sanzioni amministrative per violazioni al Codice della strada.**

a) le risorse proprie tradizionali previste dall'articolo 2, paragrafo 1, **lettera a)**, delle **decisioni 2007/436/CE/Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e 2014/335/UE/Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014**, e l'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione;

b) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo **16** del regolamento **(UE) n. 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015**;

c) *identica*;

d) *identica*;

e) *soppressa*;

***e-bis)* le altre sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti dagli enti previdenziali.**

11. Per le sanzioni di cui alla lettera *e)*, del comma 10, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi, compresi quelli di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

11. Per le sanzioni **amministrative per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285**, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi, compresi quelli di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

12. A seguito del pagamento delle somme di cui al comma 1, l'agente della riscossione è automaticamente scaricato dell'importo residuo. Al fine di consentire agli enti creditori di eliminare dalle proprie scritture patrimoniali i crediti corrispondenti alle quote scaricate, lo stesso agente della riscossione trasmette, anche in via telematica, a ciascun ente interessato, entro il 31 dicembre 2018, l'elenco dei debitori che hanno esercitato la facoltà di definizione e dei codici tributo per i quali è stato effettuato il versamento.

13. Alle somme occorrenti per aderire alla definizione di cui al comma 1, che sono oggetto di procedura concorsuale, si applica la disciplina dei crediti prededucibili di cui agli articoli 111 e 111-*bis* del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

12. A seguito del pagamento delle somme di cui al comma 1, l'agente della riscossione è automaticamente scaricato dell'importo residuo. Al fine di consentire agli enti creditori di eliminare dalle proprie scritture patrimoniali i crediti corrispondenti alle quote scaricate, lo stesso agente della riscossione trasmette, anche in via telematica, a ciascun ente interessato, entro il **30 giugno 2019**, l'elenco dei debitori che hanno esercitato la facoltà di definizione e dei codici tributo per i quali è stato effettuato il versamento.

12- bis . All'articolo 1, comma 684, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Le comunicazioni di inesigibilità relative a quote affidate agli agenti della riscossione dal 1o gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, anche da soggetti creditori che hanno cessato o cessano di avvalersi delle società del Gruppo Equitalia Spa, sono presentate, per i ruoli consegnati negli anni 2014 e 2015, entro il 31 dicembre 2019 e, per quelli consegnati fino al 31 dicembre 2013, per singole annualità di consegna partendo dalla più recente, entro il 31 dicembre di ciascun anno successivo al 2019.

13. Alle somme occorrenti per aderire alla definizione di cui al comma 1, che sono oggetto di procedura concorsuale, **nonché in tutte le procedure di composizione negoziale della crisi d'impresa previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267**, si applica la disciplina dei crediti prededucibili di cui agli articoli 111 e 111-*bis* del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

13- bis . La definizione agevolata prevista dal presente articolo può riguardare il singolo carico iscritto a ruolo o affidato.

Articolo 6- bis.

(Rappresentanza e assistenza dei contribuenti)

1. All'articolo 63, secondo comma, terzo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo le parole: «decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545» sono inserite le seguenti: «, o ai professionisti di cui alla norma UNI 11511 certificati e qualificati ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4».

Articolo 6- ter .

(Definizione agevolata delle entrate regionali e degli enti locali)

1. Con riferimento alle entrate, anche tributarie, delle regioni, delle province, delle città metropolitane e dei comuni, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale ai sensi del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, notificati, negli anni dal 2000 al 2016, dagli enti stessi e dai concessionari della riscossione di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i medesimi enti territoriali possono stabilire, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti destinati a disciplinare le entrate stesse, l'esclusione delle sanzioni relative alle predette entrate. Gli enti territoriali, entro trenta giorni, danno notizia dell'adozione dell'atto di cui al primo periodo mediante pubblicazione nel proprio sito *internet* istituzionale.

2. Con il provvedimento di cui al comma 1 gli enti territoriali stabiliscono anche:

- a) il numero di rate e la relativa scadenza, che non può superare il 30 settembre 2018;**
- b) le modalità con cui il debitore manifesta la sua volontà di avvalersi della definizione agevolata;**
- c) i termini per la presentazione dell'istanza in cui il debitore indica il numero di rate con il quale intende effettuare il pagamento, nonché la pendenza di giudizi aventi a oggetto i debiti cui si riferisce l'istanza stessa, assumendo l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi;**
- d) il termine entro il quale l'ente territoriale o il concessionario della riscossione trasmette ai debitori la comunicazione nella quale sono indicati l'ammontare complessivo delle somme dovute per la definizione agevolata, quello delle singole rate e la scadenza delle stesse.**

3. A seguito della presentazione dell'istanza, sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto di tale istanza.

4. In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell'istanza. In tale caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.
5. Si applicano i commi 10 e 11 dell'articolo 6.
6. Per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano l'attuazione delle disposizioni del presente articolo avviene in conformità e compatibilmente con le forme e con le condizioni di speciale autonomia previste dai rispettivi statuti.

Articolo 7.

(Riapertura dei termini della procedura di collaborazione volontaria e norme collegate)

1. *Identico:*

Articolo 7.

(Riapertura dei termini della procedura di collaborazione volontaria e norme collegate)

1. Dopo l'articolo 5-*septies* del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, è aggiunto il seguente articolo:

«Art. 5-*octies*. -- *(Riapertura dei termini della collaborazione volontaria)*. -- 1. Dalla data di entrata in vigore del presente articolo sino al 31 luglio 2017 è possibile avvalersi della procedura di collaborazione volontaria di cui agli articoli da 5-*quater* a 5-*septies* a condizione che il soggetto che presenta l'istanza non l'abbia già presentata in precedenza, anche per interposta persona, e ferme restando le cause ostative previste dall'articolo 5-*quater*, comma 2. L'integrazione dell'istanza, i documenti e le informazioni di cui all'articolo 5-*quater*, comma 1, lettera *a*), possono essere presentati entro il 30 settembre 2017. Alle istanze presentate secondo le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, si applicano gli articoli da 5-*quater* a 5-*septies* del presente decreto, l'articolo 1, commi da 2 a 5 della legge 15 dicembre 2014, n. 186, e successive modificazioni, e l'articolo 2, comma 2, lettere *b*) e *b-bis*) del decreto-legge 30 settembre 2015, n. 153, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2015, n. 187, in quanto compatibili e con le seguenti modificazioni:

«Art. 5-*octies*. - *(Riapertura dei termini della collaborazione volontaria)*. - 1. Dalla data di entrata in vigore del presente articolo sino al 31 luglio 2017 è possibile avvalersi della procedura di collaborazione volontaria di cui agli articoli da 5-*quater* a 5-*septies* a condizione che il soggetto che presenta l'istanza non l'abbia già presentata in precedenza, anche per interposta persona, e ferme restando le cause ostative previste dall'articolo 5-*quater*, comma 2. **Resta impregiudicata la facoltà di presentare l'istanza se, in precedenza, è stata già presentata, entro il 30 novembre 2015, ai soli fini di cui all'articolo 1, commi da 2 a 5, della legge 15 dicembre 2014, n. 186.** L'integrazione dell'istanza, i documenti e le informazioni di cui all'articolo 5-*quater*, comma 1, lettera *a*), possono essere presentati entro il 30 settembre 2017. Alle istanze presentate secondo le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, si applicano gli articoli da 5-*quater* a 5-*septies* del presente decreto, l'articolo 1, commi da 2 a 5 della legge 15 dicembre 2014, n. 186, e successive modificazioni, e l'articolo 2, comma 2, lettere *b*) e *b-bis*) del decreto-legge 30 settembre 2015, n. 153, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2015, n. 187, in quanto compatibili e con le seguenti modificazioni:

- a)* le violazioni sanabili sono quelle commesse fino al 30 settembre 2016;
- b)* anche in deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e successive modificazioni, i termini di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, all'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e all'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, scadenti a decorrere dal 1° gennaio 2015 sono fissati al 31 dicembre 2018 per le sole attività oggetto di collaborazione volontaria ai sensi del presente articolo, limitatamente agli imponibili, alle imposte, alle ritenute, ai contributi, alle sanzioni e agli interessi relativi alla procedura di collaborazione volontaria e per tutte le annualità e le violazioni oggetto della procedura stessa e al 30 giugno 2017 per le istanze presentate per la prima volta ai sensi dell'articolo 5-*quater*, comma 5; non si applica l'ultimo periodo del comma 5 del predetto articolo 5-*quater*;
- a)* *identica*;
- b)* anche in deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e successive modificazioni, i termini di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, all'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e all'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, **che scadono** a decorrere dal 1° gennaio 2015, sono fissati al 31 dicembre 2018 per le sole attività oggetto di collaborazione volontaria ai sensi del presente articolo, limitatamente agli imponibili, alle imposte, alle ritenute, ai contributi, alle sanzioni e agli interessi relativi alla procedura di collaborazione volontaria e per tutte le annualità e le violazioni oggetto della procedura stessa, e al 30 giugno 2017 per le istanze presentate per la prima volta ai sensi dell'articolo 5-*quater*, comma 5; non si applica l'ultimo periodo del comma 5 del predetto articolo 5-*quater*;

c) per le sole attività oggetto di collaborazione volontaria ai sensi del presente articolo, gli interessati sono esonerati dalla presentazione delle dichiarazioni di cui all'articolo 4 del presente decreto per il 2016 e per la frazione del periodo d'imposta antecedente la data di presentazione dell'istanza, nonché, per quelle suscettibili di generare redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, e per i redditi derivanti dall'investimento in azioni o quote di fondi comuni di investimento non conformi alla direttiva 2009/65/CE, per i quali è versata l'IRPEF con l'aliquota massima oltre alla addizionale regionale e comunale, dalla indicazione dei redditi nella relativa dichiarazione, a condizione che le stesse informazioni siano analiticamente illustrate nella relazione di accompagnamento; in tal caso provvedono spontaneamente al versamento in unica soluzione, entro il 30 settembre 2017, di quanto dovuto a titolo di imposte, interessi e, ove applicabili, sanzioni ridotte corrispondenti alle misure stabilite dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, per il 2016 e per la frazione del periodo d'imposta antecedente la data di presentazione dell'istanza;

d) limitatamente alle attività oggetto di collaborazione volontaria di cui al presente articolo, le condotte previste dall'articolo 648-ter.1 del codice penale non sono punibili se commesse in relazione ai delitti previsti dal presente decreto all'articolo 5-*quinquies*, comma 1, lettera a), sino alla data del versamento della prima o unica rata, secondo quanto previsto alle lettere e) e f);

c) per le sole attività oggetto di collaborazione volontaria ai sensi del presente articolo, gli interessati sono esonerati dalla presentazione delle dichiarazioni di cui all'articolo 4 del presente decreto per il 2016 e per la frazione del periodo d'imposta antecedente la data di presentazione dell'istanza, nonché, per quelle suscettibili di generare redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, e per i redditi derivanti dall'investimento in azioni o quote di fondi comuni di investimento non conformi alla direttiva 2009/65/CE **del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009**, per i quali è versata l'IRPEF con l'aliquota massima oltre alla addizionale regionale e comunale, dalla indicazione dei redditi nella relativa dichiarazione, a condizione che le stesse informazioni siano analiticamente illustrate nella relazione di accompagnamento; in tal caso provvedono spontaneamente al versamento in unica soluzione, entro il 30 settembre 2017, di quanto dovuto a titolo di imposte, interessi e, ove applicabili, sanzioni ridotte corrispondenti alle misure stabilite dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, per il 2016 e per la frazione del periodo d'imposta antecedente la data di presentazione dell'istanza;

d) *identica*;

e) gli autori delle violazioni possono provvedere spontaneamente al versamento in unica soluzione di quanto dovuto a titolo di imposte, ritenute, contributi, interessi e sanzioni in base all'istanza, entro il 30 settembre 2017, senza avvalersi della compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni; il versamento può essere ripartito in tre rate mensili di pari importo ed in tal caso il pagamento della prima rata deve essere effettuato entro il 30 settembre 2017. Il versamento delle somme dovute nei termini e con le modalità di cui al periodo precedente comporta i medesimi effetti degli articoli *5-quater* e *5-quinquies* del presente decreto anche per l'ammontare delle sanzioni da versare per le violazioni dell'obbligo di dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1 e per le violazioni in materia di imposte sui redditi e relative addizionali, imposte sostitutive, imposta regionale sulle attività produttive, imposta sul valore degli immobili all'estero, imposta sul valore delle attività finanziarie all'estero e imposta sul valore aggiunto, anche in deroga all'articolo 3 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. Ai fini della determinazione delle sanzioni dovute, si applicano le disposizioni dell'articolo 12, commi 1 e 5, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, per le violazioni di cui all'articolo 4, comma 1, del presente decreto e le disposizioni dell'articolo 12, comma 8, del medesimo decreto legislativo, per le violazioni in materia di imposte, nonché le riduzioni delle misure sanzionatorie previste dall'articolo 5, comma *1-bis*, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, nel testo vigente alla data del 30 dicembre 2014, e dall'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo n. 472 del 1997. Gli effetti di cui all'articolo *5-quater* e *5-quinquies* del presente decreto decorrono dal momento del versamento di quanto dovuto in unica soluzione o della terza rata; in tali casi l'Agenzia delle entrate comunica l'avvenuto perfezionamento della procedura di collaborazione volontaria con le modalità di notifica tramite posta elettronica certificata previste nell'articolo 1, comma 133, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

e) gli autori delle violazioni possono provvedere spontaneamente al versamento in unica soluzione di quanto dovuto a titolo di imposte, ritenute, contributi, interessi e sanzioni in base all'istanza, entro il 30 settembre 2017, senza avvalersi della compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni; il versamento può essere ripartito in tre rate mensili di pari importo ed in tal caso il pagamento della prima rata deve essere effettuato entro il 30 settembre 2017. Il versamento delle somme dovute nei termini e con le modalità di cui al periodo precedente comporta i medesimi effetti degli articoli *5-quater* e *5-quinquies* del presente decreto anche per l'ammontare delle sanzioni da versare per le violazioni dell'obbligo di dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1 e per le violazioni in materia di imposte sui redditi e relative addizionali, imposte sostitutive, imposta regionale sulle attività produttive, imposta sul valore degli immobili all'estero, imposta sul valore delle attività finanziarie all'estero e imposta sul valore aggiunto, anche in deroga all'articolo 3 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. Ai fini della determinazione delle sanzioni dovute, si applicano le disposizioni dell'articolo 12, commi 1 e 5, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, per le violazioni di cui all'articolo 4, comma 1, del presente decreto e le disposizioni dell'articolo 12, comma 8, del medesimo decreto legislativo, per le violazioni in materia di imposte, nonché le riduzioni delle misure sanzionatorie previste dall'articolo 5, comma *1-bis*, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, nel testo vigente alla data del 30 dicembre 2014, e dall'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo n. 472 del 1997. Gli effetti di cui **agli articoli** *5-quater* e *5-quinquies* del presente decreto decorrono dal momento del versamento di quanto dovuto in unica soluzione o della terza rata; in tali casi l'Agenzia delle entrate comunica l'avvenuto perfezionamento della procedura di collaborazione volontaria con le modalità di notifica tramite posta elettronica certificata previste nell'articolo 1, comma 133, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

f) se gli autori delle violazioni non provvedono spontaneamente al versamento delle somme dovute entro il termine di cui alla lettera *e)* o qualora il versamento delle somme dovute risulti insufficiente, l'Agenzia, ai soli fini della procedura di collaborazione volontaria di cui al presente articolo e limitatamente agli imponibili, alle imposte, alle ritenute, ai contributi, alle sanzioni e agli interessi relativi alla procedura e per tutte le annualità e le violazioni oggetto della stessa, può applicare, fino al 31 dicembre 2018, le disposizioni di cui all'articolo 5, commi da 1-*bis* a 1-*quinquies* del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, nel testo vigente alla data del 30 dicembre 2014 e l'autore della violazione può versare le somme dovute in base all'invito di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e successive modificazioni, entro il quindicesimo giorno antecedente la data fissata per la comparizione, secondo le ulteriori modalità indicate nel comma 1-*bis* del medesimo articolo per l'adesione ai contenuti dell'invito, ovvero le somme dovute in base all'accertamento con adesione entro venti giorni dalla redazione dell'atto, oltre alle somme dovute in base all'atto di contestazione o al provvedimento di irrogazione delle sanzioni per la violazione degli obblighi di dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1, del presente decreto entro il termine per la proposizione del ricorso, ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, senza avvalersi della compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Il mancato pagamento di una delle rate comporta il venir meno degli effetti della procedura. Ai soli fini della procedura di collaborazione volontaria di cui al presente articolo, per tutti gli atti che per legge devono essere notificati al contribuente si applicano, in deroga ad ogni altra disposizione di legge, le modalità di notifica tramite posta elettronica certificata previste nell'articolo 1, comma 133, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Con esclusivo riguardo alla notifica tramite posta elettronica certificata effettuata ai sensi del periodo precedente, è esclusa la ripetizione delle spese di notifica prevista dall'articolo 4, comma 3, della legge 10 maggio 1976, n. 249;

g) nelle ipotesi di cui alla lettera *e)* del presente comma:

f) se gli autori delle violazioni non provvedono spontaneamente al versamento delle somme dovute entro il termine di cui alla lettera *e)* o qualora il versamento delle somme dovute risulti insufficiente, l'Agenzia, ai soli fini della procedura di collaborazione volontaria di cui al presente articolo e limitatamente agli imponibili, alle imposte, alle ritenute, ai contributi, alle sanzioni e agli interessi relativi alla procedura e per tutte le annualità e le violazioni oggetto della stessa, può applicare, fino al 31 dicembre 2018, le disposizioni di cui all'articolo 5, commi da 1-*bis* a 1-*quinquies* del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, nel testo vigente alla data del 30 dicembre 2014 e l'autore della violazione può versare le somme dovute in base all'invito di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e successive modificazioni, entro il quindicesimo giorno antecedente la data fissata per la comparizione, secondo le ulteriori modalità indicate nel comma 1-*bis* del medesimo articolo per l'adesione ai contenuti dell'invito, ovvero le somme dovute in base all'accertamento con adesione entro venti giorni dalla redazione dell'atto, oltre alle somme dovute in base all'atto di contestazione o al provvedimento di irrogazione delle sanzioni per la violazione degli obblighi di dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1, del presente decreto entro il termine per la proposizione del ricorso, ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, senza avvalersi della compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Il mancato pagamento di una delle rate comporta il venir meno degli effetti della procedura. Ai soli fini della procedura di collaborazione volontaria di cui al presente articolo, per tutti gli atti che per legge devono essere notificati al contribuente si applicano, in deroga ad ogni altra disposizione di legge, le modalità di notifica tramite posta elettronica certificata previste nell'articolo 1, comma 133, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Con esclusivo riguardo alla notifica tramite posta elettronica certificata effettuata ai sensi del periodo precedente, è esclusa la ripetizione delle spese di notifica prevista dall'articolo 4, **secondo** comma, della legge 10 maggio 1976, n. 249, e **successive modificazioni**;

g) identico:

1) se gli autori delle violazioni non provvedono spontaneamente al versamento delle somme dovute entro il termine del 30 settembre 2017, in deroga all'articolo 5-*quinquies*, comma 4, le sanzioni di cui all'articolo 5, comma 2, sono determinate in misura pari al 60 per cento del minimo edittale qualora ricorrano le ipotesi previste dalle lettere *a)*, *b)* o *c)* dello stesso comma e sono determinate in misura pari all'85 per cento del minimo edittale negli altri casi; la medesima misura dell'85 per cento del minimo edittale si applica anche alle violazioni in materia di imposte sui redditi e relative addizionali, di imposte sostitutive, di imposta regionale sulle attività produttive, di imposta sul valore degli immobili all'estero, di imposta sul valore delle attività finanziarie all'estero, di imposta sul valore aggiunto e di ritenute;

2) se gli autori delle violazioni provvedono spontaneamente al versamento delle somme dovute in misura insufficiente: 1.1) per una frazione superiore al 10 per cento delle somme da versare se tali somme sono afferenti ai soli redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e alle sanzioni, incluse quelle sulle attività suscettibili di generare tali redditi o 1.2) per una frazione superiore al 30 per cento delle somme da versare negli altri casi, fermo restando il versamento effettuato, l'Agenzia, secondo le procedure previste dalla lettera *f)* del presente comma, provvede al recupero delle somme ancora dovute, calcolate ai sensi del punto 1) della presente lettera, maggiorando le somme da versare del 10 per cento;

1) se gli autori delle violazioni non provvedono spontaneamente al versamento delle somme dovute entro il termine del 30 settembre 2017, in deroga all'articolo 5-*quinquies*, comma 4, le sanzioni di cui all'articolo 5, comma 2, sono determinate in misura pari al 60 per cento del minimo edittale qualora ricorrano le ipotesi previste dalle lettere *a)*, *b)* o *c)* **del citato comma 4 dell'articolo 5- *quinquies*** e sono determinate in misura pari all'85 per cento del minimo edittale negli altri casi; la medesima misura dell'85 per cento del minimo edittale si applica anche alle violazioni in materia di imposte sui redditi e relative addizionali, di imposte sostitutive, di imposta regionale sulle attività produttive, di imposta sul valore degli immobili all'estero, di imposta sul valore delle attività finanziarie all'estero, di imposta sul valore aggiunto e di ritenute;

2) se gli autori delle violazioni provvedono spontaneamente al versamento delle somme dovute in misura insufficiente: 1.1) per una frazione superiore al 10 per cento delle somme da versare se tali somme sono afferenti ai soli redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e alle sanzioni, incluse quelle sulle attività suscettibili di generare tali redditi, o 1.2) per una frazione superiore al 30 per cento delle somme da versare negli altri casi, fermo restando il versamento effettuato, l'Agenzia, secondo le procedure previste dalla lettera *f)* del presente comma, provvede al recupero delle somme ancora dovute, calcolate ai sensi del **numero 1)** della presente lettera, maggiorando le somme da versare del 10 per cento;

3) se gli autori delle violazioni provvedono spontaneamente al versamento delle somme dovute in misura insufficiente: 1.1) per una frazione inferiore o uguale al 10 per cento delle somme da versare se tali somme sono afferenti ai soli redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e alle sanzioni, incluse quelle sulle attività suscettibili di generare tali redditi o 1.2) per una frazione inferiore o uguale al 30 per cento delle somme da versare negli altri casi, fermo restando il versamento effettuato, l'Agenzia, secondo le procedure previste dalla lettera *f*) del presente comma, provvede al recupero delle somme ancora dovute, calcolate ai sensi del punto 1) della presente lettera, maggiorando le somme da versare del 3 per cento;

4) se gli autori delle violazioni provvedono spontaneamente al versamento delle somme dovute in misura superiore alle somme da versare, l'eccedenza può essere richiesta a rimborso o utilizzata in compensazione;

h) la misura della sanzione minima fissata dall'articolo 5-*quinquies*, comma 7, prevista per le violazioni dell'obbligo di dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1, indicata nell'articolo 5, comma 2, secondo periodo, nei casi di detenzione di investimenti all'estero ovvero di attività estere di natura finanziaria negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 4 maggio 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 107 del 10 maggio 1999, e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 novembre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 273 del 23 novembre 2001, opera altresì se è entrato in vigore prima del presente articolo un accordo che consente un effettivo scambio di informazioni ai sensi dell'articolo 26 del modello di convenzione contro le doppie imposizioni predisposto dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), ovvero se è entrato in vigore prima del presente articolo un accordo conforme al modello di accordo per lo scambio di informazioni elaborato nel 2002 dall'OCSE e denominato Tax Information Exchange Agreement (TIEA);

3) se gli autori delle violazioni provvedono spontaneamente al versamento delle somme dovute in misura insufficiente: 1.1) per una frazione inferiore o uguale al 10 per cento delle somme da versare se tali somme sono afferenti ai soli redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e alle sanzioni, incluse quelle sulle attività suscettibili di generare tali redditi, o 1.2) per una frazione inferiore o uguale al 30 per cento delle somme da versare negli altri casi, fermo restando il versamento effettuato, l'Agenzia, secondo le procedure previste dalla lettera *f*) del presente comma, provvede al recupero delle somme ancora dovute, calcolate ai sensi del **numero** 1) della presente lettera, maggiorando le somme da versare del 3 per cento;

4) *identico*;

h) *identica*;

i) chiunque fraudolentemente si avvale della procedura di cui agli articoli da *5-quater* a *5-septies* **del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227** al fine di far emergere attività finanziarie e patrimoniali, contanti provenienti da reati diversi da quelli di cui all'articolo *5-quinquies*, comma 1, lettera *a)* **del medesimo decreto-legge** è punito con la medesima sanzione prevista per il reato di cui all'articolo *5-septies* **del medesimo decreto-legge**. Resta ferma l'applicabilità degli articoli *648-bis*, *648-ter*, *648-ter.1* del codice penale e dell'articolo *12-quinquies* del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni.

2. Al ricorrere della condizione di cui al comma 1, lettera *h)*, non si applica il raddoppio delle sanzioni di cui all'articolo 12, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 e, se ricorrono congiuntamente anche le condizioni previste dall'articolo *5-quinquies*, commi 4 e 5, del presente decreto, non opera il raddoppio dei termini di cui all'articolo 12, commi *2-bis* e *2-ter*, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.

i) chiunque fraudolentemente si avvale della procedura di cui agli articoli da *5-quater* a *5-septies*, al fine di far emergere attività finanziarie e patrimoniali **o denaro contante**, provenienti da reati diversi da quelli di cui all'articolo *5-quinquies*, comma 1, lettera *a)*, è punito con la medesima sanzione prevista per il reato di cui all'articolo *5-septies*. Resta ferma l'applicabilità degli articoli *648-bis*, *648-ter*, *648-ter.1* del codice penale e dell'articolo *12-quinquies* del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni.

2. *Identico.*

3. Possono avvalersi della procedura di collaborazione volontaria prevista dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 per sanare le violazioni degli obblighi di dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché le violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti d'imposta, commesse sino al 30 settembre 2016, anche contribuenti diversi da quelli indicati nell'articolo 4, comma 1, del presente decreto e i contribuenti destinatari degli obblighi dichiarativi ivi previsti che vi abbiano adempiuto correttamente. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 2 a 5, della citata legge n. 186 del 2014, **come modificata dal presente articolo**. Se la collaborazione volontaria ha ad oggetto contanti o valori al portatore i contribuenti:

a) rilasciano unitamente alla presentazione dell'istanza una dichiarazione in cui attestano che l'origine di tali valori non deriva da condotte costituenti reati diversi da quelli previsti dall'articolo 5-*quinqüies*, comma 1, lettere a) e b) **, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227;**
b) provvedono, entro la data di presentazione della relazione e dei documenti allegati, all'apertura e all'inventario in presenza di un notaio, che ne accerti il contenuto all'interno di un apposito verbale, di eventuali cassette di sicurezza presso le quali i valori oggetto di collaborazione volontaria sono custoditi;

3. Possono avvalersi della procedura di collaborazione volontaria prevista dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 per sanare le violazioni degli obblighi di dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché le violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti d'imposta, commesse sino al 30 settembre 2016, anche contribuenti diversi da quelli indicati nell'articolo 4, comma 1, del presente decreto e i contribuenti destinatari degli obblighi dichiarativi ivi previsti che vi abbiano adempiuto correttamente. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 2 a 5, della citata legge n. 186 del 2014. **Resta impregiudicata la facoltà di presentare l'istanza se, in precedenza, è stata già presentata, entro il 30 novembre 2015, ai soli fini di cui agli articoli da 5-*quater* a 5-*septies* del presente decreto**. Se la collaborazione volontaria ha ad oggetto contanti o valori al portatore, **si presume, salva prova contraria, che essi siano derivati da redditi conseguiti, in quote costanti, a seguito di violazione degli obblighi di dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti di imposta, commesse nell'anno 2015 e nei quattro periodi d'imposta precedenti**, e i contribuenti:

a) rilasciano unitamente alla presentazione dell'istanza una dichiarazione in cui attestano che l'origine di tali valori non deriva da condotte costituenti reati diversi da quelli previsti dall'articolo 5-*quinqüies*, comma 1, lettere a) e b);
b) provvedono, entro la data di presentazione della relazione e dei documenti allegati, all'apertura e all'inventario in presenza di un notaio, che ne accerti il contenuto all'interno di un apposito verbale, di eventuali cassette di sicurezza **nelle** quali i valori oggetto di collaborazione volontaria sono custoditi;

c) provvedono entro la data di presentazione della relazione e dei documenti allegati al versamento dei contanti e al deposito valori al portatore presso intermediari finanziari, a ciò abilitati, su una relazione vincolata fino alla conclusione della procedura. Per i professionisti e intermediari che assistono i contribuenti nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria, restano fermi gli obblighi prescritti per finalità di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo di cui al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e successive modificazioni. A tal fine, in occasione degli adempimenti previsti per l'adeguata verifica della clientela, i contribuenti dichiarano modalità e circostanze di acquisizione dei contanti e valori al portatore oggetto della procedura».

4. Il provvedimento di cui all'articolo 5-*octies* del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, come modificato dal presente decreto, è adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

5. Dopo il comma 17 dell'articolo 83 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono inseriti i seguenti commi:

c) provvedono, entro la data di presentazione della relazione e dei documenti allegati, al versamento dei contanti e al deposito **dei** valori al portatore presso intermediari finanziari, a ciò abilitati, **in un rapporto vincolato** fino alla conclusione della procedura. Per i professionisti e intermediari che assistono i contribuenti nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria, restano fermi gli obblighi prescritti per finalità di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo di cui al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e successive modificazioni. A tal fine, in occasione degli adempimenti previsti per l'adeguata verifica della clientela, i contribuenti dichiarano modalità e circostanze di acquisizione dei contanti e valori al portatore oggetto della procedura».

2. Il provvedimento di cui all'articolo 5-*octies* del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, **introdotto dal comma 1 del presente articolo**, è adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. **Per i contribuenti che si sono avvalsi delle disposizioni di cui agli articoli da 5-*quater* a 5-*septies* del decreto-legge n. 167 del 1990, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 227 del 1990, introdotti dall'articolo 1, comma 1, della legge 15 dicembre 2014, n. 186, non si applicano le sanzioni in caso di omissione degli adempimenti previsti dall'articolo 4, comma 1, del medesimo decreto-legge n. 167 del 1990, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 227 del 1990, per i periodi d'imposta successivi a quelli per i quali si sono perfezionati gli adempimenti connessi alle disposizioni di cui alla citata legge n. 186 del 2014, a condizione che gli adempimenti medesimi siano eseguiti entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.**

3. *Identico:*

«17-bis. I comuni, fermi restando gli obblighi di comunicazione all'Agenzia delle entrate di cui al comma 16, inviano entro i sei mesi successivi alla richiesta di iscrizione nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero i dati dei richiedenti alla predetta agenzia al fine della formazione di liste selettive per i controlli relativi ad attività finanziarie e investimenti patrimoniali esteri non dichiarati; le modalità **effettive** di comunicazione e i criteri per la creazione delle liste sono disciplinati con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da adottarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione.

17-ter. In fase di prima attuazione delle disposizioni del comma 17-bis, le attività ivi previste da parte dei comuni e dell'Agenzia delle entrate vengono esercitate anche nei confronti delle persone fisiche che hanno chiesto l'iscrizione nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero a decorrere dal 1° gennaio 2010 e ai fini della formazione delle liste selettive si terrà conto della eventuale mancata presentazione delle istanze di collaborazione volontaria di cui agli articoli da 5-*quater* a 5-*octies* del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227.».

«17-bis. I comuni, fermi restando gli obblighi di comunicazione all'Agenzia delle entrate di cui al comma 16, inviano entro i sei mesi successivi alla richiesta di iscrizione nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero i dati dei richiedenti alla predetta agenzia al fine della formazione di liste selettive per i controlli relativi ad attività finanziarie e investimenti patrimoniali esteri non dichiarati; le modalità di comunicazione e i criteri per la **formazione** delle liste sono disciplinati con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da adottarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione.

17-ter. Identico.».

Articolo 7- bis .

(Introduzione di indici sintetici di affidabilità per la promozione dell'osservanza degli obblighi fiscali, per la semplificazione degli adempimenti e per la contestuale soppressione della disciplina degli studi di settore)

1. A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono individuati indici sintetici di affidabilità fiscale cui sono collegati livelli di premialità per i contribuenti più affidabili, anche consistenti nell'esclusione o nella riduzione dei termini per gli accertamenti, al fine di promuovere l'adempimento degli obblighi tributari e il rafforzamento della collaborazione tra l'Amministrazione finanziaria e i contribuenti.

2. Contestualmente all'adozione degli indici di cui al comma 1 cessano di avere effetto, al fine dell'accertamento dei tributi, le disposizioni relative agli studi di settore previsti dall'articolo 62- bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e ai parametri previsti dall'articolo 3, commi da 181 a 189, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

Articolo 7- ter .

(Esenzione dell'Autorità nazionale anticorruzione dal vincolo di riduzione delle spese di funzionamento)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non trova applicazione, nel limite di 1 milione di euro per l'anno 2016 e di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017, per l'Autorità nazionale anticorruzione, il vincolo di riduzione delle spese di funzionamento di cui all'articolo 19, comma 3, lettera c), del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Alla compensazione degli effetti finanziari derivanti dal primo periodo in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, nella misura di 1 milione di euro per l'esercizio 2016 e di 10 milioni di euro a decorrere dall'esercizio 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

Articolo 7- quater.

(Disposizioni in materia di semplificazione fiscale)

1. All'articolo 32, primo comma, numero 2), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «o compensi» sono soppresse;
b) dopo le parole: «rapporti od operazioni» sono inserite le seguenti: «per importi superiori a euro 1.000 giornalieri e, comunque, a euro 5.000 mensili».

- 2. All'articolo 110, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: «La conversione in euro dei saldi di conto delle stabili organizzazioni all'estero si effettua secondo il cambio utilizzato nel bilancio in base ai corretti principi contabili e le differenze rispetto ai saldi di conto dell'esercizio precedente non concorrono alla formazione del reddito. Per le imprese che intrattengono in modo sistematico rapporti in valuta estera è consentita la tenuta della contabilità plurimonetaria con l'applicazione del cambio utilizzato nel bilancio in base ai corretti principi contabili ai saldi dei relativi conti».**
- 3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016. Sono fatti salvi i comportamenti pregressi posti in essere in conformità alle disposizioni introdotte dal comma 2.**
- 4. L'importo della riserva di traduzione, risultante dal bilancio relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2016, che abbia concorso alla formazione del reddito imponibile, è riassorbito in cinque quote costanti a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.**
- 5. All'articolo 54, comma 5, secondo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: «alimenti e bevande» sono inserite le seguenti: «, nonché le prestazioni di viaggio e trasporto,». La disposizione di cui al periodo precedente si applica a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.**
- 6. All'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è aggiunto, in fine, il seguente comma:**

«In deroga all'articolo 149- bis del codice di procedura civile e alle modalità di notificazione previste dalle norme relative alle singole leggi d'imposta non compatibili con quelle di cui al presente comma, la notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati alle imprese individuali o costituite in forma societaria e ai professionisti iscritti in albi o elenchi istituiti con legge dello Stato può essere effettuata direttamente dal competente ufficio con le modalità previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo di posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC). All'ufficio sono consentite la consultazione telematica e l'estrazione, anche in forma massiva, di tali indirizzi. Se la casella di posta elettronica risulta satura, l'ufficio effettua un secondo tentativo di consegna decorsi almeno sette giorni dal primo invio. Se anche a seguito di tale tentativo la casella di posta elettronica risulta satura oppure se l'indirizzo di posta elettronica del destinatario non risulta valido o attivo, la notificazione deve essere eseguita mediante deposito telematico dell'atto nell'area riservata del sito *internet* della società InfoCamere Scpa e pubblicazione, entro il secondo giorno successivo a quello di deposito, del relativo avviso nello stesso sito, per la durata di quindici giorni; l'ufficio inoltre dà notizia al destinatario dell'avvenuta notificazione dell'atto a mezzo di lettera raccomandata, senza ulteriori adempimenti a proprio carico. Ai fini del rispetto dei termini di prescrizione e decadenza, la notificazione si intende comunque perfezionata per il notificante nel momento in cui il suo gestore della casella di posta elettronica certificata gli trasmette la ricevuta di accettazione con la relativa attestazione temporale che certifica l'avvenuta spedizione del messaggio, mentre per il destinatario si intende perfezionata alla data di avvenuta consegna contenuta nella ricevuta che il gestore della casella di posta elettronica certificata del destinatario trasmette all'ufficio o, nei casi di cui al periodo precedente, nel quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione dell'avviso nel sito *internet* della società InfoCamere Scpa. Nelle more della piena operatività dell'anagrafe nazionale della

popolazione residente, per i soggetti diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata da inserire nell'INI-PEC, la notificazione può essere eseguita a coloro che ne facciano richiesta, all'indirizzo di posta elettronica certificata di cui sono intestatari, all'indirizzo di posta elettronica certificata di uno dei soggetti di cui all'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, ovvero del coniuge, di un parente o affine entro il quarto grado di cui all'articolo 63, secondo comma, secondo periodo, del presente decreto, specificamente incaricati di ricevere le notifiche per conto degli interessati, secondo le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Nelle ipotesi di cui al periodo precedente, l'indirizzo dichiarato nella richiesta ha effetto, ai fini delle notificazioni, dal quinto giorno libero successivo a quello in cui l'ufficio attesta la ricezione della richiesta stessa. Se la casella di posta elettronica del contribuente che ha effettuato la richiesta risulta satura, l'ufficio effettua un secondo tentativo di consegna decorsi almeno sette giorni dal primo invio. Se anche a seguito di tale tentativo la casella di posta elettronica risulta satura oppure nei casi in cui l'indirizzo di posta elettronica del contribuente non risulta valido o attivo, si applicano le disposizioni in materia di notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente, comprese le disposizioni del presente articolo diverse da quelle del presente comma e quelle del codice di procedura civile dalle stesse non modificate, con esclusione dell'articolo 149-*bis* del codice di procedura civile».

7. Le disposizioni di cui al comma 6 si applicano alle notificazioni degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati ai contribuenti effettuate a decorrere dal 1o luglio 2017. Resta ferma per gli avvisi e gli altri atti che per legge devono essere notificati fino al 30 giugno 2017 la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

8. Il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al settimo comma dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, introdotto dal comma 6 del presente articolo, è emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

9. All'articolo 26, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le parole da: «risultante dagli elenchi» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC), ovvero, per i soggetti che ne fanno richiesta, diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata da inserire nell'INI-PEC, all'indirizzo dichiarato all'atto della richiesta. In tali casi, si applicano le disposizioni dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600».

10. Per soddisfare l'esigenza di massima tutela giurisdizionale del debitore iscritto a ruolo, le notificazioni delle cartelle e degli altri atti della riscossione relative alle imprese individuali o costituite in forma societaria, ai professionisti iscritti in albi o elenchi e agli altri soggetti che hanno richiesto la notificazione all'indirizzo di posta elettronica certificata, eventualmente eseguite nel periodo dal 1 o giugno 2016 alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto con modalità diverse dalla posta elettronica certificata, sono rinnovate mediante invio all'indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario e i termini di impugnazione degli stessi atti decorrono, in via esclusiva, dalla data di rinnovazione della notificazione.

11. La notificazione degli atti relativi alle operazioni catastali e alle correlate sanzioni, che per legge devono essere notificate ai soggetti obbligati alle dichiarazioni di aggiornamento, può essere eseguita direttamente dal competente ufficio, oltre che con le modalità già previste dalle disposizioni vigenti, anche a mezzo di posta elettronica certificata, con le modalità previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, all'indirizzo risultante dagli elenchi istituiti a tale fine dalla legge.

12. Per le notificazioni di cui al comma 11, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 60, settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, introdotto dal comma 6 del presente articolo. Nel caso di pubbliche amministrazioni la notificazione può essere effettuata all'indirizzo risultante dall'indice degli indirizzi della pubblica amministrazione e dei gestori di pubblici servizi, di cui all'articolo 6- *ter* del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

13. Le disposizioni dei commi 11 e 12 si applicano alle notificazioni effettuate a decorrere dal 1^o luglio 2017.

14. All'articolo 4, comma 6- *quater* , del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, le parole: «28 febbraio» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo».

15. La disposizione di cui al comma 14 si applica a decorrere dall'anno 2017, con riferimento alle certificazioni riguardanti il periodo d'imposta 2016.

16. All'articolo 37, comma 11- *bis* , del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I termini per la trasmissione dei documenti e delle informazioni richiesti ai contribuenti dall'Agenzia delle entrate o da altri enti impositori sono sospesi dal 1^o agosto al 4 settembre, esclusi quelli relativi alle richieste effettuate nel corso delle attività di accesso, ispezione e verifica, nonché delle procedure di rimborso ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.».

17. Sono sospesi dal 1 o agosto al 4 settembre i termini di trenta giorni previsti dagli articoli 2, comma 2, e 3, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, e dall'articolo 1, comma 412, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, per il pagamento delle somme dovute, rispettivamente, a seguito dei controlli automatici effettuati ai sensi degli articoli 36- *bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 54- *bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1972, n. 633, e a seguito dei controlli formali effettuati ai sensi dell'articolo 36- *ter* del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 e della liquidazione delle imposte sui redditi assoggettati a tassazione separata.

18. I termini di sospensione relativi alla procedura di accertamento con adesione si intendono cumulabili con il periodo di sospensione feriale dell'attività giurisdizionale.
19. All'articolo 17, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, le parole: «entro il 16 giugno» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 giugno», le parole: «entro il giorno 16», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «entro l'ultimo giorno» e le parole: «, compresa quella unificata,», ovunque ricorrono, sono soppresse. Le disposizioni di cui al periodo precedente hanno effetto a decorrere dal 1 o gennaio 2017.

20. Agli articoli 6, comma 1, e 7, comma 1, lettera b) , del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542, le parole: «per il pagamento delle somme dovute in base alla dichiarazione unificata annuale» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 17, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435».

21. All'articolo 16 del decreto del Ministro delle finanze 24 dicembre 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 305 del 30 dicembre 1993, la lettera c) è abrogata.

22. La disposizione di cui al comma 21 si applica alle comunicazioni relative alle annotazioni effettuate a partire dal 1 o gennaio 2017.

23. All'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli obblighi di indicazione nella dichiarazione dei redditi previsti nel comma 1 non sussistono altresì per gli immobili situati all'estero per i quali non siano intervenute variazioni nel corso del periodo d'imposta, fatti salvi i versamenti relativi all'imposta sul valore degli immobili situati all'estero, di cui al decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.».

24. L'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è sostituito dal seguente: «3. Nei casi di omessa richiesta di registrazione del contratto di locazione si applica l'articolo 69 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. La mancata presentazione della comunicazione relativa alla proroga del contratto non comporta la revoca dell'opzione esercitata in sede di registrazione del contratto di locazione qualora il contribuente abbia mantenuto un comportamento coerente con la volontà di optare per il regime della cedolare secca, effettuando i relativi versamenti e dichiarando i redditi da cedolare secca nel relativo quadro della dichiarazione dei redditi. In caso di mancata presentazione della comunicazione relativa alla proroga, anche tacita, o alla risoluzione del contratto di locazione per il quale è stata esercitata l'opzione per l'applicazione della cedolare secca, entro trenta giorni dal verificarsi dell'evento, si applica la sanzione nella misura fissa pari a euro 100, ridotta a euro 50 se la comunicazione è presentata con ritardo non superiore a trenta giorni».

- 25. I soggetti tenuti al pagamento dell'imposta di bollo per gli assegni circolari di cui all'articolo 10 della parte I della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, in alternativa alle modalità di dichiarazione e versamento ivi disciplinate, possono utilizzare, su opzione, le modalità previste per il pagamento dell'imposta di bollo in modo virtuale di cui agli articoli 15 e 15- bis del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 642 del 1972. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità per l'esercizio dell'opzione.**
- 26. Il comma 25 si applica a decorrere dall'anno 2017.**
- 27. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:**
- a) salvo quanto previsto alla lettera e) , numero 3), le parole: «mancato rinnovo», ovunque ricorrono, sono sostituite dalla seguente: «revoca»;**
- b) all'articolo 115, comma 4, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Al termine del triennio l'opzione si intende tacitamente rinnovata per un altro triennio a meno che non sia revocata, secondo le modalità e i termini previsti per la comunicazione dell'opzione. La disposizione di cui al periodo precedente si applica al termine di ciascun triennio.»;**
- c) all'articolo 117, comma 3, l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: «Al termine del triennio l'opzione si intende tacitamente rinnovata per un altro triennio a meno che non sia revocata, secondo le modalità e i termini previsti per la comunicazione dell'opzione. La disposizione di cui al periodo precedente si applica al termine di ciascun triennio. In caso di rinnovo tacito dell'opzione la società o ente controllante può modificare il criterio utilizzato, ai sensi dell'articolo 124, comma 4, per l'eventuale attribuzione delle perdite residue, in caso di interruzione anticipata della tassazione di gruppo o di revoca dell'opzione, alle società che le hanno prodotte, nella dichiarazione dei redditi presentata nel periodo d'imposta a decorrere dal quale si intende rinnovare l'opzione. Nel caso venga meno il requisito del controllo di cui al comma 1 si determinano le conseguenze di cui all'articolo 124.»;**
- d) all'articolo 124:**

1) al comma 4, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «In alternativa a quanto previsto dal primo periodo, le perdite fiscali risultanti dalla dichiarazione di cui all'articolo 122 sono attribuite alle società che le hanno prodotte al netto di quelle utilizzate e nei cui confronti viene meno il requisito del controllo secondo i criteri stabiliti dai soggetti interessati. Il criterio utilizzato per l'eventuale attribuzione delle perdite residue, in caso di interruzione anticipata della tassazione di gruppo, alle società che le hanno prodotte è comunicato all'Agenzia delle entrate all'atto della comunicazione dell'esercizio dell'opzione o in caso di rinnovo tacito della stessa ai sensi dell'articolo 117, comma 3.»;

2) dopo il comma 4 è inserito il seguente: « 4-bis. Entro lo stesso termine previsto dal comma 2, la società o l'ente controllante è tenuto a comunicare all'Agenzia delle entrate l'importo delle perdite residue attribuito a ciascun soggetto»;

e) all'articolo 125:

1) al comma 1, le parole: «l'opzione rinnovata non riguardi entrambe le società di cui alla predetta lettera b) » sono sostituite dalle seguenti: «la revoca riguardi almeno una delle società di cui alla predetta lettera b) »;

2) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La società o l'ente controllante è tenuto a comunicare all'Agenzia delle entrate l'importo delle perdite residue attribuite a ciascun soggetto, secondo le modalità e i termini previsti per la comunicazione della revoca.»;

3) al comma 3, le parole: «il mancato rinnovo» sono sostituite dalle seguenti: «la revoca»;

f) all'articolo 132, il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Permanendo il requisito del controllo, come definito nell'articolo 133, l'opzione di cui all'articolo 131 ha durata per cinque esercizi del soggetto controllante ed è irrevocabile. Al termine del quinquennio l'opzione si intende tacitamente rinnovata per il successivo triennio a meno che non sia revocata, secondo le modalità e i termini previsti per la comunicazione dell'opzione. La disposizione di cui al periodo precedente si applica al termine di ciascun triennio»;

g) all'articolo 155, comma 1, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «L'opzione è irrevocabile per dieci esercizi sociali. Al termine del decennio l'opzione si intende tacitamente rinnovata per un altro decennio a meno che non sia revocata, secondo le modalità e i termini previsti per la comunicazione dell'opzione. La disposizione di cui al periodo precedente si applica al termine di ciascun decennio».

28. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, adegua le vigenti disposizioni ministeriali alle modificazioni introdotte dal comma 27.

29. Anche per l'esercizio delle opzioni che devono essere comunicate con la dichiarazione dei redditi da presentare nel corso del primo periodo di valenza del regime opzionale resta fermo quanto stabilito dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44.

30. Le disposizioni di cui ai commi da 27 a 29 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.

31. All'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, la lettera c) è abrogata.

32. All'articolo 38- bis, commi 3, alinea, e 4, alinea, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: «15.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «30.000 euro».

33. Al decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 1973, n. 601, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 20:

1) i commi primo, secondo e terzo sono sostituiti dai seguenti:

«Gli enti che effettuano le operazioni indicate dagli articoli 15 e 16 presentano, in via telematica, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, una dichiarazione relativa alle operazioni effettuate nel corso dell'esercizio stesso, utilizzando il modello approvato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.

Gli enti di cui al primo comma liquidano l'imposta dovuta ed effettuano, entro il termine di presentazione della dichiarazione, il versamento a saldo dell'imposta liquidata. Gli stessi enti provvedono a versare, a titolo di acconto, una somma pari al 95 per cento dell'imposta sostitutiva che risulta dovuta sulle operazioni effettuate nell'esercizio precedente. L'acconto è versato in due rate, la prima nella misura del 45 per cento e la seconda per il restante importo, rispettivamente entro il termine di presentazione della dichiarazione ed entro il sesto mese successivo a detto termine. Se l'ammontare dei versamenti effettuati a titolo di acconto ai sensi del secondo comma è superiore a quello dell'imposta sostitutiva che risulta dovuta in base alla dichiarazione, l'eccedenza può essere computata in diminuzione dal versamento dell'imposta dovuta, a saldo o in acconto, ovvero può essere chiesta a rimborso»;

2) al quinto comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'amministrazione finanziaria, avvalendosi di procedure automatizzate, procede al controllo della regolarità dell'autoliquidazione e dei versamenti dell'imposta e, qualora, sulla base degli elementi desumibili dalla dichiarazione e dai versamenti, risulti dovuta una maggiore imposta o risultino versamenti in tutto o in parte non eseguiti o tardivi, notifica, entro tre anni dalla scadenza del termine previsto per la presentazione della dichiarazione, apposito avviso di liquidazione con l'applicazione degli interessi e delle sanzioni di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.»;

b) all'articolo 20- bis , il comma 5 è sostituito dal seguente:

« 5. Alle operazioni di cui al presente articolo non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 20, secondo comma, secondo e terzo periodo».

34. Il comma 4 dell'articolo 8 del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, e i commi 3 e 3- bis dell'articolo 3 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202, sono abrogati.

35. Le disposizioni di cui ai commi 33 e 34 si applicano a decorrere dalle operazioni effettuate nell'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.

36. Il comma 3 dell'articolo 6 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237, è sostituito dal seguente:

« 3. A decorrere dal 1^o luglio 2017, la riscossione delle tasse ipotecarie e dei tributi speciali di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *h*) e *i*) , da corrispondere agli uffici provinciali - territorio dell'Agenzia delle entrate è effettuata mediante:

- a*) versamento unitario, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;**
- b*) contrassegni sostitutivi;**
- c*) carte di debito o prepagate;**
- d*) modalità telematiche;**
- e*) altri strumenti di pagamento elettronico».**

37. Le modalità attuative delle disposizioni di cui al comma 36 sono stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.

38. L'articolo 24 della legge 27 febbraio 1985, n. 52, è sostituito dal seguente:

«Art. 24. - *I*. Nelle conservatorie l'orario di apertura al pubblico di cui all'articolo 2677 del codice civile è fissato dalle ore 8,30 alle ore 13 dei giorni feriali, con esclusione del sabato. Le ispezioni nei registri immobiliari e il rilascio di copie di formalità e di certificazioni possono essere effettuati, oltre che nell'orario di apertura al pubblico di cui al periodo precedente, anche negli orari pubblicati nel sito *internet* dell'Agenzia delle entrate.

2. Fino alla soppressione dei servizi di cassa degli uffici, nell'ultimo giorno lavorativo del mese l'orario per i servizi al pubblico è limitato fino alle ore 11».

39. Le disposizioni di cui al comma 38 entrano in vigore il 1^o febbraio 2017.

40. A decorrere dal 1^o luglio 2017, con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare di concerto con il Ministero della giustizia e da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* , sono istituite sezioni stralcio delle conservatorie dei registri immobiliari, che possono essere ubicate anche in luogo diverso da quello in cui è situato l'ufficio territorialmente competente, ferme restando le circoscrizioni stabilite ai sensi della legge 25 luglio 1971, n. 545.

41. Con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministero della giustizia, di concerto con l'Agenzia delle entrate, sono stabilite, nel rispetto della normativa speciale e dei principi stabiliti dal codice civile:

a) le categorie di registri e di documenti da conservare, ai sensi del libro VI del codice civile, presso le sezioni stralcio, con la specifica individuazione dei rispettivi periodi temporali di riferimento;

b) le modalità di conservazione e accesso ai registri e ai documenti tenuti nella sezione stralcio, anche in relazione agli obblighi del conservatore previsti dagli articoli 2673 e seguenti del codice civile.

42. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 73 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« 2-ter. La registrazione delle sentenze e degli altri atti recanti condanna al risarcimento del danno prodotto da fatti costituenti reato deve essere richiesta entro trenta giorni dalla data in cui sono divenuti definitivi.

2-quater. Le parti in causa possono segnalare all'ufficio giudiziario, anche per il tramite del proprio difensore, la sussistenza dei presupposti previsti per la registrazione, con prenotazione a debito, degli atti giudiziari di cui al comma 2-ter, nel termine di dieci giorni dalla data di pubblicazione o emanazione. In tal caso, l'eventuale mancata ammissione del provvedimento alla prenotazione a debito deve essere motivata dall'ufficio giudiziario con apposito atto, da trasmettere all'ufficio finanziario unitamente alla richiesta di registrazione»;

b) all'articolo 73- bis :

1) al comma 1, le parole: «entro cinque giorni» sono sostituite dalle seguenti: «entro trenta giorni»;

2) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 1-bis. Si applicano le disposizioni del comma 2-quater dell'articolo 73».

43. Al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n.

131, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 13, il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Per i provvedimenti e gli atti di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c) , diversi dai decreti di trasferimento e dagli atti da essi ricevuti, i cancellieri devono richiedere la registrazione decorsi dieci giorni ed entro trenta giorni da quello in cui il provvedimento è stato pubblicato o emanato quando dagli atti del procedimento sono desumibili gli elementi previsti dal comma 4- *bis* dell'articolo 67 o, in mancanza di tali elementi, entro trenta giorni dalla data di acquisizione degli stessi»;

b) all'articolo 59, comma 1, lettera d) , dopo le parole: «le sentenze» sono inserite le seguenti: «e gli altri atti degli organi giurisdizionali»;

c) all'articolo 60, comma 2, dopo le parole: «Nelle sentenze» sono inserite le seguenti: «e negli altri atti degli organi giurisdizionali» e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «L'ufficio finanziario, qualora ravvisi elementi che consentano la riconducibilità dei provvedimenti giurisdizionali all'ambito applicativo dell'articolo 59, comma 1, lettera d) , può sospenderne la liquidazione e segnalare la sussistenza di tali elementi all'ufficio giudiziario. Nel termine di trenta giorni dal ricevimento della segnalazione, l'ufficio giudiziario deve fornire il proprio parere all'ufficio finanziario, motivando, con apposito atto, l'eventuale mancata ammissione del provvedimento alla prenotazione a debito.».

44. All'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il comma 15- *quinquies* è sostituito dal seguente: « 15-*quinquies*. L'Agenzia delle entrate procede d'ufficio alla chiusura delle partite IVA dei soggetti che, sulla base dei dati e degli elementi in suo possesso, risultano non aver esercitato nelle tre annualità precedenti attività di impresa ovvero attività artistiche o professionali. Sono fatti salvi i poteri di controllo e accertamento dell'amministrazione finanziaria. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione del presente comma, prevedendo forme di comunicazione preventiva al contribuente».

45. All'articolo 5, comma 6, primo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, le parole: «di inizio, variazione o cessazione di attività» sono sostituite dalle seguenti: «di inizio o variazione di attività».

46. All'articolo 16 del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-bis. I CAF-dipendenti e i professionisti abilitati, fermo restando il termine del 10 novembre per la trasmissione delle dichiarazioni integrative di cui all'articolo 14, possono tuttavia completare le attività di cui alle lettere a) , b) e c) del comma 1 del presente articolo entro il 23 luglio di ciascun anno, a condizione che entro il 7 luglio dello stesso anno abbiano effettuato la trasmissione di almeno l'80 per cento delle medesime dichiarazioni».

47. All'articolo 4 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

« 3-bis. Il contribuente può avvalersi della facoltà di inviare all'Agenzia delle entrate direttamente in via telematica la dichiarazione precompilata entro il 23 luglio di ciascun anno senza che questo determini la tardività della presentazione».

48. All'articolo 39, comma 1, lettera a) , del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, il quinto e il sesto periodo sono sostituiti dal seguente:

«Sempreché l'infedeltà del visto non sia già stata contestata con la comunicazione di cui all'articolo 26, comma 3- ter , del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, il Centro di assistenza fiscale o il professionista può trasmettere una dichiarazione rettificativa del contribuente, ovvero, se il contribuente non intende presentare la nuova dichiarazione, può trasmettere una comunicazione dei dati relativi alla rettifica il cui contenuto è definito con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate; in tal caso la somma dovuta è pari all'importo della sola sanzione riducibile ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.».

Articolo 7- quinquies .

(Interpretazione autentica in materia di determinazione del reddito di lavoratori in trasferta e trasfertisti)

1. Il comma 6 dell'articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si interpreta nel senso che i lavoratori rientranti nella disciplina ivi stabilita sono quelli per i quali sussistono contestualmente le seguenti condizioni:

a) la mancata indicazione, nel contratto o nella lettera di assunzione, della sede di lavoro;
b) lo svolgimento di un'attività lavorativa che richiede la continua mobilità del dipendente;
c) la corresponsione al dipendente, in relazione allo svolgimento dell'attività lavorativa in luoghi sempre variabili e diversi, di un'indennità o maggiorazione di retribuzione in misura fissa, attribuite senza distinguere se il dipendente si è effettivamente recato in trasferta e dove la stessa si è svolta.

2. Ai lavoratori ai quali, a seguito della mancata contestuale esistenza delle condizioni di cui al comma 1 del presente articolo, non è applicabile la disposizione di cui al comma 6 dell'articolo 51 del testo unico di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 è riconosciuto il trattamento previsto per le indennità di trasferta di cui al comma 5 del medesimo articolo 51.

Articolo 7- *sexies* .

(Semplificazioni per i contribuenti che adottano il regime cosiddetto dei «minimi»)

1. Alla lettera e) del comma 58 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le cessioni all'esportazione di cui agli articoli 8, 8- *bis* , 9, 71 e 72, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono ammesse nei limiti, anche prevedendo l'esclusione per talune attività, e secondo le modalità stabiliti con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.».

2. Il decreto di cui all'ultimo periodo della lettera e) del comma 58 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, introdotto dal comma 1 del presente articolo, è emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Articolo 7- *septies*.

(Accesso al Fondo di garanzia per le imprese operanti nel settore della geotermia)

1. All'articolo 1, comma 1, lettera a) , del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, dopo il numero 2 è inserito il seguente:

Capo III
MISURE URGENTI PER IL
FINANZIAMENTO
DI ESIGENZE INDIFFERIBILI

Articolo 8.

(Finanziamento Fondo occupazione)

1. Per l'anno 2016, il Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è incrementato di 592,6 milioni di euro, anche ai fini del finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga di cui all'articolo 2, commi 64, 65 e 66, della legge 28 giugno 2012, n. 92, e successive modificazioni. Agli oneri derivanti dal primo periodo, pari a 592,6 milioni di euro per l'anno 2016, si provvede mediante utilizzo delle accertate economie relative al medesimo anno 2016, a seguito dell'attività di monitoraggio e verifica concernente le complessive misure di salvaguardia dall'incremento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico stabilito dall'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e per le quali la certificazione del diritto al beneficio è da ritenersi conclusa.

« 2-bis. la concessione della garanzia del Fondo su operazioni finanziarie comunque finalizzate all'attività d'impresa di cui all'articolo 1, comma 3- bis , del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, di durata non inferiore a 36 mesi, di cui all'articolo 5 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 193 del 20 agosto 2012; la garanzia copre fino al 70 per cento dell'ammontare dell'esposizione per capitale, interessi, contrattuali e di mora. A tal fine, nell'ambito delle risorse disponibili sul Fondo è costituita una riserva fino a 100 milioni di euro, in relazione alla quale non si applica il limite di cui al comma 4 del presente articolo; per l'accesso a tale riserva, le imprese beneficiarie devono comprovare di essere piccole e medie imprese e il rilascio del titolo concessorio».

Capo III

MISURE URGENTI PER IL FINANZIAMENTO
DI ESIGENZE INDIFFERIBILI

Articolo 8.

(Finanziamento Fondo occupazione)

1. *Identico.*

1- bis . Nelle more dell'attuazione di quanto previsto dai commi 2 e 3 dell'articolo 25 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80, le risorse relative all'anno 2016 di cui al comma 1 del medesimo articolo 25 del citato decreto, non utilizzate al termine dell'esercizio finanziario 2016, sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate negli esercizi successivi nella misura di 19 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018. Alla compensazione dei relativi effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto nella misura di 19 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

1- ter . Per le finalità di cui ai commi 3 e 4- bis dell'articolo 42 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, il Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a) , del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è incrementato di 4 milioni di euro per l'anno 2016.

Articolo 9.
(Partecipazione di personale militare alla missione di supporto sanitario in Libia e alla missione delle Nazioni Unite UNSMIL)

1. È autorizzata, **a decorrere dal 14 settembre 2016** e fino al 31 dicembre 2016, la spesa di euro 17.388.000 per la partecipazione di personale militare alla missione di supporto sanitario in Libia denominata «Operazione Ippocrate» e alla missione delle Nazioni Unite denominata United Nations Support Mission in Libya (UNSMIL).

2. *Identico.*

Articolo 9.

(Partecipazione di personale militare alla missione di supporto sanitario in Libia e alla missione delle Nazioni Unite UNSMIL)

1. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2016, la spesa di euro 17.388.000 per la partecipazione di personale militare alla missione di supporto sanitario in Libia denominata «Operazione Ippocrate» e alla missione delle Nazioni Unite denominata United Nations Support Mission in Libya (UNSMIL).

2. Alle missioni di cui al comma 1 si applicano:
a) le disposizioni in materia di personale di cui all'articolo 3, commi 1, alinea, 2, 4, 5, 8 e 9, della legge 3 agosto 2009, n. 108, e all'articolo 5, commi 2 e 4, del decreto-legge 16 maggio 2016, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2016, n. 131;

b) le disposizioni in materia penale di cui all'articolo 5, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2009, n. 12, e all'articolo 4, commi 1-*sexies* e 1-*septies*, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197;

c) le disposizioni in materia contabile di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197.

Articolo 10.

(Finanziamento Investimenti FS)

1. È autorizzata la spesa di 320 milioni di euro per l'anno 2016 e 400 milioni per l'anno 2018 quale contributo al contratto di programma -- Parte investimenti, aggiornamento al 2016, di Rete ferroviaria italiana (RFI) S.p.a. Il contratto sul quale il CIPE nella seduta del 10 agosto 2016 si è espresso favorevolmente è aggiornato con dette disponibilità ai fini della sua approvazione.

2. Le risorse stanziare per l'anno 2016 per il contratto di servizio con RFI sono destinate al contratto 2016-2020 in corso di perfezionamento con il parere favorevole del CIPE nella seduta del 10 agosto 2016.

Articolo 10.

(Finanziamento di investimenti per la rete ferroviaria)

1. È autorizzata la spesa di 320 milioni di euro per l'anno 2016, **anche per la sicurezza e l'efficientamento della rete ferroviaria**, e di 400 milioni di euro per l'anno 2018 **per il finanziamento di interventi relativi alla «Sicurezza ed adeguamento a obblighi di legge»**, **ivi compresi quelli previsti nella parte programmatica del contratto di programma, aggiornamento 2016 - Parte investimenti tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la società Rete ferroviaria italiana (RFI) Spa**, sul quale il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), nella seduta del 10 agosto 2016, si è espresso favorevolmente e **che è contestualmente approvato.**

L'autorizzazione di spesa di cui al periodo precedente è immediatamente efficace per l'ulteriore corso dei relativi interventi che vengono recepiti nel successivo contratto di programma - Parte investimenti 2017-2021.

2. Le risorse stanziare per l'anno 2016 per il contratto di **programma - Parte servizi con la RFI Spa** sono destinate al contratto 2016-**2021** in corso di perfezionamento con il parere favorevole del CIPE nella seduta del 10 agosto 2016.

Articolo 10- bis.

(Finanziamento dell'attraversamento ferroviario della linea Milano-Saronno)

1. Per il finanziamento delle opere di riqualificazione con caratteristiche autostradali della strada provinciale 46 Rho-Monza - lotto 2: Variante di attraversamento ferroviario in sotterraneo della linea Milano-Saronno, autorizzato con deliberazione del CIPE n. 60/2013 dell'8 agosto 2013, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 60 del 13 marzo 2014, è autorizzata la spesa di euro 16 milioni per l'anno 2016. All'onere derivante dalla presente disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Articolo 11.

(Misure urgenti per il trasporto regionale)

1. *Identico.*

Articolo 11.

(Misure urgenti per il trasporto regionale)

1. A copertura dei debiti del sistema di trasporto regionale su ferro, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, è attribuito alla Regione Campania un contributo straordinario, nel limite di 600 milioni di euro, per l'anno 2016 per far fronte ai propri debiti verso la società EAV s.r.l., riguardanti esercizi pregressi per attività di gestione e investimenti svolte dall'EAV sulla rete. Entro il 31 dicembre 2016 la quota di cui al periodo precedente è trasferita alla Regione Campania su sua richiesta per essere immediatamente versata, nello stesso termine, su conto vincolato della Società EAV S.r.l. per le finalità di cui al comma 2.

2. Le misure necessarie al raggiungimento dell'equilibrio economico della società di trasporto regionale ferroviario, EAV s.r.l., di cui all'atto aggiuntivo approvato con delibera della Giunta regionale della Campania n. 143 del 5 aprile 2016, sono svolte in regime di ordinarietà dalla predetta società di gestione, sotto la vigilanza della Regione Campania, dalla data di scadenza del Commissario *ad acta* di cui all'articolo 16, comma 5, del decreto-legge del 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. EAV s.r.l. predispone un piano di accordo generale che prevede il pagamento di quanto dovuto ai creditori, la rinuncia a tutte o parte delle spese legali, degli interessi e altri accessori, ad una quota percentuale della sorte capitale. L'adesione al piano di accordo generale da parte dei creditori comporta la sospensione delle esecuzioni e comunque la rinuncia all'inizio o alla prosecuzione delle azioni esecutive. Il rispetto dei tempi di pagamento definiti nel piano di accordo generale e nelle successive transazioni costituisce condizione essenziale. Il piano di accordo generale, le successive transazioni e la completa esecuzione a mezzo degli effettivi pagamenti non possono superare il termine complessivo di tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Fino alla conclusione del programma di risanamento, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 16, comma 7, del decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.

3. A copertura dei debiti del servizio di trasporto pubblico regionale dovuti dalla regione Molise nei confronti di Trenitalia S.p.a., è attribuito alla medesima regione un contributo straordinario di 90 milioni di euro, per l'anno 2016.

2. Le misure necessarie al raggiungimento dell'equilibrio economico della società di trasporto regionale ferroviario, EAV s.r.l., di cui all'atto aggiuntivo approvato con delibera della Giunta regionale della Campania n. 143 del 5 aprile 2016, sono **attuata** in regime di ordinarietà dalla predetta società di gestione, sotto la vigilanza della Regione Campania **e del Ministero dell'economia e delle finanze**, dalla data di scadenza del Commissario *ad acta* di cui all'articolo 16, comma 5, del decreto-legge del 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. EAV s.r.l. predispone un piano di accordo generale che prevede il pagamento di quanto dovuto ai creditori, la rinuncia a tutte o parte delle spese legali, degli interessi e altri accessori, ad una quota percentuale della sorte capitale. L'adesione al piano di accordo generale da parte dei creditori comporta la sospensione delle esecuzioni e comunque la rinuncia all'inizio o alla prosecuzione delle azioni esecutive. Il rispetto dei tempi di pagamento definiti nel piano di accordo generale e nelle successive transazioni costituisce condizione essenziale. Il piano di accordo generale, le successive transazioni e la completa esecuzione a mezzo degli effettivi pagamenti non possono superare il termine complessivo di tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Fino alla conclusione del programma di risanamento, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 16, comma 7, del decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.

3. *Identico.*

3- bis . Entro il 1 o settembre di ogni anno, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, su indicazione delle regioni, presenta alle Camere una relazione sulle criticità finanziarie in cui versano le società esercenti servizi di trasporto pubblico locale.

4. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 600 milioni di euro per l'anno 2016 e agli oneri di cui al comma 3, pari a 90 milioni di euro per l'anno 2016, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo sviluppo e coesione -- programmazione 2014-2020. Le predette risorse sono rese disponibili previa rimodulazione, ove necessario, degli interventi già programmati a valere sulle risorse stesse.

Articolo 12.

(Misure urgenti a favore dei comuni in materia di accoglienza)

1. Le spese per l'attivazione, la locazione, la gestione dei centri di trattenimento e di accoglienza per stranieri sono incrementate di 600 milioni di euro nell'anno 2016.

2. Quale concorso dello Stato agli oneri che sostengono i Comuni che accolgono richiedenti protezione internazionale, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2016. A tal fine, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, è istituito un apposito Fondo iscritto nella missione «Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti», programma «Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose». Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le modalità di riparto ai comuni interessati delle risorse di cui al presente comma, nel limite massimo di 500 euro per richiedente protezione ospitato e comunque nei limiti della disponibilità del fondo.

4. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 600 milioni di euro per l'anno 2016 e agli oneri di cui al comma 3, pari a 90 milioni di euro per l'anno 2016, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo **per lo** sviluppo e **la** coesione - programmazione 2014-2020. Le predette risorse sono rese disponibili previa rimodulazione, ove necessario **e tenendo conto della localizzazione territoriale delle misure di cui ai commi 1 e 3**, degli interventi già programmati a valere sulle risorse stesse.

Articolo 12.

(Misure urgenti a favore dei comuni in materia di accoglienza)

1. *Identico.*

2. Quale concorso dello Stato agli oneri che sostengono i Comuni che accolgono richiedenti protezione internazionale, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2016. A tal fine, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, è istituito un apposito Fondo iscritto nella missione «Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti», programma «Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose». Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le modalità di **ripartizione** delle risorse di cui al presente comma **tra i comuni interessati**, nel limite massimo di 500 euro per richiedente protezione ospitato e comunque nei limiti della disponibilità del fondo.

2- bis . All'articolo 1, comma 729, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: «e dai comuni istituiti per fusione a partire dall'anno 2011» sono sostituite dalle seguenti: «, dai comuni istituiti per fusione a partire dall'anno 2011, nonché dai comuni che accolgono richiedenti protezione internazionale».

Articolo 12- bis.

(Misure di coordinamento finanziario connesse all'avvenuta cessazione dello stato di emergenza dichiarato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 maggio 2008 in relazione agli insediamenti di comunità nomadi nel territorio di alcune regioni)

1. Al fine di dare completamente agli interventi a favore delle popolazioni *rom* e *sinti*, le risorse di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, non utilizzate per le predette finalità sono destinate alla realizzazione di specifiche iniziative per le quali gli enti locali interessati presentano il relativo progetto al prefetto competente per territorio. L'assegnazione delle risorse è disposta, nei limiti dei versamenti effettuati, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, a favore delle prefetture-uffici territoriali del Governo sedi degli ex Commissari delegati di cui alle ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri 30 maggio 2008, nn. 3676, 3677 e 3678, pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* n. 127 del 31 maggio 2008, e 1° giugno 2009, nn. 3776 e 3777, pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 6 giugno 2009.

2. Le risorse eventualmente giacenti sulle contabilità speciali istituite a favore degli ex Commissari delegati sono mantenute nelle medesime contabilità speciali per essere destinate alle finalità di cui al presente articolo.

Articolo 13.
(Rifinanziamento Fondo PMI e misure per *il microcredito, per la promozione e lo sviluppo dell'agroalimentare nonché in materia di contratti dell'ISMEA*)

1. *Identico.*

Articolo 13.
(Rifinanziamento Fondo PMI e misure per la promozione e lo sviluppo dell'agroalimentare)

1. La dotazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a*) della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è incrementata di 895 milioni di euro per l'anno 2016. Ulteriori 100 milioni di euro potranno essere individuati a valere sugli stanziamenti del programma operativo nazionale «Imprese e competitività 2014-2020» a titolarità del Ministero dello sviluppo economico.

1- bis . Al fine di garantire un'adeguata qualità dei servizi ausiliari di assistenza e monitoraggio del microcredito, favorendo tra l'altro l'accesso all'apposita sezione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui al comma 7- bis dell'articolo 39 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nonché al fine di garantire la verifica qualitativa e quantitativa dei servizi effettivamente prestati, come previsti dall'articolo 111, comma 1, lettera c) , del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è istituito presso l'Ente nazionale per il microcredito, che ne cura la tenuta e l'aggiornamento, l'elenco nazionale obbligatorio degli operatori in servizi non finanziari ausiliari di assistenza e monitoraggio per il microcredito. Sono iscritti nell'elenco i soggetti che possiedono i requisiti minimi stabiliti dall'Ente nazionale per il microcredito sulla base delle linee guida redatte dall'Ente stesso, sentito il parere della Banca d'Italia. L'elenco è pubblicato nel sito *internet* istituzionale dell'Ente nazionale per il microcredito ed è accessibile all'utenza. L'iscrizione nell'elenco avviene di diritto per i soggetti che prestano servizi ausiliari per finanziamenti di microcredito già concessi e in via di ammortamento, fatta salva la successiva verifica del possesso dei requisiti minimi stabiliti ai sensi del secondo periodo. Per le finalità previste dal presente comma è autorizzata la spesa annua di euro 300.000 a decorrere dall'anno 2016. All'onere derivante dalla presente disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico.

1- ter . L'Ente nazionale per il microcredito trasmette semestralmente alla Banca d'Italia un rapporto contenente informazioni qualitative e quantitative sull'erogazione dei servizi ausiliari obbligatori da parte degli operatori iscritti nell'elenco di cui al comma 1- bis e sui servizi di assistenza e monitoraggio prestati dagli stessi operatori, anche a fini di supporto dell'attività di vigilanza esercitata in materia dalla Banca d'Italia, che si avvale delle valutazioni effettuate dall'Ente nazionale per il microcredito. L'Ente nazionale per il microcredito svolge, nell'ambito dei suoi compiti istituzionali e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, periodica attività di formazione, supporto nell'attuazione di modelli operativi e monitoraggio in favore degli operatori iscritti nell'elenco. Le modalità attuative del comma 1- bis e del presente comma sono definite mediante un protocollo d'intesa sottoscritto dalla Banca d'Italia e dall'Ente nazionale per il microcredito entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

2. Identico.

2. Al fine di favorire l'accesso al credito delle imprese agricole, è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2016 in favore dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) per la concessione da parte del medesimo Istituto di garanzie ai sensi dell'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102. La garanzia dell'ISMEA è concessa a titolo gratuito, nel limite di 15.000 euro di costo e comunque nei limiti previsti dai regolamenti (UE) numeri 1407/2013 e 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis*.

2- bis . Al fine di favorire la copertura dei rischi climatici e di mercato da parte delle imprese agricole, a valere sulle risorse finanziarie previste per i contributi di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e con le modalità ivi previste, una quota fino a 10 milioni di euro per l'anno 2017 è destinata ai contributi sui premi assicurativi per polizze innovative a copertura del rischio inerente alla variabilità del ricavo aziendale nel settore del grano.

3. All'articolo 2, comma 132, primo periodo, della 3. *Identico.*
legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive
modificazioni, le parole: «che operano nella
trasformazione e commercializzazione dei
prodotti agricoli» sono sostituite dalle seguenti:
«che operano nella produzione, trasformazione e
commercializzazione dei prodotti agricoli».

4. All'articolo 20 della legge 28 luglio 2016, n.
154, dopo il comma 1, è inserito il seguente:
«*I-bis.* Per gli interventi di cui al comma 1,
ISMEA è autorizzata ad utilizzare le risorse
residue per l'attuazione del regime di aiuti di cui
all'articolo 66, comma 3, della legge 27 dicembre
2002, n. 289.».

4. *Identico:*

«*I-bis.* Per gli interventi di cui al comma 1,
l'ISMEA è **autorizzato** ad utilizzare le risorse
residue per l'attuazione del regime di aiuti di cui
all'articolo 66, comma 3, della legge 27 dicembre
2002, n. 289.».

**4- bis . Con riferimento ai contratti stipulati
dall'ISMEA ai sensi dell'articolo 1523 del codice
civile, l'Istituto, nella persona di un suo
rappresentante autorizzato ai sensi di legge, può
rilasciare dinnanzi ad un notaio, in base alle
risultanze delle scritture contabili, l'attestazione
dell'inadempimento del compratore relativo al
pagamento delle rate, tale da integrare gli
estremi della risoluzione di diritto dei contratti
medesimi. Il processo verbale notarile, nel quale
è recepita tale attestazione, costituisce titolo
esecutivo per il rilascio dell'immobile oggetto del
contratto, ai sensi dell'articolo 608 del codice di
procedura civile, nonché titolo per ottenere
l'annotazione, ai sensi dell'articolo 2655 del
codice civile, dell'intervenuta risoluzione a
margine della trascrizione della compravendita
ai sensi del citato articolo 1523. L'imposta di
registro per il predetto processo verbale notarile
è dovuta in misura fissa.**

**4- ter . All'articolo 14 della legge 26 maggio
1965, n. 590, le parole: «acquistati dalla Cassa
per la formazione della proprietà contadina»
sono sostituite dalle seguenti: «acquistati o
venduti dall'Istituto di servizi per il mercato
agricolo alimentare (ISMEA)».**

4- quater . La vendita dei terreni da parte dell'ISMEA è effettuata tramite procedura competitiva ad evidenza pubblica tra coloro che hanno presentato una manifestazione di interesse all'acquisto a seguito di avviso pubblico, anche mediante il ricorso agli strumenti di cui all'articolo 16 della legge 28 luglio 2016, n. 154, ovvero, in caso di esito infruttuoso della predetta procedura, tramite trattativa privata. In caso di aggiudicazione da parte di giovani imprenditori agricoli è consentito il pagamento rateale del prezzo, apponendo ipoteca legale, ai sensi dell'articolo 2817 del codice civile. L'Istituto utilizza le risorse derivanti dalle vendite di cui al presente comma esclusivamente per interventi a favore dei giovani imprenditori agricoli.

4- quinquies . Le iscrizioni o trascrizioni pregiudizievoli sui terreni di proprietà dell'ISMEA in favore dei creditori del compratore ai sensi dell'articolo 1523 del codice civile sono da considerarsi nulle e sono cancellate dalla competente conservatoria dei registri immobiliari su semplice richiesta dell'Istituto e senza oneri per lo stesso.

4- sexies . Gli oneri a qualsiasi titolo dovuti ai consorzi di bonifica, con riferimento alle proprietà vendute dall'ISMEA ai sensi dell'articolo 1523 del codice civile, non possono essere richiesti all'Istituto, neanche a titolo solidale, intendendosi obbligato al pagamento esclusivamente il compratore di cui al medesimo articolo.

Articolo 14.
(Potenziamento di tax credit per il cinema e l'audiovisivo)

1. Per l'anno 2016 l'importo di 140 milioni di cui al comma 3 dell'articolo 8 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, e successive modificazioni, è incrementato di 30 milioni.

Articolo 14.
(Potenziamento del tax credit per il cinema e l'audiovisivo e disposizioni sui diritti audiovisivi sportivi e sui proventi dei biglietti di ingresso ai luoghi della cultura)

1. Per l'anno 2016 l'importo di 140 milioni **di euro** di cui al comma 3 dell'articolo 8 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, e successive modificazioni, è incrementato di **60 milioni di euro**.

1- bis . Al decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 21 è sostituito dal seguente:

« **Art. 21. - (Ripartizione delle risorse).** - 1. Le risorse economiche e finanziarie derivanti dalla commercializzazione dei diritti, di cui all'articolo 3, comma 1, sono ripartite, previa deduzione delle quote di cui all'articolo 22, tra tutti i soggetti partecipanti alla competizione, secondo i criteri indicati negli articoli 25 e 26. Le risorse economiche e finanziarie derivanti dalla commercializzazione dei diritti audiovisivi di natura secondaria oggetto di autonome iniziative commerciali ai sensi degli articoli 4, comma 3, e 11, comma 3, spettano agli organizzatori degli eventi»;

b) l'articolo 22 è sostituito dal seguente:

« **Art. 22. - (Mutualità generale).** - 1.

L'organizzatore delle competizioni facenti capo alla Lega di serie A destina una quota del 10 per cento delle risorse economiche e finanziarie derivanti da tutti i contratti stipulati per la commercializzazione dei diritti di cui all'articolo 3, comma 1, esclusivamente per lo sviluppo dei settori giovanili delle società, per la formazione e per l'utilizzo di calciatori convocabili per le squadre nazionali giovanili italiane maschili e femminili, per il sostegno degli investimenti per gli impianti sportivi e per lo sviluppo dei centri federali territoriali e delle attività giovanili della Federazione italiana gioco calcio.

2. La quota di cui al comma 1 è destinata alla Federazione italiana gioco calcio, che determina i criteri e le modalità di erogazione secondo le finalità di cui al comma 1, previa rendicontazione certificata da parte dei destinatari. Tali fondi sono destinati: nella misura del 6 per cento alla Lega di serie B; nella misura del 2 per cento alla Lega Pro; nella misura dell'1 per cento alla Lega nazionale dilettanti; nella misura dell'1 per cento alla Federazione italiana gioco calcio.

3. La Federazione italiana gioco calcio presenta al Presidente del Consiglio dei ministri ovvero, se nominato, al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega allo sport, entro il 31 gennaio di ogni anno, una relazione sull'attività svolta nell'anno sportivo precedente»;

c) gli articoli 23 e 24 sono abrogati.

Capo IV
DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI
Articolo 15.

(Disposizioni finanziarie)

1. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 4.260 milioni di euro per l'anno 2017, di 4.185,5 milioni di euro per l'anno 2018, di 3.270 milioni di euro per l'anno 2019 e di 2.970 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.

2. Agli oneri derivanti dagli articoli 4, comma 2, 9, 10, 12, 13, 14 e dal comma 1 del presente articolo, pari a 1.992,39 milioni di euro per l'anno 2016 e 4.260 milioni di euro per l'anno 2017, di 4.830 milioni di euro per l'anno 2018, di 3.270 milioni di euro per l'anno 2019 e di 2.970 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, che aumentano a 2.002,1 milioni di euro per l'anno 2016 ai fini della compensazione degli effetti in termini di fabbisogno ed indebitamento netto derivante dalla lettera *a)* del presente comma, si provvede:

a) quanto a 417,83 milioni di euro per l'anno 2016, mediante riduzione delle dotazioni di competenza e di cassa relative alle missioni e ai programmi di spesa degli stati di previsione dei Ministeri come indicate nell'elenco allegato al presente decreto;

b) quanto a 1.600 milioni di euro per l'anno 2016, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

1- ter . Al fine di potenziare l'offerta culturale dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura, anche attraverso il più efficace utilizzo delle risorse derivanti dalla vendita dei biglietti di ingresso, all'articolo 110, comma 3, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, dopo le parole: «al funzionamento» sono inserite le seguenti: «e alla valorizzazione».

Capo IV
DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI
Articolo 15.

(Disposizioni finanziarie)

1. *Identico.*

1- bis . Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 300 milioni di euro per l'anno 2017 e di 1.100 milioni di euro per l'anno 2018.

2. Agli oneri derivanti dagli articoli 2- *bis* , 4, comma 2, **8, comma 1- ter** , 9, 10, 12, 13, 14 e **dai commi 1 e 1- bis** del presente articolo, pari a **2.026,39** milioni di euro per l'anno 2016, a **4.575** milioni di euro per l'anno 2017, a **5.945** milioni di euro per l'anno 2018, a **3.285** milioni di euro per l'anno 2019 e a **2.985** milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, che aumentano a **2.036,1** milioni di euro per l'anno 2016 ai fini della compensazione degli effetti in termini di fabbisogno ed indebitamento netto derivante dalla lettera *a)* del presente comma, si provvede:

a) quanto a **451,83** milioni di euro per l'anno 2016, mediante riduzione delle dotazioni di competenza e di cassa relative alle missioni e ai programmi di spesa degli stati di previsione dei Ministeri come indicate nell'elenco allegato al presente decreto;

b) identica;

c) quanto a 2,3 milioni di euro per l'anno 2016, a 4.260 milioni di euro per l'anno 2017, a 4.830 milioni di euro per l'anno 2018 e a 2.970 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle misure previste dagli articoli 3, 4, 6 e 8.

3. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Ove necessario, previa richiesta dell'amministrazione competente, il Ministero dell'economia e delle finanze può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione avviene tempestivamente con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.

Articolo 16.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

***b-bis)* quanto a 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017, fermo restando l'incremento del Fondo previsto dal comma 1 del presente articolo, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;**

c) quanto a 2,3 milioni di euro per l'anno 2016, a **4.560** milioni di euro per l'anno 2017, a **5.930** milioni di euro per l'anno 2018, a **3.270 milioni di euro per l'anno 2019** e a 2.970 milioni di euro annui a decorrere dall'anno **2020**, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle misure previste dagli articoli 3, 4, 6 e **9**.

3. *Identico.*

3- bis . Al fine di assicurare la piena tutela dei titolari di indennizzi per infortunio o malattia professionale e di semplificare il contenzioso in materia, la rendita per inabilità permanente erogata dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), ai sensi dell'articolo 66, numero 2), del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, ha natura risarcitoria del danno subito dall'assicurato a causa dell'evento invalidante. La medesima rendita non concorre alla formazione del reddito complessivo ai fini tributari.

Articolo 16.

(Entrata in vigore)

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 ottobre 2016.

MATTARELLA

Renzi -- Padoan

Visto, *il Guardasigilli*: Orlando.

(*) Si veda altresì l'Avviso di rettifica pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 250 del 25 ottobre 2016.

Elenco	Elenco
Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei	Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei
Ministeri	Ministeri
(migliaia di euro)	(migliaia di euro)

Ministero	2016		Ministero	2016	
	RIDUZIONI	<i>di cui predeterminate per legge</i>		RIDUZIONI	<i>di cui predeterm per legge</i>
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	174.536	133.119	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	174.536	
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	44.500	13.483	MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	44.500	
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	5.000	5.000	MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	5.000	
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	2.000	0	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	2.000	
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	1.000	0	MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	1.000	
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA	3.400	2.997	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA	3.400	
MINISTERO DELL'INTERNO	12.500	2.800	MINISTERO DELL'INTERNO	12.500	
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	453	0	MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	453	
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	112.144	99.964	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	112.144	
MINISTERO DELLA DIFESA	7.000	0	MINISTERO DELLA DIFESA	7.000	
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE	1.200	1.200	MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE	1.200	

ALIMENTARI E FORESTALI			ALIMENTARI E FORESTALI		
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO	50.000	46.000	MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO	84.000	
MINISTERO DELLA SALUTE	4.100	1.900	MINISTERO DELLA SALUTE	4.100	
Totale	417.833	306.463	Totale	451.833	

Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri

(migliaia di Euro)

Ministero
Missione
Programma
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
1 Politiche economico-finanziarie e di bilancio (29)
1.1 Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalita' (1)
8 Competitivita' e sviluppo delle imprese (11)
8.2 Incentivi alle imprese per interventi di sostegno (8)
8.3 Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalita' (9)
25 Fondi da ripartire (33)
25.1 Fondi da assegnare (1)

Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese

(migliaia di Euro)

Ministero

Missione

Programma

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

1 Competitivita' e sviluppo delle imprese (11)

1.7 Lotta alla contraffazione e tutela della proprieta' industriale (10)

3 Regolazione dei mercati (12)

3.1 Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori

4 Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo (16)

4.2 Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy (5)

5 Energia e diversificazione delle fonti energetiche (10)

5.8 Sviluppo, innovazione, regolamentazione e gestione delle risorse minerarie ed energetiche

10 Fondi da ripartire (33)

10.1 Fondi da assegnare (1)

Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese

(migliaia di Euro)

Ministero

Missione

Programma

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

1 Politiche per il lavoro (26)

1.9 Politiche attive del lavoro, i servizi per il lavoro e la formazione (10)

2 Politiche previdenziali (25)

2.2 Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali (3)

4 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (24)

4.5 Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, programmazione, monitoraggio e valutazione politiche sociali e di inclusione attiva (12)

Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese

(migliaia di Euro)

Ministero

Missione

Programma

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

1 Giustizia (6)

1.1 Amministrazione penitenziaria (1)

Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese

(migliaia di Euro)

Ministero

Missione

Programma

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

3 Fondi da ripartire (33)

3.1 Fondi da assegnare (1)

Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese

(migliaia di Euro)

Ministero

Missione

Programma

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

1 Istruzione scolastica (22)

1.1 Programmazione e coordinamento dell'istruzione scolastica (1)

2 Istruzione universitaria e formazione post-universitaria (23)

2.3 Sistema universitario e formazione post-universitaria (3)

3 Ricerca e innovazione (17)

3.4 Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata (22)

Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese

(migliaia di Euro)

Ministero

Missione

Programma

MINISTERO DELL'INTERNO

2 Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali (3)

2.3 Elaborazione, quantificazione, e assegnazione dei trasferimenti erariali; determinazione dei trasferimenti locali anche in via perequativa (3)

2.4 Gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali (8)

3 Ordine pubblico e sicurezza (7)

3.1 Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica (8)

3.3 Pianificazione e coordinamento Forze di polizia (10)

Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese

(migliaia di Euro)

Ministero

Missione

Programma

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

1 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (18)

1.3 Sviluppo sostenibile, rapporti e attività internazionali (5)

1.8 Coordinamento generale, informazione e comunicazione (11)

1.9 Gestione delle risorse idriche, tutela del territorio e bonifiche (12)

1.10 Tutela e conservazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversità e dell'ecosistema (11)

1.11 Prevenzione e gestione dei rifiuti, prevenzione degli inquinamenti (15)

1.12 Programmi e interventi per il governo dei cambiamenti climatici, gestione ambientale ed energia (16)

3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)

3.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3)

Elenco Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri <i>(migliaia di euro)</i>	Elenco Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri <i>(migliaia di euro)</i>
---	---

			Ministero	2016	
			Missione	RIDUZIONI	<i>di cui</i>
			Programma		<i>predeterm</i>
					<i>per legge</i>
Ministero	2016		MINISTERO		
Missione	RIDUZIONI	<i>di cui</i>	DELLE		
Programma		<i>predeterminate</i>	INFRASTRUTTU	112.144	
		<i>per legge</i>	RE E DEI		
			TRASPORTI		
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTU RE E DEI TRASPORTI	112.144	99.964	1. Infrastrutture pubbliche e logistica (14)	24.514	
1. Infrastrutture pubbliche e logistica (14)	22.064	21.564	1.5. Sistemi idrici, idraulici ed elettrici (5)	500	
1.5. Sistemi idrici, idraulici ed elettrici (5)	500	0	1.7. Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamità (10)	24.014	
1.7. Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamità (10)	21.564	21.564	2. Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto (13)	80.929	
2. Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto (13)	80.080	78.400	2.1. Sviluppo e sicurezza della mobilità stradale (1)	1.400	
2.4. Autotrasporto ed intermodalità (2)	70.400	70.400	2.3. Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo (4)	2.275	
2.6. Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne (9)	6.680	5.000	2.4. Autotrasporto ed intermodalità (2)	68.400	
2.7. Sviluppo e sicurezza della mobilità locale (6)	3.000	3.000	2.6. Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne (9)	5.854	
3. Casa e assetto urbanistico (19)	10.000	0	2.7. Sviluppo e sicurezza della mobilità locale (6)	3.000	
3.1. Politiche abitative, urbane e territoriali (2)	10.000	0	3. Casa e assetto urbanistico (19)	6.701	
			3.1. Politiche abitative, urbane e territoriali (2)	6.701	

Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese

(migliaia di Euro)

Ministero

Missione

Programma

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

1 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca (9)

1.2 Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale (2)

1.5 Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici (5)

Elenco Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri (migliaia di euro)			Elenco Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri (migliaia di euro)		
Ministero Missione Programma	2016		Ministero Missione Programma	2016	
	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge		RIDUZIONI	di cui predeterm per legge
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO	50.000	46.000	MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO	84.000	
1. Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici (21)	3.000	0	1. Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici (21)	3.000	
1.2. Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo (2)	2.000	0	1.2. Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo (2)	2.000	
1.13. Valorizzazione del patrimonio culturale e coordinamento del sistema museale (13)	1.000	0	1.13. Valorizzazione del patrimonio culturale e coordinamento del sistema museale (13)	1.000	
3. Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	1.000	0	3. Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	1.000	
3.2. Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3)	1.000	0	3.2. Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3)	1.000	
4. Fondi da ripartire (33)	45.000	45.000	4. Fondi da ripartire (33)	79.000	
4.1. Fondi da assegnare (1)	45.000	45.000	4.1. Fondi da assegnare (1)	79.000	
6. Turismo (31)	1.000	1.000	6. Turismo (31)	1.000	
6.1. Sviluppo e competitività del turismo (1)	1.000	1.000	6.1. Sviluppo e competitività del turismo (1)	1.000	
Elenco Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri (migliaia di euro)			Elenco Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri (migliaia di euro)		

Ministero Missione Programma	2016		Ministero Missione Programma	2016	
	RIDUZIONI	<i>di cui predeterminate per legge</i>		RIDUZIONI	<i>di cui predeterm per legge</i>
MINISTERO DELLA SALUTE	4.100	1.900	MINISTERO DELLA SALUTE	4.100	
1. Tutela della salute (20)	3.900	1.700	1. Tutela della salute (20)	3.900	
1.1. Prevenzione e promozione della salute umana ed assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante (1)	500	500	1.1. Prevenzione e promozione della salute umana ed assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante (1)	2.000	
1.2. Sanità pubblica veterinaria (2)	1.000	1.000	1.3. Programmazione del Servizio Sanitario Nazionale per l'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza (3)	400	
1.3. Programmazione del Servizio Sanitario Nazionale per l'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza (3)	400	200	1.4. Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano (4)	500	
1.4. Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano (4)	1.000	0	1.8. Sicurezza degli alimenti e nutrizione (8)	1.000	
1.8. Sicurezza degli alimenti e nutrizione (8)	1.000	0	2. Ricerca e innovazione (17)	200	
2. Ricerca e innovazione (17)	200	200	2.1. Ricerca per il settore della sanità pubblica (20)	200	
2.1. Ricerca per il settore della sanità pubblica (20)	200	200			

1.2.2. Testo approvato 2595 (Bozza provvisoria)

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA

N. 2595

Senato della Repubblica

Attesto che il Senato della Repubblica, il 24 novembre 2016, ha approvato il seguente disegno di legge, d'iniziativa del Governo, già approvato dalla Camera dei deputati:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili

Art. 1.

1. Il decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

IL PRESIDENTE

Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 22 OTTOBRE 2016, N. 193

All'articolo 1:

al comma 1:

al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, a esclusione della società di cui alla lettera b) del comma 11, che svolge funzioni diverse dalla riscossione»;

al terzo periodo, la parola: «contrattuale» è sostituita dalle seguenti: «di contratto di lavoro subordinato»;

al comma 2, la parola: «riattribuito» è sostituita dalle seguenti: «è attribuito» e le parole: «è svolto» sono sostituite dalle seguenti: «ed è svolto»;

al comma 3:

al primo periodo, dopo la parola: «istituito» sono inserite le seguenti: «, a far data dal 1° luglio 2017,» e dopo le parole: «"Agenzia delle entrate-Riscossione"» sono inserite le seguenti: «, ente strumentale dell'Agenzia delle entrate»;

dopo il terzo periodo è inserito il seguente: «L'ente può anche svolgere le attività di riscossione delle entrate tributarie o patrimoniali dei comuni e delle province e delle società da essi partecipate.»;

al quinto periodo, le parole: «Ne costituiscono organi» sono sostituite dalle seguenti: «Sono organi dell'ente» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, il cui presidente è scelto tra i magistrati della Corte dei conti»;

al comma 4, le parole: «in qualità di Presidente dell'ente» sono sostituite dalle seguenti: «, che è il presidente dell'ente,»;

al comma 5:

al secondo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, anche nella prospettiva di un nuovo modello di remunerazione dell'agente della riscossione»;

al quinto periodo, la parola: «finalizzata» *è sostituita dalla seguente:* «finalizzati»;

dopo il quinto periodo è inserito il seguente: «Nel rapporto con i contribuenti l'ente si conforma ai principi dello statuto dei diritti del contribuente, di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212, con particolare riferimento ai principi di trasparenza, leale collaborazione e tutela dell'affidamento e della buona fede, nonché agli obiettivi individuati dall'articolo 6 della legge 11 marzo 2014, n. 23, in materia di cooperazione rafforzata, riduzione degli adempimenti, assistenza e tutoraggio del contribuente.»;

al sesto periodo, le parole: «nell'atto di cui al comma 13,» *sono sostituite dalle seguenti:* «nell'atto aggiuntivo di cui al comma 13»;

dopo il comma 5 è inserito il seguente:
«5-bis. I bilanci preventivi e consuntivi dell'ente sono redatti secondo le previsioni del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 139, e sono trasmessi per l'approvazione al Ministero dell'economia e delle finanze; si applicano le disposizioni dell'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1998, n. 439»;

dopo il comma 6 è inserito il seguente:
«6-bis. I risparmi di spesa conseguiti a seguito dell'applicazione delle norme che prevedono riduzioni di spesa per le amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione sono versati dall'ente di cui al comma 3 ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato nei limiti del risultato d'esercizio dell'ente stesso»;

il comma 8 è sostituito dal seguente:
«8. L'ente è autorizzato ad avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'articolo 43 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, fatte salve le ipotesi di conflitto e comunque su base convenzionale. Lo stesso ente può altresì avvalersi, sulla base di specifici criteri definiti negli atti di carattere generale deliberati ai sensi del comma 5 del presente articolo, di avvocati del libero foro, nel rispetto delle previsioni di cui agli articoli 4 e 17 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ovvero può avvalersi ed essere rappresentato, davanti al tribunale e al giudice di pace, da propri dipendenti delegati, che possono stare in giudizio personalmente; in ogni caso, ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici, l'Avvocatura dello Stato, sentito l'ente, può assumere direttamente la trattazione della causa. Per il patrocinio davanti alle commissioni tributarie continua ad applicarsi l'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546»;

dopo il comma 8 è inserito il seguente:
«8-bis. Gli enti vigilati dal Ministero della salute sono autorizzati ad avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611»;

al comma 9, le parole da: «con contratto» *fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti:*
«con contratto di lavoro a tempo indeterminato e determinato, fino a scadenza, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, senza soluzione di continuità e con la garanzia della conservazione della posizione giuridica, economica e previdenziale maturata alla data del trasferimento, è trasferito all'ente pubblico economico di cui al comma 3, ferma restando la ricognizione delle competenze possedute, ai fini di una collocazione organizzativa coerente e funzionale alle esigenze dello stesso ente. A tale personale si applica l'articolo 2112 del codice civile»;

dopo il comma 9 è inserito il seguente:
«9-bis. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono individuate le modalità di utilizzazione, a decorrere dal 1° luglio 2017, delle risorse del Fondo di previdenza di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 377»;

il comma 10 è soppresso;

al comma 11:

alla lettera a), le parole da: «a seguito di tale acquisto» fino alla fine della lettera sono soppresse; alla lettera b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «. La predetta società Equitalia Giustizia Spa continua a svolgere le funzioni diverse dalla riscossione e, in particolare, quelle di cui al decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, e all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»;

alla lettera c), le parole: «corredati dalle» sono sostituite dalle seguenti: «, corredati delle»;
dopo il comma 11 sono inseriti i seguenti:

«11-bis. Entro centoventi giorni dalla data dello scioglimento delle società di cui al comma 1, gli organi dell'ente previsto dal comma 3 deliberano i bilanci finali delle stesse società, corredati delle relazioni di legge. Tali bilanci sono trasmessi per l'approvazione al Ministero dell'economia e delle finanze; si applicano le disposizioni dell'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1998, n. 439. Ai componenti degli organi delle predette società sono corrisposti compensi, indennità e altri emolumenti esclusivamente fino alla data dello scioglimento. 11-ter. Le società di cui al comma 1 redigono i bilanci relativi all'esercizio 2016 e quelli indicati al comma 11-bis secondo le previsioni del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 136»;

al comma 13, lettera h), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, anche mediante l'istituzione di uno sportello unico telematico per l'assistenza e l'erogazione di servizi, secondo criteri di trasparenza che consentano al contribuente anche di individuare con certezza il debito originario»;

dopo il comma 13 è inserito il seguente:

«13-bis. Lo schema dell'atto aggiuntivo di cui al comma 13 è trasmesso alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che sono resi entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Le Commissioni possono chiedere al Presidente della rispettiva Camera di prorogare di venti giorni il termine per l'espressione del parere, qualora ciò si renda necessario per la complessità della materia. Decorso il termine previsto per l'espressione del parere o quello eventualmente prorogato, l'atto aggiuntivo può essere comunque stipulato»;

al comma 14, le parole: «e non attribuibili» sono sostituite dalle seguenti: «non attribuibile»;

dopo il comma 14 è inserito il seguente:

«14-bis. Il soggetto preposto alla riscossione nazionale redige una relazione annuale sui risultati conseguiti in materia di riscossione, esponendo distintamente i dati concernenti i carichi di ruolo ad esso affidati, l'ammontare delle somme riscosse e i crediti ancora da riscuotere, nonché le quote di credito divenute inesigibili. La relazione contiene anche una nota illustrativa concernente le procedure di riscossione che hanno condotto ai risultati conseguiti, evidenziando in particolare le ragioni della mancata riscossione dei carichi di ruolo affidati. La relazione, anche ai fini della predisposizione del rapporto di cui all'articolo 10-bis.1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è trasmessa all'Agenzia delle entrate e al Ministero dell'economia e delle finanze, ai fini dell'individuazione, nell'ambito dell'atto aggiuntivo di cui al comma 13 del presente articolo, delle metodologie e procedure di riscossione più proficue in termini di economicità della gestione e di recupero dei carichi di ruolo non riscossi»;

al comma 15:

al primo periodo, le parole: «di cui all'articolo 1, comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 1»;

al secondo periodo, le parole da: «l'adozione» fino a: «modalità» sono sostituite dalle seguenti: «gli adempimenti propedeutici all'istituzione dell'ente di cui al comma 3, per l'elaborazione dello statuto ai fini»;

al comma 16, le parole: «di cui all'articolo 1 comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 3 del presente articolo»;

dopo il comma 16 è aggiunto il seguente:

«16-bis. Al fine di garantire le competenze necessarie ai concessionari della gestione dei servizi della

pubblica amministrazione, all'articolo 6, numero 9-*bis*), della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, dopo le parole: "dall'assegnazione" sono inserite le seguenti: "o dal rinnovo" e dopo le parole: "corsi di formazione" sono inserite le seguenti: ", anche in modalità a distanza,"»;

la rubrica è sostituita dalla seguente: «Disposizioni in materia di soppressione di Equitalia e di patrocinio dell'Avvocatura dello Stato».

Dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:

«Art. 1-*bis*. -- (Proroga di termine in materia di delega di funzioni dirigenziali nelle Agenzie fiscali). -

- 1. All'articolo 4-*bis*, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole: "31 dicembre 2016" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2017"».

All'articolo 2:

al comma 1, le parole: «31 maggio 2017» *sono sostituite dalle seguenti:* «30 giugno 2017»;

il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. A decorrere dal 1° luglio 2017, gli enti locali possono deliberare di affidare al soggetto preposto alla riscossione nazionale le attività di accertamento, liquidazione e riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate tributarie o patrimoniali proprie e delle società da essi partecipate»;

il comma 3 è soppresso.

Dopo l'articolo 2 è inserito il seguente:

«Art. 2-*bis*. -- (Interventi a tutela del pubblico denaro e generalizzazione dell'ingiunzione di pagamento ai fini dell'avvio della riscossione coattiva). -- 1. In deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il versamento spontaneo delle entrate tributarie dei comuni e degli altri enti locali deve essere effettuato direttamente sul conto corrente di tesoreria dell'ente impositore, o mediante il sistema dei versamenti unitari di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, o attraverso gli strumenti di pagamento elettronici resi disponibili dagli enti impositori. Restano comunque ferme le disposizioni di cui al comma 12 dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e al comma 688 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, relative al versamento dell'imposta municipale propria (IMU) e del tributo per i servizi indivisibili (TASI). Per le entrate diverse da quelle tributarie, il versamento spontaneo deve essere effettuato esclusivamente sul conto corrente di tesoreria dell'ente impositore o attraverso gli strumenti di pagamento elettronici resi disponibili dagli enti impositori».

All'articolo 3:

al comma 2, capoverso 2-ter, le parole: «può acquisire» *sono sostituite dalla seguente:* «acquisisce».

All'articolo 4:

al comma 1:

al capoverso Art. 21:

al comma 1, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «La comunicazione relativa al secondo trimestre è effettuata entro il 16 settembre e quella relativa all'ultimo trimestre entro il mese di febbraio. A decorrere dal 1° gennaio 2017, sono esonerati dalla comunicazione i soggetti passivi di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, situati nelle zone montane di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601»;

al comma 3, le parole: «decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 17 giugno 2014» *sono sostituite dalle seguenti:* «decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 giugno 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 146 del 26 giugno 2014,» *ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo:* «Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono altresì stabilite le modalità di conservazione degli scontrini delle giocate dei giochi pubblici autorizzati, secondo criteri di semplificazione e attenuazione degli oneri di gestione per gli operatori interessati e per l'amministrazione, anche con il ricorso ad adeguati strumenti tecnologici, ferme restando le esigenze di controllo dell'amministrazione finanziaria.»;

al comma 2:

al capoverso Art. 21-bis:

al comma 1, dopo le parole: «I soggetti passivi» sono inserite le seguenti: «dell'imposta sul valore aggiunto»;

al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «del presente articolo»;

al comma 5, primo periodo, le parole: «gli esiti derivanti dall'esame dei dati di cui all'articolo 21, la coerenza tra i dati medesimi e le comunicazioni di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «le risultanze dell'esame dei dati di cui all'articolo 21 del presente decreto e le valutazioni concernenti la coerenza tra i dati medesimi e le comunicazioni di cui al comma 1 del presente articolo»;

al capoverso Art. 21-ter:

al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «articoli 21 e 21-bis,» sono inserite le seguenti: «ovvero che esercitano l'opzione di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127,»;

al comma 3, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Oltre al credito di cui al comma 1, è attribuito, per una sola volta, un ulteriore credito d'imposta di 50 euro ai soggetti di cui al medesimo comma 1 che, sussistendone i presupposti, esercitano anche l'opzione di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, entro il 31 dicembre 2017.» e, al secondo periodo, le parole: «è indicato in dichiarazione» sono sostituite dalle seguenti: «è indicato nella dichiarazione dei redditi»;

dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-bis. Le agevolazioni di cui ai commi 1 e 3 sono concesse nei limiti e alle condizioni previsti dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis"»;

al comma 3:

il capoverso 2-bis è sostituito dal seguente:

«2-bis. Per l'omissione o l'errata trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute, prevista dall'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, si applica la sanzione amministrativa di euro 2 per ciascuna fattura, comunque entro il limite massimo di euro 1.000 per ciascun trimestre. La sanzione è ridotta alla metà, entro il limite massimo di euro 500, se la trasmissione è effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza stabilita ai sensi del periodo precedente, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati. Non si applica l'articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472»;

il capoverso 2-ter è sostituito dal seguente:

«2-ter. L'omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche, prevista dall'articolo 21-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è punita con la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.000. La sanzione è ridotta alla metà se la trasmissione è effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza stabilita ai sensi del periodo precedente, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati»;

al comma 4:

all'alinea, le parole: «Dalla stessa data» sono sostituite dalle seguenti: «Per il primo anno di applicazione della disposizione di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, la comunicazione relativa al primo semestre è effettuata entro il 25 luglio 2017. Dal 1° gennaio 2017»;

alla lettera a), dopo le parole: «e di noleggio,» sono inserite le seguenti: «introdotta dal provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 5 agosto 2011, emanato»;

al comma 5, le parole: «31 dicembre 2017» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2016»;

al comma 6, dopo la lettera a) sono inserite le seguenti:

«a-bis) all'articolo 2, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

"6-bis. Al fine di contrastare l'evasione fiscale mediante l'incentivazione e la semplificazione delle

operazioni telematiche, all'articolo 39, secondo comma, lettera *a*), alinea, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, dopo le parole: 'nell'anno' sono inserite le seguenti: 'ovvero riscossi, dal 1° gennaio 2017, con modalità telematiche, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *a*)'. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, pari a 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017, si fa fronte mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio";
a-ter) all'articolo 3, comma 1, lettera *d*), le parole: "un anno" sono sostituite dalle seguenti: "due anni"»;

al comma 7:

alla lettera b), capoverso:

il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «Per l'estrazione dei beni introdotti nel deposito IVA ai sensi del comma 4, lettera *b*), l'imposta è dovuta dal soggetto che procede all'estrazione, a norma dell'articolo 17, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, previa prestazione di idonea garanzia con i contenuti, secondo modalità e nei casi definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Nei restanti casi di cui al comma 4 e, per quelli di cui al periodo precedente, sino all'adozione del decreto, l'imposta è dovuta dal soggetto che procede all'estrazione ed è versata in nome e per conto di tale soggetto dal gestore del deposito, che è solidalmente responsabile dell'imposta stessa»;

al terzo periodo, le parole: «del mese successivo» *sono sostituite dalle seguenti:* «, riferito al mese successivo»;

al quarto periodo, le parole: «comma 2» *sono sostituite dalle seguenti:* «secondo comma»;

al quinto e al sesto periodo, le parole: «all'articolo 1, primo comma» *sono sostituite dalle seguenti:* «all'articolo 1, comma 1»;

al sesto periodo, dopo le parole: «all'articolo 13» *sono inserite le seguenti:* «, comma 1,»;

i periodi ottavo e nono sono sostituiti dai seguenti: «Fino all'integrazione delle pertinenti informazioni residenti nelle banche dati delle Agenzie fiscali, il soggetto che procede all'estrazione dei beni introdotti in un deposito IVA ai sensi del comma 4, lettera *b*), comunica al gestore del deposito IVA i dati relativi alla liquidazione dell'imposta, anche ai fini dello svincolo della garanzia ivi prevista. Le modalità di integrazione telematica sono stabilite con determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, di concerto con il direttore dell'Agenzia delle entrate.»;

la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«*c*) al comma 8 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La violazione degli obblighi di cui al comma 6 del presente articolo da parte del gestore del deposito IVA è valutata ai fini della revoca dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del comma 2, ovvero ai fini dell'esclusione dall'abilitazione a gestire come deposito IVA i magazzini generali e i depositi di cui ai periodi secondo e terzo del comma 1.".»;

al comma 8, le parole: «si applica» *sono sostituite dalle seguenti:* «si applicano»;

dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:

«8-bis. All'articolo 1, comma 12-bis, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: "per gli anni dal 2012 al 2017" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni dal 2012 al 2019"».

Dopo l'articolo 4 sono inseriti i seguenti:

«Art. 4-bis. -- (*Emissione elettronica delle fatture per il tax free shopping*). -- *1.* A decorrere dal 1° gennaio 2018 l'emissione delle fatture relative alle cessioni di beni di cui all'articolo 38-*quater* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come da ultimo modificato dal presente articolo, deve essere effettuata dal cedente in modalità elettronica.

2. Al fine di garantire l'interoperabilità tra il sistema di fatturazione elettronica e il sistema OTELLO (*Online tax refund at exit: light lane optimization*) e di consentire la piena operatività di tale sistema in

tutto il territorio nazionale, con determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, di concerto con il direttore dell'Agenzia delle entrate, sono stabiliti modalità e contenuti semplificati di fatturazione per la cessione dei beni di cui al comma 1 del presente articolo, in deroga a quanto previsto dall'articolo 21, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. 3. Al comma 1 dell'articolo 38-*quater* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: "a norma dell'articolo 21" sono soppresse.

4. All'articolo 1, comma 368, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il secondo periodo è soppresso.

5. Le maggiori risorse finanziarie derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo sono destinate al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze per la riduzione del debito pubblico.

Art. 4-ter. -- (Modifiche al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504). -- 1. Al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

"4-bis. Il titolare del deposito fiscale di prodotti energetici o di alcole e bevande alcoliche che si trovi in condizioni oggettive e temporanee di difficoltà economica può presentare all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, entro la scadenza fissata per il pagamento delle accise, istanza di rateizzazione del debito d'imposta relativo alle immissioni in consumo effettuate nel mese precedente alla predetta scadenza. Permanendo le medesime condizioni, possono essere presentate istanze di rateizzazione relative ad un massimo di altre due scadenze di pagamento successive a quella di cui al periodo precedente; non sono ammesse ulteriori istanze prima dell'avvenuto integrale pagamento dell'importo già sottoposto a rateizzazione. L'Agenzia adotta il provvedimento di accoglimento o di diniego entro il termine di quindici giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rateizzazione e, in caso di accoglimento, autorizza il pagamento dell'accisa dovuta mediante versamento in rate mensili in numero non inferiore a sei e non superiore a ventiquattro. Sulle somme per le quali è autorizzata la rateizzazione sono dovuti gli interessi nella misura stabilita ai sensi dell'articolo 1284 del codice civile, maggiorata di 2 punti. Il mancato versamento, anche di una sola rata, entro la scadenza fissata comporta la decadenza dalla rateizzazione e il conseguente obbligo dell'integrale pagamento degli importi residui, oltre agli interessi e all'indennità di mora di cui al comma 4, nonché della sanzione prevista per il ritardato pagamento delle accise. La predetta decadenza non trova applicazione nel caso in cui si verificano errori di limitata entità nel versamento delle rate. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono individuate le condizioni e le modalità di applicazione del presente comma";

b) l'articolo 14 è sostituito dal seguente:

"Art. 14. -- (*Rimborsi dell'accisa*). -- 1. L'accisa è rimborsata quando risulta indebitamente pagata; la disciplina dei rimborsi di cui al presente articolo si applica anche alle richieste relative alle agevolazioni accordate mediante restituzione, totale o parziale, dell'accisa versata ovvero mediante altra modalità prevista dalla disciplina relativa alla singola agevolazione.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, comma 1, lettera e), e dall'articolo 10-*ter*, comma 1, lettera d), il rimborso deve essere richiesto, a pena di decadenza, entro due anni dalla data del pagamento ovvero dalla data in cui il relativo diritto può essere esercitato.

3. Per i prodotti per i quali è prevista la presentazione di una dichiarazione da parte del soggetto obbligato al pagamento delle accise, il rimborso deve essere richiesto dal predetto soggetto obbligato, a pena di decadenza, entro due anni dalla data di presentazione della dichiarazione ovvero, ove previsto dalla specifica disciplina di settore, all'atto della dichiarazione contenente gli elementi per la determinazione del debito o del credito d'imposta.

4. Qualora, al termine di un procedimento giurisdizionale, il soggetto obbligato al pagamento dell'accisa sia condannato alla restituzione a terzi di somme indebitamente percepite a titolo di rivalsa dell'accisa, il rimborso è richiesto dal predetto soggetto obbligato, a pena di decadenza, entro novanta

giorni dal passaggio in giudicato della sentenza che impone la restituzione delle somme.

5. Sulle somme da rimborsare sono dovuti gli interessi nella misura stabilita ai sensi dell'articolo 1284 del codice civile, a decorrere dalla data di presentazione della relativa richiesta di rimborso.

6. I prodotti assoggettati ad accisa immessi in consumo possono dar luogo a rimborso della stessa, su richiesta dell'operatore nell'esercizio dell'attività economica da lui svolta, quando sono trasferiti in un altro Stato membro o esportati. Il rimborso compete anche nel caso in cui vengano autorizzate miscele dalle quali si ottenga un prodotto per il quale è dovuta l'accisa di ammontare inferiore a quella pagata sui singoli componenti. La richiesta di rimborso è presentata, a pena di decadenza, entro due anni dalla data in cui sono state effettuate le predette operazioni.

7. Il rimborso può essere concesso anche mediante accredito dell'imposta da utilizzare per il pagamento dell'accisa ovvero mediante altra modalità prevista dalla disciplina relativa alla singola agevolazione. In caso di dichiarazioni infedeli, volte a ottenere il rimborso per importi superiori a quelli dovuti, si applicano le sanzioni previste per la sottrazione dei prodotti all'accertamento e al pagamento dell'imposta.

8. Non si fa luogo a rimborso di somme inferiori o pari ad euro 30";

c) l'articolo 15 è sostituito dal seguente:

"Art. 15. -- (*Recupero dell'accisa e prescrizione del diritto all'imposta*). -- 1. Le somme dovute a titolo di imposta o indebitamente abbuonate o restituite si esigono con la procedura di riscossione coattiva prevista dal decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112. Prima di avviare tale procedura, gli uffici notificano, con le modalità di cui all'articolo 19-bis, comma 1, del presente testo unico, un avviso di pagamento fissando per l'adempimento un termine di trenta giorni, decorrente dalla data di perfezionamento della notificazione.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 19, comma 4, l'avviso di pagamento di cui al comma 1 del presente articolo è notificato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli nel termine di cinque anni, decorrente dalla data dell'omesso versamento delle somme dovute a titolo di imposta o dell'indebita restituzione ovvero dell'irregolare fruizione di un prodotto sottoposto ad accisa in un impiego agevolato. Tale termine è aumentato a dieci anni nei casi di violazione delle disposizioni stabilite in materia di tributi previsti dal presente testo unico per cui sussiste l'obbligo di denuncia all'autorità giudiziaria.

3. Il termine di prescrizione per il recupero del credito da parte dell'Agenzia è di cinque anni ovvero, limitatamente ai tabacchi lavorati, di dieci anni.

4. Per le deficienze eccedenti i cali consentiti per i prodotti che si trovano in regime sospensivo, diversi dai tabacchi lavorati, il quinquennio di cui al comma 3 decorre dalla data del verbale di constatazione delle deficienze medesime.

5. La prescrizione del credito d'imposta è interrotta quando viene esercitata l'azione penale; in questo caso il termine di prescrizione decorre dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio penale.

6. Sempreché non siano iniziate attività amministrative di accertamento delle quali i soggetti alle stesse sottoposti abbiano avuto formale conoscenza, i registri, le dichiarazioni e i documenti prescritti dalla disciplina di riferimento dei vari settori d'imposta devono essere conservati per cinque anni successivi a quello di imposta ovvero, per i tabacchi lavorati, per dieci anni.

7. Non si provvede alla riscossione di somme inferiori o pari ad euro 30";

d) l'articolo 19 è sostituito dal seguente:

"Art. 19. -- (*Accertamento delle violazioni*). -- 1. La constatazione delle violazioni delle disposizioni stabilite in materia di tributi previsti dal presente testo unico compete ai funzionari dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli oltre che ai pubblici ufficiali indicati nel capo II del titolo II della legge 7 gennaio 1929, n. 4, nei limiti delle attribuzioni ivi stabilite, ed è effettuata mediante processo verbale.

2. I processi verbali di constatazione di violazioni per le quali sussiste l'obbligo di denuncia all'autorità giudiziaria sono trasmessi dagli agenti verbalizzanti sia alla competente autorità giudiziaria sia all'ufficio dell'Agenzia competente all'accertamento dell'imposta e alla sua liquidazione. Quest'ultimo

provvede alla tempestiva trasmissione degli atti emessi alla predetta autorità giudiziaria e alla comunicazione a quest'ultima, anche successivamente, di ulteriori elementi e valutazioni utili.

3. I processi verbali di constatazione di violazioni diverse da quelle di cui al comma 2 sono trasmessi dagli agenti verbalizzanti all'ufficio dell'Agenzia competente all'accertamento dell'imposta e alla sua liquidazione.

4. Nel rispetto del principio di cooperazione di cui all'articolo 12 della legge 27 luglio 2000, n. 212, anche per le ipotesi in cui sono esaminati in ufficio atti e dichiarazioni, entro sessanta giorni dalla notificazione del processo verbale di constatazione al destinatario, quest'ultimo può comunicare all'ufficio dell'Agenzia procedente osservazioni e richieste che, salvi i casi di particolare e motivata urgenza, sono valutate dallo stesso ufficio prima della notificazione dell'avviso di pagamento di cui all'articolo 15 del presente testo unico e dell'atto di contestazione o di irrogazione delle sanzioni di cui agli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

5. L'Ufficio delle dogane e l'Ufficio regionale dei monopoli di Stato sono competenti per l'applicazione delle sanzioni amministrative relative alle violazioni accertate nel loro ambito territoriale";

e) dopo l'articolo 19 è inserito il seguente:

"Art. 19-bis. -- (*Utilizzo della posta elettronica certificata*). -- 1. L'invio di tutti gli atti e le comunicazioni previsti dalle disposizioni che disciplinano i tributi previsti dal presente testo unico, ivi compresi gli avvisi di pagamento di cui all'articolo 15, comma 1, effettuato da parte dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli tramite la posta elettronica certificata di cui all'articolo 1, comma 2, lettera g), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, di seguito denominata PEC, ha valore di notificazione. Resta salva per l'Agenzia la possibilità di notificare i predetti atti e comunicazioni mediante raccomandata postale con avviso di ricevimento ovvero ai sensi degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile, anche per il tramite di un messo speciale autorizzato dall'ufficio competente.

2. Per i fini di cui al comma 1, i soggetti tenuti al pagamento dell'imposta nonché quelli che intendono iniziare un'attività subordinata al rilascio di una licenza o di un'autorizzazione, comunque denominata, previste dal presente testo unico comunicano preventivamente all'Agenzia il proprio indirizzo di PEC";

f) dopo l'articolo 24-bis è inserito il seguente:

"Art. 24-ter. -- (*Gasolio commerciale*). -- 1. Il gasolio commerciale usato come carburante è assoggettato ad accisa con l'applicazione dell'aliquota prevista per tale impiego dal numero 4-bis della tabella A allegata al presente testo unico.

2. Per gasolio commerciale usato come carburante si intende il gasolio impiegato da veicoli, ad eccezione di quelli di categoria euro 2 o inferiore, utilizzati dal proprietario o in virtù di altro titolo che ne garantisca l'esclusiva disponibilità, per i seguenti scopi:

a) attività di trasporto di merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate esercitata da:

1) persone fisiche o giuridiche iscritte nell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi;

2) persone fisiche o giuridiche munite della licenza di esercizio dell'autotrasporto di cose in conto proprio e iscritte nell'elenco appositamente istituito;

3) imprese stabilite in altri Stati membri dell'Unione europea, in possesso dei requisiti previsti dalla disciplina dell'Unione europea per l'esercizio della professione di trasportatore di merci su strada;

b) attività di trasporto di persone svolta da:

1) enti pubblici o imprese pubbliche locali esercenti l'attività di trasporto di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e alle relative leggi regionali di attuazione;

2) imprese esercenti autoservizi interregionali di competenza statale di cui al decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285;

3) imprese esercenti autoservizi di competenza regionale e locale di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422;

4) imprese esercenti autoservizi regolari in ambito comunitario di cui al regolamento (CE) n.

1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009.

3. È considerato altresì gasolio commerciale il gasolio impiegato per attività di trasporto di persone svolta da enti pubblici o imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico.

4. Il rimborso dell'onere conseguente alla maggiore accisa applicata al gasolio commerciale è determinato in misura pari alla differenza tra l'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante, di cui all'allegato I, e quella di cui al comma 1 del presente articolo. Ai fini del predetto rimborso, i soggetti di cui ai commi 2 e 3 presentano apposita dichiarazione al competente ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli entro il mese successivo alla scadenza di ciascun trimestre solare in cui è avvenuto il consumo del gasolio commerciale.

5. Il credito spettante ai sensi del comma 4 del presente articolo è riconosciuto, mediante la compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro il 31 dicembre dell'anno solare successivo a quello in cui il medesimo credito è sorto per effetto del provvedimento di accoglimento o del decorso del termine di sessanta giorni dal ricevimento della dichiarazione.

6. In alternativa a quanto previsto dal comma 5, il credito spettante ai sensi del comma 4 può essere riconosciuto in denaro";

g) all'articolo 25:

1) al comma 4, primo periodo:

1.1) dopo la parola: "denuncia" sono inserite le seguenti: ", in possesso del provvedimento autorizzativo rilasciato ai sensi delle disposizioni in materia di installazione ed esercizio di impianti di stoccaggio e di distribuzione di oli minerali,";

1.2) dopo le parole: "revoca, e" sono inserite le seguenti: ", fatta eccezione per gli impianti di distribuzione stradale di gas naturale impiegato come carburante,";

2) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

"4-bis. Fatto salvo quanto stabilito dal comma 4 per gli impianti di distribuzione stradale di gas naturale impiegato come carburante, gli esercenti impianti di cui al comma 2, lettera b), annotano nel registro di carico e scarico rispettivamente i quantitativi di prodotti ricevuti, distintamente per qualità, e il numero risultante dalla lettura del contatore totalizzatore delle singole colonnine di distribuzione installate, effettuata alla fine di ogni giornata, per ciascun tipo di carburante erogato; al momento della chiusura annuale, entro trenta giorni dalla data dell'ultima registrazione, i medesimi esercenti trasmettono all'ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli un prospetto riepilogativo dei dati relativi alla movimentazione di ogni prodotto nell'intero anno, con evidenziazione delle rimanenze contabili ed effettive e delle loro differenze.

4-ter. Con determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono stabiliti i tempi e le modalità per la presentazione dei dati di cui al comma 4-bis nonché dei dati relativi ai livelli e alle temperature dei serbatoi installati, esclusivamente in forma telematica, in sostituzione del registro di carico e scarico, da parte degli esercenti impianti di cui al comma 2, lettera b), funzionanti in modalità di *self-service*. I medesimi esercenti garantiscono, anche tramite soggetti appositamente delegati, l'accesso presso l'impianto per l'esercizio dei poteri di cui all'articolo 18, comma 2, entro ventiquattro ore dalla comunicazione dell'amministrazione finanziaria. In fase di accesso, presso l'impianto sottoposto a verifica è resa disponibile la relativa documentazione contabile";

h) all'articolo 27, comma 3, lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ovvero impiegati come combustibile per riscaldamento o come carburante, usi per i quali si applicano le disposizioni dell'articolo 21";

i) l'articolo 28 è sostituito dal seguente:

"Art. 28. -- (*Depositi fiscali di alcole e bevande alcoliche*). -- 1. La produzione dell'alcole etilico, dei prodotti alcolici intermedi e del vino nonché la fabbricazione della birra e delle bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra sono effettuate in regime di deposito fiscale. Le attività di fabbricazione dei prodotti sottoposti ad accisa in regime sospensivo sono consentite, subordinatamente al rilascio della licenza di esercizio di cui all'articolo 63, nei seguenti impianti:

a) nel settore dell'alcole etilico:

- 1) le distillerie;
 - 2) gli opifici di rettificazione;
 - b) nel settore dei prodotti alcolici intermedi: gli stabilimenti di produzione;
 - c) nel settore della birra: le fabbriche e gli annessi opifici di condizionamento;
 - d) nel settore del vino, fatto salvo quanto previsto nell'articolo 37, comma 1, e nel settore delle bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra: le cantine e gli stabilimenti di produzione.
2. Il regime del deposito fiscale può essere autorizzato, quando è funzionale a soddisfare oggettive condizioni di operatività dell'impianto, nei casi seguenti:
- a) opifici promiscui di trasformazione e di condizionamento nel settore dell'alcole etilico;
 - b) impianti e opifici di solo condizionamento dei prodotti soggetti ad accisa;
 - c) magazzini di invecchiamento degli spiriti;
 - d) magazzini delle distillerie e degli opifici di rettificazione ubicati fuori dei predetti impianti;
 - e) magazzini delle fabbriche e degli opifici di condizionamento di birra ubicati fuori dei predetti impianti;
 - f) impianti di condizionamento e depositi di vino e di bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra che effettuano movimentazioni intracomunitarie;
 - g) fabbriche di birra con produzione annua non superiore a 10.000 ettolitri;
 - h) depositi doganali autorizzati a custodire prodotti sottoposti ad accisa.
3. La gestione in regime di deposito fiscale può essere autorizzata per i magazzini di commercianti all'ingrosso di prodotti soggetti ad accisa quando, oltre a ricorrere la condizione di cui al comma 2, la detenzione di prodotti in regime sospensivo risponde ad adeguate esigenze economiche.
4. L'esercizio dei depositi fiscali autorizzati ai sensi dei commi 2 e 3 è subordinato al rilascio della licenza di cui all'articolo 63.
5. La cauzione prevista dall'articolo 5, comma 3, in relazione alla quantità massima di prodotti che può essere detenuta nel deposito fiscale, è dovuta nelle seguenti misure, riferite all'ammontare dell'accisa gravante sui prodotti custoditi:
- a) 1 per cento, per gli stabilimenti e opifici di cui al comma 1 e per gli opifici di cui al comma 2, lettere a), c) e g);
 - b) 10 per cento, per tutti gli altri impianti e magazzini; per gli esercenti che hanno aderito alla tenuta dei dati relativi alle contabilità dei prodotti esclusivamente in forma telematica si applica quanto indicato alla lettera a).
6. La cauzione di cui al comma 5 è dovuta in misura pari all'ammontare dell'accisa se i prodotti custoditi sono condizionati e muniti di contrassegno fiscale.
7. Nei recinti dei depositi fiscali non possono essere detenuti prodotti alcolici ad imposta assoluta, eccetto quelli strettamente necessari per il consumo aziendale, stabiliti per quantità e qualità dal competente ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli";
- l) all'articolo 35:
 - 1) al comma 1:
 - 1.1) al terzo periodo, dopo la parola: "derivata" sono inserite le seguenti: ", con esclusione degli zuccheri contenuti in bevande non alcoliche aggiunte alla birra prodotta";
 - 1.2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Con determinazione del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono stabiliti o variati i metodi di rilevazione del grado Plato.";
 - 2) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Per il controllo della produzione sono installati misuratori delle materie prime nonché contatori per la determinazione del numero degli imballaggi preconfezionati e delle confezioni e, nei casi previsti, della birra a monte del condizionamento e dei semilavorati. Ultimate le operazioni di condizionamento, il prodotto è custodito in apposito magazzino, preso in carico dal depositario e accertato dall'ufficio dell'Agenzia";
 - 3) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Il condizionamento della birra può essere effettuato anche in fabbriche diverse da quella di

produzione o in appositi opifici di imbottigliamento gestiti in regime di deposito fiscale, presso cui sono installati i contatori per la determinazione del numero degli imballaggi preconfezionati e delle confezioni";

4) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Per le fabbriche che hanno una potenzialità di produzione mensile non superiore a venti ettolitri, è in facoltà dell'Agenzia stipulare convenzioni di abbonamento, valevoli per un anno, con corresponsione dell'accisa convenuta in due rate semestrali anticipate, ferma restando l'applicabilità del comma 3-*bis*";

5) al comma 6, lettera *a*), la parola: "due" è sostituita dalla seguente: "tre";

m) all'articolo 36, comma 4, la parola: "Negli" è sostituita dalle seguenti: "Fatto salvo quanto previsto dal comma 1-*bis* dell'articolo 37, negli";

n) all'articolo 37, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-*bis*. In vigore dell'aliquota d'accisa zero, fermi restando i vincoli di circolazione previsti in caso di trasferimenti all'interno dell'Unione europea, la circolazione del vino nel territorio dello Stato avviene con la scorta dei documenti di accompagnamento previsti dalle disposizioni relative al settore vitivinicolo per i trasporti che iniziano e si concludono nel territorio nazionale. Gli obblighi di contabilizzazione annuale dei dati di produzione e di redazione dell'inventario fisico delle materie prime, dei prodotti semilavorati e dei prodotti finiti sono assolti dagli esercenti i depositi fiscali di vino mediante le dichiarazioni obbligatorie e la tenuta dei registri, compresa la rilevazione delle giacenze effettive in occasione della chiusura annua dei conti, disciplinati dal regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione, del 26 maggio 2009";

o) alla tabella A:

1) dopo il numero 4 è inserito il seguente:

"4-*bis*. Gasolio commerciale usato come carburante: euro 403,22 per mille litri";

2) il numero 9 è sostituito dal seguente:

"9. Produzione di forza motrice con motori fissi, azionati con prodotti energetici diversi dal gas naturale e utilizzati all'interno di delimitati stabilimenti industriali, agricolo-industriali, laboratori, cantieri di ricerche di idrocarburi e di forze endogene e cantieri di costruzione e azionamento di macchine impiegate nei porti, non ammesse alla circolazione su strada, destinate alla movimentazione di merci per operazioni di trasbordo: 30 per cento aliquota normale"».

L'articolo 5 è sostituito dal seguente:

«Art. 5. -- (*Dichiarazione integrativa a favore e ravvedimento*). -- 1. Al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, i commi 8 e 8-*bis* sono sostituiti dai seguenti:

"8. Salva l'applicazione delle sanzioni e ferma restando l'applicazione dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, le dichiarazioni dei redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dei sostituti d'imposta possono essere integrate per correggere errori od omissioni, compresi quelli che abbiano determinato l'indicazione di un maggiore o di un minore imponibile o, comunque, di un maggiore o di un minore debito d'imposta ovvero di un maggiore o di un minore credito, mediante successiva dichiarazione da presentare, secondo le disposizioni di cui all'articolo 3, utilizzando modelli conformi a quelli approvati per il periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione, non oltre i termini stabiliti dall'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

8-*bis*. L'eventuale credito derivante dal minor debito o dal maggiore credito risultante dalle dichiarazioni di cui al comma 8 può essere utilizzato in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Ferma restando in ogni caso l'applicabilità della disposizione di cui al primo periodo per i casi di correzione di errori contabili di competenza, nel caso in cui la dichiarazione oggetto di integrazione a favore sia presentata oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo, il credito di cui al periodo precedente può essere utilizzato in compensazione, ai sensi del citato articolo 17 del decreto legislativo

n. 241 del 1997, per eseguire il versamento di debiti maturati a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa; in tal caso, nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta in cui è presentata la dichiarazione integrativa è indicato il credito derivante dal minor debito o dal maggiore credito risultante dalla dichiarazione integrativa. Resta ferma in ogni caso per il contribuente la possibilità di far valere, anche in sede di accertamento o di giudizio, eventuali errori, di fatto o di diritto, che abbiano inciso sull'obbligazione tributaria, determinando l'indicazione di un maggiore imponibile, di un maggiore debito d'imposta o, comunque, di un minore credito";

b) all'articolo 8:

1) al comma 6, le parole: "all'articolo 2, commi 7, 8, 8-bis e 9" sono sostituite dalle seguenti: "all'articolo 2, commi 7 e 9";

2) dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:

"6-bis. Salva l'applicazione delle sanzioni e ferma restando l'applicazione dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, le dichiarazioni dell'imposta sul valore aggiunto possono essere integrate per correggere errori od omissioni, compresi quelli che abbiano determinato l'indicazione di un maggiore o di un minore imponibile o, comunque, di un maggiore o di un minore debito d'imposta ovvero di una maggiore o di una minore eccedenza detraibile, mediante successiva dichiarazione da presentare, secondo le disposizioni di cui all'articolo 3, utilizzando modelli conformi a quelli approvati per il periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione, non oltre i termini stabiliti dall'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

6-ter. L'eventuale credito derivante dal minor debito o dalla maggiore eccedenza detraibile risultante dalle dichiarazioni di cui al comma 6-bis, presentate entro il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo, può essere portato in detrazione in sede di liquidazione periodica o di dichiarazione annuale, ovvero utilizzato in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero, sempreché ricorrano per l'anno per cui è presentata la dichiarazione integrativa i requisiti di cui agli articoli 30 e 34, comma 9, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, chiesto a rimborso.

6-quater. L'eventuale credito derivante dal minor debito o dalla maggiore eccedenza detraibile risultante dalle dichiarazioni di cui al comma 6-bis, presentate oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo, può essere chiesto a rimborso ove ricorrano, per l'anno per cui è presentata la dichiarazione integrativa, i requisiti di cui agli articoli 30 e 34, comma 9, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ovvero può essere utilizzato in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, per eseguire il versamento di debiti maturati a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa. Nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta in cui è presentata la dichiarazione integrativa è indicato il credito derivante dal minor debito o dal maggiore credito risultante dalla dichiarazione integrativa.

6-quinquies. Resta ferma in ogni caso per il contribuente la possibilità di far valere, anche in sede di accertamento o di giudizio, eventuali errori, di fatto o di diritto, che abbiano inciso sull'obbligazione tributaria, determinando l'indicazione di un maggiore imponibile, di un maggiore debito d'imposta o, comunque, di una minore eccedenza detraibile".

1-bis. All'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1-bis sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e, limitatamente alle lettere b-bis) e b-ter), ai tributi doganali e alle accise amministrati dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli";

b) al comma 1-ter è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La preclusione di cui al comma 1, primo periodo, salva la notifica di avvisi di pagamento e atti di accertamento, non opera neanche per i tributi doganali e per le accise amministrati dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli".

2. All'articolo 1, comma 640, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, le parole: "degli articoli 2, comma 8" sono sostituite dalle seguenti: "degli articoli 2, comma 8, e 8, comma 6-bis";

b) alla lettera b), le parole: "agli elementi" sono sostituite dalle seguenti: "ai soli elementi".

2-bis. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 22 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è sostituita dalla seguente:

"c) le ritenute alla fonte a titolo di acconto operate sui redditi che concorrono a formare il reddito complessivo e su quelli tassati separatamente. Le ritenute operate nell'anno successivo a quello di competenza dei redditi e anteriormente alla presentazione della dichiarazione dei redditi possono essere scomutate dall'imposta relativa al periodo d'imposta di competenza dei redditi o, alternativamente, dall'imposta relativa al periodo d'imposta nel quale sono state operate. Le ritenute operate dopo la presentazione della dichiarazione dei redditi si scomutano dall'imposta relativa al periodo d'imposta nel quale sono state operate. Le ritenute operate sui redditi delle società, associazioni e imprese indicate nell'articolo 5 si scomutano, nella proporzione ivi stabilita, dalle imposte dovute dai singoli soci, associati o partecipanti".

2-ter. Al primo periodo del terzo comma dell'articolo 25-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo le parole: "purché già operata al momento della presentazione della dichiarazione annuale" sono aggiunte le seguenti: ", o, alternativamente, dall'imposta relativa al periodo di imposta nel quale è stata operata"».

Dopo l'articolo 5 è inserito il seguente:

«Art. 5-bis. -- (Definizione delle controversie in materia di accise e di IVA afferente). -- 1. Al fine di agevolare la soluzione del contenzioso pendente in materia di accise e di IVA afferente, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli è autorizzata a definire con transazioni, entro il 30 settembre 2017, le liti fiscali pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, aventi ad oggetto il recupero dell'accisa su prodotti energetici, alcol e bevande alcoliche, alle seguenti condizioni:

a) le imposte oggetto del contenzioso devono riferirsi a fatti verificatisi anteriormente al 1° aprile 2010;

b) al soggetto passivo d'imposta è data facoltà di estinguere la pretesa tributaria procedendo al pagamento, da effettuare entro sessanta giorni dalla data di stipula della transazione, di un importo almeno pari al 20 per cento dell'accisa e della relativa imposta sul valore aggiunto per cui è causa, senza corresponsione di interessi, indennità di mora e sanzioni.

2. È consentito al soggetto passivo d'imposta di effettuare il pagamento dell'importo dovuto di cui al comma 1 mediante rate annuali, non superiori a sette, previa comunicazione al competente Ufficio delle dogane e versamento della prima rata entro la medesima scadenza prevista al comma 1, lettera b); sulle somme rateizzate sono dovuti gli interessi nella misura stabilita dall'articolo 1284 del codice civile, maggiorata di 2 punti. Resta fermo il recupero delle imposte nei confronti del responsabile del reato.

3. I contenziosi di cui al comma 1, alinea, sono sospesi, a richiesta del soggetto obbligato, per il quale ricorrano le condizioni di cui al medesimo comma, che dichiara di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo. Il pagamento di quanto previsto determina l'estinzione delle liti fiscali pendenti a tale titolo, in ogni stato e grado di giudizio.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano solo qualora sia stato definito il procedimento penale, eventualmente instaurato per i medesimi fatti dai quali deriva il contenzioso fiscale, senza che sia stata pronunciata una sentenza di condanna passata in giudicato in cui sia riconosciuto dolo o colpa grave dello stesso soggetto obbligato».

All'articolo 6:

al comma 1, alinea:

le parole da: «inclusi» fino a: «2015» sono sostituite dalle seguenti: «affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2016»;

la parola: «incluse» è sostituita dalla seguente: «comprese»;

le parole da: «, anche» *fino a:* «del 1973» *sono sostituite dalle seguenti:* «delle somme di cui alle lettere a) e b), dilazionato in rate sulle quali sono dovuti, a decorrere dal 1° agosto 2017, gli interessi nella misura di cui all'articolo 21, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973. Fermo restando che il 70 per cento delle somme complessivamente dovute deve essere versato nell'anno 2017 e il restante 30 per cento nell'anno 2018, è effettuato il pagamento, per l'importo da versare distintamente in ciascuno dei due anni, in rate di pari ammontare, nel numero massimo di tre rate nel 2017 e di due rate nel 2018»;

al comma 2:

le parole: «novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto» *sono sostituite dalle seguenti:* «31 marzo 2017»;

è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Entro la stessa data del 31 marzo 2017 il debitore può integrare, con le predette modalità, la dichiarazione presentata anteriormente a tale data»;

al comma 3:

le parole da: «centottanta» *fino a:* «decreto» *sono sostituite dalle seguenti:* «il 31 maggio 2017»;

le parole da: «; in ogni caso» *fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti:* «, attenendosi ai seguenti criteri:

a) per l'anno 2017, la scadenza delle singole rate è fissata nei mesi di luglio, settembre e novembre;

b) per l'anno 2018, la scadenza delle singole rate è fissata nei mesi di aprile e settembre»;

dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

«3-bis. Ai fini di cui al comma 1, l'agente della riscossione fornisce ai debitori i dati necessari a individuare i carichi definibili ai sensi dello stesso comma 1:

a) presso i propri sportelli;

b) nell'area riservata del proprio sito *internet* istituzionale.

3-ter. Entro il 28 febbraio 2017, l'agente della riscossione, con posta ordinaria, avvisa il debitore dei carichi affidati nell'anno 2016 per i quali, alla data del 31 dicembre 2016, gli risulta non ancora notificata la cartella di pagamento ovvero inviata l'informazione di cui all'articolo 29, comma 1, lettera b), ultimo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ovvero notificato l'avviso di addebito di cui all'articolo 30, comma 1, del medesimo decreto-legge n. 78 del 2010»;

dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4-bis. Limitatamente ai carichi non inclusi in precedenti piani di dilazione in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la preclusione della rateizzazione di cui al comma 4, ultimo periodo, non opera se, alla data di presentazione della dichiarazione di cui al comma 1, erano trascorsi meno di sessanta giorni dalla data di notifica della cartella di pagamento ovvero dell'avviso di accertamento di cui all'articolo 29, comma 1, lettera a), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ovvero dell'avviso di addebito di cui all'articolo 30, comma 1, del medesimo decreto-legge n. 78 del 2010»;

al comma 5, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e, fermo restando quanto previsto dal comma 8, sono altresì sospesi, per i carichi oggetto della domanda di definizione di cui al comma 1, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere relativamente alle rate di tali dilazioni in scadenza in data successiva al 31 dicembre 2016»;

al comma 8:

alla lettera a), la parola: «inclusi» *è sostituita dalla seguente:* «compresi»;

alla lettera b), la parola: «includere» *è sostituita dalla seguente:* «comprese»;

dopo il comma 9 sono inseriti i seguenti:

«9-bis. Sono altresì compresi nella definizione agevolata di cui al comma 1 i carichi affidati agli agenti della riscossione che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito di istanza presentata dai debitori ai sensi del capo II, sezione prima, della legge 27 gennaio 2012, n. 3.

9-ter. Nelle proposte di accordo o del piano del consumatore presentate ai sensi dell'articolo 6, comma

1, della legge 27 gennaio 2012, n. 3, i debitori possono estinguere il debito senza corrispondere le sanzioni, gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, provvedendo al pagamento del debito, anche falcidiato, nelle modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione dell'accordo o del piano del consumatore»;

al comma 10:

alla lettera a), le parole da: «lettere a)» fino a: «7 giugno 2007» sono sostituite dalle seguenti: «lettera a), delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014»;

alla lettera b), le parole: «dell'articolo 14 del regolamento CE n. 659/1999» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015»;

la lettera e) è soppressa;

dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:

«e-bis) le altre sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti dagli enti previdenziali»;

il comma 11 è sostituito dal seguente:

«11. Per le sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi, compresi quelli di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689»;

al comma 12, le parole: «31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2019»;

dopo il comma 12 è inserito il seguente:

«12-bis. All'articolo 1, comma 684, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Le comunicazioni di inesigibilità relative a quote affidate agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, anche da soggetti creditori che hanno cessato o cessano di avvalersi delle società del Gruppo Equitalia Spa, sono presentate, per i ruoli consegnati negli anni 2014 e 2015, entro il 31 dicembre 2019 e, per quelli consegnati fino al 31 dicembre 2013, per singole annualità di consegna partendo dalla più recente, entro il 31 dicembre di ciascun anno successivo al 2019"»;

al comma 13, dopo le parole: «procedura concorsuale,» sono inserite le seguenti: «nonché in tutte le procedure di composizione negoziale della crisi d'impresa previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267,»;

dopo il comma 13 è aggiunto il seguente:

«13-bis. La definizione agevolata prevista dal presente articolo può riguardare il singolo carico iscritto a ruolo o affidato».

Dopo l'articolo 6 sono inseriti i seguenti:

«Art. 6-bis. -- (Rappresentanza e assistenza dei contribuenti). -- 1. All'articolo 63, secondo comma, terzo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo le parole: "decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545" sono inserite le seguenti: ", o ai professionisti di cui alla norma UNI 11511 certificati e qualificati ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4,".

Art. 6-ter. -- (Definizione agevolata delle entrate regionali e degli enti locali). -- 1. Con riferimento alle entrate, anche tributarie, delle regioni, delle province, delle città metropolitane e dei comuni, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale ai sensi del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, notificati, negli anni dal 2000 al 2016, dagli enti stessi e dai concessionari della riscossione di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i medesimi enti territoriali possono stabilire, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti destinati a disciplinare le entrate stesse, l'esclusione delle sanzioni relative alle predette entrate. Gli enti territoriali, entro trenta giorni, danno notizia dell'adozione dell'atto di cui al primo

periodo mediante pubblicazione nel proprio sito *internet* istituzionale.

2. Con il provvedimento di cui al comma 1 gli enti territoriali stabiliscono anche:

a) il numero di rate e la relativa scadenza, che non può superare il 30 settembre 2018;

b) le modalità con cui il debitore manifesta la sua volontà di avvalersi della definizione agevolata;

c) i termini per la presentazione dell'istanza in cui il debitore indica il numero di rate con il quale intende effettuare il pagamento, nonché la pendenza di giudizi aventi a oggetto i debiti cui si riferisce l'istanza stessa, assumendo l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi;

d) il termine entro il quale l'ente territoriale o il concessionario della riscossione trasmette ai debitori la comunicazione nella quale sono indicati l'ammontare complessivo delle somme dovute per la definizione agevolata, quello delle singole rate e la scadenza delle stesse.

3. A seguito della presentazione dell'istanza, sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto di tale istanza.

4. In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell'istanza. In tale caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.

5. Si applicano i commi 10 e 11 dell'articolo 6.

6. Per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano l'attuazione delle disposizioni del presente articolo avviene in conformità e compatibilmente con le forme e con le condizioni di speciale autonomia previste dai rispettivi statuti».

All'articolo 7:

al comma 1:

al capoverso Art. 5-octies:

al comma 1:

all'alinea, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Resta impregiudicata la facoltà di presentare l'istanza se, in precedenza, è stata già presentata, entro il 30 novembre 2015, ai soli fini di cui all'articolo 1, commi da 2 a 5, della legge 15 dicembre 2014, n. 186.»;

alla lettera b), la parola: «scadenti» è sostituita dalle seguenti: «che scadono», dopo le parole: «1° gennaio 2015» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,» e dopo le parole: «oggetto della procedura stessa» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;

alla lettera c), dopo le parole: «2009/65/CE» sono inserite le seguenti: «del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009»;

alla lettera e), le parole: «di cui all'articolo 5-quater e 5-quinquies» sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 5-quater e 5-quinquies»;

alla lettera f), le parole: «dall'articolo 4, comma 3, della legge 10 maggio 1976, n. 249» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 4, secondo comma, della legge 10 maggio 1976, n. 249, e successive modificazioni»;

alla lettera g):

al numero 1), le parole: «dalle lettere a), b) o c) dello stesso comma» sono sostituite dalle seguenti: «dalle lettere a), b) o c) del citato comma 4 dell'articolo 5-quinquies»;

ai numeri 2) e 3), dopo le parole: «suscettibili di generare tali redditi» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,» e le parole: «punto 1)» sono sostituite dalle seguenti: «numero 1)»;

alla lettera i), le parole: «del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227» sono soppresse, le parole: «, contanti» sono sostituite dalle seguenti: «o denaro contante», le parole: «lettera a) del medesimo decreto-legge» sono sostituite dalle seguenti: «lettera a),» e le parole: «5-septies del medesimo decreto-legge» sono sostituite dalle seguenti: «5-septies»;

al comma 3:

all'alinea:

al secondo periodo, le parole: «, come modificata dal presente articolo» *sono soppresse;*
dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Resta impregiudicata la facoltà di presentare l'istanza se, in precedenza, è stata già presentata, entro il 30 novembre 2015, ai soli fini di cui agli articoli da 5-*quater* a 5-*septies* del presente decreto.»;

al terzo periodo, dopo le parole: «al portatore» *sono inserite le seguenti:* «, si presume, salva prova contraria, che essi siano derivati da redditi conseguiti, in quote costanti, a seguito di violazione degli obblighi di dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti di imposta, commesse nell'anno 2015 e nei quattro periodi d'imposta precedenti, e»;

alla lettera a), le parole: «, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227» *sono soppresse;*

alla lettera b), le parole: «presso le quali» *sono sostituite dalle seguenti:* «nelle quali»;

alla lettera c), le parole: «provvedono entro la data di presentazione della relazione e dei documenti allegati al versamento dei contanti e al deposito valori» *sono sostituite dalle seguenti:* «provvedono, entro la data di presentazione della relazione e dei documenti allegati, al versamento dei contanti e al deposito dei valori» *e le parole:* «su una relazione vincolata» *sono sostituite dalle seguenti:* «in un rapporto vincolato»;

i commi 4 e 5 sono rinumerati, rispettivamente, come commi 2 e 3;

al comma 4, rinumerato come comma 2, le parole: «come modificato dal presente decreto» *sono sostituite dalle seguenti:* «introdotto dal comma 1 del presente articolo» *ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo:* «Per i contribuenti che si sono avvalsi delle disposizioni di cui agli articoli da 5-*quater* a 5-*septies* del decreto-legge n. 167 del 1990, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 227 del 1990, introdotti dall'articolo 1, comma 1, della legge 15 dicembre 2014, n. 186, non si applicano le sanzioni in caso di omissione degli adempimenti previsti dall'articolo 4, comma 1, del medesimo decreto-legge n. 167 del 1990, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 227 del 1990, per i periodi d'imposta successivi a quelli per i quali si sono perfezionati gli adempimenti connessi alle disposizioni di cui alla citata legge n. 186 del 2014, a condizione che gli adempimenti medesimi siano eseguiti entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.»;

al comma 5, rinumerato come comma 3, al capoverso 17-bis, la parola: «effettive» *è soppressa e la parola:* «creazione» *è sostituita dalla seguente:* «formazione».

Al capo II, dopo l'articolo 7 sono aggiunti i seguenti:

«Art. 7-bis. -- (Introduzione di indici sintetici di affidabilità per la promozione dell'osservanza degli obblighi fiscali, per la semplificazione degli adempimenti e per la contestuale soppressione della disciplina degli studi di settore). -- 1. A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono individuati indici sintetici di affidabilità fiscale cui sono collegati livelli di premialità per i contribuenti più affidabili, anche consistenti nell'esclusione o nella riduzione dei termini per gli accertamenti, al fine di promuovere l'adempimento degli obblighi tributari e il rafforzamento della collaborazione tra l'Amministrazione finanziaria e i contribuenti.

2. Contestualmente all'adozione degli indici di cui al comma 1 cessano di avere effetto, al fine dell'accertamento dei tributi, le disposizioni relative agli studi di settore previsti dall'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e ai parametri previsti dall'articolo 3, commi da 181 a 189, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

Art. 7-ter. -- (Esenzione dell'Autorità nazionale anticorruzione dal vincolo di riduzione delle spese di funzionamento). -- 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non trova applicazione, nel limite di 1 milione di euro per l'anno 2016 e di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017, per l'Autorità nazionale anticorruzione, il vincolo di riduzione delle spese di funzionamento di cui all'articolo 19, comma 3, lettera c), del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Alla compensazione degli effetti

finanziari derivanti dal primo periodo in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, nella misura di 1 milione di euro per l'esercizio 2016 e di 10 milioni di euro a decorrere dall'esercizio 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

Art. 7-*quater*. -- (*Disposizioni in materia di semplificazione fiscale*). -- 1. All'articolo 32, primo comma, numero 2), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "o compensi" sono soppresse;

b) dopo le parole: "rapporti od operazioni" sono inserite le seguenti: "per importi superiori a euro 1.000 giornalieri e, comunque, a euro 5.000 mensili".

2. All'articolo 110, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: "La conversione in euro dei saldi di conto delle stabili organizzazioni all'estero si effettua secondo il cambio utilizzato nel bilancio in base ai corretti principi contabili e le differenze rispetto ai saldi di conto dell'esercizio precedente non concorrono alla formazione del reddito. Per le imprese che intrattengono in modo sistematico rapporti in valuta estera è consentita la tenuta della contabilità plurimonetaria con l'applicazione del cambio utilizzato nel bilancio in base ai corretti principi contabili ai saldi dei relativi conti".

3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016. Sono fatti salvi i comportamenti pregressi posti in essere in conformità alle disposizioni introdotte dal comma 2.

4. L'importo della riserva di traduzione, risultante dal bilancio relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2016, che abbia concorso alla formazione del reddito imponibile, è riassorbito in cinque quote costanti a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.

5. All'articolo 54, comma 5, secondo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: "alimenti e bevande" sono inserite le seguenti: ", nonché le prestazioni di viaggio e trasporto,". La disposizione di cui al periodo precedente si applica a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.

6. All'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"In deroga all'articolo 149-*bis* del codice di procedura civile e alle modalità di notificazione previste dalle norme relative alle singole leggi d'imposta non compatibili con quelle di cui al presente comma, la notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati alle imprese individuali o costituite in forma societaria e ai professionisti iscritti in albi o elenchi istituiti con legge dello Stato può essere effettuata direttamente dal competente ufficio con le modalità previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo di posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC). All'ufficio sono consentite la consultazione telematica e l'estrazione, anche in forma massiva, di tali indirizzi. Se la casella di posta elettronica risulta satura, l'ufficio effettua un secondo tentativo di consegna decorsi almeno sette giorni dal primo invio. Se anche a seguito di tale tentativo la casella di posta elettronica risulta satura oppure se l'indirizzo di posta elettronica del destinatario non risulta valido o attivo, la notificazione deve essere eseguita mediante deposito telematico dell'atto nell'area riservata del sito *internet* della società InfoCamere Scpa e pubblicazione, entro il secondo giorno successivo a quello di deposito, del relativo avviso nello stesso sito, per la durata di quindici giorni; l'ufficio inoltre dà notizia al destinatario dell'avvenuta notificazione dell'atto a mezzo di lettera raccomandata, senza ulteriori adempimenti a proprio carico. Ai fini del rispetto dei termini di prescrizione e decadenza, la notificazione si intende comunque perfezionata per il notificante nel momento in cui il suo gestore della casella di posta elettronica

certificata gli trasmette la ricevuta di accettazione con la relativa attestazione temporale che certifica l'avvenuta spedizione del messaggio, mentre per il destinatario si intende perfezionata alla data di avvenuta consegna contenuta nella ricevuta che il gestore della casella di posta elettronica certificata del destinatario trasmette all'ufficio o, nei casi di cui al periodo precedente, nel quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione dell'avviso nel sito *internet* della società InfoCamere Scpa. Nelle more della piena operatività dell'anagrafe nazionale della popolazione residente, per i soggetti diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata da inserire nell'INI-PEC, la notificazione può essere eseguita a coloro che ne facciano richiesta, all'indirizzo di posta elettronica certificata di cui sono intestatari, all'indirizzo di posta elettronica certificata di uno dei soggetti di cui all'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, ovvero del coniuge, di un parente o affine entro il quarto grado di cui all'articolo 63, secondo comma, secondo periodo, del presente decreto, specificamente incaricati di ricevere le notifiche per conto degli interessati, secondo le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Nelle ipotesi di cui al periodo precedente, l'indirizzo dichiarato nella richiesta ha effetto, ai fini delle notificazioni, dal quinto giorno libero successivo a quello in cui l'ufficio attesta la ricezione della richiesta stessa. Se la casella di posta elettronica del contribuente che ha effettuato la richiesta risulta satura, l'ufficio effettua un secondo tentativo di consegna decorsi almeno sette giorni dal primo invio. Se anche a seguito di tale tentativo la casella di posta elettronica risulta satura oppure nei casi in cui l'indirizzo di posta elettronica del contribuente non risulta valido o attivo, si applicano le disposizioni in materia di notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente, comprese le disposizioni del presente articolo diverse da quelle del presente comma e quelle del codice di procedura civile dalle stesse non modificate, con esclusione dell'articolo 149-*bis* del codice di procedura civile".

7. Le disposizioni di cui al comma 6 si applicano alle notificazioni degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati ai contribuenti effettuate a decorrere dal 1° luglio 2017. Resta ferma per gli avvisi e gli altri atti che per legge devono essere notificati fino al 30 giugno 2017 la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

8. Il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al settimo comma dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, introdotto dal comma 6 del presente articolo, è emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

9. All'articolo 26, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le parole da: "risultante dagli elenchi" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC), ovvero, per i soggetti che ne fanno richiesta, diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata da inserire nell'INI-PEC, all'indirizzo dichiarato all'atto della richiesta. In tali casi, si applicano le disposizioni dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600".

10. Per soddisfare l'esigenza di massima tutela giurisdizionale del debitore iscritto a ruolo, le notificazioni delle cartelle e degli altri atti della riscossione relative alle imprese individuali o costituite in forma societaria, ai professionisti iscritti in albi o elenchi e agli altri soggetti che hanno richiesto la notificazione all'indirizzo di posta elettronica certificata, eventualmente eseguite nel periodo dal 1° giugno 2016 alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto con modalità diverse dalla posta elettronica certificata, sono rinnovate mediante invio all'indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario e i termini di impugnazione degli stessi atti decorrono, in via esclusiva, dalla data di rinnovazione della notificazione.

11. La notificazione degli atti relativi alle operazioni catastali e alle correlate sanzioni, che per legge devono essere notificate ai soggetti obbligati alle dichiarazioni di aggiornamento, può essere eseguita direttamente dal competente ufficio, oltre che con le modalità già previste dalle disposizioni vigenti, anche a mezzo di posta elettronica certificata, con le modalità previste dal regolamento di cui al

decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, all'indirizzo risultante dagli elenchi istituiti a tale fine dalla legge.

12. Per le notificazioni di cui al comma 11, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 60, settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, introdotto dal comma 6 del presente articolo. Nel caso di pubbliche amministrazioni la notificazione può essere effettuata all'indirizzo risultante dall'indice degli indirizzi della pubblica amministrazione e dei gestori di pubblici servizi, di cui all'articolo 6-ter del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

13. Le disposizioni dei commi 11 e 12 si applicano alle notificazioni effettuate a decorrere dal 1° luglio 2017.

14. All'articolo 4, comma 6-*quater*, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, le parole: "28 febbraio" sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo".

15. La disposizione di cui al comma 14 si applica a decorrere dall'anno 2017, con riferimento alle certificazioni riguardanti il periodo d'imposta 2016.

16. All'articolo 37, comma 11-*bis*, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I termini per la trasmissione dei documenti e delle informazioni richiesti ai contribuenti dall'Agenzia delle entrate o da altri enti impositori sono sospesi dal 1° agosto al 4 settembre, esclusi quelli relativi alle richieste effettuate nel corso delle attività di accesso, ispezione e verifica, nonché delle procedure di rimborso ai fini dell'imposta sul valore aggiunto."

17. Sono sospesi dal 1° agosto al 4 settembre i termini di trenta giorni previsti dagli articoli 2, comma 2, e 3, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, e dall'articolo 1, comma 412, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, per il pagamento delle somme dovute, rispettivamente, a seguito dei controlli automatici effettuati ai sensi degli articoli 36-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 54-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e a seguito dei controlli formali effettuati ai sensi dell'articolo 36-*ter* del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 e della liquidazione delle imposte sui redditi assoggettati a tassazione separata.

18. I termini di sospensione relativi alla procedura di accertamento con adesione si intendono cumulabili con il periodo di sospensione feriale dell'attività giurisdizionale.

19. All'articolo 17, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, le parole: "entro il 16 giugno" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 giugno", le parole: "entro il giorno 16", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "entro l'ultimo giorno" e le parole: ", compresa quella unificata,", ovunque ricorrono, sono soppresse. Le disposizioni di cui al periodo precedente hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2017.

20. Agli articoli 6, comma 1, e 7, comma 1, lettera *b*), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542, le parole: "per il pagamento delle somme dovute in base alla dichiarazione unificata annuale" sono sostituite dalle seguenti: "dall'articolo 17, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435".

21. All'articolo 16 del decreto del Ministro delle finanze 24 dicembre 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 305 del 30 dicembre 1993, la lettera *c*) è abrogata.

22. La disposizione di cui al comma 21 si applica alle comunicazioni relative alle annotazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2017.

23. All'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Gli obblighi di indicazione nella dichiarazione dei redditi previsti nel comma 1 non sussistono altresì per gli immobili situati all'estero per i quali non siano intervenute variazioni nel corso del periodo d'imposta, fatti salvi i versamenti relativi all'imposta sul valore degli immobili situati all'estero, di cui al decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214."

24. L'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è sostituito dal seguente:

"3. Nei casi di omessa richiesta di registrazione del contratto di locazione si applica l'articolo 69 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. La mancata presentazione della comunicazione relativa alla proroga del contratto non comporta la revoca dell'opzione esercitata in sede di registrazione del contratto di locazione qualora il contribuente abbia mantenuto un comportamento coerente con la volontà di optare per il regime della cedolare secca, effettuando i relativi versamenti e dichiarando i redditi da cedolare secca nel relativo quadro della dichiarazione dei redditi. In caso di mancata presentazione della comunicazione relativa alla proroga, anche tacita, o alla risoluzione del contratto di locazione per il quale è stata esercitata l'opzione per l'applicazione della cedolare secca, entro trenta giorni dal verificarsi dell'evento, si applica la sanzione nella misura fissa pari a euro 100, ridotta a euro 50 se la comunicazione è presentata con ritardo non superiore a trenta giorni".

25. I soggetti tenuti al pagamento dell'imposta di bollo per gli assegni circolari di cui all'articolo 10 della parte I della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, in alternativa alle modalità di dichiarazione e versamento ivi disciplinate, possono utilizzare, su opzione, le modalità previste per il pagamento dell'imposta di bollo in modo virtuale di cui agli articoli 15 e 15-bis del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 642 del 1972. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità per l'esercizio dell'opzione.

26. Il comma 25 si applica a decorrere dall'anno 2017.

27. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) salvo quanto previsto alla lettera e), numero 3), le parole: "mancato rinnovo", ovunque ricorrono, sono sostituite dalla seguente: "revoca";

b) all'articolo 115, comma 4, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Al termine del triennio l'opzione si intende tacitamente rinnovata per un altro triennio a meno che non sia revocata, secondo le modalità e i termini previsti per la comunicazione dell'opzione. La disposizione di cui al periodo precedente si applica al termine di ciascun triennio.";

c) all'articolo 117, comma 3, l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: "Al termine del triennio l'opzione si intende tacitamente rinnovata per un altro triennio a meno che non sia revocata, secondo le modalità e i termini previsti per la comunicazione dell'opzione. La disposizione di cui al periodo precedente si applica al termine di ciascun triennio. In caso di rinnovo tacito dell'opzione la società o ente controllante può modificare il criterio utilizzato, ai sensi dell'articolo 124, comma 4, per l'eventuale attribuzione delle perdite residue, in caso di interruzione anticipata della tassazione di gruppo o di revoca dell'opzione, alle società che le hanno prodotte, nella dichiarazione dei redditi presentata nel periodo d'imposta a decorrere dal quale si intende rinnovare l'opzione. Nel caso venga meno il requisito del controllo di cui al comma 1 si determinano le conseguenze di cui all'articolo 124.";

d) all'articolo 124:

1) al comma 4, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: "In alternativa a quanto previsto dal primo periodo, le perdite fiscali risultanti dalla dichiarazione di cui all'articolo 122 sono attribuite alle società che le hanno prodotte al netto di quelle utilizzate e nei cui confronti viene meno il requisito del controllo secondo i criteri stabiliti dai soggetti interessati. Il criterio utilizzato per l'eventuale attribuzione delle perdite residue, in caso di interruzione anticipata della tassazione di gruppo, alle società che le hanno prodotte è comunicato all'Agenzia delle entrate all'atto della comunicazione dell'esercizio dell'opzione o in caso di rinnovo tacito della stessa ai sensi dell'articolo 117, comma 3.";

2) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

"4-bis. Entro lo stesso termine previsto dal comma 2, la società o l'ente controllante è tenuto a comunicare all'Agenzia delle entrate l'importo delle perdite residue attribuito a ciascun soggetto";

e) all'articolo 125:

1) al comma 1, le parole: "l'opzione rinnovata non riguardi entrambe le società di cui alla predetta lettera b)" sono sostituite dalle seguenti: "la revoca riguardi almeno una delle società di cui alla

predetta lettera b)";

2) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La società o l'ente controllante è tenuto a comunicare all'Agenzia delle entrate l'importo delle perdite residue attribuite a ciascun soggetto, secondo le modalità e i termini previsti per la comunicazione della revoca.";

3) al comma 3, le parole: "il mancato rinnovo" sono sostituite dalle seguenti: "la revoca";

f) all'articolo 132, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Permanendo il requisito del controllo, come definito nell'articolo 133, l'opzione di cui all'articolo 131 ha durata per cinque esercizi del soggetto controllante ed è irrevocabile. Al termine del quinquennio l'opzione si intende tacitamente rinnovata per il successivo triennio a meno che non sia revocata, secondo le modalità e i termini previsti per la comunicazione dell'opzione. La disposizione di cui al periodo precedente si applica al termine di ciascun triennio";

g) all'articolo 155, comma 1, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: "L'opzione è irrevocabile per dieci esercizi sociali. Al termine del decennio l'opzione si intende tacitamente rinnovata per un altro decennio a meno che non sia revocata, secondo le modalità e i termini previsti per la comunicazione dell'opzione. La disposizione di cui al periodo precedente si applica al termine di ciascun decennio".

28. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, adegua le vigenti disposizioni ministeriali alle modificazioni introdotte dal comma 27.

29. Anche per l'esercizio delle opzioni che devono essere comunicate con la dichiarazione dei redditi da presentare nel corso del primo periodo di valenza del regime opzionale resta fermo quanto stabilito dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44.

30. Le disposizioni di cui ai commi da 27 a 29 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.

31. All'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, la lettera c) è abrogata.

32. All'articolo 38-bis, commi 3, alinea, e 4, alinea, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: "15.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "30.000 euro".

33. Al decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 1973, n. 601, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 20:

1) i commi primo, secondo e terzo sono sostituiti dai seguenti:

"Gli enti che effettuano le operazioni indicate dagli articoli 15 e 16 presentano, in via telematica, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, una dichiarazione relativa alle operazioni effettuate nel corso dell'esercizio stesso, utilizzando il modello approvato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.

Gli enti di cui al primo comma liquidano l'imposta dovuta ed effettuano, entro il termine di presentazione della dichiarazione, il versamento a saldo dell'imposta liquidata. Gli stessi enti provvedono a versare, a titolo di acconto, una somma pari al 95 per cento dell'imposta sostitutiva che risulta dovuta sulle operazioni effettuate nell'esercizio precedente. L'acconto è versato in due rate, la prima nella misura del 45 per cento e la seconda per il restante importo, rispettivamente entro il termine di presentazione della dichiarazione ed entro il sesto mese successivo a detto termine.

Se l'ammontare dei versamenti effettuati a titolo di acconto ai sensi del secondo comma è superiore a quello dell'imposta sostitutiva che risulta dovuta in base alla dichiarazione, l'eccedenza può essere computata in diminuzione dal versamento dell'imposta dovuta, a saldo o in acconto, ovvero può essere chiesta a rimborso";

2) al quinto comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'amministrazione finanziaria, avvalendosi di procedure automatizzate, procede al controllo della regolarità dell'autoliquidazione e dei versamenti dell'imposta e, qualora, sulla base degli elementi desumibili dalla dichiarazione e dai versamenti, risulti dovuta una maggiore imposta o risultino versamenti in tutto o in parte non eseguiti o tardivi, notifica, entro tre anni dalla scadenza del termine previsto per la presentazione della

dichiarazione, apposito avviso di liquidazione con l'applicazione degli interessi e delle sanzioni di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.";

b) all'articolo 20-*bis*, il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. Alle operazioni di cui al presente articolo non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 20, secondo comma, secondo e terzo periodo".

34. Il comma 4 dell'articolo 8 del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, e i commi 3 e 3-*bis* dell'articolo 3 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202, sono abrogati.

35. Le disposizioni di cui ai commi 33 e 34 si applicano a decorrere dalle operazioni effettuate nell'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.

36. Il comma 3 dell'articolo 6 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237, è sostituito dal seguente:

"3. A decorrere dal 1° luglio 2017, la riscossione delle tasse ipotecarie e dei tributi speciali di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *h*) e *i*), da corrispondere agli uffici provinciali -- territorio dell'Agenzia delle entrate è effettuata mediante:

a) versamento unitario, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;

b) contrassegni sostitutivi;

c) carte di debito o prepagate;

d) modalità telematiche;

e) altri strumenti di pagamento elettronico".

37. Le modalità attuative delle disposizioni di cui al comma 36 sono stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.

38. L'articolo 24 della legge 27 febbraio 1985, n. 52, è sostituito dal seguente:

"Art. 24. -- *I*. Nelle conservatorie l'orario di apertura al pubblico di cui all'articolo 2677 del codice civile è fissato dalle ore 8,30 alle ore 13 dei giorni feriali, con esclusione del sabato. Le ispezioni nei registri immobiliari e il rilascio di copie di formalità e di certificazioni possono essere effettuati, oltre che nell'orario di apertura al pubblico di cui al periodo precedente, anche negli orari pubblicati nel sito *internet* dell'Agenzia delle entrate.

2. Fino alla soppressione dei servizi di cassa degli uffici, nell'ultimo giorno lavorativo del mese l'orario per i servizi al pubblico è limitato fino alle ore 11".

39. Le disposizioni di cui al comma 38 entrano in vigore il 1° febbraio 2017.

40. A decorrere dal 1° luglio 2017, con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare di concerto con il Ministero della giustizia e da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, sono istituite sezioni stralcio delle conservatorie dei registri immobiliari, che possono essere ubicate anche in luogo diverso da quello in cui è situato l'ufficio territorialmente competente, ferme restando le circoscrizioni stabilite ai sensi della legge 25 luglio 1971, n. 545.

41. Con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministero della giustizia, di concerto con l'Agenzia delle entrate, sono stabilite, nel rispetto della normativa speciale e dei principi stabiliti dal codice civile:

a) le categorie di registri e di documenti da conservare, ai sensi del libro VI del codice civile, presso le sezioni stralcio, con la specifica individuazione dei rispettivi periodi temporali di riferimento;

b) le modalità di conservazione e accesso ai registri e ai documenti tenuti nella sezione stralcio, anche in relazione agli obblighi del conservatore previsti dagli articoli 2673 e seguenti del codice civile.

42. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 73 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

"2-*ter*. La registrazione delle sentenze e degli altri atti recanti condanna al risarcimento del danno prodotto da fatti costituenti reato deve essere richiesta entro trenta giorni dalla data in cui sono divenuti definitivi.

2-*quater*. Le parti in causa possono segnalare all'ufficio giudiziario, anche per il tramite del proprio

difensore, la sussistenza dei presupposti previsti per la registrazione, con prenotazione a debito, degli atti giudiziari di cui al comma 2-ter, nel termine di dieci giorni dalla data di pubblicazione o emanazione. In tal caso, l'eventuale mancata ammissione del provvedimento alla prenotazione a debito deve essere motivata dall'ufficio giudiziario con apposito atto, da trasmettere all'ufficio finanziario unitamente alla richiesta di registrazione";

b) all'articolo 73-bis:

1) al comma 1, le parole: "entro cinque giorni" sono sostituite dalle seguenti: "entro trenta giorni";

2) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"1-bis. Si applicano le disposizioni del comma 2-quater dell'articolo 73".

43. Al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 13, il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Per i provvedimenti e gli atti di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c), diversi dai decreti di trasferimento e dagli atti da essi ricevuti, i cancellieri devono richiedere la registrazione decorsi dieci giorni ed entro trenta giorni da quello in cui il provvedimento è stato pubblicato o emanato quando dagli atti del procedimento sono desumibili gli elementi previsti dal comma 4-bis dell'articolo 67 o, in mancanza di tali elementi, entro trenta giorni dalla data di acquisizione degli stessi";

b) all'articolo 59, comma 1, lettera d), dopo le parole: "le sentenze" sono inserite le seguenti: "e gli altri atti degli organi giurisdizionali";

c) all'articolo 60, comma 2, dopo le parole: "Nelle sentenze" sono inserite le seguenti: "e negli altri atti degli organi giurisdizionali" e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "L'ufficio finanziario, qualora ravvisi elementi che consentano la riconducibilità dei provvedimenti giurisdizionali all'ambito applicativo dell'articolo 59, comma 1, lettera d), può sospenderne la liquidazione e segnalare la sussistenza di tali elementi all'ufficio giudiziario. Nel termine di trenta giorni dal ricevimento della segnalazione, l'ufficio giudiziario deve fornire il proprio parere all'ufficio finanziario, motivando, con apposito atto, l'eventuale mancata ammissione del provvedimento alla prenotazione a debito.".

44. All'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il comma 15-quinquies è sostituito dal seguente:

"15-quinquies. L'Agenzia delle entrate procede d'ufficio alla chiusura delle partite IVA dei soggetti che, sulla base dei dati e degli elementi in suo possesso, risultano non aver esercitato nelle tre annualità precedenti attività di impresa ovvero attività artistiche o professionali. Sono fatti salvi i poteri di controllo e accertamento dell'amministrazione finanziaria. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione del presente comma, prevedendo forme di comunicazione preventiva al contribuente".

45. All'articolo 5, comma 6, primo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, le parole: "di inizio, variazione o cessazione di attività" sono sostituite dalle seguenti: "di inizio o variazione di attività".

46. All'articolo 16 del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. I CAF-dipendenti e i professionisti abilitati, fermo restando il termine del 10 novembre per la trasmissione delle dichiarazioni integrative di cui all'articolo 14, possono tuttavia completare le attività di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 del presente articolo entro il 23 luglio di ciascun anno, a condizione che entro il 7 luglio dello stesso anno abbiano effettuato la trasmissione di almeno l'80 per cento delle medesime dichiarazioni".

47. All'articolo 4 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"3-bis. Il contribuente può avvalersi della facoltà di inviare all'Agenzia delle entrate direttamente in via telematica la dichiarazione precompilata entro il 23 luglio di ciascun anno senza che questo determini la tardività della presentazione".

48. All'articolo 39, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, il quinto e il sesto

periodo sono sostituiti dal seguente: "Sempreché l'infedeltà del visto non sia già stata contestata con la comunicazione di cui all'articolo 26, comma 3-ter, del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, il Centro di assistenza fiscale o il professionista può trasmettere una dichiarazione rettificativa del contribuente, ovvero, se il contribuente non intende presentare la nuova dichiarazione, può trasmettere una comunicazione dei dati relativi alla rettifica il cui contenuto è definito con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate; in tal caso la somma dovuta è pari all'importo della sola sanzione riducibile ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472."

Art. 7-quinquies. -- (Interpretazione autentica in materia di determinazione del reddito di lavoratori in trasferta e trasfertisti). -- 1. Il comma 6 dell'articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si interpreta nel senso che i lavoratori rientranti nella disciplina ivi stabilita sono quelli per i quali sussistono contestualmente le seguenti condizioni:

- a) la mancata indicazione, nel contratto o nella lettera di assunzione, della sede di lavoro;
- b) lo svolgimento di un'attività lavorativa che richiede la continua mobilità del dipendente;
- c) la corresponsione al dipendente, in relazione allo svolgimento dell'attività lavorativa in luoghi sempre variabili e diversi, di un'indennità o maggiorazione di retribuzione in misura fissa, attribuite senza distinguere se il dipendente si è effettivamente recato in trasferta e dove la stessa si è svolta.

2. Ai lavoratori ai quali, a seguito della mancata contestuale esistenza delle condizioni di cui al comma 1, non è applicabile la disposizione di cui al comma 6 dell'articolo 51 del testo unico di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 è riconosciuto il trattamento previsto per le indennità di trasferta di cui al comma 5 del medesimo articolo 51.

Art. 7-sexies. -- (Semplificazioni per i contribuenti che adottano il regime cosiddetto dei "minimi"). -- 1. Alla lettera e) del comma 58 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le cessioni all'esportazione di cui agli articoli 8, 8-bis, 9, 71 e 72, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono ammesse nei limiti, anche prevedendo l'esclusione per talune attività, e secondo le modalità stabiliti con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze."

2. Il decreto di cui all'ultimo periodo della lettera e) del comma 58 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, introdotto dal comma 1 del presente articolo, è emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Art. 7-septies. -- (Accesso al Fondo di garanzia per le imprese operanti nel settore della geotermia). --

1. All'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, dopo il numero 2 è inserito il seguente:

"2-bis. la concessione della garanzia del Fondo su operazioni finanziarie comunque finalizzate all'attività d'impresa di cui all'articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, di durata non inferiore a 36 mesi, di cui all'articolo 5 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 193 del 20 agosto 2012; la garanzia copre fino al 70 per cento dell'ammontare dell'esposizione per capitale, interessi, contrattuali e di mora. A tal fine, nell'ambito delle risorse disponibili sul Fondo è costituita una riserva fino a 100 milioni di euro, in relazione alla quale non si applica il limite di cui al comma 4 del presente articolo; per l'accesso a tale riserva, le imprese beneficiarie devono comprovare di essere piccole e medie imprese e il rilascio del titolo concessorio"».

All'articolo 8:

sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«1-bis. Nelle more dell'attuazione di quanto previsto dai commi 2 e 3 dell'articolo 25 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80, le risorse relative all'anno 2016 di cui al comma 1 del medesimo articolo 25 del citato decreto, non utilizzate al termine dell'esercizio finanziario 2016, sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate negli esercizi successivi nella misura di 19 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018. Alla compensazione dei relativi effetti finanziari in termini di

fabbisogno e di indebitamento netto nella misura di 19 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

1-ter. Per le finalità di cui ai commi 3 e 4-bis dell'articolo 42 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, il Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è incrementato di 4 milioni di euro per l'anno 2016».

All'articolo 9:

al comma 1, dopo le parole: «È autorizzata,» sono inserite le seguenti: «a decorrere dal 14 settembre 2016 e».

L'articolo 10 è sostituito dal seguente:

«Art. 10. -- (Finanziamento di investimenti per la rete ferroviaria). -- 1. È autorizzata la spesa di 320 milioni di euro per l'anno 2016, anche per la sicurezza e l'efficientamento della rete ferroviaria, e di 400 milioni di euro per l'anno 2018 per il finanziamento di interventi relativi alla "Sicurezza ed adeguamento a obblighi di legge", ivi compresi quelli previsti nella parte programmatica del contratto di programma, aggiornamento 2016 -- Parte investimenti tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la società Rete ferroviaria italiana (RFI) Spa, sul quale il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), nella seduta del 10 agosto 2016, si è espresso favorevolmente e che è contestualmente approvato. L'autorizzazione di spesa di cui al periodo precedente è immediatamente efficace per l'ulteriore corso dei relativi interventi che vengono recepiti nel successivo contratto di programma -- Parte investimenti 2017-2021.

2. Le risorse stanziare per l'anno 2016 per il contratto di programma -- Parte servizi con la società RFI Spa sono destinate al contratto 2016-2021 in corso di perfezionamento con il parere favorevole del CIPE nella seduta del 10 agosto 2016».

Dopo l'articolo 10 è inserito il seguente:

«Art. 10-bis. -- (Finanziamento dell'attraversamento ferroviario della linea Milano-Saronno). -- 1. Per il finanziamento delle opere di riqualificazione con caratteristiche autostradali della strada provinciale 46 Rho-Monza -- lotto 2: Variante di attraversamento ferroviario in sotterraneo della linea Milano-Saronno, autorizzato con deliberazione del CIPE n. 60/2013 dell'8 agosto 2013, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 60 del 13 marzo 2014, è autorizzata la spesa di euro 16 milioni per l'anno 2016. All'onere derivante dalla presente disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

All'articolo 11:

al comma 2, primo periodo, la parola: «svolte» è sostituita dalla seguente: «attuate» e dopo le parole : «sotto la vigilanza della Regione Campania» sono inserite le seguenti: «e del Ministero dell'economia e delle finanze»;

dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. Entro il 1° settembre di ogni anno, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, su indicazione delle regioni, presenta alle Camere una relazione sulle criticità finanziarie in cui versano le società esercenti servizi di trasporto pubblico locale»;

al comma 4, al primo periodo, le parole: «Fondo sviluppo e coesione» sono sostituite dalle seguenti: «Fondo per lo sviluppo e la coesione» e, al secondo periodo, dopo le parole: «ove necessario» sono inserite le seguenti: «e tenendo conto della localizzazione territoriale delle misure di cui ai commi 1 e 3».

All'articolo 12:

al comma 2, terzo periodo, le parole: «le modalità di riparto ai comuni interessati delle risorse di cui al presente comma» sono sostituite dalle seguenti: «le modalità di ripartizione delle risorse di cui al presente comma tra i comuni interessati»;

dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. All'articolo 1, comma 729, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: "e dai comuni istituiti per fusione a partire dall'anno 2011" sono sostituite dalle seguenti: ", dai comuni istituiti per fusione a partire dall'anno 2011, nonché dai comuni che accolgono richiedenti protezione internazionale"».

Dopo l'articolo 12 è inserito il seguente:

«Art. 12-bis. -- (Misure di coordinamento finanziario connesse all'avvenuta cessazione dello stato di emergenza dichiarato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 maggio 2008 in relazione agli insediamenti di comunità nomadi nel territorio di alcune regioni). -- 1. Al fine di dare completamento agli interventi a favore delle popolazioni rom e sinti, le risorse di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, non utilizzate per le predette finalità sono destinate alla realizzazione di specifiche iniziative per le quali gli enti locali interessati presentano il relativo progetto al prefetto competente per territorio. L'assegnazione delle risorse è disposta, nei limiti dei versamenti effettuati, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, a favore delle prefetture-uffici territoriali del Governo sedi degli ex Commissari delegati di cui alle ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri 30 maggio 2008, nn. 3676, 3677 e 3678, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 127 del 31 maggio 2008, e 1° giugno 2009, nn. 3776 e 3777, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2009.

2. Le risorse eventualmente giacenti sulle contabilità speciali istituite a favore degli ex Commissari delegati sono mantenute nelle medesime contabilità speciali per essere destinate alle finalità di cui al presente articolo».

All'articolo 13:

dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

«1-bis. Al fine di garantire un'adeguata qualità dei servizi ausiliari di assistenza e monitoraggio del microcredito, favorendo tra l'altro l'accesso all'apposita sezione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui al comma 7-bis dell'articolo 39 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nonché al fine di garantire la verifica qualitativa e quantitativa dei servizi effettivamente prestati, come previsti dall'articolo 111, comma 1, lettera c), del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è istituito presso l'Ente nazionale per il microcredito, che ne cura la tenuta e l'aggiornamento, l'elenco nazionale obbligatorio degli operatori in servizi non finanziari ausiliari di assistenza e monitoraggio per il microcredito. Sono iscritti nell'elenco i soggetti che possiedono i requisiti minimi stabiliti dall'Ente nazionale per il microcredito sulla base delle linee guida redatte dall'Ente stesso, sentito il parere della Banca d'Italia. L'elenco è pubblicato nel sito internet istituzionale dell'Ente nazionale per il microcredito ed è accessibile all'utenza. L'iscrizione nell'elenco avviene di diritto per i soggetti che prestano servizi ausiliari per finanziamenti di microcredito già concessi e in via di ammortamento, fatta salva la successiva verifica del possesso dei requisiti minimi stabiliti ai sensi del secondo periodo. Per le finalità previste dal presente comma è autorizzata la spesa annua di euro 300.000 a decorrere dall'anno 2016. All'onere derivante dalla presente disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico.

1-ter. L'Ente nazionale per il microcredito trasmette semestralmente alla Banca d'Italia un rapporto contenente informazioni qualitative e quantitative sull'erogazione dei servizi ausiliari obbligatori da

parte degli operatori iscritti nell'elenco di cui al comma 1-*bis* e sui servizi di assistenza e monitoraggio prestati dagli stessi operatori, anche a fini di supporto dell'attività di vigilanza esercitata in materia dalla Banca d'Italia, che si avvale delle valutazioni effettuate dall'Ente nazionale per il microcredito. L'Ente nazionale per il microcredito svolge, nell'ambito dei suoi compiti istituzionali e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, periodica attività di formazione, supporto nell'attuazione di modelli operativi e monitoraggio in favore degli operatori iscritti nell'elenco. Le modalità attuative del comma 1-*bis* e del presente comma sono definite mediante un protocollo d'intesa sottoscritto dalla Banca d'Italia e dall'Ente nazionale per il microcredito entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto»;

dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-*bis*. Al fine di favorire la copertura dei rischi climatici e di mercato da parte delle imprese agricole, a valere sulle risorse finanziarie previste per i contributi di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e con le modalità ivi previste, una quota fino a 10 milioni di euro per l'anno 2017 è destinata ai contributi sui premi assicurativi per polizze innovative a copertura del rischio inerente alla variabilità del ricavo aziendale nel settore del grano»;

al comma 4, capoverso, le parole: «ISMEA è autorizzata» sono sostituite dalle seguenti: «l'ISMEA è autorizzato»;

dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

«4-*bis*. Con riferimento ai contratti stipulati dall'ISMEA ai sensi dell'articolo 1523 del codice civile, l'Istituto, nella persona di un suo rappresentante autorizzato ai sensi di legge, può rilasciare dinnanzi ad un notaio, in base alle risultanze delle scritture contabili, l'attestazione dell'inadempimento del compratore relativo al pagamento delle rate, tale da integrare gli estremi della risoluzione di diritto dei contratti medesimi. Il processo verbale notarile, nel quale è recepita tale attestazione, costituisce titolo esecutivo per il rilascio dell'immobile oggetto del contratto, ai sensi dell'articolo 608 del codice di procedura civile, nonché titolo per ottenere l'annotazione, ai sensi dell'articolo 2655 del codice civile, dell'intervenuta risoluzione a margine della trascrizione della compravendita ai sensi del citato articolo 1523. L'imposta di registro per il predetto processo verbale notarile è dovuta in misura fissa.

4-*ter*. All'articolo 14 della legge 26 maggio 1965, n. 590, le parole: "acquistati dalla Cassa per la formazione della proprietà contadina" sono sostituite dalle seguenti: "acquistati o venduti dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA)".

4-*quater*. La vendita dei terreni da parte dell'ISMEA è effettuata tramite procedura competitiva ad evidenza pubblica tra coloro che hanno presentato una manifestazione di interesse all'acquisto a seguito di avviso pubblico, anche mediante il ricorso agli strumenti di cui all'articolo 16 della legge 28 luglio 2016, n. 154, ovvero, in caso di esito infruttuoso della predetta procedura, tramite trattativa privata. In caso di aggiudicazione da parte di giovani imprenditori agricoli è consentito il pagamento rateale del prezzo, apponendo ipoteca legale, ai sensi dell'articolo 2817 del codice civile. L'Istituto utilizza le risorse derivanti dalle vendite di cui al presente comma esclusivamente per interventi a favore dei giovani imprenditori agricoli.

4-*quinquies*. Le iscrizioni o trascrizioni pregiudizievoli sui terreni di proprietà dell'ISMEA in favore dei creditori del compratore ai sensi dell'articolo 1523 del codice civile sono da considerarsi nulle e sono cancellate dalla competente conservatoria dei registri immobiliari su semplice richiesta dell'Istituto e senza oneri per lo stesso.

4-*sexies*. Gli oneri a qualsiasi titolo dovuti ai consorzi di bonifica, con riferimento alle proprietà vendute dall'ISMEA ai sensi dell'articolo 1523 del codice civile, non possono essere richiesti all'Istituto, neanche a titolo solidale, intendendosi obbligato al pagamento esclusivamente il compratore di cui al medesimo articolo»;

alla rubrica, dopo le parole: «misure per» sono inserite le seguenti: «il microcredito, per» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché in materia di contratti dell'ISMEA».

All'articolo 14:

al comma 1, dopo le parole: «140 milioni» sono inserite le seguenti: «di euro» e le parole: «30

milioni» sono sostituite dalle seguenti: «60 milioni di euro»;

dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

«1-bis. Al decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 21 è sostituito dal seguente:

"Art. 21. -- (*Ripartizione delle risorse*). -- 1. Le risorse economiche e finanziarie derivanti dalla commercializzazione dei diritti, di cui all'articolo 3, comma 1, sono ripartite, previa deduzione delle quote di cui all'articolo 22, tra tutti i soggetti partecipanti alla competizione, secondo i criteri indicati negli articoli 25 e 26. Le risorse economiche e finanziarie derivanti dalla commercializzazione dei diritti audiovisivi di natura secondaria oggetto di autonome iniziative commerciali ai sensi degli articoli 4, comma 3, e 11, comma 3, spettano agli organizzatori degli eventi";

b) l'articolo 22 è sostituito dal seguente:

"Art. 22. -- (*Mutualità generale*). -- 1. L'organizzatore delle competizioni facenti capo alla Lega di serie A destina una quota del 10 per cento delle risorse economiche e finanziarie derivanti da tutti i contratti stipulati per la commercializzazione dei diritti di cui all'articolo 3, comma 1, esclusivamente per lo sviluppo dei settori giovanili delle società, per la formazione e per l'utilizzo di calciatori convocabili per le squadre nazionali giovanili italiane maschili e femminili, per il sostegno degli investimenti per gli impianti sportivi e per lo sviluppo dei centri federali territoriali e delle attività giovanili della Federazione italiana giuoco calcio.

2. La quota di cui al comma 1 è destinata alla Federazione italiana giuoco calcio, che determina i criteri e le modalità di erogazione secondo le finalità di cui al comma 1, previa rendicontazione certificata da parte dei destinatari. Tali fondi sono destinati: nella misura del 6 per cento alla Lega di serie B; nella misura del 2 per cento alla Lega Pro; nella misura dell'1 per cento alla Lega nazionale dilettanti; nella misura dell'1 per cento alla Federazione italiana giuoco calcio.

3. La Federazione italiana giuoco calcio presenta al Presidente del Consiglio dei ministri ovvero, se nominato, al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega allo sport, entro il 31 gennaio di ogni anno, una relazione sull'attività svolta nell'anno sportivo precedente";

c) gli articoli 23 e 24 sono abrogati.

1-ter. Al fine di potenziare l'offerta culturale dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura, anche attraverso il più efficace utilizzo delle risorse derivanti dalla vendita dei biglietti di ingresso, all'articolo 110, comma 3, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, dopo le parole: "al funzionamento" sono inserite le seguenti: "e alla valorizzazione";

la rubrica è sostituita dalla seguente: «Potenziamento del *tax credit* per il cinema e l'audiovisivo e disposizioni sui diritti audiovisivi sportivi e sui proventi dei biglietti di ingresso ai luoghi della cultura».

All'articolo 15:

dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 300 milioni di euro per l'anno 2017 e di 1.100 milioni di euro per l'anno 2018»;

al comma 2:

all'alinea, dopo le parole: «dagli articoli» è inserita la seguente: «2-bis,», dopo le parole: «comma 2,» sono inserite le seguenti: «8, comma 1-ter,», le parole: «dal comma 1 del presente articolo, pari a 1.992,39 milioni di euro per l'anno 2016 e 4.260 milioni di euro per l'anno 2017, di 4.830 milioni di euro per l'anno 2018, di 3.270 milioni di euro per l'anno 2019 e di 2.970» sono sostituite dalle seguenti: «dai commi 1 e 1-bis del presente articolo, pari a 2.026,39 milioni di euro per l'anno 2016, a 4.575 milioni di euro per l'anno 2017, a 5.945 milioni di euro per l'anno 2018, a 3.285 milioni di euro per l'anno 2019 e a 2.985» e le parole: «2.002,1 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «2.036,1 milioni»;

alla lettera a), le parole: «417,83 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «451,83 milioni»;

dopo la lettera b) è inserita la seguente:

«*b-bis*) quanto a 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017, fermo restando l'incremento del Fondo previsto dal comma 1 del presente articolo, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307»;

alla lettera c), le parole da: «a 4.260 milioni di euro per l'anno 2017» fino alla fine della lettera sono sostituite dalle seguenti: «a 4.560 milioni di euro per l'anno 2017, a 5.930 milioni di euro per l'anno 2018, a 3.270 milioni di euro per l'anno 2019 e a 2.970 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle misure previste dagli articoli 3, 4, 6 e 9»;

dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-bis. Al fine di assicurare la piena tutela dei titolari di indennizzi per infortunio o malattia professionale e di semplificare il contenzioso in materia, la rendita per inabilità permanente erogata dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), ai sensi dell'articolo 66, numero 2), del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, ha natura risarcitoria del danno subito dall'assicurato a causa dell'evento invalidante. La medesima rendita non concorre alla formazione del reddito complessivo ai fini tributari».

All'elenco denominato: «Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri»:

alla tabella riepilogativa per Ministeri:

alla voce: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nella colonna: di cui predeterminate per legge, la cifra: «99.964» è sostituita dalla seguente: «94.238»;

alla voce: Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, nella colonna: Riduzioni, la cifra: «50.000» è sostituita dalla seguente: «84.000» e, nella colonna: di cui predeterminate per legge, la cifra: «46.000» è sostituita dalla seguente: «80.000»;

alla voce: Ministero della salute, nella colonna: di cui predeterminate per legge, la cifra: «1.900» è sostituita dalla seguente: «2.400»;

alla voce: Totale, nella colonna: Riduzioni, la cifra: «417.833» è sostituita dalla seguente: «451.833» e, nella colonna: di cui predeterminate per legge, la cifra: «306.463» è sostituita dalla seguente: «335.237»;

alla tabella delle riduzioni per Ministero, Missione e Programma:

la rubrica: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è sostituita dalla seguente:

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	112.144	94.238
1. Infrastrutture pubbliche e logistica (14)	24.514	22.664
1.5. Sistemi idrici, idraulici ed elettrici (5)	500	0
1.7. Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamità (10)	24.014	22.664
2. Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto (13)	80.929	71.574
2.1. Sviluppo e sicurezza della mobilità stradale (1)	1.400	0
2.3. Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo (4)	2.275	0
2.4. Autotrasporto ed intermodalità (2)	68.400	65.400

2.6. Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne (9)	5.854	3.174
2.7. Sviluppo e sicurezza della mobilità locale (6)	3.000	3.000
3. Casa e assetto urbanistico (19)	6.701	0
3.1. Politiche abitative, urbane e territoriali (2)	6.701	0

alla rubrica: Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo:

alla prima riga, indicante il totale, nella colonna: Riduzioni, *la cifra:* «50.000» *è sostituita dalla seguente:* «84.000» *e, nella colonna:* di cui predeterminate per legge, *la cifra:* «46.000» *è sostituita dalla seguente:* «80.000»;

alla voce: 4 -- Fondi da ripartire (33), *nella colonna:* Riduzioni, *la cifra:* «45.000» *è sostituita dalla seguente:* «79.000» *e, nella colonna:* di cui predeterminate per legge, *la cifra:* «45.000» *è sostituita dalla seguente:* «79.000»;

alla voce: 4.1 -- Fondi da assegnare (1), *nella colonna:* Riduzioni, *la cifra:* «45.000» *è sostituita dalla seguente:* «79.000» *e, nella colonna:* di cui predeterminate per legge, *la cifra:* «45.000» *è sostituita dalla seguente:* «79.000»;

la rubrica: Ministero della salute *è sostituita dalla seguente:*

MINISTERO DELLA SALUTE	4.100	2.400
1. Tutela della salute (20)	3.900	2.200
1.1. Prevenzione e promozione della salute umana ed assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante (1)	2.000	2.000
1.3. Programmazione del Servizio Sanitario Nazionale per l'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza (3)	400	200
1.4. Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano (4)	500	0
1.8. Sicurezza degli alimenti e nutrizione (8)	1.000	0
2. Ricerca e innovazione (17)	200	200
2.1. Ricerca per il settore della sanità pubblica (20)	200	200

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 2595
XVII Legislatura

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili

Titolo breve: *D.L. 193/2016 - Disposizioni urgenti in materia fiscale*

Trattazione in Commissione

Sedute di Commissione primaria

Seduta

Attività

5^a (Bilancio) e 6^a (Finanze e tesoro) in sede referente

[N. 19 \(pom.\)](#)

17 novembre 2016

Fissato termine
per la
presentazione
degli
emendamenti: 22
novembre 2016
alle ore 18:00

[N. 20 \(nott.\)](#)

22 novembre 2016

[N. 21 \(ant.\)](#)

23 novembre 2016

[N. 22 \(ant.\)](#)

23 novembre 2016

5^a Commissione permanente (Bilancio) (sui lavori della Commissione)

[N. 668 \(pom.\)](#)

23 novembre 2016

Comunicazioni del
Presidente

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 5[^] (Bilancio) e 6[^] (Finanze e tesoro)

1.3.2.1.1. 5ª (Bilancio) e 6ª (Finanze e tesoro) - Seduta n. 19 (pom.) del 17/11/2016

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

COMMISSIONI 5ª e 6ª RIUNITE
5ª (Bilancio)
6ª (Finanze e tesoro)
GIOVEDÌ 17 NOVEMBRE 2016
19ª Seduta

Presidenza del Presidente della 5ª Commissione
[TONINI](#)

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Casero.

La seduta inizia alle ore 13,40.

IN SEDE REFERENTE

[\(2595\)](#) **Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili**, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

Il presidente [TONINI](#) dà conto della lettera inviata dal Presidente del Senato, nella quale si fa presente, anche sulla base di numerosi precedenti, l'opportunità di una trattazione del disegno di legge in esame assimilabile nella sostanza a quella prevista per i disegni di legge collegati alla manovra di bilancio, con conseguente inammissibilità degli emendamenti sui quali la 5ª Commissione esprimesse parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Specifica quindi che le Presidenze delle Commissioni condividono tale indicazione.

La senatrice [BOTTICI](#) (M5S) lamenta la mancanza di un testo definitivo del decreto-legge, con le modifiche apportate dalla Camera dei deputati.

Il presidente [TONINI](#) fa presente che il testo del messaggio trasmesso dalla Camera è stato inviato ai membri delle Commissioni riunite in formato elettronico ai fini di una prima analisi, a cui seguirà la

versione stampata in tempi brevi.

La senatrice [COMAROLI](#) (LN-Aut) rileva la mancanza della relazione tecnica redatta sulla scorta delle modifiche accolte dalla Camera dei deputati.

Il senatore [CARRARO](#) (FI-PdL XVII) esprime dubbi circa l'effettiva utilità dell'esame in sede referente del disegno di legge in titolo, considerata l'esiguità dei tempi concessi alle Commissioni riunite, in virtù della calendarizzazione in Aula già decisa dalla Conferenza dei Capigruppo. Tale circostanza appare stridente con la necessità della Commissione bilancio di dedicarsi con la dovuta attenzione ai delicati provvedimenti a favore delle popolazioni colpite dai terremoti del 2016.

Il presidente [TONINI](#) prende atto delle considerazioni del senatore Carraro, cogliendone lo spirito costruttivo.

La senatrice [COMAROLI](#) (LN-Aut) ribadisce la necessità di disporre della relazione tecnica, tra l'altro indispensabile allo scopo di definire un termine congruo per la presentazione degli emendamenti. Fa quindi presente l'obbligatorietà della trasmissione della relazione tecnica successivamente all'approvazione del testo da parte dell'altro ramo del Parlamento.

Il presidente [TONINI](#) sollecita il Governo a presentare la relazione tecnica in tempi brevi e specifica che la possibilità di procedere alla votazione degli emendamenti è subordinata alla disponibilità della relazione tecnica stessa.

-
Il relatore per la 6a Commissione [SUSTA](#) (PD) rammenta, preliminarmente, che il decreto-legge in esame, collegato alla manovra di finanza pubblica 2017-2019, contribuisce in modo consistente alla medesima manovra, portando una dote iniziale di circa 4,2 miliardi di euro per l'anno 2017, di 4,2 miliardi di euro per l'anno 2018, di 3,22 miliardi di euro per l'anno 2019 e di 2,970 miliardi di euro annui a decorrere dall'anno 2020. Tali maggiori entrate derivano da misure finalizzate a migliorare il rapporto tra lo Stato e il contribuente, attraverso un nuovo ruolo attribuito all'amministrazione fiscale, che si sta evolvendo da mero ricevitore passivo di dichiarazioni fiscali, sottoposte a controlli successivi, a promotore della tax compliance dei contribuenti mediante l'acquisizione e la processabilità - in tempo reale - delle informazioni riguardanti le transazioni commerciali e i connessi pagamenti operati dalle aziende.

L'articolo 1 dispone - a decorrere dal 1° luglio 2017 - lo scioglimento di Equitalia e l'istituzione dell'Agenzia delle entrate-Riscossione, ente pubblico economico sottoposto all'indirizzo e alla vigilanza del Ministro dell'economia e delle finanze. Il personale è trasferito al nuovo ente senza soluzione di continuità e con la garanzia della posizione giuridica ed economica. Entro il 30 aprile 2017, l'amministratore delegato di Equitalia è nominato commissario straordinario per l'adozione dello statuto e la gestione della fase transitoria. Il nuovo ente strumentale dell'Agenzia delle entrate, è istituito a far data dal 1o luglio 2017, precisando che il presidente è scelto tra i magistrati della Corte dei conti. Nel rapporto coi contribuenti il nuovo ente deve conformarsi ai principi dello Statuto del contribuente, tra cui quelli della trasparenza, della leale collaborazione e della tutela di affidamento e buona fede, nonché agli obiettivi di cooperazione rafforzata tra fisco e contribuente individuati dalla legge di delega fiscale.

I bilanci dell'ente devono essere redatti secondo quanto previsto dalle norme che hanno recepito la disciplina UE in tema di bilanci societari. Essi sono trasmessi al MEF per l'approvazione.

Per il personale trasferito al nuovo ente - incluso quello a tempo determinato fino a scadenza - non è più richiesto il superamento di una procedura di selezione e verifica delle competenze; si prevede

invece la ricognizione delle competenze possedute, ai fini di una collocazione organizzativa coerente e funzionale alle esigenze dell'ente stesso.

L'atto aggiuntivo alla convenzione tra il MEF e l'Agenzia delle entrate, nell'individuare le modalità di miglioramento del rapporto tra fisco e contribuente, deve altresì seguire criteri di trasparenza, che consentano di risalire con certezza al debito originario. A tal fine è possibile istituire uno sportello unico telematico per l'assistenza e l'erogazione di servizi ai contribuenti.

E' previsto un parere parlamentare sul predetto atto aggiuntivo alla convenzione. Il nuovo ente è tenuto a redigere una relazione annuale sui risultati conseguiti in materia di riscossione da trasmettere all'Agenzia e al MEF al fine di migliorare le procedure di riscossione.

L'articolo 1-bis proroga al 30 settembre 2017 (superando la precedente data del 31 dicembre 2016) il termine di scadenza delle deleghe di funzioni dirigenziali attribuibili ai funzionari delle Agenzie fiscali con specifiche qualifiche ed anni di esperienza, per garantire la continuità operativa degli uffici nelle more dell'espletamento delle relative procedure concorsuali.

L'articolo 2 proroga al 30 giugno 2017 la possibilità per gli enti locali di avvalersi di Equitalia per la riscossione delle proprie entrate. Di conseguenza, gli enti locali possono deliberare, dal 1° luglio 2017 l'affidamento al nuovo ente delle attività anche di accertamento e liquidazione delle proprie entrate, oltre che della riscossione; si precisa che detta attività è riferita anche alle entrate delle società partecipate dagli enti locali. Viene abrogata quindi la disposizione che consentiva in ogni caso, entro il 30 settembre di ogni anno, agli enti locali di deliberare l'affidamento della riscossione al soggetto preposto alla riscossione nazionale.

L'articolo 2-bis prevede che il pagamento spontaneo delle entrate degli enti locali è effettuato sul conto corrente di tesoreria dell'ente impositore ovvero mediante F24, anche attraverso strumenti di pagamento elettronici. Restano ferme le modalità di versamento previste per l'IMU e la TASI. Per le entrate diverse dal quelle tributarie il versamento è effettuato esclusivamente sul conto corrente di tesoreria o tramite strumenti di pagamento elettronici.

L'articolo 3 consente all'Agenzia delle entrate di utilizzare le banche dati e le informazioni alle quali è autorizzata ad accedere anche ai fini dell'esercizio delle funzioni relative alla riscossione nazionale, nonché di acquisire le informazioni relative ai rapporti di lavoro o di impiego presenti nelle banche dati dell'Inps, per l'attivazione mirata delle norme relative al pignoramento di stipendi, salari o altre indennità. Si consente poi al nuovo ente Agenzia delle entrate-Riscossione di accedere alle medesime informazioni per le attività di riscossione.

L'articolo 4, in tema di recupero dell'evasione, stabilisce, a decorrere dal 1° gennaio 2017, per i soggetti passivi IVA l'abrogazione della comunicazione dell'elenco clienti e fornitori (spesometro) e l'introduzione di due nuovi adempimenti da effettuare telematicamente ogni tre mesi: la comunicazione analitica dei dati delle fatture emesse e ricevute; la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA.

Dal 1° gennaio 2017 sono poi eliminati alcuni adempimenti: oltre allo spesometro, la comunicazione all'Anagrafe tributaria dei dati relativi ai contratti stipulati dalle società di leasing e la comunicazione delle operazioni intercorse con operatori economici situati in Paesi black list.

La memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi - già rese obbligatorie, a decorrere dal 1° gennaio 2017, per i soggetti passivi che effettuano cessioni di beni tramite distributori automatici - sono estese anche ai soggetti passivi che effettuano prestazioni di servizi tramite distributori automatici. Inoltre è prorogata di un anno, fino al 31 dicembre 2017, la disciplina relativa alla trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri per le imprese che operano nel settore della grande distribuzione, a favore delle imprese che abbiano esercitato l'opzione entro il 31 dicembre 2016 (comma 6).

È esteso agli anni 2018 e 2019 l'incentivo previsto per la partecipazione dei comuni all'attività di accertamento tributario pari al 100 per cento del riscosso.

L'articolo 4-bis disciplina l'emissione elettronica delle fatture per il tax free shopping. In particolare si

prevede che per gli acquisti di beni per un complessivo importo, comprensivo dell'imposta sul valore aggiunto, superiore a 155 euro destinati all'uso personale o familiare, da trasportarsi nei bagagli personali fuori del territorio doganale della Comunità (in sgravio IVA), a partire dal 1° gennaio 2018 l'emissione delle relative fatture deve essere effettuata dal cedente in modalità elettronica.

L'articolo 4-ter introduce numerose novità in tema di accise. Sono a tal fine apportate modifiche al relativo Testo Unico, di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995. In primo luogo, si introduce la possibilità di rateizzare l'accisa dovuta dal gestore del deposito fiscale, ove questi si trovi in condizioni oggettive e temporanee di difficoltà economica (modifiche all'articolo 3 TUA). Le nuove norme estendono la disciplina dei rimborsi d'accisa (articolo 14 TUA) anche alle richieste concernenti le agevolazioni accordate sotto forma di restituzione di quanto versato, ovvero con altra modalità. È modificata anche la normativa sull'accertamento delle violazioni in materia di accisa, si introduce una specifica misura di accisa per il gasolio commerciale usato come carburante e sono modificate le norme sul deposito e sulla circolazione di prodotti energetici assoggettati ad accisa. Viene chiarito che alcol e bevande alcoliche sono esenti dall'accisa - una volta denaturati con prodotti approvati dall'amministrazione finanziaria - non solo quando sono impiegati nella fabbricazione di prodotti non destinati al consumo umano alimentare, ma anche se sono utilizzati come combustibile per riscaldamento o come carburante. Viene sostanzialmente innovato il regime di deposito fiscale di alcol e di bevande alcoliche. Sono modificate le disposizioni in tema di accertamento dell'accisa sulla birra e viene ampliato il novero dei piccoli birrifici che possono stipulare convenzioni di abbonamento con l'Amministrazione finanziaria. Per quanto riguarda invece il vino, sono chiariti gli obblighi documentali, di tracciamento e di contabilità che si applicano in vigenza di aliquota zero. Sono infine apportate modifiche alla tabella A allegata al TUA, anche al fine di introdurre l'aliquota dell'accisa sul gasolio a uso commerciale.

L'articolo 5 estende la possibilità per il contribuente di presentare la dichiarazione integrativa a favore anche oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo. Non è più richiesta l'indicazione dell'eventuale utilizzo del credito già effettuato in compensazione.

L'articolo 5-bis in tema di definizione delle controversie in materia di accise e di IVA prevede che l'Agenzia delle Dogane è autorizzata a definire con transazioni, entro il 30 settembre 2017, le liti fiscali pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame, aventi ad oggetto il recupero dell'accisa su prodotti energetici, alcol e bevande alcoliche. Le imposte oggetto del contenzioso devono riferirsi a fatti verificatisi anteriormente al 1° aprile 2010.

L'articolo 6 consente la definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione negli anni compresi tra il 2000 e il 2015. Viene prorogato il termine per presentare la dichiarazione che consente di accedere all'agevolazione, fissato nel 31 marzo 2017. Si fissa al 31 maggio 2017 il termine entro cui l'agente della riscossione comunica ai debitori l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, il numero e la scadenza delle rate. Si chiarisce che la presentazione della domanda di definizione agevolata consente di sospendere, fino alla scadenza della prima o dell'unica rata, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere relativamente alle rate di tali dilazioni, se scadono successivamente al 31 dicembre 2016. Viene infine specificato che la definizione agevolata può riguardare anche il singolo carico iscritto a ruolo o affidato.

Con l'articolo 6-bis si consente anche ai tributaristi o consulenti tributari (di cui alla norma UNI 11511) certificati e qualificati ai sensi della legge sulle professioni non organizzate di svolgere la rappresentanza e fornire assistenza ai contribuenti innanzi agli uffici dell'Amministrazione finanziaria.

L'articolo 6-ter estende la possibilità di introdurre la definizione agevolata con l'esclusione delle sanzioni delle entrate regionali e degli enti locali, demandando ai relativi enti la disciplina di attuazione. Gli enti territoriali devono darne notizia mediante pubblicazione sul proprio sito istituzionale. Anche in tale caso è ammessa la rateizzazione, che non può superare il 30 settembre 2018.

L'articolo 7 riapre i termini per esperire la procedura di voluntary disclosure in una finestra temporale

che va dal 24 ottobre 2016 (data di entrata in vigore del provvedimento in esame) al 31 luglio 2017. Essa trova applicazione sia per l'emersione di attività estere, sia per le violazioni dichiarative relative a imposte erariali. Le violazioni sanabili sono quelle commesse fino al 30 settembre 2016 (comma 1, lettera a), del nuovo articolo 5-octies del decreto-legge n. 167 del 1990). Analogamente alle norme varate nel 2014, le disposizioni prevedono lo slittamento dei termini di decadenza per l'accertamento delle imposte sui redditi e dell'IVA, nonché di contestazione delle sanzioni (comma 1, lettera b), del nuovo articolo 5-octies). Per le attività e gli investimenti esteri oggetto della nuova procedura è possibile usufruire di un esonero dagli obblighi dichiarativi, limitatamente al 2016 e per la frazione del periodo d'imposta antecedente la data di presentazione dell'istanza di collaborazione volontaria. Sono infine introdotte disposizioni in tema di potenziamento dell'attività di accertamento fiscale da parte degli enti locali.

L'articolo 7-bis abolisce gli studi di settore, in sostituzione dei quali sono introdotti, dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017, con decreto ministeriale, indici sintetici di affidabilità fiscale, cui sono collegati livelli di premialità per i contribuenti più affidabili, anche in termini di esclusione o riduzione dei termini per gli accertamenti, al fine di stimolare l'assolvimento degli obblighi tributari ed il rafforzamento della collaborazione tra l'Amministrazione finanziaria e contribuenti.

L'articolo 7-ter stabilisce che all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) non si applica, nel limite di 1 milione di euro nel 2016 e di 10 milioni annui a decorrere dal 2017, il vincolo di riduzione delle spese di funzionamento di almeno il 20 per cento previsto dalla normativa vigente.

L'articolo 7-quater reca disposizioni eterogenee di semplificazione fiscale. Il comma 1 elimina la presunzione legale relativa ai compensi dei professionisti in riferimento ai rapporti bancari, anche con riguardo ai versamenti. Per le imprese viene indicato un parametro quantitativo oltre il quale scatta la presunzione di evasione per i prelievi o i versamenti di importo superiore a 1000 euro giornalieri e a 5.000 euro mensili.

Il comma 2 modifica la disciplina per la conversione in euro dei bilanci delle stabili organizzazioni all'estero di imprese italiane.

Il comma 5 include tra le spese deducibili dal reddito di lavoro autonomo quelle relative alle prestazioni di viaggio e di trasporto, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.

Il comma 16 prevede la sospensione dei termini, dal 1° al 31 agosto, per la trasmissione dei documenti e informazioni richiesti ai contribuenti dall'Agenzia delle entrate o da altri enti impositori.

Il comma 19 posticipa dal 16 al 30 giugno il termine per il versamento a saldo dell'IRPEF e dell'IRAP; sposta dal giorno 16 all'ultimo giorno del mese di riferimento i versamenti IRES e IRAP.

Il comma 27 modifica in più parti le norme del Testo Unico delle Imposte sui Redditi.

Ai sensi del comma 30, le disposizioni sul rinnovo tacito delle opzioni del TUIR e le relative norme di coordinamento (commi 27-29) si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.

Il comma 31 soppriime l'obbligo dell'F24 telematico per i pagamenti superiori a 1000 euro.

Il comma 32 innalza da 15.000 a 30.000 euro l'ammontare dei rimborsi IVA subordinati a prestazione di apposita garanzia da parte del beneficiario. Il comma 33 modifica la disciplina delle comunicazioni e dei versamenti dell'imposta sostitutiva sui finanziamenti a medio e lungo termine. I commi 36 e 37 ridisciplinano le modalità di riscossione delle tasse ipotecarie e dei tributi speciali. Il comma 40 demanda, dal 1° luglio 2017, a un provvedimento dell'Agenzia delle entrate l'istituzione di sezioni stralcio delle conservatorie dei registri immobiliari. Il comma 42, modificando il Testo Unico in materia di spese di giustizia, dispone che nel processo civile e amministrativo la registrazione delle sentenze di condanna al risarcimento del danno prodotto da reato deve essere richiesta entro 30 giorni dalla data in cui sono divenute definitive. Il comma 43, modificando il Testo Unico in materia di imposta di registro, modifica i termini entro i quali i cancellieri devono richiedere la registrazione per le sentenze, i decreti e gli altri atti degli organi giurisdizionali alla cui formazione hanno partecipato nell'esercizio delle loro funzioni. Il comma 48 prevede che in caso di infedeltà del visto sulle

dichiarazioni elaborate dai CAF e dai professionisti questi ultimi possono produrre una dichiarazione rettificativa o una comunicazione rettificata, anche dopo il termine del 10 novembre previsto dalla legislazione vigente, sempre che l'infedeltà del visto non sia già stata contestata. In tal caso è dovuta la sola sanzione, riducibile ai sensi delle norme previste per il ravvedimento operoso.

L'articolo 7-quinquies introduce una norma interpretativa sulle agevolazioni IRPEF applicabili ai lavoratori trasfertisti, che consistono nell'abbattimento al 50 per cento del reddito imponibile percepito a titolo di indennità e premi.

L'articolo 7-sexies aggiunge un periodo al comma 58 della legge di stabilità 2014 che disciplina l'applicazione dell'Iva alle operazioni attive e passive poste in essere dai contribuenti "minimi". In particolare, si prevede che le cessioni all'esportazione non imponibili, individuate dal decreto del Presidente della Repubblica in materia di Iva, siano ammesse nel regime dei minimi, ma nei limiti e secondo le modalità stabiliti con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.

Il relatore per la 5a Commissione DEL BARBA (PD) osserva in primo luogo che l'articolo 7-septies aggiunge norme sull'accesso al Fondo di garanzia per le PMI da parte delle imprese operanti nel settore della geotermia.

L'articolo 8 dispone l'incremento, per l'anno 2016, del Fondo sociale per occupazione e formazione nella misura di 592,6 milioni di euro, anche ai fini del finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga. Viene introdotto il comma 1-bis, il quale dispone che le risorse del Fondo per il finanziamento di sgravi contributivi per incentivare la contrattazione di secondo livello, destinate in via sperimentale per il triennio 2016-2018 alla promozione della conciliazione tra lavoro e vita privata (ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo n. 81 del 2015), non utilizzate nel 2016, vengano conservate nel conto dei residui al fine di un loro utilizzo negli esercizi successivi, nella misura di 19 milioni di euro annui per il biennio 2017-2018. A compensazione viene ridotto (per un pari importo annuo per lo stesso biennio) il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali. Il comma 1-ter incrementa il Fondo sociale per occupazione e formazione di 4 milioni per il 2016 per sostenere gli accordi governativi (conclusi e sottoscritti entro il 31 luglio 2015), concernenti casi di rilevante interesse strategico per l'economia nazionale che comportino notevoli ricadute occupazionali, e il cui piano industriale abbia previsto l'utilizzo della C.I.G.S. o dei contratti di solidarietà.

L'articolo 9 autorizza fino al 31 dicembre 2016 la somma di 17.388.000 euro per la partecipazione di personale militare all'operazione di supporto sanitario in Libia ? operazione "Ippocrate"-. È specificata la data della decorrenza della autorizzazione di spesa relativa alle missioni "Ippocrate" e UNMSIL in Libia (14 settembre 2016).

L'articolo 10 conferma al comma 1 l'autorizzazione alla spesa di 320 milioni di euro per l'anno 2016 e 400 milioni per l'anno 2018 destinati alle infrastrutture ferroviarie, ma se ne precisa la finalizzazione. Nel comma 2 si prevede che le risorse stanziare per l'anno 2016 per il contratto di programma, parte servizi, con RFI sono destinate al contratto 2016-2021, in corso di perfezionamento, con il parere favorevole del CIPE nella seduta del 10 agosto 2016.

L'articolo 10-bis autorizza una spesa di 16 milioni di euro per l'anno 2016 per il finanziamento dell'intervento riguardante la "riqualificazione con caratteristiche autostradali della S.P. 46 Rho-Monza lotto 2.

L'articolo 11 attribuisce un contributo straordinario, nel limite di 600 milioni di euro per l'anno 2016, alla Regione Campania per far fronte ai propri debiti nei confronti della società di trasporto regionale ferroviario Ente Autonomo Volturno - EAV s.r.l. Il comma 2 specifica che le misure necessarie al raggiungimento dell'equilibrio economico della società EAV sono attuate in regime di ordinarietà da EAV, anche sotto la vigilanza del Ministero e dell'economia e delle finanze, oltre che sotto la vigilanza della Regione. Il comma 3-bis introduce l'obbligo del Ministero delle infrastrutture e trasporti, su indicazione delle regioni, di presentare alle Camere una relazione annuale, entro il primo settembre,

sulle criticità finanziarie delle società esercenti il trasporto pubblico locale. Il comma 4 specifica che per le risorse del Fondo di sviluppo e coesione che saranno rese disponibili, ove necessario, previa rimodulazione degli interventi già programmati, si debba anche tenere conto della localizzazione territoriale delle misure di cui ai commi 1 e 3.

L'articolo 12 incrementa di 600 milioni di euro per l'anno 2016 le spese inerenti l'attivazione, la locazione, la gestione dei centri di trattenimento e di accoglienza per stranieri, prevedendo altresì il concorso dello Stato agli oneri che sostengono i Comuni che accolgono le persone richiedenti la protezione internazionale. Il comma 2-bis integrando la disciplina dei cosiddetti patti di solidarietà fra enti territoriali, inserisce i comuni che accolgono richiedenti protezione internazionale tra quelli beneficiari in via prioritaria degli spazi finanziari ceduti dalla regione in favore degli enti locali del proprio territorio.

L'articolo 12-bis destina al completamento degli interventi a favore delle popolazioni rom e sinti, le risorse non utilizzate a suo tempo assegnate ai commissari per l'emergenza nomadi nominati tra il 2008 e il 2009.

L'articolo 13 dispone l'incremento della dotazione del fondo di garanzia per le piccole e medie imprese. Il comma 1-bis istituisce presso l'Ente Nazionale per il microcredito, che ne cura la tenuta e l'aggiornamento, l'Elenco nazionale obbligatorio degli operatori in servizi non finanziari ausiliari di assistenza e monitoraggio per il microcredito. Il comma 1-ter prevede, in capo all'Ente nazionale per il microcredito, il compito di trasmettere alla Banca d'Italia un rapporto semestrale contenente informazioni sull'erogazione dei servizi ausiliari obbligatori, nonché sui servizi di assistenza e monitoraggio prestati dagli operatori iscritti nell'elenco. I commi 2, 3 e 4 intervengono in materia di accesso al credito delle imprese agricole.

L'articolo 14 incrementa per l'anno 2016 l'importo, attualmente pari a 140 milioni di euro, stabilito come limite massimo del credito di imposta a favore delle imprese di produzione, distribuzione ed esercizio cinematografico. Il comma 1-bis modifica la disciplina - recata dal decreto legislativo n. 9 del 2008 - in materia di destinazione di quota parte delle risorse assicurate dal mercato dei diritti audiovisivi sportivi alla mutualità generale. In particolare, si abolisce la Fondazione per la mutualità generale negli sport professionistici a squadre. Il comma 1-ter dispone che i proventi derivanti dalla vendita dei biglietti di ingresso agli istituti e ai luoghi della cultura appartenenti o in consegna allo Stato possano essere destinati, oltre che alla realizzazione di interventi per la sicurezza e la conservazione e al funzionamento degli istituti e luoghi della cultura, ovvero all'espropriazione e all'acquisto di beni culturali, alla valorizzazione degli istituti e luoghi della cultura.

L'articolo 15 incrementa, al comma 1, il Fondo per interventi strutturati di politica economica. Si tratta delle risorse che, ricorda, vengono poi sterilizzate con il disegno di legge di bilancio, in quanto, tale ammontare di risorse rinvenienti dal decreto-legge concorre alla copertura della manovra. Il comma 1-bis rifinanzia di 300 milioni di euro per l'anno 2017 e di 1.100 milioni di euro per l'anno 2018 il Fondo istituito per far fronte ad esigenze indifferibili che si dovessero manifestare nel corso della gestione. Il comma 2 dispone la copertura finanziaria degli oneri recati dal provvedimento. È stato inoltre introdotto il comma 3-bis, il quale puntualizza la natura risarcitoria della rendita per inabilità permanente erogata dall'I.N.A.I.L., in riferimento al danno subito dall'assicurato per effetto dell'infortunio (o malattia professionale) invalidante, la quale, nel contempo, non concorre alla formazione del reddito complessivo ai fini tributari.

L'articolo 16 dispone in ordine alla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame fissandola al giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, il 24 ottobre 2016.

Per i profili di verifica della quantificazione fa integrale rinvio alla nota del Servizio del bilancio.

Il presidente [TONINI](#) propone di porre il termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 18 del 22 novembre, e di convocare nuovamente le Commissioni in seduta notturna martedì 22 e alle ore 8,30, 15 e 20,30 di mercoledì 23.

La senatrice [COMAROLI](#) (LN-Aut) ribadisce l'obbligo per il Governo di corredare il testo del provvedimento trasmesso dall'altro ramo del Parlamento con la relazione tecnica.

La senatrice [BULGARELLI](#) (M5S) si esprime criticamente in merito all'eccessiva compressione dei tempi dell'esame, ritenendo incongruo stabilire il termine per la presentazione degli emendamenti quando ancora non si dispone del testo definitivo del decreto-legge in esame. Attribuisce peraltro al Governo la responsabilità delle difficoltà oggettive delle Commissioni riunite e del Senato, sostanzialmente espropriato di ogni potere emendativo.

Il senatore [VACCIANO](#) (Misto) osserva che la Commissione finanze e tesoro ha svolto nel corso della legislatura un importante lavoro di approfondimento sulle materie della fiscalità e del sistema bancario. Tale impegno è risultato tuttavia ripetutamente frustrato dall'eccessiva contrazione dei tempi di esame per il Senato dei provvedimenti che il Governo ha sempre presentato prima alla Camera. Esprime quindi il proprio rammarico derivante dall'ormai conclamata impossibilità di apportare miglioramenti al decreto-legge n. 193.

Il senatore [MILO](#) (AL-A) chiede al Governo e alla maggioranza se sussista la disponibilità a valutare le proposte emendative con la finalità di migliorare il testo in esame. Fa quindi riferimento al gettito atteso dal Governo in conseguenza delle procedure di rottamazione delle cartelle esattoriali, che appare del tutto irrealistico, in considerazione dei vincoli i quali necessariamente renderanno l'operazione poco appetibile per i contribuenti potenzialmente interessati.

Il senatore [D'ALI](#) (FI-PdL XVII) pone in rilievo lo scarso livello di considerazione riservato al Parlamento dalle forze di maggioranza, risultando incomprensibile la compressione dei tempi dell'iter dei disegni di legge in titolo, a fronte della disponibilità circa un mese prima della decadenza del decreto-legge n. 193. La possibilità di svolgere un esame approfondito e di apportare modifiche al testo trasmesso dalla Camera è preclusa a causa dell'atteggiamento del Governo nei confronti del Parlamento, gravemente contrastante con il corretto funzionamento delle istituzioni democratiche.

Il senatore [URAS](#) (Misto) esprime preoccupazione circa la reale efficacia delle disposizioni in materia fiscale, i quali hanno per definizione effetti verificabili solo successivamente all'entrata in vigore. Sollecita pertanto una compiuta riflessione politica in merito all'impatto delle misure in esame sulle relazioni dell'amministrazione finanziaria con i contribuenti.

Il senatore [MANDELLI](#) (FI-PdL XVII) considera scarsamente praticabile l'esame del decreto-legge in titolo alla luce delle condizioni oggettive in cui si trovano a operare le Commissioni 5ª e 6ª riunite.

Il presidente [TONINI](#) osserva che la propria proposta concernente il termine per la presentazione degli emendamenti e il calendario per l'esame in sede referente è funzionale al rispetto delle scelte prese dalla Conferenza dei Capigruppo. Ritiene inoltre che la questione politica dell'emendabilità del testo in esame dipenda dalle valutazioni di maggioranza e Governo.

Il vice ministro CASERO specifica che il testo all'esame del Senato è risultante dalla trattazione approfondita compiuta dalle Commissioni bilancio e finanze riunite della Camera. Auspica che il Senato non modifichi quanto acquisito.

Il senatore [D'ALI](#) (FI-PdL XVII) propone che, diversamente da quanto prospettato dalla Presidenza, il

termine per la presentazione degli emendamenti sia fissato alle ore 12 del 23 novembre. Insiste quindi perché la sua proposta sia messa in votazione.

Il presidente [TONINI](#), verificata la presenza del numero legale, pone in votazione la proposta del senatore D'Alì, che risulta respinta.

Le Commissioni riunite convengono quindi sulla proposta precedentemente formulata dal presidente Tonini di porre il termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 18 del 22 novembre.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,40.

1.3.2.1.2. 5^a (Bilancio) e 6^a (Finanze e tesoro) - Seduta n. 20 (nott.) del 22/11/2016

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

COMMISSIONI 5^a e 6^a RIUNITE
5^a (Bilancio)
6^a (Finanze e tesoro)
MARTEDÌ 22 NOVEMBRE 2016
20^a Seduta (notturna)

Presidenza del Presidente della 5^a Commissione
[TONINI](#)

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Zanetti.

La seduta inizia alle ore 20,35.

IN SEDE REFERENTE

[\(2595\)](#) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 17 novembre.

Il [PRESIDENTE](#) informa che sono stati presentati in totale 282 emendamenti al disegno di legge. Dichiara aperta la discussione generale e invita i senatori che intendono farlo a prendere la parola.

Il senatore [URAS](#) (*Misto*) ricorda in primo luogo le difficoltà poste al Senato per introdurre modifiche al decreto-legge, accompagnate fin dall'inizio dell'*iter* dalla sensazione che il Governo porrà la questione di fiducia sull'approvazione del testo proveniente dalla Camera dei deputati. Evidenzia come, anche in questa circostanza, si sia in presenza di un decreto-legge "*omnibus*" che affronta un elevato numero di tematiche senza dare però risposte approfondite ad alcuna di esse. Il testo, a suo giudizio, manca di capacità nell'affrontare la cruciale questione dell'evasione fiscale, con i riflessi che

essa possiede anche sul bilancio dello Stato. Le misure in tema di riscossione appaiono inadeguate sia dal lato della pubblica amministrazione che da quello del contribuente. Ricorda di aver presentato alcuni emendamenti volti al miglioramento del testo, pur prendendo atto dell'atteggiamento di chiusura del Governo, che ritiene non giustificato alla luce del calendario delle attività parlamentari, il quale consentirebbe un adeguato approfondimento.

Il senatore [MILO](#) (*AL-A*) descrive il percorso del decreto-legge come caratterizzato da un inizio promettente, rapidamente peggiorato però durante la prima lettura. Mette in luce che buona parte degli introiti quantificati nel decreto deriva dalla cosiddetta "rottamazione" delle cartelle esattoriali, che dovrebbe portare nuove entrate pari a 6 miliardi. Considera la stima del tutto inattendibile, dal momento che la quota di contribuenti già in difficoltà difficilmente troverà la liquidità necessaria senza alcuna forma di ragionevole rateizzazione. Ricorda peraltro che la stima degli introiti è stata ulteriormente accresciuta tramite l'inclusione delle cartelle riferite all'anno 2016, originariamente escluse dal provvedimento. L'assenza di una facoltà di rateizzare i pagamenti risulta ancor più stridente con gli intenti iniziali, legati ad una volontà di venire in aiuto al contribuente, poiché l'articolo 5-*bis* del provvedimento, inserito dalla Camera dei deputati, concede a petrolieri e produttori di tabacchi un sensibile vantaggio in termini di pagamento con una rateizzazione a 7 anni. A proposito dell'articolo 2, con il quale si dispone l'affidamento diretto del servizio da parte degli enti locali al soggetto nazionale della riscossione, lamenta il carattere di slealtà e di contrasto con le norme sulla concorrenza della disposizione, oltre al danno recato all'occupazione nelle aziende del settore. Dichiarò la disponibilità del suo Gruppo a collaborare per il miglioramento del testo, attendendo però segnali di disponibilità da parte del Governo nell'ambito della legge di bilancio.

Il senatore [TOSATO](#) (*LN-Aut*) contesta, anche per parte propria, la procedura e la tempistica seguite dal Governo, criticando peraltro la distanza tra la comunicazione pubblica dell'Esecutivo e il concreto contenuto del provvedimento, di tutt'altro segno. Chiarisce che la trasformazione di Equitalia con la sua incorporazione nell'Agenzia delle entrate aumenta il controllo governativo sul settore della riscossione, con un rischio peraltro di ulteriore peggioramento della qualità dei rapporti tra fisco e contribuente. Ricorda che il Consiglio nazionale dei commercialisti ha già evidenziato le gravi controindicazioni delle norme del decreto in materia di scadenze tributarie, chiarendo che si aumenta in modo insensato il carico burocratico per i cittadini e, di conseguenza, i costi per la tenuta della contabilità. Le ulteriori norme del decreto sulle supposte "esigenze indifferibili" sono in realtà un coacervo di elargizioni a pioggia, focalizzate ad acquisire consensi in vista del *referendum* costituzionale del 4 dicembre. Come già notato dal Presidente della regione Campania nei giorni scorsi si è scelto di far affluire fiumi di denaro a specifici soggetti per facilitarne l'attività di propaganda elettorale: l'articolo 11 destina 600 milioni alla regione Campania per far fronte ai debiti del trasporto pubblico locale. Con questa tecnica si premiano ancora una volta coloro che hanno mal amministrato gli enti territoriali, alimentando sprechi e clientele. Altrettanto inaccettabile è l'iniziativa di cui all'articolo 12, che premia i comuni che hanno accolto un maggior numero di migranti concedendo finanziamenti: ritiene, infatti, che i cittadini abbiano diritto a servizi efficienti a prescindere dalla circostanza che il loro comune abbia ospitato cittadini stranieri o meno.

Il senatore [AZZOLLINI](#) (*FI-PdL XVII*) esprime forti perplessità sulle coperture finanziarie del decreto in via di conversione: per la maggior parte si tratta di misure *una tantum*, come quelle legate al rientro dei capitali dall'estero. Osserva che in ogni caso le maggiori entrate derivanti dal contrasto all'evasione fiscale, diversamente da quanto disposto dal decreto, devono affluire al fondo per la riduzione della pressione fiscale e non possono in ogni caso essere utilizzati a copertura di spese, come chiarito dalla legge di contabilità. La questione è aggravata dal carattere ipotetico di buona parte delle entrate previste, che peraltro andrebbero prima accertate e solo in un secondo momento utilizzate per nuove spese. Sottolinea che il decreto-legge quantifica nuove entrate e nuove spese nell'ordine di

diversi miliardi, con riflessi significativi sulle grandezze di finanza, senza peraltro che si delineino in prospettiva risultati economici di rilievo. Chiede dunque al Governo di chiarire quale sia l'impatto totale del provvedimento sul saldo strutturale, vista la presenza di così rilevanti misure *one-off*. Evidenzia come siano carenti anche gli elementi che hanno portato a stimare un rientro di capitali dall'estero pari a ben 1,6 miliardi di euro. Passa ad esaminare la trasformazione di Equitalia, che appare un mero cambio di denominazione dell'ente, peraltro accompagnato da un vero e proprio condono. Tuttavia le esigenze, pur giustificate, che hanno portato alla realizzazione di tale sanatoria, non vengono in alcun modo intaccate: le sanzioni e gli interessi di mora, del tutto irragionevoli, finora applicate, rimangono inalterate ed è facile prevedere che la situazione si riproporrà in futuro. Con le nuove procedure fiscali aumenta il peso delle burocrazie, con la conseguenza che l'azione di tipo comunicativo che ha aizzato l'opinione pubblica contro Equitalia non ha avuto alcun esito costruttivo, dal momento che il contribuente si troverà in futuro ancora più in difficoltà nel rapporto con l'imposizione fiscale. La riduzione dei termini per il pagamento (da 7 ad 1 anno) non potrà che creare difficoltà tra coloro che non riescono a procurarsi la necessaria provvista finanziaria. Conclude mettendo in luce le contraddizioni insite nell'articolo 4 del provvedimento che introduce scadenze mensili a tutto danno delle piccole imprese, aumentando la sensazione di vessazione. Questi ultimi provvedimenti si aggiungono ai danni rilevanti creati tramite i sistemi dello *split payment* e della *reverse charge*.

Il senatore [D'ALI](#) (*FI-PdL XVII*) mette ancora una volta in luce la tempistica mortificante per il Parlamento adottata in occasione del decreto-legge in discussione. Allo stato appare probabile che una situazione analoga si creerà in occasione della legge di bilancio se, come auspica, vincerà il no al referendum istituzionale. Conviene con il senatore Azzollini che la "rottamazione" delle cartelle esattoriali era un provvedimento necessario, ma che andava accompagnato ad una revisione delle sanzioni tributarie e a misure volte ad evitare ulteriore contenzioso. La lotta al fenomeno dell'usura è stata giustamente molto intensa nel corso degli ultimi anni, ma si è giunti all'esito paradossale che l'amministrazione tributaria pretende sanzioni ed interessi che fanno lievitare i debiti più di quanto facciano gli usurai. Esprime disappunto per l'attacco all'emendamento, presentato alla Camera, che voleva semplificare la tassazione sugli affitti di breve durata, dal momento che si tratta di un settore che notoriamente genera rilevanti volumi di evasione fiscale e che poteva essere l'occasione per introdurre una tassazione agile e competitiva.

Segnala da ultimo al Governo che la società incaricata della riscossione in Sicilia si sta rifiutando di applicare le norme sulla cancellazione di interessi e sanzioni, ritenendo inopinatamente che serva un ulteriore provvedimento specifico di attuazione.

La senatrice [BONERISCO](#) (*CoR*) critica a sua volta il carattere propagandistico del provvedimento, richiamando le numerose anomalie già citate (la solo apparente abolizione di Equitalia, la riduzione dei termini di pagamento, l'aumento dei poteri di indagine invasiva sulle piccole imprese, la crescita degli adempimenti burocratici) segnalando ulteriori punti critici, quali l'inserimento nei ruoli della pubblica amministrazione dei dipendenti di Equitalia senza concorso oppure il preoccupante nuovo gettito stimato in relazione a nuovi pignoramenti ai danni dei contribuenti. Esprime preoccupazione per le rilevanti spese certe previste dal decreto, coperte finanziariamente da nuove entrate del tutto incerte. Più in generale esprime disappunto per la lunga campagna elettorale che ha portato a provvedimenti dannosi come quello in esame e che recherà un ulteriore indebolimento dell'immagine del paese e della sua posizione negoziale in sede europea.

Il senatore [MANDELLI](#) (*FI-PdL XVII*) commenta criticamente l'eterogeneità delle disposizioni recate dal decreto-legge che si compone sul lato delle entrate di interventi per recuperare risorse *una tantum* e di spese a fini propagandistici o elettorali in vista del referendum costituzionale, con gravissimi rischi per il controllo dei conti pubblici, vista l'aleatorietà delle stime di entrata e la certezza delle spese. Si

sofferma poi ad analizzare la effettiva portata normativa delle norme sulla soppressione di Equitalia, rimarcandone il carattere esclusivamente nominalistico e di facciata, mentre, viceversa, sarebbe stato auspicabile un vero e proprio cambiamento nel rapporto tra fisco e contribuente nel settore, da sempre problematico, della riscossione. Inoltre, l'intervento sui ruoli e la cosiddetta rottamazione non va incontro alle esigenze delle imprese poiché la tempistica dei versamenti è troppo ridotta rispetto alle condizioni finanziarie delle aziende. D'altro canto, la mancanza di una modifica a regime del sistema sanzionatorio rende la misura inutile per il futuro, al di là di ogni velleità propagandistica.

Ritiene che solo un fisco che aiuti le imprese e i contribuenti ad assolvere le obbligazioni tributarie in uno spirito effettivamente collaborativo potrà aiutare la ripresa dell'economia, ridando fiducia agli operatori: conclusivamente sottolinea che tale obiettivo è completamente assente nel decreto-legge che ripropone difetti antichi dell'amministrazione fiscale e penalizza le imprese e i lavoratori autonomi.

La senatrice [BOTTICI](#) (M5S) rileva in premessa la mancanza dei requisiti costituzionali di straordinarietà e urgenza di numerose disposizioni recate dal decreto-legge in origine o inserite dalla Camera dei deputati, mentre molte di esse rispondono viceversa a esigenze elettoralistiche o sono rivolte a interessi particolari e localistici.

Sul rientro dei capitali sottolinea che la riapertura dei termini non ha modificato gli errori compiuti nel passato, mentre sono stati ulteriormente attenuati i poteri dell'Agenzia delle Entrate, che non compie più alcuna verifica *ex ante* delle istanze presentate di collaborazione volontaria.

D'altro canto, tra la rottamazione delle cartelle esattoriali, la gestione del passaggio tra Equitalia e Agenzia delle entrate e la gestione della *voluntary disclosure*, l'amministrazione fiscale è chiamata nel 2017 a tali e tante incombenze che difficilmente potrà svolgere i propri compiti, soprattutto per quanto riguarda il tanto celebrato nuovo rapporto tra fisco e contribuenti. Sottolinea poi che le misure di sanatoria e rottamazione delle cartelle sono rivolte ai contribuenti facoltosi e non certamente alle imprese schiacciate dalle pretese di Equitalia. A suo parere sono gli stessi soggetti che saranno penalizzati dagli adempimenti comunicativi in materia di fatture IVA, ovvero dalla adesione alla fatturazione elettronica, giudicando assolutamente insufficienti le agevolazioni per passare al nuovo sistema.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 22,10.

1.3.2.1.3. 5^a (Bilancio) e 6^a (Finanze e tesoro) - Seduta n. 21 (ant.) del 23/11/2016

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

COMMISSIONI 5^a e 6^a RIUNITE
5^a (Bilancio)
6^a (Finanze e tesoro)
MERCLEDÌ 23 NOVEMBRE 2016
21^a Seduta (1^a antimeridiana)

Presidenza del Presidente della 5^a Commissione
[TONINI](#)
indi del Presidente della 6^a Commissione
[Mauro Maria MARINO](#)

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Casero.

La seduta inizia alle ore 8,35.

IN SEDE REFERENTE

(2595) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta notturna di ieri.

Il presidente [TONINI](#), constatata l'assenza di richieste di intervento, dichiara chiusa la discussione generale.

Dopo che i relatori [SUSTA](#) (PD) e [DEL BARBA](#) (PD) hanno rinunciato a svolgere le repliche, interviene il vice ministro CASERO, il quale motiva la scelta del Governo di emanare il decreto-legge in esame richiamando l'esigenza di disporre di norme urgenti e caratterizzate dalla certezza dei tempi a disposizione dei contribuenti, nonché di definire in ragione della vigente disciplina della contabilità pubblica, disposizioni con effetti finanziari nel corrente anno che non possono fare parte del disegno di

legge di bilancio. Ugualmente i provvedimenti concernenti spese relative all'anno in corso non possono essere contemplati nella legge di bilancio per il 2017.

In merito alle nuove disposizioni per la *voluntary disclosure*, mette in evidenza i vantaggi comportati dal precedente provvedimento in materia, che ha consentito il rientro di circa 60 miliardi di euro, con un gettito di circa 4 miliardi. Rileva come con le nuove disposizioni si sia inteso proseguire in un percorso di trasparenza, rispondente a quanto convenuto nelle sedi internazionali, e specifica che il rientro di capitali favorito dalla collaborazione volontaria sarà reso snello dal procedimento di autoliquidazione, al quale seguirà l'attività accertativa dell'amministrazione finanziaria. Fa peraltro presente che la riemersione volontaria è ben distinta da una sanatoria volta a favorire i capitali accumulati in violazione di norme non tributarie mentre nel caso in esame è privilegiata la trasparenza, con l'adozione di un meccanismo impositivo già sperimentato nel 2015.

Specifica quindi che il decreto-legge n. 193 include interventi volti a ridurre il *tax gap* nell'ambito IVA, che nel caso italiano è notevolmente superiore alla media europea. A tale riguardo la stessa Unione europea è particolarmente attenta a un'effettiva riduzione del livello di erosione del gettito. In particolare, riguardo all'evasione da riscossione, il Governo ha inteso distinguere i casi di chi non ha potuto versare quanto dovuto al fisco in ragione di uno stato di effettiva difficoltà finanziaria rispetto ai casi di volontà di non corrispondere il dovuto in forza di mancanza di lealtà fiscale. A tale riguardo, l'Agenzia delle entrate riceverà informazioni dal contribuente in via preventiva, per mezzo di dichiarazioni trimestrali; il Governo stima inoltre che l'attività di prevenzione dell'evasione da riscossione potrà comportare un ulteriore gettito di circa 2 miliardi. L'amministrazione finanziaria potrà peraltro proseguire la propria attività di verifica attraverso l'incrocio dei dati delle partite IVA e delle dichiarazioni IVA, che ha già consentito l'emersione di numerose situazioni irregolari.

In merito alla liquidazione della società Equitalia specifica che, a fronte del necessario mantenimento di una struttura deputata a svolgere l'attività di riscossione, interverrà un approccio basato su un principio di collaborazione con il contribuente e su nuove modalità di comunicazione, tenendo conto della necessità di distinzione tra i comportamenti colposi e comportamenti dolosi.

Rileva che il decreto-legge in titolo consente un più agevole smaltimento dei procedimenti di pagamento presenti nel magazzino di Equitalia, consentendo un recupero di numerosi crediti.

Si sofferma quindi sulle misure di semplificazione contenute nel decreto-legge in esame, che rileva essere strettamente legate a norme già previste dalla legge di delega fiscale; in particolare mette in evidenza come l'amministrazione finanziaria non potrà richiedere al contribuente dati già in suo possesso.

Su richiesta del senatore [MILO](#) (*AL-A*), in merito all'articolo 5-*bis*, osserva che la possibilità di definizione delle controversie in materia di accise ivi prevista è parte del provvedimento in esame in ragione di una determinazione della Camera dei deputati, che ha provveduto a integrare il testo del decreto-legge n. 193. Fa quindi presente la disponibilità del Governo a proseguire la propria attività di riforma in materia fiscale, seguendo le linee di approfondimento già oggetto della trattazione della 6a Commissione in materie quali la riscossione, le Agenzie fiscali, l'impiego della telematica e i controlli.

Il senatore [AIROLA](#) (*M5S*) pone un quesito in merito all'orientamento del Governo circa l'eventualità di porre la questione di fiducia in sede di discussione in Assemblea.

Il vice ministro CASERO osserva che il Governo farà le proprie valutazioni sulla base dell'andamento dell'esame in sede referente, ribadendo peraltro l'auspicio che non vengano apportate modifiche al testo trasmesso dall'altro ramo del Parlamento.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 9,05.

1.3.2.1.4. 5^a (Bilancio) e 6^a (Finanze e tesoro) - Seduta n. 22 (ant.) del 23/11/2016

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

COMMISSIONI 5^a e 6^a RIUNITE
5^a (Bilancio)
6^a (Finanze e tesoro)
MERCLEDÌ 23 NOVEMBRE 2016
22^a Seduta (2^a antimeridiana)

Presidenza del Presidente della 5^a Commissione
[TONINI](#)
indi del Presidente della 6^a Commissione
[Mauro Maria MARINO](#)

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Casero.

La seduta inizia alle ore 12,20.

IN SEDE REFERENTE

[\(2595\)](#) *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili*, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella prima seduta antimeridiana di oggi.

Il presidente [TONINI](#) invita i proponenti a illustrare i rispettivi emendamenti e ordini del giorno, pubblicati in allegato.

La senatrice [BOTTICI](#) (M5S) dichiara che il Movimento 5 Stelle ha cercato di intervenire su alcune questioni di merito durante l'esame sia della Camera dei deputati che del Senato. Dando per scontato che il Governo sta per annunciare il voto di fiducia sul provvedimento, ritiene che non valga la pena illustrare gli emendamenti che dà, pertanto, per illustrati e abbandona l'aula in segno di protesta.

Le senatrici [BULGARELLI](#) (*M5S*) e [LEZZI](#) (*M5S*) abbandonano ugualmente l'aula in segno di protesta.

Il senatore [TOSATO](#) (*LN-Aut*), premesso che il Parlamento avrebbe ancora a disposizione un mese di tempo utile per convertire il decreto-legge, stigmatizza l'urgenza con cui si chiede al Senato di esaminarlo sottraendogli la possibilità di migliorarlo. Considerando questa procedura una farsa, dichiara che il proprio Gruppo si astiene dall'illustrazione degli emendamenti in segno di protesta contro l'esautorazione del ruolo del Parlamento.

Il senatore [AZZOLLINI](#) (*FI-PdL XVII*) ritiene comunque utile illustrare gli emendamenti e si sofferma in particolare sulla proposta 4.3 volta a sopprimere gli ulteriori obblighi di comunicazione introdotti dal decreto a carico dei contribuenti. Stigmatizza l'irragionevolezza di tale disposizione e si appella al vice ministro Casero per valutare appieno l'aggravio che tale ulteriore adempimento produrrebbe sul lavoro delle imprese. Ritiene assolutamente necessario espungere due disposizioni, la cui motivazione è forse rintracciabile in legittime esigenze elettorali connesse alla più volte dichiarata intenzione del Governo di perseguire gli evasori fiscali. Segnala che le disposizioni incontrano forti critiche dovute alla loro manifesta irragionevolezza. Evidenzia altresì come tale previsione contraddica l'intenzione perseguita negli ultimi anni di rendere il sistema fiscale "amico" del contribuente. Oltre all'aumento di oneri diretti e indiretti per le aziende private, sottolinea, infine, il maggiore carico di lavoro per l'amministrazione finanziaria.

Il senatore [MILO](#) (*AL-A*), illustrando l'emendamento 1.2, sottolinea che il provvedimento determinerebbe la nascita di un monopolio della nuova società di riscossione interrompendo l'operatività di tutte le altre società attualmente esistenti. Evidenzia inoltre che la disposizione produrrebbe l'effetto indiretto di far incorrere i comuni in un reato in quanto non potranno più esperire gare di appalto per la concessione del servizio di riscossione. La proposta mira a sanare tali problemi.

La senatrice [BELLOT](#) (*Misto-Fare!*) stigmatizza l'eccessiva fretta con cui si costringono i senatori a esaminare il provvedimento, rendendo di fatto inutile l'illustrazione degli emendamenti. Tale procedura risulta penalizzante per i parlamentari e lesivo delle loro prerogative. Ciò premesso chiede al Governo la disponibilità a valutare degli ordini del giorno derivanti dalla trasformazione degli emendamenti, con particolare riguardo alla proposta 10-bis.0.1 che è stata stralciata dall'originario disegno di legge di bilancio alla Camera dei deputati.

Il senatore [D'ALI](#) (*FI-PdL XVII*) chiede di sottoscrivere l'emendamento 1-bis.1 che riprende il tema della funzionalità delle agenzie fiscali. Invita nuovamente il Governo a risolvere l'annosa questione dei dirigenti delle agenzie fiscali mediante il ricorso alle risorse interne di personale.

In relazione all'emendamento 4.0.1, fa presente che la proposta mira a introdurre un regime fiscale agevolato per le locazioni di breve durata, ritenendo la misura particolarmente efficace per il settore del turismo, considerando anche l'effetto positivo che produrrebbe sull'emersione del reddito non dichiarato. Precisa che non si tratterebbe di una nuova tassa bensì della sostituzione di una tassa già esistente.

Quanto infine all'emendamento 6.0.2, sottolinea che la proposta mira a produrre nel provvedimento ciò che manca per evitare che la rottamazione fiscale si tramuti nell'applicazione di un tasso di interesse usuraio sui contribuenti.

Preannuncia infine che tutte le proposte appena illustrate, qualora non accolte, saranno ripresentate quali emendamenti alla legge di bilancio.

Il senatore [Giovanni MAURO](#) (*GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL)*) chiede chiarimenti in merito alla rateizzazione degli importi dovuti per il recupero dell'accisa sui prodotti energetici prevista dall'articolo 5-*bis*, in quanto non se ne comprende la frequenza. Tale lacuna potrebbe dar luogo a un ulteriore contenzioso con effetti onerosi per le casse dello Stato. Più in generale, in relazione al medesimo articolo, reputa incomprensibile l'atteggiamento del Governo di favore per le società petrolifere, ma non fa altrettanto nei confronti dei piccoli consumatori.

Si rammarica infine che ancora una volta non è consentito al Parlamento di contribuire al miglioramento di un provvedimento a causa della fiducia che sta per essere annunciata dal Governo.

La senatrice [BONERISCO](#) (*CoR*) illustra gli emendamenti presentati dal proprio Gruppo.

In particolare, con riferimento all'articolo 1, segnala il tema del fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti delle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette.

Quanto all'articolo 4, illustra l'emendamento riguardante l'uniformazione delle scadenze previste dal comma 4 per il primo anno di applicazione con quelle previste a regime dal 2018.

In relazione all'articolo 7-*quater*, si sofferma sui contributi versati volontariamente da parte dei lavoratori autonomi per l'assistenza sanitaria gestita ed erogata da enti bilaterali costituiti nell'ambito dei contratti collettivi.

Con riferimento all'articolo 13, segnala la proposta volta a estendere la possibilità di favorire la copertura dei rischi climatici e di mercato da parte delle imprese agricole anche ad altri settori.

Quanto, infine, alla prevista soppressione di Equitalia, evidenzia alcuni principi essenziali su cui dovrebbe fondarsi l'organizzazione del nuovo soggetto della riscossione.

Dà pertanto per illustrati gli ordini del giorno G/2595/25/5e 6, G/2595/11/5e 6, G/2595/23/5e 6, G/2595/27/5e 6 e G/2595/1/5e 6 riferiti ai temi appena illustrati.

Il presidente [TONINI](#) propone una breve sospensione della seduta.

Le Commissioni riunite convengono.

La seduta, sospesa alle ore 13,05, è ripresa alle ore 14,10.

Terminata l'illustrazione degli emendamenti si passa all'espressione dei pareri da parte dei relatori e del Governo.

Il relatore [SUSTA](#) (*PD*) invita i proponenti a ritirare gli emendamenti. In alternativa il parere è contrario su tutte le proposte presentate.

Il vice ministro CASERO esprime parere conforme a quello del relatore, cogliendo occasione per rispondere ad alcuni quesiti sollevati nel corso di seduta. Riguardo al tema dell'invio di dati trimestrali richiesto ai professionisti, fa presente che si tratta di un meccanismo completamente diverso da quello a suo tempo previsto per il cosiddetto spesometro: si prevede, infatti, il semplice invio delle fatture emesse e ricevute, un adempimento che pertanto nella maggior parte dei casi può essere effettuato in modo automatico senza ulteriori complicazioni procedurali. Ricorda che l'intervento sull'invio dei dati viene richiesto dalle principali organizzazioni internazionali e costituisce uno strumento di contrasto all'evasione dell'IVA. Sulla riscossione locale ricorda che si tratta di un argomento rimasto ancora aperto nell'ambito della delega fiscale e sul quale è stato preso un impegno in Commissione finanze del Senato al fine di una sua definizione compiuta con uno specifico

provvedimento, i cui capisaldi dovranno essere la verifica e il controllo preventivo, il contrasto alle frodi e la salvaguardia del libero mercato. Per quanto riguarda l'Agenzia delle entrate, fa presente che il testo in esame si limita a prevedere una proroga per i dirigenti della stessa Agenzia. L'argomento sarà affrontato più compiutamente in un prossimo intervento legislativo ricordando come costituisca una esigenza prioritaria riformare l'Agenzia nell'ottica di aumentare la competitività della struttura. Riguardo alla definizione delle controversie in materia di accise e di IVA afferente, materia disciplinata dall'articolo 5-bis del decreto-legge, ricorda anzitutto che la norma è frutto di iniziativa parlamentare e che, nel dettaglio, riguarda alcune imprese petrolifere che hanno in corso un contenzioso con lo Stato relativamente alle imposte su merci oggetto di furto. Alla luce di alcune perplessità sollevate, nel corso della discussione, suggerisce di presentare un ordine del giorno per meglio definire gli ambiti di intervento della norma. In tema di sanzioni, ricorda che il Governo ha preso un impegno preciso in Commissione finanze del Senato per realizzare un intervento organico finalizzato a dare ordine in una materia in cui si sono venute stratificando in maniera disordinata molte norme nel corso del tempo. Sugli ordini del giorno precedentemente illustrati dalla senatrice Bonfrisco ritiene che alcuni di questi risultano sostanzialmente condivisibili quali, ad esempio, quelli in tema di fondi di previdenza e trasformazione della procedura di riscossione. Si riserva comunque di formulare un parere più compiuto anche sugli altri ordini del giorno nel corso dell'esame.

Il senatore [CARRARO](#) (*FI-PdL XVII*) ritiene che sarebbe preferibile concentrare il limitato tempo a disposizione delle Commissioni in un esame approfondito degli ordini del giorno, dal momento che è ampiamente prevedibile che il Governo provvederà a porre la questione di fiducia sul provvedimento rendendo di fatto inutile la discussione sugli emendamenti.

Il presidente [TONINI](#) constata che il Senato si trova di fatto nell'impossibilità di modificare il decreto-legge in esame il quale, ricorda, costituisce una parte significativa della manovra di bilancio. Ritiene pertanto che molti argomenti non affrontati potranno essere analizzati in modo approfondito in sede di discussione del disegno di legge di bilancio. Assume pertanto l'impegno, compatibilmente con il futuro quadro politico e con i vincoli previsti dalla legge in termini di ammissibilità delle proposte emendative alla legge di bilancio, a garantire ampio spazio di discussione alle principali proposte su cui non ci si è potuti soffermare adeguatamente in questa sede.

Il presidente [Mauro Maria MARINO](#) (*PD*), nel concordare con quanto affermato dal presidente Tonini, ricorda che sui temi ordinamentali già evidenziati nella replica del vice ministro Casero sarà possibile effettuare adeguati approfondimenti da parte della Commissione finanze.

La senatrice [BONERISCO](#) (*CoR*), con riferimento al disegno di legge di bilancio che nelle prossime settimane sarà all'attenzione del Senato, ritiene che il testo che arriverà dalla Camera dovrà essere molto probabilmente modificato soprattutto per esigenze del Governo, legate tra l'altro a problemi di copertura che si paleseranno soprattutto successivamente all'esito del *referendum* del prossimo 4 dicembre. Lamenta i tempi strettissimi in cui il Parlamento ha dovuto convertire il decreto-legge, ben inferiori ai sessanta giorni previsti dalla Costituzione, constatando che i contenuti del provvedimento incidono significativamente sulla vita dei cittadini e delle imprese, in molti casi introducendo complicazioni ed appesantimenti di procedure a carico di professionisti ed imprenditori. Si riaggancia infine a quanto precedentemente proposto dal senatore Carraro chiedendo di disporre di tempi adeguati per i necessari approfondimenti sugli ordini del giorno presentati.

Il presidente TONINI dichiara la propria disponibilità ad accedere a tale richiesta, ricordando tuttavia che le Commissioni riunite sono tenute a riferire entro le ore 16 all'Assemblea.

La senatrice [COMAROLI](#) (*LN-Aut*) manifesta contrarietà di fronte all'ipotesi di procedere ad una bocciatura in blocco degli emendamenti in chiusura dei lavori delle Commissioni. Al riguardo ritiene infatti che, stante la compressione del dibattito in Commissione che non ha consentito alcun approfondimento dei contenuti del decreto-legge, è preferibile evidenziare la circostanza che le Commissioni non conferiscono mandato ai relatori a riferire in Assemblea.

Il senatore [Giovanni MAURO](#) (*GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL)*) pone all'attenzione del Governo il tema della rateizzazione dei tributi, sottolineando in particolare come la rateizzazione non debba prescindere dal reddito del contribuente generando, di fatto, situazioni di palese disparità. Sul punto chiede al Governo se sull'argomento possa essere accolto un ordine del giorno, che consenta di affrontare più compiutamente il tema della rateizzazione nel disegno di legge di bilancio.

Il senatore [MILO](#) (*AL-A*) ricorda al rappresentante del Governo alcune problematiche presenti nel decreto-legge, a partire dall'articolo 3 che, di fatto, trasforma l'Agenzia delle entrate in una sorta di organo ispettivo tributario con ampio accesso a banche dati ed informazioni relative ai contribuenti. Segnala anche propri emendamenti presentati in tema di dirigenti regionali e sulla questione della rateizzazione. Evidenzia infine come le stime recate dal testo in esame sulla rottamazione delle cartelle rischiano di creare un buco di bilancio, stante la palese impossibilità che si verrà a creare nella riscossione di determinate somme.

Il rappresentante del GOVERNO ricorda che sul tema della rateizzazione si è svolta un'ampia discussione alla Camera e che lo spostamento del pagamento delle rate da un anno all'altro può causare problemi di copertura su cui la relazione tecnica ha posto dei vincoli.

Il senatore [MILO](#) (*AL-A*) segnala comunque al rappresentante del Governo una serie di emendamenti all'articolo 6 su cui auspica un preciso impegno, magari affrontando l'argomento più compiutamente in sede di discussione del disegno di legge di bilancio.

Il senatore [URAS](#) (*Misto*) interviene sulla proposta di esaminare preliminarmente gli ordini del giorno, ricordando che il proprio Gruppo non ne ha presentato alcuno e che, allo stato attuale, dati i limitati tempi a disposizione, risulta impossibile trasformare propri emendamenti in ordini del giorno. Concorda comunque sulla sostanziale inutilità di procedere ad un esame puntuale degli emendamenti, stante la quasi certa apposizione della questione di fiducia da parte del Governo sul provvedimento.

Il senatore [CARRARO](#) (*FI-PdL XVII*) concorda con le considerazioni fatte dal presidente Tonini circa l'impossibilità da parte del Senato di discutere su di una parte significativa della manovra di bilancio. Ritiene comunque che gli impegni presi dai presidenti Tonini e Marino saranno vincolanti e permetteranno di affrontare alcuni argomenti che sono stati ingiustamente ignorati nella discussione del provvedimento in esame.

Il vice ministro CASERO manifesta la disponibilità del Governo ad approfondire le questioni poste dagli ordini del giorno ai fini dell'*iter* del disegno di legge di bilancio.

Il relatore per la 6ª Commissione [SUSTA](#) (*PD*) esprime parere favorevole sull'ordine del giorno G/2595/1/5-6, subordinatamente alla soppressione della frase relativa al personale e a premettere la formula nel dispositivo "a valutare l'opportunità".

Il vice ministro CASERO dichiara la propria disponibilità ad accogliere l'ordine del giorno, con

la riformulazione proposta dal relatore, come raccomandazione.

Il presentatore riformula l'ordine del giorno in un testo 2 che si intende accolto.

Il relatore [SUSTA](#) (PD) esprime parere contrario sull'ordine del giorno G/2595/2/5-6.

Il vice ministro CASERO fa presente l'impegno del Governo a intervenire sulla materia oggetto dell'ordine del giorno con lo specifico disegno di legge.

Il senatore [TOSATO](#) (LN-Aut) riformula l'ordine del giorno, integrandolo tra l'altro con un riferimento al disegno di legge governativo sulla materia della remunerazione dei servizi di riscossione.

All'ordine del giorno G/2595/2/5-6 (testo 2) aggiungono la firma i senatori [AZZOLLINI](#) (FI-PdL XVII), [D'ALI](#) (FI-PdL XVII) e [Giovanni MAURO](#) (GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL)), [MANDELLI](#) (FI-PdL XVII), [CARRARO](#) (FI-PdL XVII) e [SCIASCIA](#) (FI-PdL XVII).

L'ordine del giorno G/2595/2/5-6 (testo 2) è quindi accolto dal rappresentante del Governo.

Il relatore [SUSTA](#) (PD) esprime parere favorevole sull'ordine del giorno G/2595/3/5-6.

Il vice ministro CASERO subordina l'accoglimento a una modifica del dispositivo, che viene accettata dalla senatrice [RICCHIUTI](#) (PD), che presenta un testo 2 che risulta accolto.

Il relatore [SUSTA](#) (PD) propone una riformulazione della parte dispositiva dell'ordine del giorno G/2595/4/5-6.

Il vice ministro CASERO si esprime conformemente.

La senatrice [RICCHIUTI](#) (PD) riformula di conseguenza l'ordine del giorno G/2595/4/5-6 (testo 2), che è accolto dal GOVERNO.

Il relatore [SUSTA](#) (PD) esprime parere favorevole sull'ordine del giorno G/2595/5/5-6.

Il vice ministro CASERO accoglie l'ordine del giorno, tenuto conto del tenore del dispositivo.

Il relatore [SUSTA](#) (PD) esprime parere contrario sugli ordini del giorno G/2595/6/5-6 e G/2595/7/5-6, che non sono accolti dal GOVERNO.

Il relatore [SUSTA](#) (PD) esprime parere favorevole sull'ordine del giorno G/2595/8/5-6.

Il vice ministro CASERO ribadisce che la materia oggetto dell'ordine del giorno potrà essere discussa in sede di esame del disegno di legge di bilancio. Dichiaro quindi di accoglierlo tenendo conto di tale specificazione.

All'ordine del giorno G/2595/8/5-6 aggiungono la firma i senatori [MILO](#) (*AL-A*) e [Giovanni MAURO](#) (*GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL)*).

Il relatore [SUSTA](#) (*PD*) esprime parere contrario sull'ordine del giorno G/2595/9/5-6, che il vice ministro CASERO non accoglie.

Considera l'ordine del giorno G/2595/10/5-6 in sostanza assorbito dall'accoglimento di un precedente ordine del giorno.

I presentatori, pur prendendo atto modificano l'ordine del giorno in un testo 2.

Il relatore [SUSTA](#) (*PD*) ravvisa l'opportunità di una riformulazione del dispositivo dell'ordine del giorno G/2595/11/5-6, che il vice ministro CASERO ritiene di non accogliere.

Il senatore [D'ALI](#) (*FI-PdL XVII*) sottoscrive gli ordini del giorno G/2595/12/5-6 e G/2595/13/5-6.

Il relatore [SUSTA](#) (*PD*) esprime parere favorevole sugli ordini del giorno G/2595/12/5-6 e G/2595/13/5-6.

Il rappresentante del GOVERNO ritiene di non accogliere gli ordini del giorno G/2595/12/5-6 e G/2595/13/5-6.

Il relatore [SUSTA](#) (*PD*) propone una riformulazione della parte dispositiva dell'ordine del giorno G/2595/14/5-6.

L'ordine del giorno G/2595/14/5-6 (testo 2) è accolto dal vice ministro CASERO.

Il relatore [SUSTA](#) (*PD*) propone una riformulazione del dispositivo dell'ordine del giorno G/2595/15/5-6.

La senatrice [BOTTICI](#) (*M5S*) sottoscrive e modifica l'ordine del giorno in un testo 2.

Il vice ministro CASERO accoglie l'ordine del giorno G/2595/15/5-6 (testo 2).

Il relatore [SUSTA](#) (*PD*) esprime parere contrario sull'ordine del giorno G/2595/16/5-6.

Il vice ministro CASERO manifesta la disponibilità ad accogliere l'ordine del giorno, purché venga soppressa la premessa. Propone inoltre una specifica riformulazione nella parte dispositiva.

L'ordine del giorno G/2595/16/5-6 (testo 2) è quindi accolto dal rappresentante del Governo.

Il relatore [SUSTA](#) (*PD*) si esprime favorevolmente sull'ordine del giorno G/2595/17/5-6.

Il vice ministro CASERO suggerisce una riformulazione del dispositivo.

L'ordine del giorno G/2595/17/5-6 (testo 2) risulta accolto dal GOVERNO.

Il relatore [SUSTA](#) (PD) esprime parere favorevole sull'ordine del giorno G/2595/18/5-6.

Il vice ministro CASERO accoglie l'ordine del giorno G/2595/18/5-6.

Il relatore [SUSTA](#) (PD) esprime parere favorevole sull'ordine del giorno G/2595/19/5-6.

Il vice ministro CASERO propone di riformulare il dispositivo dell'ordine del giorno, in particolare nel senso di espungere il riferimento all'aliquota del 4 per cento.

L'ordine del giorno G/2595/19/5-6 (testo 2) è quindi accolto dal GOVERNO.

Il relatore [SUSTA](#) (PD) esprime parere contrario sugli ordini del giorno G/2595/20/5-6, G/2595/21/5-6 e G/2595/22/5-6, i quali non risultano accolti dal GOVERNO.

Il relatore [SUSTA](#) (PD) esprime parere favorevole sugli ordini del giorno G/2595/23/5-6, G/2595/24/5-6 e G/2595/25/5-6, che vengono accolti dal vice ministro CASERO.

Il relatore [SUSTA](#) (PD) propone una riformulazione del dispositivo dell'ordine del giorno G/2595/26/5-6, che viene accettata dai proponenti.

L'ordine del giorno G/2595/26/5-6 (testo 2) è accolto dal GOVERNO.

Il relatore [SUSTA](#) (PD) esprime parere contrario sull'ordine del giorno G/2595/27/5-6, che non viene accolto dal GOVERNO.

Il relatore [SUSTA](#) (PD) esprime parere contrario sull'ordine del giorno G/2595/28/5-6.

Il vice ministro CASERO propone una riformulazione del dispositivo.

L'ordine del giorno G/2595/28/5-6 (testo 2) è quindi accolto dal GOVERNO.

Il relatore [SUSTA](#) (PD) esprime parere contrario sull'ordine del giorno G/2595/29/5-6.

Il vice ministro CASERO accoglie l'ordine del giorno come raccomandazione.

Il senatore [D'ALI](#) (FI-PdL XVII) sottoscrive l'ordine del giorno G/2595/30/5-6, sul quale il parere del relatore [SUSTA](#) (PD) è contrario.

Il vice ministro CASERO non accoglie l'ordine del giorno G/2595/30/5-6.

Il relatore [SUSTA](#) (PD) esprime parere contrario sull'ordine del giorno G/2595/31/5-6, il quale non è accolto dal GOVERNO.

Il relatore [SUSTA](#) (PD) si rimette al GOVERNO in merito all'ordine del giorno G/2595/32/5-6.

Il vice ministro CASERO propone una riformulazione del dispositivo

L'ordine del giorno G/2595/32/5-6 (testo 2) è quindi accolto dal GOVERNO.

Il relatore [SUSTA](#) (PD) esprime parere contrario sull'ordine del giorno G/2595/33/5-6, che non viene accolto dal rappresentante del GOVERNO.

Il relatore [SUSTA](#) (PD) esprime parere contrario sugli ordini del giorno G/2595/34/5-6, G/2595/35/5-6, G/2595/36/5-6, G/2595/37/5-6, G/2595/38/5-6, G/2595/39/5-6, G/2595/40/5-6 e suggerisce una modifica del dispositivo all'ordine del giorno G/2595/41/5-6.

Gli ordini del giorno G/2595/34/5-6, G/2595/35/5-6, G/2595/36/5-6, G/2595/37/5-6, G/2595/38/5-6, G/2595/39/5-6 e G/2595/40/5-6 non sono accolti dal vice ministro CASERO.

Viceversa è accolto come modificato l'ordine del giorno G/2595/41/5-6 (testo 2).

Il relatore [SUSTA](#) (PD) si esprime favorevolmente circa l'ordine del giorno G/2595/42/5-6.

Il vice ministro CASERO si esprime conformemente.

L'ordine del giorno G/2595/42/5-6 è quindi accolto dal GOVERNO.

Il relatore [SUSTA](#) (PD) si esprime a favore dell'ordine del giorno G/2595/43/5-6.

Il vice ministro CASERO si esprime conformemente.

L'ordine del giorno G/2595/43/5-6 è quindi accolto dal GOVERNO.

Il relatore [SUSTA](#) (PD) rileva che gli ordini del giorno G/2595/44/5-6 e G/2595/45/5-6 sono da considerare assorbiti in conseguenza dell'accoglimento dell'ordine del giorno G/2595/1/5-6 (testo 2). Propone quindi una riformulazione dell'ordine del giorno G/2595/46/5-6, che viene accettata dalla senatrice BELLOT

Il vice ministro CASERO accoglie l'ordine del giorno G/2595/46/5-6 (testo 2).

Il relatore [SUSTA](#) (PD) esprime un parere favorevole sull'ordine del giorno G/2595/47/5-6, il quale è accolto dal GOVERNO.

Esprime poi parere contrario sugli ordini del giorno G/2595/48/5-6 e G/2595/59/5-6, che il vice ministro CASERO non accoglie.

Il senatore [MOSCARDELLI](#) (PD) ritira gli ordini del giorno G/2595/49/5-6 e G/2595/50/5-6 in considerazione dell'accoglimento dell'ordine del giorno G/2595/4/5-6.

Il relatore [SUSTA](#) (PD) propone una riformulazione della parte dispositiva dell'ordine del giorno G/2595/51/5-6.

L'ordine del giorno G/2595/51/5-6 (testo 2) è quindi accolto dal vice ministro CASERO.

Il relatore [SUSTA](#) (PD) esprime parere favorevole sugli ordini del giorno G/2595/52/5-6 e G/2595/53/5-6 che sono accolti dal GOVERNO. Propone poi una riformulazione delle parti dispositive dell'ordine del giorno G/2595/54/5-6.

Il vice ministro CASERO si esprime conformemente.

L'ordine del giorno G/2595/54/5-6 (testo 2) è accolto dal rappresentante del GOVERNO. Successivamente l'ordine del giorno G/2595/55/5-6 è accolto come raccomandazione.

Il senatore [D'ALI](#) (FI-PdL XVII) ritira l'emendamento 4.0.1, trasformandolo nell'ordine del giorno G/2595/56/5-6. Specifica che intende con tale atto sollecitare il Governo a valutare l'introduzione di un regime fiscale speciale per le locazioni di breve durata.

Il presidente della 6ª Commissione [Mauro Maria MARINO](#) osserva la rilevanza della materia oggetto dell'ordine del giorno ai fini dell'esame del disegno di legge di bilancio in funzione di contrasto all'evasione fiscale.

Il vice ministro CASERO conviene circa l'opportunità di un approfondimento della questione e accoglie l'ordine del giorno, sottoscritto dai senatori [Gianluca ROSSI](#) (PD) e [Mauro Maria MARINO](#) (PD).

Il senatore [MILO](#) (AL-A) richiama l'attenzione sull'emendamento 2.5, ipotizzandone la trasformazione in ordine del giorno.

Il vice ministro CASERO rimarca l'intenzione del Governo di presentare un disegno di legge specifico sulla materia della riscossione a favore delle amministrazioni locali, con la finalità di garantire la competizione aperta fra imprese concorrenti, di migliorare le relazioni con i contribuenti e di prevenire il verificarsi di frodi.

Il senatore [D'ALI](#) (FI-PdL XVII) ritira l'emendamento 6.14 e lo trasforma nell'ordine del giorno G/2595/57/5-6 che, a giudizio di RELATORE e del GOVERNO è da considerarsi assorbito. Ritira l'emendamento 6.0.2 e lo trasforma nell'ordine del giorno G/2595/58/5-6, con analogo esito rispetto al precedente.

La senatrice [BOTTICI](#) (M5S) segnala l'emendamento 7-*quater*.8, finalizzato a riformare la disciplina dei rimborsi destinati ai titolari di cariche elettive, ipotizzando la trasformazione in ordine del giorno.

Il presidente della 6ª Commissione [Mauro Maria MARINO](#) rileva l'inammissibilità per estraneità della materia dell'emendamento 7-*quater*.8.

Il relatore [SUSTA](#) (PD) e il vice ministro CASERO si esprimono favorevolmente circa l'eventuale trasformazione in ordine del giorno dell'emendamento 7-*quater*.8.

Il presidente [TONINI](#) fa presente che l'esame degli ordini del giorno è concluso. Per l'impossibilità di votare i numerosi emendamenti e stante l'imminente avvio dei lavori dell'Assemblea preannuncia che riferirà circa l'esito della seduta e del mancato conferimento del mandato ai relatori.

SCONVOCAZIONE DELLE SEDUTE POMERIDIANA E NOTTURNA DI OGGI

Il presidente [TONINI](#) avverte che le sedute già convocate alle ore 15 e 20,30 di oggi sono sconvocate.

La seduta termina alle ore 16.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE)

N. [2595](#)

G/2595/1/5-6 (testo 2)

[BONERISCO](#)

Il Senato

nel corso dell'esame dell'A.S. 2595 recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili;

premesso che:

il provvedimento all'esame prevede la soppressione di Equitalia e la conseguente costituzione dell'Agenzia delle entrate Riscossione;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare adeguate misure affinché nell'organizzazione del nuovo soggetto riscossore sia rispettata la distinzione tra funzioni di accertamento e funzioni di riscossione; sia previsto esplicito il divieto, per i componenti del Comitato di gestione cessati dall'incarico, di intrattenere direttamente o indirettamente rapporti di collaborazione, di consulenza o di impiego con l'Agenzia delle entrate fino a due anni successivi alla scadenza del mandato; siano individuati strutture e metodi organizzati volti a minimizzare gli adempimenti a carico del contribuente e ad accelerare le risposte, anche nella forma dello «sportello unico»; sia previsto che l'eventuale eccedenza dell'importo versato dal contribuente rispetto al dovuto, emerso in sede di controllo, sia utilizzata in compensazione nella successiva liquidazione periodica, nonché la previsione che il mancato pagamento di una rata entro la scadenza non produca la decadenza dal beneficio se il contribuente dichiara di trovarsi in una situazione di obiettiva e sopravvenuta difficoltà economica dovuta a eventi e/o situazioni non prevedibili.

G/2595/1/5-6

[BONERISCO](#)

Il Senato

nel corso dell'esame dell'A.S. 2595 recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili;

premessi che:

il provvedimento all'esame prevede la soppressione di Equitalia e la conseguente costituzione dell'Agenzia delle entrate Riscossione;

impegna il Governo:

ad adottare adeguate misure affinché nell'organizzazione del nuovo soggetto riscossore sia rispettata la distinzione tra funzioni di accertamento e funzioni di riscossione; sia previsto esplicito il divieto, per i componenti del Comitato di gestione cessati dall'incarico, di intrattenere direttamente o indirettamente rapporti di collaborazione, di consulenza o di impiego con l'Agenzia delle entrate fino a due anni successivi alla scadenza del mandato; sia previsto che l'assunzione del personale avvenga previo superamento di apposito concorso, nel rispetto dall'articolo 97, quarto comma, della Costituzione; siano individuati strutture e metodi organizzati volti a minimizzare gli adempimenti a carico del contribuente e ad accelerare le risposte, anche nella forma dello «sportello unico»; sia previsto che l'eventuale eccedenza dell'importo versato dal contribuente rispetto al dovuto, emerso in sede di controllo, sia utilizzata in compensazione nella successiva liquidazione periodica, nonché la previsione che il mancato pagamento di una rata entro la scadenza non produca la decadenza dal beneficio se il contribuente dichiara di trovarsi in una situazione di obiettiva e sopravvenuta difficoltà economica dovuta a eventi e/o situazioni non prevedibili.

G/2595/2/5-6 (testo 2)

[TOSATO, COMAROLI](#)

Il Senato,

in sede di esame dell'AS 2595, recante Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, recante disposizioni urgenti in materia fiscale per il finanziamento delle esigenze indifferibili,

premessi che:

con l'articolo 6 si consente la definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione negli anni compresi tra il 2000 e il 2015. Aderendo alla procedura il contribuente può pagare solo le somme iscritte a ruolo a titolo di capitale, di interessi legali e di remunerazione del servizio di riscossione. Non sono dovute dunque le sanzioni, gli interessi di mora e le sanzioni e somme aggiuntive gravanti su crediti previdenziali;

il provvedimento in esame rinvia al meccanismo di remunerazione degli agenti della riscossione introdotto dall'articolo 9 del decreto legislativo n. 159 del 2015 che ha previsto che agli agenti sia riconosciuto il ristoro degli oneri di riscossione e di esecuzione commisurati al costo di funzionamento del servizio, riducendo l'onere di riscossione dall'8 per cento sulle somme iscritte a ruolo rimosse e sui relativi interessi di mora al 6 per cento e al 3%, in caso di pagamento effettuato entro il sessantesimo giorno dalla notifica della cartella;

ai debitori iscritti a ruolo, altresì, sono imputati gli oneri legati all'effettuazione delle procedure esecutive e quelli necessari per la notifica della cartella di pagamento o degli altri atti di riscossione;

rimane dunque l'aggio di Equitalia, che continua ad essere profumatamente remunerata;

impegna il governo:

a valutare la possibilità di rivedere, attraverso uno specifico disegno di legge, la materia della riscossione con particolare riferimento alle somme aggiuntive dovute dai contribuenti per la remunerazione del servizio, le sanzioni e gli interessi maturati.

G/2595/2/5-6

[TOSATO, COMAROLI](#)

Il Senato,

in sede di esame dell'AS 2595, recante Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-

legge 22 ottobre 2016, n. 193, recante disposizioni urgenti in materia fiscale per il finanziamento delle esigenze indifferibili,

premessi che:

con l'articolo 6 si consente la definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione negli anni compresi tra il 2000 e il 2015. Aderendo alla procedura il contribuente può pagare solo le somme iscritte a ruolo a titolo di capitale, di interessi legali e di remunerazione del servizio di riscossione. Non sono dovute dunque le sanzioni, gli interessi di mora e le sanzioni e somme aggiuntive gravanti su crediti previdenziali;

il provvedimento in esame rinvia al meccanismo di remunerazione degli agenti della riscossione introdotto dall'articolo 9 del decreto legislativo n. 159 del 2015 che ha previsto che agli agenti sia riconosciuto il ristoro degli oneri di riscossione e di esecuzione commisurati al costo di funzionamento del servizio, riducendo l'onere di riscossione dall'8 per cento sulle somme iscritte a ruolo riscosse e sui relativi interessi di mora al 6 per cento e al 3%, in caso di pagamento effettuato entro il sessantesimo giorno dalla notifica della cartella;

ai debitori iscritti a ruolo, altresì, sono imputati gli oneri legati all'effettuazione delle procedure esecutive e quelli necessari per la notifica della cartella di pagamento o degli altri atti di riscossione;

rimane dunque l'aggio di Equitalia, che continua ad essere profumatamente remunerata;

impegna il governo:

a valutare la possibilità di eliminare la disposizione in cui si prevede l'inclusione, nella somma da pagare mediante definizione agevolata, della remunerazione del servizio di riscossione, il cosiddetto aggio.

G/2595/3/5-6 (testo 2)

[RICCHIUTI](#), [PEGORER](#), [GUERRA](#), [LO MORO](#), [TOCCI](#)

Il senato,

premessi che:

l'articolo 1 comma 1 del decreto legge n. 193 del 22 ottobre 2016 recante «Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili» stabilisce che a decorrere dal 1° luglio 2017 le società del Gruppo Equitalia-S.p.A sono sciolte, a esclusione della società di cui alla lettera b) del comma 11;

la lettera b) del comma 11 dell'art. 1 stabilisce che le azioni di Equitalia Giustizia S.p.A., detenute da Equitalia S.p.A., sono cedute a titolo gratuito al Ministero dell'Economia e delle Finanze. La predetta società Equitalia Giustizia S.p.A continua a svolgere le funzioni e, in particolare, quelle di cui al decreto-legge 16 settembre 2008; n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, e all'articolo 61, comma 23, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

tra le attività non individuate dalle norme di cui la lettera b) del comma 11 art. 1 rientra la gestione dei crediti di giustizia, come stabilito dalla «Convenzione tra Ministero di Giustizia ed Equitalia giustizia S.p.A. per lo svolgimento delle attività di acquisizione dei dati dei debitori e di quantificazione dei crediti in materia di spese di giustizia, ai sensi dell'art. 1, commi 367 e ss, della legge 24 dicembre 2007, n. 244» del 23 settembre 2010. Tale attività è svolta da specifiche funzioni aziendali di Equitalia Giustizia S.p.A.;

visto che:

alla base normativa della Convenzione succitata vi è il «Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, approvato dal decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni ed integrazioni, che disciplina le voci e le procedure di spesa dei processi, il pagamento da parte dell'erario, il pagamento da parte dei privati, l'annotazione e la riscossione, nonché il patrocinio a spese dello Stato e la riscossione delle spese di mantenimento in carcere, delle pene pecuniarie, delle sanzioni amministrative pecuniarie e delle sanzioni pecuniarie processuali»;

sia l'OCSE che il FMI, nei loro rapporti sulla fiscalità italiana, precisano la necessità di

superare la frammentazione dei processi per evitare aumento di confusione in termini di status giuridico, obiettivi, prestazioni complessive. Tale teoria è, per analogia, applicabile anche ai processi di lavorazione dei crediti di giustizia;

è possibile che l'attuale dipendenza funzionale di Equitalia Giustizia S.p.A. dal Gruppo preveda un immediato aumento dei costi poiché le attività di corporate, ICT ed alcune di staff sono ad oggi fornite da Equitalia S.p.A e da istituire ex novo in caso uscita;

l'attuale struttura del processo di gestione dei crediti di giustizia divisa tra due società porti ad una frammentazione e ad una deresponsabilizzazione sui risultati e che plausibili siano i vantaggi nell'unificare tale processo come stabilito dal TUSG D.P.R. 30 Maggio 2002, n. 115;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adoperarsi per la cessione delle attività e dei lavoratori coinvolti nella gestione dei crediti di giustizia al nuovo ente «Agenzia delle entrate Riscossione».

G/2595/3/5-6

[RICCHIUTI](#), [PEGORER](#), [GUERRA](#), [LO.MORO](#), [TOCCI](#)

Il senato,

premessi che:

l'articolo 1 comma 1 del decreto legge n. 193 del 22 ottobre 2016 recante «Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili» stabilisce che a decorrere dal 1° luglio 2017 le società del Gruppo Equitalia-S.p.A sono sciolte, a esclusione della società di cui alla lettera b) del comma 11;

la lettera b) del comma 11 dell'art. 1 stabilisce che le azioni di Equitalia Giustizia S.p.A., detenute da Equitalia S.p.A., sono cedute a titolo gratuito al Ministero dell'Economia e delle Finanze. La predetta società Equitalia Giustizia S.p.A continua a svolgere le funzioni e, in particolare, quelle di cui al decreto-legge 16 settembre 2008; n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, e all'articolo 61, comma 23, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

tra le attività non individuate dalle norme di cui la lettera b) del comma 11 art. 1 rientra la gestione dei crediti di giustizia, come stabilito dalla «Convenzione tra Ministero di Giustizia ed Equitalia giustizia S.p.A. per lo svolgimento delle attività di acquisizione dei dati dei debitori e di quantificazione dei crediti in materia di spese di giustizia, ai sensi dell'art. 1, commi 367 e ss, della legge 24 dicembre 2007, n. 244» del 23 settembre 2010. Tale attività è svolta da specifiche funzioni aziendali di Equitalia Giustizia S.p.A.;

visto che:

alla base normativa della Convenzione succitata vi è il «Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, approvato dal decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni ed integrazioni, che disciplina le voci e le procedure di spesa dei processi, il pagamento da parte dell'erario, il pagamento da parte dei privati, l'annotazione e la riscossione, nonché il patrocinio a spese dello Stato e la riscossione delle spese di mantenimento in carcere, delle pene pecuniarie, delle sanzioni amministrative pecuniarie e delle sanzioni pecuniarie processuali»;

sia l'OCSE che il FMI, nei loro rapporti sulla fiscalità italiana, precisano la necessità di superare la frammentazione dei processi per evitare aumento di confusione in termini di status giuridico, obiettivi, prestazioni complessive. Tale teoria è, per analogia, applicabile anche ai processi di lavorazione dei crediti di giustizia;

è possibile che l'attuale dipendenza funzionale di Equitalia Giustizia S.p.A. dal Gruppo preveda un immediato aumento dei costi poiché le attività di corporate, ICT ed alcune di staff sono ad oggi fornite da Equitalia S.p.A e da istituire ex novo in caso uscita;

l'attuale struttura del processo di gestione dei crediti di giustizia divisa tra due società porti ad una frammentazione e ad una deresponsabilizzazione sui risultati e che plausibili siano i vantaggi nell'unificare tale processo come stabilito dal TUSG D.P.R. 30 Maggio 2002, n. 115;

impegna il Governo:

ad adoperarsi per la cessione delle attività e dei lavoratori coinvolti nella gestione dei crediti di giustizia al nuovo ente «Agenzia delle entrate Riscossione».

G/2595/4/5-6 (testo 2)

[RICCHIUTI](#), [GUERRA](#), [PEGORER](#), [LO GIUDICE](#), [LO MORO](#), [TOCCI](#)

Il Senato,

premesso che:

il decreto legge in esame concorre con il disegno di legge di bilancio, a delineare la manovra di finanza pubblica, sia nella prospettiva del 2017 e degli anni successivi, sia con riferimento al finanziamento di esigenze indifferibili relative al 2016;

l'articolo 1 del decreto prevede che, a decorrere dallo luglio 2017, le società del gruppo Equitalia siano sciolte e che nei rapporti giuridici, attivi e passivi, di tali società subentri un ente pubblico economico, di nuova istituzione, denominato «Agenzia delle entrate ? Riscossione», sottoposto all'indirizzo e alla vigilanza del Ministero dell'economia e delle finanze;

con riferimento al personale delle società del gruppo Equitalia, il comma 9 del medesimo articolo 1 prevede che i dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, in servizio alla data di entrata in vigore del decreto, siano trasferiti, senza soluzione di continuità e con la garanzia della posizione giuridica, economica e previdenziale maturata, all'ente pubblico economico di cui al comma 3, ferma restando la ricognizione delle competenze possedute, ai fini di una collocazione organizzativa coerente e funzionale alle esigenze dello stesso ente;

il comma 9-*bis* dell'articolo 1, dispone che con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono individuate le modalità di utilizzazione, a decorrere dal 1° luglio 2017, delle risorse del Fondo di previdenza di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 377;

già da tempo giace presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un progetto di riforma della previdenza della categoria condiviso tra Equitalia e le organizzazioni sindacali volto alla trasformazione e razionalizzazione del suddetto Fondo integrativo di previdenza dei lavoratori esattoriali risalente al 1958 al fine di convertirne il regime previdenziale a «prestazione definita» nel regime a «contribuzione definita» ed a «capitalizzazione dei contributi versati» secondo i criteri introdotti dalla L.335/1995,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di dare attuazione a quanto disposto dall'articolo 1, comma 9-*bis* del provvedimento in esame, prevedendo l'armonizzazione della disciplina previdenziale del personale proveniente dal gruppo Equitalia con quella dell'assicurazione generale obbligatoria sulla base dei principi e dei criteri direttivi indicati nella legge 8 agosto 1995, n. 335.

G/2595/4/5-6

[RICCHIUTI](#), [GUERRA](#), [PEGORER](#), [LO GIUDICE](#), [LO MORO](#), [TOCCI](#)

Il Senato,

premesso che:

il decreto legge in esame concorre con il disegno di legge di bilancio, a delineare la manovra di finanza pubblica, sia nella prospettiva del 2017 e degli anni successivi, sia con riferimento al finanziamento di esigenze indifferibili relative al 2016;

l'articolo 1 del decreto prevede che, a decorrere dallo luglio 2017, le società del gruppo Equitalia siano sciolte e che nei rapporti giuridici, attivi e passivi, di tali società subentri un ente pubblico economico, di nuova istituzione, denominato «Agenzia delle entrate ? Riscossione», sottoposto all'indirizzo e alla vigilanza del Ministero dell'economia e delle finanze;

con riferimento al personale delle società del gruppo Equitalia, il comma 9 del medesimo articolo 1 prevede che i dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, in servizio alla data di entrata in vigore del decreto, siano trasferiti, senza soluzione di continuità e con la garanzia della posizione giuridica, economica e previdenziale maturata, all'ente pubblico economico di cui al comma 3, ferma restando la ricognizione delle competenze possedute, ai fini di una collocazione organizzativa

coerente e funzionale alle esigenze dello stesso ente;

il comma 9-*bis* dell'articolo 1, dispone che con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono individuate le modalità di utilizzazione, a decorrere dal 1° luglio 2017, delle risorse del Fondo di previdenza di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 377;

già da tempo giace presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un progetto di riforma della previdenza della categoria condiviso tra Equitalia e le organizzazioni sindacali volto alla trasformazione e razionalizzazione del suddetto Fondo integrativo di previdenza dei lavoratori esattoriali risalente al 1958 al fine di convertirne il regime previdenziale a «prestazione definita» nel regime a «contribuzione definita» ed a «capitalizzazione dei contributi versati» secondo i criteri introdotti dalla L.335/1995,

impegna il Governo

a dare attuazione a quanto disposto dall'articolo 1, comma 9-*bis* del provvedimento in esame, prevedendo l'armonizzazione della disciplina previdenziale del personale proveniente dal gruppo Equitalia con quella dell'assicurazione generale obbligatoria sulla base dei principi e dei criteri direttivi indicati nella legge 8 agosto 1995, n. 335.

G/2595/5/5-6

[TOSATO, COMAROLI](#)

Il Senato,

in sede di esame dell'AS 2595, recante Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193) recante disposizioni urgenti in materia fiscale per il finanziamento delle esigenze indifferibili),

premesso che:

il condono Equitalia provocherà una netta disparità di trattamento tra due contribuenti in eguale posizione giuridica ? ossia entrambi destinatari di cartelle esattoriali Equitalia ?, di cui uno ha deciso di pagare le assurde cartelle, magari facendo innumerevoli sacrifici, e un altro che, invece, spesso per impossibilità, non ha potuto pagare o ha deciso di ricorrere in giudizio per far valere i propri diritti. In base a questa considerazione, potrebbe addirittura ipotizzarsi la violazione del principio di uguaglianza formale e sostanziale dei cittadini dell'art. 3 Cost.;

si sarebbe quindi dovuto prevedere almeno una detrazione fiscale su interessi e sanzioni per coloro che hanno già pagato;

inoltre, per questa stessa ragione, ossia per contrasto con l'art. 3 della Costituzione, sarebbe stato quantomeno opportuno che la definizione agevolata si estendesse a tutti i carichi di ruolo affidati all'agente della riscossione, e non soltanto a quelli relativi agli anni dal 2000 al 2016;

la modifica intercorsa durante l'esame alla Camera dei Deputati, che estende la definizione agevolata fino alle cartelle del 2016 (dal 2015), non è dunque sufficiente;

impegna il governo:

a valutare la possibilità di prevedere l'estensione della definizione agevolata a tutti i carichi di ruolo affidati all'Agente della riscossione fino al 2016, non soltanto a quelli affidati all'Agente della riscossione fino al 2016, non soltanto a quelli affidati negli anni dal 2000 al 2016.

G/2595/6/5-6

[COMAROLI, TOSATO](#)

Il Senato,

in sede di esame dell'AS 2595, recante Conversione in legge) con modificazioni, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, recante disposizioni urgenti in materia fiscale per il finanziamento delle esigenze indifferibili,

premesso che:

il condono Equitalia provocherà una netta disparità di trattamento tra due contribuenti in eguale posizione giuridica ? ossia entrambi destinatari di cartelle esattoriali Equitalia ?, di cui uno ha deciso di pagare le assurde cartelle, magari facendo innumerevoli sacrifici, e un altro che, invece, spesso per impossibilità, non ha potuto pagare o ha deciso di ricorrere in giudizio per far valere i propri diritti. In

base a questa considerazione, potrebbe addirittura ipotizzarsi la violazione del principio di uguaglianza formale e sostanziale dei cittadini dell'art. 3 Cost.;

inoltre, per questa stessa ragione, ossia per contrasto con l'art. 3 della Costituzione, sarebbe stato quantomeno opportuno che la definizione agevolata si estendesse a tutti i carichi di ruolo affidati all'agente della riscossione, e non soltanto a quelli relativi agli anni dal 2000 al 2016;

la modifica intercorsa durante l'esame alla Camera dei Deputati, che estende la definizione agevolata fino alle cartelle del 2016 (dal 2015), non è dunque sufficiente;

si sarebbe quindi dovuto prevedere almeno una detrazione fiscale su interessi e sanzioni per coloro che hanno già pagato;

impegna il governo:

a valutare la possibilità di prevedere la detrazione fiscale su interessi e sanzioni per coloro che hanno già estinto il debito di carichi iscritti a ruolo riferiti allo stesso arco di tempo per cui si prevede la definizione agevolata, ossia dal 2000 al 2016.

G/2595/7/5-6

[COMAROLI, TOSATO](#)

Il Senato,

in sede di esame dell'AS 2595, recante Conversione in legge, con modificazioni) del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, recante disposizioni urgenti in materia fiscale per il finanziamento delle esigenze indifferibili,

premesso che:

con l'articolo 6 si consente la definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione negli anni compresi tra il 2000 e il 2015. Aderendo alla procedura il contribuente può pagare solo le somme iscritte a ruolo a titolo di capitale, di interessi legali e di remunerazione del servizio di riscossione. Non sono dovute dunque le sanzioni, gli interessi di mora e le sanzioni e somme aggiunti ve gravanti su crediti previdenziali;

non è affatto condivisibile la disposizione, introdotta durante la Camera dei Deputati, con cui si prevede che il pagamento debba essere in ogni modo dilazionato in rate, sulle quali sono dovuti gli interessi del 4,5% annui a decorrere da agosto 2017. Con la stessa norma, si prevede, inoltre, che il settanta per cento delle somme complessivamente dovute sia versato entro l'anno 2017 e il restante trenta per cento nell'anno 2018;

un numero tale di rate in un così breve lasso di tempo risulta essere veramente irrisorio per permettere ai contribuenti di pagare importi che alcune volte sono spropositati. Infatti, in molti casi, il debitore non è più in grado di prendere un affidamento bancario che gli permetta di pagare in tempi così stretti;

in molti casi, si tratta di debitori che sono stati iscritti a ruolo per cartelle relative al periodo della crisi, durante la quale, stretti, da un lato, nella morsa delle difficoltà economiche, dall'altro, da un carico fiscale insostenibile, non sono riusciti a restare in regola con i pagamenti dei tributi, finendo nella stretta di Equitalia;

ancora oggi, vista la timida ripresa, questi imprenditori non hanno affatto riassetato le finanze delle loro aziende e dunque, benché si dia loro la possibilità della definizione agevolata, non riusciranno ugualmente a sanare il loro debiti con lo Stato, specie se il piano di rateizzazione resterà quello attualmente previsto nel testo del disegno di legge di conversione;

con queste condizioni, per molti, infatti, non sarà ancora sufficiente l'agevolazione concessa, tenuto conto del fatto che la crescita è ancora troppo debole e tenuti in considerazione i debiti enormi accumulati in questi anni difficilissimi appena trascorsi;

impegna il governo:

a valutare la possibilità di prevedere che fino, ad un limite massimo di 50.000 euro di debiti iscritti a ruolo, il debitore possa avvalersi, per il pagamento di carichi inclusi in ruolo attraverso la definizione di cui all'articolo 6 del decreto legge in oggetto, di un finanziamento agevolato per l'estinzione del debito, con l'obbligo di restituzione della quota capitale, escluso il costo di ogni tipo di

commissione e di ogni altro onere o spesa relativi alle gestione dei medesimi finanziamenti, al tasso di interesse refi della BCE.

G/2595/8/5-6

[COMAROLI, TOSATO](#)

Il Senato,

in sede di esame dell'AS 2595, recante Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, recante disposizioni urgenti in materia fiscale per il finanziamento delle esigenze indifferibili,

premessi che:

con l'articolo 6 si consente la definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione negli anni compresi tra il 2000 e il 2015. Aderendo alla procedura il contribuente può pagare solo le somme iscritte a ruolo a titolo di capitale, di interessi legali e di remunerazione del servizio di riscossione. Non sono dovute dunque le sanzioni, gli interessi di mora e le sanzioni e somme aggiuntive gravanti su crediti previdenziali;

non è affatto condivisibile la disposizione, introdotta durante l'esame alla Camera dei Deputati, con cui si prevede che il pagamento debba essere in ogni modo dilazionato in rate, sulle quali sono dovuti gli interessi del 4,5% annui a decorrere da agosto 2017. Con la stessa norma, si prevede, inoltre, che il settanta per cento delle somme complessivamente dovute sia versato entro l'anno 2017 e il restante trenta per cento nell'anno 2018;

un numero tale di rate in un così breve lasso di tempo- risulta essere veramente irrisorio per permettere ai contribuenti di pagare importi che alcune volte sono spropositati. Infatti, in molti casi, il debitore non è più in grado di prendere un affidamento bancario che gli permetta di pagare in tempi così stretti;

in molti casi, si tratta di debitori che sono stati iscritti a ruolo per cartelle relative al periodo della crisi, durante la quale, stretti, da un lato, nella morsa delle difficoltà economiche, dall'altro, da un carico fiscale insostenibile, non sono riusciti a restare in regola con i pagamenti dei tributi, finendo nella stretta di Equitalia;

ancora oggi, vista la timida ripresa, questi imprenditori non hanno affatto riassetato le finanze delle loro aziende e dunque, benché si dia loro la possibilità della definizione agevolata, non riusciranno ugualmente a sanare il loro debiti con lo Stato, specie se il piano di rateizzazione resterà quello attualmente previsto nel testo del disegno di legge di conversione;

impegna il governo:

a valutare la possibilità di prevedere una revisione del piano di rateizzazione previsto attualmente nel testo del provvedimento allungano i termini di almeno un anno, e aumentando al contempo il numero di rate, stabilendo almeno un minimo di 12 rate fino ad un massimo di 36.

G/2595/9/5-6

[TOSATO, COMAROLI](#)

Il Senato,

in sede di esame dell'AS 2595, recante conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, recante disposizioni urgenti in materia fiscale per il finanziamento delle esigenze indifferibili,

premessi che:

come previsto dall'articolo 6 del provvedimento in esame, per la definizione agevolata, si deve provvedere al pagamento integrale, anche dilazionato, delle somme affidate all'agente della riscossione a titolo di capitale e interessi legali e di quelle maturate a favore dell'agente della riscossione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, a titolo di aggio sulle somme affidate, sulle quali sono poi dovuti gli interessi nella misura di cui all'articolo 21, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973;

si rinvia, quindi, al meccanismo di remunerazione degli agenti della riscossione introdotto dall'articolo 9 del decreto legislativo n. 159 del 2015 che ha previsto che agli agenti sia riconosciuto il

ristoro degli oneri di riscossione e di esecuzione commisurati al costo di funzionamento del servizio, riducendo l'onere di riscossione dall'8 per cento sulle somme iscritte a ruolo riscosse e sui relativi interessi di mora al 6 per cento (al 3 per cento in caso di pagamento effettuato entro il sessantesimo giorno dalla notifica della cartella);

ai debitori iscritti a ruolo, altresì, sono imputati gli oneri legati all'effettuazione delle procedure esecutive e quelli necessari per la notifica della cartella di pagamento o degli altri atti di riscossione; impegna il governo:

a valutare la possibilità di prevedere anche per coloro che scelgono di versare il dovuto ratealmente, una volta decorso il termine di 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento, la sospensione della riscossione degli oneri di riscossione del 6 per cento, fino a quando viene rispettato il piano di rateazione, per poi disporre lo sgravio d'ufficio della somma dovuta con il pagamento dell'ultima rata del piano di rateazione concordato.

G/2595/10/5-6 (testo 2)

[COMAROLI, TOSATO](#)

Il Senato,

in sede di esame del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193,
premessi che:

il comma 3 dell'articolo 4 prevede specifiche sanzioni amministrative per i casi di omessa incompleta o infedele comunicazione delle fatture e dei dati delle liquidazioni;

l'ammontare delle sanzioni, pari a 25 euro per l'omessa o errata trasmissione di dati, con il limite massimo di 25.000 euro, è risultato alquanto penalizzante per le imprese;

durante l'esame del decreto alla Camera dei deputati sono state ridotte le sanzioni, prevedendo la sanzione di 2 euro per ciascuna fattura, in caso di omessa o errata trasmissione di dati, entro il limite massimo di 1.000 euro per ciascun trimestre, con riduzione degli importi alla metà in caso di trasmissione o correzione dei dati nei 15 giorni successivi alla scadenza stabilita;

nonostante il notevole abbassamento delle sanzioni la norma si presenta piuttosto rigida, anche in considerazione che non si prevedono distinzioni tra uno sbaglio formale e la mancata trasmissione della fattura;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare nei prossimi provvedimenti utili le opportune legislative al fine di diminuire ulteriormente le sanzioni, prevedendo soprattutto distinzioni tra gli errori sostanziali e formali nelle trasmissioni dei dati delle fatture e delle liquidazioni, in particolare con possibilità di annullamento della medesima sanzione in caso di ravvedimento operoso operato entro un giorno dalla trasmissione dei dati delle fatture.

G/2595/10/5-6

[COMAROLI, TOSATO](#)

Il Senato,

in sede di esame del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193,
premessi che:

il comma 3 dell'articolo 4 prevede specifiche sanzioni amministrative per i casi di omessa incompleta o infedele comunicazione delle fatture e dei dati delle liquidazioni;

l'ammontare delle sanzioni, pari a 25 euro per l'omessa o errata trasmissione di dati, con il limite massimo di 25.000 euro, è risultato alquanto penalizzante per le imprese;

durante l'esame del decreto alla Camera dei deputati sono state ridotte le sanzioni, prevedendo la sanzione di 2 euro per ciascuna fattura, in caso di omessa o errata trasmissione di dati, entro il limite massimo di 1.000 euro per ciascun trimestre, con riduzione degli importi alla metà in caso di trasmissione o correzione dei dati nei 15 giorni successivi alla scadenza stabilita;

nonostante il notevole abbassamento delle sanzioni la norma si presenta piuttosto rigida, anche in considerazione che non si prevedono distinzioni tra uno sbaglio formale e la mancata trasmissione della fattura;

impegna il Governo:

ad adottare nei prossimi provvedimenti utili le opportune legislative al fine di diminuire ulteriormente le sanzioni, prevedendo soprattutto distinzioni tra gli errori sostanziali e formali nelle trasmissioni dei dati delle fatture e delle liquidazioni, in particolare con possibilità di annullamento della medesima sanzione in caso di ravvedimento operoso operato entro un giorno dalla trasmissione dei dati delle fatture.

G/2595/11/5-6

[BONERISCO](#)

Il Senato,

in sede di esame dell'AS 2595 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili,

considerato che:

all'articolo 4 si prevedono disposizioni recanti misure per il recupero dell'evasione ed in particolare al comma 4 si prevede che «Per il primo anno di applicazione della disposizione di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, la comunicazione relativa al primo semestre è effettuata entro il 25 luglio 2017»;

la data del 25 luglio 2017 risulta decisamente troppo anticipata e non è assolutamente compatibile con le tempistiche di registrazione dei documenti che difficilmente arrivano negli studi dei professionisti, prima del giorno 15 del mese di luglio;

la liquidazione periodica del secondo trimestre scade il 4 settembre, ed è compreso nella comunicazione del primo semestre interessato dall'invio di cui trattasi;

considerato altresì che:

a regime l'invio della comunicazione del secondo trimestre è prevista per il 16 settembre, anche in considerazione della sospensione dei termini per il mese di agosto,

impegna il Governo:

ad uniformare la scadenza del 25 luglio 2017 con quella a regime al 2018.

G/2595/12/5-6

[FRAVEZZI](#), [ZELLER](#), [LANIECE](#), [PANIZZA](#), [PALERMO](#), [BERGER](#), [ROMANO](#), [BATTISTA](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2595 recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili»,

premesso che:

l'articolo 4, comma 4, lettera *b*) del decreto-legge n. 193 del 2016 sopprime le dichiarazioni Intrastat relative agli acquisti di merce e servizi da Paesi membri UE;

considerato che:

i modelli Intrastat istituiti il 1° gennaio 1993 in sostituzione delle dichiarazioni doganali come fonte di dati sul commercio fra i Paesi dell'UE:

a) evitano facili frodi in ambito di IVA intracomunitaria;

b) permettono una facile e tempestiva verifica, da parte dell'Agenzia delle Dogane, della Guardia di Finanza e dell'Agenzia delle Entrate, della congruità e veridicità dei dati trasmessi dai soggetti obbligati, al fine di eludere evasioni di imposta nazionale;

c) supportano l'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) nell'ottenere tutte le informazioni relative alle movimentazioni di merci e servizi, facilitando la loro classificazione in ambito Europeo Comunitario in base anche agli obblighi comunitari che lo Stato italiano ha nei confronti della UE e dell'EUROSTAT;

il cambiamento dell'attuale sistema potrebbe comportare l'impossibilità di un controllo tempestivo e puntuale con l'incrocio dei dati dichiarati dai fornitori esteri comunitari con quelli

dichiarati dagli acquirenti nazionali e potrebbe facilitare il proliferarsi di frodi di IVA nazionale a livello comunitario creando in tal modo mancate entrate fiscali per lo Stato italiano;

considerato altresì che alcune categorie di lavoratori come ad esempio quelle dei doganalisti-spedizionieri doganali o di quelle che operano professionalmente presso studi ed aziende e che curano il settore Intrastat occupandosi di tali compilazioni e trasmissione Intrastat riferiti alle movimentazioni comunitarie di merce e servizi, sia in acquisto che in cessione, e dei servizi forniti e ricevuti, subiranno una drastica riduzione occupazionale a seguito della soppressione dell'obbligo delle dichiarazioni INTRASTAT;

impegnano il Governo:

a valutare effettivamente le reali conseguenze della soppressione degli elenchi INTRASTAT di cui all'articolo 4, comma 4, lettera b) al fine di evitare che si possano verificare irregolarità e/o frodi in un settore così complesso quale quello degli scambi intracomunitari.

G/2595/13/5-6

[BERGER](#), [ZELLER](#), [LANIECE](#), [PANIZZA](#)

Il Senato,

premesso che:

l'articolo 4 stabilisce l'abrogazione per i soggetti passivi IVA, a decorrere dal 1° gennaio 2017, della comunicazione dell'elenco clienti e fornitori (cosiddetto spesometro) e l'introduzione della comunicazione trimestrale dei dati delle fatture emesse e ricevute e dei dati delle liquidazioni periodiche IVA;

contestualmente viene, quindi, eliminata anche la presentazione all'Agenzia delle dogane degli elenchi riepilogativi delle cessioni e di prestazioni di servizi;

la mancanza di un controllo puntuale e tempestivo tramite l'incrocio dei dati dichiarati dai fornitori esteri comunitari con quelli dichiarati dagli acquirenti nazionali potrebbe comportare un aumento di frodi di IVA nazionale a livello comunitario, creando in tal modo mancate entrate fiscali per lo Stato italiano;

tramite il modello Intrastat, inoltre, l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ottiene tutte le informazioni relative alle movimentazioni di merci ed alla loro classificazione in ambito comunitario;

molte imprese, poi, soprattutto gli spedizionieri, hanno tantissimo personale appositamente incaricato al modello Intrastat per gli acquisti e le cessioni e prestazioni intracomunitarie che in gran parte si viene a trovare in totale esubero dal 1° gennaio 2017,

Impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di posticipare il termine di soppressione del modello Intrastat in modo da consentire alle imprese di spedizione di riorganizzare il suo personale, prevedendo eventualmente anche un periodo transitorio per consentire all'Agenzia delle Dogane, alla Guardia di Finanza e all'Agenzia delle Entrate di monitorare gli eventuali effetti fiscali elusivi della soppressione degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni e di prestazioni di servizi.

G/2595/14/5-6 (testo 2)

[BATTISTA](#), [ZELLER](#), [PANIZZA](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 2595 «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili»;

premesso che:

all'articolo 4, commi 7 e 8, si rivedono, ampliandole, le fattispecie di introduzione del deposito IVA che possono essere effettuate senza il pagamento dell'imposta;

in particolare, si interviene sulle modalità di assolvimento dell'IVA all'atto dell'estrazione dei beni diversi da quelli introdotti in forza di un acquisto intracomunitario, compresi quelli di provenienza extracomunitaria;

tali modifiche decorrono a partire dal 1° aprile 2017;

laddove il regime dell'IVA sia dovuta nel caso di estradizioni di beni da un deposito fiscale, previa prestazione di garanzia, l'imposta è dovuta dal soggetto che procede all'estrazione della merce; ad oggi, l'importatore estrae la merce da deposito fiscale ed assolve l'IVA con il sistema delle «*reverse charges*», ossia emette un'autofattura in cui si evidenzia il valore dell'IVA e la registra nel registro IVA acquisti e vendite: in questo modo l'importatore non versa l'IVA direttamente in Dogana e non è quindi costretto ad anticiparla, per poi versarla successivamente nel momento in cui venderà i propri prodotti;

considerato che:

le modifiche di cui in premessa, comporterebbero difficoltà per gli importatori italiani che si trovano nelle condizioni di dover pagare l'IVA all'importazione, tali per cui potrebbero fare arrivare le loro merci in altri porti unionali così da utilizzare le procedure di importazione esistenti negli altri paesi comunitari che permettono di assolvere l'IVA nel paese di destinazione finale in base al meccanismo delle «*reverse charges*»;

impegna il governo:

a valutare l'opportunità di tenere conto, in fase di stesura del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 4, comma 7, lettera *b*), del presente decreto, delle istanze dei soggetti che procedono all'estrazione, allo scopo di non rendere particolarmente gravosi gli obblighi derivanti dal deposito di garanzia dell'IVA, nonché evitare il mantenimento di garanzie a copertura dell'IVA fino alla liquidazione dell'imposta;

ad istituire forme di coordinazione tra l'Agenzia delle dogane e dei monopoli e l'Agenzia delle Entrate, eventualmente mediante una banca dati, al fine di verificare contemporaneamente che la merce abbia assolto agli obblighi IVA, derivanti dall'immissione in libera pratica attraverso il deposito IVA, nonché sia stata liquidata l'imposta stessa.

G/2595/14/5-6

[BATTISTA](#), [ZELLER](#), [PANIZZA](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 2595 «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili»;

premessi che:

all'articolo 4, commi 7 e 8, si rivedono, ampliandole, le fattispecie di introduzione del deposito IVA che possono essere effettuate senza il pagamento dell'imposta;

in particolare, si interviene sulle modalità di assolvimento dell'IVA all'atto dell'estrazione dei beni diversi da quelli introdotti in forza di un acquisto intracomunitario, compresi quelli di provenienza extracomunitaria;

tali modifiche decorrono a partire dal 1° aprile 2017;

laddove il regime dell'IVA sia dovuta nel caso di estradizioni di beni da un deposito fiscale, previa prestazione di garanzia, l'imposta è dovuta dal soggetto che procede all'estrazione della merce;

ad oggi, l'importatore estrae la merce da deposito fiscale ed assolve l'IVA con il sistema delle «*reverse charges*», ossia emette un'autofattura in cui si evidenzia il valore dell'IVA e la registra nel registro IVA acquisti e vendite: in questo modo l'importatore non versa l'IVA direttamente in Dogana e non è quindi costretto ad anticiparla, per poi versarla successivamente nel momento in cui venderà i propri prodotti;

considerato che:

le modifiche di cui in premessa, comporterebbero difficoltà per gli importatori italiani che si trovano nelle condizioni di dover pagare l'IVA all'importazione, tali per cui potrebbero fare arrivare le loro merci in altri porti unionali così da utilizzare le procedure di importazione esistenti negli altri paesi comunitari che permettono di assolvere l'IVA nel paese di destinazione finale in base al meccanismo delle «*reverse charges*»;

impegna il governo:

a tenere conto, in fase di stesura del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 4, comma 7, lettera *b*), del presente decreto, delle istanze dei soggetti che procedono all'estrazione, allo scopo di non rendere particolarmente gravosi gli obblighi derivanti dal deposito di garanzia dell'IVA, nonché evitare il mantenimento di garanzie a copertura dell'IVA fino alla liquidazione dell'imposta;

ad istituire forme di coordinazione tra l'Agenzia delle dogane e dei monopoli e l'Agenzia delle Entrate, eventualmente mediante una banca dati, al fine di verificare contemporaneamente che la merce abbia assolto agli obblighi IVA, derivanti dall'immissione in libera pratica attraverso il deposito IVA, nonché sia stata liquidata l'imposta stessa.

G/2595/15/5-6 (testo 2)

PUGLIA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili;

premessi che:

il provvedimento in esame reca numerose disposizioni in materia fiscale con particolare riferimento alla riscossione, alla fatturazione elettronica, ed in particolare, l'articolo 7-*quater*, reca disposizioni eterogenee di semplificazione fiscale;

considerato che:

il decreto-legge in esame prevede infatti l'introduzione di otto nuove comunicazioni: quattro per comunicazioni trimestrali della liquidazione IVA in luogo dell'attuale a carattere annuale ed ulteriori quattro per comunicazioni per lo spesometro trimestrali in luogo dell'attuale a carattere annuale;

Impegna il governo:

a valutare l'opportunità di adottare, a fronte delle menzionate disposizioni che dovrebbero condurre a controlli fiscali più agevoli da parte dell'amministrazione finanziaria, adeguati provvedimenti legislativi volti a far diminuire i termini di accertamento per il contribuente, in modo da bilanciare gli obblighi posti a carico delle imprese.

G/2595/15/5-6

PUGLIA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili;

premessi che:

il provvedimento in esame reca numerose disposizioni in materia fiscale con particolare riferimento alla riscossione, alla fatturazione elettronica, ed in particolare, l'articolo 7-*quater*, reca disposizioni eterogenee di semplificazione fiscale;

considerato che:

il decreto-legge n. 193 del 2016 rappresenta una profonda delusione in tema di semplificazione fiscale, in quanto non solo è stato concepito con un criterio che va in direzione opposta all'auspicata semplificazione, ma contribuisce a complicare ulteriormente il funzionamento del sistema fiscale del Paese arricchendolo di ulteriori tasselli burocratici oltre ad offendere il lavoro svolto dalle professioni contabili ed economiche;

il decreto-legge in esame prevede infatti l'introduzione di otto nuove comunicazioni: quattro per comunicazioni trimestrali della liquidazione IVA in luogo dell'attuale a carattere annuale ed ulteriori quattro per comunicazioni per lo spesometro trimestrali in luogo dell'attuale a carattere annuale;

nella recente audizione dei vertici dell'Ordine Nazionale Commercialisti svolta presso la commissione bilancio alla Camera, tali nuovi ed onerosi adempimenti (che ricadranno sulle piccole e

medie imprese) sono stati giustificati sostenendo che sia i contribuenti che i professionisti da loro incaricati, hanno già nei loro *software* i dati per poter effettuare tali adempimenti, e tutto sommato basta un *clic*. Tali dichiarazioni mostrano uno scollamento dalla realtà oltre che la totale assenza di rispetto per le professioni contabili ed economiche, le quali rendono i dati disponibili ed intellegibili per l'amministrazione finanziaria;

Impegna il governo:

ad adottare, a fronte delle menzionate disposizioni che dovrebbero condurre a controlli fiscali più agevoli da parte dell'amministrazione finanziaria, adeguati provvedimenti legislativi volti a far diminuire i termini di accertamento per il contribuente, in modo da bilanciare i sempre più gravosi obblighi posti a carico delle imprese.

G/2595/16/5-6 (testo 2)

[PANIZZA](#), [ZELLER](#), [FRAVEZZI](#), [BATTISTA](#), [ZIN](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2595 recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili»,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di introdurre sgravi fiscali e burocratici per tutti i contribuenti, anche al fine di dare piena attuazione alle politiche di semplificazione che il Governo persegue.

G/2595/16/5-6

[PANIZZA](#), [ZELLER](#), [FRAVEZZI](#), [BATTISTA](#), [ZIN](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2595 recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili»,

premessi che:

in una nota congiunta le Associazioni dei Commercialisti ADC, AIDC, ANC, ANDOC, UNAGRACO, UNGDCEC, UNICO, denunciano che «Nonostante le ripetute e motivate richieste avanzate, la Camera dei Deputati ha apportato alcune modifiche al regime sanzionatorio, confermando gli 8 nuovi adempimenti fiscali a carico di professionisti e imprese» e ribadiscono «Siamo stufi di una politica che a parole si dice pronta a semplificare e a ridurre il carico di burocrazia su professionisti e imprese mentre nei fatti concepisce modelli *kafkiani*». E ancora «Dobbiamo rilevare nostro malgrado ? continuano le Associazioni ? che il Governo prosegue nella politica delle SEMPLIFICAZIONI AL CONTRARIO, non soltanto ignorando professionisti e contribuenti ma affossando le stesse prospettive di crescita e sviluppo del Paese. Chi avrà ancora il coraggio di investire in un contesto del genere?». «Come Commercialisti ? concludono le Associazioni ? sentiamo il dovere di esprimere il nostro profondo dissenso verso provvedimenti che si rivelano inutili contro gli evasori e vessatori nei confronti di chi le tasse le paga già»;

le Associazioni citate, già da lunedì, inviteranno tutti i Commercialisti italiani ad inviare ai propri clienti (5,4 milioni di soggetti in partita IVA) una comunicazione per informarli delle nuove disposizioni in vigore dal 1° gennaio 2017 circa gli adempimenti periodici per tutti i soggetti titolari di partita IVA;

tali adempimenti riguardano l'invio telematico trimestrale dei dati relativi a tutte le fatture emesse e ricevute nel trimestre e del contestuale invio (sempre trimestrale) della liquidazione periodica IVA, ovvero della sommatoria delle liquidazioni mensili. Inoltre, viene parallelamente introdotto un autonomo e aggiuntivo regime sanzionatorio in caso di invio di dati incompleti o infedeli. I dati da trasmettere attengono, oltre che ai dati numerici di ogni fattura, anche alla corretta identificazione dei dati anagrafici dei clienti e dei fornitori, alla data e al numero della fattura ed all'aliquota IVA applicata. Pertanto, i soggetti titolari di partita IVA dovranno prestare la massima attenzione alla verifica puntuale di tali dati;

è evidente che tutto ciò comporta un maggior lavoro da parte dei commercialisti ed un aumento dei rischi di errore, con conseguente aggravio dei costi per i cittadini interessati, in quanto lieviterà l'onorario relativo alle nuove prestazioni introdotte dalla legge;

considerato che:

è assolutamente fisiologico che si verifichino errori materiali per soggetti che inviano e ricevono centinaia o migliaia di fatture ogni anno, le nuove disposizioni contenute nel presente decreto-legge non fanno altro che appesantire, burocraticamente ed economicamente, il carico di incombenze che professionisti ed imprese già devono sostenere. Potremmo paragonare le disposizioni all'introduzione di una nuova tassa (occulta ma reale) sulle partite IVA,

tanto premesso, impegna il Governo:

a valutare concretamente la possibilità di rivedere la normativa che si sta introducendo, prevedendo, piuttosto, sgravi fiscali e burocratici per tutti i contribuenti, anche al fine di dare piena attuazione alle politiche di semplificazione che il Governo persegue.

G/2595/17/5-6 (testo 2)

[TOSATO, COMAROLI](#)

Il Senato,

in sede di esame dell'AS 2595, recante Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, recante disposizioni urgenti in materia fiscale per il finanziamento delle esigenze indifferibili,

con particolare riguardo all'articolo 4 ed alla introduzione di due nuovi adempimenti: da effettuare telematicamente con cadenza trimestrale: la comunicazione analitica dei dati delle fatture emesse e ricevute e la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA;

valutata la portata di questa introduzione sotto il profilo delle sanzioni, le quali, in quanto già applicabili dal-2017, potrebbero portare nelle casse dello Stato non soltanto i soldi dei contribuenti che ometteranno volontariamente la comunicazione delle informazioni, ma anche di quelli che, semplicemente, avranno problemi tecnici di natura telematica, considerato il fatto che manca meno di un mese all'entrata in vigore delle nuove disposizioni e le società di *software house* devono ancora predisporre i pacchetti;

tenuto conto, infatti, che potrebbero esserci problematiche di comunicazione delle informazioni. Il contribuente potrebbe essere oggetto di pesanti multe non a causa di una volontaria omissione di dati, ma da un problema tecnico di software;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di salvaguardare e di garantire dall'applicazione delle sanzioni i contribuenti la cui mancata o errata comunicazione telematica è da imputarsi ad oggettivi problemi tecnici dei pacchetti *software*.

G/2595/17/5-6

[TOSATO, COMAROLI](#)

Il Senato,

in sede di esame dell'AS 2595, recante Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, recante disposizioni urgenti in materia fiscale per il finanziamento delle esigenze indifferibili,

con particolare riguardo all'articolo 4 ed alla introduzione di due nuovi adempimenti: da effettuare telematicamente con cadenza trimestrale: la comunicazione analitica dei dati delle fatture emesse e ricevute e la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA;

valutata la portata di questa introduzione sotto il profilo delle sanzioni, le quali, in quanto già applicabili dal-2017, potrebbero portare nelle casse dello Stato non soltanto i soldi dei contribuenti che ometteranno volontariamente la comunicazione delle informazioni, ma anche di quelli che, semplicemente, avranno problemi tecnici di natura telematica, considerato il fatto che manca meno di un mese all'entrata in vigore delle nuove disposizioni e le società di *software house* devono ancora predisporre i pacchetti;

tenuto conto, infatti, che potrebbero esserci problematiche di comunicazione delle informazioni. Il contribuente potrebbe essere oggetto di pesanti multe non a causa di una volontaria omissione di dati, ma da un problema tecnico di software;

impegna il Governo:

a salvaguardare e garantire dall'applicazione delle sanzioni i contribuenti la cui mancata o errata comunicazione telematica è da imputarsi ad oggettivi problemi tecnici dei pacchetti *software*.

G/2595/18/5-6

[ZELLER](#), [BERGER](#), [FRAVEZZI](#), [LANIECE](#), [PANIZZA](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2595, «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili»;

premesso che:

l'articolo 7 del provvedimento in esame, riapre i termini per l'emersione di attività estere e per le violazioni dichiarative relative alle imposte attraverso la procedura di collaborazione volontaria, come disciplinata dalla legge 15 dicembre 2014, n. 186;

la Corte costituzionale, con la sentenza n. 66 del 2016, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 7, della legge n. 186 del 2014 ? che incamerano allo Stato il gettito derivante dalle procedure di collaborazione fiscale volontaria ? nella parte in cui si applicano alla regione Valle D'Aosta;

con tale pronuncia, la Corte costituzionale, anche a prescindere dalla verifica della sussistenza di tutti gli altri presupposti, ha escluso che nel caso del gettito derivante dalla collaborazione volontaria, possa trattarsi di un gettito derivante da maggiorazioni di aliquote o dall'istituzione di nuovi tributi, in quanto «le entrate in contestazione riguardano il gettito tributario originariamente evaso attraverso la violazione degli obblighi dichiarativi e, successivamente, emerso in applicazione delle citate procedure », La Corte ha inoltre precisato che «la disciplina delle procedure di collaborazione volontaria non determina alcuna maggiorazione di aliquota né una generale modifica dei tributi, trattandosi, a legislazione fiscale sostanzialmente immutata, del gettito tributario originariamente dovuto ed illecitamente sottratto»;

per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, che godono di autonomia finanziaria in virtù delle disposizioni contenute nei relativi statuti speciali, al pari della Valle d'Aosta, deve trovare, quindi, applicazione il regime della devoluzione dei tributi erariali previsto dagli statuti medesimi, anche in riferimento al gettito riscosso in base alla procedura di collaborazione volontaria;

in particolare, con riguardo alle province autonome di Trento e di Bolzano, l'articolo 75-bis, comma 3-bis dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige/Sudtirolo, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 1972, come recentemente modificato a seguito dell'Accordo del 15 ottobre 2014, ai sensi dell'articolo 1, commi da 406 a 413, della legge n. 190 del 2014, ha ridefinito i rapporti finanziari tra lo Stato, la Regione e le province autonome di Trento e Bolzano, limitando espressamente le fattispecie di riserva all'erario a casi del tutto eccezionali;

impegna il Governo:

a provvedere all'attribuzione, all'interno del prossimo provvedimento utile, alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, anche alla luce della giurisprudenza della Corte costituzionale sopra richiamata, le relative quote di maggior gettito ? originariamente dovuto ed illecitamente sottratto ? derivante dalla procedura di collaborazione volontaria e riscosso nei territori delle suddette regioni e province autonome, ma ad esse spettante in base ai rispettivi statuti di autonomia.

G/2595/19/5-6 (testo 2)

[BELLOT](#), [MUNERATO](#), [BISINELLA](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: «conversione in legge del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili»;

premessi che:

il sostegno alla famiglia è al centro dell'agenda di tutti i partiti politici-e di tutte le coalizioni; negli ultimi anni, secondo dati forniti dall'ISTAT, risulta che le famiglie a maggior rischio di povertà sono non soltanto quelle con disoccupati a carico, ma anche quelle con figli minori, così che il rischio di povertà cresce in relazione alla tipologia del nucleo familiare: le famiglie con un solo figlio minore presentano, infatti, una probabilità di essere povere del 60 per cento superiore rispetto a quelle senza figli, percentuale che sale al 120 per cento qualora i figli minori siano due e al 160 per cento nel caso di più di due;

di fatto, si sta assistendo ad un mutamento strutturale delle famiglie nel quale il numero delle stesse aumenta e, contemporaneamente, decresce il numero medio dei propri componenti. Tale fenomeno è spiegabile richiamando fattori demografici, quali il calo della fecondità e l'invecchiamento della popolazione, ma anche e soprattutto motivi di carattere socio-economico che inducono la donna a rinviare la maternità (o addirittura a rinunciarvi), consapevole che oggi l'educazione della prole ha un costo notevole;

secondo alcuni studi, ogni anno nascono in Italia circa 560.000 bambini e nel primo anno di vita i genitori, per l'acquisto di prodotti di prima necessità, versano al fisco, per ogni bambino, mediamente 1.100 euro. Da un'altra indagine condotta dalla Banca d'Italia, emerge che negli ultimi dieci anni si è avuto un boom dell'indebitamento delle famiglie italiane e si è stimato che, in una famiglia monoreddito con un figlio in età compresa tra 0 e 3 anni, il costo di omogeneizzati, pannolini, prodotti per l'igiene e quant'altro necessita alla vita dei bambini, incide in misura rilevante (20 per cento circa) sul bilancio familiare;

considerato che:

nel nostro Paese, sui beni alimentari di prima necessità degli adulti, quali pane e latte, viene applicata l'IVA agevolata del 4 per cento mentre sugli identici beni destinati ai bambini, quali omogeneizzati e latte in polvere o vegetale, viene applicata incredibilmente l'aliquota maggiorata del 10 o del 21 per cento;

viceversa, vi sono Paesi in Europa, come il Regno Unito e l'Irlanda, dove si applica l'aliquota zero sui prodotti per l'infanzia, come vestiario e calzature, mentre Paesi come Portogallo, Polonia, Repubblica Ceca applicano un regime di IVA ridotta per pannolini;

la stessa Commissione europea, non a caso, ha riconosciuto che il ricorso ad aliquote ridotte può produrre vantaggi in settori accuratamente selezionati, tanto che il Parlamento europeo ha chiesto un maggior coordinamento tra le politiche macroeconomiche e le politiche sociali, affinché la crescita, la competitività e la produttività del sistema economico rispondano al meglio alle sfide dell'invecchiamento demografico in atto in Europa;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare misure idonee per ridurre la pressione fiscale per le famiglie con bambini, attraverso la riduzione dell'aliquota IVA su pannolini, biberon, tettarelle, omogeneizzati, latte in polvere, liquido per neonati, prodotti per l'igiene destinati all'infanzia.

G/2595/19/5-6

[BELLOT, MUNERATO, BISINELLA](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: «conversione in legge del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili»;

premessi che:

il sostegno alla famiglia è al centro dell'agenda di tutti i partiti politici-e di tutte le coalizioni; negli ultimi anni, secondo dati forniti dall'ISTAT, risulta che le famiglie a maggior rischio di

povertà sono non soltanto quelle con disoccupati a carico, ma anche quelle con figli minori, così che il rischio di povertà cresce in relazione alla tipologia del nucleo familiare: le famiglie con un solo figlio minore presentano, infatti, una probabilità di essere povere del 60 per cento superiore rispetto a quelle senza figli, percentuale che sale al 120 per cento qualora i figli minori siano due e al 160 per cento nel caso di più di due;

di fatto, si sta assistendo ad un mutamento strutturale delle famiglie nel quale il numero delle stesse aumenta e, contemporaneamente, decresce il numero medio dei propri componenti. Tale fenomeno è spiegabile richiamando fattori demografici, quali il calo della fecondità e l'invecchiamento della popolazione, ma anche e soprattutto motivi di carattere socio-economico che inducono la donna a rinviare la maternità (o addirittura a rinunciarvi), consapevole che oggi l'educazione della prole ha un costo notevole;

secondo alcuni studi, ogni anno nascono in Italia circa 560.000 bambini e nel primo anno di vita i genitori, per l'acquisto di prodotti di prima necessità, versano al fisco, per ogni bambino, mediamente 1.100 euro. Da un'altra indagine condotta dalla Banca d'Italia, emerge che negli ultimi dieci anni si è avuto un boom dell'indebitamento delle famiglie italiane e si è stimato che, in una famiglia monoreddito con un figlio in età compresa tra 0 e 3 anni, il costo di omogeneizzati, pannolini, prodotti per l'igiene e quant'altro necessita alla vita dei bambini, incide in misura rilevante (20 per cento circa) sul bilancio familiare;

considerato che:

nel nostro Paese, sui beni alimentari di prima necessità degli adulti, quali pane e latte, viene applicata l'IVA agevolata del 4 per cento mentre sugli identici beni destinati ai bambini, quali omogeneizzati e latte in polvere o vegetale, viene applicata incredibilmente l'aliquota maggiorata del 10 o del 21 per cento;

viceversa, vi sono Paesi in Europa, come il Regno Unito e l'Irlanda, dove si applica l'aliquota zero sui prodotti per l'infanzia, come vestiario e calzature, mentre Paesi come Portogallo, Polonia, Repubblica Ceca applicano un regime di IVA ridotta per pannolini;

la stessa Commissione europea, non a caso, ha riconosciuto che il ricorso ad aliquote ridotte può produrre vantaggi in settori accuratamente selezionati, tanto che il Parlamento europeo ha chiesto un maggior coordinamento tra le politiche macroeconomiche e le politiche sociali, affinché la crescita, la competitività e la produttività del sistema economico rispondano al meglio alle sfide dell'invecchiamento demografico in atto in Europa;

impegna il Governo:

ad adottare misure idonee per ridurre la pressione fiscale per le famiglie con bambini, attraverso l'applicazione dell'aliquota IVA ridotta del 4 per cento su pannolini, biberon, tettarelle, omogeneizzati, latte in polvere, liquido per neonati, prodotti per l'igiene destinati all'infanzia.

G/2595/20/5-6

[TOSATO, COMAROLI](#)

Il Senato,

premessi che:

il provvedimento AS 2595 «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili», all'articolo 12-*bis* destina le risorse non utilizzate dai commissari per l'emergenza nomadi nominati tra il 2008 e il 2009 e poi riassegnate al Ministero dell'interno dal decreto-legge n. 59 del 2012 (articolo 3, comma 3) per interventi a favore delle popolazioni rom e sinti;

il cosiddetto «Dopo di noi», ovvero la possibilità di garantire a persone disabili una vita dignitosa e indipendente anche successivamente alla morte dei familiari, è un tema di grande attualità e un problema sempre più sentito sia dalle famiglie interessate che dalle istituzioni, prime tra tutte i Comuni, i quali sono gli enti chiamati a fornire risposte e servizi in merito;

secondo gli ultimi dati ISTAT, i disabili gravi al di sotto dei 65 anni che vivono soli e hanno perso entrambi i genitori sono 38 mila e quelli che vivono con genitori-anziani (con più di 64 anni)

sono 89 mila per un totale di circa 127 mila individui e che tuttavia si può quindi stimare che, nell'arco dei prossimi cinque anni circa, 12.600 perderanno tutti i familiari;

impegna il Governo,

a destinare le risorse di cui all'articolo 12-*bis* al Fondo per interventi legislativi recanti misure per il sostegno di persone con disabilità grave, prive di sostegno familiare cui all'articolo 1, comma 400 della Legge 208/2015 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)».

G/2595/21/5-6

[TOSATO, COMAROLI](#)

Il Senato,

in sede di esame dell'AS 2595, recante Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, recante disposizioni urgenti in materia fiscale per il finanziamento delle esigenze indifferibile;

preso atto che l'articolo 8 del decreto prevede un rifinanziamento del Fondo sociale per occupazione e formazione per un importo pari a 592,6 milioni di euro per l'anno 2016, anche ai fini del finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga di cui all'articolo 2, commi 64, 65 e 66, della legge n. 92 del 2012, e successive modificazioni, e che, al fine di garantire la copertura finanziaria di tale rifinanziamento, si prevede l'utilizzo delle economie accertate, con riferimento all'anno 2016, sulla base dell'attività di monitoraggio e di verifica concernente le misure di salvaguardia;

considerato che, di conseguenza, in legge di bilancio gli interventi relativi alla VIII salvaguardia sono stati limitati, nella platea dei beneficiari, alle risorse esigue ad essa destinate;

valutato che, di contro, il provvedimento in esame prevede, all'articolo 12, l'istituzione di un Fondo ad *hoc* per la gestione dei centri di trattenimento e di accoglienza per stranieri;

constatato pertanto che, ancora una volta il Governo riserva una priorità nelle risorse da destinare agli stranieri e immigrati clandestini, invece che ai cittadini italiani rimasti senza lavoro, senza ammortizzatore sociale e senza pensione;

impegna il Governo a:

a prevedere, in linea con il disposto di cui all'articolo 12 del provvedimento, l'istituzione di un Fondo apposito destinato a misure finanziarie in favore dei Comuni coinvolti da cittadini residenti bisognosi privi di copertura reddituale derivante da lavoro e/o da pensione.

G/2595/22/5-6

[TOSATO, COMAROLI](#)

Il Senato,

premesso che:

il provvedimento AS 2595 «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili», all'articolo 12 incrementa di ulteriori 700 milioni di euro per l'anno 2016 le risorse destinate al sistema accoglienza;

il cosiddetto «Dopo di noi», ovvero la possibilità di garantire a persone disabili una vita dignitosa e indipendente anche successivamente alla morte dei familiari, è un tema di grande attualità e un problema sempre più sentito sia dalle famiglie interessate che dalle istituzioni, prime tra tutte i Comuni, i quali sono gli enti chiamati a fornire risposte e servizi in merito;

secondo gli ultimi dati ISTAT, i disabili gravi al di sotto dei 65 anni che vivono soli e hanno perso entrambi i genitori sono 38 mila e quelli che vivono con genitori anziani (con più di 64 anni) sono 89 mila, per un totale di circa 127 mila individui, e che tuttavia si può quindi stimare che, nell'arco dei prossimi cinque anni circa, 12.600 perderanno tutti i familiari;

impegna il Governo:

a destinare le risorse di cui all'articolo 12 al Fondo per interventi legislativi recanti misure per il sostegno di persone con disabilità grave, prive di sostegno familiare cui all'articolo 1, comma 400 della Legge n. 208 del 2015 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello

Stato (legge di stabilità 2016)».

G/2595/23/5-6

[BONERISCO](#)

Il Senato,

in sede di esame dell'AS 2595 di Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili;

considerato che:

all'articolo 7-*quater*, si dettano disposizioni in materia di semplificazione fiscale;

alcuni sistemi della bilateralità, disciplinati dalla contrattazione collettiva, garantiscono diverse forme di tutela, tra cui l'assistenza sanitaria integrativa anche ai datori di lavoro. La prospettiva verso cui le parti sociali si stanno muovendo è quella di un *welfare* contrattuale inclusivo, nell'ambito del quale siano destinatari dei servizi offerti dal sistema della bilateralità tutti coloro che operano all'interno della struttura produttiva, dipendenti e datori di lavoro.

Appare necessario agevolare l'estensione ai lavoratori autonomi non datori di lavoro, che non possono beneficiare di forme assistenziali perché eccessivamente costose o comunque poco fruibili, della possibilità di aderire alla bilateralità e di godere delle relative tutele. La misura in particolare sarebbe rivolta ai titolari di partita iva che non hanno lavoratori dipendenti e che, mediante una contribuzione volontaria di importo contenuto, potrebbero accedere a quelle vantaggiose forme di copertura che un sistema mutualistico come quello bilaterale assicura.

Tale prospettiva inclusiva non è supportata dall'attuale legislazione in materia fiscale che non consente di dedurre i contributi che il lavoratore autonomo versa volontariamente per coperture di assistenza sanitaria integrativa. Si ravvisa pertanto l'opportunità di introdurre una soglia di deducibilità, anche modesta, che consenta ai professionisti di beneficiare delle prestazioni della bilateralità senza subire penalizzazioni rispetto a coloro che, in quanto datori di lavoro, possono goderne. Tale soglia, ragionevolmente, appare sostenibile in 150 euro per anno;

impegna il Governo:

a prevedere le opportune modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, affinché i contributi versati volontariamente da parte dei lavoratori autonomi per l'assistenza sanitaria gestita ed erogata da enti bilaterali costituiti nell'ambito dei contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, dei settori in cui essi operano, o ad altre forme mutualistiche attraverso polizze collettive, siano deducibili nel limite di 150 euro annui.

G/2595/24/5-6

[GIOVANNI MAURO](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 2595 «Conversione in legge del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili»;

premessi che:

con la Legge 2 aprile 1958, n. 377 si è provveduto al riordinamento del Fondo di previdenza per gli impiegati dalle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette, poi oggetto di modifiche ad opera della Legge 29 luglio 1971, n. 587 che ne regola tutt'oggi il funzionamento;

il decreto-legge n. 203 del 2005 ha nuovamente riformato il sistema nazionale di riscossione dei tributi nazionali e locali, prevedendo che al vecchio sistema impostato sulla concessione a soggetti privati si sostituisse un sistema incentrato sulla società Equitalia, a totale partecipazione pubblica;

in tale mutato quadro normativo assume una importanza determinante ? ai fini della iscrivibilità al Fondo ? il dettato del comma 18 dell'articolo 3, a norma del quale «restano ferme le disposizioni relative al Fondo di previdenza di cui alla Legge 2 aprile 1958, n. 377 e successive modificazioni»;

impegna il Governo:

a predisporre nel prossimo Decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali che individuerà le modalità di utilizzazione delle risorse del Fondo di cui alla Legge 2 aprile 1958, n. 377, a partire dal 1° luglio 2017, che il venga finalizzato esclusivamente per la creazione di una previdenza aggiuntiva per il personale del settore.

G/2595/25/5-6

[BONERISCO](#)

Il Senato,

in sede di esame dell'AS 2595 di Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili;

considerato che:

all'articolo 1, comma 9-*bis* si prevede che «Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono individuate le modalità di utilizzazione, a decorrere dal 1° luglio 2017, delle risorse del Fondo di previdenza di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 377»;

che non appare chiaro come saranno utilizzate, a decorrere dal 1° luglio 2017, le risorse del Fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dalle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette che costituisce una gestione autonoma in seno all'Istituto nazionale della previdenza sociale;

che in base a quanto previsto dall'articolo 2, comma 1 dalla legge 2 aprile 1958, n. 377, il Fondo ha lo scopo di integrare nei confronti degli iscritti e dei loro superstiti, nei limiti ed alle condizioni di cui alla presente legge, le pensioni dovute agli iscritti stessi dall'assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia e i superstiti, alla quale i medesimi sono soggetti secondo le norme del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni nella legge 6 aprile 1936, n. 1155, e successive modificazioni e integrazioni, nonché secondo le norme della citata legge n. 377;

impegna il Governo:

Ad utilizzazione delle risorse del Fondo di previdenza di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 377 esclusivamente in conformità a quanto previsto dall'articolo 2, comma 1 dalla medesima legge 2 aprile 1958, n. 377.

G/2595/26/5-6 (testo 2)

[CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [TOSATO](#)

Il Senato,

esaminato il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, recante Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili;

premesso che:

la tabella A del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 al numero 3 prevede l'esenzione per la pesca in acque marine comunitarie mentre, con riferimento alle acque interne, l'agevolazione è limitata a particolari attività quali il trasporto delle merci e il dragaggio;

sono poco più di duecento gli imprenditori abilitati alla pesca professionale che esercitano in tutti i grandi laghi alpini della Lombardia: ditte individuali, anche di giovani pescatori, che tramite barche di piccole dimensioni spinte da motori fuoribordo alimentati a benzina riescono a prelevare con modalità sostenibili tra le 800 e le 1.000 tonnellate di pesce di ottima qualità assorbito *in loco* dalla ristorazione e dai mercati ittici rivieraschi. I pescatori di lago, pur essendo equiparati a quelli di mare e agli imprenditori agricoli come stabilito dall'articolo 4 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, non godono; però, di alcuna esenzione sulle accise del carburante;

nonostante si siano susseguite interpretazioni in materia, una modifica testuale del numero 3 della tabella A del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 si rende necessaria oltre che come atto di equità dovuta, che potrà aiutare concretamente questa nicchia del comparto primario, anche al fine di evitare ogni ulteriore dubbio interpretativo,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di ricomprendere nel regime fiscale dell'esenzione dalle accise anche i pescatori delle acque interne equiparando li a quelli che operano nelle acque marine, i quali già usufruiscono di tale agevolazione, eliminando così tale limitazione ed equiparando il trattamento fiscale dei carburanti tra i due tipi di pesca.

G/2595/26/5-6

[CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [TOSATO](#)

Il Senato,

esaminato il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, recante Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili;

premesso che:

la tabella A del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 al numero 3 prevede l'esenzione per la pesca in acque marine comunitarie mentre, con riferimento alle acque interne, l'agevolazione è limitata a particolari attività quali il trasporto delle merci e il dragaggio;

sono poco più di duecento gli imprenditori abilitati alla pesca professionale che esercitano in tutti i grandi laghi alpini della Lombardia: ditte individuali, anche di giovani pescatori, che tramite barche di piccole dimensioni spinte da motori fuoribordo alimentati a benzina riescono a prelevare con modalità sostenibili tra le 800 e le 1.000 tonnellate di pesce di ottima qualità assorbito *in loco* dalla ristorazione e dai mercati ittici rivieraschi. I pescatori di lago, pur essendo equiparati a quelli di mare e agli imprenditori agricoli come stabilito dall'articolo 4 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, non godono; però, di alcuna esenzione sulle accise del carburante;

nonostante si siano susseguite interpretazioni in materia, una modifica testuale del numero 3 della tabella A del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 si rende necessaria oltre che come atto di equità dovuta, che potrà aiutare concretamente questa nicchia del comparto primario, anche al fine di evitare ogni ulteriore dubbio interpretativo,

impegna il Governo:

a voler ricomprende nel regime fiscale dell'esenzione dalle accise anche i pescatori delle acque interne equiparando li a quelli che operano nelle acque marine, i quali già usufruiscono di tale agevolazione, eliminando così tale limitazione ed equiparando il trattamento fiscale dei carburanti tra i due tipi di pesca.

G/2595/27/5-6

[TARQUINIO](#), [D'AMBROSIO LETTIERI](#), [ZIZZA](#)

Il Senato,

in sede di esame dell'AS 2595 di Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, recante disposizioni-urgenti- in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili,

considerato che:

all'articolo 13 si prevede il rifinanziamento Fondo PMI e misure per il microcredito, per la promozione e lo sviluppo dell'agroalimentare nonché in materia di contratti dell'ISMEA ed in particolare al comma 2-*bis* si prevede di favorire la copertura dei rischi climatici e di mercato da parte delle imprese agricole, a valere sulle risorse finanziarie previste per i contributi di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e con le modalità ivi previste, una quota-fino a 10 milioni di euro per l'anno 2017 è destinata ai contributi sui premi assicurativi per polizze innovative a copertura del rischio inerente alla variabilità del ricavo aziendale nel settore del grano;

che il decreto legislativo 29 marzo 2004, R. 102 prevede Il Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole« senza esclusione alcuna;

tra le produzioni rilevanti per l'economia agricola del Paese rientrano quelle dell'olio di oliva e dell'uva da tavola,

impegna il governo:

Ad estendere, secondo quanto disposto al comma 2-*bis* del decreto in esame, la copertura dei rischi climatici e di mercato da parte delle imprese agricole, a valere sulle risorse finanziarie previste

per i contributi di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, anche ai settori dell'olio di oliva e dell'uva da tavola.

G/2595/28/5-6 (testo 2)

[CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [TOSATO](#)

Il Senato,

esaminato il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, recante Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili;

premesso che:

l'agricoltura prealpina è sovente equiparata, dal punto di vista del trattamento normativo, all'agricoltura svolta nelle aree pianeggianti, rispetto alle quali si presenta peraltro disomogenea e presenta delle peculiarità legate a specifici fattori di svantaggio, tra cui segnatamente la frammentazione dei fondi e una minore produttività rispetto alle zone di pianura;

lo svolgimento dell'attività agricola nelle zone prealpine rappresenta un importante fattore di sviluppo per le stesse;

è necessario intervenire sulla normativa relativa ai titoli di conduzione dei terreni agricoli estendendo anche ai terreni agricoli prealpini di collina, pedemontani e della pianura non irrigua, che sono caratterizzati da elevata frammentazione fondiaria, la norma che permette di non disporre di titolo di conduzione per la dichiarazione nel fascicolo dei terreni di superficie inferiore ai 5.000 metri quadrati onde contrastare la crescente frammentazione e polverizzazione fondiaria;

è importante considerare il trattamento fiscale dei redditi dell'attività agricola prealpina anche dal punto di vista della necessaria multifunzionalità che la stessa ha dovuto assumere per compensare la scarsa redditività del settore primario;

a conclusione dell'esame in commissione 9 agricoltura del Senato dell'affare assegnato sulle «problematiche dell'agricoltura nelle zone prealpine» è stata approvata, in data 27 luglio 2016, una risoluzione (7/00237) che ha messo in evidenza le criticità e le caratteristiche della particolare area territoriale prealpina in relazione allo svolgimento dell'attività agricola,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di dare seguito agli impegni assunti a seguito dell'approvazione della Risoluzione in merito alle problematiche nelle zone prealpine.

G/2595/28/5-6

[CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [TOSATO](#)

Il Senato,

esaminato il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, recante Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili;

premesso che:

l'agricoltura prealpina è sovente equiparata, dal punto di vista del trattamento normativo, all'agricoltura svolta nelle aree pianeggianti, rispetto alle quali si presenta peraltro disomogenea e presenta delle peculiarità legate a specifici fattori di svantaggio, tra cui segnatamente la frammentazione dei fondi e una minore produttività rispetto alle zone di pianura;

lo svolgimento dell'attività agricola nelle zone prealpine rappresenta un importante fattore di sviluppo per le stesse;

è necessario intervenire sulla normativa relativa ai titoli di conduzione dei terreni agricoli estendendo anche ai terreni agricoli prealpini di collina, pedemontani e della pianura non irrigua, che sono caratterizzati da elevata frammentazione fondiaria, la norma che permette di non disporre di titolo di conduzione per la dichiarazione nel fascicolo dei terreni di superficie inferiore ai 5.000 metri quadrati onde contrastare la crescente frammentazione e polverizzazione fondiaria;

è importante considerare il trattamento fiscale dei redditi dell'attività agricola prealpina anche dal punto di vista della necessaria multifunzionalità che la stessa ha dovuto assumere per compensare la scarsa redditività del settore primario;

a conclusione dell'esame in commissione 9 agricoltura del Senato dell'affare assegnato sulle

«problematiche dell'agricoltura nelle zone prealpine» è stata approvata, in data 27 luglio 2016, una risoluzione (7/00237) che ha messo in evidenza le criticità e le caratteristiche della particolare area territoriale prealpina in relazione allo svolgimento dell'attività agricola,

impegna il Governo:

A dare seguito agli impegni assunti a seguito dell'approvazione della Risoluzione in merito alle problematiche nelle zone prealpine.

G/2595/29/5-6

[TOSATO, COMAROLI](#)

Il Senato,

in sede di esame dell'AS 2595, recante Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, recante disposizioni urgenti in materia fiscale per il finanziamento delle esigenze indifferibili,

premesso che:

il provvedimento in esame, all'articolo 11, attribuisce un contributo straordinario alla Regione Campania di 600 milioni di euro e alla Regione Molise di 90 milioni di euro a copertura dei debiti del servizio di trasporto pubblico regionale;

per tutte le regioni italiane il tema della mobilità rappresenta una delle questioni più importanti per lo sviluppo economico e quello produttivo, per l'organizzazione delle funzioni, per l'attrattività e, non ultimo, per la qualità della vita dei cittadini;

ma se da una parte la crisi economica e l'abbassamento dei livelli di consumo e di reddito dei cittadini hanno comportato un aumento della domanda di trasporto pubblico, dall'altra il taglio ai finanziamenti destinati al settore ne hanno causato una riduzione;

i problemi legati agli insufficienti finanziamenti statali per un servizio fondamentale come quello del trasporto pubblico locale riguardano tutte le Regioni, anche se alcune di esse riescono con efficienza a garantire un servizio efficace. Quindi è irragionevole premiare le Regioni che gestiscono il servizio con continui accumuli di debito e non partecipare adeguatamente alla spesa di quelle Regioni virtuose che offrono un servizio di qualità in economia,

impegna il Governo:

a sostenere economicamente il servizio del trasporto pubblico locale in modo equo, ripartendo le risorse disponibili fra tutte le Regioni e non utilizzando le solamente per ripianare debiti accumulati dagli enti territoriali non virtuosi.

G/2595/30/5-6

[SANTANGELO](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili;

premesso che:

l'articolo 10 del provvedimento al comma 1 reca l'autorizzazione alla spesa di 320 milioni di euro per l'anno 2016 e 400 milioni per l'anno 2018 destinati alle infrastrutture ferroviarie, da destinare alla sicurezza e all'efficientamento della rete ferroviaria;

considerato che:

in Sicilia, la tratta ferroviaria che collega Trapani a Palermo, via Milo, e in particolare il tratto che collega Trapani ad Alcamo a seguito di un cedimento strutturale, è rimasta chiusa al traffico già dal 25 febbraio 2013;

si è appreso che a partire dall'agosto 2013, Rete ferroviaria italiana, per conto delle Ferrovie dello Stato, avrebbe intenzione di sopprimere definitivamente la tratta ferroviaria che porta da Alcamo a Trapani;

la durata del tragitto tra Trapani e Palermo, due città che distano in linea d'aria 70 chilometri, è di circa due ore e mezzo, mentre, con la chiusura del tratto tra Alcamo e Trapani, attraverso l'unica

possibile alternativa ferroviaria ci si impiegherebbero almeno 5 ore;

la chiusura avrebbe forti ripercussioni sulla mobilità di un migliaio di persone tra lavoratori e passeggeri, che l'utilizzano per recarsi al lavoro;

la tratta è strategica, in quanto al momento è l'unica che collega l'aeroporto di Birgi e mette in collegamento quest'ultimo con l'aeroporto di Palermo «Falcone e Borsellino»;

l'interruzione del servizio impedirebbe sostanzialmente di utilizzare il trasporto ferroviario, sia a turisti che atterrino nell'aeroporto di Trapani Birgi e vogliono spostarsi verso Palermo o la Sicilia orientale, sia viceversa che atterrino nell'aeroporto di Palermo Punta Raisi e vogliono spostarsi verso Trapani o le località della costa occidentale, e penalizzerebbe la mobilità dei pendolari che si spostano per lavoro,

impegna il Governo:

a destinare, con il primo provvedimento utile, le risorse necessarie al ripristino della tratta ferroviaria che collega Trapani ad Alcamo;

a promuovere ogni opportuna iniziativa volta a ripristinare e potenziare la tratta ferroviaria da Palermo a Trapani, e in particolare il tratto che collega Trapani ad Alcamo, con l'obiettivo di potenziare effettivamente l'offerta di trasporto ferroviario in Sicilia occidentale, e migliorare i collegamenti dei due aeroporti di Trapani e Palermo.

G/2595/31/5-6

[COMAROLI, TOSATO](#)

Il Senato,

in sede di esame dell'AS259S, recante Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, recante disposizioni urgenti in materia fiscale per il finanziamento delle esigenze indifferibili,

valutato l'articolo 4, che provvede ad abrogare il cosiddetto «spesometro» e ad introdurre due nuovi adempimenti da effettuare telematicamente con cadenza trimestrale: la comunicazione analitica dei dati delle fatture emesse e ricevute e la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA;

preso atto che tali nuovi obblighi e adempimenti, partendo in *primis* dalla comunicazione delle fatture emesse e ricevute, con cadenza trimestrale, corredata dalla liquidazione IVA, della natura del servizio o della prestazione o cessione, permette allo stato di conoscere la cassa che si genera a livello nazionale;

considerato che, quindi, il contribuente, comunicando la liquidazione Iva con cadenza trimestrale, nei fatti fornisce tutti i dati della comunicazione annuale Iva che normalmente vengono inviati a fine febbraio e va a duplicare i dati delle dichiarazioni Iva, con un aggravio delle attività da svolgere;

ritenuto che tale nuovo aggravio avrebbe potuto essere compensato con l'eliminazione di un'altra serie di adempimenti, nel senso che se l'intento dei nuovi obblighi era di avere un quadro completo della situazione, il nuovo adempimento lo consente e quindi avrebbe potuto sgravare il contribuente da altri obblighi perché di fatto si giunge alla situazione in cui l'amministrazione centrale potrebbe già fornire una dichiarazione precompilata sul modello di quanto già in atto con il modello 730,

impegna il Governo:

a valutare, in sede di applicazione dei nuovi obblighi e adempimenti previsti a decorrere dal 2017, l'introduzione di modalità compensative di riduzione del carico burocratico, che per le aziende italiane è il più pesante d'Europa.

G/2595/32/5-6 (testo 2)

[GIBIINO, MALAN](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili, premesso che:

l'articolo 2 del decreto legislativo n. 127/2015 prevede che a partire dal 1° gennaio 2017, i commercianti al minuto e gli altri soggetti assimilati di cui all'articolo 22, decreto del Presidente della Repubblica n. 633/72 (tra cui: chi effettua prestazioni alberghiere e le somministrazioni di alimenti e bevande effettuate dai pubblici esercizi, nelle mense aziendali o mediante apparecchi di distribuzione automatica) e i soggetti che effettuano cessioni di beni tramite distributori automatici sono assoggettati all'obbligo di memorizzazione elettronica/trasmisione telematica sugli apparecchi, che sostituisce l'obbligo di annotazione dei corrispettivi sull'apposito registro;

in caso di mancata memorizzazione/ trasmissione, ovvero in caso di memorizzazione/trasmisione con dati incompleti o non veritieri, è applicabile la sanzione prevista per la mancata emissione dello scontrino/ricevuta fiscale ex articolo 6, comma 3, decreto legislativo n. 471/97 e in caso di recidiva, la sospensione della licenza/autorizzazione all'esercizio dell'attività ex articolo 12, comma 2, decreto legislativo n. 471/97. Le informazioni da trasmettere, le regole tecniche, i termini per la trasmissione telematica e le caratteristiche degli strumenti sono stati definiti dal recente provvedimento dell'Agenzia delle Entrate 102807 del 30 giugno 2016. In tale regolamento si precisa che l'obbligo vale anche per i servizi di somministrazione;

in migliaia di comuni italiani sono presenti le Case dell'acqua, cioè unità distributive aperte al pubblico di acque derivate dall'acquedotto e variamente trattate, destinate al consumo umano; si stimano in circa duemila gli impianti funzionanti nel Paese, un servizio gratuito o a basso costo offerto ai cittadini dai vari soggetti incaricati (aziende idriche, comuni, consorzi...) che gestiscono la risorsa idrica;

il nuovo regime telematico, comportando adempimenti burocratici per le amministrazioni ed obblighi esorbitanti rispetto all'effettiva entità delle transazioni, rischia di penalizzare ? senza alcun concreto vantaggio per l'erario ? un servizio di pubblica utilità per i cittadini;

?le Case dell'acqua ? in attuazione delle direttive UE (es. Direttiva quadro sui rifiuti 2008/98/CE) e delle norme nazionali (art. 180 del D.lgs. 152/2006) sulla ordine alla riduzione della produzione dei rifiuti ?costituiscono infatti un servizio volto a ridurre e limitare le emissioni di gas serra e orientato a modificare gli attuali modelli di consumo in ambito di prevenzione dei rifiuti oltre ad essere una attività finalizzata all'attuazione del principio dello sviluppo sostenibile;

tali installazioni, sottoposte ad un regime sanitario ben definito e rigido, erogano acqua pubblica di qualità, naturale o frizzante, refrigerata o a temperatura ambiente e pertanto costituiscono presidi di distribuzione di acqua depurata o microfiltrata a erogazione diretta, utilizzando le acque degli stessi acquedotti comunali;

si ricorda, altresì, che dagli erogatori delle suddette case è possibile prelevare sia acqua liscia, generalmente in forma gratuita, sia acqua gassata, generalmente al prezzo simbolico di non più di cinque centesimi, necessario a coprire le spese del sistema di gasatura della stessa acqua come il costo dell'anidride carbonica per uso alimentare, la corrente elettrica necessaria al funzionamento del carbonatore/saturatore e altro. Pertanto, considerata l'erogazione media di una casa dell'acqua l'ammontare annuo ricavato dalla stessa è normalmente compreso fra 1000 e 3000 euro, cui corrisponde una imposta valore aggiunto (IVA con aliquota 10 per cento) da 100 a 300 euro per anno, corrispondente a circa la decima parte dei costi di trasformazione/adattamento degli impianti;

le case dell'acqua hanno una provata ed importante funzione nella riduzione dei contenitori/imballaggi in plastica e contribuiscono alla riduzione dell'inquinamento, oltre a promuovere comportamenti eco virtuosi come il consumo dell'acqua a chilometro 0; funzioni e comportamenti che sono richiesti da direttive europee;

proprio al fine di promuovere la valorizzazione di tali strumenti, nel 9 ottobre 2013 è stata sottoscritta dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Federutility (oggi Utilitalia) e Acqua Italia un accordo di protocollo di intesa per la valorizzazione dell'acqua di rete e la riduzione dei rifiuti, che fa leva sul ruolo delle case dell'acqua nella riduzione delle emissioni inquinanti;

considerato che:

dalle stime delle associazioni di settore, si desume che le cosiddette Case dell'acqua operanti sono circa 3.000, con un volume d'affari medio stimato in euro 5.000 annui, per un volume d'affari totale di 15 milioni di euro. Di queste case dell'acqua, circa due terzi sono gestiti direttamente dai comuni o dalle aziende idriche locali, e come tali già soggetti a fatturazione elettronica o comunque già monitorati. Il recupero di gettito si deve pertanto ascrivere alla sola parte «privata», che oggi fattura circa 5 milioni di euro, la cui potenziale crescita sarebbe dell'ordine di 600.000 euro, con un maggiore gettito in termini di imposte dirette ed IVA di 200.000 euro. Non si tiene peraltro conto delle conseguenze negative sul gettito della possibile cessazione e chiusura di Case dell'acqua, derivanti per i piccoli comuni dall'aggravio burocratico di costi di gestione fiscale,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di non penalizzare la distribuzione di acqua potabile non preconfezionata in piccole quantità predeterminate, tenuto conto del modico valore della transazione nonché dell'attuazione delle direttive europee in ordine alla riduzione dei rifiuti inquinanti e delle emissioni, e a valutare la possibilità di prevedere che i distributori automatici al pubblico comunemente denominati «Case dell'acqua» siano esclusi dall'obbligo di cui in premessa.

G/2595/32/5-6

[GIBIINO, MALAN](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili, premesso che:

l'articolo 2 del decreto legislativo n. 127/2015 prevede che a partire dal 1º gennaio 2017, i commercianti al minuto e gli altri soggetti assimilati di cui all'articolo 22, decreto del Presidente della Repubblica n. 633/72 (tra cui: chi effettua prestazioni alberghiere e le somministrazioni di alimenti e bevande effettuate dai pubblici esercizi, nelle mense aziendali o mediante apparecchi di distribuzione automatica) e i soggetti che effettuano cessioni di beni tramite distributori automatici sono assoggettati all'obbligo di memorizzazione elettronica/trasmisione telematica sugli apparecchi, che sostituisce l'obbligo di annotazione dei corrispettivi sull'apposito registro;

in caso di mancata memorizzazione/ trasmissione, ovvero in caso di memorizzazione/trasmisione con dati incompleti o non veritieri, è applicabile la sanzione prevista per la mancata emissione dello scontrino/ricevuta fiscale *ex* articolo 6, comma 3, decreto legislativo n. 471/97 e in caso di recidiva, la sospensione della licenza/autorizzazione all'esercizio dell'attività *ex* articolo 12, comma 2, decreto legislativo n. 471/97. Le informazioni da trasmettere, le regole tecniche, i termini per la trasmissione telematica e le caratteristiche degli strumenti sono stati definiti dal recente provvedimento dell'Agenzia delle Entrate 102807 del 30 giugno 2016. In tale regolamento si precisa che l'obbligo vale anche per i servizi di somministrazione;

in migliaia di comuni italiani sono presenti le Case dell'acqua, cioè unità distributive aperte al pubblico di acque derivate dall'acquedotto e variamente trattate, destinate al consumo umano; si stimano in circa duemila gli impianti funzionanti nel Paese, un servizio gratuito o a basso costo offerto ai cittadini dai vari soggetti incaricati (aziende idriche, comuni, consorzi...) che gestiscono la risorsa idrica;

il nuovo regime telematico, comportando adempimenti burocratici per le amministrazioni ed obblighi esorbitanti rispetto all'effettiva entità delle transazioni, rischia di penalizzare ? senza alcun concreto vantaggio per l'erario ? un servizio di pubblica utilità per i cittadini;

?le Case dell'acqua ? in attuazione delle direttive UE (es. Direttiva quadro sui rifiuti 2008/98/CE) e delle norme nazionali (art. 180 del D.lgs. 152/2006) sulla ordine alla riduzione della produzione dei rifiuti ?costituiscono infatti un servizio volto a ridurre e limitare le emissioni di gas serra e orientato a modificare gli attuali modelli di consumo in ambito di prevenzione dei rifiuti oltre ad essere una attività finalizzata all'attuazione del principio dello sviluppo sostenibile;

tali installazioni, sottoposte ad un regime sanitario ben definito e rigido, erogano acqua

pubblica di qualità, naturale o frizzante, refrigerata o a temperatura ambiente e pertanto costituiscono presidi di distribuzione di acqua depurata o microfiltrata a erogazione diretta, utilizzando le acque degli stessi acquedotti comunali;

si ricorda, altresì, che dagli erogatori delle suddette case è possibile prelevare sia acqua liscia, generalmente in forma gratuita, sia acqua gassata, generalmente al prezzo simbolico di non più di cinque centesimi, necessario a coprire le spese del sistema di gasatura della stessa acqua come il costo dell'anidride carbonica per uso alimentare, la corrente elettrica necessaria al funzionamento del carbonatore/saturatore e altro. Pertanto, considerata l'erogazione media di una casa dell'acqua l'ammontare annuo ricavato dalla stessa è normalmente compreso fra 1000 e 3000 euro, cui corrisponde una imposta valore aggiunto (IVA con aliquota 10 per cento) da 100 a 300 euro per anno, corrispondente a circa la decima parte dei costi di trasformazione/adattamento degli impianti;

le case dell'acqua hanno una provata ed importante funzione nella riduzione dei contenitori/imballaggi in plastica e contribuiscono alla riduzione dell'inquinamento, oltre a promuovere comportamenti eco virtuosi come il consumo dell'acqua a chilometro 0; funzioni e comportamenti che sono richiesti da direttive europee;

proprio al fine di promuovere la valorizzazione di tali strumenti, nel 9 ottobre 2013 è stato sottoscritto dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Federutility (oggi Utilitalia) e Acqua Italia un accordo di protocollo di intesa per la valorizzazione dell'acqua di rete e la riduzione dei rifiuti, che fa leva sul ruolo delle case dell'acqua nella riduzione delle emissioni inquinanti;

considerato che:

dalle stime delle associazioni di settore, si desume che le cosiddette Case dell'acqua operanti sono circa 3.000, con un volume d'affari medio stimato in euro 5.000 annui, per un volume d'affari totale di 15 milioni di euro. Di queste case dell'acqua, circa due terzi sono gestiti direttamente dai comuni o dalle aziende idriche locali, e come tali già soggetti a fatturazione elettronica o comunque già monitorati. Il recupero di gettito si deve pertanto ascrivere alla sola parte «privata», che oggi fattura circa 5 milioni di euro, la cui potenziale crescita sarebbe dell'ordine di 600.000 euro, con un maggiore gettito in termini di imposte dirette ed IVA di 200.000 euro. Non si tiene peraltro conto delle conseguenze negative sul gettito della possibile cessazione e chiusura di Case dell'acqua, derivanti per i piccoli comuni dall'aggravio burocratico di costi di gestione fiscale,

impegna il Governo:

al fine di non penalizzare la distribuzione di acqua potabile non preconfezionata in piccole quantità predeterminate, tenuto conto del modico valore della transazione nonché dell'attuazione delle direttive europee in ordine alla riduzione dei rifiuti inquinanti e delle emissioni, a valutare la possibilità di prevedere che i distributori automatici al pubblico comunemente denominati «Case dell'acqua» siano esclusi dall'obbligo di cui in premessa.

G/2595/33/5-6

[COMAROLI](#), [TOSATO](#)

Il Senato,

in sede di esame dell'AS 2595, recante Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, recante disposizioni urgenti in materia fiscale per il finanziamento delle esigenze indifferibili,

premesso che:

l'articolo 9 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili, oggetto del Disegno di legge di conversione all'esame dell'Assemblea, autorizza fino al prossimo 31 dicembre lo svolgimento dell'operazione Ippocrate e la partecipazione alla Missione delle Nazioni Unite in Libia denominata UNSMIL;

l'operazione Ippocrate consiste nell'invio di un ospedale da campo nella città libica di Misurata con annessa scorta militare, per un totale complessivo di trecento effettivi;

la partecipazione all'UNSMIL si so stanziava invece nel conferimento di due militari, incaricati di

collaborare con il generale Paolo Serra, consigliere del Rappresentante Speciale delle Nazioni Unite in Libia, Martin Kobler;

non rientra attualmente tra gli obiettivi di Ippocrate quello di contribuire al contrasto dei flussi migratori illegali che convogliano decine di migliaia di migranti irregolari verso le coste del nostro Paese;

neanche l'UNSMIL risulta attiva nel contrasto ai flussi migratori illegali, mentre l'EUNA VFOR MED si concentra soprattutto sulla salvaguardia della vita umana in mare, pur agendo anche contro gli scafisti ed essendo in procinto di occuparsi dell'addestramento della futura Guardia Costiera libica,

impegna il Governo:

ad agire in tutte le sedi internazionali competenti affinché la missione UNSMIL assuma compiti anche nell'ambito del contrasto ai flussi migratori illegali diretti verso l'Europa;

ad attribuire ai militari operanti nel contesto dell'operazione Ippocrate ed anche a quelli che si trovano in Libia nel contesto di interventi deliberati dalla Presidenza del Consiglio e diretti dall'AISE compiti attinenti alla prevenzione e repressione dei flussi migratori irregolari diretti verso le coste del nostro paese;

ad accelerare i programmi di addestramento a profitto della Guardia Costiera libica condotti dall'EUNAVFOR MED, in modo tale da acquisire al più presto una prima linea locale di difesa dagli scafisti e pervenire alla cessazione delle partenze dei barconi carichi di migranti irregolari che intendono raggiungere il nostro Paese;

ad impartire l'ordine alle navi militari del nostro Paese, in servizio al limite delle acque territoriali libiche nel dispositivo Mare Sicuro, di avviare, ove le circostanze lo consentano, una campagna di respingimenti dei migranti irregolari verso le coste di partenza.

G/2595/34/5-6

[TOSATO, COMAROLI](#)

Il Senato,

premesso che:

il provvedimento AS 2595 «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili», all'articolo 12 incrementa di ulteriori 700 milioni di euro le risorse destinate al sistema accoglienza per l'anno 2016, tralasciando invece di intervenire, in linea con quanto previsto anche dalla normativa comunitaria, in tema di espulsioni e rimpatri degli immigrati clandestini;

la direttiva 2008/115 pone in capo agli stati precisi obblighi per l'allontanamento dal loro territorio dei cittadini non comunitari irregolari e l'effettivo rimpatrio degli stessi, successivamente all'avvio delle procedure di espulsione e alloro trattenimento in appositi centri;

nonostante il recepimento della Direttiva 2008/115 nel decreto legislativo n. 286 del 1998, secondo i dati dell'ufficio statistico europeo l'Italia, tra i paesi maggiormente coinvolti nel problema immigrazione, è quello che rimpatria meno immigrati clandestini: nel 2015 in Italia le espulsioni sono state 26.058 ma gli effettivi rimpatri 11.944 a fronte, ad esempio, dei 86.000 della Francia e dei 65.000 della Gran Bretagna;

la chiusura della maggior parte dei Centri di Identificazione ed Espulsione (5 su 9), l'abbassamento del tempo massimo di trattenimento con legge n. 161 del 2014 da diciotto mesi a novanta giorni, hanno, di fatto, vanificato le procedure di espulsione, esponendoci non solo ad eventuali rilievi per infrazione della normativa comunitaria ma, soprattutto, a pericoli per la sicurezza interna, stante la presenza di migliaia di clandestini non identificati che attualmente circolano liberamente sul territorio italiano;

impegna il Governo:

a destinare le risorse stanziare dall'articolo 12 al Fondo Rimpatri di cui all'articolo 14-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 e successive modificazioni.

G/2595/35/5-6

[TOSATO, COMAROLI](#)

Il Senato,

premessi che:

il provvedimento AS 2595 «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili», all'articolo 12-*bis* destina le risorse non utilizzate dai commissari per l'emergenza nomadi, nominati tra il 2008 e il 2009, e poi riassegnate al Ministero dell'interno dal decreto-legge n. 59 del 2012 (articolo 3, comma 3), per interventi a favore delle popolazioni rom e sinti;

la direttiva 2008/115 pone in capo agli stati precisi obblighi per l'allontanamento dal loro territorio dei cittadini non comunitari irregolari e l'effettivo rimpatrio degli stessi, successivamente all'avvio delle procedure di espulsione e alloro trattenimento in appositi centri;

nonostante il recepimento della Direttiva 2008/115 nel decreto legislativo n. 286 de 1998, secondo i dati dell'ufficio statistico europeo l'Italia, tra i paesi maggiormente coinvolti nel problema immigrazione, è quello che rimpatria meno immigrati clandestini: nel 2015 in Italia le espulsioni sono state 26.058 ma gli effettivi rimpatri 11.944 a fronte, ad esempio, dei 86.000 della Francia e dei 65.000 della Gran Bretagna;

la chiusura della maggior parte dei Centri di Identificazione ed Espulsione (5 su 9), l'abbassamento del tempo massimo di trattenimento con Legge n. 161 del 2014 da diciotto mesi a novanta giorni, hanno, ai fatto, vanificato le procedure di espulsione, esponendoci non solo ad eventuali rilievi per infrazione della normativa comunitaria ma, soprattutto, a pericoli per la sicurezza interna, stante la presenza di migliaia di clandestini non identificati che attualmente circolano liberamente sul territorio italiano;

impegna il Governo:

a destinare le risorse stanziare all'articolo 12-*bis* al Fondo Rimpatri di cui all'articolo 14-*bis* del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 e successive modificazioni.

G/2595/36/5-6

[COMAROLI, TOSATO](#)

Il Senato,

premessi che:

il provvedimento AS 2595 Il Con versione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili, all'articolo 12 incrementa di 700 milioni di euro per l'anno 2016 le risorse destinate al sistema accoglienza, di cui 600 milioni per l'attivazione, la locazione, la gestione dei centri di trattenimento e di accoglienza per stranieri e 100 milioni ai Comuni che accolgono richiedenti protezione internazionale;

le risorse impiegate dai comuni e dalle loro associazioni per i servizi erogati ai cittadini stranieri rappresentano circa il 3 per cento della spesa sociale complessiva, per un valore di circa 190 milioni di euro e il continuo aumento dei continui flussi migratori verso il nostro Paese di cittadini stranieri provenienti dai Paesi extracomunitari determinano una serie di problemi in campo assistenziale, nell'area socio-sanitaria e in quella più ampia e complessa dell'integrazione;

benché il numero degli italiani in stato di povertà è notevolmente aumentato raggiungendo nel 2015, secondo gli ultimi dati dell'ISTAT, il numero più alto dal 2005, ossia 4 milioni e 598 mila, circa il 76 per cento della popolazione residente in Italia, di cui un milione di giovani, nel 2016 la dotazione finanziaria del fondo è stata di 600 milioni di euro a fronte di oltre 4 milioni di euro stimati per l'accoglienza degli immigrati;

molti sindaci hanno avviato ufficialmente un processo di democrazia partecipata per farsi supportare con un mandato ufficiale dai cittadini per proporre, con forza, al Governo di stornare almeno in parte le risorse economiche destinate all'accoglienza dei cittadini extracomunitari per destinarle ad aiuti concreti alla comunità cittadina in difficoltà economiche;

impegna il Governo:

a destinare le risorse dell'articolo 12 al Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale di cui all'articolo 1, comma 386 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)».

G/2595/37/5-6

COMAROLI, TOSATO

Il Senato,

premessi che:

il provvedimento AS 2595 «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili», all'articolo 12-*bis* destina le risorse non utilizzate dai commissari per l'emergenza nomadi, nominati tra il 2008 e il 2009, e poi riassegnate al Ministero dell'interno dal decreto-legge n. 59 del 2012 (articolo 3 comma 3), per interventi a favore delle popolazioni rom e sinti;

le risorse impiegate ai comuni e dalle loro associazioni per i servizi erogati ai cittadini stranieri rappresentano circa il 3 per cento della spesa sociale complessiva, per un valore di circa 190 milioni di euro e il continuo aumento dei continui flussi migratori verso il nostro Paese di cittadini stranieri provenienti dai Paesi extracomunitari determinano una serie di problemi in campo assistenziale, nell'area socio-sanitaria e in quella più ampia e complessa dell'integrazione;

benché il numero degli italiani in stato di povertà è notevolmente-aumentato raggiungendo nel 2015, secondo gli ultimi dati dell'ISTAT, il numero più alto dal 2005, ossia 4 milioni e 598 mila, circa il 7,6 per cento della popolazione residente in Italia, di cui un milione di giovani, nel 2016 la dotazione finanziaria del fondo è stata di 600 milioni di euro a fronte di oltre 4 milioni di euro stimati per l'accoglienza degli immigrati;

molti sindaci hanno avviato ufficialmente un processo di democrazia partecipata per farsi supportare con un mandato ufficiale dai cittadini per proporre, con forza, al Governo di stornare almeno in parte le risorse economiche destinate all'accoglienza dei cittadini extracomunitari per destinarle ad aiuti concreti alla comunità cittadina in difficoltà economiche;

impegna il Governo:

a destinare le risorse di cui all'articolo 12-*bis* al Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale di cui all'articolo 1, comma 386 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)».

G/2595/38/5-6

COMAROLI, TOSATO

Il Senato,

premessi che:

il provvedimento AS 2595 «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili», all'articolo 12 incrementa di 700 milioni di euro per l'anno 2016 le risorse destinate-al sistema accoglienza, di cui 600 milioni per l'attivazione, la locazione,-la gestione dei centri di trattenimento e di accoglienza per stranieri;

alla data del 3 novembre 2016 risultano più di settemila centri di accoglienza (6.406 strutture temporanee, 4 *hot spot*, 15 centri di prima accoglienza, 640 progetti SPRAR) nei quali sono accolti 172.270 immigrati richiedenti protezione internazionale mentre i centri di identificazione ed espulsioni attivi sono solo 4 su 9 (Brindisi, Caltanissetta, Roma e Torino) nei quali peraltro, a fronte di-una capienza teorica di 1.393 posti, sono presenti 274 immigrati clandestini;

dal 1° gennaio al 28 ottobre 2016 le richieste di asilo sono state 97.814 mentre nello stesso periodo di tempo il numero di immigrati sbarcati sono stati 159.496 e che attualmente a coloro i quali giungono clandestinamente nel nostro territorio e non formalizzano alcuna domanda di protezione internazionale viene semplicemente intimato di lasciare il territorio (cosiddetto foglio di via) ed in assenza di disponibilità nelle strutture di trattenimento per eseguire l'identificazione e l'effettiva espulsione, gli stessi, solo individuati tramite i rilievi dattiloscopio ma non identificati, sono liberi di

circolare sul territorio, con ovvie conseguenze negative sulla sicurezza e tenuta sociale;

impegna il Governo:

a destinare le risorse di cui all'articolo 12 comma 1, in attuazione dell'articolo 16 della Direttiva 2008/115/CE, ad interventi finalizzati a rendere operativi i centri di identificazione ed espulsione attualmente chiusi e ad istituirne di nuovi tramite accordi bilaterali con le Regioni che diano il loro assenso e le risorse di cui al comma 2 per la conclusione e attuazione di accordi bilaterali per la riammissione nei paesi di origine e di partenza.

G/2595/39/5-6

[COMAROLI, TOSATO](#)

Il Senato,

premessi che:

il provvedimento AS 2595 «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili» all'articolo 12-*bis* destina le risorse non utilizzate dai commissari per l'emergenza nomadi, nominati tra il 2008 e il 2009, e poi riassegnate al Ministero dell'interno dal decreto-legge n. 59 del 2012 (articolo 3, comma 3) per interventi a favore delle popolazioni rom e sinti;

alla data del 3 novembre 2016 risultano più di settemila centri di accoglienza (6.406 strutture temporanee, 4 *hot spot*, 15 centri di prima accoglienza, 640 progetti SPRAR) nei quali sono accolti 172.270 immigrati richiedenti protezione internazionale mentre i centri di identificazione ed espulsioni attivi sono solo 4 su 9 (Brindisi, Caltanissetta, Roma e Torino) nei quali peraltro, a fronte di una capienza teorica di 1.393 posti, sono presenti 274 immigrati clandestini;

dal 1° gennaio al 28 ottobre 2016 le richieste di asilo sono state 97.814 mentre nello stesso periodo di tempo il numero di immigrati sbarcati sono stati 159.496 e che attualmente a coloro i quali giungono clandestinamente nel nostro territorio e non formalizzano alcuna domanda di protezione internazionale viene semplicemente intimato di lasciare il territorio (cosiddetto foglio di via) ed in assenza di disponibilità nelle strutture di trattenimento per eseguire l'identificazione e l'effettiva espulsione, gli stessi, solo individuati tramite i rilievi dattiloscopici ma non identificati, sono liberi di circolare sul territorio, con ovvie conseguenze negative sulla sicurezza e tenuta sociale;

impegna il Governo:

a destinare le risorse di cui all'articolo 12-*bis*, in attuazione dell'articolo 16 della Direttiva 2008/115/CE, ad interventi finalizzati a rendere operativi i centri di identificazione ed espulsione attualmente chiusi e ad istituirne di nuovi tramite accordi bilaterali con le Regioni che diano il loro assenso.

G/2595/40/5-6

[COMAROLI, TOSATO](#)

Il Senato,

premessi che:

il provvedimento AS 2595 «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze in differibili», all'articolo 12-*bis* destina le risorse non utilizzate dai commissari per l'emergenza nomadi nominati tra il 2008 e il 2009 e poi riassegnate al Ministero dell'interno dal decreto-legge n. 59 del 2012 (articolo 3, comma 3), per interventi a favore delle popolazioni rom e sinti;

in sempre più comuni sono in costante aumento situazioni di estrema criticità a causa della presenza di numerosi cittadini extra comunitari irregolari e nomadi che si sono stabilmente insediati nelle aree urbane;

detti insediamenti, a causa della loro estrema precarietà, hanno determinato una situazione di grave allarme sociale, con possibili gravi ripercussioni in termini di ordine pubblico e sicurezza per le popolazioni locali;

impegna il Governo:

a destinare le risorse di cui all'articolo 12-*bis* a favore di iniziative volte ad attuare operazioni

di censimento tramite identificazione dattiloscopica della popolazione residente nei campi nomadi e allo sgombero e chiusura degli accampamenti abusivi.

G/2595/41/5-6 (testo 2)

[BERTOROTTA](#), [BOTTICI](#), [AIROLA](#), [BULGARELLI](#), [MANGILI](#), [LEZZI](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili;

premessi che:

l'articolo 12 del provvedimento in esame reca misure urgenti a favore dei Comuni in materia di accoglienza, ed in particolare incrementa di 600 milioni di euro per l'anno 2016 le spese inerenti l'attivazione, la locazione, la gestione dei centri di trattenimento e di accoglienza per stranieri, prevedendo altresì il concorso dello Stato agli oneri che sostengono i Comuni che accolgono le persone richiedenti la protezione internazionale;

è aggiunto il comma *2-bis* il quale, integrando la disciplina dei cosiddetti, patti di solidarietà fra enti territoriali, inserisce i comuni che accolgono richiedenti protezione internazionale tra quelli beneficiari in via prioritaria degli spazi finanziari ceduti dalla regione in favore degli enti locali del proprio territorio. L'acquisizione di spazi finanziari, si ricorda, consente agli enti locali di peggiorare il proprio saldo finanziario di riferimento, richiesto dalla nuova regola del pareggio di bilancio, per permettere, esclusivamente, un aumento degli impegni di spesa in conto capitale. Ai fini dell'equilibrio finanziario complessivo a livello regionale, gli spazi finanziari acquisiti da una parte degli enti locali sono compensati o dalla Regione o dai restanti enti locali, attraverso un miglioramento dei loro saldi obiettivo. A tal fine è modificato il comma 729 della legge n. 208 del 2015:

considerato altresì che:

l'accoglienza dei migranti richiedenti protezione internazionale, dopo le fasi del primo soccorso e accoglienza, si instaura ad opera del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR). Il sistema è costituito da una rete di enti locali (345 Comuni, 30 Province e 7 unioni di Comuni, secondo dati della Composizione di base della rete SPRAR per il triennio 2014-2016) su base volontaria. Essi accedono, nei limiti delle risorse disponibili, al Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo e realizzano, in raccordo con i soggetti del terzo settore, interventi di accoglienza «integrata», non limitati alla distribuzione di vitto e alloggio ma estesi a misure di formazione, assistenza e orientamento;

Impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare iniziative necessarie, nelle sedi opportune, al fine di favorire un sistema di accoglienza diffuso dei migranti che veda coinvolti gli enti locali in modo tale che possano essere sostenuti nelle politiche di accoglienza da appositi fondi europei, a titolo di compensazione per le attività di accoglienza portate avanti, oltre ai fondi necessari a sostenere i costi logistici per la permanenza dei richiedenti asilo sul territorio del comune.

G/2595/41/5-6

[BERTOROTTA](#), [BOTTICI](#), [AIROLA](#), [BULGARELLI](#), [MANGILI](#), [LEZZI](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili;

premessi che:

l'articolo 12 del provvedimento in esame reca misure urgenti a favore dei Comuni in materia di accoglienza, ed in particolare incrementa di 600 milioni di euro per l'anno 2016 le spese inerenti l'attivazione, la locazione, la gestione dei centri di trattenimento e di accoglienza per stranieri, prevedendo altresì il concorso dello Stato agli oneri che sostengono i Comuni che accolgono le persone richiedenti la protezione internazionale;

è aggiunto il comma 2-*bis* il quale, integrando la disciplina dei cosiddetto, patti di solidarietà fra enti territoriali, inserisce i comuni che accolgono richiedenti protezione internazionale tra quelli beneficiari in via prioritaria degli spazi finanziari ceduti dalla regione in favore degli enti locali del proprio territorio. L'acquisizione di spazi finanziari, si ricorda, consente agli enti locali di peggiorare il proprio saldo finanziario di riferimento, richiesto dalla nuova regola del pareggio di bilancio, per permettere, esclusivamente, un aumento degli impegni di spesa in conto capitale. Ai fini dell'equilibrio finanziario complessivo a livello regionale, gli spazi finanziari acquisiti da una parte degli enti locali sono compensati o dalla Regione o dai restanti enti locali, attraverso un miglioramento dei loro saldi obiettivo. A tal fine è modificato il comma 729 della legge n. 208 del 2015:

considerato altresì che:

l'accoglienza dei migranti richiedenti protezione internazionale, dopo le fasi del primo soccorso e accoglienza, si instaura ad opera del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR). Il sistema è costituito da una rete di enti locali (345 Comuni, 30 Province e 7 unioni di Comuni, secondo dati della Composizione di base della rete SPRAR per il triennio 2014-2016) su base volontaria. Essi accedono, nei limiti delle risorse disponibili, al Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo e realizzano, in raccordo con i soggetti del terzo settore, interventi di accoglienza «integrata», non limitati alla distribuzione di vitto e alloggio ma estesi a misure di formazione, assistenza e orientamento;

Impegna il governo:

ad adottare ogni iniziativa necessaria, nelle sedi opportune, al fine di favorire un sistema di accoglienza diffuso dei migranti che veda coinvolti gli enti locali in modo tale che possano essere sostenuti nelle politiche di accoglienza da appositi fondi europei, a titolo di compensazione per le attività di accoglienza portate avanti, oltre ai fondi necessari a sostenere i costi logistici per la permanenza dei richiedenti asilo sul territorio del comune.

G/2595/42/5-6

[TOSATO, COMAROLI](#)

Il Senato,

in sede di esame dell'AS 2595, recante Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193; recante disposizioni urgenti in materia fiscale per il finanziamento delle esigenze indifferibili

premessi che:

l'articolo 4 stabilisce un credito di imposta di 100 euro per i soggetti in attività nel 2017 con un volume di affari non superiore a 50.000 euro per l'adeguamento tecnologico ai nuovi adempimenti telematici di trasmissione delle fatture e delle liquidazioni periodiche IVA lo stesso credito è aumentato di 50 euro per coloro che esercitano l'opzione per la trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri;

sono previste, altresì, sanzioni non penali in caso di omessa, incompleta o infedele comunicazione delle fatture e dei dati delle liquidazioni;

l'obbligo di trasmissione telematica dei dati fiscali, presenta ancora una volta il problema generazionale dell'adeguamento ai nuovi adempimenti: con la telematizzazione forzata di ogni procedura, (al di là della semplificazione che non sempre avviene), si lasciano indietro le micro imprese, soprattutto quelle individuali, in cui si svolgono attività di artigianato legato a mestieri che stanno scomparendo, che, invece di tutelare come patrimonio, queste norme costringono a ricorrere ancora una volta ai professionisti, per la semplice impossibilità nell'utilizzo degli strumenti informatici, aggravando loro gli oneri;

sarebbe stato quindi necessario incrementare e a rendere stabile il credito d'imposta previsto a compensazione dei maggiori oneri amministrativi conseguenti alla moltiplicazione degli invii dei dati delle fatture attive e passive, nonché all'incremento di informazioni da inviare all'Agenzia delle Entrate;

con le modifiche fatte durante l'esame alla Camera dei Deputati, si è stata estesa la possibilità

di usufruire del credito d'imposta per l'adeguamento tecnologico anche a coloro che esercitano l'opzione per la fatturazione elettronica tra privati e un ulteriore credito di imposta di 50 euro, per un solo anno, a favore di coloro che esercitano l'opzione per la trasmissione telematica delle fatture attraverso il Sistema di interscambio;

si ritiene, però, che sia gli importi, sia il fatto che il credito di imposta sia previsto una *tantum* non siano affatto sufficienti;

a valutare la possibilità di estendere temporalmente i crediti di imposta di cui in premessa, almeno fino a quando l'adeguamento tecnologico non sarà del tutto completato.

G/2595/43/5-6

[COMAROLI](#), [TOSATO](#)

Il Senato,

in sede di esame dell'AS 2595, recante Conversione in legge, con modificazioni., del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, recante disposizioni urgenti in materia fiscale per il finanziamento delle esigenze indifferibili,

premessi che:

l'articolo 4 stabilisce un credito di imposta di 100 euro per i soggetti in attività nel 2017 con un volume di affari non superiore a 50.000 euro per l'adeguamento tecnologico ai nuovi adempimenti telematici di trasmissione delle fatture e delle liquidazioni periodiche IVA. Lo stesso credito è aumentato di 50 euro per coloro che esercitano l'opzione per la trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri;

sono previste, altresì, sanzioni non penali in caso di omessa,- incompleta o infedele comunicazione delle fatture e dei dati delle liquidazioni;

l'obbligo di trasmissione telematica dei dati fiscali, presenta ancora una volta il problema generazionale dell'adeguamento ai nuovi adempimenti: con la telematizzazione forzata di ogni procedura, (al di là della semplificazione che non sempre avviene), si lasciano indietro le micro imprese, soprattutto quelle individuali, in cui si svolgono attività di artigianato legato a mestieri che stanno scomparendo, che, invece di tutelare come patrimonio, queste norme costringono a ricorrere ancora una volta ai professionisti, per la semplice impossibilità nell'utilizzo degli strumenti informatici, aggravando loro gli oneri;

sarebbe stato quindi necessario incrementare e a rendere stabile il credito d'imposta previsto a compensazione dei maggiori oneri amministrativi conseguenti alla moltiplicazione degli invii dei dati delle fatture attive e passive, nonché all'incremento di informazioni da inviare all'Agenzia delle Entrate;

con le modifiche fatte durante l'esame alla Camera dei Deputati, si è stata estesa la possibilità di usufruire del credito d'imposta per l'adeguamento tecnologico anche a coloro che esercitano l'opzione per la fatturazione elettronica tra privati e un ulteriore credito di imposta di 50 euro, per un solo anno, a favore di coloro che esercitano l'opzione per la trasmissione telematica delle fatture attraverso il Sistema di interscambio;

si ritiene, però, che sia gli importi, sia il fatto che il credito di imposta sia previsto una *tantum* non siano affatto sufficienti;

impegna il governo:

a valutare la possibilità di prevedere un importo più alto per i crediti di imposta attribuiti, aumentando al contempo sia quello di 100 euro, attribuito ai soggetti in attività nel 2017 con un volume di affari non superiore a 50.000 euro, sia quello di 50 euro, attribuito a coloro che optano per la fatturazione elettronica tra privati o che esercitano l'opzione per la trasmissione telematica delle fatture attraverso il sistema di interscambio.

G/2595/44/5 e 6

[BELLOT](#), [BISINELLA](#), [MUNERATO](#)

Il Senato,

in sede di esame di esame del disegno di legge recante: «Conversione in legge, con

modificazioni, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili»,

premessi che:

le imprese che si occupano di riscossione dei tributi per conto degli enti locali contano circa 6.000 addetti;

le disposizioni del provvedimento in titolo, con la previsione della possibilità per i Comuni di affidare al nuovo Ente «Agenzia delle entrate-Riscossione» le attività di accertamento, liquidazione e riscossione spontanea e coattiva delle entrate patrimoniali, potrebbe mettere in serie difficoltà il settore,

impegna il Governo:

ad attivarsi al fine di garantire alle società iscritte all'Albo della riscossione di poter mantenere gli attuali livelli occupazionali.

G/2595/45/5 e 6

[BELLOT](#), [BISINELLA](#), [MUNERATO](#)

Il Senato,

in sede di esame di esame del disegno di legge recante: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili»,

premessi che:

le imprese del sistema Paese necessitano di semplificazioni e sgravi al fine di poter recuperare competitività;

le misure previste dal provvedimento vanno in questa direzione, a vantaggio delle imprese e delle attività che decidono di investire in innovazione,

impegna il Governo a:

prevedere l'incremento del credito d'imposta, per soggetti attività nel 2017, per l'adeguamento tecnologico dei sistemi amministrativi.

G/2595/46/5 e 6 (testo 2)

[BELLOT](#), [BISINELLA](#), [MUNERATO](#)

Il Senato,

in sede di esame di esame del disegno di legge recante: «Conversione in legge con modificazioni, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili»,

impegna il Governo a:

valutare l'opportunità di adottare iniziative volte a prevedere, attraverso una modifica della Tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972/ n. 633, la riduzione dell'aliquota IVA applicata su apparecchi o altri oggetti sanitari da donare alle aziende sanitarie, agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico o a fondazioni operanti nel settore socio-sanitario.

G/2595/46/5 e 6

[BELLOT](#), [BISINELLA](#), [MUNERATO](#)

Il Senato,

in sede di esame di esame del disegno di legge recante: «Conversione in legge con modificazioni, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili»,

impegna il Governo a:

attivarsi al fine di prevedere, attraverso una modifica della Tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972/ n. 633, l'applicazione dell'aliquota IVA al 6% per apparecchi o altri oggetti sanitari da donare alle aziende sanitarie, agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico o a fondazioni operanti nel settore socio-sanitario.

G/2595/47/5 e 6

[BELLOT, BISINELLA, MUNERATO](#)

Il Senato,

in sede di esame di esame del disegno di legge recante: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili»,

premessi che:

riguardo alla concessione di contributi per il risanamento del debito contratto da alcune Regioni nei confronti dei gestori del servizio pubblico locale, andrebbero fornite maggiori informazioni circa l'entità dei debiti della Regione Campania e della Regione Molise nei confronti, rispettivamente, di EAV s.r.l. e Trenitalia S.p.A. al fine di escludere ulteriori futuri oneri aggiuntivi, impegna il Governo a:

verificare la consistenza della situazione debitoria delle Regioni Campania e Molise e fornire ulteriori informazioni circa l'equivalenza degli effetti sui saldi di finanza pubblica tra la nuova destinazione delle risorse del FSC e quella scontata a legislazione vigente, al fine di escludere futuri oneri aggiuntivi.

G/2595/48/5 e 6

[BELLOT, BISINELLA, MUNERATO](#)

Il Senato,

in sede di esame di esame del disegno di legge recante: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili»,

premessi che:

il sistema di trasporto pubblico regionale su ferro, in numerose zone del Paese, non risulta soddisfare le esigenze di mobilità dei cittadini e molte Regioni hanno contratto ingenti debiti con i gestori del servizio,

impegna il Governo a:

prevedere lo stanziamento di fondi per far fronte ai debiti contratti per il servizio di trasporto pubblico locale su ferro e per investimenti nella rete di trasporto pubblico locale.

G/2595/49/5 e 6

[MOSCARDELLI](#)

Il Senato,

premessi che:

il decreto legge in esame concorre con il disegno di legge di bilancio, a delineare la manovra di finanza pubblica, sia nella prospettiva del 2017 e degli anni successivi, sia con riferimento al finanziamento di esigenze indifferibili relative al 2016;

l'articolo 1 del decreto prevede che, a decorrere dal luglio 2017, le società del gruppo Equitalia siano sciolte e che nei rapporti giuridici, attivi e passivi, di tali società subentri un ente pubblico economico, di nuova istituzione, denominato «Agenzia delle entrate ? Riscossione», sottoposto all'indirizzo e alla vigilanza del Ministero dell'economia e delle finanze;

con riferimento al personale delle società del gruppo Equitalia, il comma 9 del medesimo articolo 1 prevede che i dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, in servizio alla data di entrata in vigore del decreto, siano trasferiti, senza soluzione di continuità e con la garanzia della posizione giuridica, economica e previdenziale maturata, all'ente pubblico economico di cui al comma 3, ferma restando la ricognizione delle competenze possedute, ai fini di una collocazione organizzativa coerente e funzionale alle esigenze dello stesso ente;

il comma 9-bis dell'articolo 1, dispone che con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono individuate le modalità di utilizzazione, a decorrere dal 1° luglio 2017, delle risorse del Fondo di previdenza di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 377;

già da tempo giace presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un progetto di riforma della previdenza della categoria condiviso tra Equitalia e le organizzazioni sindacali volto alla

trasformazione e razionalizzazione del suddetto Fondo integrativo di previdenza dei lavoratori esattoria li risalente al 1958 al fine di convertirne il regime previdenziale a «prestazione definita» nel regime a «contribuzione definita» ed a Itcapitalizzazione dei contributi versatili secondo i criteri introdotti dalla L. 335/1995,

impegna il Governo:

a dare attuazione a quanto disposto dall'articolo 1, comma 9-*bis* del provvedimento in esame, prevedendo l'armonizzazione della disciplina previdenziale del personale proveniente dal gruppo Equitalia con quella dell'assicurazione generale obbligatoria sulla base dei principi e dei criteri direttivi indicati nella legge 8 agosto 1995, n. 335.

G/2595/50/5 e 6

[MOSCARDELLI](#)

Il Senato,

premesso che:

con la previsione di cui al comma 9-*bis* dell'articolo 1 del provvedimento, aggiunto in sede di esame dalle commissioni riunite V e VI, al personale del gruppo Equitalia trasferito al nuovo ente «Agenzia delle entrate-Riscossione» si garantisce, a decorrere dal 1° luglio 2017, la continuità dell'accesso al Fondo di previdenza dei lavoratori esattoria li, le cui modalità di utilizzazione vengono individuate da un emanando decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali;

il suddetto Fondo di previdenza dei lavoratori esattoriali è disciplinato dalla legge 2 aprile 1958, n. 377, e contempla ancora un regime previdenziale a «prestazione definita», ben distante, invece, dal regime a «contribuzione definita» ed a capitalizzazione dei contributi versati, come introdotto dalla cosiddetta riforma Dini (legge 8 agosto 1995, n. 335); secondo il regime a «prestazione definita», contemplato da numerose forme pensionistiche complementari preesistenti, l'ammontare della prestazione da erogare è prefissata e corrisponde ad una percentuale del reddito o della prestazione corrisposta dalla previdenza obbligatoria, e risulta, pertanto, slegato dall'ammontare dei contributi versati. Tale regime può essere applicato, tra i lavoratori dipendenti, solo ai vecchi iscritti; già da tempo giace presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un progetto di riforma della previdenza della categoria condiviso tra Equitalia e le organizzazioni sindacali di trasformazione e razionalizzazione del suddetto Fondo integrativo di previdenza dei lavoratori esattoriali risalente al 1958, progetto supportato da una approfondita relazione tecnica predisposta, su formale richiesta del Ministero stesso, dall'INPS, e che avrebbe un impatto neutro sui saldi di finanza pubblica, non comportando oneri a carico della fiscalità generale, a differenza dell'ipotesi di un mancato adeguamento che certamente porterebbe all'obbligo da parte dell'INPS al rimborso dei contributi versati secondo quanto disposto dall'articolo 32 della legge 2 aprile 1958, n. 377 e successive modificazioni,

impegna il Governo:

a garantire la tutela della posizione previdenziale maturata ad oggi dai lavoratori esattoria li e la continuità del Fondo di previdenza di cui alla legge 2 aprile;L958, n. 377 prevedendo, nell'emanando decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di cui al comma 9-bis dell'articolo 1 del provvedimento, l'armonizzazione della disciplina previdenziale del personale trasferito al nuovo ente «Agenzia delle entrate-Riscossione» come prevista dalla legge 2 aprile 1958, n. 377 e successive modificazioni con quella dell'assicurazione generale obbligatoria, sulla base dei principi e dei criteri direttivi indicati dalla legge 8 agosto 1995, n. 335.

G/2595/51/5 e 6 (testo 2)

[BELLOT](#), [BISINELLA](#), [MUNERATO](#)

Il Senato,

in sede di esame di esame del disegno di legge recante: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili»;

premesso che:

nei prossimi anni Cortina d'Ampezzo ospiterà due eventi sportivi di rilievo, quali le finali di

coppa del mondo di sci a marzo 2020 e i campionati mondiali di sci alpino nel febbraio 2021;

le zone interessate hanno già pesantemente risentito della forte crisi economica degli ultimi anni. Lo svolgimento delle gare sportive sopra richiamate potrà quindi rappresentare una concreta occasione per il tessuto socio-economico di Cortina, della Regione Veneto e dei territori limitrofi,

Impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di attivarsi al fine di garantire il corretto svolgimento delle manifestazioni sportive in calendario, anche attraverso lo stanziamento di fondi adeguati per la costruzione e l'ammodernamento delle necessarie infrastrutture e l'adeguamento della rete stradale dei territori che ospiteranno le competizioni.

G/2595/51/5 e 6

[BELLOT](#), [BISINELLA](#), [MUNERATO](#)

Il Senato,

in sede di esame di esame del disegno di legge recante: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili»;

premessi che:

nei prossimi anni Cortina d'Ampezzo ospiterà due eventi sportivi di rilievo, quali le finali di coppa del mondo di sci a marzo 2020 e i campionati mondiali di sci alpino nel febbraio 2021;

le zone interessate hanno già pesantemente risentito della forte crisi economica degli ultimi anni. Lo svolgimento delle gare sportive sopra richiamate potrà quindi rappresentare una concreta occasione per il tessuto socio-economico di Cortina, della Regione Veneto e dei territori limitrofi,

Impegna il Governo:

ad attivarsi al fine di garantire il corretto svolgimento delle manifestazioni sportive in calendario, anche attraverso lo stanziamento di fondi adeguati per la costruzione e l'ammodernamento delle necessarie infrastrutture e l'adeguamento della rete stradale dei territori che ospiteranno le competizioni.

G/2595/52/5 e 6

[DEL BARBA](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 2595 «Conversione in legge con modificazioni, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili»;

impegna il Governo,

a considerare frontalieri di fascia coloro che risiedono in uno dei comuni indicati nei decreti inerenti il ristorno previsto dall'accordo sui frontalieri ITA-CH che si recano per lavoro in uno dei Cantoni Vallese-Ticino-Grigioni.

G/2595/53/5 e 6

[GIOVANNI MAURO](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 2595 «Conversione in legge con modificazioni, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili»;

impegna il Governo,

a definire nell'ambito di approvazione della prossima Legge di Bilancio, la platea di riferimento che attualmente il Governo identifica con i soggetti che hanno subito furto di idrocarburi, a cui applicare quanto stabilito dall'articolo 5-bis.

G/2595/54/5 e 6 (testo 2)

[AIROLA](#), [BOTTICI](#), [BULGARELLI](#), [LEZZI](#), [MANGILI](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-

legge 22 ottobre 2016, n. 193, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili;

premessi che:

il provvedimento in esame e in particolare l'articolo 7-*quater* reca disposizioni in materia di semplificazione fiscale;

considerato altresì che:

si rendono necessarie modifiche nell'ambito delle norme attualmente incriminatrici del riciclaggio (articolo 648-*bis* del codice penale) e dell'impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (articolo 648-*ter* del codice penale) in modo da includere, tra i soggetti attivi di entrambi i delitti in questione, il concorrente nei reati presupposti, consentendo quindi l'incriminazione del cosiddetto «autoriciclaggio» o «autoreimpiego»;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare ogni iniziativa necessaria, nelle sedi opportune, al fine di prevedere disposizioni volte a regolare le fattispecie di autoriciclaggio.

G/2595/54/5 e 6

[AIROLA](#), [BOTTICI](#), [BULGARELLI](#), [LEZZI](#), [MANGILI](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili;

premessi che:

il provvedimento in esame e in particolare l'articolo 7-*quater* reca disposizioni in materia di semplificazione fiscale;

considerato altresì che:

si rendono necessarie modifiche nell'ambito delle norme attualmente incriminatrici del riciclaggio (articolo 648-*bis* del codice penale) e dell'impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (articolo 648-*ter* del codice penale) in modo da includere, tra i soggetti attivi di entrambi i delitti in questione, il concorrente nei reati presupposti, consentendo quindi l'incriminazione del cosiddetto «autoriciclaggio» o «autoreimpiego»;

impegna il Governo:

ad adottare ogni iniziativa necessaria, nelle sedi opportune, al fine di prevedere disposizioni volte a regolare le fattispecie di autoriciclaggio.

G/2595/55/5 e 6

[AIROLA](#), [BOTTICI](#), [BULGARELLI](#), [LEZZI](#), [MANGILI](#), [BLUNDO](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili;

premessi che il provvedimento in esame reca diverse norme in materia di contabilità al fine di stimolare l'assolvimento degli obblighi tributari ed il rafforzamento della collaborazione tra l'Amministrazione finanziaria e contribuenti,

impegna il governo:

ad adottare disposizioni, in materia di trasparenza e pubblicità degli statuti e dei bilanci delle fondazioni e delle associazioni in qualunque forma costituite, nonché nei confronti di qualsiasi altro soggetto sia pubblico che privato, compresi i soggetti disciplinati dal decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, che erogano a qualsiasi titolo somme, servizi o altro beneficio, destinati direttamente o indirettamente al finanziamento in favore di partiti, movimenti politici o loro organi interni o di parlamentari o consiglieri regionali o comunali, nonché di altri soggetti politici o di qualsiasi altro soggetto collegabile agli stessi.

G/2595/56/5 e 6

[D'ALÌ](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili;

impegna il governo:

a valutare l'opportunità di prevedere nel disegno di legge di bilancio per il 2017 la disciplina del regime fiscale per le locazioni brevi, introducendo un'imposta sostitutiva analoga al meccanismo della cedolare secca, con l'obiettivo di semplificazione degli adempimenti e di contrasto all'evasione fiscale sui redditi derivanti da locazioni per brevi periodi a fini turistici.

G/2595/57/5 e 6

[D'ALÌ](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili;

impegna il governo:

a valutare l'opportunità di dare attuazione a quanto previsto nell'emendamento 6.14.

G/2595/58/5 e 6

[D'ALÌ](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili;

impegna il governo:

a valutare l'opportunità di modificare il regime delle sanzioni degli interessi di mora e degli aggi esattoriali sulle somme non pagate definendo la soglia massima del tasso considerato di usura quale limite per il complesso dei pagamenti aggiuntivi.

G/2595/59/5 e 6

[BELLOT](#), [BISINELLA](#), [MUNERATO](#)

Il Senato,

in sede di esame di esame del disegno di legge recante: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili»,

premesso che:

la questione migranti è punto fondamentale dell'agenda politica italiana ed europea,

impegna il Governo a:

individuare i necessari fondi per le spese di eventuale rimpatrio dei migranti, da distribuire ai Comuni che accolgono le persone richiedenti la protezione internazionale.

1.1

[BONERISCO](#)

Al comma 2 inserire, in fine, il seguente periodo: «Resta comunque ferma la distinzione tra funzioni di accertamento e funzioni di riscossione».

1.2

[MILO](#), [LANGELLA](#), [BARANI](#)

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Le attività di recupero dei tributi locali continuano ad essere effettuate, in alternativa all'ente strumentale di cui al comma 3, anche dalle società iscritte all'Albo nazionale dei concessionari di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446.

Le regioni e gli enti locali, per la riscossione dei tributi, delle tariffe e delle tasse dei servizi locali maturati a tutto il 31 dicembre 2016, possono uniformarsi alla definizione agevolata di cui all'articolo 6».

1.3

[BOTTICI](#), [AIROLA](#), [BULGARELLI](#), [MANGILI](#), [LEZZI](#), [SERRA](#), [PUGLIA](#), [BLUNDO](#)

Al comma 3, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «È garantito il controllo sull'operato dell'Agenzia delle entrate-Riscossione da parte dei cittadini secondo le modalità di cui al successivo comma 16-ter».

Conseguentemente, dopo il comma 16-bis, aggiungere il seguente:

«16-ter. I cittadini esercitano il controllo sull'operato dell'Agenzia delle entrate-Riscossione attraverso i gruppi di osservazione regionali coordinati tra loro a livello nazionale. I gruppi di osservazione regionale sono composti da un numero massimo di 20 cittadini per regione sorteggiati tra coloro che faranno richiesta di essere inseriti nelle liste dei candidati. L'incarico ha la durata di dodici mesi e può essere rinnovato una sola volta per ulteriori dodici mesi. I cittadini componenti dei gruppi di osservazione regionale hanno lo scopo di controllare l'operato dell'Agenzia delle entrate-Riscossione ed esercitano la loro funzione raccogliendo informazioni sui processi di riscossione attivi e non attivi. I componenti dei gruppi di osservazione hanno il divieto di rivelare all'esterno qualsiasi tipo di dato sensibile ad essi pervenuti nell'esercizio delle funzioni di controllo, pena l'applicazione delle sanzioni previste per il trattamento e- la ?diffusione illecita ?dei dati personali. I componenti dei gruppi di osservazione hanno l'obbligo di segnalare alle autorità competenti per territorio qualsiasi irregolarità rilevata durante lo svolgimento del controllo. L'Agenzia delle entrate, la Guardia di finanza e la Corte dei conti mettono a disposizione dei componenti dei gruppi di osservazione proprio personale qualificato per provvedere alla formulazione di pareri o a rilasciare qualsiasi informazione necessaria allo svolgimento delle attività di controllo. Non spetta alcun compenso, indennità o rimborso ai componenti dei gruppi di osservazione regionali. L'Agenzia delle entrate-Riscossione mette a disposizione dei gruppi di osservazione gli spazi e gli strumenti utili per lo svolgimento del controllo».

1.4

[AIROLA](#), [BOTTICI](#), [MANGILI](#), [LEZZI](#), [BULGARELLI](#), [SERRA](#), [PUGLIA](#), [BLUNDO](#)

Al comma 3, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «È garantito il controllo sull'operato dell'Agenzia delle entrate-Riscossione da parte dei cittadini secondo le modalità stabilite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da emanarsi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge di conversione».

1.5

[BELLOT](#), [MUNERATO](#), [BISINELLA](#)

Al comma 3; sopprimere le parole da: «l'ente può anche svolgere» con la seguente: «partecipate».

Conseguentemente, all'articolo 2; sostituire il comma 2 con il seguente:

«Con deliberazione adottata entro il 1° giugno 2017, gli enti locali possono continuare ad avvalersi, per sé e per le società da essi partecipate, per l'esercizio delle funzioni relative alla riscossione di cui al comma 1, del soggetto preposto alla riscossione nazionale».

1.6

[BONERISCO](#)

Il comma 4, è sostituito con il seguente:

«4. Comitato di gestione è composto da un Presidente e da due componenti nominati dal Ministro dell'economia e delle finanze tra i dirigenti dell'Agenzia delle entrate-Riscossione. Ai componenti del comitato di gestione non spetta alcun compenso, indennità o rimborso spese. I componenti del Comitato di gestione, una volta cessati dall'incarico non possono intrattenere direttamente o indirettamente rapporti di collaborazione, di consulenza o di impiego con l'Agenzia delle entrate fino a due anni successivi alla scadenza del mandato».

1.7

[BOTTICI](#), [AIROLA](#), [LEZZI](#), [BULGARELLI](#), [MANGILI](#), [CASTALDI](#), [SERRA](#), [PUGLIA](#), [BLUNDO](#)
Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «i propri dirigenti» aggiungere le seguenti: «assunti per pubblico concorso».

1.8

[BONERISCO](#)

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I componenti del Comitato di gestione, una volta cessati dall'incarico non possono intrattenere direttamente o indirettamente rapporti di collaborazione, di consulenza o di impiego con l'Agenzia delle-entrate fino a due anni successivi alla scadenza del mandato».

1.9

[BONERISCO](#)

Sostituire il comma 5, con i seguenti:

«5. Lo statuto è approvato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Comitato di gestione. Lo statuto disciplina le funzioni e le competenze e la durata in carica degli organi, indica il patrimonio e le entrate finanziarie dell'ente, la struttura organizzativa dell'ente. Lo statuto disciplina i casi e le procedure, anche telematiche, di consultazione pubblica sugli atti di rilevanza generale, altresì promuovendo la partecipazione dei soggetti interessati. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Comitato di gestione, può apportare modifiche allo statuto.

5-bis. Il Comitato di gestione, su proposta del Presidente, stabilisce i criteri concernenti la determinazione dei corrispettivi per i servizi prestati a soggetti pubblici o privati, incluse le amministrazioni statali, al fine di garantire l'equilibrio economico-finanziario dell'attività; delibera gli atti di carattere generale che disciplinano l'organizzazione e il funzionamento dell'ente, i bilanci preventivi e consuntivi, i piani aziendali e le spese che impegnano il bilancio dell'ente per importi superiori al limite fissato dallo statuto. Il Comitato di gestione delibera altresì il piano triennale per l'efficientamento e razionalizzazione delle attività di riscossione.

5-ter. L'ente opera nel rispetto dei principi di legalità e imparzialità e indipendenza, con criteri di efficienza gestionale, economicità dell'attività ed efficacia dell'azione, nel perseguimento degli obiettivi-stabiliti nell'atto di cui al comma 13, e garantendo la massima trasparenza degli obiettivi stessi, dell'attività svolta e dei risultati conseguiti. Agli atti a carattere generale indicati nell'atto aggiuntivo di cui al comma 13, e al piano triennale per la razionalizzazione delle attività di riscossione si applica l'articolo 60 del decreto legislativo n. 300 del 1999».

1.10

[URAS](#), [DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CAMPANELLA](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [MINEO](#)

Al comma 5, sostituire il primo periodo con il seguente: «Lo statuto è approvato su proposta del Ministero dell'economia e delle finanze, sentite le competenti commissioni parlamentari.».

1.11

[DLBIAGIO](#)

Al comma 5, dopo le parole: «è approvato» inserire le seguenti: «, entro 90 giorni dalla data di istituzione dell'Ente,».

1.12

[MALAN](#)

Al comma 5, primo periodo, sopprimere le parole: «Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del», e dopo le parole: «delle finanze» aggiungere le seguenti: «sentite le commissioni parlamentari competenti».

1.13

[PUGLIA](#), [BOTTICI](#), [AIROLA](#), [BULGARELLI](#), [LEZZI](#), [CASTALDI](#), [MANGILI](#), [SERRA](#), [BLUNDO](#)

Al comma 5, primo periodo, aggiungere, infine, le parole: «sentite le competenti Commissioni parlamentari.».

1.14

[BOTTICI](#), [AIROLA](#), [BULGARELLI](#), [LEZZI](#), [MANGILI](#), [CASTALDI](#), [SERRA](#), [PUGLIA](#), [BLUNDO](#)

Al comma 5, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Prima dell'approvazione, lo statuto è sottoposto al parere vincolante della Corte dei conti».

1.15

[BONERISCO](#)

Al comma 5, secondo periodo, sopprimere le parole: «, stabilendo i criteri concernenti la determinazione dei corrispettivi per i servizi prestati a soggetti pubblici o privati, incluse le amministrazioni statali, al fine di garantire l'equilibrio economico-finanziario dell'attività».

1.16

[MALAN](#)

Al comma 5, dopo il secondo periodo inserire il seguente: «Lo statuto indica altresì l'entità e le modalità degli indennizzi da corrispondere ai contribuenti che sono stati oggetto di richieste di pagamento pur avendo versato gli importi dovuti nei tempi previsti; tali somme possono essere addebitate ai responsabili dell'errore detraendole incentivi e dai premi di risultato.».

1.17

[BOTTICI](#), [AIROLA](#), [BULGARELLI](#), [LEZZI](#), [MANGILI](#), [CASTALDI](#), [SERRA](#), [PUGLIA](#), [BLUNDO](#)

Sopprimere il comma 7.

1.18

[TOSATO](#), [COMAROLI](#)

Sostituire il comma 7, con il seguente:

«7. All'articolo 17, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 13 aprile 1999 n. 112, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il numero 2) è sostituito dal seguente:

"2) in una misura fissa da stabilire con decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze, pari ai costi diretti per la formazione e la notifica del ruolo, in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla notifica della cartella;"

b) al numero 3), sono aggiunte in fine le seguenti parole: "La riscossione è sospesa in caso di richiesta della rateizzazione del ruolo ai sensi dell'articolo 19 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 prima dell'avvio dell'azione esecutiva e fino quando è rispettato il piano di rateazione; a conclusione del piano di rateizzazione viene disposto lo sgravio d'ufficio dell'intera somma dovuta;"».

1.19

[BONERISCO](#)

Sopprimere il comma 8.

1.20

[DE POLI](#)

Al comma 9, dopo le parole: «del Gruppo Equitalia» aggiungere le seguenti: «e delle società iscritte all'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997, istituite per scorporo di ramo di azienda di cui all'articolo 3, comma 24, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248».

1.21

[URAS](#), [DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CAMPANELLA](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [MINEO](#)

Al comma 9, primo periodo, sostituire le parole: «a tempo indeterminato», con le seguenti: «a tempo determinato ed indeterminato».

1.22

[BONERISCO](#)

Al comma 9, primo periodo, 1 sostituire la frase che va dalle parole: «ferma restando» alle parole: «stesso ente» con le seguenti: «previo superamento di apposito concorso nel rispetto dell'articolo 97, quarto comma della Costituzione e».

Consequentemente dopo il comma 91 inserire il seguente:

«9-bis. Ai maggiori oneri di cui al comma 9 valutati in 2 milioni di euro per l'anno 2017 si provvede mediante riduzione complessiva dei regimi di esenzione esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-bis della legge n. 196 del 2009. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988 n. 400 sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati».

1.23

[PEPE](#)

Al comma 9, sostituire le parole: «ferma restando la ricognizione delle competenze possedute» con le seguenti: «previo superamento di apposito concorso pubblico».

1.24

[BONERISCO](#)

Al comma 9 sostituire le parole: «A tale personale si applica l'articolo 2112, primo e terzo comma, del codice civile» con le seguenti: «A tale personale si applicano l'articolo 2112, primo e terzo comma del codice civile e il trattamento previdenziale previsto dalla legge 2 aprile 1958, n. 377 e successive modificazioni ed integrazioni».

1.25

[URAS](#), [DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CAMPANELLA](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [MINEO](#)

Al comma 9, sostituire il secondo periodo, con il seguente: «A tale personale si applicano l'articolo 2112 del codice civile e tutti i miglioramenti economici contrattuali tabellari che saranno riconosciuti nel contratto collettivo nazionale di categoria, identificato con il protocollo del settore della riscossione del 28 febbraio 2008, il cui rinnovo è in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto».

1.26

[DLBIAGIO](#)

Al comma 9, ultimo periodo, dopo le parole: «codice civile» aggiungere le seguenti: «e le disposizioni di cui all'articolo 19 comma 2 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81».

1.27

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CAMPANELLA](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [MINEO](#)

Sopprimere il comma 9-bis.

1.28

[DLMAGGIO](#), [BONERISCO](#)

Il comma 9-bis è soppresso.

1.29

[GIOVANNI MAURO](#)

Al comma 9-bis, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «per l'armonizzazione della disciplina previdenziale del personale proveniente dal gruppo Equitalia con quella dell'assicurazione generale obbligatoria sulla base dei principi e dei criteri direttivi indicati nella legge 8 agosto 1995, n. 335».

1.30

[URAS](#), [DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CAMPANELLA](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [MINEO](#)

Al comma 11, lettera b), le parole: «al Ministero dell'economia e delle finanze», sono sostituite dalle seguenti: «all'Agenzia delle Entrate».

1.31

[DE PETRIS](#), [URAS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CAMPANELLA](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [MINEO](#)

Al comma 11, lettera b), le parole: «al Ministero dell'economia e delle finanze», sono sostituite dalle seguenti: «al Ministero di grazia e giustizia».

1.32

[AIROLA](#), [BOTTICI](#), [LEZZI](#), [MANGILI](#), [BULGARELLI](#), [CASTALDI](#), [SERRA](#), [PUGLIA](#), [BLUNDO](#)

Al comma 13, sostituire la lettera d) con la seguente: «gli obiettivi qualitativi e quantitativi da conseguire in termini di soddisfazione del contribuente per i servizi prestati, rafforzamento dei meccanismi di gestione del rischio e di prevenzione e contrasto dell'evasione ed elusione fiscale, miglioramento della compliance con il contribuente per l'adempimento spontaneo e il risanamento del debito, economicità della gestione, e ammontare delle entrate erariali riscosse».

1.33

[BONERISCO](#)

Al comma 13, lettera d), dopo le parole: «delle entrate erariali» inserire le seguenti: «e previdenziali».

1.34

[BONERISCO](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera g).

1.35

[BONERISCO](#)

Al comma 13, lettera g), sopprimere le seguenti parole: «mediante raggruppamenti per tipologia di contribuenti.».

1.36

[BOTTICI](#), [AIROLA](#), [MANGILI](#), [BULGARELLI](#), [LEZZI](#), [SERRA](#), [PUGLIA](#), [BLUNDO](#)

Al comma 13, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:

«h-bis) le modalità di attuazione, in accordo e con la partecipazione della Guardia di finanza, dell'osservatorio dei grandi evasori con la finalità di individuare le strategie di riscossione al fine di indirizzare nel modo più proficuo l'attività di recupero del credito».

1.37

[BONERISCO](#)

Al comma 13, dopo la lettera h), inserire la seguente:

«h-bis) strutture e metodi organizzati volti a minimizzare gli adempimenti a carico del contribuente e ad accelerare le risposte, anche nella forma dello "sportello unico"».

1.38

[DE PETRIS](#), [URAS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CAMPANELLA](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [MINEO](#)

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-bis. L'atto aggiuntivo alla convenzione di cui al comma precedente deve preventivamente essere trasmesso alla competenti commissioni parlamentari per acquisire il relativo parere».

1.39

[AIROLA](#), [BOTTICI](#), [BULGARELLI](#), [LEZZI](#), [MANGILI](#), [SERRA](#), [PUGLIA](#), [BLUNDO](#)

Dopo il comma 16, aggiungere, in fine, i seguenti:

«16-ter. Al fine di migliorare la trasparenza sul proprio operato, l'Agenzia delle entrate riscossione pubblica sul proprio sito web le informazioni riguardanti le fasi del processo eli riscossione dei ruoli più rilevanti che ha in carico, utilizzando lo standard ISO 9241, in forma aggregata e disaggregata, in formato di tipo aperto ai sensi dell'articolo 68 del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e riutilizzabili ai sensi del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, senza ulteriori restrizioni diverse dall'obbligo di citare la fonte e di rispettarne l'integrità.

16-quater. Ai fini delle disposizioni di cui al comma 17, un ruolo viene considerato rilevante se il suo importo comprendente sanzioni e interessi superiori a 100.000 euro.

16-quinquies. Per le finalità di ? cui al comma 17, nel rispetto della privacy dei contribuenti, l'Agenzia delle entrate ? riscossione associa e pubblica sul sito web di cui al comma 17 dei codici univoci in sostituzione dell'anagrafica identificativa del contribuente, del suo codice fiscale e della sua

partita iva.

16-*sexies*. L'onere relativo alle disposizioni di cui ai commi 17, 17-*bis* e 17-*ter* è valutato in 200.000 euro per l'anno 2016 e 20.000 euro a decorrere dall'anno 2017 a valere:

a) quanto a 200.000 euro per l'anno 2016 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;

b) quanto a 20.000 euro a decorrere dall'anno 2017 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

1.40

[BOTTICI](#), [AIROLA](#), [LEZZI](#), [MANGILI](#), [BULGARELLI](#), [CASTALDI](#), [SERRA](#), [PUGLIA](#), [BLUNDO](#)

Dopo il comma 16, aggiungere, in fine, il seguente:

«16-*ter*. Nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito l'Osservatorio nazionale per la riscossione, di seguito denominato "Osservatorio", con il compito di verificare l'effettivo e corretto svolgimento dell'attività di accertamento e riscossione e garantire l'osservanza della normativa in materia e dei principi di buon andamento, imparzialità e buona fede dell'attività amministrativa. L'Osservatorio è un organismo tecnico indipendente composto dal presidente, nominato dal Ministro dell'economia e delle finanze, da due rappresentanti designati rispettivamente uno dal Presidente della Camera dei deputati e uno dal Presidente del Senato della Repubblica, da un rappresentante designato dal presidente della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da un consigliere di Stato designato dal Consiglio di presidenza del Consiglio di Stato, da un rappresentante della Guardia di finanza, da un rappresentante delle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dello sviluppo economico, da un rappresentante delle associazioni dei costruttori, da un rappresentante degli ordini degli avvocati e dei dottori commercialisti. Ai componenti dell'osservatorio non spetta alcun compenso, indennità o rimborso spese. L'Osservatorio si riunisce almeno una volta all'anno ed è sempre convocato su richiesta del presidente o quando ne facciano richiesta almeno 3 componenti. Le sue deliberazioni sono valide, in prima convocazione, quando sia presente la maggioranza assoluta dei componenti e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei componenti presenti. L'Osservatorio svolge una funzione consultiva in relazione alla convenzione di cui all'articolo 59 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 ovvero su richiesta del Ministro dell'economia e delle finanze, del direttore dell'Agenzia delle entrate o del presidente dell'ente pubblico di cui all'articolo 1, comma 3. L'Osservatorio svolge altresì una funzione di indirizzo in merito alle strategie di accertamento e riscossione per il contenimento delle esigenze di contrasto all'evasione e recupero del gettito evaso e di correttezza, trasparenza e collaborazione con il contribuente».

1.41

[BONERISCO](#)

Dopo il comma 16-bis, inserire i seguenti:

«16-*ter*. A decorrere dal gennaio 2017 l'aggio di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, non è dovuto.

16-*quater*. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 16-*bis*, valutati in 600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante riduzione complessiva dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-*bis*, della legge n. 196 del 2009. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17,

comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.».

1.42

BONERISCO

Dopo il comma 16-bis, inserire i seguenti:

«16-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2017 l'aggio di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, è dovuto nella misura del 50 per cento.

16-ter. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 16-bis, valutati in 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante riduzione complessiva dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge n. 196 del 2009. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati».

1.43

URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Dopo il comma 16-bis; inserire i seguenti:

«16-ter. Nell'attività di riscossione il nuovo Ente deve garantire l'applicazione, senza soluzione di continuità, del regime giuridico più favorevole al contribuente in materia di estensione del periodo di rateizzazione dei debiti tributari iscritti a ruolo, dilazione per i piani di rientro già accordati, divieto di pignoramento o di iscrizione ipotecaria dell'immobile adibito ad abitazione principale, come introdotto dal decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito, con modifiche, in legge 9 agosto 2013, n. 98 e dal decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16 convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44».

1-bis.1

CARDIELLO, MALAN

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1-bis. ? (Disposizioni per la funzionalità delle Agenzie fiscali) ? 1. Al fine di garantire in via immediata l'adeguato funzionamento del sistema fiscale, nonché al fine di tutelare le esigenze di economicità ed efficacia dell'attività dell'amministrazione finanziaria attraverso strumenti che, in quanto attuativi di principi dell'ordinamento sovranazionale, risultino al contempo deflativi del relativo contenzioso, stante la eccezionalità del caso anche in considerazione delle peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico connesse alle specifiche attribuzioni delle Agenzie fiscali, in sede di prima applicazione preliminare alla disciplina in materia di dirigenza pubblica viene riconosciuta la confluenza diretta nel corrispondente ruolo dei dirigenti ai dipendenti delle Agenzie fiscali, inquadrati nella terza area funzionale da almeno cinque anni, che siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) aver conseguito un diploma di laurea magistrale o equipollente in materie attinenti alle attività di competenza dell'Agenzia di appartenenza;

b) essere risultato idoneo ad un concorso per l'accesso alla dirigenza bandito dall'amministrazione finanziaria ovvero essere stato ritenuto idoneo al conferimento di un incarico dirigenziale ai sensi di quanto disposto dal Regolamento di Amministrazione dell'Agenzia fiscale di appartenenza in forza della previsione di cui all'articolo 71, comma 3, lettera d), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

c) aver svolto, in forza di formale incarico e corrispondente contratto di lavoro, funzioni dirigenziali nelle Agenzie fiscali per un periodo complessivamente superiore a 36 mesi;

d) aver conseguito, nello svolgimento delle funzioni dirigenziali di cui alla lettera c), valutazioni annuali tutte positive;

e) essere in possesso di elevata professionalità comprovata dall'aver conseguito l'abilitazione professionale in materie attinenti alle attività di competenza dell'Agenzia fiscale di appartenenza, ovvero dall'aver curato pubblicazioni di carattere scientifico nelle medesime materie, ovvero dall'aver

svolto, nelle stesse, attività di docenza presso scuole di formazione del Ministero dell'economia e delle finanze o altre scuole superiori della Pubblica Amministrazione o altri enti

2. Per i dipendenti delle Agenzie fiscali, inquadrati nella terza area funzionale-da almeno cinque anni ed in possesso dei requisiti di cui alle lettere *b)*, *c)*, e *d)* del comma 1, che abbiano conseguito un diploma di laurea magistrale in materie anche non attinenti alle attività di competenza dell'Agenzia di appartenenza ovvero un diploma di laurea triennale in materie attinenti a tali attività, con provvedimento del Direttore dell'Agenzia fiscale di appartenenza, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, sono definite le modalità di svolgimento di un apposito corso intensivo, all'esito del quale verrà espletato un colloquio sull'esperienza maturata nello svolgimento dell'incarico dirigenziale e sulle materie oggetto del corso. All'esito di tale corso, i predetti funzionari sono immessi nel molo dei dirigenti.

3. All'attuazione delle disposizioni del presente articolo si provvede con le risorse strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. «.

2.1

[AIROLA](#), [BOTTICI](#), [MANGILI](#), [BULGARELLI](#), [LEZZI](#), [SERRA](#), [PUGLIA](#), [BLUNDO](#)

Sopprimerlo.

2.2

[BARANI](#), [MILO](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 10. ? All'articolo 10, comma 2-ter del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, le parole: "31 dicembre 2016" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2017".

A decorrere dal 1° luglio 2017, gli enti locali possono affidare, a seguito di procedure ad evidenza pubblica, al soggetto preposto alla riscossione nazionale le attività di accertamento, liquidazione e riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate tributarie o patrimoniali proprie e delle società da essi partecipate».

All'articolo 2 del decreto-legge 22 ottobre 2016 il comma 3 è soppresso.

2.3

[BOTTICI](#), [AIROLA](#), [BULGARELLI](#), [LEZZI](#), [MANGILI](#), [CASTALDI](#), [SERRA](#), [PUGLIA](#), [BLUNDO](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. ? (Servizio riscossione enti locali). ? 1. All'articolo 7, comma 2, lettera *gg-quater*), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, dopo le parole: "I comuni effettuano" sono inserite le seguenti: ", anche nelle forme associate di cui agli articoli 31, 32, 33 e 34 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 10 agosto 2000, n. 267".

2. Il comma 2-ter dell'articolo 10 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, è abrogato».

2.4

[BERNINI](#), [FLORIS](#), [MANDELLI](#), [SCIASCIA](#), [D'ALÌ](#), [MALAN](#), [FAZZONE](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. A decorrere dallo luglio 2017, gli enti locali, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, effettuano mediante gara ad evidenza pubblica l'affidamento del servizio delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate tributarie o patrimoniali proprie e delle società da essi partecipate, ove tale servizio non sia svolto direttamente dall'ente. L'affidamento avviene sulla base di apposita relazione pubblicata sul proprio sito internet, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche, se previste.».

2.5

[MILO](#), [LANGELLA](#), [BARANI](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. A decorrere dallo luglio 2017, gli enti locali possono deliberare di affidare le attività di accertamento, liquidazione e riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate tributarie o patrimoniali proprie e delle società da essi partecipate nel rispetto delle procedure di cui al decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016».

2.6

[BELLOT](#), [MUNERATO](#), [BISINELLA](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«Con deliberazione adottata entro il 1° giugno 2017, gli enti locali possono continuare ad avvalersi, per sé e per le società da essi partecipate, per l'esercizio delle funzioni relative alla riscossione di cui al comma 1, del soggetto preposto alla riscossione nazionale».

2.7

[MILO](#), [LANGELLA](#), [BARANI](#)

Al comma 2, alla fine, dopo la parola: «nazionale», aggiungere le seguenti: «, ovvero delle società iscritte all'albo nazionale di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446».

2.8

[AIROLA](#), [BOTTICI](#), [LEZZI](#), [MANGILI](#), [BULGARELLI](#), [SERRA](#), [CASTALDI](#), [PUGLIA](#), [BLUNDO](#)

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «specificando la maggiore economicità rispetto allo strumento della riscossione in forma diretta di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, o mediante le altre forme di riscossione consentite dalla legge».

2.9

[BOTTICI](#), [AIROLA](#), [MANGILI](#), [BULGARELLI](#), [SERRA](#), [LEZZI](#), [PUGLIA](#), [BLUNDO](#)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«2-bis. Con la deliberazione adottata ai sensi del precedente comma non devono in ogni caso derivare oneri di riscossione a carico del contribuente».

2.0.1

[BARANI](#), [MILO](#)

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 2-bis.

(Interventi a tutela del pubblico denaro)

1. In deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il versamento spontaneo delle entrate tributarie dei comuni e degli altri enti locali deve essere effettuato direttamente sul conto corrente di tesoreria dell'ente impositore, o mediante il sistema dei versamenti unitari di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, o attraverso gli strumenti di pagamento elettronici resi disponibili dagli enti impositori. Restano comunque ferme le disposizioni di cui al comma 12 dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e al comma 688 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, relative al versamento dell'imposta municipale propria (IMU) e del tributo per i servizi indivisibili (TASI). Per le entrate diverse da quelle tributarie, il versamento spontaneo deve essere effettuato esclusivamente sul conto corrente di tesoreria dell'ente impositore o attraverso gli strumenti di pagamento elettronici resi disponibili dagli enti impositori.

2. Il Ministero dell'economia e delle finanze, con decreto da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, previa intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, individua le modalità di accesso del soggetto affidatario alle rendicontazioni dei pagamenti intervenute con riferimento alle entrate affidate sui diversi canali di pagamento disponibili, anche di natura elettronica e le modalità con le quali gli enti locali assicurano ai soggetti affidatari dei servizi, il pagamento delle prestazioni in termini temporali certi e correlati all'acquisizione delle entrate dell'ente impositore nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192, ricettivo

della direttiva comunitaria 2011/7/UE. Il medesimo provvedimento può prevedere altresì un sistema di *split payment*, che gli enti locali possono inserire nei capitolati d'oneri riguardanti gli affidamenti delle attività remunerate in relazione alle risultanze delle rendicontazioni dei pagamenti, che consenta ai soggetti affidatari di ricevere il pagamento delle prestazioni rese contestualmente all'acquisizione delle entrate da parte dell'ente titolare, ferma restando la verifica della coerenza delle prestazioni stesse con le pattuizioni contrattuali».

2-bis.0.1

COMAROLI, TOSATO

Dopo l'articolo, aggiungere i seguenti:

«Art. 2-ter.

(Potenziamento dell'attività di riscossione, accertamento e controllo degli enti locali)

1. Al fine di facilitare le attività di riscossione degli enti locali, si applicano le disposizioni seguenti in materia di accesso ai dati, nel rispetto delle norme relative alla protezione dei dati personali:

a) ai soli fini della riscossione coattiva, l'ente locale creditore, la società a capitale interamente pubblico locale e i soggetti da questi incaricati tra quelli individuati ai sensi dell'articolo 52 comma 5 lettera *b)* del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e dell'articolo 1, comma 691 della legge 27 dicembre 2013, sono autorizzati ad accedere gratuitamente, anche in via telematica, a tutti i dati rilevanti ai predetti fini detenuti da uffici pubblici e da soggetti gestori di pubblici servizi, con facoltà di prenderne visione e di estrarre copia degli atti riguardanti i beni dei debitori ed eventuali coobbligati, nonché di ottenere le relative certificazioni, previa attestazione, anche in via informatica, della avvenuta emissione e notifica dell'ingiunzione;

b) ai medesimi fini di cui alla lettera *a)*, i soggetti ivi indicati accedono, limitatamente ai debitori nei confronti dei quali devono procedere a riscossione coattiva, accedono ai dati ed alle informazioni disponibili presso i sistemi informativi INA ? SAIA del Ministero dell'interno e presso l'Agenzia delle entrate, inclusi i dati relativi all'anagrafe dei conti correnti bancari e quelli di pertinenza del catasto e delle conservatorie dei registri immobiliari, nonché presso i sistemi informativi degli altri soggetti pubblici o titolari di pubblici servizi, quali gli Enti previdenziali, le Camere di Commercio, il Pubblico registro Automobilistico, i fornitori di energia elettrica, gas, acqua, salve le esigenze di tracciatura, riservatezza e segreto derivanti dalle vigenti disposizioni di legge, anche ai fini di consentire gli incroci di dati ed informazioni utili alla attivazione delle procedure di riscossione delle proprie entrate;

c) l'accesso alle predette banche dati deve essere consentito attraverso credenziali informatiche rilasciate dai rispettivi enti detentori entro 30 giorni dalla richiesta;

d) i soggetti di cui alla lettera *a)* procedono al trattamento dei dati acquisiti ai sensi del presente comma senza obbligo di rendere l'informativa di cui all'articolo 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni e integrazioni;

e) ai fini del presente comma, i soggetti di cui alla lettera *a)*, accedono gratuitamente al servizio di consultazione telematica della banca dati catastale e della banca dati della pubblicità immobiliare, in base alle medesime condizioni di accesso previste ai fini della riscossione delle entrate erariali per l'Agente della riscossione, anche ai sensi dell'articolo 35 comma 25 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con legge 4 agosto 2006, n. 248, e del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 18 dicembre 2006 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale, n. 301 del 29 dicembre 2006;

f) con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono individuate le modalità di attuazione del presente comma entro 120 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 35 comma 25 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con la legge 4 agosto 2006, n. 248, dall'articolo 83, comma 28-*sexies* della legge 6 agosto 2008, n. 133, di conversione del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, e del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del

18 dicembre 2006 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale, n. 301 del 29 dicembre 2006.

2. All'articolo 1, comma 161 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono in fine aggiunti i seguenti periodi: "La notifica degli atti di accertamento può essere eseguita, con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo risultante dagli elenchi a tal fine previsti dalla legge. Nel caso di imprese individuali o costituite in forma societaria, nonché di professionisti iscritti in albi o elenchi, la notifica avviene esclusivamente con tali modalità, all'indirizzo risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC). Agli enti locali è consentita la consultazione telematica e l'estrazione, anche in forma massiva, di tali indirizzi. Non si applica l'articolo 149-*bis* del codice di procedura civile. Se l'indirizzo di posta elettronica del destinatario non risulta valido e attivo, la notificazione deve eseguirsi, mediante deposito dell'atto presso gli uffici della Camera di Commercio competente per territorio e pubblicazione del relativo avviso sul *sito* informatico della medesima, dandone notizia allo stesso destinatario per raccomandata con avviso di ricevimento, senza ulteriori adempimenti a carico dell'agente della riscossione. Analogamente si procede, quando la casella di posta elettronica risulta satura anche dopo un secondo tentativo di notifica, da effettuarsi decorsi almeno quindici giorni dal primo invio. Per le persone fisiche intestatarie di una casella di posta elettronica certificata, che ne facciano comunque richiesta, la notifica può essere eseguita con tali modalità all'indirizzo dichiarato all'atto della richiesta stessa, ovvero a quello successivamente comunicato all'ente territoriale all'indirizzo di posta elettronica risultante dall'indice degli indirizzi delle pubbliche amministrazioni istituito ai sensi dell'articolo 57-*bis* del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Le stesse modalità di notifica previste per gli atti di accertamento possono essere utilizzate per la notifica delle ingiunzioni di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639".

3 All'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, come modificato dall'articolo 14-*bis* della legge 22 dicembre 2011, n. 214, la lettera *gg-sexies*) è sostituita dalla seguente:

"*gg-sexies*) ai fini di cui alla lettera *gg-quater*), il dirigente o, in assenza di questo, il responsabile apicale dell'ente locale, con proprio provvedimento, nomina uno o più funzionari responsabili della riscossione, i quali esercitano le funzioni demandate agli ufficiali della riscossione nonché quelle già attribuite al segretario comunale dall'articolo 11 del Testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639. I funzionari responsabili della riscossione sono nominati tra i dipendenti dell'ente locale, della società a capitale interamente pubblico, del soggetto concessionario di cui all'articolo 52, comma 5, lettera *b*), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, o del soggetto affidatario di cui all'articolo 1, comma 691 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, fra persone munite di titolo di diploma di scuola superiore di secondo grado, la cui idoneità allo svolgimento delle funzioni è conseguita a seguito di esami di abilitazione organizzati secondo le medesime modalità di cui all'articolo 1, commi da 158 a 161, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. La nomina dei funzionari della riscossione può essere revocata in ogni momento dall'ente titolare con provvedimento motivato del soggetto di cui al primo periodo. Il mantenimento dell'idoneità all'esercizio delle funzioni è subordinato all'aggiornamento professionale biennale da effettuarsi tramite appositi corsi organizzati dall'Ente locale".

Art. 2-*quater*.

(Tutela dei diritti del contribuente: moratoria sui crediti di modesta entità, regolazione della fase pre-coattiva, dilazioni di pagamento, certezza degli oneri della riscossione coattiva)

1. Non si procede all'emissione di ingiunzione per somme inferiori a 30 euro. Tale limite si intende riferito all'intero debito dovuto, anche derivante da più annualità e ad entrate di diversa natura. Il debito rimane comunque a carico del soggetto moroso e potrà essere oggetto di recupero mediante successive ingiunzioni di pagamento che superano cumulativamente l'importo di cui al primo periodo. Possono comunque applicarsi le disposizioni di cui ai successivi commi da 2 a 6.

2. Prima di attivare la procedura di riscossione coattiva con l'incardinamento delle procedure di pignoramento mobiliare, immobiliare o presso terzi o prima di applicare una misura cautelare a seguito

della notifica di ingiunzione, purché decorsi i termini per l'impugnazione, l'ente locale creditore o il soggetto da questo incaricato invia un sollecito di pagamento tramite posta ordinaria, con il quale si ricorda che il termine di adempimento è scaduto e che qualora non si provveda al pagamento entro 90 giorni dalla data di spedizione si darà corso alle procedure esecutive e cautelari.

3. Gli enti locali, con proprio regolamento, possono disciplinare ulteriori modalità di riscossione precoattiva, relativamente alle fasi sia precedenti che successive all'emissione dell'ingiunzione, fermo restando il limite temporale di cui al successivo comma 6.

4. Al fine di dare attuazione alle attività di cui ai commi precedenti, l'ente locale creditore o il soggetto da questo incaricato possono, nel rispetto delle norme vigenti in materia di appalti, avvalersi dei soggetti iscritti all'Albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, ovvero dei soggetti abilitati all'attività di recupero crediti, anche nelle more dell'emanazione dei provvedimenti di cui al successivo articolo 4.

5. Sugli atti di riscossione precoattiva di cui ai commi 2 e 3, successivi alla notifica dell'ingiunzione, si applicano gli interessi di mora di cui al successivo comma 13. I costi di istruttoria, elaborazione, spedizione e di eventuale notifica possono essere determinati attraverso deliberazione dell'organo esecutivo ed essere oggetto di recupero nei confronti del debitore.

6. In ragione della efficacia precettizia del titolo esecutivo, pari a due anni, la fase precoattiva deve concludersi entro e non oltre 180 giorni dalla notifica dell'ingiunzione.

7. Su richiesta del contribuente debitore, l'ente territoriale creditore o il soggetto da questo incaricato può concedere, nelle ipotesi di obiettiva difficoltà del contribuente, la ripartizione del pagamento delle somme richieste con l'ingiunzione di pagamento fino ad un massimo di 72 rate mensili, secondo il seguente schema:

- ? fino a euro 100,00 nessuna rateizzazione;
- ? da euro 100,01 a euro 500,00 fino a 4 rate mensili;
- ? da euro 500,01 a euro 3.000,00 fino a 12 rate mensili;
- ? da euro 3.000,01 a euro 6.000,00 fino a 24 rate mensili;
- ? da euro 6.000,01 a euro 20.000,00 fino a 36 rate mensili;
- ? oltre euro 20.000,00 fino a 72 rate mensili;

8. In caso di comprovato peggioramento della situazione di cui al comma 7, la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a 72 mesi, a condizione che non sia intervenuta decadenza. Il debitore può chiedere che il piano di rateazione preveda, in luogo di rate costanti, rate variabili di importo crescente per ciascun anno.

9. Ricevuta la richiesta di rateazione, l'Ente titolare o la società affidataria può iscrivere l'ipoteca o il fermo amministrativo solo nel caso di mancato accoglimento della richiesta, ovvero di decadenza dai benefici della rateazione. Sono fatte comunque salve le ipoteche già iscritte alla data di concessione della rateazione.

10. In caso di mancato pagamento di cinque rate nel corso del periodo di rateazione, anche non consecutive:

- a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione; l'intero importo in giunto ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica soluzione;
- b) il carico non può più essere rateizzato.

11. Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato ai sensi del comma 7, scadono nel giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione.

12. L'ente locale, con deliberazione adottata a norma dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può ulteriormente regolamentare condizioni e modalità di rateizzazione delle somme dovute.

13. Su tutte le somme di qualunque natura, escluse le sanzioni pecuniarie tributarie e gli interessi, si applicano, a partire dalla data della notifica e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora conteggiati al tasso dell'interesse legale maggiorato di non oltre due punti percentuali.

14. La riscossione coattiva dovrà svolgersi senza comportare oneri aggiuntivi per il contribuente

ad eccezione di quelli espressamente previsti dalle norme di legge. Il costo di elaborazione di spedizione e notifica degli atti e quelli delle successive fasi cautelari ed esecutive vengono poste a carico di chi è tenuto al pagamento delle entrate e viene determinato nelle seguenti modalità:

a) una quota denominata "oneri di riscossione a carico del debitore", pari al 3 per cento delle somme ingiunte in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla notifica della ingiunzione, fino ad un massimo di 300 euro, ovvero pari al 6 per cento delle somme ingiunte in caso di pagamento oltre detto termine, fino a un massimo di 600 euro;

b) una quota denominata "spese esecutive", correlata all'attivazione di procedure esecutive e cautelari a carico del debitore nella misura fissata con decreto non regolamentare del MEF, che individua anche le tipologie di spesa oggetto del rimborso. Nelle more dell'adozione del provvedimento con specifico riferimento alla riscossione degli enti locali, si applicano le misure e le tipologie di spesa di cui al decreto ministeriale 21/11/2000;

c) una quota a carico del debitore correlata alla notifica della ingiunzione e degli altri atti della riscossione da determinarsi con il decreto di cui alla lettera b).

15. Le spese di notifica degli atti sono ripetibili, nei limiti parametrati a quelli fissati dalla legge con appositi decreti del Ministero dell'economia e delle finanze relativamente alla notifica della cartella di pagamento da parte dell'Agente della riscossione. Qualora l'ingiunzione sia notificata a mezzo ufficiale giudiziario è ripetibile la totalità delle spese di notifica, ivi compresi i diritti, effettivamente sostenute.

Art. 2-quinquies.

(Revisione dei requisiti per l'iscrizione all'Albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997 e degli strumenti di pubblicità e controllo della riscossione locale)

1. Con uno o più decreti del Ministro delle finanze, da emanarsi entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, secondo le procedure di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, d'intesa con l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI), nelle more dell'organica regolamentazione del settore della riscossione delle entrate locali, sono stabilite disposizioni generali in ordine ai seguenti punti:

a) definizione di criteri relativi all'affidamento e alle modalità di svolgimento dei servizi di accertamento e di riscossione delle entrate degli enti locali, al fine di assicurarne la necessaria trasparenza e funzionalità, definire livelli imprescindibili di qualità, anche con riferimento al rispetto dei diritti dei contribuenti, nonché linee guida in materia di misure dei compensi, tenuto anche conto delle effettive riscossioni;

b) indicazione di linee guida relative ai controlli che gli enti locali devono porre in essere con riferimento al rispetto degli adempimenti richiesti al soggetto affidatario, alla validità, congruenza e persistenza degli strumenti fideiussori esibiti in fase di aggiudicazione dal soggetto medesimo, nonché alle condizioni di inadempimento che possono dar luogo alla rescissione anticipata dei rapporti contrattuali e all'avvio delle procedure di cancellazione dall'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;

c) indicazione di obblighi di comunicazione e pubblicazione da parte dell'ente locale degli estremi dei contratti in materia di affidamento, anche disgiunto, di servizi di accertamento e riscossione delle proprie entrate, nonché delle informazioni sintetiche relative all'oggetto e alla remunerazione stabilita per ciascuna delle attività affidate, con particolare riguardo alle misure degli eventuali aggi stabiliti in percentuale delle entrate tributarie e patrimoniali;

d) definizione dei criteri di iscrizione obbligatoria in separata sezione dell'albo per le aziende abilitate al recupero crediti che intendano svolgere tale attività con riferimento alle entrate degli enti locali.

2. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 527, le parole: "e di rimborso" sono sostituite dalle seguenti: ". Non si fa luogo al rimborso";

b) al comma 528 sono aggiunti i seguenti periodi: "Con riferimento alle quote previste dal

presente comma, gli enti creditori possono procedere alla riscossione delle stesse, tranne nel caso in cui siano cadute in prescrizione, attraverso l'ingiunzione di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639. A tal fine, il Ministero dell'economia e delle finanze integra il decreto di cui al primo periodo così da comprendere tra le informazioni oggetto di comunicazione l'indicazione dell'ultimo atto notificato di ciascuna delle posizioni sulle quali l'agente della riscossione ha esaurito le attività di competenza. Tale facoltà è sempre consentita all'ente locale, in alternativa alla reiscrizione a ruolo di cui all'articolo 20, comma 6, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112".

Art. 2-sexies.

(Modifiche alla disciplina dei rapporti tra Comuni e soggetti affidatari)

1. All'articolo 52, comma 1, lettera *b*), punto 4) del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono eliminate le parole: "iscritte nell'albo di cui all'articolo 53, comma 1, del presente decreto".
2. All'articolo 3, comma 24, lettera *b*) del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248 e successive modificazioni, è in fine aggiunto il seguente periodo: "Salvo diversa pattuizione con gli enti, si applicano gli articoli 17, 19 e 20 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112".

Art. 2-septies.

(Gratuità delle trascrizioni, iscrizioni e cancellazioni di pignoramenti ed ipoteche)

1. I conservatori dei pubblici registri immobiliari e del pubblico registro automobilistico eseguono le iscrizioni, le trascrizioni e le cancellazioni dei pignoramenti, delle ipoteche, del fermo amministrativo richieste dal soggetto che ha emesso l'ingiunzione in esenzione da ogni tributo e diritto.
2. I conservatori sono altresì tenuti a rilasciare in carta libera e gratuitamente al soggetto che ha emesso l'ingiunzione elenco delle trascrizioni ed iscrizioni relative ai beni da loro indicati, contenente la specificazione dei titoli trascritti, dei crediti iscritti e del domicilio dei soggetti a cui favore risultano fatte le trascrizioni e le iscrizioni.
3. I competenti uffici dell'Agenzia delle entrate rilasciano gratuitamente al soggetto che ha emesso l'ingiunzione le visure ipotecarie e catastali relative agli immobili dei debitori destinatari di ingiunzioni di pagamento e dei coobbligati e svolgono gratuitamente le attività di cui all'articolo 79, comma 2 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.
4. Le ordinanze di assegnazione riguardanti tutti i provvedimenti aventi quale titolo esecutivo l'ingiunzione sono esenti dalla registrazione e non devono essere inviati all'Agenzia delle entrate.
5. Ai trasferimenti coattivi di beni mobili non registrati, l'imposta di registro si applica nella misura fissa di dieci euro. Per i beni mobili registrati l'imposta provinciale di trascrizione si applica nella misura fissa di cinquanta euro tranne i casi di esenzione previsti dalla legge.
6. Le tasse e i diritti per atti giudiziari compresi quelli dovuti all'Ufficiale giudiziario anche per le notifiche e le iscrizioni a ruolo nei tribunali in occasione ed in conseguenza del procedimento di riscossione coattiva azionato con ingiunzione di pagamento, continuano a essere ridotti alla metà e possono essere prenotati a debito per il recupero nei confronti della parte soccombente se diversa dal soggetto procedente».

3.1

BONERISCO

Sopprimere l'articolo.

Consequentemente, all'articolo 15, dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge n. 196 del 2009, sono modificati, soppressi o ridotti, a decorrere dall'anno 2017, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 500 milioni di euro. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.»

3.2

[BERTOROTTA](#), [BOTTICI](#), [AIROLA](#), [MANGILI](#), [LEZZI](#), [BULGARELLI](#), [BLUNDO](#)

Sopprimere l'articolo.

3.3

[MILO](#), [LANGELLA](#), [BARANI](#)

Al comma 1, dopo le parole: «di legge,» sopprimere la seguente: «anche».

3.4

[BONERISCO](#)

Al comma 1 sostituire le parole: «anche ai fini» con le seguenti: «ai soli fini».

3.5

[BELLOT](#), [BISINELLA](#), [MUNERATO](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 545, comma 3, del codice di procedura civile, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le medesime limitazioni di cui al presente comma si applicano anche alle esecuzioni aventi titolo in crediti erariali e previdenziali di titolari di redditi derivanti da imprese individuali o da società di persone"».

3.6

[PUGLIA](#), [BOTTICI](#), [AIROLA](#), [BULGARELLI](#), [LEZZI](#), [SERRA](#), [MANGILI](#), [CASTALDI](#), [BLUNDO](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Fermo restando gli ordinari termini di decadenza previsti dalla legge in materia di riscossione mediante ruolo, il termine di prescrizione dei crediti portati da cartelle di pagamento e dai successivi atti della riscossione o esecutivi è da intendersi equiparato in ogni caso al termine di legge previsto per il credito iscritto a ruolo».

3.7

[PUGLIA](#), [BOTTICI](#), [AIROLA](#), [SERRA](#), [LEZZI](#), [MANGILI](#), [BULGARELLI](#), [CASTALDI](#), [BLUNDO](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito, il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. A pena di nullità, nel ruolo devono essere comunque indicati il numero del codice fiscale del contribuente, la specie del ruolo, la data in cui il ruolo diviene esecutivo, il riferimento all'eventuale precedente atto di accertamento o altro atto presupposto nonché la motivazione, anche sintetica, della pretesa. Per i ruoli straordinari, la motivazione deve indicare i presupposti di fatto e di diritto che giustificano il fondato pericolo per la riscossione. Il ruolo contiene altresì l'indicazione analitica degli interessi maturati sino alla data di formazione del ruolo e di quelli successivi, in qualunque modo definiti, e i rispettivi criteri di calcolo nonché la specifica delle sanzioni applicate. In difetto di tali indicazioni non può farsi luogo all'iscrizione"».

3.8

[PUGLIA](#), [BOTTICI](#), [AIROLA](#), [SERRA](#), [LEZZI](#), [MANGILI](#), [BULGARELLI](#), [CASTALDI](#), [BLUNDO](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. L'articolo 12-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito, è sostituito dal seguente:

"12-bis. Non si procede ad iscrizione a ruolo per somme inferiori al triplo del contributo unificato di iscrizione a ruolo, dovuto nel processo civile, nel processo amministrativo e nel processo tributario, per come determinato nell'articolo 13, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni.».

3.9

[PUGLIA](#), [BOTTICI](#), [AIROLA](#), [SERRA](#), [LEZZI](#), [MANGILI](#), [BULGARELLI](#), [CASTALDI](#), [BLUNDO](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1-*quinqüies*, è aggiunto il seguente:

"1-*sexies*. La richiesta di rateizzazione presentata dal debitore non costituisce in nessun caso riconoscimento del debito per il quale si chiede la rateizzazione".;

b) al comma 3, lettera c), sono apportate le seguenti modificazioni:

1) le parole: "sono integralmente saldate" sono sostituite dalle seguenti: "sono saldate nella misura di un terzo";

2) le parole: "può essere ripartito nel numero massimo di rate non ancora scadute alla medesima data" sono sostituite dalle seguenti: "può essere nuovamente ripartito nel numero massimo di rate ai sensi dei precedenti commi 1 e 1-*bis*".».

3.10

[PUGLIA](#), [BOTTICI](#), [AIROLA](#), [SERRA](#), [LEZZI](#), [MANGILI](#), [BULGARELLI](#), [CASTALDI](#), [BLUNDO](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. All'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito, le parole: "al tasso del cinque per cento annuo" sono sostituite dalle seguenti: "al tasso di interesse legale annuo come determinato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. A pena di nullità del ruolo e degli atti successivi, devono essere specificate le modalità di calcolo degli interessi, eseguite per periodi decorsi e senza applicazione dell'anatocismo. La presente norma si applica anche in caso di dilazione del pagamento concessa dall'Ente creditore o dall'agente della riscossione ai sensi del precedente articolo 19".».

3.11

[PUGLIA](#), [BOTTICI](#), [AIROLA](#), [MANGILI](#), [BULGARELLI](#), [LEZZI](#), [SERRA](#), [BLUNDO](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-*bis*. All'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo:* «In tutti i casi di avvio di procedure di riscossione mediante ruolo da parte di Enti creditori o del concessionario tramite cartella di pagamento o di un atto della procedura cautelare o esecutiva, nei quali l'Ente creditore o il concessionario intendono avvalersi, per le notifiche, del servizio di posta elettronica certificata, non possono addebitarsi al contribuente costi per diritti di notifica o qualunque altro costo relativo alla notifica dell'atto»;

b) *il comma 2-bis, è sostituito dal seguente:*

2-*bis*. A pena di nullità, la cartella di pagamento contiene comunque l'indicazione degli atti presupposti alla formazione del ruolo e della relativa data di notificazione, la data in cui il ruolo è stato reso esecutivo, il responsabile del procedimento di formazione del ruolo, la motivazione concisa della pretesa, il responsabile del procedimento del concessionario, l'indicazione analitica della misura degli oneri di riscossione applicati nonché la specifica degli interessi di mora e del relativo procedimento di calcolo.»;

c) *dopo il comma 2-bis, è aggiunto il seguente:*

«2-*ter*. Ogni atto della riscossione o della procedura esecutiva successivo alla cartella di pagamento contiene, a pena di nullità, l'indicazione analitica degli atti interruttivi precedentemente notificati, anche se antecedenti alla formazione del ruolo, e della relativa data di notificazione».

3.12

[PUGLIA](#), [BOTTICI](#), [AIROLA](#), [MANGILI](#), [BULGARELLI](#), [LEZZI](#), [SERRA](#), [CASTALDI](#), [BLUNDO](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-*bis*. Alla legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *al comma 538:*

1) nel primo periodo, le parole: «entro sessanta» sono sostituite dalle seguenti: «entro novanta» e le parole: «con la quale venga documentato che gli atti emessi dall'ente ereditore prima della formazione del ruolo» sono sostituite dalle seguenti: «con la quale venga eccepito che gli atti emessi

dall'ente ereditore»;

2) alla lettera *a*), le parole: «intervenuta in data antecedente a quella in cui il ruolo è reso esecutivo» sono soppresse;

3) dopo la lettera *e*) è aggiunta la seguente:

«*f*) da qualsiasi altra causa di non esigibilità del credito sotteso, anche intervenuta successivamente alla formazione del ruolo»;

b) al comma 539, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il provvedimento con il quale l'Ente creditore comunica al debitore l'esito dell'esame della dichiarazione e che conferma la legittimità del debito iscritto a ruolo è in ogni caso impugnabile nei termini di legge innanzi all'autorità giudiziaria competente a conoscere della pretesa».

c) dopo il comma 541 sono aggiunti i seguenti:

«541-*bis*. Nel caso in cui la cartella di pagamento sia stata notificata dal concessionario oltre la decorrenza del termine di decadenza o prescrizione, senza che siano intercorsi atti interruttivi, le somme iscritte a ruolo sono annullate di diritto e considerate automaticamente discaricate dai relativi ruoli.

541-*ter*. Ferma restando la responsabilità civile per i danni cagionati, il concessionario che promuova un atto della procedura cautelare o esecutiva intrapresa in forza di cartella di pagamento per la quale sia già decorso il termine di prescrizione decennale, è tenuto ad indennizzare il contribuente mediante il pagamento di una somma pari al triplo di quella complessiva per la quale ha agito in via cautelare o esecutiva. Se il concessionario provvede al pagamento entro i quindici giorni dalla richiesta di pagamento del contribuente, presentata anche con modalità telematiche, la somma dovuta è ridotta al doppio di quella complessiva per la quale ha agito in via cautelare o esecutiva.»;

d) al comma 544, le parole: «mediante posta ordinaria» sono sostituite dalle seguenti: «mediante posta raccomandata con avviso di ricevimento o mediante posta elettronica certificata».

3.13

[PUGLIA](#), [BOTTICI](#), [AIROLA](#), [LEZZI](#), [MANGILI](#), [BULGARELLI](#), [SERRA](#), [BLUNDO](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-*bis*. Alla legge 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 538, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) nel primo periodo, le parole: «entro sessanta» sono sostituite dalle seguenti: «entro novanta» e le parole: «con la quale venga documentato che gli atti emessi dall'ente creditore prima della formazione del ruolo» sono sostituite dalle seguenti: «con la quale venga eccepito che gli atti emessi dall'ente ereditare»;

2) alla lettera *a*), le parole: «intervenuta in data antecedente a quella in cui il ruolo è reso esecutivo» sono soppresse;

3) dopo la lettera *e*) è aggiunta la seguente:

f) da qualsiasi altra causa di non esigibilità del credito sotteso, anche intervenuta successivamente alla formazione del ruolo».

3.14

[PUGLIA](#), [BOTTICI](#), [AIROLA](#), [MANGILI](#), [BULGARELLI](#), [LEZZI](#), [SERRA](#), [CASTALDI](#), [BLUNDO](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-*bis*. Alla legge 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 538, primo periodo, le parole: «entro sessanta» sono sostituite dalle seguenti: «entro novanta» e le parole: «con la quale venga documentato che gli atti emessi dall'ente ereditare prima della formazione del ruolo» sono sostituite dalle seguenti: «con la quale venga eccepito che gli atti emessi dall'ente ereditare».

3.15

[PUGLIA](#), [BOTTICI](#), [AIROLA](#), [BULGARELLI](#), [SERRA](#), [LEZZI](#), [MANGILI](#), [CASTALDI](#), [BLUNDO](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-*bis*. Alla legge 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 538, lettera *a*), le parole: «intervenuta in data antecedente a quella in cui il ruolo è reso esecutivo» sono soppresse.

3.16

[PUGLIA](#), [BOTTICI](#), [AIROLA](#), [MANGILI](#), [BULGARELLI](#), [SERRA](#), [LEZZI](#), [BLUNDO](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Alla legge 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 538, dopo la lettera e), è aggiunta la seguente:

4) da qualsiasi altra causa di non esigibilità del credito sotteso, anche intervenuta successivamente alla formazione del ruolo».

3.17

[PUGLIA](#), [BOTTICI](#), [AIROLA](#), [BULGARELLI](#), [SERRA](#), [LEZZI](#), [MANGILI](#), [CASTALDI](#), [BLUNDO](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Alla legge 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 539, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il provvedimento con il quale l'Ente creditore comunica al debitore l'esito dell'esame della dichiarazione e che conferma la legittimità del debito iscritto a ruolo è in ogni caso impugnabile nei termini di legge innanzi all'autorità giudiziaria competente a conoscere della pretesa.»

3.18

[BOTTICI](#), [AIROLA](#), [MANGILI](#), [BULGARELLI](#), [SERRA](#), [LEZZI](#), [PUGLIA](#), [BLUNDO](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Alla legge 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 540, dopo il secondo periodo sono aggiunti i seguenti: «Decorso inutilmente il termine di cui al primo periodo, non possono essere avviate o proseguite azioni esecutive per il recupero delle somme iscritte a ruolo. Sono nulli tutti gli atti della procedura di riscossione o di esecuzione forzata posti in essere successivamente al decorso del termine di cui al primo periodo.»

3.19

[PUGLIA](#), [BOTTICI](#), [AIROLA](#), [BULGARELLI](#), [SERRA](#), [LEZZI](#), [MANGILI](#), [CASTALDI](#), [BLUNDO](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Alla legge 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, dopo il comma 541, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 541 sono aggiunti i seguenti:

«541-bis. Nel caso in cui la cartella di pagamento sia stata notificata dal concessionario oltre la decorrenza del termine di decadenza o prescrizione, senza che siano intercorsi atti interruttivi, le somme iscritte a ruolo sono annullate di diritto e considerate automaticamente discaricate dai relativi ruoli.

541-ter. Ferma restando la responsabilità civile per danni cagionati, il concessionario che promuova un atto della procedura cautelare o esecutiva intrapresa in forza di cartella di pagamento per la quale sia già decorso il termine di prescrizione decennale, è tenuto ad indennizzare il contribuente mediante il pagamento di una somma pari al triplo di quella, complessiva, per la quale ha agito in via cautelare o esecutiva. Se il concessionario provvede al pagamento entro quindici giorni dalla richiesta di pagamento del contribuente, presentata anche con modalità telematiche, la somma dovuta è ridotta al doppio di quella, complessiva, per la quale ha agito in via cautelare o esecutiva.» ;

b) al comma 544, le parole: «mediante posta ordinaria» sono sostituite dalle seguenti: «mediante posta raccomandata con avviso di ricevimento o mediante posta elettronica certificata».

3.20

[PUGLIA](#), [AIROLA](#), [BOTTICI](#), [SERRA](#), [MANGILI](#), [BULGARELLI](#), [LEZZI](#), [CASTALDI](#), [BLUNDO](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Alla legge 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 541 è aggiunto il seguente:

«541-bis. Ferma restando la responsabilità civile per danni cagionati, il concessionario che promuova un atto della procedura cautelare o esecutiva intrapresa in forza di cartella di pagamento per la quale sia già decorso il termine di prescrizione decennale è tenuto ad indennizzare il contribuente

mediante il pagamento di una somma pari al triplo di quella complessiva per la quale ha agito in via cautelare o esecutiva. Se il concessionario provvede al pagamento entro quindici giorni dalla richiesta di pagamento del contribuente, presentata anche con modalità telematiche, la somma dovuta è ridotta al doppio di quella complessiva per la quale ha agito in via cautelare o esecutiva.

b) al comma 544, le parole: «mediante posta ordinaria» sono sostituite dalle seguenti: *mediante posta raccomandata con avviso di ricevimento o mediante posta elettronica certificata».*

3.21

[PUGLIA](#), [BOTTICI](#), [AIROLA](#), [LEZZI](#), [MANGILI](#), [BULGARELLI](#), [CASTALDI](#), [SERRA](#), [BLUNDO](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Alla legge 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, dopo il comma 541 è aggiunto il seguente:

«541-bis. Nel caso in cui la cartella di pagamento sia stata notificata dal concessionario oltre la decorrenza del termine di decadenza o prescrizione, senza che siano intercorsi atti interruttivi, le somme iscritte a ruolo sono annullate di diritto e considerate automaticamente discaricate dai relativi ruoli».

3.22

[COMAROLI](#), [TOSATO](#)

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

«3-bis. All'articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Le somme dovute ai sensi dell'articolo 2, comma 2, e dell'articolo 3, comma 1, possono essere versate in un numero massimo di sei rate trimestrali di pari importo; se superiori a cinquemila euro, in un numero massimo di venti rate trimestrali di pari importo; se superiore a diecimila euro, in un numero massimo di quaranta rate trimestrali di pari importo".

3-ter. Le disposizioni di cui al comma precedente, si rendono applicabili anche ai debiti residui relativi a rateizzazioni già in essere alla data di entrata in vigore della presente legge.

3-quater. Le disposizioni di cui ai commi 3-bis e 3-ter hanno natura sperimentale. Il beneficio di cui al presente articolo è riconosciuto, a domanda, nel limite di 800 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018, 2019. Qualora dal monitoraggio delle domande presentate e accolte emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, del numero di domande rispetto alle risorse finanziarie di cui al primo periodo del presente comma, il beneficio di cui al presente articolo è differito con criteri di priorità alle micro e piccole e medie imprese».

Conseguentemente, all'articolo 15, comma 1, sostituire le parole: «4.260 milioni di euro per l'anno 2017, di 4.185,5 milioni di euro per l'anno 2018, di 3.270 milioni di euro per l'anno 2019» con le seguenti: «3.460 milioni di euro per l'anno 2017, di 3.385,5 milioni di euro per l'anno 2018, di 2.470 milioni di euro per l'anno 2019».

4.1

[PEPE](#)

Sopprimere articolo.

4.2

[COMAROLI](#), [TOSATO](#)

Sopprimere dal comma 1 al comma 5.

Conseguentemente, alle minori entrate derivanti dall'applicazione della precedente disposizione, pari a 1.260 milioni di euro nel 2017, 4.430 milioni di euro nel 2018, 2.970 milioni di euro a decorrere dal 2019, si provvede mediante:

a) *corrispondente riduzione degli incrementi destinati dall'articolo 15, comma 1, al Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.*

b) *per la restante quota di 245, 5 milioni di euro per l'anno 2018, al comma 1-bis dell'articolo 15 sostituire le parole: «300 milioni» fino a fine con le seguenti: «300 milioni di euro per l'anno 2017,*

di 855,5 milioni di euro per l'anno 2018 e di 1.100 milioni di euro a decorrere dal 2019.

4.3

[AZZOLLINI](#), [MANDELLI](#), [D'ALÌ](#), [BOCCARDI](#), [CERONI](#), [MALAN](#)

I commi 1 e 2 sono soppressi.

Conseguentemente, all'articolo 15, aggiungere il seguente comma:

«4. Entro la data del 15 luglio 2017 sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano, mediante interventi di razionalizzazione, e di revisione della spesa pubblica, minori spese pari a 2 miliardi di euro per il 2017, 4 miliardi per il 2018 e 2640 milioni a decorrere dal 2019».

4.4

[MUSSINI](#), [SIMEONI](#), [BIGNAMI](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 21», sostituire il comma 1 con il seguente:

1. L'articolo 21 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è sostituito dal seguente:

«Art. 21. - (Comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute). ? 1. In riferimento alle operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto effettuate, i soggetti passivi trasmettono telematicamente all'Agenzia delle entrate, entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento, i dati di tutte le fatture emesse, e di quelle ricevute e registrate ai sensi dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ivi comprese le bollette doganali, nonché i dati delle relative variazioni.

4.5

[BELLOT](#), [BISINELLA](#), [MUNERATO](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 21», comma 1, dopo le parole: «i dati» aggiungere le seguenti: «in forma aggregata».

4.6

[CAMPANELLA](#), [DE.PETRIS](#), [URAS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [MINEO](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 21», al comma 1, sostituire il terzo periodo con il seguente: «I soggetti passivi di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, effettuano la comunicazione di cui al presente comma entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni semestre».

4.7

[CAMPANELLA](#), [DE.PETRIS](#), [URAS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [MINEO](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 21», comma 1 e il terzo periodo con il seguente: «Per i soggetti passivi di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si applicano le disposizioni di cui al comma 8-bis, dell'articolo 36 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221».

4.8

[MUSSINI](#), [SIMEONI](#), [BIGNAMI](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 21», sostituire il comma 2 con i seguenti:

«2. I dati, inviati in forma analitica secondo modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, comprendono almeno:

- a) codice fiscale e/o partita IV A dei soggetti coinvolti nelle operazioni;
- b) la data ed il numero della fattura;
- c) la base imponibile;
- d) l'imposta;
- e) la tipologia dell'operazione: fattura emessa, acquisto o nota credito.

2-bis. I soggetti che precedono all'invio dei dati rilevanti ai fini della redazione della dichiarazione precompilata, previsti dall'art 3 decreto legislativo 175/2014 possono scegliere se effettuare il solo invio delle sole fatture ricevute».

4.9

[COMAROLI, TOSATO](#)

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1, capoverso «Art. 21.», alinea comma 2, sopprimere la parola: «almeno»;*

b) *al comma 2, capoverso «Art. 21-bis.», comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:*

«Al fine di limitare al massimo l'aggravio per i contribuenti, le informazioni da trasmettere non eccedono i contenuti previsti dall'articolo 1, commi 1 e 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100».

4.10

[BONERISCO](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 21», comma 2, sopprimere la lettera f).

4.11

[BONERISCO](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 21» al comma 2, lettera f), sostituire le parole: «tipologia dell'operazione» con le seguenti: «l'indicazione se l'operazione è relativa alla cessione di beni e/o alla prestazione di servizi».

4.12

[MUSSINI, SIMEONI, BIGNAMI](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 21» sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Gli obblighi di conservazione previsti dall'articolo 3 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 17 giugno 2014 si intendono soddisfatti per tutte le fatture elettroniche nonché per tutti i documenti informatici trasmessi attraverso il sistema di interscambio di cui all'articolo 1, comma 211, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e memorizzati dall'Agenzia delle entrate. Tempi e modalità di applicazione della presente disposizione, anche in relazione agli obblighi contenuti nell'articolo 5 del decreto 17 giugno 2014, sono stabiliti con apposito provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate».

4.13

[AIROLA, BOTTICI, BULGARELLI, SERRA, LEZZI, MANGILI, PUGLIA, BLUNDO](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 21», comma 3, ultimo periodo, aggiungere, in fine, le parole: «entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge di conversione».

4.14

[TOSATO, COMAROLI](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, capoverso «Art. 21», dopo il comma 3 aggiungere il seguente:*

«3-bis. Nelle more della ridefinizione degli obblighi di comunicazione di carattere finanziario a carico dei comuni, delle città metropolitane e delle province, i predetti enti sono esclusi dagli obblighi di cui ai precedenti commi»;

b) *al comma 2, capoverso «Art. 21-bis», dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

«5-bis. Nelle more della ridefinizione degli obblighi di comunicazione di carattere finanziario a carico dei comuni, delle città metropolitane e delle province, i predetti enti sono esclusi dagli obblighi di cui ai precedenti commi».

4.15

[AIROLA, BOTTICI, LEZZI, MANGILI, BULGARELLI, SERRA, CASTALDI, PUGLIA, BLUNDO](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 21», aggiungere, infine, i seguenti commi:

«3-bis. L'Agenzia delle entrate garantisce al contribuente la ricezione in forma aperta dei flussi provenienti dal sistema di trasmissione telematica e l'estrapolazione automatica dei dati di fatturazione e la relativa traduzione nel formato strutturato necessario per la trasmissione telematica. Per le finalità di cui al precedente periodo l'Agenzia delle entrate individua soluzioni tecnologiche gratuite che garantiscono l'interscambio dei dati e la necessaria automazione e integrazione con le infrastrutture tecnologiche e gestionali in uso ai contribuenti.

3-ter. Ai fini della semplificazione fiscale e progressiva eliminazione degli obblighi di redazione e conservazione dei registri di cui agli articoli 23 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, il 633, l'Agenzia delle entrate è autorizzata ad implementare il sistema di trasmissione telematica dei dati di cui al presente articolo con l'inclusione, nella piattaforma tecnologica per la trasmissione telematica dei dati delle fatture attive e passive, anche di strumenti per la comunicazione dei dati relativi a costi e ricavi esclusi dall'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, rilevanti ai fini delle imposte sui redditi onde consentirne l'annotazione ai fini della deducibilità dal reddito imponibile, secondo le modalità e i criteri individuati con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate».

4.16

[CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [TOSATO](#)

Al comma 1, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Il comma 8-bis dell'articolo 36 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, è abrogato».

4.17

[MUSSINI](#), [SIMEONI](#), [BIGNAMI](#)

Al comma 2, capoverso «Art. 21-bis» sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:

«1. I soggetti passivi trasmettono, telematicamente all'Agenzia delle entrate, entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre, con eccezione del secondo trimestre, la cui scadenza è prorogata al 30 settembre, una comunicazione dei dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche dell'imposta effettuate ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, nonché degli articoli 73, primo comma, lettera e), e 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Restano fermi gli ordinari termini di versamento dell'imposta dovuta in base alle liquidazioni periodiche effettuate.

2. Le informazioni da trasmettere con la comunicazione di cui al comma 1, le cui modalità di trasmissione sono stabilite con il provvedimento di cui all'articolo 21, comma 2, comprendono: a) Il totale delle operazioni, attive e passive rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, base imponibile; b) l'ammontare dell'imposta relativa alle operazioni di cui al punto a); c) liquidazione dell'imposta a debito o credito».

4.18

[MUSSINI](#), [SIMEONI](#), [BIGNAMI](#)

Al comma 2, capoverso «Art. 21-bis» sostituire il comma 3 con i seguenti:

«3. La comunicazione è presentata anche nell'ipotesi eli liquidazione con eccedenza a credito, salvo il caso di presentazione, nei termini previsti, dell'istanza di cui all'articolo 38-bis, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, che sostituisce, a tutti gli effetti l'istanza di cui al comma 1. Sono esonerati dalla presentazione della comunicazione i soggetti passivi non obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale I.V.A. o all'effettuazione delle liquidazioni periodiche, sempre che, nel corso dell'anno, non vengano meno le predette condizioni di esonero.

3-bis. Sostituire la lettera a) del comma 1 dell'articolo 3 del decreto legislativo 5 agosto 2015 n. 127 con la seguente:

"a) viene meno l'obbligo di presentare le comunicazioni di cui all'articolo 21 e 21-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, il. 122, e all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, nonché la comunicazione dei dati relativi ai contratti stipulati dalle società di *leasing*, e dagli operatori commerciali che svolgono attività di locazione e di noleggio, ai sensi dell'articolo 7, dodicesimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605"».

4.19

[BOTTICI](#), [AIROLA](#), [LEZZI](#), [MANGILI](#), [SERRA](#), [BULGARELLI](#), [CASTALDI](#), [PUGLIA](#), [BLUNDO](#)

Al comma 2, capoverso «Art. 21-bis», comma 5, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: «a pena di nullità».

4.20

BONERISCO

Al comma 2, capoverso «Art. 21-bis», comma 5, inserire, in fine, il seguente periodo: «Quando dai controlli emerge che il contribuente ha versato più del dovuto la differenza può essere utilizzata in compensazione nella successiva liquidazione periodica».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge n. 196 del 2009, sono modificati, soppressi o ridotti, a decorrere dall'anno 2017, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 100 milioni di euro. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati».

4.21

MUSSINI, SIMEONI, BIGNAMI

Al comma 2, capoverso «Art. 21-bis» al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «, solo ed esclusivamente al superamento della soglia prevista per le sanzioni penali per i versamenti IVA e solo per la parte che eccede il limite previsto per le stesse sanzioni».

4.22

MUSSINI, SIMEONI, BIGNAMI

Al comma 2, capoverso «Art. 21-ter» sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Ai soggetti in attività nel 2017, in riferimento agli obblighi di cui agli articoli 21 e 21-bis, è attribuito una sola volta, per il relativo adeguamento tecnologico, un credito d'imposta pari a euro 300. Il credito spetta ai soggetti che, nell'anno precedente a quello in cui il costo per l'adeguamento tecnologico è stato sostenuto, hanno realizzato un volume d'affari non superiore a euro 100.000, ovvero al depositario delle scritture contabili risultante ai sensi dell'articolo 52 decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972».

4.23

COMAROLI, TOSATO

Al comma 2, capoverso «Art. 21-ter», comma 1, sostituire le parole: «una sola volta, per il relativo adeguamento tecnologico, un credito d'imposta pari a 100 euro,» con le seguenti: «ogni anno, fino al definitivo compimento del relativo adeguamento tecnologico, un credito d'imposta pari a 200 euro».

Conseguentemente, all'articolo 1, apportare le seguenti modificazioni:

al comma 1, sostituire le parole: «4.260 milioni» fino a: «2.970 milioni» con le seguenti: «4.010 milioni di euro per l'anno 2017, di 3.935,5 milioni di euro per l'anno 2018, di 3.020 milioni di euro per l'anno 2019 e di 2.720 milioni».

sopprimere il comma 1-bis.

4.24

TOSATO, COMAROLI

Al comma 2, capoverso «Art. 21-ter», comma 1, sostituire le parole: «una sola volta, per il relativo adeguamento tecnologico, un credito d'imposta pari a 100 euro,» con le seguenti: «ogni anno, fino al definitivo compimento del relativo adeguamento tecnologico, un credito d'imposta pari a 200 euro».

Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione, valutato in 245,6 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, come integrato dall'articolo 3, comma 2-bis del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10.

4.25

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

Al comma 2, capoverso «Art. 21-ter», comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «euro 100» con le seguenti: «euro 500».

Conseguentemente, all'articolo 15 apportare le seguenti modificazioni:

al comma 1, sostituire le parole: «di 4.185,5 milioni di euro per l'anno 2018» con le seguenti: «di 3.700,3 milioni di euro per l'anno 2018»;

al comma 2, alinea, sostituire le parole: «di 4.830 milioni di euro per l'anno 2018» con le seguenti: di 4.344,8 milioni di euro per l'anno 2018»;

il comma 2, lettera c), è sostituito dal seguente: «quanto a 2,3 milioni di euro per l'anno 2016, a 4.260 milioni di euro per l'anno 2017, a 4.344,8 milioni di euro per l'anno 2018, a 2.970 milioni di euro per l'anno 2019 e a 2.970 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle misure previste dagli articoli 3, 4, 6 e 8».

4.26

[BELLOT, BISINELLA, MUNERATO](#)

Al comma 2, capoverso «Art. 21-ter», comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «euro 100» con le seguenti: «euro 300».

Conseguentemente, all'articolo 15 apportare le seguenti modificazioni:

al comma 1, sostituire le parole: «di 4.185,5 milioni di euro per l'anno 2018» con le seguenti: «di 3.700,3 milioni di euro per l'anno 2018»;

al comma 2, alinea, sostituire le parole: «di 4.830 milioni di euro per l'anno 2018» con le seguenti: «di 4.344,8 milioni di euro per l'anno 2018»;

al comma 2, lettera c), sostituire le parole: «a 4.830 milioni di euro per l'anno 2018» con le seguenti: «a 4.344,8 milioni di euro per l'anno 2018».

4.27

[BELLOT, BISINELLA, MUNERATO](#)

Al comma 2, capoverso «Art. 21-ter», comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «euro 100» con le seguenti: «euro 300».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente: «2-bis. Il fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 485,2 milioni di euro per l'anno 2018».

4.28

[BELLOT, BISINELLA, MUNERATO](#)

Al comma 2, capoverso comma 21-ter sostituire le parole: «a euro 2.000» con le seguenti: «a euro 1.000».

Conseguentemente all'articolo 15 apportare le seguenti modificazioni:

al comma 1, sostituire le parole: «è incrementato di 4.260 milioni di euro per l'anno 2017, di 4.185,5 milioni di euro per l'anno 2018, di 3.270 milioni di euro per l'anno 2019 e di 2.970 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020» con le seguenti: «è incrementato di 4.160 milioni di euro per l'anno 2017, di 4.085,5 milioni di euro per l'anno 2018, di 3.170 milioni di euro per l'anno 2019 e di 2.870 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020»;

al comma 2, alinea, sostituire le parole: «4.260 milioni di euro per l'anno 2017, di 4.830 milioni di euro per l'anno 2018, di 3.270 milioni di euro per l'anno 2019 e di 2.970 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020» con le seguenti: «4.160 milioni di euro per l'anno 2017, di 4.730 milioni di euro per l'anno 2018, di 3.170 milioni di euro per l'anno 2019 e di 2.870 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020»;

al comma 2, lettera c), sostituire le parole: «a 4.260 milioni di euro per l'anno 2017, a 4.830 milioni di euro per l'anno 2018 e a 2.970 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019» con le seguenti: «a 4.160 milioni di euro per l'anno 2017, a 4.730 milioni di euro per l'anno 2018 e a 2.870 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019».

4.29

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

Al comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti capo versi:

«Art. 21-*quater*. Le comunicazioni di cui agli articoli 21 e 21-*bis* sono avviate a cadenza annuale dalle imprese che non abbiano superato l'ammontare di 400.000 euro se aventi per oggetto prestazioni di servizi ovvero di 700.000 euro se aventi per oggetto altre attività.

Art. 21-*quinqüies*. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità operative al fine di cumulare in un unico adempimento le comunicazioni di cui agli articoli 21, 21-*bis* e 21-*quater*».

4.30

MUSSINI, SIMEONI, BIGNAMI

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. All'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

«2-*bis*. Per l'omessa o errata comunicazione prevista dall'articolo 21 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122, si applica la sanzione di cui al comma 1. La sanzione non si applica se i dati mancanti o inesatti vengono integrati o corretti anche a seguito di richiesta da parte dell'Agenzia delle entrate. Nessuna sanzione trova applicazione nel caso in cui l'omissione riguardi fatture di acquisto o bollette doganali le quali, siano state registrate e incluse in una comunicazione prevista dall'articolo 21 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122, entro i termini di cui all'articolo 25 Decreto Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633. Qualora, tuttavia, l'omissione, l'incompletezza e l'infedeltà della comunicazione di cui all'articolo 21, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122 siano connesse a violazioni realizzate mediante l'utilizzo di fatture o altra documentazione falsa o per operazioni oggettivamente inesistenti, mediante artifici o raggiri, condotte simulatorie o fraudolente, la sanzione è incrementata del 200 per cento.

2-*ter*. L'omessa, incompleta o infedele comunicazione di cui all'articolo 21-*bis*, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge, con modificazioni dall'articolo 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122, è punita con la sanzione prevista dal comma 1. La sanzione non si applica se i dati mancanti o inesatti vengono integrati o corretti anche a seguito di richiesta da parte dell'Agenzia delle entrate. Per il primo anno la sanzione di cui al comma 2-*ter* non si applica. Qualora, tuttavia, l'omissione, l'incompletezza e l'infedeltà della comunicazione di cui all'articolo 21-*bis*, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122 siano connesse a violazioni realizzate mediante l'utilizzo di fatture o altra documentazione falsa o per operazioni oggettivamente inesistenti, mediante artifici o raggiri, condotte simulatorie o fraudolente, la sanzione è incrementata del 200 per cento».

4.31

COMAROLI, TOSATO

*Al comma 3, sostituire i capoversi «2-*bis*» e «2-*ter*» con i seguenti:*

«2-*bis*. Per l'omissione o l'errata trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute, prevista dall'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, si applica la sanzione amministrativa di euro 1 per ciascuna fattura, comunque entro il limite massimo di euro 3.000 per ciascun trimestre.

2-*ter*. La sanzione:

a) non si applica se, in caso di errata trasmissione dei dati, la correzione è trasmessa entro 24 ore successive alla scadenza stabilita ai sensi del comma precedente;

b) è ridotta di due terzi, entro il limite massimo di euro 200, se la trasmissione è effettuata entro 5 giorni successivi a: 1) scadenza stabilita ai sensi del comma precedente, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati;

c) è ridotta alla metà, entro il limite massimo di euro 600, se la trasmissione è effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza stabilita ai sensi del comma precedente, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati.

2-quater. Non si applica l'articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. *2-ter.*

2-quinquies. L'errata comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche, prevista dall'articolo 21-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è punita con la sanzione amministrativa da euro 100 a euro 500. La sanzione è ridotta alla metà se la trasmissione è effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza stabilita ai sensi del periodo precedente, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati.

2-sexies. L'omessa o incompleta comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche, prevista dall'articolo 21-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è punita con la sanzione amministrativa da euro 200 a euro 1.000. La sanzione è ridotta alla metà se la trasmissione è effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza stabilita ai sensi del periodo precedente, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati. Per l'infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche le sanzioni sono raddoppiate rispetto agli importi di cui al periodo precedente».

Consequentemente, all'articolo 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire le parole: «4.260 milioni» fino a: «2.970 milioni» con le seguenti: «4.010 milioni di euro per l'anno 2017, di 3.935,5 milioni di euro per l'anno 2018, di 3.020 milioni di euro per l'anno 2019 e di 2.720 milioni».*

b) *sopprimere il comma 1-bis.*

4.32

[BELLOT](#), [BISINELLA](#), [MUNERATO](#)

Al comma 3, capoverso comma 2-bis, primo periodo, sostituire le parole: «per l'omissione o l'errata» con le seguenti: «per l'omessa».

4.33

[BELLOT](#), [BISINELLA](#), [MUNERATO](#)

Al comma 3, capoverso comma 2-ter, sopprimere la parola: «incompleta».

4.34

[MUSSINI](#), [SIMEONI](#), [BIGNAMI](#)

Al comma 4 sostituire il primo periodo con i seguenti:

«Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2017, sempreché i provvedimenti, le istruzioni ed i *software* applicativi siano rilasciati entro e non oltre il 20 gennaio. L'eventuale ritardo comporterà un automatico differimento dell'adempimento di un periodo pari a quello del ritardo».

4.35

[BONERISCO](#)

Al comma 4, alinea, secondo periodo, sostituire le parole: «entro il 25 luglio 2017» con le seguenti: «entro il 16 settembre 2017».

4.36

[AIROLA](#), [BOTTICI](#), [MANGILI](#), [BULGARELLI](#), [LEZZI](#), [SERRA](#), [CASTALDI](#), [PUGLIA](#), [BLUNDO](#)

Al comma 4, sostituire la lettera b), con la seguente:

«b) all'articolo 7, comma 1, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: «Per le imprese che operano nel settore della grande distribuzione l'opzione di cui all'articolo 1, commi da 429 a 432, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, cessa di essere valida a partire dal 1° febbraio 2017».

4.37

[IDEM](#), [MOSCARDELLI](#)

Al comma 4, lettera b), sopprimere le parole: «agli acquisti intracomunitari di beni e».

4.38

[TOMASELLI](#), [COMAROLI](#)

Al comma 4, lettera c), sostituire le parole: «30 aprile» con le seguenti: «30 settembre».

4.39

[BOTTICI](#), [AIROLA](#), [LEZZI](#), [MANGILI](#), [BULGARELLI](#), [SERRA](#), [CASTALDI](#), [PUGLIA](#), [BLUNDO](#)

Al comma 4, sopprimere la lettera d).

4.40

[BOTTICI](#), [AIROLA](#), [BULGARELLI](#), [LEZZI](#), [MANGILI](#), [SERRA](#), [CASTALDI](#), [PUGLIA](#), [BLUNDO](#)

Al comma 4, sostituire la lettera d), con la seguente:

«d) all'articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-bis. La comunicazione prevista dal comma 1 è estesa anche alle cessioni di beni e le prestazioni di servizi il cui importo complessivo annuale è superiore ad euro 10.000 effettuate e ricevute, registrate o soggette a registrazione, nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Stati o territori diversi da quelli individuati nella lista di cui al comma 1 ma che risultano collegati direttamente a operatori con residenza fiscale in uno dei Paesi cosiddetti *black list* di cui al decreto del Ministro delle finanze in data 4 maggio 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 107 della maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 novembre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 273 del 23 novembre 2001».

4.41

[AIROLA](#), [BOTTICI](#), [LEZZI](#), [MANGILI](#), [SERRA](#), [BULGARELLI](#), [CASTALDI](#), [PUGLIA](#), [BLUNDO](#)

Al comma 4, sostituire la lettera d), con le seguenti::

«d) tutte le operazioni tra Italia e uno dei Paesi cosiddetti *black list* di cui al decreto del Ministro delle finanze in data 4 maggio 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 107 del 10 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 novembre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 273 del 23 novembre 2001 viene applicato un prelievo erariale pari al 20 per cento del valore della transazione;

d-bis) al comma 1 dell'articolo 5 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) il comma 10 è sostituito dal seguente:

"10. Le spese e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni, che hanno avuto concreta esecuzione, intercorse con imprese residenti ovvero localizzate in Stati o territori aventi regimi fiscali privilegiati non sono ammessi in deduzione nei limiti del loro valore normale, determinato ai sensi dell'articolo 9. Si considerano privilegiati i regimi fiscali di Stati o territori individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, in ragione della mancanza di un adeguato scambio di informazioni"».

4.42

[BOTTICI](#), [AIROLA](#), [LEZZI](#), [MANGILI](#), [BULGARELLI](#), [SERRA](#), [CASTALDI](#), [PUGLIA](#), [BLUNDO](#)

Al comma 4, sostituire la lettera d), con la seguente:

«d) all'articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-bis. L'utilizzo di società anonime, aventi sede all'estero, nelle operazioni immobiliari di cui al presente articolo è vietato e costituisce causa di nullità dell'atto di trasferimento».

4.43

[DE PETRIS](#), [URAS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CAMPANELLA](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [MINEO](#)

Al comma 4, lettera d), sopprimere il numero 1).

4.44

[AIROLA](#), [BOTTICI](#), [MANGILI](#), [BULGARELLI](#), [LEZZI](#), [SERRA](#), [CASTALDI](#), [PUGLIA](#), [BLUNDO](#)

Al comma 4, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«d-bis) il termine di decadenza di cui all'articolo 57, primo comma, del decreto del Presidente

della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e il termine di decadenza di cui all'articolo 43, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono ridotti di un anno. La riduzione si applica solo per i soggetti che garantiscano la tracciabilità dei pagamenti dagli stessi ricevuti ed effettuati nei modi stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze».

4.45

[BOTTICI](#), [AIROLA](#), [LEZZI](#), [MANGILI](#), [SERRA](#), [BULGARELLI](#), [PUGLIA](#), [BLUNDO](#)

Al comma 4, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«*d-bis*) i rimborsi di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono eseguiti in via prioritaria, entro tre mesi dalla presentazione della dichiarazione annuale, anche in assenza dei requisiti di cui al predetto articolo 30, secondo comma, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* ed *e)*».

4.45a

[TOSATO](#), [COMAROLI](#)

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«*5-bis*. In sede di avvio del nuovo adempimento, la comunicazione di cui all'articolo 21 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, relativa al primo e al secondo semestre dell'anno 2016 è trasmessa entro il 15 settembre del medesimo anno».

4.46

[GIBIINO](#), [MALAN](#)

Al comma 6, lettera a), capoverso «2», aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Al fine di non penalizzare la distribuzione di acqua potabile non preconfezionata in piccole quantità predeterminate, tenuto conto del modico valore della transazione nonché dell'attuazione delle direttive europee in ordine alla riduzione dei rifiuti inquinanti e delle emissioni, i distributori automatici al pubblico comunemente denominati "Case dell'acqua", sono esclusi dall'obbligo di cui al presente comma».

Conseguentemente, all'onere derivante dalla presente disposizione, valutato in 200 mila euro annui a decorrere dall'anno 2017, fermo restando l'incremento del Fondo previsto dal comma 1 del presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

4.47

[AIROLA](#), [BOTTICI](#), [LEZZI](#), [MANGILI](#), [BULGARELLI](#), [SERRA](#), [PUGLIA](#), [BLUNDO](#)

Al comma 6, sopprimere la lettera b).

4.48

[BOTTICI](#), [AIROLA](#), [LEZZI](#), [MANGILI](#), [BULGARELLI](#), [SERRA](#), [CASTALDI](#), [PUGLIA](#), [BLUNDO](#)

Al comma 6, sostituire la lettera b), con la seguente:

«*b)* all'articolo 7, comma 1, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: "Per le imprese che operano nel settore della grande distribuzione l'opzione di cui all'articolo 1, commi da 429 a 432, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è soppressa con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge"».

4.49

[BELLOT](#), [BISINELLA](#), [MUNERATO](#)

Sopprimere i commi 7 e 8.

Conseguentemente, all'articolo 15, apportare le seguenti modificazioni:

al comma 1, sostituire le parole: «è incrementato di 4.260 milioni di euro per l'anno 2017, di 4.185,5 milioni di euro per l'anno 2018, di 3.270 milioni di euro per l'anno 2019 e di 2.970 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020», con le seguenti: «è incrementato di 4.110 milioni di euro per l'anno 2017, di 3.985,5 milioni di euro per l'anno 2018, di 3.070 milioni di euro per l'anno 2019 e di 2.770 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020»;

al comma 2, alinea, sostituire le parole: «4.260 milioni di euro per l'anno 2017, di 4.830 milioni di euro per l'anno 2018, di 3.270 milioni di euro per l'anno 2019 e di 2.970 milioni di euro annui a

decorrere dall'anno 2020», con le seguenti: «4.110 milioni di euro per l'anno 2017, di 4.630 milioni di euro per l'anno 2018, di 3.070 milioni di euro per l'anno 2019 e di 2.770 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020»;

al comma 2, lettera c), sostituire le parole: «a 4.260 milioni di euro per l'anno 2017, a 4.830 milioni di euro per l'anno 2018 e a 2.970 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019», con le seguenti: «a 3.270 milioni di euro per l'anno 2017, a 4.630 milioni di euro per l'anno 2018, a 2.770 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019».

4.50

[BELLOT](#), [BISINELLA](#), [MUNERATO](#)

Sopprimere i commi 7 e 8.

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Il fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 150 milioni di euro per l'anno 2017 e di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018».

4.51

[AZZOLLINI](#), [MANDELLI](#), [D'ALÌ](#), [BOCCARDI](#), [CERONI](#)

I commi 7 e 8 sono soppressi.

Conseguentemente, all'articolo 15, aggiungere il seguente comma:

«4. Entro la data del 15 luglio 2017 sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano, mediante interventi di razionalizzazione, e di revisione della spesa pubblica, minori spese pari a 150 milioni di euro per il 2017 e 200 milioni a decorrere dal 2018».

4.52

[QUAGLIARIELLO](#)

Sopprimere i commi 7 e 8.

4.53

[BOTTICI](#), [AIROLA](#), [LEZZI](#), [MANGILI](#), [BULGARELLI](#), [SERRA](#), [CASTALDI](#), [PUGLIA](#), [BLUNDO](#)

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«8-ter. I soggetti indicati nel titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, obbligati ad operare ritenute alla fonte, che corrispondono compensi, sotto qualsiasi forma, soggetti a ritenute alla fonte ai sensi degli articoli 25, 25-bis e 25-ter del medesimo titolo nonché i soggetti obbligati ad operare ritenute ai sensi dell'articolo 25 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, in legge 30 luglio 2010, n. 122, che eseguono il versamento delle ritenute ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, specificano nel modello di versamento l'identificativo fiscale del beneficiario del compenso soggetto a ritenuta e l'identificativo progressivo e la data di emissione della corrispondente fattura e la relativa ritenuta operata con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, sono approvati i relativi modelli e ogni altra disposizione necessaria per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma. I dati dei versamenti mediante i modelli di cui al presente comma sono consultabili elettronicamente e telematicamente dai soggetti interessati mediante i servizi messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate.

8-quater. In relazione ai compensi e alle ritenute indicate nel modello di cui al comma 1, i soggetti di cui al medesimo comma sono esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione e della certificazione di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.

8-quinquies. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 8-bis, i contratti di intermediazione in essere con la pubblica amministrazione sono modificati al fine di non comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

4.54

[BOTTICI](#), [AIROLA](#), [SERRA](#), [MANGILI](#), [BULGARELLI](#), [LEZZI](#), [CASTALDI](#), [PUGLIA](#), [BLUNDO](#)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«8-ter. I soggetti indicati nel titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 che corrispondono compensi, sotto qualsiasi forma, soggetti a ritenute alla fonte ai sensi degli articoli 25, 25-bis e 25-ter del medesimo titolo, all'atto dei versamenti mensili delle ritenute operate trasmettono in via telematica all'Agenzia delle entrate, direttamente o tramite gli incaricati di cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, i dati fiscali dei percipienti, con specificazione del nominativo del beneficiario, identificato dal relativo codice fiscale o partita iva, il numero progressivo identificativo della fattura e la relativa ritenuta operata. In relazione ai compensi e alle ritenute trasmesse, i soggetti di cui al presente comma sono esonerati dal rilascio della certificazione unica di cui all'articolo 4, comma 6-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. I dati fiscali di cui al presente comma sono consultabili elettronicamente e telematicamente dai soggetti interessati mediante i servizi messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma».

4.55

[AUGELLO](#), [BONERISCO](#)

Dopo il comma 8-bis aggiungere il seguente:

«8-ter. Nell'articolo 9, comma 8 del decreto legislativo n. 23 del 2011, dopo le parole: "compiti istituzionali" aggiungere le seguenti: "L'esenzione per i consorzi tra enti locali si applica anche a quelli per lo sviluppo di aree industriali costituiti con legge speciale"».

Conseguentemente, all'articolo 15, comma 2, lettera b-bis, sostituire la parola: «15» con la seguente: «16,5».

4.0.1

[D'ALÌ](#), [MALAN](#)

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4.1.

(Regime fiscale per le locazioni brevi)

1. Ai sensi del presente articolo, si intendono per locazioni brevi le locazioni turistiche e i contratti relativi all'esercizio di ogni tipo di struttura ricettiva extralberghiera aventi ad oggetto la concessione in godimento a terzi di immobili e relative pertinenze, o porzioni di essi, idonei all'uso abitativo effettuate direttamente da privati o tramite l'intermediazione di portali on line di commercializzazione, di agenzie immobiliari o di altri gestori professionali.

2. Alle locazioni di cui al comma 1 continuano ad applicarsi la normativa vigente in materia di registrazione di contratto, le disposizioni di cui al codice civile in materia di locazioni e le relative discipline regionali.

3. Per favorire la trasparenza nel mercato delle locazioni di breve periodo è istituito presso l'Agenzia delle entrate un Registro Unico Nazionale delle attività extralberghiere non imprenditoriali che deve contenere le generalità dei soggetti di cui al comma 1 nonché degli immobili oggetto di locazione, il proprietario o il titolare di diritto reale di godimento di unità immobiliari ad uso abitativo che offre ospitalità in appartamenti privati locati con le modalità di cui al comma 1, ovvero l'intermediario delegato, trasmette idonea comunicazione, anche per via telematica, all'Agenzia delle entrate, al fine dell'iscrizione degli immobili al Registro di cui al periodo precedente. L'obbligo di comunicazione di cui al periodo precedente deve essere adempiuto preventivamente una sola volta e la dichiarazione ha efficacia fino a diversa comunicazione.

4. A decorrere dal 1° gennaio 2017, il canone di locazione relativo ai contratti stipulati per le finalità di cui al comma 1, è assoggettato ad un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo sul contratto di

locazione in caso di registrazione, con un'aliquota pari a quella ordinaria di cui all'articolo 3, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in sostituzione del regime ordinario vigente per la tassazione dei redditi fondiari ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

5. Il regime fiscale di cui al comma 4 esonera dagli obblighi dichiarativi del reddito fondiario ai fini dell'imposta, sul reddito delle persone fisiche.

6. Per assicurare il contrasto all'evasione fiscale, sulle somme corrisposte relative alle attività di cui al comma 1 concluse attraverso l'intermediazione di portali *on line* di commercializzazione, di agenzie immobiliari o gestori professionali, l'imposta di cui al comma 4 è versata in nome e per conto del debitore dall'intermediario, in qualità di sostituto di imposta, che è solidalmente responsabile dell'imposta stessa. Il versamento è eseguito ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 2415 entro il mese successivo. Per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso relativi all'imposta dovuta si applicano comunque le disposizioni previste per le imposte sui redditi.

7. Per l'applicazione e la riscossione dell'imposta di soggiorno, si applica l'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.

8. Con uno o più provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono stabilite le modalità di attuazione del regime di cui al presente articolo, prevedendo l'idoneo conguaglio per quanto versato a titolo di imposta per il primo anno di applicazione, gli obblighi di comunicazione a carico del locatore e di trasmissione e conservazione di dati in capo all'intermediario, nonché le modalità di iscrizione al Registro di cui al comma 3 da parte di soggetti esercenti attività di intermediazione di cui al comma 1».

4-ter.1

[CANDIANI, COMAROLI, TOSATO](#)

Dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

«*f-bis.* Al numero 3 della tabella A allegata al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dopo le parole: «trasporto delle merci,» sono inserite le seguenti: «alla pesca,».

Agli oneri derivanti dalle minori entrate, di cui alla presente lettera, stimati in 5 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte alle esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190».

4-ter.2

[CANDIANI, COMAROLI, TOSATO](#)

Dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

«*f-bis.* Al numero 3 della tabella A allegata al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dopo le parole: «trasporto delle merci,» sono inserite le seguenti: «alla pesca e al trasporto dei passeggeri a scopo commerciale,» Agli oneri derivanti dalle minori entrate, di cui alla presente lettera, stimati in 5 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte alle esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190».

4-ter.0.1

[BONERISCO](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-quater

(compensazione delle accise nelle procedure concorsuali o esecutive)

1. Ai soggetti di cui al comma 3 dell'articolo 16 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, come modificato dall'articolo 34-*sexies* del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito con modificazioni- dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, è riconosciuta, nel limite complessivo di cui al

comma 3, la possibilità di computare in diminuzione nel primo periodo di versamento utile l'accisa dovuta e non corrisposta dal cessionario o committente, di cui all'Allegato I e alla Tabella A del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, purché questa risulti separatamente evidenziata nella fattura relativa alla cessione o somministrazione.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica alle operazioni per le quali sia stata emessa fattura qualora si verifichi il mancato pagamento in tutto o in parte, da parte del cessionario o committente:

a) a partire dalla data in cui il cessionario o committente è assoggettato a una procedura concorsuale o a seguito di un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell'articolo 182-*bis* del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero di un piano attestato ai sensi dell'articolo 67, terzo comma, lettera d), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, pubblicato nel registro delle imprese;

b) a causa di procedure concorsuali o di procedure esecutive rimaste infruttuose.

3. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di concerto con il direttore dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, sono stabilite le modalità di attuazione delle presenti disposizioni.

4. AI maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, stimati nel limite di 100 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017/2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione Fondi da ripartire dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

Art. 5.

5.1

MUSSINI, SIMEONI, BIGNAMI

Al comma 1, lettera b), punto 2), sostituire il capoverso «6-bis», con il seguente:

«6-bis. Salva l'applicazione delle sanzioni e ferma restando l'applicazione dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, le dichiarazioni dell'imposta sul valore aggiunto possono essere integrate per correggere errori od omissioni, compresi quelli che abbiano determinato l'indicazione di un maggiore o di un minore imponibile o, comunque, di un maggiore o di un minore debito d'imposta ovvero di una maggiore o di una minore eccedenza detraibile mediante successiva dichiarazione da presentare, secondo le disposizioni di cui all'articolo 3, utilizzando modelli conformi a quelli approvati per il periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione, non oltre i termini stabiliti dall'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni. 6-ter. L'eventuale credito derivante dal minore debito o dalla maggiore eccedenza detraibile risultante dalle dichiarazioni di cui al comma precedente presentate entro il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo può essere portato in detrazione in sede di liquidazione periodica o di dichiarazione annuale, ovvero utilizzato in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, ovvero, sempreché ricorrano per l'anno per cui è presentata la dichiarazione integrativa i requisiti di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, chiesto a rimborso.

Nel caso in cui la dichiarazione oggetto di integrazione a favore sia presentata oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo, il credito di cui al periodo precedente può essere utilizzato in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, per eseguire il versamento di debiti maturati. Nella dichiarazione relativa ai periodi d'imposta in cui è presentata la dichiarazione integrativa è indicato il credito derivante dal minor debito o dal maggiore credito risultante dalla dichiarazione integrativa nonché l'ammontare eventualmente già utilizzato in compensazione».

5.2

PEPE

Al comma 6-bis sostituire ovunque ricorrono le parole: «per correggere errori od omissioni» con le seguenti: «per correggere errori od omissioni o per rettificare opzioni indicate».

6.1

[PEPE](#)

Al comma 1 sostituire le parole: «relativamente ai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 200 al 2016» con le seguenti: «relativamente ai carichi affidati agli agenti della riscossione ed agli accertamenti direttamente esecutivi».

6.2

[TOSATO, COMAROLI](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «negli anni dal 2000 al 2016» con le seguenti: «fino al 2016».

6.3

[BELLOT, BISINELLA, MUNERATO](#)

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: «dal 2000 al 2016» con le seguenti: «dal 1995 alla data di pubblicazione della presente legge».

6.4

[BONERISCO](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *Al comma 1, alinea, primo periodo, dopo le parole: «dal 2000 al 2016,» aggiungere le seguenti: «nonché gli avvisi bonari, le liquidazioni relative a mediazioni, accertamenti con adesione, conciliazioni giudiziarie, e avvisi di accertamento esecutivi emessi dall'Agenzia delle Entrate e gli avvisi o accertamenti di tributi e tasse.»;*

b) *Al comma 1, alinea, secondo periodo, dopo le parole: «Fermo restando che» sostituire le parole: «il 70 per cento» con le parole: «un terzo»;*

c) *Al comma 1, alinea, secondo periodo, dopo le parole: «versato nell'anno 2017» sostituire le parole: «e il restante 30 per cento» con le parole «, un terzo»;*

d) *Al comma 1, alinea, secondo periodo, dopo le parole: «nell'anno 2018» aggiungere le seguenti: «e un terzo nell'anno 2019»;*

e) *Al comma 1, alinea, secondo periodo, sostituire le parole: «ciascuno dei due» con le seguenti: «ciascuno dei tre»;*

f) *Al comma 1, alinea, secondo periodo, sostituire le parole: «massimo di tre rate» con le seguenti: «massimo di dodici rate trimestrali» e sopprimere le parole: «nel 2017 e di due rate nel 2018»;*

g) *Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché delle somme risultanti dagli avvisi bonari, dalle liquidazioni relative a mediazioni, accertamenti con adesione, a conciliazioni giudiziarie, e avvisi di accertamento esecutivi emessi dall'Agenzia delle Entrate e gli avvisi o accertamenti di tributi e tasse»;*

h) *Al comma 1, lettera b), alle parole: «di quelle maturate a favore dell'agente della riscossione» premettere le seguenti parole: «del cinquanta per cento» e aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, con esclusione del rimborso delle spese per le procedure esecutive»;*

i) *Al comma 3, lettera a), sostituire le parole: «nei mesi di luglio, settembre e novembre» con le seguenti: «il 30 giugno, il 30 settembre e il 30 dicembre»;*

l) *Al comma 3, lettera b), dopo le parole: «2018» aggiungere le seguenti: «e 2019» e sostituire le parole: «nei mesi di aprile e settembre» con le seguenti: «il 31 marzo, il 30 giugno, il 30 settembre e il 30 dicembre»;*

m) *Al-comma 4, primo periodo sostituire le parole: «una rata» con le seguenti: «tre rate anche non consecutive».*

n) *Al comma 5, primo periodo sostituire le parole: «al 31 dicembre 2016» con le seguenti: «a quella della dichiarazione di cui al comma 2»;*

o) *Al comma 8, alinea, primo periodo, dopo le parole: «dilazione emessi dall'agente della riscossione,» aggiungere le seguenti: «dell'Agenzia delle Entrate, delle regioni, delle province, delle*

città metropolitane e dei comuni,»;

p) *Al comma 8, alinea, primo periodo, sostituire la parole: «carichi» con la seguente: «debiti»;*

q) *Al comma 8, alinea, primo periodo, sostituire le parole: «al 31 dicembre 2016» con le seguenti: «alla data della dichiarazione di cui al comma 2»;*

r) *Al comma 8, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, con esclusione del rimborso delle spese per le procedure esecutive»;*

s) *Al comma 12, secondo periodo, sostituire la parola: «2019» con la seguente: «2020».*

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, commi 12, 13, 14 e 15, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dall'articolo 1, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una ulteriore riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero, le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative alla categoria interventi, e le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte capitale e agli oneri comuni di parte corrente, sono ridotte in via permanente a decorrere dall'anno 2017, in misura tale da garantire risparmi di spesa per un ammontare complessivo non inferiore a 2,000 milioni di euro. I Ministri competenti predispongono, entro il 30 settembre di ciascun anno a decorrere dall'anno 2017, gli ulteriori interventi correttivi necessari per assicurare, in aggiunta a quanto previsto dalla legislazione vigente, i maggiori risparmi di spesa di cui al presente comma. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 15 ottobre di ciascun anno a decorrere dal 2017 verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dagli interventi correttivi di cui al comma 2, ai fini del rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al medesimo comma. A seguito della verifica, gli interventi correttivi di cui al comma 2 predisposti dai singoli Ministri e i relativi importi sono inseriti in un apposita tabella allegata alla legge di stabilità. Qualora, a seguito della verifica, le proposte di cui al comma 2 non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di indebitamento netto, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Consiglio dei Ministri e con il disegno di legge di stabilità è disposta la corrispondente riduzione delle dotazioni finanziaria, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese di fabbisogno di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, necessarie a garantire il rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al comma 2, nonché tutte le modificazioni legislative eventualmente ritenute indispensabili per l'effettivo raggiungimento degli obiettivi di risparmio di cui al medesimo comma».

6.5

BONERISCO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, alinea, primo periodo, dopo le parole: «dal 2000 al 2016,» aggiungere le seguenti: «nonché gli avvisi bonari, le liquidazioni relative a mediazioni, accertamenti con adesione, conciliazioni giudiziarie, e avvisi di accertamento esecutivi emessi dall'Agenzia delle Entrate e gli avvisi o accertamenti di tributi e tasse,»;*

b) *al comma 1, alinea, secondo periodo, dopo le parole: «Fermo restando che» sostituire le parole: «il 70 per cento» con le seguenti: «un terzo»;*

c) *al comma 1, alinea, secondo periodo, dopo le parole: «versato nell'anno 2017» sostituire le seguenti: «e il restante 30 per cento» con le parole: «, un terzo»;*

d) *al comma 1, alinea, secondo periodo, dopo le parole: «nell'anno 2018» aggiungere le seguenti: «e un terzo nell'anno 2019»;*

e) *al comma 1, alinea, secondo periodo, sostituire le parole: «ciascuno dei due» con le seguenti: «ciascuno dei tre»;*

f) *al comma 1, alinea, secondo periodo, sostituire le parole: «massimo di tre rate» con le seguenti: «massimo di dodici rate trimestrali» e sopprimere le parole: «nel 2017 e di due rate nel*

2018»;

g) *al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «, nonché delle somme risultanti dagli avvisi bonari, dalle liquidazioni relative a mediazioni, accertamenti con adesione, a conciliazioni giudiziarie, e avvisi di accertamento esecutivi emessi dall'Agenzia delle Entrate e gli avvisi o accertamenti di tributi e tasse»;

h) *al comma 1, lettera b), alle parole:* «di quelle maturate a favore dell'agente della riscossione» *premettere le seguenti:* «del cinquanta per cento» *e aggiungere infine le seguenti parole:* «, con esclusione del rimborso delle spese per le procedure esecutive.»;

i) *al comma 3, lettera a), sostituire le parole:* «nei mesi di luglio, settembre e novembre» *con le seguenti:* «il 30 giugno, il 30 settembre e il 30 dicembre»;

j) *al comma 3, lettera b), dopo le parole:* «2018» *aggiungere le seguenti:* «e 2010» *e sostituire le parole:* «nei mesi di aprile e settembre» *con le seguenti:* «il 31 marzo, il 30 giugno, il 30 settembre, il 30 dicembre»;

k) *al comma 4, primo periodo sostituire le parole:* «una rata» *con le seguenti:* «tre rate anche non consecutive»;

l) *al comma 5, primo periodo sostituire le parole:* «al 31 dicembre 2016» *con le seguenti:* «a quella della dichiarazione di cui al comma 2».

m) *al comma 8, alinea, primo periodo, dopo le parole:* «dilazione emessi dall'agente della riscossione,» *aggiungere le seguenti:* «dell'Agenzia delle Entrate, delle regioni, delle province, delle città metropolitane e dei comuni,»;

o) *al comma 8, alinea, primo periodo, sostituire la parole:* «carichi» *con la seguente:* «debiti»;

p) *al comma 8, alinea, primo periodo, sostituire le parole:* «al 31 dicembre 2016» *con le seguenti:* «alla data della dichiarazione di cui al comma 2»;

q) *al comma 8, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «, con esclusione del rimborso delle spese per le procedure esecutive»;

r) *al comma 12, secondo periodo, sostituire la parola:* «2019» *con la seguente:* «2020».

Consequentemente, dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-bis Alle maggiori spese derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante provvedimenti di razionalizzazione e di revisione della spesa, di ridimensionamento di strutture, di riduzione delle spese per beni e servizi, di ottimizzazione dell'uso degli immobili, nonché di razionalizzazione delle società partecipate dalle amministrazioni pubbliche, adottati entro il 31 marzo 2017 dal Presidente del Consiglio dei Ministri sulla base degli indirizzi del Comitato interministeriale di cui all'articolo 49-bis, comma 1, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, al fine di assicurare una riduzione della spesa corrente delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in misura non inferiore a 1.200 milioni di euro l'anno 2017, a 400 milioni di euro l'anno 2018 e 800 milioni di euro l'anno 2019».

6.6

BONERISCO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, alinea, primo periodo, dopo le parole:* «dal 2000 al 2016,» *aggiungere le seguenti:* «nonché gli avvisi bonari, le liquidazioni relative a mediazioni, accertamenti con adesione, conciliazioni giudiziarie, e avvisi di accertamento esecutivi emessi dall'Agenzia delle Entrate e gli avvisi o accertamenti di tributi e tasse,»;

b) *al comma 1, alinea, secondo periodo, dopo le parole:* «Fermo restando che» *sostituire le seguenti:* «il 70 per cento» *con le parole:* «un terzo»;

c) *al comma 1, alinea, secondo periodo, dopo le parole:* «versato nell'anno 2017» *sostituire le seguenti:* «e il restante 30 per cento» *con le parole:* «, un terzo»;

d) *al comma 1, alinea, secondo periodo, dopo le parole:* «nell'anno 2018» *aggiungere le seguenti:* «e un terzo nell'anno 2019»;

e) *al comma 1, alinea, secondo periodo, sostituire le parole: «ciascuno dei due» con le seguenti: «ciascuno dei tre»;*

f) *al comma 1, alinea, secondo periodo, sostituire le parole: «massimo di tre rate» con le seguenti: «limassimo di dodici rate trimestrali» e sopprimere le parole: «nel 2017 e di due rate nel 2018»;*

g) *al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché delle somme risultanti dagli avvisi bonari, dalle liquidazioni relative a mediazioni, accertamenti con adesione, conciliazioni giudiziarie, e avvisi di accertamento esecutivi emessi dall'Agenzia delle Entrate e gli avvisi o accertamenti di tributi e tasse»;*

h) *al comma 1, lettera b), alle parole: «di quelle maturate a favore dell'agente della riscossione» premettere le seguenti: « del cinquanta per cento» e aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, con esclusione del rimborso delle spese per le procedure esecutive».*

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, commi 12, 13, 14 e 15, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e all'articolo 1, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una ulteriore riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero, le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative alla categoria interventi, e le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte capitale e agli oneri comuni di parte corrente, sono ridotte in via permanente a decorrere dall'anno 2017, in misura tale da garantire risparmi di spesa per un ammontare complessivo non inferiore a 2.000 milioni di euro. I Ministri competenti predispongono, entro il 30 settembre di ciascun anno a decorrere dall'anno 2017, gli ulteriori interventi correttivi necessari per assicurare, in aggiunta a quanto previsto dalla legislazione vigente, i maggiori risparmi di spesa di cui al presente comma. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 15 ottobre di ciascun anno a decorrere dal 2017 verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dagli interventi correttivi di cui al comma 2, ai fini del rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al medesimo comma. A seguito della verifica, gli interventi correttivi di cui al comma 2 predisposti dai singoli Ministri e i relativi importi sono inseriti in un apposita tabella allegata alla legge di stabilità.

Qualora, a seguito della verifica, le proposte di cui al comma 2 non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di indebitamento netto, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Consiglio dei Ministri e con il disegno di legge di stabilità è disposta la corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese di fabbisogno di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, necessarie a garantire il rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al comma 2, nonché tutte le modificazioni legislative eventualmente ritenute indispensabili per l'effettivo raggiungimento degli obiettivi di risparmio di cui al medesimo comma».

6.7

BONERISCO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, alinea, primo periodo, dopo le parole: «dal 2000 al 2016,» aggiungere le seguenti: «nonché gli avvisi bonari, le liquidazioni relative a mediazioni, accertamenti con adesione, conciliazioni giudizi arie, e avvisi di accertamento esecutivi emessi dall'Agenzia delle Entrate e gli avvisi o accertamenti di tributi e tasse,»;*

b) *al comma 1, alinea, secondo periodo, dopo le parole: «Fermo restando che» sostituire le seguenti: «il 70 per cento» con le parole: «un terzo»;*

c) *al comma 1, alinea, secondo periodo, dopo le parole: «versato nell'anno 2017» sostituire le seguenti: «e il restante 30 per cento» con le parole: «un terzo»;*

d) *al comma 1, alinea, secondo periodo, dopo le parole: «nell'anno 2018» aggiungere le*

parole: «e un terzo nell'anno 2019»;

e) al comma 1, alinea, secondo periodo, sostituire le parole: «ciascuno dei due» con le seguenti: «ciascuno dei tre»;

f) al comma 1, alinea, secondo periodo, sostituire le parole: «massimo di tre rate» con le seguenti: «massimo di dodici rate trimestrali» e sopprimere le parole: «nel 2017 e di due rate nel 2018»;

g) al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché delle somme risultanti dagli avvisi bonari, dalle liquidazioni relative a mediazioni, accertamenti con adesione, a conciliazioni giudiziarie, e avvisi di accertamento esecutivi emessi dall'Agenzia delle Entrate e gli avvisi o accertamenti di tributi e tasse»;

h) al comma 1, lettera b), alle parole: «di quelle maturate a favore dell'agente della riscossione» premettere le seguenti: «del cinquanta per cento» e aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, con esclusione del rimborso delle spese per le procedure esecutive».

Conseguentemente, dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-bis. Alle maggiori spese derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante provvedimenti di razionalizzazione e di revisione della spesa, di ridimensionamento di strutture, di riduzione delle spese per beni e servizi, di ottimizzazione dell'uso degli immobili, nonché di razionalizzazione delle società partecipate dalle amministrazioni pubbliche, adottati entro il 31 marzo 2017 dal Presidente del Consiglio dei Ministri sulla base degli indirizzi del Comitato interministeriale di cui all'articolo 49-bis, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, al fine di assicurare una riduzione della spesa corrente delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in misura non inferiore a 1.200 milioni di euro l'anno 2017, a 400 milioni di euro l'anno 2018 e 800 milioni di euro l'anno 2019».

6.8

[MILO](#), [LANGELLA](#), [BARANI](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, primo periodo, dopo le parole: «dal 2000 al 2016,» aggiungere le seguenti: «nonché gli avvisi bonari, le liquidazioni relative a mediazioni, accertamenti con adesione, conciliazioni giudiziarie, e avvisi di accertamento esecutivi emessi dall'Agenzia delle Entrate e gli avvisi o accertamenti di tributi e tasse,»;

b) al comma 1, alinea, secondo periodo, dopo le parole: «Fermo restando che» sostituire le seguenti: «il 70 per cento» con le parole: «un terzo»;

c) al comma 1, alinea, secondo periodo, dopo le parole: «versato nell'anno 2017» sostituire le seguenti: «e il restante 30 per cento» con le parole: «, un terzo»;

d) al comma 1, alinea, secondo periodo, dopo le parole: « nell'anno 2018» aggiungere le seguenti: «e un terzo nell'anno 2019»;

e) al comma 1, alinea, secondo periodo, sostituire le parole: «ciascuno dei due» con le seguenti: «ciascuno dei tre»;

f) al comma 1, alinea, secondo periodo, sostituire le parole: «massimo di tre rate» con le seguenti: «massimo di dodici rate trimestrali» e sopprimere le parole: «nel 2017 e di due rate nel 2018»;

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, commi 12, 13, 14 e 15, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dall'articolo 1, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una ulteriore riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero, le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative alla categoria interventi, e le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge

di bilancio, relative agli oneri comuni di parte capitale e agli oneri comuni di parte corrente, sono ridotte in via permanente a decorrere dall'anno 2017, in misura tale da garantire risparmi di spesa per un ammontare complessivo non inferiore a 2.000 milioni di euro. I Ministri competenti predispongono, entro il 30 settembre di ciascun anno a decorrere dall'anno 2017, gli ulteriori interventi correttivi necessari per assicurare, in aggiunta a quanto previsto dalla legislazione vigente, i maggiori risparmi di spesa di cui al presente comma. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 15 ottobre di ciascun anno a decorrere dal 2017 verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dagli interventi correttivi di cui al comma 2, ai fini del rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al medesimo comma. A seguito della verifica, gli interventi correttivi di cui al comma 2 predisposti dai singoli Ministri e i relativi importi sono inseriti in un apposita tabella allegata alla legge di stabilità. Qualora, a seguito della verifica, le proposte di cui al comma 2 non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di indebitamento netto, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Consiglio dei Ministri e con il disegno di legge di stabilità è disposta la corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese di fabbisogno di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, necessarie a garantire il rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al comma 2, nonché tutte le modificazioni legislative eventualmente ritenute indispensabili per l'effettivo raggiungimento degli obiettivi di risparmio di cui al medesimo comma».

6.9

[MILO, LANGELLA, BARANI](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, alinea, primo periodo, dopo le parole: «dal 2000 al 2016,» aggiungere le seguenti: «nonché gli avvisi bonari, le liquidazioni relative a mediazioni, accertamenti con adesione, conciliazioni giudiziarie, e avvisi di accertamento esecutivi emessi dall'Agenzia delle Entrate e gli avvisi o accertamenti di tributi e tasse.»;*

b) *al comma 1, alinea, secondo periodo, dopo le parole: «Fermo restando che» sostituire le seguenti: «il 70 per cento» con le parole: «un terzo»;*

c) *al comma 1, alinea, secondo periodo, dopo le parole: «versato nell'anno 2017» sostituire le seguenti: «e il restante 30 per cento» con le parole: «un terzo»;*

d) *al comma 1, alinea, secondo periodo, dopo le parole: «nell'anno 2018» aggiungere le seguenti: «e un terzo nell'anno 2019»;*

e) *al comma 1, alinea, secondo periodo, sostituire le parole: «ciascuno dei due» con le seguenti: «ciascuno dei tre»;*

f) *al comma 1, alinea, secondo periodo, sostituire le parole: «massimo di tre rate» con le seguenti: «massimo di dodici rate trimestrali» e sopprimere le parole: «nel 2017 e di due rate nel 2018».*

Conseguentemente, dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-bis. Alle maggiori spese derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante provvedimenti di razionalizzazione e di revisione della spesa, di ridimensionamento di strutture, di riduzione delle spese per beni e servizi, di ottimizzazione dell'uso degli immobili, nonché di razionalizzazione delle società partecipate dalle amministrazioni pubbliche, adottati entro il 31 marzo 2017 dal Presidente del Consiglio dei Ministri sulla base degli indirizzi del Comitato interministeriale di cui all'articolo 49-bis, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2003 n. 69 convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, al fine di assicurare una riduzione della spesa corrente delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in misura non inferiore a 1.200 milioni di euro l'anno 2017, a 400 milioni di euro l'anno 2018 e 800 milioni di euro l'anno 2019».

6.10

[MILO, LANGELLA, BARANI](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, alinea, primo periodo, dopo le parole: «dal 2000 al 2016,» aggiungere le seguenti: «nonché gli avvisi bonari, le liquidazioni relative a mediazioni, accertamenti con adesione, conciliazioni giudiziarie, e avvisi di accertamento esecutivi emessi dall'Agenzia delle Entrate e gli avvisi o accertamenti di tributi e tasse,»;*

b) *al comma 1, alinea, secondo periodo, dopo le parole: «Fermo restando che» sostituire le seguenti: «il 70 per cento» con le parole: «un terzo»;*

c) *al comma 1, alinea, secondo periodo, dopo le parole «versato nell'anno 2017» sostituire le seguenti: «e il restante 30 per cento» con le parole: «, un terzo»;*

d) *al comma 1, alinea, secondo periodo, dopo le parole: «nell'anno 2018» aggiungere le seguenti: «e un terzo nell'anno 2019»;*

e) *al comma 1, alinea, secondo periodo, sostituire le parole: «ciascuno dei due» con le seguenti: «ciascuno dei tre»;*

f) *al comma 1, alinea, secondo periodo, sostituire le parole: «massimo di tre rate» con le seguenti: «massimo di dodici rate trimestrali» e sopprimere le parole: «nel 2017 e di due rate nel 2018».*

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante riduzione del Fondo "Interventi strutturali di politica economica" nella misura di 1.100 milioni di euro per l'anno 2017, e di aumento del medesimo Fondo nella misura di 300 milioni di euro per l'anno 2018 e 600 milioni di euro per l'anno 2019».

6.11

TOSATO, COMAROLI

Al comma 1, dopo le parole: «1999, n. 46,» aggiungere le seguenti: «incluse le sanzioni e gli interessi legali per somme non iscritte a ruolo, nel limite di 50.000 euro, oggetto di contenzioso».

Conseguentemente, all'articolo 15, comma 1, sostituire le parole: «4.260 milioni di euro per l'anno 2017 di 4.185,5 milioni di euro per l'anno 2018» con le seguenti: «3.760 milioni di euro per l'anno 2017, di 3.685,5 milioni di euro per l'anno 2018».

6.12

COMAROLI, TOSATO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole: «dilazionato in rate» con le seguenti: «in almeno 12 rate»;*

b) *sopprimere le parole da: «sulle quali» fino a: «del 1973»;*

c) *sopprimere le parole: «nel numero massimo» fino alla fine.*

Conseguentemente, all'articolo 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire le parole: « 4.260 milioni» fino a: «2.970 milioni» con le seguenti: «4.010 milioni di euro per l'anno 2017, di 3.935,5 milioni di euro per l'anno 2018, di 3.020 milioni di euro per l'anno 2019 e di 2.720 milioni»;*

b) *sopprimere il comma 1-bis.*

6.13

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

Al comma 1, sostituire le parole da: «in rate» fino alla fine del periodo, con le seguenti: «in settantadue rate, portabili a 120».

6.14

BERNINI, FLORIS, MANDELLI, SCIASCIA, D'ALÌ, MALAN, FAZZONE

Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente:

«Per il versamento degli importi complessivamente inferiori a euro 20.000, è ammesso il pagamento dilazionato in dodici rate trimestrali di pari importo. Per il versamento degli importi complessivamente superiori a euro 20.000 e inferiori a euro 50.000, è ammesso il pagamento dilazionato in venti rate trimestrali di pari importo. Per il versamento degli importi complessivamente superiori a euro 50.000, è ammesso il pagamento dilazionato in ventiquattro rate trimestrali di pari importo. In

ogni caso la prima rata deve essere versata entro il 30 settembre dell'anno in cui è stata ricevuta la proposta di definizione».

Conseguentemente, al comma 3 sopprimere le seguenti parole: «attenendosi ai seguenti criteri:

a) per l'anno 2017, la scadenza delle singole rate è fissata nei mesi di luglio, settembre e novembre;

b) per l'anno 2018, la scadenza delle singole rate è fissata nei mesi di aprile e settembre».

Conseguentemente, per far fronte agli ulteriori oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 1,66 miliardi di euro per il 2017 e a 855 milioni di euro per il 2018 e 105 milioni di euro per il 2019, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 luglio 2017, mediante interventi di razionalizzazione, e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 1,66 miliardi di euro per l'anno 2017. Entro la data del 15 gennaio 2018, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano 855 milioni di euro per l'anno 2018 e 105 milioni di euro per il 2019.

6.15

[BERNINI](#), [FLORIS](#), [MANDELLI](#), [SCIASCIA](#), [D'ALÌ](#), [MALAN](#), [FAZZONE](#)

Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente:

«Per il versamento degli importi complessivamente inferiori a euro 50.000, è ammesso il pagamento dilazionato in sedici rate trimestrali di pari importo. Per il versamento degli importi complessivamente superiori ad euro 50.000, è ammesso il pagamento dilazionato in ventiquattro rate trimestrali di pari importo. In ogni caso la prima rata deve essere versata entro il 30 settembre dell'anno in cui è stata ricevuta la proposta di definizione».

Conseguentemente, al comma 3, sopprimere le seguenti parole: «attenendosi ai seguenti criteri:

a) per l'anno 2017, la scadenza delle singole rate è fissata nei mesi di luglio, settembre e novembre;

b) per l'anno 2018, la scadenza delle singole rate è fissata nei mesi di aprile e settembre».

Conseguentemente, per far fronte agli ulteriori oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 1,65 miliardi di euro per il 2017 e a 850 milioni di euro per il 2018 e 100 milioni di euro per il 2019, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 luglio 2017, mediante interventi di razionalizzazione, e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 1,65 miliardi di euro per l'anno 2017. Entro la data del 15 gennaio 2018, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano 850 milioni di euro per l'anno 2018 e 100 milioni di euro per il 2019.

6.16

[BERNINI](#), [FLORIS](#), [MANDELLI](#), [SCIASCIA](#), [D'ALÌ](#), [MALAN](#), [FAZZONE](#)

Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente:

«Per il versamento degli importi complessivamente inferiori a euro 50.000, è ammesso il pagamento dilazionato in dodici rate trimestrali di pari importo. Per il versamento degli importi complessivamente superiori ad euro 50.000, è ammesso il pagamento dilazionato in venti rate trimestrali di pari importo. In ogni caso la prima rata deve essere versata entro il 30 settembre dell'anno in cui è stata ricevuta la proposta di definizione».

Conseguentemente, al comma 3 sopprimere le seguenti parole: «attenendosi ai seguenti criteri:

a) per l'anno 2017, la scadenza delle singole rate è fissata nei mesi di luglio, settembre e novembre;

b) per l'anno 2018, la scadenza delle singole rate è fissata nei mesi di aprile e settembre».

Conseguentemente, per far fronte agli ulteriori oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 1,5 miliardi di euro per il 2017 e a 700 milioni di euro per il 2018 si provvede a valere sulle maggiori

risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 luglio 2017, mediante interventi di razionalizzazione, e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 1,5 miliardi di euro per l'anno 2017. Entro la data del 15 gennaio 2018, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano 700 milioni di euro per l'anno 2018.

6.17

[BRUNI](#), [BONERISCO](#)

Al comma 1, sostituire il periodo che va dalle parole: «Fermo restando» alle parole: «nel 2018» con il seguente: «Il pagamento delle somme complessivamente dovute è effettuato mediante importo da versare distintamente in ciascuno dei cinque anni del periodo dal 2017 al 2021, in rate di pari ammontare».

Conseguentemente, all'onere derivante quantificato in 100 milioni per ciascuno degli anni dal 2017 al 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, relativa al Fondo per interventi urgenti ed indifferibili.

6.18

[PEPE](#)

Al comma 1 sostituire le parole da: «fermo restando» a: «due rate nel 2018» con le seguenti: «fermo restando che il 25 per cento delle somme complessivamente dovuto deve essere versato nell'anno 2017 ed il restante 75 per cento nell'anno 2020, è effettuato il pagamento per l'importo da versare distintamente in ciascuno dei due anni in rate di pari ammontare, nel numero massimo di tre rate nel 2017 e di due rate annue dal 2018 al 2020».

6.19

[DLMAGGIO](#), [BONERISCO](#)

Al comma 1, alinea, secondo periodo, sostituire le parole: «massimo di tre rate nel 2017 e di due rate nel 2018» con le parole: «massimo di quattro rate nel 2017 e di quattro rate nel 2018».

6.20

[MILO](#), [LANGELLA](#), [BARANI](#)

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché delle somme risultanti dagli avvisi bonari, dalle liquidazioni relative a mediazioni, accertamenti con adesione, a conciliazioni giudiziarie, e avvisi di accertamento esecutivi emessi dall'Agenzia delle Entrate e gli avvisi o accertamenti di tributi e tasse».

Conseguentemente, dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-bis. Alle maggiori spese derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante provvedimenti di razionalizzazione e di revisione della spesa, di ridimensionamento di strutture, di riduzione delle spese per beni e servizi, di ottimizzazione dell'uso degli immobili, nonché di razionalizzazione delle società partecipate dalle amministrazioni pubbliche, adottati entro il 31 marzo 2017 dal Presidente del Consiglio dei Ministri sulla base degli indirizzi del comitato interministeriale di cui all'articolo 49-bis, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, al fine di assicurare una riduzione della spesa corrente delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in misura non inferiore a 1.200 milioni di euro l'anno 2017, a 400 milioni di euro l'anno 2018 e 800 milioni di euro l'anno 2019».

6.21

[MILO](#), [LANGELLA](#), [BARANI](#)

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché delle somme risultanti dagli avvisi bonari, dalle liquidazioni relative a mediazioni, accertamenti con adesione, a conciliazioni giudiziarie, e avvisi di accertamento esecutivi emessi dall'Agenzia delle Entrate e gli avvisi o

accertamenti di tributi e tasse».

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante riduzione del Fondo "Interventi strutturali di politica economica" nella misura di 1.100 milioni di euro per l'anno 2017, e di aumento del medesimo Fondo nella misura di 500 milioni di euro per l'anno 2018 e 600 milioni di euro per l'anno 2019».

6.22

[MILO, LANGELLA, BARANI](#)

Al comma 1, lettera a), aggiungere infine le seguenti parole: «, nonché delle somme risultanti dagli avvisi bonari, dalle liquidazioni relative a mediazioni, accertamenti con adesione, a conciliazioni giudiziarie, e avvisi di accertamento esecutivi emessi dall'Agenzia delle Entrate e gli avvisi o accertamenti di tributi e tasse».

6.23

[MILO, LANGELLA, BARANI](#)

Al comma 1, lettera b), alle parole: «di quelle maturate a favore dell'agente della riscossione» *premettere le seguenti:* «del cinquanta per cento» *e aggiungere infine le seguenti:* «con esclusione del rimborso delle spese per le procedure esecutive».

Conseguentemente, dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-bis. Alle maggiori spese derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante provvedimenti di razionalizzazione e di revisione della spesa, di ridimensionamento di strutture, di riduzione delle spese per beni e servizi, di ottimizzazione dell'uso degli immobili, nonché di razionalizzazione delle società partecipate dalle amministrazioni pubbliche, adottati entro il 31 marzo 2017 dal Presidente del Consiglio dei Ministri sulla base degli indirizzi del Comitato interministeriale di cui all'articolo 49-bis, comma 1, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, al fine di assicurare una riduzione della spesa corrente delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in misura non inferiore a 1.200 milioni di euro l'anno 2017, a 400 milioni di euro l'anno 2018 e 800 milioni di euro l'anno 2019».

6.24

[MILO, LANGELLA, BARANI](#)

Al comma 1, lettera b), alle parole: «di quelle maturate a favore dell'agente della riscossione» *premettere le seguenti:* «del cinquanta per cento» *e aggiungere infine le seguenti:* «con esclusione del rimborso delle spese per le procedure esecutive».

6.25

[BERNINI, FLORIS, MANDELLI, SCIASCIA, D'ALÌ, MALAN, FAZZONE](#)

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) di quelle maturate a favore dell'agente della riscossione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, esclusivamente a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive, nonché di rimborso delle spese di notifica della cartella di pagamento».

Conseguentemente, per far fronte agli ulteriori oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 207 milioni di euro per il 2017 e a 180 milioni di euro per il 2018 e 80 milioni di euro per il 2019, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 luglio 2017, mediante interventi di razionalizzazione, e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 207 milioni di euro per l'anno 2017. Entro la data del 15 gennaio 2018, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano 180 milioni di euro per l'anno 2018 e 80 milioni di euro per il 2019.

6.26

[BERNINI, FLORIS, MANDELLI, SCIASCIA, D'ALÌ, MALAN, FAZZONE](#)

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) di quelle maturate a favore dell'agente della riscossione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, a titolo di aggio sulle somme di cui alla lettera a) e di rimborso delle spese per le procedure esecutive, nonché di rimborso delle spese di notifica della cartella di pagamento, nella misura massima del 3 per cento».

Conseguentemente, per far fronte agli ulteriori oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 150 milioni di euro per il 2017 e a 120 milioni di euro per il 2018 e 50 milioni di euro per il 2019, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 luglio 2017, mediante interventi di razionalizzazione, e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 150 milioni di euro per l'anno 2017. Entro la data del 15 gennaio 2018, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano 120 milioni di euro per l'anno 2018 e 50 milioni di euro per il 2019.

6.27

[COMAROLI](#), [TOSATO](#)

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole da: «maturate» fino a: «lettera a) e».

Conseguentemente, all'articolo 15, comma 1, sostituire le parole: «4.260 milioni» fino a: «2018» con le seguenti: «3.560 milioni di euro per l'anno 2017, 3.485 milioni di euro per l'anno 2018».

6.28

[BOTTICI](#), [AIROLA](#), [LEZZI](#), [MANGILI](#), [BULGARELLI](#), [SERRA](#), [CASTALDI](#), [PUGLIA](#), [BLUNDO](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«l-bis. È in ogni caso ammesso il pagamento mediante compensazione con eventuali crediti ai sensi dell'articolo 31 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, in legge 30 luglio 2010, n. 122, e dell'articolo 28-*quater* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602».

Conseguentemente, all'articolo 15 apportare le seguenti modificazioni:

*a) al comma 2 lettera c) dopo le parole: «previste dagli articoli 3, 4, 6, e 9» aggiungere le seguenti: «e dai successivi commi 3-bis, 3-ter e 3-*quater*»;*

b) dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:

«3.1. Il comma 68, dell'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è abrogato.

3.2. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, articolo 96, comma 5-bis del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al primo periodo:

a) dopo le parole: "interessi passivi sostenuti" inserire le parole: "dalle banche,";

b) le parole: "nei limiti del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nei limiti dell'88 per cento".

3.3 In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura dell'88 per cento";

b) all'articolo 6, comma 9, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura dell'88 per cento";

c) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura dell'88 per cento"».

6.29

[DE PETRIS](#), [URAS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CAMPANELLA](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [MINEO](#)

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. A quei contribuenti che, versando in oggettive difficoltà economiche hanno già parzialmente pagato secondo un provvedimento di dilazione, viene confermato il relativo piano di rateazione.

1-ter. Possono partecipare alla definizione agevolata di cui al presente articolo per la quota residua di debito, anche coloro che alla data di entrata in vigore del presente decreto pagavano secondo piani di rientro già concordati».

6.30

[AIROLA](#), [BOTTICI](#), [MANGILI](#), [BULGARELLI](#), [SERRA](#), [LEZZI](#), [PUGLIA](#), [BLUNDO](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. È in ogni caso ammesso il pagamento mediante compensazione con eventuali crediti ai sensi dell'articolo 31 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e dell'articolo 28-*quater* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602».

6.31

[BOTTICI](#), [AIROLA](#), [BULGARELLI](#), [SERRA](#), [LEZZI](#), [MANGILI](#), [CASTALDI](#), [PUGLIA](#), [BLUNDO](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Limitatamente ai carichi di ruolo contenenti sanzioni per omesso o ritardato versamento ovvero sanzioni per violazioni di carattere meramente formale, la dilazione può essere concessa fino ad un massimo di venti rate».

6.32

[BOTTICI](#), [AIROLA](#), [MANGILI](#), [BULGARELLI](#), [SERRA](#), [LEZZI](#), [CASTALDI](#), [PUGLIA](#), [BLUNDO](#)

Al comma 2, sopprimere le parole: «, e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi».

Conseguentemente, al medesimo comma, e aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I giudizi pendenti sono sospesi e si intendono rinunciati con il versamento dell'unica rata o della prima rata di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme di cui al comma 1, lettere a) e b).

6.33

[MUSSINI](#), [SIMEONI](#), [BIGNAMI](#)

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. In tale dichiarazione il debitore indica altresì il numero di rate e la cadenza con la quale intende effettuare il pagamento, entro il limite massimo previsto dal comma 1, nonché la pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi cui si riferisce la dichiarazione.

Per i giudizi pendenti relativi ai carichi di cui alla dichiarazione del periodo precedente:

a) nel caso di ruoli definitivi, il processo, è sospeso fino al termine dell'ultima rata di pagamento. Per gli stessi sono altresì sospesi, entro la stessa scadenza di cui al periodo precedente, i termini per la proposizione di ricorsi, appelli, controdeduzioni, ricorsi per cassazione, controricorsi e ricorsi in riassunzione, compresi i termini per la costituzione in giudizio. Il perfezionamento della definizione estingue il giudizio per il venir meno dell'oggetto del contendere;

b) nel caso di ruoli provvisori, (articolo 15 del DPR 602/73 e art. 68 del D.Lgs. n° 546/92) la definizione agevolata riguarderà unicamente tali importi, la controversia proseguirà il suo iter nei modi ordinari e, ai fini della liquidazione delle somme eventualmente dovute all'esito del procedimento, gli importi iscritti nei ruoli definiti con tale definizione sono considerati interamente versati. Nel caso di esito positivo del giudizio le somme non saranno in alcun caso ripetibili».

6.34

[BOTTICI](#), [AIROLA](#), [LEZZI](#), [SERRA](#), [MANGILI](#), [BULGARELLI](#), [CASTALDI](#), [PUGLIA](#), [BLUNDO](#)

Al comma 3, dopo le parole: «l'agente della riscossione comunica aggiungere le seguenti: «, previa verifica della insussistenza di cause di decadenza o prescrizione della somme oggetto di definizione ovvero ogni altra causa di inesigibilità del ruolo,».

6.35

[BONERISCO](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *Al comma 3, lettera a), sostituire le parole: «nei mesi di luglio, settembre e novembre» con le seguenti: «il 30 giugno, il 30 settembre e il 30 dicembre»;*

b) *Al comma 3, lettera b), dopo le parole: «2018» aggiungere le seguenti: «e 2019» e sostituire le parole: «nei mesi di aprile e settembre» con le seguenti: «il 31 marzo, il 30 giugno, il 30 settembre e il 30 dicembre»;*

6.36

[MILO](#), [LANGELLA](#), [BARANI](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *Al comma 3, lettera a), sostituire le parole: «nei mesi di luglio, settembre e novembre» con le seguenti: «il 30 giugno, il 30 settembre e il 30 dicembre»;*

b) *Al comma 3, lettera b), dopo le parole: «2018» aggiungere le seguenti: «le 2019» e sostituire le parole: «nei mesi di aprile e settembre» con le seguenti: «il 31 marzo, il 30 giugno, il 30 settembre e il 30 dicembre».*

6.37

[PEPE](#)

Al comma 3 sostituire le parole: «2018» con le seguenti: «2020».

6.38

[BONERISCO](#)

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

«3-bis. Scaduti i termini di cui al comma 3 senza che l'agente della riscossione abbia comunicato ai debitori l'ammontare complessivo delle somme dovute, nonché quello delle singole rate, la dichiarazione di cui al comma 2 si intende comunque accolta e i termini di scadenza delle rate di cui al medesimo comma sono posticipati di sette giorni. A decorrere dall'ottavo giorno successivo alla scadenza del termine di cui al comma 3 e fino al quindicesimo, senza che pervenga ai debitori comunicazione dall'agente della riscossione, le scadenze delle rate sono ulteriormente posticipate di sette giorni e l'ammontare delle somme di cui al comma 1, lettera b) è ridotto del cinquanta per cento. Dal sedicesimo giorno successivo al termine di cui al comma 3, persistendo l'inadempienza da parte dell'agente della riscossione, i termini per i pagamenti delle rate sono ulteriormente prorogati di un numero di giorni corrispondente all'inadempienza stessa e le somme di cui al comma 1, lettera b), non sono dovute.

3-ter. Gli eventuali mancati introiti- di cui al comma 3-bis, terzo e quarto periodo, costituiscono risultato particolarmente negativo della gestione, di cui al comma 14 e le somme relative sono interamente a carico del bilancio dell'ente pubblico economico "Agenzia delle Entrate-riscossione".

3-quater. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 3-bis e 3-ter, valutati in 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante riduzione complessiva dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge n. 196 del 2009. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati».

6.39

[MUSSINI](#), [SIMEONI](#), [BIGNAMI](#)

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. In ogni caso:

a) Per le somme non superiori ad euro 10.000, la dilazione dovrà terminare entro il 30/06/2018;

b) Per le somme non superiori ad euro 70.000, il 40 per cento dell'ammontare dovrà essere pagato entro la scadenza del 15/12/2017, il restante non potrà superare la scadenza del 15/12/2018;

c) Per le somme superiori ad euro 70.000, il 40% dell'ammontare dovrà essere pagato entro la scadenza del 15/12/2017, il restante non potrà superare la scadenza del 15/12/2019.

Nel caso di comprovata difficoltà, sarà possibile allungare i termini di pagamento comunque al 15 dicembre 2019. Con apposito Decreto Ministeriale, verranno definite le modalità ed i requisiti per poter accedere a tale ulteriore dilazione.

Per le somme non superiori ad euro 10.000, la dilazione dovrà terminare entro il 15/12/2017».

6.40

[BONERISCO](#)

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Il mancato pagamento di una rata produce la decadenza dal beneficio solo se sono trascorsi oltre 60 giorni dal mancato adempimento».

6.41

[BELLOT](#), [BISINELLA](#), [MUNERATO](#)

Al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole: «o tardivo».

6.42

[BONERISCO](#)

Al comma 4, primo periodo sostituire le parole: «una rata» con le seguenti: «tre rate anche non consecutive».

6.43

[MILO](#), [LANGELLA](#), [BARANI](#)

Al comma 4, primo periodo sostituire le parole: «una rata» con le seguenti: «tre rate anche non consecutive».

6.44

[BONERISCO](#)

Al comma 4, inserire, in fine, il seguente periodo: «Il mancato pagamento di una rata entro la scadenza non produce la decadenza dal beneficio se il contribuente dichiara di trovarsi in una situazione di obiettiva e sopravvenuta difficoltà economica dovuta a eventi e/o situazioni non prevedibili».

6.45

[BONERISCO](#)

Al comma 5, primo periodo sostituire le parole: «al 31 dicembre 2016» con le seguenti: «a quella della dichiarazione di cui al comma 2».

6.46

[MILO](#), [LANGELLA](#), [BARANI](#)

Al comma 5, primo periodo sostituire le parole: «al 31 dicembre 2016» con le seguenti: «a quella della dichiarazione di cui al comma 2».

6.47

[BONERISCO](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 8, alinea, primo periodo, dopo le parole: «dilazione emessi dall'agente della riscossione,» aggiungere le seguenti: «dell'Agenzia delle Entrate, delle regioni, delle province, delle città metropolitane e dei comuni,»;*

b) *al comma 8, alinea, primo periodo, sostituire la parole: «carichi» con la seguente: «debiti»;*

c) *al comma 8, alinea, primo periodo, sostituire le parole: «al 31 dicembre 2016» con le seguenti: «alla data della dichiarazione di cui al comma 2»;*

d) *al comma 8, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, con esclusione del rimborso delle spese per le procedure esecutive».*

6.48

[MILO](#), [LANGELLA](#), [BARANI](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 8, alinea, primo periodo, dopo le parole: « dilazione emessi dall'agente della riscossione,» aggiungere le seguenti: «dell'Agenzia delle Entrate, delle regioni, delle province, delle città metropolitane e dei comuni,»;*

b) *al comma 8, alinea, primo periodo, sostituire la parole: «carichi» con la seguente: «debiti»;*

c) *al comma 8, alinea, primo periodo, sostituire le parole: «al 31 dicembre 2016» con le seguenti: «alla data della dichiarazione di cui al comma 2».*

6.49

[MUSSINI](#), [SIMEONI](#), [BIGNAMI](#)

Al comma 8, primo capoverso, sostituire le parole: «adempiti tutti i versamenti con scadenza dal 1° ottobre al 31 dicembre 2016» con le seguenti: «non pagate più di tre rate».

6.50

[MILO](#), [LANGELLA](#), [BARANI](#)

Al comma 8, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, con esclusione del rimborso delle spese per le procedure esecutive».

6.51

[COMAROLI](#), [TOSATO](#)

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. Il debitore che si avvale della definizione agevolata per il pagamento di carichi inclusi in ruoli, fino ad un massimo di 50.000 euro, può richiedere un finanziamento agevolato per l'estinzione del debito ai soggetti autorizzati all'esercizio del credito operanti nel territorio nazionale, n finanziamento agevolato prevede che in capo al debitore che vi accede maturi esclusivamente l'obbligo di restituzione della quota capitale, escluso il costo delle commissioni e di ogni altro onere o spesa relativi alle gestione dei medesimi finanziamenti, al tasso di interesse refi della BCE vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto,».

6.52

[COMAROLI](#), [TOSATO](#)

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. I debitori che hanno intentato un'azione giudiziaria contro gli agenti della riscossione in merito a carichi inclusi in ruoli negli anni dal 2000 al 2016 possono chiedere l'accesso alla definizione agevolata, qualora vi sia stata una sentenza almeno in primo grado a loro favorevole, relativamente ai medesimi carichi, secondo le modalità e i tempi stabiliti per i debitori di cui al comma 1 del presente articolo».

6.53

[TOSATO](#), [COMAROLI](#)

Dopo il comma 9-ter, inserire il seguente:

«9-quater. I debitori che hanno intentato un'azione giudiziaria contro gli agenti della riscossione in merito a carichi inclusi in ruoli negli anni dal 2000 al 2016 possono chiedere l'accesso alla definizione agevolata, qualora vi sia stata una sentenza almeno in primo grado a loro favorevole, relativamente ai medesimi carichi, secondo le modalità e i tempi stabiliti per i debitori di cui al comma 1 del presente articolo».

6.54

[COMAROLI](#), [TOSATO](#)

Al comma 10, dopo la lettera e-bis), aggiungere la seguente:

«e-ter) le somme dovute agli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria di cui al Decreto legislativo n. 509 del 30 giugno 1994 e di cui al Decreto Legislativo n. 103 del 10 febbraio 1996».

Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dalla precedente disposizioni, pari a 500 milioni di euro a decorrere dal 2017, all'articolo 15, comma 1, sostituire le parole: «4.260 milioni di euro per l'anno 2017, di 4.185,5 milioni di euro per l'anno 2018» con le seguenti: «3.760 milioni di euro per l'anno 2017, di 3.685,5 milioni di euro per l'anno 2018».

6.55

[MILO](#), [LANGELLA](#), [BARANI](#)

Al comma 11, sostituire le parole da: «limitatamente» fino alla fine del comma, con le seguenti: «esclusivamente alla sanzione originaria con esclusione di quella accessoria, degli aggi di riscossione e

delle spese di notifica».

6.56

[AIROLA](#), [BOTTICI](#), [MANGILI](#), [BULGARELLI](#), [SERRA](#), [LEZZI](#), [CASTALDI](#), [PUGLIA](#), [BLUNDO](#)

Al comma 11 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nell'esercizio della potestà regolamentare di cui all'articolo 52, comma 5, del decreto legislativo del 15 dicembre 1997, n. 446, le province e i comuni possono consentire, compatibilmente con le esigenze di finanza pubblica locale, l'estinzione del debito escludendo, in tutto o in parte, il pagamento della sanzione per la parte riferibile alla maggior azione prevista nei casi in cui non sia stato proposto ricorso e non sia avvenuto il pagamento in misura ridotta».

6.57

[BONERISCO](#)

Al comma 12, secondo periodo, sostituire la parola: «2019» con la seguente: «2020».

6.58

[MILO](#), [LANGELLA](#), [BARANI](#)

Al comma 12, secondo periodo, sostituire la parola: «2019» con la seguente: «2020».

6.59

[BOTTICI](#), [AIROLA](#), [LEZZI](#), [MANGILI](#), [BULGARELLI](#), [SERRA](#), [BLUNDO](#)

Dopo il comma 13, aggiungere i seguenti:

13.1. Al fine di garantire l'equilibrio finanziario e la continuità e la funzionalità dei servizi pubblici, per i carichi inclusi in ruoli formati da enti locali per debiti di enti pubblici economici e non economici, è facoltà dell'ente locale, mediante deliberazioni dell'organo consiliare da adottarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge di conversione secondo la procedura di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e nell'esercizio delle potestà regolamentari ivi riconosciute, di derogare ai criteri di definizione agevolata di cui al presente articolo; anche attraverso la definizione transattiva dei debiti inclusi nei ruoli di cui al presente comma, con rinuncia ad ogni altra pretesa. A tal fine, l'istanza di cui al comma 2 è trasmessa all'ente locale titolare dei carichi di ruolo oggetto di definizione, per la formulazione della proposta transattiva, da accettare entro un termine prefissato comunque non superiore a 30 giorni. All'istanza di definizione di cui al comma 2, l'ente debitore allega un piano di pagamento del debito unitamente ad una relazione sull'attuabilità dell'accordo stesso con particolare riferimento alla sua idoneità ad assicurare l'integrale pagamento del debito. A seguito della sottoscrizione della transazione, l'agente della riscossione non può avviare o proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate nei confronti del debitore. Sono fatte comunque salve le ipoteche già iscritte alla data di concessione della rateazione. È sospesa l'efficacia di fermi ovvero ogni altro vincolo di indisponibilità di beni patrimoniali e finanziari in vigenza dell'accordo transattivo e fino all'integrale pagamento del debito oggetto di definizione. Si applicano le disposizioni di cui al precedente comma 4 in caso di mancato o insufficiente pagamento dell'unica rata ovvero di una rata di quelle in cui stato dilazionato il debito. Nell'esercizio delle facoltà di cui al presente comma non- possono in ogni caso essere previste condizioni di adesione meno favorevoli, in termini di benefici concessi e modalità di pagamento, da quelle previste al comma 1 del presente articolo.

13.2. La facoltà di cui al precedente comma è ammessa anche per gli enti locali sottoposti alla procedura di riequilibrio finanziario di cui all'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ovvero gli enti locali in stato di dissesto finanziario di cui agli articolo 244 e seguenti del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

6.60

[CONSIGLIO](#)

Dopo il comma 13-bis, aggiungere il seguente:

«13-ter. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia, è istituito un Fondo intitolato "Fondo per il sostegno alle vittime causate dalla crisi economica" con la finalità di sostenere i vedovi o le vedove e i figli orfani dei contribuenti che si sono tolti la vita, perché, in stato di evidente indigenza,

sono stati ulteriormente vessati dalle cartelle equitalia. Il Fondo è dotato di risorse pari a 1 milione di euro a valere sulle maggiori entrate previste dalla rottamazione delle cartelle Equitalia. Le risorse sono assegnate in base ai criteri di indennizzo equo ed adeguato utilizzati per il risarcimento dovuto ai familiari delle vittime dei reati di mafia e di terrorismo, tenuto conto dei criteri di lucro cessante e danno emergente provocati dallo Stato a questi contribuenti».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'applicazione del precedente comma, stimati in 1 milione di euro a decorrere dal 2017, sono apportare le corrispondenti riduzioni del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dal comma 1-bis dell'articolo 15.

6.61

[BRUNI](#), [BONERISCO](#)

Dopo il comma 13-bis aggiungere il seguente:

«13-ter. Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano anche ai carichi affidati agli agenti della riscossione nei dieci anni antecedenti l'anno 2000 e che hanno dato luogo a contenzioso definito nel corso degli anni indicati nel comma 1».

6.0.1

[ARRIGONI](#), [COMAROLI](#), [TOSATO](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«6-bis. (Sanatoria per le irregolarità formali nelle dichiarazioni dei redditi, nelle dichiarazioni IVA e nei libri contabili fiscali) ? 1. A decorrere dal 2017, le irregolarità, le infrazioni e le inosservanze di obblighi o adempimenti, anche se connessi all'esercizio di facoltà diverse dalle opzioni, che non rilevano in ogni caso ai fini della determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, ai fini della determinazione dell'imposta regionale sulle attività produttive, ai fini della determinazione delle addizionali IRPEF comunali e regionali e ai fini della determinazione dell'imposta sul valore aggiunto commesse da soggetti che esercitano arti o professioni, attività di impresa o enti non commerciali, possono essere definite mediante versamento delle somme di cui al comma 3 sulla base di apposita dichiarazione da esplicitare nell'apposito quadro allegato al modello unico, con possibilità di rateizzazione degli importi secondo l'ordinaria normativa vigente per il versamento delle imposte emergenti dal modello unico. Sono altresì definite nelle medesime modalità di cui al periodo precedente le irregolarità di natura meramente formale rilevabili nei libri contabili fiscali.

2. Le irregolarità, le infrazioni e le inosservanze di obblighi o adempimenti per cui è possibile accedere alla sanatoria di cui al comma precedente riguardano:

- a) la mancata sottoscrizione della dichiarazione in presenza di imposte interamente versate e dichiarazione trasmessa dall'intermediario;
- b) la mancata apposizione della firma sul Documento di Trasporto in presenza di suo corretto e completo richiamo in fattura;
- c) l'errata annotazione degli estremi delle fatture nei registri Iva a fronte di una corretta liquidazione dell'imposta;
- d) la mancata segnalazione di una opzione ai fini delle imposte dirette, ai fini iva o ai fini della modalità di tenuta delle scritture contabili qualora il contribuente con il suo comportamento concludente, abbia manifestato in maniera inequivocabile la sua volontà;
- e) i dati dichiarativi esposti nelle dichiarazioni che non modificano in alcun modo la quantificazione dell'imposta;
- f) la mancata sottoscrizione dei mastrini contabili.

3. Le irregolarità, le infrazioni e le inosservanze di obblighi o adempimenti di cui al comma precedente, sono sanate con il versamento, anche mediante compensazione, di:

- a) 50,00 euro per annualità per le persone fisiche non titolari di partita iva e socie di società di persone o di capitali in regime di trasparenza;
- b) 100,00 euro per annualità per professionisti e ditte individuali con volumi di affari sino a

300.000,00 euro;

c) 200,00 euro per annualità per professionisti e ditte individuali con volumi di affari superiori a 300.000,00 euro;

d) 150,00 euro per annualità per società di persone, di capitali, Enti non Commerciali (ENC) con volumi di affari sino a 300.000,00 euro;

e) 300,00 euro per annualità per società di persone, di capitali, Enti non Commerciali (ENC) con volumi di affari superiori a 300.000,00 euro.

4. Con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* entro il 31 marzo del 2017, sono stabilite la modalità di attuazione del presente articolo».

Conseguentemente, sopprimere il comma 1-bis dell'articolo 15.

6.0.2

[D'ALÌ, MALAN](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6.1. ? 1. Il totale delle sanzioni, degli interessi di mora e degli aggi esattoriali sulle somme non pagate, sia sotto il profilo fiscale, sia sotto il profilo previdenziale, non può superare la soglia massima del tasso considerato di usura dalle rilevazioni trimestrali effettuate dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 marzo 1996, n. 108 come modificato dal decreto-legge 13 maggio 2011, n. 11 convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n.106».

6-ter.1

[BONERISCO](#)

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «30 settembre 2018», con le seguenti: «30 dicembre 2019».

6-ter.2

[MILO, LANGELLA, BARANI](#)

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «30 settembre 2018», con le seguenti: «30 dicembre 2019».

7.1

[AIROLA, BOTTICI, LEZZI, MANGILI, BULGARELLI, SERRA, PUGLIA, BLUNDO](#)

Sopprimere l'articolo.

7.2

[URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO](#)

Sopprimere l'articolo.

7.3

[BOTTICI, AIROLA, LEZZI, MANGILI, BULGARELLI, SERRA, CASTALDI, PUGLIA, BLUNDO](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 5-octies», comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: « Sono altresì esclusi dalla volontaria collaborazione coloro che hanno già riportato condanne passate in giudicato per reati tributari di cui al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, conseguenti alla violazione degli obblighi di dichiarazione di cui al precedente articolo 4, comma 1, nonché per coloro che abbiano già beneficiato dell'imposta straordinaria sulle attività finanziarie e patrimoniale di cui all'articolo 13-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, ovvero per coloro che abbiano già beneficiato di misure agevolative per la regolarizzazione di capitali e attività finanziarie detenute all'estero».

7.4

[AIROLA, BOTTICI, SERRA, LEZZI, BULGARELLI, MANGILI, CASTALDI, PUGLIA, BLUNDO](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 5-octies», comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: « Sono altresì esclusi dalla volontaria collaborazione coloro che hanno già riportato condanne passate in giudicato per reati tributari di cui al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, conseguenti alla violazione degli obblighi di dichiarazione di cui al precedente articolo 4, comma 1, nonché per coloro che abbiano già beneficiato dell'imposta straordinaria sulle attività finanziarie e patrimoniale di cui

all'articolo 13-*bis* del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102».

7.5

[BOTTICI](#), [AIROLA](#), [MANGILI](#), [BULGARELLI](#), [SERRA](#), [LEZZI](#), [PUGLIA](#), [BLUNDO](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 5-octies», comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente:

«Sono altresì esclusi dalla volontaria collaborazione coloro che abbiano già beneficiato della procedura di collaborazione volontaria nei 3 anni precedenti ovvero parti correlate così come definite dal regolamento recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate, adottato dalla CONSOB con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 e successivamente modificato con delibera n. 17389 del 23 giugno».

7.6

[AIROLA](#), [BOTTICI](#), [LEZZI](#), [MANGILI](#), [BULGARELLI](#), [SERRA](#), [PUGLIA](#), [BLUNDO](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 5-octies», comma 1, dopo il primo Periodo aggiungere il seguente:

«Sono altresì esclusi dalla volontaria collaborazione coloro che abbiano già beneficiato della procedura di collaborazione volontaria nei 3 anni precedenti».

7.7

[QUAGLIARIELLO](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

7.8

[URAS](#), [DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CAMPANELLA](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [MINEO](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 5-octies», comma 1, lettera e), al terzo periodo, sopprimere le seguenti parole: «nonché le riduzioni delle misure sanzionatorie previste dall'articolo 5, comma 1-bis, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, nel testo vigente alla data del 30 dicembre 2014, e dall'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo n. 472 del 1997».

7.9

[DE PETRIS](#), [URAS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CAMPANELLA](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [MINEO](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 5-octies», comma 1, alla lettera g), sopprimere i numeri 2) e 3).

7.10

[DE PETRIS](#), [URAS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CAMPANELLA](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [MINEO](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 5-octies», comma 1, la lettera h), è soppressa.

7.11

[URAS](#), [DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CAMPANELLA](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [MINEO](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 5-octies», comma 1, lettera i), le parole: «con la medesima sanzione prevista per il reato di cui all'articolo 5-septies del medesimo decreto-legge», sono sostituite con le seguenti: «con la pena da 3 a 9 anni di reclusione».

7.12

[URAS](#), [DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CAMPANELLA](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [MINEO](#)

All'articolo sostituire le parole: «30 settembre 2016», ovunque ricorrano, con le seguenti: «31 agosto 2016».

7.13

[DE PETRIS](#), [URAS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CAMPANELLA](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [MINEO](#)

Al comma 1 capoverso «Art. 5-octies», comma 3, sostituire l'ultimo periodo con il seguente:

«La collaborazione volontaria di cui al presente articolo non può comunque avere ad oggetto contanti o valori al portatore».

7.14

[QUAGLIARIELLO](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 5-octies» dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«4. Nel caso della collaborazione volontaria avente ad oggetto contanti o valori al portatore, di cui al comma precedente, su scelta del contribuente, il quanto dovuto a titolo di imposte, ritenute, contributi, interessi e sanzioni può essere assoggettato, in alternativa, ad un'unica imposta sostitutiva pari al 30 per cento del valore del contante».

7.15

[AIROLA](#), [BOTTICI](#), [LEZZI](#), [MANGILI](#), [BULGARELLI](#), [SERRA](#), [PUGLIA](#), [BLUNDO](#)

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 5-*quater*, comma 1, lettera a), del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Ai fini dell'accertamento, i termini di cui all'articolo 43, primo e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e all'articolo 57, primo e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono raddoppiati. Sono altresì raddoppiati i termini per la contestazione della violazione degli obblighi di dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1».

7.0.1

[BELLOT](#), [BISINELLA](#), [MUNERATO](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

1. Alla Tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 30 è aggiunto il seguente: "30-*bis*. apparecchi o altri oggetti sanitari da donare alle aziende sanitarie, agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico o a fondazioni operanti nel settore sociosanitario".

2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2016 e a 7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2017 e 2018, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

7.0.2

[URAS](#), [DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CAMPANELLA](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [MINEO](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Obbligo di registrazione analitica della movimentazione delle cassette di sicurezza)

1. Con decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, viene introdotto l'obbligo di registrazione analitica della movimentazione delle cassette di sicurezza, che dovrà avvenire sotto la supervisione del personale bancario».

7-ter.1

[BONERISCO](#)

Sopprimere l'articolo.

7-quater.1

[D'AMBROSIO LETTIERI](#), [BONERISCO](#)

Sopprimere il comma 1.

7-quater.2

[TOSATO](#), [COMAROLI](#)

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. L'articolo 22 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 è abrogato».

Conseguentemente, sopprimere il comma 1-bis dell'articolo 15.

7-quater.3

[TOSATO, COMAROLI](#)

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. il comma 4-bis dell'articolo 14 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è sostituito con il seguente:

"4-bis. Nella determinazione dei redditi di cui all'articolo 6, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non sono ammessi in deduzione i costi, le spese dei beni o delle prestazioni di servizio e le imposte direttamente connessi al il compimento di atti o attività qualificabili come delitto non colposo per il quale il giudice abbia emesso sentenza di condanna penale, ancorché soggetta ad impugnazione. Qualora intervenga, sia essa indifferentemente a favore del soggetto emittente il documento o il soggetto che lo ha utilizzato, una sentenza definitiva di assoluzione ai sensi dell'articolo 530 del codice di procedura penale ovvero una sentenza definitiva di non luogo a procedere ai sensi dell'articolo 425 dello stesso codice, ovvero non più soggetta alla impugnazione ai sensi dell'articolo 428 dello stesso codice, ovvero una sentenza definitiva di non doversi procedere ai sensi dell'articolo 529 del codice di procedura penale, i costi e l'imposta sul valore aggiunto dei beni o delle prestazioni di servizio oggetto dell'azione penale sono totalmente ammessi in deduzione e compensazione, ovvero compete il rimborso delle maggiori imposte versate in relazione alla non ammissibilità in deduzione prevista dal periodo precedente e dei relativi interessi"».

Conseguentemente, sopprimere il comma 1-bis dell'articolo 15.

7-quater.4

[MANDELLI, MALAN](#)

Dopo il comma 5, inserire i seguenti:

«5-bis. All'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 ("Testo Unico delle imposte sui redditi"), dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:

"6.1. I contributi versati volontariamente da parte dei lavoratori autonomi per l'assistenza sanitaria gestita ed erogata da enti bilaterali costituiti nell'ambito dei contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, dei settori in cui essi operano, o ad altre forme mutualistiche attraverso polizze collettive, sono deducibili nel limite di 150 euro annui".

5-ter. Ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al precedente comma, stimati in 30 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017/2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione Fondi da ripartire dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze».

7-quater.5

[BONERISCO](#)

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. All'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 ("Testo Unico delle imposte sui redditi"), dopo il comma 6, è aggiunto il seguente comma:

"6-bis. I contributi versati volontariamente da parte dei lavoratori autonomi per l'assistenza sanitaria gestita ed erogata da enti bilaterali costituiti nell'ambito dei contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, dei settori in cui essi operano, o ad altre forme mutualistiche attraverso polizze collettive, sono deducibili nel limite di 150 euro annui"».

Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione della precedente disposizione, stimati in 30 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione Fondi da ripartire dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente

utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.

7-quater.6

[BERGER](#), [LANIECE](#), [PANIZZA](#)

Al comma 6, quinto periodo, dopo le parole: «nel quindicesimo giorno successivo a quello» sostituire le parole «della pubblicazione dell'avviso nel sito internet della società Info Camere Scpa» con le seguenti: «dell'avvenuta notificazione dell'atto a mezzo di lettera raccomandata».

7-quater.7

[CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [TOSATO](#)

Dopo il comma 22, è aggiunto il seguente:

«22-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla tabella A, parte II-bis, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-ter. tartufi freschi, refrigerati o presentati immersi in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, ma non specialmente preparati per il consumo immediato";

b) alla Tabella A, parte III, sopprimere il numero 20-bis)».

Consequentemente, alle minori entrate derivanti dal presente articolo, valutate in 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

7-quater.8

[BOTTICI](#), [AIROLA](#), [MANGILI](#), [LEZZI](#), [BULGARELLI](#), [BLUNDO](#)

Al comma 27, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) All'articolo 52, comma 1, lettera b), il primo periodo è sostituito dai seguenti: "ai fini della determinazione delle indennità di cui alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 50, non concorrono, altresì, a formare il reddito le somme erogate ai titolari di cariche elettive pubbliche, nonché a coloro che esercitano le funzioni di cui agli articoli 114 e 135 della Costituzione, a titolo di rimborso analitico di spese effettivamente sostenute, dettagliatamente documentate e rendicontate. Le modalità di rendicontazione, i limiti e i criteri per l'erogazione di tali somme devono essere disposti dagli organi competenti a determinare i trattamenti dei soggetti stessi. Le rendicontazioni di cui al periodo precedente devono essere pubblicate, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, sul sito internet ufficiale del soggetto che ha erogato i rimborsi spese entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di erogazione delle somme. Le somme erogate eccedenti le spese effettivamente sostenute, documentate e rendicontate concorrono a formare il reddito salvo restituzione all'organo che le ha erogate, secondo le modalità dallo stesso disciplinate"».

7-quater.9

[PEPE](#)

Sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) alle stesse condizioni sono altresì posti come ricavi o compensi a base delle stesse rettifiche ed accertamenti, se il contribuente non ne indica il soggetto beneficiario e sempre che non risultino dalle scritture contabili i prelevamenti e gli importi riscossi o, alternativamente, o i versamenti e gli importi incassati nell'ambito dei predetti rapporti od operazioni. Nell'ambito del contraddittorio obbligatorio che deriva dagli inviti di cui al presente numero 2) le richieste fatte e le risposte ricevute devono risultare da verbale sottoscritto anche dal contribuente o dal suo rappresentante; in mancanza deve essere indicato il motivo della mancata sottoscrizione».

7-quater.10

[COMAROLI](#), [TOSATO](#)

Dopo il comma 32, inserire i seguenti:

«32-bis. Il comma 1 dell'articolo 34 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito con il seguente:

"1. A decorrere dal 1° gennaio 2016 il, limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale, è fissato in euro 800.000,00 per ciascun anno solare. Tenendo conto delle esigenze di bilancio, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, il limite di cui al periodo precedente può essere elevato fino a 1.000.000 euro".

32-ter. Al terzo periodo, comma 1, articolo 17 del Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, le parole: «5.000 euro annui» sono sostituite con le seguenti: «10.000 euro annui».

10-quater. Al comma 49-bis, articolo 37 del Decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 agosto 2006, n. 248, le parole: «5.000 euro annui» sono sostituite dalle seguenti: «10.000 euro annui».

Conseguentemente, all'articolo 15, comma 1, sostituire le parole da: «4.260 milioni» fino a: «2.970 milioni» con le seguenti: «2.260 milioni di euro per l'anno 2017, di 2.185,5 milioni di euro per l'anno 2018, di 1.270 milioni di euro per l'anno 2019 e di 970 milioni».

7-quater.11

[COMAROLI](#), [TOSATO](#)

Dopo il comma 32, inserire i seguenti:

«32«-bis. il comma 1 dell'articolo 34 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito con il seguente:

"1. A decorrere dal gennaio 2016 il limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale, è fissato in euro 516.000,00 per ciascun anno solare. Tenendo conto delle esigenze di bilancio, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, il limite di cui al periodo precedente può essere elevato fino a 800.000,00 euro.

32-ter. Al terzo periodo, comma 1, articolo 17 del Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, le parole: "5.000 euro annui" sono sostituite con le seguenti: "10.000 euro annui".

32-quater. Al comma 49-bis, articolo 37 del Decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 agosto 2006, n. 248, le parole: "5.000 euro annui" sono sostituite dalle seguenti: "10.000 euro annui".

Conseguentemente, all'articolo 15, comma 1, sostituire le parole da: «4.260 milioni» fino a: «2.970 milioni» con le seguenti: «2.260 milioni di euro per l'anno 2017, di 2.185,5 milioni di euro per l'anno 2018, di 1.270 milioni di euro per l'anno 2019 e di 970 milioni».

7-quater.12

[QUAGLIARIELLO](#)

Dopo il comma 39, aggiungere il seguente:

«39-bis. All'articolo 9, comma 8 del decreto legislativo 14 Marzo 2011, n. 23 dopo il primo capoverso aggiungere il seguente «L'esenzione per i consorzi tra enti locali si applica a quelli per lo sviluppo di aree industriali costituiti con legge speciale».

7-quater.13

[BUCCARELLA](#), [BOTTICI](#), [AIROLA](#), [MANGILI](#), [LEZZI](#), [BULGARELLI](#), [BLUNDO](#)

Dopo il comma 42, inserire il seguente:

«42-bis. All'articolo 4, comma 1, lettera h), del decreto legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 30 giugno 2016, n. 119, sono aggiunte in fine le seguenti parole: «rispetto al valore del bene, determinato a norma dell'articolo 568».

7-quater.0.1

[AIROLA](#), [BOTTICI](#), [MANGILI](#), [LEZZI](#), [BULGARELLI](#), [BLUNDO](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-quater.1

1. Al cadice penale sana apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 648-bis è sostituito dal seguente:

"Art. 648-bis. ? (Riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita). ?

Chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, avvera ostacolo l'identificazione della loro provenienza delittuosa, ovvero, fuori dei casi previsti dall'articolo 648, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto è punita con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 10.032 a euro 100.493. La pena è aumentata da un terzo alla metà quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale, nell'esercizio di attività bancaria, di cambiavalute avvera di altra attività soggetta ad autorizzazione, licenza, iscrizione in appositi albi o registri o ad altro titolo abilitante, nell'esercizio dell'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, nonché ogni altro ufficio con potere di rappresentanza dell'imprenditore.

La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità. Si applica l'ultima comma dell'articolo 648.";

b) l'articolo 648-ter è sostituito dal seguente:

"Art. 648-ter. ? (*Misure patrimoniali e responsabilità amministrativa*). ? In relazione al reato di cui all'articolo 648-bis, il pubblico ministero può compiere, nel termine e ai fini di cui all'articolo 430 del codice di procedura penale, ogni attività di indagine che si renda necessaria circa i beni, il denaro o le altre utilità da sottoporre a confisca a norma dell'articolo 466-bis.

Si applicano le disposizioni dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356.

Nei casi di condanna a di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per il reato di impiego e riciclaggio di denaro, beni ed utilità provenienti da delitto si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 500 a 2.000 quote.

Alla condanna per il delitto di cui all'articolo 648-bis consegue:

1) l'interdizione da una professione o da un'arte e dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese, ai sensi dell'articolo 32-bis per una durata non inferiore ad anni dieci;

2) l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione ai sensi dell'articolo 32-ter per una durata non inferiore ad anni dieci;

3) l'estinzione del rapporto di lavoro e di impiego nei confronti del dipendente di amministrazioni o enti pubblici ovvero di enti a prevalente partecipazione pubblica".

c) all'articolo 648-quater, al primo comma le parole: "dagli articoli 648-bis e 648-ter" sono sostituite dalle seguenti: "dall'articolo 648-bis" e al terzo comma le parole: "di cui agli articoli 648-bis e 648-ter" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 648-bis";

d) all'articolo 379, primo comma, le parole: "articoli 648, 648-bis e 648-ter" sono sostituite dalle seguenti: "articoli 648 e 648-bis";

e) all'articolo 466-bis, dopo le parole: "per uno dei delitti di cui agli articoli 453, 454, 455, 460 e 461" aggiungere le seguenti: "e 648 bis";

3. All'articolo 71, comma 1, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la parola: ", 648-ter" è soppressa».

7-quater.0.2

[AIROLA](#), [BOTTICI](#), [MANGILI](#), [LEZZI](#), [BULGARELLI](#), [BLUNDO](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art.7-quater.

(potenziamento delle misure di contrasto ai fenomeni
di riciclaggio ed autoriciclaggio)

1. Con decreto del Ministro della giustizia, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge di conversione, è assicurato il potenziamento delle misure di contrasto ai fenomeni di riciclaggio, finalizzate ai seguenti obiettivi:

a) rafforzamento dei controlli sulle segnalazioni per autoriciclaggio ed estensione dell'obbligo di conservazione e trasmissione all'Agenzia delle entrate a tutte le categorie di intermediari finanziari per i quali è prevista l'istituzione dell'Archivio unico informatico (AUI);

b) estensione del suddetto obbligo a tutte le operazioni poste in essere da soggetti che, pur non

- essendovi sottoposti, hanno quale beneficiario effettivo un soggetto sottoposto a monitoraggio fiscale;
- c) integrazione dei dati relativi alle dichiarazioni di trasporto al seguito, detenuti dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, nel sistema informativo dell'Anagrafe tributaria;
 - d) facoltà per l'Agenzia delle entrate e la Guardia di finanza di accedere alle informazioni registrate massivamente dagli intermediari nell'Archivio Unico Informatico;
 - e) facoltà per l'Agenzia delle entrate, per la Guardia di finanza e per le altre autorità interessate di integrare e di sfruttare strategicamente le diverse basi informative già a disposizione di ciascuna di esse;
 - f) possibilità per l'Agenzia delle entrate, opportunamente raccordandosi con le altre autorità competenti, inclusa l'Unità di informazione finanziaria della Banca d'Italia (UIF), di utilizzare le informazioni raccolte per fini fiscali trasmettendo gli esiti dell'attività svolta alle autorità investigative per eventuali seguiti di competenza;
 - g) potenziamento del novero delle fonti informative a disposizione della UIF, anche mediante l'accesso, a determinate condizioni volte a salvaguardare la distinzione tra analisi finanziaria e strategica e analisi investigativa delle operazioni sospette, al Sistema di indagine ? SDI, al casellario giudiziale, all'Anagrafe tributa e alle nuove funzionalità dell'Archivio dei conti e depositi, ai registri immobiliari presso l'Agenzia delle entrate;
 - h) rafforzamento dello scambio di informazioni e della collaborazione tra la UIF e la Guardia di finanza e la DIA, anche attraverso il consolidamento di protocolli sperimentali già esistenti o l'instaurazione di nuovi protocolli volti a consentire l'integrazione, per quanto possibile, dei rispettivi patrimoni informativi ed esperienziali nell'approfondimento delle segnalazioni;
 - i) rafforzamento del coordinamento con l'autorità giudiziaria, anche allo scopo di realizzare, nei limiti imposti dalla legislazione, approfondimenti finanziari o investigativi su settori o fenomeni oggetto di segnalazione e di comune interesse istituzionale, con particolare riferimento all'esportazione illecita di capitali e all'uso illecito di carte di pagamento;
 - l) rafforzamento del controllo sul rispetto della normativa antiriciclaggio da parte dei professionisti e degli operatori non finanziari».

7-quater.0.3

[AIROLA](#), [BOTTICI](#), [BULGARELLI](#), [LEZZI](#), [MANGILI](#), [BLUNDO](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 7-quater.

(Disposizioni in materia di trasparenza e pubblicità degli statuti e dei bilanci delle fondazioni e delle associazioni)

Al fine di garantire la trasparenza dei partiti politici e delle fondazioni e associazioni che contribuiscono al loro finanziamento, all'articolo 5 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, il comma 4 è sostituito dal seguente: "4. Alle fondazioni e alle associazioni in qualunque forma costituite, nonché a qualsiasi altro soggetto sia pubblico che privato, compresi i soggetti disciplinati dal decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, che erogano a qualsiasi titolo somme, servizi o altro beneficio, destinati direttamente o indirettamente al finanziamento in favore di partiti, movimenti politici o loro articolazioni interne o di parlamentari o consiglieri regionali o comunali, nonché di altri soggetti politici o di qualsiasi altro soggetto collegabile agli stessi, si applicano le prescrizioni di cui al comma 1 del presente articolo con riferimento alla trasparenza e alla pubblicità degli statuti e dei bilanci"».

7-septies.1

[BOTTICI](#), [AIROLA](#), [LEZZI](#), [MANGILI](#), [SERRA](#), [BULGARELLI](#), [BLUNDO](#)

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 7-septies. ? (Finanziamenti microcredito). - 1. All'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, dopo il numero 2) è aggiunto il seguente:

"a-bis) Nell'ambito delle risorse disponibili sul Fondo è costituita una riserva fino a 100 milioni

di euro per il sostegno dell'attività del microcredito ai sensi dell'articolo 111 del Testo unico bancario al fine di concedere finanziamenti fino cinquantamila euro in deroga alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 111 suddetto"».

7-septies.0.1

[BELLOT](#), [BISINELLA](#), [MUNERATO](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 7-octies.

Alla Tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 30 è aggiunto il seguente:

"30-bis) apparecchi o altri oggetti sanitari da donare alle aziende sanitarie, agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico o a fondazioni operanti nel settore socio-sanitario"».

Conseguentemente all'articolo 15 apportare le seguenti modificazioni:

al comma 1, sostituire le parole: «è incrementato di 4.260 milioni di euro per l'anno 2017, di 4.185,5 milioni di euro per l'anno 2018, di 3.270 milioni di euro per l'anno 2019 e di 2.970 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020» con le seguenti: «è incrementato di 4.250 milioni di euro per l'anno 2017, di 4.175,5 milioni di euro per l'anno 2018, di 3.260 milioni di euro per l'anno 2019 e di 2.960 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020»;

al comma 2, alinea, dopo la parola: «14 aggiungere le seguenti: "dall'articolo 7-bis e sostituire le parole: a 1.992,39 per l'anno 2016 e 4.260 milioni di euro per l'anno 2017, di 4.830 milioni di euro per l'anno 2018, di 3.270 milioni di euro per l'anno 2019 e di 2.970 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020"» con le seguenti: «a 1.990,39 per l'anno 2016 e 4.250 milioni di euro per l'anno 2017, di 4.820 milioni di euro per l'anno 2018, di 3.260 milioni di euro per l'anno 2019 e di 2.960 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020»;

al comma 2, lettera c), sostituire le parole: «quanto a 2,3 milioni di euro per l'anno 2016, a 4.260 milioni di euro per l'anno 2017, a 4.830 milioni di euro per l'anno 2018 e a 2.970 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019» con le seguenti: «quante a 0,3 milioni di euro per l'anno 2016, a 4.250 milioni di euro per l'anno 2017, a 4.820 milioni di euro per l'anno 2018 e a 2.960 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019».

7-septies.0.2

[BELLOT](#), [BISINELLA](#), [MUNERATO](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-octies.

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 2, comma 40, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, si interpreta nel senso che le banchine e le aree scoperte dei porti, delle stazioni e degli aeroporti, ivi compresi i piazzali, adibiti ai servizi di trasporto marittimo, terrestre ed aereo, le infrastrutture stradali e ferroviarie, nonché i depositi, inclusi quelli doganali, costituiscono immobili a destinazione particolare, da censire in catasto nella categoria E/1, in quanto compendi strettamente funzionali alle attività di trasporto di persone e merci, anche se affidati in concessione.

2. Resta fermo che gli immobili o loro porzioni che insistono sulle aree dei porti, delle stazioni e degli aeroporti, destinati ad usi diversi da quelli di cui al comma 1, qualora presentino autonomia funzionale e reddituale, sono censiti in catasto come unità immobiliari autonome, nelle appropriate categorie diverse da quelle del gruppo E.

8.1

[DE PETRIS](#), [URAS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CAMPANELLA](#), [CERVellini](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [MINEO](#)

Al comma 1 sopprimere la parola: «anche».

Conseguentemente, dopo le parole: «di cui all'articolo 2 commi 64, 65 3, 66, della legge 28 giugno 2012, n. 92, e successive modificazioni.» aggiungere il seguente periodo: «Le eventuali economie derivanti dall'incremento di cui al presente comma sono destinati all'incremento del Fondo

occupazione per il finanziamento di politiche attive del lavoro di cui all'articolo 29, comma 3 del decreto legislativo n. 150 del 2015».

8.2

[URAS](#), [DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CAMPANELLA](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [MINEO](#)

Al comma 1 sopprimere la parola: «anche».

8.3

[BELLOT](#), [BISINELLA](#), [MUNERATO](#)

Dopo il comma 1-ter aggiungere il seguente:

«1-quater. Il comma 5 dell'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che per le attività lavorative effettuate al di fuori del territorio comunale ove è ubicata la sede di lavoro, o la sede di assunzione, s'intendono comunque applicabili le disposizioni ivi dettate qualora nel contratto individuale di lavoro non sia espressamente stabilito che l'espletamento delle stesse debba avvenire in luoghi sempre variabili e diversi».

9.1

[SANTANGELO](#), [MARTON](#), [BERTOROTTA](#), [COTTI](#), [AIROLA](#), [BOTTICI](#), [MANGILI](#), [BULGARELLI](#), [SERRA](#), [LEZZI](#), [PUGLIA](#), [BLUNDO](#)

Sopprimere l'articolo.

9.2

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CAMPANELLA](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#)

Sopprimere l'articolo.

10.1

[BOTTICI](#), [SCIBONA](#), [AIROLA](#), [CIOFFI](#), [LEZZI](#), [MANGILI](#), [BULGARELLI](#), [CASTALDI](#), [SERRA](#), [BLUNDO](#)

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «della rete ferroviaria», aggiungere le seguenti: «e delle reti regionali interconnesse».

10.2

[AIROLA](#), [SCIBONA](#), [BOTTICI](#), [CIOFFI](#), [LEZZI](#), [MANGILI](#), [BULGARELLI](#), [SERRA](#), [CASTALDI](#), [BLUNDO](#)

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «della rete ferroviaria», aggiungere le seguenti: «e della rete ferroviaria convenzionale».

10.3

[BOTTICI](#), [SCIBONA](#), [AIROLA](#), [CIOFFI](#), [LEZZI](#), [MANGILI](#), [BULGARELLI](#), [SERRA](#), [CASTALDI](#), [BLUNDO](#)

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «della rete ferroviaria», aggiungere le seguenti: «e delle linee complementari».

10.4

[AIROLA](#), [SCIBONA](#), [BOTTICI](#), [CIOFFI](#), [LEZZI](#), [MANGILI](#), [BULGARELLI](#), [SERRA](#), [BLUNDO](#)

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «anno 2018», aggiungere le seguenti: «questi ultimi previa presentazione alle competenti commissioni parlamentari, entro il 31 dicembre 2016, dell'aggiornamento 2016».

10-bis.0.1

[BELLOT](#), [MUNERATO](#), [BISINELLA](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 10-ter.

(Disposizioni concernenti la realizzazione di opere connesse allo svolgimento di competizioni sciistiche negli anni 2020 e 2021 a Cortina d'Ampezzo)

1. Per consentire la realizzazione del progetto sportivo delle finali di coppa del mondo di sci a

marzo 2020 e i campionati mondiali di sci alpino che si terranno a Cortina d'Ampezzo nel febbraio 2021, il presidente della società ANAS Spa è delegato, in qualità di commissario, alla realizzazione delle opere, di competenza della medesima società, connesse all'adeguamento della viabilità statale nella provincia di Belluno.

2. Per l'attuazione degli interventi di cui al comma 16, il commissario delegato del Governo di cui al medesimo comma 1 può avvalersi, in qualità di soggetto attuatore, delle strutture della società ANAS Spa, delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e degli altri enti territoriali, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

3. Il commissario delegato del Governo di cui al comma 1, nel limite delle risorse finanziarie previste dal comma 23 e delle risorse autorizzate per il programma di cui all'articolo 18, comma 10, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e successivi rifinanziamenti, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, provvede all'approvazione di un piano degli interventi di adeguamento della rete viaria, da trasmettere al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, che deve contenere la descrizione di ciascun intervento con la relativa previsione di durata, non superiore comunque al termine di consegna definitiva del 31 dicembre 2019, nonché l'indicazione delle singole stime di costo, ferma restando la possibilità di successiva rimodulazione e integrazione, nei limiti delle risorse che residuano nella disponibilità del commissario delegato del Governo. Al fine di ridurre i costi e i tempi di realizzazione degli interventi, il commissario può rielaborare i progetti anche già approvati ma non ancora appaltati il piano, che viene aggiornato qualora ne ricorrano i presupposti, è pubblicato in una sezione dedicata del sito *internet* istituzionale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e nel sito *internet* istituzionale della società ANAS Spa.

4. Per la semplificazione delle procedure amministrative di approvazione dei progetti degli interventi compresi nel piano di cui al comma 3, il commissario delegato del Governo, di cui al comma 1, entro trenta giorni dalla prima approvazione del piano e, successivamente, entro dieci giorni dall'introduzione di eventuali modifiche e integrazioni del piano medesimo, convoca, ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, una conferenza di servizi, cui partecipano tutti i rappresentanti delle amministrazioni dello Stato e degli altri enti tenuti ad adottare atti di intesa o di concerto, nonché a rilasciare pareri, autorizzazioni, concessioni, approvazioni e nulla osta previsti dalle leggi statali e regionali. I termini sono ridotti alla metà e il commissario delegato è il soggetto abilitato ai sensi dell'articolo 14-*ter*, comma 4, della citata legge n. 241 del 1990.

5. Nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, della normativa dell'Unione europea e degli obblighi internazionali assunti dall'Italia e nei limiti delle risorse stanziare, il commissario delegato del Governo, di cui al comma 1, esercita i poteri sostitutivi per risolvere situazioni o eventi ostativi alla realizzazione degli interventi iscritti nel piano di cui al comma 3.

6. Ove necessario, il commissario delegato del Governo, di cui al comma 1, può provvedere in deroga alla legislazione vigente, a mezzo di ordinanza, nel rispetto dei principi dell'ordinamento e nei limiti indicati con delibera del Consiglio dei ministri, sentito il presidente della regione Veneto. Tali ordinanze, come i provvedimenti commissariali, sono immediatamente efficaci e sono pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale*.

7. Il commissario delegato del Governo, di cui al comma 1, per l'attuazione degli interventi previsti nel piano di cui al comma 3 e fino all'intero completamento può provvedere in via di anticipazione sulle risorse autorizzate per il programma di cui all'articolo 18, comma 10, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e successivi rifinanziamenti, dandone comunicazione al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

8. Per le finalità di cui al comma 1, oltre alle risorse già disponibili nel piano di programma della società ANAS Spa, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2021.

9. Per le medesime finalità di cui al comma 1, l'amministratore delegato della società RFI ? Rete

ferroviaria italiana Spa è delegato, in qualità di commissario, alla realizzazione delle opere, di competenza della medesima società, connesse all'adeguamento della viabilità ferroviaria nella provincia di Belluno.

10. Per l'attuazione degli interventi di cui al comma 9, il commissario delegato del Governo, di cui al medesimo comma 9, può avvalersi delle strutture della società RFI ? Rete ferroviaria italiana Spa, delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e degli altri enti territoriali, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

11. Il commissario delegato del Governo, di cui al comma 9, nel limite delle risorse finanziarie già disponibili nel piano di programma della società RFI ? Rete ferroviaria italiana Spa, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta un piano degli interventi di adeguamento della rete ferroviaria, da trasmettere al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con la descrizione di ciascun intervento, la relativa previsione di durata, che non deve comunque superare il termine di consegna definitiva del 31 dicembre 2019, nonché l'indicazione delle singole stime di costo, ferma restando la possibilità di successiva rimodulazione e integrazione nei limiti delle risorse che residuano nella disponibilità del commissario delegato del Governo. Il piano, che viene aggiornato qualora ne ricorrano i presupposti, è pubblicato nella sezione dedicata del sito *internet* istituzionale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e nel sito *internet* istituzionale della società RFI ? Rete ferroviaria italiana Spa.

12. Per la semplificazione delle procedure amministrative di approvazione degli interventi compresi nel piano di cui al comma 11 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 4, 5 e 6.

13. I commissari delegati del Governo, di cui ai commi 1 e 9, al termine dell'incarico commissariale, inviano alle Camere e ai Ministri dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti una relazione sulle attività svolte, anche per il superamento delle criticità emerse e sullo stato di attuazione delle opere, nonché la rendicontazione contabile delle spese sostenute in relazione alla gestione commissariale.

14. Per le medesime finalità di cui al comma 1, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti il presidente della regione Veneto, il presidente della provincia di Belluno e il sindaco del comune di Cortina d'Ampezzo, è nominato un commissario *ad acta*, munito dei poteri derogatori di cui al comma 6, con il compito di attuare le seguenti linee di intervento:

- a) progettazione e realizzazione di nuovi impianti a fune, nonché adeguamento e miglioramento degli impianti esistenti;
- b) progettazione e realizzazione di collegamenti tra gli impianti a fune, nonché adeguamento e miglioramento di quelli esistenti;
- c) progettazione e realizzazione di nuove piste di discesa, nonché adeguamento e miglioramento di quelle esistenti;
- d) progettazione e realizzazione delle opere connesse alla riqualificazione dell'area turistica della provincia di Belluno, in particolare nel comune di Cortina d'Ampezzo, creazione di infrastrutture e di servizi per lo sport, la ricreazione, il turismo sportivo e per il benessere.

15. Il commissario *ad acta*, di cui al comma 14, nel limite delle risorse finanziarie previste dal comma 20 e delle risorse messe a disposizione dagli enti territoriali coinvolti e dal comitato organizzatore locale, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta un piano degli interventi, sulla base di quanto previsto dal citato comitato, che deve contenere la descrizione di ciascun intervento con la relativa previsione di durata, che non deve comunque superare il termine di consegna definitiva del 31 dicembre 2019, nonché l'indicazione delle singole stime di costo, ferma restando la possibilità di successiva rimodulazione e integrazione, su istanza del comitato organizzatore locale e nei limiti delle risorse che residuano nella disponibilità del commissario *ad acta*. Il piano è pubblicato nel sito *internet* istituzionale del comitato medesimo.

16. Per la semplificazione delle procedure amministrative di approvazione degli interventi

compresi nel piano di cui al comma 15 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 4, 5 e 6.

17. Le ordinanze e i provvedimenti commissari ali sono pubblicati nel *Bollettino Ufficiale* della regione Veneto.

18. Il commissario *ad acta*, di cui al comma 14, entro il 31 maggio 2017, con proprio provvedimento, può nominare fino a tre soggetti, di alta e riconosciuta professionalità nelle discipline giuridico-economiche e ingegneristiche, delegati per le specifiche funzioni in relazione a determinate opere e attività nonché per le funzioni di garanzia e di controllo dell'andamento dei lavori nei tempi utili alla realizzazione e per assicurare il corretto ed efficiente utilizzo delle deroghe e dei poteri attribuiti. Per i compensi dei soggetti delegati, nel limite massimo individuale di 100.000 euro lordi comprensivi degli oneri a carico dello Stato, è autorizzata la spesa di 300.000 euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2021.

19. Gli enti territoriali coinvolti nel progetto sono tenuti a mettere a disposizione della struttura funzionale al commissario *ad acta* i locali e le risorse umane e strumentali occorrenti per lo svolgimento dell'attività, nel limite di quelle già disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

20. Per le finalità di cui al 14, oltre alle risorse rese disponibili dal comitato organizzatore, dal fondo dei comuni di confine, dalla regione Veneto, dalla provincia di Belluno e dal comune di Cortina d'Ampezzo, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019.

21. Agli oneri derivanti dal presente articolo quantificati in 30,3 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2017-2019 e 20,3 milioni di euro per ciascun anno del biennio 2010 e 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come rifinanziato dall'articolo 15, comma 1, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193».

11.1

[COMAROLI, TOSATO](#)

Sopprimere l'articolo.

11.2

[BELLOT, BISINELLA, MUNERATO](#)

Sopprimere l'articolo.

11.3

[URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 11. - (*Misure urgenti per il trasporto regionale*). ? 1. Ai sensi dell'articolo 14, comma 22, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, entro quindici giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, procede al rinnovo della nomina del Commissario ad acta per l'espletamento delle finalità di cui all'articolo 16 , comma 5, del decreto legge n. 83 del 2012, così da assicurare la continuità del processo di risanamento del trasporto ferroviario regionale e garantire adeguate prospettive di sviluppo volte a tutelare il diritto alla mobilità.

2. Considerati i rilevanti disavanzi economici e la necessità di raggiungere l'equilibrio economico della società di trasporto regionale EAV S.r.l., il Commissario *ad acta*, di cui al comma precedente, è autorizzato ad un impiego di spesa pari a 600 milioni di euro, previo trasferimento della somma entro il 31 dicembre 2016, il cui cinquanta per cento è obbligatoriamente destinato al completamento degli interventi di ripristino e ammodernamento prioritari sulle tratte e le infrastrutture di competenza di EAV S.r.l, mentre la restante parte è destinata al risanamento della gestione finanziaria della stessa EAV S.r.l. in capo al Commissario *ad acta*.

3. A copertura dei debiti del servizio di trasporto pubblico regionale dovuti dalla regione Molise

nel confronti di Trenitalia S.p.a., è attribuito alla medesima regione un contributo straordinario di 90 milioni di euro, per l'anno 2016, il cui cinquanta per cento è da destinarsi al completamento degli interventi di ripristino e ammodernamento sulle tratte di competenza regionali.

4. Agli oneri di cui al comma 2 e al comma 3, pari complessivamente a 690 milioni di euro di contributo straordinario si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo sviluppo e coesione-programmazione 2014-2020. Le predette risorse sono rese necessarie previa rimodulazione, ove necessario, degli interventi già programmati a valere sulle risorse stesse».

11.4

COMAROLI, TOSATO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 11. - (*Misure urgenti per il trasporto regionale*). ? 1. Presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito il "Fondo a copertura dei debiti del sistema di trasporto regionale su ferro".

2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 690 milioni di euro per l'anno 2016, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo sviluppo e coesione-programmazione 2014-2020. Le predette risorse sono rese disponibili previa rimodulazione, ove necessario, degli interventi già programmati a valere sulle risorse stesse.

3. Con decreto del Ministro dei trasporti e delle infrastrutture, sentita la Conferenza Stato-Regioni, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge di conversione, sono definiti i criteri e le modalità per l'accesso al Fondo da parte delle Regioni».

11.5

TOSATO, COMAROLI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 11. ? 1. Al fine di rilanciare il servizio di trasporto pubblico locale, è ripartito fra tutte le Regioni, sulla base dei criteri individuati in sede di Conferenza Stato-Regioni, lo stanziamento di 690 milioni di euro.

2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 690 milioni di euro per l'anno 2016, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo sviluppo e coesione-programmazione 2014-2020. Le predette risorse sono rese disponibili previa rimodulazione, ove necessario, degli interventi già programmati a valere sulle risorse stesse».

11.6

BOTTICI, SCIBONA, AIROLA, CIOFFI, MANGILI, BULGARELLI, LEZZI, SERRA, CASTALDI, BLUNDO

Sostituire i commi 1, 2 e 3 con il seguente:

«1. La dotazione del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle regioni a statuto ordinario di cui all'articolo 1, comma 301, della legge n. 228 del 2012, è incrementata di 690 milioni di euro».

Conseguentemente, al comma 4 sostituire le parole: «600 milioni di euro per l'anno 2016 e agli oneri di cui al comma 3, pari a 90 milioni di euro per l'anno 2016», *con le seguenti:* «690 milioni di euro per l'anno 2016».

11.7

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

Sostituire i commi 1 e 2 con il seguente:

«1. A copertura dei debiti del sistema di trasporto regionale su ferro, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, è attribuito alle regioni un contributo per quota parte, nel limite totale di 690 milioni di euro, per l'anno 2016 per far fronte ai debiti contratti per il servizio di trasporto pubblico locale e per investimenti nella rete di trasporto pubblico locale. Ai fini della ripartizione del contributo di cui al presente comma si deve fare riferimento al rapporto chilometri ferroviari/abitanti».

Conseguentemente:

sopprimere il comma 3;

al comma 4 sostituire le parole: «pari a 600 milioni di euro per l'anno 2016 e agli oneri di cui al

comma 3, pari a 90 milioni di euro» con le seguenti: «pari a 690 milioni»;

11.8

[BELLOT](#), [BISINELLA](#), [MUNERATO](#)

Sostituire i commi 1 e 2 con il seguente:

«1. A copertura dei debiti del sistema di trasporto regionale su ferro, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, è attribuito alle regioni un contributo per quota parte, nel limite totale di 690 milioni di euro, per l'anno 2016 per far fronte ai debiti contratti per il servizio di trasporto pubblico locale e per investimenti nella rete di trasporto pubblico locale. Ai fini della ripartizione del contributo di cui al presente comma si deve fare riferimento al numero degli abitanti».

Conseguentemente:

sopprimere il comma 3;

al comma 4 sostituire le parole: «pari a 600 milioni di euro per l'anno 2016 e agli oneri di cui al comma 3, pari a 90 milioni di euro» con le seguenti: «pari a 690 milioni»;

11.9

[BELLOT](#), [BISINELLA](#), [MUNERATO](#)

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. A copertura dei debiti del sistema di trasporto regionale su ferro, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, è attribuita alla Conferenza Stato-regioni la potestà di stabilire la determinazione di un contributo destinato a ogni regione, nel limite di 690 milioni di euro, per l'anno 2016 per far fronte ai debiti contratti per il servizio di trasporto pubblico locale».

Conseguentemente:

i commi 2 e 3 sono soppressi;

al comma 4 sostituire le parole: «pari a 600 milioni di euro per l'anno 2016 e agli oneri di cui al comma 3, pari a 90 milioni di euro» con le seguenti: «pari a 690 milioni».

11.10

[BELLOT](#), [BISINELLA](#), [MUNERATO](#)

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

«4-bis. All'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2005, n. 58, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Le risorse di cui al comma 2 sono assegnate con le stesse procedure e modalità di cui all'articolo 23, comma 1, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47».

4-ter. All'articolo 1, comma 1230, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Le risorse di cui al presente comma sono assegnate con le stesse procedure e modalità di cui all'articolo 23, comma 1, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47"».

12.1

[COMAROLI](#), [TOSATO](#)

Sopprimere l'articolo.

12.2

[COMAROLI](#), [TOSATO](#)

Sostituire l'articolo 12 con il seguente:

«Art. 12. ? Il Fondo di cui all'articolo 14-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 e successive modificazioni è incrementato di 700 milioni per l'anno 2016».

12.3

[TOSATO](#), [COMAROLI](#)

Sostituire l'articolo 12 con il seguente:

«Art. 12. ? Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 400 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 a sostegno di persone con disabilità grave, prive di sostegno familiare è incrementato di 700 milioni per l'anno 2016».

12.4

[COMAROLI](#), [TOSATO](#)

Sostituire l'articolo 12 con il seguente:

«Art. 12. ? Il Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale di cui all'articolo 1, comma 386 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è incrementato di 700 milioni per l'anno 2016».

12.5

[TOSATO](#), [COMAROLI](#)

All'articolo 12 apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1 sostituire le parole: "trattenimento e di accoglienza per stranieri" con le seguenti: "identificazione ed espulsione";*

b) *al comma 1 sostituire la parola: «600» con la seguente: «700»;*

c) *sopprimere il comma 2;*

d) *sostituire la rubrica con la seguente: «Misure urgenti per il contrasto all'immigrazione clandestina».*

12.6

[TOSATO](#), [COMAROLI](#)

All'articolo 12 apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1 sostituire le parole: «trattenimento e di accoglienza per stranieri» con le seguenti: «identificazione ed espulsione»;*

b) *sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. È autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2016 per l'attuazione di intese e collaborazioni internazionali per il contrasto all'immigrazione clandestina e accordi bilaterali di riammissione nei paesi di origine»;

c) *sostituire la rubrica con la seguente: «Misure urgenti per il contrasto all'immigrazione clandestina».*

12.7

[BELLOT](#), [BISINELLA](#), [MUNERATO](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «e di accoglienza» con le seguenti: «di accoglienza e di rimpatrio»

12.8

[DE PETRIS](#), [URAS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CAMPANELLA](#), [CERVellini](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [MINEO](#)

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. La dotazione del fondo di cui all'articolo 23, comma 11, quinto periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è incrementata di 17.388.000 euro per l'anno 2016».

Conseguentemente, Sopprimere l'articolo 9.

12.9

[COMAROLI](#), [TOSATO](#)

Al comma 2-bis sostituir le parole: «nonché» fino a fine con le seguenti: «nonché dai comuni che ricomprendono nel loro territorio zone interessate da fenomeni di dissesto idrogeologico».

12.10

[COMAROLI](#), [TOSATO](#)

Al comma 2-bis sostituir le parole: «nonché» fino a fine con le seguenti: «nonché dai comuni ubicati in aree contrassegnate da difficoltà di comunicazione e dalla lontananza dai grandi centri urbani».

12.11

[COMAROLI](#), [TOSATO](#)

Al comma 2-bis sostituir le parole: «nonché» fino a fine con le seguenti: «nonché dai comuni ricadenti nei territori delle unioni dei comuni montani».

12-bis.1

[COMAROLI](#), [TOSATO](#)

L'articolo 12-bis è soppresso.

12-bis.2

[TOSATO](#), [COMAROLI](#)

Sostituire i commi 1 e 2 con il seguente:

«1. Le risorse di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto- legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, non utilizzate per le predette finalità sono destinate al Fondo di cui all'articolo 14-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 e successive modificazioni».

12-bis.3

[COMAROLI](#), [TOSATO](#)

Sostituire i commi 1 e 2 con il seguente:

«1. Le risorse di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto- legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, non utilizzate per le predette finalità sono destinate al Fondo di cui all'articolo 1, comma 400 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 a sostegno di persone con disabilità grave, prive di sostegno familiare».

12-bis.4

[TOSATO](#), [COMAROLI](#)

Sostituire i commi 1 e 2 con il seguente:

«1. Le risorse di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto- legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, non utilizzate per le predette finalità sono destinate al Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale di cui all'articolo 1, comma 386 della legge 28 dicembre 2015, n. 208».

12-bis.5

[COMAROLI](#), [TOSATO](#)

Al comma 1 dopo le parole: «specifiche iniziative» aggiungere le seguenti: «finalizzate al censimento degli stessi mediante rilievi dattiloscopici e allo sgombero di campi nomadi abusivi».

13.1

[URAS](#), [DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CAMPANELLA](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [MINEO](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. La dotazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a) della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è incrementata di 895 milioni di euro per l'anno 2016. Quota parte delle risorse aggiuntive di cui al precedente periodo, pari a 600 milioni di euro per l'anno 2016, sono riservate alle piccole e medie imprese operanti nei territori a rischio di desertificazione industriale e produttiva in seguito agli eventi sismici che hanno interessato le province di Rieti, Ascoli Piceno, Perugia e L'Aquila il giorno 24 agosto 2016, come i territori delle province di Fermo e di Macerata e le aree colpite dal sisma del 30 ottobre 2016 nelle Regioni Umbria, Marche, Lazio e Abruzzo. Ulteriori 100 milioni di euro sono individuati a valere sugli stanziamenti del programma operativo nazionale "Imprese e competitività 2014-2020" a titolarità del Ministero dello sviluppo economico e riservati in via prioritaria alle piccole e medie imprese che investono in ricerca e sviluppo nel settore dell'ideazione di prodotti che realizzano un significativo miglioramento della protezione dell'ambiente per la salvaguardia dell'assetto idrogeologico e la prevenzione del rischio sismico».

13.2

[CAMPANELLA](#), [DE PETRIS](#), [URAS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [MINEO](#)

Al comma 2-bis, sostituire le parole: «10 milioni di euro» con le seguenti: «15 milioni di euro».

13.3

[TARQUINIO](#), [D'AMBROSIO LETTIERI](#), [ZIZZA](#)

Al comma 2-bis, aggiungere in fine, le seguenti parole: «dell'olio di oliva e dell'uva da tavola».

14.0.1

BONERISCO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-bis

(Disposizioni concernenti le imprese danneggiate
dagli eventi calamitosi dell'8 luglio 2015)

1. Ai fini degli adempimenti relativi all'imposta sui redditi delle persone fisiche per il periodo di imposta successivo al 31 dicembre 2016, sono interamente ammesse in deduzione le spese sostenute dalle imprese per la manutenzione, la riparazione, l'ammodernamento e la trasformazione dei beni danneggiati dagli eventi calamitosi manifestatisi l'8 luglio 2015, indipendentemente che tali spese risultino nel bilancio imputate ad incremento del costo dei beni ai quali si riferiscono.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, valutato in 500 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista all'articolo 7-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, relativa al Fondo per interventi urgenti ed indifferibili».

1.3.2.2. 5[^] Commissione permanente (Bilancio)

1.3.2.2.1. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 668 (pom.) del 23/11/2016

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5ª)
MERCOLEDÌ 23 NOVEMBRE 2016
668ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
TONINI

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Casero.

La seduta inizia alle ore 17,10.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE IN RELAZIONE AL DISEGNO DI LEGGE N. 2595

Il presidente **TONINI** informa che, durante la discussione in Assemblea del disegno di legge n. 2595, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili, il Governo ha posto la questione di fiducia sul testo approvato dalla Camera dei deputati. Il testo è stato trasmesso dal Presidente del Senato, affinché, in relazione all'articolo 81 della Costituzione e nel rispetto delle prerogative costituzionali del Governo, la Commissione bilancio possa informare l'Assemblea circa i profili di copertura finanziaria.

Ricorda che nel corso dell'esame in sede referente è stata acquisita la relazione tecnica aggiornata, positivamente verificata.

La senatrice **COMAROLI** (*LN-Aut*) ritiene che non si possa esprimere alla Presidenza del Senato un parere che tralasci le gravi carenze emerse in relazione alle coperture finanziarie del provvedimento e le osservazioni del servizio del Bilancio relative alle quantificazioni sottese all'articolato.

Il PRESIDENTE ricorda che la Commissione non è chiamata ad approvare un parere formale ma, piuttosto, a riferire al Presidente del Senato circa i profili di propria competenza. Le obiezioni circa le scelte finanziarie contenute nel provvedimento del Governo possono trovare adeguato spazio all'interno del dibattito politico.

La senatrice **BULGARELLI** (*M5S*) esprime l'opinione che i difetti di copertura non costituiscano opinione politica bensì un elemento oggettivo, che la Commissione deve rilevare. In particolare rileva che le coperture finanziarie incerte determinano una violazione dell'articolo 81 della Costituzione.

Il senatore **SANTINI** (*PD*) obietta che il provvedimento in esame ha carattere prettamente di entrata e che eventuali censure circa la copertura delle spese vanno espresse nella sede in cui tali spese si collocano, ossia, nel caso di specie, al momento in cui si discuterà della legge di bilancio.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE preannuncia che riferirà all'Assemblea sui profili emersi nel corso del dibattito.

CONVOCAZIONE DI UNA RIUNIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Il PRESIDENTE comunica che è immediatamente convocata una riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai Rappresentanti dei Gruppi, dedicata alla programmazione dei lavori in vista della imminente sessione di bilancio.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 17,30.

1.4. Trattazione in consultiva

1.4.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 2595
XVII Legislatura

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili

Titolo breve: *D.L. 193/2016 - Disposizioni urgenti in materia fiscale*

Trattazione in consultiva

Sedute di Commissioni consultive

Seduta

1^a Commissione permanente (Affari Costituzionali)

[N. 440 \(ant.\)](#)

17 novembre 2016

[N. 441 \(ant.\)](#)

22 novembre 2016

2^a (Giustizia)

[N. 54 \(pom.\)](#)

22 novembre 2016

Sottocomm. pareri

Attività

Esito: **Esame e rinvio**

Conclusione su presupposti di costituzionalità

Esito: Favorevole

Conclusione su presupposti di costituzionalità

Esito: Non ostativo con osservazioni

Parere destinato alle Commissioni riunite **5^a (Bilancio)**, **6^a (Finanze e tesoro)**

3^a (Affari esteri, emigrazione)

[N. 125 \(pom.\)](#)
22 novembre 2016

Esito: Favorevole

Parere destinato
alle Commissioni
riunite **5^a**
(Bilancio), **6^a**
(Finanze e tesoro)

4^a (Difesa)

[N. 201 \(ant.\)](#)
23 novembre 2016

Esito: **Esame e
rinvio**

Parere destinato
alle Commissioni
riunite **5^a**
(Bilancio), **6^a**
(Finanze e tesoro)

5^a Commissione permanente (Bilancio) (sui lavori della Commissione)

[N. 668 \(pom.\)](#)
23 novembre 2016

Nota:
Comunicazioni del
Presidente sul ddl

7^a (Istruzione pubblica, beni culturali)

[N. 318 \(pom.\)](#)
22 novembre 2016

Esito: **Esame e
rinvio**

Parere destinato
alle Commissioni
riunite **5^a**
(Bilancio), **6^a**
(Finanze e tesoro)

[N. 319 \(pom.\)](#)
23 novembre 2016

Esito: Favorevole
con osservazioni

8^a (Lavori pubblici, comunicazioni)

[N. 276 \(pom.\)](#)
22 novembre 2016

Esito: Favorevole

Parere destinato
alle Commissioni
riunite **5^a**
(Bilancio), **6^a**
(Finanze e tesoro)

9^a (Agricoltura e produzione agroalimentare)

[N. 221 \(pom.\)](#)
22 novembre 2016

Esito: **Esame e rinvio**

Parere destinato
alle Commissioni
riunite **5^a**
(Bilancio) , 6^a
(Finanze e tesoro)

[N. 222 \(pom.\)](#)
23 novembre 2016

Esito: Favorevole

10^a (Industria, commercio, turismo)

[N. 290 \(pom.\)](#)
23 novembre 2016

Esito: Non
ostativo

Parere destinato
alle Commissioni
riunite **5^a**
(Bilancio) , 6^a
(Finanze e tesoro)

11^a (Lavoro, previdenza sociale)

[N. 279 \(pom.\)](#)
22 novembre 2016

Esito: **Esame e rinvio**

Parere destinato
alle Commissioni
riunite **5^a**
(Bilancio) , 6^a
(Finanze e tesoro)

12^a (Igiene e sanita')

[N. 404 \(pom.\)](#)
22 novembre 2016

Esito: Favorevole

Parere destinato
alle Commissioni
riunite **5^a**
(Bilancio) , 6^a
(Finanze e tesoro)

14^a (Politiche dell'Unione europea)

[N. 229 \(pom.\)](#)
22 novembre 2016

Esito: Non
ostativo con
osservazioni

Parere destinato
alle Commissioni
riunite **5^a**
(Bilancio) , 6^a
(Finanze e tesoro)

Commissione parlamentare questioni regionali
23 novembre 2016
(ant.)

Esito: Favorevole
con osservazioni

Parere destinato
alle Commissioni
riunite **5^a**
(Bilancio) , 6^a
(Finanze e tesoro)

1.4.2. Resoconti sommari

1.4.2.1. 1^ Commissione permanente (Affari Costituzionali)

1.4.2.1.1. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 440 (ant.) del 17/11/2016

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
GIOVEDÌ 17 NOVEMBRE 2016
440ª Seduta

Presidenza della Presidente
[FINOCCHIARO](#)

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Pizzetti.

La seduta inizia alle ore 12,35.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(2595\)](#) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 5ª e 6ª riunite, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento. Esame e rinvio)

Il relatore **[RUSSO](#)** (PD) illustra il decreto-legge n. 193 del 22 ottobre 2016, che concorre con il disegno di legge di bilancio, cui è formalmente collegato, a delineare la manovra di finanza pubblica, sia nella prospettiva del 2017 e degli anni successivi, sia con riguardo al finanziamento di esigenze indifferibili relative al 2016.

Il testo si compone di 16 articoli, suddivisi in quattro Capi.

Il Capo I, che comprende i primi tre articoli, reca misure urgenti in materia di riscossione.

In particolare, l'articolo 1 dispone, a decorrere dal 1º luglio 2017, lo scioglimento di Equitalia e l'istituzione dell'Agenzia delle entrate-Riscossione, ente pubblico economico sottoposto all'indirizzo e alla vigilanza del Ministro dell'economia e delle finanze. Il personale assunto a tempo indeterminato è

trasferito al nuovo ente - previo superamento di una procedura di selezione - senza soluzione di continuità e con la garanzia della posizione giuridica ed economica maturata. Entro il 30 aprile 2017, l'amministratore delegato di Equitalia è nominato commissario straordinario per l'adozione dello statuto e la gestione della fase transitoria.

L'articolo 2 proroga dal 31 dicembre 2016 al 1° giugno 2017 il termine di operatività delle vigenti disposizioni in materia di riscossione delle entrate locali.

L'articolo 3 consente all'Agenzia delle entrate di utilizzare le banche dati e le informazioni alle quali è autorizzata ad accedere anche ai fini dell'esercizio delle funzioni relative alla riscossione nazionale.

Il Capo II, recante misure urgenti in materia fiscale, comprende gli articoli da 4 a 7.

L'articolo 4 contiene disposizioni per il recupero dell'evasione. In particolare, si prevede, a decorrere dal 1° gennaio 2017, per i soggetti passivi IVA l'abrogazione della comunicazione dell'elenco clienti e fornitori (il cosiddetto spesometro) e l'introduzione di due nuovi adempimenti da effettuare telematicamente ogni tre mesi: la comunicazione analitica dei dati delle fatture emesse e ricevute e la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA.

All'articolo 5, si estende la possibilità per il contribuente di presentare la dichiarazione integrativa a favore (Irpef, Irap, sostituti d'imposta) anche oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo.

L'articolo 6 consente la definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione negli anni compresi tra il 2000 e il 2015. Aderendo alla procedura, il contribuente può pagare solo le somme iscritte a ruolo a titolo di capitale, di interessi legali e di remunerazione del servizio di riscossione. Non sono dovute dunque le sanzioni, gli interessi di mora e le sanzioni e somme aggiuntive gravanti su crediti previdenziali. Il pagamento può avvenire in un'unica rata o in un massimo di quattro rate.

L'articolo 7 introduce l'articolo 5-*octies* nel decreto-legge n. 167 del 1990, riaprendo così i termini per esperire la procedura di collaborazione volontaria (*voluntary disclosure*) in una finestra temporale che va dal 24 ottobre 2016 - data di entrata in vigore del provvedimento in esame - al 31 luglio 2017.

Gli articoli da 8 a 14, contenuti nel Capo III, recano misure urgenti per il finanziamento di esigenze indifferibili.

Nello specifico, l'articolo 8 dispone l'incremento, per l'anno 2016, del Fondo sociale per occupazione e formazione, anche ai fini del finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga.

L'articolo 9 finanzia fino al 31 dicembre 2016 la partecipazione di personale militare all'operazione di supporto sanitario in Libia e alla missione delle Nazioni Unite *United Nations Support mission in Lybia* (UNSMIL).

L'articolo 10 incrementa le risorse per il 2016 e il 2018 e mantiene in bilancio le maggiori risorse stanziare per il 2016 a favore del Contratto di programma di Rete ferroviaria italiana (RFI) 2016-2020, in corso di perfezionamento.

L'articolo 11 reca misure urgenti per il trasporto regionale, mentre l'articolo 12 dispone misure finanziarie a favore dei Comuni coinvolti nell'accoglienza di stranieri.

L'articolo 13 dispone l'incremento della dotazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese e interviene in materia di accesso al credito delle imprese agricole.

L'articolo 14 incrementa di 30 milioni per l'anno 2016 l'importo stabilito come limite massimo di spesa per il credito di imposta a favore delle imprese di produzione, distribuzione ed esercizio cinematografico.

Al Capo IV, l'articolo 15 disciplina la copertura finanziaria del provvedimento e incrementa il Fondo per interventi strutturali di politica economica (FISPE), mentre l'articolo 16 dispone l'immediata entrata in vigore del decreto-legge.

Conclude, proponendo alla Commissione di esprimere un parere favorevole sulla sussistenza dei requisiti di necessità e urgenza.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 12,45.

1.4.2.1.2. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 441 (ant.) del 22/11/2016

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
MARTEDÌ 22 NOVEMBRE 2016
441ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza della Presidente
[FINOCCHIARO](#)

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Pizzetti.

La seduta inizia alle ore 12,05.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La senatrice [DE PETRIS](#) (*Misto-SI-SEL*) chiede se il Governo intenda rispondere tempestivamente - comunque prima della consultazione referendaria del 4 dicembre - alla interrogazione 3-03290, a sua firma e già assegnata alla Commissione affari costituzionali, sull'uso propagandistico delle comunicazioni istituzionali rivolte agli italiani residenti all'estero, nonché sul corretto svolgimento delle relative procedure di voto.

Il senatore [CALDEROLI](#) (*LN-Aut*), nell'associarsi alla richiesta avanzata dalla senatrice De Petris, sottolinea di aver presentato sullo stesso argomento, insieme al senatore Quagliariello, l'interrogazione 3-03303. In considerazione dell'imminente svolgimento del *referendum* costituzionale, manifesta l'esigenza che il Governo risponda in tempi rapidi.

Il senatore [ENDRIZZI](#) (*M5S*), associandosi alle richieste avanzate dalla senatrice De Petris e dal senatore Calderoli, chiede che il Governo risponda entro una data certa anche all'interrogazione 3-03306, presentata da senatori del Gruppo Movimento 5 Stelle, volta a sottolineare l'esigenza di misure adeguate per garantire, in occasione del *referendum* costituzionale del prossimo 4 dicembre, la trasparenza e la piena regolarità del voto per corrispondenza degli italiani residenti all'estero.

La senatrice [LO MORO](#) (PD) ritiene che siano meritevoli di attenta considerazione le richieste, avanzate dai senatori di Gruppi di opposizione, circa la necessità di una risposta esaustiva, in tempi certi, alle interrogazioni presentate, affinché sia fugato ogni dubbio sulla regolarità del voto dei cittadini italiani residenti all'estero in occasione del *referendum* costituzionale.

La [PRESIDENTE](#) precisa che, a seguito dell'assegnazione delle interrogazioni alla Commissione, sono stati tempestivamente avviati gli opportuni contatti con il Dipartimento per i rapporti con il Parlamento, anche ai fini dell'individuazione del Ministero competente a rispondere, dal momento che gli atti di sindacato ispettivo sono stati indirizzati al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, nonché al Ministro dell'interno.

Il sottosegretario PIZZETTI assicura che è in corso l'istruttoria, da parte dei Ministeri interessati, per fornire una risposta esaustiva alle interrogazioni presentate in materia da senatori appartenenti a diversi Gruppi parlamentari di opposizione.

In ogni caso, alcune informazioni - seppure parziali - saranno fornite già domani, mercoledì 23 novembre, in occasione dello svolgimento del *question time* previsto per le ore 15 alla Camera dei deputati.

Il senatore [ENDRIZZI](#) (M5S) ritiene che il protrarsi dei tempi per lo svolgimento dell'istruttoria lascia presupporre che il Ministero degli affari esteri non disponga di tutti gli elementi per garantire la correttezza delle comunicazioni istituzionali e il regolare svolgimento delle operazioni di voto e che, pertanto, il Governo non intenda affatto rispondere ai quesiti posti.

Il senatore [CALDEROLI](#) (LN-Aut) ritiene che la competenza attiene innanzitutto al Ministero dell'interno, che predispose gli elenchi dei nominativi - e i relativi indirizzi - registrati nell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero, poi inoltrati al Ministero degli affari esteri.

Il sottosegretario PIZZETTI, in risposta al senatore Endrizzi, precisa che lo svolgimento di una istruttoria compiuta è presupposto indispensabile per una risposta completa ed esaustiva su qualsiasi argomento, soprattutto qualora siano coinvolte le competenze di diversi Ministeri.

Il senatore [ENDRIZZI](#) (M5S) ribadisce che i Ministeri interessati dovrebbero essere già in possesso dei dati richiesti, considerando che le interrogazioni sono pubbliche ormai da alcuni giorni.

A suo avviso, potrebbero permanere gravi dubbi sulla regolarità delle operazioni di voto degli italiani all'estero, anche in considerazione del carattere inevitabilmente parziale della risposta che il Governo potrà fornire in occasione del *question time* di domani, che peraltro si svolgerà nell'altro ramo del Parlamento.

La senatrice [DE PETRIS](#) (Misto-SI-SEL) ricorda che, all'estero, le operazioni di voto sono già in corso e per questo motivo le questioni poste hanno un carattere di particolare urgenza.

A suo avviso, è particolarmente grave che il Ministero dell'interno e il Ministero degli affari esteri non abbiano ancora acquisito le informazioni necessarie per rispondere in modo esaustivo ad interrogazioni volte ad accertare aspetti di assoluto rilievo concernenti la correttezza delle comunicazioni istituzionali indirizzate agli italiani residenti all'estero, in occasione del *referendum* costituzionale del 4 dicembre, nonché la regolarità del voto.

IN SEDE CONSULTIVA

(2595) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 5ª e 6ª riunite, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 17 novembre.

La senatrice **DE PETRIS** (*Misto-SI-SEL*) sottolinea, innanzitutto, il carattere palesemente eterogeneo delle misure previste dal decreto-legge in titolo, che riguardano, fra l'altro, lo scioglimento di Equitalia, la riapertura dei termini per la *voluntary disclosure*, la partecipazione militare alla missione ONU in Libia, lo stanziamento di risorse per imprese agricole e cinematografiche.

Ritiene altresì insussistenti i presupposti di necessità e urgenza, dal momento che alcune norme non sono immediatamente applicabili e richiederanno ulteriori interventi di revisione. A suo avviso, l'indifferibilità del provvedimento potrebbe discendere dall'esigenza di attrarre consensi in vista del *referendum* costituzionale del 4 dicembre.

Annuncia, pertanto, il proprio voto contrario.

Il senatore **ENDRIZZI** (*M5S*) evidenzia la manifesta carenza del requisito di urgenza delle disposizioni in esame, la cui efficacia in alcuni casi è peraltro differita. Inoltre, le misure all'esame presentano, a suo avviso, un carattere estremamente eterogeneo, in evidente contrasto con quanto affermato, in numerose sentenze, dalla Corte costituzionale sulla necessaria omogeneità del contenuto dei decreti-legge.

Segnala, quindi, il contrasto con altri principi di rango costituzionale. Critica, innanzitutto, il trasferimento del personale assunto a tempo indeterminato presso Equitalia nel nuovo ente pubblico economico dell'Agenzia delle entrate-Riscossione, senza previo concorso pubblico, in violazione dell'articolo 97, quarto comma, della Costituzione.

A suo avviso, inoltre, sia la riapertura dei termini per la procedura di collaborazione volontaria, sia la definizione agevolata per la riduzione delle somme da pagare a Equitalia introducono una irragionevole disparità di trattamento tra cittadini, penalizzando coloro che hanno regolato in tempo utile la propria posizione debitoria.

A nome del Gruppo, quindi, dichiara un voto contrario.

La senatrice **BERNINI** (*FI-PdL XVII*) concorda sulla palese insussistenza dei requisiti costituzionali di necessità e urgenza. In particolare, non sembrano rispondere ad esigenze indifferibili le norme sullo scioglimento di Equitalia, destinate a entrare in vigore nel secondo semestre del 2017, né quelle che erogano contributi in modo disorganico e in settori eterogenei.

Giudica negativamente il trasferimento del personale, senza previo concorso pubblico, al nuovo ente pubblico economico dell'Agenzia delle entrate-Riscossione, peraltro costituito con un provvedimento

governativo, senza un adeguato confronto parlamentare.

Inoltre, con le norme per il recupero dell'evasione, che introducono nuovi adempimenti legati al versamento dell'IVA, si finisce per disciplinare in modo uniforme situazioni differenti, equiparando di fatto gli errori involontari del piccolo contribuente alle false fatturazioni del grande evasore fiscale.

Infine, ritiene che le misure per la copertura finanziaria del provvedimento non abbiano carattere strutturale e quindi non siano compatibili con il principio di equilibrio del bilancio, sancito dall'articolo 81 della Costituzione.

A nome del Gruppo, quindi, annuncia un voto contrario.

Il senatore [CALDEROLI](#) (*LN-Aut*) sottolinea il carattere estremamente eterogeneo delle norme in esame, alcune delle quali peraltro sono di natura ordinamentale e, quindi, non immediatamente applicabili.

Ritiene altresì irragionevole, da un lato, introdurre ulteriori adempimenti fiscali e, dall'altro, prevedere agevolazioni per la definizione di posizioni debitorie legate a comportamenti elusivi.

Infine, critica lo stanziamento indiscriminato di risorse per molteplici settori, il quale - a suo avviso - sembra più che altro volto a conquistare consensi in vista del *referendum* costituzionale.

Annuncia, pertanto, il proprio voto contrario.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere favorevole, avanzata nella seduta del 17 novembre dal relatore Russo, sulla sussistenza dei presupposti costituzionali.

La seduta termina alle ore 12,40.

1.4.2.2. 2[^] (Giustizia)

1.4.2.2.1. 2^a(Giustizia) - Seduta n. 54 (pom., Sottocomm. pareri) del 22/11/2016

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2^a)
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 22 NOVEMBRE 2016
54^a Seduta

Presidenza del Presidente
[ALBERTINI](#)

Orario: dalle ore 16,05 alle ore 16,20

La Sottocommissione ha adottato la seguente deliberazione per il provvedimento deferito:

alle Commissioni 5a e 6a riunite:

[\(2595\)](#) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili, approvato dalla Camera dei deputati : parere non ostativo con osservazione.

1.4.2.3. 3[^] (Affari esteri, emigrazione)

1.4.2.3.1. 3^a(Affari esteri, emigrazione) - Seduta n. 125 (pom.) del 22/11/2016

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)
MARTEDÌ 22 NOVEMBRE 2016
125^a Seduta

Presidenza del Presidente
CASINI

Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale Amendola.

La seduta inizia alle ore 15,45.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazione

Il sottosegretario AMENDOLA risponde alla interrogazione n. 3-03066 presentata dalla senatrice Gambaro ed altri.

Sottolinea innanzitutto che la questione sollevata nell'interrogazione, relativa alle misure informative riguardanti i possibili rischi per i connazionali che si recano in viaggio all'estero, rappresenta un tema che il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale considera da anni in modo prioritario, tenuto conto del progressivo mutamento dello scenario internazionale e della comparsa di nuovi fattori di rischio su scala globale.

La Farnesina, per il tramite dell'Unità di Crisi, mette già oggi a disposizione di tutti i cittadini italiani che intendono recarsi all'estero i due siti internet istituzionali di "viaggiare sicuri" e di "dove siamo nel mondo", che forniscono informazioni dettagliate sulle situazioni di rischio e sui diversi aspetti sanitari, economici e sociali dei diversi Paesi del mondo, e consentono ai cittadini italiani di comunicare i loro recapiti e le informazioni necessarie a consentire eventuali interventi in loro favore.

Per rendere sempre più familiare ai cittadini l'uso di tali strumenti, la Farnesina, che da tempo continua a svolgere capillari campagne di informazione, ha avviato anche contatti con il mondo delle imprese e delle organizzazioni non governative, nonché promosso una specifica azione di sensibilizzazione del comparto turistico, sollecitando le varie associazioni di categoria ad un'azione informativa nei confronti delle agenzie di viaggio.

Ricorda inoltre che la nostra Costituzione sancisce una piena libertà di movimento per i cittadini, ma anche che norme introdotte di recente dell'ordinamento delimitano con chiarezza le aree di responsabilità di chi si reca all'estero, stabilendo fra l'altro che le conseguenze dei viaggi al di fuori dei confini nazionali ricadono nell'esclusiva responsabilità individuale non solo di chi assume la decisione di intraprenderli ma anche di chi li organizza. In particolare, nel cosiddetto codice del turismo sono stabilite le responsabilità di chi si espone deliberatamente a rischi che potevano essere conosciuti con l'uso della normale diligenza.

Conclude osservando che la scelta di ogni viaggio spetta in ogni caso al singolo individuo, sul quale inevitabilmente ricade la necessità di acquisire ogni elemento informativo necessario a compiere scelte consapevoli e responsabili.

La senatrice [GAMBARO](#) (AL-A) si ritiene soddisfatta, evidenziando come con l'interrogazione intendesse sollecitare una maggiore attenzione da parte degli operatori del settore turistico sulle informazioni da fornire in connessione con l'organizzazione e lo svolgimento di viaggi.

Il presidente [CASINI](#) dichiara concluso lo svolgimento della interrogazione all'ordine del giorno.

IN SEDE CONSULTIVA

(2595) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 5a e 6a riunite. Esame. Parere favorevole)

Il relatore [VERDUCCI](#) (PD) ricorda che la Commissione è chiamata a rendere un parere alle Commissioni riunite, Bilancio e Finanze, sul disegno di legge, già approvato alla Camera, che reca disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili. Il testo contiene una serie di misure concernenti interventi strutturali di politica economica e fiscale di notevole impatto per la crescita del nostro sistema produttivo, dallo scioglimento di *Equitalia* alle misure per il recupero dell'evasione fiscale, e per il posizionamento responsabile del nostro Paese nel quadro dell'Unione europea e della comunità internazionale.

Fra le norme di interesse per la Commissione, evidenzia principalmente l'articolo 9 che autorizza, fino al 31 dicembre, una spesa di circa 17,39 milioni di euro per la partecipazione di personale militare all'operazione di supporto sanitario in Libia denominata "*Ippocrate*", nonché per l'invio del personale militare impegnato nella missione delle Nazioni Unite per l'organizzazione di supporto in Libia (UNSMIL). Precisa che si tratta di fondi che si aggiungono a quelli già stanziati per la proroga di tutte le altre missioni militari del nostro Paese.

Con il medesimo articolo 9 vengono inoltre disciplinati anche i profili normativi connessi alle missioni richiamate, prevedendo, per specifici aspetti quali il trattamento giuridico, economico e previdenziale, e per la disciplina contabile e penale, una normativa strumentale al loro svolgimento individuata essenzialmente mediante un rinvio all'ordinamento vigente. Ricorda altresì che l'operazione *Ippocrate* è stata concepita per andare incontro alle richieste del governo libico legittimo di Al-Sarraj per la

costruzione di un ospedale militare nella zona di Misurata, in coerenza con quanto previsto dalla risoluzione delle Nazioni Unite n. 2259 del 2015 e con l'azione umanitaria svolta dal nostro Paese a sostegno delle categorie più vulnerabili della popolazione civile libica.

Lo scorso 13 settembre i Ministri degli affari esteri e della difesa hanno reso comunicazioni alle Commissioni riunite affari esteri e difesa della Camera e del Senato ed illustrato le principali caratteristiche della operazione, con particolare riferimento allo schieramento, presso l'aeroporto di Misurata, di una struttura ospedaliera da campo completa di personale medico e infermieristico, comprensiva della necessaria protezione e supporto logistico, per un totale di circa trecento unità, di cui 65 medici e infermieri, 135 unità per la funzione di supporto logistico generale e 100 unità come forza di protezione. La misura prevista nel provvedimento in esame appare dunque del tutto conforme all'impegno chiesto dalle Commissioni parlamentari, ed in particolare dalla risoluzione approvata lo scorso 13 settembre dalle Commissioni affari esteri e difesa del Senato.

Il relatore segnala anche il contenuto dell'articolo 7, che riapre i termini per esperire la procedura per la collaborazione volontaria, la cosiddetta *voluntary disclosure*, sia per l'emersione di attività estere, sia per violazioni dichiarative relative a imposte erariali per violazioni commesse fino al 30 settembre scorso. Ricorda che la norma prevede agevolazioni sanzionatorie in specifiche ipotesi di entrata in vigore di trattati internazionali volti all'effettivo scambio di informazioni fiscali.

Ricorda poi come sono previste misure di potenziamento dell'attività di accertamento fiscale da parte degli enti locali, ponendo a carico dei Comuni specifici obblighi informativi nei confronti dell'Agenzia delle entrate, con riferimento alle richieste di iscrizione all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), al fine della formazione di liste selettive per i controlli relativi ad attività finanziarie e investimenti patrimoniali esteri non dichiarati.

Da ultimo menziona l'articolo 12 del provvedimento che stabilisce misure urgenti a favore dei Comuni in materia di accoglienza degli stranieri richiedenti misure di protezione internazionale.

Propone quindi alla Commissione la formulazione di un parere favorevole al provvedimento in esame, di cui dà lettura.

Il senatore [PETROCELLI \(M5S\)](#), nel preannunciare il voto contrario del suo Gruppo, pone dei dubbi sulla legittimità internazionale del Governo libico di Al Sarraj, nonché sulla denominazione "Ippocrate" scelta per l'operazione di supporto sanitario in Libia.

Il sottosegretario AMENDOLA, non commentando la scelta del nome per l'operazione di supporto sanitario in Libia, evidenzia viceversa come la legittimità internazionale del Governo libico di Al Sarraj derivi dalle risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva lo schema di parere favorevole sul provvedimento in esame proposto dal relatore, pubblicato in allegato.

(2583) Deputato Sandra ZAMPA ed altri. - Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati, approvato dalla Camera dei deputati

(1295) Francesca PUGLISI ed altri. - Misure per la protezione e la tutela delle persone straniere di

minore età non accompagnate

(Parere alla 1a Commissione. Esame congiunto. Parere favorevole)

La relatrice [EATTORINI](#) (PD) ricorda che la Commissione è chiamata a rendere un parere alla Commissione affari costituzionali sui disegni di legge in titolo. L'esame si concentra tuttavia sul disegno di legge già approvato dalla Camera, di modifica delle disposizioni del testo unico sull'immigrazione, in particolare in materia di protezione dei minori stranieri non accompagnati. Evidenzia che i profili di competenza della Commissione discendono dal richiamo al *corpus* normativo internazionale ed europeo in materia umanitaria e di tutela dell'infanzia, in particolare alla Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. Il provvedimento in esame ha infatti l'obiettivo di rafforzare gli strumenti di tutela del minore straniero non accompagnato e di assicurare omogeneità nell'applicazione delle nuove norme su tutto il territorio nazionale. Ricorda che i dati statistici ufficiali evidenziano per il 2016 un considerevole flusso di minori stranieri non accompagnati proveniente principalmente da Paesi come l'Egitto, l'Eritrea, la Somalia, la Nigeria e l'Afghanistan. Nei primi otto mesi del 2016 sono state presentate oltre 3.000 domande di protezione internazionale relative a minori stranieri non accompagnati, con un incremento rispetto allo stesso periodo del 2015 pari al 49 per cento.

Il provvedimento in esame innova la disciplina vigente ampliando e rendendo unitaria la nozione di «minore straniero non accompagnato», facendovi rientrare anche i casi - finora esclusi - di minori non accompagnati richiedenti asilo. Il testo conferma il divieto di respingimento alla frontiera per tali minori e disciplina in modo organico il loro percorso una volta arrivati in Italia, dall'identificazione alla prima accoglienza ai percorsi di integrazione. Con riferimento all'identificazione, il provvedimento specifica che è finalizzata a tutelare i giovanissimi migranti da ulteriori disagi e da rischi di illegalità, stabilendo che l'accertamento dell'età avvenga in presenza di mediatori culturali, privilegiando ove possibile le informazioni del documento anagrafico.

Richiama quindi altri aspetti qualificanti del provvedimento, quali l'istituzione di una "cartella sociale" per facilitare il compito degli operatori sociali, le misure per sostenere in modo organico l'integrazione sociale, scolastica e lavorativa dei minori stranieri non accompagnati e per garantire loro il diritto alla salute e all'istruzione, nonché il riferimento alla figura del mediatore per una valutazione delle specifiche esigenze del minore. Ricorda che il testo promuove l'affidamento familiare dei minori non accompagnati come alternativa alle strutture di accoglienza, coinvolgendo le comunità locali attraverso la nomina di "tutori volontari", adeguatamente selezionati e formati.

Per ciò che attiene i profili di specifico interesse della Commissione, segnala inoltre l'articolo 5, che, nel disciplinare i meccanismi di identificazione dei minori, prevede una collaborazione delle autorità diplomatico-consolari, salvi i casi in cui il presunto minore richieda protezione internazionale o quando una esigenza di protezione internazionale emerge a seguito del colloquio iniziale. Richiama anche l'articolo 6, in merito all'attuazione di programmi diretti a rintracciare i familiari dei minori non accompagnati, l'articolo 17, che prevede un programma specifico di assistenza per i minori vittime di tratta, l'articolo 18, che disciplina la richiesta di protezione internazionale da parte del minore, e l'articolo 20, che reca una norma di carattere programmatico sulla promozione da parte dell'Italia di una più stretta cooperazione europea internazionale, in particolare attraverso lo strumento degli accordi bilaterali e il finanziamento di programmi di cooperazione allo sviluppo nei Paesi di origine.

In conclusione, tenuto conto che il provvedimento in esame è finalizzato ad introdurre nel nostro ordinamento forme di tutela addizionali per i minori non accompagnati riferibili ai principi fondamentali della Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza, propone alla Commissione di formulare un parere favorevole.

Non essendovi richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva lo schema di parere favorevole proposto dalla relatrice, pubblicato in allegato.

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile (European Fund for Sustainable Development, EFSD) e che istituisce la garanzia dell'ESFD e il fondo di garanzia EFSD ([n. COM\(2016\) 586 definitivo](#))

(Esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento dell'atto comunitario sottoposto al parere motivato di sussidiarietà, e rinvio)

Il relatore [VERDUCCI](#) (PD) introduce l'esame della proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile. La proposta si colloca nel quadro di quell'impegno di lungo periodo, già annunciato dalla Commissione europea in coerenza con la strategia globale per la politica estera e di sicurezza dell'Unione, per la creazione di un nuovo quadro di partenariato con i Paesi terzi nell'ambito dell'agenda europea sulla migrazione. Oltre a una serie di misure proposte per affrontare i bisogni più urgenti dei rifugiati e per sostenere le comunità di accoglienza, la Commissione sollecita infatti una strategia di lungo periodo per promuovere gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell'Agenda 2030 e per continuare ad affrontare le cause profonde delle migrazioni.

La proposta in esame punta alla creazione di un piano per gli investimenti esterni fondato su tre pilastri, rappresentati dalla nascita di un nuovo specifico fondo di investimento, dalle garanzie per un'assistenza tecnica per autorità e imprese per lo sviluppo di progetti sostenibili, e dai partenariati di ampia portata fra l'Unione europea e i Paesi *partner*, necessari per la messa a punto di programmi di sviluppo e cooperazione.

Il Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile, in particolare, è finalizzato a promuovere gli investimenti - coinvolgendo anche il settore privato - , nei "Paesi *partner*", ovvero i Paesi ACP (Africa, Caraibi e Pacifico), quelli del vicinato e quelli in via di sviluppo, tramite la fornitura di capacità di finanziamento sotto forma di sovvenzioni, garanzie e altri strumenti finanziari a controparti ammissibili (Banca europea per gli investimenti, Fondo europeo per gli investimenti, organismi internazionali, enti pubblici e privati), al fine di affrontare le cause profonde della migrazione e contribuire al reinserimento sostenibile dei migranti rimpatriati nei loro Paesi di origine.

Analogamente a quanto previsto per altri fondi europei, l'Unione europea metterà a disposizione una garanzia irrevocabile e incondizionata a prima richiesta, con l'intento di consentire all'ente finanziario di fornire un importo supplementare di finanziamento che, a sua volta, sarà in grado di attirare ulteriori risorse supplementari in fase di progetto.

Ricorda inoltre che il Regolamento istituisce anche il Fondo di garanzia EFSD quale riserva di liquidità da corrispondere alle controparti ammissibili in caso di attivazione della garanzia dell'EFSD, con una disponibilità a carico del bilancio generale dell'Unione di 350 milioni di euro.

Si prevede che il Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile sarà in grado di mobilitare investimenti complessivi fino a 44 miliardi di euro tramite i fondi provenienti dal bilancio generale dell'Unione europea, oltre a 3,35 miliardi di euro provenienti da altre fonti, per il periodo compreso tra il 2017 e il 2020. L'Unione europea assicurerà la garanzia del 50 per cento dei finanziamenti proposti, per un massimo di 1,5 miliardi di euro, a valere sul bilancio dell'Unione europea e del Fondo europeo di

sviluppo (FES).

Sottolinea quindi che la Commissione europea assicurerà trasparenza nella gestione del Fondo, riferendo annualmente al Parlamento europeo e al Consiglio sulle operazioni di finanziamento e di investimento disciplinate dalla garanzia dell'EFSD. Peraltro il Capo V della proposta di Regolamento disciplina, fra gli altri, anche gli strumenti di revisione contabile da parte della Corte dei conti e le modalità di intervento dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) per contrastare eventuali attività illecite o frodi.

Il relatore evidenzia infine che la proposta appare conforme al principio di sussidiarietà, nella misura in cui gli obiettivi attesi non potrebbero essere conseguiti in misura sufficiente solo dagli Stati membri, e al principio di proporzionalità, in quanto contenente disposizioni che non vanno oltre quanto necessario per il raggiungimento dell'obiettivo atteso.

Informa quindi che sul documento in esame è già pervenuto il parere favorevole da parte della Commissione Politiche dell'Unione europea.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE, Euratom) n. 480/2009 che istituisce un fondo di garanzia per le azioni esterne
[\(n. COM \(2016\) 582 definitivo\)](#)

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà. Approvazione della risoluzione: *Doc. XVIII*, n. 174)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 9 novembre.

Il relatore [AMORUSO](#) (*AL-A*) illustra uno schema di risoluzione favorevole, che tiene conto del parere della 14a Commissione.

Non essendovi altre richieste di intervento, il presidente [CASINI](#), accertata la presenza del numero legale, pone ai voti lo schema di risoluzione presentato dal relatore, e pubblicato in allegato, che viene approvato dalla Commissione.

La seduta termina alle ore 16,15.

[Resoconto stenografico](#)

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2595**

La Commissione Affari esteri, emigrazione, esaminato per le parti di competenza il disegno di legge in titolo,
valutate le misure di carattere fiscale in esso contenute;
preso atto di quanto previsto dall'articolo 7 in relazione alla riapertura dei termini per esperire la procedura di collaborazione volontaria, la cosiddetta *voluntary disclosure*, sia per l'emersione di attività estere, sia per violazioni dichiarative relative a imposte erariali;
tenuto conto che il medesimo articolo 7 prevede altresì agevolazioni sanzionatorie in specifiche ipotesi di entrata in vigore di trattati internazionali volti a consentire l'effettivo scambio di informazioni fiscali;
valutato l'impegno autorizzativo previsto dall'articolo 9 che dispone, per il periodo compreso fra il 14 settembre e il 31 dicembre 2016, una spesa di circa 17,39 milioni di euro per la partecipazione di personale militare all'operazione di supporto sanitario in Libia denominata "Ippocrate", nonché per l'invio del personale militare impegnato nella missione delle Nazioni Unite denominata "United Nation Support Mission in Lybia (UNSMIL)", il cui mandato è stato esteso al 15 dicembre 2016 dalla Risoluzione n. 2291 del 2016 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite;
apprezzato che tale impegno appare del tutto conforme con quanto preannunciato lo scorso 13 settembre dai Ministri degli affari esteri e della difesa nelle comunicazioni rese alle Commissioni congiunte Affari esteri e Difesa della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, nonché con quanto espressamente richiesto dalla risoluzione approvata il medesimo 13 settembre dalle Commissioni riunite Affari esteri e Difesa del Senato;
apprezzato infine il contenuto dell'articolo 12 che stabilisce misure a sostegno dei comuni che accolgano stranieri richiedenti asilo;
formula, per quanto di competenza, un parere favorevole.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUI DISEGNI DI LEGGE N. 2583 E N. 1295**

La Commissione Affari esteri, emigrazione, esaminati per le parti di competenza i disegni di legge in titolo, e in particolare il disegno di legge n. 2583, approvato dalla Camera dei deputati, tenuto conto delle norme di diritto internazionale poste a tutela dei diritti e delle libertà fondamentali dei minori e degli adolescenti e in particolare dei minori non accompagnati;
valutato che l'afflusso di minori stranieri non accompagnati in Italia appare in crescita, stanti i dati statistici resi noti dalla direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
apprezzato l'obiettivo complessivo del provvedimento finalizzato al riordino della legislazione in materia ai fini del rafforzamento degli strumenti di tutela dei minori stranieri non accompagnati, da conseguire anche attraverso un'omogenea applicazione delle norme su tutto il territorio nazionale;
espresso apprezzamento per l'ampliamento della nozione di minore straniero non accompagnato, inclusiva della fattispecie del minore richiedente asilo;
condividendo la previsione circa la partecipazione attiva e diretta del minore straniero non accompagnato ad ogni procedura che lo riguarda, nel rispetto dei principi della Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia;
apprezzate altresì le misure che assicurano priorità all'interesse esclusivo del minore straniero non accompagnato nelle decisioni relative ai respingimenti alla frontiera, nella gestione di servizi di prima accoglienza, nelle procedure volte a consentirne l'identificazione e l'accertamento dell'età, nonché nelle

ipotesi di rimpatrio volontario, accompagnato ed assistito;
valutate come opportune le misure e le relative restrizioni della collaborazione delle autorità diplomatico-consolari nei meccanismi di identificazione dei minori stranieri non accompagnati;
preso atto del coinvolgimento del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale nella stipula di apposite convenzioni da parte del Ministero dell'interno con organizzazioni internazionali, intergovernative e associazioni umanitarie per l'attuazione di programmi diretti a rintracciare i familiari dei minori non accompagnati;
considerata con estremo favore la previsione relativa alla predisposizione di un programma specifico di assistenza per i minori vittime di tratta;
condivisa la norma di carattere programmatico relativa alla promozione da parte dell'Italia di una più stretta cooperazione internazionale, mediante accordi bilaterali e il finanziamento di programmi di cooperazione allo sviluppo nei Paesi di origine, finalizzata all'armonizzazione della regolamentazione giuridica del sistema di protezione dei minori stranieri non accompagnati;

formula per quanto di competenza un parere favorevole.

**RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO COMUNITARIO N. COM (2016) 582 definitivo
SOTTOPOSTO AL PARERE MOTIVATO SULLA SUSSIDIARIETA'
(DOC. XVIII, n. 174)**

La 3a Commissione, Affari esteri, emigrazione,
esaminata ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento, la proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio di modifica del Regolamento (CE, Euratom) n. 480/2009 che istituisce un fondo di garanzia per le azioni esterne;
considerato che tale proposta si colloca nell'ambito di un piano di investimenti esterni annunciato dalla Commissione europea a sostegno del nuovo quadro di partenariato con i Paesi terzi in relazione all'Agenda europea sulla migrazione;
preso atto che la modifica normativa è intesa a creare i presupposti perché al fondo di garanzia per le azioni esterne siano accreditati i premi per i rischi derivanti da operazioni di finanziamento della Banca europea degli investimenti (BEI) nel quadro del mandato per il settore privato per progetti a sostegno dei rifugiati e delle comunità di accoglienza;
ribadita la necessità che le questioni connesse ai fenomeni migratori si affrontino in modo strutturale e non episodico, offrendo un ampio sostegno ai Paesi di provenienza dei flussi per favorire condizioni di sviluppo sostenibile *in loco*;
ribadita altresì la centralità del Mediterraneo per gli interessi geopolitici dell'Unione europea e l'importanza di un coordinamento delle politiche settoriali a beneficio dei Paesi del vicinato meridionale;
viste e condivise le osservazioni rese dalla 14a Commissione in particolare con riferimento ai principi di sussidiarietà e proporzionalità ed alle implicazioni sostanziali relative al trasferimento della gestione delle attività del fondo di garanzia dalla BEI alla Commissione europea;
considerato in particolare che la proposta:
rispetta il principio di sussidiarietà, risultando l'iniziativa più efficace e comunque complementare rispetto all'azione degli Stati membri;
rispetta il principio di proporzionalità, limitandosi ad emanare disposizioni accessorie, necessarie al funzionamento del piano per gli investimenti esterni, in particolare del nuovo mandato di prestito della BEI per il settore privato;
si esprime favorevolmente.

1.4.2.4. 4[^] (Difesa)

1.4.2.4.1. 4ª(Difesa) - Seduta n. 201 (ant.) del 23/11/2016

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

DIFESA (4ª)
MERCLEDÌ 23 NOVEMBRE 2016
201ª Seduta

Presidenza del Presidente
LATORRE

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Giocchino Alfano.

La seduta inizia alle ore 8,50.

IN SEDE REFERENTE

(1935) Deputato SCANU ed altri. - Disposizioni concernenti i militari italiani ai quali è stata irrogata la pena capitale durante la prima Guerra mondiale, approvato dalla Camera dei deputati (Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'8 novembre.

Il presidente **LATORRE**, dopo aver riepilogato brevemente l'iter del provvedimento, avverte che, poiché è scaduto il termine per l'espressione del parere da parte della Commissione bilancio, è possibile passare alla votazione degli emendamenti.

Interviene, sull'ordine dei lavori, il senatore **PEGORER (PD)**, osservando preliminarmente che già nell'intervento svolto dal Presidente Latorre il 18 ottobre scorso emergevano alcuni punti da chiarire e altri -come quello relativo al rischio di codificare una disparità di trattamento tra i caduti nell'adempimento del dovere e coloro che, per contro, a quel dovere comunque si sottrassero- non del tutto condivisibili. Le circolari emanate dal generale Cadorna intendevano infatti eludere il codice penale militare del tempo, considerato troppo garantista in quanto consentiva di risolvere in modo

positivo casi di presunti ammutinamenti. Rilevano, al riguardo, numerosi episodi, come quello riportato, in un suo saggio, dallo storico Damiano Leonetti sulla condanna patita, nel 1915, da numerosi alpini per non aver eseguito un attacco suicida sulla Croda Rossa di Sesto, poi assolti per riconosciute attenuanti. Episodi che attestano come la stessa questione della *forma mentis* di allora non trova sempre riscontro in fatti precedenti alle circolari stesse.

Rileva quindi che il testo approvato dal Comitato ristretto non menziona la parola "decimazioni", centrale, invece, nel documento, inviato il 4 novembre 2014 al Presidente della Repubblica e ad altre alte autorità governative e tra i cui firmatari figuravano numerose personalità della cultura, dove si chiedeva, in occasione della ricorrenza del centenario della Grande guerra, la riabilitazione dei fucilati da mano amica.

Prosegue ricordando il drammatico caso di quattro alpini di Cercivento, fucilati nei boschi di Carnia per essersi rifiutati di compiere un'azione militare suicida, particolarmente sentito dai molti cittadini del Friuli Venezia Giulia e oggetto, altresì, di una mozione approvata all'unanimità dal Consiglio Regionale del Friuli Venezia Giulia lo scorso 17 novembre. Nel testo dell'atto, che si impegna a sostenere la riabilitazione dei militari nonché ad indire un concorso tra le scuole secondarie per tutelare la loro memoria, viene ricordata, tra l'altro, un'importante monografia (intitolata "*Sameavin animes dal Purgatori*"), che ricostruisce la drammatica vicenda e i vizi che afflissero il processo cui gli alpini furono sottoposti. Sulla vicenda incidono poi le numerose iniziative volte alla riabilitazione dei quattro alpini, tra cui spiccano l'istanza presentata al Capo dello Stato nel 1997, durante la sua visita al sacrario di Timau, la risoluzione adottata, nel 2000, dalla stessa Commissione difesa del Senato, la lettera inviata, il 30 giugno 2014, al Capo dello Stato dal sindaco del Comune di Forni di Sopra e la partecipazione, nell'estate del 2016, del Presidente del Comitato storico Scientifico per la Grande Guerra, Franco Marini, alla solenne celebrazione presso il monumento eretto in loro ricordo.

Lamenta, poi, l'eccessiva rilevanza, nel lavoro istruttorio svolto dalla Commissione, dato al termine "riabilitazione", auspicando sul punto un lavoro di concerto con le posizioni assunte dall'omologa Commissione della Camera al fine di raggiungere un miglior adattamento del testo.

Conclude rimarcando l'opportunità di non procedere alle votazioni e di avviare una nuova fase istruttoria (connotata anche da un costruttivo confronto con l'altro ramo del Parlamento), nonché invitando la Commissione a considerare la possibilità di risolvere l'annosa problematica attraverso un atto solenne del Presidente della Repubblica.

Interviene quindi il senatore [GASPARRI \(FI-PdL XVII\)](#), rimarcando il carattere significativo delle tematiche sottese al disegno di legge, particolarmente sentite dalle popolazioni dei territori che furono interessati dalla Grande guerra e precisando che quanto da lui osservato nel corso del dibattito non era certamente volto a sminuire eventi drammatici e toccanti (come quello di Cercivento, poc'anzi evocato dal senatore Pegorer), che meritano la dovuta attenzione.

Pur apprezzando lo sforzo compiuto dal Presidente in qualità di relatore, ribadisce tuttavia l'inadeguatezza dello strumento legislativo, che non consente di avere il dovuto approccio critico su tematiche così complesse e delicate -come le morti per mano amica dei militari italiani nel corso del primo conflitto mondiale- e che rischia di non ottenere un consenso unanime, lasciando comunque molti scontenti.

Da un lato, peraltro, il voto unanime della Camera non può costituire un vincolo di mandato per il Senato e, dall'altro, anche le esperienze estere attestano l'oggettiva difficoltà di valorizzare la memoria storica attraverso l'uso dello strumento legislativo. Inoltre, molte associazioni combattentistiche e d'arma hanno manifestato perplessità in ordine all'adozione di una legge sul punto che rischia di non tenere conto delle numerose diversità di situazioni e di casi considerati.

La memoria dei fucilati senza giusto processo, prosegue l'oratore, ben potrebbe essere argomento trattato nelle scuole (dove spesso lo studio della storia recente viene trascurato) nonché, a suo avviso, meglio valorizzata da altre iniziative diverse da quella legislativa (che spesso produce

divisioni più che consensi), correttamente incentrate sull'analisi critica della storia e sulla valorizzazione della memoria e che potrebbero, tra l'altro, essere adottate dallo stesso Parlamento, che assolverebbe, in tal caso, ad un meritorio ruolo di pacificazione sociale e di composizione di eventuali divergenze.

Conclude concordando -ancorché sulla base di altre considerazioni- sull'opportunità di non procedere alle votazioni e di avviare, per contro, un ulteriore momento di riflessione.

Il presidente [LATORRE](#) (PD), relatore sul provvedimento, rileva innanzitutto che i lavori della Commissione sono stati, fino ad ora, improntati a un esame critico del testo licenziato dalla Camera dei deputati, da cui è scaturita, tra l'altro, una diversità di approccio che conserva, comunque, la propria dignità. Non appare peraltro configurabile, in un regime di bicameralismo perfetto quale quello attualmente vigente, la ricerca di un accordo con l'omologa Commissione della Camera per definire un testo da sottoporre poi all'approvazione del Senato.

Nel porre l'accento sul valore dell'attività istruttoria già svolta dalla Commissione, concretizzatasi nel testo proposto dal Comitato ristretto e adottato a base dei lavori e preso altresì atto di quanto osservato dai senatori Pegorer e Gasparri, ritiene comunque, apprezzate le circostanze, dare corso ad una nuova fase di riflessione al fine di verificare la possibilità di pervenire alla definizione di un testo unanimemente condiviso.

Nel caso in cui non dovesse accadere, tenuto conto dell'inopportunità di registrare una frattura tra le forze politiche su una tematica così delicata, comunica che si riserverà di proporre alla Commissione di non proseguire nell'esame del provvedimento.

Il senatore [Luciano ROSSI](#) (AP (NCD-UDC)) esprime condivisione su quanto poc'anzi rappresentato dal Presidente.

Concorda il senatore [Mario MAURO](#) (GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL)), ponendosi peraltro problematicamente sulla possibilità di raggiungere, in seno alla Commissione, un consenso unanime.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2542) Deputato BURTONE. - Istituzione della giornata nazionale delle vittime civili delle guerre e dei conflitti nel mondo, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 15 novembre.

Il presidente [LATORRE](#) informa la Commissione che alla scadenza del termine, fissato per venerdì 11 novembre, alle ore 12, non risulta presentato alcun emendamento al testo del disegno di legge: sono altresì spirati i termini per l'espressione del parere da parte delle Commissioni consultate.

Constata inoltre che non figurano ulteriori iscritti a parlare, né in sede di discussione generale, né per dichiarazione di voto.

Avverte quindi che si procederà al conferimento del mandato al relatore.

Previa verifica del numero legale, la Commissione conferisce, all'unanimità, mandato alla relatrice Amati a riferire favorevolmente in Assemblea sul disegno di legge in titolo, nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto interministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno 2016, relativo a contributi in favore di associazioni combattentistiche e d'arma ([n. 351](#))

(Parere al Ministro della difesa, ai sensi dell'articolo 32, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 15 novembre.

Il presidente [LATORRE](#) (PD), in qualità di relatore, dà lettura di una proposta di parere favorevole con osservazioni predisposta d'intesa con la relatrice Valentini, impossibilitata a presenziare, e che recepisce i rilievi emersi nel corso del dibattito. (pubblicata in allegato).

Il senatore [SANTANGELO](#) (M5S) lamenta la mancata comunicazione, da parte del Governo, dei dati relativi allo stato patrimoniale delle associazioni combattentistiche e d'arma, più volte richiesta dalla sua parte politica.

Il sottosegretario ALFANO precisa che il Governo già adempie a tutti gli obblighi di rendicontazione in ordine al riparto dei contributi (che non viene più effettuato in base al semplice numero di iscritti bensì tenendo conto anche dei progetti promozionali presentati dalle associazioni stesse), obblighi peraltro frutto di determinazioni parlamentari.

Assicura comunque il senatore Santangelo che si farà interprete, presso il Dicastero, di queste ulteriori richieste, precisando tuttavia che le attuali norme non prevedono né un obbligo da parte delle associazioni di comunicazione al Ministero dello stato patrimoniale, né criteri predeterminati per l'attribuzione dei contributi, che è rimessa al Ministro.

Il senatore [MARTON](#) (M5S) osserva che, in mancanza dei dati sullo stato patrimoniale delle associazioni, risulta impossibile procedere a un esame ponderato. In ragione di ciò, preannuncia, a nome del Gruppo di appartenenza, il voto contrario sullo schema di parere predisposto dal Presidente.

Poiché nessun altro chiede di intervenire, il presidente [LATORRE](#) pone da ultimo in votazione, previa verifica del prescritto numero di senatori, la proposta di parere favorevole con osservazioni da lui predisposta, che risulta approvata.

IN SEDE CONSULTIVA

(2595) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 5a e 6a riunite. Esame e rinvio)

Introduce l'esame il relatore **VATTUONE (PD)**, osservando preliminarmente che il provvedimento è stato approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati, con modificazioni che -tuttavia- non interessano i profili di competenza della Commissione.

I predetti profili si rinvengono principalmente nell'articolo 9, comma 1, che autorizza fino al 31 dicembre 2016 la spesa di 17.388.000 euro per la partecipazione di personale militare alla missione di supporto sanitario in Libia denominata "Operazione Ippocrate" e alla missione delle Nazioni Unite denominata *United Nation Support Mission in Lybia* (UNSMIL). Nel dettaglio, l'Operazione Ippocrate trova il suo fondamento nelle richieste rivolte all'Italia dal governo di al-Sarraj e nel dettato della risoluzione delle Nazioni Unite n. 2259 del 2015.

A seguito delle comunicazioni del Governo sugli sviluppi della situazione in Libia (rese innanzi alle Commissioni affari esteri e difesa dei due rami del Parlamento e nelle quali veniva annunciata la citata "Operazione Ippocrate"), le Commissioni riunite affari esteri e difesa del Senato, avevano infatti adottato una risoluzione (*Doc. XXIV*, n. 65) nella quale si autorizzava la missione.

Il personale impiegato consta di un contingente di 300 militari per l'Operazione Ippocrate e di 2 militari per la partecipazione alla missione UNSMIL. In teatro risultano altresì impiegati 209 mezzi terrestri, un mezzo navale e due aeromobili. Globalmente, sull'arco di 109 giorni, le spese per il personale ammontano quindi a 4.829.494 euro (di cui solo 48.094 derivanti dalla missione UNSMIL), mentre la somma tra spese di funzionamento e oneri *una tantum* è di 12.558.506 euro (su questa cifra, la partecipazione alla missione UNSMIL incide per 57.225 euro di sole spese di funzionamento).

Per quanto concerne la copertura finanziaria della spesa per le missioni citate rileva che è disposta dall'articolo 15, che la ripartisce tra le riduzioni alle spese della Difesa, il fondo delle esigenze indifferibili del Ministero dell'economia e delle finanze e le maggiori entrate previste a seguito dell'attuazione di alcune norme del decreto-legge in esame.

Conclude osservando che la Commissione difesa della Camera dei deputati ha espresso, nel corso dell'esame in prima lettura, parere favorevole sul provvedimento, senza formulare osservazioni.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore **VATTUONE** (PD) invita la Commissione a valutare l'opportunità di richiedere al Presidente del Senato l'assegnazione di un affare relativo all'esportazione dei sistemi d'arma. Il predetto affare, che potrebbe vedere il coinvolgimento della 10ª Commissione, e che presenterebbe indubbia rilevanza anche in relazione agli indirizzi politici maturati in ambito europeo e atlantico, potrebbe essere integrato anche da uno specifico ciclo di audizioni.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,25.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO n. 351

La Commissione difesa,

esaminato l'atto del Governo in titolo,

rilevato che:

- nella nota illustrativa, recante i criteri adottati per il riparto degli stanziamenti, non appaiono adeguatamente specificati i criteri in base ai quali la Commissione interna del Gabinetto valuta i progetti di attività promozionali ed assistenziali presentati dalle associazioni combattentistiche e d'arma;
- sempre nella medesima nota illustrativa non viene specificato, al contrario dello scorso anno, il motivo della mancata assegnazione integrale delle risorse previste dalle norme di rango primario (Tabella C allegata alla legge di stabilità 2016 e articolo 2195 del decreto legislativo n. 66 del 2010), in favore delle associazioni combattentistiche e d'arma;
- l'articolo 2195 del decreto legislativo n. 66 del 2010 prevede, in favore delle associazioni combattentistiche e partigiane, l'erogazione di finanziamenti nel triennio 2014-2016 e pertanto nel 2017 le predette associazioni non si vedranno garantiti i necessari finanziamenti;

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

- a) in occasione della presentazione di prossimi schemi di decreto sulla materia, si ritiene opportuno che la nota illustrativa sia integrata con specifiche note sui criteri adottati dalla Difesa nella selezione e nella valutazione dei progetti di attività promozionali e assistenziali presentati dalle associazioni combattentistiche e d'arma;

- b) si rappresenta la necessità di garantire alle associazioni combattentistiche e d'arma l'intero stanziamento previsto dalle rispettive norme di rango primario e che, in caso contrario, la nota illustrativa riporti le ragioni della mancata assegnazione integrale delle risorse;
- c) si rappresenta infine la necessità a che il Governo provveda, nell'ambito dell'approvazione della legge di bilancio ovvero attraverso altro idoneo provvedimento, a garantire i finanziamenti in favore delle associazioni combattentistiche e partigiane anche per l'anno 2017.

1.4.2.5. 5[^] Commissione permanente (Bilancio)

1.4.2.5.1. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 668 (pom.) del 23/11/2016

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5ª)
MERCOLEDÌ 23 NOVEMBRE 2016
668ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
TONINI

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Casero.

La seduta inizia alle ore 17,10.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE IN RELAZIONE AL DISEGNO DI LEGGE N. 2595

Il presidente **TONINI** informa che, durante la discussione in Assemblea del disegno di legge n. 2595, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili, il Governo ha posto la questione di fiducia sul testo approvato dalla Camera dei deputati. Il testo è stato trasmesso dal Presidente del Senato, affinché, in relazione all'articolo 81 della Costituzione e nel rispetto delle prerogative costituzionali del Governo, la Commissione bilancio possa informare l'Assemblea circa i profili di copertura finanziaria.

Ricorda che nel corso dell'esame in sede referente è stata acquisita la relazione tecnica aggiornata, positivamente verificata.

La senatrice **COMAROLI** (*LN-Aut*) ritiene che non si possa esprimere alla Presidenza del Senato un parere che tralasci le gravi carenze emerse in relazione alle coperture finanziarie del provvedimento e le osservazioni del servizio del Bilancio relative alle quantificazioni sottese all'articolato.

Il PRESIDENTE ricorda che la Commissione non è chiamata ad approvare un parere formale ma, piuttosto, a riferire al Presidente del Senato circa i profili di propria competenza. Le obiezioni circa le scelte finanziarie contenute nel provvedimento del Governo possono trovare adeguato spazio all'interno del dibattito politico.

La senatrice **BULGARELLI** (*M5S*) esprime l'opinione che i difetti di copertura non costituiscano opinione politica bensì un elemento oggettivo, che la Commissione deve rilevare. In particolare rileva che le coperture finanziarie incerte determinano una violazione dell'articolo 81 della Costituzione.

Il senatore **SANTINI** (*PD*) obietta che il provvedimento in esame ha carattere prettamente di entrata e che eventuali censure circa la copertura delle spese vanno espresse nella sede in cui tali spese si collocano, ossia, nel caso di specie, al momento in cui si discuterà della legge di bilancio.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE preannuncia che riferirà all'Assemblea sui profili emersi nel corso del dibattito.

CONVOCAZIONE DI UNA RIUNIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Il PRESIDENTE comunica che è immediatamente convocata una riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai Rappresentanti dei Gruppi, dedicata alla programmazione dei lavori in vista della imminente sessione di bilancio.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 17,30.

1.4.2.6. 7[^] (Istruzione pubblica, beni culturali)

1.4.2.6.1. 7^a(Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 318 (pom.) del 22/11/2016

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7^a)
MARTEDÌ 22 NOVEMBRE 2016
318^a Seduta

Presidenza del Presidente
[MARCUCCI](#)

Intervengono i sottosegretari di Stato per i beni e le attività culturali e per il turismo Cesaro e per l'istruzione, l'università e la ricerca Angela D'Onghia.

La seduta inizia alle ore 15,25.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La senatrice [MONTEVECCHI](#) (M5S) domanda se si prevedono votazioni nella giornata di oggi, chiedendo comunque di posticipare a domani l'esame della proposta di nomina del presidente della Fondazione Centro sperimentale di cinematografia (atto n. 88).

Il [PRESIDENTE](#) prende atto di tale richiesta, precisando altresì che domani sarà prevista una pluralità di votazioni, con riferimento fra l'altro, allo schema di risoluzione relativo all'affare assegnato sullo stato di salute dello sport (atto n. 715), alla proposta di osservazioni sull'atto comunitario n. 662, nonché alla suddetta proposta di nomina.

IN SEDE CONSULTIVA

(2595) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili

(Parere alle Commissioni 5a e 6a riunite. Esame e rinvio)

Riferisce il relatore **CONTE** (*AP (NCD-UDC)*), segnalando tra le norme di competenza l'articolo 14, modificato in prima lettura, relativo al potenziamento del *tax credit* per il cinema e l'audiovisivo, alle disposizioni sui diritti audiovisivi sportivi e ai proventi dei biglietti di ingresso ai luoghi della cultura. Comunica quindi che il comma 1 incrementa da 30 a 60 milioni di euro per l'anno 2016 l'importo, attualmente pari a 140 milioni di euro, stabilito come limite massimo del credito di imposta a favore delle imprese di produzione, distribuzione ed esercizio cinematografico. Pertanto, le risorse disponibili per il 2016 per la finalità indicata aumenterebbero a 200 milioni di euro.

Illustra poi il comma 1-*bis*, che modifica la disciplina - recata dal decreto legislativo n. 9 del 2008 - in materia di destinazione di quota parte delle risorse assicurate dal mercato dei diritti audiovisivi sportivi alla mutualità generale. In particolare, si abolisce la Fondazione per la mutualità generale negli sport professionistici a squadre, affidando il ruolo di tramite alla Federazione italiana giuoco calcio (FIGC), prima destinataria della quota, che ha anche il compito di determinare criteri e modalità di erogazione delle risorse ad altri soggetti, previa rendicontazione certificata da parte dei destinatari. Precisa al riguardo che l'organizzatore delle competizioni in capo alla Lega Nazionale professionisti Serie A deve destinare una quota pari al 10 per cento delle risorse economiche e finanziarie derivanti da tutti i contratti stipulati per la commercializzazione dei diritti, esclusivamente per lo sviluppo dei settori giovanili delle società, per la formazione e l'utilizzo di calciatori convocabili per le nazionali giovanili italiane maschili e femminili, per il sostegno degli investimenti per gli impianti sportivi e per lo sviluppo dei Centri federali territoriali e delle attività giovanili della stessa FIGC.

Dopo aver dato conto della ripartizione dei fondi, evidenzia che la FIGC presenta al Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero, se nominato, al Sottosegretario di Stato con delega per lo sport, una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente. Fa notare peraltro che, rispetto alla legislazione vigente, tra le finalità per l'utilizzo dei fondi non è più ricompreso il finanziamento di almeno due progetti per anno volti a sostenere discipline sportive diverse da quelle calcistiche e, con riferimento agli investimenti per gli impianti sportivi, non c'è più un richiamo esplicito alla loro sicurezza, anche infrastrutturale.

Segnala inoltre che è soppressa la previsione in base alla quale l'organizzatore del campionato di calcio di serie A destina almeno il 6 per cento del totale delle risorse derivanti dalla commercializzazione dei diritti audiovisivi del medesimo campionato per valorizzare e incentivare l'attività delle categorie professionistiche di calcio inferiori. Resta, invece, fermo che la ripartizione delle risorse economiche e finanziarie derivanti dalla commercializzazione dei diritti tra tutti i soggetti partecipanti alla competizione avviene previa deduzione delle quote destinate alla mutualità generale e che le risorse derivanti dalla commercializzazione dei diritti audiovisivi di natura secondaria oggetto di autonome iniziative commerciali spettano agli organizzatori degli eventi.

Il relatore illustra successivamente il comma 1-*ter*, secondo cui i proventi derivanti dalla vendita dei biglietti di ingresso agli istituti e ai luoghi della cultura appartenenti o in consegna allo Stato possono essere destinati, oltre che alla realizzazione di interventi per la sicurezza e la conservazione e al funzionamento degli istituti e luoghi della cultura, ovvero all'espropriazione e all'acquisto di beni culturali, anche alla valorizzazione degli istituti e luoghi della cultura.

Avviandosi alla conclusione, fa presente che l'articolo 15 impatta anche nei settori di interesse, laddove prevede tra l'altro la riduzione delle dotazioni di competenza e di cassa relative alle missioni e ai programmi di spesa degli stati di previsione dei Ministeri. In particolare, riferisce che le riduzioni per il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono di 3,4 milioni di euro, suddivisi tra le missioni n. 22, Istruzione scolastica, n. 23, Istruzione universitaria, e n. 17, Ricerca e innovazione.

Quanto invece al Dicastero dei beni culturali, rileva con rammarico che in prima lettura sono state aumentate le riduzioni, che passano da 50 a 84 milioni di euro: esse incidono in misura preponderante sulla missione n. 33, Fondi da ripartire, nonché sulle missioni n. 21, Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici, n. 32, Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche, e n. 31, Turismo.

Nel dibattito prende la parola la senatrice [IDEM](#) (PD), sottolineando criticamente che le disposizioni in materia di diritti sportivi, benché a suo avviso condivisibili, sono state inserite in un provvedimento non adeguato rispetto alle esigenze di organicità che il settore dello sport richiede. Manifesta dunque perplessità sul metodo, tanto più che nell'ambito dell'affare assegnato sullo stato di salute dello sport (atto n. 715) è emersa la necessità di una riforma strutturale e sistematica del mondo sportivo.

Il seguito dell'esame è rinviato.

Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla partecipazione dell'Unione al partenariato per la ricerca e l'innovazione nell'area del Mediterraneo (PRIMA) avviato congiuntamente da più Stati membri ([n. COM \(2016\) 662 definitivo](#))

(Osservazioni alla 3a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 16 novembre.

Nessuno chiedendo di intervenire in discussione generale, il relatore [MARTINI](#) (PD) illustra uno schema di osservazioni favorevoli, pubblicato in allegato.

Il seguito dell'esame è rinviato.

AFFARI ASSEGNATI

Stato di salute dello sport, con particolare riferimento alla candidatura di Roma alle Olimpiadi del 2024 ([n. 715](#))

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 9 novembre.

Il **PRESIDENTE** ricorda che si era convenuto di stabilire un termine per la trasmissione alla relatrice di richieste di modifica del nuovo schema di risoluzione, pubblicato in allegato al resoconto della seduta del 9 novembre.

La relatrice **IDEM** (PD) fa presente di aver ricevuto richieste di integrazione da parte della senatrice Blundo e che il Governo ha informalmente comunicato alcune proposte di modifica. Ritiene quindi necessario un ulteriore approfondimento.

Prende quindi la parola il sottosegretario Angela D'ONGHIA, la quale esprime un orientamento favorevole sugli impegni al Governo di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, 14, 16, 17, 21, 23, 24, 26, 27 e 28. Riferisce inoltre che, in merito all'impegno n. 5, è in corso un approfondimento con il Ministero della salute.

Manifesta invece un orientamento favorevole sull'impegno n. 6 purchè venga riformulato sopprimendo le parole da "anche nella direzione" fino a "della ricerca", eliminando il riferimento alle opportune forme di agevolazioni e introducendo un richiamo al Piano nazionale di formazione per il personale docente e all'autonomia scolastica.

Quanto all'impegno n. 7, si dichiara favorevole purchè venga soppresso l'inciso riguardante il superamento dei progetti di carattere temporaneo e le parole da "tramite" fino a "nuove assunzioni" e purchè vengano citate espressamente le possibilità offerte dall'organico dell'autonomia, istituito dalla legge n. 107 del 2015.

Relativamente all'impegno n. 8, invita a eliminare il verbo "incentivare" e ad esplicitare il rispetto dell'autonomia scolastica. Si dichiara invece contraria in ordine all'impegno n. 9, in quanto i coordinatori territoriali di scienze motorie sono già stati recuperati grazie all'utilizzo di parte del contingente dell'organico dell'autonomia.

Soffermandosi sull'impegno n. 10, tiene a precisare che esso è stato già assolto, rispetto all'istruzione scolastica, con l'entrata in vigore del decreto ministeriale n. 935 dell'11 dicembre 2015. L'orientamento è dunque favorevole tenendo presente, per quanto concerne le università, che gli atenei possono essere incentivati a promuovere - ferma restando l'autonomia didattica - attività di formazione duale anche in regime di *part-time*.

Esprime invece un parere contrario sull'impegno n. 11, in quanto esso contrasta con l'autonomia costituzionalmente garantita alle scuole e agli insegnanti.

Propone indi una riformulazione dell'impegno n. 12 che menzioni espressamente la prosecuzione di iniziativa già avviate. L'orientamento è altresì favorevole sull'impegno n. 13 a condizione che venga espunto l'ultimo periodo dalle parole "nell'ambito dei rapporti di lavoro" fino a "sono professionisti".

Suggerisce inoltre di inserire, nell'impegno n. 15, il riferimento alle competenze proprie dei vari segmenti e il rispetto dell'autonomia dell'ordinamento sportivo. Dopo aver sottolineato l'esigenza di citare la prosecuzione delle iniziative già avviate anche per quanto riguarda gli impegni nn. 18 e 20, invita a riformulare l'impegno n. 19 menzionando l'attività di promozione degli investimenti per l'impiantistica sportiva, anche superando i vincoli del patto di stabilità interno e chiarendo la competenza tra Stato e Regioni.

Circa l'impegno n. 22, propone di sostituire le parole "promuovere forme di maggiore" con le seguenti "valutare l'opportunità di una", e suggerisce altresì di riformulare l'impegno n. 25 prevedendo, nei limiti della legislazione vigente e nell'ambito delle quote appositamente previste, specifici percorsi al fine di favorire l'inserimento degli atleti paralimpici nelle amministrazioni di riferimento o nel settore privato.

Il **PRESIDENTE** fa presente che, alla luce dei suggerimenti avanzati dal Governo, la relatrice compirà un approfondimento, in modo da elaborare una nuova versione dello schema di risoluzione, auspicabilmente nella giornata di domani.

Il senatore [LIUZZI](#) (*CoR*) domanda se sarà possibile avanzare domani proposte di modifica.

Il [PRESIDENTE](#) invita a far pervenire richieste di integrazioni nella giornata di oggi, in quanto domani sarà prevista la votazione e dunque si svolgeranno esclusivamente le dichiarazioni di voto.

La relatrice [IDEM](#) (*PD*) precisa peraltro che eventuali ulteriori proposte di modifica dello schema di risoluzione dovranno essere valutate anche dall'Esecutivo.

Il [PRESIDENTE](#) ritiene che il quadro sia sufficientemente chiaro e che ciascuno per le parti di propria competenza si assumerà la responsabilità politica delle proprie valutazioni.

Il seguito dell'esame è rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nel capitolo 1261 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'anno 2016, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi ([n. 359](#))

(Parere al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca ai sensi dell'articolo 1, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 e dell'articolo 32, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448. Esame e rinvio)

La relatrice [Elena FERRARA](#) (*PD*) fa presente che l'atto in titolo reca la ripartizione dell'importo disponibile per il 2016, pari a circa 1 milione di euro, sul capitolo 1261 fra diversi enti, istituti e associazioni facenti capo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Rileva preliminarmente che, lo scorso anno, la Commissione aveva raccomandato il Governo di essere più tempestivo nella trasmissione del provvedimento al Parlamento.

Dopo aver citato gli enti beneficiari dei contributi, i quali sono previsti dalla legislazione vigente, esprime rammarico per le decurtazioni registrate con riferimento alle singole assegnazioni, ad esclusione dell'Opera nazionale Montessori. Nel dar conto delle singole cifre spettanti ai diversi organismi, ritiene che alcune somme siano ormai alquanto simboliche, trattandosi di qualche migliaio di euro. Afferma altresì che lo schema di decreto ha le stesse caratteristiche dell'anno scorso, tenuto conto che i destinatari sono già stabiliti da norme vigenti, e reputa perciò inopportuno compiere valutazioni difformi. Si dichiara quindi disponibile a recepire eventuali indicazioni che dovessero emergere in discussione generale, preannunciando l'espressione di un parere favorevole con alcune raccomandazioni.

Il seguito dell'esame è rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(322) Manuela GRANAIOLA ed altri. - Norme per la statizzazione degli istituti musicali pareggiati

(934) TORRISI ed altri. - Disposizioni per la statizzazione degli ex Istituti musicali pareggiati

(972) Stefania GIANNINI. - Disposizioni per la statizzazione degli Istituti musicali pareggiati

(1616) MARCUCCI. - Norme per la statizzazione degli ex Istituti musicali pareggiati

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 16 novembre.

Il **PRESIDENTE** chiede al relatore aggiornamenti in merito alle misure in materia di istituti musicali pareggiati contenute nel disegno di legge di bilancio in discussione presso l'altro ramo del Parlamento.

Il relatore **MARTINI (PD)** precisa anzitutto, con riferimento all'*iter* dei provvedimenti in titolo, che la Commissione bilancio non potrà rendere il previsto parere prima della conclusione della sessione di bilancio e dunque l'esame riprenderà presumibilmente a gennaio. Non è possibile dunque approvare il testo in prima lettura entro fine anno, come inizialmente auspicato dalla Commissione, dato l'elevato numero di provvedimenti di cui la 5a Commissione è oberata.

Rende peraltro noto che, in occasione dell'esame del disegno di legge di bilancio presso la Camera dei deputati, sono stati presentati emendamenti vertenti sui contenuti del testo unificato. Riferisce in particolare che è stato dichiarato inammissibile un emendamento pressochè identico al testo unificato, in quanto di natura ordinamentale, mentre sta per essere esaminato un emendamento concernente il finanziamento della statizzazione, corrispondente in sostanza all'articolo 4 del testo unificato. Qualora dovesse essere approvata tale proposta emendativa, la Commissione si potrà dunque concentrare sulla riorganizzazione del settore, potendo così disporre di una copertura certa già prevista dalla legge di bilancio.

La senatrice **PETRAGLIA (Misto-SI-SEL)** rileva che era stato presentato presso la Camera dei deputati anche un emendamento sui precari del settore.

Il senatore **BOCCHINO (Misto-SI-SEL)** si domanda se sia il caso di riproporre, durante l'esame in seconda lettura del disegno di legge di bilancio, emendamenti che riproducano il testo unificato del relatore.

La senatrice **MONTEVECCHI (M5S)** chiede chiarimenti sui fondi per la statizzazione già stanziati dalla legge di stabilità per il 2016. Sollecita peraltro un impegno della Commissione affinché siano mantenute le promesse assunte a suo tempo, ritenendo peraltro doveroso chiarire, a coloro i quali attendono l'approvazione del provvedimento, che gli scenari a gennaio potrebbero essere diversi. Richiama dunque la necessaria coerenza e reputa opportuno assumere atteggiamenti intellettualmente onesti, senza promettere ciò che non è possibile realizzare, benché la Commissione abbia manifestato,

in diverse occasioni, la volontà di adoperarsi il più possibile.

Lamenta altresì ancora una volta le modalità di lavoro adottate per la presentazione degli emendamenti, in base alle quali sono stati compressi i tempi dell'attività emendativa senza tener conto che il provvedimento sarebbe stato fermo in Commissione bilancio. Avrebbe dunque giudicato più opportuno un coordinamento preventivo.

Il **PRESIDENTE** raccoglie il suggerimento del senatore Bocchino come invito politico e precisa che le risorse stanziata nella scorsa legge di stabilità hanno solo garantito la sopravvivenza degli enti. Precisa poi alla senatrice Montevicchi che, a suo avviso, i commissari hanno avuto modo di confrontarsi adeguatamente per quanto concerne l'attività emendativa. Invita peraltro a riconoscere quanto meno la buona fede nel tentativo di anticipare la legge di bilancio, tanto più che l'intera Commissione ha a cuore la risoluzione di una vicenda assai risalente. Ringrazia dunque il relatore per gli aggiornamenti resi.

Il relatore **MARTINI** (PD) auspica che tale disponibilità congiunta trovi adeguato spazio anche durante l'esame in seconda lettura del disegno di legge di bilancio e invita ad ipotizzare lo scenario migliore per proseguire i lavori dopo la consultazione referendaria.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

(2287-bis) Delega al Governo per il codice dello spettacolo

(459) Emilia Grazia DE BIASI. - Legge quadro sullo spettacolo dal vivo

(1116) Laura BIANCONI. - Legge quadro per lo spettacolo dal vivo

(Rinvio del seguito dell'esame congiunto)

Il **PRESIDENTE** comunica che oggi l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi ha audito i rappresentanti dell'Associazione generale italiana spettacolo (AGIS), della Federazione spettacolo dal vivo (Federvivo), dell'Associazione nazionale esercenti spettacoli viaggianti (ANESV) e dell'Associazione teatri italiani di tradizione (ATIT), i quali hanno consegnato documentazioni che - unitamente a eventuali integrazioni - saranno rese disponibili per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

(2443) Disciplina delle professioni di educatore professionale socio-pedagogico, educatore

professionale socio-sanitario e pedagoga, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Vanna Iori ed altri; Paola Binetti ed altri
(2474) **Manuela SERRA ed altri. - Disciplina delle professioni di educatore professionale e pedagoga**

(Rinvio del seguito dell'esame congiunto)

Il **PRESIDENTE** comunica che è giunta alla Commissione la documentazione dell'Associazione italiana di psicologia, che sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

La seduta termina alle ore 16,05.

**SCHEMA DI OSSERVAZIONI PROPOSTE DAL RELATORE
SULL'ATTO COMUNITARIO N. COM (2016) 662 definitivo SOTTOPOSTO AL PARERE
MOTIVATO SULLA SUSSIDIARIETA'**

La Commissione, esaminato l'atto comunitario in titolo,

rilevato che esso muove da diverse constatazioni inerenti le necessità della regione mediterranea, tra cui anzitutto l'approvvigionamento idrico e i sistemi alimentari;

osservato che il livello generale degli investimenti nella ricerca e l'innovazione in quell'area non è commisurato alle dimensioni della sfida regionale e che la collaborazione in ricerca e innovazione tra gli Stati membri dell'Unione e i Paesi del Mediterraneo meridionale e orientale è troppo frammentata per avere un impatto significativo;

condiviso l'obiettivo strategico del programma, ossia lo sviluppo di soluzioni innovative comuni per l'approvvigionamento idrico e i sistemi alimentari, considerato che la ricerca e l'innovazione potrebbero aiutare a risolvere problemi più gravi e, in ultima analisi, contribuire ad affrontare i flussi migratori di massa;

esprime osservazioni favorevoli.

1.4.2.6.2. 7ª(Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 319 (pom.) del 23/11/2016

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7ª) MERCOLEDÌ 23 NOVEMBRE 2016 319ª Seduta

Presidenza del Presidente
[MARCUCCI](#)

Intervengono i sottosegretari di Stato per i beni e le attività culturali e per il turismo Ilaria Borletti Dell'Acqua Buitoni e per l'istruzione, l'università e la ricerca Angela D'Onghia.

La seduta inizia alle ore 15,05.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazione

Il sottosegretario Ilaria BORLETTI DELL'ACQUA risponde all'interrogazione n. 3-03153 della senatrice Montevecchi sulla Fondazione *festival* pucciniano di Torre del Lago, precisando che essa è un'istituzione di diritto privato senza fini di lucro fondata dal Comune di Viareggio nel 1990 e vigilata dalla Regione Toscana. Informa altresì che la Fondazione promuove le attività musicali, occupandosi in particolare dell'organizzazione del *festival* Puccini di Torre del Lago e della conservazione, valorizzazione, conoscenza e diffusione del patrimonio artistico di Giacomo Puccini.

Puntualizza inoltre che la Fondazione è destinataria di contributi anche da parte del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, sia da parte della Direzione generale per lo spettacolo, ai sensi della legge n. 800 del 1967 e del decreto ministeriale 1° luglio 2014, ai fini della realizzazione di uno dei *festival* più noti a livello internazionale, sia da parte della Direzione generale biblioteche e istituti culturali e diritto d'autore, ai sensi della legge n. 29 del 2001, che, al comma 4 dell'articolo 5, prevede un contributo annuo, per lo svolgimento della propria attività istituzionale, anche alla predetta Fondazione. Sottolinea dunque che il capitolo 3670 del Ministero, sul quale è imputato tale contributo, viene annualmente ripartito con decreto interministeriale del Ministri dei Beni culturali e dell'Economia, previo parere delle Commissioni parlamentari.

Rende noto che, poiché i contributi relativi al capitolo 3670 sono erogazioni determinate da leggi dello

Stato, l'Amministrazione segue da sempre, nella redistribuzione delle risorse, il criterio di applicare proporzionalmente le riduzioni o gli aumenti che annualmente la legge di bilancio impone, rispettando nella sostanza l'equilibrio fra i diversi contributi a suo tempo decisi dal Legislatore. Riferisce perciò che, nell'anno finanziario 2016, la Direzione generale biblioteche ha erogato in favore della Fondazione un contributo di 296.089 euro, con un aumento del 36,32 per cento rispetto al 2015.

Fa presente peraltro che la Fondazione è tenuta ad una relazione a consuntivo nella quale deve essere contenuto un dettagliato resoconto sull'utilizzo del contributo; se il resoconto non viene ritenuto soddisfacente, la Direzione generale biblioteche può anche richiedere la restituzione dell'importo corrisposto.

Per quanto riguarda il contributo della Direzione generale spettacolo, precisa che la procedura di assegnazione prevede una attenta verifica della validità del programma artistico presentato su base triennale dalla Fondazione, ed un controllo della coerenza del programma annuale con quello triennale effettuato dall'apposita commissione consultiva musica; l'importo viene individuato giudicando l'iniziativa sia su un parametro qualitativo che su un parametro quantitativo.

Informa poi che nel 2015 La Fondazione ha ricevuto: un contributo a valere sul Fondo unico dello spettacolo (FUS) di 580.720 euro, ridotto ad 570.489,92 euro ai sensi dell'articolo 6 del decreto ministeriale 1° luglio 2014; un contributo di 7.049,29 euro per le spese sostenute per i Vigili del fuoco; un contributo di un milione di euro, ai sensi della legge 20 dicembre 2012, n. 238, che potrebbe essere teoricamente utilizzabile anche nell'ambito di una procedura di rientro da dissesto finanziario che la Fondazione dovrebbe effettivamente perseguire.

Conclude precisando che il Ministero non esercita quindi una vigilanza sulla Fondazione poiché essa è, come noto, effettuata dalla Regione Toscana e riferisce, da ultimo, che dalla documentazione in possesso della competente Direzione generale spettacolo, non risultano elementi informativi in merito alle presunte dimissioni del maestro Alberto Veronesi, nominato presidente della Fondazione con atto del sindaco di Viareggio del 1° luglio del 2015.

La senatrice [MONTEVECCHI](#) (M5S) si dichiara insoddisfatta della risposta, lamentando che troppo spesso vengono rese informative a suo avviso inadeguate. Manifesta peraltro dispiacere per l'esiguità delle valutazioni effettuate dalla Direzione generale spettacolo, limitate alla mera congruità artistica, in quanto non si tiene conto degli eventi che hanno interessato il *festival*. A tale riguardo, ricorda che nel luglio scorso il maestro Veronesi ha abbandonato la direzione della "Tosca", motivando ciò per contrasto con una sentenza del TAR e adottando un atteggiamento a suo avviso discutibile, senza recare alcun vantaggio alla manifestazione. Ritiene pertanto che tale gesto avrebbe richiesto quanto meno una valutazione diversa da parte della Direzione generale competente.

In merito ai criteri quantitativi, lamenta che a fronte di penalizzazioni subite dal personale si siano verificate spese che reputa alquanto bizzarre, in aumento rispetto all'esercizio precedente, benché risultino problemi addirittura nel pagamento degli stipendi dei dipendenti.

Quanto all'incremento del contributo corrisposto alla Fondazione, pur compiacendosi in linea teorica per l'aumento di risorse a favore della cultura, domanda attraverso quali parametri siano state effettuate dette scelte e se vi siano stati reali controlli, tenuto conto dei numerosi scandali cui è stata oggetto la Fondazione. Preannuncia dunque che presenterà un'ulteriore interrogazione, nell'auspicio che il Dicastero fornisca risposte differenti dopo aver svolto le opportune verifiche.

Coglie peraltro l'occasione per stigmatizzare come, di anno in anno, siano trasmessi atti di riparto di fondi pubblici senza alcun riscontro relativo ai criteri di assegnazione e senza alcuna revisione dei beneficiari delle risorse, come invece a più riprese richiesto dal suo Gruppo. Invocando maggiore trasparenza, ritiene che il caso in discussione possa rappresentare un punto di partenza per modificare la normativa vigente, al fine di premiare effettivamente il merito e il valore della cultura, anche dando spazio a realtà più giovani, senza nulla togliere al prestigio del *festival* pucciniano. Reputa infine imprescindibile assicurare una gestione oculata delle risorse pubbliche.

Il [PRESIDENTE](#) dichiara concluso lo svolgimento dell'interrogazione all'ordine del giorno.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(2595\)](#) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili

(Parere alle Commissioni 5a e 6a riunite. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con una osservazione)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il [PRESIDENTE](#) dichiara chiusa la discussione generale.

Il relatore [CONTE](#) (*AP (NCD-UDC)*) illustra uno schema di parere favorevole con un'osservazione, che recepisce le indicazioni espresse nel dibattito dalla senatrice Idem.

Previa verifica del prescritto numero di senatori, la Commissione approva lo schema di parere favorevole con un'osservazione del relatore, pubblicato in allegato.

Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla partecipazione dell'Unione al partenariato per la ricerca e l'innovazione nell'area del Mediterraneo (PRIMA) avviato congiuntamente da più Stati membri ([n. COM\(2016\) 662 definitivo](#))

(Osservazioni alla 3a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni favorevoli)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri, nel corso della quale - ricorda il [PRESIDENTE](#) - il relatore ha illustrato una proposta di osservazioni favorevoli, pubblicata in allegato al resoconto di quella seduta.

Previa verifica del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di osservazioni favorevoli del relatore.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Proposta di nomina del dottor Felice Laudadio a Presidente del Consiglio di amministrazione della Fondazione Centro sperimentale di cinematografia (n. 88)

(Parere al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 18 novembre 1997, n. 426, come modificato dall'articolo 6 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 32. Esame. Parere favorevole)

Riferisce il presidente relatore [MARCUCCI \(PD\)](#), il quale segnala che il candidato proposto dal Governo per la presidenza del Consiglio di amministrazione del Centro sperimentale di cinematografia è il dottor Laudadio, di cui espone brevemente il *curriculum*.

Si passa indi alla votazione a scrutinio segreto. Alla votazione partecipano i senatori: [BLUNDO \(M5S\)](#), [BOCCHINO \(Misto-SI-SEL\)](#), [CONTE \(AP \(NCD-UDC\)\)](#), [DAVICO \(GAL \(GS, PpI, M, Id, E-E, MPL\)\)](#), [DLGIORGI \(PD\)](#), [Elena FERRARA \(PD\)](#), [GIRO \(FI-PdL XVII\)](#), [IDEM \(PD\)](#), [LIUZZI \(CoR\)](#), [MARCUCCI \(PD\)](#), [MARIN \(FI-PdL XVII\)](#), [MARTINI \(PD\)](#), [MONTEVECCHI \(M5S\)](#), [PADUA \(PD\)](#) (in sostituzione del senatore Tocci), [PETRAGLIA \(Misto-SI-SEL\)](#), [PUGLISI \(PD\)](#), [SIBILIA \(FI-PdL XVII\)](#), [VICECONTE \(AP \(NCD-UDC\)\)](#) e [ZAVOLI \(PD\)](#).

La proposta di nomina in titolo è approvata con 12 voti favorevoli, un voto contrario, 3 astenuti e 3 schede bianche.

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nel capitolo 1261 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'anno 2016, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (n. 359)

(Parere al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca ai sensi dell'articolo 1, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 e dell'articolo 32, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con raccomandazione e una osservazione)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Nessun chiedendo di intervenire in discussione generale, la relatrice [Elena FERRARA \(PD\)](#) illustra uno schema di parere favorevole con una raccomandazione, pubblicato in allegato, precisando che il Ministero non può rispettare la scadenza del 31 gennaio per la trasmissione dell'atto alle Camere in quanto i rendiconti consuntivi da parte degli enti giungono entro maggio. Dopo aver sottolineato che la decurtazione riguarda tutti gli enti nella misura del 40 per cento, giudica opportuno ribadire la sollecitazione al Governo affinché garantisca una trasmissione più tempestiva del provvedimento, atteso che si registra un cospicuo margine temporale rispetto all'acquisizione dei predetti rendiconti.

Il senatore [BOCCHINO](#) (*Misto-SI-SEL*), nel prendere atto della diminuzione complessiva del finanziamento, rileva alcune criticità, considerato che non pare essersi registrata una riduzione del 40 per cento per tutti gli enti, come dimostra il finanziamento in favore dell'Opera nazionale Montessori, incrementato rispetto all'anno scorso. Chiede pertanto chiarimenti al riguardo.

Stigmatizza inoltre il taglio dei fondi per gli istituti per ciechi e sordomuti, le cui risorse saranno ripartite, secondo la relazione illustrativa, in base al numero di alunni disabili. In proposito ritiene che, essendo aumentato proprio il contingente di alunni disabili, dette risorse avrebbero dovuto conseguentemente registrare un incremento. Riferendosi poi agli enti che hanno proposto domanda ai sensi del decreto ministeriale n. 1 del 2 gennaio 1997, riscontra che l'ente cui fanno capo è unico. Domanda perciò se sia stata data adeguata pubblicità e se è stato previsto un bando per assicurare una più vasta platea di beneficiari.

Il [PRESIDENTE](#) tiene a precisare che la summenzionata riduzione del contributo pari al 40 per cento va confrontata con le somme spettanti a ciascun ente per legge e non alle risorse corrisposte nel 2015.

Il senatore [LIUZZI](#) (*CoR*) ritiene che la sostanziale riduzione delle risorse non metta in condizione gli enti di adoperarsi per svolgere i relativi compiti istituzionali. Reputa pertanto deleteria tale circostanza, che rischia di pregiudicare la funzionalità di tali organismi. Cita in particolare la Fondazione del Museo nazionale della scienza e della tecnologia "Leonardo Da Vinci", che rappresenta un *unicum* nel panorama italiano anche per il cospicuo patrimonio espositivo. Lamenta perciò la diminuzione ulteriore della quota ad esso spettante, rimarcando invece la positiva interazione con la città di Milano e con tutto il sistema museale scientifico e tecnologico italiano. Sollecita pertanto un impegno del Governo affinché si determini un'inversione di tendenza e si registri una puntuale verifica sulla rendicontazione, preannunciando il voto di astensione del suo Gruppo.

La senatrice [PETRAGLIA](#) (*Misto-SI-SEL*) chiede una approfondimento sul ruolo dell'Unione nazionale per la lotta all'analfabetismo.

Il sottosegretario Angela D'ONGHIA assicura che il Ministero si adopererà per una celere e tempestiva trasmissione degli atti in Parlamento. Ribadisce peraltro la precisazione del Presidente relativa alle modalità di calcolo della riduzione applicata a tutti gli enti, che va rapportata alle disposizioni originarie di legge. Si impegna peraltro ad approfondire quanto richiesto dalla senatrice Petraglia.

La relatrice [Elena FERRARA](#) (*PD*), nel prendere atto che i tagli sono imposti da riduzioni generali della spesa, concorda con l'esigenza di un monitoraggio sulla rendicontazione affinché si possa compiere un'analisi più dettagliata che prelude eventualmente ad una revisione normativa. Si augura peraltro che l'anno prossimo le somme registrino un incremento e riformula lo schema di parere inserendo anche un'osservazione.

Per dichiarazione di voto contrario a nome del suo Gruppo prende la parola il senatore [BOCCHINO](#) (*Misto-SI-SEL*), il quale comprende la puntualizzazione del Presidente ma reputa insufficienti i contenuti della relazione illustrativa nella parte in cui non si giustifica in maniera più dettagliata il contributo dell'Opera nazionale Montessori, che rispetto al 2015 è comunque in aumento. Sollecita quindi maggiore chiarezza nella descrizione dei provvedimenti trasmessi dall'Esecutivo.

La senatrice [MONTEVECCHI](#) (*M5S*) dichiara a sua volta il voto contrario del suo Gruppo, rinnovando le critiche più volte avanzate circa l'opacità e la discrezionalità nell'erogazione dei fondi. Lamenta peraltro come vengano riproposti sempre gli stessi enti, senza alcuna verifica della attuale

situazione, ricordando che il Presidente stesso, già nel 2014, aveva avanzato un'analoghi richiesta. Reputa dunque che proprio il Presidente dovrebbe farsi carico di manifestare un orientamento più stringente, tanto più che nello schema di parere illustrato compaiono solo raccomandazioni e osservazioni.

Previa verifica del prescritto numero di senatori, la Commissione approva lo schema di parere favorevole con raccomandazione e un'osservazione, pubblicato in allegato.

IN SEDE REFERENTE

[\(1196\)](#) *Mauro Maria MARINO ed altri. - Norme per l'educazione alla cittadinanza economica*
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 15 novembre.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che sono pervenuti subemendamenti, pubblicati in allegato, agli ulteriori emendamenti presentati dalla relatrice. Informa altresì che la relatrice ha presentato un testo corretto dell'emendamento 2.0.100, pubblicato in allegato, apportando modifiche di carattere meramente formale dovute alla numerazione dei commi.

Il seguito dell'esame è rinviato.

AFFARI ASSEGNATI

Stato di salute dello sport, con particolare riferimento alla candidatura di Roma alle Olimpiadi del 2024 ([n. 715](#))

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il [PRESIDENTE](#) chiede alla relatrice se vi siano aggiornamenti rispetto alle numerose osservazioni avanzate ieri.

La relatrice **IDEM** (*PD*) preannuncia di voler accogliere le osservazioni pervenute informalmente delle senatrici Blundo e Puglisi mentre, con riferimento all'orientamento del Governo, si riserva di compiere un ulteriore approfondimento in vista dell'elaborazione di una nuova versione dello schema di risoluzione. Si dichiara comunque dispiaciuta per la mancanza di un più ampio dibattito.

La senatrice **BLUNDO** (*M5S*) precisa che, oltre alle integrazioni inviate direttamente alla relatrice, emergono ulteriori temi a seguito dell'intervento del Governo di ieri. Domanda dunque se sia possibile rivedere alcuni aspetti, in quanto finirebbe per essere stravolta l'intenzione iniziale dello schema di risoluzione relativamente all'educazione motoria nella scuola primaria. Chiede quindi che sia inserita almeno una valutazione di opportunità circa il ruolo delle facoltà di scienze motorie nel rapporto con la scuola primaria, tenuto conto delle virtuose collaborazioni riscontrate. Quanto all'organico dell'autonomia, ritiene che esso debba rappresentare una possibilità in più e non l'unico modo per garantire il servizio.

Il **PRESIDENTE** prende atto della posizione della relatrice, augurandosi che possa essere trasmesso quanto prima un nuovo testo della risoluzione a tutti i commissari.

Il seguito dell'esame è rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il **PRESIDENTE** ipotizza che la prossima settimana potrebbero arrivare in Senato i documenti di bilancio. Preannuncia pertanto che, dopo la consultazione referendaria, potrebbero svolgersi sedute prioritariamente dedicate all'esame della legge di bilancio.

Prende atto la Commissione.

SCONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Il **PRESIDENTE** comunica che l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi per la programmazione dei lavori non avrà luogo.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 16.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2595

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo,

valutato l'articolo 14, modificato in prima lettura, concernente il potenziamento del *tax credit* per il cinema e l'audiovisivo e disposizioni sui diritti audiovisivi sportivi e sui proventi dei biglietti di ingresso ai luoghi della cultura;

ritenuto positivo che il comma 1 dell'articolo 14 incrementa da 30 a 60 milioni di euro per l'anno 2016 l'importo, attualmente pari a 140 milioni di euro, stabilito come limite massimo del credito di imposta a favore delle imprese di produzione, distribuzione ed esercizio cinematografico;

considerato che il comma 1-*bis* dell'articolo 14 modifica la disciplina - recata dal decreto legislativo n. 9 del 2008 - in materia di destinazione di quota parte delle risorse assicurate dal mercato dei diritti audiovisivi sportivi alla mutualità generale, disponendo tra l'altro:

- l'abolizione della Fondazione per la mutualità generale negli sport professionistici a squadre, affidando il ruolo di tramite alla Federazione italiana giuoco calcio (FIGC), prima destinataria della quota, che ha anche il compito di determinare criteri e modalità di erogazione delle risorse ad altri soggetti, previa rendicontazione certificata da parte dei destinatari;
- la destinazione di una quota pari al 10 per cento delle risorse economiche e finanziarie derivanti da tutti i contratti stipulati per la commercializzazione dei diritti, esclusivamente per lo sviluppo dei settori giovanili delle società, per la formazione e l'utilizzo di calciatori convocabili per le nazionali giovanili italiane maschili e femminili, per il sostegno degli investimenti per gli impianti sportivi e per lo sviluppo dei Centri federali territoriali;
- l'eliminazione, rispetto alla legislazione vigente, tra le finalità per l'utilizzo dei fondi, del finanziamento di almeno due progetti per anno finalizzati a sostenere discipline sportive diverse da quelle calcistiche e, con riferimento agli investimenti per gli impianti sportivi, del richiamo esplicito alla sicurezza, anche infrastrutturale, degli stessi;

valutato favorevolmente il comma 1-*ter* dell'articolo 14, secondo cui i proventi derivanti dalla vendita dei biglietti di ingresso agli istituti e ai luoghi della cultura appartenenti o in consegna allo Stato possono essere destinati (oltre che alla realizzazione di interventi per la sicurezza e la conservazione e al funzionamento degli istituti e luoghi della cultura, ovvero all'espropriazione e all'acquisto di beni culturali) anche alla valorizzazione degli istituti e luoghi della cultura;

preso atto inoltre che l'articolo 15 in materia di copertura finanziaria impatta anche nei settori di interesse, laddove si prevede tra l'altro la riduzione delle dotazioni di competenza e di cassa relative alle missioni e ai programmi di spesa degli stati di previsione dei Ministeri, con una incidenza maggiore a carico del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con la seguente osservazione:

si ritiene che le disposizioni in materia di diritti sportivi - seppur condivisibili - siano inserite in un

provvedimento non adeguato rispetto alle esigenze di organicità che il settore dello sport richiede. Nell'ambito dell'affare assegnato sullo stato di salute dello sport (atto n. 715), in via di conclusione, è emersa infatti la necessità di una riforma strutturale e sistematica del mondo sportivo; in tale riforma troverà adeguato inserimento anche il tema dei diritti sportivi.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DALLA RELATRICE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 359

La Commissione, esaminato il decreto ministeriale in titolo,

preso atto che, nella relazione di accompagnamento, il Ministero riferisce di non poter rispettare il termine del 31 gennaio previsto dalla legge n. 549 del 1995 in quanto i bilanci consuntivi degli enti prevengono non prima del mese di maggio;

rilevato con rammarico che le disponibilità del capitolo 1261 sono state ulteriormente ridotte rispetto al 2015, ammontando a 1.006.160 euro;

tenuto conto che, come criterio di ripartizione, stante la diminuzione delle risorse, si è scelto di ridurre del 40 per cento la quota spettante a ciascun ente rispetto alle previsioni di legge;

considerato tuttavia che non sono stati trasmessi i rendiconti annuali dell'attività svolta dai suddetti enti;

osservato che, anche quest'anno, le Associazioni professionali per discipline non sono state finanziate considerata l'esiguità dello stanziamento;

apprezzata la precisazione in merito all'elenco delle istituzioni non statali per ciechi e sordomuti beneficiarie dei contributi;

esprime parere favorevole con la seguente raccomandazione:

si sollecita ancora una volta il Governo ad adoperarsi affinché sia più tempestiva la trasmissione alle Camere dello schema di riparto, tenuto conto comunque dell'elevato margine temporale intercorso dalla ricezione dei bilanci consuntivi degli enti.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 359

La Commissione, esaminato il decreto ministeriale in titolo,

preso atto che, nella relazione di accompagnamento, il Ministero riferisce di non poter rispettare il termine del 31 gennaio previsto dalla legge n. 549 del 1995 in quanto i bilanci consuntivi degli enti prevengono non prima del mese di maggio;

rilevato con rammarico che le disponibilità del capitolo 1261 sono state ulteriormente ridotte rispetto al 2015, ammontando a 1.006.160 euro;

valutato che i tagli disposti possono compromettere le attività degli enti destinatari dei contributi;

tenuto conto che, come criterio di ripartizione, stante la diminuzione delle risorse, si è scelto di ridurre del 40 per cento la quota spettante a ciascun ente rispetto alle previsioni di legge;

considerato tuttavia che non sono stati trasmessi i rendiconti annuali dell'attività svolta dai suddetti enti;

osservato che, anche quest'anno, le Associazioni professionali per discipline non sono state finanziate considerata l'esiguità dello stanziamento;

apprezzata la precisazione in merito all'elenco delle istituzioni non statali per ciechi e sordomuti beneficiarie dei contributi;

esprime parere favorevole con la seguente raccomandazione:

si sollecita ancora una volta il Governo ad adoperarsi affinché sia più tempestiva la trasmissione alle Camere dello schema di riparto, tenuto conto comunque dell'elevato margine temporale intercorso dalla ricezione dei bilanci consuntivi degli enti;

nonché con la seguente osservazione:

si reputa necessaria una effettiva verifica delle attività svolte dagli enti beneficiari dei contributi, anche al fine di una revisione della legislazione vigente, al fine di evitare eventuali sprechi e/o sottocontribuzioni.

NUOVO EMENDAMENTO E SUBEMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [1196](#)

2.0.100 testo corretto

[PUGLISI](#), *RELATRICE*

Dopo l'articolo 2 inserire il seguente:

"Art. 2-bis

(Funzioni del Comitato per l'educazione alla cittadinanza economica)

1. Il Comitato ha il compito di:

- a) definire ogni tre anni, in raccordo con il Tavolo paritetico economia e legalità del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, le linee guida per l'educazione alla cittadinanza economica e all'imprenditorialità degli studenti, per lo sviluppo di un curriculum verticale, in conformità alle disposizioni previste dai decreti del Presidente della Repubblica nn. 87, 88 e 89 del 2010 e dal decreto ministeriale 16 novembre 2012, n. 254, nonché percorsi e contenuti per il Piano nazionale di formazione in servizio degli insegnanti;
- b) definire il livello di conoscenza, abilità e competenza in uscita degli studenti per ciascun ordine di scuola;
- c) censire e armonizzare i programmi nazionali e locali di educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale già in essere favorendo la collaborazione tra i diversi soggetti istituzionali pubblici e privati coinvolti;
- d) costituire gruppi di ricerca cui possono partecipare accademici, esperti della materia, rappresentanti del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti (CNCU) e ulteriori soggetti pubblici e privati coinvolti;
- e) convocare annualmente un ciclo di audizioni sul tema della cittadinanza economica al fine di

- raccogliere opinioni qualificate e utili allo svolgimento delle proprie funzioni;
- f) raccogliere e pubblicare sul proprio sito *internet* attraverso altri canali, ivi compresa la RAI Radio Televisione Italiana, contenuti di carattere digitale volti a raggiungere il più ampio numero di cittadini, segmentando l'offerta per il mondo scolastico e per la cittadinanza adulta;
- g) implementare sul proprio sito *internet* un servizio di comunicazione in tempo reale (*online chat*) a disposizione degli utenti per rispondere alle domande proposte in materia finanziaria, previdenziale e assicurativa;
- h) predisporre materiali e format di carattere educativo e divulgativo utilizzabili in contesti diversificati ed eterogenei quali scuole, università e altri canali di comunicazione tradizionali e innovativi;
- i) stipulare convenzioni con associazioni rappresentative di categorie produttive, ordini professionali, organizzazioni senza fini di lucro e università, per la realizzazione di interventi di formazione giuridica ed economica e di comunicazione istituzionale;
- l) monitorare lo stato di attuazione degli interventi e delle misure di cui alla presente legge.
2. Ai fini di cui al comma 1, lettera a), l'INDIRE documenta, seleziona e diffonde le buone pratiche didattiche avvalendosi di un portale telematico nazionale per l'educazione alla cittadinanza economica, distinguendo l'offerta per la popolazione in età scolare e quella per la popolazione adulta.
3. Nello svolgimento delle sue funzioni, il Comitato può acquisire informazioni e documenti da altre amministrazioni pubbliche e da tutti i soggetti pubblici e privati aventi.
4. Il Comitato trasmette entro il 30 giugno di ciascun anno al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e al Ministro dell'economia e delle finanze una relazione sulle attività svolte nell'anno precedente e sui risultati raggiunti."

1.100/1

[SERRA](#), [BLUNDO](#), [MONTEVECCHI](#)

All'emendamento 1.100, capoverso «Art. 1», comma 1, sostituire le parole da: «Al fine di» fino a: «in materia economico-finanziaria,» con le seguenti: Al fine di perseguire lo sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, scongiurare il rischio di ludopatia e di soggezione a usura o dipendenza patologica dal gioco d'azzardo ? sia dal punto di vista della prevenzione delle patologie cliniche correlate sia della protezione dei minori e delle persone in condizioni di vulnerabilità sociale ?, promuovere il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri, potenziare e approfondire le conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione all'autoimprenditorialità, di cui al comma 7, lettera d), dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107,»

1.100/2

[RUTA](#)

All'emendamento 1.100, capoverso «Art. 1», sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «cittadinanza economica» con le seguenti: «cittadinanza giuridica ed economica».

Conseguentemente,

a) *all'emendamento 2.100, capoverso «Art. 2», comma 1, sostituire le parole: «cittadinanza economica» con le seguenti: «cittadinanza giuridica ed economica» e sostituire la rubrica con la seguente: «Istituzione del Comitato per l'educazione alla cittadinanza giuridica ed economica»;*

b) *all'emendamento 2.0.100, capoverso «Art. 2-bis» comma 1, lettere a) e e), e comma 2 sostituire le parole: «cittadinanza economica» con le seguenti: «cittadinanza giuridica ed economica» e sostituire la rubrica con la seguente: «Funzioni del Comitato per l'educazione alla cittadinanza giuridica ed economica»;*

c) *all'emendamento 3.100, capoverso «Art. 3», commi 1 e 2, sostituire le parole: «cittadinanza economica» con le seguenti: «cittadinanza giuridica ed economica» e sostituire la rubrica con la seguente: «Educazione alla cittadinanza giuridica ed economica per gli adulti».*

1.100/3

[PETRAGLIA](#), [BOCCHINO](#), [DE.PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE.CRISTOFARO](#)

All'emendamento 1.100, capoverso «Art. 1», commi 1 e 2 sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «cittadinanza economica» con le seguenti: «educazione finanziaria».

1.100/4

[SERRA](#), [BLUNDO](#), [MONTEVECCHI](#)

All'emendamento 1.100, capoverso «Art. 1», dopo il comma 1 inserire i seguenti:

«1-bis. Al fine di perseguire il potenziamento delle conoscenze in materia economico-finanziaria di cui al comma 1, nonché il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentite le direzioni scolastiche regionali, individua gli ambiti territoriali e definisce le modalità e i tempi di armonizzazione per l'attivazione di una sperimentazione volta ad ampliare le conoscenze e le competenze in ambito psico-pedagogico formativo nonché civico, educativo e solidale. Tali competenze sono altresì finalizzate alla sensibilizzazione in favore di una cittadinanza attiva e democratica e all'uso consapevole degli strumenti e dei servizi di pianificazione finanziaria, assicurativa e previdenziale.

*1-ter. La sperimentazione opera mediante la definizione di un programma educativo di cittadinanza attiva e democratica rivolto ai giovani, in vista della sua integrazione nelle linee-guida che preludono ai *curricula* scolastici, nell'ambito dell'insegnamento di «Cittadinanza e Costituzione», attraverso gli opportuni interventi finalizzati alla formazione dei docenti».*

1.100/5

[PETRAGLIA](#), [BOCCHINO](#), [DE.PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE.CRISTOFARO](#)

All'emendamento 1.100, capoverso «Art. 1», comma 2, dopo le parole: «scelte economiche» inserire le seguenti: «oltre che alla conoscenza delle leggi a tutela del consumatore che favoriscano la comparazione e la mobilità».

1.100/6

[PETRAGLIA](#), [BOCCHINO](#), [DE.PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE.CRISTOFARO](#)

All'emendamento 1.100, capoverso «Art. 1», dopo il comma 2 inserire i seguenti:

2-bis. È istituito presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca un Comitato tecnico-scientifico che, in concorso con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e con le altre istituzioni competenti, opera al fine di:

*a) monitorare lo stato di attuazione degli interventi e delle misure di cui agli articoli 2 e 3;
b) valutare gli effetti delle politiche educative realizzate sullo sviluppo della cittadinanza economica dei cittadini;*

c) valorizzare le diversità in tutte le loro espressioni al fine di garantire la crescita culturale ed economica degli studenti e delle studentesse, per la loro particolare funzione di accrescimento del senso critico e della creatività, nonché di sviluppo della riflessione etica e dell'educazione civica inerenti la formazione e l'insegnamento dei principi costituzionali e dei valori di cittadinanza.

2-ter. Il Comitato tecnico-scientifico è presieduto dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il quale, d'intesa con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministero dell'economia e delle finanze, individua soggetti del mondo economico, della scuola, del sociale e del terzo settore, che fanno parte del Comitato stesso. Il Comitato tecnico-scientifico opera attraverso riunioni periodiche, cui partecipano anche i rappresentanti delle associazioni di tutela dei consumatori maggiormente rappresentative, a garanzia dello stato di attuazione e della sostenibilità delle singole misure e degli interventi adottati in base alle disposizioni della presente legge, del grado effettivo di conseguimento delle finalità di cui ai commi 1, 2 e 2-bis), nonché del confronto civile e del dialogo costruttivo fra le parti coinvolte».

1.100/7

[MONTEVECCHI](#), [SERRA](#), [BLUNDO](#)

All'emendamento 1.100, capoverso «Art. 1», dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. È istituito presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica e sulla base delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, un ufficio destinato alle finalità di cui al comma 1. Tale ufficio, in collaborazione con il Comitato di cui all'articolo 2, ha il compito di:

a) definire gli obiettivi e le competenze da raggiungere nell'offerta formativa rivolta agli studenti per ciascun ordine di scuola;

b) censire e armonizzare i programmi nazionali e locali di educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale già in essere favorendo la collaborazione tra i diversi soggetti istituzionali pubblici e privati coinvolti;

c) pubblicare, in un'autonoma sezione del sito *internet* del Ministero, le informazioni e le iniziative svolte dal Comitato per l'educazione alla cittadinanza economica di cui all'articolo 2 o dal Ministero stesso nell'ambito delle finalità di cui al comma 1».

Consequentemente all'emendamento 2.0.100, capoverso «Art. 2-bis» comma 1, sopprimere le lettere b) e c).

1.100/8

[PETRAGLIA](#), [BOCCHINO](#), [DE.PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE.CRISTOFARO](#)

All'emendamento 1.100, capoverso «Art. 1», dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. A decorrere dall'anno scolastico 2016-2017, i quadri orari dei percorsi di studio previsti dai decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, relativi al riordino dei licei, sono integrati, nelle classi del primo biennio, da una ulteriore ora di insegnamento di "Diritto ed Economia" (classe di concorso A046, ex A019) laddove la materia sia già presente in una sola ora».

Consequentemente all'articolo 4, dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2-bis dell'articolo 1, valutati in euro 3,6 milioni nell'anno 2016, a euro 14,4 milioni nell'anno 2017, a euro 25,2 milioni nell'anno 2018, a euro 36 milioni nell'anno 2019 e ad euro 43,2 milioni a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018 e sue proiezioni, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze».

2.100/1

[MONTEVECCHI](#), [SERRA](#), [BLUNDO](#)

All'emendamento 2.100, capoverso «Art. 2», comma 1, sostituire le parole: «è istituito» con le seguenti: «può essere istituito».

2.100/2

[CONTE](#)

All'emendamento 2.100, capoverso «Art. 2», comma 1, dopo le parole: «è istituito» aggiungere le seguenti: «, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica,»

2.100/3

[PETRAGLIA](#), [BOCCHINO](#), [DE.PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE.CRISTOFARO](#)

All'emendamento 2.100, capoverso «Art. 2», comma 1, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «cittadinanza economica», con le seguenti: «educazione finanziaria».

Consequentemente nella rubrica, sostituire le parole: «cittadinanza economica» con le seguenti «educazione finanziaria».

2.100/4

[MONTEVECCHI](#), [SERRA](#), [BLUNDO](#)

All'emendamento 2.100, capoverso «Art. 2» sostituire i commi da 2 a 5 con i seguenti:

«2. Il Comitato è presieduto dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca ed è composto da 15 membri di cui: uno designato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, uno dal Ministro dell'economia e delle finanze, uno dal Ministro dello sviluppo economico,

uno dalla Banca d'Italia, uno dalla Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), uno dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS), uno dalla Commissione di vigilanza sui fondi pensione, uno dall'associazione Forum per la finanza sostenibile, uno dal Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti (CNCU), uno dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), uno dal Consiglio superiore della pubblica istruzione (CSPI- ex CNPI), uno dall'Agenzia delle entrate, uno dalla Fondazione culturale responsabilità etica, due esperti in pedagogia e scienze dell'educazione individuati dalla Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI).

3. I membri del Comitato, scelti fra personalità di comprovata competenza ed esperienza nel settore, durano in carica tre anni e l'incarico può essere rinnovato una sola volta.

4. L'appartenenza e la partecipazione al Comitato non danno titolo ad alcun emolumento e compenso.

5. Il Comitato si riunisce periodicamente e opera a garanzia dello stato di attuazione e della sostenibilità delle singole misure e degli interventi adottati in base alle disposizioni della presente legge, del grado effettivo di conseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, nonché del confronto civile e del dialogo costruttivo fra le parti coinvolte».

2.100/5

[MONTEVECCHI](#), [SERRA](#), [BLUNDO](#)

All'emendamento 2.100, capoverso «Art. 2», sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il Comitato di cui al comma 1 è composto da: un rappresentante del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti di cui all'articolo 136 del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni; un rappresentante del mondo accademico esperto di economia e finanze; un rappresentante del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca; un esperto di educazione finanziaria accreditato presso la Commissione europea o il Parlamento europeo; un esperto del sistema bancario e creditizio nominato dalla Banca d'Italia. Il Comitato dura in carica tre anni e a esso si applicano le disposizioni di cui all'articolo 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 78».

2.100/6

[PETRAGLIA](#), [BOCCHINO](#), [DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVellini](#), [DE CRISTOFARO](#)

All'emendamento 2.100, capoverso «Art. 2», comma 2, sostituire le parole: «17 membri» con «22 membri» e dopo le parole «CSPI- ex CNPI» aggiungere le seguenti: «, due docenti della scuola secondaria superiore e un dirigente scolastico, due rappresentanti del sociale e del terzo settore».

2.100/7

[RICCHIUTI](#), [DI GIORGI](#)

All'emendamento 2.100, capoverso «Art. 2», comma 2, sostituire le parole: «17 membri» con le seguenti: «18 membri» e dopo le parole: «uno dall'Associazione italiana del credito al consumo e immobiliare (ASSOFIN),» inserire le seguenti: «uno dall'Associazione nazionale dei consulenti finanziari (ANASF)».

2.100/8

[MAURO MARIA MARINO](#)

All'emendamento 2.100, capoverso «Art. 2», comma 2, sostituire le parole «17 membri» con le seguenti: «18 membri» e dopo le parole: «uno dall'Associazione italiana del credito al consumo e immobiliare (ASSOFIN),» inserire le seguenti: «uno dall'Associazione intermediari mercati finanziari (ASSOSIM)».

2.100/9

[RUTA](#)

All'emendamento 2.100, capoverso «Art. 2», comma 2, sostituire le parole: «17 membri» con le seguenti: «18 membri» e sostituire le parole: «esperto nelle materie economico-finanziarie, designato» con le seguenti: «esperto nelle materie economico-finanziario e uno esperto nelle materie giuridiche, designati».

2.100/10

[MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO](#)

All'emendamento 2.100, capoverso «Art. 2», comma 2, sopprimere le seguenti parole:

- a) «uno dall'Associazione bancaria italiana»;
- b) «uno dall'Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (ANIA), uno dall'Associazione italiana del credito al consumo e immobiliare (ASSOFIN), uno dall'Associazione delle società per la consulenza agli investimenti»;
- c) «uno dall'Istituto nazionale di documentazione innovazione e ricerca educativa (INDIRE)».

2.100/11

[BLUNDO, SERRA, MONTEVECCHI](#)

All'emendamento 2.100, capoverso «Art. 2», sostituire il comma 3 con il seguente:

- «3. I membri del Comitato di cui al comma 2:
- a) durano in carica tre anni e l'incarico può essere rinnovato per una sola volta;
 - b) in ogni caso non devono avere interessi di qualsiasi natura in conflitto con le funzioni stesse del Comitato e aver riportato condanne penali, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale».

2.100/12

[MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO](#)

All'emendamento 2.100, capoverso «Art. 2», sopprimere il comma 4.

2.100/13

[MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO](#)

All'emendamento 2.100, capoverso «Art. 2» sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Il Comitato si riunisce periodicamente e opera a garanzia dello stato di attuazione e della sostenibilità delle singole misure e interventi adottati in base alle disposizioni della presente legge, del grado effettivo di conseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, nonché del confronto civile e del dialogo costruttivo fra le parti coinvolte».

2.0.100 testo corretto/1

[CONTE](#)

All'emendamento 2.0.100 (testo corretto), capoverso «Art. 2-bis.», comma 1, lettera a), dopo le parole: «e della ricerca,» inserire le seguenti: «al fine del loro inserimento nel Piano dell'Offerta formativa ai sensi dell'articolo 1, comma 28, della legge n. 107 del 2015,».

2.0.100 testo corretto/2

[PETRAGLIA, BOCCHINO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO](#)

All'emendamento 2.0.100 (testo corretto), capoverso «Art. 2-bis.», commi 1 e 2, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «cittadinanza economica», con le seguenti: «educazione finanziaria».

Conseguentemente, nella rubrica sostituire le parole: «cittadinanza economica» con le seguenti: «educazione finanziaria».

2.0.100 testo corretto/3

[BLUNDO, SERRA, MONTEVECCHI](#)

All'emendamento 2.0.100 (testo corretto), capoverso «Art. 2-bis.», comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:

«a-bis) stabilire i criteri oggettivi e definiti ? anche considerando le competenze e le esperienze pregresse ? per l'accreditamento presso il medesimo Comitato dei soggetti qualificati e accreditati che lo compongono;».

2.0.100 testo corretto/4

[MAURO MARIA MARINO](#)

All'emendamento 2.0.100 (testo corretto), capoverso «Art. 2-bis.», al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-bis) definire le linee guida per la realizzazione di iniziative di educazione alla cittadinanza economica per gli adulti, diversificate in ragione delle esigenze dei diversi destinatari e finalizzate a favorire l'inclusione finanziaria dei soggetti maggiormente a rischio di esclusione sociale;».

Conseguentemente, all'emendamento 3.100, capoverso «Art. 3», comma 1, sostituire le parole: «lettera a)» con le seguenti: «lettera a-bis».

2.0.100 testo corretto/5

[MONTEVECCHI](#), [SERRA](#), [BLUNDO](#)

All'emendamento 2.0.100 (testo corretto), capoverso «Art. 2-bis.» comma 1, sopprimere le lettere b), c), d), e), f) e g).

2.0.100 testo corretto/6

[SERRA](#), [BLUNDO](#), [MONTEVECCHI](#)

All'emendamento 2.0.100 (testo corretto), capoverso «Art. 2-bis.», comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, in conformità con un progetto educativo civico-sociale rivolto ai giovani che, fatta salva l'autonomia scolastica, viene attuato di concerto con i docenti di sostegno e gli educatori al fine di predisporre un approfondimento delle conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria entro un più ampio quadro di riferimento che abbia quali finalità essenziali il contrasto a qualsiasi forma di ludopatia, sia dal punto di vista della prevenzione delle patologie cliniche correlate sia della specifica protezione rivolta ai minori, e lo sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace».

2.0.100 testo corretto/7

[PETRAGLIA](#), [BOCCHINO](#), [DE.PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE.CRISTOFARO](#)

All'emendamento 2.0.100 (testo corretto), capoverso «Art. 2-bis.», comma 1, lettera b), dopo le parole: «di scuola» aggiungere, in fine, le seguenti: «in relazione alle linee guida del presente comma».

2.0.100 testo corretto/8

[PETRAGLIA](#), [BOCCHINO](#), [DE.PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE.CRISTOFARO](#)

All'emendamento 2.0.100 (testo corretto), capoverso «Art. 2-bis.», comma 1, lettera c), sostituire le parole: «e privati coinvolti» con le seguenti: «e le associazioni sociali, culturali e del terzo settore».

2.0.100 testo corretto/9

[BLUNDO](#), [SERRA](#), [MONTEVECCHI](#)

All'emendamento 2.0.100 (testo corretto), capoverso «Art. 2-bis.» comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) promuovere iniziative di sensibilizzazione ed educazione affinché la collettività abbia accesso a informazioni chiare e trasparenti e a servizi di consulenza in materia di educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale;».

2.0.100 testo corretto/10

[PETRAGLIA](#), [BOCCHINO](#), [DE.PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE.CRISTOFARO](#)

All'emendamento 2.0.100 (testo corretto), capoverso «Art. 2-bis.», comma 1, lettera d), dopo le parole: «esperti della materia» aggiungere le seguenti: «docenti della scuola secondaria superiore che non sono componenti del Comitato», e sostituire le parole: «privati coinvolti» con le seguenti: «e le associazioni sociali, culturali e del terzo settore».

2.0.100 testo corretto/11

[BLUNDO](#), [SERRA](#), [MONTEVECCHI](#)

All'emendamento 2.0.100 (testo corretto), capoverso «Art. 2-bis.», comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «. Gli appartenenti ai gruppi di ricerca di cui alla presente lettera in ogni caso non devono intrattenere rapporti di lavoro o collaborazione con aziende private, né avere interessi di qualsiasi natura che debbano ritenersi in conflitto con le funzioni stesse dei gruppi di ricerca;».

2.0.100 testo corretto/12

[MONTEVECCHI](#), [SERRA](#), [BLUNDO](#)

All'emendamento 2.0.100 (testo corretto), capoverso «Art. 2-bis.», comma 1, lettera h), sostituire la parola: «predisporre» con le seguenti: «collaborare con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca alla predisposizione di».

2.0.100 testo corretto/13

[MONTEVECCHI](#), [SERRA](#), [BLUNDO](#)

All'emendamento 2.0.100 (testo corretto), capoverso «Art. 2-bis.», comma 1, lettera i), sostituire le parole da: «per» fino a: «istituzionale» con le seguenti: «finalizzate alla formazione degli insegnanti per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, e per la creazione dei corsi di formazione di cui all'articolo 3, comma 1».

2.0.100 testo corretto/14

LA RELATRICE

All'emendamento 2.0.100 (testo corretto), capoverso «Art. 2-bis.», comma 3, sostituire le parole: «e da tutti i soggetti pubblici e privati aventi» con le seguenti: «e dai soggetti pubblici e privati aventi compiti in materia di diffusione della cittadinanza economica con riferimento agli ambiti finanziario, assicurativo e previdenziale».

3.100/1

[PETRAGLIA](#), [BOCCHINO](#), [DE.PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVellini](#), [DE.CRISTOFARO](#)

All'emendamento 3.100, capoverso «Art. 3.», commi 1 e 2 sostituire, ovunque ricorrono, le parole: «cittadinanza economica» con le seguenti: «educazione finanziaria».

Conseguentemente, nella rubrica, sostituire le parole: «cittadinanza economica» con le seguenti: «educazione finanziaria».

3.100/2

[CONTE](#)

All'emendamento 3.100, capoverso «Art. 3.», comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'attivazione delle attività formative di cui al periodo precedente può avvenire attraverso la collaborazione di enti ed associazioni presenti sul territorio nazionale che abbiano adeguate competenze di tipo professionale, acquisite anche attraverso idonei percorsi formativi».

3.100/3

[RUTA](#)

All'emendamento 3.100, capoverso «Art. 3.», comma 3, sostituire le parole: «cultura economica» con le seguenti: «cultura giuridica ed economica».

3.100/4

[BLUNDO](#), [SERRA](#), [MONTEVECCHI](#)

All'emendamento 3.100, capoverso «Art. 3.», dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. La Banca d'Italia, la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP) e la Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP), promuovono, anche avvalendosi del coordinamento del Comitato di cui all'articolo 2, iniziative di informazione ed educazione volte a diffondere la cultura finanziaria fra il pubblico, al fine di favorire relazioni responsabili, consapevoli e corrette tra intermediari e clienti».

1.4.2.7. 8[^] (Lavori pubblici, comunicazioni)

1.4.2.7.1. 8^a(Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 276 (pom.) del 22/11/2016

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)
MARTEDÌ 22 NOVEMBRE 2016
276^a Seduta

Presidenza del Presidente
[MATTEOLI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Del Basso De Caro.

La seduta inizia alle ore 15,10.

SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI

Il **[PRESIDENTE](#)** comunica che nel corso dell'audizione informale delle associazioni di tutela dei consumatori nell'ambito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 2452 e 2545 (iscrizione nel Registro pubblico delle opposizioni) e dell'esame del disegno di legge n. 2484 (fornitura servizi rete *internet*), svolta lo scorso 17 novembre in Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, è stata acquisita documentazione che sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

IN SEDE DELIBERANTE

[\(2460\)](#) Deputato TULLO ed altri. - Modifiche al codice della navigazione in materia di responsabilità dei piloti dei porti e disposizioni in materia di servizi tecnico-nautici, approvato dalla

Camera dei deputati

(Seguito e conclusione della discussione. Approvazione)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta dell'11 ottobre.

Il presidente [MATTEOLI](#) cede la parola al relatore, avvertendo che la Commissione, avendo ricevuto tutti i prescritti pareri dalle altre Commissioni, è nelle condizioni di riprendere l'esame del provvedimento in titolo.

Il relatore [FILIPPI](#) (PD) conferma che, in particolare, è stato espresso il prescritto parere della Commissione Bilancio e la Commissione può, dal punto di vista procedurale, riprendere la discussione.

Ricorda quindi che sul provvedimento erano stati presentati l'ordine del giorno G/2460/1/8 e gli emendamenti 3.1 e 3.2 (pubblicati in allegato nella seduta dello scorso 11 ottobre). In proposito, esprime quindi parere favorevole sull'ordine del giorno, e parere contrario sulle proposte emendative, per le quali invita al ritiro.

Il senatore [RANUCCI](#) (PD) ritira l'emendamento 3.2.

Il senatore [SONEGO](#) (PD) dichiara l'intenzione di mantenere la proposta 3.1.

Il sottosegretario DEL BASSO DE CARO esprime parere conforme al relatore, dichiarando in particolare di accogliere l'ordine del giorno.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che, essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G/2460/1/8 non sarà posto in votazione.

Nessun altro chiedendo di intervenire, annuncia quindi che si passerà alla votazione dell'articolo 1 del disegno di legge in esame, sul quale non sono stati presentati emendamenti.

Previa verifica della presenza del prescritto numero legale, l'articolo 1 viene posto in votazione e approvato.

Viene poi posto in votazione e approvato l'articolo 2 del provvedimento, sul quale non sono stati presentati emendamenti.

Con riferimento all'articolo 3, il [PRESIDENTE](#) pone in votazione l'emendamento 3.1, che è respinto.

Con successiva, separata votazione, la Commissione approva l'articolo 3.

Il senatore [SONEGO](#) (PD), intervenendo in dichiarazione di voto finale, pur esprimendo rammarico per la mancata approvazione del proprio emendamento, annuncia il voto favorevole sul disegno di legge, del quale condivide le finalità generali. Auspica comunque che le indicazioni contenute nella proposta emendativa 3.1 e, in parte, nella 3.2, possano essere successivamente recuperate nella fase applicativa del provvedimento, al fine di evitare problemi al settore marittimo-portuale.

Il [PRESIDENTE](#) pone infine in votazione il disegno di legge nel suo complesso, che risulta approvato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Proposta di nomina del dottor Rodolfo Giampieri a Presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico centrale ([n. 86](#))

(Parere al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Esame. Parere favorevole)

Il relatore [FILIPPI](#) (PD) illustra la proposta di nomina in titolo, relativa alla carica di Presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico centrale. Segnala che, dopo alcuni ritardi, sulla proposta in questione è stata acquisita l'intesa sia della Regione Marche che della Regione Abruzzo, così perfezionando l'*iter* previsto dalla legge.

Fa quindi presente che il candidato, dottor Rodolfo Giampieri, ha una lunga esperienza nel settore marittimo-portuale, avendo tra l'altro già svolto il ruolo di Commissario straordinario dell'Autorità portuale di Ancona. Egli presenta quindi i requisiti previsti dalla legge, pur non essendo in possesso del titolo di laurea: incidentalmente, fa presente che la legge ha definitivamente chiarito come tale titolo di studio, pur rilevante, non costituisca requisito indispensabile, dovendosi valutare il complesso delle competenze e delle esperienze del candidato.

Propone pertanto di rendere un parere favorevole sulla proposta in esame.

Il senatore [VILLARI](#) (GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL)) condivide le considerazioni del relatore circa il fatto che il possesso della laurea non costituisca di per sé requisito indispensabile per lo svolgimento del ruolo di presidente di un'autorità di sistema portuale, a fronte delle altre competenze effettivamente possedute.

In tal modo, viene finalmente chiarito un equivoco sul quale in passato vi erano state indebite strumentalizzazioni politiche. Critica in particolare l'atteggiamento contraddittorio tenuto a suo tempo dal ministro Lupi, che in un caso aveva accolto la candidatura di un soggetto privo di laurea per la presidenza di un'autorità portuale, mentre in un altro, pur a fronte del voto favorevole della Commissione, aveva rigettato la candidatura perché il soggetto aveva una laurea non direttamente legata al settore marittimo-portuale.

Nessun altro chiedendo di intervenire, si passa alla votazione a scrutinio segreto sulla proposta di parere del relatore. Partecipano alla votazione i senatori [ARACRI](#) (FI-PdL XVII), [BORIOLI](#) (PD), [CANTINI](#) (PD), [CARDINALI](#) (PD), [CERVELLINI](#) (Misto-SI-SEL), [CIAMPOLILLO](#) (M5S), [DI GIACOMO](#) (AP (NCD-UDC)), [FILIPPI](#) (PD), [MARGIOTTA](#) (PD), [MATTEOLI](#) (FI-PdL XVII), [MERLONI](#) (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE), [RANUCCI](#) (PD), [SONEGO](#) (PD) e [VILLARI](#) (GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL)).

La proposta di parere favorevole risulta infine approvata con 9 voti favorevoli, 4 contrari e 1 scheda bianca.

Proposta di nomina del dottor Daniele Rossi a Presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico centrale-settentrionale (n. 87)

(Parere al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Esame. Parere favorevole)

Il relatore [FILIPPI](#) (PD) illustra la proposta di nomina in titolo, relativa alla carica di Presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico centrale-settentrionale.

Evidenzia come la candidatura del dottor Daniele Rossi sia stata fortemente voluta dal territorio e, come previsto, sulla stessa è stata acquisita l'intesa con la Regione Emilia-Romagna. Il dottor Rossi risulta inoltre dotato dei requisiti prescritti, avendo maturato una notevole competenza nel settore marittimo-portuale, anche con qualificate esperienze di lavoro all'estero. Per tale ragione propone di rendere parere favorevole sulla proposta di nomina.

Nessuno chiedendo di intervenire, si passa alla votazione a scrutinio segreto sulla proposta di parere del relatore. Partecipano alla votazione i senatori [BORIOLI](#) (PD), [CANTINI](#) (PD), [CARDINALI](#) (PD), [CERVELLINI](#) (Misto-SI-SEL), [CIAMPOLILLO](#) (M5S), [DIGIACOMO](#) (AP (NCD-UDC)), [FILIPPI](#) (PD), [MARGIOTTA](#) (PD), [MATTEOLI](#) (FI-PdL XVII), [MERLONI](#) (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE), [RANUCCI](#) (PD), [SONEGO](#) (PD) e [VILLARI](#) (GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL)).

La proposta di parere favorevole risulta infine approvata con 10 voti favorevoli, 2 contrari e 1 scheda bianca.

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) n. 1316/2013 e (UE) n. 283/2014 per quanto riguarda la promozione della connettività internet nelle comunità locali (n. COM (2016) 589 definitivo)

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche (n. COM (2016) 590 definitivo)

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l'Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (n. COM (2016) 591 definitivo)

(Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, degli atti sottoposti al parere motivato sulla sussidiarietà, e rinvio)

La relatrice [CARDINALI](#) (PD) illustra gli atti comunitari in titolo, che si inseriscono nell'ambito di un

pacchetto di iniziative legislative assunte dalla Commissione europea nel settembre scorso, finalizzate ad una revisione del quadro normativo sulle comunicazioni elettroniche che tenga conto delle significative evoluzioni intervenute negli ultimi anni in tale settore e crei le condizioni necessarie per la realizzazione del mercato unico digitale, in armonia con quanto previsto nella comunicazione sulla "Strategia per il mercato unico digitale" elaborata dalla Commissione nel 2015.

Per quanto riguarda i singoli atti, sui quali la 8^a Commissione è chiamata ad esprimersi in relazione ai profili della sussidiarietà e della proporzionalità, l'atto comunitario COM (2016) 590 propone l'introduzione di un codice europeo delle comunicazioni elettroniche, rifondendo in un'unica direttiva le quattro direttive esistenti in materia di accesso (direttiva 2002/19/CE), di autorizzazioni (direttiva 2002/20/CE), di reti e servizi di comunicazione elettronica (direttiva 2002/21/CE, cosiddetta "direttiva quadro"), di servizio universale (direttiva 2002/22/CE) e successive modificazioni ed integrazioni.

Dà quindi conto in dettaglio della proposta che, adottata dopo un'ampia consultazione dei soggetti interessati, modifica in maniera sostanziale molti aspetti della disciplina vigente.

Il testo, che reca in evidenza le modifiche rispetto alla legislazione vigente, si suddivide in 118 articoli, raggruppati in 4 parti, e 12 allegati.

Ricorda che la Parte I definisce il quadro regolatorio complessivo, adeguando le definizioni alle novità tecnologiche e del mercato, nonché integrando gli obiettivi tradizionali di intervento nel settore.

Viene poi ridefinito il quadro istituzionale e della *governance*, rafforzando il ruolo dei regolatori nazionali indipendenti, nonché i compiti attribuiti al BEREC. Altre norme riguardano l'introduzione dell'obbligo di coordinamento tra gli Stati membri per i problemi relativi alle interferenze transfrontaliere.

Vi sono poi disposizioni per l'attuazione delle misure introdotte, nonché misure per il consolidamento del mercato interno, per il quale sono attribuite specifiche competenze alle autorità nazionali di regolamentazione.

Ci sono altresì misure per la sicurezza delle reti e dei servizi.

Segnala quindi che la Parte II del provvedimento riguarda la disciplina delle reti, riformulando le disposizioni relative ai contributi per la concessione dei diritti di uso dello spettro radio e alla ubicazione e condivisione di elementi delle reti e delle risorse, nonché modificando le norme relative all'accesso allo spettro radio e alla gestione dei diritti e delle licenze d'uso.

Evidenzia che sono altresì modificate le norme relative alla regolamentazione dell'accesso, finalizzate a rafforzare l'attuale regime di accesso in relazione al significativo potere di mercato, al fine di promuovere la concorrenza a livello di infrastrutture e la realizzazione delle reti da parte di tutti gli operatori e di sostenere la diffusione di quelle ad altissima capacità su tutto il territorio dell'Unione.

Nella Parte III del provvedimento, dedicata alla disciplina dei servizi, rivestono particolare importanza le disposizioni che regolano gli obblighi di servizio universale, che vengono modificate al fine di ampliare le possibilità di accesso degli utenti, in particolare di quelli più vulnerabili.

Alcune novità riguardano poi la disciplina delle risorse di numerazione, in particolare per i servizi di emergenza, nonché le disposizioni relative ai diritti dei consumatori e degli utenti finali, per i quali vengono rafforzati gli obblighi di informazione relativi ai contratti e sono modificate le norme sul cambiamento di fornitore e sulla portabilità del numero e introdotte disposizioni sull'offerta di pacchetti di servizi.

Tra le disposizioni finali, che vengono semplificate, è disciplinato infine il potere della Commissione di adottare atti delegati.

Si sofferma quindi sull'atto comunitario COM (2016) 589, che è una proposta di regolamento finalizzato a promuovere la connettività delle comunità locali, che si inserisce nella strategia volta a favorire la disponibilità e l'impiego di reti ad altissima capacità che consentiranno l'utilizzo diffuso di prodotti, servizi e applicazioni nel mercato unico digitale.

In particolare, intervenendo con modifiche del quadro giuridico per le telecomunicazioni nell'ambito del meccanismo per collegare l'Europa, come delineato nel regolamento (UE) n. 1316/2013 e nel

regolamento (UE) n. 283/2014, si incoraggiano gli organismi investiti di attribuzioni di servizio pubblico, come le autorità pubbliche e i prestatori di servizi pubblici, a realizzare progetti per la fornitura di connettività locale senza fili gratuita, basata su una banda larga ad altissima velocità, nei centri della vita pubblica locale (come ad esempio nelle pubbliche amministrazioni, nelle biblioteche, nei centri sanitari e negli spazi pubblici all'aperto). A tale fine, sono previsti incentivi finanziari, fino a 120 milioni di euro.

Passa infine ad illustrare l'atto comunitario COM (2016) 591, che reca una proposta di regolamento per la disciplina dell'Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (BEREC).

Nell'ambito della strategia volta a definire un quadro istituzionale più efficace ed efficiente per il settore delle comunicazioni elettroniche, la proposta ridefinisce l'assetto del BEREC, che risulta attualmente suddiviso nel comitato dei regolatori europei e nell'Ufficio del BEREC, unificando le due strutture in un unico organismo e trasformando il BEREC in una vera e propria agenzia comunitaria, dotata di strumenti e risorse adeguate. Ciò peraltro, oltre a migliorare la funzionalità, dovrebbe comportare una riduzione degli oneri amministrativi e l'eliminazione dell'attuale duplicazione di programmi di lavoro. Il provvedimento consta di 41 articoli, raggruppati in sei Capi, che illustra nel dettaglio.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(2595) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 5a e 6a riunite. Esame. Parere favorevole)

Il relatore **BORIOLI** (PD) illustra il disegno di legge in oggetto, approvato dalla Camera dei deputati e in corso di esame presso le Commissioni riunite 5^a e 6^a. Esso propone la conversione del decreto-legge n. 193 del 2016, che reca disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili.

Il decreto si compone di quattro Capi. Il Capo I (articoli 1-3) contiene interventi in materia di riscossione, disciplinando, tra l'altro, lo scioglimento di Equitalia e l'istituzione dell'Agenzia delle entrate-Riscossione.

Il Capo II (articoli 4-7) reca misure in materia fiscale. In relazione ai riflessi sulle materie di interesse per la 8^a Commissione, segnala che le disposizioni finalizzate al recupero dell'evasione, di cui all'articolo 4, prevedono un più ampio ricorso all'uso obbligatorio delle comunicazioni elettroniche per taluni adempimenti fiscali e contemplano la concessione di agevolazioni per i relativi adeguamenti tecnologici.

Tra le novità in tema di accise contenute nell'articolo 4-ter, figura poi l'introduzione di una specifica misura di accisa, fissata a 403,22 euro per mille litri, per il gasolio commerciale usato come carburante, prevedendo un meccanismo di rimborso dell'onere conseguente alla maggiore accisa.

L'articolo 6, nel disciplinare la definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione

negli anni compresi tra il 2000 e il 2016, al comma 11 stabilisce che per le sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada le disposizioni introdotte (volte a escludere il pagamento di una serie di oneri accessori al debito fiscale) si applichino limitatamente agli interessi, ivi compresi quelli per ritardato pagamento.

L'articolo 7-ter dispone poi che all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) non si applichi, nel limite di 1 milione di euro nel 2016 e di 10 milioni annui a decorrere dal 2017, il vincolo di riduzione delle spese di funzionamento previsto dalla normativa vigente.

Nell'ambito del Capo III, che contiene misure urgenti per finanziare esigenze indifferibili, segnala innanzitutto l'articolo 10, con il quale si autorizzano spese per le infrastrutture ferroviarie. Si tratta di 320 milioni di euro per l'anno 2016, da utilizzare anche per la sicurezza e l'efficientamento della rete ferroviaria, e di 400 milioni per l'anno 2018 finalizzati agli interventi relativi a "Sicurezza ed adeguamento a obblighi di legge", ivi inclusi quelli indicati nella parte programmatica del Contratto di programma aggiornamento 2016 - parte investimenti, stipulato tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Rete Ferroviaria Italiana (RFI) S.p.A. Oltre a prevedere, contestualmente, l'approvazione di tale aggiornamento 2016, si stabilisce che l'autorizzazione di spesa sia immediatamente efficace per l'ulteriore corso dei relativi interventi, che saranno tuttavia recepiti nel Contratto di programma - parte investimenti 2017-2021.

L'articolo prevede infine che le risorse stanziare per l'anno 2016 per il Contratto di programma - parte servizi con RFI siano destinate al Contratto 2016-2021, in corso di perfezionamento.

L'articolo 10-bis autorizza poi una spesa di 16 milioni di euro per l'anno 2016 per il finanziamento dell'intervento riguardante la "riqualificazione con caratteristiche autostradali della S.P. 46 Rho-Monza lotto 2: Variante di attraversamento ferroviario in sotterraneo della linea Milano Saronno".

L'articolo 11 attribuisce un contributo straordinario, nel limite di 600 milioni di euro per l'anno 2016, alla Regione Campania per far fronte ai propri debiti nei confronti della società di trasporto regionale ferroviario Ente Autonomo Volturno - EAV s.r.l., con un piano di risanamento *ad hoc*. L'articolo assegna anche un contributo straordinario di 90 milioni per il 2016 al Molise per la copertura dei debiti del servizio di trasporto pubblico regionale nei confronti di Trenitalia S.p.A.

Si introduce infine l'obbligo, per il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di presentare annualmente alle Camere, su indicazione delle Regioni, una relazione sulle criticità finanziarie delle società esercenti il trasporto pubblico locale.

L'articolo 14 interviene anche sulla ripartizione delle risorse assicurate dal mercato dei diritti audiovisivi sportivi, destinandone una quota parte alla mutualità generale.

Il Capo IV contiene le disposizioni finanziarie e finali. Evidenzia poi che, tra le riduzioni per il 2016 delle dotazioni dei Ministeri indicate nell'articolo 15 e nell'elenco allegato al decreto per la copertura di alcuni degli interventi proposti, quelle relative al Ministero delle infrastrutture ammontano a 112,1 milioni di euro.

Propone infine di rendere parere favorevole sul provvedimento.

Nessuno chiedendo di intervenire, il [PRESIDENTE](#), previa verifica del prescritto numero legale, pone in votazione la proposta di parere favorevole che viene infine approvata.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore [CERVellini](#) (*Misto-SI-SEL*) segnala l'esigenza di svolgere quanto prima audizioni dei rappresentanti sindacali dei lavoratori del settore marittimo, interessato negli ultimi tempi da una serie di gravi problemi. Tra gli altri, cita la difficoltà di conformarsi ai requisiti professionali prescritti dal recente recepimento in Italia della direttiva dell'Unione europea che ha dato attuazione alla Convenzione di Manila.

Si tratta di questioni molto gravi che stanno compromettendo l'assetto del settore e per le quali, al termine delle audizioni, sarebbe opportuno ascoltare anche il ministro Delrio.

Il senatore [FILIPPI](#) (*PD*) si unisce alla richiesta del senatore Cervellini, confermando le difficoltà applicative che sta creando il recepimento della direttiva europea, anche a causa degli eccessivi adempimenti burocratici imposti dalle autorità italiane, in spregio al divieto di *gold plating* al quale il Parlamento ha sempre cercato di attenersi.

Il senatore [SONEGO](#) (*PD*) chiede di poter svolgere quanto prima un Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, per la programmazione dei lavori.

Il [PRESIDENTE](#) si riserva di organizzare non appena possibile le audizioni richieste, verificando anche la disponibilità del ministro Delrio, compatibilmente con il calendario dei lavori parlamentari, che, come noto, potrebbe subire alcune variazioni in relazione alla prossima scadenza referendaria. Per la stessa ragione, ritiene opportuno rinviare ad un momento successivo anche la fissazione di una seduta dell'Ufficio di Presidenza.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il [PRESIDENTE](#) avverta che la seduta già convocata per domani, mercoledì 23 novembre, alle ore 9, non avrà più luogo.

La Commissione conviene.

La seduta termina alle ore 15,55.

1.4.2.8. 9[^] (Agricoltura e produzione agroalimentare)

1.4.2.8.1. 9ª(Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 221 (pom.) del 22/11/2016

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)
MARTEDÌ 22 NOVEMBRE 2016
221ª Seduta

Presidenza del Presidente
[FORMIGONI](#)

Interviene il vice ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Olivero.

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE DELIBERANTE

[\(2144\)](#) **Disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Loredana Lupo ed altri; Zaccagnini e Franco Bordo; Oliverio ed altri; Dorina Bianchi

(Discussione e approvazione)

Il presidente [FORMIGONI](#) propone di dare per acquisite le fasi procedurali già svolte in sede referente, ivi inclusa l'acquisizione dei pareri. Ricorda anche che in sede referente erano stati ritirati tutti gli emendamenti e ordini del giorno. Specifica quindi che il testo oggetto della discussione è quello proveniente dalla Camera dei deputati, senza alcuna modifica.

La Commissione conviene.

Il presidente [FORMIGONI](#) constata che non vi è alcuna richiesta di nuova presentazione di

emendamenti e ordini del giorno. Avverte quindi che la Commissione può procedere alla votazione dei singoli articoli e successivamente del disegno di legge nel suo complesso.

Il relatore [DALLA TOR](#) (*AP (NCD-UDC)*) esprime soddisfazione per la conclusione dell'*iter* legislativo del provvedimento, che reca misure attese dalla filiera produttiva della canapa, auspicando che tutte le forze politiche possano esprimersi favorevolmente sullo stesso.

Il vice ministro OLIVERO apprezza l'impegno del relatore e di tutti i Gruppi parlamentari per giungere all'approvazione del disegno di legge in discussione, che tende al rilancio del processo produttivo della canapa.

Verificata la presenza del numero legale per deliberare, il presidente [FORMIGONI](#) pone in votazione l'articolo 1 del disegno di legge in titolo.

La Commissione approva l'articolo 1 all'unanimità.

In esito a successive e distinte votazioni risultano approvati all'unanimità gli articoli 2 (previa dichiarazione di voto favorevole del senatore [RUTA](#) (*PD*)), 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10.

Nessuno chiedendo la parola per dichiarazione di voto finale, il presidente [FORMIGONI](#) pone in votazione il disegno di legge n. 2144 nel suo complesso.

La Commissione unanime approva.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(2595\)](#) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 5a e 6a riunite. Esame e rinvio)

La senatrice [BERTUZZI](#) (*PD*) illustra il provvedimento in esame, evidenziando che esso reca una serie di misure fiscali e finanziarie su vari settori.

Richiama, per quanto di competenza della Commissione, l'articolo 4 (Disposizioni recanti misure per il recupero dell'evasione) che stabilisce, a decorrere dal 1° gennaio 2017, per i soggetti passivi IVA l'abrogazione della comunicazione dell'elenco clienti e fornitori (spesometro) e l'introduzione di duenuovi adempimenti da effettuare telematicamente ogni tre mesi: la comunicazione analitica dei dati delle fatture emesse e ricevute; la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA.

Segnala che sono esonerati dalla comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute i produttori agricoli esentati dal versamento dell'IVA e dagli obblighi documentali connessi situati nelle zone

montane(articolo 21, comma 1).

La memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi - già rese obbligatorie, a decorrere dal 1° gennaio 2017, per i soggetti passivi che effettuano cessioni di beni tramite distributori automatici - sono estese anche ai soggetti passivi che effettuano prestazioni di servizio tramite distributori automatici. Inoltre è prorogata di un anno, fino al 31 dicembre 2017, la disciplina relativa alla trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri per le imprese che operano nel settore della grande distribuzione, a favore delle imprese che abbiano esercitato l'opzione entro il 31 dicembre 2016 (comma 6).

Evidenzia che l'articolo 4-ter (Modifiche al testo unico delle accise) prevede che alcole bevande alcoliche sono esenti dall'accisa - una volta denaturati con prodotti approvati dall'amministrazione finanziaria - non solo quando sono impiegati nella fabbricazione di prodotti non destinati al consumo umano alimentare, ma anche se sono utilizzati come combustibile per riscaldamento o come carburante (articolo 27 TUA, lettera h)).

Sottolinea che viene sostanzialmente innovato il regime di deposito fiscale di alcol e di bevande alcoliche (articolo 28 del Testo unico delle accise - TUA). In primo luogo, si chiarisce che la produzione e la fabbricazione degli alcolici sono effettuate in regime di deposito fiscale. Si stabilisce quali sono gli impianti in cui è consentita la fabbricazione di prodotti sottoposti ad accisa in regime sospensivo, subordinatamente al rilascio della licenza di esercizio. Sono poi indicati i casi in cui il deposito fiscale può essere autorizzato in quanto funzionale a soddisfare oggettive condizioni di operatività dell'impianto. Inoltre, il deposito fiscale può essere autorizzato anche per i magazzini di commercianti all'ingrosso di prodotti soggetti ad accisa, ove - oltre al requisito della funzionalità agli impianti - la detenzione di prodotti in regime sospensivo risponde ad adeguate esigenze economiche. In tali ultime due ipotesi viene previsto il rilascio di apposita licenza. E' rimodulata la misura della cauzione dovuta in relazione alla gestione della merce in deposito fiscale (lettera i)).

Sono modificate le disposizioni in tema di accertamento dell'accisa sulla birra (articolo 35 TUA) al fine, tra l'altro, di affidare la determinazione dei metodi di rilevazione del grado Plato (misura cui è commisurata l'accisa) ad una determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane, nonché di modificare la disciplina relativa all'installazione di misuratori fiscali negli stabilimenti di produzione. Precisa che il condizionamento della birra può essere effettuato anche in appositi opifici di imbottigliamento, gestiti in regime di deposito fiscale, presso cui sono installati i contatori per la determinazione del numero degli imballaggi preconfezionati e delle confezioni.

Viene ampliato il novero dei piccoli birrifici che possono stipulare convenzioni di abbonamento con l'Amministrazione finanziaria, valevoli per un anno, con corresponsione dell'accisa convenuta in due rate semestrali anticipate. Tale possibilità viene consentita alle fabbriche che hanno una potenzialità di produzione mensile non superiore a venti ettolitri (in luogo degli attuali due). Sono inoltre elevate le soglie di tolleranza per la gradazione saccarometrica media effettiva del prodotto finito (lettera l)).

Evidenzia che per quanto riguarda invece il vino (che in Italia si produce ad accisa zero), sono chiariti gli obblighi documentali, di tracciamento e di contabilità che si applicano (articolo 37 TUA) in vigenza di aliquota zero (lettere m) e n)).

L'articolo 5 (Dichiarazione integrativa a favore) estende la possibilità per il contribuente di presentare la dichiarazione integrativa a favore (IRPEF, IRAP, sostituti d'imposta) anche oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo. In tal caso il credito che dovesse emergere dalla dichiarazione presentata oltre detto termine potrà essere utilizzato in compensazione per eseguire il versamento di debiti maturati a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa.

Tra i soggetti ammessi all'utilizzo in compensazione, in caso di dichiarazione integrativa IVA, sono inclusi i produttori agricoli (comma 1).

L'articolo 5-bis (Definizione delle controversie in materia di accise e di IVA) prevede che l'Agenzia delle Dogane è autorizzata a definire con transazioni, entro il 30 settembre 2017, le liti fiscali pendenti

alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame, aventi ad oggetto il recupero dell'accisa su prodotti energetici, alcol e bevande alcoliche. Le imposte oggetto del contenzioso devono riferirsi a fatti verificatisi anteriormente al 1° aprile 2010.

L'articolo 13(Misure per la promozione e lo sviluppo dell'agroalimentare), al comma 1 dispone l'incremento della dotazione del fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nella misura di 895 milioni di euro per l'anno 2016. Il comma prevede, inoltre, che ulteriori 100 milioni di euro potranno essere individuati a valere sugli stanziamenti del programma operativo nazionale "Imprese e competitività 2014-2010", a titolarità del Ministero dello Sviluppo economico.

I commi 2-4 dell'articolo 13 intervengono in materia di accesso al credito delle imprese agricole, prevedendo (comma 2) che le garanzie a prima richiesta concesse da ISMEA potranno essere fornite a titolo gratuito, nel limite di un tetto di spesa per ciascuna garanzia concessa pari a 15.000 euro, soglia utile affinché l'intervento possa essere configurato come aiuto *de minimis* nel settore agricolo. A tal fine, è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2016. Il comma 3 prevede che ISMEA possa operare finanziariamente anche a favore delle imprese di produzione dei prodotti agricoli, della pesca e dell'acquacoltura; al momento l'ambito di intervento è limitato alle sole imprese di trasformazione e commercializzazione degli stessi prodotti agricoli, della pesca e dell'acquacoltura; il comma 4, infine, consente ad ISMEA di utilizzare le risorse residue derivanti dall'attuazione del regime di aiuti volto a facilitare l'accesso al mercato dei capitali da parte delle imprese agricole e agroalimentari, per l'attuazione degli interventi finanziari richiamati.

È stata introdotta la riserva per gli imprenditori agricoli di una quota nell'ambito dei contributi sui premi assicurativi per polizze innovative, fino a 10 milioni di euro e per l'anno 2017, per la copertura del rischio aziendale nel settore del grano (comma 2-*bis*).

Con riferimento ai contratti di vendita a rate con riserva della proprietà stipulati da ISMEA, è stato previsto che un rappresentante di questo Istituto possa rilasciare, dinanzi a un notaio, l'attestazione dell'inadempimento del compratore relativo al pagamento delle rate, tale da integrare gli estremi della risoluzione di diritto dei contratti in questione. Il verbale notarile, nel quale è recepita tale attestazione, costituisce titolo esecutivo per il rilascio dell'immobile (comma 4-*bis*).

Evidenza che sono stati, poi, aggiunti quattro nuovi commi con i quali si stabilisce che ISMEA non è vincolata a rispettare il diritto di prelazione agraria per la vendita di terreni, che dovrà avvenire o attraverso procedura ad evidenza pubblica, anche mediante l'utilizzo della cosiddetta "Banca delle terre agricole", o, in caso di esito infruttuoso, attraverso trattativa privata. I giovani imprenditori agricoli che si aggiudicano i terreni potranno chiedere un pagamento rateale del prezzo di acquisto (commi 4-*ter* e 4-*quater*). Sono considerate nulle le iscrizioni o trascrizioni pregiudizievoli sui terreni di proprietà dell'ISMEA, in favore dei creditori del compratore e non possono essere richiesti gli oneri dovuti a qualsiasi titolo ai consorzi di bonifica sui terreni di proprietà di ISMEA venduti a rate con riserva della proprietà *ex* articolo 1523 del codice civile (comma 4-*quinqüies* e 4-*sexies*).

Nessuno chiedendo di intervenire la relatrice [BERTUZZI](#) (PD) si riserva di presentare per la prossima seduta uno schema di parere.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,25.

1.4.2.8.2. 9ª(Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 222 (pom.) del 23/11/2016

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)
MERCLEDÌ 23 NOVEMBRE 2016
222ª Seduta

Presidenza del Presidente
[FORMIGONI](#)

Interviene il vice ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Olivero.

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(2595\)](#) *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili*, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 5a e 6a riunite. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

La relatrice [BERTUZZI](#) (PD) illustra uno schema di parere favorevole (pubblicato in allegato).

La senatrice [DONNO](#) (M5S) illustra uno schema di parere contrario (pubblicato in allegato).

Il vice ministro OLIVERO valuta positivamente i contenuti dello schema di parere proposto dalla relatrice.

Nessuno chiedendo di intervenire il **PRESIDENTE** avverte che si passa alla votazione dello schema di parere illustrato dalla relatrice.

Il senatore **PANIZZA** (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) preannuncia il voto favorevole, sottolineando come i nuovi adempimenti previsti per le imprese di cui all'articolo 4 del decreto-legge non siano applicabili ai produttori agricoli esentati dal versamento dell'IVA e dagli obblighi documentali connessi situati nelle zone montane.

Verificata la presenza del numero legale, il presidente **FORMIGONI** pone in votazione lo schema di parere favorevole della relatrice.

La Commissione approva.

Risulta conseguentemente preclusa la votazione dello schema di parere contrario presentato dalla senatrice Donno.

IN SEDE REFERENTE

(313) Leana PIGNEDOLI ed altri. - Disposizioni per la valorizzazione e la promozione della dieta mediterranea

(926) TOMASELLI ed altri. - Disposizioni per la tutela, la valorizzazione e la promozione della dieta mediterranea

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 19 gennaio.

Il presidente relatore **FORMIGONI** (*AP (NCD-UDC)*) ricorda che si è concluso l'ulteriore ciclo di audizioni sui disegni di legge in esame, il quale ha consentito a sé e alla Commissione di disporre di approfondimenti su taluni punti problematici dei provvedimenti.

Il **PRESIDENTE** propone di individuare quale testo base per il prosieguo dei lavori il disegno di legge n. 313, e di fissare il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno a giovedì 12 gennaio 2017, alle ore 10.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,10.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2595**

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, per quanto di competenza,
visti in particolare gli articoli 4, 4-ter, 5, 5-bis e 13 del decreto-legge;
valutate positivamente le misure ivi recate,
esprime parere favorevole.

**SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DALLA SENATRICE DONNO
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2595**

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, per quanto di competenza,

premessi che:

il decreto-legge in esame (che appare privo dei requisiti di urgenza e uniformità per materia) appare un tentativo di porre in essere un coacervo di provvedimenti con mere finalità di consenso elettorale in vista del referendum del 4 dicembre: finta abolizione di Equitalia, condono fiscale, trasmissione telematica dei dati fiscali, trasporto locale, *voluntary disclosure*, promozione dell'agroalimentare, Fondo occupazione;

considerato che:

le misure contenute nel decreto-legge, anziché semplificare le procedure di accertamento e di riscossione delle imposte introducono oneri ben più penosi in capo agli operatori agricoli;

in particolare, le disposizioni contenute all'articolo 4, pur intervenendo ad eliminare l'istituto del cosiddetto spesometro, introducono tuttavia oneri ben più complessi a carico degli operatori che, alla prova dei fatti, avranno l'effetto di far svanire *in toto* i benefici derivanti dalle misure contenute nel disegno di legge di bilancio in materia di cancellazione dell'Irpef agricola;

infatti, i nuovi otto adempimenti fiscali che graveranno sui conti e sul già fitto calendario di imprese, commercianti e professionisti costeranno 720 euro in più a partire dal 2018. Soltanto per il 2017 il costo e il carico di adempimenti sarà ridotto;

con la deroga alla scadenza trimestrale dello spesometro, che esclusivamente per il 2017 avrà cadenza semestrale, si stima che i titolari di partita IVA avranno un aggravio intorno ai 480 euro

quanto a costi di gestione e di aggiornamento,

esprime parere contrario.

1.4.2.9. 10[^] (Industria, commercio, turismo)

1.4.2.9.1. 10ª(Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 290 (pom.) del 23/11/2016

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª)
MERCOLEDÌ 23 NOVEMBRE 2016
290ª Seduta

Presidenza del Presidente
[MUCCHETTI](#)

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE CONSULTIVA

(2595) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alle Commissioni riunite 5ª e 6ª. Esame. Parere non ostativo)

Il senatore [Luigi MARINO](#) (*AP (NCD-UDC)*), relatore, illustra il provvedimento in titolo, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili, volte a favorire contribuenti e cittadini.

Dopo aver riconosciuto il contributo della Camera, che ha potenziato in modo significativo la portata delle previsioni in esso contenute, ricorda che il decreto contribuisce in modo consistente alla manovra di bilancio in corso di attuazione, con maggiori entrate per circa 4,3 miliardi di euro per l'anno 2017 e per oltre un miliardo per l'anno 2018. Tali maggiori entrate derivano da misure finalizzate a migliorare il rapporto tra lo Stato e il contribuente: l'amministrazione fiscale si trasforma, infatti, da mero ricevitore passivo di dichiarazioni fiscali a promotore della *tax compliance* dei contribuenti. Ciò grazie all'acquisizione e alla processabilità immediata delle informazioni riguardanti le transazioni commerciali e i connessi pagamenti operati dalle aziende. Queste risorse saranno poi destinate, nella manovra di bilancio, al finanziamento dei provvedimenti a sostegno della competitività delle imprese e della crescita economica.

Un approccio già avviato con la dichiarazione precompilata introdotta lo scorso anno e che si arricchisce con l'acquisizione periodica dei dati delle fatture e con il nutrito pacchetto di

semplificazioni fiscali volto a promuovere una nuova stagione del rapporto con il fisco.

Fa poi riferimento a Equitalia, la cui "rottamazione" consentirà di alleggerire l'onere fiscale a quei cittadini e imprenditori che hanno sofferto il peso della crisi e della difficoltà economica di questi anni; è un dato che l'alleggerimento riguarderà non solo i distratti, ma che gli incalliti evasori.

Il decreto dà, inoltre, una consistente spinta alla riorganizzazione del settore della riscossione anche guardando ai principali Paesi europei, dove si realizza un *unicum* tra i soggetti incaricati della riscossione e il soggetto titolare del credito.

Passando all'esame del testo del decreto-legge, con riferimento alle parti di maggiore interesse per la Commissione industria, segnala in particolare gli articoli 13 e 14.

L'articolo 13 dispone l'incremento della dotazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese nella misura di 895 milioni di euro per l'anno 2016; ulteriori 100 milioni di euro potranno essere individuati a valere sugli stanziamenti del programma operativo nazionale "Imprese e competitività 2014-2020"; viene poi istituito, presso l'Ente nazionale per il microcredito, l'Elenco nazionale obbligatorio degli operatori in servizi non finanziari ausiliari di assistenza e monitoraggio per il microcredito. L'Ente nazionale per il microcredito deve trasmettere alla Banca d'Italia un rapporto semestrale contenente informazioni sull'erogazione dei servizi ausiliari obbligatori, nonché sui servizi di assistenza e monitoraggio prestati dagli operatori iscritti nell'elenco.

Reca inoltre misure per la promozione e lo sviluppo dell'agroalimentare. Tra queste, si possono segnalare quelle in materia di accesso al credito delle imprese agricole e quelle che prevedono che Ismea possa operare finanziariamente anche a favore delle imprese di produzione dei prodotti agricoli, della pesca e dell'acquacoltura. Il decreto-legge detta poi norme in tema di diritto di prelazione agraria per la vendita di terreni da parte di ISMEA, che dovrà avvenire o attraverso procedura ad evidenza pubblica, anche mediante l'utilizzo della cosiddetta Banca delle terre agricole, o, in caso di esito infruttuoso, attraverso trattativa privata. I giovani imprenditori agricoli che si aggiudicano i terreni potranno chiedere un pagamento rateale del prezzo di acquisto.

L'articolo 14 dispone il potenziamento di *tax credit* per il cinema e l'audiovisivo.

Le risorse aggiuntive per il credito di imposta a favore delle imprese di produzione, distribuzione ed esercizio cinematografico sono incrementate da 30 a 60 milioni di euro per il 2016: pertanto, le risorse disponibili per il 2016 per la finalità indicata aumenterebbero da 140 a 200 milioni di euro.

Quanto alla destinazione di quota parte delle risorse assicurate dal mercato dei diritti audiovisivi sportivi alla mutualità generale, si abolisce la Fondazione per la mutualità generale negli sport professionistici a squadre, affidando il ruolo di tramite alla Federazione italiana giuoco calcio (FIGC), prima destinataria della quota, che ha anche il compito di determinare criteri e modalità di erogazione delle risorse ad altri soggetti, previa rendicontazione certificata da parte dei destinatari. Nello specifico, si stabilisce che l'organizzatore delle competizioni in capo alla Lega Nazionale professionisti Serie A debba destinare una quota pari al 10 per cento delle risorse economiche e finanziarie derivanti da tutti i contratti stipulati per la commercializzazione dei diritti, esclusivamente per lo sviluppo dei settori giovanili delle società, per la formazione e l'utilizzo di calciatori convocabili per le nazionali giovanili italiane maschili e femminili, per il sostegno degli investimenti per gli impianti sportivi e per lo sviluppo dei Centri federali territoriali e delle attività giovanili della stessa FIGC. Rispetto alla legislazione vigente, tra le finalità per l'utilizzo dei fondi non è più ricompreso il finanziamento di almeno due progetti per anno finalizzati a sostenere discipline sportive diverse da quelle calcistiche. Procede poi all'illustrazione delle altre disposizioni di interesse della Commissione, soffermandosi in particolare sugli articoli 1 e 6.

L'articolo 1 dispone lo scioglimento di Equitalia e l'istituzione, dal 1° luglio 2017, dell'Agenzia delle entrate-Riscossione, ente pubblico economico sottoposto all'indirizzo e alla vigilanza del Ministro dell'economia e delle finanze, nonché ente strumentale dell'Agenzia delle entrate. Entro il 30 aprile 2017 l'amministratore delegato di Equitalia sarà nominato commissario straordinario per l'adozione dello statuto e la gestione della fase transitoria; il presidente della nuova Agenzia sarà poi scelto tra i

magistrati della Corte dei conti.

Lo statuto del nuovo ente sarà elaborato anche nell'ottica di un nuovo modello di remunerazione dell'agente della riscossione; nel rapporto con i contribuenti il nuovo ente deve conformarsi ai principi dello Statuto del contribuente, tra cui quelli della trasparenza, della leale collaborazione e della tutela di affidamento e buona fede, nonché agli obiettivi di cooperazione rafforzata tra fisco e contribuente individuati dalla legge di delega fiscale. Il nuovo ente potrà svolgere le attività di riscossione delle entrate tributarie e patrimoniali di comuni, province e relative società partecipate.

Dopo aver ricordato alcuni dati forniti dall'attuale amministratore delegato di Equitalia durante un'audizione in Senato, richiama il contenuto dell'articolo 6, che si occupa della cosiddetta rottamazione delle cartelle esattoriali e che consente la definizione agevolata dei carichi fiscali negli anni compresi tra il 2000 e il 2015. Aderendo alla procedura il contribuente potrà pagare solo le somme iscritte a ruolo a titolo di capitale. Non saranno dovute, dunque, le sanzioni e gli interessi di mora. A questo proposito segnala, esprimendo perplessità sulla misura adottata, che pagherà lo stesso importo sia chi ha presentato una dichiarazione fedele, ma ha omesso il pagamento, sia chi ha compilato una dichiarazione in modo infedele sia chi ha omesso del tutto la dichiarazione.

Il pagamento potrà avvenire in un'unica rata o in un massimo di cinque. Il 70 per cento delle somme dovute deve essere versato entro il 2017, mentre il restante 30 per cento nell'anno 2018.

Conclude proponendo di esprimere un parere favorevole.

Previa dichiarazione di voto contrario del senatore [CASTALDI](#) (M5S) a nome del suo Gruppo e accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere favorevole del relatore è posta ai voti e risulta accolta.

IN SEDE REFERENTE

[\(1267\)](#) **BATTISTA ed altri.** - *Modifiche all'articolo 8 della legge 24 dicembre 2003, n. 363, recante norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo*

[\(1367\)](#) **Linda LANZILLOTTA ed altri.** - *Modifiche alla legge 24 dicembre 2003, n. 363, in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo*

[\(1486\)](#) **FRAVEZZI ed altri.** - *Modifiche alla legge 24 dicembre 2003, n. 363, in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo*

[\(1499\)](#) **PICCOLI.** - *Modifiche alla legge 24 dicembre 2003, n. 363, in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali*

(Esame congiunto e rinvio)

La senatrice [VALDINOSI](#) (PD), relatrice, illustra i disegni di legge in titolo, in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo, che perseguono - come sottolineato nelle rispettive relazioni introduttive - l'obiettivo di aggiornare la legge 24 dicembre 2003, n. 363, con particolare riferimento all'attività di prevenzione e vigilanza e al sistema sanzionatorio, rimasto incompleto e non uniforme, determinando specifici problemi per le aree sciabili ricadenti in più

Regioni

L'Atto Senato n. 1267, composto di un solo articolo, intende estendere a tutti gli utenti, e non solo ai minori di anni quattordici, l'obbligo di utilizzo del casco protettivo, prevedendo altresì il relativo regime sanzionatorio.

Passa quindi ad illustrare l'Atto Senato n. 1367, che ripropone, con i necessari aggiornamenti, un disegno di legge già presentato nel 2007 (Atto Camera n. 3251), sempre dalla senatrice Lanzillotta, all'epoca Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, e si compone di 15 articoli.

L'articolo 1 intende, da un lato, estendere l'individuazione di specifiche aree anche a beneficio di altre pratiche sportive invernali cosiddette minori e, dall'altro, precisare che alcune specifiche disposizioni riguardano le sole piste da discesa. Inoltre, interviene in materia di aree destinate alla pratica di evoluzioni acrobatiche con gli sci o con la tavola da neve (*snowpark*) e di obbligatorietà del casco, che viene estesa anche alle competizioni (come già previsto dai regolamenti della Federazione italiana sport invernali).

Gli articoli 2 e 3 dispongono in merito agli obblighi dei gestori, compreso quello di mettere a disposizione degli utenti, al momento della vendita del titolo di transito, l'acquisto (facoltativo) di una polizza assicurativa per la responsabilità civile per i danni provocati a persone o a cose nella pratica degli sport invernali di discesa. È altresì demandata ad un accordo con regioni e autonomie locali la definizione di parametri per la valutazione della sicurezza delle piste, valutazione che potrà essere utilizzata anche a fini di promozione turistica. Infatti i comprensori sciistici che adotteranno tutte le misure di sicurezza saranno inseriti in una lista di piste sicure con «bollino azzurro».

Gli articoli 4, 5 e 6 mirano a rafforzare gli obblighi informativi per i gestori (anche in relazione al bollettino delle valanghe) e a potenziare la segnaletica.

Con l'articolo 7 si sanziona il mancato utilizzo del casco anche nelle altre ipotesi, oltre a quella relativa ai minori di anni 14, in cui ne è prevista l'obbligatorietà. Il successivo articolo 8 interviene in tema di velocità e accesso alle piste classificate come difficili.

L'articolo 9 dispone in materia di corretta collocazione dell'attrezzatura sciistica durante la sosta affinché si evitino incidenti; mentre l'articolo 10 estende il divieto, derogabile previa autorizzazione dei gestori, di risalire le piste con gli sci anche a chi le percorre con le racchette da neve.

L'articolo 11 mira a disciplinare l'utilizzo dei mezzi meccanici al di fuori delle aree sciabili, l'articolo 12 interviene sullo sci fuori pista e sullo sci-alpinismo e l'articolo 13 uniforma il sistema sanzionatorio, prevedendo anche il ritiro del titolo di transito (*skipass*) in caso di particolare gravità della condotta o di reiterazione nelle violazioni.

L'articolo 14 estende le disposizioni della legge al *telemark* e alle pratiche sportive cosiddette minori, quali lo sci da fondo escursionistico, le racchette da neve e la passeggiata nordica (*nordic walking*).

Infine, l'articolo 15 riguarda l'attività di vigilanza e soccorso. In proposito, potranno essere stipulate convenzioni tra i gestori e le forze di polizia e, in caso di insufficienza di tale personale, potranno essere utilizzati, nell'ordine, il personale qualificato dalle regioni o i dipendenti degli stessi gestori.

Gli Atti Senato nn. 1486 e 1499, tra loro sostanzialmente identici, oltre a circoscrivere in modo più puntuale competenze, funzioni e responsabilità dei soggetti coinvolti, prevedono uno stanziamento per gli investimenti relativi alla sicurezza delle zone sciistiche.

Si precisa che le disposizioni concernono esclusivamente la pratica non agonistica (articolo 1) e si ribadisce la differenziazione tra le aree sciabili su cui si applica la disciplina legislativa e le aree che sono fuori dell'intervento del legislatore. Inoltre si interviene in materia di aree da riservare alla pratica di evoluzioni acrobatiche con lo sci e lo *snowboard* (articolo 2).

Si ampliano le funzioni regionali in materia di sicurezza e si prevede la possibilità, ove il territorio lo consenta, di atterraggio per l'elisoccorso in prossimità delle aree sciabili (articolo 3).

Vengono poi previste norme in materia di responsabilità civile dei gestori (articolo 4), di polizza assicurativa per gli utenti che dovessero provocare danni nell'esercizio dell'attività sciistica (articolo 5) e di obblighi per i gestori relativamente all'esposizione di pannelli informativi e di avvertimento nelle

aree sciabili (articolo 6).

Si sofferma poi sull'articolo 7, che, oltre a riguardare i compiti dei gestori delle aree sciabili attrezzate, dispone un'autorizzazione di spesa triennale 2014-2016 per le attività di messa in sicurezza e indica la relativa copertura finanziaria.

L'articolo 8 introduce un obbligo generale di attenzione e diligenza in capo agli sciatori e prevede che possa essere ritirato il titolo di transito per violazione delle norme di condotta sancite dalla legge.

Gli articoli 9, 10, 11 e 13 modificano aspetti formali di altrettanti articoli della legge n. 363 del 2003, anche per recepire l'evoluzione delle pratiche sportive sulla neve verificatasi negli ultimi anni.

Il successivo articolo 12 consente specifici interventi autorizzativi da parte delle Regioni per disciplinare l'uso di mezzi meccanici privati lungo le aree sciabili attrezzate.

Infine, l'articolo 14 prevede che, ai fini di un migliore esercizio dei servizi di controllo, possano essere stipulate apposite convenzioni tra le Forze di polizia e i gestori delle aree sciabili attrezzate, anche in consorzio tra loro.

Conclude proponendo di svolgere un breve ciclo di audizioni informali sui disegni di legge in titolo.

Non essendovi obiezioni così resta stabilito.

Il presidente [MUCCHETTI](#) sollecita i Gruppi parlamentari a far pervenire le loro proposte per le suddette audizioni informali.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 767/2009 sull'immissione sul mercato e sull'uso dei mangimi ([n. 353](#))

(Osservazioni alla 12ª Commissione. Esame. Osservazioni favorevoli)

La senatrice [EISSORE](#) (PD), relatrice, illustra il provvedimento in titolo recante la disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 767/2009 sull'immissione sul mercato e sull'uso dei mangimi.

In premessa ricorda che, sino ad ora, come riporta la relazione di accompagnamento al provvedimento, tale materia è stata disciplinata dalla legge 15 febbraio 1963, n. 281, e dal decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 45, che tuttavia sono risultati troppo generici e non adeguati. Al fine dunque di modernizzare e razionalizzare la normativa in materia, è stato predisposto lo schema di decreto legislativo in titolo.

Passando all'esame del testo, l'articolo 1 descrive le finalità del provvedimento, ossia garantire l'etichettatura corretta dei mangimi e la conformità alla nuova normativa in materia di mangimi e di alimenti per la tutela della salute e sul benessere degli animali, in modo da realizzare un quadro

normativo certo, esaustivo, adeguato e in continuità e coerenza con il quadro sanzionatorio vigente.

Il successivo articolo 2 specifica che all'accertamento ed all'irrogazione delle sanzioni in esame provvedono le strutture competenti del Ministero della salute, del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, del Ministero dello sviluppo economico, delle Regioni, delle Province autonome, delle aziende sanitarie locali, secondo i rispettivi ambiti di competenza.

Gli articoli da 3 a 17 recano disposizioni concernenti le sanzioni amministrative pecuniarie applicabili per le violazioni riguardanti, tra le altre, le prescrizioni in materia di sicurezza e di commercializzazione e di responsabilità e di obblighi delle imprese nel settore dei mangimi.

L'articolo 18 prevede che, in presenza di reiterate violazioni rientranti nelle fattispecie, ivi richiamate, per le quali il presente schema commina sanzioni più elevate, gli organi di controllo possano proporre all'autorità competente l'adozione di provvedimenti che vanno, a seconda della gravità delle violazioni, da una sospensione temporanea dell'attività alla revoca della registrazione o del riconoscimento degli stabilimenti dell'operatore del settore dei mangimi.

L'articolo 19 abroga le norme vigenti che prevedono sanzioni amministrative pecuniarie per alcune fattispecie di violazione del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 45, che è da ritenersi assorbito dal citato regolamento (CE) n. 767/2009.

Infine, gli articoli 20 e 22 recano, rispettivamente, le clausole di invarianza degli oneri a carico della finanza pubblica ed una norma finale, mentre l'articolo 21 disciplina la destinazione degli introiti derivanti dalle sanzioni in oggetto.

Conclude proponendo di esprimersi in senso favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire e previo accertamento del numero legale, la proposta della Relatrice è posta ai voti e approvata.

La seduta termina alle ore 15,30.

1.4.2.10. 11[^] (Lavoro, previdenza sociale)

1.4.2.10.1. 11^a(Lavoro, previdenza sociale) - Seduta n. 279 (pom.) del 22/11/2016

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)
MARTEDÌ 22 NOVEMBRE 2016
279^a Seduta

Presidenza della Vice Presidente
[SPILABOTTE](#)

La seduta inizia alle ore 15,45.

IN SEDE CONSULTIVA

(2595) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 5a e 6a riunite. Esame e rinvio)

Il relatore [BERGER](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) dà conto degli aspetti di competenza della Commissione lavoro contenuti nel testo, che introduce una pluralità di interventi in materia fiscale. Illustra anzitutto l'articolo 1, che dispone a decorrere dal 1° luglio 2017 lo scioglimento di Equitalia e l'istituzione dell'Agenzia delle entrate-Riscossione; il personale trasferito al nuovo ente non sarà sottoposto ad una procedura di selezione ed è garantita la continuità dell'accesso al Fondo di previdenza dei lavoratori esattoriali. Si sofferma poi sull'articolo 7-*quinquies*, che introduce una norma interpretativa sulle agevolazioni IRPEF applicabili ai lavoratori trasferiti, e sull'articolo 8, che dispone un incremento pari a 592,6 milioni di euro per il 2016 del Fondo sociale per occupazione e formazione, anche ai fini del finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga. Il Fondo è inoltre incrementato di 4 milioni per sostenere industrie strategiche nazionali il cui piano industriale abbia previsto l'utilizzo della CIGS o dei contratti di solidarietà.

Il relatore segnala infine l'articolo 15, rilevando che il comma 2, lettera *a*), dispone una riduzione di 5 milioni delle dotazioni di competenza nello stato di previsione del Ministero del lavoro, mentre il comma 3-*bis* puntualizza la natura risarcitoria della rendita per inabilità permanente erogata

dall'INAIL.

In conclusione, si riserva di predisporre una bozza di parere alla conclusione del dibattito.

La senatrice [D'ADDA](#) (PD), dopo aver lamentato tempi ristretti per la discussione di un tema così complesso, invita alla cautela sul tema dei lavoratori trasfertisti e sulla disciplina introdotta dall'articolo 7-*quinquies* in materia di agevolazioni IRPEF, loro riservate. Sottolinea che gli incrementi del Fondo sociale per occupazione e formazione volti a finanziare gli ammortizzatori in deroga lasciano trasparire un mancato assorbimento di tutti i lavoratori di Equitalia. Auspica che il relatore prenda in considerazione tali aspetti nella predisposizione della bozza di parere.

Il senatore [BAROZZINO](#) (Misto-SI-SEL), condividendo le preoccupazioni della senatrice D'Adda, evidenzia che la disciplina riservata per i lavoratori trasfertisti introduce elementi di discriminazione a danno dei lavoratori, di cui potranno essere lesi importanti aspettative o equilibri familiari. Ritiene che la piaga dell'evasione fiscale non sarà combattuta efficacemente dal disegno di legge in esame, che si riduce a un cambiamento di nome di differenti amministrazioni.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,05.

1.4.2.11. 12[^] (Igiene e sanita')

1.4.2.11.1. 12^a(Igiene e sanita') - Seduta n. 404 (pom.) del 22/11/2016

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

IGIENE E SANITA' (12^a)
MARTEDÌ 22 NOVEMBRE 2016
404^a Seduta

Presidenza della Presidente
[DE BIASI](#)

La seduta inizia alle ore 15,35.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La **[PRESIDENTE](#)** riferisce gli esiti della riunione appena conclusa dell'Ufficio di Presidenza. Comunica che, nella giornata di domani, sarà avviato il ciclo di audizioni informali sull'atto del Governo n. 358 (Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza (LEA) di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502); le audizioni proseguiranno nella giornata di mercoledì 30 novembre: saranno sentiti in tale data, tra gli altri, esponenti della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome. Al riguardo, invita i senatori interessati a far pervenire entro la giornata odierna le proprie richieste di audizione.

Soggiunge che, in ragione dell'importanza e della complessità dello schema sui LEA, sarà richiesta al Presidente del Senato, ai sensi dell'articolo 139-*bis*, comma 2 del Regolamento, una proroga di dieci giorni del termine per l'espressione del parere.

La Commissione prende atto.

IN SEDE CONSULTIVA

(2595) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alle Commissioni 5ª e 6ª riunite. Esame. Parere favorevole)

La relatrice **DIRINDIN** (PD) illustra le parti del provvedimento in titolo concernenti aspetti di competenza della Commissione.

Il comma 8-*bis* dell'articolo 1 - inserito dalla Camera dei deputati durante l'esame del testo in prima lettura - autorizza gli enti vigilati dal Ministero della salute ad avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, secondo la disciplina generale relativa a quest'ultima.

L'articolo 9 autorizza fino al 31 dicembre 2016 la somma di euro 17.388.000 per la partecipazione di personale militare a due missioni: la missione di supporto sanitario in Libia denominata operazione "Ippocrate" e la missione delle Nazioni Unite denominata *United Nations Support Mission in Libya* (UNSMIL).

L'articolo 9 disciplina altresì i profili normativi connessi alle suddette missioni e prevede per specifici aspetti (quali il trattamento giuridico, economico e previdenziale, la disciplina contabile e penale) una normativa strumentale al loro svolgimento, individuata essenzialmente mediante un rinvio all'ordinamento vigente.

L'articolo 15, comma 2, lettera a), dispone, ai fini del concorso alla copertura finanziaria degli oneri di cui al decreto-legge in esame, una riduzione, nella misura di 451,83 milioni di euro per l'anno 2016, delle dotazioni di competenza e di cassa relative alle missioni e ai programmi di spesa degli stati di previsione dei Ministeri, come indicate nell'elenco allegato al decreto. Per lo stato di previsione del Ministero della salute, la riduzione complessiva è pari a 4,1 milioni di euro.

In conclusione, propone di formulare sul testo, per quanto di competenza della Commissione, un parere favorevole.

Si apre la discussione generale.

La senatrice **GRANAIOLO** (PD) esprime perplessità in merito alla disposizione che autorizza gli enti vigilati dal Ministero della salute ad avvalersi dell'Avvocatura dello Stato: si domanda se l'autorizzazione valga anche per la Croce rossa italiana e pone in rilievo, più in generale, che si tratta di una previsione che comporta un importante utilizzo di risorse pubbliche.

La senatrice **MATURANI** (PD) osserva che l'Avvocatura pubblica, nell'assistere gli enti vigilati dal Ministero della salute, può garantire che il patrocinio avvenga in armonia con l'interesse dello Stato.

La **PRESIDENTE**(PD) fa rilevare che vi è un utilizzo di risorse pubbliche anche quando gli enti vigilati ricorrono a legali del libero foro.

Il senatore **ZUEFADA** (FI-PdL XVII) ritiene comprensibili le perplessità sollevate dalla senatrice Granaiole in relazione alla Croce rossa, ma reputa che esse debbano essere affrontate mediante un approfondimento specifico concernente tale ente. In linea generale, invece, esprime l'avviso che la facoltizzazione all'avvalimento dell'Avvocatura dello Stato per il complesso degli enti vigilati sia condivisibile.

La **PRESIDENTE**, in assenza di altri iscritti a parlare, dichiara conclusa la discussione generale.

Quindi, nessuno chiedendo di intervenire in sede di dichiarazione di voto, accerta la presenza del numero legale e pone in votazione la proposta di parere formulata dalla Relatrice.

La Commissione approva.

IN SEDE REFERENTE

(447) Maria RIZZOTTI. - Disciplina delle attività nel settore funerario e disposizioni in materia di dispersione e conservazione delle ceneri

(1611) VACCARI ed altri. - Disciplina delle attività funerarie

(2492) MANDELLI ed altri. - Disciplina delle attività nel settore funerario e disposizioni in materia di dispersione e conservazione delle ceneri

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta dell'8 novembre.

La **PRESIDENTE** comunica che sono stati presentati circa 360 emendamenti riferiti al testo unificato (pubblicati in allegato).

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame congiunto è, quindi, rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

La **PRESIDENTE** comunica che è pervenuta documentazione da parte degli avvocati Filema Gallo e Gianni Baldini, auditi lo scorso 9 novembre, in sede di Ufficio di Presidenza, nell'ambito dell'esame dei disegni di legge nn. 1630 e connessi (procreazione medicalmente assistita).

Tale documentazione, ove nulla osti, sarà resa disponibile alla pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,55.

EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO ADOTTATO DALLA COMMISSIONE PER I
DISEGNI DI LEGGE

NN. [447](#), [1611](#), [2492](#)

Art. 1

1.1

LA RELATRICE

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire le parole: «al trattamento e alla sepoltura ovvero alla cremazione dei defunti e alla polizia mortuaria» con le seguenti: «al trattamento, alla sepoltura, alla cremazione dei defunti e alla polizia mortuaria. »;*

b) *al comma 3, terzo periodo, sostituire le parole: «I cimiteri» con le seguenti: «I servizi necroscopici e cimiteriali»;*

c) *al comma 4, sopprimere il numero «4.» e sostituire le parole: «Nella nozione di servizio pubblico essenziale dei cimiteri» con le seguenti: «In tale nozione».*

1.2

[CENTINAIO](#), [VOLPI](#)

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «in un quadro di rispetto delle convinzioni e dei sistemi valoriali contemplati dalla Costituzione».

1.3

[ZUEFADA](#), [RIZZOTTI](#), [FLORIS](#), [MANDELLI](#)

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «in un quadro di rispetto delle convinzioni e dei sistemi valoriali contemplati dalla Costituzione».

1.4

[CENTINAIO](#), [VOLPI](#)

Al comma 2, lettera d), eliminare le parole: «da parte di soggetti pubblici e privati», ed aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e delle norme sul lavoro e sul mercato».

1.5

[ZUEFADA](#), [RIZZOTTI](#), [FLORIS](#), [MANDELLI](#)

Al comma 2, lettera d), sostituire le parole: «da parte di soggetti pubblici e privati», con le seguenti: «nel rispetto delle norme sul lavoro e sul mercato».

1.6

[GAETTI](#), [TAVERNA](#)

Al comma 2, lettera d), sopprimere le parole: «pubblici e».

1.7

[GAETTI](#), [TAVERNA](#)

Al comma 2, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e nel rispetto delle norme sul lavoro e sul mercato».

1.8

[ANITORI](#)

Al comma 3, sopprimere le parole: «e cimiteriali».

1.9

[SIMEONI](#), [VACCIANO](#), [MUSSINI](#)

Al comma 3, e ovunque ricorra nel testo, sostituire le parole: «ASL territorialmente competente» con le seguenti: «Azienda Sanitaria Territoriale».

1.10

[GAETTI, TAVERNA](#)

Al comma 3, secondo periodo, dopo la parola: «compiti» inserire la seguente: «amministrativi».

1.11

[ANITORI](#)

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Nella nozione di servizio pubblico essenziale dei cimiteri è ricompreso l'insieme delle attività inerenti la disponibilità, la custodia, il mantenimento o l'ampliamento del demanio cimiteriale, l'accettazione dei defunti nel cimitero o crematorio, la concessione di spazi per sepolture ivi comprese le procedure amministrative connesse alle predette attività. Sono escluse le operazioni cimiteriali di inumazione, tumulazione, cremazione, esumazione, estumulazione, traslazione di defunti o la dispersione delle loro ceneri all'interno delle strutture in quanto rientranti in attività tipiche dell'onoranza funebre in regime di libero mercato concorrenziale».

1.12

[TOMASELLI](#)

Al comma 4, dopo le parole: «spazi per sepolture» inserire le seguenti: «e il servizio di illuminazione votiva,».

1.13

[D'AMBROSIO LETTIERI](#)

Al comma 4, dopo le parole: «spazi per sepolture» inserire le seguenti: «e il servizio di illuminazione votiva,».

1.14

[FUCKSIA](#)

Al comma 4, dopo le parole: «spazi per sepolture» inserire le seguenti: «e il servizio di illuminazione votiva,».

1.15

[GAETTI, TAVERNA](#)

Al comma 4, sostituire le parole: «nonché le operazioni cimiteriali di inumazione, tumulazione, cremazione, esumazione, estumulazione, traslazione di defunti o la dispersione delle loro ceneri all'interno delle strutture, ivi comprese le procedure amministrative connesse alle predette attività» con le seguenti: «le inumazioni e le esumazioni ordinarie ivi comprese le procedure amministrative connesse alle predette attività. Sono operazioni cimiteriali a domanda individuale i servizi relativi a tumulazione, cremazione, esumazione, estumulazione e traslazione di defunti o dispersione delle ceneri nel cimitero e sono eseguibili, su mandato degli aventi titolo da operatori abilitati anche svolgenti attività funebre».

1.16

[CENTINAIO, VOLPI](#)

Al comma 4, sostituire le parole da: «nonché le operazioni cimiteriali» e fino alla fine del periodo, con le seguenti: «le inumazioni e le esumazioni ordinarie ivi comprese le procedure amministrative connesse alle predette attività. Sono operazioni cimiteriali a domanda individuale i servizi relativi a tumulazione, cremazione, esumazione, estumulazione e traslazione di defunti o dispersione delle ceneri nel cimitero e sono eseguibili, su mandato degli aventi titolo, da operatori abilitati anche svolgenti attività funebre».

1.17

[ZUEFADA, RIZZOTTI, FLORIS, MANDELLI](#)

Al comma 4 sostituire le parole: «nonché le operazioni cimiteriali di inumazione, tumulazione, cremazione, esumazione, estumulazione, traslazione di defunti o la dispersione delle loro ceneri all'interno delle strutture, ivi comprese», con le seguenti: «le inumazioni e le esumazioni ordinarie ivi comprese le procedure amministrative connesse alle predette attività. Sono operazioni cimiteriali a domanda individuale i servizi relativi a tumulazione, cremazione, esumazione, estumulazione e

traslazione di defunti o dispersione delle ceneri nel cimitero e sono eseguibili, su mandato degli aventi titolo da operatori abilitati anche svolgenti attività funebre».

1.18

GAETTI, TAVERNA

Al comma 4, aggiungere, infine, le seguenti parole: «Tutte queste attività possono essere svolte da soggetti privati, autorizzati all'attività funebre, laddove il loro affidamento sia subordinato a provate necessità degli enti titolari del servizio e regolato in base a procedure concorsuali o di appalto, mantenendo tuttavia in capo alla autorità comunale la vigilanza sul corretto svolgimento dei servizi esternalizzati».

Art. 2

2.1

LA RELATRICE

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera a), aggiungere in fine le seguenti parole: «secondo quanto previsto dalla normativa vigente»;*

b) *alla lettera b), sostituire le parole «una volta eseguito» con le seguenti: «dopo» e sopprimere le parole: «secondo quanto previsto dalla normativa vigente»;*

c) *dopo la lettera c) inserire la seguente:*

«c-bis) soggetti aventi titolo: il coniuge, la parte di un'unione civile o il convivente di fatto come definiti dalla legge 20 maggio 2016, n. 76, o, in mancanza di questi, nell'ordine, i figli, i genitori, i fratelli o le sorelle o gli altri parenti entro il sesto grado del defunto;»;

d) *sostituire la lettera d) con la seguente:*

«d) per "dolenti" si intendono coloro che, estranei alle attività funebri, sanitarie e giudiziarie, rendono omaggio alla salma o al cadavere»;

e) *alla lettera f), numero 1), sostituire le parole: «dei familiari o di altri aventi titolo» con le seguenti: «dei soggetti aventi titolo»;*

f) *alla lettera g), sostituire la parola: «quelle» con le seguenti «le attività»;*

g) *alla lettera g), numero 1), sopprimere le parole: «codice di cui al»;*

h) *alla lettera g), numero 1), 1.1.), sostituire le parole: «quando il defunto e la famiglia di appartenenza sia indigente o quando vi sia il disinteresse da parte dei familiari fino al sesto grado» con le seguenti: «quando il defunto e la famiglia di appartenenza siano indigenti o quando vi sia il disinteresse da parte dei soggetti aventi titolo», sopprimere la parola: «unicamente» e sostituire le parole: «coniuge o familiari» con le seguenti: «i soggetti aventi titolo»;*

i) *alla lettera h), dopo le parole: «dell'impresa» inserire le seguenti: «funebre o del centro di servizi»;*

j) *alla lettera i), sostituire la parola: «cerimoniale» con la seguente: «cerimoniali»;*

k) *alla lettera i), numero 2), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «o in un'un'urna cineraria»;*

l) *alla lettera l), numero 1), sostituire le parole: «strutture cimiteriali» con le seguenti: «strutture sanitarie o cimiteriali» e dopo la parola: «svolto» inserire la seguente: «, rispettivamente,»;*

m) *alla lettera l), sostituire il numero 3) con il seguente: «3) il trasporto, anche plurimo, di contenitori di resti mortali, svolto, con le necessarie precauzioni igienico-sanitarie, da qualunque soggetto incaricato che sia in possesso della autorizzazione comunale al trasporto singolo o cumulativo».*

Conseguentemente,

a) *all'articolo 3, comma 1, sostituire le parole: «dei suoi familiari» con le seguenti: «dei soggetti aventi titolo»;*

b) *all'articolo 4, comma 1, lettera d), sostituire le parole: «familiari» con le seguenti: «soggetti aventi titolo»;*

c) *all'articolo 7, comma 1, sostituire le parole: «dei familiari» con le seguenti: «dei soggetti*

aventi titolo»;

d) *all'articolo 8, comma 4, sostituire le parole: «dei familiari o conviventi del defunto» con le seguenti: « dei soggetti aventi titolo»;*

e) *all'articolo 8, comma 5, sostituire le parole: «i familiari o loro delegati" con le seguenti: "i soggetti aventi titolo";*

f) *all'articolo 8, comma 12, secondo periodo, sostituire le parole: "dei familiari" con le seguenti: "dei soggetti aventi titolo";*

g) *all'articolo 9, comma 4, sostituire le parole: "dei familiari del defunto" con le seguenti: " dei soggetti aventi titolo";*

h) *all'articolo 12, alinea, sostituire le parole: "dei familiari del defunto" con le seguenti: "dei soggetti aventi titolo";*

i) *all'articolo 21, comma 1, sostituire le lettere b) e c) con la seguente: "b) da parte di un soggetto avente titolo".*

2.2

[ALBANO](#)

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «resto mortale» con le seguenti: «resti mortali».

2.3

[GAETTI, TAVERNA](#)

Al comma 1, lettera d), sostituire la parola: «dolenti» con le seguenti: «aventi titolo».

2.4

[CENTINAIO, VOLPI](#)

Al comma 1, lettera d), sostituire la parola: «dolenti», con le parole: «aventi titolo», e dopo le parole: «prendono vista», inserire le parole: «e dispongono».

2.5

[ZUEFADA, RIZZOTTI, FLORIS, MANDELLI](#)

Al comma 1, lettera d), sostituire la parola: «dolenti», con le seguenti: «aventi titolo» e le parole: «prendono vista della salma o del cadavere», con le seguenti: «dispongono della salma o del cadavere».

2.6

[GAETTI, TAVERNA](#)

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: «prendono vista» con le seguenti: «dispongono».

2.7

[GIOVANARDI](#)

Sostituire al comma 1, la lettera f), con la seguente:

«f) per "attività funebri" si intendono le attività, esercitate in forma di impresa, volte a fornire, nella sola forma congiunta, le seguenti prestazioni e servizi:

- 1) disbrigo in nome e per conto dei familiari o di altri aventi titolo, di pratiche amministrative conseguenti al decesso di una persona;*
- 2) vendita e fornitura di casse mortuarie ed eventuali articoli funebri, in occasione del funerale;*
- 3) ricomposizione del cadavere, sua vestizione e tanatocosmesi;*
- 4) trasporto, con idoneo mezzo speciale, del cadavere o della salma dal luogo di rinvenimento, di decesso o di deposizione, al cimitero o all'impianto di cremazione;*
- 5) il trasporto di cadavere può essere effettuato in forma disgiunta dalle attività di cui ai punti 1, 2 e 3;*
- 6) le attività di cui ai punti 1 e 3 sono di sola competenza dei soggetti indicati all'articolo 4 e all'articolo 7, comma 2, della presente legge».*

2.8

[ANITORI](#)

Al comma 1, lettera f), apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole*: «si intendono le attività, esercitate in forma di impresa, volte a fornire, congiuntamente, le seguenti prestazioni e servizi» *con le seguenti*: «si intende l'insieme dei servizi tesi a sollevare la "famiglia dolente" o i "dolenti" da tutte le incombenze relative al lutto subito, tra cui:»;
b) *sopprimere il numero 5*).

2.9

[ZUEFADA](#), [RIZZOTTI](#), [FLORIS](#), [MANDELLI](#)

Al comma 1, lettera f), sostituire le parole: «esercitate in forma di impresa, volte a fornire, congiuntamente, le seguenti prestazioni e servizi», *con le seguenti*: «imprenditoriali svolte nel rispetto delle norme UNI EN 15017:2006 e delle ineludibili esigenze di sanità, di ordine pubblico, di sicurezza e di ottemperanza degli obblighi contrattuali assunti con gli aventi titolo, dai soggetti in possesso dei requisiti dalla presente legge, e della necessaria idoneità tecnico professionale ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 al fine di fornire congiuntamente le seguenti prestazioni e servizi».

2.10

[BIANCONI](#)

Al comma 1, lettera f), apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire la parola*: «congiuntamente» *con le seguenti*: «nella sola forma congiunta»;

b) *sostituire il numero 5) con il seguente*:

«5) il trasporto di cadavere può essere effettuato in forma disgiunta dalle attività di cui ai punti 1, 2 e 3»;

c) *dopo il numero 5) aggiungere il seguente*:

«6) le attività di cui ai punti 1 e 3 sono di sola competenza dei soggetti indicati all'articolo 4 e all'articolo 7, comma 2, della presente legge».

2.11

[CENTINAIO](#), [VOLPI](#)

Al comma 1, lettera f), punto 1), sostituire le parole: «dei famigliari o di altri» *con la parola*: «degli».

2.12

[ZUEFADA](#), [RIZZOTTI](#), [FLORIS](#), [MANDELLI](#)

Al comma 1, lettera f), numero 1), sostituire le parole: «dei famigliari o di altri», *con le seguenti*: «degli».

2.13

[GAETTI](#), [TAVERNA](#)

Al comma 1, lettera f), punto 1), sostituire la parola: «familiari» *con la seguente*: «dolenti».

2.14

[BAROZZINO](#)

Al comma 1, lettera f), sostituire il punto 2 con il seguente:

«2) vendita e fornitura di casse mortuarie ed eventuali articoli funebri, in occasione del funerale, ad eccezione di lapidi, rivestimenti lapidei di loculi o edicole cimiteriali, coprifossa, porta fiori, lampade e accessori vari, ovvero degli arredi cimiteriali».

2.15

[GAETTI](#), [TAVERNA](#)

Al comma 1, lettera f), punto 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, ad esclusione della realizzazione di prodotti lapidei».

2.16

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#)

Al comma 1, lettera f), punto 2, aggiungere in fine, le seguenti parole: «, ad esclusione della realizzazione di prodotti lapidei».

2.17

[BERGER](#), [ZELLER](#), [PALERMO](#), [LANIECE](#), [PANIZZA](#), [FAUSTO GUILHERME LONGO](#)

Al comma 1, lettera f), punto 2, aggiungere in fine, le seguenti parole: «, ad esclusione della realizzazione di prodotti lapidei».

2.18

[RIZZOTTI](#), [D'AMBROSIO LETTIERI](#), [MANDELLI](#), [CENTINAIO](#), [FLORIS](#), [ZUFFADA](#)

Al comma 1, lettera f), numero 2, aggiungere in fine, le seguenti parole: «, ad esclusione della realizzazione di prodotti lapidei».

2.19

[CENTINAIO](#), [VOLPI](#)

Al comma 1, lettera f), punto 2), aggiungere, in fine, le parole: «, nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela sanitaria».

2.20

[ZUFFADA](#), [RIZZOTTI](#), [FLORIS](#), [MANDELLI](#)

Al comma 1, lettera f), numero 2), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela sanitaria.».

2.21

[ZUFFADA](#), [RIZZOTTI](#), [FLORIS](#), [MANDELLI](#)

Al comma 1, lettera f), sostituire il numero 3) con il seguente:

«3) composizione del cadavere mediante sua vestizione e tanatocosmesi e tanatoprassi;».

2.22

[CENTINAIO](#), [VOLPI](#)

Al comma 1, lettera f), punto 3), sostituire le parole: «ricomposizione del cadavere,» con le seguenti: «composizione del cadavere mediante» e aggiungere, in fine, le parole: «e tanatoprassi;».

2.23

[GAETTI](#), [TAVERNA](#)

Al comma 1, lettera f), sostituire il punto 5 con il seguente:

«5) eventuale gestione e utilizzo di sale del commiato o case funerarie, in forma associata con altre attività funebri autorizzate, pubbliche o private e anche in collaborazione con le strutture di ricovero, residenze sanitarie assistenziali (RSA) ed altre strutture sanitarie accreditate con il servizio sanitario nazionale».

2.24

[ZUFFADA](#), [RIZZOTTI](#), [FLORIS](#), [MANDELLI](#)

Al comma 1, lettera f), sostituire il numero 5) con il seguente:

«5) eventuale gestione di case funerarie;».

2.25

[GAETTI](#), [TAVERNA](#)

Al comma 1, lettera g), punto 1, sopprimere le parole: «direttamente o con le modalità previste per i servizi pubblici locali ovvero».

2.26

[ALBANO](#)

Al comma 1, lettera g), numero 1), 1.1), sostituire le parole: «della bara» con le seguenti: «del feretro».

2.27

[LO GIUDICE](#)

Al comma 1, lettera g), numero 1, 1.1), sostituire le parole: «per la quale non vi siano, o non siano noti, coniuge o familiari» con le seguenti: «per la quale non vi siano, o non siano noti, il coniuge, l'altra parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso, il convivente di fatto o altri familiari».

2.28

[GAETTI](#), [TAVERNA](#)

Al comma 1, lettera g), punto 2, dopo la parola: «legale» inserire le seguenti: «e gli ospedali,».

2.29

[GAETTI](#), [TAVERNA](#)

Al comma 1, lettera h), sopprimere le parole: «alle dirette dipendenze dell'impresa».

2.30

[RIZZOTTI](#), [D'AMBROSIO LETTIERI](#), [MANDELLI](#), [FLORIS](#), [CENTINAI](#)O, [ZUFFADA](#)

Al comma 1, lettera h), sopprimere le parole: «alle dirette dipendenze dell'impresa».

2.31

[GIOVANARDI](#)

Al comma 1, sostituire la lettera i), con la seguente:

«i) per "Casa Funeraria" si intende una struttura gestita dall'impresa funebre, collocata fuori dalle strutture sanitarie di ricovero e cura, pubbliche o accreditate, dalle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali e dai cimiteri e deputata alla custodia, anche a fine del compimento del periodo osservazione, alla esposizione delle salme e dei feretri, anche a cassa aperta, per lo svolgimento delle cerimonie funebri e a deposito in attesa delle procedure di cremazione o della sepoltura. I crematori costruiti entro i recinti della Casa Funeraria, soggetti alla vigilanza del comune, prevedono una sala attigua per consentire i riti di commemorazione civili o religiosi».

2.32

[ALBANO](#)

Al comma 1, lettera i), sostituire le parole: «attività cerimoniale funebri», con le seguenti: «servizio funebre».

2.33

[BIANCONI](#)

Al comma 1, lettera i), al numero 1) apportare le seguenti modificazioni:

dopo la parola: «struttura», inserire le seguenti: «gestita dall'impresa funebre»;

dopo le parole: «cerimonie funebri», aggiungere le seguenti: «e a deposito in attesa delle procedure di cremazione o della sepoltura. I crematori costruiti entro i recinti della Casa Funeraria, soggetti alla vigilanza del comune, prevedono una sala attigua per consentire i riti di commemorazione civili o religiosi;».

2.34

[FUCKSIA](#)

Al comma 1, lettera i), punto 1, le parole: «e dai cimiteri», sono soppresse.

2.35

[D'AMBROSIO LETTIERI](#)

Al comma 1, lettera i), punto 1, le parole: «e dai cimiteri», sono soppresse.

2.36

[TOMASELLI](#)

Al comma 1, lettera i), numero 1), sopprimere le parole: «e dai cimiteri».

2.37

[ALBANO](#)

Al comma 1, lettera i), numero 1), sostituire le parole: «esposizione delle salme e dei feretri, anche a cassa aperta», con le seguenti: «esposizione delle salme collocate in feretro aperto».

2.38

[ZUFFADA](#), [RIZZOTTI](#), [FLORIS](#), [MANDELLI](#)

Al comma 1, lettera i) numero 1), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «gestita da soggetti autorizzati all'attività funebre ed in possesso dei requisiti di cui alla presente legge. Nella casa funeraria si possono praticare imbalsamazione e tanatoprassi;».

2.39

[GAETTI](#), [TAVERNA](#)

Al comma 1, lettera i), punto 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, gestita da soggetti autorizzati all'attività funebre ed in possesso dei requisiti di cui alla presente legge. Nella casa funeraria si possono praticare imbalsamazione e tanatoprassi».

2.40

[CENTINAI](#)O, [VOLPI](#)

Al comma 1, lettera i), punto 1), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e gestita da soggetti autorizzati all'attività funebre ed in possesso dei requisiti di cui alla presente legge. Nella casa funeraria si possono praticare imbalsamazione e tanatoprassi».

2.41

[ALBANO](#)

Al comma 1, lettera i), numero 2), dopo la parola: «adibita», inserire le seguenti: «, su richiesta dei soggetti aventi titolo.».

2.42

[ANITORI](#)

Al comma 1, lettera i), numero 2) sopprimere le parole: «posto in feretro chiuso».

2.43

[GIOVANARDI](#)

Al comma 2, lettera l), sostituire la parola: «deposizione» con la seguente: «esposizione».

2.44

[GAETTI, TAVERNA](#)

Al comma 1, lettera l), sostituire la parola: «deposizione» con la seguente: «esposizione».

2.45

[BIANCONI](#)

Al comma 2, lettera l), sostituire la parola: «deposizione» con la seguente: «esposizione».

2.46

[CENTINAIO, VOLPI](#)

Al comma 1, lettera l), alla fine del primo periodo, inserire le seguenti parole: «eseguito con mezzi e personale idonei da soggetti abilitati all'esercizio di attività funebre».

2.47

[GAETTI, TAVERNA](#)

Al comma 1, lettera l), dopo la parola: «legge» inserire le seguenti: «, eseguito con mezzi e personale idonei dai soggetti abilitati all'esercizio di attività funebre».

2.48

[ZUEFADA, RIZZOTTI, FLORIS, MANDELLI](#)

Al comma 1, lettera l), primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «eseguito con mezzi e personale idonei dai soggetti abilitati all'esercizio di attività funebre».

2.49

[GAETTI, TAVERNA](#)

Al comma 1, lettera l), punto 1, sopprimere le parole: «, svolto dal personale alle dipendenze delle ASL o delle strutture cimiteriali».

2.50

[GAETTI, TAVERNA](#)

Al comma 1, lettera l), sostituire il punto 3 con il seguente:

«3) il trasporto dei resti mortali o indecomposti, anche plurimo, nonché di contenitori di resti mortali, svolto da soggetto autorizzato alla attività funebre dotato dei mezzi idonei aventi requisiti richiesti dall'autorità sanitaria che sia in possesso della autorizzazione comunale al trasporto singolo o cumulativo».

2.51

[ZUEFADA, RIZZOTTI, FLORIS, MANDELLI](#)

Al comma 1, lettera l), sostituire il numero 3), con il seguente:

«3) il trasporto di resti mortali o indecomposti, anche plurimo, nonché di contenitori di resti mortali, svolto da soggetto incaricato dotato dei mezzi idonei sotto l'aspetto sanitario e di sicurezza che sia in possesso della autorizzazione comunale al trasporto singolo o cumulativo;».

2.52

[GAETTI, TAVERNA](#)

Al comma 1, lettera l), punto 3), dopo le parole: «il trasporto di resti mortali», inserire le seguenti: «o indecomposti».

2.53

[CENTINAIQ](#), [VOLPI](#)

Al comma 1, lettera l), punto 3), dopo le parole: «di resti mortali», inserire le seguenti: «o indecomposti», e sostituire le parole: «svolto da qualunque soggetto incaricato», con le parole: «svolto da soggetto incaricato, dotato di mezzi idonei sotto l'aspetto sanitario e di sicurezza.».

2.54

[GAETTI](#), [TAVERNA](#)

Al comma 1, lettera l), punto 3), sopprimere la parola: «qualunque».

2.55

[GAETTI](#), [TAVERNA](#)

Al comma 1, lettera l), punto 3), sostituire le parole: «soggetto incaricato che sia in possesso della autorizzazione comunale al trasporto singolo o cumulativo», con le seguenti: «soggetto autorizzato alla attività funebre dotato dei mezzi idonei aventi requisiti richiesti dall'autorità sanitaria che sia in possesso della autorizzazione comunale al trasporto singolo o cumulativo».

Art. 3

3.1

[ZUEFADA](#), [RIZZOTTI](#), [FLORIS](#), [MANDELLI](#)

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«Le attività funebri sono attività imprenditoriali attinenti alla salute pubblica e alla pubblica sicurezza che si esercitano con modalità atte a tutelare l'effettiva libertà di scelta degli utenti».

3.2

[ANITORI](#)

Al comma 1, dopo le parole: «attività economiche» inserire la seguente: «artigiane».

3.3

[ZUEFADA](#), [RIZZOTTI](#), [FLORIS](#), [MANDELLI](#)

Sopprimere i commi 2, 3 e 4.

3.4

[GIOVANARDI](#)

Sopprimere il comma 4.

3.5

[GAETTI](#), [TAVERNA](#)

Sopprimere il comma 4.

3.6

[VOLPI](#), [CENTINAIQ](#)

Sopprimere il comma 4.

3.7

[BERGER](#), [ZELLER](#), [PALERMO](#), [LANIECE](#), [PANIZZA](#), [FAUSTO.GUILHERME.LONGO](#)

Sopprimere il comma 4.

3.8

[RIZZOTTI](#), [MANDELLI](#), [D'AMBROSIO.LETTIERI](#), [CENTINAIQ](#), [FLORIS](#), [ZUEFADA](#)

Sopprimere il comma 4.

3.9

[BIANCONI](#)

Sopprimere il comma 4.

3.10

[VACCARI](#)

Al comma 4, sostituire le parole: «dalla legislazione in materia di servizi pubblici locali», con le seguenti: «dal Testo Unico sui servizi pubblici locali di interesse economico generale, attuativo degli

articoli 16 e 19 della legge 7 agosto 2015, n. 124».

3.0.1

[CENTINAIO](#), [VOLPI](#)

Dopo l'articolo, inserire i seguenti:

«Art. 3-bis.

(Compiti e attribuzioni delle regioni)

1. Le regioni esercitano compiti di programmazione, indirizzo, coordinamento e controllo nelle materie disciplinate dalla presente legge, improntando la propria attività alla semplificazione dei procedimenti amministrativi, in conformità ai principi di efficacia, di efficienza e di sussidiarietà.

2. La giunta regionale, con delibera adottata entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce o concorre a definire, nei limiti delle proprie attribuzioni e competenze e in attuazione dei principi di cui alla presente legge:

- a) i requisiti strutturali dei cimiteri e dei crematori;
- b) i requisiti delle strutture destinate al servizio obitorioale;
- c) i requisiti dei mezzi di trasporto funebre;
- d) i requisiti strutturali, gestionali e professionali per l'esercizio dell'attività funebre, in conformità a quanto previsto dalla presente legge;
- e) le caratteristiche e le modalità di realizzazione delle cappelle private e delle tumulazioni privilegiate fuori dai cimiteri;
- f) l'elenco delle malattie infettive che richiedono particolari prescrizioni per la sepoltura o per la cremazione;
- g) i criteri per la redazione degli strumenti di pianificazione territoriale;
- h) i criteri e gli obiettivi in materia di controllo, trasparenza e informazione dei servizi funebri;
- i) le modalità per la formazione e la tenuta degli elenchi delle imprese funebri autorizzate e dei direttori tecnici autorizzati dai comuni, garantendo che gli stessi siano consultabili liberamente in via telematica;
- l) le modalità per la formazione e l'aggiornamento professionali, nei limiti di quanto previsto dalla presente legge.

Art. 3-ter.

(Compiti e attribuzioni dei comuni)

1. Il comune assicura la sepoltura o la cremazione dei cadaveri delle persone residenti e di quelle decedute nel proprio territorio, tramite la realizzazione, anche in associazione con altri comuni, di cimiteri e di crematori e in particolare:

- a) rilascia le autorizzazioni previste dalla presente legge;
- b) assicura spazi o locali pubblici idonei ad accogliere il feretro sigillato per lo svolgimento di riti funebri nel rispetto della volontà del defunto e dei suoi familiari;
- c) adotta il regolamento di polizia mortuaria che stabilisce le condizioni di esercizio e di utilizzo dei cimiteri, delle strutture obitoriali;
- d) assicura il trasporto e il servizio funebre in caso di indigenza del defunto o dei suoi familiari ovvero in caso di disinteresse, nonché il servizio di raccolta e di trasferimento all'obitorio dei deceduti sulla pubblica via o in luogo pubblico;
- e) esercita i poteri di rilevamento delle imprese funebri;
- f) esercita poteri di vigilanza e di controllo, avvalendosi, per gli aspetti igienico-sanitari, delle ASL».

3.0.2

[ZUFFADA](#), [RIZZOTTI](#), [FLORIS](#), [MANDELLI](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Compiti e attribuzioni delle regioni)

1. Le regioni esercitano compiti di programmazione, indirizzo, coordinamento e controllo nelle

materie disciplinate dalla presente legge, improntando la propria attività alla semplificazione dei procedimenti amministrativi, in conformità ai principi di efficacia, di efficienza e di sussidiarietà.

2. La giunta regionale, con delibera adottata entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce o concorre a definire, nei limiti delle proprie attribuzioni e competenze e in attuazione dei principi di cui alla presente legge:

- a) i requisiti strutturali dei cimiteri e dei crematori;
- b) i requisiti delle strutture destinate al servizio obitoriale;
- c) i requisiti dei mezzi di trasporto funebre;
- d) i requisiti strutturali, gestionali e professionali per l'esercizio dell'attività funebre, in conformità a quanto previsto dalla presente legge;
- e) le caratteristiche e le modalità di realizzazione delle cappelle private e delle tumulazioni privilegiate fuori dai cimiteri;
- f) l'elenco delle malattie infettive che richiedono particolari prescrizioni per la sepoltura o per la cremazione;
- g) i criteri per la redazione degli strumenti di pianificazione territoriale;
- h) i criteri e gli obiettivi in materia di controllo, trasparenza e informazione dei servizi funebri;
- i) le modalità per la formazione e la tenuta degli elenchi delle imprese funebri autorizzate e dei direttori tecnici autorizzati dai comuni, garantendo che gli stessi siano consultabili liberamente in via telematica;
- l) le modalità per la formazione e l'aggiornamento professionali, nei limiti di quanto previsto dalla presente legge».

3.0.3

[ZUFFADA](#), [RIZZOTTI](#), [FLORIS](#), [MANDELLI](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Compiti e attribuzioni dei comuni)

1. Il comune assicura la sepoltura o la cremazione dei cadaveri delle persone residenti e di quelle decedute nel proprio territorio, tramite la realizzazione, anche in associazione con altri comuni, di cimiteri e di crematori e in particolare:

- a) rilascia le autorizzazioni previste dalla presente legge;
- b) assicura spazi o locali pubblici idonei ad accogliere il feretro sigillato per lo svolgimento di riti funebri nel rispetto della volontà del defunto e dei suoi familiari;
- c) adotta il regolamento di polizia mortuaria che stabilisce le condizioni di esercizio e di utilizzo dei cimiteri, delle strutture obitoriali;
- d) assicura il trasporto e il servizio funebre in caso di indigenza del defunto o dei suoi familiari ovvero in caso di disinteresse, nonché il servizio di raccolta e di trasferimento all'obitorio dei deceduti sulla pubblica via o in luogo pubblico;
- e) esercita i poteri di rilevamento delle imprese funebri;
- f) esercita poteri di vigilanza e di controllo, avvalendosi, per gli aspetti igienico-sanitari, delle ASL».

3.0.4

[ZUFFADA](#), [RIZZOTTI](#), [FLORIS](#), [MANDELLI](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Programmazione territoriale)

1. L'esercizio dell'attività funebre è sottoposto alla programmazione territoriale al fine di assicurare le migliori funzionalità e produttività dei servizi resi agli utenti, nel rispetto dei principi di trasparenza e di concorrenza, assicurando il maggior equilibrio possibile tra offerta e capacità di domanda della popolazione stabilmente residente e di quella fluttuante.

2. La programmazione territoriale di cui al comma 1 è definita dalle Regioni quali enti primari di

programmazione, tenendo in considerazione il rapporto popolazione/numero di sedi autorizzate. Tale programmazione territoriale deve prevedere che, fatte salve le sedi dei soggetti esercenti l'attività funebre già insediate alla data di entrata in vigore della presente legge e rispondenti ai requisiti previsti dalla presente legge, il numero delle sedi autorizzabili, sia proporzionale al numero degli abitanti residenti in macroaree territoriali vaste ed omogenee anche se extracomunali o interprovinciali definite dalle regioni in ragione di una autorizzazione ogni 15.000 abitanti.

3. I criteri di autorizzazione di cui al precedente comma 2 si applicano sia alle sedi principali dei soggetti esercenti l'attività funebre che alle sedi secondarie degli stessi».

3.0.5

[CENTINAIO](#), [VOLPI](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Programmazione territoriale)

1. L'esercizio dell'attività funebre è sottoposto alla programmazione territoriale al fine di assicurare le migliori funzionalità e produttività dei servizi resi agli utenti, nel rispetto dei principi di trasparenza e di concorrenza, assicurando il maggior equilibrio possibile tra offerta e capacità di domanda della popolazione stabilmente residente e di quella fluttuante.

2. La programmazione territoriale di cui al comma 1 è definita dalle Regioni quali enti primari di programmazione, tenendo in considerazione il rapporto popolazione/numero di sedi autorizzate. Tale programmazione territoriale deve prevedere che, fatte salve le sedi dei soggetti esercenti l'attività funebre già insediate alla data di entrata in vigore della presente legge e rispondenti ai requisiti previsti dalla presente legge, il numero delle sedi autorizzabili, sia proporzionale al numero degli abitanti residenti in macroaree territoriali vaste ed omogenee anche se extracomunali o interprovinciali definite dalle regioni in ragione di una autorizzazione ogni 15.000 abitanti.

3. I criteri di autorizzazione di cui al precedente comma 2 si applicano sia alle sedi principali dei soggetti esercenti l'attività funebre che alle sedi secondarie degli stessi».

Art. 4

4.1

[CENTINAIO](#), [VOLPI](#)

Sostituire l'articolo, con i seguenti:

«Art. 4. ? (Impresa funebre). ? 1. L'attività funebre assicura la fornitura in forma congiunta dei seguenti servizi:

- a) disbrigo, su mandato dei familiari o aventi titolo, delle pratiche amministrative inerenti il decesso e l'organizzazione delle onoranze funebri;
- b) vendita di casse e di altri articoli funebri, in occasione del funerale;
- c) preparazione del defunto, sua vestizione e confezionamento del feretro;
- d) il trasporto funebre;
- e) trattamenti di tanatocosmesi e di tanatoprassi;
- f) recupero di cadaveri, su disposizioni dell'autorità giudiziaria, da luoghi pubblici o privati;
- g) eventuale gestione di case funerarie;
- h) previdenza funeraria.

2. L'esercizio dell'attività funebre è consentito unicamente a ditte individuali e a società in possesso dell'apposita autorizzazione rilasciata dal comune, valevole per l'intero territorio nazionale, ove esse hanno le proprie sedi, previo accertamento della sussistenza e della permanenza dei requisiti stabiliti dalla presente legge, dalle regioni e dai comuni, nei limiti delle rispettive competenze.

3. L'attività funebre rientra tra le prestazioni di servizio disciplinate dall'articolo 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. Sono vietati nell'attività funebre l'intermediazione e il procacciamento di affari rivolto all'acquisizione e all'esecuzione di servizi funebri e delle attività connesse e complementari, anche ad opera di persone solo indirettamente riconducibili a soggetti autorizzati all'esercizio di tale attività.

4. Il conferimento dell'incarico per il disbrigo delle pratiche amministrative, la redazione del preventivo per il funerale, la vendita delle casse e di articoli funebri e ogni altra attività connessa al funerale deve essere svolta solo nelle sedi dei soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività funebre o, eccezionalmente e su richiesta degli interessati, presso l'abitazione del defunto e dell'avente titolo, purché non all'interno di strutture sanitarie e socio-assistenziali di ricovero e cura, pubbliche e private, di strutture obitoriali e di cimiteri. Chi intenda avvalersi delle prestazioni delle imprese funebri conferisce loro mandato scritto ivi indicando le legittimazioni conferite alle stesse. L'impresa funebre, nel momento della sottoscrizione del mandato ad operare in nome e per conto degli aventi titolo sul defunto per l'organizzazione del funerale, ha obbligo di redigere un preventivo con l'indicazione analitica minimale delle prestazioni di beni e servizi.

5. È fatto assoluto divieto di svolgere attività di pompe funebri o di trasporto funebre o di proporre servizi e forniture concernenti l'attività funebre:

- a) all'interno di strutture sanitarie pubbliche o private, ivi comprese le residenze per anziani e altre strutture socio-sanitarie, socio-assistenziali e residenziali, nonché i relativi servizi mortuari;
- b) all'interno di obitori e dei locali di osservazione delle salme;
- c) all'interno dei cimiteri e nei locali comunali;
- d) nell'ambito dell'esercizio di attività sanitarie, socio sanitarie, assistenziali, ivi compreso il servizio di ambulanza o di trasporto degenti.

6. I soggetti autorizzati all'esercizio di attività funebre non possono:

- a) gestire obitori, depositi di osservazione e camere mortuarie nelle strutture sanitarie, di ricovero e cura;
- b) gestire strutture sanitarie, di ricovero e cura, strutture socio-sanitarie e strutture socio-assistenziali, pubbliche o private, nonché servizi sanitari, parasanitari e assistenziali;
- c) gestire servizi cimiteriali istituzionali;
- d) gestire servizi di ambulanza, ivi compreso il trasporto di malati o degenti;
- e) gestire il servizio comunale di pubbliche affissioni;
- f) gestire forni crematori.

7. Le attività svolte in contrasto con quanto previsto al comma 6 cessano entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le imprese funebri, qualora esercitino attività in mercati paralleli, quali quelli relativi alla gestione cimiteriale o dei forni crematori, sono obbligate alla separazione societaria, intesa come svolgimento distinto con società o con soggetto, comunque denominati, dotati di separata personalità giuridica e di organizzazione distinta e adeguata di mezzi e risorse ivi compreso il personale.

8. Per i comuni montani ricompresi nei territori classificati montani e/o svantaggiati, o per le loro forme associative, con popolazione complessiva inferiore a tremila abitanti, per garantire la continuità dei servizi cimiteriali istituzionali è ammessa deroga al regime di incompatibilità tra la gestione dei servizi cimiteriali.

4-bis. ? (Requisiti dell'attività). ? 1. Le imprese funebri, per l'esercizio delle attività funebri, devono essere in possesso della disponibilità continuativa delle seguenti risorse:

- a) una sede adeguata per la trattazione degli affari, comprendente la sala di esposizione per gli articoli funebri;
- b) una o più autofunebri per il trasporto funebre con annessa. Tali autorimesse devono disporre di adeguate dotazioni per la pulizia e la sanificazione del vano adibito alle salme e cadaveri dell'autofunebre;
- c) almeno un direttore tecnico, stabilmente assunto con regolare rapporto di lavoro con il richiedente l'autorizzazione, anche coincidente con il titolare o legale rappresentante della stessa, che sia in possesso dei relativi requisiti formativi. Il direttore tecnico è responsabile dello svolgimento dell'attività funebre;
- d) un addetto abilitato alla trattazione delle pratiche amministrative e degli affari, in possesso dei relativi requisiti formativi con regolare e continuativo rapporto di lavoro con il richiedente

l'autorizzazione;

e) dipendenti con funzioni di necroforo in numero non inferiore a quattro unità lavorative annue (ULA) costituente organico medio annuo, come definito dal decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 238 del 12 ottobre 2005. Tale personale deve avere un regolare rapporto di lavoro, in base a quanto previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria e dalla normativa vigente in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro e in possesso dei relativi requisiti formativi.

2. L'effettiva disponibilità congiunta dei requisiti di cui al comma 1, lettere b) ed e), può essere comprovata anche mediante la stipulazione, esclusivamente con un'altra impresa funebre autorizzata, di un contratto di appalto di durata e di contenuto idonei a garantire in via continuativa e funzionale lo svolgimento dell'attività o ricorrendo all'attivazione di processi di integrazione come la costituzione di consorzi con attività esterna di cui agli articoli 2602 e seguenti o di società consortili ai sensi dell'articolo 1625-ter del codice civile in possesso diretto dei requisiti di cui al comma 1 e attrezzati, in termini di dotazioni umane e strumentali, secondo quanto previsto alla Tabella 1. Di tali rapporti e contratti è data adeguata comunicazione e informazione all'utente finale, all'atto del conferimento del mandato, con gli strumenti e con le modalità previsti dalla presente legge.

3. Ai fini della dimostrazione dell'effettiva disponibilità dei requisiti di cui al comma 1 lettere b) ed e) non è ammesso il ricorso a strumenti quali le associazioni in partecipazione, le associazioni temporanee di impresa e le reti d'impresa.

4. Per i soggetti in possesso diretto dei requisiti di cui al comma 1, qualora il direttore tecnico e l'addetto abilitato alla trattazione affari di cui alle lettere c) e d) comma 1 svolgano anche le mansioni di necroforo, possono essere computati ai fini del requisito di cui al comma 1, lettera e).

5. I soggetti che garantiscono la disponibilità dei requisiti di cui al comma 2 devono essere autorizzate all'esercizio dell'impresa funebre dimostrando la disponibilità dei requisiti di cui al comma 1 e delle seguenti dotazioni minime adeguate alle attività svolte:

a) una sede;

b) un organico medio annuo di almeno dieci ULA, con mansioni di necrofori con regolare contratto di lavoro ai sensi del comma 1, lettera e);

c) almeno tre autofunebri e relativa autorimessa;

d) un'ulteriore ULA per ogni contratto di fornitura, di servizi o di agenzia sottoscritto oltre al quinto o comunque eccedente il numero massimo di contratti che, in base a quanto stabilito dalle regioni in relazione alla tipologia delle imprese funebri presenti nel territorio d'area vasta, è possibile svolgere in caso di possesso dei requisiti minimi di cui alle lettere b) e c);

e) un'ulteriore autofunebre per ogni quattro ULA aggiuntive.

6. L'apertura di eventuali e ulteriori sedi secondarie, che devono essere comunque idonee e adeguate allo svolgimento della medesima attività, è soggetta ad apposita autorizzazione comunale rilasciata secondo i criteri della pianificazione territoriale regionale di cui alla presente legge, ed è subordinata alla presenza di un ulteriore addetto alla trattazione degli affari, responsabile della stessa, in possesso di regolare e stabile rapporto di lavoro con il richiedente l'autorizzazione e diverso da quelli utilizzati nelle altre sedi.

7. Presso ciascuna regione è istituito un elenco dei soggetti esercenti l'attività funebre autorizzati dai comuni e dei direttori tecnici/addetti alla trattazione degli affari. Tale elenco deve essere consultabile con strumenti di ricerca telematici.

8. Per le imprese funebri, i centri di servizio funebre e gli agenti funebri stabiliti in altri Stati membri dell'Unione europea si applicano le disposizioni della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, e le relative disposizioni nazionali di recepimento».

4.2

[ZUFFADA](#), [RIZZOTTI](#), [FLORIS](#), [MANDELLI](#)

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 4. ? (*Impresa funebre*). ? 1. L'attività funebre assicura la fornitura in forma congiunta dei

seguenti servizi:

- a) disbrigo, su mandato dei familiari o aventi titolo, delle pratiche amministrative inerenti il decesso e l'organizzazione delle onoranze funebri;
- b) vendita di casse e di altri articoli funebri, in occasione del funerale;
- c) preparazione del defunto, sua vestizione e confezionamento del feretro;
- d) il trasporto funebre;
- e) trattamenti di tanatocosmesi e di tanatoprassi;
- f) recupero di cadaveri, su disposizioni dell'autorità giudiziaria, da luoghi pubblici o privati;
- g) eventuale gestione di case funerarie;
- h) la previdenza funeraria.

2. L'esercizio dell'attività funebre è consentito unicamente a ditte individuali e a società in possesso dell'apposita autorizzazione rilasciata dal comune, valevole per l'intero territorio nazionale, ove esse hanno le proprie sedi, previo accertamento della sussistenza e della permanenza dei requisiti stabiliti dalla presente legge, dalle regioni e dai comuni, nei limiti delle rispettive competenze.

3. L'attività funebre rientra tra le prestazioni di servizio disciplinate dall'articolo 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. Sono vietati nell'attività funebre l'intermediazione e il procacciamento di affari rivolto all'acquisizione e all'esecuzione di servizi funebri e delle attività connesse e complementari, anche ad opera di persone solo indirettamente riconducibili a soggetti autorizzati all'esercizio di tale attività.

4. Il conferimento dell'incarico per il disbrigo delle pratiche amministrative, la redazione del preventivo per il funerale, la vendita delle casse e di articoli funebri e ogni altra attività connessa al funerale deve essere svolta solo nelle sedi dei soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività funebre o, eccezionalmente e su richiesta degli interessati, presso l'abitazione del defunto e dell'avente titolo, purché non all'interno di strutture sanitarie e socio-assistenziali di ricovero e cura, pubbliche e private, di strutture obitoriali e di cimiteri. Chi intenda avvalersi delle prestazioni delle imprese funebri conferisce loro mandato scritto ivi indicando le legittimazioni conferite alle stesse. L'impresa funebre, nel momento della sottoscrizione del mandato ad operare in nome e per conto degli aventi titolo sul defunto per l'organizzazione del funerale, ha obbligo di redigere un preventivo con l'indicazione analitica minimale delle prestazioni di beni e servizi.

5. È fatto assoluto divieto di svolgere attività di pompe funebri o di trasporto funebre o di proporre servizi e forniture concernenti l'attività funebre, nonché l'attività marmorea e lapidea:

- a) all'interno di strutture sanitarie pubbliche o private, ivi comprese le residenze per anziani e altre strutture socio-sanitarie, socio-assistenziali e residenziali, nonché i relativi servizi mortuari;
- b) all'interno di obitori e dei locali di osservazione delle salme;
- c) all'interno dei cimiteri e nei locali comunali;
- d) nell'ambito dell'esercizio di attività sanitarie, socio sanitarie, assistenziali, ivi compreso il servizio di ambulanza o di trasporto degenti.

6. I soggetti autorizzati all'esercizio di attività funebre non possono:

- a) gestire obitori, depositi di osservazione e camere mortuarie nelle strutture sanitarie, di ricovero e cura;
- b) gestire strutture sanitarie, di ricovero e cura, strutture socio-sanitarie e strutture socioassistenziali, pubbliche o private, nonché servizi sanitari, parasanitari e assistenziali;
- c) gestire servizi cimiteriali istituzionali;
- d) gestire servizi di ambulanza, ivi compreso il trasporto di malati o degenti;
- e) gestire il servizio comunale di pubbliche affissioni
- f) gestire forni crematori.

7. Le attività svolte in contrasto con quanto previsto al comma 6 cessano entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le imprese funebri, qualora esercitino attività in mercati paralleli, quali quelli relativi alla gestione cimiteriale o dei forni crematori, sono obbligate alla separazione societaria, intesa come svolgimento distinto con società o con soggetto, comunque

denominati, dotati di separata personalità giuridica e di organizzazione distinta e adeguata di mezzi e risorse ivi compreso il personale.

8. Per i comuni montani ricompresi nei territori classificati montani e/o svantaggiati, o per le loro forme associative, con popolazione complessiva inferiore a tremila abitanti, per garantire la continuità dei servizi cimiteriali istituzionali è ammessa deroga al regime di incompatibilità tra la gestione dei servizi cimiteriali.».

4.3

ANITORI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire i commi da 1 a 4 con i seguenti:*

«1. È istituita la qualifica di imprenditore artigiano funebre.

2. I requisiti formativi dell'imprenditore artigiano funebre sono determinati con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro della salute, sentite le federazioni di settore operanti sul territorio nazionale, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. L'imprenditore funebre artigiano è responsabile della formazione del personale dipendente.

4. L'imprenditore funebre artigiano svolge l'attività di formazione del proprio personale, fermo restando la responsabilità pubblica di verifica.».

b) *sopprimere il comma 9.*

Conseguentemente, sostituire la Rubrica dell'articolo con la seguente: «Imprenditore artigiano funebre e impresa funebre».

4.4

ALBANO

Al comma 1, lettere a) e d), sostituire le parole: «degli affari» con le seguenti: «del servizio funebre».

4.5

BERGER, ZELLER, PALERMO, LANIECE, PANIZZA, FAUSTO GUILHERME LONGO

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «disponibilità» aggiungere le seguenti: «, anche mediante appositi contratti.».

4.6

VOLPI, CENTINAIO

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «disponibilità» aggiungere le seguenti: «, anche mediante appositi contratti.».

4.7

RIZZOTTI, D'AMBROSIO LETTIERI, MANDELLI, FLORIS, CENTINAIO, ZUFFADA

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «disponibilità», aggiungere le seguenti: «, anche mediante appositi contratti.».

4.8

GAETTI, TAVERNA

Al comma 1, lettera d), dopo la parola: «previsione», inserire le seguenti: «nell'organico aziendale».

4.9

GAETTI, TAVERNA

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: «presente per almeno venticinque ore alla settimana presso ogni sede operativa o punto vendita o comunque presso ogni locale di contatto con il pubblico», *con le seguenti:* «responsabile della attività funebre in generale ed in particolare del rapporto con gli enti istituzionali ed il servizio sanitario regionale e nazionale».

4.10

GAETTI, TAVERNA

Al comma 1, sostituire la lettera e), con la seguente:

«e) disponibilità, durante la fase della cerimonia funebre, di almeno quattro necrofori, compresi il direttore tecnico e il titolare dell'impresa, in possesso dei requisiti formativi di cui all'articolo 5 e con

regolare contratto di lavoro stipulato direttamente con l'impresa o con altro soggetto di cui questa si avvale, nel rispetto della normativa in materia di mercato del lavoro, ivi comprese le tipologie contrattuali previste dal decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. La disponibilità dei necrofori non è necessaria qualora l'attività di necroforo, in occasione della cerimonia funebre, venga svolta volontariamente e gratuitamente da persone incaricate dalla famiglia di appartenenza del defunto o dal defunto stesso. I predetti soggetti sono esentati dall'obbligo dei requisiti formativi di cui all'articolo 5».

4.11

[GAETTI, TAVERNA](#)

Al comma 1, sostituire la lettera e), con la seguente:

«e) l'impresa funebre deve dotarsi di dipendenti con funzioni di necroforo in numero non inferiore a due unità lavorative annue (ULA) costituente organico medio annuo, come definito dal decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 238 del 12 ottobre 2005. Tale personale deve avere un regolare rapporto di lavoro, in base a quanto previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria e dalla normativa vigente in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro e in possesso dei relativi requisiti formativi. L'effettiva disponibilità del personale necessario per garantire durante lo svolgimento l'efficacia ed il decoro del servizio può essere comprovata anche mediante la stipulazione, esclusivamente con un'altra impresa funebre autorizzata, di un contratto di appalto di durata e di contenuto idonei a garantire in via continuativa e funzionale lo svolgimento dell'attività o ricorrendo all'attivazione di processi di integrazione come la costituzione di consorzi con attività esterna di cui agli articoli 2602 e seguenti del codice civile o di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile in possesso diretto dei requisiti di cui al comma 1 lettera a), b), c), d) del presente articolo e attrezzati, in termini di dotazioni umane e strumentali. Di tali rapporti e contratti è data adeguata comunicazione e informazione all'utente finale, all'atto del conferimento del mandato, con gli strumenti e con le modalità previsti dalla presente legge. Ai fini della dimostrazione dell'effettiva disponibilità dei requisiti di cui al comma 1, lettera e), non è ammesso il ricorso a strumenti quali le associazioni in partecipazione, le associazioni temporanee di impresa e le reti d'impresa».

4.12

[BERGER, ZELLER, PALERMO, LANIECE, PANIZZA, FAUSTO, GUILHERME, LONGO](#)

Apportare le seguenti modifiche:

«a) al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente: "e) disponibilità, durante la fase della cerimonia funebre, di almeno quattro necrofori, compresi il direttore tecnico e il titolare dell'impresa, in possesso dei requisiti formativi di cui all'articolo 5 e con regolare contratto di lavoro stipulato direttamente con l'impresa o con altro soggetto di cui questa si avvale, nel rispetto della normativa in materia di mercato del lavoro, ivi comprese le tipologie contrattuali previste dal decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. La disponibilità dei necrofori non è necessaria qualora l'attività di necroforo, in occasione della cerimonia funebre, venga svolta volontariamente e gratuitamente da persone incaricate dalla famiglia di appartenenza del defunto o dal defunto stesso. I predetti soggetti sono esentati dall'obbligo dei requisiti formativi di cui all'articolo 5";

b) al comma 2, sopprimere il primo periodo;

c) sopprimere il comma 9».

Consequentemente all'articolo 2, comma 1, lettera h), sopprimere le parole: «alle dirette dipendenze dell'impresa».

4.13

[VOLPI, CENTINAIO](#)

Apportare le seguenti modifiche:

«a) al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente: "e) disponibilità, durante la fase della cerimonia funebre, di almeno quattro necrofori, compresi il direttore tecnico e il titolare dell'impresa, in possesso dei requisiti formativi di cui all'articolo 5 e con regolare contratto di lavoro stipulato direttamente con l'impresa o con altro soggetto di cui questa si avvale, nel rispetto della normativa in

materia di mercato del lavoro, ivi comprese le tipologie contrattuali previste dal decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. La disponibilità dei necrofori non è necessaria qualora l'attività di necroforo, in occasione della cerimonia funebre, venga svolta volontariamente e gratuitamente da persone incaricate dalla famiglia di appartenenza del defunto o dal defunto stesso. I predetti soggetti sono esentati dall'obbligo dei requisiti formativi di cui all'articolo 5»;

b) al comma 2, sopprimere il primo periodo;

c) sopprimere il comma 9».

Conseguentemente all'articolo 2, comma 1, lettera h), sopprimere le parole: «alle dirette dipendenze dell'impresa».

4.14

[RIZZOTTI](#), [MANDELLI](#), [D'AMBROSIO LETTIERI](#), [FLORIS](#), [CENTINAIO](#), [ZUFFADA](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

«a) al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente: "e) disponibilità, durante la fase della cerimonia funebre, di almeno quattro necrofori, compresi il direttore tecnico e il titolare dell'impresa, in possesso dei requisiti formativi di cui all'articolo 5 e con regolare contratto di lavoro stipulato direttamente con l'impresa o con altro soggetto di cui questa si avvale, nel rispetto della normativa in materia di mercato del lavoro, ivi comprese le tipologie contrattuali previste dal decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81";

b) al comma 2, sopprimere il primo periodo;

c) sopprimere il comma 9».

4.15

[GAETTI](#), [TAVERNA](#)

Al comma 2, sopprimere il primo periodo.

4.16

[GAETTI](#), [TAVERNA](#)

Al comma 2, dopo la parola: «necrofori», inserire le seguenti: «durante lo svolgimento della cerimonia funebre».

4.17

[GAETTI](#), [TAVERNA](#)

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Per i soggetti come il direttore tecnico dell'impresa e l'addetto abilitato alla trattazione degli affari svolgono anche le mansioni di necroforo, possono essere computati ai fini del requisito di cui al comma 2».

4.18

[SIMEONI](#), [VACCIANO](#), [MUSSINI](#)

Al comma 5, inserire dopo la parola: «persone» le seguenti: «e società».

4.19

[SIMEONI](#), [VACCIANO](#), [MUSSINI](#)

Al comma 5, dopo la parola: «riabilitazione,» inserire le seguenti: «ovvero di alcuno dei provvedimenti emessi dall'Autorità Nazionale Anticorruzione,»

4.20

[GAETTI](#), [TAVERNA](#)

Sopprimere il comma 9.

4.21

[VACCARI](#)

Al comma 9, dopo le parole: «UNI EN 15017:2006» inserire le seguenti: «e successive modificazioni».

Conseguentemente, all'articolo 5, comma 5, e all'articolo 6, comma 3, dopo le parole: «UNI EN 15017:2006» inserire le seguenti: «e successive modificazioni».

4.22

[GIOVANARDI](#)

Al comma 9, sostituire le parole: «cinque anni», con le seguenti: «tre anni».

4.23

[BIANCONI](#)

Al comma 9, sostituire le parole: «cinque anni» con le seguenti: «tre anni».

4.24

[BIANCONI](#)

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. Le imprese funebri, qualora esercitino attività in esclusiva in mercati paralleli, quali quelli relativi all'ambito cimiteriale come definito al comma 4 dell'articolo 1, nello stesso territorio in cui operano come impresa funebre sono obbligate alla separazione societaria con proprietà diverse, intesa come svolgimento distinto con società o soggetto, comunque denominato, dotato di separata personalità giuridica».

4.25

[GIOVANARDI](#)

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«11-bis. Le imprese funebri, qualora esercitino attività in esclusiva in mercati paralleli, quali quelli relativi all'ambito cimiteriale come definito al comma 5 dell'articolo 1, nello stesso territorio in cui operano come impresa funebre, sono obbligate alla separazione societaria con proprietà diverse, intesa come svolgimento distinto con società o soggetto, comunque denominato, dotato di separata personalità giuridica».

4.0.1

[ZUFFADA](#), [RIZZOTTI](#), [FLORIS](#), [MANDELLI](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 4-bis

(Requisiti attività funebri)

1. Ai fini dell'autorizzazione l'attività funebre deve operare nel rispetto della normativa UNI EN15017 ed avere e documentare e certificare la disponibilità continuativa delle seguenti risorse:

- a) una sede adeguata per la trattazione degli affari, comprendente la sala di esposizione per gli articoli funebri;
- b) una o più autofunebri per il trasporto funebre con annessa. Tali autorimesse devono disporre di adeguate dotazioni per la pulizia e la sanificazione del vano adibito alle salme e cadaveri dell'auto funebre;
- c) almeno un direttore tecnico, stabilmente assunto con regolare rapporto di lavoro con il richiedente l'autorizzazione, anche coincidente con il titolare o legale rappresentante della stessa, che sia in possesso dei relativi requisiti formativi. Il direttore tecnico è responsabile dello svolgimento dell'attività funebre;
- d) un addetto abilitato alla trattazione delle pratiche amministrative e degli affari, in possesso dei relativi requisiti formativi con regolare e continuativo rapporto di lavoro con il richiedente l'autorizzazione;
- e) dipendenti con funzioni di necroforo in numero non inferiore a quattro unità lavorative annue (ULA) costituente organico medio annuo, come definito dal decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 238 del 12 ottobre 2005. Tale personale deve avere un regolare rapporto di lavoro, in base a quanto previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria e dalla normativa vigente in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro e in possesso dei relativi requisiti formativi.

2. L'effettiva disponibilità congiunta dei requisiti di cui al comma 1, lettere b) ed e) può essere comprovata anche mediante la stipulazione, esclusivamente con un'altra impresa funebre autorizzata, di un contratto di appalto di durata e di contenuto idonei a garantire in via continuativa e funzionale lo svolgimento dell'attività o ricorrendo all'attivazione di processi di integrazione come le associazioni in

partecipazione di cui all'articolo 2549 del codice civile, la costituzione di consorzi con attività esterna di cui agli articoli 2602 e seguenti o di società consortili ai sensi dell'articolo 1625-ter del codice civile. Di tali rapporti e contratti è data adeguata comunicazione e informazione all'utente finale, all'atto del conferimento del mandato, con gli strumenti e con le modalità previsti dalla presente legge.

3. Ai fini della dimostrazione dell'effettiva disponibilità dei requisiti di cui al comma 1 lettere *b)* ed *e)* non è ammesso il ricorso a strumenti quali le associazioni temporanee di impresa ed alle reti d'impresa.

4. Per i soggetti in possesso diretto del requisito di cui al comma 1, qualora il direttore tecnico e l'addetto abilitato alla trattazione affari di cui alle lettere *c)* e *d)* comma 1 svolgano anche le mansioni di necroforo, possono essere computati ai fini del requisito di cui al comma 1, lettera *e)*.

5. I soggetti che garantiscono la disponibilità dei requisiti di cui al comma 2 devono essere autorizzate all'esercizio dell'impresa funebre dimostrando la disponibilità dei requisiti di cui al comma 1 e delle seguenti dotazioni minime adeguate alle attività svolte:

a) una sede

b) un organico medio annuo di almeno dieci ULA, con mansioni di necrofori con regolare contratto di lavoro ai sensi del comma 1, lettera *e)*;

c) almeno tre autofunebri e relativa autorimessa;

d) un'ulteriore ULA per ogni contratto di fornitura, di servizi o di agenzia sottoscritto oltre al quinto o comunque eccedente il numero massimo di contratti che, in base a quanto stabilito dalle regioni in relazione alla tipologia delle imprese funebri presenti nel territorio d'area vasta, è possibile svolgere in caso di possesso dei requisiti minimi di cui alle lettere *b)* e *c)*;

e) un'ulteriore autofunebre per ogni quattro ULA aggiuntive.

6. L'apertura di eventuali e ulteriori sedi secondarie, che devono essere comunque idonee e adeguate allo svolgimento della medesima attività, è soggetta ad apposita autorizzazione comunale rilasciata secondo i criteri della pianificazione territoriale regionale di cui alla presente legge, ed è subordinata alla presenza di un ulteriore addetto alla trattazione degli affari, responsabile della stessa, in possesso di regolare e stabile rapporto di lavoro con il richiedente l'autorizzazione e diverso da quelli utilizzati nelle altre sedi.

7. Presso ciascuna regione è istituito un elenco dei soggetti esercenti l'attività funebre autorizzati dai comuni e dei direttori tecnici/addetti alla trattazione degli affari. Tale elenco deve essere consultabile con strumenti di ricerca telematici.

8. Per le imprese funebri, i centri di servizio funebre e gli agenti funebri stabiliti in altri Stati membri dell'Unione europea si applicano le disposizioni della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, e le relative disposizioni nazionali di recepimento».

Art. 5

5.1

[ANITORI](#)

Sopprimere l'articolo.

5.2

[CENTINAIO, VOLPI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5. ? (Requisiti del personale dei soggetti esercenti l'impresa funebre e dei soggetti a essa collegati). ? 1. Il personale che, a qualsiasi titolo, svolge attività funebre deve essere in possesso dei requisiti formativi e validi nel territorio nazionale, da determinare entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro della salute, sentite le federazioni di settore operanti su scala nazionale o firmataria di CCNL per il settore funebre.

2. Con il decreto di cui al comma 1 sono altresì stabilite le modalità della formazione professionale del personale di cui al medesimo comma 1, fermi restando i livelli di concertazione e di coinvolgimento delle rappresentanze di settore e le competenze regionali.

3. Per un periodo di tre anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i corsi abilitanti alla professione del personale di cui al comma 1 possono essere indetti dalle federazioni di settore operanti su scala nazionale prevedendo almeno sessanta ore di formazione individuale. I corsi di formazione già svolti e istituiti dalle regioni alla medesima data di entrata in vigore restano validi e sono riconosciuti a tutti gli effetti di legge.

4. È ammesso l'utilizzo nelle attività funebri di personale con titoli abilitanti rilasciati in altri Paesi membri dell'Unione europea che attestino un livello di formazione almeno pari a quello previsto dalla Repubblica italiana, salvo integrazione con specifici corsi.

5. L'attività funebre, in qualsiasi forma esercitata, è preclusa alle persone dichiarate fallite o incorse in alcuno dei provvedimenti di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, salvo che sia intervenuta riabilitazione, nonché a chi ha riportato:

a) condanna definitiva per uno dei reati di cui al libro secondo, titolo VIII, capo II, del codice penale;

b) condanna definitiva per reati non colposi a pena detentiva superiore a tre anni;

c) condanna definitiva per reati contro la fede pubblica, contro la pubblica amministrazione e contro il patrimonio;

d) condanna alla pena accessoria dell'interdizione dall'esercizio di una professione o di un'arte ovvero dell'interdizione dagli uffici direttivi delle imprese, salvo che sia intervenuta la riabilitazione;

e) sottoposizione alle misure previste dal codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;

f) contravvenzioni accertate e definitive per violazioni al codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206;

g) contravvenzioni accertate per violazioni di norme in materia di lavoro, di previdenza, di assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali nonché di prevenzione della sicurezza nei luoghi di lavoro non conciliabili in via amministrativa.

6. Le condizioni ostative di cui al comma 7 si applicano al titolare, al legale rappresentante, al direttore tecnico, ai prestatori d'opera nonché a tutto il personale di nuova assunzione».

5.3

[ZUEFADA](#), [RIZZOTTI](#), [FLORIS](#), [MANDELLI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5. ? (Requisiti del personale dei soggetti esercenti l'impresa funebre e dei soggetti a essa collegati). ? 1. Il personale che, a qualsiasi titolo, svolge attività funebre deve essere in possesso dei requisiti formativi e validi nel territorio nazionale, da determinare entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro della salute, sentite le federazioni di settore operanti su scala nazionale o firmataria di CCNL per il settore funebre.

2. Con il decreto di cui al comma 1 sono altresì stabilite le modalità della formazione professionale del personale di cui al medesimo comma 1, fermi restando i livelli di concertazione e di coinvolgimento delle rappresentanze di settore e le competenze regionali.

3. Per un periodo di tre anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i corsi abilitanti alla professione del personale di cui al comma 1 possono essere indetti dalle federazioni di settore operanti su scala nazionale prevedendo almeno sessanta ore di formazione individuale. I corsi di formazione già svolti e istituiti dalle regioni alla medesima data di entrata in vigore restano validi e sono riconosciuti a tutti gli effetti di legge.

4. È ammesso l'utilizzo nelle attività funebri di personale con titoli abilitanti rilasciati in altri Paesi membri dell'Unione europea che attestino un livello di formazione almeno pari a quello previsto dalla Repubblica italiana, salvo integrazione con specifici corsi.

5. L'attività funebre, in qualsiasi forma esercitata, è preclusa alle persone dichiarate fallite o incorse in alcuno dei provvedimenti di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, salvo che sia intervenuta riabilitazione, nonché a chi ha riportato:

- a) condanna definitiva per uno dei reati di cui al libro secondo, titolo VIII, capo II, del codice penale;
 - b) condanna definitiva per reati non colposi a pena detentiva superiore a tre anni;
 - c) condanna definitiva per reati contro la fede pubblica, contro la pubblica amministrazione e contro il patrimonio;
 - d) condanna alla pena accessoria dell'interdizione dall'esercizio di una professione o di un'arte ovvero dell'interdizione dagli uffici direttivi delle imprese, salvo che sia intervenuta la riabilitazione;
 - e) sottoposizione alle misure previste dal codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
 - f) contravvenzioni accertate e definitive per violazioni al codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206;
 - g) contravvenzioni accertate per violazioni di norme in materia di lavoro, di previdenza, di assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali nonché di prevenzione della sicurezza nei luoghi di lavoro non conciliabili in via amministrativa.
6. Le condizioni ostative di cui al comma 7 si applicano al titolare, al legale rappresentante, al direttore tecnico, ai prestatori d'opera nonché a tutto il personale di nuova assunzione».

5.4

LA RELATRICE

All'articolo 5, apportare le seguenti modificazioni:

- a) *al comma 1, dopo le parole: «requisiti formativi» sopprimere «,»;*
- b) *ai commi 2 e 3, sopprimere la parola: «ministeriale»;*
- c) *al comma 5, sostituire le parole: «è ridotta» con le seguenti: «è stabilita».*

5.5

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Con il decreto ministeriale di cui al comma 1 sono disposte altresì le periodicità per la formazione professionale continua e le sue modalità, fermi restando i livelli di concertazione e di coinvolgimento delle rappresentanze di settore. Sono favoriti la formazione e l'aggiornamento a distanza attraverso specifiche piattaforme telematiche che garantiscano la tracciabilità della presenza *on line* dei soggetti da formare o da aggiornare».

5.6

BIANCONI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Con il decreto ministeriale, di cui al comma 1, sono disposte altresì le periodicità per la formazione professionale continua e le sue modalità, fermi restando i livelli di concertazione e di coinvolgimento delle rappresentanze di settore. Sono favoriti la formazione e l'aggiornamento a distanza attraverso specifiche piattaforme telematiche che garantiscano la tracciabilità della presenza *on line* dei soggetti da formare o da aggiornare».

5.7

SILVESTRO, VACCARI

Al comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo: «In ogni caso per la formazione del direttore tecnico dell'impresa, di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), il decreto di cui al comma 1 prevede un numero di ore di formazione abilitante pari almeno al doppio della formazione prevista per gli altri addetti dell'impresa funebre».

Conseguentemente, al comma 3, dopo le parole: «non meno di sessanta ore per ciascun addetto», inserire le seguenti: «e non meno di centoventi ore per il direttore tecnico di impresa».

5.8

BERGER, ZELLER, PALERMO, LANIECE, PANIZZA, FAUSTO GUILHERME LONGO

Apportare le seguenti modifiche:

- a) *al comma 3, dopo le parole: «le federazioni di settore» aggiungere le seguenti: «e le*

associazioni di categoria»;

b) *dopo il comma 3 inserire il seguente: «3-bis. I commi da 1 a 3 non si applicano al personale in possesso di titoli abilitanti rilasciati prima dell'entrata in vigore della presente legge ai sensi delle normative regionali».*

5.9

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#)

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 3, dopo le parole: «le federazioni di settore», aggiungere le seguenti: «e le associazioni di categoria»;*

b) *dopo il comma 3 inserire il seguente: «3-bis. I commi da 1 a 3 non si applicano al personale in possesso di titoli abilitanti rilasciati prima dell'entrata in vigore della presente legge ai sensi delle normative regionali».*

5.10

[RIZZOTTI](#), [MANDELLI](#), [D'AMBROSIO LETTIERI](#), [FLORIS](#), [CENTINAIO](#), [ZUFFADA](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 3, dopo le parole: «le federazioni di settore», aggiungere le seguenti: «e le associazioni di categoria»;*

b) *dopo il comma 3 aggiungere il seguente: «3-bis. I commi da 1 a 3 non si applicano al personale in possesso di titoli abilitanti rilasciati prima dell'entrata in vigore della presente legge ai sensi delle normative regionali».*

5.11

[GAETTI](#), [TAVERNA](#)

Al comma 3, dopo le parole: «le federazioni di settore», inserire le seguenti: «e le associazioni di categoria».

5.12

[SILVESTRO](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 3, sostituire le parole: «possono attivare», con le seguenti: «attivano»;*

b) *al comma 5, sostituire le parole: «è ridotta» con le seguenti: «è stabilita».*

5.13

[GAETTI](#), [TAVERNA](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. I commi da 1 a 3 non si applicano al personale in possesso di titoli abilitanti rilasciati prima dell'entrata in vigore della presente legge ai sensi delle normative regionali».

5.14

[GAETTI](#), [TAVERNA](#)

Al comma 4, dopo la parola: «rilasciati», inserire le seguenti: «in osservanza alle normative regionali vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, è automaticamente abilitato alla professione, chi invece ha conseguito titoli».

5.15

[GAETTI](#), [TAVERNA](#)

Sopprimere il comma 5.

5.16

[SILVESTRO](#), [VACCARI](#)

Al comma 5, dopo le parole: «UNI EN 15017:2006», inserire le seguenti: «e con esperienza almeno annuale».

5.17

[D'AMBROSIO LETTIERI](#)

La rubrica è sostituita dalla seguente: «Requisiti del personale dell'impresa funebre, dei gestori dei servizi cimiteriali e dei crematori e dei soggetti ad essi collegati sia pubblici che privati».

5.18

FUCKSIA

La rubrica è sostituita dalla seguente: «Requisiti del personale dell'impresa funebre, dei gestori dei servizi cimiteriali e dei crematori e dei soggetti ad essi collegati sia pubblici che privati».

5.19

TOMASELLI

Sostituire la rubrica con la seguente: «Requisiti del personale dell'impresa funebre, dei gestori dei servizi cimiteriali e dei crematori e dei soggetti ad essi collegati sia pubblici che privati».

Art. 6

6.1

CENTINAIO, VOLPI

Sopprimere l'articolo.

6.2

ZUEFADA, RIZZOTTI, FLORIS, MANDELLI

Sopprimere l'articolo.

6.3

ANITORI

Sopprimere l'articolo.

6.4

GIOVANARDI

Sostituire i commi 1 e 2, con i seguenti:

«1. I centri di servizio funebre sono specifico soggetto avente quale esclusivo scopo sociale il supporto alle imprese funebri nell'esercizio della loro attività, mediante la stipula di formali contratti di appalto di servizi, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di lavoro e sicurezza. I centri di servizio funebre devono disporre delle dotazioni umane e strumentali minime previste per le imprese funebri nell'articolo 4, comma 2, e di cui alla tabella 1 allegata alla presente legge.

2. È consentito alle imprese funebri di svolgere anche l'attività di centro di servizio funebre, a condizione che ciò sia espressamente previsto nel proprio oggetto sociale con l'obbligo di mantenere i requisiti previsti per entrambi i soggetti».

6.5

BIANCONI

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

sostituire le parole: «operano a supporto delle» con le seguenti: «sono specifico soggetto avente quale esclusivo scopo sociale il supporto alle»;

dopo la parola: «minime» inserire le seguenti: «previste per le imprese funebri nell'articolo 4, comma 2, e».

6.6

GAETTI, TAVERNA

Al comma 1, sostituire le parole: «minime di cui alla tabella 1 allegata alla presente legge» con le seguenti: «adeguate a garantire in via continuativa la disponibilità di risorse e mezzi alle imprese cui forniscono servizio».

6.7

GAETTI, TAVERNA

Al comma 1, sostituire le parole: «di cui alla tabella 1 allegata alla presente legge» con le seguenti: «di cui all'articolo 4».

6.8

VOLPI, CENTINAIO

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1, sostituire le parole: «di cui alla tabella 1 allegata alla presente legge» con le seguenti: «di cui all'art. 4»;*

b) *sopprimere il comma 3;*

c) *aggiungere, infine, il seguente comma:* «4-bis. Al fine di favorire l'aggregazione tra micro e piccole imprese funebri, è prevista la concessione di mutui agevolati nella misura massima di 400.000 euro per la costituzione e l'avvio di propri centri servizi funebri a scopo mutualistico, nelle forme aggregative previste dalla legge. Con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico sono definiti criteri e modalità per la concessione dei mutui».

6.9

[BERGER](#), [ZELLER](#), [PALERMO](#), [LANIECE](#), [PANIZZA](#), [FAUSTO.GUILHERME.LONGO](#)

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1, sostituire le parole:* «di cui alla tabella 1 allegata alla presente legge» *con le seguenti:* «di cui all'art. 4»;

b) *sopprimere il comma 3;*

c) *aggiungere, in fine, il seguente comma:* «4-bis. Al fine di favorire l'aggregazione tra micro e piccole imprese funebri, è prevista la concessione di mutui agevolati nella misura massima di 400.000 euro per la costituzione e l'avvio di propri centri servizi funebri a scopo mutualistico, nelle forme aggregative previste dalla legge. Con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico sono definiti criteri e modalità per la concessione dei mutui».

6.10

[RIZZOTTI](#), [MANDELLI](#), [FLORIS](#), [CENTINAIO](#), [D'AMBROSIO.LETTIERI](#), [ZUFFADA](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire le parole:* «di cui alla tabella 1 allegata alla presente legge» *con le seguenti:* «di cui all'art. 4»;

b) *sopprimere il comma 3;*

c) *aggiungere, infine, il seguente comma:* «4-bis. Al fine di favorire l'aggregazione tra micro e piccole imprese funebri, è prevista la concessione di mutui agevolati nella misura massima di 400.000 euro per la costituzione e l'avvio di propri centri servizi funebri a scopo mutualistico, nelle forme aggregative previste dalla legge. Con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico sono definiti criteri e modalità per la concessione dei mutui».

6.11

[BIANCONI](#)

Al comma 2 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «con l'obbligo di mantenere i requisiti previsti per entrambi i soggetti».

6.12

[GAETTI](#), [TAVERNA](#)

Sopprimere il comma 3.

6.13

[GAETTI](#), [TAVERNA](#)

Sopprimere il comma 4.

6.14

[ALBANO](#)

Al comma 4, sostituire le parole: «pompe funebri» *con le seguenti:* «onoranze funebri».

Consequentemente, al comma 2, lettera b), capoverso «Art. 127-vicies.» sostituire le parole: «pompe funebri» *con le seguenti:* «onoranze funebri».

6.15

[GAETTI](#), [TAVERNA](#)

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. I centri servizi funebri validi sono solo quelli costituiti da imprese funebri, di cui agli articoli 2602 del codice civile e seguenti o di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile e possono prestare la loro attività solo verso i soci».

6.16

[GAETTI](#), [TAVERNA](#)

Aggiungere, infine, il seguente comma:

«4-bis. Al fine di favorire l'aggregazione tra micro e piccole imprese funebri, è prevista la concessione di mutui agevolati nella misura massima di 400.000 euro per la costituzione e l'avvio di propri centri servizi funebri a scopo mutualistico, nelle forme aggregative previste dalla legge. Con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico sono definiti criteri e modalità per la concessione dei mutui».

Art. 7

7.1

[CENTINAIO](#), [VOLPI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 7. ? (Mandato). ? 1. Il comune, avvalendosi delle ASL per gli aspetti igienico-sanitari, vigila e controlla lo svolgimento delle attività funebri al fine di garantire agli utenti il diritto di scegliere liberamente l'impresa funebre di cui avvalersi, senza intervenire direttamente sulla domanda e sull'offerta dei servizi nonché sulla definizione delle tariffe, ad esclusione delle seguenti prestazioni a carico della stessa amministrazione comunale:

a) servizio funebre obbligatorio di cadaveri, nei casi di indigenza del defunto o dei suoi familiari ovvero nel caso di disinteresse;

b) servizio obbligatorio di raccolta e di trasferimento all'obitorio dei deceduti sulla pubblica via o in luogo pubblico ovvero in abitazione o in luogo privati, a seguito di richiesta dell'autorità giudiziaria.

2. Il contratto di servizi funebri deve essere conferito per iscritto a un'impresa funebre autorizzata.

3. Il conferimento del mandato di cui al comma 2 ha luogo nella sede autorizzata, principale o secondaria, dell'impresa funebre cui esso è conferito ovvero, su richiesta dei familiari, presso l'abitazione del defunto o dell'avente titolo, purché al di fuori di strutture socio-sanitarie di ricovero e cura nonché di strutture socio-sanitarie pubbliche o private e cimiteri. È vietato l'uso di sedi e di uffici mobili.

4. Nello svolgimento dell'attività funebre, fatta salva la promozione commerciale e da ricorrenza mediante oggettistica di valore trascurabile, è vietato proporre direttamente o indirettamente provvigioni, offerte, regalie di valore o vantaggi di qualsiasi genere, al fine di ottenere informazioni tese all'acquisizione di mandati.

5. Il mandato conferito dagli aventi titolo sul defunto deve contemplare l'informativa *privacy* di cui al Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e l'eventuale sussistenza dei rapporti di cui all'articolo 9 comma 2 della presente legge».

7.2

[ZUFFADA](#), [RIZZOTTI](#), [FLORIS](#), [MANDELLI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 7. ? (Mandato). ? 1. Il comune, avvalendosi delle ASL per gli aspetti igienico-sanitari, vigila e controlla lo svolgimento delle attività funebri al fine di garantire agli utenti il diritto di scegliere liberamente l'impresa funebre di cui avvalersi, senza intervenire direttamente sulla domanda e sull'offerta dei servizi nonché sulla definizione delle tariffe, ad esclusione delle seguenti prestazioni a carico della stessa amministrazione comunale:

a) servizio funebre obbligatorio di cadaveri, nei casi di indigenza del defunto o dei suoi familiari ovvero nel caso di disinteresse;

b) servizio obbligatorio di raccolta e di trasferimento all'obitorio dei deceduti sulla pubblica via o in luogo pubblico ovvero in abitazione o in luogo privati, a seguito di richiesta dell'autorità giudiziaria.

2. Il contratto di servizi funebri deve essere conferito per iscritto a un'impresa funebre autorizzata.

3. Il conferimento del mandato di cui al comma 2 ha luogo nella sede autorizzata, principale o secondaria, dell'impresa funebre cui esso è conferito ovvero, su richiesta dei familiari, presso

l'abitazione del defunto o dell'avente titolo, purché al di fuori di strutture socio-sanitarie di ricovero e cura nonché di strutture socio-sanitarie pubbliche o private e cimiteri. È vietato l'uso di sedi e di uffici mobili.

4. Nello svolgimento dell'attività funebre, fatta salva la promozione commerciale e da ricorrenza mediante oggettistica di valore trascurabile, è vietato proporre direttamente o indirettamente provvigioni, offerte, regalie di valore o vantaggi di qualsiasi genere, al fine di ottenere informazioni tese all'acquisizione di mandati.

5. Il mandato conferito dagli aventi titolo sul defunto deve contemplare l'informativa *privacy* di cui al Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e l'eventuale sussistenza dei rapporti di cui all'articolo 9 comma 2 della presente legge.».

7.3

LA RELATRICE

Apportare le seguenti modificazioni:

- a) *al comma 1, dopo le parole: «dell'impresa» inserire la seguente: «funebre»;*
- b) *al comma 4, sostituire la parola: «precedenti» con le seguenti: «1, 2 e 3».*

7.4

[SIMEONI](#), [VACCIANO](#), [MUSSINI](#)

Al comma 1, dopo la parola: «sanitarie», inserire le seguenti: «territoriali ovvero».

7.5

[ANITORI](#)

Sopprimere i commi dal 2 al 6.

7.6

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. I centri di servizio funebre e le imprese funebri esercenti anche attività di centro di servizio funebre non possono avvalersi delle agenzie funebri ai sensi del comma 2».

7.7

[GAETTI](#), [TAVERNA](#)

Al comma 3, sopprimere le seguenti parole: «In ogni caso i contratti di cui al medesimo comma 2 non possono essere stipulati per più di un mandato».

7.8

[BIANCONI](#)

Al comma 3, sopprimere il secondo periodo.

Art. 8

8.1

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Costituisce trasporto di salma il suo trasferimento, eseguito in modo da non impedire eventuali manifestazioni di vita, dal luogo di decesso ai locali di osservazione, intendendosi come tali il servizio mortuario sanitario, il servizio di osservazione comunale e l'obitorio, ovvero alla casa funeraria, alla struttura per il commiato o all'abitazione del defunto, purché il suo completamento avvenga entro ventiquattro ore dalla constatazione del decesso e ciò indipendentemente dalla circostanza che sia o meno intervenuto l'accertamento di morte, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie».

8.2

[BIANCONI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Costituisce trasporto di salma il suo trasferimento, eseguito in modo da non impedire eventuali manifestazioni di vita, dal luogo di decesso ai locali di osservazione, intendendosi come tali il servizio mortuario sanitario, il servizio di osservazione comunale e l'obitorio, ovvero alla casa

funeraria, alla struttura per il commiato o all'abitazione del defunto, purché il suo completamento avvenga entro ventiquattro ore dalla constatazione del decesso e ciò indipendentemente dalla circostanza che sia o meno intervenuto l'accertamento di morte, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie».

8.3

[ZUEFADA](#), [RIZZOTTI](#), [FLORIS](#), [MANDELLI](#)

Al comma 1, dopo le parole: «Costituisce trasporto di salma il suo trasferimento, eseguito in modo da non impedire eventuali manifestazioni di vita», inserire le seguenti: «entro 24 ore dal decesso».

8.4

[CENTINAIO](#), [VOLPI](#)

Al comma 1, dopo le parole: «eseguito in modo da non impedire eventuali manifestazioni di vita», inserire le seguenti: «entro 24 ore dal decesso»,».

8.5

[GAETTI](#), [TAVERNA](#)

Al comma 1, dopo la parola: «vita», inserire le seguenti: «, effettuato entro ventiquattro ore dal decesso»,».

8.6

[GAETTI](#), [TAVERNA](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Nei casi in cui il cadavere sia stato sottoposto ad autopsia o riscontro diagnostico, prelievo di organi o sia intervenuta l'Autorità Giudiziaria, il trasferimento a cassa aperta è consentito previo assenso del medico necroscopo, entro le ventiquattro ore successive dal momento del rilascio del nulla osta giudiziario o del termine dell'autopsia, valutate le circostanze tanatologiche».

Conseguentemente, sopprimere il comma 8.

8.7

[CENTINAIO](#), [VOLPI](#)

Sostituire il comma 2 con i seguenti:

«2. Costituisce trasporto di cadavere il trasferimento del feretro dal luogo ove lo stesso è stato sigillato al luogo di destinazione, sia esso un cimitero, un crematorio o un luogo di onoranze. Il trasporto di salma o di cadavere previamente identificato dall'addetto al trasporto, a cura dei soggetti autorizzati è da effettuare con mezzo funebre e con personale necessario, secondo le normative vigenti in materia d'igiene e sanità pubblica, di servizi funebri, di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori. L'addetto al trasporto di cadavere, in quanto incaricato di pubblico servizio, prima della partenza:

- a) verifica l'identità del cadavere e che il feretro, in relazione alla destinazione ed alla distanza da percorrere, sia stato confezionato secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
- b) garantisce la regolarità della movimentazione del feretro relativamente al personale ed all'auto funebre impiegata;
- c) redige apposito verbale da cui dovrà risultare l'itinerario del tragitto dal luogo di partenza in cui si trova il cadavere alla destinazione.

2-bis. L'addetto al trasporto di cadavere appone su una delle viti di chiusura del coperchio del cofano funebre un sigillo sul quale sono impressi il nominativo dell'impresa funebre ed il numero di autorizzazione. Una copia del verbale accompagna il feretro a destinazione, una copia deve essere trasmessa al comune di decesso ed una copia conservata dall'incaricato al trasporto.

2-ter. Nel caso di trasporto di cadavere sul territorio nazionale, il verbale sostituisce l'autorizzazione al trasporto prevista dal decreto del Presidente della Repubblica n. 285 del 1990 articoli 23 e 24; del trasporto si deve dare preventiva comunicazione che deve essere inviata, via fax o telematica, al comune di partenza e di destinazione previo accordo con i servizi cimiteriali. Per i trasporti all'estero tale verifica viene effettuata dall'azienda sanitaria locale, che può disporre l'adozione di particolari misure igienico-sanitarie o secondo le disposizioni previste dagli accordi tra

gli Stati interessati.

2-quater. Per i trasporti di cadavere all'interno del territorio nazionale non è obbligatoria la somministrazione del trattamento antiputrefattivo previsto dal articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica n. 285 del 1990, fermo restando la sua obbligatorietà per i cadaveri destinati all'estero».

8.8

[ZUFFADA](#), [RIZZOTTI](#), [FLORIS](#), [MANDELLI](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Costituisce trasporto di cadavere il trasferimento del feretro dal luogo ove lo stesso è stato sigillato al luogo di destinazione, sia esso un cimitero, un crematorio o un luogo di onoranze. Il trasporto di salma o di cadavere previamente identificato dall'addetto al trasporto, a cura dei soggetti autorizzati è da effettuare con mezzo funebre e con personale necessario, secondo le normative vigenti in materia d'igiene e sanità pubblica, di servizi funebri, di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori. L'addetto al trasporto di cadavere, in quanto incaricato di pubblico servizio, prima della partenza:

- a) verifica l'identità del cadavere e che il feretro, in relazione alla destinazione ed alla distanza da percorrere, sia stato confezionato secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
- b) garantisce la regolarità della movimentazione del feretro relativamente al personale ed all'auto funebre impiegata;
- c) redige apposito verbale da cui dovrà risultare l'itinerario del tragitto dal luogo di partenza in cui si trova il cadavere alla destinazione.

L'addetto al trasporto di cadavere appone su una delle viti di chiusura del coperchio del cofano funebre un sigillo sul quale sono impressi il nominativo dell'impresa funebre ed il numero di autorizzazione. Una copia del verbale accompagna il feretro a destinazione, una copia deve essere trasmessa al comune di decesso ed una copia conservata dall'incaricato al trasporto. Nel caso di trasporto di cadavere sul territorio nazionale, detto verbale sostituisce l'autorizzazione al trasporto prevista dal decreto del Presidente della Repubblica n. 285 del 1990 articoli 23 e 24; del trasporto si deve dare preventiva comunicazione che deve essere inviata, via *fax* o telematica, al comune di partenza e di destinazione previo accordo con i servizi cimiteriali. Per i trasporti all'estero tale verifica viene effettuata dall'azienda sanitaria locale, che può disporre l'adozione di particolari misure igienico-sanitarie o secondo le disposizioni previste dagli accordi tra gli Stati interessati. Per i trasporti di cadavere all'interno del territorio nazionale non è obbligatoria la somministrazione del trattamento antiputrefattivo previsto dal articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica n. 285 del 1990, fermo restando la sua obbligatorietà per i cadaveri destinati all'estero».

8.9

[GAETTI](#), [TAVERNA](#)

Al comma 2, dopo la parola: «chiuso», inserire le seguenti: «trascorse almeno ventiquattro ore dal decesso, salvo nei casi in cui sia disposta dalla autorità sanitaria o giudiziaria la chiusura e sigillatura anticipata del feretro, e ottenuta la documentazione autorizzativa necessaria,».

8.10

[D'AMBROSIO LETTIERI](#)

Al comma 2, sostituire le parole: «impresa funebre o centro di servizi funebre», con le seguenti: «soggetti accreditati per lo svolgimento del servizio di trasporto funebre».

8.11

[FUCKSIA](#)

Al comma 2, sostituire le parole: «impresa funebre o centro di servizi funebre», con le seguenti: «soggetti accreditati per lo svolgimento del servizio di trasporto funebre».

8.12

[TOMASELLI](#)

Al comma 2, sostituire le parole: «impresa funebre o centro di servizi funebre», con le seguenti:

«soggetti accreditati per lo svolgimento del servizio di trasporto funebre».

Conseguentemente, al comma 11, dopo le parole: «denominazione dell'impresa», aggiungere le seguenti: «operante il trasporto».

8.13

[GAETTI](#), [TAVERNA](#)

Al comma 2, dopo le parole: «impresa funebre», sopprimere le seguenti: «o centro servizi funebre».

8.14

[GAETTI](#), [TAVERNA](#)

Al comma 2, dopo la parola: «osservazione», inserire le seguenti: «alla chiesa o luogo di culto,».

8.15

[CENTINAIO](#), [VOLPI](#)

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Qualora il decesso sia avvenuto in una struttura sanitaria, casa di riposo (RSA), istituto pubblico o privato di assistenza, ricovero o cura non costituisce trasporto di salma o di cadavere il suo trasferimento all'interno della struttura predetta. Tale trasferimento viene svolto unicamente da personale, incaricato dalla direzione sanitaria, che a nessun titolo può essere collegato ad un esercente l'attività di pompe funebri o di trasporto funebre. Le gestioni del servizio mortuario e obitoriale in corso, svolte in contrasto con quanto disposto dal presente articolo, cessano alla scadenza di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione».

8.16

[ZUFFADA](#), [RIZZOTTI](#), [FLORIS](#), [MANDELLI](#)

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Qualora il decesso sia avvenuto in una struttura sanitaria, casa di riposo (RSA), istituto pubblico o privato di assistenza, ricovero o cura non costituisce trasporto di salma o di cadavere il suo trasferimento all'interno della struttura predetta. Tale trasferimento viene svolto unicamente da personale, incaricato dalla direzione sanitaria, che a nessun titolo può essere collegato ad un esercente l'attività di pompe funebri o di trasporto funebre. Le gestioni del servizio mortuario e obitoriale in corso, svolte in contrasto con quanto disposto dal presente articolo, cessano alla scadenza di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione».

8.17

[SIMEONI](#), [VACCIANO](#), [MUSSINI](#)

Al comma 4, le parole: «dell'ASL», sono soppresse.

8.18

[GAETTI](#), [TAVERNA](#)

Al comma 4, sostituire le parole: «accreditati per lo», con le parole: «autorizzati allo».

8.19

[CENTINAIO](#), [VOLPI](#)

Al comma 5, dopo l e parole: «La suddetta certificazione», inserire le seguenti: «è titolo valido per il trasferimento della salma ed».

8.20

[ZUFFADA](#), [RIZZOTTI](#), [FLORIS](#), [MANDELLI](#)

Al comma 5, secondo periodo, dopo le parole: «La suddetta certificazione», inserire le seguenti: «è titolo valido per il trasferimento della salma ed».

8.21

[GAETTI](#), [TAVERNA](#)

Al comma 5, sopprime le parole: «anche per telefax o».

8.22

[GAETTI](#), [TAVERNA](#)

Al comma 5, sostituire la lettera b), con la seguente:

«b) alla sede del medico necroscopo, nel caso debba essere compilato il certificato di

accertamento di morte».

8.23

[GAETTI](#), [TAVERNA](#)

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Il trasporto entro 100 chilometri può avvenire con un autofunebre, oltre i 100 chilometri fino ad un massimo di 500 chilometri con autofunebre refrigerato».

8.24

[GAETTI](#), [TAVERNA](#)

Al comma 6, sopprimere le parole: «anche per telefax o»

8.25

[GAETTI](#), [TAVERNA](#)

Al comma 6, sopprimere le parole da: «Qualora la constatazione di morte »fino alla fine del periodo.

8.26

LA RELATRICE

Al comma 6, sostituire le parole: «constatazione di morte» con le seguenti: «constatazione di decesso».

8.27

[ZUFFADA](#), [RIZZOTTI](#), [FLORIS](#), [MANDELLI](#)

Al comma 6 secondo periodo, sopprimere le parole: «per il rilascio della relativa documentazione».

8.28

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 8 con il seguente:

«8. In deroga a quanto previsto al comma 1, il termine delle ventiquattro ore è derogato nei casi di prelievo di organi o di riscontro diagnostico disposti dal medico dipendente o convenzionato con il servizio sanitario nazionale intervenuto in occasione del decesso o dall'autorità giudiziaria, purché il completamento del trasferimento di salma avvenga entro 24 ore dalla certificazione attestante il termine delle operazioni di prelievo di organi o riscontro diagnostico, oppure dal rilascio da parte dell'autorità giudiziaria del nulla osta al seppellimento o alla cremazione».

8.29

[BIANCONI](#)

Sostituire il comma 8 con il seguente:

«8. In deroga a quanto disposto dal comma 1, il trasferimento della salma può essere effettuato successivamente al termine di 24 ore, nei casi di prelievo di organi o di riscontro diagnostico disposti dal medico dipendente o convenzionato con il servizio sanitario nazionale intervenuto in occasione del decesso o dall'autorità giudiziaria, purché il completamento del trasferimento di salma avvenga entro 24 ore dalla certificazione attestante il termine delle operazioni di prelievo di organi o riscontro diagnostico, oppure dal rilascio da parte dell'autorità giudiziaria del nulla osta al seppellimento o alla cremazione».

8.30

[GAETTI](#), [TAVERNA](#)

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

«9-bis. L'accertamento di morte è effettuato entro ventiquattro ore dal decesso. Se il decesso è avvenuto nei giorni festivi, l'accertamento è effettuato entro le ore 8 del primo giorno feriale successivo e comunque non oltre le quarantotto ore dal decesso».

8.31

[CENTINAIO](#), [VOLPI](#)

Sopprimere il comma 10.

8.32

[ZUFFADA](#), [RIZZOTTI](#), [FLORIS](#), [MANDELLI](#)

Sopprimere il comma 10.

8.33

[SIMEONI](#), [VACCIANO](#), [MUSSINI](#)

Al comma 10, dopo le parole: «pubblico servizio», si aggiungono le seguenti: «limitatamente al periodo temporale necessario all'espletamento del servizio stesso».

8.34

[ALBANO](#)

Al comma 10, sostituire la parola: «confezionato» con la seguente: «realizzato».

8.35

[CENTINAIO](#), [VOLPI](#)

Sopprimere il comma 11.

8.36

[ZUEFADA](#), [RIZZOTTI](#), [FLORIS](#), [MANDELLI](#)

Sopprimere il comma 11.

8.37

[ALBANO](#)

Al comma 11, sostituire le parole: «coperchio del cofano funebre» con le seguenti: «coperchio del feretro».

8.38

[D'AMBROSIO LETTIERI](#)

Al comma 11, dopo le parole: «denominazione dell'impresa», aggiungere le seguenti: «operante il trasporto».

8.39

[FUCKSIA](#)

Al comma 11, dopo le parole: «denominazione dell'impresa», aggiungere le seguenti: «operante il trasporto».

8.40

[ALBANO](#)

Al comma 11, sostituire le parole: «al comune di decesso» con le seguenti: «al comune ove è avvenuto il decesso».

8.41

[GAETTI](#), [TAVERNA](#)

Al comma 12, secondo periodo, dopo la parola: «cadavere» sopprimere le parole: «direttamente, ovvero attraverso una delle forme di gestione dei servizi pubblici locali o».

8.42

[GAETTI](#), [TAVERNA](#)

Al comma 12, terzo periodo, sopprimere le parole: «mantenendone la titolarità.».

8.43

[CENTINAIO](#), [VOLPI](#)

Al comma 13, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «fermo restando che il trasporto funebre non può essere gravato di alcun diritto fisso ed i corrispettivi per il rilascio dei documenti connessi al decesso devono essere commisurati all'effettivo impegno economico sostenuto dalla pubblica amministrazione per redigerli».

8.44

[ZUEFADA](#), [RIZZOTTI](#), [FLORIS](#), [MANDELLI](#)

Al comma 13, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «fermo restando che il trasporto funebre non può essere gravato di alcun diritto fisso ed i corrispettivi per il rilascio dei documenti connessi al decesso devono essere commisurati all'effettivo impegno economico sostenuto dalla pubblica amministrazione per redigerli».

8.45

[GAETTI](#), [TAVERNA](#)

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-bis. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministero della salute con proprio decreto predisporre la modulistica nazionale per il certificato di decesso, il certificato di accertamento di morte, il modulo di trasporto».

8.0.1

CENTINAIO, VOLPI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Caratteristiche dei feretri e confezionamento)

1. Per garantire il libero trasporto dei feretri sul territorio nazionale, sono definite le caratteristiche che devono avere i cofani funebri in relazione alla destinazione finale, sia essa l'inumazione, la tumulazione in loculo stagno o areato, la cremazione ed la loro modalità di confezionamento:

a) il legno utilizzato per produrre gli stessi deve essere di provenienza legale ai sensi dell'articolo 2, lettera f), del regolamento (CE) n. 995 del 2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010;

b) i cofani funebri devono essere interamente ed esclusivamente costruiti con tavole di legno massiccio. Per la pratica della tumulazione in loculo stagno è obbligatorio oltre alla suddetta cassa in legno massiccio anche l'utilizzo di una controcassa interna di zinco avente le caratteristiche tecniche previste dalla normativa vigente. Per l'inumazione, la cremazione e la tumulazione in loculo areato la presenza della controcassa stessa non è richiesta;

c) sul coperchio del feretro deve essere apposta una targhetta identificativa fatta di materiale inossidabile e non alterabile recante incisione con nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto contenuto all'interno dello stesso;

d) sulla cassa di legno, in posizione ben visibile, dovranno essere impressi in maniera indelebile ed inequivocabile sia il marchio del fabbricante che l'indicazione geografica di produzione, oltre al numero identificativo ed univoco di serie del prodotto. La marchiatura potrà essere effettuata utilizzando sia i metodi tradizionali a punzone, che quelli di stampatura o di etichettatura ad inchiostro o a trasferimento di pigmenti. È fatto assoluto divieto a soggetti non produttori di effettuare marchiature sul prodotto, se non in maniera integrativa e complementare a quello del fabbricante. Nello specifico l'etichettatura dei cofani funebri di legno è descritta dalla norma UNI 11520:2014, riferimento nazionale per la conformità dei Cofani funebri di legno. Tuttavia al fine consentire l'utilizzo di giacenze di magazzino è prorogata per un periodo massimo di anni tre dall'entrata in vigore della presente legge la possibilità di utilizzo, in occasione di funerale, di bare ancora conformi al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285;

e) quando è utilizzata la sola cassa di legno, la stessa deve essere munita di involucro impermeabile, costituito chimicamente da solo carbonio idrogeno e ossigeno, biodegradabile di spessore minimo di 40 micron che vada a coprire, senza soluzione di continuità, il fondo e le pareti della cassa fino al bordo superiore. Il fondo della cassa deve essere dotato di idoneo materiale adsorbente ed enzimatico in caso di inumazione o tumulazione in loculo aerato. Tali materiali, così come la tappezzeria interna, devono essere costituiti chimicamente da solo carboni o idrogeno e ossigeno ed avere la funzione di trattenere eventuali percolazioni di liquidi cadaverici durante il trasporto. Il cofano funebre deve essere dotato di sistemi di impugnatura (maniglie) saldamente fissati sui fianchi dello stesso, portanti, per il sollevamento e la movimentazione, in osservanza del decreto legislativo n. 81, del 9 aprile 2008 e successive modifiche, a tutela della sicurezza degli operatori;

f) nei casi in cui è contemplata la doppia cassa, di legno e di zinco, è obbligatorio l'uso di dispositivi, atti a ridurre la sovrappressione. In questi casi in cui è previsto l'uso della controcassa interna in zinco (tumulazione in loculo stagno) le caratteristiche di biodegradabilità dei materiali sono ininfluenti in quanto non esistono condizioni ambientali che permettano la loro biodegradazione. Siccome trascorso il tempo massimo di sepoltura potrebbe rendersi necessaria la cremazione, i

materiali interni al cofano, (accessori quali rivestimenti, materassi, coperte, cuscini) devono avere un Indice di LOI (INDICE LIMITE DI OSSIGENO) massimo pari a 25, corrispondente ad una combustibilità in grado di non rilasciare gas tossici o aggressivi in quanto fortemente acidi, ossidanti, riducenti. devono essere di origine naturale cellulosica (cotone, lino e fibre liberiane in genere) con un contenuto massimo del 30 per cento di natura cellulosica artificiale (viscosa, cupro, acetato). I materiali plastici possono essere in polietilene e polipropilene. Tali materiali devono essere comunque costituiti esclusivamente da carbonio, idrogeno ed ossigeno. Le stesse considerazioni fatte per i materiali interni al cofano (accessori), valgono anche per i materiali utilizzati per il sudario e per la vestizione della salma. Dai materiali utilizzabili per la vestizione della salma sono comunque da escludersi indumenti (scarpe) in gomma e/o in PVC;

g) indipendentemente dalla destinazione d'uso, tutti i materiali tessili, metallici e plastici interni al cofano, compresi quelli utilizzati per la vestizione della salma, devono essere, al momento della loro immissione sul mercato, conformi ai requisiti del Regolamento (CE) n. 1907 del 2006 concernente la registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche (REACH) e l'istituzione dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche. Ad eccezione dei prodotti utilizzati per la vestizione della salma, è obbligatoria la tracciabilità completa dei prodotti interni al cofano, relativamente alla loro produzione e commercializzazione allo scopo di identificare le responsabilità nel caso di non rispetto dei requisiti cogenti;

h) quando è utilizzata la sola cassa di legno in quanto è prevista la tumulazione in loculo areato i materiali tessili interni al cofano devono essere di origine naturale cellulosica (cotone, lino e fibre liberiane in genere) con un contenuto massimo del 30 per cento di natura cellulosica artificiale (viscosa, cupro, acetato). I materiali plastici possono essere in polietilene e polipropilene. Le caratteristiche di biodegradabilità dei materiali sono ininfluenti in quanto, in tale circostanza, non esistono le condizioni ambientali per permetterne la biodegradazione;

i) quando è utilizzata la sola cassa di legno in quanto è prevista la cremazione, i materiali interni al cofano, (accessori quali rivestimenti, materassi, coperte, cuscini) devono avere un Indice di LOI (INDICE LIMITE DI OSSIGENO) massimo pari a 25, corrispondente ad una combustibilità in grado di non rilasciare gas tossici o aggressivi in quanto fortemente acidi, ossidanti, riducenti, devono essere di origine naturale cellulosica (cotone, lino e fibre liberiane in genere) con un contenuto massimo del 30 per cento di natura cellulosica artificiale (viscosa, cupro, acetato). I materiali plastici possono essere in polietilene e polipropilene. Tali materiali devono essere comunque costituiti esclusivamente da carbonio, idrogeno ed ossigeno. Le caratteristiche di biodegradabilità sono ininfluenti. Le stesse considerazioni fatte per i materiali interni al cofano (accessori), valgono anche per i materiali utilizzati per il sudario e per la vestizione della salma. Dai materiali utilizzabili per la vestizione della salma sono comunque da escludersi indumenti (scarpe) in gomma e/o in PVC.

1) Sul fondo della cassa deve essere cosparsa abbondante materiale adsorbente ed enzimatico. Tali materiali, come la tappezzeria interna, hanno la funzione di trattenere eventuali percolazioni di liquidi cadaverici durante il trasporto. I cofani funebri devono essere dotati di sistemi di impugnatura portanti per il sollevamento e la movimentazione, in osservanza del decreto legislativo n. 81, del 9 aprile 2008 a tutela della sicurezza degli operatori. Nei casi in cui è contemplata la doppia cassa, di legno e di zinco, è obbligatorio l'uso di dispositivi, atti a ridurre la sovrappressione. Sul coperchio del feretro deve essere apposta una targhetta identificativa fatta di materiale inossidabile e non alterabile recante nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto contenuto all'interno dello stesso.

2. Limitatamente ad operazioni cimiteriali quali esumazioni ed estumulazioni di resti mortali da avviare alla reinumazione o alla cremazione, possono essere utilizzati per il solo trasporto contenitori di materiali diversi da quelli previsti dal comma 2, ma comunque autorizzati dal Ministero della salute e conformi alle norme UNI 11519:2014 "Cofani funebri ? Casse di legno ? Cofani non-CSP ? Metodi di prova e criteri di verifica per l'idoneità all'impiego" e UNI 11520:2014 "Cofani funebri ? Casse di legno ? Terminologia, componenti, tipologie costruttive, requisiti, etichettatura".

3. Sono vietati la commercializzazione e l'utilizzo di materiali e di prodotti non certificati e non

rispondenti alle norme UNI esistenti in materia. Spetta alle Asl e agli organi di polizia o soggetti terzi individuati dal Ministero, il compito di controllare e segnalare alle autorità competenti eventuali violazioni, applicando ove si rendesse necessario le sanzioni di legge.

4. Le aziende produttrici e/o di commercializzazione devono obbligatoriamente essere iscritte al Registro nazionale istituito e mantenuto dal Ministero della salute o da altro soggetto appositamente da quest'ultimo delegato. Tale registro sarà consultabile *on line* e sarà di ausilio sia per coadiuvare gli organi preposti al controllo al fine delle verifiche, che per gli acquirenti dei prodotti stessi. L'iscrizione al Registro è necessaria per tutti i produttori che fabbricano e commercializzano i loro prodotti all'interno del territorio italiano ed impegna gli stessi, fra l'altro, all'uso di soli materiali (sia per i cofani che per gli accessori) provvisti di certificato di idoneità in relazione al loro impiego finale (Inumazione, tumulazione in loculo aerato, tumulazione in loculo stagno e cremazione). Tale certificato di idoneità deve essere rilasciato da enti certificatori riconosciuti e autorizzati dal Ministero della salute e/o soggetto da quest'ultimo appositamente delegato.

5. Il confezionamento del feretro avviene per opera del soggetto autorizzato all'esercizio dell'attività funebre secondo quanto previsto all'articolo 13 comma 5 in qualità di incaricato di pubblico servizio e provvedendo a redigere apposito certificato di conformità modello n. 11 da rilasciare agli aventi titolo sul defunto. Il costruttore responsabile della costruzione del cofano funebre e delle relative caratteristiche in conformità con le disposizioni previste nella presente legge».

8.0.2

[ZUEFADA](#), [RIZZOTTI](#), [FLORIS](#), [MANDELLI](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

(Caratteristiche dei feretri e confezionamento)

1. Per garantire il libero trasporto dei feretri sul territorio nazionale, i cofani funebri devono avere in relazione alla destinazione finale, sia essa l'inumazione, la tumulazione in loculo stagno o areato, la cremazione e la loro modalità di confezionamento, le seguenti caratteristiche:

a) il legno utilizzato per produrre gli stessi deve essere di provenienza legale ai sensi dell'articolo 2, lettera f), del regolamento (CE) n. 995/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010;

b) i cofani funebri devono essere interamente ed esclusivamente costruiti con tavole di legno massiccio. Per la pratica della tumulazione in loculo stagno è obbligatorio oltre alla suddetta cassa in legno massiccio anche l'utilizzo di una controcassa interna di zinco avente le caratteristiche tecniche previste dalla normativa vigente. Per l'inumazione, la cremazione e la tumulazione in loculo areato la presenza della controcassa stessa non è richiesta;

c) sul coperchio del feretro deve essere apposta una targhetta identificativa fatta di materiale inossidabile e non alterabile recante incisione con nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto contenuto all'interno dello stesso;

d) sulla cassa di legno, in posizione ben visibile, dovranno essere impressi in maniera indelebile ed inequivocabile sia il marchio del fabbricante che l'indicazione geografica di produzione, oltre al numero identificativo ed univoco di serie del prodotto. La marchiatura potrà essere effettuata utilizzando sia i metodi tradizionali a punzone, che quelli di stampatura o di etichettatura ad inchiostro o a trasferimento di pigmenti. È fatto assoluto divieto a soggetti non produttori di effettuare marchiature sul prodotto, se non in maniera integrativa e complementare a quello del fabbricante. Nello specifico l'etichettatura dei cofani funebri di legno è descritta dalla norma UNI 11520:2014, riferimento nazionale per la conformità dei Cofani funebri di legno. Tuttavia al fine consentire l'utilizzo di giacenze di magazzino è prorogata per un periodo massimo di anni tre dall'entrata in vigore della presente legge la possibilità di utilizzo, in occasione di funerale, di bare ancora conformi al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285;

e) quando è utilizzata la sola cassa di legno, la stessa deve essere munita di involucro impermeabile, costituito chimicamente da solo carbonio idrogeno e ossigeno, biodegradabile di

spessore minimo di 40 micron che vada a coprire, senza soluzione di continuità, il fondo e le pareti della cassa fino al bordo superiore. Il fondo della cassa deve essere dotato di idoneo materiale adsorbente ed enzimatico in caso di inumazione o tumulazione in loculo aerato. Tali materiali, così come la tappezzeria interna, devono essere costituiti chimicamente da solo carbonio idrogeno e ossigeno ed avere la funzione di trattenere eventuali percolazioni di liquidi cadaverici durante il trasporto. Il cofano funebre deve essere dotato di sistemi di impugnatura (maniglie) saldamente fissati sui fianchi dello stesso, portanti, per il sollevamento e la movimentazione, in osservanza del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, e successive modifiche, a tutela della sicurezza degli operatori;

f) nei casi in cui è contemplata la doppia cassa, di legno e di zinco, è obbligatorio l'uso di dispositivi, atti a ridurre la sovrappressione. In questi casi in cui è previsto l'uso della controcassa interna in zinco (tumulazione in loculo stagno) le caratteristiche di biodegradabilità dei materiali sono ininfluenti in quanto non esistono condizioni ambientali che permettano la loro biodegradazione. Siccome trascorso il tempo massimo di sepoltura potrebbe rendersi necessaria la cremazione, i materiali interni al cofano, (accessori quali rivestimenti, materassi, coperte, cuscini) devono avere un Indice di LOI (INDICE LIMITE DI OSSIGENO) massimo pari a 25, corrispondente ad una combustibilità in grado di non rilasciare gas tossici o aggressivi in quanto fortemente acidi, ossidanti, riducenti. Devono essere di origine naturale cellulosica (cotone, lino e fibre liberiane in genere) con un contenuto massimo del 30 per cento di natura cellulosica artificiale (viscosa, cupro, acetato). I materiali plastici possono essere in polietilene e polipropilene. Tali materiali devono essere comunque costituiti esclusivamente da carbonio, idrogeno ed ossigeno. Le stesse considerazioni fatte per i materiali interni al cofano (accessori), valgono anche per i materiali utilizzati per il sudario e per la vestizione della salma. Dai materiali utilizzabili per la vestizione della salma sono comunque da escludersi indumenti (scarpe) in gomma e/o in PVC;

g) indipendentemente dalla destinazione d'uso, tutti i materiali tessili, metallici e plastici interni al cofano, compresi quelli utilizzati per la vestizione della salma, devono essere, al momento della loro immissione sul mercato, conformi ai requisiti del Regolamento (CE) n. 1907/2006 concernente la registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche (REACH) e l'istituzione dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche. Ad eccezione dei prodotti utilizzati per la vestizione della salma, è obbligatoria la tracciabilità completa dei prodotti interni al cofano, relativamente alla loro produzione e commercializzazione allo scopo di identificare le responsabilità nel caso di non rispetto dei requisiti cogenti;

h) quando è utilizzata la sola cassa di legno in quanto è prevista la tumulazione in loculo areato i materiali tessili interni al cofano devono essere di origine naturale cellulosica (cotone, lino e fibre liberiane in genere) con un contenuto massimo del 30 per cento di natura cellulosica artificiale (viscosa, cupro, acetato). I materiali plastici possono essere in polietilene e polipropilene. Le caratteristiche di biodegradabilità dei materiali sono ininfluenti in quanto, in tale circostanza, non esistono le condizioni ambientali per permetterne la biodegradazione;

i) quando è utilizzata la sola cassa di legno in quanto è prevista la cremazione, i materiali interni al cofano, (accessori quali rivestimenti, materassi, coperte, cuscini) devono avere un Indice di LOI (INDICE LIMITE DI OSSIGENO) massimo pari a 25, corrispondente ad una combustibilità in grado di non rilasciare gas tossici o aggressivi in quanto fortemente acidi, ossidanti, riducenti, devono essere di origine naturale cellulosica (cotone, lino e fibre liberiane in genere) con un contenuto massimo del 30 per cento di natura cellulosica artificiale (viscosa, cupro, acetato). I materiali plastici possono essere in polietilene e polipropilene. Tali materiali devono essere comunque costituiti esclusivamente da carbonio, idrogeno ed ossigeno. Le caratteristiche di biodegradabilità sono ininfluenti. Le stesse considerazioni fatte per i materiali interni al cofano (accessori), valgono anche per i materiali utilizzati per il sudario e per la vestizione della salma. Dai materiali utilizzabili per la vestizione della salma sono comunque da escludersi indumenti (scarpe) in gomma e/o in PVC;

l) sul fondo della cassa deve essere cosparso abbondante materiale adsorbente ed enzimatico. Tali materiali, come la tappezzeria interna, hanno la funzione di trattenere eventuali percolazioni di

liquidi cadaverici durante il trasporto. I cofani funebri devono essere dotati di sistemi di impugnatura portanti per il sollevamento e la movimentazione, in osservanza del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, a tutela della sicurezza degli operatori. Nei casi in cui è contemplata la doppia cassa, di legno e di zinco, è obbligatorio l'uso di dispositivi, atti a ridurre la sovrappressione. Sul coperchio del feretro deve essere apposta una targhetta identificativa fatta di materiale inossidabile e non alterabile recante nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto contenuto all'interno dello stesso.

2. Limitatamente ad operazioni cimiteriali quali esumazioni ed estumulazioni di resti mortali da avviare alla reinumazione o alla cremazione, possono essere utilizzati per il solo trasporto contenitori di materiali diversi da quelli previsti dal comma 2, ma comunque autorizzati dal Ministero della salute e conformi alle norme UNI 11519:2014 "Cofani funebri ? Casse di legno ? Cofani non-CSP ? Metodi di prova e criteri di verifica per l'idoneità all'impiego" e UNI 11520:2014 "Cofani funebri ? Casse di legno ? Terminologia, componenti, tipologie costruttive, requisiti, etichettatura".

3. Sono vietati la commercializzazione e l'utilizzo di materiali e di prodotti non certificati e non rispondenti alle norme UNI esistenti in materia. Spetta alle Asl e agli organi di polizia o soggetti terzi individuati dal Ministero, il compito di controllare e segnalare alle autorità competenti eventuali violazioni, applicando ove si rendesse necessario le sanzioni di legge.

4. Le aziende produttrici e/o di commercializzazione devono obbligatoriamente essere iscritte al Registro nazionale istituito e mantenuto dal Ministero della salute o da altro soggetto appositamente da quest'ultimo delegato. Tale registro sarà consultabile *on line* e sarà di ausilio sia per coadiuvare gli organi preposti al controllo al fine delle verifiche, che per gli acquirenti dei prodotti stessi. L'iscrizione al Registro è necessaria per tutti i produttori che fabbricano e commercializzano i loro prodotti all'interno del territorio italiano ed impegna gli stessi, fra l'altro, all'uso di soli materiali (sia per i cofani che per gli accessori) provvisti di certificato di idoneità in relazione al loro impiego finale (Inumazione, tumulazione in loculo aerato, tumulazione in loculo stagno e cremazione). Tale certificato di idoneità deve essere rilasciato da enti certificatori riconosciuti e autorizzati dal Ministero della salute o soggetto da quest'ultimo appositamente delegato.

5. Il confezionamento del feretro avviene per opera del soggetto autorizzato all'esercizio dell'attività funebre secondo quanto previsto all'articolo 13 comma 5 in qualità di incaricato di pubblico servizio e provvedendo a redigere apposito certificato di conformità modello n. 11 da rilasciare agli aventi titolo sul defunto. Il costruttore è responsabile della costruzione del cofano funebre e delle relative caratteristiche in conformità con le disposizioni previste nella presente legge».

Art. 9

9.1

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. La realizzazione e l'esercizio di una Casa Funeraria gestita dall'impresa funebre, da intendersi quale struttura utilizzata anche per la custodia e l'esposizione delle salme a fini di osservazione e rituali e per la cremazione o da deposito in attesa della sepoltura se realizzate al di fuori dei cimiteri, e di una sala del commiato, da intendersi quale struttura utilizzata per esposizione a feretro chiuso per fini rituali, come definite all'articolo 2, comma 1, lettera i), numeri 1) e 2), sono soggetti ad autorizzazione, rilasciata dal comune territorialmente competente».

9.2

[BIANCONI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. La realizzazione e l'esercizio di una Casa Funeraria gestita dall'impresa funebre, da intendersi quale struttura utilizzata anche per la custodia e l'esposizione delle salme a fini di osservazione e rituali e per la cremazione o da deposito in attesa della sepoltura se realizzate al di fuori dei cimiteri, e di una sala del commiato, da intendersi quale struttura utilizzata per esposizione a feretro chiuso per fini rituali, come definite all'articolo 2, comma 1, lettera i), numeri 1) e 2), sono soggetti ad autorizzazione, rilasciata dal comune territorialmente competente».

9.3

[FUCKSIA](#)

Al comma 2 le parole: «all'impresa funebre», sono sostituite dalle seguenti: «alle imprese ed enti pubblici e privati aventi i requisiti di legge».

Conseguentemente, il comma 5 è soppresso.

9.4

[D'AMBROSIO LETTIERI](#)

Al comma 2 le parole: «all'impresa funebre», sono sostituite dalle seguenti: «alle imprese ed enti pubblici e privati aventi i requisiti di legge».

Conseguentemente, il comma 5 è soppresso.

9.5

[TOMASELLI](#)

Al comma 2, sostituire le parole «all'impresa funebre» con le seguenti: «alle imprese ed a enti pubblici e privati aventi i requisiti di legge».

Conseguentemente, sopprimere il comma 5.

9.6

[CENTINAIO, VOLPI](#)

Al comma 2, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:

«h-bis. sistema di monitoraggio sulle salme 24/24 ore».

9.7

[ZUFFADA, RIZZOTTI, FLORIS, MANDELLI](#)

Al comma 2, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:

«h-bis) sistema di monitoraggio sulle salme 24 ore su 24».

9.8

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Le Case Funerarie non possono essere convenzionate con strutture sanitarie pubbliche e private per lo svolgimento dei servizi mortuari.

Per le Case Funerarie ove vengono svolte procedure di cremazione, i crematori sono costruiti entro i recinti delle stesse e sono soggetti alla vigilanza del comune. Per i crematori di nuova costruzione è prevista una sala attigua per consentire i riti di commemorazione civili o religiosi. Il progetto di costruzione del crematorio è approvato dal comune, su parere favorevole dell'ARPA da rendersi entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, ed è corredato da una relazione nella quale sono illustrate le caratteristiche ambientali del sito e quelle tecniche dell'impianto, nonché i sistemi di tutela dell'aria dagli inquinamenti. I cadaveri, le ossa umane, le parti anatomiche riconoscibili, gli esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi sono introdotti nel crematorio con accorgimenti idonei all'identificazione delle ceneri. La gestione e la manutenzione dei crematori all'interno delle Case Funerarie sono svolte dal titolare della Casa Funeraria.

I servizi mortuari sanitari e gli altri servizi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g), numero 2), sono gestiti dalle competenti strutture del Servizio sanitario regionale, direttamente o mediante affidamento, con procedure ad evidenza pubblica, a terzi che non siano in alcun modo collegati ad attività di impresa funebre, centro di servizio funebre o agente funebre».

9.9

[GAETTI, TAVERNA](#)

Al comma 3, dopo le parole: «Le case funerarie», inserire le seguenti: «private».

9.10

[GAETTI, TAVERNA](#)

Al comma 3, dopo le parole: «convenzionate con», inserire le seguenti: «i comuni, con le».

9.11

[BIANCONI](#)

Al comma 3, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Per le Case Funerarie ove vengono svolte procedure di cremazione, i crematori sono costruiti entro i recinti delle stesse e sono soggetti alla vigilanza del comune. Per i crematori di nuova costruzione è prevista una sala attigua per consentire i riti di commemorazione civili o religiosi. Il progetto di costruzione del crematorio è approvato dal comune, su parere favorevole dell'ARPA da rendersi entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, ed è corredato da una relazione nella quale sono illustrate le caratteristiche ambientali del sito e quelle tecniche dell'impianto, nonché i sistemi di tutela dell'aria dagli inquinamenti. I cadaveri, le ossa umane, le parti anatomiche riconoscibili, gli esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi sono introdotti nel crematorio con accorgimenti idonei all'identificazione delle ceneri. La gestione e la manutenzione dei crematori all'interno delle Case Funerarie sono svolte dal titolare della Casa Funeraria».

9.12

[CENTINAIO](#), [VOLPI](#)

Al comma 3, dopo le parole: «in alcun modo collegati» , inserire le seguenti: «o collegabili».

9.13

[GAETTI](#), [TAVERNA](#)

Al comma 3, secondo periodo, dopo la parola: «collegati» inserire le seguenti: «o collegabili»

9.14

[ZUEFADA](#), [RIZZOTTI](#), [FLORIS](#), [MANDELLI](#)

Al comma 3, secondo periodo, dopo la parola: «collegati», inserire le seguenti: «o collegabili».

9.15

[GAETTI](#), [TAVERNA](#)

Al comma 3, aggiungere, infine, il seguente periodo: «È consentita la stipula di una convenzione tra strutture di cura accreditate con il servizio sanitario nazionale ed impresa funebre, purché adeguatamente regolamentata e vigilata dando priorità di utilizzo alla struttura di cura accreditata, delle strutture obitoriali di cui le prime sono tenute ad esserne dotate. Tale servizio viene a colmare nelle zone a bassa densità abitativa la scarsità di luoghi pubblici di osservazione, ancorché sottoposto a regime di convenzionamento formale tra impresa e struttura».

9.16

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#)

Dopo il comma 3 inserire il seguente: «3-bis. Le strutture pubbliche o private accreditate possono consentire alle imprese funebri l'utilizzo delle strutture dei servizi mortuari mediante apposita convenzione. L'impresa funebre convenzionata rende disponibili tali servizi alla clientela in forma gratuita».

9.17

[BERGER](#), [ZELLER](#), [PALERMO](#), [LANIECE](#), [PANIZZA](#), [FAUSTO.GUILHERME.LONGO](#)

Dopo il comma 3 inserire il seguente: «3-bis. Le strutture pubbliche o private accreditate possono consentire alle imprese funebri l'utilizzo delle strutture dei servizi mortuari mediante apposita convenzione. L'impresa funebre convenzionata rende disponibili tali servizi alla clientela in forma gratuita».

9.18

[RIZZOTTI](#), [MANDELLI](#), [ZUEFADA](#), [CENTINAIO](#), [D'AMBROSIO.LETTIERI](#), [FLORIS](#)

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. Le strutture pubbliche o private accreditate possono consentire alle imprese funebri l'utilizzo delle strutture dei servizi mortuari mediante apposita convenzione. L'impresa funebre convenzionata rende disponibili tali servizi alla clientela in forma gratuita».

9.19

[GAETTI](#), [TAVERNA](#)

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. Le strutture pubbliche o private accreditate possono consentire alle imprese funebri

l'utilizzo delle strutture dei servizi mortuari mediante apposita convenzione».

9.20

GIOVANARDI

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Le sale del commiato sono strutture, pubbliche o private, realizzate e gestite per ricevere, su richiesta dei familiari del defunto, e tenere in custodia il feretro chiuso, ai fini dell'esposizione ai dolenti e della celebrazione di riti di commemorazione. Esse possono essere ubicate nei cimiteri o in locali attigui ai crematori ivi collocati o in locali di imprese funebri non attrezzate per l'osservazione della salma secondo il citato atto di indirizzo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997. Le sale del commiato ubicate nei cimiteri o in locali attigui ai crematori ivi collocati non possono essere istituite e gestite da imprese funebri, centri di servizio funebre e agenzie funebri come definiti dalla presente legge, poiché rientrano tra i servizi istituzionali fruibili a richiesta da qualunque cittadino o esercente l'attività funebre in condizioni di pari dignità. Le imprese funebri possono richiedere l'autorizzazione all'esercizio di sale del commiato, disgiuntamente dalle Case Funerarie, purché non siano ubicate nei cimiteri o nei crematori o in locali a questi attigui, e dovranno unicamente dotarsi di sistemi anti-intrusione laddove sia previsto che i feretri sostino più di tre ore».

9.21

BIANCONI

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Le sale del commiato sono strutture, pubbliche o private, realizzate e gestite per ricevere, su richiesta dei familiari del defunto, e tenere in custodia il feretro chiuso, ai fini dell'esposizione ai dolenti e della celebrazione di riti di commemorazione. Esse possono essere ubicate nei cimiteri o in locali attigui ai crematori ivi collocati o in locali di imprese funebri non attrezzate per l'osservazione della salma secondo il citato atto di indirizzo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997. Le sale del commiato ubicate nei cimiteri o in locali attigui ai crematori ivi collocati non possono essere istituite e gestite da imprese funebri, centri di servizio funebre e agenzie funebri come definiti dalla presente legge, poiché rientrano tra i servizi istituzionali fruibili a richiesta da qualunque cittadino o esercente l'attività funebre in condizioni di pari dignità. Le imprese funebri possono richiedere l'autorizzazione all'esercizio di sale del commiato, disgiuntamente dalle Case Funerarie, purché non siano ubicate nei cimiteri o nei crematori o in locali a questi attigui, e dovranno unicamente dotarsi di sistemi anti-intrusione laddove sia previsto che i feretri sostino più di tre ore».

9.22

VACCARI

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Le sale del commiato sono strutture, pubbliche o private, realizzate e gestite per ricevere, su richiesta dei soggetti aventi titolo, e tenere in custodia il feretro chiuso o l'urna cineraria, ai fini dell'esposizione ai dolenti e della celebrazione di riti di commemorazione. Le imprese funebri, i centri di servizio e le agenzie funebri possono richiedere l'autorizzazione all'esercizio di sale del commiato, che non siano ubicate nei cimiteri o nei crematori o in locali a questi attigui».

9.23

ANITORI

Al comma 4, sostituire le parole: «il feretro chiuso» con le seguenti: «la salma».

9.24

SIMEONI, MUSSINI

Al comma 4, in fine aggiungere il seguente periodo: «Le predette sale non devono presentare alcun riferimento o simbolo religioso, indipendentemente dalla confessione».

9.25

GIOVANARDI

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge non è consentito realizzare

Case Funerarie e strutture di accoglienza di salme all'interno di cimiteri e nelle zone di rispetto cimiteriale. Resta salva la localizzazione delle Case Funerarie e di ogni altra struttura di accoglienza di salme già esistenti nei cimiteri o nelle zone di rispetto cimiteriale alla predetta data».

9.26

[GAETTI, TAVERNA](#)

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge non è consentito realizzare case funerarie e strutture di accoglienza di salme all'interno di cimiteri e nelle zone di rispetto cimiteriale. Resta salva la localizzazione delle case funerarie e di ogni altra struttura di accoglienza di salme già esistenti nei cimiteri e nelle zone di rispetto cimiteriale per la durata di anni 30, termine entro il quale il proprietario provvede alla demolizione della struttura. Trascorso tale termine senza che il proprietario abbia provveduto alla demolizione della struttura, la stessa viene acquisita dal comune in cui si trova».

9.27

[BIANCONI](#)

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge non è consentito realizzare Case Funerarie e strutture di accoglienza di salme all'interno di cimiteri e nelle zone di rispetto cimiteriale. Resta salva la localizzazione delle Case Funerarie e di ogni altra struttura di accoglienza di salme già esistenti nei cimiteri o nelle zone di rispetto cimiteriale alla predetta data».

9.28

[VACCARI](#)

Dopo il comma 5 aggiungere i seguenti:

«5-bis. L'accesso a una casa funeraria o a una sala del commiato avviene su richiesta del familiare del defunto o di altro soggetto avente titolo.

5-ter. Le case funerarie e le sale del commiato, da chiunque realizzate e gestite, sono fruibili da chi ne faccia richiesta senza discriminazioni di alcun tipo in ordine all'accesso, indipendentemente dall'impresa funebre incaricata dagli aventi titolo».

Art. 10

10.1

LA RELATRICE

Apportare le seguenti modificazioni:

- a) *al comma 1, sopprimere la parola: «italiani»;*
- b) *sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. L'autorizzazione alla cremazione di cadavere, prevista dall'articolo 74, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, è rilasciata dall'ufficiale dello stato civile del comune di decesso, previa acquisizione di un certificato in carta libera rilasciato dal medico necroscopo dal quale risulti escluso il sospetto di morte conseguente a reato ovvero del nulla osta della autorità giudiziaria competente, recante specifica indicazione sulla possibilità di cremare il cadavere, nel caso in cui non sia escluso il sospetto di morte conseguente a reato. In caso di cadavere derivante da esumazione o estumulazione straordinarie, la cremazione è autorizzata dall'ufficiale dello stato civile del luogo di sepoltura»;

- c) *al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:*
 - 1) *sostituire l'alea con il seguente:*

«3. La volontà del defunto alla cremazione espressa dallo stesso o riferita da soggetti aventi titolo è riconosciuta con una delle seguenti modalità:»;

- 2) *alla lettera a), sostituire le parole: «i familiari» con le seguenti: «i soggetti aventi titolo»;*
- 3) *alla lettera b), sostituire, le parole: «l'iscrizione» con la seguente: «iscrizione» e, ovunque ricorrano, sostituire le parole: «familiari» con le seguenti: «soggetti aventi titolo»;*
- 4) *sostituire la lettera c) con la seguente:*

«c) in mancanza della disposizione testamentaria o di qualsiasi altra espressione di volontà scritta e avente data certa da parte del defunto, mediante dichiarazione di volontà dei soggetti aventi titolo e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi, resa all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso o di residenza del defunto o del dichiarante. Nel caso in cui la dichiarazione di volontà sia stata resa all'ufficiale dello stato civile di comune diverso da quello del decesso, questi inoltra tempestivamente il relativo processo verbale all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso;

5) *alla lettera d), sostituire le parole: «la volontà» con la seguente: «volontà»;*

6) *sostituire la lettera e) con la seguente:*

«e) in difetto dei soggetti aventi titolo, mediante dichiarazione resa dall'amministratore di sostegno sulla volontà espressa dal defunto.»;

d) *al comma 5, dopo le parole: «espressa con le modalità di cui al comma 3» inserire le seguenti: «lettere a) e b)»;*

e) *al comma 6, sostituire la parola: «dell'interno» con la seguente: «dell'intero»;*

f) *al comma 8, primo periodo, sostituire le parole: «da parte del coniuge e di altri aventi diritto» con le seguenti: «da parte dei soggetti aventi titolo» e, secondo periodo, sopprimere la parola: «medesime»;*

g) *al comma 9, sostituire le parole: «ai familiari» con le seguenti: «ai soggetti aventi titolo»;*

h) *sostituire il comma 10 con il seguente:*

«10. La tumulazione e l'inumazione dell'urna cineraria sono effettuate con i materiali e le modalità previsti dalla normativa vigente»;

i) *al comma 16, sostituire le parole: «a un familiare» con le seguenti: «a uno dei soggetti aventi titolo».*

10.2

[SIMEONI](#), [VACCIANO](#), [MUSSINI](#)

Al comma 1, la parola: «italiani» viene sostituita dalla parola: «comunitari».

10.3

[CENTINAIO](#), [VOLPI](#)

Al comma 2, sostituire le parole da: «L'autorizzazione alla cremazione di cadavere», e fino a: «del comune di decesso» con le seguenti: «L'autorizzazione alla cremazione di cadavere, prevista dall'articolo 74, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, è rilasciata dall'ufficiale dello stato civile del comune competente per il trasporto funebre compreso il personale del Comune».

10.4

[ZUEFADA](#), [RIZZOTTI](#), [FLORIS](#), [MANDELLI](#)

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «di decesso», con le seguenti: «competente per il trasporto funebre compreso il personale del Comune».

10.5

[GAETTI](#), [TAVERNA](#)

Al comma 3, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-bis) il notaio o il pubblico ufficiale deve raccogliere la volontà propria della persona di procedere alla cremazione, alla dispersione delle ceneri, all'affidamento dell'urna cineraria a un familiare con corrispettiva indicazione dell'accettazione da parte di quest'ultimo, al prelievo di organi a fini di trapianto terapeutico o ad altre destinazioni future del corpo, in qualunque momento e anche nel momento del rilascio della carta di identità da parte del comune di residenza. La richiesta è sempre modificabile o revocabile».

10.6

[ALBANO](#)

Al comma 3, lettera b), e al comma 14, sostituire la parola: «associati» con la seguente: «iscritti».

10.7

LO GIUDICE

Al comma 3, lettera c), sostituire le parole: «la volontà propria del coniuge o della persona, anche dello stesso sesso, con cui il defunto abbia avuto stabile convivenza in via continuativa non a scopo di collaborazione domestica da almeno tre anni» *con le seguenti:* «la volontà propria del coniuge, dell'altra parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso, della persona con cui il defunto abbia avuto stabile convivenza in via continuativa non a scopo di collaborazione domestica da almeno tre anni o abbia stipulato un contratto di convivenza».

Conseguentemente,

a) *al medesimo articolo 10, comma 3, lettera e), sostituire le parole:* «in difetto di coniuge, di parenti o di persone di cui al comma 2, lettera c) *con le seguenti:* «in difetto di coniuge, dell'altra parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso, di parenti o di persone di cui al comma 2, lettera c);

b) *al medesimo articolo 10, comma 8, sostituire le parole:* «da parte del coniuge e di altri aventi diritto» *con le seguenti:* «da parte del coniuge, dell'altra parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso, del o della convivente di fatto ai sensi dell'articolo 10, comma 3, lettera c) e di altri aventi diritto».

10.8

CENTINAIO, VOLPI

Al comma 3, lettera c), sostituire le parole da: «Per l'accertamento della stabile convivenza» *e fino a:* «all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso» *con le seguenti:* «Per l'accertamento della stabile convivenza si fa riferimento alla dichiarazione anagrafica di cui all'articolo 4 e all'articolo 13, comma 1, lettera b), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223. Nel caso in cui la volontà sia stata manifestata all'ufficiale dello stato civile di comune diverso da quello competente per il trasporto, questi inoltra tempestivamente il relativo processo verbale all'ufficiale dello stato civile del comune competente per il trasporto funebre».

10.9

ZUEFADA, RIZZOTTI, FLORIS, MANDELLI

Al comma 3, lettera c), sostituire il terzo periodo, con il seguente:

«Nel caso in cui la volontà sia stata manifestata all'ufficiale dello stato civile di comune diverso da quello competente per il trasporto, questi inoltra tempestivamente il relativo processo verbale all'ufficiale dello stato civile del comune competente per il trasporto funebre».

10.10

GAETTI, TAVERNA

Al comma 3, lettera e), sostituire le parole: «al comma 2» *con le seguenti:* «al comma 3».

10.11

SILVESTRO

Al comma 6, sostituire la lettera b), con la seguente:

«b) in aree che i cimiteri pubblici devono appositamente destinare».

10.12

ALBANO

Al comma 6, lettera b), sostituire le parole: «a ciò» *con le seguenti:* «a tal fine».

10.13

GIOVANARDI

Al comma 6, sostituire la lettera c), con la seguente:

«c) in aree private, all'aperto previo consenso scritto dei proprietari;».

10.14

CENTINAIO, VOLPI

Al comma 7, dopo le parole: «dal soggetto avente titolo ai sensi del presente articolo» *inserire le seguenti:* «dal soggetto da questi delegato, o».

10.15

ZUEFADA, RIZZOTTI, FLORIS, MANDELLI

Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: «, in mancanza, dal personale autorizzato dal comune», con le seguenti: «dal soggetto da questi delegato».

10.16

[GAETTI, TAVERNA](#)

Al comma 7, sostituire le parole: «, dal personale autorizzato dal comune» con le seguenti: «dall'incaricato della impresa funebre delegata allo scopo dagli aventi titolo».

10.17

[GIOVANARDI](#)

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. Al primo comma dell'articolo 411 del codice penale dopo le parole: "o una parte di esso," sono inserite le seguenti: "o ne trasferisce all'estero le ceneri per sottoporle a un processo di diamantificazione,"».

10.18

[CENTINAIO, VOLPI](#)

Sostituire il comma 11, con il seguente:

«11. L'avente titolo all'affidamento dell'urna cineraria è individuato per iscritto dal defunto, con le modalità di cui al comma 3. In caso di rifiuto da parte dell'affidatario, ovvero qualora l'affidatario medesimo non intenda più conservare l'urna cineraria, l'urna è conferita al cimitero con le destinazioni previste dalla norma. La trasformazione delle ceneri può essere effettuata, nel caso di affidamento, per volontà degli aventi titolo, solo nel caso che il defunto non abbia manifestato volontà di dispersione o di tumulazione in cimitero. Di tale trasformazione deve essere tenuta documentazione da allegare a quella di affidamento».

10.19

[ZUEFADA, RIZZOTTI, FLORIS, MANDELLI](#)

Al comma 11, secondo periodo, sostituire le parole: «è sepolta in cimitero o le ceneri sono disperse secondo le modalità di cui al presente articolo», con le seguenti: «è conferita al cimitero con le destinazioni previste dalla norma. La trasformazione delle ceneri può essere effettuata, nel caso di affidamento, per volontà degli aventi titolo, solo nel caso che il defunto non abbia manifestato volontà di dispersione o di tumulazione in cimitero. Di tale trasformazione deve essere tenuta documentazione da allegare a quella di affidamento».

10.20

[ALBANO](#)

Al comma 16, sostituire la parola: «corrispettiva» con la seguente: «allegata».

Art. 11

11.1

[GAETTI, TAVERNA](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. I trattamenti di tanatoprassi e di tanatocosmesi, come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera m), ove richiesti dagli aventi titolo o dolenti, possono essere eseguiti da operatori qualificati delle imprese autorizzate all'attività funebre solo successivamente all'accertamento di morte compilato dal medico necroscopo».

11.2

[CENTINAIO, VOLPI](#)

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. I trattamenti di tanatoprassi possono essere eseguiti solo dopo l'accertamento di morte compilato dal medico necroscopo».

11.3

[ZUEFADA, RIZZOTTI, FLORIS, MANDELLI](#)

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. I trattamenti di tanatoprassi possono essere eseguiti solo dopo l'accertamento di morte

compilato dal medico necroscopo».

11.4

[ALBANO](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «tumulazione stagna», con le seguenti: «tumulazione di cadavere con cassa ermetica di zinco».

Conseguentemente,

a) all'articolo 16, comma 8, lettera b), capoverso, sostituire le parole: «tumulazione stagna», con le seguenti: «tumulazione di cadavere con cassa ermetica di zinco»;

b) all'articolo 20, comma 3, lettera b), sostituire le parole: «tumulazione stagna», con le seguenti: «tumulazione di cadavere con cassa ermetica di zinco».

11.5

LA RELATRICE

Al comma 1, sopprimere le parole: «, come definita all'articolo 2, comma 1, lettera m),».

Art. 12

12.1

[SIMEONI](#), [VACCIANO](#), [MUSSINI](#)

Al comma 1, lettera b), dopo la parola: «cimiteri» aggiungere le seguenti: «anche da parte di personale dipendente o collaboratore, a qualsiasi titolo, delle strutture pubbliche o private».

12.2

[GAETTI](#), [TAVERNA](#)

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Le strutture sanitarie di ricovero e cura, le strutture socio sanitarie e socio-assistenziali devono predisporre atti per regolamentare il comportamento dei propri dipendenti e materiale informativo da consegnare ai familiari del deceduto al fine di informarli sulle dinamiche degli eventi. Le strutture di cui al primo periodo, devono elaborare statistiche annuali incrociando il numero dei decessi per mese, per reparto, per ditta al fine di evidenziare scostamenti significativi, tenendo altresì conto della territorialità e comune di residenza».

Art. 13

13.1

[ANITORI](#)

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 13. ? (Banca dati). ? 1. È istituita una banca dati presso il Ministero dello Sviluppo economico in cui confluiscono i dati relativi:

- a) alle imprese funebri artigiane qualificate operanti su tutto il territorio nazionale;*
- b) alle istituzioni sanitarie pubbliche e private;*
- c) agli uffici comunali preposti all'autorizzazione al trasporto e seppellimento.*

2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati:

- a) i protocolli procedurali attraverso i quali far confluire nella banca dati di cui al comma 1 le informazioni di cui ai punti da a) a c) del medesimo comma e quelle relative all'evento morte;*
- b) i soggetti obbligati all'inserimento dei dati e la tipologia di dati obbligatori;*
- c) la disciplina dell'accesso alla banca dati da parte degli organi preposti al controllo, dell'autorità giudiziaria e delle associazioni di categoria».*

13.2

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il parere delle associazioni di categoria firmatarie dei CCNL, da adottare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti:

- a) l'obbligo, per ogni singola impresa o agenzia funebre, di pubblicazione e di aggiornamento*

del listino all'interno della sede in cui tratta gli affari col pubblico;

b) schemi uniformi, validi per l'intero territorio nazionale, delle autorizzazioni previste dalla presente legge e dai relativi provvedimenti attuativi».

13.3

[SILVESTRO](#)

Al comma 1, alinea, dopo le parole: «presente legge», inserire le seguenti: «, in conformità con quanto previsto dalle Parti II e III del Codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206,».

13.4

[BIANCONI](#)

Al comma 1, sopprimere le lettere a) e b).

13.5

[CENTINAIO](#), [VOLPI](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

13.6

[ZUFFADA](#), [RIZZOTTI](#), [FLORIS](#), [MANDELLI](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

13.7

[CENTINAIO](#), [VOLPI](#)

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «all'interno dei locali di vendita;».

13.8

[ZUFFADA](#), [RIZZOTTI](#), [FLORIS](#), [MANDELLI](#)

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «all'interno dei locali di vendita;».

13.9

[CENTINAIO](#), [VOLPI](#)

Al comma 1, lettera d), dopo la parola: «schemi», inserire le seguenti: «e modelli».

13.10

[ZUFFADA](#), [RIZZOTTI](#), [FLORIS](#), [MANDELLI](#)

Al comma 1, lettera d), dopo la parola: «schemi», inserire le seguenti: «e modelli».

Art. 14

14.1

[ANITORI](#)

Al comma 1, sopprimere le parole: «e le agenzie funebri».

14.2

[BAROZZINO](#)

Al comma 1, dopo le parole: «dei titoli», aggiungere le seguenti: «ovvero l'iscrizione C.C.I.A.A. con codice ATECO, che identifichi il settore merceologico,».

14.3

[CENTINAIO](#), [VOLPI](#)

Sopprimere il comma 2.

14.4

[ZUFFADA](#), [RIZZOTTI](#), [FLORIS](#), [MANDELLI](#)

Sopprimere il comma 2.

14.5

[GAETTI](#), [TAVERNA](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Le attività funebri in possesso dell'autorizzazione unica alla attività funebre come disciplinata dalle normative regionali vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, rientrano tra le prestazioni di servizio disciplinate dall'articolo 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e s.m.i.».

14.0.1

[GIOVANARDI](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 14-bis.

(Misure sulle partecipazioni societarie pubbliche)

1. Le imprese di cui all'articolo 4 della presente legge, ove aventi partecipazione pubblica di cui comma 1 dell'articolo 1 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, dovranno operare rispettando i principi della libera concorrenza nei servizi aperti al mercato, quali l'ambito funebre, nonché nella contendibilità del mercato, nell'ambito cimiteriale.

2. Condizione necessaria e sufficiente per costituire o per continuare l'esercizio di impresa funebre nell'ambito delle partecipazioni di cui al comma 1 dell'articolo 1 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, è che:

a) il risultato economico annuale di bilancio sia ordinariamente almeno in pareggio e gli utili, al lordo delle imposte, siano commisurati alla natura sociale del servizio e pertanto, seguendo i criteri tariffari di cui all'articolo 117 del citato testo unico, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, non eccedano il 20 per cento del fatturato. Per tale motivo non si applicano a dette imprese le disposizioni concernenti i vincoli e i limiti in materia di assunzione del personale per le società partecipate dagli enti locali;

b) l'ambito operativo sia in un bacino con mortalità superiore ai 300 decessi annui.

3. Gli utili sono obbligatoriamente reinvestiti, nell'ordine:

a) a copertura di eventuali perdite;

b) ad accantonamento per riserva di legge;

c) nella misura minima del 20 per cento e massima del 50 per cento alla fornitura di servizi o ad agevolazioni di pagamento per i meno abbienti, rispettivamente in ambito funebre o cimiteriale, in relazione alla natura dell'impresa;

d) il restante può essere ripartito ai soci, secondo quanto stabilito dall'assemblea.

4. Ove a consuntivo risultino utili superiori al 20 per cento del fatturato, questi sono obbligatoriamente reinvestiti con le finalità di cui alla lettera c) del comma 3, se necessario, in quanto la misura dell'eccedenza lo richieda, anche oltrepassando la misura massima del 50 per cento richiamata dalla medesima lettera c).

5. In sede di costituzione le condizioni previste dal comma 3 sono individuate dalla obbligatoria presentazione di un piano economico-finanziario almeno quinquennale».

14.0.2

[GAETTI, TAVERNA](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 14-bis.

(Misure sulle partecipazioni societarie pubbliche)

1. Le imprese di cui all'articolo 4 della presente legge, ove aventi partecipazione pubblica di cui comma 1 dell'articolo 1 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, devono operare rispettando i principi della libera concorrenza nei servizi aperti al mercato, quali l'ambito funebre, nonché nella contendibilità del mercato, nell'ambito cimiteriale.

2. Condizione necessaria e sufficiente per costituire o per continuare l'esercizio di impresa funebre nell'ambito delle partecipazioni di cui al comma 1 dell'articolo 1 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, è che:

a) il risultato economico annuale di bilancio sia ordinariamente almeno in pareggio e gli utili, al lordo delle imposte, siano commisurati alla natura sociale del servizio e pertanto, seguendo i criteri tariffari di cui all'articolo 117 del citato testo unico, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, non eccedano il 20 per cento del fatturato. Per tale motivo non si applicano a dette imprese le disposizioni concernenti i vincoli e i limiti in materia di assunzione del personale per le società partecipate dagli enti locali;

b) l'ambito operativo sia in un bacino con mortalità superiore ai 300 decessi annui.

3. Gli utili sono obbligatoriamente reinvestiti, nell'ordine:

a) a copertura di eventuali perdite;

b) ad accantonamento per riserva di legge;

c) nella misura minima del 20 per cento e massima del 50 per cento alla fornitura di servizi o ad agevolazioni di pagamento per i meno abbienti, rispettivamente in ambito funebre o cimiteriale, in relazione alla natura dell'impresa;

d) il restante può essere ripartito ai soci, secondo quanto stabilito dall'assemblea.

4. Ove a consuntivo risultino utili superiori al 20 per cento del fatturato, questi sono obbligatoriamente reinvestiti con le finalità di cui alla lettera c) del comma 3, se necessario, in quanto la misura dell'eccedenza lo richiama, anche oltrepassando la misura massima del 50 per cento richiamata dalla medesima lettera c).

5. In sede di costituzione le condizioni previste dal comma 3 sono individuate dalla obbligatoria presentazione di un piano economico-finanziario almeno quinquennale».

Art. 15

15.1

[ANITORI](#)

Sopprimere l'articolo.

15.2

[GAETTI, TAVERNA](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «avvalendosi di personale specificatamente individuato e con formazione abilitante almeno pari a quella prevista per i direttori tecnici di impresa funebre,» con le seguenti: «avvalendosi di proprio personale».

15.3

[SILVESTRO](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «specificatamente individuato» con la seguente: «proprio».

15.4

[ZUFFADA, RIZZOTTI, FLORIS, MANDELLI](#)

Al comma 2, sopprimere le parole: «nonché di un contributo fisso da corrispondere per ogni funerale, stabilito nell'importo di 30 euro, da aggiornare annualmente in base al tasso di rivalutazione monetaria rispetto all'anno precedente, elaborato dall'ISTAT».

Conseguentemente, «all'onere derivante dalla presente disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

15.5

[CENTINAIO, VOLPI](#)

Al comma 2, sopprimere le parole: «nonché di un contributo fisso da corrispondere per ogni funerale, stabilito nell'importo di 30 euro, da aggiornare annualmente in base al tasso di rivalutazione monetaria rispetto all'anno precedente, elaborato dall'ISTAT».

15.6

[GAETTI, TAVERNA](#)

Al comma 2, dopo le parole: «presente articolo» sopprimere le parole: «nonché di un contributo» fino alla fine del comma.

15.7

[GAETTI, TAVERNA](#)

Sopprimere il comma 3.

15.8

[CENTINAIO, VOLPI](#)

Sopprimere il comma 3.

15.9

[ZUFFADA](#), [RIZZOTTI](#), [FLORIS](#), [MANDELLI](#)

Sopprimere il comma 3.

Art. 16

16.1

[CENTINAIO](#), [VOLPI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 16. - (*Piani regolatori cimiteriali*). ? 1. Le Regioni definiscono il "piano regionale" dei cimiteri e dei crematori pubblici entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge con durata previsionale di almeno cinque anni definendo altresì i criteri generali per la sicurezza, la conservazione, tutela e gestione di queste strutture e requisiti e percorsi formativi per gli addetti.

2. Tale piano prevede l'accorpamento dei comuni in ambiti territoriali omogenei ai fini della determinazione delle tariffe medie per le concessioni e per i servizi cimiteriali istituzionali ed individua altresì i cimiteri aventi rilevanza storica e monumentale.

3. I comuni e le città metropolitane approvano i piani regolatori dei cimiteri secondo le indicazioni delle regioni prevedendo anche l'eventuale presenza dei cimiteri per gli animali di affezione.

4. Le città metropolitane ed i comuni sono titolari della gestione dei cimiteri, dei crematori pubblici e dei servizi cimiteriali istituzionali e ne affidano la gestione in conformità alle disposizioni della presente legge e dell'Unione Europea.

5. I comuni approvano le tariffe concernenti le operazioni cimiteriali, i servizi di illuminazione elettrica votiva e le concessioni cimiteriali, nella determinazione delle tariffe, i comuni stabiliscono criteri che consentano anche di accantonare risorse adeguate al mantenimento del cimitero e delle sepolture. Gli oneri per i servizi gratuiti sono posti a carico del comune di residenza del defunto. La determinazione delle tariffe non può in nessun caso discriminare alcune forme di sepoltura nei confronti di altre. I servizi cimiteriali non possono essere gravati da alcun diritto fisso.

6. Le città metropolitane ed i comuni approvano il Regolamento di polizia mortuaria che:

a) definisce i turni di rotazione dei campi di inumazione e le procedure di trattamento del terreno volte a favorire i processi di mineralizzazione;

b) fissa le modalità e la durata delle concessioni e le tariffe delle sepolture private, gli obblighi dei concessionari e le condizioni delle loro decadenze.

c) fissa le prescrizioni relative all'affidamento e alle caratteristiche delle urne cinerarie, nei limiti di quanto stabilito dalla presente legge;

d) stabilisce le caratteristiche della camera mortuaria e dell'obitorio comunale, dell'ossario comune, del cinerario comune e delle sepolture per inumazione e per tumulazione;

e) istituisce e definisce l'elenco degli operatori cimiteriali e lapidei abilitati a operare presso i cimiteri cittadini nel rispetto delle normative sulla sicurezza sul lavoro e regolarità contributiva e che hanno sostenuto con successo i percorsi formativi definiti dalla regione.

f) cura e promuove la valorizzazione del patrimonio storico artistico del cimitero d'intesa con gli enti competenti.

7. Il comune tutela la libertà di espressione del ricordo e del lutto non imponendo ai dolenti vincoli in merito agli arredi cimiteriali dei monumenti, dei loculi e degli ossari funebri. Le disposizioni in contrasto con il presente comma cessano immediatamente la loro efficacia e validità senza ulteriori adempimenti.

8. La fornitura di lapidi, monumenti funebri ed arredi cimiteriali, nonché relativa posa, sono attività che non rientrano nel novero dei servizi pubblici cimiteriali, rivestendo natura commerciale e imprenditoriale priva di riserve o private a favore dei Comuni o dei soggetti affidatari dei servizi di gestione delle aree cimiteriali. Eventuali convenzioni, appalti o affidamenti in tal senso cessano all'entrata in vigore della presente legge.

9. I cimiteri particolari esistenti prima della data di entrata in vigore del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, sono sottoposti a vigilanza secondo quanto

previsto dal comma 2, lettera *d*), del presente articolo».

16.2

[ZUFFADA](#), [RIZZOTTI](#), [FLORIS](#), [MANDELLI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 16. - (*Piani regionali cimiteriali*). ? 1. Le Regioni definiscono il "piano regionale" dei cimiteri e dei crematori pubblici entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge con durata previsionale di almeno 5 anni definendo altresì i criteri generali per la sicurezza, la conservazione, tutela e gestione di queste strutture e requisiti e percorsi formativi per gli addetti.

2. Tale piano prevede l'accorpamento dei comuni in ambiti territoriali omogenei ai fini della determinazione delle tariffe medie per le concessioni e per i servizi cimiteriali istituzionali ed individua altresì i cimiteri aventi rilevanza storica e monumentale.

3. I comuni e le città metropolitane approvano i piani regolatori dei cimiteri secondo le indicazioni delle regioni prevedendo anche l'eventuale presenza dei cimiteri per gli animali di affezione.

4. Le città metropolitane ed i comuni sono titolari della gestione dei cimiteri, dei crematori pubblici e dei servizi cimiteriali istituzionali e ne affidano la gestione in conformità alle disposizioni della presente legge e dell'Unione Europea.

5. I comuni approvano le tariffe concernenti le operazioni cimiteriali, i servizi di illuminazione elettrica votiva e le concessioni cimiteriali, nella determinazione delle tariffe, i comuni stabiliscono criteri che consentano anche di accantonare risorse adeguate al mantenimento del cimitero e delle sepolture. Gli oneri per i servizi gratuiti sono posti a carico del comune di residenza del defunto. La determinazione delle tariffe non può in nessun caso discriminare alcune forme di sepoltura nei confronti di altre. I servizi cimiteriali non possono essere gravati da alcun diritto fisso.

6. Le città metropolitane ed i comuni approvano il Regolamento di polizia mortuaria che:

a) definisce i turni di rotazione dei campi di inumazione e le procedure di trattamento del terreno volte a favorire i processi di mineralizzazione;

b) fissa le modalità e la durata delle concessioni e le tariffe delle sepolture private, gli obblighi dei concessionari e le condizioni delle loro decadenze.

c) fissa le prescrizioni relative all'affidamento e alle caratteristiche delle urne cinerarie, nei limiti di quanto stabilito dalla presente legge;

d) stabilisce le caratteristiche della camera mortuaria e dell'obitorio comunale, dell'ossario comune, del cinerario comune e delle sepolture per inumazione e per tumulazione;

e) istituisce e definisce l'elenco degli operatori cimiteriali e lapidei abilitati a operare presso i cimiteri cittadini nel rispetto delle normative sulla sicurezza sul lavoro e regolarità contributiva e che hanno sostenuto con successo i percorsi formativi definiti dalla regione.

f) cura e promuove la valorizzazione del patrimonio storico artistico del cimitero d'intesa con gli enti competenti.

7. Il comune tutela la libertà di espressione del ricordo e del lutto non imponendo ai dolenti vincoli in merito agli arredi cimiteriali dei monumenti, dei loculi e degli ossari funebri. Le disposizioni in contrasto con il presente comma cessano immediatamente la loro efficacia e validità senza ulteriori adempimenti.

8. La fornitura di lapidi, monumenti funebri ed arredi cimiteriali, nonché relativa posa, sono attività che non rientrano nel novero dei servizi pubblici cimiteriali, rivestendo natura commerciale e imprenditoriale priva di riserve o privilegiate a favore dei Comuni o dei soggetti affidatari dei servizi di gestione delle aree cimiteriali. Eventuali convenzioni, appalti o affidamenti in tal senso cessano all'entrata in vigore della presente legge.

9. I cimiteri particolari esistenti prima della data di entrata in vigore del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, sono sottoposti a vigilanza secondo quanto previsto dal comma 2, lettera *d*), del presente articolo».

16.3

[GAETTI, TAVERNA](#)

Al comma 1, dopo le parole: «enti di area vasta» inserire le seguenti: «, nonché i comuni singoli o associati,».

16.4

[GAETTI, TAVERNA](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «attività dei comuni compresi nel rispettivo territorio, che ne recepiscono i contenuti» con le seguenti: «attività dei cimiteri compresi nel rispettivo territorio».

16.5

[LATORRE](#)

Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «o sistemi innovativi e tecnologici che consentano un sistema a rotazione con la riduzione dei tempi della mineralizzazione dei cadaveri sia nella tumulazione stagna che nella tumulazione aerata, neutralizzazione degli effetti dei gas di putrefazione, garantendo il rispetto dei profili igienico-sanitari e ambientali, senza l'utilizzo di prodotti chimici acceleranti anche nell'ottica della salvaguardia della salute degli operatori».

Conseguentemente,

a) *al comma 3, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «o utilizzando sistemi innovativi e tecnologici che consentano il recupero di tombe senza modifiche strutturali e la riduzione dei tempi della mineralizzazione dei cadaveri sia nella tumulazione stagna che nella tumulazione aerata, garantendo il rispetto dei profili igienico-sanitari e ambientali con riduzione dei costi amministrativi e sociali, senza più aumenti di strutture cementizie»;*

b) *al comma 3, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:*

«f-bis) ricerca di soluzioni alternative, valutando nuovi sistemi innovativi che garantiscano e migliorano la modalità di sepoltura, non invasivi, che risolvono il problema della mineralizzazione del cadavere portando un miglioramento delle soluzioni esistenti, stagna o aerata, migliorando l'ambiente cimiteriale anche in funzione del rispetto igienico ambientale, sociale e lavorativo, evitando la costruzione di nuovi manufatti».

16.6

[FUCKSIA](#)

Al comma 2, lettera b), dopo la parola: «la cremazione» aggiungere le seguenti: «o sistemi innovativi e tecnologici che consentano la riduzione dei tempi di mineralizzazione dei cadaveri sia nella tumulazione stagna che nella tumulazione aerata, la neutralizzazione degli effetti dei gas di putrefazione, garantendo il rispetto dei profili igienico-sanitari e ambientali, senza l'utilizzo di prodotti chimici acceleranti, anche nell'ottica della salvaguardia della salute degli operatori».

16.7

[GAETTI, TAVERNA](#)

Al comma 2, lettera d), sopprimere le parole: «la costituzione di un ispettorato per la vigilanza ed il controllo della gestione dei servizi cimiteriali».

Conseguentemente, al comma 10, sopprimere le parole: «ivi comprese le funzioni di vigilanza e controllo di cui al comma 2, lettera d)».

16.8

[ANITORI](#)

Al comma 2, lettera d), al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, che includa un'adeguata rappresentanza delle Associazioni dei consumatori e datoriali più rappresentative a livello territoriale al fine di garantire il controllo delle parti, garantendo in tal modo il principio di imparzialità».

16.9

[SIMEONI, VACCIANO, MUSSINI](#)

Al comma 3, alinea, dopo la parola: «cimiteriale,» inserire le seguenti: «ed in particolare del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265,».

16.10

[FUCKSIA](#)

Al comma 3, lettera d) dopo le parole: «loculi areati» aggiungere le seguenti: «o tramite l'utilizzazione di sistemi innovativi e tecnologici che consentano il recupero di manufatti preesistenti, in assenza di modifiche strutturali, e permettano la riduzione dei tempi di mineralizzazione dei cadaveri sia nella tumulazione stagna che nella tumulazione aerata, nel rispetto dei profili igienico-sanitari e ambientali».

16.11

[GAETTI, TAVERNA](#)

Al comma 6, dopo le parole: «svolgono altresì», inserire le seguenti: «,qualora il comune ove risiede il cimitero non intenda svolgerle,».

Conseguentemente sopprimere il comma 7.

16.12

LA RELATRICE

Al comma 6, lettera b), sostituire la parola: «contrattazione», con le seguenti: «definizione degli standard di servizio e predisposizione dello schema del contratto di servizio per gli affidamenti di cui all'articolo 18».

16.13

[D'AMBROSIO LETTIERI](#)

Al comma 6, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nel rispetto delle norme previste dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50».

16.14

[FUCKSIA](#)

Al comma 6, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nel rispetto delle norme previste dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50».

16.15

[TOMASELLI](#)

Al comma 6, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nel rispetto delle norme previste dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50».

16.16

[FUCKSIA](#)

Al comma 6, dopo la lettera f) aggiungere la lettera seguente:

«f-bis) ricerca e adozione di nuovi sistemi innovativi che migliorino le modalità, di sepoltura, che agevolino il recupero di manufatti esistenti, e che risolvano il problema della lentezza della mineralizzazione del cadavere, con conseguente miglioramento dell'ambiente cimiteriale e delle condizioni sociali e lavorative degli addetti ai lavori».

16.17

[GAETTI, TAVERNA](#)

Al comma 8, lettera b), primo periodo, sostituire le parole: «dall'ente» con le seguenti: «dai comuni».

16.0.1

[GAETTI, TAVERNA](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 16-bis.

(Tumulazione aerata e caratteristiche dei feretri)

1. Al fine di favorire la riduzione scheletrica in tempi brevi dei cadaveri tumulati in loculi o tombe i comuni possono autorizzare la costruzione *ex novo* di loculi aerati e la trasformazione di loculi stagni in aerati quali strutture fisse dotate di aerazione naturale.

2. In caso di tumulazione aerata l'ordinaria estumulazione è effettuata dopo dieci anni dalla prima tumulazione del feretro. In caso di tumulazione stagna, l'ordinaria estumulazione è effettuata decorsi venti anni dalla prima tumulazione del feretro.

3. Nel confezionamento del feretro destinato a tumulazione aerata è vietata la cassa metallica o qualunque altro materiale impermeabile stagno che impedisca l'aerazione del cadavere.

4. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Ministro della Salute, d'intesa con le Regioni, definisce i termini tecnico-costruttivi dei loculi areati e le caratteristiche da adottare per la neutralizzazione dei liquidi cadaverici e dei gas di decomposizione.

5. Nel loculo aerato, contemporaneamente all'inserimento del feretro, non è permessa la collocazione di una o più cassette per ossa, urne cinerarie, contenitori di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi».

16.0.2

CENTINAIO, VOLPI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

1. Il piano regolatore cimiteriale reca una pianificazione dei cimiteri esistenti e delle relative aree di rispetto, tenendo conto degli obblighi di legge e della programmazione regionale in materia di crematori.

2. Gli elementi da considerare per la redazione dei piani regolatori cimiteriali sono:

a) l'andamento medio della mortalità nell'area di propria competenza territoriale sulla base di dati statistici dell'ultimo decennio e di adeguate proiezioni locali;

b) la ricettività delle strutture esistenti, distinguendo i posti per sepolture a sistema di inumazione e di tumulazione, stagna e aerata, in rapporto anche alla durata delle concessioni;

c) l'evoluzione attesa della domanda delle diverse tipologie di sepoltura e di pratica funebre, e relativi fabbisogni, considerando le opportunità di riduzione della durata delle concessioni;

d) la necessità di creare maggiori disponibilità di sepoltura nei cimiteri esistenti a seguito, ove possibile, di una più razionale utilizzazione delle aree e dei manufatti, del recupero di tombe abbandonate e della realizzazione di loculi aerati;

e) l'individuazione delle zone cimiteriali soggette a vincolo paesaggistico ovvero a tutela monumentale, nonché l'opportunità di prevedere la conservazione o il restauro dei monumenti funerari di pregio;

f) la necessità di ridurre o di abbattere le barriere architettoniche e di favorire la sicurezza dei visitatori;

g) il rispetto delle norme vigenti in materia cimiteriale;

h) la necessità di garantire l'accesso ai mezzi meccanici e per la movimentazione dei feretri, indispensabili per la gestione del cimitero;

i) la necessità di garantire un'adeguata dotazione di impianti idrici e di servizi igienici per il personale addetto e per i visitatori.

3. L'ampliamento dei cimiteri esistenti o la costruzione di nuovi cimiteri e crematori sono approvati dal comune territorialmente competente, in conformità a quanto previsto dal piano regolatore cimiteriale e previa verifica della rispondenza ai requisiti tecnico-costruttivi e sanitari fissati dalle norme statali e da quelle che eventualmente la regione ha stabilito.

4. Ai fini dell'ampliamento dei cimiteri esistenti e della costruzione di nuovi cimiteri e crematori, i comuni devono garantire l'accessibilità a tutte le forme di sepoltura quali campi di inumazione, loculi, tombe a terra, cinerari e ossari.

5. Le cappelle familiari private costruite fuori dal perimetro del cimitero possono essere destinate alla sola sepoltura di cadaveri, resti mortali, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi e conservativi, ceneri e ossa di persone delle famiglie che ne sono proprietarie, degli aventi diritto, dei conviventi e di persone che abbiano acquisito particolari benemeritenze per la famiglia proprietaria, risultanti da regolare atto pubblico.

6. La costruzione, la modifica, l'ampliamento e l'uso delle cappelle private familiari di cui al comma 5 sono consentiti solo quando le stesse sono circondate da una fascia di rispetto definita dalle regioni e sono altresì dotate di ossario e cinerario. Fino a quando che le cappelle mantengono la destinazione d'uso per la quale sono costruite e contengono cadaveri, resti mortali, ossa o ceneri, la fascia di rispetto è assoggettata a vincolo inalienabile.

7. In deroga a quanto previsto alla presente legge il consiglio comunale, previo parere favorevole della competente ASL, può approvare la costruzione di nuovi edifici o il cambio di destinazione d'uso di edifici preesistenti situati in luoghi esterni al cimitero anche nei centri abitati, da destinare alla collocazione di urne cinerarie o di cassette di resti ossei».

16.0.3

[CENTINAIO](#), [VOLPI](#)

Dopo l'articolo 16, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

(Tumulazione aerata e caratteristiche dei feretri)

1. Al fine di favorire la riduzione scheletrica in tempi brevi dei cadaveri tumulati in loculi o tombe sono autorizzate la costruzione *ex novo* di loculi aerati e la trasformazione di loculi stagni in aerati quali strutture fisse dotate di aerazione naturale.

2. In caso di tumulazione aerata l'ordinaria estumulazione è effettuata dopo dieci anni dalla prima tumulazione del feretro. In caso di tumulazione stagna, l'ordinaria estumulazione è effettuata decorsi venti anni dalla prima tumulazione del feretro.

3. Nel confezionamento del feretro destinato a tumulazione aerata è vietata la cassa metallica o qualunque altro materiale impermeabile stagno che impedisca l'aerazione del cadavere.

4. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Ministro della salute, d'intesa con le Regioni, definisce i termini tecnico-costruttivi dei loculi areati e le caratteristiche da adottare per la neutralizzazione dei liquidi cadaverici e dei gas di decomposizione.

5. Nel loculo aerato, contemporaneamente all'inserimento del feretro, non è permessa la collocazione di una o più cassette per ossa, urne cinerarie, contenitori di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi.

6. Le bare destinate a inumazione, tumulazione o cremazione, a seguito di funerale, devono possedere le caratteristiche stabilite dall'articolo 8».

16.0.4

[ZUFFADA](#), [RIZZOTTI](#), [FLORIS](#), [MANDELLI](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

(Piani regolatori cimiteriali)

1. Il piano regolatore cimiteriale reca una pianificazione dei cimiteri esistenti e delle relative aree di rispetto, tenendo conto degli obblighi di legge e della programmazione regionale in materia di crematori.

2. Gli elementi da considerare per la redazione dei piani regolatori cimiteriali sono:

a) l'andamento medio della mortalità nell'area di propria competenza territoriale sulla base di dati statistici dell'ultimo decennio e di adeguate proiezioni locali;

b) la ricettività delle strutture esistenti, distinguendo i posti per sepolture a sistema di inumazione e di tumulazione, stagna e aerata, in rapporto anche alla durata delle concessioni;

c) l'evoluzione attesa della domanda delle diverse tipologie di sepoltura e di pratica funebre, e relativi fabbisogni, considerando le opportunità di riduzione della durata delle concessioni;

d) la necessità di creare maggiori disponibilità di sepoltura nei cimiteri esistenti a seguito, ove possibile, di una più razionale utilizzazione delle aree e dei manufatti, del recupero di tombe abbandonate e della realizzazione di loculi aerati;

e) l'individuazione delle zone cimiteriali soggette a vincolo paesaggistico ovvero a tutela monumentale, nonché l'opportunità di prevedere la conservazione o il restauro dei monumenti funerari di pregio;

f) la necessità di ridurre o di abbattere le barriere architettoniche e di favorire la sicurezza dei visitatori;

g) il rispetto delle norme vigenti in materia cimiteriale;

h) la necessità di garantire l'accesso ai mezzi meccanici e per la movimentazione dei feretri,

indispensabili per la gestione del cimitero;

i) la necessità di garantire un'adeguata dotazione di impianti idrici e di servizi igienici per il personale addetto e per i visitatori.

3. L'ampliamento dei cimiteri esistenti o la costruzione di nuovi cimiteri e crematori sono approvati dal comune territorialmente competente, in conformità a quanto previsto dal piano regolatore cimiteriale e previa verifica della rispondenza ai requisiti tecnico-costruttivi e sanitari fissati dalle norme statali e da quelle che eventualmente la regione ha stabilito.

4. Ai fini dell'ampliamento dei cimiteri esistenti e della costruzione di nuovi cimiteri e crematori, i comuni devono garantire l'accessibilità a tutte le forme di sepoltura quali campi di inumazione, loculi, tombe a terra, cinerari e ossari.

5. Le cappelle familiari private costruite fuori dal perimetro del cimitero possono essere destinate alla sola sepoltura di cadaveri, resti mortali, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi e conservativi, ceneri e ossa di persone delle famiglie che ne sono proprietarie, degli aventi diritto, dei conviventi e di persone che abbiano acquisito particolari benemeritenze per la famiglia proprietaria, risultanti da regolare atto pubblico.

6. La costruzione, la modifica, l'ampliamento e l'uso delle cappelle private familiari di cui al comma 5 sono consentiti solo quando le stesse sono circondate da una fascia di rispetto definita dalle regioni e sono altresì dotate di ossario e cinerario. Fino a quando che le cappelle mantengono la destinazione d'uso per la quale sono costruite e contengono cadaveri, resti mortali, ossa o ceneri, la fascia di rispetto è assoggettata a vincolo inalienabile.

7. In deroga a quanto previsto alla presente legge il consiglio comunale, previo parere favorevole della competente ASL, può approvare la costruzione di nuovi edifici o il cambio di destinazione d'uso di edifici preesistenti situati in luoghi esterni al cimitero anche nei centri abitati, da destinare alla collocazione di urne cinerarie o di cassette di resti ossei».

16.0.5

[ZUFFADA](#), [RIZZOTTI](#), [FLORIS](#), [MANDELLI](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

(Tumulazione aerata e caratteristiche dei feretri)

1. Al fine di favorire la riduzione scheletrica in tempi brevi dei cadaveri tumulati in loculi o tombe sono autorizzate la costruzione *ex novo* di loculi aerati e la trasformazione di loculi stagni in aerati quali strutture fisse dotate di aerazione naturale.

2. In caso di tumulazione aerata l'ordinaria estumulazione è effettuata dopo dieci anni dalla prima tumulazione del feretro. In caso di tumulazione stagna, l'ordinaria estumulazione è effettuata decorsi venti anni dalla prima tumulazione del feretro.

3. Nel confezionamento del feretro destinato a tumulazione aerata è vietata la cassa metallica o qualunque altro materiale impermeabile stagno che impedisca l'aerazione del cadavere.

4. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Ministro della Salute, d'intesa con le Regioni, definisce i termini tecnico-costruttivi dei loculi areati e le caratteristiche da adottare per la neutralizzazione dei liquidi cadaverici e dei gas di decomposizione.

5. Nel loculo aerato, contemporaneamente all'inserimento del feretro, non è permessa la collocazione di una o più cassette per ossa, urne cinerarie, contenitori di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi».

Art. 17

17.1

[SILVESTRO](#)

Al comma 1, dopo le parole: «I cimiteri per animali d'affezione» inserire le seguenti: «di cui all'articolo 1 della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, ratificata dalla legge 4 novembre 2010, n. 201,».

17.2

[CENTINAIO](#), [VOLPI](#)

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «sia ai fini della cremazione che della sepoltura».

17.3

[ZUEFADA](#), [RIZZOTTI](#), [FLORIS](#), [MANDELLI](#)

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «sia ai fini della cremazione che della sepoltura».

17.4

[ZUEFADA](#), [RIZZOTTI](#), [FLORIS](#), [MANDELLI](#)

Sopprimere il comma 4.

Art. 18

18.1

LA RELATRICE

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire il periodo: «L'organizzazione e gestione dei servizi cimiteriali è di competenza dei comuni, singoli o associati.» con il seguente: «L'organizzazione e la gestione dei servizi cimiteriali sono di competenza dei comuni, singoli o associati.»;*

b) *al comma 2, alinea, sostituire le parole: «i comuni, nel rispetto delle disposizioni del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, provvedono all'affidamento dei servizi cimiteriali nel proprio ambito territoriale con le seguenti modalità:» con le seguenti: «i comuni, nel rispetto delle disposizioni del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, quando i servizi cimiteriali non siano gestiti in economia, provvedono all'affidamento dei medesimi servizi nel proprio ambito territoriale con le seguenti modalità:»;*

c) *al comma 5, primo periodo, sostituire la parola: «comprovare» con la seguente: «provare» e, secondo periodo, sopprimere le parole: «espresso al potere d'acquisto del primo esercizio».*

18.2

[CENTINAIO](#), [VOLPI](#)

Sostituire i commi da 2 a 7 con i seguenti:

«2. La gestione dei cimiteri, dei crematori e degli altri servizi cimiteriali istituzionali è rimessa ai comuni che vi provvedono direttamente, anche in forma associata, o mediante affidamento in concessione, attraverso l'esperimento di procedure ad evidenza pubblica, nel rispetto delle disposizioni stabilite dalla presente legge e dall'Unione europea. La gestione dei cimiteri, dei crematori e degli altri servizi cimiteriali istituzionali è incompatibile con l'esercizio dell'attività funebre; i soggetti esercenti l'attività funebre non possono ottenere la gestione dei cimiteri, dei crematori e degli altri servizi cimiteriali istituzionali se non previo separazione societaria, intesa come svolgimento distinto con società o con soggetto, comunque denominati, dotati di separata personalità giuridica e di organizzazione distinta e adeguata di mezzi e risorse ivi compreso il personale. I crematori privati possono essere costruiti in comuni privi di crematori ad una distanza di almeno 500 mt dai cimiteri e dagli ospedali, da strutture sanitarie, di ricovero e cura, strutture socio sanitarie e strutture socio-assistenziali, pubbliche o private.

3. I soggetti affidatari, pubblici o privati, della gestione di un cimitero e/o crematorio, comprovano il possesso di idonee garanzie sulla propria solidità economica e finanziaria e si obbligano alla sottoscrizione di una garanzia a favore del comune competente per territorio, nei modi stabiliti dall'articolo 1 della legge 10 giugno 1982, n. 348, e successive modificazioni.

4. Il gestore, all'atto dell'affidamento, sottoscrive una carta dei servizi recante i livelli qualitativi minimi che lo stesso è tenuto a garantire, pena la risoluzione del rapporto.

5. In caso di liquidazione o di fallimento dell'affidatario, il comune subentra nella gestione del cimitero e dei servizi cimiteriali affidati, utilizzando le garanzie finanziarie di cui al comma 3.

6. Il comune inizia le procedure per il nuovo affidamento dei servizi cimiteriali almeno un anno prima della naturale scadenza di quello precedente. Le tariffe e i canoni previsti per i servizi cimiteriali oggetto di affidamento sono determinate in base alle tariffe medie approvate dalla regione con riferimento all'ambito territoriale omogeneo di appartenenza.

7. Sotto il profilo igienico-sanitario, i cimiteri sono posti sotto la sorveglianza dell'autorità sanitaria individuata dalle regioni.

7-bis. I cimiteri possono essere chiusi qualora non si verificano nuovi ingressi di cadavere per oltre quindici anni.

7-ter. L'attività di forno crematorio realizzata al di fuori dei contesti cimiteriali è attività libero imprenditoriale, ferme restando le incompatibilità con l'esercizio dell'attività funebre e di casa funeraria previste all'articolo 15 della presente legge».

18.3

[ZUEFADA](#), [RIZZOTTI](#), [FLORIS](#), [MANDELLI](#)

Sostituire i commi da 2 a 7 con i seguenti:

«2. La gestione dei cimiteri, dei crematori e degli altri servizi cimiteriali istituzionali è rimessa ai comuni che vi provvedono direttamente, anche in forma associata, o mediante affidamento in concessione, attraverso l'esperimento di procedure ad evidenza pubblica, nel rispetto delle disposizioni stabilite dalla presente legge e dall'Unione europea. La gestione dei cimiteri, dei crematori e degli altri servizi cimiteriali istituzionali è incompatibile con l'esercizio dell'attività funebre; i soggetti esercenti l'attività funebre non possono ottenere la gestione dei cimiteri, dei crematori e degli altri servizi cimiteriali istituzionali se non previo separazione societaria, intesa come svolgimento distinto con società o con soggetto, comunque denominati, dotati di separata personalità giuridica e di organizzazione distinta e adeguata di mezzi e risorse ivi compreso il personale. I crematori privati possono essere costruiti in comuni privi di crematori ad una distanza di almeno 500 mt dai cimiteri e dagli ospedali, da strutture sanitarie, di ricovero e cura, strutture sociosanitarie e strutture socio-assistenziali, pubbliche o private.

3. I soggetti affidatari, pubblici o privati, della gestione di un cimitero e/o crematorio, comprovano il possesso di idonee garanzie sulla propria solidità economica e finanziaria e si obbligano alla sottoscrizione di una garanzia a favore del comune competente per territorio, nei modi stabiliti dall'articolo 1 della legge 10 giugno 1982, n. 348, e successive modificazioni.

4. Il gestore, all'atto dell'affidamento, sottoscrive una carta dei servizi recante i livelli qualitativi minimi che lo stesso è tenuto a garantire, pena la risoluzione del rapporto.

5. In caso di liquidazione o di fallimento dell'affidatario, il comune subentra nella gestione del cimitero e dei servizi cimiteriali affidati, utilizzando le garanzie finanziarie di cui al comma 3.

6. Il comune inizia le procedure per il nuovo affidamento dei servizi cimiteriali almeno un anno prima della naturale scadenza di quello precedente. Le tariffe e i canoni previsti per i servizi cimiteriali oggetto di affidamento sono determinate in base alla tariffe medie approvate dalla regione con riferimento all'ambito territoriale omogeneo di appartenenza.

7. Sotto il profilo igienico-sanitario, i cimiteri sono posti sotto la sorveglianza dell'autorità sanitaria individuata dalle regioni.

8. I cimiteri possono essere chiusi qualora non si verificano nuovi ingressi di cadavere per oltre quindici anni.

9. L'attività di forno crematorio realizzata al di fuori dei contesti cimiteriali è attività libero imprenditoriale, ferme restando le incompatibilità con l'esercizio dell'attività funebre e di casa funeraria previste all'articolo 15 della presente legge».

18.4

[GAETTI](#), [TAVERNA](#)

Al comma 2, aggiungere la seguente lettera:

«c-bis) in house;».

18.5

[FUCKSIA](#)

Al comma 5, le parole: «espresso al potere d'acquisto del primo esercizio.» sono sostituite dalle seguenti: «corredata da un piano economico finanziario per tutta la durata della gestione».

18.6

[D'AMBROSIO LETTIERI](#)

Al comma 5, le parole: «espresso al potere d'acquisto del primo esercizio.» sono sostituite dalle seguenti: «corredata da un piano economico finanziario per tutta la durata della gestione.»

18.7

[TOMASELLI](#)

Al comma 5, sostituire le parole: «espresso al potere d'acquisto del primo esercizio.» con le seguenti: «corredato da un piano economico finanziario per tutta la durata della gestione.»

18.8

[GAETTI, TAVERNA](#)

Al comma 7, sopprimere le parole: «nello stesso ambito territoriale».

18.9

[GAETTI, TAVERNA](#)

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. I comuni approvano le tariffe concernenti le operazioni cimiteriali, i servizi di illuminazione elettrica votiva e le concessioni cimiteriali. Nella determinazione delle tariffe, i comuni stabiliscono criteri che consentano anche di accantonare risorse adeguate al mantenimento del cimitero e delle sepolture. Gli oneri per i servizi gratuiti sono posti a carico del comune di residenza del defunto. La determinazione delle tariffe non può in nessun caso discriminare alcune forme di sepoltura nei confronti di altre. I servizi cimiteriali non possono essere gravati da alcun diritto fisso».

18.10

[GAETTI, TAVERNA](#)

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Il comune tutela la libertà di espressione del ricordo e del lutto non imponendo ai dolenti vincoli in merito agli arredi cimiteriali dei monumenti, dei loculi e degli ossari funebri. Le disposizioni in contrasto con il presente comma cessano immediatamente la loro efficacia e validità senza ulteriori adempimenti».

18.11

[GAETTI, TAVERNA](#)

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. La fornitura di lapidi, monumenti funebri ed arredi cimiteriali, nonché la relativa posa, sono attività che non rientrano nel novero dei servizi pubblici cimiteriali, rivestendo natura commerciale e imprenditoriale priva di riserve o privative a favore dei Comuni o dei soggetti affidatari dei servizi di gestione delle aree cimiteriali. Eventuali convenzioni, appalti o affidamenti in tal senso cessano all'entrata in vigore della presente legge».

18.12

[GAETTI, TAVERNA](#)

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

«7-bis. Il comune tutela la libertà di espressione del ricordo e del lutto non imponendo ai dolenti vincoli in merito agli arredi cimiteriali dei monumenti, dei loculi e degli ossari funebri. Le disposizioni in contrasto con il presente comma cessano immediatamente la loro efficacia e validità senza ulteriori adempimenti.

7-ter. La fornitura di lapidi, monumenti funebri ed arredi cimiteriali, nonché relativa posa, sono attività che non rientrano nel novero dei servizi pubblici cimiteriali, rivestendo natura commerciale e imprenditoriale priva di riserve o privative a favore dei Comuni o dei soggetti affidatari dei servizi di gestione delle aree cimiteriali. Eventuali convenzioni, appalti o affidamenti in tal senso cessano all'entrata in vigore della presente legge».

18.0.1

[CENTINAIO, VOLPI](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

(Oneri di gestione e di manutenzione)

1. Gli oneri di gestione dei servizi cimiteriali sono posti a carico dei comuni o dei soggetti affidatari, secondo quanto previsto dai contratti sottoscritti all'atto dell'affidamento.

2. Gli oneri manutentivi riguardanti i sepolcri privati nei cimiteri o i manufatti di cui sia chiesta l'installazione sono posti integralmente a carico degli aventi titolo individuati, per i sepolcri privati, nei concessionari e, per le inumazioni in campo comune, nei familiari del defunto aventi titolo a disporre dei resti mortali.

3. Nella gestione dei cimiteri, i fondi accantonati per garantire l'esecuzione delle operazioni cimiteriali future, alla scadenza della concessione o al termine delle inumazioni ordinarie, nonché per la gestione e per la manutenzione necessarie nel periodo di concessione cimiteriale, non sono imponibili ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta regionale sulle attività produttive qualora corrispondano ad accantonamenti conseguenti a incassi in un'unica soluzione delle tariffe o dei canoni corrispondenti.

4. Per la costruzione di crematori e di cimiteri, anche se situati nell'ambito demaniale comunale, è consentito avvalersi del contratto di disponibilità o di concessione in finanza di progetto, con adeguate garanzie sulle opere realizzate. Detti contratti possono riguardare servizi cimiteriali non istituzionali ma relativi alle opere da realizzarsi.

5. Le concessioni d'uso di aree e di manufatti sepolcrali non sono assoggettate alla tassa sui rifiuti di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147».

18.0.2

BIANCONI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 18-bis.

(Misure sulle partecipazioni societarie pubbliche)

1. Le imprese di cui all'articolo 4 della presente legge, ove aventi partecipazione pubblica di cui al comma 1 dell'articolo 1 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, dovranno operare rispettando i principi della libera concorrenza nei servizi aperti al mercato, quali l'ambito funebre, nonché nella contendibilità del mercato, nell'ambito cimiteriale.

2. Condizione necessaria e sufficiente per costituire o per continuare l'esercizio di impresa funebre nell'ambito delle partecipazioni di cui al comma 1 dell'articolo 1 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, è che:

a) il risultato economico annuale di bilancio sia ordinariamente almeno in pareggio e gli utili, al lordo delle imposte, siano commisurati alla natura sociale del servizio e pertanto, seguendo i criteri tariffari di cui all'articolo 117 del citato testo unico, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, non eccedano il 20 per cento del fatturato. Per tale motivo non si applicano a dette imprese le disposizioni concernenti i vincoli e i limiti in materia di assunzione del personale per le società partecipate dagli enti locali;

b) l'ambito operativo sia in un bacino con mortalità superiore ai 300 decessi annui.

3. Gli utili sono obbligatoriamente reinvestiti, nell'ordine:

a) a copertura di eventuali perdite;

b) ad accantonamento per riserva di legge;

c) nella misura minima del 20 per cento e massima del 50 per cento alla fornitura di servizi o ad agevolazioni di pagamento per i meno abbienti, rispettivamente in ambito funebre o cimiteriale, in relazione alla natura dell'impresa;

d) il restante può essere ripartito ai soci, secondo quanto stabilito dall'assemblea.

4. Ove a consuntivo risultino utili superiori al 20 per cento del fatturato, questi sono obbligatoriamente reinvestiti con le finalità di cui alla lettera c) del comma 3, se necessario, in quanto la misura dell'eccedenza lo richieda, anche oltrepassando la misura massima del 50 per cento richiamata dalla medesima lettera c).

5. In sede di costituzione le condizioni previste dal comma 3 sono individuate dalla obbligatoria

presentazione di un piano economico-finanziario almeno quinquennale».

18.0.3

[ZUFFADA](#), [RIZZOTTI](#), [FLORIS](#), [MANDELLI](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

(Oneri di gestione e di manutenzione)

1. Gli oneri di gestione dei servizi cimiteriali sono posti a carico dei comuni o dei soggetti affidatari, secondo quanto previsto dai contratti sottoscritti all'atto dell'affidamento.

2. Gli oneri manutentivi riguardanti i sepolcri privati nei cimiteri o i manufatti di cui sia chiesta l'installazione sono posti integralmente a carico degli aventi titolo individuati, per i sepolcri privati, nei concessionari e, per le inumazioni in campo comune, nei familiari del defunto aventi titolo a disporre dei resti mortali.

3. Nella gestione dei cimiteri, i fondi accantonati per garantire l'esecuzione delle operazioni cimiteriali future, alla scadenza della concessione o al termine delle inumazioni ordinarie, nonché per la gestione e per la manutenzione necessarie nel periodo di concessione cimiteriale, non sono imponibili ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta regionale sulle attività produttive qualora corrispondano ad accantonamenti conseguenti a incassi in un'unica soluzione delle tariffe o dei canoni corrispondenti.

4. Per la costruzione di crematori e di cimiteri, anche se situati nell'ambito demaniale comunale, è consentito avvalersi del contratto di disponibilità o di concessione in finanza di progetto, con adeguate garanzie sulle opere realizzate. Detti contratti possono riguardare servizi cimiteriali non istituzionali ma relativi alle opere da realizzarsi.

5. Le concessioni d'uso di aree e di manufatti sepolcrali non sono assoggettate alla tassa sui rifiuti di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147».

Art. 19

19.1

[FUCKSIA](#)

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: «ristrutturazione o sostituzione» sono inserite le seguenti: «o ampliamento, tramite contratto di concessione aggiudicata anche».

Conseguentemente al comma 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) affidamento con appalto o concessione anche mista, nell'ambito del servizio cimiteriale integrato».

19.2

[D'AMBROSIO LETTIERI](#)

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: «ristrutturazione o sostituzione» sono inserite le seguenti: «o ampliamento, tramite contratto di concessione aggiudicata anche».

Conseguentemente al comma 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) affidamento con appalto o concessione anche mista, nell'ambito del servizio cimiteriale integrato».

19.3

[TOMASELLI](#)

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: «ristrutturazione o sostituzione» inserire le seguenti: «o ampliamento, tramite contratto di concessione aggiudicato anche».

Conseguentemente, al comma 2, sostituire la lettera c) con la seguente: «c) affidamento con appalto o concessione anche mista, nell'ambito del servizio cimiteriale integrato».

19.4

[GAETTI](#), [TAVERNA](#)

Al comma 2), aggiungere le seguenti lettere:

«c-bis) affidare il servizio secondo la modalità in house providing a società interamente pubblica.

c-ter) gestire direttamente il servizio in economia, a condizione che la tariffa praticata sia definita secondo il principio full recovery cost».

Conseguentemente sopprimere il comma 3.

19.5

[FUCKSIA](#)

Al comma 3, le parole: «non siano già fornite e» sono soppresse.

19.6

[D'AMBROSIO LETTIERI](#)

Al comma 3, le parole: «non siano già fornite e» sono soppresse.

19.7

[TOMASELLI](#)

Al comma 3, sopprimere le parole: «non siano già fornite e».

19.8

[FUCKSIA](#)

Il comma 4, è sostituito dal seguente:

«4. Gli impianti destinati all'illuminazione elettrica votiva sono di proprietà comunale o lo diventano al termine della concessione nel caso in cui l'affidamento del servizio sia congiunto alla costruzione. Entro la data di cessazione del contratto di concessione in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni sono tenuti a verificare la proprietà degli impianti, ed eventualmente procedere al riscatto oneroso degli stessi al termine della concessione qualora risultino di proprietà del gestore o di terzi fatto salvo il ristabilimento dell'equilibrio economico finanziario del rapporto concessorio».

19.9

[D'AMBROSIO LETTIERI](#)

Il comma 4, è sostituito dal seguente:

«4. Gli impianti destinati all'illuminazione elettrica votiva sono di proprietà comunale o lo diventano al termine della concessione nel caso in cui l'affidamento del servizio sia congiunto alla costruzione. Entro la data di cessazione del contratto di concessione in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni sono tenuti a verificare la proprietà degli impianti, ed eventualmente procedere al riscatto oneroso degli stessi al termine della concessione qualora risultino di proprietà del gestore o di terzi fatto salvo il ristabilimento dell'equilibrio economico finanziario del rapporto concessorio».

19.10

[TOMASELLI](#)

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Gli impianti destinati all'illuminazione elettrica votiva sono di proprietà comunale o lo diventano al termine della concessione nel caso in cui l'affidamento del servizio sia congiunto alla costruzione. Entro la data di cessazione del contratto di concessione in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni sono tenuti a verificare la proprietà degli impianti, ed eventualmente procedere al riscatto oneroso degli stessi al termine della concessione qualora risultino di proprietà del gestore o di terzi fatto salvo il ristabilimento dell'equilibrio economico finanziario del rapporto concessorio».

19.11

[LA RELATRICE](#)

Al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: «ed eventualmente» inserire la seguente: «a».

19.12

[GAETTI, TAVERNA](#)

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, valutati in base all'ammortamento».

19.13

[FUCKSIA](#)

Al comma 5, dopo le parole: «ulteriormente prorogate» sono aggiunte infine le seguenti: «fatta salva l'ipotesi in cui la proroga valga a consentire il riequilibrio economico-finanziario del rapporto

concessorio».

19.14

[D'AMBROSIO LETTIERI](#)

Al comma 5, dopo le parole: «ulteriormente prorogate» sono aggiunte, infine, le seguenti: «fatta salva l'ipotesi in cui la proroga valga a consentire il riequilibrio economico-finanziario del rapporto concessorio».

19.15

[TOMASELLI](#)

Al comma 5, dopo le parole: «ulteriormente prorogate» aggiungere, infine, le seguenti: «fatta salva l'ipotesi in cui la proroga valga a consentire il riequilibrio economico-finanziario del rapporto concessorio».

Art. 20

20.1

[CENTINAIO, VOLPI](#)

Sopprimere i commi 1 e 2.

20.2

[ZUEFADA, RIZZOTTI, FLORIS, MANDELLI](#)

Sopprimere i commi 1 e 2.

20.3

LA RELATRICE

Al comma 2, dopo le parole: «le modalità e i termini di trasmissione» inserire le seguenti: «degli stessi».

Art. 21

21.1

[CENTINAIO, VOLPI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 21. ? (Previdenza funeraria e cimiteriale)- 1. Per previdenza funeraria si intende la sottoscrizione di un contratto assicurativo con la finalità della copertura finanziaria per la fornitura di servizi e prodotti inerenti all'attività funebre quali la fornitura di servizi funebri e di servizi cimiteriali, anche in forma disgiunta, da parte di un soggetto in vita o da un familiare avente titolo il quale individuerà liberamente come beneficiario di tale assicurazione un'impresa funebre alla quale spetterà il pagamento per l'importo delle prestazioni, dei servizi e delle forniture previste dal contraente alla sottoscrizione dell'assicurazione.

2. La società assicuratrice verifica che le prestazioni e le forniture comprese nella previdenza funeraria siano state prestate nei tempi e nei modi prefissati.

3. È fatto espressamente divieto in ogni caso alla società assicurativa di assegnare l'esecuzione del servizio funebre ad una impresa differente da quella individuata dal contraente alla sottoscrizione della polizza di previdenza funeraria. È fatto altresì divieto alla compagnia assicurativa di istituire, organizzare o affidare in parte l'esecuzione del servizio funebre oggetto del contratto di previdenza funeraria».

21.2

[ZUEFADA, RIZZOTTI, FLORIS, MANDELLI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 21. ? (Previdenza funeraria e cimiteriale) ? 1. Per previdenza funeraria si intende la sottoscrizione di un contratto assicurativo con la finalità della copertura finanziaria per la fornitura di servizi e prodotti inerenti all'attività funebre quali la fornitura di servizi funebri e di servizi cimiteriali, anche in forma disgiunta, da parte di un soggetto in vita o da un familiare avente titolo il quale individuerà liberamente come beneficiario di tale assicurazione un'impresa funebre alla quale spetterà il pagamento per l'importo delle prestazioni, dei servizi e delle forniture previste dal contraente alla sottoscrizione dell'assicurazione.

2. La società assicuratrice verifica che le prestazioni e le forniture comprese nella previdenza funeraria siano state prestate nei tempi e nei modi prefissati.

3. È fatto espressamente divieto in ogni caso alla società assicurativa di assegnare l'esecuzione del servizio funebre ad una impresa differente da quella individuata dal contraente alla sottoscrizione della polizza di previdenza funeraria. È fatto altresì divieto alla compagnia assicurativa di istituire, organizzare o affidare in parte l'esecuzione del servizio funebre oggetto del contratto di previdenza funeraria».

21.3

SILVESTRO

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: «strumenti previdenziali sottoscritti, anche in forma disgiunta, da una società assicuratrice» con le seguenti: «strumenti assicurativi, sottoscritti anche in forma disgiunta».

Conseguentemente, sostituire, ovunque ricorra, la parola: «previdenza» con la seguente: «assicurazione».

21.4

GAETTI, TAVERNA

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1, lettera a), dopo le parole: «persona beneficiaria» inserire le seguenti: «dei servizi di cui ai commi 2 e 3»;*

b) *al comma 2, sopprimere le parole: «che possono essere» e inserire, dopo le parole: «dal beneficiario» le seguenti: «dei servizi»;*

c) *al comma 3, sopprimere le parole: «che possono essere» e inserire, dopo le parole: «dal beneficiario» le seguenti: «dei servizi».*

21.5

RIZZOTTI, D'AMBROSIO LETTIERI, FLORIS, CENTINAIO, ZUFFADA, MANDELLI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, lettera a), dopo le parole: «persona beneficiaria» aggiungere le seguenti: «dei servizi di cui ai commi 2 e 3»;*

b) *al comma 2 sopprimere le parole: «che possono essere» e aggiungere, dopo le parole: «dal beneficiario» le seguenti: «dei servizi»;*

c) *al comma 3 sopprimere le parole: «che possono essere» e aggiungere, dopo le parole: «dal beneficiario» le seguenti: «dei servizi».*

21.6

VOLPI, CENTINAIO

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1, dopo le parole: «persona beneficiaria» aggiungere le seguenti: «dei servizi di cui ai commi 2 e 3»;*

b) *al comma 2 sopprimere le parole: «che possono essere» e aggiungere, dopo le parole: «dal beneficiario» le seguenti: «dei servizi»;*

c) *al comma 3 sopprimere le parole: «che possono essere» e aggiungere, dopo le parole: «dal beneficiario» le seguenti: «dei servizi».*

21.7

BERGER, ZELLER, PALERMO, LANIECE, PANIZZA, FAUSTO GUILHERME LONGO

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1, dopo le parole: «persona beneficiaria» aggiungere le seguenti: «dei servizi di cui ai commi 2 e 3»;*

b) *al comma 2 sopprimere le parole: «che possono essere» e aggiungere, dopo le parole: «dal beneficiario» le seguenti: «dei servizi»;*

c) *al comma 3 sopprimere le parole: «che possono essere» e aggiungere, dopo le parole: «dal beneficiario» le seguenti: «dei servizi».*

21.8

[GAETTI, TAVERNA](#)

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. È fatto espressamente divieto in ogni caso alla società assicurativa di assegnare l'esecuzione del servizio funebre ad una impresa differente da quella individuata dal contraente alla sottoscrizione della polizza di previdenza funeraria. È fatto altresì divieto alla compagnia assicurativa di istituire, organizzare o affidare in parte l'esecuzione del servizio funebre oggetto del contratto di previdenza funeraria».

Art. 22

22.1

[GAETTI, TAVERNA](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 22. - (Misure fiscali). ? 1. All'articolo 15, comma 1, lettera d), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, relativo alle detrazioni per oneri, le parole: "spese funebri" sono sostituite dalle seguenti: "spese funebri, opere edili e lapidee cimiteriali e relativa accessoristica funebre, per importo non superiore a 7.500 euro".

2. La detrazione spettante ai sensi del comma 1 è ripartita in dieci quote annuali di pari importo».

22.2

[ZUEFADA, RIZZOTTI, FLORIS, MANDELLI](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, lettera a), capoverso «d)», sostituire le parole: «7.500 euro», con le seguenti: «10.000 euro»;*

b) *al comma 1, lettera b), capoverso «d-bis», sostituire le parole: «7.500 euro», con le seguenti: «10.000 euro»;*

c) *al comma 1, lettera b), capoverso «d-ter», sostituire le parole: «7.500 euro», con le seguenti: «10.000 euro»;*

Consequentemente, alla copertura dell'onere derivante dall'applicazione della presente disposizione, a decorrere dall'anno 2016, si provvede:

a) *mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016; allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alle rubriche di tutti i Ministeri;*

b) *mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.*

22.3

[CENTINAIO, VOLPI](#)

Al comma 1, le parole: «7.500 euro» sono sostituite con le seguenti: «10.000 euro», ovunque ricorrano.

Consequentemente, all'onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

22.4

[GAETTI, TAVERNA](#)

Sopprimere il comma 2.

22.5

[VOLPI, CENTINAIO](#)

Sopprimere il comma 2.

22.6

[BERGER, ZELLER, PALERMO, LANIECE, PANIZZA, FAUSTO.GUILHERME.LONGO](#)

Sopprimere il comma 2.

22.7

[RIZZOTTI, D'AMBROSIO LETTIERI, FLORIS, CENTINAIO, ZUFFADA, MANDELLI](#)

Sopprimere il comma 2.

Art. 23

23.1

[MATURANI](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, alinea, sostituire le parole: «Con appositi regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo 17, commi 1 e 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni,» con le seguenti: «Con uno o più regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,» e sostituire la parola «col», ovunque ricorra, con le seguenti: «con il»;*

b) *al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «ed obitori» con le seguenti: «e di obitori» e sopprimere le parole: «garanzie per l'autorità giudiziaria»;*

c) *al comma 4, sopprimere le parole: «, per quanto possibile,».*

23.2

[ZELLER](#)

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. Le Regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano applicano i contenuti della presente legge compatibilmente con i propri statuti di autonomia e con le relative norme di attuazione, con loro peculiarità demografiche e territoriali di riferimento, nell'ambito della propria autonomia organizzativa».

23.3

[ZELLER, BERGER, PALERMO, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA, ZIN](#)

Al comma 3, sopprimere le seguenti parole: «e le province autonome di Trento e di Bolzano».

Art. 24

24.1

[GIOVANARDI](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «due anni», con le seguenti: «un anno».

24.2

[BIANCONI](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «due anni» con le seguenti: «un anno».

24.3

[GAETTI, TAVERNA](#)

Sopprimere il comma 3.

1.4.2.12. 14[^] (Politiche dell'Unione europea)

1.4.2.12.1. 14^a(Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 229 (pom.) del 22/11/2016

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14^a)
MARTEDÌ 22 NOVEMBRE 2016
229^a Seduta

Presidenza del Presidente
CHITI

La seduta inizia alle ore 13,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(2595) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alle Commissioni 5^a e 6^a riunite. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)

La senatrice **GUERRA** (PD), relatrice, illustra il disegno di legge in titolo, evidenziando che esso contribuisce alla manovra di finanza pubblica 2017-2019, apportando circa 4,2 miliardi di euro per l'anno 2017, 4,2 miliardi di euro per l'anno 2018, 3,22 miliardi di euro per l'anno 2019 e 2,97 miliardi di euro annui a decorrere dall'anno 2020. Tali maggiori entrate derivano, prevalentemente, da misure di rafforzamento del contrasto all'evasione fiscale in campo IVA, nonché dalla estinzione agevolata dei debiti relativi ai carichi affidati agli agenti di riscossione negli anni dal 2000 al 2016. Esso, inoltre, si pone l'obiettivo di migliorare il rapporto tra lo Stato e il contribuente, attraverso un nuovo ruolo attribuito all'amministrazione fiscale, che non si limita a ricevere le dichiarazioni fiscali e fare controlli *ex post*, ma che promuove la *tax compliance* dei contribuenti mediante l'acquisizione e la processabilità, in tempi ravvicinati, delle informazioni riguardanti le transazioni commerciali e i connessi pagamenti operati dalle aziende, nonché attraverso la sostituzione degli studi di settore con indici sintetici di affidabilità fiscale, e l'introduzione di una lunga serie di semplificazioni fiscali, al tempo stesso dotando di nuovi strumenti l'ente addetto alla riscossione.

Successivamente, dà conto di una relativa proposta di parere non ostativo con osservazioni per le Commissioni di merito interessate.

In riferimento all'articolo 5-bis, la definizione delle liti fiscali relative alle accise non pagate prima del

1° aprile 2010, mediante un pagamento forfettario del 20 per cento dell'accesa pretesa e della relativa IVA, con la conseguente rinuncia ad ogni ulteriore accertamento giudiziario, potrebbe essere considerata incompatibile con l'ordinamento europeo, considerando anche la sentenza della Corte di giustizia UE del 17 luglio 2008 (causa C-132/06) che ha condannato l'Italia per il condono IVA di cui agli articoli 8 e 9 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003) poiché "introducendo una misura di condono appena dopo la scadenza dei termini entro cui i soggetti passivi avrebbero dovuto pagare l'IVA e richiedendo il pagamento di un importo assai modesto rispetto a quello effettivamente dovuto, la misura in questione consente ai soggetti passivi interessati di sottrarsi definitivamente agli obblighi ad essi incombenti in materia di IVA, anche se le autorità fiscali nazionali avrebbero potuto individuare almeno una parte di questi contribuenti durante i quattro anni precedenti alla data di prescrizione dell'imposta normalmente dovuta. In questo senso, la legge n. 289 del 2002 rimette in discussione la responsabilità che grava su ogni Stato membro di garantire l'esatta riscossione dell'imposta".

Relativamente all'articolo 6, la relatrice ritiene che la definizione agevolata ivi disciplinata, non si ponga in contrasto con l'ordinamento europeo poiché, sebbene possa ricomprendere anche la riscossione dell'IVA dovuta per le cessioni di beni e servizi effettuate nel territorio italiano, da cui deriva una delle risorse proprie dell'Unione europea, la procedura prevede comunque il pagamento delle intere somme iscritte a ruolo a titolo di capitale e dei relativi interessi legali. La misura, pertanto, non sembra comportare una violazione degli obblighi gravanti sull'Italia derivanti dalla normativa europea in materia di IVA. Peraltro, conseguentemente, non rileva ai fini europei l'esclusione, dalla definizione agevolata, delle risorse proprie dell'Unione europea relativa ai dazi doganali e all'IVA all'importazione, prevista dalle lettere *a)* e *b)* del comma 10 dell'articolo 16.

Nessun Senatore chiedendo di intervenire, il [PRESIDENTE](#), quindi, accertata la presenza del numero legale richiesto per deliberare, mette in votazione lo schema di parere predisposto dalla relatrice, pubblicato in allegato.

La Commissione approva.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del che modifica il regolamento (UE) n. 1286/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati per quanto riguarda la data di applicazione ([n. COM \(2016\) 709 definitivo](#))

(Osservazioni alla 6ª Commissione. Esame. Osservazioni favorevoli con rilievi)

La senatrice [GUERRA](#) (PD), relatrice, introduce l'atto europeo in argomento, spiegando che esso si limita a rinviare di un anno (dal 31 dicembre 2016 al 1° gennaio 2018) la data di applicazione del regolamento (UE) n. 1286/2014 relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (regolamento PRIIP), come richiesto dal Parlamento europeo e da 23 Stati membri, in seguito al respingimento, da parte del Parlamento europeo, del progetto di regolamento delegato della Commissione europea, con conseguente incertezza giuridica circa l'applicazione di talune disposizioni del regolamento PRIIP.

Dà, conseguentemente, lettura di una conferente bozza di osservazioni favorevoli con rilievi, secondo la quale la base giuridica è costituita dall'articolo 114 del TFUE, sul ravvicinamento delle legislazioni

nazionali, che è la medesima base del regolamento PRIIP, mentre i principi di sussidiarietà e di proporzionalità sono rispettati, in quanto la proposta si limita a conseguire l'obiettivo di rinviare la data di applicazione del regolamento, per un periodo di tempo sufficiente a consentire l'emanazione di un nuovo regolamento delegato relativo al documento contenente le informazioni chiave (KID), che tenga conto delle considerazioni formulate dal Parlamento europeo, al fine di consentire l'effettiva applicazione delle norme sui PRIIP, da parte delle autorità competenti e degli ideatori di PRIIP.

Nessun Senatore chiedendo di intervenire, il [PRESIDENTE](#), quindi, accertata la presenza del numero legale richiesto per deliberare, mette in votazione lo schema di osservazioni favorevoli con rilievi predisposto dalla relatrice, pubblicato in allegato.

La Commissione approva.

*SULL'INCONTRO INTERPARLAMENTARE ORGANIZZATO DALLA COMMISSIONE
CONTROLLO SUI BILANCI DEL PARLAMENTO EUROPEO (BRUXELLES, 8 NOVEMBRE 2016)*

Il senatore [MARTINI](#) (PD) riferisce sull'incontro interparlamentare organizzato dalla Commissione Controllo sui Bilanci del Parlamento europeo (CONT), che ha avuto luogo l'8 novembre scorso a Bruxelles.

L'obiettivo dell'incontro è stato di coinvolgere i Parlamenti nazionali in una riflessione congiunta circa le criticità che si manifestano in alcuni Stati membri nella fase di impiego dei fondi europei.

Nel corso del dibattito è emersa l'esigenza di rafforzare il dialogo tra il Parlamento europeo e i Parlamenti nazionali su questo argomento e di creare forme più strutturate di cooperazione.

La relatrice per il discharge 2014, onorevole Martina Dlabajova, ha elencato quattro proposte concrete di cooperazione con i Parlamenti nazionali: 1) la presentazione presso la Commissione per il Controllo dei bilanci (CONT) della relazione annuale della Corte dei Conti europea alla presenza di rappresentanti dei Parlamenti nazionali; 2) la previsione di sessioni dedicate al controllo del bilancio nelle riunioni dei Presidenti delle Commissioni Finanze e Bilancio organizzate dal Parlamento dello Stato membro che detiene la Presidenza di turno del Consiglio dell'Unione europea; 3) la creazione di uno *staff network* (segretariato della Commissione CONT e segreterie delle Commissioni competenti dei Parlamenti nazionali) al fine di seguire le procedure di *discharge*, ma anche per disseminare buone pratiche. Ogni Parlamento potrebbe a tal fine nominare un *contact point* deputato alla trasmissione delle informazioni; 4) la diffusione di informazioni da parte della Commissione CONT ai Parlamenti nazionali quando vengono organizzate visite negli Stati membri.

Il senatore ricorda di aver espresso la propria adesione alle suddette proposte e di aver illustrato i notevoli progressi compiuti dal Sistema Italia in questo delicato ambito e l'attività di costante monitoraggio svolta dalla Commissione Politiche dell'Unione europea del Senato sull'impiego dei fondi europei in Italia.

La seduta termina alle ore 13,25.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2595

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, considerato che esso contribuisce alla manovra di finanza pubblica 2017-2019, apportando circa 4,2 miliardi di euro per l'anno 2017, 4,2 miliardi di euro per l'anno 2018, 3,22 miliardi di euro per l'anno 2019 e 2,97 miliardi di euro annui a decorrere dall'anno 2020. Tali maggiori entrate derivano prevalentemente da misure di rafforzamento del contrasto all'evasione fiscale in campo IVA, nonché dalla estinzione agevolata dei debiti relativi ai carichi affidati agli agenti di riscossione negli anni dal 2000 al 2016;

considerato, inoltre, che esso si pone l'obiettivo di migliorare il rapporto tra lo Stato e il contribuente, attraverso un nuovo ruolo attribuito all'amministrazione fiscale, che non si limita a ricevere le dichiarazioni fiscali e fare controlli *ex post*, ma che promuove la *tax compliance* dei contribuenti mediante l'acquisizione e la processabilità, in tempi ravvicinati, delle informazioni riguardanti le transazioni commerciali e i connessi pagamenti operati dalle aziende, nonché attraverso la sostituzione degli studi di settore con indici sintetici di affidabilità fiscale, e l'introduzione di una lunga serie di semplificazioni fiscali, al tempo stesso dotando di nuovi strumenti l'ente addetto alla riscossione; considerato, in particolare, che:

- l'articolo 1 dispone, a decorrere dal 1° luglio 2017, lo scioglimento di Equitalia e l'istituzione dell'Agenzia delle entrate-Riscossione, ente pubblico economico strumentale dell'Agenzia delle entrate, sottoposto all'indirizzo e alla vigilanza del Ministro dell'economia e delle finanze. Il personale è trasferito al nuovo ente senza soluzione di continuità e con la garanzia della posizione giuridica ed economica. Viene precisato che nel rapporto coi contribuenti il nuovo ente deve conformarsi ai principi dello Statuto del contribuente, tra cui quelli della trasparenza, della leale collaborazione e della tutela di affidamento e buona fede, nonché agli obiettivi di cooperazione rafforzata tra fisco e contribuente individuati dalla legge di delega fiscale. I bilanci dell'ente devono essere redatti secondo quanto previsto dalle norme di attuazione della disciplina europea in tema di bilanci societari dettata dalla direttiva 2013/34/UE;
- l'articolo 4 estende la possibilità di usufruire del credito d'imposta per l'adeguamento tecnologico anche a coloro che esercitano l'opzione per la fatturazione elettronica tra privati attraverso il Sistema di interscambio, attribuendo un ulteriore credito d'imposta di 50 euro, per un solo anno e nei limiti stabiliti dalla disciplina degli aiuti *de minimis* di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013;
- inoltre, sempre all'articolo 4, per coloro che utilizzano il sistema di trasmissione telematica delle fatture ai fini di imposta sui redditi e di IVA, la lettera *a-ter*) del comma 6 prevede una ulteriore riduzione del termine entro i quali poter notificare gli accertamenti, che passa da 4 a 3 anni;
- l'articolo 5-*bis* autorizza l'Agenzia delle dogane a definire con transazioni, entro il 30 settembre 2017, le liti fiscali pendenti alla data di entrata in vigore della legge, aventi ad oggetto il recupero dell'accisa su prodotti energetici, alcol e bevande alcoliche e della relativa imposta IVA, per fatti verificatisi anteriormente al 1° aprile 2010. Il soggetto passivo può estinguere la pretesa tributaria pagando solo il 20 per cento dell'accisa e dell'IVA dovute, entro sessanta giorni dalla transazione, senza interessi, indennità di mora e sanzioni;
- l'articolo 6 consente la definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione negli anni compresi tra il 2000 e il 2016, pagando solo le somme iscritte a ruolo a titolo di capitale, di interessi legali e di remunerazione del servizio di riscossione, e dunque non anche le sanzioni, gli interessi di mora e le sanzioni e somme aggiuntive gravanti su crediti previdenziali. Il comma 10 precisa, inoltre, che sono escluse dalla possibilità di definizione agevolata le risorse proprie

tradizionali dell'Unione europea (dazi e IVA all'importazione) e le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) n. 2015/1589;

- l'articolo 9, con riferimento alla missione di supporto sanitario in Libia (operazione "Ippocrate") e alla missione dell'ONU *United Nations support mission in Lybia* (UNSMIL), autorizza fino al 31 dicembre 2016 la somma di 17.388.000 euro per la partecipazione di personale militare alle operazioni;
- l'articolo 12 incrementa di 600 milioni di euro per l'anno 2016 le spese per l'attivazione, la locazione e la gestione dei centri di trattenimento e di accoglienza per stranieri, prevedendo altresì il concorso dello Stato agli oneri che sostengono i Comuni che accolgono le persone richiedenti la protezione internazionale in base al Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR);
- l'articolo 13 interviene anche in materia di accesso al credito delle imprese agricole, prevedendo al comma 2 che le garanzie a prima richiesta concesse da ISMEA (Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare) potranno essere fornite a titolo gratuito, nel limite di un tetto di spesa per ciascuna garanzia concessa pari a 15.000 euro, soglia utile affinché l'intervento possa essere configurato come aiuto *de minimis* nel settore agricolo, ai sensi dei regolamenti (UE) nn. 1407/2013 e 1408/2013, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con le seguenti osservazioni:

in riferimento all'articolo 5-bis, la definizione delle liti fiscali relative alle accise non pagate prima del 1° aprile 2010, mediante un pagamento forfettario del 20 per cento dell'accisa pretesa e della relativa IVA, con la conseguente rinuncia ad ogni ulteriore accertamento giudiziario, potrebbe essere considerata incompatibile con l'ordinamento europeo, considerando anche la sentenza della Corte di giustizia UE del 17 luglio 2008 (causa C-132/06) che ha condannato l'Italia per il condono IVA di cui agli articoli 8 e 9 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003) poiché "introducendo una misura di condono appena dopo la scadenza dei termini entro cui i soggetti passivi avrebbero dovuto pagare l'IVA e richiedendo il pagamento di un importo assai modesto rispetto a quello effettivamente dovuto, la misura in questione consente ai soggetti passivi interessati di sottrarsi definitivamente agli obblighi ad essi incombenti in materia di IVA, anche se le autorità fiscali nazionali avrebbero potuto individuare almeno una parte di questi contribuenti durante i quattro anni precedenti alla data di prescrizione dell'imposta normalmente dovuta. In questo senso, la legge n. 289 del 2002 rimette in discussione la responsabilità che grava su ogni Stato membro di garantire l'esatta riscossione dell'imposta";

in riferimento all'articolo 6, si ritiene che la definizione agevolata ivi disciplinata, non si ponga in contrasto con l'ordinamento europeo poiché, sebbene possa ricomprendere anche la riscossione dell'IVA dovuta per le cessioni di beni e servizi effettuate nel territorio italiano, da cui deriva una delle risorse proprie dell'Unione europea, la procedura prevede comunque il pagamento delle intere somme iscritte a ruolo a titolo di capitale e dei relativi interessi legali. La misura, pertanto, non sembra comportare una violazione degli obblighi gravanti sull'Italia derivanti dalla normativa europea in materia di IVA. Peraltro, conseguentemente, non rileva ai fini europei l'esclusione, dalla definizione agevolata, delle risorse proprie dell'Unione europea relativa ai dazi doganali e all'IVA all'importazione, prevista dalle lettere a) e b) del comma 10 dell'articolo 16.

OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO COMUNITARIO N. COM (2016) 709 definitivo SOTTOPOSTO AL PARERE MOTIVATO SULLA SUSSIDIARIETA'

La Commissione, esaminato l'atto in titolo, considerato che esso si limita a rinviare di un anno (dal 31 dicembre 2016 al 1° gennaio 2018) la data di applicazione del regolamento (UE) n. 1286/2014 relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (regolamento PRIIP),

come richiesto dal Parlamento europeo e da 23 Stati membri, in seguito al respingimento, da parte del Parlamento europeo, del progetto di regolamento delegato della Commissione europea, con conseguente incertezza giuridica circa l'applicazione di talune disposizioni del regolamento PRIIP; ricordato che il regolamento PRIIP, al fine di migliorare la tutela degli investitori al dettaglio, stabilisce regole uniformi su: *a)* il formato e il contenuto del documento contenente le informazioni chiave (*KID*) che deve essere redatto dagli ideatori dei PRIIP; *b)* gli obblighi di redazione e consegna di tale documento agli investitori al dettaglio al fine di consentire loro di comprendere e raffrontare le caratteristiche e i rischi chiave dei PRIIP; *c)* i poteri di monitoraggio sul mercato dei prodotti di investimento assicurativi commercializzati (*IBIP*) distribuiti o venduti nell'Unione; *d)* procedure di reclamo, ricorso, cooperazione e supervisione; *e)* sanzioni amministrative e altre misure amministrative;

considerato che:

- la Commissione europea, il 30 giugno 2016, ha adottato il regolamento delegato che stabilisce norme tecniche di regolamentazione per quanto riguarda la presentazione, il contenuto, il riesame e la revisione dei documenti contenenti le informazioni chiave e le condizioni per adempiere l'obbligo di fornire tali documenti (C(2016) 3999), ai sensi dell'articolo 30 del regolamento PRIIP;
- il paragrafo 5 dell'articolo 30 del regolamento PRIIP stabilisce che il regolamento delegato entri in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di tre mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato;
- il Parlamento europeo ha approvato, il 14 settembre 2016, una risoluzione con cui ha sollevato obiezioni al regolamento delegato, ai sensi del predetto articolo 30 del PRIIP, impedendone l'entrata in vigore. Nella risoluzione, il Parlamento europeo chiede, inoltre, alla Commissione di presentare un nuovo atto delegato che tenga conto delle sue preoccupazioni e, conseguentemente, di presentare una proposta volta a posticipare la data di entrata in vigore del regolamento PRIIP;
- in particolare, il Parlamento europeo ritiene che "sarebbe fuorviante per gli investitori eliminare il rischio di credito dal calcolo della categorizzazione del rischio di prodotti assicurativi", che "l'atto delegato adottato dalla Commissione contiene lacune nella metodologia di calcolo dei futuri scenari di rendimento" e che "la mancanza di orientamenti dettagliati nel regolamento delegato sulle segnalazioni di comprensibilità crea un grave rischio di incoerenza nell'applicazione di questo elemento nel documento contenente le informazioni chiave in tutto il mercato unico". Di conseguenza, "le norme stabilite nel regolamento delegato, se lasciate invariate, rischiano di essere in contrasto con lo spirito e lo scopo della legislazione, che è quello di fornire informazioni chiare, comparabili, comprensibili e non ingannevoli sui PRIIP agli investitori al dettaglio";

ricordato che questa Commissione, nell'ambito delle osservazioni formulate il 21 settembre 2016 sullo schema di decreto legislativo n. 326, recante norme per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento PRIIP, ha rilevato la predetta contrarietà del Parlamento europeo e ha ritenuto che ciò non osti all'entrata in vigore del decreto legislativo, il quale subordina la propria efficacia alla data di applicazione del regolamento europeo;

considerato che la Commissione europea, in data 15 novembre 2016, nel trasmettere la proposta di regolamento ai fini dello scrutinio sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, chiede ai parlamenti nazionali di "confermare entro il 28 novembre 2016, se possibile, che non intendono inviare un parere motivato", vista la straordinaria urgenza dell'atto legislativo trasmesso, formula per quanto di competenza osservazioni favorevoli, con i seguenti rilievi:

la base giuridica è costituita dall'articolo 114 del TFUE, sul ravvicinamento delle legislazioni nazionali, che è la medesima base del regolamento PRIIP;

i principi di sussidiarietà e di proporzionalità sono rispettati in quanto la proposta si limita a conseguire l'obiettivo di rinviare la data di applicazione del regolamento, per un periodo di tempo sufficiente a consentire l'emanazione di un nuovo regolamento delegato relativo al documento contenente le informazioni chiave (*KID*), che tenga conto delle considerazioni formulate dal Parlamento europeo, al fine di consentire l'effettiva applicazione delle norme sui PRIIP, da parte delle autorità competenti e

degli ideatori di PRIIP.

1.5. Trattazione in Assemblea

1.5.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 2595
XVII Legislatura

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili

Titolo breve: *D.L. 193/2016 - Disposizioni urgenti in materia fiscale*

Trattazione in Assemblea

Sedute dell'Aula

Seduta

[N. 726 \(ant.\)](#)

17 novembre 2016

[N. 729 \(ant.\)](#)

23 novembre 2016

Attività (esito)

Dibattito connesso

Sui lavori del Senato

Questioni procedurali

Respinta questione pregiudiziale.

Discussione generale

Iscritto all'OdG prima della conclusione dell'esame in Commissione.

Trattazione articoli

Posta questione di fiducia su approvazione, senza emendamenti né artt. agg., dell'articolo unico del ddl, di conversione del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, nel testo approvato dalla Camera dei deputati

Trattazione articoli

Discussa questione di fiducia su approvazione, senza emendamenti né artt. agg., dell'articolo unico del ddl, di conversione del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, nel testo approvato dalla Camera dei deputati

Voto finale

Esito: **approvato definitivamente**

Votazione per appello nominale.

Votata questione di fiducia su approvazione, senza emendamenti né artt. agg., dell'articolo unico del ddl, di conversione del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, nel testo approvato dalla Camera dei deputati:

accordata : favorevoli 162, contrari 86, astenuti 1, votanti 249, presenti 250

1.5.2. Resoconti stenografici

1.5.2.1. Seduta n. 726 (ant.) del 17/11/2016

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

SENATO DELLA REPUBBLICA ----- XVII LEGISLATURA -----

726a SEDUTA PUBBLICA RESOCONTO STENOGRAFICO GIOVEDÌ 17 NOVEMBRE 2016 (Antimeridiana)

Presidenza del vice presidente CALDEROLI

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Liberalpopolare-Autonomie: AL-A; Area Popolare (NCD-UDC): AP (NCD-UDC); Conservatori e Riformisti: CoR; Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Grande Sud, Popolari per l'Italia, Moderati, Idea, Alternativa per l'Italia, Euro-Exit, M.P.L. - Movimento politico Libertas): GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Fare!: Misto-Fare!; Misto-Insieme per l'Italia: Misto-IpI; Misto-Italia dei valori: Misto-Idv; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento la Puglia in Più: Misto-MovPugliaPiù; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà: Misto-SI-SEL.

RESOCONTO STENOGRAFICO

[Presidenza del vice presidente CALDEROLI](#)

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 9,34).

Si dà lettura del processo verbale.

SCOMA, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119,

comma 1, del Regolamento (*ore 9,37*).

Sui lavori del Senato

[TONINI](#) (*PD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[TONINI](#) (*PD*). Signor Presidente, come fanno tutti i colleghi la settimana prossima abbiamo all'ordine del giorno dell'Assemblea la conversione di due decreti-legge importanti: il primo è quello relativo al terremoto, sul quale ieri sera il Governo ha presentato un emendamento che contiene l'intero secondo decreto terremoto; poi, sempre la prossima settimana, abbiamo l'esame del decreto-legge in materia fiscale. Entrambe le materie sono al momento all'esame della 5a Commissione e, nel caso del decreto fiscale, della 6a Commissione. Abbiamo quindi un certo ingorgo nei nostri lavori di Commissione e avremmo bisogno, lo dico a nome di tutti i Gruppi della 5a, di lavorare anche martedì mattina.

Chiediamo quindi di non convocare l'Assemblea martedì mattina per consentire alla 5a Commissione (forse anche insieme alla 6a per quanto riguarda il decreto fiscale ma certamente per il decreto terremoto) di poter lavorare. La Commissione è già convocata oggi pomeriggio e lunedì. Forse avremo bisogno anche di martedì mattina e credo sarebbe molto utile ai nostri lavori se l'Assemblea e la Presidenza deliberassero in tal senso.

[CANDIANI](#) (*LN-Aut*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[CANDIANI](#) (*LN-Aut*). Signor Presidente, noi non abbiamo obiezioni di merito perché concordiamo sul principio e sul contenuto, avendo come priorità quella di dare soluzione ai problemi legati ai nostri concittadini terremotati. Martedì mattina sono calendarizzate due mozioni, a prima firma del senatore Centinaio, che chiediamo, alla Capigruppo o con il consenso dell'Assemblea, siano messe in discussione in Assemblea successivamente al provvedimento sul terremoto.

[ROMANI Paolo](#) (*FI-PdL XVII*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[ROMANI Paolo](#) (*FI-PdL XVII*). Presidente, vorrei fare anche io una sottolineatura analoga a quella del senatore Candiani, perché nella mozione sulle pensioni c'è anche la firma del mio Gruppo. Siamo pertanto tendenzialmente d'accordo sul fatto di mettere la Commissione bilancio in condizione di lavorare. L'importante è che immediatamente dopo ci sia la possibilità di approvare la mozione sulle pensioni.

[PRESIDENTE](#). Colleghi, mi sembra ci sia convergenza sull'opportunità di sconvocare la seduta antimeridiana di martedì. Quindi, martedì vi sarà solo la seduta pomeridiana alle 16,30. Le mozioni che erano in calendario verranno calendarizzate immediatamente a seguire, dopo l'esame del decreto sul terremoto e del decreto fiscale.

Non essendovi osservazioni, così rimane stabilito.

[D'ALI](#) (*FI-PdL XVII*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[D'ALI](#) (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, noi abbiamo espresso il nostro consenso e siamo assolutamente convinti che si debba procedere così. Però, quanto ci ha detto il presidente Tonini questa mattina deve sollevare l'attenzione della Presidenza su un particolare.

Come Commissioni 5a e 6a siamo convocati, al termine dei lavori dell'Assemblea, per discutere il decreto fiscale del quale, fino a pochi minuti fa, non era ancora disponibile il testo. Essendo noi impegnati nei lavori d'Assemblea, le domando quale possa essere l'agibilità delle nostre Commissioni ad esaminare un testo che non è disponibile. Questo sta a dimostrare quale sia la considerazione che il Governo e, a questo punto, anche la Presidenza hanno di questo Parlamento, di questa Assemblea e dei suoi componenti.

Poiché, tra l'altro, questo decreto-legge si avvia verso l'ennesimo voto di fiducia, signor Presidente, sarebbe stato bene evitare il passaggio nelle Commissioni, venire direttamente in Assemblea per il voto di fiducia e, alla prossima riforma, abolire definitivamente lo stesso Parlamento. (*Applausi dei senatori Bertacco e Malan*).

PRESIDENTE. In risposta all'osservazione del senatore D'Alì, segnalo che il testo del decreto fiscale è stato trasmesso alla Presidenza ieri sera. È dunque disponibile in forma di fotocopia ed è attualmente in stampa. (*Commenti del senatore D'Alì*).

Discussione e accoglimento di proposta di inversione dell'ordine del giorno

FORMIGONI (*AP (NCD-UDC)*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FORMIGONI (*AP (NCD-UDC)*). Signor Presidente, vorrei sottoporre all'Assemblea una proposta di inversione dell'ordine del giorno, nell'auspicio che l'Assemblea possa accettare la trattazione immediata del disegno di legge sul vino. Si tratta di un provvedimento, come credo i colleghi sappiano, da lungo tempo atteso da tutta la filiera, che ha anche lavorato molto intensamente prima con i colleghi della Camera dei deputati e, poi, anche con la nostra Commissione.

La nostra Commissione si è già espressa all'unanimità su questo provvedimento. Voglio ringraziare tutte le forze politiche che hanno compreso da subito l'utilità di un lavoro accelerato che permettesse di approvare il provvedimento senza emendamenti, come era nostra intenzione. Tutte le forze politiche si sono dichiarate d'accordo in merito. I nostri uffici e la Commissione giustizia hanno però individuato nel testo un errore di una certa gravità che richiede necessariamente un emendamento e ciò rende inevitabile una terza lettura dopo la nostra auspicata approvazione.

Mi rendo conto che devo chiedere la comprensione dei colleghi della Commissione sanità che, a loro volta, avevano e hanno svolto un importante lavoro sul provvedimento di cui ieri abbiamo cominciato l'esame e di cui era prevista la continuazione questa mattina. Se però l'Assemblea accettasse l'inversione dell'ordine del giorno, credo che potremmo procedere rapidamente all'approvazione del disegno di legge sul vino, tenuto conto che sono stati presentati pochissimi emendamenti e, quindi, la votazione potrebbe avvenire in tempi rapidi. L'approvazione odierna del disegno di legge permetterebbe alla Commissione della Camera, con cui l'accordo è già intervenuto (radunata in sede legislativa la prossima settimana), di approvare definitivamente il provvedimento sul vino che - torno a dire - è fortemente atteso da tutto il comparto.

Confido pertanto nella sua comprensione, Presidente, e in quella di tutti i colleghi affinché questa inversione dell'ordine del giorno possa essere accolta. (*Applausi del senatore Rossi Luciano*).

AMIDEI (*FI-PdL XVII*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AMIDEI (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, quanto poc'anzi il presidente Formigoni ha fatto presente trova condivisione anche da parte del nostro Gruppo. Ciò per quanto possibile in base ai tempi a disposizione, data l'importanza di questo provvedimento che, per di più, trova ampia condivisione da parte di tutte le associazioni vitivinicole, che hanno trovato una convergenza unanime su tutti gli aspetti normativi che regolano la materia.

Considerato anche l'aspetto legato all'articolo 74, che ha portato a un certo cambiamento di rotta, grazie all'attenzione che il Senato ha prestato alla materia, cogliendo questa anomalia, abbiamo la conferma che anche il Senato serve, qualsiasi cosa si dica al riguardo.

Pertanto, trovo condivisibile la proposta del presidente Formigoni.

DE BIASI (*PD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE BIASI (*PD*). Signor Presidente, naturalmente vi è dispiacere, perché noi stiamo esaminando il

provvedimento chiave per la sanità di tutta la legislatura. Quindi, è evidente la sua importanza.

Tuttavia, ci rimettiamo al riconoscimento di una rilevanza istituzionale che è innegabile. Speriamo soltanto di poter concludere entro un tempo congruo anche l'esame del nostro provvedimento.

[CAMPANELLA](#) (*Misto-SI-SEL*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAMPANELLA (*Misto-SI-SEL*). Signor Presidente, volevo segnalare la nostra adesione alla proposta del presidente Formigoni, per l'importanza e l'urgenza che riveste la trattazione di questo disegno di legge.

Mi piace segnalare che in questa occasione stiamo dando una plastica dimostrazione dell'importanza del Senato e del bicameralismo, laddove con questo passaggio noi abbiamo la possibilità di correggere un errore, riconosciuto, da parte dell'altra Camera.

Poiché in questa fase storica il bicameralismo sembra essere una sorta di errore dei Costituenti, noi stiamo dimostrando che così non è e che, probabilmente, si farebbe un errore se si proseguisse con questa riforma.

[PRESIDENTE](#). Colleghi, mi sembra che su questa proposta di inversione dell'ordine del giorno si registri una convergenza di tutta l'Assemblea. Quindi, non c'è neanche la necessità di procedere alla votazione.

I colleghi del settore si impegnano a concludere l'esame del provvedimento per poter poi passare a quello successivo.

Non essendovi osservazioni, così rimane stabilito.

Discussione dei disegni di legge:

[\(2535\)](#) *Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino* (Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Sani ed altri; Oliverio ed altri)

[\(1287\)](#) *FRAVEZZI ed altri. - Modifica dell'articolo 8 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, in materia di vini IGT e uso di varietà appartenenti alla specie Vitis vinifera o da un incrocio tra la specie Vitis vinifera e altre specie del genere Vitis*

[\(1614\)](#) *PAGLIARI ed altri. - Disposizioni generali e di semplificazione in materia di vino e prodotti vitivinicoli*

[\(1615\)](#) *FRAVEZZI ed altri. - Disposizioni generali e di semplificazione in materia di vino e prodotti vitivinicoli*

(Relazione orale)(ore 9,50)

Approvazione, con modificazioni, del disegno di legge n. 2535

[PRESIDENTE](#). L'ordine del giorno reca la discussione dei disegni di legge nn. 2535, già approvato dalla Camera dei deputati, 1287, 1614 e 1615.

I relatori, senatori Panizza e Pignedoli, hanno chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore, senatore Panizza.

[PANIZZA](#), relatore. Signor Presidente, colleghe e colleghi, rappresentanti del Governo, prendo atto con grande soddisfazione che l'Assemblea ha riconosciuto l'importanza di questo provvedimento, quindi deposito agli atti la mia relazione illustrativa sui vari articoli e mi limiterò a evidenziare le novità più significative del testo.

Ringrazio il presidente Formigoni e tutti i componenti della Commissione agricoltura, la correlatrice Pignedoli, tutti i Gruppi politici per la condivisione e il senso di responsabilità che hanno dimostrato: non è la prima volta per la 9a Commissione, ma questa è particolarmente significativa. Ringrazio

anche il vice ministro Olivero che ha seguito l'intero *iter* del provvedimento, rendendosi disponibile ad accogliere tutte le sollecitazioni provenienti dalla Commissione.

Il disegno di legge ha avuto una lunga gestazione alla Camera, in un confronto complesso e articolato con tutte le rappresentanze del settore vitivinicolo e ciò ha rappresentato un successo per la condivisione ampia e convinta che abbiamo potuto constatare anche direttamente nelle audizioni e che ha convinto tutti a non ostacolare o rallentare il suo percorso. È un provvedimento concertato, capace di unire il mondo dell'economia con quello della politica e ritengo che questo sia un segnale che fa bene all'Italia.

Passando velocemente al merito, il disegno di legge ha due principali obiettivi, il primo dei quali è riconoscere il valore del settore. L'articolo 1 definisce il vino, la vite e i territori viticoli un patrimonio culturale da valorizzare e tutelare, con un'attenzione particolare alla qualità, alla certificazione geografica e di origine, ai vigneti cosiddetti eroici e storici, ai vitigni autoctoni, alle produzioni di nicchia, ai vari prodotti legati al vino ed al mosto cotto, ai succhi d'uva, all'aceto. Allo stesso tempo risponde al ruolo economico del settore, che costituisce la maggiore voce dell'*export* agroalimentare del Paese e uno dei simboli più importanti e caratteristici del *made in Italy*.

Infine, il provvedimento intende mettere ordine in un panorama normativo molto complesso, condizionato da normative europee, nazionali, locali e regionali che hanno reso improcrastinabile una disciplina organica in grado di coordinarle ed armonizzarle, secondo criteri di semplificazione, corresponsabilizzazione degli operatori, razionalizzazione dei controlli anche in funzione di un'esigenza generale di certezza del diritto. Da qui l'introduzione dello schedario viticolo, le norme sulle certificazioni e il conferimento della protezione europea sulle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche, sui disciplinari di produzione, sui consorzi di tutela, sui concorsi enologici.

Avendo deciso di non presentare emendamenti, se non quelli tecnici presentati in Assemblea, per favorire la rapida approvazione del provvedimento, la 9a Commissione ha recepito molte istanze presentate dai diversi Gruppi ed accolte anche dal Governo. Come relatori abbiamo presentato alcuni ordini del giorno che riguardano le nuove autorizzazioni d'impianto, i vigneti trattati e di montagna, l'interazione con il settore turistico, la rappresentanza nei consorzi e la semplificazione.

Lascio aggiungere altre valutazioni alla collega Pignedoli, correlatrice del provvedimento.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare la relatrice, senatrice Pignedoli.

PIGNEDOLI, relatrice. Signor Presidente, onorevoli colleghi, desidero innanzitutto ringraziare i colleghi, che hanno colto quanto sia importante per il settore vitivinicolo approvare in tempi rapidi il provvedimento in discussione; mi riferisco ai colleghi della 12a Commissione e a tutti i componenti della Commissione agricoltura che oggi rinunciano a svolgere riflessioni e ad apportare ulteriori modifiche, dando invece priorità all'importanza del provvedimento e alle attese di migliaia di aziende del settore. Lo trovo un atteggiamento di grande responsabilità e maturità politica che fa onore a quest'Assemblea. Anche io consegnerò la parte della mia relazione che riguarda l'articolato e mi limiterò a sottolineare alcune novità di questo testo.

La prima è il modo in cui il disegno di legge ha avuto origine, cioè da una proposta nata dentro la rappresentanza del mondo agricolo e imprenditoriale del vitivinicolo, che ha dimostrato come sia possibile svolgere un ruolo importante di proposta e non solo di singole rivendicazioni e che lavorare unitariamente conviene. Si tratta di un lavoro con cui rappresentanza del vitivinicolo e Parlamento insieme hanno raggiunto un risultato inedito: si tratta di un testo corposo, ma sintesi lungamente ragionata di più leggi di livello nazionale ed europeo; un riordino che, mentre ha cercato di armonizzare, ha aggiornato, semplificato, introdotto sistemi innovativi indispensabili nel tempo dell'informatica e della digitalizzazione.

I punti cardine di questo provvedimento sono, appunto, la semplificazione delle procedure: semplificazione a partire dai sistemi di controllo. È questa la grande sfida del settore vitivinicolo e dell'agroalimentare in generale, non facile, perché significa essere capaci di semplificare le modalità e le procedure tenendo alto il rigore dei controlli; perché è sulla sicurezza, sulle garanzie di sicurezza

alimentare che si basa la reputazione del nostro sistema vitivinicolo, quindi strategia competitiva.

Più efficacia dei controlli e meno complicazione significa raccordo tra gli organismi preposti ai controlli; significa anche dati del Sistema informatico nazionale (SIAN) che costruiscono, dato dopo dato, il profilo preciso, dettagliato, di ogni azienda; significa che potranno essere possibili interventi mirati, controlli anche a distanza, con minori viaggi, minori tempi, minori costi; significa riduzione di registri cartacei, riduzione di comunicazioni solo formali, cioè di quelle carte che certificano altre carte senza incidere sul processo reale. Una semplificazione che introduce finalmente il criterio di proporzionalità, come diceva il collega Panizza: non può esserci identico percorso di procedure, la stessa complessità per la grande azienda e la piccola impresa. Vengono introdotte norme specifiche in proporzione alla dimensione di produzione.

Secondo grande principio che caratterizza tutto il provvedimento è la distintività come fattore competitivo e trasparenza insieme; quindi, un'informazione chiara degli elementi di distintività: una distintività misurabile, non solo basata su suggestioni. Di qui la definizione precisa di vitigno autoctono, l'indicazione precisa in etichetta della presenza di vitigni pregiati, se presenti in una percentuale fissata, limiti precisi alle dizioni di pregio classico, storico, riserva; più sistemi di trasparenza per la prima volta insieme al contrassegno di Stato per i vini di maggior pregio; vengono inseriti sistemi telematici di controllo anche ai vini di indicazione geografica, quelli di consumo quotidiano e di più grande diffusione commerciale, ma che puntano sempre più a qualità e sicurezza: uno strumento per i consumatori di maggiore conoscenza e informazione reale.

Diversi i punti che riguardano strumenti e procedure che aumentano la tracciabilità del prodotto, informazioni sull'imbottigliatore quando non è indicato in modo preciso, l'obbligo di pubblicazione dei dati delle dogane sulle importazioni di vino, sulle imprese importatrici e le quantità, informazioni pubbliche. E dentro questo obiettivo, che tiene insieme qualità alta e maggiore semplificazione, si cerca di introdurre una logica nuova, cioè l'idea che sistema pubblico, mondo imprenditoriale e consumatori consapevoli possono essere alleati preziosi nella tutela della qualità, perché sicurezza e distintività sono fattori fondamentali per i cittadini e insieme fattori competitivi strategici; l'idea che l'impresa non è il nemico di cui diffidare sempre e comunque, ma un alleato importante; l'idea che aumento di controlli non significa solo e sempre dispiegare più uomini ed eserciti, ma far maturare un controllo sociale, diffuso, di imprenditori che per primi difendono la reputazione delle produzioni perché ogni frode, ogni illegalità produce un danno all'intero sistema, di cittadini che con una maggior informazione, sono controllori preziosi e possono fortemente condizionare gli orientamenti di mercato; l'idea che c'è una convenienza comune di difesa della salubrità, della qualità alta, della distintività reale delle produzioni vitivinicole.

Dentro questa logica - per concludere - sta la revisione del sistema delle sanzioni, che prevede misure più severe quando si tratta di violazioni che possono impattare sulla salute dei cittadini, ma anche un alleggerimento delle sanzioni e la possibilità di rimediare a errori solo formali, di carattere amministrativo, attraverso l'inserimento per la prima volta dell'istituto del ravvedimento operoso: la possibilità di regolarizzare pagando solo un ottavo delle sanzioni previste.

Naturalmente è impossibile elencare qui tutte le misure del provvedimento, che sono anche molto tecniche, ma credo sia più importante per quest'Assemblea cercare di cogliere il senso complessivo del provvedimento, gli elementi di novità, lo spirito che accompagna questo testo; dare la consapevolezza a tutti noi dell'importanza economica che ha assunto il settore vitivinicolo nel nostro Paese. Un *export* che ha superato i cinque miliardi di euro, un fatturato di oltre 12 miliardi complessivi, che con l'indotto, raggiunge i 20 miliardi.

Il nostro è il primo Paese produttore al mondo di vino, con imprese agricole di trasformazione, industrie, che coinvolge un tessuto sociale di oltre cinque milioni di persone. È un comparto che rappresenta un settore economico con prospettive di nuova occupazione, di nuove professioni; è un pezzo grande del nostro futuro, ma credo che lo possa essere se non suddividiamo numeri e fatturati dagli altri tratti del settore del vino, che sono territorio, cultura, salute e sapere insieme.

Per questo credo che il cuore del provvedimento stia, in modo non retorico, proprio nel Capo I

(«Salvaguardia del vino e dei territori viticoli») e, in particolare, nel primo articolo, che titola «Patrimonio culturale nazionale». (*Applausi dal Gruppo PD*).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Colleghi, abbiamo preso un impegno con la Presidente della Commissione sanità. Chi ha testi scritti può consegnarli, non c'è necessariamente l'obbligo di enunciarli in Assemblea, proprio per il rispetto dei tempi che abbiamo garantito.

È iscritto a parlare il senatore Candiani. Ne ha facoltà.

CANDIANI (LN-Aut). Signor Presidente, aderendo alla sua iniziativa e all'intesa intercorsa sarò estremamente breve. Non ho un testo scritto, ma ho una relazione orale da svolgere, che va nella direzione di assecondare questo provvedimento in quanto lo stesso è stato sostanzialmente costruito assieme al settore vitivinicolo. Purtroppo da tanti anni si attendeva un provvedimento che fosse capace di inquadrare nel suo insieme tutte le normative legate alla produzione vitivinicola, dalla tutela dei marchi fino alle norme e alle garanzie di produzione. Questo provvedimento ha in sé molti, se non tutti gli elementi che occorrono per dare soddisfazione a queste richieste.

Signor Presidente, è importante anche fare una sottolineatura, vista la situazione politica e anche il prossimo referendum del 4 dicembre. Oggi, infatti, ci troviamo nella curiosa condizione di modificare il testo in quanto nello stesso è contenuto un errore che è sfuggito all'approvazione della Camera dei deputati. Lo faremo in maniera molto veloce, restituendo alla Camera un testo corretto e ai cittadini un testo di legge efficace e non carente, o addirittura aggravante in termini di prescrizioni. Lo facciamo però con una consapevolezza: nulla c'entra il bicameralismo con la funzionalità, l'efficienza, l'efficacia e la qualità delle leggi. Semplice: se le leggi vengono scritte bene, che siano approvate da una o due Camere nulla cambia; se le leggi sono scritte male, come in questo caso, purtroppo con un errore, la seconda lettura consente e sta consentendo di poter modificare, impedendo che addirittura possano esservi pregiudizi per alcuni produttori riguardo all'emanazione di un provvedimento di legge.

Non entro nei termini del provvedimento stesso, signor Presidente, proprio perché non voglio dilungarmi. Noi abbiamo auspicato la tutela e la difesa della qualità del *made in Italy*. Abbiamo sentito troppe volte il Presidente del Consiglio dichiarare che dobbiamo puntare sulla quantità: abbiamo superato i 7 milioni di ettolitri e ci dovremmo spingere ad 11 milioni. Non è sulla quantità che si vince nel mercato internazionale, ma è sulla qualità. Abbiamo da sempre, tradizionalmente, una forte concorrenza da parte dei cugini d'oltralpe, i francesi, che pur producendo molto in termini di quantità riescono a fatturare moltissimo di più, quasi un terzo in più se non il doppio in alcuni settori, in termini di valore del prodotto nella quantità unitaria.

Bisogna, quindi, spingere il nostro settore non solo alla quantità prodotta, ma anche alla qualità e soprattutto alla promozione e alla consapevolezza del valore del *vinomade in Italy*. In alcuni Paesi - penso agli Stati Uniti - il vino francese è da sempre considerato molto più del vino italiano, purtroppo; questa è una carenza nella coscienza e nella diffusione del *made in Italy*.

Bisogna impegnarsi molto di più, quindi. A partire da queste norme e da queste regole, l'impegno che il Governo deve prendere è di sostenere la promozione del prodotto nazionale più qualificante e certamente più apprezzato nel mondo.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore D'Alì, il quale nel corso del suo intervento illustrerà anche l'ordine del giorno G28.100. Ne ha facoltà.

D'ALÌ (FI-PdL XVII). Signor Presidente, intervengo per illustrare l'ordine del giorno G28.100, naturalmente associandomi alle considerazioni sulle positività di questo disegno di legge e sul fatto che è atteso in maniera particolarmente positiva da tutto il comparto.

Il mio ordine del giorno tende a salvaguardare la specificità del consorzio di tutela del vino Marsala. Si tratta dell'unico consorzio di tutela di vino liquoroso in Italia che detiene una denominazione d'origine controllata, ed è anche il più antico (il primo provvedimento di tutela del vino Marsala risale addirittura al 1931). Senza scantonare nel campanilismo, mi sia consentito di dire che è anche la produzione vinicola italiana più conosciuta nel mondo, in ragione dei secoli di commercializzazione

che ne hanno contraddistinto anche la qualità.

Purtroppo, alla lettura del decreto legislativo che regola i consorzi di tutela sembrerebbe che, non essendo il vino Marsala corrispondente ai cosiddetti vini di base ma essendo solo frutto di una lavorazione assolutamente rigorosa e specifica disciplinata dalla DOC che lo riguarda, il vino Marsala debba essere escluso dai benefici che, invece, sono consentiti per i consorzi di tutela. Non volendo scendere in ulteriori particolari tecnici per risparmiare i colleghi, prego pertanto il Governo e l'Assemblea di considerare positivamente la necessità che anche il consorzio di tutela del vino Marsala possa rientrare tra i consorzi di tutela previsti dall'articolo 41 della normativa.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Dalla Tor. Ne ha facoltà.

[DALLA TOR](#) (*AP (NCD-UDC)*). Signor Presidente, nell'associarmi all'impegno dei colleghi di utilizzare meno tempo possibile, chiedo anche io di allegare il testo del mio intervento al Resoconto della seduta odierna. In sede di dichiarazione di voto farò poi alcune considerazioni relativamente al merito del provvedimento.

PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza in tal senso e la ringrazia della collaborazione.

È iscritta a parlare la senatrice Donno. Ne ha facoltà.

[DONNO](#) (*M5S*). Signor Presidente, mi associo anche io alla volontà di esplicitare meglio in sede di dichiarazione di voto la mia posizione, entrando nel merito del provvedimento. Chiedo pertanto di allegare il testo del mio intervento in discussione generale al Resoconto della seduta odierna.

PRESIDENTE. Senatrice Donno, la ringrazio e l'autorizzo in tal senso.

È iscritto a parlare il senatore Scoma. Ne ha facoltà.

[SCOMA](#) (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, nel condividere la bontà del provvedimento in esame, aderisco anche io all'iniziativa dei colleghi e chiedo di allegare il testo del mio intervento al Resoconto della seduta odierna.

Condivido quanto detto prima dal senatore D'Alì circa la specificità del nostro vino Marsala.

PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza in tal senso.

È iscritto a parlare il senatore Ruvolo. Ne ha facoltà.

[RUVOLO](#) (*AL-A*). Signor Presidente, condivido il provvedimento in esame e chiedo di allegare il testo del mio intervento al Resoconto della seduta odierna.

PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza in tal senso.

È iscritta a parlare la senatrice Fasiolo. Ne ha facoltà.

[FASIOLO](#) (*PD*). Signor Presidente, chiedo anche io di allegare il testo del mio intervento al Resoconto della seduta odierna. Mi limito a sottolineare l'importanza del provvedimento e la sua grande rilevanza per un settore che è davvero trainante per l'economia del nostro Paese.

PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza in tal senso.

Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Panizza.

[PANIZZA](#), *relatore*. Signor Presidente, desidero soltanto comunicare che pochi minuti fa, come relatori, abbiamo depositato l'ordine del giorno G48.200, che si aggiunge al fascicolo già distribuito.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

[OLIVERO](#), *vice ministro delle politiche agricole alimentari e forestali*. Signor Presidente, intervengo per ringraziare tutti i colleghi per aver scelto questo *iter* così rapido e però così efficace rispetto all'obiettivo che tutti insieme perseguiamo.

Credo davvero che oggi l'Assemblea abbia la possibilità di portare a compimento l'ottimo lavoro parlamentare svolto, per il quale ringrazio tutti i componenti della Commissione, il Presidente e i relatori. Abbiamo inoltre la possibilità di riconoscere all'intera filiera vitivinicola italiana il lavoro fatto insieme con intelligenza e grande determinazione.

Quindi, credo davvero che il sacrificio fatto da molti di voi oggi nel rinunciare agli interventi per

accelerare il percorso di approvazione di questo provvedimento, nonché il sacrificio - per cui ringrazio - fatto dalla Commissione sanità e da tutti i colleghi che erano molto interessati all'altro provvedimento, siano motivati dal fatto che, obiettivamente, andiamo a rendere onore a una grande filiera e a metterla nella condizione di poter, a brevissimo, avere una legge attesa da molti anni.

PRESIDENTE. Comunico che è pervenuto alla Presidenza - ed è in distribuzione - il parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame e sugli emendamenti, che verrà pubblicato in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge n. 2535, nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

Collegli, non mi ero reso conto che il provvedimento consta di 91 articoli. Quindi, se mi date una mano anche voi ce la facciamo.

Metto ai voti l'articolo 1.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 2, sul quale è stato presentato un emendamento che si intende illustrato e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

PANIZZA, relatore. Signor Presidente, naturalmente esprimo parere favorevole sull'emendamento 2.100.

OLIVERO, vice ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. Signor Presidente, esprimo parere conforme al relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.100.

DONNO (M5S). Chiediamo, anche per i successivi articoli, che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.100, presentato dai relatori.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2, nel testo emendato.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Passiamo alla votazione dell'articolo 3.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Passiamo alla votazione dell'articolo 4.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 4.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Passiamo alla votazione dell'articolo 5.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 5.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'articolo 6.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 6.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame dell'articolo 7, sul quale è stato presentato un emendamento e ordini del giorno che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo di pronunziarsi.

[PANIZZA](#), *relatore*. Signor Presidente, naturalmente esprimo parere favorevole sull'emendamento 7.100; esprimo parere favorevole anche su entrambi gli ordini del giorno.

[OLIVERO](#), *vice ministro delle politiche agricole alimentari e forestali*. Signor Presidente, sull'emendamento 7.100 esprimo parere conforme al relatore e accolgo l'ordine del giorno G7.100. Sull'ordine del giorno G7.101 sono favorevole al suo accoglimento purché sia riformulato antepoendo, nella parte dispositiva, a entrambi gli impegni le parole «a valutare l'opportunità di».

[PRESIDENTE](#). Chiedo al senatore Campanella se accoglie la proposta di riformulazione dell'ordine del giorno G7.101.

[CAMPANELLA](#) *(Misto-SI-SEL)*. Sì, Presidente, ma chiedo che entrambi gli ordini del giorno siano posti in votazione.

[PRESIDENTE](#). Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.100.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazioni a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.100, presentato dai relatori.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G7.100, presentato dal senatore Campanella e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G7.101 (testo 2), presentato dal senatore Campanella e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 7, nel testo emendato.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'articolo 8.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 8.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'articolo 9.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 9.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame dell'articolo 10, sul quale è stato presentato un ordine del giorno che si intende illustrato e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

[PANIZZA](#), *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole, ma lascio al Governo la possibilità di proporre una riformulazione.

[OLIVERO](#), *vice ministro delle politiche agricole alimentari e forestali*. Signor Presidente, il Governo è disposto ad accogliere l'ordine del giorno G10.100 con una riformulazione, sostituendo, nella parte dispositiva, le parole «a prevedere che il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali con proprio decreto stabilisca», con le parole «a valutare l'adozione di un provvedimento che stabilisca».

[PRESIDENTE](#). Il senatore Candiani accetta la riformulazione proposta?

[CANDIANI](#) *(LN-Aut)*. Sì, signor Presidente e chiedo che l'ordine del giorno venga messo in votazione.

[PRESIDENTE](#). Passiamo alla votazione dell'ordine del giorno G10.100 (testo 2).

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazioni a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G10.100 (testo 2) presentato dal senatore Candiani.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 10.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'articolo 11

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 11.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'articolo 12.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 12.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'articolo 13.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 13.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'articolo 14.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 14.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'articolo 15.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 15.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'articolo 16.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 16.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'articolo 17.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 17.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'articolo 18.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 18.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Passiamo alla votazione dell'articolo 19.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 19.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Passiamo alla votazione dell'articolo 20.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 20.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Passiamo alla votazione dell'articolo 21.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 21.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Passiamo alla votazione dell'articolo 22.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 22.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Passiamo alla votazione dell'articolo 23.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 23.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Passiamo alla votazione dell'articolo 24.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 24.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Passiamo alla votazione dell'articolo 25.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 25.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'articolo 26.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 26.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'articolo 27.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 27.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame dell'articolo 28, sul quale è stato presentato un ordine del giorno che si intende illustrato e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

[PANIZZA](#), *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole sull'ordine del giorno G28.100 e lascio al Governo la possibilità di proporre la riformulazione.

[OLIVERO](#), *vice ministro delle politiche agricole alimentari e forestali*. Signor Presidente, il parere è favorevole a condizione che l'ordine del giorno sia riformulato. Comprendiamo l'istanza contenuta nell'ordine del giorno G28.100 e proponiamo la seguente riformulazione del dispositivo: «impegna il Governo a valutare l'adozione di disposizioni di aggiornamento del decreto ministeriale 16 dicembre 2010, considerando il caso della denominazione di origine controllata Marsala, eventualmente anche stabilendo che per il computo delle produzioni certificate di vino liquoroso devono essere acquisite le quantità effettivamente certificate Marsala e non i quantitativi dei vini di base».

[PRESIDENTE](#). Senatore D'Alì, accoglie la riformulazione?

[D'ALÌ](#) *(FI-PdL XVII)*. Sì, l'accolgo, e chiedo che l'ordine del giorno sia messo in votazione.

[PRESIDENTE](#). Passiamo alla votazione dell'ordine del giorno G28.100 (testo 2).

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G28.100 (testo 2), presentato dal senatore D'Alì e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 28.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'articolo 29.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 29.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'articolo 30.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 30.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'articolo 31.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 31.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'articolo 32.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 32.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'articolo 33.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 33.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'articolo 34.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 34.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'articolo 35.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 35.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'articolo 36.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 36.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'articolo 37.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 37.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'articolo 38.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 38.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'articolo 39.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 39.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'articolo 40.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 40.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'articolo 41.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 41.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'articolo 42.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 42.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'articolo 43.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 43.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'articolo 44.

[CANDIANI](#) *(LN-Aut)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[CANDIANI](#) *(LN-Aut)*. Signor Presidente, come per i soldati, quando la marcia è troppo serrata bisogna rompere il passo. Quindi faccio una dichiarazione di voto favorevole sull'articolo 44.

[PRESIDENTE](#). Lei voleva rompere non il «passo», senatore Candiani. *(Ilarità)*.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 44.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'articolo 45.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 45.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'articolo 46.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 46.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'articolo 47.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione a scrutinio simultaneo mediante

procedimento elettronico risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 47.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame dell'articolo 48, sul quale sono stati presentati ordini del giorno che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

[PANIZZA](#), *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole sugli ordini del giorno G48.100 e, naturalmente, G48.200, lasciando al Governo la facoltà di proporre eventualmente delle riformulazioni.

[OLIVERO](#), *vice ministro delle politiche agricole alimentari e forestali*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole su entrambi gli ordini del giorno, senza modifiche.

[PRESIDENTE](#). Senatore Formigoni, insiste per la votazione dell'ordine del giorno G48.100?

[FORMIGONI](#) *(AP (NCD-UDC))*. Sì, signor Presidente.

[PRESIDENTE](#). Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G48.100, presentato dal senatore Formigoni.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Dispongo la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G48.200, presentato dai relatori.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 48.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'articolo 49.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 49.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'articolo 50.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 50.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'articolo 51.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 51.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'articolo 52.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 52.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'articolo 53.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 53.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'articolo 54.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 54.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'articolo 55.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 55.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'articolo 56.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 56.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'articolo 57.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 57.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame dell'articolo 58, sul quale è stato presentato un ordine del giorno che si intende illustrato e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

[PANIZZA](#), *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole sull'ordine del giorno G58.100.

[OLIVERO](#), *vice ministro delle politiche agricole alimentari e forestali*. Signor Presidente, esprimo anche io parere favorevole sull'ordine del giorno G58.100.

[PRESIDENTE](#). Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G58.100 non verrà posto ai voti.

Passiamo alla votazione dell'articolo 58.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 58.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'articolo 59.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 59.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'articolo 60.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 60.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'articolo 61.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 61.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'articolo 62.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 62.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'articolo 63.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 63.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame dell'articolo 64, sul quale sono stati presentati ordini del giorno che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

PIGNEDOLI, *relatrice*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole.

OLIVERO, *vice ministro delle politiche agricole alimentari e forestali*. Signor Presidente, accolgo l'ordine del giorno G64.100 con la seguente riformulazione della parte dispositiva: dopo la parola: «prevedere», chiedo di aggiungere le parole: «compatibilmente con l'assetto delle competenze costituzionali».

Accolgo inoltre l'ordine del giorno G64.101.

PRESIDENTE. Senatore Candiani, accetta la riformulazione proposta dal Vice Ministro?

CANDIANI *(LN-Aut)*. Sì, Presidente. Chiedo inoltre la votazione di entrambi gli ordini del giorno.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'ordine del giorno G64.100 (testo 2).

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G64.100 (testo 2), presentato dal senatore Candiani.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G64.101, presentato dal senatore Candiani.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 64.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'articolo 65.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 65.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'articolo 66.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 66.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'articolo 67.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 67.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'articolo 68.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 68.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'articolo 69.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 69.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'articolo 70.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 70.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'articolo 71.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 71.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'articolo 72.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 72.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'articolo 73.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione a scrutinio simultaneo mediante

procedimento elettronico risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 73.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame dell'articolo 74, sul quale è stato presentato un emendamento che si intende illustrato e su cui invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

[OLIVERO](#), *vice ministro delle politiche agricole alimentari e forestali*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole.

[PRESIDENTE](#). Passiamo alla votazione dell'emendamento 74.100.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 74.100, presentato dai relatori.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 74, nel testo emendato.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'articolo 75.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 75.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'articolo 76.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 76.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'articolo 77.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 77.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'articolo 78.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 78.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'articolo 79.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 79.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'articolo 80.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 80.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'articolo 81.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 81.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'articolo 82.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 82.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'articolo 83.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 83.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'articolo 84.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 84.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Passiamo alla votazione dell'articolo 85.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 85.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Passiamo alla votazione dell'articolo 86.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 86.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Passiamo alla votazione dell'articolo 87.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 87.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Passiamo alla votazione dell'articolo 88.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 88.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Passiamo alla votazione dell'articolo 89.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 89.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Passiamo alla votazione dell'articolo 90.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 90.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Passiamo alla votazione dell'articolo 91.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 91.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione finale. *(Applausi).*

Gli applausi dovremo farli a coloro che consegneranno le dichiarazioni di voto scritte.

TARQUINIO *(CoR)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TARQUINIO *(CoR)*. Signor Presidente, sarò brevissimo, anche senza consegnare il testo scritto della mia dichiarazione di voto, rimarcando però che non è affatto bello quanto avvenuto: un provvedimento così importante ridotto ad ultima cosa.

Si tratta di un provvedimento importante per le sue ricadute sull'economia di questa Nazione, per quanto la produzione di vino rappresenta in Italia, ma è andata così. Si potevano fare cose diverse e mi sarei aspettato dal Vice Ministro una richiesta di trasformazione di un mio ordine del giorno in un articolo, visto che era cambiato tutto. Ciò non è avvenuto, ma mi auguro che si sia almeno conseguenti rispetto a quell'ordine del giorno.

Sarebbe divertente a questo punto votare contro, dopo che ho votato a favore di tutti gli articoli. Dichiaro però il voto favorevole del gruppo dei Conservatori riformisti. *(Applausi dal Gruppo CoR).*

CANDIANI *(LN-Aut)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANDIANI *(LN-Aut)*. Signor Presidente, più che consegnare il testo, farò una dichiarazione di voto asciutta e sobria.

Signor Presidente, per noi il vino è tutela del territorio, per il mercato, è tutela dei marchi. Su questo esiste una differenza fondamentale e lo diciamo al Governo. L'impegno che il Governo deve assumere in attuazione di questo provvedimento è la promozione del nostro territorio, che significa promozione del vino. Noi abbiamo dei concorrenti che sanno farla molto bene, perché la fanno da più tempo e in maniera più organica: detta banalmente, i francesi esportano vino in Cina per novecento milioni di euro, dieci volte di più rispetto al fatturato italiano; è impossibile.

Chiaramente, il provvedimento in sé ha una sua importanza in quanto normativa di settore e di quadro. Occorre, però, che alle normative (come alle Costituzioni) sia data poi attuazione. Al Governo lasciamo quindi questo impegno, su cui vigileremo in maniera molto serrata, perché il settore sia sostenuto, fiscalmente ed economicamente, con una promozione che consenta ai nostri produttori quella competitività che già di per sé la qualità del vino meriterebbe, ma che merita ancora di più in ragione dell'impegno che mette tutta la filiera nella produzione delle eccellenze vitivinicole italiane. *(Applausi della senatrice Comaroli).*

RUVOLO *(AL-A)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUVOLO *(AL-A)*. Signor Presidente, sarò davvero brevissimo. Non ho documenti da consegnare, ma vorrei fare una dichiarazione molto succinta per affermare che questo provvedimento non arriva per caso. Vi sono stati due anni di intenso lavoro delle Commissioni di Camera e Senato e noi abbiamo trovato la sintesi per un provvedimento che ritengo importantissimo per il comparto vitivinicolo.

Le ragioni per votare a favore sono tante, ma ne citerò solo due, ai fini della brevità del mio intervento: la prima è la sburocratizzazione e, quindi, la semplificazione di alcuni adempimenti che, nel tempo, erano diventati un ostacolo al comparto; la seconda è la razionalizzazione dei controlli, per evitarne una serie infinita senza disporre di un quadro di riferimento chiaro. Queste sono le due principali

ragioni per le quali il mio Gruppo voterà convintamente a favore di questo provvedimento.

L'ultima nota riguarda l'ordine del giorno G28.100 presentato dal senatore D'Alì sulla questione del Marsala. Ritengo opportuno che sia il Governo che il Parlamento lo abbiano approvato, perché esso costituisce un segnale e in indirizzo preciso per razionalizzare anche quel comparto. *(Applausi della senatrice Bertuzzi)*.

[FRAVEZZI](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[FRAVEZZI](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*). Signor Presidente, accolgo il suo invito a essere estremamente sintetico, quindi consegnerò alla Presidenza il testo del mio intervento, affinché sia allegato al Resoconto, limitandomi semplicemente a ribadire il voto favorevole del Gruppo Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE. Peraltro avevamo anche presentato dei disegni di legge specifici e molti dei temi in essi previsti sono stati assorbiti dal testo in discussione, quindi ringraziamo la Commissione per il lavoro svolto.

Penso che il provvedimento fosse molto atteso dal settore, proprio perché da anni i produttori (ma non solo) chiedevano l'approvazione di questo riordino e di questa disciplina organica, peraltro importante sia dal punto di vista paesistico, che della cura del territorio e anche per le tipologie che in esso sono state disciplinate e riconosciute. Il testo ha dunque una valenza che non risiede semplicemente nella valorizzazione del prodotto, ma proprio in una caratteristica che compone il paesaggio italiano da Nord a Sud, da Est a Ovest. Ritengo pertanto che da questo punto di vista sia stato svolto un ottimo lavoro. Peraltro ci si fa carico anche di una maggior salubrità del prodotto per un minore uso di agenti chimici nella produzione e, a mio avviso, anche questo aspetto va adeguatamente sottolineato.

Pertanto, il Gruppo Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE convintamente approverà il provvedimento in discussione. *(Applausi dal Gruppo Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*.

PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza in tal senso.

[STEFANO](#) (*Misto-MovPugliaPiù*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[STEFANO](#) (*Misto-MovPugliaPiù*). Signor Presidente, anche io aderisco volentieri al suo invito e quindi consegnerò il testo del mio intervento, ma ho il dovere di esprimere in Aula l'adesione convinta di tutto il Gruppo a questo testo unico atteso da tempo dal mondo del vino. Probabilmente lo si poteva ulteriormente perfezionare, ma è quello stesso mondo che ci ha chiesto di fare in fretta. In questo caso io mi riferisco, lo dico *in primis* al presidente Formigoni, al grande assente all'interno di questo testo, cioè l'enoturismo, che ritengo sia stato un errore non trattare. Ne approfitto pertanto per richiamare all'impegno di tutta l'Assemblea a trovare la maniera più rapida possibile per intervenire, magari questa volta facendo in modo di compiere il lavoro qui in Senato per poter restituire la metodologia che è stata utilizzata in questo caso.

Consegno quindi il testo del mio intervento e mi associo alla dichiarazione di voto compatta di adesione al provvedimento in esame.

PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza in tal senso.

Saluto ad una rappresentanza di studenti

[PRESIDENTE](#). Salutiamo docenti e studenti dell'Istituto statale d'istruzione superiore «Gino Luzzatto» di Portogruaro, in provincia di Venezia, che stanno assistendo numerosi ai nostri lavori. *(Applausi)*.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. [2535](#) , [1287](#) , [1614](#) e [1615](#) (ore 10,48)

DALLA TOR (*AP (NCD-UDC)*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DALLA TOR (*AP (NCD-UDC)*). Signor Presidente, anche io consegno alla Presidenza il testo del mio intervento. In primo luogo desidero però ringraziare la Commissione e il suo Presidente, i relatori, e il vice ministro Olivero che ci ha seguito nell'esame del disegno di legge in discussione.

Questo è un provvedimento importante non solo perché è un testo unico che riordina tutto il comparto del vino, ma anche poiché affronta le tematiche di un settore fondamentale come è l'*export* agroalimentare italiano, di cui il vino costituisce la parte più significativa, raggiungendo ormai i 5,5 miliardi di euro. Considero positivamente il fatto che il lavoro del Parlamento su questa tematica sia stato svolto insieme alle organizzazioni sindacali produttive dell'intero comparto, come la Coldiretti e le altre, trovando così un riscontro unanime. Credo che per il nostro Paese sia un fatto importante e che quella all'ordine del giorno vada ascritta come una futura bella legge e un bel messaggio al Paese.

Quindi, nell'annunciare il voto favorevole del Gruppo di Area Popolare, rinnovo l'auspicio che questo disegno di legge possa essere velocemente approvato anche dalla Camera dei deputati per poi entrare a pieno regime nel 2017. (*Applausi dal Gruppo AP (NCD-UDC)*).

PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza in tal senso.

DONNO (*M5S*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DONNO (*M5S*). Signor Presidente, come anticipato in discussione generale, intervengo in questa sede per fare qualche approfondimento.

Vorrei accendere un faro sul dato diffuso da Coldiretti: l'Italia è il primo produttore mondiale di vino, con in media 47,5 milioni di ettolitri ed è al secondo posto per volume e valore di vini esportati. Il vino, perciò, si eleva a prodotto agroalimentare italiano più esportato: un volume di affari di 5,4 miliardi di euro, dove l'Italia spicca a livello europeo per varietà di uva da vino (453 nel totale), e per vini a denominazione di origine, 73 sono DOCG, 332 sono DOC e 118 sono IGT.

Parliamo di un'industria che non solo conta su una cospicua varietà di vitigni, ma che rappresenta - a livello internazionale - uno dei tratti maggiormente caratterizzanti del nostro Paese, perché coniuga il buono (quello delle eccellenze enogastronomiche) con il bello (quello dei nostri paesaggi rurali e della connessa eredità culturale e storica). Non è un caso che proprio l'Italia sia destinazione privilegiata di tantissimi estimatori, studiosi, imprenditori, ma anche luogo di antiche pratiche enologiche.

Spiegate le premesse di uno dei fiori all'occhiello del comparto agricolo ed enogastronomico nazionale, questo provvedimento si propone di razionalizzare le numerose disposizioni interne riguardanti la produzione e la commercializzazione dei vini. Un testo che gli operatori del settore aspettavano da tempo e che - speriamo - li sollevi una volta per tutte da inutili oneri burocratici e norme criptiche, nemiche della semplificazione, quella che dovrebbe evitare di perdersi tra rimandi senza capo né coda. Sì, perché il vino, la vite e i territori viticoli non sono semplicemente una componente di un comparto; sono anche e soprattutto parte del nostro patrimonio che, come tale, deve essere valorizzato nelle sue diverse declinazioni. La valorizzazione della filiera del vino, però, implica, prima di tutto, la sua protezione. Ci sono svariati elementi che influiscono negativamente nella coltivazione e successiva produzione. Non solo fattori climatici ed ambientali come piogge, gelate, grandini, ma anche agenti patogeni. A tal proposito, a settembre di quest'anno, la Puglia è stata interessata, insieme ad altre Regioni, da un *mix* letale: condizioni climatiche avverse accompagnate dalla pericolosa diffusione della botrite, la cosiddetta muffa grigia della vite.

Sul punto, lo scorso 3 ottobre, numerose amministrazioni locali pugliesi, del barese e del foggiano - da Noicattaro a Bitetto a Rutigliano - hanno inviato una espressa richiesta di riconoscimento dello stato di calamità naturale alla Regione Puglia e agli organi di Governo. Le abbondanti e incessanti piogge, infatti, insieme alle alte temperature tipiche del periodo, hanno fatto sì che si creassero le condizioni per lo sviluppo di patologie fungine a scapito di molti prodotti agricoli. Si è dovuto perciò procedere alla rimozione degli acini colpiti dalle malattie fungine, con un aggravio delle spese per i territori. In

altri casi è stata necessaria la raccolta dell'intera produzione da destinare all'estrazione di succhi o di saccarosio, con un prevedibile crollo del prezzo di vendita del prodotto a centesimi di euro.

Ma non solo la Puglia è stata vittima di questi eventi; anche altre Regioni d'Italia. Ricordo, ad esempio, i danni ai vigneti del Chianti classico, Montalcino e Montepulciano, di cui si è molto parlato nei mesi scorsi. Oppure alla difficile situazione che ha interessato le zone terremotate del modenese, a cui sono seguite quelle del 2014 e, purtroppo, dello scorso agosto.

Vale la pena sottolineare, poi, che non solo la botrite affligge le piante di vite. C'è il cosiddetto mal bianco, che si manifesta con macchie feltrose bianche su foglie e con gli acini che si spaccano o fessurano. O ancora la peronospora con decolorazioni fogliari. Insomma, gli agenti patogeni sono davvero numerosi e occorre adottare misure efficaci.

Detto questo, nonostante il provvedimento ci trovi sostanzialmente favorevoli, abbiamo voluto precisare alcuni aspetti. Vale la pena rimarcare che su questi punti il Governo si è già impegnato, perché si tratta di nostri ordini del giorno approvati in Commissione agricoltura. Parliamo di percorsi che stiamo portando avanti passo dopo passo e che segnano la nostra idea di agricoltura con delle precise parole chiave: sostenibilità, biodiversità, tutela del *made in Italy* e della filiera corta, tracciabilità.

Partendo quindi dall'ambito regionale, il Governo, compatibilmente con i saldi di finanza pubblica e la normativa europea in materia di aiuti di Stato, dovrà adottare ogni provvedimento utile a sostenere e incentivare le imprese pugliesi che hanno subito danni alle attività agricole dalla diffusione delle fitopatologie. Ricordiamo che la Puglia è una Regione da sempre ai vertici nel campo e di certo non può rimanere vittima dei cambiamenti climatici. Ricordo il caso della frode della *xylella*.

Per questo, non bisogna mai dimenticare che i sostegni vanno indirizzati proprio in questa direzione. E per questo ci siamo battuti affinché si desse particolare attenzione al Primitivo di Manduria, un vino DOC conosciuto in tutto il mondo, la cui produzione è consentita nelle Province di Brindisi e Taranto. Abbiamo chiesto di tutelare, partendo da una difesa ambientale, quei territori che producono questo vino, ma anche le aziende che operano nell'area.

A livello nazionale, poi, abbiamo richiesto e ottenuto un chiaro impegno volto alla promozione di campagne di informazione e sensibilizzazione dei consumatori sui prodotti vitivinicoli, al fine di stimolare e valorizzare un consumo più consapevole e orientato su prodotti di qualità.

È necessario, poi, favorire l'adozione di sistemi di tracciabilità dei prodotti vitivinicoli. Ogni giorno arrivano sulle nostre tavole tantissimi prodotti di cui non conosciamo la provenienza e che spesso celano malaffare, frodi agroalimentari, storie di sfruttamento. Per questa ragione, da sempre, chiediamo un macro-sistema di tracciabilità degli alimenti affinché ogni consumatore possa conoscere, in modo chiaro e trasparente, le varie fasi di produzione e di lavorazione di ciò che mangiamo, che beviamo, che troviamo negli scaffali del supermercato. Sul punto, nello specifico, c'è una proposta a mia prima firma che reca norme per la tracciabilità dei prodotti agricoli.

Ancora, nelle opportune sedi, l'Esecutivo dovrà promuovere - in tutte le sue forme - la salvaguardia del vero *made in Italy* anche in tema di vini, attraverso una modifica - se necessario - del codice doganale comunitario sulla definizione di origine del prodotto e sulla normativa riguardante le etichettature. Questa mattina abbiamo visto la presentazione di tre emendamenti volti in questo senso. Per fortuna - ribadiamo ancora una volta - che esiste il Senato della Repubblica! Il Senato, che ha accolto il suggerimento da parte della Commissione giustizia e che ha potuto, quindi, sistemare la normativa e portare un buon risultato. Quindi io dico "no" alla riforma costituzionale anche per questo motivo.

È ora che il tempo impiegato in farraginose procedure burocratiche, adempimenti spezzettati e passaggi disorganici lasci il passo alla dematerializzazione, alla riduzione dei tempi e dei costi, in un contesto in cui non esiste più una quantità indefinita di discipline, ma ce ne è una sola ed è quella del testo unico sul vino.

Parafrasando una frase di Galileo Galilei, il vino è un composto di umore e luce; nonostante siano trascorsi più di quattrocento anni dalla morte del maestro poliedrico, questa affermazione resta del

tutto attuale. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

AMIDEI (FI-PdL XVII). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AMIDEI (FI-PdL XVII). Signor Presidente, onorevoli colleghi, oggi debbo dire che abbiamo assistito a una volontà praticamente unanime nell'esprimere, attraverso un voto altrettanto unanime, un sì su questo disegno di legge; un sì che va a sancire l'eccellenza di uno dei nostri prodotti italiani quale è il vino e del settore vitivinicolo. Si tratta di un settore importante, in crescita, che rappresenta nell'agroalimentare il prodotto italiano più venduto al mondo, per il quale troviamo come interlocutore e come consumatore il nuovo continente, gli Stati Uniti.

Detto ciò, proprio in virtù di questo e della consapevolezza del ruolo che abbiamo nel mercato mondiale, si deve arrivare sempre più a definire le regole per avere un prodotto di qualità (anche se la qualità noi già la rappresentiamo) e a far sì che altri producano con le medesime discipline e i medesimi protocolli che i viniviticoltori italiani sono tenuti a rispettare.

Noi ci siamo, i viniviticoltori ci sono. Non ci sono altri come lo siamo noi. C'è molto lavoro da fare in questo senso. Abbiamo stabilito le regole, ma sappiamo che non servono a nulla se non vengono rispettate. Pertanto, ben venga questa unità di intenti.

Il settore procede e cresce non senza difficoltà, perché dire che tutto va bene sarebbe sbagliato. Abbiamo - mi ripeto volutamente - una grande responsabilità, vale a dire quella di essere presenti nel mondo con un prodotto di eccellenza e aspirare a esserlo sempre di più, con un *brand* che ci caratterizza, ossia il vino *made in Italy*. Attenzione, i pericoli li conosciamo: il famoso *italian sounding* esiste con riferimento non solo al vino, che tutto sommato viene ancora tutelato abbastanza, ma anche a tanti altri prodotti che necessitano di un'attenzione sempre maggiore per tutelare il nostro consumatore e anche il produttore (non è un caso che faccia riferimento prima al consumatore, perché abbiamo bisogno di essere garantiti nella qualità).

Signor Presidente, il nostro voto non potrà che essere favorevole. Durante l'*iter* di esame del provvedimento tutti i Gruppi parlamentare hanno espresso la volontà estrema di arrivare quanto prima a licenziarlo.

In conclusione, occorre fare attenzione: vanto dell'*export* italiano sicuramente sì, ma vigiliamo affinché il prodotto italiano non sia solo riconoscibile sull'etichetta, ma venga effettivamente prodotto in Italia nel rispetto delle regole cui noi sottostiamo molto volentieri, perché non abbiamo paura di confrontarci con nessuno e perché siamo e vogliamo essere a tutti gli effetti *leader* nel mondo, ma - allo stesso tempo - vogliamo essere tutelati e garantiti. (*Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII*).

BERTUZZI (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERTUZZI (PD). Signor Presidente, credo non meraviglierà il voto favorevole del Partito Democratico al provvedimento in esame.

Pur chiedendo di allegare il testo del mio intervento al Resoconto della seduta odierna, vorrei dire una cosa. L'*iter* con cui arriveremo, in sede deliberante nella Commissione competente della Camera dei deputati, ad approvare il testo definitivo, ci deve insegnare qualcosa. Non lasciamoci ingannare dalla velocità con cui i lavori si sono svolti questa mattina, in quanto ciò è stato possibile in ragione del grandissimo lavoro fatto: nel corso dei passati due anni le istituzioni e il mondo della produzione sono voluti arrivare a un testo che fosse utile.

Credo che il provvedimento rappresenti un modello che, soprattutto sui temi della semplificazione e della sburocratizzazione, dovrebbe essere seguito anche in altri settori. L'unanimità cui siamo arrivati è proprio il frutto della volontà politica di comporre un testo utile e della serietà del settore di volere un provvedimento che fosse non solo semplice, ma anche efficace per difendere l'importante lavoro che il settore ha fatto con fatica, serietà e dedizione negli ultimi anni e che lo ha portato a essere *leader* nel mondo. (*Applausi dal Gruppo PD e del senatore Azzollini*).

PRESIDENTE. Senatrice Bertuzzi, la Presidenza l'autorizza ad allegare il testo del suo intervento al

Resoconto della seduta odierna.

Procediamo dunque alla votazione finale.

DONNO (*M5S*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge n. 2535, nel testo emendato.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*). (*Applausi*).

Risultano pertanto assorbiti i disegni di legge nn. 1287, 1614 e 1615.

Il Senato ha approvato questo disegno di legge all'unanimità.

Vedo che quando si parla di vino siete tutti d'accordo. Ci sono pochi astemi in quest'Aula. (*Ilarità. Applausi*).

PANIZZA, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PANIZZA, *relatore*. Signor Presidente, vorrei dire solo due parole per ringraziare i colleghi, anche a nome della collega Pignedoli, per il senso di responsabilità, ma anche per l'appoggio che hanno dato a questo provvedimento in senso costruttivo e anche - devo riconoscere - mediante un apporto di idee e proposte che sarà utile anche per il Governo. (*Applausi delle senatrici Bertuzzi e Pignedoli*).

D'ALI (*FI-PdL XVII*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ALI' (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, svolgo solo un brevissimo intervento a difesa dell'onorabilità del senatore Candiani. Mi dicono gli Uffici che quando sono intervenuto a inizio di seduta sull'ordine dei lavori, nel trasmettere la mia immagine sul canale satellitare del Senato, è stato indicato in sovraimpressione: «senatore Stefano Candiani». (*Ilarità*).

Volevo segnalarlo alla regia, anche per evitare che si ripetano simili inconvenienti in futuro.

PRESIDENTE. Stabilire quale dei due debba sentirsi offeso è una bella guerra! (*Ilarità*).

Seguito della discussione dei disegni di legge:

(2224) Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Fucci; Fucci; Grillo ed altri; Calabrò ed altri; Vargiu ed altri; Miotto ed altri; Monchiero ed altri; Formisano*)

(1134) BIANCO ed altri. - Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e di responsabilità in ambito medico e sanitario

(1648) ROMANO ed altri. - Norme per la tutela della salute, per la disciplina del rischio clinico e della responsabilità professionale medica

(Relazione orale)(**ore 11,05**)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge nn. 2224, già approvato dalla Camera dei deputati, 1134 e 1648.

Ricordo che nella seduta pomeridiana di ieri si è conclusa la discussione generale, hanno avuto luogo le repliche del relatore e del rappresentante del Governo e ha avuto inizio l'esame degli articoli del disegno di legge n. 2224, nel testo proposto dalla Commissione.

Riprendiamo l'esame degli emendamenti e dell'ordine del giorno presentati all'articolo 1, su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

BIANCO, *relatore*. Signor Presidente, sull'emendamento 1.200 esprimo un invito al ritiro, altrimenti parere contrario. Sugli emendamenti 1.201, 1.202 e 1.203 esprimo parere contrario.

Sull'ordine del giorno G1.100 sono favorevole affinché sia accolto come raccomandazione, previa riformulazione del dispositivo finale, che così reciterebbe: «per quanto sopra premesso e considerato impegna il Governo a valutare la possibilità che, in occasione di una disciplina organica della materia, si adottino misure volte a garantire l'informazione al paziente in modo chiaro e comprensibile, tali da rispettarne l'autonomia e la dignità».

PRESIDENTE. Mi scusi, senatore Bianco, rispetto a un ordine del giorno o si chiede che sia riformulato ai fini del suo accoglimento, oppure lo si accoglie come raccomandazione senza riformulazione. Vista la puntualità con cui ha proposto la riformulazione, sarebbe opportuno accoglierlo come ordine del giorno riformulato.

BIANCO, *relatore*. Mi rimetto al parere del Governo.

DE FILIPPO, *sottosegretario di Stato per la salute*. Il Governo è favorevole all'accoglimento dell'ordine del giorno G1.100, previa riformulazione del dispositivo come proposto dal relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.200.

MARTELLI (*M5S*). Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.200, presentato dal senatore Romani Maurizio e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.201, presentato dai senatori D'Ambrosio Lettieri e Bruni.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.202, presentato dai senatori D'Ambrosio Lettieri e Bruni.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 1.203 è improcedibile.

Senatore Panizza, accetta di riformulare l'ordine del giorno G1.100 nel senso indicato dal relatore?

PANIZZA (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*). Sì, Presidente.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G1.100 (testo 2) non verrà posto ai voti.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Passiamo all'esame dell'articolo 2, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori a illustrare.

D'AMBROSIO LETTIERI (*CoR*). Signor Presidente, nella seduta di ieri, durante l'illustrazione degli

emendamenti all'articolo 1, ho avuto modo di anticipare il senso degli emendamenti presentati all'articolo 2, con particolare riferimento all'emendamento 2.203. Per una giusta circolarità dei dati è necessario precisare chi, quando e come raccoglie le informazioni e i dati e li trasmette al Centro regionale per la gestione del rischio sanitario e la sicurezza del paziente. Credo pertanto sia opportuno che al comma 4 dell'articolo 2 venga introdotto la dicitura «dalle strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private», come propone l'emendamento 2.203, altrimenti si crea un *vulnus* che può determinare una riduzione dei livelli di efficacia nel raggiungimento dell'obiettivo che ci proponiamo.

[MANDELLI](#) (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, intervengo per illustrare l'emendamento 2.202, che facendo riferimento al comma 3 specifica che «Il Difensore civico acquisisce, anche digitalmente, gli atti relativi alla segnalazione pervenuta e, qualora abbia verificato la fondatezza della segnalazione, interviene a tutela del diritto leso con poteri e modalità stabilite dalla legislazione regionale». A mio avviso è importante fare una specificazione aggiungendo le parole: «, fermo restando il divieto di risolvere autonomamente in modo vincolante eventuali controversie». Mi pare un fatto importante, per poter essere coerenti con il rispetto dei diritti di tutti.

[GAETTI](#) (*M5S*). Signor Presidente, ritiro l'emendamento 2.207.

[PRESIDENTE](#). I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

[BIANCO](#), *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole sull'emendamento 2.203, che peraltro, come giustamente richiamato, giustifica il parere contrario dato all'emendamento 1.202. Invito a tal proposito i presentatori dell'emendamento 2.208 a ritirarlo e a confluire sull'emendamento 2.203, che tratta la stessa materia. Esprimo altresì parere favorevole sull'emendamento 2.205, previa riformulazione che espunga le parole «entro il 28 febbraio dell'anno successivo».

Esprimo parere contrario sui restanti emendamenti.

[DE FILIPPO](#), *sottosegretario di Stato per la salute*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore e condivido la riformulazione proposta.

[PRESIDENTE](#). Senatore D'Ambrosio Lettieri, accoglie la riformulazione proposta dal relatore all'emendamento 2.205?

D'AMBROSIO LETTIERI (*CoR*). Sì, signor Presidente.

[PRESIDENTE](#). Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.200.

MARTELLI (*M5S*). Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

[PRESIDENTE](#). Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.200, presentato dai senatori Rizzotti e Mandelli.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.14, presentato dal senatore Palermo.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.201, presentato dai senatori D'Ambrosio Lettieri e Bruni.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.202, presentato dai senatori

Mandelli e Rizzotti.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.203, presentato dai senatori D'Ambrosio Lettieri e Bruni.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.204, presentato dal senatore Di Biagio.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.205 (testo 2), presentato dai senatori D'Ambrosio Lettieri e Bonfrisco.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, gli emendamenti 2.26 e 2.206 sono improcedibili.

L'emendamento 2.207 è stato ritirato.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.208, presentato dalla senatrice Petraglia e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2, nel testo emendato.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame dell'articolo 3, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

[D'AMBROSIO LETTIERI](#) *(CoR)*. Signor Presidente, l'emendamento 3.200 di fatto potrebbe essere considerato un intervento di *drafting*.

Probabilmente non si tiene conto del fatto che nel corso dei lavori in Commissione sanità è stato approvato il mio emendamento 3.3 che, al comma 2 dell'articolo 3, aggiunge le parole: «e il monitoraggio delle buone pratiche per la sicurezza delle cure», laddove si individuano le misure che devono essere assunte con riferimento ai dati raccolti nell'ambito del percorso di formazione tra strutture sanitarie, centro regionale e osservatorio. Sostanzialmente l'Osservatorio acquisisce una funzione che attiene non solo alle linee di indirizzo individuate in base all'adozione delle misure di prevenzione per la gestione del rischio, ma anche alle linee finalizzate al monitoraggio delle buone pratiche per la sicurezza delle cure. Questo è il motivo per cui credo che il titolo debba essere modificato in «Osservatorio nazionale delle buone pratiche e sulla sicurezza nella sanità», in conseguenza dell'emendamento che è stato approvato e che evidentemente non ha indotto il lavoro in Commissione a riconsiderare la necessità di un intervento siffatto che considero - ripeto - di *drafting*.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

[BIANCO](#), *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

[DE FILIPPO](#), *sottosegretario di Stato per la salute*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

[PRESIDENTE](#). Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.200.

MARTELLI (M5S). Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.200, presentato dal senatore D'Ambrosio Lettieri.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.201, presentato dal senatore Di Biagio.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.202, presentato dal senatore Di Biagio.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.16, presentato dalla senatrice Petraglia e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame dell'articolo 4, sul quale sono stati presentati emendamenti e un ordine del giorno che invito i presentatori ad illustrare.

GAETTI (M5S). Signor Presidente, vorrei illustrare gli emendamenti 4.207 e il 4.208, che verosimilmente non entrano in un quadro così complessivo come quello di cui si occupa il provvedimento in esame, però sono due proposte emendative molto simili e frutto di ventinove anni di esperienza nel settore. Ieri abbiamo commemorato in Aula un grande scienziato, e questi emendamenti riguardano il regolamento di polizia mortuaria.

Come probabilmente molti di voi non sanno, oggi il riscontro diagnostico può essere richiesto da un medico curante o da colui che una volta si chiamava coordinatore sanitario e oggi si chiama direttore sanitario. Io propongo che, qualora un medico disponga l'autopsia, ai familiari sia consentito che un loro medico di fiducia possa partecipare al riscontro diagnostico. Mettiamoci nei panni di una persona a cui muore un familiare in un ospedale e ritiene che qualcosa non sia chiaro, e il medico oppure il direttore sanitario disponga l'autopsia. In questo caso al familiare non è consentito inviare al riscontro il proprio medico di fiducia. Perché non gli è consentito? Perché la legge non lo prevede, per un quadro peraltro piuttosto complesso, per una visione piuttosto pubblicistica del cadavere e non per una visione privatistica.

L'unico modo per far sì che un familiare abbia un suo medico presente all'autopsia è di fare una denuncia. Nella mia esperienza di un piccolo ospedale mantovano, in pochi anni, acconsentendo che i familiari potessero mandare un loro medico di fiducia, ho evitato una decina di denunce. Oggi voglio ricordare che un pubblico ministero, quando si trova di fronte a cartelle impegnative, non fa altro che prendere i nomi di tutto il personale e inviare loro un avviso di garanzia. In uno degli ultimi casi a cui ho assistito prima di venire in Senato, un pm aveva mandato ventitré avvisi di garanzia perché aveva considerato anche i nomi del personale sanitario che aveva trasportato la paziente dal letto alla sala

operatoria. Capite che in quel caso vi sono stati ventitré avvisi di garanzia, con tutto ciò che ne consegue in termini di spesa per tutti gli avvocati: poi la cosa si è risolta, come spesso avviene, a livello autoptico, in maniera molto precisa e molto chiara.

Si tratta pertanto di due emendamenti molto precisi. Voglio altresì ricordare che l'Italia è l'unico Paese al mondo in cui un familiare non può disporre l'autopsia, anche pagandola. Un familiare può andare da un professionista, pagare anche 800-1.000 euro per una visita, ma non può chiedere un'autopsia, che ha un costo di 380 euro, perché tanto è valutata l'autopsia anche in ambito giudiziario per un perito.

Chiedo quindi che questi due emendamenti siano tenuti in valida considerazione, ma ho proposto anche l'ordine del giorno G4.100, sperando che alla fine, anche attraverso una circolare ministeriale, venga valutata la questione. Vorrei sottolineare che su tale argomento abbiamo fatto diverse discussioni con numerosi medici legali di portata nazionale e tutti hanno considerato di buon senso queste proposte emendative. Peraltro, si tratta di emendamenti che non costano nulla, perché l'autopsia è già disposta dal medico o dal direttore sanitario: si consente solo a un familiare di mandare un medico ad assistere all'autopsia tutelandone gli interessi. A proposito di questo provvedimento si è parlato tanto del difficile equilibrio tra i professionisti sanitari e il paziente; ebbene, questa è una norma di grande equilibrio.

PRESIDENTE. Senatore Gaetti, la ringrazio anche per le informazioni fornite, perché pur come medico ospedaliero non sapevo quanto costasse un'autopsia. Mi era assolutamente ignoto ed è la prima volta che ne sento parlare.

STEFANI (LN-Aut). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STEFANI (LN-Aut). Signor Presidente, chiedo di aggiungere la firma agli emendamenti 4.207 e 4.208 del collega Gaetti.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

CIOFFI (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIOFFI (M5S). Signor Presidente, anch'io e tutti gli altri colleghi del Gruppo Movimento 5 Stelle chiediamo di sottoscrivere gli emendamenti 4.207 e 4.208 del senatore Gaetti.

PRESIDENTE. Ne prendo atto, senatore Cioffi.

D'AMBROSIO LETTIERI (CoR). Signor Presidente, per prima cosa chiedo di aggiungere la mia firma agli emendamenti 4.207 e 4.208 presentati dal collega Gaetti che ne ha illustrato esaurientemente le finalità che ritengo condivisibili. Credo che tali emendamenti possano essere approvati dall'Assemblea e in tal senso auspico che vi sia un approfondimento anche da parte del Governo e del relatore.

In secondo luogo, vorrei illustrare l'emendamento 4.209. Il titolo dell'articolo 4 inerisce agli obblighi di trasparenza che devono essere omogenei e paritetici, nel senso che non devono crearsi sbilanciamenti. Credo sia necessario aggiungere, - è la mia richiesta - dopo il comma 3, con riferimento all'accesso alle informazioni relative alla documentazione sanitaria in possesso del paziente sulla pratica risarcitoria, il comma 3-*bis*; e ciò in relazione alla necessità che l'obbligo di trasparenza consenta sia al medico che alla struttura sanitaria di poter provare il cosiddetto corretto adempimento tramite la documentazione sanitaria relativa alle prestazioni effettuate anche al di fuori della struttura utilizzata dal paziente. Per questo è indispensabile, in deroga alle vigenti disposizioni sulla *privacy*, che nell'ambito di un contenzioso non venga preclusa, alla struttura sanitaria, al medico ma anche all'assicurazione, la possibilità di poter accedere alle informazioni relative al trattamento sanitario che il danneggiato ha avuto relativamente alla patologia per la quale si è determinata la richiesta di risarcimento.

Questo è il motivo per il quale chiedo un'attenzione supplementare da parte del Governo e del relatore. Credo che questo emendamento sia perfettamente in linea con i principi della trasparenza che non possono essere sbilanciati, ma devono mantenersi in una condizione di equilibrio.

Saluto ad una rappresentanza di amministratori locali

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, salutiamo il sindaco e la delegazione della Giunta del Comune di San Canzian d'Isonzo, in provincia di Gorizia, che stanno assistendo ai nostri lavori. *(Applausi)*.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 2224 , 1134 e 1648 (ore 11,27)

MUSSINI *(Misto)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MUSSINI *(Misto)*. Signor Presidente, avendo apprezzato il contenuto degli emendamenti 4.207 e 4.208 del senatore Gaetti, nonché il riscontro in termini sia di trasparenza che di concreta riduzione del contenzioso, con la senatrice Simeoni chiediamo di aggiungervi la nostra firma.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

I restanti emendamenti e ordine del giorno si intendono illustrati.

Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti e sull'ordine del giorno in esame.

BIANCO, *relatore*. Signor Presidente, invito i presentatori a ritirare l'emendamento 4.200 e a trasformarlo in un ordine del giorno.

Sui restanti emendamenti, e in particolare su quelli illustrati dal senatore Gaetti, posso dire che la materia esposta è certamente sensibile, e per questo gli emendamenti, così come proposti, almeno a mio giudizio non sono sufficienti a intervenire sulla complessità dell'ordinamento.

Esprimo, invece, parere favorevole sull'ordine del giorno G4.100, con la seguente riformulazione nella parte finale: «impegna il Governo a valutare le modalità - è questo il problema - per introdurre la possibilità per i familiari (o gli aventi titolo) di disporre...».

In sostanza, cogliendo il senso e il significato degli emendamenti, certamente la materia trattata necessita di un intervento un po' più complicato. L'impegno del Governo su questo è dato dall'ordine giorno.

Per quanto riguarda l'emendamento 4.209 del senatore D'Ambrosio Lettieri, il parere è contrario perché è falsa testimonianza da parte del danneggiato non documentare i fatti così come sono.

PRESIDENTE. Quindi, sostanzialmente, il parere è contrario su tutti gli emendamenti presentati. Vi è un invito a trasformare l'emendamento 4.200 in ordine del giorno e un parere favorevole sull'ordine del giorno G4.100, come riformulato.

BIANCO, *relatore*. Esprimo invece un parere favorevole sull'ordine del giorno che è impegnativo per il Governo.

DE FILIPPO, *sottosegretario di Stato per la salute*. Il parere del Governo è conforme a quello del relatore.

GAETTI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAETTI *(M5S)*. Signor Presidente, vorrei che restasse agli atti il fatto che gli emendamenti 4.207 e 4.208 hanno due scale diverse di potere. Nell'emendamento 4.207 è più basso, nel senso che il familiare non può interloquire con la direzione sanitaria, mentre nell'emendamento 4.208 il familiare può farlo. E, quindi, preferirei che venissero votati.

Accetto invece la riformulazione dell'ordine del giorno 4.100, ma vorrei che anch'esso fosse posto ai voti.

BIANCO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BIANCO, *relatore*. Chiedo di accantonare questi due emendamenti e l'ordine del giorno perché la volontà è comune, ma è lo strumento che differisce.

PRESIDENTE. Senatore Zeller, accetta la trasformazione dell'emendamento 4.200 in ordine del giorno? Intende votarlo?

ZELLER (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*). Accetto la sua trasformazione e non intendo votarlo.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G4.200 non verrà posto ai voti. Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.201.

MARTELLI (*M5S*). Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.201, presentato dai senatori D'Ambrosio Lettieri e Bonfrisco.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.202, presentato dal senatore Romani Maurizio e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.203, presentato dai senatori Gaetti e Taverna, identico all'emendamento 4.204, presentato dai senatori Stefani e Volpi.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.205, presentato dai senatori D'Ambrosio Lettieri e Bonfrisco.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.206, presentato dalla senatrice Simeoni e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Gli emendamenti 4.207 e 4.208 vengono accantonati.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.209, presentato dai senatori D'Ambrosio Lettieri e Bonfrisco.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Accantonerei anche l'ordine del giorno G4.100, perché mi sembra che la materia sia attinente. Non procediamo pertanto alla votazione dell'articolo 4.

Passiamo all'esame dell'articolo 5, sul quale sono stati presentati emendamenti e ordini del giorno che invito i presentatori ad illustrare.

GAETTI (*M5S*). Signor Presidente, vorrei illustrare tutti insieme gli emendamenti che ho presentato

all'articolo 5, perché - con sfumature diverse - riguardano in particolare l'importanza delle linee guida nell'ambito delle società scientifiche.

La ragione è molto semplice: auspico che non siano solo le società scientifiche e tecnico-scientifiche a fare le linee guida, anche se sono le uniche aventi grandi possibilità in termini di ricerca economica, ma sia consentito anche ai gruppi di lavoro multidisciplinari e in Italia ce ne sono diversi.

In Italia non c'è chiarezza e limpidezza da parte delle società scientifiche, e dico questo, essendo medico, con una certa apprensione e difficoltà. Vorrei far notare come pochi mesi fa, precisamente nel giugno 2016, sia stata pubblicata una linea guida - come gli esperti del settore sanno - sul «Giornale italiano di cardiologia», sottoscritta dai rappresentanti di diciassette società scientifiche italiane e, quindi, dotati delle maggiori competenze. Dispiace solo che quelle diciassette persone abbiano scritto, in fondo a pagina 3 dell'articolo, di non avere alcun conflitto di interesse. Per pigrizia, non sono riuscito a valutare e a studiare le posizioni dei diciassette eminenti colleghi che hanno sottoscritto il documento, ma di alcuni ho letto i lavori internazionali (lavori molto spesso di altissimo livello), nell'ambito dei quali molti di essi dichiarano dei palesi conflitti di interesse e, anche sui siti delle *big pharma*, i soldi che hanno percepito. È molto interessante notare come, all'estero, questi eminenti colleghi dichiarino conflitti di interesse, mentre in Italia non lo facciano.

In questa sede, che non è un consesso medico, non vorrei entrare nell'ambito della linea guida, ma quella che ho citato prima è stata, poche settimane dopo, sconfessata da una *review* internazionale. Si dimostra quindi che molto spesso non c'è libertà nelle linee guida alle quali noi medici poi dovremmo attenerci.

Chiedo, dunque, che alla fine, quando le linee guida verranno pubblicate, sia quantomeno lasciata per novanta giorni la possibilità ai cittadini, alle persone competenti, ai gruppi di lavoro di mantenere siffatta visione.

Voglio ricordare che all'estero questo è un problema molto importante, e ciò è tanto vero che gli inglesi hanno costituito l'istituto NICE, che riceve finanziamenti pubblici per 33 milioni di sterline all'anno e coinvolge duecento ricercatori in prima battuta e molti altri gruppi di lavoro. Questo perché la specificità delle linee guida è un elemento davvero importante, per cui all'estero è stato superato il problema coinvolgendo una struttura pubblica.

Nel nostro caso, invece, la struttura è sì pubblica, in quanto è prevista la ratifica dell'Istituto superiore di sanità, ma quest'ultimo non è nelle condizioni, né ha le risorse per effettuare i controlli in maniera specifica. Inoltre, come dice la norma, l'Istituto superiore di sanità entra più nel discorso metodologico che in quello dell'essenza della linea guida.

Pertanto, ho presentato alcuni emendamenti migliorativi e alla fine in subordine - come dicono gli avvocati - anche un ordine del giorno che cerca, perlomeno nella fase applicativa, di dare spazio ai gruppi di lavoro.

Sottolineo anche che esistono lavori scientifici, come quello di Fabbri, pubblicato sul «British Medical Journal del 2016», nell'ambito dei quali si dimostra che più le società scientifiche sono grandi, più hanno grande potere, più hanno grandissime sponsorizzazioni. Verosimilmente, le sponsorizzazioni non permettono quella indipendenza che, al contrario, è necessaria in un ambito così importante. E, nel nostro caso, ne va anche della sostenibilità del Servizio sanitario nazionale. E lo abbiamo potuto vedere nelle mozioni proposte qualche giorno fa, con le quali si tende a inserire sempre nuovi farmaci particolarmente costosi, creando situazioni veramente al limite.

Su un problema così importante riconosco quindi l'equilibrio del relatore, il quale ha dovuto sistemare una situazione senza fondi, mentre all'estero, disponendo di risorse, si è ovviato in maniera diversa. Il relatore ha posto una serie di elementi che, tutto sommato, non godono della mia completa fiducia, ma riconosco il suo lavoro e, senza fondi, più di questo non si poteva fare. Rivolgo, però, nuovamente il mio invito a lasciare aperta una porta affinché tutte le persone competenti possano esprimere il loro parere. Per come è stata scritta la norma, questa porta è stata veramente chiusa. (*Applausi dal Gruppo M5S e della senatrice Mussini*).

[MANDELLI](#) (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, illustro gli emendamenti 5.204, 5.205 e 5.210 che hanno una finalità chiara.

I primi due emendamenti cercano di far sì che le buone pratiche clinico-assistenziali, le raccomandazioni, si avvalgano sì del contributo delle società scientifiche, ma con un numero qualificato di iscritti.

L'emendamento 5.210, invece, sempre nell'ambito dell'elaborazione delle linee guida, introduce un tema importante, vale a dire quello delle federazioni e gli ordini. Vorrei fare una riflessione al riguardo e un passo indietro. Abbiamo tutti votato il disegno di legge del ministro Lorenzin che ribadisce agli ordini un ruolo di enti di diritto pubblico. Credo davvero sia importante che, nell'elaborazione delle linee guida, debba essere assicurata la partecipazione della Federazione nazionale degli ordini dei medici, della Federazione nazionale collegi infermieri, assistenti sanitari, vigilatrici d'infanzia e delle altre federazioni nazionali collegi delle professioni sanitarie. Se qualche settimana fa abbiamo riconosciuto un ruolo importantissimo di sussidiarietà degli ordini rispetto allo Stato (ruolo ribadito dalla legge rispetto alla normativa del 1946), non vedo come, nel momento in cui dobbiamo predisporre delle linee guida, possiamo prescindere da quanto abbiamo voluto ribadire essere parte importante del meccanismo della sanità italiana.

Chiedo quindi che l'emendamento 5.210 riceva un parere favorevole dei relatori, o almeno essi si impegnino a proporre un ordine del giorno per cercare di valutare la maniera di coinvolgere le federazioni e gli ordini. In caso contrario, è inutile che li rendiamo enti economici di diritto pubblico per poi lasciarli in un cassetto quando servono. Reputo questa una vera contraddizione. E pertanto, nel sollecitare l'approvazione dell'emendamento 5.210, chiedo in subordine che esso venga almeno considerato, altrimenti è stato inutile aver dato alle federazioni e agli ordini un ruolo dieci giorni fa, in quest'Aula, mentre ora li escludiamo da un processo in cui credo che invece abbiano un importante compito da svolgere. Mi sembra proprio una contraddizione in termini e, quindi, non capisco come il mio emendamento non possa non essere accolto.

[FUCKSIA](#) (*Misto*). Signor Presidente, intervengo anche io sulle linee guida.

Innanzitutto diciamo che in Italia c'è la Federazione italiana società mediche (FISM), nell'ambito della quale affluiscono tutte le società scientifiche che siano realmente tali. E lo sottolineo, perché delle volte mi sembra si faccia una certa confusione proprio sul concetto di società scientifica. Concretamente, per società scientifica si intende quella dove affluiscono i lavori universitari che poi vediamo pubblicati sulle grandi riviste internazionali e su PubMed.

Il criterio seguito per prassi è sempre quello per cui la dichiarazione di conflitto d'interesse è relativa alla persona rispetto non a tutto l'arco della sua vita, ma a un determinato articolo scientifico. È quindi certamente compatibile il fatto che una persona abbia un conflitto d'interessi per un tema e non per un altro. La mancanza di conflitto d'interessi su certe riviste, validate da varie persone che intervengono sull'articolo stesso, è la premessa e deve essere dichiarata.

Vi è quindi uno stretto legame tra società scientifiche e università. E questo è importante perché, se domani - per esempio - voglio fare un gruppo di ricerca, non faccio una società scientifica; vado avanti per mio interesse, magari raccolgo dei dati - libera di farlo - ma non ho l'attendibilità e l'attestazione che hanno le università, le scuole di specializzazione e quelle mediche.

Facciamo i dovuti distinguo, perché altrimenti arriviamo al punto che il giardiniere che fa uno studio sotto casa sui suoi fiorellini che reagiscono in modo diverso all'acqua decalcificata o altro ha più attendibilità magari di un'università che segue un metodo. E chi può validare il metodo? Sicuramente l'Istituto superiore di sanità, che al momento, però, non è strutturato, per cui sarebbe da ampliare per far sì che sia in grado di fare da garante.

Ricordo che anni fa è stato abolito l'ISPESL, ente parallelo al NIOSH degli Stati Uniti: e un ente di terzietà che è stato assemblato nell'INAIL. Ad ogni modo, l'Istituto superiore di sanità potrebbe essere potenziato e assumere anche questo ruolo in futuro. Attualmente l'interlocutore del Ministero della salute è la FISM, che raccoglie tutte le società scientifiche. Ho specificato questo in alcuni

emendamenti e ho presentato anche un ordine del giorno per fare in modo che le diverse specializzazioni - ad esempio, quella gastroenterologia, cardiologia e chirurgia toracica - si mettano d'accordo - potrebbero esserci più società scientifiche - e facciano un'unica società avente più titoli e lavori e sia la più rappresentativa, ovvero rappresenti maggiormente l'università, facendosi quindi portavoce di tutte le altre società scientifiche. Riporto l'esempio della cardiologia che ne ha tre fondamentali, ma i professori universitari aderiscono solo ad una; nella medicina del lavoro c'è chi si improvvisa, ma la società più rappresentativa che raccoglie tutti gli universitari è la SiMLii. È quindi importante fare questo lavoro e, alla fine, verrà più spontaneo tutto il resto. In caso contrario, ci troveremo quello che fa il lavoro con uno o 10 *case report*, e casi come l'autismo, i complottismi, il cancro curato con il bicarbonato di sodio, e così via. Questo non va bene, per cui trovo molto pericoloso estendere l'iniziativa ai singoli cittadini e ai singoli comitati.

Diamo a Cesare quel che è di Cesare: non ci si laurea, non ci si specializza, non si fanno venti, trenta, quarant'anni di studi nelle università - validati con metodo e linee guida anche nella metodologia di scrivere un lavoro e di portarlo avanti - a caso. Le linee guida sono importantissime.

Ricordo poi che, quando valutiamo la professionalità di un medico, la nota presenza di una eventuale imperizia o negligenza, e quindi l'errore medico, dobbiamo presupporre che quella persona, al di là del fatto di seguire le linee guida e gli indirizzi - sono una sintesi, ma dovrebbero attestare soprattutto i *gold standard*, il metodo più valutato in quel momento - che abbia la laurea (si spera meritocratica), una specializzazione altrettanto meritocratica e abbia effettuato un percorso personale di studio, di aggiornamento ed esperienze, che pure hanno un peso.

Quindi, diciamo che le linee guida servono, alla luce dei metodi validati, dei *gold standard* e delle ultime ricerche, a modulare. Se una volta si faceva il PSA, adesso è un indice già vecchio, per cui le nuove linee guida aggiornano anche in tal senso.

Chiarito questo, è altrettanto chiaro che alla fine il conflitto di interessi non esiste. L'importante è che facciamo distinzione tra la società scientifica (che dà, appunto, un indirizzo scientifico ben impostato) e il *gossip* che leggiamo sui settimanali dal parrucchiere. (*Applausi del senatore Buemi*).

PRESIDENTE. I restanti emendamenti e ordini del giorno si intendono illustrati.

Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti e sugli ordini del giorno in esame.

[BIANCO](#), *relatore*. Signor Presidente, invito al ritiro oppure esprimo parere contrario sugli emendamenti 5.200, 5.201, 5.202, 5.206, 5.20, 5.207, 5.211.

Esprimo parere contrario sui restanti emendamenti.

Esprimo parere favorevole sull'ordine del giorno G5.100 a condizione che sia accolta nel dispositivo la seguente riformulazione: «impegna il Governo a valutare la possibilità di coinvolgere...», sopprimendo anche le parole «; a prevedere la possibilità di».

Invito a ritirare l'ordine del giorno G5.101 e sugli emendamenti 5.0.200 ed esprimo parere contrario sull'emendamento 5.0.201.

[DE FILIPPO](#), *sottosegretario di Stato per la salute*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Senatore Gaetti, accoglie la riformulazione dell'ordine del giorno G5.100?

GAETTI (*M5S*). Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.200.

MARTELLI (*M5S*). Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

[FLORIS](#) (*FI-PdL XVII*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FLORIS (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, dal momento che non è stato specificato bene nel provvedimento quali sono le società scientifiche, gli enti, le istituzioni pubbliche o private, vorrei capire se le federazioni citate nell'emendamento presentato dal collega Mandelli, il 5.210, si intendono già comprese nelle società da consultare per l'emanazione delle linee guida o se ne sono escluse.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sulla richiesta del senatore Floris.

BIANCO, *relatore*. Signor Presidente, il dispositivo dell'articolo 5, che mette in campo il grande tema delle linee guida, prevede che il Ministero ridefinisca nella composizione e nelle funzioni il sistema nazionale delle linee guida, ma non stabilisce le modalità con cui questo organismo provvederà a interloquire con tutte le competenti autorità scientifiche e professionali. Io sono stato Presidente della Federazione degli ordini, che sono autorità non scientifiche, ma professionali.

Ciò non toglie che per gli ovvi risvolti - ed è qui la complessità del sistema nazionale linee guida - il Ministero possa e debba coinvolgere in una valutazione sulle linee guida - come, del resto, è già avvenuto sul decreto appropriatezza, tanto per essere chiari - anche questi soggetti. Il problema è che non possiamo regolare con norma primaria la partecipazione di questo tipo di organismi. È evidente che nei decreti verranno raccolte, accolte e armonizzate tutte quelle partecipazioni, comprese quelle dei gruppi multidisciplinari di cui si parlava prima. È questa la *ratio*. È una norma primaria, che dà indirizzi di svolgimento di compiti e funzioni che saranno contenuti in un decreto del Ministero della salute.

L'ordine del giorno del senatore Gaetti, accolto dal Governo, chiede esattamente questo: tener conto dei gruppi multidisciplinari. Si farà in modo che si tenga conto di tutto questo.

Faccio presente che la legge n. 42 del 1999 già prevedeva, nell'allora sistema nazionale linee guida, la partecipazione di federazioni degli ordini. (*Commenti della senatrice Fucksia*).

DE FILIPPO, *sottosegretario di Stato per la salute*. Signor Presidente, intervengo solo per confermare la totale adesione alla rappresentazione delle questioni che ha fatto il relatore.

Come avrete notato, il disposto dell'articolo che stiamo valutando indica una procedura - anche questa è una novità - di accreditamento delle strutture e delle società scientifiche o di altri soggetti che possono compilare le linee guida. Sarebbe complicato dettagliare in una norma primaria tutti i meccanismi, anche in termini di rappresentatività. Al primo punto del secondo comma dell'articolo 5 è indicata proprio la valutazione che il Ministero della salute dovrà fare.

Quindi, confermo che manterremo questa linea di procedura di concertazione e valutazione con le rappresentanze degli ordini e staremo attentissimi anche con riferimento alla combinazione della rappresentatività dei soggetti che dovranno produrre le linee guida, che sono un importante strumento.

In conclusione, confermo che sarebbe molto complicato dettagliare tutti gli spunti che vengono qui indicati in una norma primaria.

PRESIDENTE. Senatore Mandelli, le chiedo qual è il suo orientamento.

MANDELLI (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, comprendo le spiegazioni del Sottosegretario e, pertanto, reitero la mia richiesta di trasformare l'emendamento 5.210 in un ordine del giorno.

PRESIDENTE. Sottosegretario De Filippo, qual è il suo parere?

DE FILIPPO, *sottosegretario di Stato per la salute*. Condivido la proposta del senatore Mandelli.

PRESIDENTE. L'emendamento 5.210 è quindi ritirato e trasformato in un ordine del giorno, cui il senatore Floris chiede di aggiungere la firma.

D'AMBROSIO LETTIERI (*CoR*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'AMBROSIO LETTIERI (*CoR*). Signor Presidente, premetto che molto spesso gli atti parlamentari e i Resoconti delle sedute di Assemblea concorrono a una maggiore comprensione dell'intendimento del legislatore quando il testo della norma non è chiaro.

Con riferimento all'articolo 5 e ad alcuni emendamenti e ordini del giorno presentati, ho ascoltato gli interventi con cui sono stati esposti alcuni pensieri e orientamenti. Pertanto, signor Presidente, a beneficio del Resoconto dei lavori di Assemblea, mi permetto di evidenziare quanto stabilito all'articolo 5, comma 1. Gli ordini professionali sono oggi enti di diritto pubblico non economici e il loro *status* giuridico è reiterato dall'articolo 3 del cosiddetto disegno di legge Lorenzin, all'esame della Camera dei deputati. Collega Floris, gli ordini professionali non sono consultati, né graziosamente coinvolti per chissà quale cortesia. È scritto espressamente che le linee guida sono elaborate da enti e istituzioni pubblici e privati. Quindi, poiché gli ordini hanno una natura giuridica che li qualifica come enti di diritto pubblico, sono di fatto assolutamente attori e protagonisti dell'attività di stesura, nei modi, nei termini e con le regole che verranno stabilite dal decreto del Ministero cui l'articolo 5 fa riferimento.

Mi sono permesso di fare questa precisazione, perché la puntualizzazione nel Resoconto potrà dirimere qualche dubbio ed eliminare incertezze nell'ambito dell'interpretazione.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.200, presentato dal senatore Romani Maurizio e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.201, identico all'emendamento 5.202.

RUTA (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUTA (PD). Signor Presidente, vorrei porre una domanda al Sottosegretario e, soprattutto, al relatore. Non sono un medico e, quindi, chiedo gentilmente una spiegazione per conoscere un aspetto.

Le linee guida forniscono gli indirizzi su come gli interventi devono essere eseguiti e svolti, ma - ovviamente - non entrano nel merito. Siccome noi facciamo dipendere la non punibilità anche per errore grave dall'aver seguito le linee guida, chiedo al relatore una delucidazione visto che, appunto, le linee guida non entrano nel merito della tecnica esecutiva dell'operazione. E dico questo perché so bene che il disegno di legge contempla un contemperamento degli interessi in campo - sono interessi che toccano la sensibilità vera di tutti noi - e comprendo bene che la compensazione sta nella possibilità di agevolare il risarcimento.

In questo disegno di legge - mi rivolgo al relatore - l'impunibilità per colpa grave, e non per colpa lieve, è accordata per avere osservato le linee guida e non entra nel tema della tecnica esecutiva. Rivolgo questa domanda perché un medico, pur avendo eseguito un intervento rispettando le linee guida, ha utilizzato una tecnica esecutiva che non è stata all'altezza e che va a ricoprire la fattispecie di errore grave.

Quindi, chiedo al relatore e al Sottosegretario, sommessamente e felice di essere smentito, se sto sbagliando nel fare queste considerazioni - e quindi volentieri vengo corretto e apprendo - o se invece è un tema che resiste come *vulnus* nel disegno di legge al nostro esame.

PRESIDENTE. Chiedo al senatore Bianco se intende intervenire per dare una risposta al senatore Ruta.

BIANCO, relatore. Signor Presidente, con molta cortesia, ieri sera, mentre ero in sede di replica, sono stato più volte e giustamente richiamato dalla Presidenza, ma il tema delle linee guida sotto il profilo tecnico-scientifico e giuridico è stato lungamente trattato.

Rispetto agli emendamenti che fanno riferimento al caso concreto - su cui c'è un invito al ritiro, perché è già previsto nella norma - è ormai un fatto consolidato, dal punto di vista tecnico-scientifico (ma devo dire prontamente anche sotto quello giuridico), che le linee guida sono delle raccomandazioni e che, in ogni caso, vanno applicate e possono costituire esimenti solo se coerenti e adeguate al caso concreto. Questo lo ha già detto anche la magistratura: ci sono sentenze che condannano professionisti per un rispetto acritico - come dice la magistratura - delle linee guida. È una materia molto complessa. L'importante però - vi chiedo di apprezzare questo - è che, anche nell'ambito delle perizie di qualità,

che diventano i momenti fondamentali in cui si fonda la prova, si possono avere dei riferimenti molto chiari, precisi e inequivocabili. Per fortuna sono casi rari, ma ci sono perizie che fanno riferimento - credo - alla Scuola medica salernitana.

Apprezziamo il provvedimento anche da questo punto di vista. L'area di non punibilità, quindi, è riferita a una corretta applicazione di buone pratiche o di raccomandazioni in un contesto che a ciò si presta.

PRESIDENTE. Se non ci sono ulteriori interventi, nel caso in cui è stato rivolto un invito al ritiro, se non c'è un assenso esplicito da parte del proponente, procedo con la votazione.

Il rappresentante del Governo vuole aggiungere qualcosa?

DE FILIPPO, *sottosegretario di Stato per la salute*. È molto puntuale quanto ha già detto il relatore.

In effetti, nella norma, i due momenti della procedura, sia le linee guida che la perizia, anche in previsione delle questioni indicate dal senatore Ruta, vengono perimetrati in maniera molto più puntuale rispetto alla casistica che abbiamo alle spalle. Quindi, anche la disciplina relativa alla perizia, in virtù delle previsioni contenute nella parte successiva della norma, con riguardo - ad esempio - ai consulenti, è uno dei punti che viene ulteriormente rafforzato e affinato. Prevediamo che la casistica in futuro sarà molto più semplice da affrontare.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.201, presentato dal senatore Romani Maurizio e da altri senatori, identico all'emendamento 5.202, presentato dalla senatrice Fucksia.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

CIOFFI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIOFFI *(M5S)*. Signor Presidente, intervengo per chiedere, a nome di tutto il Gruppo, di sottoscrivere tutti gli emendamenti a prima firma del senatore Gaetti. *(Applausi dal Gruppo M5S).*

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.203, presentato dal senatore Gaetti e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 5.204, presentato dai senatori Rizzotti e Mandelli, fino alle parole «inferiore ai».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 5.205.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.206, presentato dalla senatrice Fucksia.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 5.20, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Senatrice Petraglia, insiste per la votazione?

PETRAGLIA *(Misto-SI-SEL)*. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.20, presentato dalla senatrice Petraglia e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

L'emendamento 5.24 è stato ritirato.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.207, presentato dalla senatrice Fucksia.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.208, presentato dai senatori Rizzotti e Mandelli.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.209, presentato dal senatore Gaetti e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G5.210, presentato dal senatore Mandelli e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.211, presentato dal senatore Gaetti e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.212, presentato dalla senatrice Fucksia.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.213, presentato dal senatore Gaetti e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.214, presentato dal senatore Gaetti e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'ordine del giorno G5.100 (testo 2).

[CUOMO](#) (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[CUOMO](#) (PD). Signor Presidente, chiedo di sottoscrivere l'ordine del giorno.

[PRESIDENTE](#). La Presidenza ne prende atto.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G5.100 (testo 2), presentato dal senatore Gaetti e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G5.101, presentato dalla senatrice Fucksia.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 5.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.0.200, presentato dal senatore Scavone e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.0.201, presentato dal senatore Scavone e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Colleghi, vista l'ora e avendo votato circa un terzo degli emendamenti presenti nel fascicolo, non sarà possibile arrivare alla conclusione del provvedimento entro la seduta odierna. Per consentire alla 5a e alla 1a Commissione permanente di lavorare sui decreti-legge al loro esame, propongo di rinviare il seguito della discussione del provvedimento in titolo, per riprenderlo la prossima settimana.

Se non ci sono osservazioni, così rimane stabilito.

Rinvio pertanto il seguito della discussione dei disegni di legge in titolo ad altra seduta.

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

[PRESIDENTE](#). Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute alla Presidenza saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle ore 16, con l'ordine del giorno già stampato e distribuito.

La seduta è tolta (ore 12,10).

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino ([2535](#))

ARTICOLO 1 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Titolo I

DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE

Capo I

SALVAGUARDIA DEL VINO E DEI TERRITORI VITICOLI

Art. 1.

Approvato

(Patrimonio culturale nazionale)

1. Il vino, prodotto della vite, la vite e i territori viticoli, quali frutto del lavoro, dell'insieme delle

competenze, delle conoscenze, delle pratiche e delle tradizioni, costituiscono un patrimonio culturale nazionale da tutelare e valorizzare negli aspetti di sostenibilità sociale, economica, produttiva, ambientale e culturale.

Capo II

DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 2 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 2.

Approvato nel testo emendato

(Ambito di applicazione)

1. La presente legge reca le norme nazionali per la produzione, la commercializzazione, le denominazioni di origine, le indicazioni geografiche, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione, la gestione, i controlli e il sistema sanzionatorio dei prodotti vitivinicoli di cui ai regolamenti (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, e n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013. La presente legge reca altresì le norme nazionali per la produzione e la commercializzazione degli aceti ottenuti da materie prime diverse dal vino, per la tenuta dei registri di carico e scarico da parte di talune categorie di operatori del settore delle sostanze zuccherine e per il sistema sanzionatorio dei prodotti vitivinicoli aromatizzati di cui al regolamento (UE) n. 251/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, nonché delle bevande spiritose di cui al regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008.

EMENDAMENTO

2.100

I Relatori

Approvato

Al comma 1, primo periodo, inserire, in fine, le seguenti parole: «, nonché al regolamento delegato (UE) 2016/1149, della Commissione, del 15 aprile 2016, e al regolamento di esecuzione (UE) 2016/1150, della Commissione, del 15 aprile 2016».

ARTICOLI DA 3 A 7 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 3.

Approvato

(Definizioni)

1. Ferme restando le definizioni previste dalla vigente normativa dell'Unione europea per il settore vitivinicolo, ai fini della presente legge si applicano le seguenti definizioni:

- a) per «Ministero» e «Ministro» si intendono rispettivamente il Ministero e il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali;
- b) per «regioni» si intendono le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
- c) con le sigle «DOP» e «IGP» si intendono le espressioni «denominazione di origine protetta» e «indicazione geografica protetta», anche al plurale, come previste dal regolamento (UE) n. 1308/2013 per i prodotti vitivinicoli;
- d) con le sigle «DOCG» e «DOC» si intendono le menzioni specifiche tradizionali «denominazione di origine controllata e garantita» e «denominazione di origine controllata» utilizzate dall'Italia per i prodotti vitivinicoli a DOP;
- e) con la sigla «DO» si intendono in maniera unitaria le sigle «DOCG» e «DOC»;
- f) con la sigla «IGT» si intende la menzione specifica tradizionale «indicazione geografica tipica» utilizzata dall'Italia per i prodotti vitivinicoli a IGP; con la sigla «IG» si intende l'espressione «indicazione geografica», comprensiva delle sigle IGT e IGP;
- g) per «SIAN» si intende il sistema informativo agricolo nazionale, di cui all'articolo 15 della legge 4 giugno 1984, n. 194;
- h) per «schedario viticolo» si intende lo strumento previsto dall'articolo 145 del regolamento (UE) n. 1308/2013 e dal regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione, del 26 maggio 2009, parte

integrante del SIAN nonché del Sistema integrato di gestione e controllo (SIGC) e dotato di un sistema di identificazione geografica (GIS), contenente informazioni aggiornate sul potenziale produttivo;

i) con la sigla «ICQRF» si intende il Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari del Ministero;

l) per «ufficio territoriale» si intende l'ufficio territoriale dell'ICQRF competente per il luogo ove ha sede lo stabilimento o il deposito dell'operatore obbligato o interessato, salvo ove altrimenti specificato;

m) per «registro nazionale delle varietà di viti» si intende il registro istituito con il decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164;

n) per «prodotti vitivinicoli» si intendono i prodotti indicati nell'allegato I, parte XII, al regolamento (UE) n. 1308/2013 e quelli elencati all'articolo 11 della presente legge, salvo ove altrimenti specificato;

o) per «fascicolo aziendale» si intende il fascicolo costituito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503;

p) per «prodotti vitivinicoli aromatizzati» si intendono i prodotti definiti dall'articolo 3 del regolamento (UE) n. 251/2014.

Titolo II

NORME DI PRODUZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE

Capo I

NORME GENERALI

Art. 4.

Approvato

(Norme generali)

1. Per la produzione e la commercializzazione dei prodotti vitivinicoli sono direttamente applicabili le specifiche disposizioni stabilite dalla normativa dell'Unione europea e le disposizioni nazionali della presente legge e dei relativi decreti attuativi del Ministro emanati ai sensi della medesima legge.

Capo II

VITICOLTURA E POTENZIALE PRODUTTIVO

Art. 5.

Approvato

(Varietà utilizzabili per la produzione dei prodotti vitivinicoli di cui all'allegato VII, parte II, del regolamento (UE) n. 1308/2013)

1. Possono essere impiantate, reimpiantate o innestate per la produzione dei prodotti vitivinicoli di cui all'allegato VII, parte II, del regolamento (UE) n. 1308/2013 soltanto le varietà di uva da vino iscritte nel registro nazionale delle varietà di viti e classificate per le relative aree amministrative come varietà idonee alla coltivazione o come varietà in osservazione, escluse le viti utilizzate a scopo di ricerca e sperimentazione e di conservazione *in situ* del patrimonio genetico autoctono, sulla base dei criteri stabiliti con decreto del Ministro, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

2. Dalle superfici piantate devono essere estirpate le varietà di viti per la produzione dei prodotti di cui al comma 1 non menzionate nella suddetta classificazione. Sono escluse le superfici non eccedenti i 1.000 metri quadrati la cui produzione è destinata interamente al consumo familiare dei viticoltori.

Art. 6.

Approvato

(Vitigno autoctono italiano)

1. Per «vitigno autoctono italiano» o «vitigno italico» si intende il vitigno appartenente alla specie *Vitis vinifera*, di cui è dimostrata l'origine esclusiva in Italia e la cui presenza è rilevata in aree geografiche delimitate del territorio nazionale.

2. L'uso della dicitura «vitigno autoctono italiano» e dei suoi sinonimi è limitato all'etichettatura e alla presentazione di specifici vini a DOCG, DOC e IGT, nell'ambito dei relativi disciplinari di produzione.

3. Con il decreto di cui all'articolo 5, comma 1, sono definite le procedure, le condizioni e le caratteristiche per il riconoscimento dei vitigni di cui al comma 1 del presente articolo e la relativa annotazione nel registro nazionale delle varietà di viti.

Art. 7.

Approvato nel testo emendato

(Salvaguardia dei vigneti eroici o storici)

1. Lo Stato promuove interventi di ripristino, recupero, manutenzione e salvaguardia dei vigneti delle aree soggette a rischio di dissesto idrogeologico o aventi particolare pregio paesaggistico, storico e ambientale, di seguito denominati «vigneti eroici o storici».

2. I vigneti di cui al comma 1 sono situati in aree vocate alla coltivazione della vite nelle quali le particolari condizioni ambientali e climatiche conferiscono al prodotto caratteristiche uniche, in quanto strettamente connesse alle peculiarità del territorio d'origine.

3. Il Ministro, con proprio decreto, emanato entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, da esprimere entro trenta giorni dalla data di assegnazione del relativo schema, stabilisce i criteri per:

a) individuare i territori nei quali sono situati i vigneti di cui al comma 1;

b) definire le tipologie degli interventi eventualmente finanziabili attraverso contributi, compatibilmente con la programmazione finanziaria e con l'ordine di priorità di cui alla lettera d), nonché i potenziali beneficiari con l'indicazione di eventuali criteri di priorità; il decreto può definire gli interventi ammessi a beneficiare dei predetti contributi, individuando prioritariamente quali tecniche sostenibili legate all'agricoltura tradizionale, di produzione integrata, secondo le linee guida nazionali sulla produzione integrata (LGNPI) o del sistema di qualità nazionale di produzione integrata (SQNPI), o di produzione biologica devono essere impiegate nel rispetto degli elementi strutturali del paesaggio e con tecniche e materiali adeguati al mantenimento delle caratteristiche di tipicità e tradizione delle identità locali;

c) individuare i proprietari o i conduttori, a qualsiasi titolo, dei vigneti di cui al comma 1;

d) individuare l'ordine di priorità che il Ministero o le regioni possono adottare nei provvedimenti attuativi di programmazione delle risorse finanziarie destinate a legislazione vigente al settore vitivinicolo, nell'ambito del programma nazionale di sostegno al settore vitivinicolo adottato ai sensi del regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione, del 27 giugno 2008;

e) affidare alle regioni i controlli degli interventi per i quali sono stati erogati i contributi di cui alla lettera b), affinché provvedano allo svolgimento dei controlli medesimi sulla base di linee guida concordate con il Ministero.

4. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

EMENDAMENTO E ORDINI DEL GIORNO

7.100

I Relatori

Approvato

Al comma 3, lettera d), dopo le parole: «adottato ai sensi del regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione, del 27 giugno 2008», inserire le seguenti: «, e successive modificazioni».

G7.100

[CAMPANELLA](#), [DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVellini](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [MINEO](#)

Approvato

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2535 recante «Disciplina organica della coltivazione

della vite e della produzione e del commercio del vino»,

premessi che:

la salvaguardia dei territori su cui sono impiantati vigneti eroici o storici costituisce obiettivo di assoluto rilievo ai fini del mantenimento della biodiversità agraria e della tutela di paesaggi rurali di notevole interesse;

i fenomeni di consumo del suolo agrario interessano tuttora vaste regioni del paese, ponendo a rischio anche alcune aree di particolare rilievo per la viticoltura storica;

l'abbandono e la trasformazione urbanistica delle aree interessate dalle coltivazioni viticole di rilievo storico può accelerare fenomeni di dissesto idrogeologico del territorio,

impegna il Governo a valutare l'opportunità di sottoporre i territori interessati dalla presenza di vigneti eroici o storici, come definiti dal presente disegno di legge, al vincolo paesaggistico di cui all'articolo 142, comma 1, del Codice dei beni culturali e del paesaggio.

G7.101

[CAMPANELLA](#), [DE.PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVellini](#), [DE.CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [MINEO](#)

V. testo 2

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2535 recante «Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino»,

premessi che:

tra le pratiche enologiche consentite dal regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione, del 10 luglio 2009, risulta compresa l'aggiunta di trucioli di legno nei mosti per simulare l'invecchiamento tradizionale e l'affinamento dei vini nelle botti di rovere;

l'utilizzo dei trucioli consente di procurare rapidamente, con bassi costi di produzione, alcune note aromatiche tipiche dei vini di alta qualità, senza peraltro attivare quei processi di micro-ossigenazione naturale derivanti dalla permanenza nelle botti, così rilevanti nella definizione delle qualità organolettiche dei vini;

non esiste attualmente alcun metodo accreditato di analisi che consenta a chi dovrebbe operare i controlli di distinguere con certezza il vino maturato nelle botti di rovere da quello ottenuto con l'aggiunta di truciolo;

in assenza di chiare indicazioni in etichetta e di metodiche ufficiali di controllo, l'utilizzo dei trucioli di legno nei processi enologici può costituire pertanto un inganno per i consumatori ed una forma di concorrenza sleale;

il prestigio internazionale dei vini italiani si fonda oggi, in primo luogo, sul forte legame col territorio e con le tradizioni enologiche locali e potrà essere mantenuto solo valorizzando la specificità di questo percorso che ha richiesto forti investimenti sulla qualità e non inseguendo modelli produttivi incentrati sui bassi costi e sulla standardizzazione,

impegna il Governo ad adoperarsi in sede europea affinché sia valorizzato il percorso qualitativo dei produttori vinicoli italiani, anche prevedendo la revisione del regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione, del 10 luglio 2009, per quanto attiene all'impiego dei trucioli di legno, in quanto pratica enologica estranea alla tradizione europea e tendente all'omologazione verso il basso dei gusti e dei prodotti;

ad adoperarsi in sede europea affinché siano comunque adottate chiare modalità di etichettatura che prevedano l'indicazione obbligatoria dell'impiego dei trucioli di legno e che consentano ai consumatori di scegliere consapevolmente.

G7.101 (testo 2)

[CAMPANELLA](#), [DE.PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVellini](#), [DE.CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [MINEO](#)

Approvato

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2535 recante «Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino»,

premessi che:

tra le pratiche enologiche consentite dal regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione, del 10 luglio 2009, risulta compresa l'aggiunta di trucioli di legno nei mosti per simulare l'invecchiamento tradizionale e l'affinamento dei vini nelle botti di rovere;

l'utilizzo dei trucioli consente di procurare rapidamente, con bassi costi di produzione, alcune note aromatiche tipiche dei vini di alta qualità, senza peraltro attivare quei processi di micro-ossigenazione naturale derivanti dalla permanenza nelle botti, così rilevanti nella definizione delle qualità organolettiche dei vini;

non esiste attualmente alcun metodo accreditato di analisi che consenta a chi dovrebbe operare i controlli di distinguere con certezza il vino maturato nelle botti di rovere da quello ottenuto con l'aggiunta di truciolo;

in assenza di chiare indicazioni in etichetta e di metodiche ufficiali di controllo, l'utilizzo dei trucioli di legno nei processi enologici può costituire pertanto un inganno per i consumatori ed una forma di concorrenza sleale;

il prestigio internazionale dei vini italiani si fonda oggi, in primo luogo, sul forte legame col territorio e con le tradizioni enologiche locali e potrà essere mantenuto solo valorizzando la specificità di questo percorso che ha richiesto forti investimenti sulla qualità e non inseguendo modelli produttivi incentrati sui bassi costi e sulla standardizzazione,

impegna il Governo a valutare l'opportunità di:

adoperarsi in sede europea affinché sia valorizzato il percorso qualitativo dei produttori vinicoli italiani, anche prevedendo la revisione del regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione, del 10 luglio 2009, per quanto attiene all'impiego dei trucioli di legno, in quanto pratica enologica estranea alla tradizione europea e tendente all'omologazione verso il basso dei gusti e dei prodotti;

adoperarsi in sede europea affinché siano comunque adottate chiare modalità di etichettatura che prevedano l'indicazione obbligatoria dell'impiego dei trucioli di legno e che consentano ai consumatori di scegliere consapevolmente.

ARTICOLI 8, 9 E 10 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 8.

Approvato

(Schedario viticolo e inventario del potenziale produttivo)

1. Il Ministero istituisce uno schedario viticolo contenente informazioni aggiornate sul potenziale produttivo viticolo, ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013.
2. Ogni unità vitata idonea alla produzione di uva da vino deve essere iscritta nello schedario viticolo.
3. Sulla base dello schedario viticolo, entro il 1° marzo di ogni anno l'amministrazione competente presenta alla Commissione europea un inventario aggiornato del potenziale produttivo.
4. Lo schedario viticolo è gestito dalle regioni secondo modalità concordate nell'ambito dei servizi del SIAN sulla base dei dati riferiti al fascicolo aziendale.
5. Ai vigneti iscritti nello schedario viticolo è attribuita l'idoneità alla produzione di uve atte a dare vini a DOCG, DOC e IGT, sulla base degli elementi tecnici delle unità vitate, fatte salve le disposizioni dell'articolo 39, comma 3. I dati presenti nello schedario viticolo, validati dalle regioni, non possono essere oggetto di modifica grafica o alfanumerica, salvi i casi di errore evidente o colpa grave. Le regioni, in base ai disciplinari di produzione, individuano la modalità di attribuzione dell'idoneità, anche in via provvisoria.
6. Le regioni rendono disponibili i dati dello schedario agli organi preposti ai controlli, compresi altri enti e organismi autorizzati preposti alla gestione e al controllo delle rispettive DOCG, DOC e IGT, nonché ai consorzi di tutela riconosciuti ai sensi dell'articolo 41 in riferimento alle singole denominazioni di competenza.
7. Il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli di cui alla parte II, titolo I, capo III, del

regolamento (UE) n. 1308/2013 è gestito nell'ambito dei servizi del SIAN.

8. L'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) e gli organismi pagatori regionali, d'intesa con le regioni, adeguano le procedure di gestione e controllo, nonché quelle di periodico aggiornamento degli usi del suolo nell'ambito del GIS, affinché i dati relativi alle superfici vitate non siano compromessi.

Eventuali modifiche allo schedario viticolo effettuate dall'amministrazione e non espressamente richieste dal produttore, pur senza effetto su pagamenti o sanzioni, devono essere a questo notificate entro il 31 luglio di ogni anno con effetto per la campagna vitivinicola successiva, anche al fine del corretto aggiornamento dei massimali di produzione delle uve atte a dare vini a DOCG, DOC e IGT.

9. Con decreto del Ministro, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono determinati i criteri per la verifica dell'idoneità tecnico-produttiva dei vigneti ai fini dell'iscrizione nello schedario per le relative DO e IG e le procedure informatiche per la gestione del sistema di autorizzazioni, prevedendo semplificazioni e automatismi in caso di reimpianto, nonché per la gestione dei dati contenuti nello schedario anche ai fini della rivendicazione produttiva.

10. La resa massima di uva per ettaro delle unità vitate iscritte nello schedario viticolo diverse da quelle rivendicate per produrre vini a DOP e IGP è pari o inferiore a 50 tonnellate.

Capo III

PRODUZIONE E PRATICHE ENOLOGICHE

Art. 9.

Approvato

(Planimetria dei locali)

1. Ai fini della presente legge si intendono per cantine o stabilimenti enologici i locali e le relative pertinenze destinati alla produzione o alla detenzione dei prodotti del settore vitivinicolo, definiti dalla vigente normativa dell'Unione europea, nonché dei prodotti vitivinicoli aromatizzati, ad eccezione delle distillerie, degli acetifici e degli stabilimenti in cui tali prodotti sono detenuti per essere utilizzati come ingredienti nella preparazione di altri prodotti alimentari e dei depositi di soli prodotti confezionati non annessi né intercomunicanti con cantine o stabilimenti enologici, anche attraverso cortili, a qualunque uso destinati.

2. I titolari di cantine o stabilimenti enologici di capacità complessiva superiore a 100 ettolitri, esentati dall'obbligo di presentare la planimetria dei locali all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, trasmettono all'ufficio territoriale la planimetria dei locali dello stabilimento e delle relative pertinenze, nella quale deve essere specificata l'ubicazione dei singoli recipienti di capacità superiore a 10 ettolitri.

3. La planimetria è corredata di una legenda riportante, per ogni recipiente di capacità superiore a 10 ettolitri, il codice alfanumerico identificativo e la capacità.

4. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli mette a disposizione degli uffici territoriali le planimetrie presentate dai soggetti obbligati nonché le successive variazioni, anche con modalità telematiche.

5. Qualsiasi successiva variazione riguardante la capacità complessiva dichiarata ai sensi del comma 2, come l'installazione o l'eliminazione di vasi vinari o cambi di destinazione d'uso, è comunicata all'ufficio territoriale.

6. Lo spostamento dei recipienti nell'ambito dello stesso fabbricato è sempre consentito senza obbligo di comunicazione.

Art. 10.

Approvato

(Determinazione del periodo vendemmiale e delle fermentazioni. Autorizzazione all'arricchimento)

1. Il periodo entro il quale è consentito raccogliere le uve ed effettuare le fermentazioni e le rifermentazioni dei prodotti vitivinicoli è fissato dal 1° agosto al 31 dicembre di ogni anno.

2. Con proprio provvedimento, qualora le condizioni climatiche lo richiedano, le regioni, ai sensi della vigente normativa dell'Unione europea, autorizzano annualmente l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale delle uve fresche, del mosto di uve, del mosto parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione e del vino, destinati alla produzione di vini con o senza IGP e DOP,

nonché delle partite per l'elaborazione dei vini spumanti, dei vini spumanti di qualità e dei vini spumanti di qualità del tipo aromatico, con o senza IGP o DOP.

3. Fatte salve le diverse disposizioni degli specifici disciplinari DOP e IGP, la fermentazione e la rifermentazione di un mosto, di un mosto parzialmente fermentato e di un vino nuovo ancora in fermentazione non sono consentite in un periodo successivo a quello stabilito al comma 1. Le fermentazioni e rifermentazioni eventualmente consentite dagli specifici disciplinari DOP e IGP sono immediatamente comunicate all'ufficio territoriale.

4. Sono consentite, senza obbligo di comunicazione, al di fuori del periodo stabilito al comma 1, qualsiasi fermentazione o rifermentazione effettuata in bottiglia o in autoclave per la preparazione dei vini spumanti, dei vini frizzanti, del mosto di uve parzialmente fermentato con una sovrappressione superiore a 1 bar e dei vini con la menzione tradizionale «vivace», quelle che si verificano spontaneamente nei vini imbottigliati, nonché quelle destinate alla produzione di particolari vini, ivi compresi i vini passiti e i vini senza IG purché individuati, con riferimento all'intero territorio nazionale o a parte di esso, con decreto annuale del Ministro, d'intesa con le regioni e le province autonome interessate.

ORDINE DEL GIORNO

G10.100

[CANDIANI](#)

V. testo 2

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2535 recante: «Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino»,

premesso che:

il comma 2 dell'articolo 10 riguarda la questione dell'applicazione della norma che consente alle Regioni di autorizzare, ove ne sussistano le condizioni espressamente ivi previste, ad arricchire con mosti e attraverso l'impiego di saccarosio, vini e spumanti;

tale previsione, pensata dal legislatore come eccezione motivata rispetto alla ordinaria gestione del processo di vinificazione ha però, purtroppo, negli anni, assunto un carattere distinto e distante dallo spirito e dalla formulazione prevista e voluta dall'ordinamento; ha finito per trasformarsi in una sorta di deroga «a prescindere» che in maniera pressoché automatica copre l'intera produzione vinicola senza distinzione di territorio, vitigno, caratteristiche ambientali, condizioni climatiche ed altro;

se la deroga deve avere motivazioni di carattere tecnico legate alle condizioni climatiche queste devono essere indicate dal Ministero e rispettate da tutte le Regioni;

se invece la tecnica dell'arricchimento è ormai entrata nelle normali prassi enologiche allora il Ministero non deve scaricare sulle Regioni l'onere dell'autorizzazione,

impegna il Governo nelle more di attuazione del provvedimento all'esame, a prevedere che il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali con proprio decreto stabilisca le linee guida e le modalità alle quali tutte le Regioni si devono attenere per rilasciare l'eventuale autorizzazione di cui al suddetto comma 2 dell'articolo 10.

G10.100 (testo 2)

[CANDIANI](#)

Approvato

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2535 recante: «Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino»,

premesso che:

il comma 2 dell'articolo 10 riguarda la questione dell'applicazione della norma che consente alle Regioni di autorizzare, ove ne sussistano le condizioni espressamente ivi previste, ad arricchire con mosti e attraverso l'impiego di saccarosio, vini e spumanti;

tale previsione, pensata dal legislatore come eccezione motivata rispetto alla ordinaria gestione

del processo di vinificazione ha però, purtroppo, negli anni, assunto un carattere distinto e distante dallo spirito e dalla formulazione prevista e voluta dall'ordinamento; ha finito per trasformarsi in una sorta di deroga «a prescindere» che in maniera pressoché automatica copre l'intera produzione vinicola senza distinzione di territorio, vitigno, caratteristiche ambientali, condizioni climatiche ed altro;

se la deroga deve avere motivazioni di carattere tecnico legate alle condizioni climatiche queste devono essere indicate dal Ministero e rispettate da tutte le Regioni;

se invece la tecnica dell'arricchimento è ormai entrata nelle normali prassi enologiche allora il Ministero non deve scaricare sulle Regioni l'onere dell'autorizzazione,

impegna il Governo, nelle more di attuazione del provvedimento all'esame, a valutare l'adozione di un provvedimento che stabilisca le linee guida e le modalità alle quali tutte le Regioni si devono attenere per rilasciare l'eventuale autorizzazione di cui al suddetto comma 2 dell'articolo 10.

ARTICOLI DA 11 A 28 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 11.

Approvato

(Definizioni e caratteristiche di determinati prodotti)

1. Il «mosto cotto» è il prodotto parzialmente caramellizzato ottenuto mediante eliminazione di acqua dal mosto di uve o dal mosto muto a riscaldamento diretto o indiretto e a normale pressione atmosferica.
2. Il «filtrato dolce» è il mosto parzialmente fermentato, la cui ulteriore fermentazione alcolica è stata ostacolata mediante filtrazione o centrifugazione, con l'ausilio eventuale di altri trattamenti e pratiche consentiti.
3. Il «mosto muto» è il mosto di uve la cui fermentazione alcolica è impedita mediante pratiche enologiche consentite dalle disposizioni vigenti.
4. L'«enocianina» è il complesso delle materie coloranti estratte dalle bucce delle uve nere di *Vitis vinifera* con soluzione idrosolforosa e successiva concentrazione sotto vuoto oppure solidificazione con trattamenti fisici.

Art. 12.

Approvato

(Produzione di mosto cotto)

1. Negli stabilimenti enologici è permessa la concentrazione a riscaldamento diretto o indiretto del mosto di uve o del mosto muto per la preparazione del mosto cotto, limitatamente agli stabilimenti che producono mosto cotto per i prodotti registrati ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, e per i prodotti figuranti nell'elenco dei prodotti agroalimentari tradizionali, istituito ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e, successivamente, ogni anno il Ministro aggiorna, con proprio decreto, l'elenco nazionale dei prodotti agroalimentari definiti tradizionali dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.
2. È altresì ammessa la produzione di mosto cotto, denominato anche «saba», «sapa» o con espressioni similari, anche ai fini della commercializzazione, previa comunicazione al competente ufficio territoriale, da effettuare almeno cinque giorni prima dell'inizio dell'attività.

Art. 13.

Approvato

(Detenzione di vinacce, centri di raccolta temporanei fuori fabbrica, fecce di vino, preparazione del vinello)

1. La detenzione delle vinacce negli stabilimenti enologici è vietata a decorrere dal trentesimo giorno dalla fine del periodo di cui all'articolo 10, comma 1, oppure, se le vinacce sono ottenute in un periodo diverso, a decorrere dal trentesimo giorno successivo a quello dell'ottenimento. La detenzione delle fecce non denaturate negli stabilimenti enologici è vietata a decorrere dal trentesimo giorno successivo a quello dell'ottenimento. I termini di cui al presente comma sono elevati al novantesimo giorno per i produttori di quantitativi inferiori a 1.000 ettolitri.

2. Fatta eccezione per i casi di esenzione per ritiro sotto controllo previsti dalla vigente normativa dell'Unione europea e nazionale nonché per le vinacce destinate ad usi alternativi, compresi quelli per l'estrazione dell'enocianina, le vinacce e le fecce di vino comunque ottenute dalla trasformazione delle uve e dei prodotti vitivinicoli devono essere avviate direttamente alle distillerie riconosciute.
3. Alle distillerie nonché a coloro che utilizzano i sottoprodotti della trasformazione dei prodotti vitivinicoli a scopo energetico è consentita l'istituzione di centri di raccolta temporanei fuori fabbrica, previa comunicazione da inviare all'ufficio territoriale, purché in stabilimenti diversi dalle cantine e dagli stabilimenti enologici, ad eccezione di quelli ove vengono introdotti ed estratti esclusivamente prodotti vitivinicoli denaturati. È altresì consentita la cessione di fecce e vinacce, non ancora avviate alla distillazione, tra le distillerie autorizzate e tra gli utilizzatori dei sottoprodotti della trasformazione dei prodotti vitivinicoli a scopo energetico.
4. La detenzione di vinacce destinate ad usi diversi dalla distillazione, compresa l'estrazione dell'enocianina, è preventivamente comunicata dai responsabili degli stabilimenti industriali utilizzatori all'ufficio territoriale. La comunicazione, in carta libera, è valida per una campagna vitivinicola e deve pervenire antecedentemente alla prima introduzione di vinaccia e contenere l'indicazione dell'indirizzo dello stabilimento di detenzione delle vinacce e la quantità complessiva che si prevede di introdurre nel corso della campagna vitivinicola di riferimento.
5. Le fecce di vino, prima di essere estratte dalle cantine, sono denaturate con le sostanze rivelatrici e con le modalità individuate con decreto del Ministro.
6. La preparazione del vinello è consentita:
 - a) presso le distillerie e gli stabilimenti per lo sfruttamento dei sottoprodotti della vinificazione;
 - b) presso le cantine dei viticoltori vinificatori di uve proprie aventi capacità ricettiva non superiore a 25 ettolitri di vino, a condizione che ne siano prodotti non più di 5 ettolitri e che siano utilizzati esclusivamente per uso familiare o aziendale.
7. L'acqua e le altre sostanze ottenute nei processi di concentrazione dei mosti o dei vini o in quello di rigenerazione delle resine a scambio ionico sono denaturate, all'atto dell'ottenimento, con le sostanze rivelatrici e secondo le modalità individuate con decreto del Ministro.

Art. 14.

Approvato

(Elaborazione di taluni prodotti a base di mosti e vini, di vini liquorosi, di vini spumanti e di talune bevande spiritose negli stabilimenti promiscui. Comunicazione preventiva)

1. La preparazione di mosti di uve fresche mutizzati con alcol, di vini liquorosi, di prodotti vitivinicoli aromatizzati e di vini spumanti nonché la preparazione delle bevande spiritose di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera d), punto i), terzo trattino, e punto ii), del regolamento (CE) n. 110/2008 possono essere eseguite anche in stabilimenti dai quali si estraggono mosti o vini nella cui preparazione non è ammesso l'impiego di saccarosio, dell'acquavite di vino, dell'alcol e di tutti i prodotti consentiti dal regolamento (UE) n. 251/2014, a condizione che le lavorazioni siano preventivamente comunicate, entro il quinto giorno antecedente alla loro effettuazione, all'ufficio territoriale.
2. Il saccarosio, l'acquavite di vino, l'alcol e gli altri prodotti consentiti dal regolamento (UE) n. 251/2014 sono detenuti in locali a ciò appositamente destinati, comunque accessibili al controllo dell'ufficio territoriale e dichiarati nella planimetria, ove prevista.
3. Negli stabilimenti in cui si producono vini spumanti elaborati con saccarosio, diversi dagli stabilimenti di cui al comma 1, sono consentite le elaborazioni degli altri prodotti indicati al comma 1, nonché le elaborazioni di vini frizzanti, purché tali elaborazioni siano preventivamente comunicate seguendo la procedura ivi indicata. In tale caso, non sono soggette a comunicazione preventiva le elaborazioni di vino spumante.

Art. 15.

Approvato

(Sostanze vietate)

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 14, negli stabilimenti enologici nonché nei locali annessi o

intercomunicanti anche attraverso cortili, a qualunque uso destinati, è vietato detenere:

- a) acquavite, alcol e altre bevande spiritose;
- b) zuccheri in quantitativi superiori a 10 chilogrammi e loro soluzioni;
- c) sciroppi, bevande e succhi diversi dal mosto e dal vino, aceti, nonché sostanze zuccherine o fermentate diverse da quelle provenienti dall'uva fresca;
- d) uve passite o secche o sostanze da esse derivanti, ad eccezione delle uve in corso di appassimento per la produzione di vini passiti o dei vini specificamente individuati nei provvedimenti di cui all'articolo 10, commi 2 e 4;
- e) qualunque sostanza atta a sofisticare i mosti e i vini, come aromi, additivi e coloranti, l'acqua e le altre sostanze ottenute nei processi di concentrazione dei mosti o dei vini nonché in quello della rigenerazione delle resine a scambio ionico non denaturati, fatti salvi i casi consentiti;
- f) vinelli o altri sottoprodotti della vinificazione in violazione di quanto stabilito dalla presente legge;
- g) fatte salve le deroghe previste dall'articolo 17, mosti, mosti parzialmente fermentati, vini nuovi ancora in fermentazione e vini aventi un titolo alcolometrico totale inferiore all'8 per cento in volume;
- h) invertasi.

2. È in ogni caso consentito detenere bevande spiritose, sciroppi, succhi, aceti e altre bevande e alimenti diversi dal mosto o dal vino contenuti in confezioni sigillate destinate alla vendita e aventi una capacità non superiore a 5 litri.

3. Quando nell'area della cantina o dello stabilimento enologico sono presenti abitazioni civili destinate a residenza del titolare ovvero di suoi collaboratori o impiegati, nonché strutture ricettive destinate alla ristorazione e altre attività connesse di preparazione di prodotti alimentari, in deroga al comma 1 è consentito detenere le sostanze di cui alle lettere a), b), c) e d) del medesimo comma 1 nonché gli aromi, gli additivi e i coloranti, nei limiti strettamente necessari allo svolgimento delle attività di cui al presente comma.

4. Nei locali di un'impresa agricola che produce mosti o vini sono consentiti anche la produzione degli alimenti e delle bevande di cui al comma 1, lettere b), c) e d), e la detenzione e l'impiego degli alimenti e delle bevande di cui al medesimo comma 1, lettere a), b), c) e d), nonché degli aromi, degli additivi e dei coloranti, purché rientrino nell'ambito delle attività comunque connesse di cui all'articolo 2135 del codice civile.

Art. 16.

Approvato

(Comunicazione per la detenzione e il confezionamento)

1. A parziale deroga di quanto stabilito dall'articolo 15, comma 1, lettere a) e c), sono consentiti esclusivamente la detenzione e il successivo confezionamento dei seguenti prodotti atti al consumo umano diretto:

- a) bevande spiritose di cui agli allegati II e III al regolamento (CE) n. 110/2008;
- b) prodotti vitivinicoli aromatizzati;
- c) succhi di frutta e nettari di frutta di cui all'allegato I al decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 151, con esclusione dei succhi prodotti in tutto o in parte con uve da tavola o con i mosti da esse ottenuti;
- d) le altre bevande alcoliche e analcoliche con esclusione di quelle prodotte in tutto o in parte con uve da tavola o con i mosti da esse ottenuti;
- e) aceti.

2. La detenzione e il successivo confezionamento sono subordinati ad apposita comunicazione preventiva inviata all'ufficio territoriale, il quale può definire specifiche modalità volte a prevenire eventuali violazioni.

3. Sono fatti salvi gli eventuali adempimenti previsti dalla disciplina fiscale e da quella in materia di igiene e sicurezza degli alimenti.

Art. 17.

Approvato

(Succhi d'uva da mosti con titolo alcolometrico naturale inferiore all'8 per cento)

1. I mosti aventi un titolo alcolometrico naturale inferiore all'8 per cento in volume, destinati alla preparazione di succo di uve e di succo di uve concentrato, possono essere detenuti nelle cantine senza la prescritta denaturazione, a condizione che siano rispettate le modalità definite con decreto del Ministro, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e previa denuncia al competente ufficio territoriale. In ogni caso, l'eventuale loro vinificazione, in funzione del loro invio alla distillazione, deve essere effettuata separatamente e tali mosti devono essere addizionati della sostanza rivelatrice individuata con decreto del Ministro, emanato di concerto con il Ministro della salute.

Art. 18.

Approvato

(Detenzione di anidride carbonica, di argo o di azoto)

1. La detenzione e l'utilizzazione di anidride carbonica, di argo o di azoto, soli o miscelati tra loro, negli stabilimenti di produzione e nei locali annessi o intercomunicanti anche attraverso cortili, a qualunque uso destinati, nei quali si producono vini spumanti e vini frizzanti sono consentite unicamente per creare un'atmosfera inerte e per manipolare al riparo dall'aria i prodotti utilizzati nella costituzione della partita, nei successivi travasi della stessa e dei prodotti da essa ottenuti.
2. Negli stabilimenti indicati al comma 1, la detenzione di anidride carbonica è subordinata ad apposita comunicazione da inviare al competente ufficio territoriale contestualmente all'introduzione del prodotto negli stabilimenti e nei locali.
3. Negli stabilimenti in cui si producono vini spumanti e vini frizzanti è vietato produrre, nonché detenere, vini spumanti gassificati e vini frizzanti gassificati diversi da quelli già confezionati.

Art. 19.

Approvato

(Elaborazione dei vini frizzanti)

1. L'elaborazione dei vini frizzanti, con o senza DOP o IGP, e del vino frizzante gassificato, come definiti dalla vigente normativa dell'Unione europea, è effettuata con le seguenti modalità:
 - a) la costituzione della partita è disciplinata dalle vigenti disposizioni dell'Unione europea. Per i vini frizzanti a DOP o IGP i prodotti costituenti la partita sono ottenuti nel rispetto dei singoli disciplinari di produzione;
 - b) la presa di spuma del vino frizzante può avvenire in bottiglia e in recipienti chiusi resistenti a pressione. Per la presa di spuma della partita possono essere utilizzati esclusivamente, da soli o in miscela tra loro:
 - 1) mosto d'uva;
 - 2) mosto d'uva parzialmente fermentato;
 - 3) vino nuovo ancora in fermentazione;
 - 4) mosto concentrato;
 - 5) mosto concentrato rettificato;
 - c) l'aggiunta di mosto concentrato e di mosto concentrato rettificato per la presa di spuma non è considerata né come dolcificazione, né come arricchimento;
 - d) per la dolcificazione del vino frizzante e del vino frizzante gassificato si applicano le vigenti disposizioni dell'Unione europea, salve le norme più restrittive previste nei singoli disciplinari di produzione dei vini a DOP e IGP. La dolcificazione può essere effettuata anche in fase di costituzione della partita;
 - e) ai fini dell'attività di controllo e vigilanza nell'ambito degli stabilimenti di produzione o confezionamento, da parte degli organismi preposti, la determinazione della sovrappressione dovuta alla presenza dell'anidride carbonica in soluzione, nei limiti fissati dalle vigenti norme dell'Unione europea, è effettuata al termine dell'elaborazione del vino frizzante e del vino frizzante gassificato prima che gli stessi, regolarmente confezionati, siano estratti dallo stabilimento. Il valore della determinazione, ottenuta utilizzando i metodi di analisi previsti dalla normativa dell'Unione europea, è dato dalla media dei risultati ottenuti dall'analisi di quattro esemplari di campione prelevati dalla stessa

partita;

f) la dicitura «rifermentazione in bottiglia» può essere utilizzata nella designazione e nella presentazione dei vini frizzanti a DOP e IGP per i quali tale pratica è espressamente prevista nei relativi disciplinari di produzione.

2. Complessivamente, l'aggiunta dei prodotti di cui alla lettera b) del comma 1 non deve aumentare il titolo alcolometrico volumico totale originario della partita di più di 0,9 per cento in volume.

Art. 20.

Approvato

(Prodotti vitivinicoli biologici)

1. Le produzioni biologiche nel settore vitivinicolo devono essere conformi al regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, alle relative disposizioni applicative e a quelle stabilite con decreto del Ministro, emanato previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Art. 21.

Approvato

(Sostanze ammesse)

1. È consentito vendere per uso enologico, detenere negli stabilimenti enologici e impiegare in enologia soltanto le sostanze espressamente ammesse dalle vigenti norme nazionali e dell'Unione europea.

Art. 22.

Approvato

(Detenzione dei prodotti enologici e chimici)

1. È vietato vendere, detenere per vendere, detenere negli stabilimenti enologici e nei locali comunque comunicanti con essi anche attraverso cortili, a qualsiasi uso destinati, nonché impiegare in enologia sostanze non consentite dalle vigenti norme dell'Unione europea e nazionali. È tuttavia consentito detenere, in quantità limitata allo stretto necessario e opportunamente tracciati, prodotti diversi da quelli di cui all'articolo 21, richiesti per il funzionamento o la rigenerazione di macchine e attrezzature impiegate per pratiche enologiche autorizzate e per la depurazione.

2. Nei locali dei laboratori annessi alle cantine è tuttavia permessa la presenza di prodotti chimici e reagenti contenenti sostanze non consentite, fatta eccezione per i dolcificanti sintetici, gli antifermentativi e gli antibiotici, purché in quantitativi compatibili con il normale lavoro di analisi. Sui contenitori dei reagenti deve essere indicata la denominazione o la formula chimica della sostanza in modo ben visibile e indelebile.

3. La detenzione dei prodotti di cui ai commi 1 e 2 è subordinata ad apposita comunicazione preventiva inviata all'ufficio territoriale, il quale può definire specifiche modalità volte a prevenire eventuali violazioni.

Art. 23.

Approvato

(Impiego dei pezzi di legno di quercia)

1. L'uso di pezzi di legno di quercia, previsto come pratica enologica dal regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione, del 10 luglio 2009, è disciplinato dalle disposizioni contenute nei decreti di cui all'articolo 4 della presente legge.

Capo IV

COMMERCIALIZZAZIONE

Art. 24.

Approvato

(Detenzione dei prodotti vitivinicoli a scopo di commercio e divieti)

1. Si intendono detenuti a scopo di commercio i mosti e i vini che si trovano nelle cantine o negli stabilimenti o nei locali dei produttori e dei commercianti.

2. I mosti e i vini in bottiglia o in altri recipienti di contenuto non superiore a 60 litri, muniti di

chiusura e di etichetta, si intendono posti in vendita per il consumo, anche se detenuti nelle cantine e negli stabilimenti enologici dei produttori e dei commercianti all'ingrosso.

3. Non è considerato posto in vendita per il consumo il vino in bottiglia in corso di invecchiamento presso i produttori e i commercianti all'ingrosso, nonché il vino contenuto in bottiglie o in recipienti fino a 60 litri, in corso di lavorazione, elaborazione o confezionamento, oppure destinato al consumo familiare o aziendale del produttore, purché la partita dei recipienti sia ben distinta dalle altre e su di essa sia presente un cartello che ne specifichi la destinazione o il tipo di lavorazione in corso e, in tale caso, il lotto di appartenenza.

4. Ai fini della presente legge non costituisce chiusura la chiusura provvisoria di fermentazione dei vini spumanti e dei vini frizzanti preparati con il sistema della fermentazione in bottiglia.

5. È vietata la detenzione a scopo di commercio dei mosti e dei vini non rispondenti alle definizioni stabilite o che hanno subito trattamenti e aggiunte non consentiti o che provengono da varietà di vite non iscritte come uva da vino nel registro nazionale delle varietà di vite, secondo le regole ivi previste, salvo quanto stabilito dal decreto di cui all'articolo 61, comma 1. Il divieto di cui al primo periodo non si applica agli stabilimenti che lavorano mosti e succhi destinati all'alimentazione umana il cui processo produttivo non prevede la fermentazione, purché la rintracciabilità dei prodotti lavorati sia garantita conformemente alle modalità da determinare con decreto del Ministero.

6. Il divieto di cui al comma 5 si applica altresì ai mosti e ai vini che:

a) all'analisi organolettica o chimica o microbiologica risultano alterati per malattia o avariati in misura tale da essere considerati inutilizzabili per il consumo, salvo che siano denaturati secondo le modalità previste dall'articolo 25, comma 3;

b) contengono una delle seguenti sostanze:

1) bromo organico;

2) cloro organico;

3) fluoro;

4) alcol metilico in quantità superiore a 350 milligrammi/litro per i vini rossi e a 250 milligrammi/litro per i vini bianchi e rosati;

c) all'analisi chimica risultano contenere residui di ferro-cianuro di potassio e suoi derivati a trattamento ultimato, o che hanno subito tale trattamento in violazione delle disposizioni contenute nei decreti di cui all'articolo 4.

7. Il vino, la cui acidità volatile espressa in grammi di acido acetico per litro supera i limiti previsti dalla vigente normativa dell'Unione europea, non può essere detenuto se non previa denaturazione con la sostanza rivelatrice e le modalità indicate nel decreto del Ministro, emanato di concerto con il Ministro della salute, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Il prodotto denaturato deve essere assunto in carico nei registri obbligatori entro il giorno stesso della denaturazione in un apposito conto separato e può essere ceduto e spedito soltanto agli acetifici o alle distillerie. Tale disposizione si applica anche ai vini nei quali è in corso la fermentazione acetica.

Art. 25.

Approvato

(Divieto di vendita e di somministrazione)

1. È vietato vendere, porre in vendita o mettere altrimenti in commercio, nonché comunque somministrare mosti e vini:

a) i cui componenti e gli eventuali loro rapporti non sono compresi nei limiti stabiliti nel decreto del Ministro, emanato di concerto con il Ministro della salute;

b) che all'analisi organolettica chimica o microbiologica risultano alterati per malattia o comunque avariati e difettosi per odori e per sapori anormali;

c) contenenti oltre 0,5 grammi per litro di cloruri espressi come cloruro di sodio, fatta eccezione per il vino marsala, per i vini liquorosi, per i mosti d'uva mutizzati con alcol, per i vini che hanno subito un periodo d'invecchiamento in botte di almeno due anni, per i vini aggiunti di mosto concentrato e per i

vini dolci naturali, per i quali tale limite è elevato a 1 grammo per litro;

d) contenenti oltre 1 grammo per litro di solfati espressi come solfato neutro di potassio. Tuttavia questo limite è elevato a:

1) 1,5 grammi per litro per i vini che hanno subito un periodo d'invecchiamento in botte di almeno due anni, per i vini dolcificati e per i vini ottenuti mediante aggiunta di alcol o distillati per uso alimentare ai mosti o ai vini;

2) 2 grammi per litro per i vini aggiunti di mosto concentrato e per i vini dolci naturali;

3) 5 grammi per litro, per il vino Marsala DOC;

e) contenenti alcol metilico in quantità superiore a 350 milligrammi/litro per i vini rossi e a 250 milligrammi/litro per i vini bianchi e rosati;

f) contenenti bromo e cloro organici;

g) che all'analisi chimica rivelano presenze di ferro-cianuro di potassio o di suoi derivati.

2. In aggiunta ai casi di cui al comma 1, possono essere individuate, in base all'accertata pericolosità per la salute umana, ulteriori sostanze che i mosti e i vini venduti, posti in vendita o messi altrimenti in commercio o somministrati non possono contenere ovvero non possono contenere in misura superiore ai limiti stabiliti nel decreto di cui al comma 1, lettera a).

3. I prodotti che presentano caratteristiche in violazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, nonché dell'articolo 24, commi 5 e 6, devono essere immediatamente denaturati con il cloruro di litio secondo quanto previsto con decreto del Ministro, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Titolo III

TUTELA DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE, DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE E DELLE MENZIONI TRADIZIONALI

Capo I

NORME GENERALI. CLASSIFICAZIONE DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE, DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE, AMBITO DI APPLICAZIONE E AMBITI TERRITORIALI

Art. 26.

Approvato

(Denominazione di origine e indicazione geografica)

1. Le definizioni di «denominazione di origine» e di «indicazione geografica» dei prodotti vitivinicoli sono quelle stabilite dall'articolo 93 del regolamento (UE) n. 1308/2013.

2. Le DOP e le IGP, per le quali è assicurata la protezione ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013 e del regolamento (UE) n. 1306/2013, sono riservate ai prodotti vitivinicoli alle condizioni previste dalla vigente normativa dell'Unione europea e dalla presente legge.

Art. 27.

Approvato

(Utilizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche)

1. Le DOP e le IGP di cui all'articolo 26 sono utilizzate per designare i prodotti vitivinicoli appartenenti a una pluralità di produttori, fatte salve le situazioni eccezionali previste dalla vigente normativa dell'Unione europea.

2. I vini frizzanti gassificati non possono utilizzare le denominazioni d'origine e le indicazioni geografiche.

3. Il nome della denominazione di origine o dell'indicazione geografica e le altre menzioni tradizionali alle stesse riservate non possono essere impiegati per designare prodotti simili o alternativi a quelli previsti all'articolo 26, né, comunque, essere impiegati in modo tale da ingenerare nei consumatori confusione nell'individuazione dei prodotti. Sono fatte salve le situazioni in cui l'uso del nome della denominazione di origine o dell'indicazione geografica sia consentito per le bevande spiritose derivate da prodotti vitivinicoli e per l'aceto di vino, nonché per i prodotti vitivinicoli aromatizzati ai sensi della vigente normativa dell'Unione europea e nazionale.

Art. 28.

Approvato

(Classificazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche)

1. Le DOP si classificano in:

- a) denominazioni di origine controllata e garantita (DOCG);
- b) denominazioni di origine controllata (DOC).

2. Le DOCG e le DOC sono le menzioni specifiche tradizionali utilizzate dall'Italia per designare i prodotti vitivinicoli DOP. Le menzioni «*Kontrollierte Ursprungsbezeichnung*» e «*Kontrollierte und garantierte Ursprungsbezeichnung*» possono essere utilizzate per designare rispettivamente i vini DOC e DOCG prodotti nella provincia di Bolzano, di bilinguismo italiano-tedesco. Le menzioni «*Appellation d'origine contrôlée*» e «*Appellation d'origine contrôlée et garantie*» possono essere utilizzate per designare rispettivamente i vini DOC e DOCG prodotti nella regione Valle d'Aosta, di bilinguismo italiano-francese. Le menzioni «*kontrolirano poreklo*» e «*kontrolirano in garantirano poreklo*» possono essere utilizzate per designare rispettivamente i vini a DOC e DOCG prodotti nelle province di Trieste, Gorizia e Udine, in conformità alla legge 23 febbraio 2001, n. 38, recante norme a tutela della minoranza linguistica slovena della regione Friuli-Venezia Giulia.

3. Le IGP comprendono le indicazioni geografiche tipiche (IGT). L'indicazione geografica tipica costituisce la menzione specifica tradizionale utilizzata dall'Italia per designare i vini IGP. La menzione «*Vin de pays*» può essere utilizzata per i vini IGT prodotti nella regione Valle d'Aosta, di bilinguismo italiano-francese, la menzione «*Landwein*» per i vini IGT prodotti nella provincia di Bolzano, di bilinguismo italiano-tedesco, e la menzione «*Dež elma oznaka*» per i vini IGT prodotti nelle province di Trieste, Gorizia e Udine, in conformità alla legge 23 febbraio 2001, n. 38.

4. Le menzioni specifiche tradizionali italiane di cui al presente articolo, anche con le relative sigle DOC, DOCG e IGT, possono essere indicate nell'etichettatura da sole o congiuntamente alla corrispondente espressione europea DOP e IGP.

ORDINE DEL GIORNO

G28.100

[D'ALI](#), [AMIDEI](#), [RUVOLO](#), [TARQUINIO](#), [SCOMA](#)

V. testo 2

Il Senato,

in sede di discussione del ddl AS 253 recante «Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione»,

premessi che:

il Marsala, eccellenza territoriale del nostro Paese, è l'unico vino liquoroso che detiene la Denominazione d'origine controllata (DOC) ai sensi della legge 28 novembre 1984, n. 851 e del conforme Disciplinare di produzione di cui al DPR 17 novembre 1986 che molte e precise restrizioni hanno imposto ai produttori;

in sede di definizione delle disposizioni relative alla costituzione dei consorzi di tutela, non è stata tenuta in considerazione summenzionata peculiarità;

infatti, il Decreto Ministeriale 16 dicembre 2010 ha inopinatamente cancellato, dalla platea dei legittimati a rappresentare le DOC dei vini speciali, proprio coloro che operano per ottenere tali vini omettendo di considerare le imprese produttrici di vini «speciali» e riportando la rappresentatività soltanto alla base «anagrafica» dei viticoltori ed a quella della materia prima;

considerato che:

i quantitativi di vino certificato a DO Marsala non sono i vini di base, ma il vino cui è stata aggiunta, obbligatoriamente, una quota di alcol vinico;

pertanto, il metodo di calcolo per definire la partecipazione alla *governance* del consorzio di tutela, misurata sui vini di base, determina un consorzio non coerente con il quadro produttivo esistente;

è nota l'urgenza di porre fine a questa situazione che non permette di riconoscere il consorzio di tutela per una delle denominazioni di origini controllata di più lunga tradizione e storia in Italia,

impegna il Governo a modificare rapidamente le disposizioni di cui al DM 16 dicembre 2010 per considerare il caso esclusivo della denominazione di origine controllata Marsala, stabilendo che per il computo delle produzioni certificate di vino liquoroso devono essere acquisite le quantità effettivamente certificate Marsala e non i quantitativi dei vini di base.

G28.100 (testo 2)

[D'ALI](#), [AMIDEI](#), [RUVOLO](#), [TARQUINIO](#), [SCOMA](#)

Approvato

Il Senato,

in sede di discussione del ddl AS 253 recante «Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione»,

premessi che:

il Marsala, eccellenza territoriale del nostro Paese, è l'unico vino liquoroso che detiene la Denominazione d'origine controllata (DOC) ai sensi della legge 28 novembre 1984, n. 851 e del conforme Disciplinare di produzione di cui al DPR 17 novembre 1986 che molte e precise restrizioni hanno imposto ai produttori;

in sede di definizione delle disposizioni relative alla costituzione dei consorzi di tutela, non è stata tenuta in considerazione summenzionata peculiarità;

infatti, il Decreto Ministeriale 16 dicembre 2010 ha inopinatamente cancellato, dalla platea dei legittimati a rappresentare le DOC dei vini speciali, proprio coloro che operano per ottenere tali vini omettendo di considerare le imprese produttrici di vini «speciali» e rapportando la rappresentatività soltanto alla base «anagrafica» dei viticoltori ed a quella della materia prima;

considerato che:

i quantitativi di vino certificato a DO Marsala non sono i vini di base, ma il vino cui è stata aggiunta, obbligatoriamente, una quota di alcol vinico;

pertanto, il metodo di calcolo per definire la partecipazione alla *governance* del consorzio di tutela, misurata sui vini di base, determina un consorzio non coerente con il quadro produttivo esistente;

è nota l'urgenza di porre fine a questa situazione che non permette di riconoscere il consorzio di tutela per una delle denominazioni di origini controllata di più lunga tradizione e storia in Italia,

impegna il Governo a valutare l'adozione di disposizioni di aggiornamento del decreto ministeriale 16 dicembre 2010, considerando il caso della denominazione di origine controllata Marsala, eventualmente anche stabilendo che per il computo delle produzioni certificate di vino liquoroso devono essere acquisite le quantità effettivamente certificate Marsala e non i quantitativi dei vini di base.

ARTICOLI DA 29 A 48 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 29.

Approvato

(Ambiti territoriali)

1. Le zone di produzione delle denominazioni di origine possono comprendere, oltre al territorio indicato con la denominazione di origine medesima, anche territori adiacenti o situati nelle immediate vicinanze, quando in essi esistano analoghe condizioni ambientali, gli stessi vitigni e siano praticate le medesime tecniche colturali e i vini prodotti in tali aree abbiano eguali caratteristiche chimico-fisiche e organolettiche.
2. Solo le denominazioni di origine possono prevedere al loro interno l'indicazione di zone espressamente delimitate, comunemente denominate sottozone, che devono avere peculiarità ambientali o tradizionalmente note, essere designate con uno specifico nome geografico, storico-geografico o amministrativo, essere espressamente previste nel disciplinare di produzione ed essere disciplinate più rigidamente.
3. I nomi geografici che definiscono le indicazioni geografiche tipiche devono essere utilizzati per contraddistinguere i vini derivanti da zone di produzione, anche comprendenti le aree a DOCG o

DOC, designate con il nome geografico relativo o comunque indicativo della zona, in conformità della normativa nazionale e dell'Unione europea sui vini a IGP.

4. Per i vini a DOP è consentito il riferimento a unità geografiche aggiuntive, più piccole della zona di produzione della denominazione, localizzate all'interno della stessa zona di produzione ed elencate in una lista, a condizione che il prodotto sia vinificato separatamente e appositamente rivendicato nella denuncia annuale di produzione delle uve prevista dall'articolo 37. Tali unità geografiche devono essere espressamente delimitate e possono corrispondere a comuni, frazioni o zone amministrative ovvero ad aree geografiche locali definite. La lista delle unità geografiche aggiuntive e la relativa delimitazione devono essere indicate in allegato ai disciplinari di produzione in un apposito elenco.

5. Le zone espressamente delimitate o sottozone delle DOC possono essere riconosciute come DOC autonome, alle condizioni di cui all'articolo 33, comma 2, e possono essere promosse a DOCG separatamente o congiuntamente alla DOC principale.

6. Le DOCG e le DOC possono utilizzare nell'etichettatura un nome geografico più ampio, anche di carattere storico, tradizionale o amministrativo, qualora sia espressamente previsto negli specifici disciplinari di produzione e a condizione che tale nome geografico più ampio sia separato dal nome geografico della denominazione e delle menzioni DOCG e DOC.

Art. 30.

Approvato

(Coesistenza di più DO o IGT nell'ambito del medesimo territorio)

1. Nell'ambito di un medesimo territorio viticolo possono coesistere DO e IG.

2. È consentito che più DOCG e DOC facciano riferimento allo stesso nome geografico, anche per contraddistinguere vini diversi, purché le zone di produzione degli stessi comprendano il territorio definito con tale nome geografico. È altresì consentito, alle predette condizioni, che più IGT facciano riferimento allo stesso nome geografico.

3. Il riconoscimento di una DO esclude la possibilità di impiegare il nome della denominazione stessa come IGT e viceversa, fatti salvi i casi in cui i nomi delle DO e delle IG, riferite al medesimo elemento geografico, siano parzialmente corrispondenti.

4. In zone più ristrette o nell'intera area di una DOC individuata con il medesimo nome geografico è consentito che coesistano vini diversi a DOCG o DOC, purché i vini a DOCG:

- a) siano regolamentati da disciplinari di produzione più restrittivi;
- b) riguardino tipologie particolari derivanti da una specifica piattaforma ampelografica o metodologia di elaborazione.

Art. 31.

Approvato

(Specificazioni, menzioni, vitigni e annata di produzione)

1. La specificazione «classico» per i vini non spumanti DO e la specificazione «storico» per i vini spumanti DO è riservata ai vini della zona di origine più antica, ai quali può essere attribuita una regolamentazione autonoma anche nell'ambito della stessa denominazione. Per il Chianti Classico questa zona storica è quella delimitata con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste 31 luglio 1932, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 209 del 9 settembre 1932. In tale zona non possono essere impiantati o dichiarati allo schedario viticolo vigneti per il Chianti a DOCG.

2. La menzione «riserva» è attribuita ai vini a DO che siano stati sottoposti a un periodo di invecchiamento, compreso l'eventuale affinamento, non inferiore a:

- a) due anni per i vini rossi;
- b) un anno per i vini bianchi;
- c) un anno per i vini spumanti ottenuti con metodo di fermentazione in autoclave denominato «metodo Martinotti» o «metodo *Charmat*»;
- d) tre anni per i vini spumanti ottenuti con rifermentazione naturale in bottiglia.

3. Le disposizioni del comma 2 si applicano fatto salvo quanto previsto per le denominazioni preesistenti. In caso di taglio tra vini di annate diverse, l'immissione al consumo del vino con la

menzione «riserva» è consentita solo al momento in cui tutta la partita abbia concluso il periodo minimo di invecchiamento previsto dal relativo disciplinare di produzione.

4. La menzione «superiore», fatto salvo quanto previsto per le denominazioni preesistenti, è attribuita ai vini a DO aventi caratteristiche qualitative più elevate, derivanti da una regolamentazione più restrittiva che preveda, rispetto alla tipologia non classificata con tale menzione, una resa per ettaro delle uve inferiore di almeno il 10 per cento, nonché:

- a) un titolo alcolometrico minimo potenziale naturale delle uve superiore di almeno 0,5 per cento in volume;
- b) un titolo alcolometrico minimo totale dei vini al consumo superiore di almeno 0,5 per cento in volume.

5. La menzione «superiore» non può essere abbinata né alla menzione «novello» né alla menzione «riserva», fatte salve le denominazioni preesistenti.

6. La menzione «gran selezione» è attribuita ai vini DOCG che rispondono alle seguenti caratteristiche:

- a) i vini devono essere ottenuti esclusivamente dalla vinificazione delle uve prodotte dai vigneti condotti dall'azienda imbottigliatrice, anche se imbottigliati da terzi per conto della stessa; qualora dette uve siano conferite a società cooperative, le stesse devono essere vinificate separatamente e i vini ottenuti da queste devono essere imbottigliati separatamente;
- b) i vini devono presentare caratteristiche chimico-fisiche e organolettiche almeno pari a quelle previste per la menzione «superiore» ed essere sottoposti a un periodo d'invecchiamento almeno pari a quello dei vini che si fregiano della menzione «riserva», qualora dette menzioni siano previste nel relativo disciplinare di produzione;
- c) i vini possono essere soggetti ad arricchimento, a condizione che l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale non superi l'1 per cento in volume e sia effettuato con le seguenti modalità:
 - 1) sui mosti d'uva, mediante la concentrazione parziale, compresa l'osmosi inversa, esclusa l'aggiunta di prodotti di arricchimento esogeni;
 - 2) sui vini diversi da quelli di cui al numero 3), mediante la concentrazione parziale a freddo, esclusa l'aggiunta di prodotti di arricchimento esogeni;
 - 3) nella produzione dei vini spumanti, secondo le modalità e i limiti previsti dalla normativa dell'Unione europea e nazionale.

7. Non possono essere utilizzate ulteriori e diverse menzioni contenenti il termine «selezione» oltre alla menzione «gran selezione». La menzione «gran selezione» non può essere attribuita congiuntamente alla menzione «superiore» e «riserva», fatta eccezione per le DOCG che contengono tali menzioni nel nome della denominazione.

8. La menzione «novello» è attribuita alle categorie dei vini a DO e IG tranquilli e frizzanti, prodotti conformemente alla vigente normativa nazionale e dell'Unione europea.

9. Le menzioni «passito» o «vino passito» sono attribuite alle categorie dei vini a DO e IGT tranquilli, compresi i «vini da uve stramature» e i «vini ottenuti da uve passite», ottenuti dalla fermentazione di uve sottoposte ad appassimento naturale o in ambiente condizionato. La menzione «vino passito liquoroso» è attribuita alla categoria dei vini a IGT, fatte salve le denominazioni preesistenti.

10. La menzione «vigna» o i suoi sinonimi, seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale, può essere utilizzata solo nella presentazione o nella designazione dei vini a DO ottenuti dalla superficie vitata che corrisponde al toponimo o al nome tradizionale, purché sia rivendicata nella denuncia annuale di produzione delle uve prevista dall'articolo 37 e a condizione che la vinificazione delle uve corrispondenti avvenga separatamente e che sia previsto un apposito elenco tenuto e aggiornato dalle regioni mediante procedura che ne comporta la pubblicazione. La gestione dell'elenco può essere delegata ai consorzi di tutela riconosciuti ai sensi dell'articolo 41, comma 4.

11. I vini a DO e i vini a IG possono utilizzare nell'etichettatura nomi di vitigni o loro sinonimi, menzioni tradizionali, riferimenti a particolari tecniche di vinificazione e qualificazioni specifiche del prodotto.

12. Per i vini a DO, ad esclusione dei vini liquorosi, dei vini spumanti non etichettati come millesimati e dei vini frizzanti, deve essere indicata nell'etichetta l'annata di produzione delle uve.

13. Le specificazioni, menzioni e indicazioni di cui al presente articolo, fatta eccezione per la menzione «vigna», devono essere espressamente previste negli specifici disciplinari di produzione, nell'ambito dei quali possono essere regolamentate le ulteriori condizioni di utilizzazione nonché definiti parametri maggiormente restrittivi rispetto a quanto indicato nel presente articolo.

Capo II

PROTEZIONE DELLE DOP E IGP NELL'UNIONE EUROPEA. PROCEDURA DI RICONOSCIMENTO. REQUISITI FONDAMENTALI. DISCIPLINARI DI PRODUZIONE

Art. 32.

Approvato

(Protezione nell'Unione europea. Procedura per il conferimento della protezione delle DO e delle IG)

1. Il conferimento della protezione delle DOP e IGP nonché delle menzioni specifiche tradizionali DOCG, DOC e IGT avviene contestualmente all'accoglimento della rispettiva domanda di protezione da parte della Commissione europea, in conformità alle disposizioni concernenti l'individuazione dei soggetti legittimati alla presentazione della domanda e il contenuto della domanda stessa e nel rispetto della procedura nazionale preliminare e della procedura dell'Unione europea previste dal regolamento (UE) n. 1308/2013 e dagli appositi atti delegati e di esecuzione della Commissione europea.

2. La procedura nazionale di cui al comma 1 è stabilita con decreto del Ministro, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

3. A decorrere dalla data di presentazione alla Commissione europea della domanda di protezione, della domanda di conversione da una DOP ad una IGP, nonché della domanda di modifica del disciplinare di produzione di cui all'articolo 36, i vini della relativa DO o IG possono essere etichettati in conformità alle vigenti norme dell'Unione europea, a condizione che il soggetto richiedente sia preventivamente autorizzato dal Ministero, d'intesa con la competente regione.

Art. 33.

Approvato

(Requisiti di base per il riconoscimento delle DO e delle IG)

1. Il riconoscimento della DOCG è riservato ai vini già riconosciuti a DOC e a zone espressamente delimitate o tipologie di una DOC da almeno sette anni, che siano ritenuti di particolare pregio, per le caratteristiche qualitative intrinseche e per la rinomanza commerciale acquisita, e che siano stati rivendicati, nell'ultimo biennio, da almeno il 51 per cento, inteso come media, dei soggetti che conducono vigneti dichiarati allo schedario viticolo di cui all'articolo 8 e che rappresentino almeno il 51 per cento della superficie totale dichiarata allo schedario viticolo idonea alla rivendicazione della relativa denominazione. Nel caso di passaggio di tutta una denominazione da DOC a DOCG anche le sue zone caratteristiche o tipologie vengono riconosciute come DOCG, indipendentemente dalla data del loro riconoscimento.

2. Il riconoscimento della DOC è riservato ai vini provenienti da zone già riconosciute, anche con denominazione diversa, a IGT da almeno cinque anni e che siano stati rivendicati, nell'ultimo biennio, da almeno il 35 per cento, inteso come media, dei viticoltori interessati e che rappresentino almeno il 35 per cento della produzione dell'area interessata. Il riconoscimento in favore di vini non provenienti dalle predette zone è ammesso esclusivamente nell'ambito delle regioni nelle quali non sono presenti IGT. Inoltre, le zone espressamente delimitate o le sottozone delle DOC possono essere riconosciute come DOC autonome qualora le relative produzioni abbiano acquisito rinomanza commerciale e siano state rivendicate, nell'ultimo biennio, da almeno il 51 per cento, inteso come media, dei soggetti che conducono vigneti dichiarati allo schedario viticolo di cui all'articolo 8 e che rappresentino almeno il 51 per cento della superficie totale dichiarata allo schedario viticolo idonea alla rivendicazione della relativa area delimitata o sottozona.

3. Il riconoscimento dell'IGT è riservato ai vini provenienti dalla rispettiva zona viticola a condizione

che la relativa richiesta sia rappresentativa di almeno il 20 per cento, inteso come media, dei viticoltori interessati e di almeno il 20 per cento della superficie totale dei vigneti oggetto di dichiarazione produttiva nell'ultimo biennio.

4. Il riconoscimento di una DOCG deve prevedere una disciplina viticola ed enologica più restrittiva rispetto a quella della DOC di provenienza.

5. Il riconoscimento di una DOC deve prevedere una disciplina viticola ed enologica più restrittiva rispetto a quella della IGT precedentemente rivendicata.

6. L'uso delle DO non è consentito per i vini ottenuti sia totalmente sia parzialmente da vitigni che non siano stati classificati fra gli idonei alla coltivazione o che derivino da ibridi interspecifici tra la *Vitis vinifera* e altre specie americane o asiatiche.

7. Per i vini a IGT è consentito l'uso delle varietà iscritte nel registro nazionale delle varietà di vite.

Art. 34.

Approvato

(Cancellazione della protezione dell'Unione europea e revoca del riconoscimento delle DO e delle IG)

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 106 del regolamento (UE) n. 1308/2013, il Ministero richiede la cancellazione della protezione dell'Unione europea quando le DO e le IG non siano state rivendicate o certificate consecutivamente per tre campagne vitivinicole.

2. Nei casi previsti dal comma 1, è consentito presentare alla Commissione europea apposita richiesta per convertire la DOP in IGP nel rispetto delle vigenti norme dell'Unione europea e in conformità alle disposizioni procedurali stabilite dal decreto di cui all'articolo 32, comma 2.

Art. 35.

Approvato

(Disciplinari di produzione)

1. Nei disciplinari di produzione dei vini a DOP e IGP proposti unitamente alla domanda di protezione dal soggetto legittimato, nell'ambito della procedura prevista dal decreto di cui all'articolo 32, comma 2, devono essere stabiliti:

a) la denominazione di origine o indicazione geografica;

b) la delimitazione della zona di produzione;

c) la descrizione delle caratteristiche fisico-chimiche e organolettiche del vino o dei vini e, in particolare, il titolo alcolometrico volumico minimo totale richiesto al consumo e il titolo alcolometrico volumico minimo naturale potenziale delle uve alla vendemmia; le regioni possono consentire un titolo alcolometrico volumico minimo naturale inferiore di mezzo grado a quello stabilito dal disciplinare; limitatamente ai vini a IGT la valutazione o indicazione delle caratteristiche organolettiche;

d) la resa massima di uva a ettaro e la relativa resa di trasformazione in vino o la resa massima di vino per ettaro sulla base dei risultati quantitativi e qualitativi del quinquennio precedente. Fatte salve disposizioni più restrittive previste dai disciplinari, per i vini spumanti, per i vini frizzanti e per i vini liquorosi la resa di vino ad ettaro è riferita alla partita di vino base destinato all'elaborazione.

L'aggiunta del mosto concentrato e del mosto concentrato rettificato per la presa di spuma dei vini frizzanti e l'aggiunta dello sciroppo zuccherino per la presa di spuma dei vini spumanti, nonché l'aggiunta dello sciroppo di dosaggio per i vini spumanti, è aumentativa di tale resa. In assenza di disposizioni specifiche nel disciplinare, le regioni e le province autonome possono definire con proprio provvedimento condizioni di resa diverse rispetto a quanto stabilito dalla presente lettera. Fatte salve le specifiche disposizioni dei disciplinari, per i soli vini a DO è consentito un esubero di produzione fino al 20 per cento della resa massima di uva a ettaro o della resa massima di vino per ettaro, che non può essere destinato alla produzione della relativa DO, mentre può essere destinato alla produzione di vini a DOC o IGT a partire da un vino a DOCG, oppure di vini a DOC o IGT a partire da un vino a DOC, ove vengano rispettati le condizioni e i requisiti dei relativi disciplinari di produzione, fermo restando il rispetto delle condizioni di cui all'articolo 38. Superata la percentuale del 20 per cento, tutta la produzione decade dal diritto alla rivendicazione della DO. Le regioni, su proposta dei consorzi di

tutela di cui all'articolo 41 e sentite le organizzazioni professionali di categoria, in annate climaticamente favorevoli, possono annualmente destinare il predetto esubero massimo di resa del 20 per cento alla produzione del relativo vino a DOP, nel rispetto delle misure gestionali di cui all'articolo 39, comma 1. Nel caso in cui dal medesimo vigneto, destinato alla produzione di vini a DO, l'eccedenza di uva, se previsto nel disciplinare, venga destinata ad altra DOC o IGT, la resa massima di uva, comprensiva dell'eccedenza stessa, non deve essere superiore alla resa massima di uva prevista nel disciplinare della DOC o IGT di destinazione. L'esubero di produzione deve essere vinificato nel rispetto della resa massima di trasformazione prevista nel disciplinare di produzione della DOP o IGP di destinazione;

e) l'indicazione della o delle varietà di uve da cui il vino è ottenuto, con eventuale riferimento alle relative percentuali, fatta salva la tolleranza nella misura massima dell'1 per cento da calcolare su ciascun vitigno impiegato e se collocato in maniera casuale all'interno del vigneto;

f) le condizioni ambientali e di produzione, in particolare:

1) le caratteristiche naturali, quali il clima, il terreno, la giacitura, l'altitudine, l'esposizione;

2) le norme per la viticoltura, quali le forme di allevamento, i sistemi di potatura, il divieto di pratiche di forzatura, tra le quali non è considerata l'irrigazione di soccorso, ed eventuali altre specifiche pratiche agronomiche. Per i nuovi impianti relativi alla produzione di vini a DOCG è obbligatorio prevedere la densità minima di ceppi per ettaro, calcolata sul sesto d'impianto. Nei disciplinari in cui sia indicata la densità d'impianto, eventuali fallanze, entro il limite del 10 per cento, non incidono sulla determinazione della capacità produttiva; oltre tale limite la resa di uva a ettaro è ridotta proporzionalmente all'incidenza percentuale delle fallanze;

3) gli elementi che evidenziano il legame del prodotto a DOP o IGP con il territorio, ai sensi dell'articolo 94, paragrafo 2, lettera g), del regolamento (UE) n. 1308/2013;

g) il nome e l'indirizzo dell'organismo di controllo e le relative attribuzioni, ai sensi dell'articolo 94, paragrafo 2, lettera i), del regolamento (UE) n. 1308/2013.

2. Nei disciplinari di cui al comma 1 possono essere stabiliti i seguenti ulteriori elementi:

a) le deroghe per la vinificazione ed elaborazione nelle immediate vicinanze della zona geografica delimitata o in una zona situata nell'unità amministrativa o in un'unità amministrativa limitrofa oppure, limitatamente ai vini a DOP spumanti e frizzanti, al di là delle immediate vicinanze dell'area delimitata purché sempre in ambito nazionale, alle condizioni stabilite dalla specifica normativa dell'Unione europea;

b) il periodo minimo di invecchiamento obbligatorio, in recipienti di legno o di altro materiale, e di affinamento in bottiglia. Fatte salve le disposizioni più restrittive degli specifici disciplinari, detto periodo di invecchiamento è riferito ad almeno l'85 per cento della relativa partita di prodotto;

c) l'imbottigliamento in zona delimitata;

d) le capacità e i sistemi di chiusura delle bottiglie e degli altri recipienti ammessi dalla vigente normativa;

e) le pratiche enologiche utilizzabili e le relative restrizioni, compresi lo stoccaggio e la conservazione dei mosti, dei mosti parzialmente fermentati, del vino nuovo in fermentazione;

f) le ulteriori condizioni facoltative previste dalla legislazione dell'Unione europea e nazionale.

3. La previsione dell'eventuale imbottigliamento in zona delimitata di cui al comma 2, lettera c), può essere inserita nei disciplinari di produzione, conformemente alla vigente normativa dell'Unione europea, alle seguenti condizioni:

a) la delimitazione della zona di imbottigliamento deve corrispondere a quella della zona di vinificazione o elaborazione, ivi comprese le eventuali deroghe di cui al comma 2, lettera a);

b) in caso di presentazione di domanda di protezione per una nuova DOP o IGP, la stessa richiesta deve essere rappresentativa di almeno il 66 per cento, inteso come media, della superficie dei vigneti, oggetto di dichiarazione produttiva nell'ultimo biennio;

c) in caso di presentazione di domanda di modifica del disciplinare intesa ad inserire la delimitazione della zona di imbottigliamento, in aggiunta alle condizioni di cui alla lettera b), la richiesta deve essere

avallata da un numero di produttori che rappresentino almeno il 51 per cento, inteso come media, della produzione imbottigliata nell'ultimo biennio. In tal caso le imprese imbottigliatrici interessate possono ottenere la deroga per continuare l'imbottigliamento nei propri stabilimenti siti al di fuori della zona delimitata a condizione che presentino apposita istanza al Ministero allegando idonea documentazione atta a comprovare l'esercizio dell'imbottigliamento della specifica DOP o IGP per almeno due anni, anche non continuativi, nei cinque anni precedenti l'entrata in vigore della modifica in questione;

d) in caso di inserimento della delimitazione della zona di imbottigliamento nel disciplinare a seguito del passaggio da una preesistente IGT ad una DOC, ovvero a seguito del passaggio da una DOC ad una DOCG, si applicano le disposizioni di cui alla lettera c).

4. Quanto previsto al comma 3 si applica fatte salve le disposizioni vigenti relative alle DO i cui disciplinari già prevedono la delimitazione della zona di imbottigliamento.

Art. 36.

Approvato

(Modifica dei disciplinari di produzione DOP e IGP)

1. Per la modifica dei disciplinari DOP e IGP si applicano per analogia le norme previste per il riconoscimento, conformemente alle disposizioni previste dalla normativa dell'Unione europea vigente e dal decreto di cui all'articolo 32, comma 2.

Capo III

RIVENDICAZIONE E GESTIONE DELLE PRODUZIONI

Art. 37.

Approvato

(Modalità di rivendicazione delle produzioni)

1. La rivendicazione delle produzioni di uve destinate alla produzione di vini a DO e IG è effettuata annualmente, a cura dei produttori interessati, contestualmente alla dichiarazione di vendemmia prevista dalla vigente normativa dell'Unione europea, mediante i servizi del SIAN, con le modalità stabilite con decreto del Ministro, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Art. 38.

Approvato

(Riclassificazioni, declassamenti e tagli)

1. È consentita la coesistenza, in una stessa area di produzione, di vini a DO e a IG, anche derivanti dagli stessi vigneti, a condizione che a cura dell'avente diritto venga operata annualmente, secondo le prescrizioni dei relativi disciplinari di produzione, la scelta vendemmiale. Tale scelta può riguardare denominazioni di pari o inferiore livello, ricadenti nella stessa zona di produzione. Qualora dal medesimo vigneto vengano rivendicate contemporaneamente più produzioni a DOCG o DOC o IGT, la resa massima di uva a ettaro e la relativa resa di trasformazione in vino non può comunque superare il limite più restrittivo tra quelli stabiliti tra i differenti disciplinari di produzione.

2. È consentito per i mosti e per i vini atti a divenire DOCG o DOC il passaggio dal livello di classificazione più elevato a quelli inferiori. È inoltre consentito il passaggio sia da una DOCG ad un'altra DOCG, sia da DOC ad altra DOC, sia da IGT ad altra IGT, purché:

- a) le DO e le IG insistano sulla medesima area viticola, oppure, nel caso in cui le zone di produzione dei vini di cui al presente comma non siano completamente coincidenti, il prodotto provenga da vigneti idonei a produrre il vino della denominazione prescelta;
- b) il prodotto abbia i requisiti prescritti per la denominazione prescelta;
- c) la resa massima di produzione di quest'ultima sia eguale o superiore rispetto a quella di provenienza, in relazione alla resa effettiva rivendicata.

3. Chiunque può effettuare la riclassificazione di cui al comma 2 del prodotto atto a divenire DO o IG, che fino alla realizzazione della specifica funzionalità nell'ambito dei servizi del SIAN è, per ciascuna partita, annotata nei registri e comunicata all'organismo di controllo autorizzato.

4. Il prodotto già certificato con la DO o classificato con l'IG deve essere declassato in caso di perdita

dei requisiti chimico-fisici od organolettici ovvero per scelta del produttore o del detentore. Per tali fini il soggetto interessato, per ciascuna partita, annota l'operazione nei registri e invia comunicazione all'organismo di controllo autorizzato, indicando la quantità di prodotto da declassare e la sua ubicazione, con individuazione degli estremi dell'attestato di idoneità per le DO, e, nel caso di prodotti già imbottigliati, il lotto. Il prodotto ottenuto dal declassamento può essere commercializzato con altra DO o IG o con un'altra categoria di prodotto vitivinicolo qualora ne abbia le caratteristiche e siano rispettate le relative disposizioni applicabili.

5. Il taglio tra due o più mosti o vini a DOCG o DOC o IGT diversi comporta la perdita del diritto all'uso del riferimento geografico originario per il prodotto ottenuto, che può tuttavia essere classificato come vino IGT qualora ne abbia le caratteristiche.

6. Il taglio tra vino atto e vino certificato di una stessa DO o IG comporta la perdita della certificazione acquisita, fatta salva la possibilità di richiedere una nuova certificazione per la nuova partita secondo le procedure di cui all'articolo 65.

7. Fatte salve le deroghe previste dagli specifici disciplinari di produzione ai sensi della vigente normativa dell'Unione europea, il trasferimento delle partite di mosti e di vini atti a divenire DOP o IGP al di fuori della zona di produzione delimitata comporta la perdita del diritto alla rivendicazione della DOP o dell'IGP per le partite medesime.

8. In casi eccezionali, non previsti dalla vigente normativa, su istanza motivata dell'interessato può essere consentito il trasferimento delle partite di mosti e di vini di cui al comma 7 al di fuori della zona di produzione delimitata, previa specifica autorizzazione rilasciata dal Ministero.

Art. 39.

Approvato

(Gestione delle produzioni)

1. Per i vini a DOP, in annate climaticamente favorevoli, le regioni, su proposta dei consorzi e sentite le organizzazioni professionali di categoria e le organizzazioni professionali della regione, possono destinare l'esubero massimo di resa del 20 per cento di cui all'articolo 35, comma 1, lettera *d*), a riserva vendemmiale per far fronte, nelle annate successive, a carenze di produzione fino al limite massimo delle rese previsto dal disciplinare di produzione o consentito con provvedimento regionale per soddisfare esigenze di mercato. Le regioni, su proposta dei consorzi e sentite le organizzazioni professionali di categoria e le organizzazioni professionali della regione, in annate climaticamente sfavorevoli, possono ridurre le rese massime di uva e di vino consentite sino al limite reale dell'annata.

2. Le regioni possono ridurre la resa massima di vino classificabile come a DO ed eventualmente la resa massima di uva a ettaro e la relativa resa di trasformazione in vino per conseguire l'equilibrio di mercato, su proposta dei consorzi di tutela e sentite le organizzazioni professionali di categoria e le organizzazioni professionali della regione, e stabilire la destinazione del prodotto oggetto di riduzione. Le regioni possono altresì consentire ai produttori di ottemperare alla riduzione di resa massima classificabile anche mediante declassamento di quantitativi di vino della medesima denominazione o tipologia giacenti in azienda, prodotti nelle tre annate precedenti.

3. Le regioni, su proposta dei consorzi di tutela e sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative e le organizzazioni professionali della regione, possono disciplinare l'iscrizione dei vigneti nello schedario ai fini dell'idoneità alla rivendicazione delle relative DO o IG per conseguire l'equilibrio di mercato.

4. Le regioni, in ogni caso, al fine di migliorare o di stabilizzare il funzionamento del mercato dei vini, compresi le uve e i mosti da cui sono ottenuti, e per superare squilibri congiunturali, su proposta e in attuazione delle decisioni adottate dai consorzi di tutela e sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative e le organizzazioni professionali della regione, possono stabilire altri sistemi di regolamentazione della raccolta dell'uva e dello stoccaggio dei vini ottenuti in modo da permettere la gestione dei volumi di prodotto disponibili, compresa la destinazione degli esuberi di produzione di uva e della resa di trasformazione di uva in vino di cui all'articolo 35.

Capo IV

COMITATO NAZIONALE VINI DOP E IGP

Art. 40.

Approvato

(Comitato nazionale vini DOP e IGP)

1. Il comitato nazionale vini DOP e IGP è organo del Ministero. Ha competenza consultiva e propositiva in materia di tutela e valorizzazione qualitativa e commerciale dei vini a DOP e IGP.
2. Il comitato di cui al comma 1 è composto dal presidente e dai seguenti membri, nominati dal Ministro:
 - a) tre funzionari del Ministero;
 - b) tre membri esperti, particolarmente competenti in materie tecniche, scientifiche e legislative attinenti al settore della viticoltura e dell'enologia;
 - c) due membri designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in rappresentanza e in qualità di coordinatori delle regioni;
 - d) un membro esperto nel settore vitivinicolo di qualità designato dall'Ordine nazionale dei dottori agronomi e dei dottori forestali;
 - e) un membro designato dall'unione nazionale delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, in rappresentanza delle camere stesse;
 - f) un membro designato dall'Associazione enologi enotecnici italiani;
 - g) un membro designato dalla Federazione nazionale dei consorzi volontari di cui all'articolo 41, in rappresentanza dei consorzi stessi;
 - h) tre membri designati dalle organizzazioni agricole maggiormente rappresentative;
 - i) due membri designati dalle organizzazioni di rappresentanza e tutela delle cantine sociali e delle cooperative agricole;
 - l) due membri designati dalle organizzazioni degli industriali vinicoli.
3. Qualora il comitato tratti questioni attinenti a una DOP ovvero a una IGT, partecipano alla riunione, con diritto di voto, un rappresentante della regione interessata, nonché un rappresentante del consorzio di tutela autorizzato ai sensi dell'articolo 41, senza diritto di voto.
4. In relazione alle competenze di cui al comma 1, su incarico del Ministero, possono partecipare alle riunioni del comitato, senza diritto di voto, uno o più esperti particolarmente competenti su specifiche questioni tecniche, economiche o legislative trattate dal comitato stesso.
5. Il presidente e i componenti del comitato durano in carica tre anni e possono essere riconfermati per non più di due volte. L'incarico di membro effettivo del comitato è incompatibile con incarichi dirigenziali o di responsabilità svolti presso organismi di certificazione o altre organizzazioni aventi analoghe competenze. Il Ministro, con proprio decreto, definisce l'ambito di applicazione delle disposizioni di cui al presente comma.
6. Il comitato:
 - a) esprime il proprio parere secondo le modalità previste dalla presente legge, nonché, su richiesta del Ministero, su ogni altra questione relativa al settore vitivinicolo;
 - b) collabora con i competenti organi statali e regionali all'osservanza della presente legge e dei disciplinari di produzione relativi ai prodotti a DO o a IG.
7. Le funzioni di segreteria tecnica e amministrativa del comitato sono assicurate da funzionari del Ministero nominati con decreto del Ministero.

Capo V

CONSORZI DI TUTELA PER LE DENOMINAZIONI DI ORIGINE E LE INDICAZIONI GEOGRAFICHE PROTETTE

Art. 41.

Approvato

(ConSORZI di tutela)

1. Per ciascuna DOP o IGP può essere costituito e riconosciuto dal Ministero un consorzio di tutela. Il consorzio è costituito fra i soggetti inseriti nel sistema di controllo della denominazione e persegue le

seguenti finalità:

- a) avanzare proposte di disciplina regolamentare e svolgere compiti consultivi relativi alla denominazione interessata, nonché collaborativi nell'applicazione della presente legge;
- b) svolgere attività di assistenza tecnica, di proposta, di studio, di valutazione economico-congiunturale della DOP o IGP, nonché ogni altra attività finalizzata alla valorizzazione della denominazione sotto il profilo tecnico dell'immagine;
- c) collaborare, secondo le direttive impartite dal Ministero, alla tutela e alla salvaguardia della DOP o dell'IGP da abusi, atti di concorrenza sleale, contraffazioni, uso improprio delle denominazioni tutelate e comportamenti comunque vietati dalla legge; collaborare altresì con le regioni per lo svolgimento delle attività di competenza delle stesse;
- d) svolgere, nei confronti dei soli associati, le funzioni di tutela, di promozione, di valorizzazione, di informazione del consumatore e di cura generale degli interessi della relativa denominazione;
- e) effettuare, nei confronti dei soli associati, attività di vigilanza prevalentemente rivolte alla fase del commercio, in collaborazione con l'ICQRF e in raccordo con le regioni.

2. È consentita la costituzione di consorzi di tutela per più DO e IG purché le zone di produzione dei vini interessati, come individuate dal disciplinare di produzione, ricadano nello stesso ambito territoriale provinciale, regionale o interregionale e purché per ciascuna DO o IG sia assicurata l'autonomia decisionale in tutte le istanze consortili.

3. Il riconoscimento di cui al comma 1 da parte del Ministero è attribuito al consorzio di tutela che ne faccia richiesta e che:

- a) sia rappresentativo, a seguito di verifica effettuata dal Ministero sui dati inseriti nel sistema di controllo ai sensi dell'articolo 63, di almeno il 35 per cento dei viticoltori e di almeno il 51 per cento, inteso come media, della produzione certificata dei vigneti iscritti nello schedario viticolo della relativa DO o IG riferita agli ultimi due anni, salva deroga a un anno nel caso di passaggio da DOC a DOCG e da IGT a DOC;
- b) sia retto da uno statuto che rispetti i requisiti individuati dal Ministero e consenta l'ammissione, senza discriminazione, di viticoltori singoli o associati, vinificatori e imbottiglieri autorizzati, e che ne garantisca una equilibrata rappresentanza negli organi sociali, come definito con il decreto di cui al comma 12;
- c) disponga di strutture e risorse adeguate ai compiti.

4. Il consorzio riconosciuto, che dimostri, tramite verifica effettuata dal Ministero sui dati inseriti nel sistema di controllo ai sensi dell'articolo 63, la rappresentatività nella compagine sociale del consorzio di almeno il 40 per cento dei viticoltori e di almeno il 66 per cento, inteso come media, della produzione certificata, di competenza dei vigneti dichiarati a DO o IG negli ultimi due anni, salva deroga a un anno nel caso di passaggio da DOC a DOCG e da IGT a DOC, può, nell'interesse e nei confronti di tutti i soggetti inseriti nel sistema dei controlli della DOP o IGP anche non aderenti:

- a) definire, previa consultazione dei rappresentanti di categoria della denominazione interessata, l'attuazione delle politiche di gestione delle produzioni di cui all'articolo 39, al fine di salvaguardare e tutelare la qualità del prodotto a DOP o IGP e contribuire ad un migliore coordinamento dell'immissione sul mercato della denominazione tutelata, nonché definire piani di miglioramento della qualità del prodotto;
 - b) organizzare e coordinare le attività delle categorie interessate alla produzione e alla commercializzazione della DOP o IGP;
 - c) agire, in tutte le sedi giudiziarie e amministrative, per la tutela e la salvaguardia della DOP o dell'IGP e per la tutela degli interessi e dei diritti dei produttori;
 - d) esercitare funzioni di tutela, di promozione, di valorizzazione, di informazione del consumatore e di cura generale degli interessi della relativa denominazione;
 - e) svolgere azioni di vigilanza da effettuare prevalentemente nella fase del commercio in collaborazione con l'ICQRF e in raccordo con le regioni.
5. Le attività di cui alla lettera e) del comma 1 e alla lettera e) del comma 4 sono distinte dalle attività

effettuate dagli organismi di controllo e sono svolte, nel rispetto della normativa nazionale e dell'Unione europea, sotto il coordinamento dell'ICQRF e in raccordo con le regioni. L'attività di vigilanza di cui alla lettera e) del comma 1 e alla lettera e) del comma 4 è esplicata prevalentemente nella fase del commercio e consiste nella verifica che le produzioni certificate rispondano ai requisiti previsti dai disciplinari e che prodotti simili non ingenerino confusione nei consumatori e non rechino danni alle produzioni a DOP e IGP. Agli agenti vigilatori incaricati dai consorzi, nell'esercizio di tali funzioni, è attribuita la qualifica di agente di pubblica sicurezza nelle forme di legge ad opera dell'autorità competente; i consorzi possono richiedere al Ministero il rilascio degli appositi tesserini di riconoscimento, sulla base della normativa vigente. Gli agenti vigilatori già in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza mantengono la qualifica stessa, salvo che intervenga espresso provvedimento di revoca. Gli agenti vigilatori in nessun modo possono effettuare attività di vigilanza sugli organismi di controllo né possono svolgere attività di autocontrollo sulle produzioni. Il consorzio è autorizzato ad accedere al SIAN per acquisire le informazioni strettamente necessarie ai fini dell'esecuzione di tali attività per la denominazione di competenza.

6. Fatti salvi i poteri attribuiti ai competenti organi dello Stato, gli agenti vigilatori con qualifica di agente di pubblica sicurezza, legati ad uno o più consorzi di tutela di cui al presente articolo da un rapporto di lavoro, sono addetti all'accertamento delle violazioni da essi rilevate nell'ambito delle proprie funzioni di controllo. L'attività di cui al periodo precedente non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato ed è equiparata a quella prevista dall'articolo 13, commi primo e secondo, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

7. I costi sostenuti dai consorzi autorizzati ai sensi del comma 4 per le attività svolte sono a carico di tutti i soci del consorzio nonché di tutti i soggetti inseriti nel sistema di controllo, anche se non aderenti al consorzio, secondo criteri di trasparenza definiti con il decreto di cui al comma 12. Con tale decreto sono altresì stabilite le procedure e le modalità per assicurare l'informazione di tutti i soggetti, inseriti nel sistema dei controlli della relativa denominazione, in ordine alle attività di cui al comma 4.

8. I consorzi di tutela incaricati di svolgere le funzioni di cui al comma 4 in favore delle DOP o delle IGP possono chiedere ai nuovi soggetti utilizzatori della denominazione, al momento dell'immissione nel sistema di controllo, il contributo di avviamento di cui al decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2008, n. 201, secondo i criteri e le modalità stabiliti con il decreto di cui al comma 12 del presente articolo.

9. Il consorzio riconosciuto ai sensi del comma 4 può proporre l'inserimento, nel disciplinare di produzione, come logo della DOP o dell'IGP, del marchio consortile precedentemente in uso ovvero di un logo di nuova elaborazione. Il logo che identifica i prodotti a DOP o IGP è detenuto, in quanto dagli stessi registrato, dai consorzi di tutela per l'esercizio delle attività loro affidate. Il logo medesimo è utilizzato come segno distintivo delle produzioni conformi ai disciplinari delle rispettive DOP o IGP, come tali attestati dagli organismi di controllo autorizzati, a condizione che la relativa utilizzazione sia garantita a tutti i produttori interessati al sistema di controllo delle produzioni stesse, anche se non aderenti al consorzio, in osservanza delle regole contenute nel regolamento consortile.

10. È fatta salva per i consorzi la possibilità di detenere e utilizzare un marchio consortile, in favore degli associati, da sottoporre ad approvazione ministeriale e previo inserimento dello stesso nello statuto.

11. I consorzi di tutela di cui al comma 4, anche in collaborazione con enti e organismi pubblici e privati, possono favorire e promuovere attività di promozione dell'enoturismo.

12. Per quanto non previsto dal presente articolo, con decreto del Ministro, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite le condizioni per consentire ai consorzi di svolgere le attività indicate nel presente articolo. Con il medesimo decreto sono stabilite le eventuali cause di incompatibilità degli organi amministrativi dei consorzi, ivi comprese quelle relative ai rapporti di lavoro dei dirigenti dei consorzi medesimi, e sono definite anche le ipotesi di esclusività nei rapporti di lavoro sottesi.

Capo VI

CONCORSI ENOLOGICI

Art. 42.

Approvato

(Concorsi enologici)

1. I vini a DOP e IGP nonché i vini spumanti di qualità possono partecipare a concorsi enologici organizzati da enti definiti organismi ufficialmente autorizzati al rilascio di distinzioni dal Ministero.
2. Le partite dei prodotti di cui al comma 1, opportunamente individuate e in possesso dei requisiti previsti negli appositi regolamenti di concorso, possono fregiarsi di distinzioni nei limiti del quantitativo di vino accertato prima del concorso.
3. Le disposizioni per la disciplina del riconoscimento degli organismi di cui al comma 1, della partecipazione al concorso, ivi compresa la composizione delle commissioni di degustazione, del regolamento di concorso nonché del rilascio, della gestione e del controllo del corretto utilizzo delle distinzioni attribuite sono stabilite con decreto del Ministro.

Titolo IV

ETICHETTATURA, PRESENTAZIONE E PUBBLICITÀ

Art. 43.

Approvato

(Etichettatura e presentazione dei prodotti vitivinicoli in relazione alla protezione delle DOP e IGP, delle menzioni tradizionali e delle altre indicazioni riservate ai prodotti vitivinicoli a DOP e IGP)

1. Per l'etichettatura e la presentazione dei prodotti vitivinicoli di cui al regolamento (UE) n. 1308/2013, allegato VII, parte II, numeri da 1 a 11 e numeri 13, 15 e 16, in relazione alla protezione delle DOP e IGP, delle menzioni tradizionali e delle altre indicazioni riservate ai prodotti vitivinicoli DOP e IGP, sono direttamente applicabili le specifiche disposizioni stabilite dalla normativa dell'Unione europea e le disposizioni nazionali contenute nella presente legge e nel decreto del Ministro da adottare previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
2. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1, da altre norme dell'Unione europea e nazionali vigenti in materia e dalla presente legge, nessuna bevanda diversa dalle seguenti può essere posta in vendita utilizzando nella sua etichettatura, presentazione e pubblicità termini o raffigurazioni che comunque richiamino la vite, l'uva, il mosto o il vino:
 - a) lo sciroppo e il succo di uve;
 - b) le bevande spiritose a base di prodotti vitivinicoli previste dal regolamento (CE) n. 110/2008 e i prodotti vitivinicoli aromatizzati;
 - c) il mosto cotto o il vino cotto e le bevande a base di mosto cotto o vino cotto comprese nell'elenco dei prodotti agroalimentari tradizionali istituito ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173.
3. Le disposizioni di cui al comma 2 non si applicano nel caso in cui i termini che richiamano la vite, l'uva, il mosto o il vino siano riportati nell'elenco degli ingredienti, purché tutti gli ingredienti figurino in caratteri delle stesse dimensioni, tonalità e intensità colorimetrica, nonché su sfondo uniforme.

Art. 44.

Approvato

(Utilizzo delle denominazioni geografiche, delle menzioni tradizionali e delle altre indicazioni riservate ai prodotti vitivinicoli DOP e IGP)

1. Dalla data di iscrizione nel registro delle DOP e IGP della Commissione europea, le DO e le IG, le menzioni tradizionali, le unità geografiche più grandi, le sottozone e le unità geografiche più piccole e le altre indicazioni riservate alle rispettive DOP e IGP non possono essere usate se non in conformità a quanto stabilito nei relativi disciplinari di produzione, nella specifica normativa dell'Unione europea e nella presente legge.
2. A decorrere dalla stessa data di cui al comma 1, è vietato qualificare, direttamente o indirettamente, i prodotti che portano la denominazione di origine o l'indicazione geografica in modo non consentito

dal rispettivo disciplinare di produzione, dalla specifica normativa dell'Unione europea e dalla presente legge.

3. Ai sensi della presente legge e conformemente alla vigente normativa dell'Unione europea, è vietato il riferimento ad una zona geografica di qualsiasi entità nell'etichettatura, presentazione e pubblicità dei prodotti vitivinicoli senza DOP o IGP indicati all'allegato VII, parte II, al regolamento (UE) n. 1308/2013, nonché dei seguenti prodotti elaborati a partire da prodotti vitivinicoli e comparabili senza DOP o IGP:

a) prodotti elencati all'articolo 43, comma 2, lettere a), b) e c);

b) altre bevande fermentate e miscele di bevande indicate con il codice NC ex 2206 nell'allegato I, parte XXIV, sezione 1, al regolamento (UE) n. 1308/2013.

4. Conformemente alla vigente normativa dell'Unione europea non si considera impiego di DO o di IG, ai fini della presente legge, l'uso di nomi geografici inclusi in veritieri nomi propri, ragioni sociali ovvero in indirizzi di ditte, cantine, fattorie e simili. Nei casi in cui detti nomi contengono, in tutto o in parte, termini geografici riservati ai vini a DO e IGT o possono creare confusione con essi, qualora siano utilizzati per l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità di prodotti vitivinicoli qualificati con altra DO o IG o per altre categorie di prodotti vitivinicoli, è fatto obbligo che i caratteri usati per indicarli non superino la dimensione di tre millimetri di altezza per due di larghezza, con riferimento al carattere alfabetico «x», e in ogni caso non siano superiori alla metà, sia in altezza sia in larghezza, di quelli usati per la denominazione del prodotto.

5. Conformemente alla vigente normativa dell'Unione europea e alla presente legge, le ulteriori disposizioni relative all'impiego, al di fuori delle relative denominazioni, dei nomi delle DOP, delle IGP, delle menzioni tradizionali, delle unità geografiche più grandi, delle sottozone, delle unità geografiche più piccole e delle altre indicazioni riservate alle rispettive DOP e IGP, nonché le disposizioni relative all'uso di marchi costituiti o contenenti nomi di DO o IG, menzioni tradizionali e i predetti termini geografici e indicazioni riservati alle rispettive DOP e IGP, sono definite con decreto del Ministro.

6. Con il decreto del Ministro, di cui all'articolo 43, comma 1, sono stabilite le eventuali forme di ulteriore informazione resa al consumatore nei casi in cui il vino prodotto sia composto dai vitigni che contengono o sono costituiti da una DOP o da una IGP italiana, il cui utilizzo è autorizzato dalla normativa europea.

7. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 29, comma 6, al fine di indicare la collocazione territoriale dell'azienda vitivinicola o dei vigneti, il nome della regione o della provincia della zona che è alla base di altra denominazione di origine o indicazione geografica può figurare nell'etichettatura e presentazione del prodotto di tale ultima DOP o IGP, anche qualora detta regione o provincia sia riconosciuta come DOP o IGP, a condizione che tale indicazione veritiera sia nettamente separata dalle indicazioni obbligatorie e riportata nell'ambito delle informazioni complementari relative alla storia del vino, alla provenienza delle uve e alle condizioni tecniche di elaborazione. È altresì consentito, per la predetta finalità e alle medesime condizioni, fatto salvo quanto previsto all'articolo 29, commi 2 e 4, riportare, nell'etichettatura e presentazione di prodotti a DOP o IGP riferite a territori di ambito interregionale o interprovinciale o intercomunale, il nome di una unità amministrativa più piccola riservata ad altra DOP o IGP ricadente nel relativo ambito territoriale.

8. L'uso, effettuato con qualunque modalità, su etichette, contenitori, imballaggi, listini, documenti di vendita, di qualsiasi indicazione relativa ai vini a DOCG, DOC e IGT costituisce dichiarazione di conformità del vino all'indicazione e denominazione usata.

9. È consentito l'utilizzo del riferimento a una DOP o IGP nell'etichettatura, nella presentazione o nella pubblicità di prodotti composti, elaborati o trasformati a partire dal relativo vino a DOP o IGP, purché gli utilizzatori del prodotto composto, elaborato o trasformato siano stati autorizzati dal consorzio di tutela della relativa DOP o IGP riconosciuto ai sensi dell'articolo 41, comma 4. In mancanza del riconoscimento del consorzio di tutela, la predetta autorizzazione deve essere richiesta al Ministero.

10. Non è necessaria l'autorizzazione di cui al comma 9 nei seguenti casi:

- a) qualora i prodotti derivati in questione non siano preimballati e siano preparati in laboratori annessi ad esercizi di somministrazione e vendita diretta al consumatore finale;
- b) qualora il riferimento ad una DOP o ad una IGP sia riportato:
 - 1) nell'etichettatura e presentazione delle bevande spiritose che ne abbiano diritto ai sensi del regolamento (CE) n. 110/2008 e degli aceti di vino in conformità all'articolo 56 della presente legge;
 - 2) esclusivamente fra gli ingredienti del prodotto confezionato che lo contiene o in cui è elaborato o trasformato, purché tutti gli ingredienti figurino in caratteri delle stesse dimensioni, tonalità e intensità colorimetrica, nonché su sfondo uniforme.

Art. 45.

Approvato

(Disposizione per l'utilizzo dei nomi di due o più varietà di vite)

1. Fatte salve le disposizioni più restrittive dei relativi disciplinari, per i prodotti vitivinicoli a DOP o a IGP, qualora nell'etichettatura siano nominate due o più varietà di vite, o i loro sinonimi, per qualificare le relative tipologie di vini, le varietà di uve da vino devono:
 - a) figurare in ordine decrescente di percentuale rispetto all'effettivo apporto delle uve da essi ottenute;
 - b) rappresentare un quantitativo superiore al 15 per cento del totale delle uve utilizzate, salvi i casi di indicazione delle varietà nella parte descrittiva per tipologie di vini non qualificate con il nome dei vitigni;
 - c) figurare con caratteri aventi le stesse dimensioni, evidenza, colore e intensità colorimetrica.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche per la produzione, l'etichettatura e la presentazione dei prodotti vitivinicoli senza DOP o IGP.

Art. 46.

Approvato

(Sistemi di chiusura dei contenitori)

1. Il sistema di chiusura dei contenitori di capacità pari o inferiore a 60 litri deve recare, in modo indelebile e ben visibile dall'esterno, il nome, la ragione sociale o il marchio registrato dell'imbottigliatore o del produttore come definiti dalla vigente normativa dell'Unione europea o, in alternativa, il numero di codice identificativo attribuito dall'ICQRF.

Art. 47.

Approvato

(Definizioni, caratteristiche e uso di contenitori particolari)

1. Per «pulcianella» si intende il fiasco in vetro costituito da un corpo approssimativamente sferico, raccordato a un collo di profilo allungato. L'altezza totale deve essere superiore a due volte il diametro del corpo rivestito in tutto o in parte con treccia di sala o di paglia o di altro materiale vegetale naturale da intreccio.
2. Per «bottiglia marsala» si intende un contenitore in vetro costituito da un corpo approssimativamente cilindrico raccordato a un collo con rigonfiamento centrale, denominato «collo oliva». Il fondo della bottiglia può presentare una rientranza più o meno accentuata. L'altezza totale è di circa quattro volte il diametro e l'altezza della parte cilindrica è pari a circa tre quinti dell'altezza totale. La bottiglia marsala è riservata ai vini Marsala e ai vini liquorosi.
3. Per «fiasco toscano» si intende un contenitore in vetro costituito da un corpo avente approssimativamente la forma di un ellissoide di rotazione, raccordato secondo il suo asse maggiore a un collo allungato, nel quale l'altezza totale non è inferiore alla metà e non è superiore a tre volte il diametro del corpo, rivestito in tutto o in parte con sala o paglia o altro materiale vegetale naturale da intreccio. Il fondo può essere anche piano o leggermente concavo. Il fiasco toscano è riservato ai vini a IGT, DOC e DOCG per i quali il disciplinare di produzione non fa obbligo di impiegare contenitori diversi.

Art. 48.

Approvato

(Contenitori e contrassegno per i vini a DOP e IGP)

1. Le disposizioni relative al colore, alla forma, alla tipologia, alle capacità materiali e alle chiusure dei contenitori nei quali sono confezionati i vini a DO sono stabilite dalla normativa dell'Unione europea e dal decreto del Ministro di cui all'articolo 43, comma 1, in conformità al presente articolo.
2. La chiusura con tappo «a fungo», trattenuto da un fermaglio, è riservata ai vini spumanti, salve deroghe giustificate dalla tradizione per i vini frizzanti e che comportino comunque una differenziazione del confezionamento fra i vini spumanti e frizzanti della stessa origine.
3. Le deroghe di cui al comma 2 sono limitate in ambito nazionale al confezionamento della categoria «vino frizzante» e della categoria «mosto di uve parzialmente fermentato», così come definite dalla normativa dell'Unione europea, recanti una DOP o una IGP. Per tali categorie è consentito l'uso del tappo «a fungo», qualora sia previsto dagli specifici disciplinari di produzione e a condizione che l'eventuale capsula di copertura del tappo «a fungo» non superi l'altezza di 7 centimetri. Gli specifici disciplinari DOP e IGP possono stabilire disposizioni più restrittive.
4. Nei casi di cui al comma 3, al fine di evitare ogni possibile confusione con le categorie «spumanti», nell'etichetta, nell'ambito della descrizione delle indicazioni obbligatorie, deve essere riportato il termine «frizzante» in caratteri di almeno 5 millimetri di altezza e in gamma cromatica nettamente risaltante sul fondo.
5. Fatte salve le deroghe di cui al comma 3, i vini frizzanti e il mosto di uve parzialmente fermentato, che non recano una DOP o una IGP, devono essere confezionati utilizzando le chiusure consentite dalla vigente normativa in materia con l'esclusione del tappo «a fungo». In tale ambito è consentito un sistema di ancoraggio degli altri sistemi di tappatura.
6. I vini a DOCG devono essere immessi al consumo in bottiglia o in altri contenitori di capacità non superiore a sei litri, salve diverse disposizioni degli specifici disciplinari di produzione, muniti, a cura delle imprese imbottigliatrici, di uno speciale contrassegno, stampato dall'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato o da tipografie autorizzate, applicato in modo da impedirne il riutilizzo. Esso è fornito di un'indicazione di serie e di un numero di identificazione.
7. Il contrassegno di cui al comma 6 è utilizzato anche per il confezionamento dei vini a DOC. Per tali vini, in alternativa al contrassegno, è consentito l'utilizzo del lotto, ai sensi dell'articolo 118 del regolamento (UE) n. 1308/2013 in applicazione della direttiva 2011/91/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, attribuito alla partita certificata dall'impresa imbottigliatrice e comunicato dalla medesima impresa all'organismo titolare del piano dei controlli.
8. I consorzi di tutela di cui all'articolo 41, oppure in loro assenza le regioni, sentita la filiera vitivinicola interessata, decidono se avvalersi della facoltà di utilizzo del lotto di cui al comma 7. Inoltre, i predetti soggetti possono avvalersi di un sistema telematico di controllo e tracciabilità alternativo per i vini confezionati a DOC e IGT, secondo modalità da definire nel decreto di cui al comma 9, che, attraverso l'apposizione in chiaro, su ogni contenitore, di un codice alfanumerico univoco non seriale o di altri sistemi informatici equivalenti, renda possibile l'identificazione univoca di ciascun contenitore immesso sul mercato.
9. Con decreto del Ministro sono stabilite le caratteristiche, le diciture nonché le modalità per la fabbricazione, l'uso, la distribuzione, il controllo e il costo dei contrassegni. Inoltre, con la medesima procedura sono stabilite le caratteristiche nonché le modalità applicative dei sistemi di controllo e tracciabilità alternativi individuati al comma 8.

ORDINI DEL GIORNO

G48.100

[FORMIGONI](#)

Approvato

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2535 recante «Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino»,

premessi che:

in data 18 e 19 ottobre 2016 la Commissione ha svolto le audizioni delle organizzazioni

professionali, delle cooperative, dei soggetti rappresentativi dei produttori e della filiera vitivinicola, nonché dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato e del Collegio nazionale degli agrotecnici e degli agrotecnici laureati;

la Commissione politiche dell'Unione europea ha reso un parere favorevole con condizione e osservazione in data 18 ottobre 2016;

il provvedimento affronta nel suo complesso tutte le tematiche legate alla produzione vitivinicola ed è frutto di un approfondito esame in prima lettura;

occorre fornire certezza normativa a un settore essenziale nell'ambito del comparto primario, settore che sta registrando un andamento estremamente positivo soprattutto per quanto riguarda le esportazioni;

il settore vitivinicolo ha ricevuto una particolare valorizzazione anche nell'ambito di *Expo* 2015 in cui un padiglione è stato dedicato esclusivamente a tale prodotto di eccellenza del *Made in Italy* agro alimentare,

impegna il Governo:

in sede di attuazione del disegno di legge a tenere in considerazione la normativa europea adottata nel 2016 con riferimento alla disciplina di sostegno del settore vitivinicolo e alla produzione biologica (regolamenti nn. 2016/1149, 2016/1150 e 2016/673);

con riferimento all'articolo 48 del disegno di legge - in materia di contenitori e contrassegno per i vini a DOP e IGP - a dare attuazione alla disposizione di cui al comma 6, in tema di speciale contrassegno stampato dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato e da tipografie autorizzate, individuando detti soggetti autorizzati mediante procedure trasparenti e con modalità di evidenza pubblica, ponendo in essere tutti i meccanismi di sicurezza e i controlli sull'individuazione dei soggetti e sull'operatività degli stessi: occorre assicurare livelli adeguati di garanzia dell'autenticità del prodotto e della tracciabilità dei produttori;

in sede di attuazione dell'articolo 40 del provvedimento, ad assicurare un adeguato coinvolgimento in materia consulti va e propositiva sulla tutela e valorizzazione qualitativa e commerciale dei vini a DOP e IGP, anche al Collegio nazionale degli agrotecnici e degli agrotecnici laureati e al Collegio nazionale dei periti agrari e dei periti agrari laureati.

G48.200

I Relatori

Approvato

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2535 recante «Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino»,

premesso che l'articolo 48, comma 8, prevede la possibilità per i consorzi di tutela oppure per le Regioni, sentita la filiera vitivinicola interessata, di avvalersi di un sistema telematico di controllo e tracciabilità alternativo per i vini confezionati a DOC e IGT, che, attraverso l'apposizione in chiaro, su ogni contenitore, di un codice alfanumerico univoco non seriale o di altri sistemi informatici equivalenti, renda possibile l'identificazione univoca di ciascun contenitore immesso sul mercato;

considerato che l'esercizio non corretto, fraudolento o anticoncorrenziale della predetta facoltà non è penalmente sanzionato,

impegna il Governo a prevedere un'apposita sanzione penale, ovvero ad estendere una sanzione esistente, alle seguenti condotte:

- contraffazione o alterazione dei codici di identificazione alternativi ai contrassegni, previsti dall'articolo 48, comma 8, o acquisto, detenzione o cessione ad altri ovvero impiego dei predetti codici alterati o contraffatti;

- utilizzo su più recipienti del medesimo codice di identificazione di cui all'articolo 48, comma 8;

- utilizzo dei codici di identificazione di cui all'articolo 48, comma 8, rilasciati da un soggetto non autorizzato.

ARTICOLI DA 49 A 58 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Titolo V

DISCIPLINA DEGLI ACETI

Art. 49.

Approvato

(Denominazione degli aceti)

1. La denominazione di «aceto di ...», seguita dall'indicazione della materia prima, intesa come liquido alcolico o zuccherino utilizzato come materia prima, da cui deriva, è riservata al prodotto ottenuto esclusivamente dalla fermentazione acetica di liquidi alcolici o zuccherini di origine agricola, che presenta al momento dell'immissione al consumo umano diretto o indiretto un'acidità totale, espressa in acido acetico, compresa tra 5 e 12 grammi per 100 millilitri, una quantità di alcol etilico non superiore a 0,5 per cento in volume, che ha le caratteristiche o che contiene qualsiasi altra sostanza o elemento in quantità non superiore ai limiti riconosciuti normali e non pregiudizievoli per la salute, indicati nel decreto del Ministro, emanato di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro della salute. Per materia prima si intende altresì, limitatamente agli aceti derivati da frutta, il prodotto agricolo primario oppure, in alternativa, il suo derivato alcolico o zuccherino ottenuto mediante il normale processo di trasformazione dello stesso prodotto agricolo primario. Per gli aceti di alcol comunque non destinati al consumo umano, il limite massimo dell'acidità totale, espressa in acido acetico, è elevato fino a 20 grammi per 100 millilitri.

2. In deroga al comma 1, l'aceto di vino è il prodotto definito dalla vigente normativa dell'Unione europea contenente una quantità di alcol etilico non superiore a 1,5 per cento in volume. Per gli aceti di vino ottenuti mediante fermentazione statica e maturazione in recipienti di legno, o anche di materiale diverso per i soli aceti bianchi, di capacità non superiore a 10 ettolitri per un periodo non inferiore a sei mesi, il predetto limite dell'1,5 per cento in volume è elevato al 4 per cento in volume.

3. I liquidi alcolici o zuccherini di cui al comma 1 devono provenire da materie prime idonee al consumo umano diretto.

4. I vini destinati all'acetificazione devono avere un contenuto in acido acetico non superiore a 8 grammi per litro.

5. Con decreto del Ministro, emanato di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro della salute, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono fissate:

- a) le eventuali ulteriori caratteristiche dei liquidi alcolici o zuccherini di origine agricola che possono essere impiegati per la preparazione di aceti;
- b) le eventuali diverse caratteristiche degli aceti, oltre a quelle previste dal decreto di cui al comma 1, in relazione a nuove acquisizioni tecnico-scientifiche e igienico-sanitarie.

Art. 50.

Approvato

(Acetifici e depositi di aceto)

1. Gli acetifici con produzione annua superiore a 20 ettolitri e i depositi di aceto allo stato sfuso sono soggetti a comunicazione relativa ai recipienti secondo le modalità previste dall'articolo 9, comma 2.

2. Negli acetifici e nei depositi di aceto sono consentiti la detenzione, la produzione e l'imbottigliamento:

- a) di aceti provenienti da qualsiasi materia prima di origine agricola idonea al consumo alimentare;
- b) di prodotti alimentari idonei al consumo umano diretto nei quali l'aceto è presente come ingrediente;
- c) di prodotti alimentari conservati in aceto.

Art. 51.

Approvato

(Produzione e divieti)

1. È vietato produrre, detenere, trasportare e porre in commercio aceti:

- a) che, all'esame organolettico, chimico o microbiologico, risultano alterati per malattia o comunque

avariati o difettosi per odori o per sapori anormali in misura tale da essere inidonei al consumo umano diretto o indiretto;

b) che contengono aggiunte di alcol etilico, di acido acetico sintetico o di liquidi acetici comunque derivanti da procedimenti di distillazione, di sostanze coloranti o di acidi minerali;

c) che sono ottenuti a partire da diverse materie prime miscelate tra loro o dal taglio di aceti provenienti da materie prime diverse.

2. Il divieto di cui al comma 1, lettera b), non si applica agli aceti provenienti da alcol etilico denaturato ai sensi delle disposizioni nazionali vigenti, limitatamente alla presenza di acido acetico glaciale aggiunto e unicamente fino al valore per lo stesso previsto per la predetta denaturazione.

3. Negli stabilimenti di produzione di aceti e nei locali annessi o intercomunicanti anche attraverso cortili, a qualunque uso destinati, è vietato detenere:

a) acido acetico nonché ogni altra sostanza atta a sofisticare gli aceti;

b) prodotti vitivinicoli alterati per agrodolce o per girato o per fermentazione putrida.

4. Il divieto di cui al comma 3, lettera a), si estende ai locali in cui si preparano o si detengono prodotti alimentari e conserve alimentari all'aceto.

5. È vietata in ogni caso la distillazione dell'aceto.

6. È vietato trasportare, detenere per la vendita, mettere in commercio o comunque utilizzare per uso alimentare diretto o indiretto alcol etilico sintetico nonché prodotti contenenti acido acetico non derivante da fermentazione acetica.

7. In deroga al divieto di cui al comma 4, sono consentiti la detenzione dell'acido acetico nei panifici e negli stabilimenti dolciari nonché l'uso dello stesso nella preparazione degli impasti per la panificazione e per la pasticceria, a condizione che in tali panifici o stabilimenti o nei locali con essi comunque comunicanti, anche attraverso cortili, non si detengano aceto o prodotti contenenti aceto e non si effettuino altre lavorazioni in cui l'acido acetico possa in tutto o in parte sostituirsi all'aceto.

Art. 52.

Approvato

(Pratiche e trattamenti consentiti)

1. Nella produzione degli aceti sono ammessi le pratiche e i trattamenti sulle materie prime menzionati nelle norme dell'Unione europea nonché quelli impiegati per la fermentazione acetica secondo buona tecnica igienico-industriale, restando, in ogni caso, proibita ogni pratica di colorazione.

2. Nella preparazione degli aceti sono inoltre consentite:

a) l'aggiunta di acqua, purché sia effettuata soltanto negli acetifici;

b) la decolorazione con il carbone per uso enologico;

c) l'aggiunta di caramello negli aceti diversi da quello di vino.

3. Fatte salve le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 e all'articolo 53, con decreto del Ministro, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, possono essere previsti ulteriori pratiche e trattamenti sugli aceti.

4. Le pratiche e i trattamenti di cui ai commi 1 e 3 sono soggetti, se applicabili, agli stessi vincoli e limiti stabiliti dalla normativa dell'Unione europea.

Art. 53.

Approvato

(Aceti aromatizzati)

1. All'aceto possono essere aggiunte sostanze aromatizzanti, mediante macerazione diretta o mediante impiego di infusi, nella misura massima del 5 per cento in volume, o altri aromi naturali come definiti dalle normative dell'Unione europea e nazionali in vigore. È consentito aromatizzare l'aceto di mele con il miele.

2. L'aceto preparato ai sensi del comma 1 deve essere posto in commercio con la denominazione di «aceto di ... aromatizzato» e con l'indicazione della materia prima da cui deriva. Tale denominazione deve figurare sui recipienti e su tutta la documentazione prevista in materia.

3. Con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro della salute, sentita la Conferenza permanente

per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, possono essere stabilite eventuali caratteristiche specifiche di composizione e modalità di preparazione degli aceti di cui al comma 1.

Art. 54.

Approvato

(Registro)

1. Negli stabilimenti di produzione e in quelli di imbottigliamento dell'aceto deve essere tenuto un registro di carico e scarico con fogli progressivamente numerati e preventivamente vidimato dall'ufficio territoriale. Nel registro devono essere annotati:

- a) la data dell'operazione;
- b) il quantitativo entrato o uscito delle materie prime, con la specificazione della singola natura delle materie prime e, relativamente ai liquidi zuccherini e alcolici, il grado zuccherino e il titolo alcolometrico volumico degli stessi;
- c) il prodotto ottenuto adottando l'esatta denominazione rispettivamente prevista dagli articoli 49 e 53;
- d) il riferimento al documento che giustifica l'entrata o l'uscita;
- e) la trasformazione e lo scarico del prodotto.

2. Le iscrizioni nel registro sono effettuate entro il primo giorno lavorativo per le entrate e per le lavorazioni ed entro il terzo giorno lavorativo per le uscite. Negli stabilimenti con produzione inferiore a 20 ettolitri la registrazione è prevista con cadenze temporali e modalità semplificate.

3. Nel registro sono tenuti conti distinti per ciascuna materia prima introdotta e per ciascun aceto prodotto. Le registrazioni devono altresì assicurare la tracciabilità dei prodotti ai fini del corretto inserimento nell'etichetta delle indicazioni di cui all'articolo 55, comma 3.

4. Il registro di cui al comma 1 è dematerializzato ed è tenuto nell'ambito del SIAN secondo le prescrizioni e le modalità stabilite con decreto del Ministro.

5. Non sono obbligati alla tenuta del registro di cui al presente articolo gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile con una produzione annua complessiva inferiore a 10 ettolitri di aceto.

Art. 55.

Approvato

(Immissione in commercio)

1. È vietato porre in commercio per il consumo umano diretto o indiretto aceti non rispondenti a una delle definizioni di cui agli articoli 49 e 53.

2. Gli aceti destinati al consumo diretto devono essere posti in commercio in confezioni originali con chiusura non manomissibile, congegnata in modo tale che a seguito dell'apertura essa non risulti più integra.

3. Sulla confezione devono sempre figurare:

- a) l'indicazione atta a individuare chiaramente l'impresa che ha operato il riempimento del recipiente;
- b) l'indicazione in unità o in mezze unità o in decimale di percentuale dell'acidità totale, espressa in acido acetico, preceduta dalla parola «acidità» e seguita dal simbolo «%».

4. Fatte salve le tolleranze previste dal metodo di analisi di riferimento utilizzato, l'acidità indicata sulla confezione non può essere né superiore né inferiore di più di 0,5 per cento all'acidità determinata dall'analisi. La tolleranza sull'acidità indicata sulla confezione non si applica ai limiti minimo e massimo previsti dall'articolo 49, comma 1.

Art. 56.

Approvato

(Utilizzo delle DOP e IGP)

1. Nella denominazione di vendita di un aceto di vino può essere consentito il riferimento alla denominazione di un vino a DOP o IGP a condizione che l'elaborazione dell'aceto avvenga esclusivamente a partire dal relativo vino a DOP o IGP certificato o classificato ai sensi degli articoli 64 e 65. È in ogni caso vietato l'uso dei termini «DOC», «DOP», «DOCG» e «IGT» o «IGP» in sigla o

per esteso.

2. Nella designazione degli aceti, l'utilizzo di altre denominazioni riservate a prodotti riconosciuti con denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta può essere consentito a condizione che la materia prima utilizzata per tale elaborazione sia stata certificata dall'apposita autorità competente riconosciuta ai sensi della normativa vigente. È in ogni caso vietato l'uso dei termini DOP e IGP in sigla o per esteso.

Art. 57.

Approvato

(Trasporto di sidri, mosti e aceti)

1. I sidri e altri fermentati alcolici diversi dal vino che hanno subito fermentazione acetica o che sono in corso di fermentazione acetica possono essere venduti e trasportati solamente agli acetifici o alle distillerie.

2. I mosti e i vini introdotti in uno stabilimento nel quale si procede alle operazioni di produzione, imbottigliamento o deposito di aceti allo stato sfuso possono essere estratti dallo stabilimento unicamente per essere avviati ad altro acetificio, alla distillazione o alla distruzione.

3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 i prodotti destinati alla distilleria o alla distruzione possono essere estratti dagli stabilimenti solo previa denaturazione ai sensi dell'articolo 13, comma 5.

Titolo VI

ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI E CONTROLLI

Capo I

ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI

Art. 58.

Approvato

(Dichiarazioni obbligatorie, documenti di accompagnamento e registri nel settore vitivinicolo)

1. Per le dichiarazioni obbligatorie, i documenti di accompagnamento e i registri nel settore vitivinicolo sono direttamente applicabili le specifiche disposizioni stabilite dalla normativa dell'Unione europea e le disposizioni nazionali contenute nella presente legge e nei decreti del Ministro emanati previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

2. Per i titolari di stabilimenti enologici con produzione annua pari o inferiore a 50 ettolitri con annesse attività di vendita diretta o ristorazione, l'obbligo di tenuta di registri ai sensi dell'articolo 36 del regolamento (CE) n. 436/2009, si considera assolto con la presentazione della dichiarazione di produzione e la dichiarazione di giacenza.

3. Per gli operatori dotati di sistemi informatici aziendali che si collegano alla banca di dati SIAN, il rispetto dei termini di registrazione prescritti si considera assolto con l'inserimento dei dati nel proprio sistema informatico, a condizione che i predetti sistemi siano in grado di rispettare quanto previsto dall'articolo 5 del decreto del Ministro 20 marzo 2015, pubblicato nel sito *internet* istituzionale del Ministero.

ORDINE DEL GIORNO

G58.100

I Relatori

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

considerato che il disegno di legge n. 2535 coordina e semplifica la normativa in materia vitivinicola, settore dinamico e molto importante poiché l'Italia è il primo produttore mondiale di vino, con in media 47,5 milioni di etto litri, ed è al secondo posto per volume e valore di vini esportati;

rilevato che il settore ha una grande rilevanza anche sotto il profilo dell'apporto positivo alla bilancia dei pagamenti, poiché il vino è il prodotto agro alimentare italiano più esportato con un valore di 5,4 miliardi di euro;

sottolineato che il comparto è all'avanguardia per i grandi livelli qualitativi raggiunti che

collocano l'Italia al primo posto nell'Unione Europea per vini a Denominazione di origine (73 DOCG, 332 Doc e 118 IGT) e per varietà di uva da vino (453);

considerato che su un settore così importante e dinamico hanno un pesante impatto le numerose procedure burocratiche previste dalla vigente legislazione;

sottolineato che le importanti semplificazioni burocratiche introdotte dal disegno di legge n. 2535 hanno un effetto positivo per le imprese, ma determinano altresì importanti benefici per la Pubblica Amministrazione in quanto la dematerializzazione riduce costi di carta e archiviazioni, consente di concentrare in modo selettivo i controlli utilizzando il sistema dell'analisi dei rischi, rende altresì più efficaci i controlli, con meno risorse, disponendo dei dati informatizzati,

impegna il Governo:

a valutare l'adozione, nel rispetto della normativa europea, di misure di semplificazione degli adempimenti cui sono tenuti i produttori di vino sottoposto ad accisa con aliquota zero, che siano titolari di deposito fiscale, eventualmente anche esentandoli dalla predisposizione delle tabelle di taratura, dell'inventario fisico delle materie prime, dei prodotti semilavorati e dei prodotti finiti, del bilancio di materia e del bilancio energetico;

a valutare la possibilità di consentire ai produttori di vino che effettuano scambi intracomunitari di adempiere con la comunicazione INTRASTAT ad informare contestualmente l'Agenzia delle Dogane e l'Agenzia delle Entrate, rispettivamente per i controlli sulle accise e sull'IVA;

a valutare l'adozione, nel rispetto della normativa europea, di misure di semplificazioni delle procedure per le vendite dirette intracomunitarie, in azienda e a distanza, da parte dei produttori di vino.

(*) Accolto dal Governo

ARTICOLI DA 59 A 64 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 59.

Approvato

(Coordinamento degli adempimenti amministrativi)

1. Il Ministero è l'autorità preposta, ai sensi dell'articolo 146 del regolamento (UE) n. 1308/2013, al coordinamento degli adempimenti amministrativi relativi alle imprese di produzione e trasformazione di uva e di prodotti vitivinicoli di cui all'allegato VII, parte II, al citato regolamento.
2. Nell'ambito del SIAN sono inserite tutte le dichiarazioni, informazioni, comunicazioni, autocertificazioni, registri, dati e relativi aggiornamenti che le imprese di cui al comma 1 sono tenute a fornire in adempimento della normativa vigente, compresa quella relativa alla produzione di vino biologico, nei confronti delle pubbliche amministrazioni e degli altri soggetti, anche privati, cui sono attribuite funzioni di interesse pubblico, compresi i laboratori di analisi, le strutture autorizzate al controllo dei vini a DOP e IGP, i consorzi e le commissioni di degustazione dei vini a DOP, al fine di consentire alle imprese di effettuare le attività assentite.

Art. 60.

Approvato

(Registri per i produttori, gli importatori e i grossisti di talune sostanze zuccherine)

1. I produttori, gli importatori e i grossisti diversi da quelli che commercializzano esclusivamente zucchero preconfezionato in bustine di peso massimo pari a 10 grammi di saccarosio, escluso lo zucchero a velo, di glucosio, di miscele di glucosio e fruttosio e degli zuccheri estratti dall'uva diversi dal mosto concentrato rettificato, anche in soluzione, sono soggetti alla tenuta di un registro aggiornato di carico e scarico. Il registro è dematerializzato ed è tenuto nell'ambito del SIAN secondo le prescrizioni e le modalità stabilite con decreto del Ministro, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
2. A tutti gli utilizzatori dei prodotti annotati nel registro di cui al comma 1, ad eccezione delle industrie farmaceutiche, dei commercianti al dettaglio, di quelli che somministrano al pubblico o che producono alimenti in laboratori artigiani o in laboratori annessi a esercizi di vendita o di

somministrazione, e di quelli in possesso di un registro di carico e scarico ai sensi dell'articolo 58, comma 1, o dell'apposito registro vidimato dall'ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli competente per territorio, è fatto obbligo di tenere un registro di carico e scarico con le stesse modalità previste dal comma 1 del presente articolo.

Capo II

CONTROLLI E VIGILANZA

Art. 61.

Approvato

(Generalità)

1. Per i controlli e la vigilanza dei prodotti vitivinicoli sono direttamente applicabili le specifiche disposizioni stabilite dalla normativa dell'Unione europea e le disposizioni nazionali contenute nella presente legge e nei decreti del Ministero emanati previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Art. 62.

Approvato

(Autorità nazionali competenti nel settore vitivinicolo)

1. Ai sensi dell'articolo 146 del regolamento (UE) n. 1308/2013, il Ministero è designato quale autorità nazionale competente incaricata di controllare l'osservanza delle norme dell'Unione europea nel settore vitivinicolo. Il Ministero designa i laboratori autorizzati a eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo, che soddisfano i requisiti generali per il funzionamento dei laboratori di prova contenuti nella norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2005.

2. Il Ministero comunica alla Commissione europea il nome e l'indirizzo dell'autorità e dei laboratori di cui al comma 1 e pubblica i relativi elenchi nel proprio sito *internet* istituzionale.

Art. 63.

Approvato

(Coordinamento e programmazione dei controlli)

1. Nel registro unico dei controlli ispettivi di cui all'articolo 1 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, sono riportati i dati relativi ai controlli sulle imprese del settore vitivinicolo.

Art. 64.

Approvato

(Controlli e vigilanza sui vini a DO o IG)

1. La verifica annuale del rispetto del disciplinare nel corso della produzione e durante e dopo il confezionamento del vino è effettuata da autorità pubbliche e da organismi di controllo privati, ai sensi dell'articolo 2, secondo paragrafo, numero 5), del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che operano come organismi di certificazione dei prodotti secondo i criteri fissati nell'articolo 5 dello stesso regolamento.

2. Gli organismi di controllo privati devono essere accreditati in base alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012. Le autorità pubbliche devono essere conformi ai requisiti previsti ai punti 5.1, 6.1, 7.4, 7.6, 7.7, 7.8, 7.12 e 7.13 della stessa norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012; la conformità delle medesime è verificata al momento dell'iscrizione nell'elenco, attraverso la valutazione del personale impiegato nelle verifiche della specifica DO e IG, dei membri del Comitato di certificazione, dei membri del Comitato dei ricorsi e della procedura di controllo e certificazione e, successivamente, a ogni loro modifica. Le autorità pubbliche devono adeguarsi a tali disposizioni entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Gli organismi di controllo privati e le autorità pubbliche, di seguito denominati «organismi di controllo», che intendono proporsi per il controllo delle denominazioni di origine o delle indicazioni geografiche riconosciute devono presentare apposita richiesta al Ministero.

4. È istituito presso il Ministero un elenco degli organismi di controllo che soddisfano i requisiti di cui al comma 2, denominato «Elenco degli organismi di controllo per le denominazioni di origine protetta

- (DOP) e le indicazioni geografiche protette (IGP) del settore vitivinicolo» pubblicato nel sito *internet* istituzionale del Ministero.
5. Gli organismi di controllo, iscritti nell'elenco di cui al comma 4, scelti ai sensi dei commi 12, 13 e 14 per ottenere l'autorizzazione al controllo di ciascuna denominazione, presentano apposita istanza al Ministero corredata dei seguenti documenti:
- il piano di controllo, per ciascuna denominazione;
 - il tariffario, per ciascuna denominazione;
 - il certificato di accreditamento, se organismo privato.
6. L'autorizzazione di cui al comma 5 ha durata triennale. I documenti indicati alle lettere *a)* e *b)* del comma 5 sono oggetto di approvazione in sede di autorizzazione e, con separato provvedimento, in caso di modifica.
7. L'autorizzazione di cui al comma 5 può essere sospesa in caso di:
- mancato rispetto delle percentuali di controllo stabilite nel piano di controllo;
 - mancato rispetto delle procedure di controllo e certificazione;
 - inadempimento delle prescrizioni impartite dall'autorità competente;
 - carenze generalizzate nel sistema dei controlli che possono compromettere l'affidabilità e l'efficacia del sistema e dell'organismo di controllo stesso;
 - adozione di ripetuti comportamenti discriminatori nei confronti degli operatori assoggettati al controllo.
8. La sospensione disposta ai sensi del comma 7, a seconda della gravità dei casi, può avere una durata da tre a sei mesi. Al termine del periodo, l'organismo di controllo deve provare di aver risolto le criticità rilevate. L'organismo di controllo, durante il periodo di sospensione, è sottoposto a una specifica attività di vigilanza da parte dell'ICQRF.
9. L'autorizzazione di cui al comma 5 è revocata in caso di:
- perdita dell'accREDITamento, se organismo privato;
 - tre provvedimenti di sospensione ovvero un periodo di sospensione complessivamente superiore a nove mesi nel triennio di durata dell'autorizzazione.
10. La revoca ai sensi del comma 9 è immediata nel caso di perdita dell'accREDITamento. L'organismo di controllo, tuttavia, continua a svolgere l'attività di controllo fino a sostituzione. Nell'ipotesi di cui al comma 9, lettera *b)*, la revoca dell'autorizzazione decorre dalla data di scadenza della stessa e comporta l'impossibilità di rinnovo dell'autorizzazione al controllo per la denominazione in questione.
11. La revoca e la sospensione dell'autorizzazione possono riguardare anche una singola produzione riconosciuta.
12. La scelta dell'organismo di controllo è effettuata, tra quelli iscritti nell'elenco di cui al comma 4, dai soggetti proponenti le registrazioni, contestualmente alla presentazione dell'istanza di riconoscimento della DO o dell'IG e, per le denominazioni o indicazioni già riconosciute, dai consorzi di tutela incaricati dal Ministero.
13. In mancanza della scelta di cui al comma 12, le regioni e le province autonome nelle cui aree geografiche ricadono le produzioni, sentite le organizzazioni rappresentative della filiera vitivinicola, indicano al Ministero gli organismi di controllo individuandoli tra quelli iscritti nell'elenco di cui al comma 4.
14. Gli organismi di controllo possono svolgere la loro attività per una o più produzioni riconosciute ai sensi della vigente normativa dell'Unione europea. Ogni produzione riconosciuta è soggetta al controllo di un solo organismo di controllo. L'organismo di controllo autorizzato per la specifica DOP o IGP può avvalersi, sotto la propria responsabilità, delle strutture e del personale di altri soggetti iscritti nell'elenco di cui al comma 4, purché le relative attività siano svolte conformemente a quanto disposto dalla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012 e risultino dallo specifico piano di controllo. Al fine di assicurare il controllo unitario di tutte le produzioni a DOP e IGP, nei casi in cui l'utilizzatore della DO o dell'IG sia immesso nel sistema di controllo di più organismi di controllo, gli organismi interessati devono di comune accordo:

a) individuare l'organismo responsabile unico dei controlli documentali e delle visite ispettive e del prelievo dei campioni e attuare l'interscambio delle informazioni. In caso di mancato accordo, la scelta dell'organismo responsabile delle visite ispettive e del prelievo dei campioni è effettuata dalla regione o provincia autonoma in cui ricadono le produzioni, sentite le organizzazioni più rappresentative della filiera vitivinicola. In caso di imbottigliamento fuori della regione o provincia autonoma, la scelta è effettuata dalla regione o provincia autonoma nel cui territorio è situato lo stabilimento enologico;

b) in presenza delle specifiche funzionalità realizzate nell'ambito dei servizi del SIAN, individuare l'organismo responsabile unico di tutte le attività di certificazione e di controllo. In caso di mancato accordo, la scelta dell'organismo responsabile è effettuata secondo le modalità previste alla lettera a).

15. L'esecuzione degli esami chimico-fisici e organolettici è in ogni caso svolta a cura dell'organismo di controllo autorizzato per la specifica DOP o IGP. Con decreto del Ministro sono stabilite le eventuali modalità per l'individuazione dell'organismo unico e i relativi rapporti tra questo e l'organismo autorizzato per la specifica DO o IG e l'autorità competente, nonché i criteri di rappresentatività di cui alla lettera a) del comma 14.

16. Tutti i soggetti partecipanti alla filiera delle produzioni a DOP o IGP sono automaticamente inseriti nel sistema di controllo al momento della rivendicazione di ciascuna produzione tutelata. L'organismo di controllo tiene un apposito elenco dei soggetti iscritti.

17. La vigilanza sugli organismi di controllo autorizzati è esercitata dall'ICQRF.

18. Gli enti competenti alla tenuta e alla gestione dei dati o di altra documentazione utile ai fini dell'esecuzione dell'attività di controllo, ivi comprese le informazioni per le idoneità per le relative DO o IG, sono tenuti a mettere a disposizione degli organismi di controllo e delle autorità pubbliche, a titolo gratuito e in formato elettronico, i dati medesimi.

19. Gli organismi di controllo, con l'alimentazione della banca dati vigilanza, di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 16 febbraio 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 51 del 1° marzo 2012, assolvono anche agli obblighi di caricamento dei dati nel registro unico dei controlli ispettivi a carico delle imprese agricole di cui all'articolo 63.

20. Con decreto del Ministro, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono fissate le norme riguardanti il sistema di controllo.

21. Per quanto di competenza della pubblica amministrazione, allo svolgimento delle attività previste dal presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

ORDINI DEL GIORNO

G64.100

[CANDIANI](#)

V. testo 2

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2535 recante: «Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino»,

premessi che:

il comma 13 dell'articolo 64 prevede che in mancanza della scelta dell'organismo di controllo tra gli iscritti nell'elenco degli organismi di controllo per le DOP e IGP del settore vitivinicolo, effettuata da parte dei soggetti proponenti le registrazioni e dai consorzi di tutela incaricati dal Ministero, le regioni e le province autonome, nelle cui aree geografiche ricadono le produzioni, sentite le organizzazioni rappresentative della filiera vitivinicola, indicano al Ministero gli organismi di controllo individuandoli tra quelli iscritti nell'elenco di cui sopra,

impegna il Governo nelle more di attuazione del presente provvedimento, a prevedere che le regioni debbano attuare specifiche gare per individuare l'organismo di controllo, essendo questi prevalentemente soggetti privati.

G64.100 (testo 2)

[CANDIANI](#)

Approvato

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2535 recante: «Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino»,

premessi che:

il comma 13 dell'articolo 64 prevede che in mancanza della scelta dell'organismo di controllo tra gli iscritti nell'elenco degli organismi di controllo per le DOP e IGP del settore vitivinicolo, effettuata da parte dei soggetti proponenti le registrazioni e dai consorzi di tutela incaricati dal Ministero, le regioni e le province autonome, nelle cui aree geografiche ricadono le produzioni, sentite le organizzazioni rappresentative della filiera vitivinicola, indicano al Ministero gli organismi di controllo individuandoli tra quelli iscritti nell'elenco di cui sopra,

impegna il Governo, nelle more di attuazione del presente provvedimento, a prevedere compatibilmente con l'assetto delle competenze costituzionali che le regioni debbano attuare specifiche gare per individuare l'organismo di controllo, essendo questi prevalentemente soggetti privati.

G64.101

[CANDIANI](#)

Approvato

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2535 recante: «Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino»,

premessi che:

il comma 17 dell'articolo 64 prevede che la vigilanza sugli organismi di controllo autorizzati è esercitata dall'ICQRF;

il decreto ministeriale 16 febbraio 2012 «Sistema nazionale di vigilanza sulle strutture autorizzate al controllo delle produzioni agroalimentari regolamentate», che riguarda anche i prodotti vitivinicoli, al comma 1 definisce quali Autorità di vigilanza anche le regioni,

impegna il Governo a consentire alle regioni di rafforzare i propri strumenti di vigilanza sugli organismi di controllo autorizzati.

ARTICOLI DA 65 A 74 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 65.

Approvato

(Analisi chimico-fisica e organolettica)

1. Ai fini della rivendicazione dei vini a DOCG e DOC, prima di procedere alla loro designazione e presentazione, la verifica a cui devono essere sottoposte le relative partite da parte del competente organismo di controllo comporta l'esecuzione dell'analisi chimico-fisica e organolettica che attesti la corrispondenza alle caratteristiche previste dai rispettivi disciplinari, con le modalità stabilite nel presente articolo. La positiva attestazione è condizione per l'utilizzazione della denominazione e ha validità di centottanta giorni per i vini a DOCG, di due anni per i vini a DOC, di tre anni per i vini a DOC liquorosi.
2. L'esame analitico, previsto anche per la rivendicazione dei vini a IGT, deve riguardare almeno i valori degli elementi stabiliti dalla vigente normativa dell'Unione europea e quelli caratteristici della DOCG, DOC e IGT in questione indicati nel rispettivo disciplinare di produzione.
3. L'esame organolettico è effettuato da apposite commissioni di degustazione, tra cui quelle istituite presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, indicate dal competente organismo di controllo, per le relative DOCG e DOC.
4. Presso il comitato di cui all'articolo 40 è istituita la commissione di appello, incaricata della revisione delle risultanze degli esami organolettici effettuati dalle commissioni di cui al comma 3.
5. Con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e

di Bolzano, sono stabilite le procedure e le modalità, mediante i servizi del SIAN, per:

- a) l'esecuzione degli esami analitici e organolettici mediante controlli sistematici per i vini a DOCG;
- b) l'esecuzione degli esami organolettici mediante controlli sistematici per le DOC con produzione annuale certificata superiore a 10.000 ettolitri e mediante controlli a campione per le DOC con produzione annuale certificata inferiore a 10.000 ettolitri. Le singole DOC con produzione annuale certificata inferiore a 10.000 ettolitri possono optare per esami organolettici mediante controlli sistematici;
- c) l'esecuzione degli esami analitici mediante controlli a campione, basati su analisi dei rischi, per i vini a DOC e IGT. Le singole DOC possono optare per esami analitici mediante controlli sistematici;
- d) le operazioni di prelievo dei campioni;
- e) la comunicazione dei parametri chimico-fisici per i vini a DO e IG attestati da parte di un laboratorio autorizzato;
- f) la definizione dei limiti di tolleranza consentiti tra i parametri chimico-fisici comunicati ai sensi della lettera e) e i parametri chimico-fisici riscontrati successivamente nella fase di controllo e vigilanza.

6. Con il decreto del Ministro di cui al comma 5 sono stabilite le modalità per la determinazione dell'analisi complementare dell'anidride carbonica nei vini frizzanti e spumanti e sono definiti i criteri per il riconoscimento delle commissioni di degustazione di cui al comma 3 e della commissione di cui al comma 4.

7. I costi per il funzionamento delle commissioni di degustazione, ivi compresa la revisione delle risultanze degli esami organolettici di cui al comma 4, sono posti a carico dei soggetti che ne richiedono l'operato. L'ammontare di tali costi e le modalità di pagamento al competente organismo di controllo sono stabiliti per ciascuna DOCG o DOC nel prospetto tariffario predisposto dal medesimo organismo di controllo e approvato dal Ministero contestualmente al piano dei controlli, in conformità alle previsioni di cui all'articolo 64.

8. Con il decreto del Ministro di cui al comma 5 sono altresì stabilite, in relazione al prelevamento, da chiunque effettuato, dei campioni di vini denominati con la DOP o l'IGP pronti per il consumo e detenuti per la vendita oppure già posti in commercio, le procedure e le modalità per:

- a) il prelevamento dei campioni da destinare all'esame organolettico;
- b) l'individuazione degli organismi da incaricare per l'esecuzione dell'esame organolettico sia di prima che di seconda istanza;
- c) l'esecuzione dell'esame organolettico;
- d) l'ammontare degli importi e il pagamento dell'esame organolettico all'organismo di controllo nel caso in cui l'esito dell'analisi sia sfavorevole alla parte.

Art. 66.

Approvato

(Sistema dei controlli per i vini senza DOP o IGP designati con l'annata e il nome delle varietà di vite)

1. Ai sensi dell'articolo 120, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1308/2013, con decreto del Ministero sono stabilite le procedure e le modalità per il controllo delle produzioni dei vini senza DOP o IGP designati con l'annata o con il nome della varietà o delle varietà di vite.

Art. 67.

Approvato

(Accesso dei funzionari e degli agenti delegati per la vigilanza)

1. Gli organi di controllo possono accedere liberamente agli stabilimenti e ai depositi, compresi i depositi esistenti nei punti franchi, nei magazzini doganali o sottoposti a controllo da parte degli Uffici doganali, per eseguire accertamenti e prelievi di campioni sui prodotti e sulle sostanze di cui alla presente legge.

2. I titolari degli stabilimenti e dei depositi ove sono detenuti i prodotti e le sostanze di cui alla presente legge hanno l'obbligo di esibire la documentazione giustificativa, di dare assistenza agli

agenti preposti alla vigilanza e di agevolare l'effettuazione delle operazioni di cui al comma 1, fornendo, nei limiti delle normali necessità, anche la manodopera e i mezzi esistenti nell'azienda.

Capo III

TUTELA DELLA PRODUZIONE NAZIONALE

Art. 68.

Approvato

(Tutela delle produzioni e trasparenza delle informazioni)

1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli rende disponibili nel proprio sito *internet* istituzionale le informazioni relative alle importazioni di prodotti vitivinicoli, specificando le tipologie di prodotto, le imprese e le quantità.
2. Nell'ambito del SIAN è prevista una sezione aperta al pubblico in cui sono contenuti i dati, in formato aperto, necessari per assicurare la corretta informazione dei consumatori, compresi il nome e l'indirizzo corrispondenti a ogni codice dell'ICQRF. La sezione di cui al primo periodo è istituita entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Titolo VII

SISTEMA SANZIONATORIO

Capo I

VIOLAZIONI IN MATERIA DI PRODUZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE

Art. 69.

Approvato

(Violazioni in materia di potenziale vitivinicolo)

1. Il produttore che viola il divieto di impianto dei vigneti con varietà di uve da vino, di cui all'articolo 62, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.500 a euro 5.000 per ogni ettaro o frazione di ettaro della superficie vitata. Qualora il vigneto sia in produzione, tale sanzione si applica anche per ogni anno di mancato avvio alla distillazione dei prodotti vitivinicoli ottenuti dalle superfici interessate.
2. Il produttore che non rispetti la disposizione di cui all'articolo 71 del regolamento (UE) n. 1308/2013, relativa all'obbligo di estirpare le superfici impiantate senza la prescritta autorizzazione, è soggetto alle sanzioni pecuniarie stabilite dall'articolo 5 del regolamento delegato (UE) n. 560/2015 della Commissione, del 15 dicembre 2014.
3. Il produttore che non rispetti la disposizione di cui all'articolo 62, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013, limitatamente alle autorizzazioni per nuovi impianti, è soggetto alle sanzioni amministrative di cui al regolamento (UE) n. 1306/2013 sulla base delle seguenti misure:
 - a) tre anni di esclusione dalle misure di sostegno previste dall'organizzazione comune del mercato (OCM) vitivinicola e 1.500 euro per ettaro, se la superficie impiantata è inferiore o eguale al 20 per cento del totale della superficie concessa con l'autorizzazione;
 - b) due anni di esclusione dalle misure di sostegno previste dall'OCM vitivinicola e 1.000 euro per ettaro, se la superficie impiantata è superiore al 20 per cento ma inferiore o eguale al 60 per cento del totale della superficie concessa con l'autorizzazione;
 - c) un anno di esclusione dalle misure di sostegno previste dall'OCM vitivinicola e 500 euro per ettaro, se la superficie impiantata è superiore al 60 per cento ma comunque inferiore al totale della superficie concessa con l'autorizzazione.
4. Qualora la superficie non impiantata sia inferiore al 5 per cento del totale della superficie concessa con l'autorizzazione ma comunque non superiore a 0,5 ettari, non si applica alcuna sanzione. Per le superfici autorizzate non superiori a 0,3 ettari, tale percentuale viene aumentata al 10 per cento.
5. Al produttore che rinunci all'autorizzazione concessa qualora gli venga riconosciuta una superficie inferiore al 100 per cento di quella richiesta ma superiore al 50 per cento, ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) n. 561/2015 della Commissione, del 7 aprile 2015, sono applicate la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 500 per ogni ettaro o frazione di ettaro della superficie autorizzata e l'esclusione dalle misure di sostegno previste dall'OCM vitivinicola per due anni.

6. Qualora, in caso di allineamento delle superfici vitate nello schedario viticolo, si accerti una discordanza inferiore al 5 per cento del potenziale produttivo aziendale impiantato, ma complessivamente non superiore a 0,5 ettari, non si applicano sanzioni. Tali superfici, se già impiantate alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere iscritte nello schedario viticolo. Per le superfici autorizzate non superiori a 0,3 ettari, tale percentuale è aumentata al 10 per cento.

7. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque produce, vende o comunque pone in vendita come uve destinate a produrre vini a DO o IG uve provenienti da vigneti non aventi i requisiti prescritti dalla presente legge è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 300 euro a 1.000 euro.

8. Chiunque non provvede a modificare l'idoneità alla rivendicazione, nello schedario viticolo, dei vigneti che non hanno più i requisiti per la produzione di uve designate con DO o IG è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 300 euro a 1.000 euro.

Art. 70.

Approvato

(Violazioni in materia di vinificazione e distillazione)

1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, nella preparazione dei mosti, dei vini e degli altri prodotti vitivinicoli, come definiti dalla vigente normativa dell'Unione europea nonché dalle relative disposizioni nazionali, non osserva i requisiti stabiliti nella predetta normativa è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300 a euro 3.000.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque introduce uve da tavola all'interno di stabilimenti destinati alla vinificazione di uve da vino è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 10.000. In tale caso si applica la sanzione accessoria della chiusura temporanea dell'impianto da due mesi a un anno. Nel caso di reiterazione dell'illecito, si applicano la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 40.000 e la sanzione accessoria della chiusura dell'impianto da sei mesi a tre anni. Ai fini della presente legge, per chiusura temporanea di cui al presente comma si intende il divieto di introdurre o estrarre qualunque prodotto vitivinicolo dall'impianto oggetto del provvedimento.

3. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque vinifica uve appartenenti a varietà che non siano classificate come varietà di uve da vino nella classificazione delle varietà di viti per la provincia o regione in cui tali uve sono state raccolte è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250 a euro 2.500; nel caso di reiterazione dell'illecito, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.500 a euro 15.000. Per le infrazioni relative a quantitativi inferiori a 10 ettolitri si applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari a 150 euro.

4. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, in violazione della vigente normativa dell'Unione europea e nazionale, detiene, pone in vendita o somministra mosti o vini elaborati utilizzando uve non classificate come uve da vino è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di euro 50 per ogni ettolitro o frazione di esso e, comunque, non inferiore a euro 1.000. Non soggiace alla sanzione amministrativa chi pone in vendita al dettaglio o somministra mosti o vini ottenuti utilizzando uve non classificate, contenuti in recipienti debitamente confezionati ed etichettati da terzi o in forma sfusa, che sono stati forniti con documenti dai quali non si può desumere la reale natura del prodotto.

5. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola i divieti di sovrappressione delle uve, di pressatura delle fecce ovvero l'obbligo di eliminazione dei sottoprodotti ottenuti dalla lavorazione delle uve, previsti dalla vigente normativa dell'Unione europea e nazionale, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 15 a euro 75 per ogni 100 chilogrammi o litri di prodotto. Chiunque viola il divieto di rifermentazione delle vinacce per scopi diversi dalla distillazione è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 45 a euro 250 per ogni 100 chilogrammi di prodotto e, comunque, non inferiore a euro 250; nel caso di reiterazione dell'illecito, la sanzione amministrativa pecuniaria è raddoppiata e si applica la sanzione accessoria della chiusura temporanea dell'impianto da tre mesi a un anno. Per le infrazioni relative a quantitativi inferiori a 1 tonnellata si applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari a 250 euro. Chiunque viola l'obbligo di consegna ai distillatori o agli

acetifici del vino di propria produzione a completamento del volume di alcol contenuto nei sottoprodotti, nel rispetto delle percentuali riferite al volume di alcol contenuto nel vino prodotto, ai sensi delle disposizioni stabilite dai decreti ministeriali attuativi, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di euro 50 per ogni ettolitro o frazione di esso. È sempre disposto l'avvio alla distilleria o all'acetificio, previa denaturazione, del quantitativo di vino non consegnato. La mancata o ritardata comunicazione per il ritiro sotto controllo dei sottoprodotti della vinificazione ai sensi delle disposizioni stabilite dai decreti ministeriali attuativi è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria di 150 euro.

6. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola l'obbligo di consegna alla distillazione dei prodotti vitivinicoli derivanti da superfici abusivamente piantate, a decorrere dal 1° settembre 1998, con uve classificate come uve da vino, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di euro 50 per ogni ettolitro o frazione di esso. Alla medesima sanzione soggiace chi sottopone a rifermentazione le vinacce ottenute dai prodotti di cui al periodo precedente per scopi diversi dalla distillazione.

7. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola i limiti, le condizioni e le altre prescrizioni in materia di pratiche e trattamenti enologici, previsti dall'articolo 80 e dall'allegato VIII al regolamento (UE) n. 1308/2013, nonché dalle relative norme applicative dell'Unione europea, dalla presente legge e dai decreti ministeriali attuativi, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 7.500 euro a 45.000 euro. La stessa sanzione si applica in caso di violazione della vigente normativa dell'Unione europea e nazionale sull'immissione al consumo umano diretto di prodotti vitivinicoli non ammessi a tale consumo. Qualora il fatto si riferisca a variazioni non superiori al 10 per cento dei limiti stabiliti dalla stessa normativa, all'inosservanza di obblighi di presentazione delle previste dichiarazioni all'autorità competente o all'omessa annotazione di operazioni nei registri di cantina o nei documenti commerciali, la violazione è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'articolo 76, comma 4.

8. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque non osserva le disposizioni in materia di aggiunta delle sostanze rivelatrici nei vini destinati alle distillazioni è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 100 euro a 5.000 euro. In caso di mancata aggiunta della sostanza rivelatrice, la sanzione è pari a 5.000 euro.

9. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque non osserva le prescrizioni sull'elaborazione e sulla commercializzazione dei vini spumanti e frizzanti, previste dall'articolo 80 e dall'allegato VIII al regolamento (UE) n. 1308/2013, dalle relative norme applicative dell'Unione europea e dalla presente legge, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 9.000 euro.

10. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque non osserva le prescrizioni sull'elaborazione e sulla commercializzazione dei vini liquorosi, previste dall'articolo 80 e dall'allegato VIII al regolamento (UE) n. 1308/2013, dalle relative norme applicative dell'Unione europea e dalla presente legge, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 10.000 euro.

11. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque non osserva le norme per l'elaborazione e le prescrizioni sulla definizione, designazione e presentazione dei prodotti vitivinicoli aromatizzati di cui al regolamento (UE) n. 251/2014 nonché delle bevande spiritose di cui al regolamento (CE) n. 110/2008 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 5.000 euro.

Art. 71.

Approvato

(Prodotti non consentiti)

1. Chiunque, nelle operazioni di vinificazione o di manipolazione dei vini, utilizza prodotti con effetti nocivi alla salute, ovvero addiziona sostanze organiche o inorganiche non consentite dalla vigente normativa dell'Unione europea e nazionale, salvo che il fatto costituisca reato, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di 500 euro per ettolitro di prodotto sofisticato; in ogni caso, la sanzione non può essere inferiore a 5.000 euro.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, fuori dei casi consentiti, nelle operazioni di vinificazione o di manipolazione dei vini impiega, in tutto o in parte, alcol, zuccheri o materie

zuccherine o fermentate diverse da quelle provenienti dall'uva da vino è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di 250 euro per ettolitro di prodotto sofisticato.

3. Salvo che il fatto costituisca reato, in relazione al comma precedente, qualora l'uso di zucchero o sostanze zuccherine destinate all'alimentazione umana riguardi piccole quantità di prodotti vitivinicoli, inferiori al 10 per cento della produzione vitivinicola dell'impresa relativa alla campagna vitivinicola precedente e comunque non superiori a 500 ettolitri di prodotto trattato nel corso della stessa campagna vitivinicola, sia effettuato nel periodo consentito per le fermentazioni di cui all'articolo 10, comma 1, rientri nel limite di un aumento del titolo alcolometrico totale di 1,5 per cento in volume e non implichi l'utilizzo concorrente di altre sostanze non consentite dalla presente legge, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di 75 euro per ogni ettolitro o quintale di prodotto sofisticato.

4. Salvo che il fatto costituisca reato, al tecnico responsabile delle operazioni o delle manipolazioni di cui ai commi 1 e 2 si applica la medesima sanzione amministrativa pecuniaria prevista a carico del legale rappresentante della ditta.

Art. 72.

Approvato

(Sanzioni per la detenzione di prodotti vitivinicoli non giustificati)

1. Fatti salvi i limiti e le tolleranze stabiliti dalle vigenti norme dell'Unione europea e nazionali e previa riconciliazione dei conti distinti delle varie tipologie di vini con le necessarie riclassificazioni di prodotto, chiunque detiene quantitativi di prodotti vitivinicoli non giustificati dalla documentazione di cantina, salvo che il fatto costituisca reato, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di 90 euro per ettolitro o frazione di ettolitro del quantitativo di prodotto eccedente.

2. La sanzione amministrativa è elevata a 135 euro per ettolitro o frazione di esso se si tratta di vino a IGT o destinato all'ottenimento di tale vino, a 180 euro per ettolitro o frazione di esso se si tratta di vino a DOC o destinato all'ottenimento di tale vino e a 270 euro per ettolitro o frazione di esso se si tratta di vino a DOCG o destinato all'ottenimento di tale vino. La sanzione amministrativa è ridotta a 45 euro per ettolitro o frazione di ettolitro per quantitativi di prodotto inferiori a 10 ettolitri. In ogni caso, un quantitativo di prodotto corrispondente per qualità e per quantità alle eccedenze riscontrate deve essere avviato alla distillazione previa denaturazione ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 25, comma 3, ovvero ad altra destinazione decisa dall'autorità competente.

3. Quando il fatto di cui al comma 1 è commesso entro il periodo consentito per le fermentazioni, stabilito ai sensi dell'articolo 10, comma 1, e riguarda prodotti ottenuti nel medesimo periodo da aziende di trasformazione di uva in mosto o vino, si applica la sola sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 1 del presente articolo, ridotta della metà.

4. Il comma 1 si applica anche alla detenzione non giustificata delle uve da tavola e dei prodotti da esse ottenuti negli stabilimenti a ciò appositamente destinati.

Art. 73.

Approvato

(Altre sanzioni)

1. Salvo che il fatto costituisca reato, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 600 euro a 15.000 euro:

- a) chiunque detiene anidride carbonica in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 18;
- b) chiunque produce o detiene vini spumanti, vini spumanti di qualità, vini spumanti di qualità del tipo aromatico e vini spumanti gassificati in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 18;
- c) chiunque produce o detiene vini frizzanti in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 19.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 300 euro a 3.000 euro:

- a) chiunque produce mosto cotto in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 12;
- b) chiunque detiene mosti aventi un titolo alcolometrico inferiore all'8 per cento in volume o procede alla loro vinificazione in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 17;
- c) chiunque effettua fermentazioni o rifermentazioni al di fuori del periodo stabilito ai sensi

dell'articolo 10, salvo quanto previsto dai commi 2, 3 e 4 del medesimo articolo;

d) chiunque effettua operazioni di aumento del titolo alcolometrico volumico naturale in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 10, comma 2.

3. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque detiene negli stabilimenti enologici e nelle cantine, nonché nei locali annessi o intercomunicanti anche attraverso cortili, le sostanze vietate ai sensi dell'articolo 15 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 6.000 euro a 20.000 euro.

4. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque pone in vendita o somministra o comunque pone in commercio mosti e vini in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 25, comma 1, senza procedere alla denaturazione e alla distillazione previste dall'articolo 25, comma 3, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di 105 euro per ettolitro o frazione di ettolitro detenuto a scopo di vendita o di somministrazione. La sanzione non può essere, in ogni caso, inferiore a 600 euro.

5. Salvo che il fatto costituisca reato, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 600 euro a 3.000 euro:

a) chiunque detiene il vino di cui all'articolo 24, comma 7, senza procedere alla denaturazione con le modalità stabilite dal medesimo comma e chiunque cede o spedisce il prodotto denaturato nonché vini nei quali è in corso la fermentazione acetica a stabilimenti diversi dagli acetifici o dalle distillerie, in violazione di quanto previsto dal citato articolo 24, comma 7;

b) chiunque adotta un sistema di chiusura dei contenitori di capacità pari o inferiore a 60 litri che non presenta le caratteristiche previste ai sensi dell'articolo 46;

c) chiunque detiene vinacce negli stabilimenti enologici al di fuori del periodo stabilito ai sensi dell'articolo 13, comma 1;

d) chiunque istituisce centri di raccolta temporanei fuori fabbrica in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 13, comma 3, primo periodo;

e) chiunque elabora il vinello in difformità dalle disposizioni di cui all'articolo 13, comma 6.

6. Le disposizioni di cui agli articoli 24 e 25 e le relative sanzioni non si applicano al commerciante che vende o pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo i prodotti di cui alla presente legge in confezioni originali, salvo che il commerciante stesso sia a conoscenza della violazione o che la confezione originale presenti segni di alterazione.

7. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque non denatura le fecce di vino, prima che siano estratte dalle cantine, con le sostanze rivelatrici di cui all'articolo 13, comma 5, e chi impiega dette sostanze in difformità dalle modalità previste nei decreti ministeriali attuativi è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 100 euro a 2.500 euro. La sanzione è ridotta alla metà per quantitativi inferiori a 2 tonnellate.

8. I titolari di cantine o stabilimenti enologici che non presentano al competente ufficio territoriale dell'ICQRF la planimetria prevista dall'articolo 9 sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da 300 euro a 1.500 euro. Se la capacità complessiva non denunciata è inferiore a 300 ettolitri, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 50 euro a 500 euro.

9. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le disposizioni di cui all'articolo 24, commi 5 e 6, lettere a), b) e c), è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 euro a 15.000 euro.

10. Chiunque detiene nelle cantine, negli stabilimenti di produzione, nei magazzini e nei depositi enologici, nonché nei locali comunque comunicanti anche attraverso cortili, a qualunque uso destinati, prodotti di uso enologico non consentiti dalla presente legge e chiunque detiene nei contenitori dei reagenti dei laboratori annessi prodotti chimici non consentiti in difformità dalle disposizioni di cui all'articolo 22 è soggetto, salvo che il fatto costituisca reato, alla sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 10.000 euro.

11. Salvo che il fatto costituisca reato, nel caso in cui il proprietario o il conduttore del vigneto di cui all'articolo 7, comma 1, al quale sono stati erogati i contributi di cui all'articolo 7, comma 3, non realizzi gli interventi indicati nella relativa domanda, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari all'importo dei contributi erogati, aumentato di un terzo. Al proprietario o al conduttore è altresì revocato il contributo concesso.

12. Salvo che il fatto costituisca reato, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 100 euro a 1.000 euro:

- a) chiunque non provvede alle comunicazioni previste dall'articolo 13, comma 3;
- b) chiunque non provvede alla comunicazione prevista dall'articolo 14, commi 1 e 3;
- c) chiunque non provvede alla comunicazione concernente le fermentazioni prevista dall'articolo 10, comma 3;
- d) chiunque non provvede alla comunicazione di cui all'articolo 12, comma 2;
- e) chiunque non provvede alle operazioni di denaturazione e alle annotazioni ai sensi dell'articolo 24, comma 7;
- f) chiunque non avvia alle distillerie autorizzate o, ove previsto, agli usi alternativi le vinacce e le fecce di vino in violazione delle disposizioni dell'articolo 13, comma 2;
- g) chiunque non effettua la comunicazione relativa alla detenzione di vinacce prevista dall'articolo 13, comma 4, ovvero effettua tale comunicazione oltre il termine stabilito dal medesimo comma.

13. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque non indica nell'etichetta dei prodotti vitivinicoli la designazione dell'origine o indica la designazione dell'origine difformemente da quanto previsto dall'articolo 55 del regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione, del 14 luglio 2009, ovvero riporta segni, figure o illustrazioni in sostituzione della designazione dell'origine o che possono evocare un'origine geografica diversa da quella indicata, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 3.000 a euro 18.000.

Capo II

VIOLAZIONI IN MATERIA DI ETICHETTATURA E PRESENTAZIONE

Art. 74.

Approvato nel testo emendato

(Violazioni in materia di designazione e di presentazione)

1. Fatte salve le norme sulla protezione dei vini a DO e IG e sulle relative menzioni di cui ai commi 2, 3 e 4, chiunque detiene o vende prodotti in violazione delle disposizioni previste dalla parte II, titolo II, capo I, sezione 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013, dalle relative norme di applicazione dell'Unione europea, dalla presente legge e dai decreti ministeriali attuativi in materia di designazione, denominazione e presentazione dei prodotti vitivinicoli, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 250 euro a 5.000 euro.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini a DO o IG che non rispettano i requisiti previsti dai rispettivi disciplinari di produzione è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 20.000 euro. Se il quantitativo di prodotto oggetto di irregolarità è superiore a 100 ettolitri, l'importo della predetta sanzione amministrativa pecuniaria è raddoppiato e comporta anche la pubblicazione, a spese del trasgressore, del provvedimento sanzionatorio in due giornali tra i più diffusi nella regione, dei quali uno quotidiano e uno tecnico. Qualora la mancata rispondenza al disciplinare si riferisca a lievi differenze, risultanti dall'analisi, non superiori a 0,5 per cento in volume per il titolo alcolometrico, a 0,5 grammi per litro (g/l) per l'acidità totale e a 1 g/l per l'estratto non riduttore, è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 4.500 euro.

3. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque nella designazione e presentazione dei vini a DOP e IGP usurpa, imita o evoca una denominazione protetta, o il segno distintivo o il marchio, anche se l'origine vera del prodotto è indicata, o se la denominazione protetta è una traduzione non consentita o è accompagnata da espressioni quali gusto, uso, sistema, genere, tipo, metodo o simili, ovvero impiega accrescitivi, diminutivi o altre deformazioni delle denominazioni stesse o comunque fa uso di indicazioni illustrative o segni suscettibili di trarre in inganno l'acquirente, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 13.000 euro. In caso di inosservanza delle modalità di indicazione previste dal disciplinare e dall'articolo 27, comma 3, si applica la sanzione da 500 euro a 4.500 euro. In caso di errori formali di etichettatura per difformità di posizione, di dimensione, per aggiunta di menzioni o specificazioni che non arrecano confusione o inganno al consumatore e non

ledono l'immagine della denominazione, l'autorità competente può applicare la sanzione amministrativa pecuniaria da 200 euro a 1.000 euro.

4. Le sanzioni di cui al comma 3 si applicano anche quando le suddette parole o le denominazioni alterate ovvero usurpative o comunque mendaci sono poste sugli involucri, sugli imballaggi e sui documenti ufficiali e commerciali.

5. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque utilizza sulla confezione o sull'imballaggio, nella pubblicità, nell'informazione ai consumatori o sui documenti relativi ai vini a DOP e IGP indicazioni non consentite, false o ingannevoli relative alla provenienza, alle menzioni geografiche aggiuntive, alle menzioni tradizionali protette, alle sottozone, al vitigno, all'annata e alle altre caratteristiche definite nei disciplinari è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 10.000 euro. La stessa sanzione si applica a chi utilizza contenitori non conformi a quanto prescritto nei disciplinari di produzione o impiega contenitori che possono indurre in errore sull'origine nonché a chi menziona nell'etichettatura medaglie o riconoscimenti di concorsi enologici per partite di prodotti vinicoli che non ne hanno i requisiti. In caso di errori formali di informazione al consumatore per difformità di posizione, di dimensione, per aggiunta di menzioni o specificazioni che non arrecano confusione o inganno al consumatore e non ledono l'immagine della denominazione si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 euro a 500 euro. Tale sanzione non si applica se l'indicazione corrisponde al nome di una DOP o IGP più grande che è alla base della denominazione di origine in questione, costituisce un'informazione veritiera ed è nettamente separata dalle indicazioni obbligatorie nell'ambito descrittivo della storia del vino, della provenienza delle uve e delle condizioni tecniche di elaborazione.

6. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le disposizioni relative alla produzione e alla commercializzazione dei vini a IGP ovvero DOP designati con la qualificazione «novello» è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 50 euro a 150 euro per ettolitro o frazione di ettolitro; la sanzione non può, in ogni caso, essere inferiore a 250 euro.

7. Chiunque contraffà o altera i contrassegni di cui all'articolo 48, commi 6 e 7, o acquista, detiene o cede ad altri ovvero usa contrassegni alterati o contraffatti è soggetto, in aggiunta alle sanzioni penali di cui agli articoli 468 e 469 del codice penale, alla sanzione amministrativa pecuniaria da 30.000 euro a 100.000 euro. Salvo quanto previsto al comma 8 del presente articolo, chiunque contraffà o altera i codici di identificazione alternativi ai contrassegni, previsti dall'articolo 48, comma 8, o acquista, detiene o cede ad altri ovvero usa i predetti codici alterati o contraffatti è soggetto alla pena della reclusione da uno a cinque anni e della multa da 200 euro a 2.000 euro, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria da 30.000 euro a 100.000 euro. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque utilizza su più recipienti il medesimo codice di identificazione di cui all'articolo 48, comma 8, è soggetto alla pena della reclusione da uno a cinque anni e della multa da 200 euro a 2.000 euro, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria da 30.000 euro a 100.000 euro. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque utilizza i codici di identificazione di cui all'articolo 48, comma 8, rilasciati da un soggetto non autorizzato è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni e della multa da 200 euro a 2.000 euro, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria da 30.000 euro a 100.000 euro.

8. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque immette al consumo vini a denominazione protetta non apponendo sui recipienti i prescritti contrassegni o in alternativa il numero di lotto, di cui all'articolo 48, commi 6 e 7, ove previsti, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 50.000 euro. La medesima sanzione si applica qualora i contrassegni non siano stati apposti con le modalità previste dalla presente legge. Qualora la violazione riguardi l'omessa apposizione di marchi o codici di identificazione previsti dalle norme emanate per l'utilizzo del sistema di controllo e di tracciabilità con mezzi informatici di cui all'articolo 48, comma 8, secondo periodo, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 50.000 euro. Qualora il trasgressore sia in grado di comprovare, mediante opportuna documentazione giustificativa, che l'irregolarità riguarda un numero pari o inferiore a 50 confezioni per ciascun lotto, l'autorità competente può disporre la

riduzione della sanzione a 1.000 euro.

9. Salvo che il fatto costituisca reato e salva l'applicazione dell'articolo 44, commi 3, 4 e 5, chiunque adotta DO o IG come ditta, ragione o denominazione sociale, ovvero le utilizza in associazione ai termini «cantina», «fattoria» e simili, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 10.000 euro.

10. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano al commerciante che vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini a DOP o a IGP in confezioni originali, salvo che il commerciante non abbia determinato la violazione o vi abbia concorso.

11. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque nell'etichettatura, nella presentazione o nella pubblicità di un prodotto trasformato utilizza il riferimento a una DOP ovvero a un'IGP in prodotti composti, elaborati o trasformati a partire dal relativo vino a DOP o IGP, senza l'autorizzazione del relativo consorzio di tutela riconosciuto ovvero, in caso di mancanza del consorzio, dell'autorizzazione del Ministero, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 20.000 euro.

12. Alle violazioni sulla designazione e presentazione dei prodotti vitivinicoli disciplinati dalla presente legge, anche quando previste da altre norme orizzontali dell'Unione europea e nazionali, si applicano esclusivamente le sanzioni previste nel presente capo.

13. Qualora la violazione sulla designazione e presentazione dei prodotti vitivinicoli sia relativa a indicazioni obbligatorie non riferite alla DOP o all'IGP e riguardi esclusivamente la forma e le dimensioni del carattere, l'autorità competente applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 4.500 euro.

14. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque pone in vendita, in contenitori di cui all'articolo 47, vini diversi da quelli per i quali tali contenitori sono riservati è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 150 euro a 1.500 euro.

15. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque pone in vendita bevande diverse da quelle indicate dall'articolo 43, comma 2, utilizzando nell'etichettatura, designazione, presentazione e pubblicità della bevanda denominazioni o raffigurazioni che comunque richiamano la vite, l'uva, il mosto o il vino è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 euro a 15.000 euro.

16. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 44, l'uso della DO nella ragione o nella denominazione sociale di un'organizzazione diversa dal consorzio di tutela incaricato con decreto del Ministro è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di 20.000 euro e con la sanzione accessoria dell'inibizione all'uso della ragione o della denominazione sociale.

EMENDAMENTO

74.100

I Relatori

Approvato

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque contraffà o altera i contrassegni di cui all'articolo 48, commi 6 e 7, o acquista, detiene o cede ad altri ovvero usa contrassegni alterati o contraffatti è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 30.000 euro a 100.000 euro. Salvo che il fatto costituisca reato e salvo quanto previsto al comma 8, chiunque contraffà o altera i codici di identificazione alternativi ai contrassegni, previsti dall'articolo 48, comma 8, o acquista, detiene o cede ad altri ovvero usa i predetti codici alterati o contraffatti è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 30.000 euro a 100.000 euro. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque utilizza su più recipienti il medesimo codice di identificazione di cui all'articolo 48, comma 8, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 30.000 euro a 100.000 euro. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque utilizza i codici di identificazione di cui all'articolo 48, comma 8, rilasciati da un soggetto non autorizzato è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 30.000 euro a 100.000 euro».

ARTICOLI DA 75 A 91 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 75.

Approvato

(Violazioni in materia di concorsi enologici)

1. Chiunque organizza concorsi enologici relativi a vini a DOP e IGP, nonché a vini spumanti di qualità, senza essere in possesso dell'autorizzazione ministeriale prescritta dal comma 1 dell'articolo 42 e dalle successive disposizioni applicative è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria pari a 2.000 euro.

Capo III

SANZIONI PER VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA PRODUZIONE E SULLA COMMERCIALIZZAZIONE DEGLI ACETI

Art. 76.

Approvato

(Sanzioni per violazione delle disposizioni sulla produzione e sulla commercializzazione degli aceti)

1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque utilizza la denominazione «aceto di ...» per prodotti che non abbiano le caratteristiche previste dall'articolo 49, commi 1 e 2, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 75 euro a 100 euro per quintale o frazione di quintale di prodotto riconosciuto irregolare; la sanzione non può, in ogni caso, essere inferiore a 250 euro.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 75 euro a 100 euro per quintale o frazione di quintale di prodotto riconosciuto irregolare, e comunque non inferiore a 250 euro, chiunque produce, detiene, trasporta o fa trasportare o pone in commercio aceti che:

a) all'esame organolettico, chimico o microscopico, risultano alterati o comunque inidonei al consumo umano diretto o indiretto, ovvero

b) contengono aggiunte di alcol etilico, acido acetico sintetico o liquidi acetici comunque derivanti da procedimenti di distillazione di sostanze coloranti o da acidi minerali, fatta eccezione per gli aceti provenienti da alcol etilico denaturato ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 9 luglio 1996, n. 524, limitatamente alla presenza di acido acetico glaciale aggiunto, unicamente fino al valore per lo stesso previsto per la denaturazione.

3. Chiunque detiene, negli stabilimenti di elaborazione degli aceti e nei locali annessi e comunicanti, prodotti vinosi alterati per agrodolce o per girato o per fermentazione putrida è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 75 euro a 100 euro per quintale o frazione di quintale di prodotto riconosciuto irregolare; la sanzione non può, in ogni caso, essere inferiore a 250 euro.

4. Salvo che il fatto costituisca reato, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 600 euro a 3.000 euro:

a) chiunque utilizza la denominazione di «aceto di vino» per prodotti ottenuti mediante l'acetificazione di vini che hanno un contenuto in acido acetico superiore a quello previsto dall'articolo 49, comma 4;

b) chiunque detiene, produce e imbottiglia negli acetifici e nei depositi di aceto prodotti diversi da quelli previsti ai sensi dell'articolo 50, comma 2;

c) chiunque nella preparazione e nella conservazione degli aceti ricorre a pratiche e trattamenti enologici diversi da quelli consentiti ai sensi dell'articolo 52;

d) chiunque aggiunge all'aceto sostanze aromatizzanti in violazione di quanto previsto dall'articolo 53 e chiunque viola nella composizione e nelle modalità di preparazione degli aceti aromatizzati le prescrizioni stabilite ai sensi del medesimo articolo;

e) chiunque utilizza la denominazione di «aceto di ... aromatizzato» per prodotti che non possiedono le caratteristiche previste ai sensi dell'articolo 53, comma 2.

5. Chiunque non effettua la comunicazione prevista ai sensi dell'articolo 50 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 600 euro a 3.000 euro. Se la capacità complessiva non denunciata è inferiore a 300 ettolitri, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 euro a 1.000 euro.

6. Salvo che il fatto costituisca reato, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 6.000 euro a 20.000 euro:

a) chiunque detiene negli stabilimenti e nei locali di cui all'articolo 51, comma 3, acido acetico, nonché ogni altra sostanza atta a sofisticare gli aceti, salvo quanto previsto ai sensi del comma 7 del

medesimo articolo;

b) chiunque effettua la distillazione dell'aceto;

c) chiunque trasporta o fa trasportare, detiene per la vendita, mette in commercio o comunque utilizza per uso alimentare diretto o indiretto alcol etilico sintetico nonché prodotti contenenti acido acetico non derivante da fermentazione acetica.

7. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 2.500 euro chiunque viola le disposizioni dell'articolo 49, commi 1 e 2, e dei decreti ministeriali attuativi.

8. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque utilizza le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche di cui all'articolo 26 nella designazione di un aceto di vino che non possiede le caratteristiche previste dall'articolo 56, comma 1, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di 75 euro per ogni quintale o frazione di quintale di prodotto riconosciuto irregolare. La sanzione non può, in ogni caso, essere inferiore a 500 euro.

9. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque trasporta o fa trasportare al di fuori degli stabilimenti di produzione i prodotti di cui all'articolo 13, commi 1 e 2, destinati alla distillazione o alla distruzione senza avere provveduto alla denaturazione prescritta dal decreto di cui al medesimo articolo 13, comma 5, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 100 euro a 5.000 euro.

10. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque vende, trasporta o fa trasportare i sidri, i mosti e gli altri prodotti di cui all'articolo 57 in violazione delle disposizioni previste dal medesimo articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 euro a 3.000 euro.

Capo IV

VIOLAZIONI IN MATERIA DI ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI E CONTROLLI

Art. 77.

Approvato

(Impedimenti all'attività degli agenti preposti alla vigilanza)

1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque in violazione dell'articolo 67 ritarda, ostacola o impedisce il libero accesso degli agenti preposti alla vigilanza oppure non esibisce la documentazione ufficiale e i registri previsti dalla vigente normativa dell'Unione europea e nazionale nel settore vitivinicolo o impedisce il prelevamento di campioni è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 10.000 euro.

Art. 78.

Approvato

(Violazioni in materia di dichiarazioni, documenti e registri)

1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, pur essendovi tenuto, non effettua le dichiarazioni di raccolta, di produzione e di giacenza di prodotti vitivinicoli previste, ovvero le effettua in maniera difforme, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 300 euro a 3.000 euro, aumentata nel minimo a 500 euro se la dichiarazione comprende anche prodotti atti a dare DOP o IGP. Si applica la sanzione da 50 euro a 300 euro a chiunque presenti una dichiarazione contenente errori o indicazioni inesatte non essenziali ai fini della quantificazione e qualificazione del prodotto o del conseguimento degli aiuti dell'Unione europea, nonché nel caso di dichiarazioni riferite a superfici non superiori a 0,50 ettari e comunque per produzioni inferiori a 100 ettolitri o a 10 tonnellate.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, essendo tenuto alla presentazione della dichiarazione di vendemmia e di produzione vitivinicola, dichiara un quantitativo maggiore di quello effettivamente prodotto è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 10.000 euro. Se il quantitativo di prodotto oggetto di irregolarità è superiore a 10 tonnellate ovvero a 100 ettolitri, l'importo della predetta sanzione amministrativa pecuniaria è raddoppiato.

3. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, essendo tenuto alla presentazione della dichiarazione di giacenza, di vendemmia e di produzione vitivinicola, presenta la stessa in ritardo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria pari a 1.000 euro. Se il ritardo nella presentazione delle dichiarazioni suddette non supera trenta giorni lavorativi, la sanzione è ridotta a 300 euro; è aumentata a 500 euro se comprende anche vini a DOP e IGP.

4. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola gli obblighi relativi ai documenti di accompagnamento, alla tenuta dei registri e alla documentazione prevista come ufficiale dalla vigente normativa è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 15.000 euro. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 euro a 4.000 euro nel caso di indicazioni non essenziali ai fini dell'identificazione dei soggetti interessati, della quantità e qualità del prodotto o nel caso in cui il quantitativo di prodotto, oggetto di irregolarità, sia inferiore a 100 ettolitri o a 10 tonnellate o, per i prodotti confezionati, a 10 ettolitri.

Art. 79.

Approvato

(Piano dei controlli)

1. Il soggetto a carico del quale l'organismo di controllo autorizzato accerta una non conformità classificata grave nel piano dei controlli di una denominazione protetta, approvato con il corrispondente provvedimento autorizzatorio, in assenza di ricorso avverso detto accertamento o a seguito di decisione definitiva di rigetto del ricorso, ove presentato, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 13.000 euro. La sanzione è ridotta alla metà qualora le non conformità gravi si riferiscano a superfici o quantità di prodotti o materie prime e le differenze riscontrate rientrino all'interno di una soglia di tolleranza dell'1,5 per cento e comunque non siano superiori a 10 ettolitri di vino, 15 quintali di uva o 1.000 metri quadrati di vigneti per tipologia di prodotto.
2. La sanzione di cui al comma 1 non si applica quando per la fattispecie è già prevista sanzione ai sensi di altra norma contenuta nel presente titolo.
3. Il soggetto immesso nel sistema di controllo che non assolve, in modo totale o parziale, agli obblighi pecuniari relativi allo svolgimento dell'attività di controllo per la denominazione protetta rivendicata dal soggetto stesso e che, a richiesta dell'ufficio territoriale dell'ICQRF, non esibisce idonea documentazione attestante l'avvenuto pagamento di quanto dovuto è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria pari all'importo non corrisposto. Il soggetto inadempiente, oltre al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria prevista, deve versare le somme dovute, comprensive degli interessi legali, direttamente al creditore.
4. Per l'illecito previsto al comma 3, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria si applica la sanzione accessoria della sospensione dal diritto di utilizzare la denominazione protetta fino alla rimozione della causa che ha dato origine alla sanzione.
5. Il soggetto che pone in essere un comportamento diretto a non consentire l'effettuazione dell'attività di controllo ovvero a intralciare o a ostacolare l'attività di verifica da parte del personale dell'organismo di controllo, qualora non ottemperi, entro quindici giorni, alla specifica intimazione ad adempiere formulata dall'ufficio territoriale, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria pari a 1.000 euro.

Art. 80.

Approvato

(Inadempienze dell'organismo di controllo)

1. Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 64, commi 5 e 8, al soggetto che, rivestendo funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'organismo di controllo autorizzato o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia funzionale, non adempie alle prescrizioni o agli obblighi impartiti a carico dell'organismo medesimo dalle competenti autorità pubbliche, comprensivi delle disposizioni del piano di controllo e del relativo tariffario concernenti una denominazione protetta, si applica, in solido con la struttura di controllo stessa, la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 30.000 euro.
2. La sanzione di cui al comma 1 si applica anche in caso di svolgimento, da parte dell'organismo di controllo, di attività incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio, non ottemperando, entro il termine di quindici giorni, alla specifica intimazione ad adempiere da parte del Ministero.

3. Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 64, commi 5 e 8, i soggetti indicati al comma 1 del medesimo articolo 64 che discriminano tra i soggetti da immettere o tra quelli immessi nel sistema di controllo della DO o IG controllata, ovvero ostacolano l'esercizio del diritto a tale accesso, sono sottoposti, in solido con l'organismo di controllo, alla sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 50.000 euro.

Art. 81.

Approvato

(Tutela dei consorzi incaricati dei controlli)

1. I soggetti privati non immessi nel sistema di controllo di una denominazione protetta che svolgono attività rientranti tra quelle specificamente attribuibili al consorzio di tutela incaricato, senza il preventivo consenso del consorzio di tutela medesimo, ovvero del Ministero in mancanza di consorzio di tutela incaricato, sono sottoposti alla sanzione amministrativa pecuniaria di 20.000 euro.
2. Il soggetto inserito nel sistema di controllo di una denominazione di origine o indicazione geografica, che non assolve, in modo totale o parziale, nei confronti del consorzio di tutela incaricato, agli obblighi di cui all'articolo 41, commi 7 e 8, è sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria pari all'importo non corrisposto; il soggetto inadempiente, oltre al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria prevista, deve versare le somme dovute, comprensive degli interessi legali, direttamente al creditore.
3. Per l'illecito previsto al comma 2, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria, si applica la sanzione accessoria della sospensione dal diritto di utilizzare la denominazione protetta fino alla rimozione della causa che ha dato origine alla sanzione.

Art. 82.

Approvato

(Inadempienze dei consorzi di tutela)

1. Salvo che il fatto costituisca reato e salvo l'obbligo di risarcimento del danno in favore dei soggetti interessati, al consorzio di tutela autorizzato che non adempie alle prescrizioni o agli obblighi derivanti dal decreto di riconoscimento o a eventuali successive disposizioni impartite dal Ministero, ovvero svolge attività che risultano incompatibili con il mantenimento del provvedimento di riconoscimento, qualora non ottemperi, entro il termine di quindici giorni, alla specifica intimazione ad adempiere, e fatta salva la facoltà del Ministero di procedere alla sospensione o alla revoca del provvedimento stesso, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 50.000 euro.
2. Salvo che il fatto costituisca reato e salvo l'obbligo di risarcimento del danno, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 6.000 euro a 60.000 euro il consorzio che, nell'esercizio delle sue attività, pone in essere comportamenti che hanno l'effetto di:
 - a) discriminare tra i soggetti associati appartenenti a uno stesso segmento della filiera ovvero appartenenti a segmenti diversi, quando la diversità di trattamento non è contemplata dallo statuto del consorzio stesso;
 - b) porre ostacoli all'esercizio del diritto all'accesso al consorzio.

Capo V

DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 83.

Approvato

(Competenza all'irrogazione delle sanzioni)

1. La competenza a irrogare le sanzioni amministrative previste dalla presente legge è attribuita all'ICQRF e, per quanto riguarda l'articolo 69, commi da 1 a 6 e comma 8, alle regioni.
2. Il pagamento delle somme dovute per le sanzioni previste dalla presente legge è effettuato presso le competenti tesorerie dello Stato su apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato. Il versamento delle somme dovute per sanzioni a favore delle regioni e delle province autonome è effettuato presso il tesoriere regionale o provinciale.
3. Al fine del miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia delle attività di vigilanza e di controllo sui

prodotti a denominazione protetta, i proventi del pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui agli articoli 69, comma 7, 74, 75, 78, commi 1 e 3, 79, 80, 81 e 82 sono riassegnati ad apposito capitolo di spesa dell'ICQRF.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 84.

Approvato

(Chiusura degli stabilimenti)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, in caso di reiterata violazione, nel quinquennio antecedente, delle disposizioni degli articoli 70, comma 3, 71, commi 1 e 2, 72, commi 1 e 3, e 73, comma 10, il prefetto, su proposta del competente ufficio territoriale dell'ICQRF e dopo avere sentito gli interessati, può disporre la chiusura temporanea degli stabilimenti e degli esercizi per un periodo di tempo compreso tra uno e diciotto mesi.

Art. 85.

Approvato

(Ravvedimento operoso)

1. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dagli articoli 73, comma 12, lettere a), b), c), d) e g), 76, comma 5, e 78, sempreché non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative da parte dell'organo di controllo delle quali l'autore della violazione o gli altri soggetti solidalmente obbligati al pagamento della sanzione abbiano avuto formale conoscenza, oppure non sia già stato redatto processo verbale di constatazione o di accertamento d'irregolarità, sono ridotte:

a) a un quinto della sanzione prevista in misura fissa e a un quinto del minimo, ma comunque in misura non inferiore a 50 euro, nei casi in cui essa è compresa fra un minimo e un massimo;

b) a un sesto del minimo, ma comunque in misura non inferiore a 50 euro, se la regolarizzazione degli errori o delle omissioni avviene entro un anno dall'omissione o dall'errore;

c) a un ottavo del minimo, ma comunque in misura non inferiore a 50 euro, di quella prevista dall'articolo 76, comma 3, se la dichiarazione di giacenza, di vendemmia e di produzione vitivinicola sono state presentate con ritardo non superiore a trenta giorni.

2. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito entro il primo giorno lavorativo successivo alla regolarizzazione dell'errore o dell'omissione e comunicato entro tre giorni lavorativi, mediante PEC, ovvero mediante altri sistemi legalmente riconosciuti, all'ufficio territoriale dell'ICQRF competente per il luogo in cui è avvenuta l'irregolarità.

Art. 86.

Approvato

(Costituzione delle associazioni come parte civile)

1. Le associazioni dei produttori, le organizzazioni professionali agricole e le altre organizzazioni delle imprese della filiera, i consorzi di tutela di cui all'articolo 41, le associazioni dei consumatori, le regioni e gli enti locali possono costituirsi parte civile, indipendentemente dalle prove di danno immediato e diretto, nei procedimenti penali per violazioni delle disposizioni della presente legge.

Art. 87.

Approvato

(Modifiche alla legge 27 luglio 1999, n. 268, relativa alla disciplina delle «strade del vino»)

1. All'articolo 1 della legge 27 luglio 1999, n. 268, dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
«3-bis. La somministrazione delle produzioni agroalimentari tradizionali e delle produzioni designate con denominazione di origine protetta (DOP) o indicazione geografica protetta (IGP) delle regioni cui appartengono le "strade del vino", non preparate o cucinate contestualmente alla somministrazione del vino, può essere esercitata dalle aziende agricole vitivinicole che insistono lungo le "strade del vino" di cui alla presente legge, previa presentazione al comune di competenza della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, fermo restando, in particolare, il rispetto dei requisiti igienico-sanitari relativi alla somministrazione delle produzioni

alimentari e conformemente alle normative regionali.

3-ter. La somministrazione delle produzioni agroalimentari tradizionali e delle produzioni a DOP o IGP di cui al comma *3-bis* deve comunque rimanere secondaria rispetto all'attività prevalente e caratterizzante le aziende agricole vitivinicole aderenti alle "strade del vino".

3-quater. Alla somministrazione delle produzioni agroalimentari tradizionali e delle produzioni a DOP o IGP di cui al comma *3-bis* non si applicano le norme sull'insediamento e sull'attività dei pubblici esercizi di cui alla legge 25 agosto 1991, n. 287».

Titolo VIII

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 88.

Approvato

(Norme transitorie)

1. Le istanze, le dichiarazioni e le comunicazioni comunque denominate, da presentare alla pubblica amministrazione, di cui alla presente legge, comprese quelle previste nei relativi decreti attuativi, sono presentate in forma scritta e debitamente compilate in modo esatto, completo e leggibile.

2. Sono sempre indicati, salvo ove altrimenti specificato:

a) le generalità, compreso il codice fiscale, del soggetto che effettua la presentazione e la sua sottoscrizione, sia quale titolare dell'impresa individuale, sia quale responsabile legale della persona giuridica, sia quale persona appositamente delegata a tale funzione nell'ambito dell'organizzazione aziendale;

b) il nome o la denominazione sociale, la sede, il codice fiscale e, se diversa, la partita IVA dell'impresa individuale o della società in nome della quale è effettuata la presentazione.

3. Fino alla realizzazione delle specifiche funzionalità nell'ambito dei servizi del SIAN, le istanze, le dichiarazioni e le comunicazioni possono essere presentate tramite consegna a mano, telegramma, telefax, lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC. Nel caso della consegna a mano, la presentazione delle istanze, dichiarazioni o comunicazioni avviene in duplice copia, una delle quali è restituita all'interessato munita del timbro di accettazione dell'ufficio territoriale ricevente.

4. Ai fini del rispetto degli specifici termini previsti per la presentazione delle istanze, delle dichiarazioni e delle comunicazioni fanno fede, se consegnate a mano, a mezzo dei servizi postali o tramite telefax, la data e l'ora di ricezione presso l'ufficio destinatario, mentre se inviate tramite PEC fanno fede la data e l'ora indicate nella ricevuta di avvenuta consegna nella casella di posta elettronica certificata dell'ufficio destinatario.

5. Le disposizioni di cui agli articoli 25, e 49, comma 2, al fine di consentire l'adeguamento delle condizioni produttive, si applicano decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

6. I prodotti immessi sul mercato o etichettati prima del 31 dicembre 2017, che non soddisfino i requisiti prescritti dalla presente legge, ma che siano conformi alle disposizioni precedentemente applicabili, possono essere commercializzati fino all'esaurimento delle scorte.

Art. 89.

Approvato

(Clausola di salvaguardia per le regioni a statuto speciale e le province autonome)

1. Le disposizioni della presente legge si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le disposizioni dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

Art. 90.

Approvato

(Termini per l'adozione dei decreti applicativi e relative disposizioni transitorie)

1. I decreti ministeriali applicativi della presente legge sono adottati entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge o dalla data di entrata in vigore dei corrispondenti regolamenti delegati o di esecuzione della Commissione europea dei regolamenti (UE) n. 1306/2013 e n. 1308/2013.

2. I decreti di cui al comma 1 sono pubblicati a cura del Ministero nel proprio sito *internet* istituzionale in un'apposita sezione dedicata alla presente legge.
3. Fino all'emanazione dei decreti di cui al comma 1, continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nei decreti ministeriali attuativi della preesistente normativa nazionale e dell'Unione europea per le materie disciplinate dalla presente legge e dalla normativa dell'Unione europea che non siano con queste in contrasto.

Art. 91.

Approvato

(Abrogazioni)

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati:

- a) il decreto legislativo 10 agosto 2000, n. 260;
- b) la legge 20 febbraio 2006, n. 82, ad eccezione delle disposizioni di cui all'articolo 11 e all'articolo 16, comma 3, che restano in vigore per i dodici mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge;
- c) il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;
- d) il comma 1-*bis* dell'articolo 2 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.

DISEGNI DI LEGGE NN. 1287, 1614 E 1615 DICHIARATI ASSORBITI A SEGUITO DELL'APPROVAZIONE DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2535

N.B. Per i disegni di legge nn. 1287, 1614 e 1615 dichiarati assorbiti a seguito dell'approvazione del disegno di legge n. 2535, si rinvia agli Atti Senato nn. 1287, 1614 e 1615

DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie ([2224](#))

ARTICOLO 1 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

Approvato

(Sicurezza delle cure in sanità)

1. La sicurezza delle cure è parte costitutiva del diritto alla salute ed è perseguita nell'interesse dell'individuo e della collettività.
2. La sicurezza delle cure si realizza anche mediante l'insieme di tutte le attività finalizzate alla prevenzione e alla gestione del rischio connesso all'erogazione di prestazioni sanitarie e l'utilizzo appropriato delle risorse strutturali, tecnologiche e organizzative.
3. Alle attività di prevenzione del rischio messe in atto dalle strutture sanitarie e sociosanitarie, pubbliche e private, è tenuto a concorrere tutto il personale, compresi i liberi professionisti che vi operano in regime di convenzione con il Servizio sanitario nazionale.

EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO

1.200

[Maurizio ROMANI](#), [BENCINI](#), [SIMEONI](#), [MOLINARI](#), [MUSSINI](#)

Respinto

Al comma 2, aggiungere, infine, il seguente periodo: «Tali attività costituiscono oggetto di valutazione dei direttori generali delle aziende sanitarie».

1.201

[D'AMBROSIO LETTIERI](#), [BRUNI](#)

Respinto

Al comma 3 dopo la parola: «pubbliche» inserire le seguenti: «ai sensi dell'articolo 1 comma 539 della Legge n. 208 del 28 dicembre 2015».

1.202

[D'AMBROSIO LETTIERI](#), [BRUNI](#)

Respinto

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-*bis*. Le strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche o private trasmettono semestralmente i dati sui rischi e sugli eventi avversi alla regione di appartenenza».

1.203

[Maurizio ROMANI](#), [BENCINI](#), [SIMEONI](#), [MOLINARI](#), [MUSSINI](#)

Improcedibile

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. Ai fini della presente legge, le strutture pubbliche e private che erogano prestazioni sanitarie organizzano al loro interno un servizio di monitoraggio, attraverso un corretto *Data Quality Management*, prevenzione, gestione dei rischi ed eventi avversi per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 1, comma 539, della legge 28 dicembre 2015, n. 208».

G1.100

[ROMANO](#), [ZELLER](#), [FRAVEZZI](#), [PANIZZA](#), [ZIN](#), [BATTISTA](#), [LANIECE](#), [ANITORI](#),
[ALBERTINI](#), [CONTE](#), [MASTRANGELI](#)

V. testo 2

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge AS 2224, 1134 e 1648-A, recante «disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario»,

premesso che:

il disegno di legge in esame concerne la sicurezza delle cure sanitarie, la responsabilità professionale del personale sanitario e la responsabilità delle strutture in cui esso operi;

il consenso del paziente al trattamento medico-chirurgico è espressione della libertà di autodeterminazione del singolo, il quale, a norma dell'articolo 32 Cost., ha il diritto di rifiutare le cure, salvo i casi, tassativamente previsti dalla legge, di trattamenti obbligatori. Il consenso, perché sia realmente consapevole, deve essere 'informato, nonché condiviso. Il che comporta una specifica e particolareggiata informazione, da parte del sanitario, tale da implicare la piena conoscenza della natura dell'intervento medico e/o chirurgico, dei suoi rischi, dei risultati conseguibili e delle possibili conseguenze negative;

la medicina vive da tempo un paradosso: pur essendo divenuta straordinariamente potente nelle capacità diagnostiche e nelle possibilità di intervento terapeutico, suscita una crescente diffidenza nei pazienti che vivono un rapporto sempre più conflittuale con i medici. Conseguenza di questa crisi profonda della medicina è una relazione tra sanitari e pazienti che genera frequentemente controversie sui risultati conseguenti alle prestazioni cliniche e chirurgiche rese, per presunte responsabilità professionali da colpa o inadempienza nella loro realizzazione;

in tale contesto l'obbligo di informazione e le cd «scelte critiche» sono imprescindibili in materia di responsabilità professionale del personale sanitario,

considerato che:

il dovere di informazione dovrebbe gravare sulla struttura sanitaria, nonché sul medico che ha in cura il paziente. Il contenuto di tale obbligo dovrebbe comprendere: la diagnosi; la prognosi e i rischi conseguenti in caso di omissione dell'intervento sanitario; la prognosi e i rischi conseguenti in caso di esecuzione dell'intervento sanitario; la tipologia dell'intervento; le possibili tecniche di intervento, ivi comprese le modalità di anestesia, ovvero le terapie alternative, con esposizione dei vantaggi e i rischi prevedibili; i rischi prevedibili, anche se ridotti, senza estenderli a quelli del tutto anomali ed eccezionali; l'esistenza di carenze organizzative e strumentali, ivi comprese la vetustà degli strumenti;

l'urgenza dell'intervento sanitario dovrebbe giustificare una informazione ridotta e senza alcuna formalità;

le informazioni dovrebbero essere esposte al paziente in modo chiaro e comprensibile, tali da rispettare la dignità del paziente;

il consenso dovrebbe essere sempre espresso per iscritto. Ove la struttura sanitaria o il medico si avvalgano di moduli e formulari, questi dovrebbero essere redatti in modo chiaro e leggibile e il loro contenuto dovrebbe comunque essere illustrato verbalmente. La struttura o il medico dovrebbero poter decidere di video registrare l'adempimento del dovere di informazione e la prestazione del consenso;

in ogni caso il consenso al trattamento sanitario dovrebbe poter essere prestato solo da pazienti legittimati ovvero: maggiorenni capaci di intendere e di volere al momento della prestazione dello stesso; in caso di pazienti minori, dal tutore o da coloro i quali esercitano la responsabilità genitoriale, sentito il minore. In caso di dissenso tra gli esercenti la potestà genitoriale, il medico dovrebbe senza indugio rivolgersi al giudice tutelare perché questi decida se autorizzare o meno il trattamento sanitario. Egualmente dovrebbe rivolgersi al giudice tutelare il medico che ritenga pregiudizievole per la salute o la vita del minore o dell'incapace il rifiuto del trattamento sanitario da parte del tutore o degli esercenti la potestà genitoriale. In caso di pericolo di vita del paziente o di irreparabile pregiudizio alla salute del paziente, il medico dovrebbe porre in essere il trattamento sanitario necessario; in caso di paziente sottoposto ad amministrazione di sostegno, dall'amministratore di sostegno sentito l'amministrato. Il medico che ritenga pregiudizievole per la salute o la vita dell'amministrato il rifiuto del trattamento sanitario, dovrebbe anch'egli rivolgersi al giudice tutelare perché questi decida. In caso di pericolo di vita del paziente o di irreparabile pregiudizio alla salute del paziente, in assenza dell'amministratore di sostegno, il medico dovrebbe porre in essere il trattamento sanitario necessario; in caso di soggetto non cosciente, non dovrebbe essere necessario il consenso al trattamento sanitario da prestare in urgenza indifferibile;

in caso di pericolo grave e immediato per la vita del paziente, il dissenso del medesimo al trattamento dovrebbe essere oggetto di manifestazione espressa, inequivoca, attuale, informata e non meramente programmatica, e dovrebbe provenire in ogni caso da un soggetto capace d'agire e di intendere e di volere;

fatta salva l'azione diretta di responsabilità civile, ove ammessa, e di responsabilità penale colposa nei soli casi di esito infausto imputabile a errore professionale, il consenso del paziente alla anestesia totale dovrebbe autorizzare il medico a porre in essere tutte le prestazioni sanitarie necessarie per la vita, sempre che tali ulteriori e diverse prestazioni non siano prevedibili secondo l'ordinaria diligenza professionale; ai fini del miglioramento della salute del paziente il medico deve poter procedere se ha ricevuto preventivo consenso allargato;

in caso di richiesta contemporanea di soluzioni e mezzi terapeutici superiori alla concreta disponibilità, il professionista dovrebbe operare la scelta, cosiddetto scelta critica, secondo determinati criteri ovvero: il criterio della maggiore idoneità clinica; a parità di idoneità clinica, il criterio della maggiore urgenza; a parità di idoneità clinica e di urgenza, il criterio della priorità temporale della richiesta di intervento; a parità di idoneità clinica e di urgenza, e ove non sia possibile stabilire la priorità temporale della richiesta di intervento, la scelta spetta al medico ed è legittima a meno che non sia stata fondata su criteri di discriminazione razziale, religiosa, sessuale o di altra natura;

per quanto sopra premesso e considerato,

impegna il Governo a valutare la possibilità di: regolare la responsabilità professionale del personale sanitario con interventi legislativi e/o regolamenti affinché nell'ambito dell'obbligo di informazione gravante sulla struttura sanitaria nonché sul medico che ha in cura il paziente, si tenga conto dei contenuti del dovere di informazione come sopracitati e affinché, nel caso di richiesta contemporanea di soluzioni e mezzi terapeutici superiori alla concreta disponibilità, la scelta del professionista sia effettuata secondo i criteri sopracitati.

G1.100 (testo 2)

[ROMANO](#), [ZELLER](#), [FRAVEZZI](#), [PANIZZA](#), [ZIN](#), [BATTISTA](#), [LANIECE](#), [ANITORI](#),
[ALBERTINI](#), [CONTE](#), [MASTRANGELI](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge AS 2224, 1134 e 1648-A, recante «disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario»,

premessi che:

il disegno di legge in esame concerne la sicurezza delle cure sanitarie, la responsabilità professionale del personale sanitario e la responsabilità delle strutture in cui esso operi;

il consenso del paziente al trattamento medico-chirurgico è espressione della libertà di autodeterminazione del singolo, il quale, a norma dell'articolo 32 Cost., ha il diritto di rifiutare le cure, salvo i casi, tassativamente previsti dalla legge, di trattamenti obbligatori. Il consenso, perché sia realmente consapevole, deve essere 'informato, nonché condiviso. Il che comporta una specifica e particolareggiata informazione, da parte del sanitario, tale da implicare la piena conoscenza della natura dell'intervento medico e/o chirurgico, dei suoi rischi, dei risultati conseguibili e delle possibili conseguenze negative;

la medicina vive da tempo un paradosso: pur essendo divenuta straordinariamente potente nelle capacità diagnostiche e nelle possibilità di intervento terapeutico, suscita una crescente diffidenza nei pazienti che vivono un rapporto sempre più conflittuale con i medici. Conseguenza di questa crisi profonda della medicina è una relazione tra sanitari e pazienti che genera frequentemente controversie sui risultati conseguenti alle prestazioni cliniche e chirurgiche rese, per presunte responsabilità professionali da colpa o inadempimento nella loro realizzazione;

in tale contesto l'obbligo di informazione e le cd «scelte critiche» sono imprescindibili in materia di responsabilità professionale del personale sanitario,

considerato che:

il dovere di informazione dovrebbe gravare sulla struttura sanitaria, nonché sul medico che ha in cura il paziente. Il contenuto di tale obbligo dovrebbe comprendere: la diagnosi; la prognosi e i rischi conseguenti in caso di omissione dell'intervento sanitario; la prognosi e i rischi conseguenti in caso di esecuzione dell'intervento sanitario; la tipologia dell'intervento; le possibili tecniche di intervento, ivi comprese le modalità di anestesia, ovvero le terapie alternative, con esposizione dei vantaggi e i rischi prevedibili; i rischi prevedibili, anche se ridotti, senza estenderli a quelli del tutto anomali ed eccezionali; l'esistenza di carenze organizzative e strumentali, ivi comprese la vetustà degli strumenti;

l'urgenza dell'intervento sanitario dovrebbe giustificare una informazione ridotta e senza alcuna formalità;

le informazioni dovrebbero essere esposte al paziente in modo chiaro e comprensibile, tali da rispettare la dignità del paziente;

il consenso dovrebbe essere sempre espresso per iscritto. Ove la struttura sanitaria o il medico si avvalgano di moduli e formulari, questi dovrebbero essere redatti in modo chiaro e leggibile e il loro contenuto dovrebbe comunque essere illustrato verbalmente. La struttura o il medico dovrebbero poter decidere di video registrare l'adempimento del dovere di informazione e la prestazione del consenso;

in ogni caso il consenso al trattamento sanitario dovrebbe poter essere prestato solo da pazienti legittimati ovvero: maggiorenni capaci di intendere e di volere al momento della prestazione dello stesso; in caso di pazienti minori, dal tutore o da coloro i quali esercitano la responsabilità genitoriale, sentito il minore. In caso di dissenso tra gli esercenti la potestà genitoriale, il medico dovrebbe senza indugio rivolgersi al giudice tutelare perché questi decida se autorizzare o meno il trattamento sanitario. Egualmente dovrebbe rivolgersi al giudice tutelare il medico che ritenga pregiudizievole per la salute o la vita del minore o dell'incapace il rifiuto del trattamento sanitario da parte del tutore o degli esercenti la potestà genitoriale. In caso di pericolo di vita del paziente o di irreparabile pregiudizio alla salute del paziente, il medico dovrebbe porre in essere il trattamento sanitario necessario; in caso di paziente sottoposto ad amministrazione di sostegno, dall'amministratore di sostegno sentito l'amministrato. Il medico che ritenga pregiudizievole per la salute o la vita dell'amministrato il rifiuto del trattamento sanitario, dovrebbe anch'egli rivolgersi al giudice tutelare

perché questi decida. In caso di pericolo di vita del paziente o di irreparabile pregiudizio alla salute del paziente, in assenza dell'amministratore di sostegno, il medico dovrebbe porre in essere il trattamento sanitario necessario; in caso di soggetto non cosciente, non dovrebbe essere necessario il consenso al trattamento sanitario da prestare in urgenza indifferibile;

in caso di pericolo grave e immediato per la vita del paziente, il dissenso del medesimo al trattamento dovrebbe essere oggetto di manifestazione espressa, inequivoca, attuale, informata e non meramente programmatica, e dovrebbe provenire in ogni caso da un soggetto capace d'agire e di intendere e di volere;

fatta salva l'azione diretta di responsabilità civile, ove ammessa, e di responsabilità penale colposa nei soli casi di esito infausto imputabile a errore professionale, il consenso del paziente alla anestesia totale dovrebbe autorizzare il medico a porre in essere tutte le prestazioni sanitarie necessarie per la vita, sempre che tali ulteriori e diverse prestazioni non siano prevedibili secondo l'ordinaria diligenza professionale; ai fini del miglioramento della salute del paziente il medico deve poter procedere se ha ricevuto preventivo consenso allargato;

in caso di richiesta contemporanea di soluzioni e mezzi terapeutici superiori alla concreta disponibilità, il professionista dovrebbe operare la scelta, cosiddetto scelta critica, secondo determinati criteri ovvero: il criterio della maggiore idoneità clinica; a parità di idoneità clinica, il criterio della maggiore urgenza; a parità di idoneità clinica e di urgenza, il criterio della priorità temporale della richiesta di intervento; a parità di idoneità clinica e di urgenza, e ove non sia possibile stabilire la priorità temporale della richiesta di intervento, la scelta spetta al medico ed è legittima a meno che non sia stata fondata su criteri di discriminazione razziale, religiosa, sessuale o di altra natura;

per quanto sopra premesso e considerato,

impegna il Governo a valutare la possibilità che, in occasione di una disciplina organica della materia, si adottino misure volte a garantire l'informazione al paziente in modo chiaro e comprensibile, tali da rispettarne l'autonomia e la dignità.

(*) Accolto dal Governo

ARTICOLO 2 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 2.

Approvato nel testo emendato

(Attribuzione della funzione di garante per il diritto alla salute al Difensore civico regionale o provinciale e istituzione dei Centri regionali per la gestione del rischio sanitario e la sicurezza del paziente)

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono affidare all'ufficio del Difensore civico la funzione di garante per il diritto alla salute e disciplinarne la struttura organizzativa e il supporto tecnico.
2. Il Difensore civico, nella sua funzione di garante per il diritto alla salute, può essere adito gratuitamente da ciascun soggetto destinatario di prestazioni sanitarie, direttamente o mediante un proprio delegato, per la segnalazione di disfunzioni del sistema dell'assistenza sanitaria e sociosanitaria.
3. Il Difensore civico acquisisce, anche digitalmente, gli atti relativi alla segnalazione pervenuta e, qualora abbia verificato la fondatezza della segnalazione, interviene a tutela del diritto leso con i poteri e le modalità stabiliti dalla legislazione regionale.
4. In ogni regione è istituito, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, il Centro per la gestione del rischio sanitario e la sicurezza del paziente, che raccoglie i dati regionali sui rischi ed eventi avversi e sul contenzioso e li trasmette semestralmente, mediante procedura telematica unificata a livello nazionale, all'Osservatorio nazionale delle buone pratiche sulla sicurezza nella sanità, di cui all'articolo 3.
5. All'articolo 1, comma 539, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è aggiunta, in fine, la seguente

lettera:

«*d-bis*) predisposizione di una relazione semestrale consuntiva sugli eventi avversi verificatisi all'interno della struttura, sulle cause che hanno prodotto l'evento avverso e sulle conseguenti iniziative messe in atto. Detta relazione è pubblicata nel sito *internet* della struttura sanitaria».

EMENDAMENTI

2.200

[RIZZOTTI](#), [MANDELLI](#)

Respinto

Sopprimere l'articolo.

2.14

[PALERMO](#)

Respinto

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Tali disfunzioni includono la mancante o l'incompleta informazione rispetto a contenuti e possibili conseguenze dei trattamenti sanitari».

2.201

[D'AMBROSIO LETTIERI](#), [BRUNI](#)

Respinto

Sopprimere il comma 3.

2.202

[MANDELLI](#), [RIZZOTTI](#)

Respinto

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, fermo restando il divieto di risolvere autonomamente e in modo vincolante eventuali controversie».

2.203

[D'AMBROSIO LETTIERI](#), [BRUNI](#)

Approvato

Al comma 4, dopo la parola: «raccolge» inserire le seguenti: «dalle strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private».

2.204

[DLBIAGIO](#)

Respinto

Sostituire, ovunque ricorrano nel testo, le parole:«rischi ed eventi avversi», con le seguenti:«rischi, fattori di rischio ed eventi avversi».

2.205

[D'AMBROSIO LETTIERI](#), [BONERISCO](#)

V. testo 2

Al comma 4, sostituire la parola: «semestralmente» con le seguenti: «annualmente entro il 28 febbraio dell'anno successivo».

Conseguentemente, al comma 5, sostituire la parola: «semestrale» con le seguenti: «annuale entro il 28 febbraio dell'anno successivo».

2.205 (testo 2)

[D'AMBROSIO LETTIERI](#), [BONERISCO](#)

Approvato

Al comma 4, sostituire la parola: «semestralmente» con le seguenti: «annualmente ».

Conseguentemente, al comma 5, sostituire la parola: «semestrale» con le seguenti: «annuale ».

2.26

[DLBIAGIO](#), [AIELLO](#)

Improcedibile

Al comma 4 aggiungere infine i seguenti periodi: «Il Centro per la gestione del rischio sanitario e la sicurezza del paziente provvedono ad adottare corrette metodologie di Data Quality Management al

fine di evitare omissioni e manipolazioni del flusso informativo a tutti i livelli. Il sistema informativo è sottoposto a periodica revisione».

2.206

[Maurizio ROMANI](#), [BENCINI](#), [SIMEONI](#), [MOLINARI](#), [MUSSINI](#)

Improcedibile

Al comma 4, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Il Centro per la gestione del rischio sanitario e la sicurezza del paziente provvede ad adottare corrette metodologie di Data Quality Management al fine di evitare omissioni e manipolazioni del flusso informativo a tutti i livelli. Il sistema informativo è sottoposto a periodica revisione».

2.207

[GAETTI](#), [TAVERNA](#)

Ritirato

Al comma 5, capoverso «d-bis)», sopprimere le parole: «Detta relazione è pubblicata nel sito internet della struttura sanitaria».

2.208

[PETRAGLIA](#), [DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CAMPANELLA](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#)

Respinto

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Il Centro per la gestione del rischio sanitario e la sicurezza del paziente acquisisce i dati e le informazioni sul rischio clinico e gli eventi avversi dalle strutture sanitarie, ai sensi dell'articolo 1, comma 539 lettera d-bis) della legge 28 dicembre 2015, n. 208, introdotta dal comma 4-bis del presente articolo».

ARTICOLO 3 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 3.

Approvato

(Osservatorio nazionale delle buone pratiche sulla sicurezza nella sanità)

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, presso l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS), l'Osservatorio nazionale delle buone pratiche sulla sicurezza nella sanità, di seguito denominato «Osservatorio».
2. L'Osservatorio acquisisce dai Centri per la gestione del rischio sanitario e la sicurezza del paziente, di cui all'articolo 2, i dati regionali relativi ai rischi ed eventi avversi nonché alle cause, all'entità, alla frequenza e all'onere finanziario del contenzioso e, anche mediante la predisposizione, con l'ausilio delle società scientifiche e delle associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie di cui all'articolo 5, di linee di indirizzo, individua idonee misure per la prevenzione e la gestione del rischio sanitario e il monitoraggio delle buone pratiche per la sicurezza delle cure nonché per la formazione e l'aggiornamento del personale esercente le professioni sanitarie.
3. Il Ministro della salute trasmette annualmente alle Camere una relazione sull'attività svolta dall'Osservatorio.
4. L'Osservatorio, nell'esercizio delle sue funzioni, si avvale anche del Sistema informativo per il monitoraggio degli errori in sanità (SIMES), istituito con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 11 dicembre 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 8 del 12 gennaio 2010.

EMENDAMENTI

3.200

[D'AMBROSIO LETTIERI](#)

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «delle buone pratiche» inserire la seguente: «e».

Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole: «delle buone pratiche» inserire la seguente:

«e».

3.201

[DLBIAGIO](#)

Respinto

Al comma 2, sostituire le parole: «e il monitoraggio» con le seguenti: «, la valutazione e il monitoraggio».

3.202

[DLBIAGIO](#)

Respinto

Al comma 2, dopo le parole: «eventi avversi», inserire le seguenti: «giudizialmente accertati».

3.16

[PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVellini, DE CRISTOFARO](#)

Respinto

Al comma 2, dopo le parole: «per la prevenzione e la gestione del rischio sanitario» aggiungere le seguenti: «, sulla metodologia da seguire relativamente all'accertamento, rilevazione, raccolta dei dati sugli eventi avversi, e relativamente all'indicazione delle cause che hanno portato all'evento avverso,».

ARTICOLO 4 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 4.

Accantonato

(Trasparenza dei dati)

1. Le prestazioni sanitarie erogate dalle strutture pubbliche e private sono soggette all'obbligo di trasparenza, nel rispetto del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

2. La direzione sanitaria della struttura pubblica o privata, entro sette giorni dalla presentazione della richiesta da parte degli interessati aventi diritto, in conformità alla disciplina sull'accesso ai documenti amministrativi e a quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, fornisce la documentazione sanitaria disponibile relativa al paziente, preferibilmente in formato elettronico; le eventuali integrazioni sono fornite, in ogni caso, entro il termine massimo di trenta giorni dalla presentazione della suddetta richiesta. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le strutture sanitarie pubbliche e private adeguano i regolamenti interni adottati in attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, alle disposizioni del presente comma.

3. Le strutture sanitarie pubbliche e private rendono disponibili, mediante pubblicazione nel proprio sito *internet*, i dati relativi a tutti i risarcimenti erogati nell'ultimo quinquennio, verificati nell'ambito dell'esercizio della funzione di monitoraggio, prevenzione e gestione del rischio sanitario (*risk management*) di cui all'articolo 1, comma 539, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come modificato dagli articoli 2 e 16 della presente legge.

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

4.200

[ZELLER, PALERMO, FRAVEZZI, PANIZZA](#)

Ritirato e trasformato nell'odg G4.200

Al comma 2, dopo le parole: «della struttura pubblica o privata», inserire le seguenti: «, o l'esercente la professione sanitaria in regime di libera professione,».

G4.200 (già em. 4.200)

[ZELLER, PALERMO, FRAVEZZI, PANIZZA](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 2224,

impegna il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche di cui all'emendamento 4.200.

(*) Accolto dal Governo

4.201

[D'AMBROSIO LETTIERI](#), [BONFRISCO](#)

Respinto

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «sette giorni» con le seguenti: «quindici giorni».

Consequentemente, al comma 2, sostituire le parole: «trenta giorni» con le seguenti: «quarantacinque giorni».

4.202

[Maurizio ROMANI](#), [BENCINI](#), [SIMEONI](#), [MOLINARI](#), [MUSSINI](#)

Respinto

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. Le strutture sanitarie pubbliche, private e private convenzionate rendono altresì disponibili e facilmente accessibili, mediante pubblicazione nel proprio sito *internet* e nella propria Carta dei servizi, in una sezione dedicata e facilmente identificabile, i dati relativi al numero, all'entità ed alla tipologia di tutti i risarcimenti erogati nell'ultimo quinquennio, verificati nell'ambito dell'esercizio della funzione di monitoraggio, prevenzione e gestione del rischio sanitario (*risk management*) di cui all'articolo 1, comma 359, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come modificato dall'articolo 16 della presente legge, nonché i dati del Piano Nazionale Esiti resi fruibili per tutti i cittadini».

4.203

[GAETTI](#), [TAVERNA](#)

Respinto

Al comma 3, dopo le parole: «dati relativi» inserire le seguenti: «a tutte le richieste di risarcimento danno pervenute e» e dopo la parola: «quinquennio» inserire le seguenti: «sia giudiziali che stragiudiziali».

4.204

[STEEANI](#), [VOLPI](#)

Id. em. 4.203

Al comma 3 dopo le parole: «dati relativi» inserire le seguenti: «a tutte le richieste di risarcimento danno pervenute e» e dopo la parola: «quinquennio» inserire le seguenti: «sia giudiziali che stragiudiziali».

4.205

[D'AMBROSIO LETTIERI](#), [BONFRISCO](#)

Respinto

Al comma 3 dopo le parole: «risarcimenti erogati nell'ultimo quinquennio» inserire le seguenti: «a seguito di accertamento giudiziale nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196».

4.206

[SIMEONI](#), [VACCIANO](#), [Maurizio ROMANI](#), [DE PIETRO](#), [MOLINARI](#), [MUSSINI](#)

Respinto

Al comma 3, sostituire la parola: «verificati» con la seguente: «accertati».

4.207

[GAETTI](#), [TAVERNA](#) (*)

Accantonato

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. All'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

"2-*bis*. I familiari (o gli aventi titolo) venuti a conoscenza che il coordinatore sanitario ha disposto il riscontro diagnostico ai sensi del comma 2, possono disporre la presenza di un medico di loro fiducia"».

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i senatori D'Ambrosio Lettieri, Mussini, Simeoni, Rizzotti,

Stefani, Cioffi e i restanti componenti del Gruppo M5S

4.208

[GAETTI, TAVERNA](#) (*)

Accantonato

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

"2-bis. I familiari (o gli aventi titolo) del deceduto possono concordare con il direttore sanitario o socio-sanitario l'esecuzione del riscontro diagnostico, sia nel caso di decesso ospedaliero che in altro luogo, e possono disporre la presenza di un medico di loro fiducia"».

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i senatori D'Ambrosio Lettieri, Mussini, Simeoni, Rizzotti, Stefani, Cioffi e i restanti componenti del Gruppo M5S

4.209

[D'AMBROSIO LETTIERI, BONERISCO](#)

Respinto

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. «Il danneggiato è tenuto a fornire tutta la documentazione sanitaria in suo possesso inerente l'eventuale pretesa risarcitoria azionata».

Conseguentemente, all'articolo 12 comma 4 aggiungere, infine, il seguente periodo: «Parimenti, in relazione ai fatti dedotti in ogni fase della trattazione del sinistro, l'impresa di assicurazione, l'esercente la professione sanitaria e la struttura sanitaria e sociosanitaria hanno diritto di accesso alla documentazione sanitaria in possesso del danneggiato e/o di altre strutture sanitarie o sociosanitarie cui il danneggiato si è rivolto».

G4.100

[GAETTI, TAVERNA](#)

Accantonato

Il Senato,

premessi che:

l'articolo 4 reca «Trasparenza dei dati»;

l'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, recante «Approvazione del regolamento di polizia mortuaria» stabilisce che sono sottoposte al riscontro diagnostico, «[..] i cadaveri delle persone decedute senza assistenza medica, trasportati ad un ospedale o ad un deposito di osservazione o ad un obitorio, nonché i cadaveri delle persone decedute negli ospedali, nelle cliniche universitarie e negli istituti di cura privati quando i rispettivi direttori, primari o medici curanti lo dispongano per il controllo della diagnosi o per il chiarimento di quesiti clinico-scientifici»;

il comma 2, dell'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica n. 285/1990, prescrive, altresì, che «il coordinatore sanitario può disporre il riscontro diagnostico anche sui cadaveri delle persone decedute a domicilio quando la morte sia dovuta a malattia infettiva e diffusiva o sospetta di esserlo, o a richiesta del medico curante quando sussista il dubbio sulle cause di morte»;

impegna il Governo ad attuare misure di carattere normativo volte ad introdurre la possibilità per i familiari (o gli aventi titolo) di disporre il riscontro diagnostico del deceduto sia nel caso di decesso ospedaliero che in altro luogo, con la presenza di un medico di fiducia.

ARTICOLO 5 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 5.

Approvato

(Buone pratiche clinico-assistenziali e raccomandazioni previste dalle linee guida)

1. Gli esercenti le professioni sanitarie, nell'esecuzione delle prestazioni sanitarie con finalità preventive, diagnostiche, terapeutiche, palliative, riabilitative e di medicina legale, si attengono, salve

le specificità del caso concreto, alle raccomandazioni previste dalle linee guida pubblicate ai sensi del comma 3 ed elaborate da enti e istituzioni pubblici e privati nonché dalle società scientifiche e dalle associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie iscritte in apposito elenco istituito e regolamentato con decreto del Ministro della salute, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e da aggiornare con cadenza biennale. In mancanza delle suddette raccomandazioni, gli esercenti le professioni sanitarie si attengono alle buone pratiche clinico-assistenziali.

2. Nel regolamentare l'iscrizione in apposito elenco delle società scientifiche e delle associazioni tecnico-scientifiche di cui al comma 1, il decreto del Ministro della salute stabilisce:

- a) i requisiti minimi di rappresentatività sul territorio nazionale;
- b) la costituzione mediante atto pubblico e le garanzie da prevedere nello statuto in riferimento al libero accesso dei professionisti aventi titolo e alla loro partecipazione alle decisioni, all'autonomia e all'indipendenza, all'assenza di scopo di lucro, alla pubblicazione nel sito istituzionale dei bilanci preventivi, dei consuntivi e degli incarichi retribuiti, alla dichiarazione e regolazione dei conflitti di interesse e all'individuazione di sistemi di verifica e controllo della qualità della produzione tecnico-scientifica;
- c) le procedure di iscrizione all'elenco nonché le verifiche sul mantenimento dei requisiti e le modalità di sospensione o cancellazione dallo stesso.

3. Le linee guida e gli aggiornamenti delle stesse elaborati dai soggetti di cui al comma 1 sono integrati nel Sistema nazionale per le linee guida (SNLG), il quale è disciplinato nei compiti e nelle funzioni con decreto del Ministro della salute, da emanare, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con la procedura di cui all'articolo 1, comma 28, secondo periodo, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'Istituto superiore di sanità pubblica nel proprio sito *internet* le linee guida e gli aggiornamenti delle stesse indicati dal SNLG, previa verifica della conformità della metodologia adottata a *standard* definiti e resi pubblici dallo stesso Istituto, nonché della rilevanza delle evidenze scientifiche dichiarate a supporto delle raccomandazioni.

4. Le attività di cui al comma 3 sono svolte nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali già disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

5.200

[Maurizio ROMANI](#), [BENCINI](#), [SIMEONI](#), [MOLINARI](#), [MUSSINI](#)

Respinto

Al comma 1, sostituite le parole: «si attengono» con le seguenti: «fanno riferimento».

5.201

[Maurizio ROMANI](#), [BENCINI](#), [SIMEONI](#), [MOLINARI](#), [MUSSINI](#)

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «salve le specificità del caso concreto» con le seguenti: «e tenendo conto delle specificità del paziente e del contesto organizzativo».

5.202

[FUCKSIA](#)

Id. em. 5.201

Al comma 1, dopo le parole: «salve le specificità del caso concreto» inserire le seguenti: «e tenendo conto delle specificità del paziente e del contesto organizzativo».

5.203

[GAETTI](#), [TAVERNA](#) (*)

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «da enti e istituzioni pubblici e privati» inserire le seguenti: «da gruppi di

lavoro multidisciplinari composti da esperti in relazione alle tematiche affrontate,».

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta il senatore Cioffi e i restanti componenti del Gruppo M5S

5.204

[RIZZOTTI](#), [MANDELLI](#)

Le parole da: «Al comma 1» a: «inferiore ai» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, dopo le parole: «società scientifiche», inserire le seguenti:«, con almeno un numero non inferiore ai millecinquecento iscritti,».

5.205

[RIZZOTTI](#), [MANDELLI](#)

Precluso

Al comma 1, dopo le parole: «società scientifiche», inserire le seguenti:«, con almeno un numero non inferiore ai mille iscritti,».

5.206

[FUCKSIA](#)

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «dalle società scientifiche e dalle associazioni tecnico scientifiche delle professioni sanitarie», aggiungere le seguenti:«maggiormente rappresentative per ogni branca specialistica la cui autorevolezza sia fondata sull'applicazione delle migliori conoscenze, metodologie e prassi operative derivanti dal consenso della Comunità Scientifica e Professionale, nazionale e internazionale, basate su dati scientifici oggettivi e comprovati da livello di efficacia».

5.20

[PETRAGLIA](#), [DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CAMPANELLA](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#)

Respinto

Al comma 1, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Le linee guida sono redatte e aggiornate con la collaborazione di rappresentanti esperti delle diverse discipline e professioni sanitarie e basate su trials clinici rigorosi».

5.24

[DLBIAGIO](#), [AIELLO](#)

Ritirato

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le linee guida, riviste almeno ogni due anni, regolamentano i tempi e le modalità di assistenza della prestazione sanitaria e prevedono, per le aree sanitarie a maggior rischio clinico, anche l'utilizzo di scatole nere e della corretta attuazione delle procedure di consenso informato del paziente».

5.207

[FUCKSIA](#)

Respinto

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:«Prima dell'inserimento nel Sistema Nazionale Linee Guida, l'Istituto Superiore di Sanità Pubblica valuta l'esistenza di eventuali conflitti di interesse delle linee guida elaborate dalle società scientifiche e dalle associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie prima della pubblicazione delle stesse, dando parere vincolante».

5.208

[RIZZOTTI](#), [MANDELLI](#)

Respinto

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il decreto di cui al comma 1 è emanato previa intesa in sede di Conferenza unificata. Al fine dell'iscrizione nell'elenco, il decreto deve prevedere che le società scientifiche sono tenute, in particolare:

a) a garantire il prevalente scopo di promuovere il costante aggiornamento degli associati, a

svolgere attività finalizzate ad adeguare le conoscenze professionali e a migliorare le competenze e le abilità cliniche, tecniche e manageriali e i comportamenti degli associati stessi al progresso scientifico e tecnologico, con l'obiettivo di garantire efficacia, appropriatezza, sicurezza ed efficienza alle prestazioni sanitarie erogate;

b) a dimostrare l'assenza di esercizio di attività imprenditoriali o partecipazione ad esse, salvo quelle necessarie per le attività di formazione continua;

c) a dimostrare di soddisfare il requisito di avere la rappresentatività di almeno il 40 per cento dei professionisti attivi nella specializzazione o disciplina o specifica area o settore di esercizio professionale, ovvero di avere un numero di iscritti non inferiore a 1.000;

d) a dimostrare, annualmente, di avere pubblicazioni in ambito internazionale svolte dagli iscritti, al fine di soddisfare il principio di essere organismi di garanzia della aderenza della formazione e dell'aggiornamento agli standard europei ed internazionali;

e) a dimostrare una rilevanza di carattere nazionale, come organizzazione presente in più regioni, anche mediante associazione con altra società o associazione della stessa professione, specialità o disciplina;

f) a dimostrare l'espressa esclusione di finalità sindacali dalle proprie attività».

5.209

[GAETTI](#), [TAVERNA](#) (*)

Respinto

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «di rappresentatività sul territorio nazionale» con le seguenti:«di carattere scientifico».

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta il senatore Cioffi e i restanti componenti del Gruppo M5S

5.210

[MANDELLI](#), [RIZZOTTI](#)

Ritirato e trasformato nell'odg G5.210

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Nell'elaborazione delle linee guida deve essere assicurata la partecipazione e il contraddittorio con la Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri, la federazione nazionale dei collegi degli infermieri professionali, assistenti sanitari, vigilatrici d'infanzia e le altre Federazioni nazionali dei collegi delle professioni sanitarie».

G5.210 (già em. 5.210)

[MANDELLI](#), [RIZZOTTI](#), [ZUFFADA](#), [FLORIS](#)

Approvato

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 2224,

impegna il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche di cui all'emendamento 5.210.

5.211

[GAETTI](#), [TAVERNA](#) (*)

Respinto

Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente:«Entro novanta giorni dall'indicazione da parte di SNLG, le linee guida possono essere integrate da contributi e commenti pubblici da parte della comunità scientifica e da gruppi di lavoro multidisciplinari composti da esperti in relazione alle tematiche affrontate. Entro trenta giorni dal ricevimento dei contributi, il Ministero della salute deve rispondere per iscritto ai soggetti di cui al precedente periodo».

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta il senatore Cioffi e i restanti componenti del Gruppo M5S

5.212

[FUCKSIA](#)

Respinto

Al comma 3, sostituire l'ultimo periodo, con il seguente:«Le linee guida e gli aggiornamenti delle

stesse sono validate, mediante l'espressione di parere vincolante, dall'Istituto superiore di sanità al fine di verificare la conformità della metodologia adottata all'applicazione delle migliori conoscenze, metodologie e prassi operative derivanti dal consenso della Comunità Scientifica e Professionale, nazionale ed internazionale, basate su dati scientifici oggettivi e comprovati da livello di efficacia nonché della rilevanza delle evidenze scientifiche dichiarate a supporto delle raccomandazioni, per garantire la loro qualità e trasparenza. Tali standard sono definiti e resi pubblici dallo stesso Istituto, mediante pubblicazione sul proprio sito internet ed in quello del Sistema Nazionale Linee Guida».

5.213

[GAETTI, TAVERNA](#) (*)

Respinto

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Entro novanta giorni dall'indicazione da parte di SNLG, e prima della pubblicazione delle linee guida da parte dell'Istituto superiore di sanità, le stesse possono essere integrate da contributi e commenti pubblici da parte della comunità scientifica e da gruppi di lavoro multidisciplinari composti da esperti in relazione alle tematiche affrontate. Entro trenta giorni dal ricevimento dei contributi, il Ministero della salute deve rispondere per iscritto ai soggetti di cui al precedente periodo».

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta il senatore Cioffi e i restanti componenti del Gruppo M5S

5.214

[GAETTI, TAVERNA](#) (*)

Respinto

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Nelle aree non coperte da raccomandazioni o linee guida di riferimento scientifico culturale, si rinvia a quanto disposto dall'articolo 3 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189».

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta il senatore Cioffi e i restanti componenti del Gruppo M5S

G5.100

[GAETTI, TAVERNA](#)

V. testo 2

Il Senato,

premessi che:

l'articolo 5, stabilisce al comma 1, che gli esercenti le professioni sanitarie, nell'esecuzione delle prestazioni sanitarie con finalità preventive, diagnostiche, terapeutiche, palliative e riabilitative e di medicina legale, si attengono, alle raccomandazioni previste dalle linee guida elaborate da enti e istituzioni pubbliche e private nonché dalle società scientifiche e dalle associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie;

il comma 3 stabilisce, inoltre, che le linee guida e i relativi aggiornamenti sono elaborate dai soggetti di cui al comma 1 e sono integrati nel Sistema nazionale per le linee guida (SNLG), il quale è disciplinato, nei compiti e nelle funzioni, con decreto del Ministro della salute che deve essere emanato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,

impegna il Governo:

a coinvolgere, per la definizione delle linee guida, anche gruppi di lavoro multidisciplinari composti da esperti in relazione alle tematiche affrontate;

a prevedere la possibilità di integrare le bozze di linee guida indicate da SNLG con i contributi e commenti pubblici da parte della comunità scientifica e da gruppi di lavoro multidisciplinari composti da esperti in relazione alle tematiche affrontate.

G5.100 (testo 2)

[GAETTI, TAVERNA, CUOMO](#) (*)

Approvato

Il Senato,

premessi che:

l'articolo 5, stabilisce al comma 1, che gli esercenti le professioni sanitarie, nell'esecuzione delle prestazioni sanitarie con finalità preventive, diagnostiche, terapeutiche, palliative e riabilitative e di medicina legale, si attengono, alle raccomandazioni previste dalle linee guida elaborate da enti e istituzioni pubbliche e private nonché dalle società scientifiche e dalle associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie;

il comma 3 stabilisce, inoltre, che le linee guida e i relativi aggiornamenti sono elaborate dai soggetti di cui al comma 1 e sono integrati nel Sistema nazionale per le linee guida (SNLG), il quale è disciplinato, nei compiti e nelle funzioni, con decreto del Ministro della salute che deve essere emanato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,

impegna il Governo a valutare la possibilità di coinvolgere, per la definizione delle linee guida, anche gruppi di lavoro multidisciplinari composti da esperti in relazione alle tematiche affrontate ed integrare le bozze di linee guida indicate da SNLG con i contributi e commenti pubblici da parte della comunità scientifica e da gruppi di lavoro multidisciplinari composti da esperti in relazione alle tematiche affrontate.

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

G5.101

[FUCKSIA](#)

Respinto

Il Senato,

premessi che:

il provvedimento sottoposto al nostro esame demanda ad un decreto del Ministro della salute la regolamentazione e l'istituzione di un elenco di società scientifiche ed afferma il principio che gli esercenti le professioni sanitarie, nell'esecuzione delle prestazioni sanitarie con finalità preventive, diagnostiche, terapeutiche, palliative e riabilitative, si attengono, salve le specificità del caso concreto, alle buone pratiche clinico-assistenziali e alle raccomandazioni indicate dalle linee guida delle società iscritte nel suddetto elenco,

impegna il Governo a monitorare e valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa, al fine di considerare l'opportunità di adottare eventuali, ulteriori, iniziative volte a attribuire la redazione delle buone pratiche clinico-assistenziali e le raccomandazioni indicate dalle linee guida, a società scientifiche e associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie per ogni branca specialistica la cui autorevolezza sia fondata sull'applicazione delle migliori conoscenze, metodologie e prassi operative derivanti dal consenso della Comunità Scientifica e Professionale, nazionale e internazionale, basate su dati scientifici oggettivi e comprovati da livello di efficacia.

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 5

5.0.200

[SCAVONE, COMPAGNONE, D'ANNA](#)

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Prestazioni di screening)

Le prestazioni di screening sanitario, si effettuano su base volontaria per la prevenzione delle patologie della popolazione. Lo screening non costituisce, ai sensi della presente legge, prestazione sanitaria atta a determinare profili di responsabilità per il personale sanitario e per la struttura che eroga il servizio. La relativa azione di risarcimento proposta è inammissibile».

5.0.201

[SCAVONE, COMPAGNONE, D'ANNA](#)

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.
(Prestazioni di screening)

Le prestazioni di screening sanitario, per la loro stessa caratteristica di non poter escludere in assoluto l'evidenza di patologie, sono da considerare prestazioni sanitarie dalle quali non possono derivare profili di responsabilità per il personale sanitario, o per le strutture che erogano il servizio. Pertanto sono inammissibili le relative azioni di risarcimento danni, fatti salvi i comportamenti in cui sia evidente la negligenza, l'imperizia, l'imprudenza o altri elementi soggettivi di dolo o colpa grave».

Allegato B

Parere espresso dalla 5^a Commissione permanente sul disegno di legge n. 2535 e sui relativi emendamenti

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e i relativi emendamenti trasmessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo.

Integrazione alla relazione orale del senatore Panizza sui disegni di legge nn. 2535, 1287, 1614 e 1615

Illustrerò anzitutto i contenuti e le finalità del disegno di legge n. 2535, già approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati, per i Titoli I, II e III. La seconda parte del disegno di legge sarà illustrata dalla relatrice Pignedoli.

Le finalità che ispirano il disegno di legge sono da ricercare muovendo da un duplice ordine di considerazioni.

In primo luogo, è di conoscenza comune la rilevanza, economica e non solo, che il comparto del vino riveste nel quadro dell'agricoltura italiana, della quale costituisce un asse portante in termini di produzione, reddito e occupazione, con riferimento a un giro d'affari che ne fa la maggiore voce dell'*export* agroalimentare del Paese e al contempo uno dei simboli più importanti e caratteristici del *made in Italy*.

Accanto a queste considerazioni, occorre richiamare l'attenzione sull'altro elemento che ispira l'iniziativa in oggetto, vale a dire un panorama normativo di settore molto complesso, che trae la sua origine dal susseguirsi, nel corso del tempo, di normative a carattere europeo, nazionale di attuazione, locale e regionale, tale da creare negli operatori economici di settore e nelle istituzioni legislative l'esigenza di un intervento normativo che riconduca le diverse fasi dell'intero ciclo economico a una disciplina unitaria.

In tale direzione muove il disegno di legge, finalizzato a fornire al settore vitivinicolo una disciplina organica avente ad oggetto tutte le fasi del complessivo processo economico, dalla coltivazione alla vendita, con il duplice obiettivo di unificare le disposizioni e, soprattutto, semplificare i procedimenti, attraverso il coordinamento e l'armonizzazione delle diverse fonti.

Appare opportuno sottolineare che questa opera di riordino normativo non si esaurisce in una funzione meramente ricognitiva, ma assume altresì un carattere innovativo anche nella struttura, che impronta la riorganizzazione del comparto secondo criteri di semplificazione, corresponsabilizzazione degli operatori, razionalizzazione dei controlli, anche in funzione di un'esigenza generale di certezza del diritto.

Passando all'illustrazione del testo, evidenzio che esso si compone di 91 articoli, suddivisi in 8 Titoli. Il Titolo I, avente ad oggetto disposizioni introduttive, all'articolo 1 specifica che la Repubblica salvaguarda il vino, la vite ed i territori viticoli come patrimonio dell'Italia.

L'articolo 2 definisce l'ambito di applicazione del provvedimento, mentre l'articolo 3 fornisce l'elenco delle definizioni utilizzate nel testo unico; l'espressione IG (indicazione geografica) si intende comprensiva delle sigle IGT ed IGP.

Particolare rilievo assume il Titolo II, con gli articoli da 4 a 25 suddivisi in 4 Capi, contenenti le norme

sulla produzione e sulla commercializzazione dei vini.

Il Capo I (articolo 4) detta norme generali, mentre il Capo II disciplina la viticoltura e il potenziale produttivo, specificando che solo le varietà da vino iscritte nel Registro nazionale possono essere impiantate, reimpiantate o innestate per la produzione di prodotti vitivinicoli, salvo le viti utilizzate a scopo di ricerca e quelle di conservazione *in situ* del patrimonio genetico autoctono (articolo 5); l'articolo 6 definisce le caratteristiche del vitigno autoctono italiano; l'articolo 7 assegna allo Stato il compito di promuovere interventi di ripristino, recupero, manutenzione e salvaguardia dei vigneti delle aree soggette a rischio di dissesto idrogeologico o aventi particolare pregio paesaggistico, storico e ambientale, mentre l'articolo 8 dispone l'istituzione di una schedario viticolo dove deve essere iscritta ogni unità vitata idonea alla produzione di uva da vino.

Il Capo III disciplina la produzione e le pratiche enologiche, apportando con l'articolo 9 talune semplificazioni per le comunicazioni da effettuare in merito alla planimetria dei locali degli stabilimenti enologici; l'articolo 10 definisce il periodo vendemmiale e le condizioni entro le quali è possibile effettuare la fermentazione o ri-fermentazione; l'articolo 11 fornisce le definizioni di determinati prodotti, mentre l'articolo 12 disciplina la produzione di mosto cotto.

Proseguendo, l'articolo 13 disciplina la detenzione di vinacce; l'articolo 14 concerne l'elaborazione di taluni prodotti a base di mosti e di vini negli stabilimenti promiscui; l'articolo 15 individua le sostanze la cui detenzione è vietata negli stabilimenti enologici, mentre l'articolo 16 disciplina alcune parziali deroghe al divieto citato; l'articolo 17 disciplina la produzione di succhi d'uva con titolo alcolometrico naturale inferiore all'8 per cento mentre l'articolo 18 definisce le condizioni per la detenzione di anidride carbonica, di argo e di azoto.

Le successive disposizioni riguardano: l'elaborazione dei vini frizzanti (articolo 19); i prodotti vitivinicoli biologici (articolo 20); la vendita per uso enologico delle sole sostanze espressamente ammesse (articolo 21); la detenzione dei prodotti enologici e chimici, che, nel caso siano richiesti per il funzionamento o la rigenerazione delle attrezzature impiegate possono contenere sostanze non consentite per uso enologico (articolo 22); l'impiego dei pezzi di legno di quercia (articolo 23).

Il Capo IV, relativo alla commercializzazione, detta norme in merito ai requisiti che devono possedere i mosti e i vini detenuti negli stabilimenti ai fini della commercializzazione stessa. In particolare, l'articolo 24 individua quali di essi siano da intendere detenuti a scopo di commercio, stabilendo altresì, salve le deroghe ivi previste, il divieto della detenzione a scopo di commercio dei mosti e dei vini non rispondenti alle definizioni stabilite o che hanno subito trattamenti e aggiunte non consentiti o che provengono da varietà di vite non iscritte ad uva da vino nel registro nazionale.

L'articolo 25 dispone il divieto di vendita e di somministrazione per una serie di casi tipici, nonché previa individuazione, in base all'accertata pericolosità per la salute umana, di ulteriori sostanze non consentite in assoluto o oltre limiti stabiliti dal decreto ministeriale.

Il Titolo III, con gli articoli da 26 a 42, si riferisce alla "Tutela delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali", riprendendo prevalentemente la normativa attualmente contenuta nel decreto legislativo n. 61 del 2010 (così l'articolo 26 su denominazione di origine e indicazione geografica, l'articolo 27 sulla loro utilizzazione, e l'articolo 28 sulla loro classificazione), salvo per alcuni aggiustamenti, contenuti nel Capo I, relativi: agli ambiti territoriali, dove è stato specificato che solo le denominazioni di origine possono prevedere l'indicazione di sottozona purché designate con uno specifico nome geografico ed essere previste nel disciplinare di produzione (articolo 29); alla coesistenza di più DOCG e/o DOC o IGT nell'ambito del medesimo territorio (articolo 30) e, tra l'altro, al termine "gran selezione" che non può essere attribuito congiuntamente alla menzione "superiore" e "riserva", fatta eccezione per le DOCG che contengono tali menzioni nella loro denominazione (articolo 31).

Il Capo II riguarda il conferimento della protezione europea delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche, prevedendo all'articolo 32 che, a decorrere dalla data di presentazione alla Commissione europea della domanda, i vini potranno essere etichettati conformemente alla domanda presentata, purché autorizzati dal Ministero, d'intesa con la Regione competente. Come requisito per il

riconoscimento viene richiesto l'appartenere ad una tipologia di DOC da almeno sette anni, e non più da dieci, come attualmente previsto (articolo 33), mentre la cancellazione (articolo 34) della protezione europea è richiesta dal Ministero quando la denominazione non sia stata rivendicata per tre campagne vitivinicole.

L'articolo 35 concerne i disciplinari di produzione, i quali prevedono la resa massima di uva ad ettaro, nonché la relativa resa di trasformazione in vino o la resa massima di vino per ettaro, e possono essere modificati in base all'articolo 36.

Il Capo III disciplina la rivendicazione (articolo 37), la riclassificazione, il declassamento o il taglio (articolo 38) e la gestione delle produzioni, anche con riferimento alle annate climaticamente favorevoli con conseguente poteri regionali di destinazione dell'esubero (articolo 39).

L'articolo 40 disciplina la composizione e le funzioni del Comitato nazionale dei vini DOP e IGP, includendovi un membro esperto designato dall'Ordine nazionale degli agronomi e dottori forestali, e prevedendo le cause d'incompatibilità; l'articolo 41 regola i consorzi di tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche protette, con il fondamento normativo per nuove cause di incompatibilità, mentre l'articolo 42 disciplina i Concorsi enologici.

Integrazione alla relazione orale della senatrice Pignedoli sui disegni di legge nn. 2535, 1287, 1614 e 1615

Illustro ora la seconda parte del disegno di legge n. 2535 (Titoli IV, V, VI, VII e VIII), per poi soffermarmi sui disegni di legge connessi.

Rilevo in premessa che il settore del vino, nonostante la crisi che ha caratterizzato in generale i consumi interni, è stato in grado di creare reddito e occupazione in Italia, puntando sulla qualità, sulla distintività e sul legame con il territorio e creando le condizioni per una valorizzazione sul mercato, nazionale ed estero.

Il Titolo IV esordisce con l'articolo 43, attinente a etichettatura e presentazione dei prodotti vitivinicoli delle denominazioni geografiche, delle menzioni tradizionali e delle altre indicazioni riservate ai prodotti vitivinicoli DOP e IGP, mentre l'articolo 44 ne disciplina l'utilizzo, prevedendo, tra l'altro, il divieto di riportare il riferimento ad una zona geografica di qualsiasi entità per i vini senza DOP o IGP, salvo il caso in cui siano inclusi in nomi veritieri propri, ragioni sociali o indirizzi di ditte.

L'articolo 45 reca una disposizione per l'utilizzo dei nomi di due o più varietà di vite, mentre l'articolo 46 prevede sistemi di chiusura dei recipienti che, per ipotesi particolari, ricadono sotto definizioni, caratteristiche e uso di cui all'articolo 47.

L'articolo 48 disciplina recipienti e contrassegno per i vini DOP e IGP, disponendo che i vini DOCG devono essere immessi al consumo muniti di uno speciale contrassegno stampato, applicato in modo da impedirne il riutilizzo.

Il Titolo V disciplina la denominazione, la produzione e la commercializzazione degli aceti (articolo 49, che ne specifica le caratteristiche). Le principali novità introdotte riguardano la previsione di alcune modalità semplificate per le iscrizioni nel registro di carico (articolo 50, con conseguente modifica all'articolo 54 sul registro); inoltre l'articolo 51, nel regolare produzione e divieti, prevede l'esame organolettico, chimico o microbiologico nell'accertamento dell'alterazione per malattia o comunque avaria.

L'articolo 52 regola le pratiche e i trattamenti consentiti, mentre l'articolo 53 attiene agli aceti aromatizzati, e l'articolo 55 all'immissione in commercio.

All'articolo 56 è stata prevista, a certe condizioni, l'ammissibilità, nella denominazione di vendita di un aceto, del riferimento alla denominazione di un vino a DOP o IGP; l'articolo 57 attiene ai trasporti di sidro, mosto ed aceto.

Il Titolo VI si occupa di adempimenti amministrativi e controlli, oggetto rispettivamente degli articoli 58-60 e 61-68.

L'articolo 58, relativo alle dichiarazioni obbligatorie, dispone semplificazioni per gli operatori che inseriscono i dati nel sistema informatico SIAN e per i titolari di stabilimenti enologici con produzione annua pari o inferiore a 50 ettolitri; l'articolo 59 coordina gli adempimenti amministrativi, mentre

l'articolo 60 riguarda i registri per i produttori, gli importatori e i grossisti di talune sostanze zuccherine.

Gli articoli successivi riguardano i controlli e la vigilanza, di cui l'articolo 61 ricorda le fonti normative e l'articolo 62 individua l'autorità nazionale competente nel Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. I controlli sulle imprese del settore vitivinicolo confluiscono nel Registro unico dei controlli ispettivi (articolo 63). I controlli sul rispetto dei disciplinari sui vini a denominazione di origine o a indicazione geografica (articolo 64) vengono effettuati da autorità pubbliche o da organismi di controllo privati che svolgono funzioni di organismi di certificazione, con le relative previsioni e modalità.

L'articolo 65 concerne l'analisi chimico-fisica ed organolettica, mentre l'articolo 66 riguarda il sistema dei controlli per i vini senza DOP o IGP e l'articolo 67 dispone sull'accesso dei funzionari e degli agenti delegati per la vigilanza.

La tutela del *made in Italy* è oggetto dell'articolo 68, secondo il quale l'Agenzia delle dogane rende disponibili sul proprio sito Internet le informazioni relative alle importazioni di prodotti vitivinicoli, e nell'ambito del SIAN è prevista una sezione aperta al pubblico per assicurare una corretta informazione ai consumatori.

Il Titolo VII, dedicato al sistema sanzionatorio, comprende il maggior numero di norme, con gli articoli da 69 a 87, di cui si darà un'illustrazione sintetica.

L'articolo 69 riguarda le violazioni in materia di potenziale vitivinicolo, mentre l'articolo 70 reca le sanzioni in materia di vinificazione e distillazione; l'articolo 71 punisce chi utilizza prodotti con effetti nocivi alla salute, ovvero addiziona sostanze organiche o inorganiche non consentite, mentre l'articolo 72 sanziona la detenzione di prodotti vitivinicoli non giustificati.

L'articolo 73 attiene alla sanzione amministrativa pecuniaria per una pluralità di ipotesi, riguardanti, tra l'altro, violazioni in tema di vini spumanti e frizzanti, mosto, fermentazioni, vinacce, etichetta dei prodotti, quest'ultimo caso ampliato dalle sanzioni dell'articolo 74 in materia di designazione e di presentazione.

L'articolo 75 tutela i concorsi enologici, mentre l'articolo 76 sanziona la violazione delle disposizioni sulla produzione e sulla commercializzazione degli aceti. Inoltre l'articolo 77 punisce gli impedimenti all'attività degli agenti preposti alla vigilanza; l'articolo 78 concerne le violazioni in materia di dichiarazioni, documenti e registri; l'articolo 79 riguarda il piano dei controlli e l'articolo 80 le inadempienze dell'organismo di controllo. L'articolo 81 tutela i consorzi incaricati dei controlli, mentre le relative inadempienze sono oggetto dell'articolo 82.

L'articolo 83 individua la competenza a irrogare le sanzioni amministrative previste dalla legge; l'articolo 84 regola i casi in cui può essere disposta la chiusura temporanea degli stabilimenti e degli esercizi, mentre l'articolo 85 introduce la fattispecie del ravvedimento operoso.

L'articolo 86 detta disposizioni concernenti la costituzione come parte civile di una serie di soggetti interessati, mentre l'articolo 87 disciplina la somministrazione di prodotti agroalimentari contestualmente a quella del vino da parte delle aziende agricole che insistono lungo le "Strade del Vino".

Il Titolo VIII, infine, contiene le norme transitorie e finali, tra le quali, in particolare, l'articolo 91 elenca le abrogazioni della normativa su cui la nuova legge andrebbe ad incidere, con particolare riferimento al decreto legislativo n. 260 del 2000 e alla legge n. 82 del 2006.

Occorre segnalare che, in connessione con il disegno di legge approvato dalla Camera, sono in esame tre iniziative, ovvero i disegni di legge nn. 1287, 1614 e 1615.

Quanto al primo, si limita ad un unico articolo che modifica una disposizione del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, al fine di estendere l'utilizzo, attualmente previsto solo per vini generici, di alcune varietà di vite, resistenti alle principali malattie, anche per la produzione di vini ad indicazione geografica tipica (IGT).

Le altre due iniziative condividono finalità e struttura del disegno di legge n. 2535, in quanto anch'esse volte a un riordino organico della disciplina di un settore di cui si sottolinea la valenza e la rilevanza

economica nel panorama agricolo.

Ambedue propongono infatti un ampio articolato, in massima parte coincidente nei contenuti, atto a disciplinare l'attività dell'intero ciclo economico con le relative implicazioni normative generali e settoriali.

Le molteplici disposizioni in essi contenute sono anche in questo caso suddivise per titoli, ricomprendenti: definizioni (con riguardo anche alle denominazioni di origine e indicazioni geografiche), la produzione dell'uva e dei prodotti vitivinicoli (anche con riguardo al vino biologico e alle pratiche enologiche), le produzioni dei vini a denominazione di origine e indicazione geografica (contenente i disciplinari di produzione e i consorzi di tutela), la commercializzazione e l'etichettatura, gli adempimenti amministrativi, la vigilanza e i controlli, gli aceti, la tutela del *made in Italy*, il complessivo sistema sanzionatorio, principale e accessorio.

Intervento del senatore Dalla Tor nella discussione generale dei disegni di legge nn. 2535, 1287, 1614 e 1615

Presidente! Onorevoli colleghi!

Il comparto del vino è disciplinato da una normativa di settore molto complessa, originatasi dal susseguirsi di regole europee, nazionali di attuazione, locali e regionali.

Questo disegno di legge nasce dalla necessità, avvertita specialmente da parte degli operatori economici di settore, di un intervento normativo che riconduca le fasi dell'intero ciclo economico ad una disciplina unitaria, garantendo la certezza del diritto. Il provvedimento che oggi esaminiamo, infatti, è finalizzato proprio a fornire al settore vitivinicolo una disciplina organica delle fasi del complessivo processo economico, dalla coltivazione alla vendita, unificando le disposizioni e semplificando i procedimenti, attraverso il coordinamento e l'armonizzazione delle diverse fonti. Oltre ad un'opera di ricognizione ricognitiva, attraverso più di 90 articoli, si detta anche la riorganizzazione del comparto secondo criteri di semplificazione, corresponsabilizzazione degli operatori, razionalizzazione dei controlli.

Il provvedimento consentirà agli imprenditori di ridurre drasticamente il tempo dedicato alla burocrazia che dal vigneto alla bottiglia rende necessario adempiere a più di 70 pratiche che coinvolgono 20 diversi soggetti, che richiedono almeno 100 giornate di lavoro per ogni azienda vitivinicola per soddisfare le quattromila pagine di normativa che regolamentano il settore.

Tra le principali innovazioni ci sono le semplificazioni per le comunicazioni da effettuare all'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) in merito alla planimetria dei locali degli stabilimenti enologici. Si prevede poi la facoltà per i vini DOP ed IGP di poter apporre in etichetta la denominazione di qualità, purché autorizzati dal MIPAAF d'intesa con la Regione competente e si ribadisce che solo le denominazioni di origine possono prevedere l'indicazione di sottozona, oltre alla coesistenza di più DOCG e/o DOC o IGT nell'ambito del medesimo territorio. Inoltre è stato ridotto da dieci a sette anni l'arco temporale entro il quale un vino DOC può richiedere il riconoscimento DOCG e da quattro a tre le campagne necessarie alla richiesta di cancellazione della protezione qualora le DOP e IGP non siano state rivendicate o certificate.

Il vino attiva un motore economico che genera opportunità di lavoro. La ricaduta occupazionale riguarda sia per le persone impegnate direttamente in vigne, cantine e nella distribuzione commerciale, sia per quelle impiegate in attività connesse e di servizio.

Vorrei ripercorrere brevemente i punti fondamentali del provvedimento, a cominciare dall'articolo 1, che specifica che la Repubblica salvaguarda il vino, la vite ed i territori viticoli come patrimonio dell'Italia.

Nel dettaglio, il provvedimento chiarisce che le norme in esso contenute sono relative alla produzione, alla commercializzazione, all'indicazione delle denominazioni di origine e geografiche, all'etichettatura, ai controlli e al sistema sanzionatorio dei prodotti vitivinicoli. Opera di chiarezza è portata anche dall'articolo 3, recante l'elenco delle definizioni utilizzate nel testo unico; ad esempio, l'espressione IG (indicazione geografica) si intende comprensiva delle sigle IGT ed IGP.

Particolarmente significative sono le norme sulla produzione e sulla commercializzazione dei vini. Mi riferisco, ad esempio, alle disposizioni che prevedono che solo le varietà da vino iscritte nel Registro nazionale possono essere impiantate, reimpiantate o innestate per la produzione di prodotti vitivinicoli (articolo 5) o a quelle che dispongono l'istituzione di uno schedario viticolo in cui iscrivere ogni unità vitata idonea alla produzione di uva da vino.

Sarà lo Stato a dover promuovere interventi di ripristino, recupero, manutenzione e salvaguardia dei vigneti delle aree soggette a rischio di dissesto idrogeologico o aventi particolare pregio paesaggistico, storico e ambientale.

Non viene trascurato neppure il capitolo semplificazioni, ad esempio relativamente alle comunicazioni da effettuare in merito alla planimetria dei locali degli stabilimenti enologici; relativamente alla produzione e alla commercializzazione si dettano alcune modalità semplificate per le iscrizioni nel registro di carico (articolo 50); relativamente agli adempimenti amministrativi e ai controlli, e nello specifico alle dichiarazioni obbligatorie, si dispongono semplificazioni per gli operatori che inseriscono i dati nel sistema informatico Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) e per i titolari di stabilimenti enologici con produzione annua pari o inferiore a 50 ettolitri; infine, l'articolo 59 coordina gli adempimenti amministrativi.

Il Capo IV, relativo alla commercializzazione, detta norme sui requisiti che devono possedere i mosti e i vini detenuti negli stabilimenti ai fini della commercializzazione stessa. In particolare, l'articolo 24 individua quali di essi siano da intendere detenuti a scopo di commercio, stabilendo il divieto della detenzione a scopo di commercio dei mosti e dei vini non rispondenti alle definizioni stabilite o che hanno subito trattamenti e aggiunte non consentiti o che provengono da varietà di vite non iscritte ad uva da vino nel registro nazionale.

Il Titolo III, con gli articoli da 26 a 42, si riferisce alla "Tutela delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali", riprendendo prevalentemente la normativa attualmente contenuta nel decreto legislativo n. 61 del 2010: così l'articolo 26 su denominazione di origine e indicazione geografica, l'articolo 27 sulla loro utilizzazione e l'articolo 28 sulla loro classificazione. Alcuni aggiustamenti riguardano invece gli ambiti territoriali, dove è stato specificato che solo le denominazioni di origine possono prevedere l'indicazione di sottozona, purché designate con uno specifico nome geografico ed essere previste nel disciplinare di produzione (articolo 29); viene in parte modificata la disciplina relativa alla coesistenza di più DOCG e/o DOC o IGT nell'ambito del medesimo territorio (articolo 30) e al termine "gran selezione", che non può essere attribuito congiuntamente alla menzione "superiore" e "riserva", fatta eccezione per le DOCG che contengono tali menzioni nella loro denominazione (articolo 31).

La tutela della qualità viene in rilievo al Capo II, che riguarda il conferimento della protezione europea delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche. All'articolo 32, infatti, si prevede che a decorrere dalla data di presentazione alla Commissione UE della domanda, i vini potranno essere etichettati conformemente alla domanda presentata, purché autorizzati dal Ministero, d'intesa con la Regione competente. Come requisito per il riconoscimento viene richiesto l'appartenere ad una tipologia di DOC da almeno sette anni, e non più da dieci, come attualmente previsto (articolo 33), mentre la cancellazione (articolo 34) della protezione europea è richiesta dal Ministero quando la denominazione non sia stata rivendicata per tre campagne vitivinicole.

Sempre al capitolo sulla garanzia della qualità possono essere ricondotte le norme del Titolo IV, che esordisce con l'articolo 43, attinente a etichettatura e presentazione dei prodotti vitivinicoli delle denominazioni geografiche, delle menzioni tradizionali e delle altre indicazioni riservate ai prodotti vitivinicoli DOP e IGP. L'articolo 44 ne disciplina l'utilizzo, prevedendo, tra l'altro, il divieto di riportare il riferimento ad una zona geografica di qualsiasi entità per i vini senza DOP o IGP, salvo il caso in cui siano inclusi in nomi veritieri propri, ragioni sociali o indirizzi di ditte. Si disciplinano, infine, anche i recipienti e i contrassegni per i vini DOP e IGP, disponendo che i vini DOCG devono essere immessi al consumo muniti di uno speciale contrassegno stampato, applicato in modo da impedirne il riutilizzo (articolo 48).

La tutela del *made in Italy* è oggetto anche dell'articolo 68, secondo il quale l'Agenzia delle Dogane rende disponibili sul proprio sito *internet* le informazioni relative alle importazioni di prodotti vitivinicoli, e nell'ambito del SIAN, è prevista una sezione aperta al pubblico per assicurare una corretta informazione ai consumatori.

Il provvedimento, inoltre, non trascura di disciplinare neppure gli organi e i consorzi operanti nel settore vitivinicolo: l'articolo 40, infatti, disciplina la composizione e le funzioni del Comitato nazionale dei vini DOP e IGP, includendovi un membro esperto designato dall'Ordine nazionale degli agronomi e dottori forestali; l'articolo 41 regola i Consorzi di tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche protette, con il fondamento normativo per nuove cause di incompatibilità, mentre l'articolo 42 disciplina i Concorsi enologici.

Relativamente ai controlli e alla vigilanza, di cui l'articolo 61 ricorda le fonti normative, si individua l'autorità nazionale competente nel Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. I controlli sulle imprese del settore vitivinicolo confluiscono nel Registro unico dei controlli ispettivi (articolo 63). Si precisa che i controlli sul rispetto dei disciplinari sui vini a denominazione di origine o a indicazione geografica (articolo 64) vengono effettuati da autorità pubbliche o da organismi di controllo privati che svolgono funzioni di organismi di certificazione, con le relative previsioni e modalità. Le disposizioni seguenti sono relative all'analisi chimico-fisica ed organolettica, al sistema dei controlli per i vini senza DOP o IGP e all'accesso dei funzionari e degli agenti delegati per la vigilanza.

Il Titolo VII, dedicato al sistema sanzionatorio, comprende il maggior numero di norme, con gli articoli da 69 a 87. In sintesi, l'articolo 69 riguarda le violazioni in materia di potenziale vitivinicolo, mentre l'articolo 70 reca le sanzioni in materia di vinificazione e distillazione; l'articolo 71 punisce chi utilizza prodotti con effetti nocivi per la salute, ovvero addiziona sostanze organiche o inorganiche non consentite, mentre l'articolo 72 sanziona la detenzione di prodotti vitivinicoli non giustificati.

Le violazioni in tema di vini spumanti e frizzanti, mosto, fermentazioni, vinacce, etichetta dei prodotti vengono punite con sanzione amministrativa pecuniaria. L'articolo 76 sanziona la violazione delle disposizioni sulla produzione e sulla commercializzazione degli aceti, mentre l'articolo 78 concerne le violazioni in materia di dichiarazioni, documenti e registri. L'articolo 83 individua la competenza a irrogare le sanzioni amministrative previste dalla legge nell'Ispettorato ministeriale (ICQRF) e, in alcuni casi, alle Regioni; l'articolo 84 regola i casi in cui può essere disposta la chiusura temporanea degli stabilimenti e degli esercizi, mentre l'articolo 85 introduce la fattispecie del ravvedimento operoso.

Infine, come positiva norma transitoria, si consente che i prodotti immessi sul mercato o etichettati prima del 31 dicembre 2017, che non soddisfino i requisiti della legge, ma che siano conformi alle disposizioni precedentemente applicabili, possano essere commercializzati fino all'esaurimento delle scorte.

Per concludere, colleghi, siamo di fronte ad un provvedimento fondamentale per il rilancio di un settore chiave della nostra economia e della nostra cultura enogastronomica, occasione importante per dare un segnale concreto di attenzione e sostegno a migliaia di aziende e lavoratori del comparto vitivinicolo.

Intervento della senatrice Donno nella discussione generale dei disegni di legge nn. 2535, 1287, 1614 e 1615

Il vino è un composto di umore e luce, diceva Galileo Galilei e nonostante siano trascorsi più di quattrocento anni dalla morte del maestro poliedrico, questa affermazione resta del tutto attuale. Non è un caso, infatti, che il vino venga prodotto, commerciato ed esportato da una delle Nazioni in Europa - la nostra - dove la luce, quella del sole, non manca e dove le condizioni climatiche sono ottimali affinché questo comparto cresca e sia rigoglioso. Un settore che ha una valenza di primo ordine anche nel produrre occupazione e reddito e che, come tale, ha bisogno di una disciplina comprensibile, armoniosa, svincolata da inutili complessità.

Ed è proprio un panorama complesso che questo testo cerca di razionalizzare, ordinare e rinormare.

Anni e anni di stratificazione di precetti, infatti, hanno reso necessario l'intervento delle istituzioni legislative affinché si desse, una volta per tutte, alle distinte fasi del ciclo, un incasellamento ordinato ed una disciplina unitaria.

Un provvedimento di 91 articoli che, premettendo l'imprescindibile salvaguardia del vino e dei territori viticoli, reca norme sui prodotti vitivinicoli. E questo lo si fa partendo dalla produzione passando per la commercializzazione, le denominazioni di origine, le indicazioni geografiche, le menzioni tradizionali. Senza tralasciare l'etichettatura e la presentazione, la gestione, i controlli e il sistema sanzionatorio connesso.

Tenendo conto che dal vino si può produrre l'aceto, questa legge disciplina anche la produzione e la commercializzazione degli aceti ottenuti da materie prime diverse dal vino, con una particolare attenzione alla tenuta dei registri di carico e scarico da parte di talune categorie di operatori del settore delle sostanze zuccherine, del sistema sanzionatorio dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e delle bevande spiritose. Sul punto, le associazioni e gli enti auditi in Commissione hanno manifestato in modo pressoché unanime il bisogno di dare organicità alla mole di norme, muovendo i passi sempre da un principio di fondo. Il principio di fondo è che la viticoltura non è semplicemente l'insieme delle tecniche che prevedono la coltivazione delle viti, siano esse da tavola o da vino. Questa pratica è linfa, ricchezza e memoria per ogni singola regione d'Italia, anche in territori dove fare viticoltura è difficile, tanto che è stato coniato il termine di «viticoltura eroica». Si tratta di una tipologia di viticoltura i cui tratti rappresentativi sono dati da una pendenza del terreno superiore a 30 per cento, ma anche coltivazione in piccole isole, un'altitudine superiore ai 500 metri sul livello del mare e sistemi viticoli su terrazze e gradoni. Essa prescinde dalle logiche della quantità e punta sulla qualità, perché il mercato del vino è anche questo: è ricercatezza, è dettaglio.

Insomma, l'auspicio è che quest'opera di riassetto associ le esigenze di semplificazione a cui ho fatto riferimento con la necessità di avere un quadro normativo certo ed indefettibile.

Esiste un'Italia delle eccellenze che può e deve essere salvaguardata, tutelata, esportata. Le straordinarie qualità dei nostri vini, le piccole realtà imprenditoriali connesse chiedono di essere valorizzate.

Sia data quindi, per tornare a Galileo, finalmente nuova luce a questo settore perché è da troppo tempo che se ne sente il bisogno.

Intervento del senatore Scoma nella discussione generale dei disegni di legge nn. 2535, 1287, 1614 e 1615

Signor Presidente, onorevoli senatori, signor Ministro dopo circa vent'anni si ritorna finalmente sulla materia della disciplina organica della coltivazione della vite, della produzione e del commercio del vino. Lo si fa finalmente con un provvedimento che poteva essere senz'altro più snello e certamente più al passo con i tempi.

Finalmente con l'approvazione di questo disegno di legge si pone fine ad una serie di quesiti importanti che finalmente troveranno risposte concrete, risposte importanti per il modo vitivinicolo. Sono risposte importanti sullo snellimento della burocrazia e soprattutto per la certezza di un percorso ordinato per chi vuole intraprendere in questo importante settore un'attività imprenditoriale, attività sempre più in crescita e che in campo internazionale sta riscuotendo enormi successi

L'unica perplessità che ci poniamo è che sia stato davvero necessario presentare un disegno di legge composto da novanta articoli. Era proprio indispensabile far diventare norma primaria la specifica tecnica sulle dimensioni del tappo? E le qualità organolettiche dell'aceto o le caratteristiche dei contenitori? In Europa, in Nazioni come la Francia e la Spagna, la materia è regolamentata in maniera più snella; forse sarebbe stato meglio delegificare piuttosto che creare un mostro composto da trentamila parole.

Salutiamo con interesse e piacere una norma attesa da tempo che fornisce un meccanismo che finalmente ci permetterà di creare nuove sinergie, nuovi supporti a quel prodotto che si chiama vino, che noi sappiamo essere bandiera nazionale e, non soltanto per la qualità che rappresenta, non solo per la specificità, ma per la storia e per il nostro Paese.

Circa la tutela e difesa del marchio *made in Italy*, non è nella quantità che si vince sul mercato mondiale, ma sulla qualità. Bisogna tenere conto sempre quindi del valore del nostro prodotto!

Intervento del senatore Ruvolo nella discussione generale dei disegni di legge nn. 2535, 1287, 1614 e 1615

Signor Presidente, il disegno di legge n. 2535 in esame, recante «Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino», riunisce in un unico testo le numerose disposizioni nazionali riguardanti la produzione e la commercializzazione dei vini, unificando, aggiornando e razionalizzando la normativa esistente, raccolta prevalentemente in precedenti provvedimenti; nello specifico si vuole porre l'attenzione sugli aspetti inerenti agli articoli concernenti in particolare la denominazione di origine dei vini, cioè il nome geografico di una zona viticola particolarmente vocata utilizzato per designare un prodotto di qualità, le cui caratteristiche sono connesse all'ambiente naturale ed ai fattori umani; per indicazione geografica tipica dei vini si intende il nome geografico di una zona utilizzato per designare il prodotto che ne deriva. In tal senso le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche tipiche si classificano in:

a) Denominazioni di origine controllata (DOC): appartengono a questa categoria i vini per i quali la zona di origine della raccolta delle uve per la produzione del medesimo vino è delimitata come prevedono i disciplinari di produzione. Tutto il ciclo produttivo deve essere conforme a quanto stabilito dal disciplinare di produzione (zona di produzione, vitigni, resa per ettaro, titolo alcolometrico minimo, estratto secco, acidità totale eccetera). I vini DOC sono controllati anche sotto il profilo qualitativo: prima della commercializzazione vengono obbligatoriamente sottoposti ad un'analisi chimica ed organolettica per verificare che sussistano i requisiti prescritti dal disciplinare di produzione;

b) Denominazioni di origine controllata e garantita (DOCG): si attribuisce a quei vini aventi già la DOC, da almeno cinque anni, che oltre ad avere speciali pregi organolettici, abbiano acquisito una particolare fama per effetto dell'incidenza di tradizionali fattori umani, naturali e storici; che abbiano acquisito rinomanza e valorizzazione commerciale a livello nazionale ed internazionale;

c) Indicazioni geografiche tipiche (IGT): vini da tavola caratterizzati da aree di produzione generalmente ampie con uniformità ambientale e che conferisce caratteristiche omogenee al vino; il disciplinare produttivo è poco restrittivo.

L'indicazione può essere accompagnata da altre menzioni, quali quella dei vitigno; a tal riguardo si prevede che il riconoscimento della DOC è riservato ai vini provenienti da zone già riconosciute, anche con denominazione diversa, IGT da almeno cinque anni e che siano stati rivendicati, nell'ultimo biennio, da almeno il 35 per cento, inteso come media, dei viticoltori interessati e che rappresentino almeno il 35 per cento della produzione dell'area interessata. Il riconoscimento in favore di vini non provenienti dalle predette zone è ammesso esclusivamente nell'ambito delle Regioni nelle quali non sono presenti IGT. Inoltre, le zone espressamente delimitate o le sottozone delle DOC possono essere riconosciute come DOC autonome qualora le relative produzioni abbiano acquisito rinomanza commerciale e siano state rivendicate, nell'ultimo biennio, da almeno il 51 per cento, inteso come media, dei soggetti che conducono vigneti dichiarati allo schedario viticolo di cui all'articolo 8 e che rappresentino almeno il 51 per cento della superficie totale dichiarata allo schedario viticolo idonea alla rivendicazione della relativa area delimitata o sottozona. Si tratta di un provvedimento che finalmente, fa chiarezza in merito ad alcune lacune riscontrate nel tempo, con un testo che lo rende snello ed efficace e capace di andare incontro alle esigenze degli operai del settore.

Intervento della senatrice Fasiolo nella discussione generale dei disegni di legge nn. 2535, 1287, 1614 e 1615

Il testo unico sulla disciplina organica della coltivazione della vite, della produzione e del commercio del vino riunisce finalmente in una disciplina organica le disposizioni sulla coltivazione della vite e la produzione e la commercializzazione dei vini, affrontando cioè i temi delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche, delle menzioni tradizionali, dell'etichettatura e della presentazione, della gestione, dei controlli e del sistema sanzionatorio dei prodotti vitivinicoli di cui ai regolamenti

dell'Unione europea nn. 1308 del 2013 e del 1306 del 2013.

Il provvedimento rappresenta un passaggio di grande rilevanza.

Il settore vitivinicolo è un settore trainante l'economia del nostro Paese e, nel nordest sta vivendo una fase di grande ripresa, di successo e di grande trasformazione. Alla recente Denominazione di origine controllata (DOC) «Prosecco», alla DOC Friuli, alla nuova DOC Pinot grigio delle Venezie, si associano il Friulano, di fatto nome di ripiego, andato a sostituire il nostro storico Tokaj, la cui etichetta è stata autorizzata solo in Ungheria, il Terrano, etichetta contesa tra Italia, Slovenia e Croazia, vino della terra carsica, su tre confini, il Sauvignon, vino sul quale si è innalzata una cortina fumogena di sospetti - molto probabilmente tanto rumore per una bolla di sapone - con danni d'immagine incalcolabili: denominazioni dall'altissimo potenziale per l'*export* a denominazione di origine controllata. Esempi di qualità e di *export* così alti qualiquantitativamente che hanno innalzato il livello della nostra economia, ma, come ho accennato, hanno anche messo alla prova la produzione e la commercializzazione in aree confinarie provate dal contenzioso e da un eccesso di burocrazia presente a tutti i livelli della filiera. Lo sforzo e l'impegno condiviso in questi anni è stato volto a cercare di semplificare la gestione della filiera produttiva, alleggerendo la macchina burocratica, ammodernando i processi.

Un riferimento, a questo proposito, al registro dematerializzato, per evidenziare la necessità di non sottovalutarne la complessità. Viene richiesta da più parti la fornitura da parte del Ministero di un programma applicativo gratuito, in quanto le piccole aziende di cui è costituito il mondo vitivinicolo sono sottoposte a un eccessivo esborso di denaro che va a vantaggio degli operatori informatici (ben 50 sono le *software house*) e impoverisce le aziende. Per questo, sarebbe quanto mai auspicabile prevedere un'esenzione dal regime sanzionatorio di almeno un anno, o una proroga ulteriore, richiesta dai vitivinicoltori, per consentire alla miriade di piccole imprese, di mettersi al passo. La modalità diretta *on-line*, che prevede la comunicazione entro tre giorni al portale, comporta la possibilità di incorrere in forti rischi di errori e di conseguenti sanzioni. Oggi, la possibilità di ovviarvi avviene attraverso il sistema *web service* che consiste nella intermediazione di una *software house* con problemi di costi (1.000-1.500 euro, cui va aggiunto un aggiornamento annuale oltre ad un corso specializzato per operatori di circa dieci ore). Ecco quindi il senso di un programma applicativo gratuito.

Un percorso ulteriore è quello del ripristino e salvaguardia dei vigneti delle aree soggette a rischio di dissesto idrogeologico o di pregio paesaggistico, storico ed ambientale, i cosiddetti vigneti "eroici o storici". Un patrimonio decisivo per le prospettive del vitivinicolo.

Le viti autoctone vanno sostenute e salvaguardate, come previsto all'articolo 7, in cui si attenziona al massimo lo Stato per la promozione di interventi di recupero, manutenzione e salvaguardia dei vigneti delle aree a rischio di dissesto idrogeologico. Penso al Friuli Venezia Giulia, e alla vite autoctona storica Glera, migrante nel triveneto, per taluni discendente dal latino *Pucinum*, amato dall'imperatrice Livia Augusta (scrive Plinio), sinonimo del vino chiamato Prosecco. Merita davvero, come enunciato nell'articolo, un'attenzione speciale tutta la vitivinicoltura eroica del Paese, che ha il grande merito di mettere in salvo un territorio con potenzialità importanti.

Testo integrale della dichiarazione di voto del senatore Fravezzi sui disegni di legge nn. 2535, 1287, 1614 e 1615

Il provvedimento che ci accingiamo a votare è di grande importanza per il settore vitivinicolo nazionale in quanto semplifica e disciplina organicamente la materia.

Da tempo i produttori, le organizzazioni rappresentative della filiera vitivinicola italiana sollecitavano un intervento in tal senso e diverse sono state le iniziative parlamentari in materia, tra le quali anche due mie proposte che oggi vengono assorbite dal testo al nostro esame, per cui questo provvedimento potremmo dire che è il frutto di un bel lavoro di squadra molto partecipato.

Un testo che va nella direzione del miglioramento e della semplificazione normativa, con principi di innovazione, dando al settore del vino un quadro legislativo di riferimento in grado di sostenerne le sfide sempre più importanti in un mercato globale.

Il testo introduce importanti novità per il comparto che sono state ben evidenziate dagli interventi dei colleghi che mi hanno preceduto, per cui mi soffermo solo su un tema che mi sta particolarmente a cuore, sul quale mi sono speso in prima persona, e che nel testo al nostro esame viene ripreso nell'articolo 33, comma 7.

Il comma 7 citato consente per i vini a IGT l'uso delle varietà iscritte nel registro nazionale delle varietà di vite confermando quindi quanto previsto dall'articolo 8, comma 6, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, come recentemente modificato, che consente appunto per i vini ad IGT l'uso delle varietà di vite iscritte nel registro nazionale delle varietà di vite da vino, nonché delle varietà in osservazione.

Voglio ricordare che la selezione di vitigni resistenti alle malattie, attraverso l'incrocio del genere *Vitis* vinifera e altre specie del genere *Vitis* ha ottenuto dei buoni risultati, portando all'iscrizione nella classificazione nazionale di queste varietà di vite resistenti alle principali malattie.

Queste varietà sono particolarmente utilizzate in zone "difficili", con presenza di vigneti poco e per niente meccanizzabili e anche in zone particolarmente sensibili dal punto di vista ambientale, quali vigneti confinanti con strade, ciclabili, parchi e abitazioni civili ed ha portato notevoli benefici non solo al settore viticolo ma anche in campo ambientale (si pensi alle conflittualità che creano i trattamenti con prodotti chimici nelle vicinanze delle zone urbane o di passaggio di persone e mezzi).

In Italia, sono presenti alcune zone viticole molto belle dal punto di vista paesaggistico, con presenza di terrazzamenti, muretti, pendii, ma difficilmente o per niente accessibili alle macchine, con evidenti problemi anche per la sicurezza dell'operatore nell'effettuare gli interventi agronomici richiesti (uso trattore in pendio). Sicuramente i trattamenti fitosanitari sono le operazioni agronomiche più onerose per i viticoltori. Eliminare o ridurre i trattamenti anticrittogamici contribuisce indubbiamente a salvaguardare la coltivazione della vite in questi ambienti unici. La presenza della vite nelle zone marginali ha permesso la gestione ottimale di territori e ha garantito un'altra funzione altrettanto importante, quella di procurare un reddito. Le difficoltà strutturali caratteristiche di questi territori (disagi, polverizzazione fondiaria, difficile agibilità dei terreni, basse produzioni, distanza dai centri produzione commercializzazione) ne impediscono la meccanizzazione.

Aiutare questa viticoltura vuol dire: presidio del territorio, controllo delle acque e prevenzioni dell'erosione, difesa dagli incendi, valorizzazione ambientale (anche della biodiversità) valorizzazione paesaggistica, valenza culturale e attrazione turistica, creazione di ricchezza e posti di lavoro. Altro aspetto importante è la riduzione dei residui di prodotti chimici nelle uve, aspetto da non sottovalutare, in quanto il concetto di qualità oggi sempre più tiene conto anche della salubrità dello stesso prodotto agricolo.

Con queste varietà, prima della modifica dell'articolo 8 citato, si potevano produrre solo vini generici mentre la legislazione comunitaria permetteva di utilizzare queste varietà per la produzione di vini ad indicazione geografica tipica (TGT), escludendole solo per la produzione di vini a denominazione di origine (DOC).

Con la modifica dell'articolo 8, comma 6, del decreto legislativo n. 61 del 2010 si è adeguata la nostra legislazione alla normativa comunitaria dando al contempo una risposta reale alle esigenze del mondo produttivo, risposta confermata anche dall'articolo 33, comma 7 del testo al nostro esame.

Noi del Gruppo Per le Autonomie PSI-MATE voteremo quindi convintamente a favore di questo disegno di legge perché riteniamo di aver fatto un buon servizio ai viticoltori, ai consumatori, all'ambiente e alla sicurezza degli operatori.

Integrazione alla dichiarazione di voto del senatore Stefano sui disegni di legge nn. 2535, 1287, 1614 e 1615

Signor Presidente, colleghi, a cinquant'anni dall'approvazione del decreto che ha istituito la prima DOC, ci accingiamo oggi ad approvare il testo unico sul vino, perché la superfetazione normativa che ha investito questo settore, fatta di affastellamenti di regolamenti, discipline nazionali e comunitarie, ha intralciato di fatto profondamente la vitalità dei vini italiani. L'Italia, dal 2015, detiene il primato mondiale nella produzione di vino con 47,4 milioni di ettolitri. Ma alla quantità, come sempre, è

associata una straordinaria qualità con 73 DOCG, 332 DOC e 118 IGT, che ci rende primi in Europa per numero di vini con indicazione geografica.

Deteniamo anche il *record* di esportazioni di vino per un valore di 5,4 miliardi di euro, che è la prima voce nel campo dell'*export* nel panorama agroalimentare nazionale.

Il Testo Unico è la prima risposta che il legislatore dà a questo comparto vivace che peraltro, più volte, lo aveva sollecitato.

Questo testo unico nasce quindi sotto la spinta di due imperativi: fare bene e fare presto. Due direttrici che, nella pratica, si sono tradotte anche in una sorte di superamento di fatto del bicameralismo paritario, considerata la mancata possibilità di emendare il testo in Commissione come in Aula, aderendo al buon lavoro realizzato dalla Camera ma con la collaborazione attiva della Commissione agricoltura del Senato.

Una funzione emendativa, una sollecitazione correttiva al testo, che - personalmente - ho ricevuto anche da diversi operatori e cultori di quello che per praticità e passione definisco la galassia del vino. Correttivi, che in qualche caso è stato possibile tradurre in ordini del giorno e che sono stati accolti dal Governo, ma che in altri casi ho dovuto "sacrificare".

Faccio riferimento ad esempio al grande assente di questa partita: l'enoturismo.

La sua espunzione dal testo, ci obbliga oggi ad assumere un impegno altrettanto perentorio e stringente. Così come fatto per il testo unico.

Come legislatori, non possiamo pensare di continuare a tralasciare di normare i meccanismi più tipici e autentici che scaturiscono proprio dalla produzione del vino.

Il vero successo di questo testo unico del vino lo apprezzeremo e conseguiremo con l'altrettanta tempestività con la quale produrremo una normativa dedicata all'enoturismo, un fenomeno che rappresenta la *front-line* nel rapporto tra produttori e fruitori del vino italiano.

Per comprendere la portata di questo fenomeno, riferisco che solo nel 2015 si sono registrati circa 13 milioni di arrivi in cantina per un fatturato stimato in circa 2,5 miliardi di euro.

Dobbiamo guardare con più attenzione a questo fenomeno al fine di favorire lo sviluppo delle potenzialità dei nostri territori, elaborando anche per questo ambito una sorta di Testo unico e cominciando, finalmente, a strutturare i necessari percorsi di formazione di chi riceve i turisti.

Per il nostro Paese, infatti, il vino non è soltanto una risorsa economica: è anche, forse, soprattutto una risorsa culturale.

Gli sforzi profusi per aumentare l'attrattività dei territori stentano a produrre ricadute positive per la competitività delle imprese e le politiche di settore ancora non le riescono a sostenere in modo autentico e diffuso. Il testo unico del vino è quindi il primo *step*, riconoscendo ad esempio l'importanza della tutela del paesaggio avvitato come patrimonio culturale nazionale. Serve ora una disciplina che agevoli l'attività dell'enoturismo, e non solo a livello fiscale.

È sempre più ricercata la capacità di raccontare il vino, il *wine-telling*, occorre costruire una filiera capace di raccontare il vino, dalla sua componente minerale a quella storica.

L'Italia è il Paese in cui si contano più vitigni autoctoni che campanili.

Al sì a questo provvedimento, auspico che venga associato da parte del Governo l'impegno a continuare ad intervenire su questo fronte al fine di permettere a questi straordinari operatori di continuare a maturare successi seguendo le due inscindibili unità: qualità e quantità.

Integrazione alla dichiarazione di voto del senatore Dalla Tor sui disegni di legge nn. 2535, 1287, 1614 e 1615

Il progetto di riordino del comparto della vite e del vino che siamo chiamati a votare oggi affronta in modo dettagliato i temi della lavorazione delle uve e della produzione e commercio del vino.

Dopo l'approvazione dell'altro ramo del Parlamento, oggi siamo noi senatori chiamati ad esprimerci su un testo legislativo complesso, composto da molti articoli. Un insieme di norme su cui, comunque, sia nei contenuti sia nel metodo di lavoro, si è ricercata sin dall'inizio la massima condivisione dei soggetti privati, delle associazioni di categoria e anche degli enti e dei soggetti pubblici che, in qualche modo, sono coinvolti nel comparto vitivinicolo. È stato detto a più riprese, ma vorrei a mia volta ricordare

che questo provvedimento rappresenta uno strumento razionalizzato e semplificato per disciplinare un settore che è di fondamentale importanza sia per l'economia che per l'immagine dell'Italia nel mondo. Vengono riordinate, raggruppate e messe a sistema numerose disposizioni normative preesistenti, con l'intento di favorire l'opera degli imprenditori e dei lavoratori del settore e di garantire la qualità per i consumatori.

L'attività di vinificazione è un'arte antica e complessa, che riguarda allo stesso tempo la tradizione, la cultura, ma che deve necessariamente proiettarsi al domani attraverso un complessivo slancio di innovazione.

Si tratta di un settore in cui operano e convivono da una parte produttori locali, che affrontano il processo di vinificazione in modo artigiano, dall'altra grandi produttori che, attraverso processi industriali, rappresentano una parte importante dell'economia italiana soprattutto nell'*export*. Questa semplice ma necessaria premessa ci deve far capire che, quando ci si pone di fronte al comparto del vino, il legislatore deve affrontare e rispondere ad una duplice esigenza: certamente da un lato quella di conservare l'eccellenza, la qualità, la biodiversità, la singolarità del prodotto; ma allo stesso tempo, dall'altro, la necessità di offrire la certezza di un sistema legislativo di regole che consentano agli operatori di svolgere al meglio la loro complessa attività, anche quando c'è una prospettiva di produzioni su larga scala.

Lo sviluppo dell'*export* e il riconoscimento internazionale del vino come emblema del *made in Italy* è certificato dalle centinaia di milioni di bottiglie che si producono ogni anno in Italia e che vengono esportate e consumate in tutti i Paesi del mondo. È importante ricordare, infatti, che, che il settore vitivinicolo costituisce senza ombra di dubbio un elemento trainante della nostra economia, in modo particolare di quella agricola. Nel 2015, infatti, sia il numero degli occupati del settore, sia il fatturato del prodotto sono cresciuti in modo rilevante, raggiungendo, soprattutto nell'*export*, livelli molto elevati.

Il gruppo di Area Popolare ha condiviso il contenuto del disegno di legge sin dalla prima lettura della Camera: nello specifico delle materia già ricordate, il provvedimento tratta di pratiche enologiche, di tutela delle denominazioni di origine e di indicazioni geografiche, di gestione delle produzioni, di consorzi di tutela per le denominazioni di origine e per le indicazioni geografiche protette, dell'etichettatura e della presentazione, della pubblicità, degli adempimenti amministrativi, dei controlli e del sistema sanzionatorio.

Insieme alla predetta necessità di riordino normativo, il testo di legge contiene anche alcune norme di controllo, che vanno nella direzione di una maggiore qualità e aprono la prospettiva di un sensibile miglioramento del settore vitivinicolo italiano, dettando alcune norme analitiche (ad esempio quelle sulla etichettatura e sui controlli) che favoriranno, in prospettiva, la correttezza dei comportamenti da parte degli operatori del settore e una maggiore fruibilità da parte dei consumatori. Ciò sarà garanzia, sicuramente, di un prodotto migliore per i consumatori italiani e un biglietto da visita più qualificato per poter essere esportato in sicurezza sui mercati europei e mondiali, che diventano sempre più esigenti, favorendo così l'implementazione di un prodotto italiano di alta qualità.

La sfida che si vuole affrontare con questo testo, perciò, non è solo quella dell'incremento quantitativo, dinamica che si ritrova in alcune Regioni, pur se presenta alcuni rischi relativi al decadimento della qualità e anche del valore economico di certe produzioni. Ma la prospettiva è anche quella dell'incremento della qualità e, di conseguenza, del valore di un prodotto che rappresenta la tipicità italiana dal punto di vista della cultura, della storia, ma anche dell'innovazione.

Da questo punto di vista, il settore ha bisogno del sostegno di una cornice normativa chiara ed efficace, soprattutto in un anno difficile per la produzione come questo 2016. Secondo alcune recenti previsioni dell'Organizzazione Mondiale della vite e del vino (OIV), nel 2016 la produzione mondiale del vino è crollata, facendo segnare un calo del 5 per cento per un totale stimato in 259,4 milioni di ettolitri, tra i livelli più bassi dal 2000, con il nostro Paese che si pone saldamente al comando con 48,8 milioni di ettolitri (-2 per cento), la Francia che si colloca al secondo posto con 41,9 milioni di ettolitri (-12 per cento) e la Spagna al terzo con 37,8 milioni di ettolitri (+1 per cento).

Come ha giustamente sottolineato anche Coldiretti, si tratta di un successo della produzione *made in Italy*, cui però si abbina un grave calo dei consumi interni, scesi al minimo storico dall'Unità di Italia. L'Italia non sarà più tra i primi tre Paesi consumatori di vino, in cui figureranno, invece, in ordine crescente Germania, Francia e soprattutto gli Stati Uniti.

La contrazione interna e l'espansione estera porterà ad uno storico cambio di passo: la quantità di vino italiano in *Italy* consumato in Italia è risultata addirittura inferiore di quella bevuta fuori dei confini nazionali. Infatti, parallelamente, sono in ripresa i consumi mondiali, stimabili in una forchetta che oscilla attorno ai 243 milioni di ettolitri con un +2 per cento.

Il provvedimento, inoltre, prevede un apparato sanzionatorio molto analitico e complesso nei confronti degli operatori che non vorranno rispettare le disposizioni. Anche questo è un elemento di garanzia della qualità e della correttezza dei comportamenti. Anche se sono passati molti anni dal 1986, anno in cui scoppiò il triste scandalo del metanolo ad opera di alcuni produttori e operatori italiani, si avverte la necessità, proprio per il valore economico del comparto e per l'immagine dell'Italia, di essere molto rigorosi nei processi e nei controlli.

È importante, pertanto, offrire e operare in modo serio nella vigilanza, affinché non si ripetano mai più episodi di tale natura, che rischiano di screditare i nostri produttori e il nostro prodotto nel mondo. È necessario, pertanto, giungere presto all'approvazione in via definitiva di questo provvedimento, frutto di un lavoro e di un contributo attivo e condiviso di tutte le forze politiche presenti nel Parlamento, delle associazioni di categoria e degli enti locali competenti in materia. Un sistema di regole certe e la volontà politica di investire nel settore vitivinicolo consentiranno, perciò, un importante elemento di sviluppo dell'occupazione e dell'economia del nostro Paese in questo comparto agricolo, che è stato riscoperto negli ultimi anni ma che, anche in passato, nella nostra storia ha svolto un ruolo fondamentale.

Per queste ragioni il gruppo parlamentare di Area Popolare voterà a favore di questo disegno di legge, considerati soprattutto gli effetti positivi che lo stesso potrà avere per migliorare il rapporto tra consumatore e operatore e, in definitiva, tutelare anche i consumatori finali del prodotto del vino.

Integrazione alla dichiarazione di voto della senatrice Bertuzzi sui disegni di legge nn. 2535, 1287, 1614 e 1615

Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, oggi, con la dovuta correzione del comma 6 dell'articolo 74, si conclude nella sostanza, in una condivisione che attraversa, pur con qualche distinguo, tutte le forze parlamentari, l'esame del testo unico del vino, atteso provvedimento che racchiude in una disciplina unitaria ed organica tutte le norme relative all'intera filiera vitivinicola.

Esso si colloca al termine di un lungo, serio e faticoso percorso che ha puntato sulla ricerca della qualità e dell'unicità del prodotto, spesso identificato con le caratteristiche dei luoghi in cui viene raccolto e trasformato, sulla chiara e trasparente tracciabilità, sulla conquista di nuovi mercati.

Il settore del vino italiano è il simbolo di quel *made in Italy* che rappresenta il più potente motore dell'esportazione dei prodotti italiani nel mondo ove ha traguardato mete straordinarie: siamo i primi produttori nel mondo, secondi per valore delle esportazioni, primi in Unione europea per denominazioni d'origine e per varietà di uve.

L'esperienza maturata ha fatto di questo settore un fertile terreno di sperimentazione e di innovazione anche nel procedimento legislativo.

Infatti, legislatore e imprese hanno avviato una discussione e un confronto molto seri, che sono partiti dalla sostanziale condivisione dell'obiettivo di razionalizzare, semplificare e armonizzare le norme di settore, sedimentatesi negli anni per addivenire ad un quadro regolatorio semplice, pur senza retrocedere di un passo sul fronte della difesa della qualità e della sicurezza dei prodotti, ad un sistema di controlli più razionale ed efficiente, al coordinamento delle funzioni pubbliche.

Dopo due anni di studi e approfondimenti, che hanno visto coinvolte le Commissioni agricoltura di Camera e Senato e il ministro Martina, insieme al viceministro Oliviero, e l'intero mondo della produzione, si è pervenuti alla formulazione di un testo, che oggi trova un'ampia condivisione sia tra le forze politiche che tra le imprese di tutta la filiera.

Il testo unico è uno strumento che renderà più semplice la vita delle imprese, nell'ottica di riduzione della burocrazia, di supporto alla crescita e all'innovazione e di lavoro di semplificazione che, in questa legislatura, è stato intrapreso con decisione nell'intero settore agroalimentare e, più in generale, nell'ammodernamento del Paese.

In novantuno articoli sono state concentrate le norme esistenti in materia, eliminando sovrapposizioni e contraddizioni, aggiornandole alle nuove modalità di produzione e di commercializzazione, valorizzando il tratto identitario.

"Meno tempo con le carte e più tempo da dedicare all'azienda" era la principale richiesta che il mondo produttivo aveva chiesto alla politica e, sul solco dell'impegno assunto verso le imprese, questa maggioranza si è impegnata anche in questo comparto. Attualmente, il tempo che mediamente ogni produttore di vino deve dedicare alle pratiche burocratiche consta la compilazione di circa settanta documenti, derivanti dalle 4.000 pagine di normativa del settore, e almeno 20 sono i soggetti coinvolti. Il provvedimento dimezza i tempi dedicati agli adempimenti burocratici, liberando risorse ed energie per le imprese.

Il risultato è anche il frutto di una notevole carica di elementi innovativi, quali l'introduzione di sistemi di tracciabilità alternativi per i vini a IGT, di norme per garantire trasparenza sui vini importati; la revisione del sistema di certificazione e controllo dei vini a denominazione di origine; la semplificazione delle comunicazioni e degli adempimenti a carico dei produttori; la revisione del sistema sanzionatorio e l'indicazione geografica con un contenimento dei costi. Mi limito a questi, perché le presentazioni dei relatori hanno fornito un quadro esaustivo dell'intero contenuto del provvedimento che resterà agli atti di questo ramo del Parlamento.

Mi concedo però di richiamare un solo elemento, che a mio avviso traccia la direzione della politica italiana per il settore. Mi riferisco al dato culturale importante che si affianca al processo di semplificazione burocratica, che è racchiuso proprio all'articolo 1: il riconoscimento del vino come patrimonio ambientale, culturale e paesaggistico del Paese, in cui si riconosce nel progresso fatto dalla filiera vitivinicola il tratto identitario delle produzioni italiane e che si traduce in valore economico riconosciuto anche dal mercato.

Con il voto di oggi, l'Italia si dota dunque di un quadro regolatorio all'altezza delle *performance* del settore, primo Paese a vantare un'unica normativa per la coltivazione della vite e la produzione e commercializzazione del vino. Spetterà a noi, poi, vigilare, in stretta sintonia con gli operatori del settore, sulla sua corretta applicazione.

Signor Presidente, arrivo quindi alle conclusioni.

Il vino rappresenta un simbolo di qualità ed eccellenza del nostro Paese. L'Italia non può, dunque, perdere un così importante appuntamento con la storia di questo settore della nostra economia. Se oggi siamo i primi produttori al mondo, l'obiettivo di domani è primeggiare per valore commerciale del vino prodotto, in particolare per l'*export*. Con questo voto colleghi ci prendiamo la responsabilità del futuro di questo comparto, che dovrà essere sempre più supportato e tutelato. Voglio ringraziare i colleghi della Camera dei deputati per l'intenso lavoro portato avanti negli ultimi mesi, la Commissione agricoltura, che si è messa all'ascolto degli operatori del settore, il ministro Martina che ha sempre creduto nel raggiungimento di questo traguardo storico.

Parlare dell'Italia e dei suoi vini, significa innanzitutto, intraprendere un lungo viaggio pieno di cultura, di tradizioni e di storia. Un viaggio che ha come protagonisti una grandissima vastità di tipologie di vino, che non si trova in nessun altro Paese del mondo. Il voto di oggi porterà avanti questo percorso e la rivoluzione della quale è stata protagonista l'enologia italiana negli ultimi vent'anni, che è stata capace di passare da una produzione di quantità ad una produzione di altissima qualità. Con l'adozione del testo unico sul vino daremo, inoltre, seguito alla scommessa fatta ad *Expo 2015*, dove il padiglione vino riuscì a raggiungere i 2 milioni di visitatori, raccogliendo un consenso straordinario, grazie alla forza dell'esperienza vitivinicola italiana. In quei giorni abbiamo avuto una prova concreta della sempre maggiore strategicità del settore a livello internazionale, della curiosità e della voglia crescente di *Made in Italy* nel mondo e questa legge contribuirà ad accrescere questa sfida.

La forza del nostro Paese è in quel tessuto di piccole e medie imprese che ha fatto grande il vino. Con questo provvedimento riusciremo a dare risposte concrete ai nostri produttori, prima di tutto in termini di semplificazione burocratica. Renderemo più facile la vita delle imprese, togliendo un freno alla competitività. Doteremo il settore di uno strumento innovativo che ci consentirà di essere il primo Paese al mondo ad avere i dati di produzione in tempo reale. Il vino è e deve rimanere la metafora del quadro economico che vogliamo in Italia e il risultato di oggi contribuirà in maniera significativa a mantenere questo primato.

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

SEGNALAZIONI RELATIVE ALLE VOTAZIONI EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

Nel corso della seduta sono pervenute al banco della Presidenza le seguenti comunicazioni:

Disegno di legge n. 2535:

sugli articoli 24 e 82, la senatrice Favero avrebbe voluto esprimere un voto favorevole.

Disegno di legge n. 2224:

sull'emendamento 4.202, il senatore Collina avrebbe voluto esprimere un voto contrario.

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Anitori, Berger, Bubbico, Cassano, Cattaneo, Chiavaroli, Corsini, Cotti, Cucca, Di Maggio, Della Vedova, De Poli, D'Onghia, Fattori, Fedeli, Ferrara Elena, Gentile, Giacobbe, Guerrieri Paleotti, Longo Fausto Guilherme, Micheloni, Minniti, Mirabelli, Monti, Moronese, Morra, Nencini, Olivero, Pagliari, Piano, Pizzetti, Quagliariello, Rubbia, Santangelo, Serafini, Stucchi, Tocci, Vicari e Zavoli.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Lanzillotta (*dalle ore 10.30*), per attività di rappresentanza del Senato; Palermo, per attività della 1a Commissione permanente; Esposito Stefano, per attività dell'8a Commissione permanente; Spilabotte, per attività della 11a Commissione permanente; Caleo, Marinello e Piccoli, per attività della 13a Commissione permanente; Casson, Crimi, Esposito Giuseppe, Marton e Romani Paolo, per attività del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica.

Disegni di legge, assegnazione

In sede referente

1ª Commissione permanente Affari Costituzionali

sen. Calderoli Roberto, Sen. Candiani Stefano

Disposizioni per la riduzione dell'indennità spettante ai membri del Parlamento nonché per incentivare la partecipazione ai lavori parlamentari (2577)

previ pareri delle Commissioni 5° (Bilancio)

(assegnato in data 17/11/2016);

6ª Commissione permanente Finanze e tesoro

sen. Consiglio Nunziante

Modifica all'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di detraibilità degli oneri connessi a mutui accesi per la costruzione dell'abitazione principale (2572)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio)

(assegnato in data 17/11/2016);

8ª Commissione permanente Lavori pubblici, comunicazioni

sen. Lucidi Stefano ed altri

Modifiche al codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, in materia di obbligo di attivazione del servizio di safety check (2553)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 2° (Giustizia), 5° (Bilancio), 12° (Igiene e sanità), 13° (Territorio, ambiente, beni ambientali)

(assegnato in data 17/11/2016);

8ª Commissione permanente Lavori pubblici, comunicazioni

Regione Emilia Romagna

Modifica all'articolo 172 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (2578)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio), 10° (Industria, commercio, turismo), 14° (Politiche dell'Unione europea)

(assegnato in data 17/11/2016),

9ª Commissione permanente Agricoltura e produzione agroalimentare

sen. De Pin Paola

Disposizioni concernenti l'obbligo di inserimento dell'origine del latte e della carne nelle etichette applicate sui prodotti trasformati (2546)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 2° (Giustizia), 3° (Affari esteri, emigrazione), 10° (Industria, commercio, turismo), 14° (Politiche dell'Unione europea)

(assegnato in data 17/11/2016);

10ª Commissione permanente Industria, commercio, turismo

sen. Aracri Francesco ed altri

Disposizioni in materia di attività professionali subacquee e iperbariche (2580)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 2° (Giustizia), 3° (Affari esteri, emigrazione), 4° (Difesa), 5° (Bilancio), 7° (Istruzione pubblica, beni culturali), 8° (Lavori pubblici, comunicazioni), 11° (Lavoro, previdenza sociale), 12° (Igiene e sanità), 13° (Territorio, ambiente, beni ambientali), 14° (Politiche dell'Unione europea)

(assegnato in data 17/11/2016).

Governo, trasmissione di documenti

Il Ministro della salute, con lettera in data 16 novembre 2016, ha inviato, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, della legge 5 giugno 1990, n. 135, la relazione sullo stato di attuazione delle strategie attivate per fronteggiare l'infezione da HIV nell'anno 2015.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 12ª Commissione permanente (*Doc. XCVII*, n. 5).

Corte costituzionale, trasmissione di sentenze

La Corte costituzionale, con lettera in data 10 novembre 2016, ha inviato, a norma dell'articolo 30, comma 2, della legge 11 marzo 1953, n. 87, copia della sentenza n. 236 del 21 settembre 2016, depositata in Cancelleria il successivo 10 novembre 2016, con la quale la Corte stessa ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 567, secondo comma, del codice penale, nella parte in cui prevede la pena edittale della reclusione da un minimo di cinque a un massimo di quindici, anziché la pena edittale della reclusione da un minimo di tre a un massimo di dieci anni. Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 139, comma 1, del Regolamento, alla 1ª e alla 2ª Commissione permanente (*Doc. VII*, n. 189).

Interpellanze, apposizione di nuove firme

La senatrice Puppato ha aggiunto la propria firma all'interpellanza 2-00425 *p.a.* del senatore Uras ed altri.

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

I senatori Morra, Montevicchi, Buccarella e Puglia hanno aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-06661, della senatrice Mangili ed altri.

Risposte scritte ad interrogazioni

(Pervenute dal 10 al 16 novembre 2016)

SOMMARIO DEL FASCICOLO N. 147

D'AMBROSIO LETTIERI, LIUZZI: sulla situazione del personale del teatro Petruzzelli di Bari (4-05944) (risp. BIANCHI, *sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali ed il turismo*)

DE POLI: sulla proroga dello stato di emergenza per le località di Dolo, Mira e Pianiga nella riviera del Brenta (4-06095) (risp. DE VINCENTI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*)

MORONESE ed altri: sull'inquinamento ambientale dell'ex tabacchificio di Sparanise (Caserta) (4-04393) (risp. GALLETTI, *ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare*)
sull'esito delle segnalazioni di beni culturali da salvare da parte dei cittadini (4-06385) (risp. BIANCHI, *sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali ed il turismo*)

PANIZZA: sull'esito delle segnalazioni di beni culturali da salvare da parte dei cittadini (4-06360) (risp. BIANCHI, *sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali ed il turismo*)

RICCHIUTI: su una procedura concorsuale presso la ATS di Pavia (4-06496) (risp. MADIA, *ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione*)

ROMANI Maurizio, BENCINI: sui requisiti per l'esercizio della professione di direttore tecnico di agenzia di viaggio (4-06029) (risp. BIANCHI, *sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali ed il turismo*)

SCALIA ed altri: sulla disciplina relativa allo smaltimento di determinate tipologie di rifiuti urbani e speciali (4-02649) (risp. GALLETTI, *ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare*)

SCIBONA ed altri: su presunte irregolarità avvenute nel Comune di Piossasco (Torino) (4-06611) (risp. BOCCI, *sottosegretario di Stato per l'interno*)

Interrogazioni

[CALDEROLI, QUAGLIARIELLO](#) - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dell'interno* - Premesso che, secondo quanto risulta agli interroganti:

il comitato "Basta un sì", erroneamente indicato nell'indirizzo del sito *internet* come "bastausi", ha inviato una lettera a firma del comitato stesso e del presidente Renzi a tutti gli elettori residenti all'estero, sulla base di nominativi e relativi indirizzi registrati dall'AIRE (Anagrafe degli Italiani residenti all'estero);

nelle lettere inviate ai residenti a Gerusalemme veniva erroneamente indicato come Stato di appartenenza la Palestina;

sulla pagina "Facebook" ufficiale del comitato "Basta un sì" è apparso il seguente *post*: «gli indirizzi registrati dall'AIRE, che sono stati forniti al nostro comitato, contenevano un errore materiale, che indicavano per tutti i recapiti di Gerusalemme l'indicazione come Stato di "Palestina". Questo errore, al quale siamo evidentemente estranei, è stato trasferito, nostro malgrado alle lettere che sono state inviate da Matteo Renzi agli elettori italiani all'estero. Abbiamo subito rimediato e, come si può vedere, siamo pronti a un nuovo invio con l'indirizzo corretto e l'indicazione come Stato di "Israele"»;

il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, al riguardo, ha dichiarato in una nota: «relativamente al caso di Gerusalemme (...), la Farnesina precisa che negli elenchi elettorali non figura la parola "Palestina"»;

mentre negli elenchi dell'AIRE ci sono prima i nomi e poi cognomi, nella busta della lettera di Renzi c'è prima il cognome seguito dal nome (proprio come sulle buste che contengono la scheda elettorale); considerato peraltro che:

Matteo Renzi ricopre contemporaneamente il ruolo di segretario del Partito Democratico e di Presidente del Consiglio dei ministri;

la stampa, la personalizzazione con l'indirizzo, l'imbustamento e la spedizione sono state commissionate ad un'azienda parastatale,

si chiede di sapere:

se risultino veritiere le dichiarazioni fornite dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, ovvero quelle del "Comitato basta un sì", visto che sono tra di loro incompatibili;

se esistano due versioni differenti degli elenchi dell'AIRE e, in tal caso, quali provvedimenti il Governo intenda assumere nei confronti di coloro che si sono resi responsabili di comportamenti che, secondo gli interroganti, rischiano di alterare l'esito della consultazione referendaria;

se le spese di stampa, imbustamento e spedizione, commissionate a un'azienda parastatale, siano state poste a carico della Presidenza del Consiglio dei ministri, ovvero del PD, ovvero del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, ovvero del comitato "Basta un sì";

se l'eventuale mancato pagamento delle spese suddette possa andare a gravare sul bilancio dell'azienda parastatale.

(3-03303)

[SCIBONA](#), [DONNO](#), [MONTEVECCHI](#), [GIARRUSSO](#), [LUCIDI](#), [SERRA](#), [MORRA](#), [MANGILI](#), [CAPPELLETTI](#), [COTTI](#), [AIROLA](#), [GAETTI](#), [PUGLIA](#), [SANTANGELO](#), [LEZZI](#), [MORONESE](#) - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che secondo quanto risulta agli interroganti:

in data 10 ottobre 2016 il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma dottor Sturzo ha emesso l'ordinanza di misura cautelare (art. 292 codice di procedura penale) riferita all'operazione "Amalgama", un'indagine investigativa che ha fatto luce sull'illecito affidamento dei lavori da parte dei funzionari del *general contractor* COCIV (Consorzio collegamenti integrati veloci) a varie imprese esecutrici, nell'ambito della realizzazione della tratta TAV "AV/AC Milano-Genova-terzo valico ferroviario dei Giovi", nonché su alcune ipotesi di corruzione ed una singola vicenda di concussione; in tale ordinanza sono riportati stralci di intercettazioni telefoniche, in parte con nomi oscurati da *omissis* e in parte con nomi e soggetti intercettati in chiaro;

considerato che:

si legge "un alto funzionario della Prefettura di Alessandria che avrebbe confidato, più volte (almeno due accertate), al Pagani notizie su indagini legate ai calabresi che quello avrebbe appreso in ambito di commissione prefettizia per il contrasto alle infiltrazioni criminali negli appalti. Il nome del funzionario sarà qui omissato per le necessità di cautela delle eventuali iniziative che la Procura di Roma vorrà prendere";

tuttavia scorrendo il testo, in un altro stralcio non è avvenuta l'omissione e si evince che l'alto funzionario della Prefettura attenzionato è il vice prefetto di Alessandria, Raffaele Ricciardi;

in precedenza, il quotidiano "La Stampa" del 21 marzo 2015 dedicava la prima pagina locale all'intercettazione di Incalza con il prefetto di Alessandria, Romilda Tafuri, circa i protocolli antimafia per il terzo valico dei Giovi, mentre lo stesso Incalza era funzionario del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, successivamente arrestato. A giudizio degli interroganti le citate telefonate erano quantomeno sconvenienti, tanto più che non competeva a tale Ministero né alla struttura di missione gestire i protocolli antimafia,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo ritenga di intervenire tempestivamente per ripristinare il buon nome dell'istituzione della Prefettura di Alessandria;

se intenda, per ripristinare una corretta e onorabile attività della Prefettura e a tutela dell'immagine della stessa, sospendere il vice prefetto Ricciardi dalla carica sino a che la sua posizione non sarà chiarita dalla magistratura e trasferire ad altra sede il prefetto Tafuri.

(3-03304)

[SCIBONA](#), [DONNO](#), [MONTEVECCHI](#), [GIARRUSSO](#), [LUCIDI](#), [SERRA](#), [MORRA](#), [MANGILI](#), [CAPPELLETTI](#), [COTTI](#), [AIROLA](#), [GAETTI](#), [PUGLIA](#), [SANTANGELO](#), [LEZZI](#), [MORONESE](#) - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti* - Premesso che secondo quanto risulta agli interroganti:

dalla cronaca recente nonché dalla diffusione in rete dell'ordinanza di misura cautelare (art. 292 del codice di procedura penale) del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma, dottor Sturzo, riferita all'operazione "Amalgama", si apprende di infiltrazioni della criminalità organizzata nella gestione dei lavori del terzo valico ferroviario dei Giovi; in particolare si evidenziano anche manovre illecite sull'uso di materiali e sulla realizzazione delle opere;

il Ministro in indirizzo, a tal proposito, ha affermato alle agenzie di stampa di confermare "l'orizzonte del 2021 per la conclusione dei lavori" e di valutare "con il presidente dell'Anac il commissariamento, ma i lavori non verranno rallentati", come si legge da un lancio "Ansa" del 10 novembre 2016;

considerato che:

seppur vi è, a parere degli interroganti, un notevole pregiudizio circa il fatto che la realizzazione delle opere e dei manufatti non sia stata fatta a regola d'arte e che quindi tale evenienza potrebbe presentare problemi di sicurezza, immediata per i lavoratori e a lungo termine per le popolazioni nelle vicinanze

delle infrastrutture oltre che per gli utilizzatori, l'attuale intendimento è di precedere con speditezza nei lavori;

alcuni cittadini segnalano che nella galleria finestra di Pontedecimo, a Genova, si sta procedendo a centinare la volta della stessa ad una distanza tra centine non conforme e che, nonostante ciò, si registrano i primi distacchi di calcestruzzo;

a giudizio degli interroganti, oltre ad evitare problemi di sicurezza e i conseguenti danni erariali futuri, sarebbe necessario procedere nell'immediatezza al controllo tecnico delle opere e dei manufatti fino ad oggi realizzati,

si chiede di sapere:

quali provvedimenti urgenti il Ministro in indirizzo intenda intraprendere al fine di garantire la sicurezza ed evitare sperpero di denaro pubblico;

quali iniziative di competenza intenda adottare, affinché vengano sospesi i lavori nei cantieri incriminati e si proceda senza indugio all'istituzione di una commissione tecnica che controlli scrupolosamente ogni manufatto alla ricerca di eventuali anomalie, anche al fine di evitare disastri futuri.

(3-03305)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

SONEGO - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti* - Premesso che:

in data 17 maggio 2016, la società Aeroporto Friuli-Venezia Giulia ha presentato alle organizzazioni sindacali il suo piano industriale per risanare e rilanciare la gestione dello scalo "Ronchi dei Legionari" di Trieste;

in tale piano, dopo aver elencato le attuali criticità gestionali, la società afferma di prefiggersi, fra gli altri e in sintesi, i seguenti obiettivi entro l'anno 2020: 1) 1,055 milioni di passeggeri, con un aumento del 42,2 per cento; 2) 22,124 milioni di euro di fatturato, con un aumento del 47,7 per cento; 3) 15,980 milioni di OPEX, con un aumento di 6,4 per cento; 4) 6,144 milioni di EBITDA, con un aumento del 348 per cento; 5) 4,685 milioni di euro di *cash flow*, con un aumento del 354 per cento; 6) 29,64 milioni di euro di investimenti (12,1 autofinanziamento; 2,7 con cassa, 9,5 a debito, 5,2 da *equity*) e 7) 39,9 milioni di euro di investimenti totali (della società e di terzi per il polo intermodale);

considerato che:

come da comunicato della società di data 5 maggio 2016 "il piano industriale verrà presentato ai soggetti esterni pubblici e privati" con una lodevole azione di trasparenza e diffusione di notizie aziendali che riguardano peraltro una società totalmente pubblica;

nel corso degli ultimi 13 anni l'azienda ha accumulato perdite superiori agli 8 milioni di euro, con soli 3 esercizi su 13 in leggero utile,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo ritenga credibile ed adeguato il piano industriale allo scopo di effettivamente risanare la società.

(4-06664)

LUCIDI, BOTTICI, AIROLA - *Al Ministro dell'economia e delle finanze* - Premesso che:

l'ICS (Istituto per il credito sportivo) è una banca statutariamente ammessa a finanziare progetti e attività relative al mondo dello sport e della cultura;

l'Istituto per il credito sportivo, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, è stato sottoposto alla procedura di amministrazione straordinaria, ai sensi dell'articolo 70, comma 1, lettera a) del testo unico bancario, di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, prima delle modifiche successivamente intervenute;

il nuovo statuto dell'Istituto per il credito sportivo è stato emanato il 24 gennaio 2014, registrato alla Corte dei conti il 17 marzo 2014 e pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* il 19 aprile 2014;

nel mese di agosto 2014, uno dei due commissari indicati dalla Banca d'Italia, dottor Marcello Clarich, ha lasciato l'incarico e al suo posto non è stato nominato alcun sostituto, lasciando come unico commissario il dottor Paolo D'Alessio a presiedere il consiglio di amministrazione e a svolgere la funzione di direttore generale con la responsabilità del servizio commerciale;

nel 2015 sembrava che l'amministrazione straordinaria dovesse finalmente terminare con la nomina del dottor Giani come nuovo presidente, nomina avvalorata dalla 6a Commissione permanente del Senato (seduta n.196 del 31 marzo 2015), ma nel frattempo tale nomina è naufragata in quanto lo stesso è stato nominato presidente del Consiglio regionale della Toscana;

considerato che il Governo non ha più provveduto a nominare un altro presidente, il dottor Paolo D'Alessio ha continuato a gestire il ruolo di commissario straordinario;

considerato infine che, per quanto risulta agli interroganti:

il suddetto amministratore, negli ultimi due anni, avrebbe gestito l'organizzazione dell'istituto mediante delibere, nuove assunzioni, consulenze e spostamenti di personale, contravvenendo, a giudizio degli interroganti, all'art. 17 del contratto collettivo nazionale ABI (Associazione bancaria italiana);

inoltre, risulta stipulato un accordo di collaborazione con la Banca Popolare Vesuviana, commissariata nel 2009, con un debito di ben 15 milioni di euro che di fatto ha sancito il *crack* della banca stessa,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti;

se ritenga che sia congrua la continua proroga da parte di Banca d'Italia, da ormai quasi 3 anni, della procedura di amministrazione straordinaria a vantaggio dell'attuale amministratore dell'Istituto per il credito sportivo;

se sia a conoscenza delle ragioni delle proroghe del commissariamento dell'ICS.

(4-06665)

[CAPPELLETTI](#), [MORRA](#), [GIARRUSSO](#), [BUCCARELLA](#), [GIROTTI](#), [SANTANGELO](#), [PUGLIA](#), [DONNO](#), [MONTEVECCHI](#), [MORONESE](#) - *Ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, della giustizia e delle infrastrutture e dei trasporti* - Premesso che:

il complesso edilizio di Borgo Berga, adiacente al centro storico della città di Vicenza, è stato costruito nell'area che ospitava il lanificio Cotorossi, interamente demolito, con un'estensione maggiore in altezza e volumetria, coprendo un'area di circa 100.000 metri quadrati per più di 10 metri di altezza;

il complesso edilizio, che ospita, oltre al nuovo Tribunale, edifici commerciali, direzionali e residenziali, sorge su un'area peninsulare a ridosso dei fiumi Retrone e Bacchiglione ed è stato, pertanto, costruito in violazione della normativa vigente in materia di distanza dai corsi d'acqua, ovvero l'art. 96 del regio decreto n. 523 del 1904, il quale impone una distanza di almeno 10 metri tra i fabbricati ed i canali; inoltre, i nuovi edifici, sono stati realizzati su un'area inquinata e sono frutto, a giudizio degli interroganti, di una colossale speculazione immobiliare;

le anomalie inerenti a tale vicenda sono già state oggetto delle interrogazioni parlamentari 4-00804 del 5 settembre 2013 e 4-05495 del 17 marzo 2016, presentate dal primo firmatario del presente atto, le quali non hanno ancora ottenuto risposta; il caso è stato altresì oggetto di esposti presentati in Procura, all'Autorità nazionale anticorruzione, alla Corte dei conti, dove sono in corso i rispettivi procedimenti per lottizzazione abusiva, violazione del codice degli appalti e danno erariale;

considerato che:

ad eccezione del lotto sottoposto alla misura cautelare del sequestro preventivo da parte del giudice per le indagini preliminari di Vicenza, sul quale non erano ancora iniziate le opere di urbanizzazione e non era stato richiesto il permesso di costruire, sugli altri lotti sono attualmente in corso i lavori di completamento degli edifici, nonostante il permesso di costruire sia decaduto in data 2 novembre 2014 per decorrenza del termine triennale, secondo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia";

l'art. 15, comma 2, dispone, infatti, che "Il termine per l'inizio dei lavori non può essere superiore ad un anno dal rilascio del titolo; quello di ultimazione, entro il quale l'opera deve essere completata, non può superare tre anni dall'inizio dei lavori. Decorsi tali termini il permesso decade di diritto per la parte non eseguita, tranne che, anteriormente alla scadenza, venga richiesta una proroga";

risulta agli interroganti che la data di inizio dei lavori corrisponde al 2 novembre 2011, come indicato sul cartello di cantiere, e che la richiesta di proroga del permesso di costruire è stata depositata in data

26 novembre 2014, ovvero successivamente alla data di scadenza del 2 novembre 2014;

considerato, inoltre, che

il testo unico in materia edilizia, all'art. 27, comma 4, dispone che "Gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, ove nei luoghi in cui vengono realizzate le opere non sia esibito il permesso di costruire, ovvero non sia apposto il prescritto cartello, ovvero in tutti gli altri casi di presunta violazione urbanistico-edilizia, ne danno immediata comunicazione all'autorità giudiziaria, al competente organo regionale e al dirigente del competente ufficio comunale, il quale verifica entro trenta giorni la regolarità delle opere e dispone gli atti conseguenti",

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti;

se intendano attivarsi, nei limiti delle proprie attribuzioni, presso gli organi competenti, affinché si verifichi la regolarità dell'esecuzione dei lavori edilizi nel complesso di Borgo Berga di Vicenza, con particolare riferimento alla sussistenza di un valido permesso di costruire e, qualora venissero riscontrare delle anomalie, si proceda all'immediata sospensione dell'esecuzione dell'opera.

(4-06666)

[CERONI](#) - *Ai Ministri dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti* - Premesso che:

il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è soggetto attuatore di vari programmi di edilizia scolastica che si pongono l'obiettivo, in taluni casi, di adeguare sismicamente le strutture delle scuole italiane ed in talaltri di migliorare l'efficienza di impianti idrici, elettrici eccetera. All'incirca 4.000 interventi sono stati programmati;

tali interventi sono finanziati dallo Stato e le risorse sono erogate a Comuni e Province a rate, via via che le opere si realizzano. I pertinenti impegni contabili pluriennali del Ministero cadono puntualmente in perenzione amministrativa, che è istituto caratteristico della contabilità pubblica in base al quale, trascorso un determinato periodo di tempo, tali somme si cancellano dal bilancio dello Stato. Affinché esse siano reiscritte in bilancio è necessario un tempo medio di oltre 120 giorni ai quali si devono aggiungere gli ulteriori termini necessari affinché le stesse, dopo la loro reiscrizione, siano trasferite a Comuni e Province. Si tratta quindi di termini non inferiori a 6 mesi;

i termini per la reiscrizione in bilancio non sono compatibili con quelli della norma vigente sui lavori pubblici che prevede, al contrario, il pagamento alle imprese entro 60 giorni dalla maturazione dello stato di avanzamento dei lavori;

considerato che:

il Ministero nel solo mese di ottobre 2016 ha chiesto la reiscrizione di fondi per 100 cantieri che, ad oggi, o sono fermi, oppure continuano ad operare sulla base di anticipazioni delle stesse imprese che, inevitabilmente, incardineranno un contenzioso nei confronti delle stazioni appaltanti e cioè Comuni e Province;

in diversi casi, ci si trova di fronte ad una situazione in cui le imprese, non potendo oltremodo sostenere i costi di tali cantieri, si avviano verso il fallimento. Il settore edilizio più colpito è proprio quello delle piccole e medie imprese edilizie e cioè quello che maggiormente ha risentito in questi anni della stretta creditizia. La lettura dei dati dei fallimenti giornalieri di tali imprese assume toni preoccupanti, tanto da far riflettere su un imminente collasso del sistema,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza di tale situazione ed in particolare dell'inadeguatezza e dell'incompatibilità della procedura di perenzione amministrativa e della reiscrizione in bilancio di tali somme con la normativa dei lavori pubblici;

quali provvedimenti intendano adottare per risolvere il problema ed evitare che centinaia di piccole e medie imprese edilizie continuino a fallire ogni giorno;

chi si assumerà gli oneri dell'inevitabile contenzioso che si sta generando a causa dei ritardi dei pagamenti degli stati di avanzamento dei lavori dell'edilizia scolastica.

(4-06667)

[SANTANGELO](#), [MORONESE](#), [MONTEVECCHI](#), [CAPPELLETTI](#), [PUGLIA](#), [MARTON](#), [GIARRUSSO](#), [CRIMI](#), [MANGILI](#), [DONNO](#), [PAGLINI](#) - *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare* - Premesso che:

l'isola di Favignana, appartenente all'arcipelago delle Isole Egadi, si trova posizionata a 7 chilometri dalla costa occidentale della Sicilia, nella ex provincia di Trapani, e fa parte dell'area marina protetta isole Egadi, istituita dal decreto interministeriale 27 dicembre 1991 e affidata in gestione al Comune di Favignana con decreto del Ministro dell'ambiente 16 gennaio 2001;

l'area marina protetta (AMP) isole Egadi, con un'estensione di 53.992 ettari, è la riserva marina più grande del Mediterraneo. Si tratta di un'area ad altissima valenza dal punto di vista naturalistico (l'AMP comprende la prateria di Posidonia oceanica più estesa e meglio conservata del Mediterraneo, circa 7.700 ettari) e, grazie a una grande diversità di *habitat*, di un'area ad elevatissima biodiversità;

Legambiente ha lanciato un dibattito pubblico sul futuro energetico delle isole minori italiane ("Dibattito pubblico per cambiare scenario energetico nelle isole minori") e dal relativo documento, pubblicato sul sito dell'associazione, in data 10 agosto 2015, si evince la scheda relativa all'isola di Favignana, nella quale viene descritta la situazione energetica dell'isola e, relativamente al suo sistema fognario, lo stesso viene definito di tipo "misto", in quanto confluiscono insieme acque bianche e nere. Inoltre, viene specificato che sull'isola "non è ancora attivo l'impianto di depurazione, consistente in un impianto di pretrattamento e una condotta per la diluizione a mare";

la direttiva 91/271/CEE contiene norme su raccolta, trattamento e scarico delle acque reflue urbane, nonché sul trattamento e sullo scarico delle acque reflue originate da taluni settori industriali. Essa si propone, pertanto, di proteggere l'ambiente dai danni causati dal rilascio di queste acque e stabilisce un calendario di scadenze per gli Stati membri, affinché i loro "agglomerati" siano dotati di sistemi di raccolta e trattamento delle acque reflue urbane;

la suddetta direttiva, all'articolo 3, sancisce che gli Stati membri provvedono affinché tutti gli agglomerati siano provvisti di reti fognarie per le acque reflue urbane: entro il 31 dicembre 2000, per quelli con un numero di abitanti superiore a 15.000 e entro il 31 dicembre 2005 per quelli con un numero di abitanti compreso tra 2.000 e 15.000. Per le acque reflue urbane che si immettono in acque recipienti considerate "aree sensibili", gli Stati membri garantiscono che gli agglomerati con oltre 10.000 abitanti siano provvisti di reti fognarie al più tardi entro il 31 dicembre 1998;

in Italia la direttiva 91/271/CEE è stata recepita con il decreto legislativo n. 152 del 1999, poi confluito nel decreto legislativo n. 152 del 2006 (cosiddetto Codice ambientale), che contiene, nella parte terza, la normativa in materia di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche;

la Corte di giustizia dell'Unione europea (sentenza 19 luglio 2012, causa C-565/10) ha ritenuto che in Italia siano presenti agglomerati con più di 15.000 abitanti, in cui non viene effettuato un trattamento conforme delle acque confluite nelle reti fognarie, in contrasto con le prescrizioni e i tempi stabiliti dalla direttiva 91/271/CEE;

la stessa Corte ha successivamente emesso una nuova sentenza di condanna (sentenza 10 aprile 2014, causa C-85/13), questa volta riferita agli agglomerati più piccoli (meno di 15.000 abitanti); considerato che:

il bacino idrografico "Arcipelago delle Egadi" del sistema delle isole minori, comprende Levanzo (R19111), Favignana (R19112), Marettimo (R19113) e nell'area insistono i seguenti siti di importanza comunitaria (SIC): "Fondali dell'Isola di Favignana" (ITA 010004), "Isola di Marettimo" (ITA 010002), "Isola di Levanzo" (ITA010003);

nel "Piano di tutela delle acque della Sicilia", di cui all'art. 121 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, erano state previste interventi per mitigare l'inquinamento puntuale nel settore depurativo-fognario e acquedottistico anche a Favignana, con l'adeguamento dell'impianto di depurazione e/o costruzione di nuovo impianto, prevedendo, come da documento commissariale redatto nel dicembre 2007 dal commissario delegato per l'emergenza bonifiche e la tutela delle acque in Sicilia, diversi interventi per la realizzazione di nuovi impianti di depurazione in località Cimitero (877.890,00 euro), in contrada Crocilla (1.729.670,00 euro), in contrada San Giovanni (1.755.950,00 euro), oltre

all'ampliamento dell'impianto di via Foscolo (59.910,00 euro) e alla realizzazione dell'impianto pretrattamento e condotta sottomarina per l'isola Favignana (1.755.953,46 euro), quest'ultimo finanziato con "FONDI REGIONALI Aut. Prot. n. 369 del 12 luglio 2001";

la stessa amministrazione comunale di Favignana, in data 10 settembre 2015, aveva comunicato di avere avviato i lavori per il completamento della rete fognante e per la riqualificazione del lungomare Duilio, che prevedono anche la messa in funzione dell'impianto di sollevamento per la depurazione e la realizzazione dell'illuminazione del lungomare, con finanziamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento affari regionali DAR 0000834P 4.25.12 del 7 febbraio 2012 per l'importo complessivo di euro 959.600,33;

considerato inoltre che per quanto risulta agli interroganti:

dall'articolo pubblicato dal giornale *on line* "Tp.24" del 13 settembre 2015, dal titolo " Isole Egadi. Favignana, Levanzo e le fogne che scaricano in mare", si apprende che: "Sia l'isola di Favignana che l'isola di Marettimo sono dotate di sistema di collettamento del refluo. I sistemi sono privi di impianti di depurazione e quindi, i reflui non depurati sono scaricati direttamente nel Mar Mediterraneo, ossia nelle acque dell'area marina protetta più grande d'Europa";

risulta al primo firmatario della presente interrogazione, come da segnalazioni inviate da diversi cittadini favignanesi, che ancora nella scorsa estate 2016 erano presenti nelle aree marine citate scarichi fognari non depurati;

dette opere di trattamento dei liquami servono a migliorare la qualità dell'ambiente e l'aspetto dell'isola di Favignana e della stessa area marina protetta,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti;

se ad oggi il bacino idrografico "Arcipelago delle Egadi" risulti ancora tra gli agglomerati dove non viene effettuato il trattamento delle acque confluite nelle reti fognarie, in contrasto con le prescrizioni e i tempi stabiliti dalla direttiva 91/271/CEE;

se siano state portate a compimento tutte le nuove opere di impianti di depurazione nell'arcipelago delle Egadi e, in caso contrario, quali risultino in fase di esecuzione e quali siano i tempi previsti per la consegna ed il collaudo delle opere di messa in funzione degli impianti di depurazione;

se vi siano ritardi e/o negligenze imputabili all'amministrazione comunale di Favignana, a cui è affidata la gestione dell'AMP.

(4-06668)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

1a Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione):

3-03303, dei senatori Calderoli e Quagliariello, sul voto degli Italiani all'estero per il *referendum* del 4 dicembre 2016;

3-03304, del senatore Scibona ed altri, sulle presunte infiltrazioni criminali riscontrate nella realizzazione del terzo valico ferroviario dei Giovi;

8a Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni):

3-03305, del senatore Scibona ed altri, sull'esecuzione dei lavori sul terzo valico ferroviario dei Giovi, nonostante la possibile presenza di infiltrazioni criminali nella gestione.

1.5.2.2. Seduta n. 729 (ant.) del 23/11/2016

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

SENATO DELLA REPUBBLICA ----- XVII LEGISLATURA -----

729a SEDUTA PUBBLICA RESOCONTO STENOGRAFICO MERCOLEDÌ 23 NOVEMBRE 2016

Presidenza della vice presidente LANZILLOTTA,
indi del vice presidente GASPARRI,
della vice presidente FEDELI,
del presidente GRASSO
e del vice presidente CALDEROLI

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Liberalpopolare-Autonomie: AL-A; Area Popolare (NCD-UDC): AP (NCD-UDC); Conservatori e Riformisti: CoR; Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Grande Sud, Popolari per l'Italia, Moderati, Idea, Euro-Exit, M.P.L. - Movimento politico Libertas): GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Fare!: Misto-Fare!; Misto-Insieme per l'Italia: Misto-IpI; Misto-Italia dei valori: Misto-Idv; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento la Puglia in Più: Misto-MovPugliaPiù; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà: Misto-SI-SEL.

RESOCONTO STENOGRAFICO

[Presidenza della vice presidente LANZILLOTTA](#)

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 9,30).

Si dia lettura del processo verbale.

SIBILIA, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del 17 novembre.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento (*ore 9,35*).

Seguito della discussione del disegno di legge:

(2567) Conversione in legge del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016 (Relazione orale)(ore 9,35)

Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 2567.

COMAROLI (LN-Aut). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COMAROLI (LN-Aut). Signora Presidente, vorrei annunciare, previa conferma da parte della Presidenza che tutti i Gruppi hanno ritirato gli emendamenti al decreto-legge sul terremoto, che anche il Gruppo Lega Nord ritira tutti gli emendamenti a propria firma, ad eccezione del 49.0.1.

PRESIDENTE. Quindi, ritira tutti gli emendamenti tranne uno? Sulla premessa la Presidenza non è in grado di pronunciarsi, allo stato. Gli emendamenti presentati sono quelli di cui al fascicolo pubblicato. Quindi, valuti lei il da farsi, senatrice Comaroli. Se lo ritiene, potrà fare questa comunicazione all'inizio dell'esame degli articoli. O prendiamo atto del ritiro degli emendamenti?

COMAROLI (LN-Aut). Come ho detto, Presidente, i miei emendamenti si considerano ritirati se...

PRESIDENTE. Senatrice, la Presidenza non può accettare tale condizione. Le ho confermato che la premessa non consta alla Presidenza; quindi, se vuole, potrà nuovamente annunciare il ritiro degli emendamenti quando passeremo all'esame degli articoli.

Ricordo che nella seduta di ieri il relatore ha svolto la relazione orale e ha avuto inizio la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Vaccari. Ne ha facoltà.

VACCARI (PD). Signora Presidente, onorevoli colleghi, vorrei intervenire in questa discussione per sottolineare di certo alcuni degli aspetti più positivi che contraddistinguono i due decreti-legge che la Commissione bilancio ha esaminato ed emendato in 25 punti, e portato all'attenzione di questa Assemblea. Un lavoro di cui voglio ringraziare anzitutto il relatore, il senatore Silvio Lai, ma anche tutta la Commissione bilancio per l'impegno profuso, anche in tempi molto stretti, nell'esame di un provvedimento corposo, che risponde in modo concreto alle urgenti e impellenti esigenze delle comunità di cinque Regioni colpite così duramente dal susseguirsi di drammatici eventi, prima alla fine del mese di agosto e successivamente alla fine del mese di ottobre.

Abbiamo visto quanto, all'indomani di quelle terribili scosse, il sistema nazionale di Protezione civile abbia saputo rispondere ancora una volta con efficienza ed efficacia già dai primi momenti successivi ai diversi sismi che si sono verificati, dimostrando di essere, agli occhi della comunità nazionale ma anche internazionale, un fiore all'occhiello del nostro Paese. Credo che a tutto il sistema nazionale di Protezione civile debba andare il nostro più sentito ringraziamento.

Mi è dispiaciuto ascoltare in quest'Assemblea parole a dir poco sconcertanti da parte di alcuni colleghi rispetto al giudizio espresso sulla capacità del sistema nazionale di protezione civile di corrispondere alle aspettative e ai bisogni dei cittadini colpiti dal sisma. Un sistema articolato, che fa capo al capodipartimento nazionale di protezione civile che coordina una serie di soggetti, ovviamente il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ma anche il sistema di volontariato e di protezione civile. (*Brusio*).

PRESIDENTE. Colleghi, non è possibile lavorare con questo brusio. Vi pregherei di consentire al senatore Vaccari di svolgere il suo intervento. Mi rivolgo anche al Governo.

VACCARI (PD). Grazie, Presidente, anche perché non riesco ad alzare la voce più di tanto. Dicevo quindi che si tratta di un sistema nazionale di protezione civile formato da diversi soggetti: il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il sistema degli enti locali e delle colonne mobili di protezione civile che fanno capo alle Regioni, il sistema del volontariato nazionale di protezione civile, che abbiamo visto in modo tempestivo giungere fin da subito nei Comuni colpiti dal sisma. Credo che per queste ragioni abbia fatto bene la collega Cardinali a ribadire ieri le azioni messe in campo da subito in coordinamento con i cinque Presidenti delle Regioni e il commissario governativo alla ricostruzione, Vasco Errani, che hanno proceduto congiuntamente, cercando, da un lato, di dare immediata assistenza alla popolazione e, dall'altro, legando le risposte all'emergenza e al percorso della ricostruzione. Ciò per consentire un pronto ritorno alla normalità per cittadini e imprese e per dare avvio alle prime fasi delle sistemazioni temporanee, a partire anche dalle verifiche sulle agibilità che determineranno la fase successiva della ricostruzione.

Noi crediamo il Governo abbia operato e stia operando bene e che oggi, attraverso l'approvazione di questo importante decreto-legge, serva mettere nelle mani del Commissario straordinario, dei cinque Presidenti di Regione e dei Sindaci in qualità di subcommissari, strumenti maggiormente adeguati e corrispondenti alle aspettative, così come il decreto si prefigge di fare, oltre che le risorse in grado di far fronte a tutte le esigenze legate all'assistenza alla popolazione e all'avvio puntuale della fase di ricostruzione.

Voglio ribadire, perché il relatore si è già soffermato sul punto nella sua relazione, il fatto che il decreto si è ispirato alle migliori esperienze di ricostruzione post sisma (e non solo), ma anche a quelle legate a grandi eventi che il nostro Paese ha saputo mettere in campo, prendendo il meglio da quelle esperienze e innovando ulteriormente con l'idea che attraverso questo lavoro si possa migliorare anche la capacità con la quale le comunità locali siano messe nelle condizioni di rispondere alle aspettative dei propri cittadini e delle proprie imprese.

Vi sono, a mio avviso, cinque imperativi a cui questo decreto si è ispirato. Il primo è la qualità massima dell'efficienza degli interventi, con il massimo rispetto possibile dell'identità dei luoghi e degli edifici. È a questo principio che si ispirano diversi articoli del provvedimento che stiamo discutendo e che, mi auguro, appoveremo nella giornata di oggi.

Il secondo imperativo riguarda la responsabilizzazione delle comunità locali e di tutti i livelli istituzionali presenti. Credo che il decreto lo faccia in modo molto puntuale, facendo affidamento anche sul percorso che ha visto in particolare in Emilia-Romagna il coinvolgimento diretto, a partire dal Commissario, di tutti i livelli istituzionali in una sede permanente, che in questo decreto-legge è stata individuata in quattro sedi regionali che fanno capo ai Presidenti delle Regioni con il coinvolgimento diretto degli enti locali nella determinazione delle ordinanze attuative conseguenti al decreto.

Il terzo imperativo riguarda la trasparenza, che viene realizzata attraverso l'uso di piattaforme informatiche per la gestione di tutte le risorse e la rendicontazione puntuale di tutti gli interventi. Esso si lega strettamente al quarto, relativo alla legalità ed al contrasto alle infiltrazioni della criminalità organizzata attraverso la creazione di meccanismi di selezione e di controllo delle imprese incaricate dei lavori e l'individuazione, presso il Ministero dell'Interno, di un ufficio speciale in grado di coordinare tutte le Forze dell'ordine e tutte le istituzioni attraverso una condivisione delle informazioni e delle banche dati per rendere più snello il lavoro di verifica, di selezione e di controllo, a partire dall'onorabilità delle imprese che dovranno agire in questo territorio. Infatti, come sappiamo, laddove ci sono molte risorse pubbliche, l'interesse delle organizzazioni criminali aumenta come anche la loro capacità di adattarsi alle norme, di aggirarle e costruire modalità di inserimento e di infiltrazione alle quali dobbiamo opporre le barriere più alte e la strumentazione normativa e culturale più avanzata possibile.

Infine, il quinto criterio imperativo cui questo decreto si ispira è l'equità, vale a dire la corresponsione di quanto cittadini e imprese si aspettano proporzionalmente ai danni che i loro uffici e le loro imprese hanno subito. Ovviamente, oltre a questo, ci sono i risarcimenti per tutto ciò che è patrimonio pubblico

e che sappiamo essere di grande pregio, soprattutto dal punto di vista culturale, in un territorio che ha fatto delle eccellenze ambientali e culturali un motivo di vanto e di promozione di un settore importante come quello turistico.

Dunque, il lavoro svolto attorno ai suddetti cinque imperativi dal Governo e dalla Commissione bilancio è assolutamente prezioso. In Commissione sono state accolte alcune nostre sollecitazioni, alcune correzioni e proposte di integrazione che hanno indubbiamente migliorato il testo rispetto alla prima versione proposta, con l'obiettivo, in particolare, di rimettere in moto in questa parte d'Italia la fabbrica del territorio, cioè il patrimonio produttivo agricolo, gli allevamenti e il sistema a valle di trasformazione e conservazione, che è di qualità e contraddistingue le eccellenze alimentari che, unitamente alle bellezze ambientali e culturali, anche per questa parte d'Italia, rappresentano il *made in Italy* nel mondo e, per questo territorio così duramente colpito, sono elemento fondamentale di futura attrazione turistica.

La Commissione, anche rispetto ad alcuni emendamenti da me presentati, ha accolto alcune proposte che volevo riprendere, in particolar modo quelle che si riferiscono alla disciplina del regime fiscale inerente le donazioni liberali effettuate mediante conto corrente da parte di diverse organizzazioni, dalle fondazioni alle organizzazioni non lucrative, alle amministrazioni pubbliche statali, alle associazioni sindacali e di categoria. In queste settimane e mesi queste si sono prodigate, e lo stanno ancora facendo, per raccogliere risorse da mettere a disposizione di progetti specifici. Su questo, la modifica proposta e accolta in Commissione è tesa a migliorare la trasparenza e anche il sostegno da parte di questi soggetti alle popolazioni colpite dagli eventi calamitosi.

Ancora, sul tema delle somme raccolte mediante donazioni, un altro emendamento a mia firma ha voluto assicurare l'impignorabilità di queste somme, in analogia a quanto si sta già facendo in altri territori, nella gestione delle contabilità straordinarie legate al potere del Commissario straordinario.

Mi ha fatto molto piacere che sia stato accolto anche un emendamento che si è posto l'obiettivo di consentire il riuso dei materiali prodotti dai crolli, che possono essere recuperati e riutilizzati nello stesso sito o in altri siti, perché di pregio sia per il materiale sia per la storia che si riferisce a quegli immobili.

La Commissione ha inoltre accolto ed approvato un emendamento che vieta l'installazione di *slot machine* nei territori colpiti dal sisma sino al 31 dicembre del 2017. Proprio nei giorni immediatamente successivi alle scosse del 24 agosto, infatti, alcune imprese del settore si sono prodigate per mettere a disposizione spazi per la ricollocazione di uffici e di servizi pubblici, ma con la richiesta di prevedere anche spazi per la ricollocazione di queste macchinette. Abbiamo cercato di impedirlo per proteggere e mettere in condizione quelle popolazioni, che vivono una condizione di difficoltà e sicuramente hanno una maggiore disponibilità di tempo libero, di non essere condizionate da queste offerte di svago e di utilizzo del proprio tempo.

L'obiettivo degli emendamenti che ho presentato e che sono stati accolti è di estendere anche ad eventi precedenti, ma in particolar modo per quelli di cui trattiamo in questo decreto, l'autorizzazione a cedere i beni in proprietà dello Stato, assegnati agli enti territoriali e non più utilizzabili per le esigenze funzionali delle amministrazioni statali, con la possibilità di rimetterli in gioco laddove è stato dichiarato, in particolare, lo stato di emergenza e laddove sia stata appurata l'utilità di tali impieghi nell'ambito delle gestioni emergenziali. È un'altra di quelle proposte che ha provato a dare un contributo ulteriore rispetto alla strumentazione con la quale si sta cercando di fornire risposte puntuali ai cittadini e alle imprese così duramente colpiti dal sisma.

Il lavoro fatto sul decreto-legge segue anche la discussione tenutasi in quest'Assemblea sulla prospettiva, che il Governo ha dato, di indicare un grande progetto di ricostruzione attraverso il simbolo di Casa Italia.

Queste sono state le indicazioni che il decreto-legge ha saputo raccogliere, intervenendo anche su alcuni di quei punti che in quella discussione avevamo messo al centro degli impegni raccolti dal Governo, ora impegnato in modo stringente nel rispondere a questa emergenza. Al tempo stesso, però, l'Esecutivo ha avviato un lavoro molto importante per mettere in campo una serie di misure ed azioni

di carattere preventivo finalizzate al miglioramento sismico degli edifici del nostro Paese e alla messa in sicurezza dei territori più vulnerabili. Tale opera era già stata anticipata attraverso diversi provvedimenti, ma adesso il Governo ha dovuto sistematizzarla all'interno di un'unica progettualità che ha coinvolto tutti i soggetti portatori d'interesse del nostro Paese e che sta coinvolgendo le competenze più alte delle nostre università e dei nostri atenei e che credo possa produrre un salto di qualità fondamentale per tutte le future misure di prevenzione rispetto ad eventi come quelli che purtroppo hanno colpito così duramente il territorio del Centro Italia. Penso, ad esempio, alle opportunità di carattere fiscale che già la legge di stabilità sta offrendo, estendendo i benefici dell'ecobonus anche alle misure che riguardano la messa in sicurezza degli edifici sismici, ad esempio per quanto riguarda i condomini e le strutture alberghiere.

Credo che anche per queste ragioni il lavoro che si sta facendo sarà assolutamente coerente con questa grande progettualità che il Governo ha voluto mettere in campo. È una sfida che possiamo vincere tutti insieme unendo le migliori forze e le competenze già all'opera nelle cinque Regioni per riuscire a mettere in campo un percorso celere, efficace e anche qualitativamente alto, di ricostruzione e al tempo stesso per dare un buon esempio a tutto il Paese di come si può fare ricostruzione e mettere in sicurezza il territorio per il futuro. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore D'Ambrosio Lettieri. Ne ha facoltà.

Collegli, rinnovo l'invito a diminuire il brusio, altrimenti si determina un livello di rumore che rende impossibile per gli oratori svolgere i propri interventi.

D'AMBROSIO LETTIERI (CoR). Signora Presidente, signori rappresentanti del Governo, signor relatore, colleghe e colleghi, svolgerò un intervento molto sintetico che parte dalla considerazione per cui è certamente apprezzabile che le forze politiche abbiano concordemente deciso di seguire questo percorso per così dire semplificato. Infatti, il ritiro di tutti gli emendamenti, ovvero di buona parte di essi, attribuisce all'*iter* legislativo una velocità evidentemente finalizzata a intercettare con maggior tempestività i bisogni di queste popolazioni, che sono state pesantemente colpite da eventi sismici drammatici. Si tratta di un gesto che fa positivamente riscontro ai sentimenti di solidarietà espressi immediatamente dopo il gravissimo terremoto e che declina i principi del rispetto per i nostri fratelli sventurati che hanno vissuto e vivono questa situazione di difficoltà.

Anche noi, come Gruppo dei Conservatori e Riformisti, abbiamo ritirato i pochi emendamenti finalizzati a migliorare la qualità del testo: ci facciamo carico del principio che il meglio è nemico del bene.

Tuttavia, anche a beneficio del Resoconto di Assemblea e per il valore che ha il Resoconto dei lavori parlamentari in una discussione proficua, produttiva e utile richiamo l'attenzione del Governo e del relatore su tre punti, con una valutazione molto rapida che parte dalla necessità di armonizzare il contenuto dell'articolo 5 con quello dell'articolo 14. Entrambi gli articoli si riferiscono alla ricostruzione e alle iniziative che lo Stato italiano (nella fattispecie il Governo e noi del Parlamento con il Governo) intende realizzare al fine di dare efficace e tempestiva attuazione alle attività di ricostruzione.

Ebbene, per quanto attiene alle ricostruzioni di cui all'articolo 5, che si riferiscono all'ambito privato, è espressamente previsto un richiamo alle strutture sanitarie e sociosanitarie-assistenziali operanti nell'ambito privato.

Nell'articolo 14, invece, l'attività di ricostruzione riferita all'ambito pubblico è generica, poiché non fa un riferimento specifico a quella parte di ricostruzioni attinenti a un comparto che è particolarmente rilevante. Accanto alle scuole, che sono espressamente citate, non compare in modo puntuale e preciso (come ritengo sia invece opportuno e come a voti unanimi ha ritenuto opportuno l'intera 12a Commissione) il fatto di annotare un riferimento alle strutture sanitarie e sociosanitarie operanti in quel territorio che evidentemente abbisognano di interventi strutturali. Questa è la prima richiesta che affido al relatore: la possibilità che all'articolo 14 venga espressamente contemplato il riferimento alla costruzione degli edifici che svolgono attività sanitaria e sociosanitaria-assistenziale.

Il secondo punto è il seguente. Abbiamo necessità di capire nell'ambito della sanità come stanno le cose, quali sono i danni cagionati alle strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche, perché soltanto attraverso un monitoraggio degli effetti (purtroppo in alcuni casi drammatici) che si sono registrati sulle strutture sanitarie, abbiamo la possibilità di comprendere qual è l'entità del danno e stanziare conseguentemente le somme. Quindi, relativamente a questo punto: monitoraggio dello stato di salute degli edifici destinati all'attività sanitaria; individuazione e valutazione economica del danno; stanziamento con vincolo di destinazione di adeguate risorse economiche.

L'ultimo punto che vorrei toccare fa riferimento al subemendamento 1.1000/19. Con esso intendevo chiedere che nei Paesi evacuati per motivi di sicurezza, quelli nei quali la migrazione della popolazione è destinata a diventare permanente ed irreversibile (Arquata del Tronto, per citare un paese tra tutti) e nei quali la densità di popolazione non consente più la sopravvivenza, ad esempio, di una farmacia, vi sia la possibilità che venga espressamente prevista, in deroga alle vigenti disposizioni di legge, in particolare all'articolo 5 della legge n. 362 del 1991 relativamente al decentramento, la possibilità di un trasferimento oltre i confini del Comune. In merito a questo emendamento, il Governo e il relatore hanno espresso parere contrario sostenendo che l'obiettivo del mio emendamento si pone in contrasto con la necessità di mantenere, ove sia possibile, all'interno del Comune tutti i servizi fondamentali.

Non v'è dubbio che sia ragionevole e condivisibile la posizione del Governo, ma naturalmente l'emendamento da me proposto si riferisce a casi assolutamente particolari, come la presenza di un servizio di pubblica utilità quale è quello di farmacia - come si sa, opera peraltro in regime concessorio su iniziativa privata - può permanere allorquando c'è la popolazione; ma se la popolazione non c'è più, dobbiamo allora garantire le condizioni affinché l'esercizio di farmacia possa continuare a svolgere la sua attività anche oltre quel Comune che si è depauperato di popolazione, garantendo magari alla residua, minima, popolazione rimasta nel Comune al quale ci riferiamo il servizio di farmacia attraverso l'istituzione di un dispensario.

Sono i tre punti che credo sia utile valutare e che affido alle considerazioni e alle determinazioni che il Governo e il relatore vorranno assumere in questo o in altri provvedimenti, riservandomi, anch'io, di riproporre nuovamente all'attenzione la soluzione di queste tre tematiche. *(Applausi dal Gruppo CoR)*.

Saluto a sindaci e ad una rappresentanza di assessori della Val Serina e di Oltre il Colle

PRESIDENTE. Salutiamo i sindaci e gli assessori della Val Serina e di Oltre il Colle, in provincia di Bergamo, che sono presenti in tribuna e assistono ai nostri lavori, tra i quali è presente il sindaco di Oltre il Colle, che è un nostro ex collega, il senatore Carrara. *(Applausi)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2567 (ore 10,06)

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Dirindin. Ne ha facoltà.

DIRINDIN (PD). Signora Presidente, gentili colleghe e colleghi, anch'io vorrei aggiungere qualche considerazione riguardo un aspetto trattato ieri, in particolare dalla senatrice Valeria Cardinali, ma anche dai colleghi Rizzotti e D'Ambrosio Lettieri. Mi riferisco alle strutture sanitarie a cui è stata dedicata una certa attenzione all'interno del provvedimento in esame.

Si tratta di un provvedimento importante, che è stato notevolmente migliorato alla Camera e che sarà ulteriormente migliorato grazie al lavoro svolto dalla Commissione bilancio, perché non solo mostra di prestare attenzione ai gravi problemi di centinaia di migliaia di nostri concittadini, ma anche perché definisce un processo innovativo su come si devono affrontare le situazioni di emergenza.

Il provvedimento - come ha sottolineato all'unanimità la Commissione igiene e sanità nel parere

inviato alla Commissione bilancio - ha un punto di debolezza: l'attenzione alle strutture sanitarie e, in generale, al ruolo del sistema sanitario in un momento di grande difficoltà come quello delle catastrofi. E ciò è chiaro dal semplice fatto che purtroppo questo provvedimento è stato adottato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri senza il concerto con il Ministro della salute. Il Ministero della salute è assente ed è assente l'attenzione alle strutture sanitarie e alle politiche che, in condizioni di emergenza, devono essere adottate per garantire alle persone bisognose l'accesso completo alle cure.

Mi permetto di sottolineare alcuni aspetti che probabilmente chi non è addetto specificamente ai lavori non conosce. Proprio nel giorno del terremoto dell'Aquila del 2009, l'Organizzazione mondiale della sanità dichiarò di dedicare la Giornata mondiale della salute alla sicurezza delle strutture sanitarie, con l'obiettivo di assicurare che le strutture sanitarie siano adeguatamente preparate alle emergenze. Infatti, come giustamente aveva precisato l'Organizzazione mondiale della sanità in quell'occasione, gli ospedali non sono strutture come tutte le altre: sono strutture che, proprio in caso di catastrofi, di sisma, di situazioni di grande difficoltà, devono essere in grado di garantire l'accoglienza e l'assistenza alle persone e, quindi, devono essere più sicure - se così si può dire - di qualunque altra struttura. Altrimenti, come è successo nei territori in occasione del disastro dell'Aquila e anche recentemente, se crollano gli ospedali, le persone - e sono tante - che hanno bisogno di ricevere assistenza devono essere trasferite lontano e, quindi, le difficoltà sono ancora maggiori.

Ebbene, mi permetto di chiedervi di prestare due minuti di attenzione, perché questo Paese non può continuare a dimenticare il problema della sicurezza delle strutture sanitarie nelle zone a rischio di catastrofi naturali. (*Applausi dal Gruppo PD e della senatrice Rizzotti*). Parlo della normativa disattesa da tempo dai livelli centrali e regionali. C'è un'ordinanza del Presidente del Consiglio del 2003 che stabiliva che, entro cinque anni, e quindi entro il 2008, bisognava procedere alla valutazione dello stato di sicurezza nei confronti dell'azione sismica sia degli edifici di interesse strategico e delle opere infrastrutturali, la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità della Protezione civile, sia degli edifici e delle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso. Eravamo nel 2003 e bisognava procedere entro il 2008, ma ciò non è stato fatto. Una legge del 2008, la legge n. 31, ha spostato la scadenza al 31 dicembre 2010 e poi successivamente detta scadenza è stata nuovamente spostata al 31 marzo 2013. E siamo ancora fermi lì.

Ieri ho molto apprezzato l'emendamento 14.0.1 che è stato approvato dalla Commissione bilancio, a prima firma del senatore Mandelli (che ho sottoscritto), che chiede che questo processo venga ripreso e si concluda entro diciotto mesi. Speriamo che questa sia la volta buona. Non possiamo, però, continuare a non occuparci delle strutture sanitarie nelle zone a rischio sismico, e in particolare in quelle definite a rischio sismico 1 e 2.

Proprio per questo ritengo che la dimenticanza delle politiche per la salute e la mancanza del Ministro della salute, nell'ambito del provvedimento di cui ci stiamo occupando, sia grave. Ed è grave soprattutto il fatto che all'articolo 14 - come hanno già detto altri colleghi - non si parli espressamente - è una condizione votata all'unanimità dalla Commissione sanità del Senato - fra gli edifici pubblici che dovranno essere oggetto di attenzione per la ristrutturazione pubblica, delle strutture ospedaliere e delle restanti strutture sanitarie e sociosanitarie. Chiediamo che tutto ciò venga inserito espressamente, perché si ponga rimedio a questa dimenticanza.

Ma soprattutto chiediamo che successivamente l'intero Governo e il Ministero della salute effettuino un monitoraggio affinché dette azioni vengano compiute, visto che le attendiamo ormai da tredici anni, e affinché nelle zone sismiche si ristrutturino almeno gli edifici importanti in caso di calamità naturale, in modo che possano reggere a qualunque evento sismico. (*Applausi dal Gruppo PD*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Marinello. Ne ha facoltà.

***MARINELLO** (*AP (NCD-UDC)*). Signora Presidente, vorrei anzitutto ringraziare il relatore del provvedimento, il collega Lai, per aver sin qui seguito in maniera assolutamente egregia i lavori; tra l'altro, nell'esposizione di ieri egli ha dato assoluta contezza dei contenuti del decreto-legge. Prova ne è il fatto che, sia per questo motivo ma anche per il senso di responsabilità dell'intero Parlamento, oggi

si sta arrivando a un sostanziale ritiro di gran parte degli emendamenti, proprio perché si ha la contezza che da un lato il provvedimento è abbastanza ben costruito e bilanciato e che dall'altro questa è una tematica che non può assolutamente vedere una politica divisiva, ma deve anzi cercare ragioni di unità di intenti e deve concludere il proprio *iter* nel periodo più breve possibile. È di tutta evidenza, infatti, che i territori delle zone interessate chiedono delle risposte alla politica: tali territori sono assolutamente devastati, tra l'altro con l'inverno alle porte (e sarà un inverno difficilissimo).

Questo lo dico ovviamente perché anche io vengo da una zona che ha vissuto una tragedia simile, 50 anni fa (48 anni fa), e ne ho ancora piena e viva la memoria, allorquando, il 14 e il 15 gennaio 1968, circa 30-40 paesi della Sicilia vennero devastati in maniera irreversibile.

Il provvedimento in esame è assolutamente ben costruito e si incentra su una serie di questioni: tra queste voglio sottolineare la cabina di regia e le centrali uniche d'acquisto. Soprattutto, però, deve essere sottolineato ciò che traspare in tutto il provvedimento, leggendolo articolo per articolo, ovvero la necessità che i territori siano protagonisti della ricostruzione e che essa passi dalla consapevolezza dei sindaci, degli amministratori locali e anche dei cittadini. È forte il desiderio di recuperare la memoria, di ricostruire dov'era e com'era e di non disperdere non soltanto i beni storici e monumentali, ma soprattutto l'identità culturale e quella sorta di stratificazione sociale e sociologica che ha tenuto unite, nel corso dei secoli e dei millenni, le popolazioni dell'Appennino. Non voglio dilungarmi nell'illustrare il provvedimento. Evidentemente ci sono punti che a mio avviso si sarebbero potuti approfondire meglio, ma molto spesso il meglio è nemico del bene e, soprattutto, è nemico del possibile, e come sappiamo bene la politica molto spesso è l'arte del possibile. Chiedo pertanto alla Presidenza di poter consegnare il testo scritto del mio intervento, affinché sia pubblicato nei Resoconti della seduta odierna. (*Applausi dal Gruppo AP (NCD-UDC)*).

PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza in tal senso.

È iscritto a parlare il senatore Ceroni. Ne ha facoltà.

CERONI (*FI-PdL XVII*). Signora Presidente, il provvedimento in esame nasce dalla fusione del disastroso decreto-legge n.189 del 2016 con il decreto-legge n. 205 del 2016, che certamente integra e migliora il provvedimento sul terremoto. È questa un'altra occasione perduta per affrontare una calamità naturale drammatica, come sono stati i terremoti del 24 agosto e del 26 e del 30 ottobre, in maniera corretta, veloce ed efficace: terremoti che hanno prodotto 200 morti, 50 miliardi di euro di danni e tanta paura. Ci vorranno anni per cancellare dalla mente e dal cuore delle popolazioni delle Marche, dell'Umbria, del Lazio e dell'Abruzzo il terrore che tali eventi hanno procurato a centinaia di migliaia di persone.

Non si può affrontare in questo modo una tragedia così grande. Il provvedimento in esame è illeggibile, renderà lunga, difficile, perigliosa e complicata la ricostruzione. Sono già trascorsi tre mesi dal primo evento ed è ancora tutto fermo: siamo ancora al punto zero. Siamo di fronte a un articolato illeggibile, ridondante, eccessivo, basato sulla sfiducia, sulla diffidenza e sulla cultura del sospetto. Innanzitutto, non si può procedere speditamente con una quantità di strutture e sovrastrutture burocratiche come quelle contenute nel provvedimento in esame: commissario straordinario, capo del dipartimento della Protezione civile, Vigili del fuoco, vice commissari, Ufficio speciale per la ricostruzione, Sala operativa integrata (SOI), Direzione di comando e controllo (DICOMAC), Sportello unico per le attività produttive (SUAP), Conferenza permanente, commissioni paritetiche, Centrale unica di committenza, struttura di missione, Gruppo interforze centrale per l'emergenza e la ricostruzione nell'Italia centrale (GICERIC), pareri vari e sovrintendenza. Avete forse la febbre? Che grande confusione! È possibile che non si possa fare un protocollo chiaro, che sia comprensibile al cittadino per poter accedere alle risorse previste dal provvedimento? Temo che la ricostruzione durerà come quella del Belice.

Con questo provvedimento avete dato l'immagine di un Paese allo sfascio, nel quale non ci si può fidare di nessuno, né dei cittadini, né delle imprese, né dei professionisti. È il Paese che avete realizzato negli ultimi venti anni. Da cinque anni governate in maniera indiscussa e incontrastata il Paese: gestite lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni, le municipalizzate, le partecipate. Siete voi

che gestite tutti gli appalti nel Paese.

Avete nominato un commissario straordinario perché non vi fidate dei vostri Presidenti di Regione, tutti e quattro del PD, altrimenti non si capisce la ragione per cui lo avete fatto, visto che negli ultimi trent'anni i Presidenti di Regione hanno gestito tutte le calamità naturali avvenute nel Paese. Non siamo contro Errani, che è una persona certamente autorevole e competente, ma non capiamo l'esautorazione e la mortificazione dei Presidenti di Regione, che conoscono bene il territorio e che in questo momento non hanno altro da fare, perché ormai le Regioni sono ridotte ad aziende sanitarie e hanno poco da legiferare; basta guardare agli ordini del giorno dei Consigli regionali.

Avete inventato un'altra centrale unica di committenza, perché non vi fidate di quelle provinciali che già sono operanti.

Non vi fidate dell'ANAC, perché avete istituito un'apposita struttura di missione presso il Ministero dell'interno, gestita dal prefetto Tronca, per contrastare la criminalità organizzata nell'affidamento di lavori e servizi per la ricostruzione.

Non vi fidate delle imprese, perché volete istituire una *white list* per gli operatori economici interessati a partecipare a qualsiasi attività e intervento di ricostruzione pubblica e privata; ma se una ditta non opera correttamente va radiata da qualunque albo e non deve fare né un lavoro pubblico, né un lavoro privato: una ditta di mascalzoni deve smettere di lavorare.

Non vi fidate dei professionisti iscritti agli albi professionali, perché volete istituire un elenco speciale di professionisti, adottato dal commissario per la ricostruzione dopo apposito bando pubblico.

Avete perfino scritto, all'articolo 35 del decreto-legge, in materia di tutela dei lavoratori, che i lavoratori impegnati nei lavori di ricostruzione debbono vedersi riconosciuto il trattamento economico e normativo previsto dai rispettivi contratti nazionali di lavoro. Perché, se non lavorano per il terremoto si può derogare ai contratti di lavoro? Ma che stupidaggine avete scritto in questo provvedimento?

Avete anche scritto che, per lavorare alla ricostruzione post sisma, è necessario essere in regola con il DURC. Perché, se si lavora per realizzare un marciapiede, non bisogna essere in regola con il DURC?

Non vi fidate dei sindaci. A voi interessa solo far credere ai cittadini che tutto è a posto e che con voi è assicurata la legalità. Volete illudere i cittadini che tutto sarà ricostruito e tutto sarà risarcito. In realtà, sapete bene che non sarà così.

Vi avevamo chiesto, attraverso una serie di emendamenti, di migliorare il provvedimento facendo scelte più opportune e adeguate. Non avete voluto sentire ragioni.

Per quanto riguarda le risorse, la Protezione civile ha stimato che per il terremoto di Amatrice si sono verificati danni per 7 miliardi di euro, mentre con le scosse del 26 e 30 ottobre, data la rilevanza e l'estensione territoriale, complessivamente sarà necessario sei o sette volte tanto. Questo evento calamitoso costerà almeno 50 miliardi e voi pensate di fare la ricostruzione con 1,5 miliardi?

Avete chiesto alla Commissione europea una flessibilità dello 0,2 per cento, pari a 3,4 miliardi di euro per il terremoto. Che fine hanno fatto gli altri 2 miliardi concessi dall'Unione europea? Nella sostanza, le risorse che avete stanziato sono risibili rispetto al danno da riparare e agli annunci del Presidente del Consiglio di risarcire tutti i danni. Con quali risorse? Con quelle previste? (*Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII*).

Poi c'è il problema del cratere: avete individuato un cratere che presenta gravi lacune e ingiustizie. Molti Comuni, pur avendo subito danni, sono rimasti fuori dal cratere. Abbiamo il fondato sospetto che avete fatto delle scelte sulla base di ragioni politiche, anziché su criteri chiari e oggettivi.

Vi abbiamo fatto una proposta rivoluzionaria, straordinaria. Vi abbiamo suggerito, per far fronte all'emergenza abitativa, di acquisire in affitto o di comprare migliaia di immobili agibili presenti sul territorio colpito dalla crisi sismica prima di consumare altro suolo, fare altra urbanizzazione e comprare casette e *box* di legno. Avete detto di no. È evidente. Avete già ordinato senza gara e c'è in Parlamento un'apposita interrogazione al riguardo.

Il Consorzio nazionale servizi di Bologna si è aggiudicato un bando di gara di 1,2 miliardi per la

fornitura e la posa in opera di 18.000 moduli abitativi. Il Consorzio nazionale servizi e Manutencoop sono già stati sanzionati dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato con una multa complessiva di 110 milioni di euro per essersi accordati per condizionare una gara pubblica bandita da Consip. A voi interessa la legalità degli altri e non il rispetto delle vostre procedure. Anche a questa proposta avete detto di no. Vi abbiamo chiesto di considerare i professionisti che hanno perso studi e clienti mentre mantengono i costi di esercizio, per i quali non bastano certamente i 5.000 euro *una tantum* previsti perché ci vorranno anni per tornare alla normalità.

Mi sono limitato a questi elementi per esprimere un parere assolutamente contrario sul provvedimento. Aspettiamo di conoscere l'esito di alcuni emendamenti che abbiamo ancora in discussione, ma temo che il mio voto sarà negativo. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII)*.

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Rivolghiamo un saluto agli allievi e ai docenti dell'Istituto comprensivo «Sinopoli Ferrini» di Roma che assistono oggi ai nostri lavori. Benvenuti in Senato. *(Applausi)*.

Sull'ordine dei lavori Commissioni permanenti, autorizzazione alla convocazione

PRESIDENTE. Colleghi, comunico che, per accordo unanime dei Gruppi, la seduta antimeridiana proseguirà senza interruzione e orario di chiusura in seduta unica con gli argomenti già iscritti all'ordine del giorno.

Le Commissioni riunite 5a e 6a sono autorizzate a convocarsi - e solo queste Commissioni - per concludere l'esame del decreto-legge in materia fiscale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2567 (ore 10,27)

PRESIDENTE. Proseguiamo con la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Lucherini. Ne ha facoltà.

LUCHERINI (PD). Signora Presidente, colleghi, membri del Governo, abbiamo svolto un lavoro unitario importante in Commissione, con l'eccezione delle posizioni ribadite qui in Assemblea dal senatore Ceroni.

Il lavoro è utile perché credo sia importante che il Senato, in questo primo passaggio dei due decreti-legge, dimostri un alto livello di unità rispetto ai provvedimenti in discussione che dobbiamo approvare rapidamente per mettere chi sta sul territorio (la Protezione civile, gli apparati dello Stato, i sindaci e i volontari) nella condizione di avere velocemente a disposizione risorse e certezze per operare con grande incisività.

Credo che abbiamo fatto un buon lavoro e continueremo in questa direzione votando unitariamente il provvedimento. Facendo così, il Parlamento è conseguente al grande moto unitario di impegno registrato nel Paese. Credo che tutti noi, dopo lo scorcamento, la preoccupazione e la paura successiva al sisma, siamo stati orgogliosi del modo in cui il nostro Paese ha risposto, del modo in cui hanno risposto i volontari, le popolazioni e lo Stato con i suoi apparati, cominciando dalla Protezione civile. Di questo abbiamo avuto eco sulla stampa nazionale ed estera. Ancora una volta è stata esaltata la capacità degli italiani a stare insieme e a rispondere alle emergenze e tragedie dimostrando un grande senso di appartenenza, di partecipazione e d'impegno; un senso di appartenenza che è stato proprio degli italiani nei tanti accadimenti tragici verificatisi nel nostro Paese nel recente passato.

Accanto a tutto questo c'è stata una grande dimostrazione di efficienza da parte degli apparati dello

Stato. Oggi la nostra Protezione civile è la più organizzata a livello europeo ed è capace di rispondere in pochissime ore alle emergenze. Dopo poche ore dalle prime scosse di terremoto i volontari e i membri della Protezione civile erano già presenti sui territori interessati, impegnati a lavorare con i residenti per cercare di risolvere i problemi e far sì che il numero delle vittime fosse il minore possibile e che i feriti fossero ricoverati e curati. Credo che questo livello di intervento possa essere un riferimento importante per tutti noi.

In Italia, però, non è sempre stato così. Mi rivolgo al collega Ceroni e agli altri senatori che hanno ricordato precedenti accadimenti disastrosi. Ricordo - con me credo possano ricordarlo tanti altri - il terremoto dell'Irpinia e quanto successe nei giorni successivi, con l'assenza totale dello Stato. Passarono giorni prima che, in tanti Comuni, ci fosse un minimo intervento e le popolazioni vennero lasciate allo sbando. Il presidente Pertini fu l'unico in grado di rappresentare lo Stato in quei territori che versavano in una situazione di sfascio e abbandono. Il Governo si dovette dimettere dopo le parole del presidente Pertini e dopo quel terremoto partì un moto di sfiducia nei confronti dello Stato.

Oggi è successo esattamente l'opposto. Abbiamo dimostrato che lo Stato c'è, è efficiente e interviene, come comprovato anche in occasione di precedenti accadimenti (mi riferisco, in particolare, al terremoto in Emilia). E, da questo punto di vista, come rappresentanti del Parlamento possiamo valutare il notevole passo in avanti che il nostro Paese è stato in grado di fare negli ultimi anni, determinando un cambiamento. Il terremoto è stato disastroso. Ricordo che, solo ad Amatrice, il terremoto del 24 agosto scorso ha provocato 240 morti. La stragrande maggioranza dei morti si è registrata nel Lazio, nei due Comuni di Amatrice e Accumoli, travolti nella notte da una scossa disastrosa. Peraltro, è grazie a quel terremoto che le successive scosse di magnitudo 6.5 di ottobre non hanno provocato ulteriori morti, in quanto nel frattempo i residenti erano usciti dalle case e lasciato i centri storici; un terremoto che, ancora una volta, ha colpito la dorsale appenninica e il centro dell'Italia, un punto di confluenza tra quattro Regioni (Abruzzo, Marche, Lazio e Umbria), un territorio molto fragile, sottoposto a fenomeni di abbandono e spopolamento, con economie che reggono con difficoltà il peso della crisi. Ma siamo riusciti a intervenire rapidamente in quei territori e, con i due decreti-legge in esame, siamo ora nella condizione di portare avanti un modello che punta alla ricostruzione dei centri storici che, in quelle realtà, sono il simbolo dell'identità comunale e debbono rimanere tali, con il loro patrimonio artistico e architettonico. E il modello che il decreto-legge assume come riferimento è quello già sperimentato in Emilia, che ha dato grandi risultati.

Di fronte a queste emergenze il Parlamento dovrà lavorare. E - come ha detto anche dal relatore Lai, che ha svolto un grandissimo lavoro sui due decreti-legge in esame - bisogna puntare ad avere una legge quadro sulle emergenze nazionali, a cui si possano poi "attaccare" i vari provvedimenti ogni volta che sarà necessario intervenire per accadimenti di siffatto tipo.

Allo stesso modo, dobbiamo poter sperimentare un intervento di lunga lena - per il quale ci siamo battuti in Italia, ma anche nell'ambito dell'Unione europea - che è stato in questa sede illustrato dal nostro collega, il maestro Renzo Piano. Mi riferisco al progetto di Casa Italia, un intervento che deve impegnare una generazione per mettere in sicurezza tutta la dorsale appenninica, tutti i centri storici dei Comuni che si trovano all'interno delle zone ad alto rischio sismico: un intervento importante che deve avere un impegno forte da parte dell'Unione europea.

Credo abbia fatto molto bene Renzi a porre la questione anche all'interno del disegno di legge di bilancio come discriminante. Non possiamo continuare a finanziare un'Europa che poi non pensa ai terremoti, alle scuole che in Italia sono a rischio sismico. Quelle risorse devono servire al grande piano di prevenzione Casa Italia, all'intervento che dobbiamo fare nel nostro Paese.

Il sisma ha comportato un grandissimo impegno per le istituzioni e credo che il decreto-legge che ci accingiamo ad approvare sia importante perché contiene talune decisioni. Ricordo al senatore Ceroni - si è domandato perché abbiamo nominato Errani come commissario - che i motivi sono stati illustrati dal Governo. Anzitutto, Errani ha dimostrato grande capacità e impegno nel recente terremoto dell'Emilia, dove era commissario in quanto Presidente della Regione. In secondo luogo, era sbagliato, per un sisma che coinvolge quattro Regioni, nominare commissari i quattro Presidenti di Regione. Era

più utile - ed è stato fatto - nominare Errani commissario e i Presidenti delle quattro Regioni vice commissari, con il pieno consenso degli stessi.

Ribadisco che dobbiamo portare avanti interventi di lunga lena e concludo ricordando una questione che è stata posta da me e da altri senatori del Lazio rispetto alla discussione svolta sugli emendamenti. Abbiamo presentato un emendamento per un intervento che reputo fondamentale sulla strada statale Salaria. Come abbiamo visto, nei giorni successivi al terremoto abbiamo avuto difficoltà aggiuntive a causa delle frane e dei dissesti verificatisi lungo l'unica strada che collega il Lazio con l'Adriatico, la vecchia consolare Salaria che i romani utilizzavano per andare a prendere il sale e portarlo a Roma dall'Adriatico. Questa strada ancora percorre, grosso modo, il vecchio tracciato di epoca romana, che abbiamo visto essere debole, fragile e che è l'unica strada che collega, quei Comuni. L'emendamento era finalizzato a chiedere un intervento da parte del Governo per ristrutturare, mettere in sicurezza e potenziare questa dorsale appenninica: no, non è stato possibile approvarlo perché esulava dalla competenza del decreto-legge ed è stato quindi trasformato in ordine del giorno. Spero che il Governo sia conseguente al parere favorevole espresso in Commissione. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore.

LAI, relatore. Signora Presidente, sarò breve poiché il dibattito è stato davvero importante.

Innanzitutto, desidero ringraziare tutti coloro che sono intervenuti per dare un contributo e poi raccogliere due questioni emerse dal dibattito.

La richiesta della Commissione sanità è giusta e ho presentato un emendamento come relatore per cogliere la necessità che venga evidenziata, anche nella ricostruzione pubblica, che pure la comprendeva, la ricostruzione degli ospedali.

Sempre in tema di sanità, vorrei rispondere al collega D'Ambrosio Lettieri segnalando che la Commissione - come già detto da qualche collega intervenuto nel dibattito - ha previsto un percorso di valutazione dello stato degli ospedali in quelle zone sismiche ed è stato affidato direttamente al commissario il compito di prevedere che questo faccia parte dell'insieme della ricostruzione. La ricostruzione - voglio sottolinearlo - deve avere particolare attenzione nei confronti dei luoghi della cultura. In particolare, voglio ricordare l'università di Camerino che è stata la più danneggiata ed è stata anche la prima a riprendere il suo lavoro ordinario, dando la sensazione di continuità della vita dei giovani studenti universitari e dei loro docenti.

Come ultimo aspetto (non siamo riusciti in Commissione, ma è un punto delicato) sottolineo l'importanza di affrontare il tema che riguarda la messa in sicurezza stabile delle zone soggette a sismi e cioè le previsioni urbanistiche di strutture aggiuntive che possano consentire una salvezza costante delle persone: strutture sulle quali bisogna approfondire il tema urbanistico. Voglio dirlo perché dobbiamo puntare a un'idea di resilienza di quei territori, alla capacità di resistere alla sollecitazione continua che lì può venire. È un tema più generale dell'Italia la capacità di resistere a cambiamenti climatici, ad adattare le città e le comunità, ma in questo caso e in quei territori va pensato come resilienza alle sollecitazioni del terremoto.

Ho presentato un secondo emendamento che voglio comunicare all'Aula, che è condiviso dalla Commissione bilancio e che riguarda semplicemente una correzione del personale esperto che dalla città dell'Aquila va a sostenere le pratiche di ricostruzione del terremoto dell'Italia centrale; anziché dal Comune dell'Aquila, vengono prese dal cratere. Si tratta di dieci persone che aiuteranno il commissario Errani nel formare le altre persone che lavoreranno alla ricostruzione.

Ringrazio ancora tutti i Gruppi politici per il segnale importante che è stato dato. Il ritiro di tutti gli emendamenti non è una cosa banale: significa che, di fronte ad un evento come questo, l'unità del Parlamento e della politica è un segnale di speranza a tutte le popolazioni.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

DE MICHELI, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Signora Presidente, ringrazio innanzitutto il relatore. La mia replica sarà breve, ma non può non partire da un atto di ringraziamento

non formale, oltre che istituzionale, e quindi personale, ai membri della Commissione bilancio del Senato, al suo Presidente e ai Gruppi parlamentari che compongono questa Assemblea per la straordinaria disponibilità dimostrata nei lavori della Commissione per preparare la giornata di oggi per la prima approvazione del decreto-legge in esame, che rappresenta per il nostro Paese un punto avanzato nell'affrontare le emergenze che, purtroppo, negli ultimi sette anni, abbiamo dovuto vivere ed affrontare già per ben tre volte.

Ripeto che il mio ringraziamento non è formale, perché dimostra che gli impegni verbali assunti da tutti i Gruppi sono stati poi calati nella realtà e nella concretezza di un proficuo lavoro della Commissione che oggi quest'Aula vedrà realizzarsi attraverso il voto che affronteremo tra pochi minuti.

Vorrei soffermarmi su alcuni temi che sono stati correttamente ripresi dai colleghi senatori in quest'Aula in merito alle questioni affrontate nel decreto-legge.

Per quanto riguarda l'allargamento del cratere, il passaggio tra il decreto-legge n. 205 del 2016 e l'emendamento presentato dal Governo in Commissione sulla dimensione e l'ampiezza del cratere prevede che il secondo cratere venga istituzionalizzato con legge e non rimanga, così come era previsto nel decreto-legge n. 205, nell'ambito di un'individuazione relativa alla relazione tecnica solo per quantificazioni economiche e finanziarie. Si tratta di una scelta corretta, ad avviso del Governo, ma non rende le dimensioni del cratere inamovibili. Come accaduto - ahimè - anche negli ultimi recenti episodi di terremoto, può succedere che sono ancora in corso le verifiche sulle agibilità, sui livelli e le quantità dei danni, e soprattutto sul numero delle persone che non potranno rientrare nelle proprie abitazioni. È quindi del tutto evidente che il processo e il percorso utilizzato finora per individuare i Comuni del cratere potranno essere rimessi in campo, così come già avvenuto, attraverso il ruolo che svolgono i vicecommissari, che sono i quattro Presidenti di Regione, ai quali è stata già demandata l'individuazione della perimetrazione del primo cratere.

La seconda questione è legata alla modalità con la quale, all'interno di questo decreto, noi riconosceremo i danni ai privati, quindi alle persone con le loro abitazioni, prima e seconda casa, e anche alle attività produttive.

Ci sono due aspetti che ritengo di dover focalizzare in quest'Aula in modo tale che rimangano a verbale. In primo luogo, la modalità: il credito d'imposta, con il quale noi erogheremo i contributi per gli interventi, prescinde dalla capacità fiscale dei soggetti titolari del credito. Infatti, in termini fiscali, il credito verrà scontato dalle banche alle quali il contribuente titolare del credito cederà il percorso di riscatto. Ciò significa che, in realtà, colui che ne ha diritto riceverà le risorse direttamente sul proprio conto corrente, a prescindere dalla capienza e dalla propria condizione fiscale. Su questo tema ci siamo concentrati in Commissione e ci siamo chiariti. È bene che l'Assemblea abbia molto chiara questa modalità che noi abbiamo già utilizzato due volte: dopo il terremoto in Emilia e per l'attuazione, proprio in questi giorni, della riforma fatta per ristorare i 48 territori in stato di emergenza alluvionale, riforma passata in Consiglio dei ministri il 28 di luglio di quest'anno.

Inoltre, credo sia importante ricordare i soggetti privati che avranno diritto a questo rimborso, perché dentro al cratere c'è la garanzia del 100 per cento per la prima e la seconda casa, ma anche fuori dal cratere, comunque, per quanto riguarda la seconda casa, avranno diritto al risarcimento del 100 per cento dei danni tutte le seconde case ubicate nei centri storici, nei borghi e nei quartieri dei Comuni fuori cratere che hanno avuto danni dal livello B in su e anche tutte le case sparse che hanno avuto danni nel caso in cui le medesime siano affittate. Quindi solo le case nelle quali non risiede nessuno e che risultino seconde case avranno il rimborso al 50 per cento, perché tutte le altre verranno ricostruite con un onere a carico dello Stato pari al 100 per cento della spesa.

Non posso non sottolineare in questa sede il grande lavoro sviluppato sulle attività produttive. Anche su questo tema in Commissione c'è stata una discussione molto, molto partecipata. Ci sono due articoli, il 24 e il 25, che - di fatto - riconoscono a tutta la platea delle attività produttive un intervento di sostegno in questa fase di produzione ed abbiamo dato la conferma ai colleghi senatori commissari che gli interventi di tipo strutturale per la ricostruzione saranno su tutte le categorie e le tipologie di

attività produttive. Addirittura, per quanto riguarda la questione agricoltura (che è molto sentita per la tipologia dell'economia del territorio dove si è verificato il terremoto in centro Italia), sono già in fase di predisposizione e a giorni verranno pubblicate le ordinanze che attuano il primo decreto-legge, il n. 189, e il secondo decreto-legge con l'ampliamento del cratere.

Le novità importanti relative ai lavoratori dipendenti, che abbiamo fissato con il lavoro in Commissione, sono due: la prima è che la norma già esistente, con la specificazione contenuta nell'emendamento che andremo ad approvare in Aula, vale anche per i lavoratori non facenti parte di attività squisitamente produttive, per esempio per coloro che lavorano nelle case, come le badanti. Poiché la quantificazione prevista dal Ministero dell'economia riguardava tutti, è stato approvato un emendamento che specifica e chiarisce che tale misura riguarda tutti i lavoratori dipendenti. In più, abbiamo introdotto, per tutto il 2017, la cosiddetta busta paga pesante, ovvero la possibilità di non avere trattenute per i dipendenti da parte del sostituto d'imposta, con un emendamento che poi voteremo oggi in Aula.

L'ultima questione, che però non è ultima e con la quale concludo il mio intervento, è quella relativa agli aspetti istituzionali. Con il lavoro in Commissione abbiamo chiarito il livello di profondità del rapporto che deve intercorrere tra le decisioni commissariali e gli enti locali, che sono il vero fronte avanzato, sia sulla fase di emergenza, che è quella che ancora stiamo vivendo, che sulla fase della ricostruzione. E non è un caso che il combinato disposto dei due decreti, quindi il testo che andremo a votare oggi, garantisca proprio ai Comuni un forte incremento di personale, perché molti dei Comuni del cratere sono molto piccoli e avevano disponibilità di personale molto ridotta. Attraverso questo decreto-legge e altre misure, come il ristoro dei tagli del Fondo di solidarietà e la legge di bilancio (sulla quale ci siamo impegnati, con i senatori, ad aggiungere alcuni provvedimenti), andiamo a intervenire direttamente sulla vita dei Comuni. Per esempio, già in questo decreto-legge rinviando ulteriormente alcune attività che, in termini burocratici, i Comuni dovrebbero rispettare per legge e rispetto alle quali invece, per il 2017, potranno soprassedere.

Da ultimo, signora Presidente e onorevoli senatori, nel ringraziarvi ancora, un accenno all'esperienza che stiamo facendo nella ricostruzione degli altri terremoti, perché è un'attività particolarmente intensa, sia per quanto riguarda il terremoto e il cratere dell'Aquila, sia per quanto riguarda il terremoto dell'Emilia-Romagna e della Lombardia: questo decreto-legge rappresenta il punto di partenza perché, come ci racconta l'esperienza di ricostruzione sugli altri crateri, ogni mese avremo necessità nuove su cui intervenire e perché le ricostruzioni devono essere sempre e comunque gestite e vissute sul campo e, conseguentemente, poi rinormate. Ogni esperienza di terremoto, infatti, ha una sua specificità. Questo rappresenta, per la nostra attività legislativa, sicuramente un punto di partenza molto avanzato, per la qualità del decreto-legge e per la qualità del lavoro e della disponibilità data dai senatori e i miglioramenti apportati al provvedimento, ma un punto di partenza, del Governo e delle istituzioni, per dare una risposta a questa enorme tragedia alla quale tutti insieme, come stiamo facendo oggi, dobbiamo continuare a dare risposte giorno per giorno nella concretezza della nostra attività. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE.

Passiamo all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge.

Avverto che gli emendamenti si intendono riferiti agli articoli del decreto-legge da convertire.

Procediamo all'esame degli emendamenti e dell'ordine del giorno riferiti all'articolo 1 del decreto-legge che si intendono illustrati.

Avverto che gli emendamenti dall'1.12 all'1.33 e l'ordine del giorno G1.100 sono stati ritirati.

Chiedo al presidente della Commissione bilancio, senatore Tonini, di pronunciarsi ai sensi dell'articolo 100 del Regolamento sul subemendamento 1.1000/100, presentato dal relatore, che si intende illustrato.

[TONINI \(PD\)](#). Signora Presidente, esprimo parere di nulla osta.

[PRESIDENTE](#). Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

PIZZETTI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signora Presidente, esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.1000/100.

SANTANGELO (*M5S*). Chiediamo, anche per i successivi articoli, che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.1000/100, presentato dal relatore.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

BERGER (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERGER (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*). Signora Presidente, vorrei solo precisare che il mio voto contrario era in realtà da considerarsi favorevole.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.1000.

MALAN (*FI-PdL XVII*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAN (*FI-PdL XVII*). Signora Presidente, vedo che ci sono l'ordine del giorno G1.100 e l'emendamento 1.1000.

PRESIDENTE. Poc'anzi abbiamo votato il subemendamento 1.1000/100, ora sono passata alla votazione dell'emendamento 1.1000; i restanti emendamenti e l'ordine del giorno sono stati ritirati.

MALAN (*FI-PdL XVII*). Signora Presidente, mi era sembrato di capire che lei si riferisse ad un emendamento 1.100.

PRESIDENTE. Ora siamo in fase di votazione dell'emendamento 1.1000.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.1000, presentato dalla Commissione, nel testo emendato.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Passiamo all'esame degli emendamenti e dell'ordine del giorno riferiti all'articolo 2 del decreto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.

FUCKSIA (*Misto*). Signora Presidente, farò un'illustrazione unica per diversi ordini del giorno.

Tengo particolarmente al discorso di lasciare aperta l'opportunità di un contributo anche per quegli edifici che alla valutazione di sopralluogo sono risultati in classe A, ossia agibili ma con dei danni. Durante la discussione in Commissione un senatore ha osservato che quando la ristrutturazione di un edificio implica un impegno di spesa di 50.000 o 60.000 euro è ovvio che sia inagibile, ma questo non è affatto vero, perché quando la struttura portante è integra, si possono avere tramezzi ed impianti distrutti e bisogno di riverniciature. Il nostro territorio è articolato, montuoso e dispersivo, perché, come ho detto ieri, si tratta di un dramma diffuso sull'Appennino, con Comuni territorialmente anche molto estesi e diversificati; pertanto già per mettere un impalcato i costi sono altissimi. Altrimenti, facesse lui i preventivi che poi portano le ditte!

Faccio anche presente che è importante una sorveglianza e una vigilanza per come tutto sarà fatto: va bene vigilare e controllare, ma occorre anche sburocratizzare e quindi dare opportunità ai liberi cittadini e ai professionisti di fare e poi vigilare con i controlli.

Vi è poi un fatto che non abbiamo ancora considerato, cioè che secondo me la spesa per questo terremoto è di molto sottostimata. Pensate che quello del 1997, ancora non completamente risolto, implicò una spesa di 10 miliardi; oggi i cittadini sono implicati per un importo di molto superiore, sia per case inagibili che per patrimonio danneggiato, e quindi dagli 8 miliardi arriveremo a 20 miliardi di euro. In quest'ottica, per esempio, realizzare prima dei moduli prefabbricati per poi sostituirli con le cassette comporta una doppia spesa. Per le cassette, mi sono informata, occorre un piano di urbanizzazione e se lo si fa rapidamente (e in questo caso l'investimento sarebbe in validi professionisti e urbanisti che pianifichino con buon senso anche per il futuro), lo si fa in due mesi. D'altra parte, i moduli prefabbricati non sono più come quelli di una volta: ce ne sono anche di altissimo livello, altamente tecnologici. A mio avviso, dunque, o l'uno o l'altro, altrimenti rischiamo di spendere molto in questa fase provvisoria e di non avere poi più risorse per il definitivo, che invece è importante.

È anche importante lasciare uno spazio per la riqualificazione di tutto quel territorio che insiste su un'area altamente sismica e oggi è danneggiato e quindi abbiamo una maggiore vulnerabilità degli edifici: non c'è, infatti, un edificio, anche nuovo, che non abbia la sua bella cartina geografica di trama. Abbiamo strade che sono diventate cartine geografiche, con crepe di uno o due centimetri, anche nelle case agibili dove si continua a vivere.

Si tratta quindi di un impegno di spesa che andrà rimodulato: i 3-4 miliardi di flessibilità implicati per il terremoto non ci sono, adesso la stima è di 1-2 miliardi in cinque anni, praticamente il nulla. Mi auguro pertanto che questo sia soltanto un buon inizio, per rimodularlo successivamente con un monitoraggio, in modo di fare spese mirate e corrette che abbiano un ritorno positivo.

Un altro aspetto che va assolutamente considerato è che nei sopralluoghi siano mandate persone competenti e qualificate, quelle che normalmente vengono abilitate a rilasciare piani, programmi e progetti anche per strutture in cemento armato complesse o altro. Altrimenti, ci troviamo con professionisti che vanno a fare i sopralluoghi impauriti dalle ripercussioni che ci possono essere anche a livello penale. Tra l'altro, l'assicurazione copre chi compila le Aedes complete, ma quelle fast, essendo compilate dai volontari non sono coperte per la responsabilità professionale perché, appunto, si tratta di volontariato. In questo modo, ci troviamo una sovrastima del danno: tanti edifici vengono considerati inagibili quando di fatto, ad una migliore e più attenta valutazione, non lo sarebbero. Si tratta di costi che si potrebbero avviare: diamo pertanto ai Comuni la possibilità di ricontrollare e gestire il tutto.

Ringrazio il sottosegretario De Micheli per la passione, l'impegno e la concretezza. Ringrazio tutti coloro che hanno dato un contributo e invito a far tesoro delle esperienze virtuose che abbiamo in atto.

Nelle Marche abbiamo molti capannoni vuoti per disoccupazione: ricordiamo che in questo territorio la disoccupazione era a zero, mentre adesso è maggiore di quella del Sud, perché è superiore al 40 per cento. È una situazione tragica. Questo terremoto rischia di creare un'area morta, quando invece si tratta di un'area ricca di competenze e di potenzialità. Investendo bene avremmo un ritorno per il futuro, quindi è meglio spendere bene oggi per non spendere di più e pentirsi domani: questo è ciò che chiedo. Ringrazio inoltre per l'inclusione del Comune di Fabriano, la mia area, ma mi auguro che si lasci uno spiraglio per inglobare nel cratere anche altri Comuni: ho fatto riferimento a Genga, Sassoferrato e Pergola, dove i sindaci si sono caldamente raccomandati. Infatti, laddove abbiamo strade inagibili che interrompono i percorsi economici e impediscono ai ragazzini di andare a scuola i sindaci, se non possono sfiorare il Patto di stabilità, non riescono a fare nulla: blocchiamo un'intera economia. Rendiamoci conto che il danno arrecato da questo terremoto è molto, molto peggiore di come lo possiamo immaginare. Le immagini drammatiche che abbiamo visto sono nulla, perché dietro ci sono tutta un'economia, un circuito, un indotto che sono stati danneggiati, a cominciare dalle università: pensate che per paura di non avere più studenti alcuni rettori hanno eliminato le tasse universitarie: tasse zero. Rendiamoci conto di quanto questo territorio è amato e di quanto ci dobbiamo impegnare.

Chiedo pertanto che almeno gli ordini del giorno che ho presentato siano assunti come un vero

impegno, perché l'impegno in questa situazione è doveroso. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. Mi sembra che la senatrice Fucksia abbia illustrato anche gli ordini del giorno da lei presentati agli articoli successivi.

I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore e la rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti e sull'ordine del giorno in esame.

LAI, relatore. Signora Presidente, esprimo parere favorevole sugli emendamenti 2.4 e 2.200, nonché sull'ordine del giorno G2.100.

DE MICHELI, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Signora Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.4.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.4, presentato dalla Commissione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.200, presentato dalla Commissione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Senatrice Fucksia, insiste per la votazione dell'ordine del giorno G2.100?

FUCKSIA *(Misto)*. Sì, signora Presidente.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G2.100, presentato dai senatori Fucksia e Ceroni.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 3 del decreto-legge, che si intendono illustrati.

Gli emendamenti 3.5, 3.11 e 3.0.1 sono stati ritirati.

Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento 3.1 (testo 2).

PIZZETTI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Signora Presidente, esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.1 (testo 2).

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.1 (testo 2), presentato dalla Commissione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Non essendo stati presentati emendamenti né ordini del giorno all'articolo 4, passiamo all'esame dell'emendamento e degli ordini del giorno riferiti all'articolo 5 del decreto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.

BIGNAMI (*Misto-MovX*). Signora Presidente, desidero illustrare l'ordine del giorno G5.14 con una narrazione, che è la motivazione che mi ha portato a scriverlo. «Letizia si è svegliata quasi subito: l'ho trascinato per le gambe fuori dal letto. Ci ha salvati il fatto di essere al piano terra, in una casa per noi facile: così non è stato troppo faticoso uscire e arrivare all'auto». Sto parlando degli allettati, che durante il terremoto non hanno potuto salvarsi, se non pochi, che sono stati trascinati a forza dai cari che li stavano guardando. Ci sono narrazioni di madri che, non potendo salvare i propri figli, si sono sdraiate accanto a loro in attesa della morte. Vorrei che le madri si sdraiassero accanto ai figli in attesa di qualcuno che li salvi, di qualcuno che sappia esattamente dove sono e che possa poi, tempestivamente, prestare loro soccorso.

CANDIANI (*LN-Aut*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANDIANI (*LN-Aut*). Signora Presidente, il Gruppo Lega Nord sottoscrive l'ordine del giorno della senatrice Bignami e ne sostiene convintamente l'attualità, l'efficacia e l'importanza. Già in Commissione è stato svolto un lavoro che ha portato all'approvazione di ordini del giorno, compreso anche uno nostro che riguarda la riattivazione del sistema sociale di protezione per coloro che hanno disabilità. Penso anche ai centri diurni, situazioni nelle quali l'aggregazione diventa importante. Con ciò si esprime il senso di considerazione rispetto ai più deboli: pure nelle difficoltà del terremoto bisogna tener conto di queste circostanze, soprattutto per il futuro.

BLUNDO (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BLUNDO (*M5S*). Signora Presidente, anch'io intendo sottoscrivere l'ordine del giorno G5.14.

PRESIDENTE. Invito tutti i senatori che intendano sottoscrivere l'ordine del giorno in esame a far pervenire la richiesta alla Presidenza. Senatrice Bignami, accetta le sottoscrizioni?

BIGNAMI (*Misto-MovX*). Sì, signora Presidente, le accetto tutte.

PRESIDENTE. Il restante emendamento e ordine del giorno si intendono illustrati.

Gli emendamenti da 5.1 a 5.11 e da 5.16 a 5.25 sono stati ritirati.

Invito il relatore e la rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento e sugli ordini del giorno in esame.

DE MICHELI, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signora Presidente, per quanto riguarda l'ordine del giorno G5.14, propongo alla senatrice Bignami di sostituire le parole: «delle zone a rischio sismico» con le parole: «delle zone del cratere». In questa parte del dispositivo si prevede, infatti, un monitoraggio da effettuare subito e, poiché le risorse economiche e finanziarie sono a disposizione del commissario, le possiamo limitare alle zone del cratere. Però, avendo bene inteso quali sono le volontà della senatrice Bignami, se per lei può andar bene, potremmo aggiungere nell'impegno che il Governo, finiti questi primi 60 giorni di monitoraggio, si impegna ad effettuare questo monitoraggio nelle zone sismiche 1 e 2, successivamente alla fase emergenziale. Potremmo aggiungere questo secondo impegno alla fine del dispositivo.

Esprimo altresì parere favorevole sull'emendamento 5.13 della Commissione.

PRESIDENTE. Accetta la riformulazione proposta dal Governo, senatrice Bignami?

BIGNAMI (*Misto-MovX*). Sì, signora Presidente.

LAI, *relatore*. Mi associo alle parole della rappresentante del Governo per quanto riguarda l'ordine del giorno G5.14 (testo 2) ed esprimo parere favorevole sull'ordine del giorno G5.100, a condizione che, dopo le parole: «impegna il Governo», siano inserite le altre: «a valutare l'opportunità di».

PRESIDENTE. Accetta la riformulazione proposta dal relatore, senatore Uras?

URAS (*Misto*). Sì, signora Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.13.

SANTANGELO (*M5S*). Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo

mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.13, presentato dalla Commissione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Gli ordini del giorno G5.100 (testo 2) e G5.14 (testo 2) sono stati accolti dal Governo. I presentatori insistono per la votazione?

URAS *(Misto)*. Sì, signora Presidente.

BIGNAMI *(Misto-MovX)*. Sì, signora Presidente.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G5.100 (testo 2), presentato dal senatore Uras e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G5.14 (testo 2), presentato dalla senatrice Bignami e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame degli emendamenti e dell'ordine del giorno riferiti all'articolo 6 del decreto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.

MANDELLI *(FI-PdL XVII)*. Signora Presidente, il mio è un ordine del giorno molto semplice, che tende a far valutare al Governo l'opportunità di includere fra gli interventi sugli immobili che sono stati distrutti o danneggiati dal sisma anche quelli che sono volti all'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, ovviamente destinati all'autoconsumo degli edifici ricostruiti o riparati. Direi che è un fatto importante, anche per la sostenibilità di tutto il nostro pianeta.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore e la rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti e sull'ordine del giorno in esame.

LAI, *relatore*. Signora Presidente, esprimo parere favorevole sull'emendamento 6.100. L'emendamento 6.38 viene ritirato, perché identico all'emendamento 6.40, che però viene modificato, sostituendo le parole: «Sostituire il comma 10» con le altre: «Sostituire il comma 8». L'emendamento 6.41 viene anch'esso modificato sostituendo le parole: «Al comma 11» con le parole: «Al comma 9». Sono due errori di *drafting*.

Esprimo infine parere favorevole sull'ordine del giorno G6.100.

DE MICHELI, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signora Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Gli emendamenti da 6.3 a 6.27 sono stati ritirati.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.100.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.100, presentato dalla Commissione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Gli emendamenti da 6.36 a 6.39 sono stati ritirati.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.40 (testo corretto), presentato dalla Commissione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.41 (testo corretto), presentato dalla Commissione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

L'emendamento 6.43 è stato ritirato.

Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G6.100 non verrà posto ai voti.

Passiamo all'esame dell'emendamento 7.0.300, riferito all'articolo 7 del decreto-legge, trasformato nell'ordine del giorno G7.0.300, che si intende illustrato, su cui invito il relatore e la rappresentante del Governo a pronunziarsi.

[LAI](#), *relatore*. Signora Presidente, esprimo parere favorevole sull'ordine del giorno G7.0.300.

[DE MICHELI](#), *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signora Presidente, il parere del Governo è conforme a quello espresso dal relatore.

[PRESIDENTE](#). Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G7.0.300 non verrà posto ai voti.

Passiamo all'esame degli emendamenti e degli ordini del giorno riferiti all'articolo 8 del decreto-legge, che si intendono illustrati, su cui invito il relatore e la rappresentante del Governo a pronunziarsi.

[LAI](#), *relatore*. Signora Presidente, esprimo parere favorevole sugli ordini del giorno G8.100 e G8.101.

[DE MICHELI](#), *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signora Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

[PRESIDENTE](#). Essendo stati accolti dal Governo, gli ordini del giorno G8.100 e G8.101 non verranno posti ai voti.

Gli emendamenti 8.7 (testo 2), 8.8 (testo 2) e 8.9 (testo 2) sono stati ritirati.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 8.0.1.

[LAI](#), *relatore*. Domando di parlare.

[PRESIDENTE](#). Ne ha facoltà.

[LAI](#), *relatore*. Signora Presidente, chiedo l'accantonamento di tale emendamento.

[PRESIDENTE](#). Dispongo l'accantonamento dell'emendamento 8.0.1.

Poiché all'articolo 9 del decreto-legge non sono riferiti emendamenti né ordini del giorno e gli emendamenti e ordini del giorno riferiti agli articoli 10 e 11 sono stati ritirati, passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 12 del decreto-legge, che si intendono illustrati, su cui invito il relatore e la rappresentante del Governo a pronunziarsi.

[LAI](#), *relatore*. Signora Presidente, esprimo parere favorevole sull'emendamento 12.2 (testo 2).

[DE MICHELI](#), *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signora Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

[PRESIDENTE](#). Passiamo alla votazione dell'emendamento 12.2 (testo 2).

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 12.2 (testo 2), presentato dalla Commissione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Gli emendamenti 12.5 e 12.6 sono stati ritirati.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 13 del decreto-legge. Avverto che l'emendamento 13.3 è stato ritirato. Il restante emendamento si intende illustrato. Invito la rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

[DE MICHELI](#), *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signora Presidente, sull'emendamento 13.1 (testo 2) esprimo parere favorevole.

[PRESIDENTE](#). Passiamo alla votazione dell'emendamento 13.1 (testo 2).

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione a scrutinio imultaneo mediante procedimento elettronico risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 13.1 (testo 2), presentato dalla Commissione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 14 del decreto-legge, che si intendono illustrati.

Sull'emendamento 14.500 manca il parere della 5a Commissione: chiedo pertanto al suo Presidente, il senatore Tonini, di riferirci in proposito.

[TONINI](#) *(PD)*. Signora Presidente, il parere è di nulla osta.

[PRESIDENTE](#). La Presidenza ne prende atto.

Invito la rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

[DE MICHELI](#), *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signora Presidente, esprimo parere favorevole sugli emendamenti 14.2, 14.3, 14.10, 14.500 e 14.0.1 (testo 2).

[PRESIDENTE](#). Passiamo alla votazione dell'emendamento 14.2.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 14.2, presentato dalla Commissione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 14.3, presentato dalla Commissione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

CALIENDO *(FI-PdL XVII)*. Signora Presidente, il dispositivo non ha funzionato!

[PRESIDENTE](#). Prego gli Uffici di verificare il funzionamento del dispositivo di voto della postazione del senatore Caliendo.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 14.10, presentato dalla Commissione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

L'emendamento 14.19 è stato ritirato.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 14.0.1 (testo 2), presentato dalla Commissione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 14.500, presentato dal relatore.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Poiché all'articolo 15 del decreto-legge non sono riferiti emendamenti né ordini del giorno, passiamo all'esame dell'emendamento riferito all'articolo 16, che si intende illustrato, su cui invito la rappresentante del Governo a pronunciarsi.

[DE MICHELI](#), *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signora Presidente, esprimo parere favorevole all'emendamento 16.3.

[CUOMO](#) *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[CUOMO](#) *(PD)*. Signora Presidente, chiedo scusa; nella precedente votazione non sono riuscito a votare: il mio voto era favorevole.

[PRESIDENTE](#). La Presidenza ne prende atto.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 16.3.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione a scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 16.3, presentato dalla Commissione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame dell'emendamento e degli ordini del giorno riferiti all'articolo 17 del decreto-legge, che si intendono illustrati, su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

[LAI](#), *relatore*. Esprimo parere favorevole sull'ordine del giorno G17.101, così come sull'emendamento 17.0.1 (testo 2).

[PIZZETTI](#), *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Esprimo parere conforme al relatore e accolgo l'ordine del giorno G17.101.

[PRESIDENTE](#). L'ordine del giorno G17.100 è stato ritirato.

Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G17.101 non verrà posto ai voti.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 17.0.1 (testo 2).

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 17.0.1 (testo 2), presentato dalla Commissione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Rivolgo, a nome dell'Assemblea, un saluto agli studenti dell'Istituto comprensivo «Piazza Winckelmann» di Roma, che stanno per lasciare l'Aula dopo avere assistito ai nostri lavori. *(Applausi).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2567 (ore 11,23)

PRESIDENTE. Poiché agli articoli 18, 20 e 22 del decreto-legge non sono riferiti emendamenti né ordini del giorno e gli ordini del giorno riferiti agli articoli 19 e 21 sono stati ritirati, passiamo all'esame degli ordini del giorno riferiti all'articolo 23, che si intendono illustrati, su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

LAI, relatore. Signora Presidente, sull'ordine del giorno G23.101 esprimo parere favorevole, previa riformulazione del dispositivo, inserendo, dopo le parole: «impegna il Governo», le parole: «a valutare la possibilità di».

PIZZETTI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Signora Presidente, il parere del Governo è conforme a quello espresso dal relatore.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno G23.100 è stato ritirato.

Senatore Barozzino, accoglie la riformulazione testé proposta dal relatore?

BAROZZINO (Misto-SI-SEL). Sì, signora Presidente, ma chiedo che l'ordine del giorno sia posto in votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G23.101 (testo 2), presentato dal senatore Barozzino e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Poiché agli articoli 24, 25 e 26 del decreto-legge non sono riferiti emendamenti né ordini del giorno, passiamo all'esame degli emendamenti e degli ordini del giorno riferiti all'articolo 27, che si intendono illustrati, su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

LAI, relatore. Signora Presidente, esprimo parere favorevole sull'emendamento 27.1 (testo 2) e sull'ordine del giorno G27.101.

PIZZETTI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Signora Presidente, il parere del Governo è conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 27.1 (testo 2).

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 27.1 (testo 2), presentato dalla Commissione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

L'emendamento 27.3 e l'ordine del giorno G27.100 sono stati ritirati.

Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G27.101 non verrà posto ai voti.

Passiamo all'esame degli emendamenti e dell'ordine del giorno riferiti all'articolo 28 del decreto-legge, che si intendono illustrati, su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

[LAI](#), *relatore*. Signora Presidente, esprimo parere favorevole sull'emendamento 28.1 (testo 2) e sull'emendamento aggiuntivo 28.0.1 (testo 2).

[PIZZETTI](#), *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signora Presidente, esprimo parere conforme al relatore.

[PRESIDENTE](#). Passiamo alla votazione dell'emendamento 28.1 (testo 2).

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 28.1 (testo 2), presentato dalla Commissione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

L'ordine del giorno G28.100 è stato ritirato.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 28.0.1 (testo 2), presentato dalla Commissione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Poiché all'articolo 29 del decreto-legge non sono riferiti emendamenti né ordini del giorno, passiamo all'esame degli emendamenti e dell'ordine del giorno riferiti all'articolo 30 del decreto-legge, che si intendono illustrati, su cui invito il relatore e la rappresentante del Governo a pronunciarsi.

[LAI](#), *relatore*. Signora Presidente, esprimo parere favorevole.

[DE MICHELI](#), *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signora Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

[PRESIDENTE](#). Passiamo alla votazione dell'emendamento 30.1000.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 30.1000, presentato dalla Commissione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

L'emendamento 30.4 è stato ritirato.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 30.12, presentato dalla Commissione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 30.13, presentato dalla Commissione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 30.14, presentato dalla Commissione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G30.100 non verrà posto ai voti.

Poiché agli articoli 31, 32 e 33 del decreto-legge non sono riferiti emendamenti né ordini del giorno e gli emendamenti riferiti all'articolo 34 sono stati ritirati, passiamo all'esame dell'emendamento e dell'ordine del giorno riferiti all'articolo 35, che si intendono illustrati, su cui invito il relatore e la rappresentante del Governo a pronunciarsi.

[LAI](#), *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole.

[DE MICHELI](#), *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signora Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

[PRESIDENTE](#). Passiamo alla votazione dell'emendamento 35.200.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 35.200, presentato dalla Commissione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G35.100 non verrà posto ai voti.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 36 del decreto-legge, che si intendono illustrati, su cui invito la rappresentante del Governo a pronunciarsi.

[DE MICHELI](#), *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signora Presidente, esprimo parere favorevole.

[PRESIDENTE](#). Passiamo alla votazione dell'emendamento 36.0.1 (testo 2).

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 36.0.1 (testo 2), presentato dalla Commissione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 36.0.3 (testo 2), presentato dalla Commissione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Poiché agli articoli 37, 38, 39 e 40 del decreto-legge non sono riferiti emendamenti né ordini del giorno, passiamo all'esame dell'emendamento riferito all'articolo 41 del decreto-legge, che si intende illustrato, su cui invito la rappresentante del Governo a pronunciarsi.

[DE MICHELI](#), *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signora Presidente, esprimo parere favorevole.

[PRESIDENTE](#). Passiamo alla votazione dell'emendamento 41.1 (testo 2).

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 41.1 (testo 2), presentato dalla Commissione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Poiché all'articolo 42 del decreto-legge non sono riferiti emendamenti né ordini del giorno, passiamo

all'esame dell'emendamento e dell'ordine del giorno riferiti all'articolo 43, che si intendono illustrati, e su cui invito il relatore e la rappresentante del Governo a pronunciarsi.

LAI, relatore. Signora Presidente, chiedo la seguente riformulazione della parte iniziale del dispositivo dell'ordine del giorno G43.100: «impegna il Governo: a valutare l'opportunità di... ». Se accolta, il parere sarà favorevole.

DE MICHELI, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Signora Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. L'emendamento 43.3 è stato ritirato.

Senatrice Bencini, accoglie la riformulazione dell'ordine del giorno G43.100?

BENCINI (Misto-Idv). Sì e insisto per la votazione.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'ordine del giorno G43.100 (testo 2).

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G43.100 (testo 2), presentato dalla senatrice Bencini e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Poiché gli emendamenti riferiti all'articolo 44 del decreto-legge sono stati ritirati, passiamo all'esame dell'emendamento riferito all'articolo 45 del decreto-legge, che si intende illustrato, su cui invito il relatore e la rappresentante del Governo a pronunciarsi.

LAI, relatore. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 45.6.

DE MICHELI, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 45.6.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 45.6, presentato dalla Commissione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Poiché agli articoli 46 e 47 del decreto-legge non sono riferiti emendamenti né ordini del giorno, passiamo all'esame degli emendamenti e degli ordini del giorno riferiti all'articolo 48, che si intendono illustrati, su cui invito il relatore e la rappresentante del Governo a pronunciarsi.

LAI, relatore. Esprimo parere favorevole sugli ordini del giorno G48.100 e G48.101.

DE MICHELI, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Il parere è conforme a quello espresso dal relatore.

Per quanto riguarda gli emendamenti, esprimo parere favorevole sugli emendamenti 48.10 (testo 2), 48.23 (testo 2) e 48.26.

PRESIDENTE. Gli emendamenti da 48.1 a 48.4 sono stati ritirati.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 48.10 (testo 2).

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 48.10 (testo 2), presentato

dalla Commissione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

L'emendamento 48.12 è stato ritirato.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 48.23 (testo 2), presentato dalla Commissione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Gli emendamenti da 48.13 a 48.22 sono stati ritirati.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 48.26, presentato dalla Commissione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Gli emendamenti da 48.30 a 48.42 sono stati ritirati.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G48.100, presentato dal senatore Arrigoni.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G48.101, presentato dalla senatrice Comaroli.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame dell'emendamento riferito all'articolo 49 del decreto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.

CANDIANI *(LN-Aut)*. Signora Presidente, l'emendamento 49.0.1 è l'unico presentato al provvedimento anche per un ragionamento preciso che abbiamo fatto in Commissione. Non abbiamo presentato emendamenti semplicemente per fare numero, ma per dare seguito a considerazioni di merito che sono nate dal confronto con il territorio. Nonostante il buon senso che abbiamo auspicato da parte del Governo, non abbiamo però trovato un orientamento favorevole della Commissione rispetto al tema affrontato in questo emendamento, su cui invece i sindaci, i rappresentanti delle attività produttive e i cittadini hanno chiesto impegno. Stiamo parlando della costituzione di una zona franca, a economia speciale, per le aree colpite dal terremoto in Umbria, Lazio, Abruzzo e Marche. Si tratta di una misura esattamente identica a quella che il Governo adottò in occasione del sisma in Emilia-Romagna. A fronte di ciò, chiediamo l'approvazione dell'emendamento 49.0.1, che prevede di dare ai territori colpiti dal sisma e a chi vi lavora una prospettiva di ricostruzione perché - lo abbiamo già detto in tutte le salse - è una pia illusione pensare di ricostruire le case senza dare una prospettiva di ripresa economica alle persone che vi abitano. Proponiamo allora una misura molto semplice che prevede: l'esenzione dalle imposte sui redditi derivanti dallo svolgimento delle attività da impresa nella zona franca fino a concorrenza, per ciascun periodo di imposta, dell'importo di 100.000 euro del reddito derivante dallo svolgimento dell'attività; l'esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive per il valore della produzione netta derivante dallo svolgimento delle attività, nonché l'esenzione dalle imposte municipali proprie per gli immobili siti nella zona franca. Ripeto, signora Presidente, sono provvedimenti assolutamente aderenti a quello che il Governo ha già fatto per il terremoto dell'Emilia-Romagna.

Ci chiediamo come si possa confezionare queste norme, come si possa convertire in legge questo decreto-legge, senza inserire questo tipo di previsione, senza dare questo tipo di attuazione. Non stiamo chiedendo la luna, ma una cosa di assoluto buonsenso, che - ribadisco - proviene da un'esigenza

espressa dal territorio.

Il Governo potrà dire che ci penserà in un futuro provvedimento, che lo vedrà dopo. Una cosa è certa, com'è stato già abbondantemente ricordato in discussione generale: quello che si fa oggi ha senso per il terremoto; quello che non viene fatto oggi dichiara l'incapacità del Governo nell'affrontare seriamente il problema della ricostruzione. È inutile che portiate qui Renzo Piano a fare i suoi sproloqui con Renzi; qui si vede se ci sono o no i soldi; qui si vede se il Governo ha veramente intenzione di far ripartire quelle imprese. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

PRESIDENTE. Invito il relatore e la rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

LAI, relatore. Signora Presidente, la legislazione che si porta avanti nel Paese per quanto riguarda le ricostruzioni prevede sempre che, ad un certo punto, quando si conclude il percorso di verifica e di valutazione dei danni e quindi si riavvia la ricostruzione, venga istituita una zona franca. L'argomento è importante, ma in questo contesto il parere resterà quello espresso in Commissione, quindi contrario, sapendo che l'impegno è quello di istituire la zona franca appena potrà essere avviata la seconda fase di ricostruzione, anche quella delle imprese.

DE MICHELI, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 49.0.1.

LEZZI (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEZZI (M5S). Signora Presidente, avrei necessità di fare una dichiarazione di voto da parte del mio Gruppo, facendo una premessa.

È stato già detto - ma credo che bisogna specificarlo ancora una volta - che questo provvedimento nasce dal pieno accordo tra tutte le parti per dare più rapidamente possibile il massimo sollievo alle popolazioni. Avevamo concordato di non presentare ulteriori emendamenti, ma se la Lega fa finta di ritirarli tutti per mantenerne uno che vale più del doppio dell'intero decreto-legge è scorretto nei confronti di questo Parlamento, della Commissione, del lavoro dei colleghi, ma soprattutto riguardo alle zone terremotate, su cui vogliono speculare politicamente perché sanno che non può essere approvato! *(Applausi dai Gruppi M5S e Misto e del senatore Susta)*. Tutti noi avremmo potuto presentare emendamenti di questo tipo; quindi, la Lega è stata profondamente scorretta anzitutto nei riguardi degli sfollati e di chi ha estrema necessità che venga approvato questo decreto-legge! È chiaro?

È inutile che pensiate di prenderci in giro; non potete andare a spendervi questo emendamento in quelle zone perché questo non è populismo: questa è proprio slealtà nei confronti dei cittadini in difficoltà. Quindi, il Movimento 5 Stelle si asterrà, e sappiamo bene che in Senato questo vale come voto contrario. Non è questo il provvedimento in cui dovete alzare le barricate: lo dovete fare in legge di bilancio, e vedremo cosa farete in quella occasione, perché è lì che si discutono i soldi veri, non qui nell'emergenza. *(Applausi dai Gruppi M5S, PD e Misto)*.

COMAROLI (LN-Aut). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BULGARELLI (M5S). Presidente, la Lega ha già fatto la dichiarazione di voto.

COMAROLI (LN-Aut). Presidente, intervengo giusto per fare chiarezza, perché non capisco come mai i senatori del Movimento 5 Stelle si agitano così tanto: prima il collega ha fatto l'illustrazione, ora faccio una dichiarazione di voto analogamente a quanto ha fatto il Gruppo Movimento 5 stelle. Inoltre, giusto per far capire anche agli altri membri dell'Assemblea, non è che noi abbiamo presentato questo emendamento in Aula e non abbiamo rispettato l'accordo: noi li avevamo già presentati questi emendamenti in Assemblea... *(Commenti della senatrice Lezzi)*. Ma vuoi star zitta e lasciarmi parlare!

Presidenza del vice presidente GASPARRI (ore 11,40)

PRESIDENTE. Colleghi, calma. Non approfittate del cambio di Presidenza.

LEZZI (*M5S*). Anche noi li avevamo presentati.

PRESIDENTE. Senatrice, concluda la sua dichiarazione. (*Commenti dei senatori Arrigoni e Volpi*). Senatore Arrigoni! Senatore Volpi, lei che è Segretario, ci aiuti. Senatrice Comaroli, prosegua. Calma, stiamo parlando anche di un tema delicato.

COMAROLI (*LN-Aut*). Infatti, proprio perché è un tema delicato se noi volevamo "vendere" questo emendamento potevamo dire che anche in Commissione siamo stati l'unico Gruppo che ha presentato la questione della zona franca, uguale identica a quella della zona franca dell'Emilia. Non l'abbiamo voluto fare proprio per dare un segnale e far sì che il Governo si impegnasse, come ha dichiarato anche in Commissione, visto che questo tema è particolarmente importante e vitale. Non so infatti se, questa mattina in tv avete avuto modo di vedere un servizio nel quale si vedeva un'azienda che in queste zone continua a confezionare i suoi prodotti e i lavoratori sono contenti di poter andare ancora a lavorare. Quello era un sistema; noi l'abbiamo presentato ed è l'unico che abbiamo lasciato, senatrice Lezzi! (*Applausi ironici della senatrice Lezzi*). E guardi che noi conosciamo benissimo gli aspetti relativi alla competenza...

PRESIDENTE. Si rivolga alla Presidenza, senatrice.

COMAROLI (*LN-Aut*). ...al contrario di qualcun altro che invece, come la senatrice Lezzi, viene in Commissione e durante tutto il lavoro che si fa lì non interviene e poi però deve intervenire in Aula per parlare a sproposito. (*Applausi dai Gruppi LN-Aut, Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE, PD e della senatrice Rizzotti*).

PRESIDENTE. Senatrice, faccia il suo intervento; ognuno poi interverrà quando ritiene.

COMAROLI (*LN-Aut*). Quindi, Presidente, era per voler lasciare un segnale importante, visto che questo tema, se è per tutti importante, almeno rimane agli atti. Il mio Gruppo esprimerà quindi voto favorevole su questo emendamento. (*Applausi dal Gruppo LN-Aut e della senatrice Rizzotti*).

BELLOT (*Misto-Fare!*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BELLOT (*Misto-Fare!*). Signor Presidente, intervengo tanto perché si capisca come si è lavorato tutti affinché si arrivasse ad un voto finale che desse una risposta forte, chiara ed anche veloce alle popolazioni che aspettano assolutamente degli interventi per poter ripristinare, per quanto possibile, un po' di normalità (e ci auguriamo che il lavoro di tutti quanti, fatto in maniera corale, arrivi a dare questa risposta).

Vorrei comunque ricordare che sulla zona franca tutte le forze hanno lavorato e presentato emendamenti, e che da parte nostra è stato presentato un ordine del giorno accolto dal Governo. Quindi il Governo si è già impegnato e siamo certi, perché è stata una questione portata avanti in Commissione, che vorrà dare risposta ed onorare questo impegno importantissimo per l'economia, per le risorse e le famiglie di quelle zone che purtroppo sono colpite dal terremoto. Quindi noi attendiamo davvero una conferma a breve nel primo provvedimento, che sappiamo essere la legge di stabilità, per avere risposte chiare, forti e definitive su un argomento che tutti abbiamo condiviso, sul quale abbiamo avuto conferma dal Governo che ha accettato l'ordine del giorno come impegno e sul quale vogliamo avere chiaramente un riscontro. La volontà è assolutamente quella di arrivare ad un accordo unitario di lavoro per l'approvazione del provvedimento in Assemblea. Quindi noi siamo assolutamente convinti che questa sarà la linea. Rimaniamo coerenti con quanto fatto e accordato in Commissione, con tutto il lavoro svolto, e su questo punto ci asterremo dal voto per un fatto di coerenza, perché l'impegno c'è stato e c'è e il nostro ordine del giorno che deriva da un emendamento è stato accolto. (*Applausi dal Gruppo M5S e della senatrice Bencini*).

GALIMBERTI (*FI-PdL XVII*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GALIMBERTI (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, considerata l'importanza dell'emendamento e l'aiuto concreto che esso potrebbe dare al territorio, chiedo al presentatore la possibilità di sottoscrivere

l'emendamento 49.0.1 e preannuncio il mio voto favorevole.

[PRESIDENTE](#). Procediamo con la votazione.

BULGARELLI (*M5S*). Presidente, manca il parere della 5a.

LEZZI (*M5S*). Non c'è il parere della 5a.

PRESIDENTE. L'emendamento è stato esaminato in Commissione; questo risulta ai nostri uffici.

[SANTANGELO](#) (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO (*M5S*). Signor Presidente, manca il parere della 5a Commissione, quindi sarebbe il caso di sentire il presidente Tonini su questo.

[TONINI](#) (*PD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TONINI (*PD*). Signor Presidente, la 5a Commissione non ha esaminato questo emendamento in sede consultiva come sarebbe stato necessario fare questa mattina quando abbiamo dato parere di nulla osta su tutti gli emendamenti, salvo quelli del Gruppo della Lega che erano rimasti nel fascicolo che, peraltro, come annunciato anche in Commissione, sarebbero stati ritirati in Assemblea.

Il mio parere in questa sede non può che essere articolato.

Dal punto di vista strettamente formale, se noi facessimo una verifica in Commissione come siamo soliti fare, con il massimo del rigore, dovremmo dire due cose: la prima è che manca una relazione tecnica e quindi è evidente che c'è un problema; infatti, soprattutto quando si tratta di materia fiscale, la relazione tecnica è necessaria. In secondo luogo, è prevista indubbiamente una copertura, tuttavia essa rinvia a risparmi da ottenere attraverso razionalizzazioni che di solito, per essere considerate una copertura solida, avrebbero bisogno di una clausola di salvaguardia. Quindi, dal punto di vista tecnico, c'è qualche elemento discutibile.

Detto questo, tuttavia, siccome mi pare evidente che l'intento dei promotori sia di mantenere aperta la discussione su questo tema e che certamente l'obiettivo in sé, dal punto di vista dell'economia del Paese, è virtuoso perché mira a mantenere delle attività economiche garantendo uno sviluppo anche ulteriore rispetto alla fase delle esenzioni fiscali, o meglio, del rinvio delle imposte, la mia opinione sarebbe di dare un parere di nulla osta, evidenziando però questi *caveat*, queste difficoltà.

Mi appello comunque alla responsabilità del Gruppo della Lega perché, per mantenere aperta la discussione sul tema, l'ideale sarebbe che l'emendamento fosse trasformato in un ordine giorno. Il mio parere, quindi, è di nulla osta con dei *caveat* obbligatori.

[AZZOLLINI](#) (*FI-PdL XVII*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AZZOLLINI (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, naturalmente concordo con il presidente Tonini sul fatto che questo emendamento meriterebbe un'attenzione molto particolare. Il clima che abbiamo vissuto in Commissione e anche in Aula è stato caratterizzato da uno sforzo da parte di tutti i Gruppi, e naturalmente il presidente Tonini ha tenuto conto di questo nel suo parere.

Se posso permettermi di intervenire, affinché la regolarità giustamente invocata dal presidente Tonini possa essere consolidata sotto il profilo formale, chiederei ai colleghi della Lega di modificare la formula di copertura, e quindi il punto 9), che al momento recita: «Per far fronte agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 500 milioni...». Essa dovrebbe infatti contenere la previsione di un tetto di spesa e quindi le parole «pari a 500 milioni» dovrebbero essere sostituite da altre che significhino nei limiti di 500 milioni. Offro questo modesto supporto tecnico alla valutazione del presidente Tonini perché darebbe alla Commissione bilancio maggiore serenità sulla procedura che è stata seguita.

Quindi chiederei ai colleghi della Lega di prevedere la cifra di 500 milioni come tetto di spesa, riformulando l'emendamento con le parole: «nella misura massima di 500 milioni». Chiedo comunque che il presidente Tonini confermi il mio suggerimento.

PRESIDENTE. È stata avanzata una proposta di riformulazione dell'emendamento 49.0.1. Chiedo alla senatrice Comaroli se la accetta.

COMAROLI (*LN-Aut*). Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pur avendo il nulla osta della Commissione bilancio, non vi è stata però la modifica del parere contrario espresso precedentemente dal relatore e dal Governo. Il problema, infatti, resta questo.

Chiedo quindi al relatore, senatore Lai, se vuole aggiungere qualche considerazione, a seguito del nulla osta del presidente della Commissione bilancio e della proposta di riformulazione condivisa dalla prima firmataria, senatrice Comaroli.

LAI, relatore. Signor Presidente, confermo il parere negativo perché i lavori in Commissione hanno portato a una valutazione condivisa.

Pertanto, non ha senso, né è utile, approvare questo emendamento in questo momento. Nel momento in cui inizierà la seconda fase e i tributi dovranno essere riattivati, allora è giusto che si ritorni su questo punto.

Pertanto, confermo il parere contrario.

PRESIDENTE. Invito anche la rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento 49.0.1 (testo 2).

DE MICHELI, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Confermo il parere conforme al relatore.

URAS (Misto). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

URAS (Misto). Signor Presidente, noi siamo usciti da un lavoro in Commissione fatto con grande lealtà e rispetto nei confronti di tutti. Tutti abbiamo condiviso come questo sia un problema da affrontare e ce ne faremo carico anche nei prossimi provvedimenti. Sono provvedimenti che, tra l'altro, arriveranno a breve in quest'Aula. Alcuni sono già al nostro esame, ma il provvedimento principale, che arriverà in Assemblea a brevissimo, è la legge di bilancio.

Non si può qui utilizzare questo emendamento per scardinare l'ottima collaborazione che si è costruita in questi giorni a vantaggio delle popolazioni. Tutti noi abbiamo, nel cuore e nella mente, i problemi di quei cittadini e nessuno di noi vuole speculare su di essi. (*Applausi dai Gruppi Misto e PD*).

FUCKSIA (Misto). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FUCKSIA (Misto). Signor Presidente, il contenuto di questo emendamento è condiviso da tutti perché è di buon senso, perché è utile, perché s'ha da fare; tanto è vero che tutti i Gruppi parlamentari hanno presentato emendamenti e ordini del giorno, diversamente impostati, sulla zona franca. Per esempio, io avevo presentato sia un emendamento che un ordine del giorno al riguardo. Visto che siamo in Europa, avevo avanzato una proposta in tal senso, che poi il Governo avrebbe rimodulato come avrebbe ritenuto più opportuno. Io chiedevo che in queste zone, particolarmente afflitte da questi eventi calamitosi, per dare sostegno all'economia del luogo, si desse la possibilità di valutare liberamente per gli imprenditori un regime fiscale uguale a quello più vantaggioso vigente in Europa. Se siamo in Europa, infatti, non vedo per quale motivo Cipro possa avere una tassazione del 15 per cento mentre noi siamo al 65.

Questo potrebbe essere anche un modo per richiamare imprese che hanno delocalizzato e investimenti. Sarebbe quindi un circolo virtuoso positivo. Ora, scorrettezza o no, chi ha più buonsenso lo adoperi (ricordo il racconto biblico su Salomone e il figlio conteso da due madri). A me non interessa chi presenta l'emendamento, se poi alla fine la misura va a vantaggio dei cittadini; l'ha presentato la Lega Nord, ed è sostenuto da tutti. Io chiedo pertanto di sottoscriverlo e, se lo votiamo, voterò positivamente.

In alternativa, se l'emendamento in oggetto diventa un ordine del giorno, allora che vengano approvati,

a maggior rinforzo e impegno del Governo, tutti gli ordini del giorno che prevedevano una zona franca. Tutti gli ordini del giorno presentati su una zona franca siano assorbiti in tale ordine del giorno che verrà accolto dal Governo, e impegniamoci in questo senso.

PRESIDENTE. Colleghi, voglio precisare che la Commissione bilancio ha esaminato il provvedimento in sede referente e che, come tale, essa esaurisce sui testi esaminati in quella sede anche l'esame in sede consultiva. L'emendamento 49.0.1 era stato esaminato pertanto in questo modo dalla Commissione bilancio.

Il relatore poi si è espresso con un parere contrario, al quale si è conformato il Governo. C'è stata una riformulazione, ma i pareri sono rimasti tali.

Invito dunque il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione elettronica dell'emendamento 49.0.1 (testo 2) mediante scrutinio simultaneo risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

MILO (AL-A). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MILO (AL-A). Signor Presidente, io vorrei rimanere nel clima che si è instaurato sia in Commissione che in Aula; tuttavia, al di là delle acrobazie tecniche suggerite dal senatore Azzollini, la copertura di questo emendamento è chiaramente dal 2017.

Pensando che tutti condividiamo il merito dell'argomento, ritengo tuttavia più giusto che questo emendamento possa essere trasformato in ordine del giorno, se la Lega Nord e la collega Comaroli sono d'accordo, con un impegno serio del Governo rispetto alla legge di stabilità. In tal modo eviteremmo anche l'ulteriore perdita di tempo di tornare in Commissione e poi in Aula. *(Applausi dal Gruppo AL-A).*

PRESIDENTE. Mi sembra che tutto rimanga confermato.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 49.0.1 (testo 2), presentato dalla senatrice Comaroli e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame dell'emendamento e dell'ordine del giorno riferiti all'articolo 50 del decreto-legge, che si intende illustrato, su cui invito il relatore e la rappresentante del Governo a pronunziarsi.

LAI, relatore. Esprimo parere favorevole.

DE MICHELI, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 50.5 (testo 2).

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 50.5 (testo 2), presentato dalla Commissione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

L'ordine del giorno G50.100 è stato ritirato.

Gli emendamenti riferiti all'articolo 51 del decreto-legge sono stati ritirati.

Riprendiamo l'esame dell'emendamento 8.0.1, precedentemente accantonato, su cui invito il relatore e la rappresentante del Governo a pronunziarsi.

LAI, relatore. Signor Presidente, dopo aver interloquito con i Gruppi politici, posso dire che sull'emendamento esprimo parere contrario; esso viene quindi trasformato in ordine del giorno su cui il

parere è favorevole.

DE MICHELI, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G8.0.1 non verrà posto ai voti. Passiamo alla votazione finale.

TARQUINIO (*CoR*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TARQUINIO (*CoR*). Signor Presidente, considerando la gravità dell'evento tutti noi ci siamo approcciati al provvedimento in esame con serietà e quindi in termini propositivi; d'altra parte non poteva essere altrimenti rispetto alla tragedia che si è sviluppata. Tuttavia nel nostro Paese, ormai dal 1908 in poi, queste tragedie si sviluppano in maniera clamorosa ed evidente.

Si stanziavano circa 1,5 miliardi e tutti sappiamo che servono a poco o a niente. Il problema è come cercare di dare risposte vere a questo e ad altri terremoti, sapere se queste popolazioni potranno rimanere dove erano, se si potrà ricostruire un tessuto sociale ed economico e una comunità intera. Questa risposta non viene dal decreto-legge in discussione, non viene da posizioni di Governo, né assolutamente dalla maggioranza. Come al solito c'è il silenzio totale, il non voler affrontare i veri problemi. Questa storia si ripete da tempo e sembriamo non renderci conto che questo Paese balla e continuerà a ballare.

Sembriamo non volerci rendere conto che o si affronta il problema globalmente, con una sorta di piano eccezionale e un piano nazionale rispetto ai problemi della sismicità di questa Nazione (che aumenterà sempre di più), o non ne usciremo fuori. Queste risposte parziali ben vengano, ma sappiamo tutti che servono a ben poco se non diciamo esattamente quello che vogliamo fare e quel che dovremo fare.

Non è venuta mai nessuna parola in questo periodo su quello che deve affrontare questa Nazione per rendere stabili non solo le strutture sanitarie, ma tutte le strutture pubbliche e - se mi consentite - anche quelle private: questo non c'è. La vera motivazione, il vero grande dibattito, che potrebbe produrre un clima di sicurezza per gli italiani ma anche un grande clima di investimenti seri che potrebbero portare alla ripresa dell'economia con investimenti seri e mirati, non ci sono: non c'è tutto questo.

Noi riteniamo insufficiente quello che è stato fatto e ci asterremo rispetto al problema, perché innanzitutto mancano le risposte vere a monte. Non si dà alcuna certezza, come non la si è data in altre occasioni, sul fatto che si ricreeranno le condizioni perché queste comunità continuino ad esistere, socialmente ed economicamente. Tutto questo non c'è. Ci sono questi 1,5 miliardi fra mille organismi che si rimbalzeranno come al solito le mille responsabilità o cose da fare, e italianamente perderemo tempo.

Di fronte a tutti questi ritardi vediamo invece quel che accade in altri Paesi, come in Giappone, non solo rispetto alla sismicità. Domandiamoci perché occorre tanto tempo per fare opere e strade, quando in Giappone una voragine di 15 metri di profondità viene eliminata in quarantott'ore e a Mosca una strada di 15 chilometri viene fatta in una nottata. Nel nostro Paese, senza che si decida di intervenire, facciamo tutti finta di non capire e di non vedere. (*Applausi del senatore Liuzzi*). Guarda caso, spesso queste imprese sono anche italiane: modelli di efficienza all'estero ma il nulla qui. Di questo quando si parla? Quando interveniamo? Cosa diciamo?

È mai possibile che si continui a fingere in un momento così drammatico, che peraltro continua a ripetersi da decenni? Siamo capaci di dire una volta per sempre che bisogna smetterla di essere inefficienti? I nostri imprenditori sono capaci all'estero ma furbi in Italia: questo non è possibile; ci sono anche complicità chiare, non solo politiche, ma anche della burocrazia. Benedetta - per me maledetta - legge Bassanini! Voglio la responsabilità diretta del politico; basta con i poteri di questi dirigenti che fanno e disfanno come meglio ritengono. Non è possibile. Queste risposte politiche per il futuro non ci sono: non ci sono delle risposte chiare per questa gente e anche per altri terremoti; non c'è la prospettiva del popolo italiano.

Questa Nazione balla e continuerà a ballare sempre più: questo è il dato reale. Cosa si propone? Il

nulla, il solito pannicello caldo del momento. Non è più possibile. È arrivato in Italia il momento di dire la parola «fine» e fare tutti i seri, iniziando da me, ma innanzitutto da chi ci governa e da chi ha più responsabilità. Annunciamo pertanto il nostro voto di astensione. (*Applausi dal Gruppo CoR e dei senatori Azzollini, Candiani e Mauro Mario*).

ARRIGONI (LN-Aut). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ARRIGONI (LN-Aut). Signor Presidente, colleghi, rappresentanti del Governo, con il collega Candiani siamo andati a trovare quelle comunità di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria duramente colpite dai forti terremoti del 24 agosto, del 26 e 30 ottobre, anche provate psicologicamente dall'ininterrotto sciame sismico. Quelli sono territori di montagna dove le condizioni climatiche sono pesanti già da diverse settimane. Collega Cardinali, abbiamo fatto delle visite, non delle sfilate; non avevamo giornalisti e televisioni al seguito. Siamo andati in punta di piedi, bussando prima alla porta dei sindaci; e le successive volte che ci siamo tornati l'abbiamo fatto invitati dagli stessi primi cittadini. Ci siamo mossi - io e il collega Candiani - da ex sindaci, per capire le necessità e le esigenze di quelle comunità.

Pensando prioritariamente di corrispondere alle necessità di cui ci siamo fatti interpreti, in queste ultime tre settimane, in un clima di leale collaborazione, il nostro Gruppo ha dato la massima disponibilità a condividere il metodo di lavoro della Commissione bilancio, proposto dalla maggioranza e dal relatore Lai, che comunque ringraziamo per la professionalità e le disponibilità.

Abbiamo anche pazientato per la consegna dei decreti, ancora una volta annunciati in conferenza stampa da Renzi ma di fatto resi disponibili con diversi giorni di ritardo. I tempi per la fase emendativa purtroppo sono risultati troppo compressi. Abbiamo rinunciato, nostro malgrado, a segnalare diversi emendamenti che ritenevamo importanti. Ci spiace che dei pochi emendamenti da noi segnalati, tra i diversi presentati, volti - proprio nello spirito citato ieri dalla senatrice Cardinali - a migliorare quello che c'è ed è migliorabile nel testo del decreto e, lo ribadisco, frutto di richieste pervenute dai territori colpiti, vi sia stata una bocciatura da parte di Governo e maggioranza.

Certo, siamo soddisfatti che sia stato introdotto il risarcimento per le seconde case. La Lega è stata la prima e l'unica parte politica a chiedere tale previsione in occasione della riunione congiunta delle Commissioni ambiente di Camera e Senato lo scorso 1° settembre alla presenza del sottosegretario De Vincenti, all'indomani del primo terremoto di Amatrice. Non introdurre questa previsione, che ci era stata raccomandata dai sindaci di Amatrice, Accumoli e Arquata, avrebbe certamente impedito la ricostruzione di quei bellissimi borghi che nel corso degli anni hanno vissuto uno spopolamento di famiglie che hanno però mantenuto quelle abitazioni come seconde case.

Ci riteniamo solo parzialmente soddisfatti per l'approvazione di alcuni nostri emendamenti, come la defiscalizzazione delle donazioni versate da privati nei confronti dei Comuni colpiti dal sisma; oppure la possibilità di fare la perizia asseverata in luogo di quella giurata per dimostrare la causa-effetto se uno ha subito danni dal sisma.

Del documento finale, frutto della fusione dei due decreti-legge, non condividiamo però diversi aspetti. Certamente sbagliato - lo ribadiamo - è l'aver blindato il cratere. I Comuni colpiti e che restano fuori sono tanti. I cittadini e le imprese di quei Comuni esclusi non godranno dei benefici fiscali: pur avendo subito danni a propria abitazione od opificio, dovranno dimostrare con perizia il nesso causa effetto.

Il relatore Lai ieri, nella sua relazione, ha detto che sono cinque le caratteristiche del decreto-legge: velocità, interventi integrati, sicurezza, legalità e trasparenza. Ebbene, iniziamo subito a fare chiarezza e trasparenza sul cratere. Noi abbiamo seri dubbi che i 69 Comuni elencati dal secondo decreto-legge siano già con efficacia nel cratere e dunque stiano già beneficiando di tutte le provvidenze. Temiamo che invece debbano attendere la conversione in legge del decreto finale. In merito saremmo contenti di essere smentiti.

Ci preoccupa che il provvedimento in esame sia figlio della legge elaborata per la ricostruzione in Emilia, per la quale lo stesso Errani, anche lì commissario straordinario, ha dovuto emanare 459

ordinanze di applicazione, l'ultima delle quali è di questi giorni. Quella legge si è dimostrata confusa e ha generato disparità di trattamento tra i cittadini che aspiravano alla ricostruzione dei loro immobili e delle loro aziende.

È sbagliato, dunque, non inserire nel testo l'esplicito riferimento alle pertinenze, oppure agli impianti interni ed esterni riferiti agli edifici distrutti o inagibili che dovrebbero essere rifatti i riparati con completo risarcimento dei costi. Nella ricostruzione *post* terremoto dell'Emilia, la mancanza di tali termini nella legge ha creato una serie di problematiche, in quanto non garantiva l'ammissione implicita al contributo e, pertanto, si è reso necessario emanare apposite ordinanze, come questa, per definire tali questioni.

Bocciare i nostri emendamenti significa non voler tenere conto dell'esperienza del passato, significa non volere intervenire per evitare perdite di tempo e ritardi che stanno caratterizzando la ricostruzione nell'Emilia. Altro che esempio di efficienza! (*Applausi del senatore Candiani*).

Sbagliato non consentire deroghe urbanistiche per l'installazione presso le abitazioni e le attività economiche di piccoli manufatti in legno quali luoghi di protezione civile personale. (*Applausi del senatore Candiani*). È la richiesta più invocata da parte di quelle popolazioni, soprattutto di Norcia e di Cascia, a cui voi state rispondendo no.

Troviamo grave che lo Stato, in nome di uno spinto ambientalismo, in nome dell'efficientamento energetico da perseguire a tutti i costi, arrivi a risarcire integralmente i costi di ricostruzione di un edificio con costosi interventi innovativi e di miglioria e a consentire il passaggio da una bassa ad un'alta classe energetica e poi non riconosca l'adeguamento sismico degli edifici privati con un livello di sicurezza dell'80 per cento o del 100 per cento per gli edifici strategici come scuole e ospedali. È una follia riparare gli edifici danneggiati limitandosi al coefficiente del 60 per cento, che si è dimostrato inadatto, visto che gli edifici di Spoleto e Camerino, colpiti in passato e ricostruiti con i parametri che si vogliono qui riconfermare, sono crollati lo stesso con il ripetersi del terremoto. (*Applausi dal Gruppo LN-Aut*).

Colleghi, quelle zone del centro Italia sono classificate ad elevatissima ed elevata sismicità. Se vogliamo evitare di spendere il doppio di risorse per rifare due volte gli edifici crollati, occorre prendere opportune misure per garantirne subito la stabilità; e il coefficiente dell'80 per cento risponde a tale criterio. Lo ripeto: dobbiamo dare un nuovo ordine alle priorità di intervento da sostenere con contributi statali. Prima viene l'adeguamento antisismico, che salva mobili, immobili e soprattutto vite umane, e poi, se avanzano i quattrini, si può pensare anche all'efficientamento energetico. Il *premier* Renzi, che ciancia tanto del progetto Casa Italia e poi avalla queste scelte scellerate, si dimostra ancora una volta un grande parolaio.

Profondamente ingiusto è poi prevedere la sola sospensione, e per un tempo limitato al settembre 2017, degli obblighi di versamento delle tasse e delle bollette. Bisognava esentarne il pagamento per tre anni e invece niente. Pertanto, famiglie e imprenditori presto si ritroveranno costretti a pagare e pure a restituire gli arretrati. Su questo aspetto Renzi doveva intraprendere un braccio di ferro con l'Europa, su questo aspetto Renzi doveva dirottare le risorse, che continua a ribadire che per la ricostruzione non mancano, anche se, dai numeri che vediamo nel decreto-legge, sono scarse.

Sbagliato l'aver voluto rinviare l'istituzione di una zona franca per agevolare fiscalmente le microimprese localizzate nei Comuni del cratere. Negare la zona franca, ma limitarsi solo a un impegno ad attivarla, e negare la *no tax area* è un grave errore; non dà prospettive, ma solo un futuro pieno di incertezze. (*Applausi dal Gruppo LN-Aut*). È una pessima scelta, che non permette alle attività commerciali, artigianali e ai piccoli imprenditori, che non possono né vogliono delocalizzarsi altrove, di programmare, di restare *in loco* e di continuare ad essere sangue e ossigeno per le comunità locali, permettendo loro di sopravvivere, resistere e risorgere. Altro che speculare, cara senatrice Lezzi, la Lega Nord è l'unico partito che in Commissione ha presentato una proposta di istituzione di una zona franca. Noi ci abbiamo pensato, il Movimento 5 Stelle no. Punto.

Il Gruppo della Lega Nord, per le considerazioni sopra esposte, non può dunque dare un voto a favore del provvedimento. Il nostro voto si limiterà all'astensione. Non è un affronto a coloro che hanno

operato e stanno operando nell'emergenza e nel post-emergenza, come i Vigili del fuoco, la Protezione civile, le Forze dell'ordine, la Croce rossa italiana, l'ANPAS e le diverse associazioni di volontariato, che continuiamo a ringraziare per quanto fatto. Non è uno schiaffo alle popolazioni colpite, che continueremo, come Lega Nord, a seguire, ma ne interpreta il malcontento, che da quelle parti sta sempre più emergendo. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut).*

[MAURO Giovanni](#) (*GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL)*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAURO Giovanni (*GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL)*). Signor Presidente, care colleghe e colleghi, rappresentanti del Governo, abbiamo orientato la nostra bussola decisamente all'interesse immediato delle popolazioni che sono state colpite dal sisma. Abbiamo orientato la nostra attività parlamentare, la nostra capacità di suggerire miglioramenti al testo e la nostra volontà all'obiettivo di rendere il provvedimento quanto più vicino possibile all'immediatezza dei problemi. Preannuncio il voto favorevole del Gruppo che rappresento ed è un voto favorevole espresso in occasione di un evento assolutamente straordinario. Pertanto, anche l'intervento legislativo che oggi si pone alla nostra attenzione non può che essere caratterizzato da questa straordinarietà. Ci sono stati e ci sono ancora, nel provvedimento che andremo ad approvare oggi, degli aspetti che sicuramente possono essere migliorati e che possono trovare in noi una certa perplessità, per il fatto di non aver raggiunto quel livello ottimale che avremmo voluto, sempre nell'interesse delle popolazioni. Oggi si deve però intervenire sulle scuole da riaprire, sulle attività economiche a cui garantire una continuità, sul nostro patrimonio storico culturale e sulla memoria storica del nostro Paese.

Cari colleghi che avete annunciato l'astensione sul provvedimento in esame, vorrei dirvi che ci sono dei momenti in cui la storia nazionale e del nostro popolo non può conoscere divisioni. Dovremmo infatti riuscire a mettere un attimo da parte la sottolineatura rispetto alle debolezze di un'eventuale impalcatura, perché nell'evidenziare quella stessa debolezza si rappresenta all'esterno una mancanza di coesione. Oggi abbiamo ritenuto fondamentale poter dare alle popolazioni colpite, ma anche a chi ci guarda al di fuori dei confini del nostro Paese, la rappresentazione di un popolo capace di stringersi intorno ai bisogni dando risposte più aderenti possibili. È chiaro che i provvedimenti all'attenzione della nostra Assemblea saranno diversi - ne avremo di immediati già con la prossima legge di stabilità - e non vi è dubbio che sosterrremo in modo forte l'emendamento proposto nella seduta di oggi dai colleghi della Lega, nella sede più confacente, che ritengo sia quella dell'esame della legge di stabilità.

Oggi dovrebbe essere il giorno in cui approviamo i provvedimenti d'urgenza per dare ristoro immediato alle popolazioni colpite e anche quello con in cui prendiamo atto e riflettiamo su quante volte siamo chiamati ad intervenire su questioni emergenziali. Un Parlamento e una classe dirigente che sappiano guardare in maniera piena agli interessi dei propri amministrati, non può che guardare anche alla pianificazione futura. Certamente occorre affrontare l'emergenza e dare sostegno immediato a chi soffre, ma abbiamo la responsabilità di legiferare per il futuro e per le future generazioni. Vi invito a fare il conto di quanto abbiamo speso negli ultimi cinquant'anni, nel nostro Paese, per calamità naturali che vanno dalle alluvioni fino ai terremoti, per passare alle situazioni più disparate, in cui il danno si è notevolmente amplificato per la mancanza di prevenzione da parte delle nostre amministrazioni, locali e non. Dobbiamo fare i conti anche con le nostre tasche, chiedendoci cosa stiamo preparando per il futuro e se non sia il caso di investire ciò che sappiamo essere, secondo un dato statistico storicizzato, la spesa per gli eventi calamitosi, facendo una programmazione seria, già nella prossima legge di stabilità, di quanto pensiamo di destinare alla prevenzione. Spenderemo lo stesso quella somma, avendo però un carico enorme dal punto di vista delle vite umane e della capacità di ripresa della cosiddetta vita normale. Cominciamo da ora, da questa generazione politica, da questo Parlamento, a porre le fondamenta.

Il nostro Paese, purtroppo, è attraversato da tanti terremoti e dissesti idrogeologici, perché la morfologia del nostro territorio si presta a essere soggetto a questo tipo di eventi. Non possiamo far finta di nulla; non possiamo far finta di non vivere questa situazione. Allora, affrontiamola con lealtà, con gli occhi aperti e dotati della capacità di offrire soluzioni preventive.

La retorica di parte potrebbe portarci oggi, ancora una volta, a dire al Governo che non ci sono piaciute alcune cose, come la scelta del Commissario straordinario, il modo in cui i decreti sono stati emanati o i ritardi accumulati. Invece oggi vi chiediamo una cosa sola, cioè di sentirvi, come Governo, responsabili di un voto ampiamente unanime. Sentitevi addosso la responsabilità e il peso di un Parlamento che si trova unito, nel voto, a sostenere un'azione di Governo che deve essere assolutamente trasparente.

Rispetto alle procedure di trasparenza vi preghiamo di non farci impallidire, anche agli occhi di quei popoli che vivono al di fuori del nostro Paese, perché arrivano informazioni - speriamo solo giornalistiche - di acquisizioni da gare non fatte, di conversazioni captate rispetto ad appartamenti dati ad amici, anziché assegnati secondo regolare procedura di gara. Ci rendiamo conto che le procedure non possono che essere di urgenza, perché l'urgenza è un elemento essenziale di questo provvedimento, ma vi preghiamo: non fateci vivere l'imbarazzo di azioni e attività che siano meno che trasparenti. Il Governo, almeno per questa volta, sia all'altezza dell'ampio voto favorevole che gli viene dal Parlamento.

Quindi, con il pensiero rivolto alle popolazioni colpite, ai giovani che stanno soffrendo la precarietà del loro anno scolastico, pensando purtroppo anche a coloro che non ci sono più per via del terremoto, annuncio all'Assemblea il voto favorevole del Gruppo GAL e rimetto al Governo - e alla maggioranza che lo sostiene - l'assunzione di una responsabilità piena per una ricostruzione che sia trasparente e tenga conto del grande afflato che il popolo italiano ha dimostrato in questa vicenda. (*Applausi del senatore Giovanardi*).

Saluto ad una rappresentanza di studenti

[PRESIDENTE](#). Salutiamo gli studenti e i docenti del Liceo scientifico e linguistico statale «Enrico Medi» di Battipaglia, in provincia di Salerno, che stanno assistendo ai nostri lavori. (*Applausi*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2567 (ore 12,23)

[MAZZONI](#) (*AL-A*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[MAZZONI](#) (*AL-A*). Signor Presidente, credo che lo spirito che dovrebbe animare - e in parte ha animato - il dibattito sul decreto *post* terremoto debba essere quello di un patto per la ricostruzione e per la messa in sicurezza del territorio nazionale. Quindi, credo che le polemiche debbano restare ampiamente fuori da questo dibattito.

Il decreto unificato - chiamiamolo così - al nostro esame contiene misure assolutamente indispensabili per fronteggiare un'emergenza dilatata nel tempo dal susseguirsi degli eventi sismici nel Centro Italia: deroga al blocco del *turnover* per assumere personale in grado di compiere le verifiche tecniche e assistenza abitativa alle popolazioni colpite; più poteri ai sindaci; un'amministrazione più snella; e, ancora, più fondi per gli allevatori danneggiati per costruire stalle provvisorie e moduli abitativi che gli consentano di restare nella loro terra e vicini all'azienda. L'elenco delle verifiche tecniche ancora da fare per mettere in sicurezza immobili e cittadini è drammaticamente lungo. Le richieste sono destinate a crescere. Si tratta di un lavoro immane e manca il personale per svolgerlo. Per questo era necessaria la deroga al blocco del *turnover*, per assumere tecnici in grado di svolgere queste urgenti mansioni.

Renzi ha assicurato che ci sarà un maggiore coinvolgimento dei sindaci dei Comuni colpiti, che chiedono più poteri perché in questi mesi si sono scontrati con le limitazioni imposte dal primo decreto terremoto, la cui impostazione non solo tendeva a centralizzare le procedure d'intervento, ma rischiava di ostacolare, a causa delle lentezze burocratiche, il tempestivo adempimento delle attività necessarie

per la messa in sicurezza delle aree danneggiate, anche e soprattutto quelle appartenenti al patrimonio culturale del Paese.

Modificare il primo decreto è stato, dunque, un passo nella giusta direzione, perché, rispetto al tipo di evento per cui era stato emesso, ora ci troviamo di fronte a una situazione completamente diversa. Il decreto, in questo senso, accoglie molte delle richieste dell'Associazione nazionale dei Comuni italiani (ANCI). In particolare, viene attribuito al Commissario straordinario per la ricostruzione il compito di integrare l'elenco dei 62 Comuni già individuati nel cratere, alla luce dei nuovi danni causati dal continuo sciame sismico e attraverso l'individuazione di specifici criteri. Governatori e sindaci hanno chiesto meccanismi più rapidi anche per i cittadini per avere le certificazioni necessarie dai tecnici della Protezione civile, quelle che sono poi necessarie per compiere i lavori di riparazione e ottenere rimborsi e risarcimenti.

Il decreto unificato è chiamato, quindi, a riparare tutte queste falle. Non è solo una questione di fondi: si tratta di ripensare la macchina organizzativa per gli interventi nelle zone colpite, a fronte di un dramma che sembra interminabile. C'è un problema di tenuta del tessuto economico, di cui dobbiamo occuparci, oltre che di primo soccorso, la sistemazione degli sfollati, la messa in sicurezza di ciò che è rimasto in piedi, la ricostruzione. L'emergenza principale di cui il decreto si occupa è proprio quella di garantire un'adeguata assistenza abitativa alle popolazioni colpite. Per fronteggiarla, si prevede che il dipartimento della Protezione civile possa, con procedure rapide e trasparenti, acquisire i *container* e, sulla base delle indicazioni dei Comuni, individuare le aree sulle quali installarli. Per favorire il rientro nelle case con danni lievi, che hanno bisogno soltanto di interventi di immediata riparazione, si prevede che i proprietari, previa presentazione di apposito progetto firmato da un professionista abilitato, possano procedere al ripristino dell'agibilità degli stabili. Si velocizzano, insomma, le procedure. Per la messa in sicurezza del patrimonio storico e artistico, inoltre, i Comuni interessati possono fare direttamente gli interventi indispensabili, dandone comunicazione al Ministero dei beni culturali. Ma il problema - credo questo sia il punto su cui concentrarci - non si ferma qui; c'è un obiettivo di ben più ampio respiro da perseguire: la messa in sicurezza di un territorio a rischio sismico che copre il 60 per cento delle Regioni italiane. Il Fondo per la prevenzione sismica, approvato all'indomani del terribile terremoto de dell'Aquila, programmato su sette anni, dal 2010 al 2016, per un importo complessivo di 965 milioni di euro, si è dimostrato del tutto insufficiente, dal momento che tale somma, seppur cospicua, «rappresenta - secondo il dipartimento della Protezione civile - solo una minima percentuale, forse inferiore all'1 per cento, del fabbisogno che sarebbe necessario per il completo adeguamento sismico di tutte le costruzioni, pubbliche e private, e delle opere infrastrutturali strategiche».

C'è una riflessione da fare: dal 2010 al 2016 è stata stanziata nel Fondo per la prevenzione del rischio sismico una somma inferiore a un miliardo di euro, mentre nello stesso periodo il valore degli importi detraibili per la sola riqualificazione energetica, ossia l'*ecobonus*, ha superato i 12 miliardi. Prevedere un riequilibrio che favorisca una sostanziosa detassazione degli investimenti privati nel consolidamento antisismico sarebbe un passo nella giusta direzione. Se si guarda a quanto ha speso lo Stato italiano negli ultimi cinquant'anni per le ricostruzioni dopo i tanti terremoti registrati, si evince che un grande piano di consolidamento antisismico avrebbe fatto risparmiare. Quello italiano è purtroppo un ritardo epocale. Intervenendo sempre in conseguenza delle emergenze e mai in modo strutturale per un'adeguata prevenzione, si è di fatto speso molto, ma male. Secondo una ricerca del Centro studi del consiglio nazionale degli ingegneri risalente al 2014, la somma in valori attuali dei soli interventi statali di ricostruzione realizzati dal 1968 al 2012 è stata superiore a 121 miliardi di euro; mentre un adeguamento antisismico di tutte le costruzioni, pubbliche e private e delle opere infrastrutturali strategiche sarebbe costato all'incirca 100 miliardi di euro. Un coerente piano di prevenzione avrebbe dunque fatto risparmiare e al contempo salvato decine di migliaia di vite umane. Il programma Casa Italia, varato dal Governo dopo il terremoto di agosto, va finalmente nella giusta direzione.

Passo all'ultimo punto. È in atto un contenzioso tra l'Italia e l'Unione europea sulle spese eccezionali

sostenute per i danni del terremoto e l'accoglienza dei migranti. La richiesta di più *deficit* per questi due eventi eccezionali è sacrosanta, ma l'Europa, ancora una volta, nicchia. Eppure esiste il Fondo di solidarietà dell'Unione europea, varato nel 2002 e da allora utilizzato per 72 interventi in 24 Paesi per concorrere alle spese connesse a catastrofi naturali, con un'erogazione totale di quasi 4 miliardi di euro. La struttura del Fondo è buona, ma le sue possibilità di intervento sono limitate a soli 500 milioni di euro annui. Esso potrebbe essere potenziato in varie direzioni, tra cui quella della concessione di prestiti a lunga scadenza e a tassi agevolati agli Stati colpiti da calamità. Ciò richiederebbe un potenziamento del Fondo, attualmente finanziato sul bilancio europeo, il quale, insieme alla concessione di maggiore flessibilità sul *deficit*, potrebbe venire incontro alle esigenze di un Paese come il nostro, che sta fronteggiando due emergenze assolutamente eccezionali.

Con queste proposte e con questo spirito, il Gruppo AL-A voterà favorevolmente alla conversione in legge del decreto-legge in esame.

URAS (Misto). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

URAS (Misto). Signor Presidente, intervengo anzitutto per dichiarare il convinto voto favorevole al provvedimento.

Abbiamo lavorato sul provvedimento non solo per senso di responsabilità, ma anche per dare il segnale di un valore politico nuovo su una questione così drammatica come quella degli eventi sismici di questi ultimi mesi. Abbiamo voluto trasmettere il valore politico dell'unità del Parlamento, al di là delle differenze che contraddistinguono ogni forza politica nei suoi rapporti con il Governo.

In questo senso, in Commissione abbiamo lavorato positivamente sia con il relatore che con lo stesso Governo e penso che abbiamo fatto un ottimo lavoro dal punto di vista emendativo, tra l'altro componendo due provvedimenti che sono stati presentati dal Governo con riferimento a due diversi eventi sismici - quello dell'agosto scorso e l'altro successivo - entrambi particolarmente drammatici e distruttivi del tessuto urbanistico ed economico, nonché delle condizioni di vita sociale nelle zone colpite.

Mi preme intervenire su un aspetto che ritengo positivo, pur evidenziando al contempo un limite. L'aspetto positivo sta nella dinamica che si è scelta per gestire l'emergenza, collegando gli interventi di soccorso e prima messa in sicurezza con le prospettive di ricostruzione. Si tratta di una ricostruzione che tende a mantenere inalterata la condizione dei luoghi (quindi ripristinandola) e la cultura che in quei luoghi si è sviluppata ed espressa dal punto di vista sia economico che sociale.

Questo lavoro si realizza potenziando la figura del Commissario e superando la concezione del Commissario quale espressione diretta delle amministrazioni locali, individuando una persona che abbia maturato già esperienze e competenza professionale su questo argomento e mettendolo in relazione positiva con il capo del dipartimento della Protezione civile, che bene ha operato e opera in queste circostanze.

Penso che questo sia l'embrione normativo su cui si può lavorare per arrivare finalmente - lo ripeto al Governo perché glielo abbiamo detto tante volte e penso che il Governo non si sia dedicato abbastanza - alla predisposizione di una legge quadro sulle calamità naturali e sugli eventi sismici, che consenta già di avere un'impalcatura normativa in grado di attivare ogni livello di intervento destinato alle zone colpite. È necessario farlo in maniera tale che il tempo che si utilizza, soprattutto a ridosso dell'evento calamitoso e della situazione tragica, sia ridotto al minimo e perché la macchina dello Stato sia immediatamente operativa.

Credo che una legge quadro sia necessaria - e vorrei sottolinearlo - perché rammento un altro evento calamitoso, l'alluvione della Gallura, che ha provocato 19 morti e lo smantellamento di un tessuto sociale e produttivo che ancora non si è ripreso, che non ha avuto le stesse provvidenze che hanno avuto altre aree del Paese interessate da eventi calamitosi.

È necessario che ci sia equità in questi interventi, che non si facciano differenze, che non vi siano situazioni privilegiate e altre dimenticate, e per fare questo c'è bisogno di una legge quadro, non di un

decreto-legge *ad hoc* per ogni alluvione, incendio o terremoto. È necessaria una legge quadro che garantisca lo stesso identico trattamento dello Stato a tutti i cittadini di fronte alla tragedia. Una legge quadro è urgente, e penso che il Governo se ne debba fare carico, perché ormai abbiamo l'esperienza e, purtroppo, abbiamo anche un'altra certezza. Abbiamo la certezza che il nostro Paese, per questioni di territorio, di condizione dei suoli, di problematiche idrogeologiche, è soggetto a eventi di questa natura.

Penso, allora, che questo sia un buon provvedimento sotto il profilo dello schema degli interventi proposti, dell'organizzazione delle autorità pubbliche, della collaborazione tra il Commissario - che ha capacità derogatorie proprie tutte indirizzate verso la qualificazione degli interventi, anche ricostruttivi, e per il superamento dell'emergenza - e il dipartimento di Protezione civile, che invece è ormai all'altezza di intervenire con prontezza in tutte le situazioni particolarmente urgenti. Ritengo che in questo testo ci sia una buona elaborazione normativa per quanto attiene anche all'organizzazione degli interventi utilizzando il potere di determinazione del commissario, delle ordinanze commissariali, e quindi quella elasticità e quella possibilità di adattamento a ciascuna realtà che vale la pena di considerare. Penso anche che noi dobbiamo avere un certo tipo di professionalità da incaricare per lo svolgimento delle funzioni di soccorso, di prima messa in sicurezza e di messa in sicurezza successiva con la Protezione civile e con le funzioni commissariali, e, dopo la fase di stabilizzazione, anche per il sostegno positivo di tutta l'attività di ricostruzione e di ripristino delle condizioni originarie precedenti l'evento calamitoso, là dove possibile, come possibile e al massimo possibile. Poiché questa misura ha del buono, credo debba essere valorizzata anche individuando professionalità in grado di svolgere funzioni commissariali, e non inventandoci un commissario ogni volta.

Ci sono ottimi Presidenti di Regione, che svolgono benissimo il loro ruolo e che non sono all'altezza, anche per le strutture di cui dispongono, di svolgere specifiche attività come quelle che sono invece riconducibili all'attività di commissario. Penso che il Governo dovrebbe utilizzare questo contesto per fare una proposta, che sia finalmente una proposta di legge-quadro, in grado di assicurare al Paese, in ogni momento, una capacità di intervento all'altezza della situazione.

Per le ragioni ora esposte, il mio Gruppo voterà con convinzione a favore di questo provvedimento.

[ROSSI Luciano](#) (AP (NCD-UDC)). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROSSI Luciano (AP (NCD-UDC)). Signor Presidente, onorevoli colleghi, rappresentanti del Governo, quando nel mese scorso abbiamo approvato la mozione su Casa Italia, c'è stato un consenso unanime nel chiedere al Governo un provvedimento rapido e tempestivo che desse risposte efficaci alle popolazioni terremotate del 24 agosto scorso. Successivamente, la grave, gravissima prosecuzione degli eventi sismici ha comportato la necessità di integrare i primi provvedimenti d'emergenza.

Giungiamo oggi in Assemblea con una normativa organica che spero vivamente possa consentire alle popolazioni colpite di rialzare la testa il prima possibile. Il compito dello Stato certamente non si esaurisce con un decreto, ma è proprio da oggi che lo Stato deve continuare a far sentire la propria presenza soprattutto nella quotidianità stravolta dei terremotati.

Le istituzioni devono immaginare - e lo hanno fatto in tempi rapidissimi - un percorso efficace affinché le popolazioni possano essere assistite nel migliore dei modi possibile e messe in condizioni di tornare alla normalità della vita nei rispettivi paesi in un tempo brevissimo.

Bene ha fatto il Governo ad assumere decisioni tempestive nelle ore immediatamente successive a quei drammatici fatti: il 25 agosto 2016 il Consiglio dei ministri ha proclamato lo stato di emergenza per centottanta giorni e ha stanziato i primi 50 milioni di euro per il soccorso e l'assistenza delle popolazioni colpite a valere sul Fondo per le emergenze nazionali. Con un decreto del Ministero dell'economia è stata disposta la sospensione di tasse e tributi per i cittadini colpiti ed è stato nominato un Commissario straordinario per la ricostruzione.

Quindi, il Governo ha annunciato ad inizio settembre il progetto Casa Italia, per uscire dall'emergenza sisma che attanaglia da tanto, troppo tempo il Paese. Casa Italia vuole essere una strategia

complessiva, per creare le migliori condizioni di vita lavorative e per lo sviluppo del Paese. Un'azione di programmazione almeno decennale che punta a rendere organici gli interventi di qualificazione, modernizzazione e sistemazione dell'assetto del territorio.

Il progetto Casa Italia dovrà permettere il coordinamento di una serie di interventi, da quelli sulle scuole, alle bonifiche, alle opere di diffusione della banda larga, alle opere contro il dissesto idrogeologico; dalla riqualificazione delle periferie alla modernizzazione degli impianti sportivi: il tutto articolato in un unico progetto complessivo che abbia linee guida chiare e una regia di insieme.

Nell'ambito di questa strategia sono state adottate le prime misure e i primi stanziamenti sia con la legge di bilancio, sia con i due decreti-legge ormai unificati nella normativa che stiamo per approvare.

Il decreto-legge si presenta come una normativa sistematica, che raccoglie le migliori prassi recenti, non solo relative agli interventi sismici e alla ricostruzione, ma anche alle procedure di appalto, massimizzate per trasparenza e controllo, agli interventi di sostegno economico in caso di calamità naturale, alla rinascita di territori resi fragili da crisi economiche e sociali. Il modello di intervento ricostruttivo si ispira alle migliori esperienze, mentre il modello sugli appalti assume come punto di riferimento l'esperienza di Expo Milano, con un forte ruolo di supervisione da parte dell'Autorità anticorruzione.

In via generale, ai fini della ricostruzione dei beni danneggiati nel settore privato, sono erogati contributi sulla base dei danni effettivamente verificatisi, fino al 100 per cento delle spese occorrenti per far fronte alla ricostruzione, al ripristino o alla riparazione di edifici, attrezzature, beni mobili e scorte. Questo è un punto fondamentale. Al di là del mero contributo, la ricostruzione avverrà nei medesimi luoghi ante sisma. Questo permetterà di evitare i problemi evidenziati nelle precedenti esperienze di eventi catastrofici.

Di estremo rilievo sono anche le norme relative al sostegno e al supporto della rete imprenditoriale locale, nonché quelle relative alla ripartenza delle piccole e medie industrie e al regime di aiuto per le aree industriali in crisi esteso alle aree del terremoto.

Particolare attenzione è dedicata al settore agricolo, agroindustriale e turistico. Nell'intento di favorire anche la nascita - perché no - e lo sviluppo di nuove attività produttive nelle aree interessate, sono previsti finanziamenti agevolati a tasso zero per le nuove imprese e l'introduzione di ulteriori aiuti per il rilancio del sistema produttivo.

In considerazione della presenza nei territori dei predetti Comuni di un elevato numero di famiglie sfollate dalle proprie abitazioni, si è inoltre reso necessario acquisire l'immediata disponibilità di *container* abitativi provvisori, in modo da evitare un prolungamento della sistemazione in tende e in altre strutture collettive allestite subito dopo i terremoti, tenuto conto dell'arrivo dell'inverno. I *container* saranno poi rimossi al cessare delle esigenze.

Proprio su questo tema, è notizia di pochi giorni fa l'aggiudicazione della procedura negoziata bandita da Consip per il noleggio dei *container*. Entro dicembre, secondo la Protezione civile, la prima fornitura permetterà di assistere oltre 2000 persone nei campi che verranno attrezzati in sei Comuni che, al momento, hanno fatto richiesta dei moduli abitativi. Per la precisione si tratta dei Comuni di Norcia, Camerino, San Ginesio, Caldarola, Palmiano e chiaramente di Amatrice.

A tal proposito, è una notizia recente, che si aggiunge alle tante notizie purtroppo tristi e preoccupanti, che, per garantire la sicurezza viaria e un rapido adeguamento delle strutture esistenti, il provvedimento prevede che l'ANAS, in qualità di soggetto attuatore della Protezione civile, assuma il coordinamento complessivo degli interventi di messa in sicurezza e ripristino della viabilità delle infrastrutture stradali nazionali, regionali e locali. ANAS attua gli interventi di propria competenza e provvede direttamente, ove necessario - e credetemi le necessità sono tantissime - all'esecuzione degli interventi di competenza delle Regioni e degli enti locali in base all'effettiva capacità operativa degli enti interessati.

Al fine di garantire anche in condizioni eccezionali il normale svolgimento della vita quotidiana, soprattutto per i ragazzi, per l'anno scolastico 2016/2017 i dirigenti degli uffici scolastici regionali

possono derogare al numero minimo e massimo di alunni previsti per classe, di ogni ordine e grado, con riferimento agli edifici che sono stati dichiarati parzialmente o totalmente inagibili a seguito degli eventi sismici, alle strutture temporanee di emergenza e a quelle che ospitano alunni delle aree colpite. Il decreto legge prevede, inoltre, una serie di interventi urgenti per garantire la regolare prosecuzione delle attività didattiche e amministrative.

Nuove misure sono introdotte per garantire una maggiore tutela del patrimonio culturale, così ricco nei territori colpiti. Ad esempio, si chiarisce che, per tutti i contratti di lavoro, servizi e forniture relativi ai beni culturali, si applicano le procedure di somma urgenza. Si tratta di una scelta per omogeneizzare le procedure e guidare le amministrazioni pubbliche e gli operatori coinvolti nelle delicate operazioni di messa in sicurezza post sisma.

L'azione governativa nel decreto-legge in esame non può non definirsi organica: da un lato, mira a ripristinare nel più breve tempo possibile la normalità nella quotidianità dei cittadini colpiti da sisma; dall'altro, tende a garantire una ricostruzione locale attenta e mirata a preservare o ripristinare il patrimonio artistico e culturale dei borghi fra i più belli d'Italia e a dare un sostegno forte e duraturo al sistema produttivo per non disperdere il tessuto economico locale.

Pertanto noi di Area Popolare voteremo convintamente a favore del decreto-legge, dando in tal modo una spinta decisiva per la rinascita dei borghi che rappresentano l'anima più profonda di un'Italia unita nel risollevarsi.

Lasciatemi concludere dicendo che, come umbro, ci tengo a ringraziare tutti coloro, nessuno escluso, che hanno così bene saputo testimoniare, con una concretezza straordinaria e esemplare, una solidarietà nei confronti delle nostre popolazioni, purtroppo così duramente colpite. *(Applausi dal Gruppo AP (NCD-UDC)).*

MANGILI (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANGILI (M5S). Signor Presidente, i terremoti degli ultimi anni hanno portato in sé delle grandi tragedie, con un elevato numero di vittime, ma purtroppo la terra ci sta dando degli avvertimenti.

In Italia i geologi si aspettano terremoti con energia trenta volte più forte di quella di Amatrice. Non si può sapere quando, né dove di preciso, ma di sicuro avverranno. A fronte di queste evenienze «bisogna essere preparati adeguatamente in termini di qualità dell'edificato». Ma in Italia si perde facilmente la memoria e manca la cultura della manutenzione che sarebbe, invece, ragionevole e di buon senso. La scarsa attenzione, l'inadeguatezza del patrimonio esistente e la mancanza di investimenti per la messa in sicurezza di edifici pubblici e privati sono, infatti, emerse in tutta la loro drammaticità. Intervenire significa prendersi carico dell'emergenza sì, ma anche del post emergenza, ovvero della fase della ricostruzione.

È nostro preciso obbligo intraprendere azioni che consentano di ricostruire in sicurezza gli edifici andati distrutti; e quando parliamo di edifici ci riferiamo non solo a quelli privati, ma anche a quelli pubblici, fra i quali rientra tutto il patrimonio artistico, architettonico e culturale che costituisce il cuore pulsante dell'economia di quei territori. Spetta a noi contribuire a salvaguardare e conservare quel patrimonio. Spetta a noi ridare un volto a quei paesi rasi al suolo, garantendo l'identità territoriale e la cultura del luogo.

Ricostruire significa garantire la conservazione e la valorizzazione del tessuto socio-economico delle località colpite, ricche di storia e tradizioni locali. Ricostruire significa agire attraverso interventi generalizzati di messa in sicurezza delle infrastrutture, ma soprattutto degli abitanti; abitanti che hanno sinora dimostrato di avere un ammirevole coraggio. Sappiamo che la forza degli italiani è straordinaria e sa andare oltre alle risorse economiche che verranno stanziare sia con questo provvedimento sia con altri che dovranno venire. Saranno forza e solidarietà unite al sostegno economico, che ciascuna istituzione non dovrà fare mancare, a consentire la ripresa.

Ciò che importa in questo momento è dare la possibilità ai cittadini di Abruzzo, Marche, Umbria e Lazio di avere un luogo sicuro dove poter vendere i prodotti tipici locali; significa dare un luogo sicuro

dove far riprendere l'attività scolastica dei bambini; significa consentire di ricevere assistenza sanitaria in sicurezza; significa permettere il transito viario attraverso infrastrutture sicure.

Se è vero che tutta l'Italia ha bisogno di un piano che metta al sicuro le case degli italiani, è anche vero che questa Italia lacerata dai drammi di agosto e ottobre non può essere lasciata sola. Non può essere lasciata sola nemmeno dall'Europa: l'Europa, pertanto, non si tiri indietro. È sconcertante accorgersi come essa sia così fredda e come chieda delucidazioni sulle spese eccezionali dovute al sisma e ai migranti, senza però dare cenni di solidarietà. Le vite e la dignità umana contano più dei vincoli di bilancio. Inutile dire che la politica non può muoversi solo a seguito di eventi eccezionali come possono essere i terremoti, non può agire solo in stato di emergenza.

Eppure, ormai si sa che il 75 per cento degli immobili in Italia non rispetta alcun criterio antisismico. E non rispettare le norme antisismiche significa lasciare la vita degli uomini nelle mani della natura, che non fa sconti a nessuno quando trema così impetuosamente come nei mesi scorsi.

Come disse Sandro Pertini in occasione del terremoto dell'Irpinia del 1980, «il miglior modo di ricordare i morti è quello di pensare ai vivi». Per questo motivo bisogna ricostruire celermente e con efficacia, ma nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e imparzialità.

Non deve più succedere quello che è accaduto a L'Aquila, dove le case ricostruite dopo il terremoto del 2009 sono state progettate e costruite male e con materiali scadenti. La ricostruzione deve essere sicura e, in caso di ulteriori scosse, non deve far sprofondare nella paura gli abitanti dei paesi già duramente colpiti.

Purtroppo siamo di fronte a eventi spesso imprevedibili e, per questo, è importante trovare soluzioni adeguate per mettere in sicurezza il territorio prima che determinate tragedie accadano. Ormai lo sanno tutti che gran parte del territorio italiano è in situazione di estrema criticità. Non possiamo permetterci di attendere puntualmente il disastro di turno. Lo dobbiamo ai cittadini che vivono in quei luoghi. Significherebbe sradicarli dalle loro origini, imporgli una vita che non sarebbe la loro. Ha più senso investire i soldi in prevenzione, anziché attendere gli eventi catastrofici per ricostruire.

Oggi più che mai siamo chiamati ad agire per la messa in sicurezza del territorio, che significa non consumo di suolo, ma indirizzare gli investimenti per la protezione di ciò che di più prezioso abbiamo. Il Movimento chiede con forza e vigore al Governo di attivarsi, affinché non solo si indaghi per capire quali siano i reali rischi di ciascun territorio, ma anche per trovare le soluzioni pratiche per contrastarli.

In conclusione, oggi a ciascuno di noi viene chiesto uno sforzo che va oltre le singole ideologie politiche. È il momento di essere tutti uniti di fronte a questa tragedia. È il momento della collaborazione costruttiva: siamo chiamati a farlo in nome di una visione del nostro Paese come unica comunità. E le collettività dei territori colpiti dal sisma del 24 agosto e dei successivi del 26 e del 30 ottobre, giustamente, non vogliono né scuse né retoriche, ma soprattutto non vogliono, non possono e non devono più aspettare. Intervenire tempestivamente è un dovere per noi istituzioni e un diritto per i cittadini che non hanno più una casa, una scuola dove mandare i loro figli, la bottega o il capannone dove esercitavano le loro attività commerciali e lavorative. Saremo sempre e ovunque al fianco di tutti i cittadini in sofferenza economica e sociale. Per questo annuncio il voto favorevole del Gruppo Movimento 5 Stelle. *(Applausi dal Gruppo M5S e della senatrice Fucksia).*

MANDELLI (FI-PdL XVII). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANDELLI (FI-PdL XVII). Signor Presidente, rappresentanti del Governo, colleghi, i due decreti-legge al nostro esame mostrano, ancora una volta, quanto sia complicato il sistema normativo del nostro Paese. Ci sono voluti ben due decreti-legge, aggiunti alle disposizioni di dichiarazione di stato di emergenza e alle ordinanze della Protezione civile, per stanziare pochissime risorse per l'intervento immediato e per la ricostruzione. Dei favolosi 6 miliardi e oltre sbandierati c'è ben poca traccia, perché quella cifra viene raggiunta solo con una programmazione ultratrentennale che andrà poi verificata nei fatti.

Le cose che in questo momento interessano tutti coloro che sono senza una casa sono sostanzialmente

due. La prima riguarda l'oggi, cioè sapere quali risorse sono in campo per la sistemazione provvisoria; la seconda concerne il domani, cioè vedere quanti soldi veri ci sono per la ricostruzione. Le popolazioni coinvolte dal sisma chiedono di poter arrivare alla prossima estate senza subire impotenti un inverno che si annuncia rigido, ma al contempo domandano di poter mettere mano al più presto al rifacimento delle proprie case e di riprendere normalmente le proprie attività per poter tornare a vivere e ricominciare a produrre.

L'esperienza del 2012, quella gestita dal commissario straordinario Errani in Emilia, ci fa registrare l'emanazione di poco meno di 500 ordinanze per applicare una legge piuttosto confusa, con disposizioni che hanno creato disparità di trattamento tra i cittadini che attendevano un contributo statale per ricostruire la propria casa e chi attendeva un contributo per riavviare la propria azienda. Quella che avrebbe dovuto essere una ricostruzione a burocrazia zero si è rivelata una macchina ad alto impatto amministrativo.

Di fronte a quella esperienza, che, alla fine, comunque, ha erogato 1.189 miliardi per le residenze e 621 milioni per le aziende, era necessario semplificare ulteriormente, era necessario pensare a una norma che sburocratizzasse, anche perché il tessuto produttivo di Umbria, Marche, Abruzzo e dell'alto Lazio è costituito principalmente da aziende piccolissime, a conduzione familiare, dove al piano terreno c'è l'attività e al primo piano l'abitazione. (*Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII*). È una storia tutta italiana di produttività di altissima qualità, che va tenuta nella dovuta considerazione.

Per ora le risorse sono di gran lunga inferiori a quelle annunciate e l'impatto della burocrazia che ci consegna il decreto-legge n. 189 sembra ancora più importante. E non c'è traccia di semplificazione nemmeno nelle norme aggiunte dal maxiemendamento che traspone nel primo decreto il contenuto del decreto-legge n. 205. Capiamo bene il rischio di infiltrazioni mafiose e comprendiamo la necessità di controlli, ma i tempi che annuncia il meccanismo elaborato dal decreto in esame sembrano davvero essere lunghi e macchinosi.

Inoltre, se valutiamo le risorse stanziare per l'anno in corso e se aggiungiamo quelle per il prossimo anno, le somme messe in campo sono veramente poche. Infatti, il grosso delle somme destinate al terremoto sta nella legge di bilancio 2017, che è ora all'esame della Camera. Ma se si fa il saldo di quanto è contenuto nella prima sezione (la vecchia legge di stabilità) e quanto inserito nelle missioni della seconda (la vecchia legge di bilancio vera e propria), rispetto alle somme già previste a legislazione vigente non sembrano esserci somme aggiuntive.

Al contrario, la missione relativa al soccorso civile, che comprende gli interventi per le calamità e i fondi per la Protezione civile, passa dai 3.227 miliardi del bilancio di assestamento 2016 ai 2.906 miliardi del 2017, e quindi con una dotazione di 320 milioni in meno.

Per quanto concerne gli interventi di sostegno, attraverso il sistema della fiscalità, vi sono 100 milioni rispetto ai 431 già previsti con il sisma del 2012 per il credito di imposta, correlati ai finanziamenti agevolati per la ricostruzione privata), 200 milioni sono dati per la ricostruzione pubblica, ed ecco che si arriva a 300 milioni, cioè meno dei 320 appena tagliati. A questi 300 milioni si affiancano, ma non si aggiungono, altrettanti soldi dei fondi europei, che erano comunque già nella disponibilità delle Regioni interessate.

Inoltre, nel decreto in esame, che assorbe il secondo, le risorse per i contributi sociali non versati nel 2017 vengono recuperate dallo Stato già nel 2018 e, quindi, si tratta solo della sospensione per un anno. Per quanto concerne i tributi non riscossi nel 2016, addirittura sono richiesti dall'Agenzia delle entrate già nell'anno 2017: anche qui un solo anno di tregua.

Da notare che le uniche somme cui lo Stato rinuncia veramente sono le imposte sulla casa, per un importo prossimo ai 38 milioni annui. È davvero singolare che la rinuncia a riscuotere valga solo per i prossimi cinque anni, mentre la ricostruzione è prevista in oltre trent'anni. Ci sarebbe mancato solo che lo Stato pretendesse il versamento di IMU e TASI su case disabitate, perché crollate, lesionate o non agibili.

I soldi veri rimangono quindi i 191 milioni netti del primo decreto, che vanno ad aggiungersi ai 130

milioni stanziati dalle tre ordinanze, peraltro già utilizzati per la primissima emergenza.

I fondi previsti per gli interventi per la sicurezza dell'edilizia scolastica, ovvero per la protezione del suolo, sono spalmati a livello nazionale. Infatti, sono in parte spazi finanziari per Comuni e Regioni, già programmati e coperti nel bilancio precedente, che sembrano non aggiungere un centesimo alla dotazione esistente per l'anno precedente il 2017; in ogni caso, sono fondi destinati non esclusivamente ai territori del centro Italia.

Quello che però ci lascia veramente perplessi è il fatto che, mentre il Governo Renzi non riesce a trovare risorse vere per i territori terremotati, continua a reclamare in sede europea una flessibilità di bilancio per il terremoto per lo 0,2 per cento del PIL, cioè quasi 3,4 miliardi di euro. Come abbiamo visto, nemmeno la somma delle poste esistenti e delle nuove risorse finalizzate alla ricostruzione porta a questa cifra. Al contrario, ci sono risorse ingenti per l'accoglienza dei migranti, che ormai è diventato un mega *business*, considerato che per il 2017 l'Italia arriverà a spendere una cifra vicina ai 4 miliardi di euro, dopo avere speso 3.320 miliardi nel 2016. Qui ovviamente i soldi ci sono.

Spiace fare confronti, ma è giusto che gli italiani sappiano che per ogni migrante viene spesa la cifra di euro 975 euro al mese, mentre per la sistemazione di ogni persona colpita dal sisma vengono dati 200 euro al mese, con un tetto massimo di 600 euro a famiglia.

Ci sarebbe piaciuto che il Presidente del Consiglio alzasse la voce in Europa per ottenere più risorse per gli italiani sconvolti dal terremoto e non per facilitare l'immigrazione nel nostro Paese. Ci si accorge solo ora, dopo quasi tre anni di Governo, che l'Italia è contribuente netto dell'Unione europea per 8 miliardi l'anno.

Ma la richiesta di flessibilità di bilancio, di nuovo indebitamento netto, va fatta per cose concrete, affrontando, veramente, con risorse importanti, la ricostruzione e la messa in sicurezza del territorio e non certamente per ingrassare le organizzazioni che si arricchiscono con l'accoglienza dei migranti.

Concludendo, sono passati tre mesi dal primo terremoto e le popolazioni coinvolte nel sisma sono stremate e necessitano di aiuti. Per questo valutiamo il testo in esame come un piccolo, piccolissimo passo in avanti.

Non possiamo fare a meno di evidenziare che, se il Governo avesse voluto (ma avesse voluto veramente), avrebbe potuto stanziare risorse vere e dare - allora sì - una scossa, questa volta in positivo, all'economia di quei territori piegati dai movimenti di una terra che purtroppo, ancora questa mattina, non accenna a fermarsi.

Il Gruppo di Forza Italia, con grande responsabilità, ha favorito un *iter* celere del provvedimento in Commissione. Ma, alla luce di tutte le considerazioni esposte, considerando insufficienti le misure contenute nel decreto-legge, si asterrà dall'approvazione del provvedimento. (*Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII*).

Saluto ad una delegazione di imprenditori cubani

PRESIDENTE. Salutiamo in tribuna una delegazione di imprenditori cubani e altri rappresentanti di Cuba. (*Applausi*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2567 (ore 13,06)

VERDUCCI (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VERDUCCI (PD). Signor Presidente, colleghi, permettetemi di ringraziare la sottosegretaria Paola De Micheli e il relatore Silvio Lai per la competenza e l'attenzione con cui hanno seguito in Commissione

e in Assemblea i lavori di un provvedimento così atteso, che fornisce alle popolazioni e ai territori colpiti dai terremoti del 24 agosto e poi del 26 e del 30 ottobre gli strumenti necessari per rialzarsi, non arrendersi e riconquistare il proprio futuro, perché di questo si tratta: una sfida difficilissima che noi, però, riusciremo a vincere.

Voglio poi ringraziare Luigi Zanda per aver scelto di affidare la dichiarazione di voto del Partito Democratico a un senatore di uno dei Comuni del cratere, di quelle comunità dell'entroterra dell'Italia centrale lungo il crinale appenninico che lega Marche, Umbria, Abruzzo, Lazio, le quattro Regioni colpite, la zona nevralgica di quella spina dorsale d'Italia, per usare le parole di Renzo Piano.

Alla devastazione provocata dal sisma del 24 agosto, con la distruzione di Amatrice, Arquata, Pescara del Tronto e Accumoli, con il dramma irrecuperabile di 299 vittime, ma anche con il salvataggio di 238 vite, persone estratte vive dalle macerie grazie alla prontezza e al coordinamento di Protezione civile, Vigili del fuoco, Forze dell'ordine, associazioni di volontari e al lavoro instancabile di sindaci, funzionari del governo regionale e del Governo nazionale, si sono aggiunte le scosse del 26 e, soprattutto, del 30 ottobre, la più violenta in Italia dal terremoto del 1980, con epicentro tra i Monti sibillini, quelli che Leopardi chiamava i «monti azzurri».

Gli sfollati, costretti a lasciare le proprie case perché inagibili, sono oltre 21.000, di cui 15.000 nelle sole Marche. Signor Presidente, io, come altri colleghi che sono qui, nelle ore immediatamente successive al sisma ho visitato alcuni dei paesi più colpiti, ho attraversato centri storici deserti perché evacuati, divenuti zona rossa, inaccessibile; ho visitato tendoni e palestre adibiti a dormitori pubblici, a mense di fortuna, a ludoteche per i tanti bimbi. Ho assistito a una reazione di grande forza e dignità da parte di anziani e famiglie della quale è difficile essere altrettanto capaci. Molte famiglie sono state divise fisicamente dal terremoto: una parte sistemata negli alberghi vicino al mare e un'altra rimasta vicino ai luoghi colpiti. È nostro compito mettere tutti nella condizione di vivere insieme, perché tra le ferite più profonde vi è quella del disagio psicologico dovuto allo sradicamento.

La stima dei danni, signor Presidente, è in continuo aggiornamento e ci parla di oltre 200.000 immobili lesionati, inagibili; più di 3.000 aziende agricole danneggiate; oltre 200 stalle inagibili; 5.000 segnalazioni al Ministero della cultura per i danni al patrimonio artistico; oltre 300 istituti scolastici oggi temporaneamente inutilizzabili. Gravi danni hanno subito anche le strutture universitarie, soprattutto a Camerino e a Macerata. Vi sono stati inoltre danni alle strutture sanitarie; tra di esse la completa chiusura, in seguito ai crolli, dell'ospedale di Amandola, tra le province di Ascoli e Fermo, che è l'unico presidio per una zona montana molto ampia.

Nell'*escalation* tra agosto e ottobre il sisma ha ampliato enormemente, per estensione e intensità, il fronte dei danni provocati, fino a coinvolgere centinaia di Comuni. Eravamo qui, in Commissione bilancio, ed esaminavamo il decreto-legge sul primo sisma, quando la nuova scossa ha reso necessaria una successiva norma, per rispondere all'emergenza nel suo complesso e nella sua natura, che nel frattempo era mutata. E questo è quello che è avvenuto. Ne è risultato un provvedimento di grande qualità e innovazione, che permette di affrontare ogni criticità, nessuna esclusa, perché il testo che stiamo per approvare nasce innanzitutto dall'ascolto delle esigenze delle comunità locali e delle forze sociali e tiene conto del lavoro fondamentale sul campo che negli ultimi mesi hanno compiuto - e di questo li ringrazio - il commissario Errani, il capo della Protezione civile Curcio, i Presidenti di Regione e vicecommissari. Si è trattato di una *governance* partecipata, che è uno dei punti qualificanti del decreto-legge.

Quella che emerge è una normativa che mai prima d'ora era stata così efficace, innanzitutto in termini di risorse messe a disposizione. Complessivamente, per quanto riguarda l'emergenza e la ricostruzione, nel decreto-legge e nella legge di bilancio vi saranno un primo stanziamento di oltre 8 miliardi e poi strumenti per la ricostruzione e il rafforzamento del tessuto civile, sociale ed economico dei territori colpiti. È un modello di intervento che raccoglie le migliori prassi dei terremoti recenti, che guarda a una ricostruzione facendo leva su procedure di appalto imperniate innanzitutto su trasparenza e controllo, con un forte ruolo di supervisione da parte dell'autorità anticorruzione. Si tratta di una legislazione che sarà tra le più avanzate in Europa. E l'Europa dovrà fare la sua parte, contribuendo ai

fondi per la ricostruzione.

Emergenza e ricostruzione in questo decreto-legge stanno insieme, in un progetto complessivo che vuole evitare il rischio di frammentazione e che mette in condizione di fare presto e di fare bene, di coniugare partecipazione e velocità, perché siamo già in inverno e urgono i moduli abitativi.

Sappiamo, signor Presidente, che la posta in gioco è il nostro stesso destino, la sorte di una parte fondamentale del Paese e della sua identità, rappresentata da quella fascia estesa di borghi appenninici da cui trae le radici la cultura europea. Va combattuto quel rischio di desertificazione e di dispersione che già negli anni scorsi era presente in zone così fragili. Va difeso per primo il lavoro, vanno preservati la filiera di impresa e il patrimonio produttivo, va data forza a un modello artigiano che è un *unicum* al mondo, un *mix* di capitale sociale e umano che è tutt'uno con i territori e da cui nascono importantissimi distretti industriali che sono vanto del *made in Italy*. Guai a disperdere il patrimonio produttivo agricolo e zootecnico o le eccellenze alimentari. È quel che avviene con questo decreto-legge, che fornisce sostegno e strumenti per mettere tutti i soggetti economici e produttivi nelle condizioni di ripartire, così come prevede il sostegno ai lavoratori colpiti, il contributo diretto ai lavoratori autonomi e atipici, l'integrazione salariale, la busta paga pesante (senza trattenuta) per i lavoratori dipendenti. Si tratta di un provvedimento che, per rispondere alle urgenze del nuovo sisma - e questo è un punto decisivo - amplia il perimetro del cratere fino a comprendere 131 Comuni, che sono stati individuati dalle Regioni sulla base dell'intensità e dell'estensione dei danni.

Sappiamo, signor Presidente - e voglio dirlo con forza - che le verifiche sono ancora in corso e che siamo ancora all'inizio di un percorso. Per questo le norme sono flessibili, a maglie larghe e permetteranno ordinanze interpretative. Per questo nessuno esclude che, sulla base della verifica di agibilità e della quantificazione dei danni, i Presidenti di Regione possano proporre al commissario e al Governo l'integrazione del cratere. Anzi, sono sicuro che questo avverrà.

In tutti i casi, l'obiettivo è ricostruire tutto il tessuto urbanistico e comunitario preesistente e dunque, signor Presidente, ricostruire tutto. Per la prima volta, nel decreto-legge in esame si dà ristoro totale, al 100 per cento, non solo alle prime case, ma anche alle seconde case - non era avvenuto per la tragedia dell'Aquila e dell'Emilia Romagna - fuori dal cratere, che sono nei centri storici, nei borghi, nelle frazioni e anche alle case sparse, se affittate. Voglio dire, signor Presidente, che la polemica sulle zone franche mi sembra propagandistica, perché le norme già adesso esistenti tolgono qualunque tassa e sono molto meglio di quelle zone franche che il Governo si è impegnato a valutare dopo la fase dell'emergenza. Signor Presidente, si istituiscono diritti soggettivi, che saranno finanziati negli anni.

Concludendo, con l'approvazione degli emendamenti si è fatto molto: penso, ad esempio, alla sospensione del canone televisivo, delle bollette telefoniche e delle assicurazioni. Poi c'è un pacchetto importantissimo, che sostiene i Comuni e la cui tenuta è decisiva, con l'esclusione del pareggio di bilancio, la sospensione dei mutui e degli adempimenti finanziari, l'aumento del personale, per velocizzare il monitoraggio e anche la possibilità di utilizzare i tecnici comunali per redigere le schede di accertamento. Da ultimo, ricordo che il decreto-legge inserisce tutte le infrastrutture, anche quelle comunali, nella competenza dell'ANAS, con certezza di finanziamenti e di completezza delle opere.

Signor Presidente, ci accingiamo a votare con la consapevolezza di aver fatto un buon lavoro, dell'enormità dei problemi, ma anche di avere, oggi, gli strumenti per affrontarli. Su questo si basa il voto del Partito Democratico. Avremo di fronte altri mesi duri e complicati e non possiamo sbagliare nulla, per la responsabilità che abbiamo nei confronti di chi ha bisogno di risposte urgenti. L'emergenza, signor Presidente, non ha colore: di fronte all'emergenza si lavora insieme e spero ci possa essere un voto unanime. Sarebbe il modo migliore per dare al nostro Paese la fiducia e la forza che merita. *(Applausi dal Gruppo PD e del senatore Panizza)*.

CERONI (FI-PdL XVII). Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

CERONI (FI-PdL XVII). Signor Presidente, purtroppo sono costretto a dichiarare il mio voto in dissenso rispetto al provvedimento in esame, per correttezza, serietà e responsabilità. Lo faccio per

almeno tre ordini di motivi.

In primo luogo, le risorse stanziare in questo provvedimento sono risibili rispetto a quelle necessarie per la ricostruzione, che grazie al provvedimento in esame sarà lunga, travagliata e accidentata. Inoltre, l'elenco dei Comuni inseriti nel cratere è largamente incompleto e discriminatorio nei confronti di alcuni Comuni fortemente danneggiati, ma esclusi solo per ragioni politiche, mentre la scelta sarebbe dovuta avvenire sulla base di criteri oggettivi, in base al danno. Infine, è stata rifiutata la proposta molto sensata di acquisire parte del patrimonio edilizio disponibile sul territorio, per far fronte alle esigenze abitative, perché il Governo deve collocare i moduli abitativi già acquistati dal Consorzio nazionale servizi di Bologna al prezzo di un miliardo e 200 milioni di euro, con una scelta che determina un enorme spreco di denaro pubblico, che necessiterà di utilizzare altro suolo e realizzare ulteriori urbanizzazioni.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame della proposta di coordinamento C1, che si intende illustrata.

LAI, *relatore*. Signor Presidente, la do per illustrata.

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 103, comma 5, del Regolamento, metto ai voti la proposta di coordinamento C1, presentata dalla Commissione.

È approvata.

Procediamo ora alla votazione finale.

SANTANGELO (*M5S*). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, composto del solo articolo 1, con il seguente titolo: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016», con l'avvertenza che la Presidenza si intenderà autorizzata ad effettuare le eventuali modifiche di coordinamento formale che dovessero risultare necessarie.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*). (*Applausi dai Gruppi PD, Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE e Misto*).

Sospendo pertanto la seduta fino alle ore 16, al fine di consentire alle Commissioni 5a e 6a di concludere l'esame del decreto fiscale che sarà trasmesso in Aula ed esaminato a partire dalle ore 16.

(La seduta, sospesa alle ore 13,23, è ripresa alle ore 16,04).

[Presidenza della vice presidente LANZILLOTTA](#)

Discussione del disegno di legge:

[\(2595\)](#) **Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili** (*Approvato dalla Camera dei deputati*)(**ore 16,04**)

Discussione della questione di fiducia

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 2595, già approvato dalla Camera dei deputati.

Il presidente della 5a Commissione permanente, senatore Tonini, riferisce sui lavori delle Commissioni riunite 5a e 6a.

TONINI (PD). Signora Presidente, le Commissioni riunite 5a e 6a hanno preso in esame il testo del decreto-legge fiscale, naturalmente compatibilmente con la ristrettezza dei tempi dettati dal calendario

deciso dall'Assemblea. Tale ristrettezza dei tempi non ha consentito di votare gli emendamenti e in particolare di votare il mandato al relatore. Sono stati presi in esame alcuni temi, d'accordo con i Gruppi, che hanno dato luogo a una discussione sugli ordini del giorno e sulla trasformazione di alcuni emendamenti in ordini del giorno, con l'impegno assunto anche dal Governo, rappresentato dal vice ministro Casero - del quale sia io che il collega Marino ci siamo fatti garanti per quanto sta nelle nostre possibilità - che alcuni di questi temi possano essere presi in considerazione nel corso dell'esame del disegno di legge di bilancio. È comunque sotto gli occhi dell'Assemblea che il decreto-legge fiscale costituisce una parte importante, significativa dal punto di vista sia quantitativo che qualitativo, della manovra di bilancio e che il Senato non ha potuto prenderlo in esame con l'accuratezza e anche la disponibilità di tempi che sarebbero state necessarie.

Credo, quindi, sia quanto mai opportuno che nel prosieguo dei nostri lavori, quando entreremo nella sessione di bilancio, questo elemento venga tenuto presente anche dal Governo, al quale mi permetto di sottoporlo perché possa esserci uno spazio congruo affinché questi aspetti e questi temi, che certamente interagiscono con la legge di bilancio, possano essere oggetto di una discussione ed eventualmente anche di un pronunciamento dei senatori in Commissione bilancio e poi in Assemblea.

Quindi, per quanto riguarda il prosieguo dei nostri lavori, i lavori delle Commissioni riunite si sono conclusi senza un mandato al relatore ma con l'accoglimento, peraltro importante, di alcuni ordini del giorno.

PRESIDENTE. In relazione a quanto riferito dal senatore Tonini, il disegno di legge n. 2595, non essendosi concluso l'esame in Commissione, sarà discusso nel testo trasmetto dalla Camera dei deputati senza relazione, ai sensi dell'articolo 44, comma 3, del Regolamento.

Comunico che sono state presentate alcune questioni pregiudiziali.

Ha chiesto di intervenire la senatrice Bertorotta per illustrare la questione pregiudiziale QP1. Ne ha facoltà.

BERTOROTTA (M5S). Signora Presidente, colleghi, il Senato esamina il disegno di legge n. 2595, di conversione del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, recante disposizioni in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili. Come si desume dal titolo e dal preambolo, il decreto-legge in esame troverebbe i suoi presupposti nella straordinaria necessità e urgenza per le esigenze di finanza pubblica e per il corretto rapporto tra fisco e contribuente e per ottimizzare l'attività di riscossione. Tuttavia, buona parte delle disposizioni in esso contenute (ed in particolare gli articoli 1, 3 e 5) produrranno i loro effetti sostanziali solo a decorrere da giugno 2017 e oltre.

Nel decreto-legge in questione, a parte le clausole di stile e le enunciazioni di principio contenute nel preambolo, non vengono elencati minimamente i fatti o le circostanze connotati dai requisiti di straordinarietà, di necessità e di urgenza che imporrebbero di provvedere con decreto-legge; requisiti che devono esservi congiuntamente tutti per legittimare l'uso di poteri straordinari, eccezionali e urgenti propri della decretazione d'urgenza da parte del Governo.

Con le sentenze nn. 29 del 1995, 171 del 2007, 128 del 2008 e 22 del 2012, la Corte costituzionale ha ritenuto illegittimo il decreto-legge qualora il suo contenuto non rispetti il vincolo dell'omogeneità. Inoltre, relativamente al contesto normativo in cui il decreto-legge si inserisce, esso stride con la legge cardine in materia fiscale vigente, che è lo statuto dei diritti del contribuente, legge n. 212 del 2000, che all'articolo 4 vieta l'utilizzo del decreto-legge in materia tributaria. Si configura, pertanto, un abuso del ricorso alla decretazione d'urgenza che, nella fattispecie, rappresenta soltanto il mezzo per svilire il dibattito e l'esame parlamentare e per far credere nell'illusione di avere realizzato, con immediatezza, determinati obiettivi.

Nel merito delle singole disposizioni, quanto alla prevista soppressione di Equitalia, si evidenzia che la misura si traduce, in sostanza, in un mero cambio di veste del soggetto preposto alla riscossione. Sul punto, già la Corte costituzionale, con la sentenza n. 480 del 30 dicembre 1993, aveva stabilito il principio del necessario rapporto in termini di congruità e ragionevolezza tra la misura dell'aggio e la soglia di copertura del costo della procedura.

La violazione dell'articolo 3 della Costituzione emerge anche in relazione alle disposizioni in materia di volontaria collaborazione per il rientro dei capitali dell'estero. Si prevede infatti la riapertura dei termini di accesso alla volontaria collaborazione, consentendo la presentazione dell'istanza fino al 31 luglio 2017 per le violazioni commesse fino al 30 settembre 2016. Tuttavia, la riapertura del termine di presentazione dell'istanza di adesione alla *voluntary disclosure*, non risulta accompagnata da una maggiorazione della sanzione, di fatto generando una disparità di trattamento tra cittadini rispetto alla propria posizione con il fisco italiano.

L'incostituzionalità per difetto di ragionevolezza e uguaglianza, riguarda altresì le disposizioni relative alla definizione agevolata di cui all'articolo 6. La misura, che alcuni osservatori hanno indicato avere connotati «condonistici» in senso lato in sostanza, non distingue affatto tra coloro che hanno omesso di dichiarare e versare importi al fisco al solo fine di evadere le imposte (con sanzioni a carico per omessa o fraudolenta dichiarazione) e quanti, invece, hanno omesso o ritardato il versamento, non avendo la possibilità e i mezzi per farvi fronte.

Significativa è poi la previsione relativa ai soggetti che accedono alla definizione avendo già in corso una rateazione: anche in tal caso, si favorisce chi aveva deciso di non provvedere in alcun modo al pagamento (con l'abbuono integrale delle sanzioni) rispetto a chi, pur avendo in corso regolari pagamenti, viene ammesso alla definizione senza il rimborso delle sanzioni già pagate. Si tratta di una evidente ingiustificata disparità di trattamento che riversa tutti i suoi effetti sulla legittimità costituzionale della norma in esame in relazione all'articolo 3 della Costituzione.

Sempre in riferimento alle disposizioni in materia di definizione agevolata, si osserva infine che il ricorso alla riduzione o esclusione delle sanzioni come strumento di reperimento di risorse finanziarie aggiuntive per far fronte a spese dello Stato, implica un utilizzo distorto dello strumento sanzionatorio dal momento che prevale, rispetto alla funzione punitiva, la finalità impositiva. Pertanto, il prelievo derivante da tali misure deve essere assimilato a quello propriamente fiscale con la conseguente verifica di compatibilità con l'articolo 53 della Costituzione.

Con riferimento alle disposizioni contenute all'articolo 9 del decreto-legge, non può che stigmatizzarsi l'ennesimo erroneo utilizzo della decretazione d'urgenza, peraltro sul punto palesemente eterogeneo, in tema di partecipazione italiana alle missioni internazionali di pace. Più nel dettaglio, dopo decenni di sistematiche e contraddittorie decretazioni d'urgenza, con cadenza annuale (quando non semestrale o addirittura trimestrale), al fine di garantire la partecipazione italiana alle suddette missioni internazionali, il citato articolo 9 dispone nuovamente sul medesimo ambito in modi e forme non previsti dalla legislazione quadro vigente. Ciò avviene nonostante l'entrata in vigore della legge n. 145 del 21 luglio 2016 (cosiddetta legge quadro per la partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali).

Deve inoltre rilevarsi il contrasto tra il medesimo articolo 9 e la risoluzione n. 2240 del 2015 delle Nazioni Unite, la quale non solo non contiene l'autorizzazione a passare alla fase seconda dell'operazione EUNAVFOR Med Sophia, ma esclude ogni tipo di presenza di truppe straniere in territorio libico. Alla luce di ciò, la disposizione presenta profili di contrasto con gli impegni internazionali assunti - e pertanto pienamente vigenti nel nostro ordinamento - ai sensi degli articoli 10 e 11 della Carta costituzionale.

Infine, contraddittoriamente rispetto all'auspicata semplificazione, il decreto-legge contribuisce a complicare ulteriormente il funzionamento del sistema fiscale, arricchendolo di ulteriori tasselli burocratici, nuovi ed onerosi adempimenti e difficoltà ulteriori per gli operatori e i professionisti che rendono i dati disponibili ed intellegibili per l'amministrazione finanziaria.

Peraltro, proprio il continuo cambiamento delle regole, oltre alle disposizioni premiali discriminatorie sopra ricordate, contribuisce a vanificare qualunque proclama di lotta seria all'evasione fiscale, laddove il citato articolo 53 della Costituzione richiederebbe interventi di tenore molto diverso da quelli adottati negli ultimi anni. Quindi, ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento, si chiede di non procedere all'esame dell'Atto Senato 2595.

PRESIDENTE. Ha chiesto di intervenire la senatrice Bernini per illustrare la questione pregiudiziale

QP2. Ne ha facoltà.

BERNINI (*FI-PdL XVII*). Signora Presidente, avendo avuto così poco tempo, anche in Commissione, per esaminare questo provvedimento, provo un certo imbarazzo ad ascoltare i commenti fatti a proposito dei suoi contenuti.

Come abbiamo visto anche alla Camera, questo decreto-legge (e sottolineo che si tratta di un decreto-legge) contiene, come dice il titolo, provvedimenti in materia fiscale e provvedimenti definiti, da una espressione abbastanza oscura, esigenze indifferibili. Anche in questo caso, purtroppo, ci troviamo di fronte a dei titoli il cui contenuto risulta molto diverso.

In questo caso, signora Presidente, colleghi, ci troviamo a dovere esaminare la costituzionalità del provvedimento che ci viene sottoposto velocemente, con tempi super contingentati, dopo che in Commissione, come ci ha detto il presidente Tonini, è stato eiettato verso l'Aula addirittura senza il relatore.

Noi dobbiamo dare un giudizio di costituzionalità su di un contenitore, che porta alla nostra attenzione, assumendo di rispettare i requisiti di cui all'articolo 77 della Costituzione, ovvero straordinaria necessità e urgenza delle disposizioni, norme di natura strutturale in materia fiscale.

Ancora una volta ripeto ciò che abbiamo detto in Commissione affari costituzionali, dove noi avremmo già dovuto, per il nostro obbligo di filtro costituzionale, fermare questo provvedimento, di cui ognuno di noi, ancora una volta, deve assumersi la responsabilità e i cui requisiti di necessità e urgenza, come vedremo, nella più parte delle disposizioni in esso contenute semplicemente non esistono.

L'articolo 1 reca la trasformazione di Equitalia da società per azioni (pur se partecipata pubblica) in ente pubblico economico, quando noi sappiamo che, alla conclusione dell'esercizio finanziario 2016, non esisteva alcuna necessità per questa accelerazione.

Mi dispiace pensare che noi tutti, non solamente la Commissione affari costituzionali ma anche questa Assemblea, ci siamo assuefatti a dare un'approvazione di maggioranza (e noi continueremo ad opporci fino alla fine a questa pratica barbara) a provvedimenti profondamente incostituzionali. In totale spregio dell'articolo 77 della Costituzione si trasforma la società per azioni Equitalia in ente pubblico economico operando un doppio spregio alla Costituzione, inserendola su di una locomotiva che nulla ha di necessario ed urgente ma che è profondamente eterogenea e disomogenea. Oltretutto si opera una modifica all'interno della società stessa, trasformando il personale in dipendenti di un ente pubblico economico: stiamo parlando di 8.000 dipendenti della società Equitalia contrattualizzati attraverso le forme del diritto privato. Ciò pone in essere una palese violazione e questa è la prima, anzi la seconda violazione di costituzionalità, dopo la macroviolazione dell'articolo 77, di cui, ahimè, noi dell'opposizione ci siamo ormai stancati di parlare, citando inutilmente sentenze della Corte costituzionale che ci dicono semplicemente che non dobbiamo farlo, cioè che il Governo non può utilizzare il decreto-legge in maniera impropria, contraria alla Costituzione, e che noi non lo dovremmo legittimare. Oltre a questo, esiste anche l'aggravante di una violazione dell'articolo 97 della Costituzione, per cui tutti i dipendenti che operano all'interno del pubblico impiego lo debbano fare attraverso una procedura ad evidenza pubblica e ciò non accadrà per gli 8.000 dipendenti di Equitalia.

Ricordiamo tutti cosa ha detto il Presidente del Consiglio, ovviamente in televisione, esistendo ormai un'occupazione *manu militari* degli spazi informativi di ogni genere (spazi televisivi, radiofonici, giornalistici): ormai siamo invasi da questa infinita campagna elettorale che ci sottopone a uno *stalking* comunicativo continuo. Noi ricordiamo quando il nostro Presidente del Consiglio ci ha detto esattamente: «Cucù, Equitalia non c'è più». No, esattamente come le Province e come il Senato, Equitalia c'è (*Applausi dalla senatrice Rizzotti*), è viva e purtroppo lotta insieme a noi, con 8.000 dipendenti che magicamente, senza concorso, in spregio a tutte le sentenze della Corte costituzionale che ci dicono che non è possibile farlo, si trasformeranno in dipendenti pubblici (perché questo stabilisce il provvedimento) senza modifica dello *status* giuridico e naturalmente - non sia mai - economico; vi segnalo inoltre che questo sarà un costo in più, perché le retribuzioni dell'impiego privato sono più elevate di quelle del pubblico impiego. Ciò avverrà in totale spregio a chi ha fatto un

concorso, che non è solamente una selezione, ma una valutazione comparativa per esami e per titoli, dove esistono altri candidati oltre ai soggetti che devono essere legittimati e selezionati.

Signora Presidente, colleghi, noi lo abbiamo fatto presente ovunque: lo abbiamo detto alla Camera dei deputati, dove naturalmente il provvedimento è passato con altrettanta velocità, perché sappiamo che purtroppo il treno di questi decreti-legge non ferma più a certe stazioni dove invece dovrebbe fermare per espressa previsione della Costituzione - lo ribadisco ancora una volta. Noi abbiamo cercato di dire più volte che quando si fanno i titoli, quando si mettono i temi, bisogna fare conseguenti svolgimenti: qui non possiamo lavorare con le *slide*, con i proclami, non possiamo fare propaganda, noi siamo dei legislatori e ai titoli debbono corrispondere dei contenuti! Quando si parla di rottamazione delle cartelle esattoriali - e questo è un tema che tocca molto da vicino noi di Forza Italia - si deve veramente inserire sotto questo titolo un contenuto adeguato ad assistere persone contribuenti in gravi difficoltà economiche, siano esse risalenti o momentanee. Penso a persone che a ogni fine mese si trovano nella drammatica situazione di dover decidere se pagare gli stipendi ai dipendenti, se pagare tasse, mutui, rate sui capannoni o sulle case o se pagare le imposte.

Noi abbiamo presentato un disegno di legge per una rottamazione vera delle cartelle esattoriali, che non è una sanatoria, ma dà la possibilità al contribuente ottemperante, che dichiara fino all'ultimo euro ma temporaneamente non ha il denaro per onorare il suo debito nei confronti dello Stato, di essere adempiente, attraverso delle rateazioni e degli scaglionamenti di pagamento. Non è però questo che fa il provvedimento in esame, che in realtà vuole fare cassa e ancora una volta vuole inserire un contenuto sbagliato sotto un titolo apparentemente giusto. Non è vero che Equitalia non c'è più; non è vero che la rottamazione delle cartelle porterà benefici ai contribuenti ottemperanti. Cinque ratei di rottamazione in tempi così brevi, con la necessità di pagare il 70 per cento di quanto dovuto subito, rappresentano un vantaggio per gli evasioni fiscali e non per i contribuenti onesti. (*Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII*). E rappresentano solamente un modo per questo Governo per guadagnare presto e spendere l'ennesimo titolo in corrispondenza dell'ennesima scadenza elettorale. Siamo profondamente contrari a tutto questo. Anzi, noi, con il nostro disegno di legge, che abbiamo portato all'attenzione di tutti i colleghi poiché lo volevamo condividere, senza etichettarla politicamente, avevamo creato una vera assistenza al contribuente onesto e ora ci troviamo di fronte a un'inutile sanatoria che, purtroppo, non porterà nemmeno a quella riscossione che lo Stato ritiene di poter ottenere.

Lo stesso discorso vale per la *voluntary disclosure*, ma questo è un altro tema che riguarderà un altro elemento di incostituzionalità di questo infelicissimo e arrogante decreto-legge, l'ennesimo di questo Governo.

Ho parlato della parte che non avrebbe mai dovuto essere inserita in un decreto-legge ma, come tutta la materia fiscale che è destinata a regolare in maniera permanente i rapporti del cittadino con il fisco, con lo Stato, con l'accertatore, con l'esattore, avrebbe dovuto essere sottoposta all'attenzione di tutti noi e al dibattito parlamentare. Ancor più questo vale, colleghi - e con questo, signora Presidente, concludo - per le famose esigenze indifferibili, che altro non sono che manchette preelettorali (*Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII*) erogate a pioggia a destinatari che devono solo votare sì. Un esempio per tutti: 600 milioni alle ferrovie campane, non per far andare più velocemente i treni, ma per sanare i bilanci disastrosi e dissestati di una società decotta dell'era dell'amministrazione bassoliniana.

PRESIDENTE. Concluda il suo intervento, senatrice Bernini.

BERNINI (*FI-PdL XVII*). Questo, colleghi, non è buon Governo, questa è arroganza legislativa.

Per tutti questi motivi e per un «piccolo» problema di mancanze di coperture, noi ci opponiamo alla prosecuzione di questo provvedimento. (*Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di intervenire la senatrice De Petris per illustrare la questione pregiudiziale QP3. Ne ha facoltà.

[DE PETRIS](#) (*Misto-SI-SEL*). Signora Presidente, ancora una volta siamo costretti a porre una questione pregiudiziale sull'ennesimo decreto-legge del Governo, che già tutti noi sappiamo finirà

nell'ennesimo modo, cioè con l'apposizione della questione di fiducia.

Noi ci troviamo palesemente di fronte, per quanto riguarda questo decreto, a una violazione dell'articolo 77 della Costituzione. Il primo punto è la questione della totale eterogeneità del decreto, che tra l'altro si è accentuata durante l'esame alla Camera dei deputati. Oltre all'oggetto principale propagandato, che riguarda Equitalia, ci troviamo di fronte a norme che vanno dal Fondo sociale per occupazione e formazione al Fondo di garanzia sul credito alle piccole e medie imprese, alle misure per i Comuni a favore degli immigrati, alle misure di coordinamento per gli insediamenti dei nomadi, a disposizioni in materia di contratti dell'ISMEA, a misure per il trasporto regionale, al finanziamento dell'attraversamento ferroviario della linea Milano-Saronno, allo stanziamento di nuove risorse per il contratto a RFI, a misure per la promozione e lo sviluppo del settore agroalimentare. E potremmo stare qui a continuare ad enumerare tutti i provvedimenti assolutamente eterogenei contenuti all'interno del decreto.

Tra l'altro, francamente, sta cominciando a diventare più che arbitraria l'idea di voler mettere una pezza, per quanto riguarda i presupposti di costituzionalità in base all'articolo 77 della Costituzione, con il semplice fatto, almeno relativamente alla condizione dell'omogeneità, di aggiungere il finanziamento di esigenze indifferibili; tutto basato sull'autoaffermazione del Governo stesso secondo il quale le misure sono varie e urgenti.

La seconda questione riguarda il carattere di necessità e urgenza. Capisco - perché ormai siamo in questa condizione da molti mesi - che tutto è urgente rispetto al *referendum*, ma adesso si sta francamente esagerando. Ci troviamo di fronte al fatto che l'unico requisito assolutamente fondamentale di un decreto-legge, ossia la straordinaria necessità e urgenza di provvedere, per quanto riguarda questo provvedimento concernente la vicenda di Equitalia è, a nostro avviso, insieme con altre norme, solo e unicamente legato alla propaganda per il *referendum*.

Tra l'altro Renzi si dovrebbe mettere d'accordo con se stesso, perché una volta utilizza a piene mani piccoli strumenti che possono evocare qualche beneficio per i cittadini per propagandare il sì, mentre da altre parti fa terrorismo creando disorientamento nel Paese e nei cittadini stessi (per la verità, di questi tempi, anche in giro per l'Europa).

Peraltro, l'affermazione dell'urgenza di un provvedimento su Equitalia è abbastanza curiosa perché tale questione era stata annunciata varie volte anche negli interventi che il Presidente del Consiglio tiene sui *social* in diretta *streaming* (non so se si chiamino «Matteo risponde» o una cosa del genere): era stato annunciato varie volte un intervento su Equitalia e, per di più, sulla vicenda stessa il Governo era già intervenuto in più occasioni. Questo per dire che, senza ricorrere al decreto-legge, senza che vi fosse questa urgenza, c'erano stati tre anni abbondanti per arrivare a un intervento normativo e a una riforma vera.

Vi è un altro elemento assolutamente discutibile dal punto di vista costituzionale, oltre all'omogeneità nulla e alla necessità e all'urgenza, altrettanto nulle. In questo caso, infatti, come afferma giustamente la Corte costituzionale, non basta che nel preambolo del decreto-legge si faccia l'affermazione apodittica che è assolutamente necessario e urgente - e quindi vi sono i requisiti - intervenire su Equitalia perché siano soddisfatti i requisiti previsti dall'articolo 77 della Costituzione, ma ormai siamo abituati a questo andazzo da moltissimo tempo. Ma vi sono altri elementi incredibili e confliggenti con i principi costituzionali che, ho ben compreso, anche alla luce della riforma costituzionale, non sono più punti di riferimento di questa maggioranza: in questo caso ci troviamo di fronte a un'operazione che, contestualmente al trasferimento della funzione di riscossione di Equitalia all'Agenzia delle entrate, poi concede una larga sanatoria, prevedendo la definizione agevolata, con relativa cancellazione di sanzioni e interessi, di tutti i carichi affidati agli agenti riscossori tra il 2000 e il 2015, per un totale di 51 miliardi di euro di imposte e multe non pagate, ma dal quale il Governo si attende l'esiguo incasso di soli 2 miliardi.

[Presidenza della vice presidente FEDELI \(ore 16,33\)](#)

(Segue DE PETRIS). Questa previsione di sanatoria ha già determinato, all'indomani del suo annuncio, un improvviso blocco - ed era normale che ciò accadesse - del flusso di gettito erariale atteso, con

ulteriori impatti negativi sui saldi di finanza pubblica. Alla fine dovremo fare il conto di quanto costa alle finanze pubbliche questa propaganda, ossia qual è l'impatto referendario sui saldi.

Contrariamente a quanto si vuol far credere al contribuente, la contropartita non sarà quella di un fisco più amico, ma anzi si assisterà a un aumento della capacità informativa e della pervasività di Equitalia rispetto a quella di cui disponeva in precedenza.

Su questo, anche dal punto di vista delle conseguenze, forse dovremmo in qualche modo riflettere.

Un'altra questione francamente incredibile, a nostro avviso anch'essa confliggente con molti principi costituzionali, è che proprio l'articolo 1, esattamente al comma 15, si limita a stabilire che l'attività di riscossione proseguirà fino al 30 giugno 2017 secondo il regime giuridico attualmente vigente. Ma non si dice nulla, ad esempio, per quanto riguarda la proroga del regime giuridico di protezione accordato fino ad oggi a quei contribuenti che sono effettivamente in uno stato di grave difficoltà economica, attraverso la concessione delle rateizzazioni. Il rischio molto chiaro in questo provvedimento, che vede messo in discussione l'articolo 3 della nostra Costituzione, è che, da una parte, c'è una larghissima sanatoria e un regime agevolato per coloro che hanno evaso ed hanno decreti tributari molto ampi, ma hanno la possibilità di pagare, mentre, dall'altra, non vi è certezza per coloro che sono in un effettivo stato di difficoltà, per i quali non è ben chiaro se vi è una proroga delle facilitazioni. Vi è quindi una palese violazione dell'articolo 3.

Per quanto riguarda, poi, il provvedimento di vero e proprio condono, perché la *voluntary disclosure* di fatto così si presenta, esso a nostro avviso è una violazione non solo dell'articolo 2, ma anche dell'articolo 53 della Costituzione. Per tutti questi chiarissimi motivi di incostituzionalità, noi riteniamo che questo provvedimento si dovrebbe fermare qui. Per questo motivo, chiediamo di non procedere all'esame dell'Atto Senato 2595. (*Applausi dal Gruppo Misto-SI-SEL*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di intervenire il senatore Divina per illustrare la questione pregiudiziale QP4. Ne ha facoltà.

DIVINA (*LN-Aut*). Signora Presidente, è un continuo ricorrere alla decretazione d'urgenza e infatti ci troviamo di fronte all'ennesima norma di conversione di un decreto-legge. A noi sembra che, ormai, la decretazione d'urgenza sia diventata quasi prassi in questo Paese, al punto di diventare la procedura ordinaria per la produzione di norme primarie. Il guaio è che, oltre a stravolgere tutto un sistema di pilastri normativi, essa opera il danno maggiore in una democrazia, cioè lo svuotamento del ruolo del Parlamento.

È interessante vedere cosa dicono i giuristi di queste procedure al limite, se non prevaricanti il limite. I giuristi infatti dicono che l'abuso del decreto-legge è una degenerazione in grado di oscurare addirittura i principi costituzionali di rilevanza primaria pone sicuramente un problema di certezza del diritto, non soltanto perché produce uno squilibrio istituzionale tra Parlamento e Governo, attraverso lo stravolgimento dell'articolo 70 della Carta costituzionale, ma anche perché (secondo danno rilevante) priva l'opposizione della facoltà di esercitare la sua stessa funzione di indirizzo e di controllo politico. Ricordiamo che l'articolo 77 della Costituzione assegna la titolarità del potere normativo in capo alle Camere collettivamente e stabilisce dei precisi limiti sostanziali (la straordinarietà e l'urgenza), oltre che formali (un'efficacia limitata nel tempo) alla potestà legislativa del Governo, la quale può essere soltanto esercitata, ma non detenuta come potere attribuito al Governo.

L'eccessiva espansione del potere normativo del Governo è stata più volte censurata sia dal Capo dello Stato che da numerose sentenze della Corte costituzionale, che hanno sollecitato il ripristino di un corretto percorso costituzionale per l'approvazione delle leggi. Ne citiamo soltanto due: la sentenza n. 171 del 2007, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di alcuni articoli di un provvedimento del 2004 per mancanza dei requisiti di necessità e urgenza, e la sentenza n. 128 del 2008, che evidenzia anche la mancanza di presupposti fattuali, come la disomogeneità, che caratterizza spessissimo questi decreti-legge. Inoltre, sempre la Corte costituzionale sancisce che l'illegittimità costituzionale del procedimento legislativo non viene sanata dalla legge di conversione, anzi, essa è a sua volta incostituzionale per un vizio dell'intero procedimento.

Ebbene, nonostante tutti questi richiami degli organi di garanzia, l'Esecutivo continua ad emanare decreti-legge: abbiamo calcolato che, mediamente, ci troviamo a convertire due decreti-legge ogni mese. Addirittura, per il decreto-legge al nostro esame non si fa alcun cenno ai presupposti di necessità e urgenza e la relazione presentata alle Camere contiene esclusivamente norme per l'illustrazione dei singoli articoli, vale a dire che nemmeno ci si "spreca" nel paventare un minimo di presupposto giuridico per giustificare il fatto che si esercita un potere non attribuito al Governo, ma alle Camere.

Ma esaminiamo il decreto-legge: in primo luogo, già dal titolo si evidenzia la disomogeneità, mentre la Corte ha più volte considerato che il requisito della omogeneità è rilevante quanto quelli prescritti dall'articolo 77 della Costituzione, ossia i presupposti di necessità e urgenza. Nel testo del decreto-legge non si ravvisa omogeneità, dal momento che solo i primi due Capi parlano effettivamente di misure corrispondenti al titolo, in materia di riscossione e fiscale: al Capo III si parla di misure di finanziamento di esigenze definite dal Governo come indifferibili e qua dentro ci "casca" una somma di disposizioni *omnibus*, che spaziano dai temi dell'occupazione, della difesa e dei trasporti fino alla materia relativa all'accoglienza, si parla della promozione dei settori agroalimentare, del cinema e dello sport, settori che meritano la nostra totale attenzione, ma quanto ad omogeneità con il titolo e con il resto del comparto fiscale proprio "non ci azzeccano". Possiamo dire: omogeneità, questa sconosciuta. Addirittura, i Capi I e II parlano esclusivamente di materie di natura ordinamentale.

Secondo noi, a questo punto, l'utilizzo della decretazione d'urgenza si giustifica soltanto sotto il profilo politico: il Governo, in questo momento, preferisce adottare la decretazione d'urgenza piuttosto che fare ricorso allo strumento normale, proprio per evitare il percorso parlamentare.

Restano pertanto fortissimi dubbi e riserve sulla costituzionalità del decreto, viste le gravi carenze in ordine ai presupposti costituzionali e per il fatto di essere connotato da un impianto normativo tipico dei classici decreti *omnibus*. Per questo motivo chiediamo all'Assemblea di non procedere all'esame del disegno di legge di conversione: si presenti un disegno di legge e si percorrano le strade ordinarie.

Vorrei dire di più: tutto ciò contraddice anche la grande riforma costituzionale, di cui abbiamo parlato fino ad ora e su cui tra poco più di dieci giorni il popolo italiano si dovrà esprimere, dal momento che fa venire meno uno dei presupposti su cui il Governo Renzi ha puntato, dicendo che dobbiamo semplificare e velocizzare i procedimenti. A cosa serve la modifica costituzionale, la grande riforma, se il Governo dimostra che in ventiquattr'ore riesce a produrre tutte le norme che vuole, al punto da arrivare e obbligarci - come accadrà tra poco - ad accettare il pacchetto «prendere o lasciare», perché si sa già che verrà posta la fiducia? In meno di ventiquattr'ore il Parlamento italiano è in grado di dare il via a qualsiasi tipo di norma.

Per cui gli italiani che hanno un minimo di *grano salis* capiranno che la riforma costituzionale è orientata a tutt'altri obiettivi, come a rinforzare un Esecutivo o dare più poteri al *Premier* (giusti o sbagliati, per noi è aberrante), ma non serve assolutamente a semplificare e a velocizzare il processo legislativo, dal momento che abbiamo visto come in meno di ventiquattr'ore qua dentro si può fare una legge. (*Applausi dal Gruppo LN-Aut*).

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Salutiamo le studentesse e gli studenti dell'Istituto di istruzione superiore «Gaetano Salvemini-Emanuele Filiberto Duca d'Aosta» di Firenze. Benvenute e benvenuti al Senato della Repubblica. (*Applausi*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2595 (ore 16,46)

PRESIDENTE. Ha chiesto di intervenire il senatore Bruni per illustrare la questione pregiudiziale

QP5. Ne ha facoltà.

BRUNI (CoR). Signora Presidente, la nostra questione pregiudiziale parte dall'analisi di quella parte del decreto-legge che è incentrata sulla riforma di Equitalia: una vera e propria riforma del sistema della riscossione, perché così va definita. Con ciò possiamo subito rilevare l'insussistenza dei presupposti di necessità e di urgenza, proprio perché, appunto, si tratta, più che di un decreto-legge con i requisiti per esso previsti dalla Costituzione, di una riforma integrale del sistema che viene attuata - come abbiamo sentito dagli interventi precedenti - attraverso il passaggio da Equitalia all'Agenzia delle entrate, con la creazione di un nuovo ente pubblico economico che è l'Agenzia delle entrate-Riscossione che diventa un ente strumentale.

Ebbene, proprio questo ci dovrebbe far pensare che, se fossimo in un Parlamento normale e dovessimo applicare le norme della Costituzione, così come le norme di leggi consequenziali ai principi della Costituzione, avremmo dovuto esaminare un disegno di legge di riforma della riscossione, svincolato da un decreto-legge veloce, per il quale si contingentano i tempi in Commissione e si arriverà, tra qualche minuto, al voto di fiducia. È proprio l'opposto di quello che deve fare un Parlamento, quale che sia, monocamerale o bicamerale, che normalmente deve guardare a leggi incentrate su uno spazio temporale molto più ampio e non sulla mera contingenza, o addirittura, come nel caso degli ultimi decreti-legge, sulla mera contingenza preferendaria che è la cifra della stagione legislativa ispirata, negli ultimi mesi, dal Governo Renzi.

L'operazione comporta una larga sanatoria - come è stato detto - con una definizione agevolata delle cartelle esattoriali dal 2000 al 2016. Anche qui, ci sarebbe da discutere, ad esempio, di quali siano state o saranno le sorti di coloro che, a cavallo del 2000, erano *sub iudice*, perché magari avevano impugnato cartelle esattoriali precedenti e non hanno potuto fruire dei condoni dei primi anni del 2000. Questa operazione consiste nel piegare lo strumento della decretazione d'urgenza a un'urgenza - questa sì, reale - del Governo, come dicevamo, di recuperare consensi il vista del 4 dicembre. Potremmo rubricare questo meccanismo come un'operazione di "mancia elettorale", che, dagli 80 euro in poi, è una delle costanti di questo Governo. Si dovrebbe però spiegare al cittadino, possibile fruitore di quella mancia, che questo tipo di regalo ha un prezzo molto salato: la rottamazione delle cartelle genera iniquità nei confronti di quei soggetti che hanno pagato tutto per tempo e addirittura per coloro che hanno chiesto la rateizzazione, in palese disprezzo degli articoli 2 e 3 della Costituzione. Non solo: il comma 1 dell'articolo 3 prevede la facoltà dell'Agenzia delle entrate, una volta divenuta l'ente riscossore, di accedere alle banche dati di cui è già in possesso come ente accertatore. Nel momento della riscossione, quindi, si avrà una forte pervasività di questo nuovo soggetto che viene istituito, creando uno sbilanciamento notevole tra gli enti creditori e i cittadini, che vedono cancellato in modo pieno il proprio diritto alla *privacy*.

Il decreto-legge suscita perplessità anche in altre parti del suo contenuto, a partire, in particolare, dalla sentenza n. 220 del 2013 della Corte costituzionale, laddove si è esplicitamente affermato che il decreto-legge non può realizzare una riforma organica di sistema in ragione della natura chiaramente non urgente di tale tipologia di interventi, come ho cercato di spiegare. Tra l'altro, il provvedimento, per quanto riguarda Equitalia, non si poneva il problema delle sorti del Fondo di previdenza per gli impiegati dell'esattoria-ricevitoria delle imposte dirette, che era a gestione autonoma all'interno dell'INPS. Nel decreto-legge non si chiariva come venivano utilizzate queste risorse; forse, con un ordine del giorno approvato in Commissione, qualche chiarimento è stato portato nelle ultime ore e questo cancellerebbe un'ulteriore perplessità.

Riguardo al meccanismo introdotto dal decreto-legge per la riapertura dei termini della *voluntary disclosure*, bisogna dire che si crea un'ulteriore incertezza in merito ai saldi e alle coperture del disegno di legge e questo comporta certamente l'inosservanza dei criteri fissati dall'articolo 81 della Costituzione.

Peraltro, la strumentalità di questo decreto-legge rispetto alla legge di bilancio evidenzia l'assenza dei presupposti di cui all'articolo 77 della Costituzione. Il decreto-legge fiscale sarebbe dovuto intervenire a valle della legge di bilancio; in questo modo, sicuramente, ci sarebbe stata una maggior organicità

nel combinato disposto tra la legge di bilancio e il decreto-legge fiscale successivo.

Il decreto-legge, come abbiamo sentito, reca interventi volti a incidere su varie materie e settori diversi dell'ordinamento. Si va dalla materia fiscale, al finanziamento degli ammortizzatori sociali, alla partecipazione di personale militari alle operazioni in Libia. Si interviene, come abbiamo sentito, con finanziamenti per la rete ferroviaria e con il richiamato contributo straordinario per la Regione Campania di 600 milioni per far fronte a debiti delle gestioni dei governi di centrosinistra in quella Regione. Come si vede, la materia è veramente eterogenea e c'è un conflitto con i principi stabiliti anche di recente dalla sentenza n. 22 del 2012 della Corte, che ha collegato il riconoscimento dell'esistenza dei presupposti fattuali, richiesti dal secondo comma dell'articolo 77 della Costituzione per l'emanazione di un decreto-legge, a un'intrinseca coerenza delle norme contenute nel decreto-legge. Inoltre, sempre questa sentenza, riferendosi alla legge n. 400 del 1988, richiama il fatto che i presupposti di necessità e urgenza devono essere rinvenuti all'interno di tutto il decreto-legge e non solo in alcuni paragrafi e disposizioni, aspetto che evidenzia una disorganicità generale del decreto-legge.

Mi verrebbe da commentare che il problema, per rimanere nell'attualità di questi giorni e nelle discussioni a margine del dibattito referendario, non è il bicameralismo perfetto o quello confuso, come dice taluno, che ci propongo il *Premier* e la sua maggioranza, quanto invece la violazione scientifica e sistematica proprio da parte dell'Esecutivo di quelle regole che, seppur non nuove, esistono e costituiscono il presidio del fondamentale principio della separazione dei poteri e della democrazia stessa.

Come si vede, sono gravi i profili di incostituzionalità presenti nel provvedimento, come ho tentato di illustrare finora e come hanno fatto gli altri colleghi e non sono sanabili, perché il lavoro svolto in Commissione, essendo stato interrotto, non ha certamente migliorato i difetti oggettivi intrinseci di questo decreto-legge. Per queste ragioni chiediamo che l'Assemblea deliberi di non procedere all'esame del disegno di legge n. 2595. (*Applausi dal Gruppo CoR*).

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento, sulle questioni pregiudiziali presentate si svolgerà un'unica discussione, nella quale potrà intervenire un rappresentante per Gruppo, per non più di dieci minuti.

TREMONTI (*GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL)*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TREMONTI (*GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL)*). Signora Presidente, è per me un onore e un piacere parlare sotto la sua Presidenza.

Signora Presidente, signori senatori, il punto politicamente centrale nell'economia del decreto-legge in esame non è in ciò che vi era all'origine e in ciò che c'è ancora, esteso su 217 pagine di atti: per usare un'espressione che è entrata con eleganza nella terminologia politica del nostro Paese, un'accozzaglia di *una tantum* e di "una pocum", di complicazioni e semplificazioni, le une capaci di elidere le altre. (*Applausi dai Gruppi GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL) e CoR e del senatore Zin*).

Il punto di cui vorrei parlare - già tutto è stato detto - è quello dei 1.000 euro. In apparenza è un punto marginale, mentre in sostanza è fondamentale, perché già oggi interessa alcuni milioni di cittadini con la partita IVA, evasori da oggi fino a prova contraria. Per inciso, mi pare anche che sia il *de profundis* del fisco amico. La norma potrebbe estendersi, per come è assurdamente scritta, anche ai professionisti. In ogni caso, la prospettiva è che si estenda a tutti i cittadini.

Con una piccola norma viene fatto attentato a un grande principio. Si attenta al principio della libertà nell'uso della proprietà sul lato fondamentale della proprietà del denaro e, perciò, anche del risparmio. L'articolo 47 della Costituzione dispone che «La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio (...); disciplina, coordina e controlla l'esercizio del credito». Mi pare che l'azione fatta di questi tempi da questo Governo sia un ribaltamento di questo principio. Il Governo ha cercato di tutelare il credito e lo ha fatto nel modo caotico che abbiamo visto, a partire dal *bail in* così votato anche in quest'Assemblea, su cui credo che molti tecnici, più che i politici, dovranno essere comunque assolti ma non per "non

aver commesso", bensì per "non avere compreso" il fatto. (*Applausi dai Gruppi GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL) e CoR*).

In realtà qui oggi, ribaltando l'articolo 47 della Costituzione, non si tutela il risparmio disciplinando il credito, si disciplina il risparmio e lo si fa in modo inaccettabile e incostituzionale. Quella piccola norma, senza ragione e in violazione della Costituzione, introduce il principio dell'uso controllato e limitato del denaro e, perciò, del risparmio, così che le sorti del tuo denaro e del tuo risparmio vengono a dipendere dalle sorti della banca presso la quale lo «devi» lasciare. Non è che l'inizio, perché così si avvia inesorabilmente un processo che va verso il totale concentrazioneario controllo della vita degli altri. È solo l'inizio. Si può dire che è solo la prima intelaiatura della gabbia prossima ventura, ma, come diceva il poeta Dante, «non t'inganni l'ampiezza de l'intrare».

Può essere che il futuro sia quello della moneta elettronica, del *bill coin* e della non moneta, ma non può essere che il nostro presente sia quello della non proprietà. (*Applausi dai Gruppi GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL), LN-Aut e CoR*).

PRESIDENTE. Metto ai voti la questione pregiudiziale presentata, con diverse motivazioni, dalla senatrice Bottici e da altri senatori (QP1), dalla senatrice Bernini e da altri senatori (QP2), dalla senatrice De Petris e da altri senatori (QP3), dal senatore Divina e da altri senatori (QP4) e dalla senatrice Bonfrisco e da altri senatori (QP5).

Non è approvata.

SANTANGELO (*M5S*). Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

Non è approvata.

Ha chiesto di intervenire il Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, onorevole Boschi. Ne ha facoltà.

BOSCHI, ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento. Signora Presidente, onorevoli senatori, a nome del Governo, autorizzata dal Consiglio dei ministri, pongo la questione di fiducia sull'approvazione, senza emendamenti né articoli aggiuntivi, dell'articolo unico del disegno di legge n. 2595, di conversione del decreto-legge n. 193 del 22 ottobre 2016, nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

PRESIDENTE. La Presidenza prende atto dell'apposizione della questione di fiducia sull'approvazione del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 193, nel testo identico a quello approvato dalla Camera dei deputati.

Convoco pertanto la Conferenza dei Capigruppo per organizzare il relativo dibattito.

La 5a Commissione è autorizzata a riunirsi per esprimere il proprio parere sul testo del provvedimento.

La seduta è sospesa.

(*La seduta, sospesa alle ore 17,01, è ripresa alle ore 17,56*).

Presidenza del presidente GRASSO

Sui lavori del Senato Organizzazione della discussione della questione di fiducia

PRESIDENTE. La Conferenza dei Capigruppo ha proceduto all'organizzazione dei lavori sulla questione di fiducia posta dal Governo sul decreto-legge recante disposizioni in materia fiscale, nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

Per la discussione sulla fiducia, che si svolgerà entro questa sera, sono state ripartite due ore e cinque minuti in base a specifiche richieste dei Gruppi. Le dichiarazioni finali di voto avranno luogo domani

mattina, a partire dalle ore 9,30, e seguirà, quindi, la chiama.

Dopo il voto di fiducia, l'Assemblea delibererà sulla richiesta di dichiarazione d'urgenza della senatrice Bottici, ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento, sul disegno di legge di istituzione di una Commissione d'inchiesta sulla comunità «Il Forteto».

La Conferenza dei Capigruppo ha altresì stabilito all'unanimità che, dopo tale voto, proseguirà la discussione del disegno di legge in materia di responsabilità professionale del personale sanitario.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. [2595](#) e della questione di fiducia (ore 17,57)

PRESIDENTE. Do la parola al Presidente della Commissione bilancio, senatore Tonini, perché riferisca all'Assemblea sui profili di copertura finanziaria del disegno di legge in esame.

TONINI (PD). Signor Presidente, la 5a Commissione si è riunita per prendere in esame i profili di copertura del disegno di legge di conversione del decreto-legge; ha preso atto della relazione tecnica, positivamente verificata dalla Ragioneria generale dello Stato, e non ha fatto alcun rilievo.

Quindi, posso esprimere un parere di nulla osta, non essendoci osservazioni da parte della 5a Commissione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulla questione di fiducia.

È iscritta a parlare la senatrice Comaroli. Ne ha facoltà.

COMAROLI (LN-Aut). Signor Presidente, oggi siamo qui a discutere della questione di fiducia posta dal Governo sul provvedimento in materia fiscale.

La prima osservazione da fare concerne la tempistica: in due ore abbiamo dovuto analizzare il testo nelle Commissioni congiunte 5a e 6a, nell'ambito delle quali non si è potuto nemmeno fare una seria analisi del provvedimento, che è complesso.

Si tratta di un provvedimento per il cui esame forse era necessario maggiore tempo, e non sono io a dirlo, ma lo stesso Vice Ministro, il quale ha evidenziato che alcuni articoli andavano riformulati e che il testo contiene errori; errori che molto probabilmente saranno corretti con la legge di bilancio.

Volendo, i tempi a disposizione ci sarebbero stati, perché il decreto-legge è stato emanato il 22 ottobre e quindi, in trentuno giorni, dopo l'analisi della Camera, avevamo anche noi tempo per poterlo verificare e approfondire, soprattutto in considerazione del fatto che il provvedimento è importantissimo proprio per la legge di contabilità. Infatti, molte delle coperture di cui avrà necessità la legge di bilancio sono contenute nel testo al nostro esame e quindi, correttamente, avremmo dovuto avanzare ora le nostre osservazioni. Dovevano darci modo di mettere in atto tutte le correzioni di cui la normativa aveva bisogno, proprio per iniziare in modo limpido, e soprattutto su basi certe, la discussione sulla legge di bilancio.

Invece ci è stato imposto, addirittura ci è stato impedito di svolgere la discussione generale su questo provvedimento, tant'è che una volta votate le pregiudiziali - pronti e via - è stata posta la fiducia e quindi abbiamo evitato anche il tempo della discussione generale. Perché far parlare i senatori? Perché far dire loro le cose che non vanno? È questo che dispiace, Presidente. Il nostro ruolo, invece, è proprio quello di analizzare insieme i provvedimenti e cercare di migliorarli. Almeno, se tutto questo ha un senso, pensavo di essere venuta in questa sede proprio per svolgere siffatta funzione.

Tornando al provvedimento al nostro esame, utilizzerò questo frangente, anche se si tratta della discussione sulla richiesta di fiducia, per entrare anche dal punto di vista tecnico nel merito del provvedimento. D'altronde, questo è l'unico spazio che mi è rimasto per avanzare le mie osservazioni. Partiamo dal fatto che il Presidente del Consiglio afferma che questo provvedimento è necessario - e quindi pone la fiducia - per far entrare nelle casse dello Stato i soldi che servono per coprire il *deficit* del 2,3 per cento che avremo.

Andiamo con ordine: in primo luogo, si scioglie Equitalia e se ne fa grande pubblicità ai cittadini.

Vorrei però che qualcuno mi spiegasse che cosa cambierà concretamente per i contribuenti che riceveranno le cartelle esattoriali, visto che il sistema sanzionatorio rimane esattamente lo stesso, e anzi, il profumato aggio è stato incluso tra le somme da pagare e, quindi, la definizione agevolata delle cartelle, cosiddetta rottamazione, decade. Le cartelle saranno semplicemente gestite da un ente strumentale dell'Agenzia delle entrate e quindi, alla fine, non cambia nulla. Inoltre, dallo scioglimento resta fuori proprio Equitalia giustizia che - come sappiamo tutti in quest'Aula - governa, dietro lauto compenso, il Fondo unico di giustizia creato appositamente al fine di accentrare e gestire le risorse provenienti dai sequestri penali amministrativi e dai procedimenti civili e fallimentari. Ricordo infatti che tali somme non sono nella disponibilità dello Stato, ma devono essere soltanto amministrare durante tutta la durata dei processi e non possono essere utilizzate se non in presenza di una sentenza passata in giudicato. Durante tutto questo tempo Equitalia incassa l'aggio, determinato annualmente con decreto del Ministero dell'economia, raggiungendo importi anche molto elevati, essendo previste procedure informatizzate e standardizzate per fare confluire al FUG denaro e titoli.

Quindi, con una sola mossa, il Governo incassa, da un lato, il consenso dei cittadini cui è andato a raccontare che Equitalia non c'è più e che finalmente il renzismo li ha salvati dal mostro delle cartelle pazze. Dall'altra parte, però, cosa fa?

Si tiene buona una parte dei poteri forti, salvando un importante ramo dell'ente di riscossione, che sicuramente si ricorderà del Presidente del Consiglio il 4 dicembre.

Andando avanti, si abolisce lo spesometro e si rivede tutto il sistema di trasmissione dei dati, delle fatture e delle liquidazioni periodiche delle partite IVA. Così il Governo si assicura una sostanziale entrata di liquidità, pari a oltre un miliardo soltanto nel 2017, ma aggrava in maniera importante le imprese. E pensiamo soprattutto alle piccole imprese, ai piccoli artigiani. Posso capire le grandi aziende che, magari, hanno il personale per produrre tutto questo sistema di documenti, ma il piccolo artigiano, che lavora dalla mattina alle 6 fino alla sera alle 22, cosa deve fare? Deve poi a compilare documenti perché bisogna fare la comunicazione?

Si sta parlando, però, di semplificazione. Ma a me la comunicazione trimestrale al posto di quella annuale non sembra essere proprio un bell'esempio di sburocratizzazione. Questo è uno dei punti fondamentali. E anche l'Unione europea ci dice che forse noi abbiamo troppa burocrazia. Allora, una bella riforma per sburocratizzare effettivamente il nostro sistema era forse più necessaria che non la riforma della legge costituzionale. (*Applausi della senatrice Fucksia*).

E mentre le imprese italiane vengono sempre più aggravate, lo Stato incassa da parte sua le sanzioni che saranno immediatamente applicabili dal 2017. Non si dà neanche il tempo necessario per l'adeguamento alle società di *software house* che devono predisporre il pacchetto. Quindi, i contribuenti saranno oggetto di multe, ma a causa non di una volontaria omissione di dati, ma semplicemente di un problema tecnico. Poi chi va a spiegare al fisco che c'è stato questo problema? Al fisco non importa nulla. Se il fisco vede che non arrivano i dati, fa la multa e se ne frega di tutta la motivazione contingente.

Infine, veniamo al nodo principale del decreto-legge: la rottamazione delle cartelle. Vorrei chiedere al Governo come pensa che cittadini che non hanno pagato fin'ora con le rateizzazioni possano pagare ora dei debiti enormi in soli due anni; anzi, soltanto nel primo anno si deve pagare un importo pari al 70 per cento del debito complessivo. Il concetto è che, se facevano fatica a pagare prima, con una lunga rateizzazione, come faranno adesso? Andranno in banca a chiedere il prestito per pagare? E poi voglio vedere le banche che concedono il prestito.

Inoltre rimane l'aggio per non dimenticare mai di remunerare Equitalia per il suo insostituibile servizio prestato alle casse dello Stato grazie ai cittadini presi per la gola.

Non è stata neanche prevista la possibilità di poter accedere a finanziamenti a tasso agevolato per debitori più in difficoltà. Vi ricordo che questi sono per lo più imprenditori che si sono ritrovati stretti nella morsa di Equitalia durante uno dei periodi più duri di crisi economica che questo Paese abbia mai attraversato. E tutt'ora persistono dei problemi economici nel nostro sistema, nella nostra economia. Non ci siamo lasciati alle spalle la crisi e adesso l'economia galoppa. A me non sembra, anzi! E sono

appunto imprenditori che non hanno pagato non per sfuggire alle tasse, ma perché erano veramente disperati e impossibilitati a vendere i loro prodotti.

Ma cosa racconterà il Governo a quella parte di contribuenti che invece hanno già pagato, magari anche con innumerevoli sacrifici, non essendo stata per loro prevista, almeno, una forma di compensazione? Certo, questa misura non porta soldi immediati nelle casse di uno Stato come una manovra economica espansiva a *deficit*. E mi si potrebbe anche rispondere che le manovre espansive si fanno normalmente in *deficit*. Sì, è vero, ma non con la scure di una Europa evidentemente compiacente con un Governo che fa il suo gioco e che si può permettere di rinviare il pareggio di bilancio. Poi, nel caso, faremo in modo di avere forse un Governo migliore che aggiusterà i conti.

Infine, vorrei fare un ultimo passaggio sulle disposizioni in materia di accoglienza. Come è possibile che il Governo si ostini nella sua assurda politica di accoglienza incondizionata per fare gli interessi di pochi che si arricchiscono con questo *business*? Più di 5.000 Comuni su 8.100 non aderiscono al sistema di accoglienza e il Governo è stato costretto a mettere delle mance nel provvedimento in esame pur di trovare una soluzione al ricollocamento dei migranti. E non solo offre un tot a migrante, ma consente anche a quei Comuni l'apertura di spazi finanziari. Sicuramente molti Comuni cederanno perché le politiche ai tagli operate da questo Governo li hanno prosciugati di moltissime risorse. Ma mi chiedo se non sarebbe stato più intelligente prevedere degli spazi finanziari per i Comuni in condizioni disagiate o interessati da situazioni di dissesto idrogeologico? Sappiamo già che a tutte queste domande non saranno date risposte, ma si dirà semplicemente che si va avanti così.

Come ho detto all'inizio del mio intervento, abbiamo avuto poco tempo per esaminare il provvedimento all'ordine del giorno e si ha l'impressione che il nuovo regime si sia già insediato e che il re Presidente del Consiglio dispensi i suoi regali di Natale. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Bottici. Ne ha facoltà.

BOTTICI (M5S). Signor Presidente, che dire di questo decreto-legge? Solo stamattina abbiamo votato per la prima volta un decreto-legge vero, determinato da ragioni necessità e urgenza. Oggi pomeriggio, invece, ci troviamo in quest'Aula a esaminare un decreto-legge che di necessità e urgenza non ha nulla, anzi complica i temi fiscali e i rapporti tra contribuenti e fisco, perché crea disparità immense. Si tratta di un insieme di norme che cercano di tappare alcuni buchi, ma ne creano altri, come spesso accade con i decreti-legge e con i disegni di legge presentati da questo Governo.

In primis c'è la finta abolizione di Equitalia. Dalle parole del Governo sembrava venisse disposta l'abolizione di Equitalia, che nell'immaginario del cittadino ormai era insopportabile: quest'organo era diventato l'agente non di riscossione, ma del ricatto e del rubare. E io utilizzo proprio la parola «rubare», perché alcune sanzioni sono veramente esagerate. E allora disponete la rottamazione delle cartelle, ma non cambiate le norme successive e, quindi, create una disparità con chi ha pagato fin ad oggi. Non fate una distinzione tra loro che hanno veramente una difficoltà a pagare e quelli che invece sono i furbetti del quartierino. Ma forse voi siete abituati a frequentarli.

VOCI DAL GRUPPO PD. E voi no?

BOTTICI (M5S). Io no. Sono di oggi le parole di Alfano che difende il governatore De Luca sui toni usati e quello è un furbetto del quartiere.

Vi stavo parlando della rottamazione delle cartelle. Bisognava fare un lavoro organico su Equitalia. Il rapporto del Fondo monetario internazionale e dell'OCSE deriva da un'interrogazione che evidenziava che i ruoli iscritti erano tantissimi: si parlava di 1.000 miliardi, quando in realtà quelli esigibili erano molti di meno, circa 50 miliardi. Allora c'è qualcosa che non funziona nel sistema, e non si può cambiare solo il nome, ma tutto il sistema. Abbiamo cercato di farlo in Commissione finanze, ma questo decreto-legge ci ha bloccato.

Inoltre, riaprite i termini per la *voluntary disclosure* che - lo ricordiamo - è un altro condono mascherato per chi negli ultimi anni ha portato i soldi all'estero. È inutile che dite che rientreranno i capitali dall'estero e verranno pagate le sanzioni, perché è falso. Quando un evasore riporta i soldi - mettiamo il caso li abbia portati nel 2003 o nel 2002 - per effetto della *voluntary*, l'Agenzia non potrà

più verificare da dove derivano quelle entrate; potrà farlo solo sulla parte di maturazione di quei soldi. Quindi, verranno pagate le tasse non sull'evaso, ma solo sulla maturazione. Almeno siate chiari, perché i cittadini si aspettano proprio questo: si aspettano chiarezza e la certezza del diritto, e non quelle marchette che in ogni decreto-legge o in ogni legge di bilancio vengono inserite.

Come non comprendere poi che questo decreto fiscale vi serve per il *referendum* costituzionale? Il decreto-legge non scade ora. Avevamo tutto il tempo per analizzarlo e fare un lavoro organico. Quello che vi sto mostrando è il materiale del decreto fiscale, ma nelle Commissioni riunite finanze e bilancio abbiamo avuto sei ore e mezzo per discuterlo. Non c'è stato nemmeno concesso di fare qui la discussione generale perché è stata posta subito la questione di fiducia. E abbiamo incontrato difficoltà anche nel convocare l'Assemblea domani mattina, perché qualcuno voleva già scappare sul territorio per fare quella campagna elettorale di cui sentiamo spesso parlare, con milioni di soldi che arriveranno sul territorio partendo da Massa Carrara, o anche in Campania con le ferrovie. E questo decreto-legge ne è la dimostrazione.

Noi ormai abbiamo un Governo e una maggioranza che si ostinano ad andare avanti quando il popolo ha bisogno di altro. Il popolo italiano ha bisogno non di questo decreto, bensì di riforme organiche sul rapporto fisco-contribuente; non ha bisogno di una riforma costituzionale che non porterà alcun beneficio all'economia reale, come non aveva bisogno di quei decreti a favore delle banche. Vorrei ricordare il decreto Banca Italia e IMU, una marchetta per le banche e una per l'IMU. Avete cercato in qualche modo di fare qualcosa.

Il nostro voto è fortemente contrario. Siamo veramente stanchi di lavorare in questo Parlamento, in questa Camera alta che viene utilizzata spesso dal Governo per i suoi incontri. È di qualche giorno fa l'incontro del Governo presso la Sala Koch del Senato per fare lo spot al «sì». E so che il presidente Grasso non era a conoscenza di questo, ma invito i parlamentari stessi a prestare maggiore attenzione, perché questa Camera alta ancora esiste e ha il diritto e tutto l'onore di cui fino ad oggi ha goduto e che noi, in qualità di cittadini comuni, abbiamo cercato di portare. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore D'Alì. Ne ha facoltà.

D'ALÌ (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, sull'estremizzazione dei paradossi delle procedure parlamentari che sono contenute nel decreto-legge in esame abbiamo già sentito parlare e - devo dire - abbiamo visto anche espressioni, non dico consenzienti, ma certamente comprensive da parte dei rappresentanti della maggioranza.

Questo decreto-legge avrebbe avuto ancora un mese di tempo per essere convertito in legge e viene convertito oggi: perché? Chi ha un minimo di esperienza parlamentare e di conoscenza dei modi di agire di questo Governo può immaginarlo.

Abbiamo assistito negli ultimi anni all'immediato cambiamento di leggi appena approvate nelle leggi successive. Non è escluso che anche questo decreto, approvato domani in via definitiva con il voto di fiducia, possa essere oggetto di modifica durante il dibattito sulla legge di stabilità. E abbiamo poi assistito alla divisione delle prebende tra questo decreto-legge e la legge di stabilità, con una *dead line*, una linea di separazione, importante, che è quella del voto sul *referendum*. Un po' ironizzando, si potrebbe dire che siamo tornati ai tempi in cui, in alcune grandi città d'Italia, si facevano le campagne elettorali con le scarpe, dando la prima scarpa prima del voto e la seconda dopo il voto. Oggi il Governo ci fa ricordare quei tempi: prima del voto dà un decreto-legge e mezza legge di stabilità; dopo il voto darà il resto, e cioè l'altra mezza legge di stabilità e, possibilmente, se non si vota come spera si voti, la cambia pure e taglia un po' di "benefici".

Presidenza del vice presidente CALDEROLI (ore 18,21)

(*Segue D'ALÌ*). Noi, invece, contavamo molto sul decreto fiscale affinché si affrontassero punti a noi molto cari e assolutamente congeniali: il primo era la cosiddetta rottamazione - è un termine assolutamente deprecabile - delle cartelle; il secondo era l'abolizione di Equitalia; il terzo era una riapertura dei tempi del volontario rientro dei capitali, con le conseguenze penali, che portano soldi nelle casse dello Stato.

Sono stati affrontati questi tre argomenti dal Governo, ma in che modo? In modo assolutamente sciatto - mi sia consentito - perché l'abolizione di Equitalia è solo una norma manifesto. Sono state trasferite tutte le competenze all'Agenzia delle entrate e forse, durante la prossima legge di stabilità, ci si inventerà ancora un aggiustamento di questo trasferimento. Ma non è stato colpito il cuore del problema: nel sentimento negativo degli italiani, Equitalia doveva essere abolita non perché si chiama Equitalia - è una cosa a cavallo tra l'Italia e le attività equestri - ma perché doveva essere eliminato il suo modo di operare e dovevano essere ridotti le sanzioni, gli interessi, gli aggi esattoriali e le modalità d'esecuzione, che privilegiano gli incassi da parte di Equitalia sulle ipoteche, sulle procedure forzate, su tutto quello che è strumento di vessazione nei confronti dei cittadini.

Invece, si rottamano le cartelle, nel senso che si può pagare la sola sorte capitale, ma si mantengono le condizioni affinché da qui a qualche anno il monte di impagato, dovuto all'eccesso delle sanzioni, degli interessi e degli aggi, si ripresenti e si debba fare lo stesso provvedimento; e si ripresenti con tutte le negatività che in corso d'opera si registrano circa il disagio dei contribuenti e la loro assoluta preoccupazione, in un Paese che continua ad avere la più alta pressione fiscale.

Peccato che il Presidente del Consiglio se ne sia accorto solo questa mattina: ha fatto una dichiarazione alla scuola della Guardia di finanza dicendo che è intollerabile che il nostro Paese ha la più alta pressione fiscale d'Europa. Ma lui è in campagna elettorale, come qualcuno che non ha mai messo piede in Parlamento - questo è vero - o è Presidente del Consiglio da tre anni? E questa considerazione non se l'è mai posta? Soprattutto nulla ha mai fatto per cui fare una tale considerazione dopo tre anni del suo Governo.

Noi avevamo pensato che questo decreto-legge potesse essere l'occasione per svolgere un sereno dibattito sui tre punti. E, invece, il Governo ha infilato all'interno del provvedimento, sia nel testo originario del decreto-legge che durante discussione alla Camera, un'altra serie di questioni che ancora una volta lo rendono assolutamente incostituzionale per disomogeneità di materia e addirittura configurano degli scambi elettorali con pezzi del proprio stesso partito (vedi il caso Campania) o con fasce di popolazione, le quali insorgono perché poi questo Governo non è neanche capace di fare le cose buone che vorrebbe magari fare (diamogli il beneficio della buona volontà). Organizza una semplificazione burocratica che è, invece, una complicazione, tant'è che tutti gli ordini professionali che devono provvedere alle dichiarazioni IVA e a tutti gli adempimenti previsti dal decreto-legge sono sul piede di guerra e dicono chiaramente che si avrà un enorme aggravio di costi sia per i professionisti che per le imprese. Sono sul piede di guerra gli spedizionieri doganali, che si sono visti cambiare le norme sull'Intrastat e denunciano che nel cambiamento di norme si annida una clamorosa evasione fiscale dell'IVA infracomunitaria. Non so se si tratta di cattiva volontà o del fatto di essere maldestri. Certo è che tutti questi provvedimenti continuano a suscitare la reazione degli addetti ai lavori.

Ci sono poi dei provvedimenti spiccioli. Il Governo e la maggioranza, soprattutto la grande maggioranza della sinistra che ha i suoi principi inattaccabili, ci hanno sempre detto che non avrebbero mai fatto condoni. A parte il fatto che questo è un condono: anche se non incide sul *quantum* del capitale, certamente crea una profonda disparità tra chi ha pagato anche con un minimo di interessi e chi domani pagherà senza neanche un centesimo di interessi. Ma lasciamo perdere, e su questo noi potremmo anche convenire. Tuttavia l'articolo 5-bis, introdotto alla Camera, consente un condono solo alle grandi società petrolifere. I colleghi sanno bene quali sono i rapporti tra il Governo e le società petrolifere. Sanno bene che basta scorrere - ove mai dovessero essere pubblici - gli elenchi dei partecipanti alle cene di finanziamento del Partito Democratico per sapere chi sono i facoltosi depositari dei 30.000 euro a posto per potervi partecipare. Guarda caso: spunta un clamoroso condono (nel senso tecnico della parola) per le grandi società petrolifere, che possono chiudere le loro vertenze con il fisco pagando il 20 per cento del capitale. E perché questo avviene solamente nei confronti di alcuni e di un settore e non nei confronti di quei cittadini che non hanno pagato per motivi di necessità, per motivi dovuti al loro stato economico personale? E in questi ultimi casi non si trattava di un'evasione, ma di un non pagamento per stato di necessità.

Certo, qualcuno utilizzerà sicuramente la rottamazione, perché una cosa è trovare i soldi per pagare 40

e una cosa è trovarli per pagare 10; questa è normalmente la differenza, sulle cartelle esattoriali, tra il capitale e tutto il cumulo delle sanzioni, degli interessi e degli aggi. Ma noi - lo ripeto - avremmo preferito e sperato evitare il ricorso al voto di fiducia, che non abbiamo certamente causato noi. Noi abbiamo presentato dieci emendamenti in Commissione, signor Presidente, e qualcosa in più hanno presentato le altre forze di opposizione. La discussione poteva svolgersi serenamente sia in Commissione che in Aula e poteva portare a un voto ponderato su una parte importante del decreto-legge in esame, se non ci fossero state le aggiunte della Camera - ripeto - e se il provvedimento si fosse concentrato sull'aspetto meramente fiscale, per il quale immaginavamo fosse nato (cartelle, rientro dei capitali e abolizione di Equitalia). Ma tutto è stato stravolto; ancora una volta tutto è stato condizionato e piegato alle strategie ormai machiavelliche del Governo per cercare di ottenere un minimo di consenso al *referendum*. Ma, io, invece penso che gli italiani sapranno con molta saggezza rifiutare una proposta di modifica della Costituzione che peggiore di questa non poteva essere immaginata.

Allora tutto questo ci porta naturalmente a votare contro. Avremmo voluto, in un dibattito sereno, convenire con il Governo su alcuni punti. Ma ciò ci è impedito, nonostante qualche buona dichiarazione di intenti, e sappiamo che di buoni propositi è lastricata la via dell'inferno. Il *Premier* ogni tanto dice che vuole collaborare con l'opposizione, per assumere determinati provvedimenti. In questo caso è stato ancora una volta smentito dai fatti, e siamo convinti che sarà smentito, dai fatti e dalle urne, il prossimo 4 dicembre.

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Salutiamo una delegazione di studenti del corso di diritto parlamentare del Dipartimento di giurisprudenza della Libera Università degli studi Maria SS. Assunta (LUMSA) di Roma, che sta assistendo ai nostri lavori. (*Applausi*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2595 e della questione di fiducia (ore 18,31)

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Uras. Ne ha facoltà.

URAS (Misto). Signor Presidente, siamo molto colpiti dal fatto che, finalmente, siamo di fronte a un provvedimento che tratta la materia fiscale. Il Parlamento non si è mai occupato, negli ultimi mesi e anni, del sistema fiscale: non c'è stata mai una modifica. Siccome il sistema fiscale è assolutamente ingessato, stagionato, robusto, verificato, efficiente e capace di contrastare ogni evasione fiscale, di essere equo nei confronti del cittadino e di produrre effetti positivi per la finanza pubblica, le modifiche sono state sempre molto poche e sempre molto misurate e solo oggi abbiamo una corposa riscrittura di questa tematica. Ovviamente sto scherzando, perché, se c'è una cosa che il nostro Parlamento produce, sono proprio le norme in materia fiscale. C'è un cambiamento continuo della qualità delle imposte e della loro entità e adesso c'è anche un continuo cambiamento dei soggetti preposti alla loro riscossione.

Ciò crea qualche problema di tenuta e una sorta di modalità surrettizia, attraverso la quale si gestisce una *deregulation* della materia, che è frutto non dell'assenza di norme, ma del continuo cambiamento delle norme che regolano quella materia. Il risultato di questa vicenda è noto, è pubblicato sistematicamente, viene richiamato in modo puntuale da tutti gli organi che si occupano di finanza pubblica e di gestione dell'economia ed è la grande evasione fiscale. Essa è frutto di tre elementi: l'incertezza del diritto in materia fiscale, l'iniquità del sistema fiscale e, soprattutto, la certezza del condono fiscale. Questi tre elementi costituiscono la ragione stessa per la quale abbiamo la dimensione

dell'evasione fiscale che da sempre ogni Governo e ogni forza politica affermano di voler combattere.

Non siamo convinti del provvedimento in esame perché introduce una sorta di norma programmatica strana, in cui si dice che Equitalia non esiste più, ma l'ente strumentale che la dovrà sostituire nell'attività di riscossione esisterà tra circa sette mesi, dal primo di luglio. Nel frattempo organizza questo trasferimento di competenze che appare uno dei tanti traslochi che siamo capacissimi di promuovere per creare confusione.

Signor Presidente, non so se lei ha mai cambiato casa, se ha mai gestito un trasloco, se ha mai riempito le scatole, poi svuotato le scatole o lasciato le scatole piene senza mai svuotarle nel tempo, pur avendo cambiato casa. Ebbene, la pubblica amministrazione è così: qui si fa un trasloco da un soggetto all'altro di competenze e funzioni che devono essere invece puntualmente esercitate, perché, guarda caso, quello è l'ente che deve provvedere alla provvista finanziaria per reggere il bilancio dello Stato. Noi facciamo un trasloco in corso d'opera, non sappiamo neppure se abbiamo chiamato gli operai, non abbiamo idea di chi lo farà e quando comincerà a svuotare i mobili e a riempire le scatole, in un momento in cui - badate bene - la condizione economica e la salute delle casse dello Stato non è tra le migliori, ma, anzi, è una situazione di evidente crisi e difficoltà. Non possiamo quindi introdurre in questa fase un elemento aggiuntivo di difficoltà.

Non so cosa succederà, ma lo posso immaginare: succederà esattamente quello che è sempre successo quando abbiamo promosso questi processi. L'unica cosa che funzionerà, Presidente, è il sistema di condoni rispetto all'obbligo di pagare le imposte che qualcuno non ha osservato. La seconda cosa che succederà, signor Presidente, è che chi ha pagato, chi ha svolto in modo pieno la propria funzione di cittadino contribuente, ovviamente sarà invogliato ad aspettare il prossimo trasloco per godere dei benefici di un ulteriore condono rispetto all'adempimento degli obblighi fiscali.

Lo dico al Parlamento, prima di dirlo al Governo, e lo dico a noi stessi: la dobbiamo smettere di giocare continuamente con le norme in materia fiscale. Dobbiamo avere le idee chiare su qual è questa funzione e come va esercitata. Dobbiamo dare non l'incertezza del diritto che abbiamo dato fino a oggi e che ha avvantaggiato i privilegi e i privilegiati, ma dobbiamo finalmente tutelare i grandi contribuenti, che - badate bene - sono i piccoli contribuenti, sono i lavoratori dipendenti, quelli che hanno la busta paga sotto controllo, quelli che fanno il proprio dovere di lavoratori autonomi, rispondendo in modo sistematico alle leggi che regolano il contributo alle casse dello Stato.

Stiamo parlando degli onesti: gli onesti sono puntualmente turlupinati da questo modo di comportarsi del Parlamento e dei governi. Non va bene più lo abbiamo detto e lo ripetiamo: gli unici che godono sono i privilegiati che fino a oggi hanno avuto privilegi. Dobbiamo pensare che la certezza del diritto, soprattutto in materia fiscale, è la ragione stessa della condizione di rispetto del cittadino e dei suoi diritti, nel quadro dei suoi doveri. Violare questo principio vuol dire violare la Costituzione, cioè il dovere-diritto del cittadino a contribuire allo sviluppo della propria comunità nazionale, così come è sancito nella parte fondamentale della nostra Carta costituzionale. Bisogna finirla con questo atteggiamento che, purtroppo, è superficiale e non aiuta neppure i buoni Governi e le azioni politiche di cui questo Paese ha bisogno per uscire dalla crisi. *(Applausi dal Gruppo Misto)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Galimberti. Ne ha facoltà.

[GALIMBERTI](#) (FI-PdL XVII). Signor Presidente, colleghi senatori, siamo chiamati al sessantaquattresimo voto di fiducia in poco più di mille giorni, un vero *record* negativo di questo Governo.

Il decreto-legge in esame è in pieno contrasto con l'articolo 77 della Costituzione, che prevede per tale strumento gli indispensabili requisiti di straordinarietà, di necessità e di urgenza, requisiti che non si ascrivono a questo provvedimento. Inoltre, il voto di fiducia su cosa è? Di certo non sulla tanto proclamata rivoluzione del sistema fiscale e di riscossione delle imposte. Purtroppo, è solo l'ennesima prova dell'arroganza di Palazzo Chigi, che calpesta ripetutamente le prerogative del Parlamento per accentrare anche il potere legislativo nelle mani del Presidente del Consiglio. Un *one man show* che fa propaganda elettorale h24 presentando *spot* i cui contenuti sono, però, sempre molto diversi dagli atti sottoposti alle Camere per la sola presa di conoscenza. Oltre alla forma, è nel contenuto che si

manifestano le più grandi contraddizioni, a cominciare dalla soppressione di Equitalia. Questa è solo l'ultima presa in giro degli italiani, come già fatto con i proclami su Province e Senato. La soppressione cela solo una sua mera trasformazione da società a partecipazione pubblica ad ente pubblico economico, che fa capo alla Presidenza del Consiglio. Ecco, quindi, qual è l'obiettivo vero: conferire al *Premier* il potere di controllare anche questo comparto.

Una vera riforma di riscossione delle imposte era stata varata dal Governo Berlusconi nel 2005 ma la sinistra, con il presidente Prodi, ha stravolto quanto di buono era stato fatto, creando quel mostro di Equitalia che tanti danni ha fatto agli italiani. Non è cambiando il nome che si risolvono i problemi dei nostri concittadini. Addirittura, oggi questa nuova Agenzia ha poteri molto più pervasivi che le permettono l'accesso alle banche dati dell'INPS. Anche sulla rottamazione delle cartelle esattoriali abbiamo ascoltato solo menzogne. In realtà, è prevista solo la possibilità di dilazionare il pagamento in un massimo di cinque rate entro il 2018. Questo provvedimento è pensato esclusivamente per fare cassa a tutto vantaggio degli evasori e, come sempre, a scapito dei contribuenti onesti ma in difficoltà. Forza Italia, al contrario, ha presentato un disegno di legge che prevede uno scaglionamento dei debiti tributari attraverso un piano di rientro. La proposta tiene conto degli interessi degli italiani, pur riuscendo a soddisfare anche gli interessi di bilancio. Inoltre, anziché semplificare, si aggiungono ulteriori adempimenti in capo alle aziende, come la dichiarazione trimestrale di tutte le fatture ricevute ed emesse, come se non fossero sufficienti le 269 ore spese di media dalle nostre imprese per adempiere agli obblighi burocratici, con un costo per le stesse imprese pari a 30 miliardi che porta il nostro Paese al 44o posto nel *ranking* annuale sulla competitività stilata dal World Economic Forum.

Infine, dopo aver fatto cassa sulle spalle degli italiani è negli articoli finali che Palazzo Chigi dà il meglio di se stesso prevedendo una serie di elargizioni a pioggia ai soliti amici degli amici: dal finanziamento a Ferrovie dello Stato per investimenti ai trasporti campani e molisani, alle norme che concedono fondi ai Comuni alle prese con l'accoglienza dei migranti, infine al *tax credit* per il cinema. Il decreto-legge in esame ha la stessa natura delle sirene affrontate da Ulisse nel poema «Odissea». Infatti, proprio come quelle creature mitologiche che blandivano i marinai per poi attaccarli senza pietà, con questo provvedimento il Governo tenta di blandire gli italiani con un titolo ad effetto, al fine di occultare le mostruosità, se non addirittura le pericolosità, contenute al suo interno. Ma gli italiani oramai sono immuni alla retorica renziana e ne daranno prova il prossimo 4 dicembre.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Fucksia. Ne ha facoltà.

FUCKSIA (*Misto*). Signor Presidente, il provvedimento in esame ha qualche piccola luce e molte ombre (anche qualche voragine di ombra).

In primo luogo, la rottamazione è, di per sé, una cosa positiva perché permette allo Stato di far cassa velocemente e aiuta la regolarizzazione delle insolvenze. Vi è però un primo problema, perché quanti sono effettivamente gli evasori, dolosi o colposi, e i distratti e quanti invece gli incapienti che non possono pagare? Oggi Equitalia permette la rateizzazione delle cartelle esattoriali in 72 rate mensili, ossia sei anni. Nel provvedimento in esame si prevede invece di fare tutto in un anno e mezzo: entro il 18 marzo 2018. Tale previsione può rappresentare un vantaggio per i ricchi, i distratti e i ravveduti in buone condizioni, ma non per chi è in crisi vera. Infatti, chi versa in crisi vera e non riusciva a rispettare il termine dei sei anni, di sicuro non riesce a saldare il debito in un anno e mezzo. È fin troppo semplice.

Se non avessimo esaminato il provvedimento così in fretta e l'avessimo invece discusso adeguatamente, avrei presentato un emendamento (cosa che mi è stata impedita, così come a tutti gli altri colleghi) con la proposta - un compromesso - di passare dai sei ai quattro anni. Ciò sarebbe stato un sollievo per lo Stato e avrebbe dato maggior respiro agli incapienti. Allo stesso modo, si sarebbe potuto pensare alla definizione di due fasce, prevedendo per una il termine del 18 marzo 2018 e per l'altra una rateizzazione in quattro anni, con diversi livelli di sconto e agevolazioni (se paghi subito ti agevoli in qualche modo, mentre se rispondi dopo prevedo una misura più lieve).

Si è parlato ampiamente del trasloco tra Equitalia e Agenzia delle entrate quindi non aggiungo altro. Il senatore Uras si preoccupa dell'onestà, che qui si trova sempre meno e non si sa più dove andare a

cercarla.

Passo a un altro tema. Mi è capitato di leggere l'articolo 4 del provvedimento e mi è venuta una gastrite acuta, perché io sono per la semplificazione, ma quella vera. Nella disposizione, di modifica dell'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, si legge che «i soggetti passivi trasmettono telematicamente all'Agenzia delle entrate, entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre, i dati di tutte le fatture emesse nel trimestre di riferimento, e di quelle ricevute e registrate». Dalla lettura di questo articolo deduco che abbiamo quattro adempimenti nuovi. Prima non era prevista la cadenza di quattro volte l'anno, mentre adesso si devono emettere tutte le fatture e ricevute ogni trimestre. Non contenti, all'articolo successivo si sono aggiunti altri quattro adempimenti. Adesso il rimborso dell'IVA si invia una volta all'anno, mentre nel provvedimento in esame si richiede una cadenza di quattro volte l'anno. Di fatto, abbiamo otto nuovi adempimenti all'anno (spesometro trimestrale e comunicazione dell'IVA trimestrale). Alla faccia della semplificazione! Alla faccia del bicarbonato di sodio, che ci sarebbe da prendere! Allora, per curiosità, ho contattato alcuni commercialisti e ho chiesto quanto viene a costare in più questo adempimento. Mi hanno detto che per ogni partita IVA si va da un minimo di 480-500 euro a 1.000 euro in più. Questo significa che praticamente per avere dei dati in più, l'Agenzia delle entrate fa fare lavoro pubblico a dei privati, con un costo, perché questo ha un costo che ricade sulle imprese e sulle partite IVA; e se non ricade sulle imprese e sulle partite IVA vuol dire che i commercialisti dovranno lavorare gratis. Infatti, i commercialisti sono arrabbiatissimi.

Qualcuno potrebbe pensare che è un lavoro in più, dunque guadagnano di più e dovrebbero essere contenti. Faccio un esempio: se oggi a qualcuno venisse in mente che tutti gli affitti devono essere notificati dai notai, i notai magari potrebbero anche essere contenti perché è motivo di guadagno in più. In questo caso, invece, l'assurdo è che i commercialisti, che in teoria potrebbero guadagnare di più, vanno a protestare. Ci si chiede allora come mai? La spiegazione che mi sono data è che i commercialisti sono tanto arrabbiati perché sanno che questo aggravio farà sparire le imprese; i clienti non possono pagare di più, quindi spariscono proprio.

Questo è un modo per distruggere il lavoro autonomo, la piccola impresa, cioè tutto quello che fa lavoro concreto, la buona Italia, quella veramente buona: quella che non lavora sulla burocrazia inutile, quella che non si ritrova senza meriti nel pubblico, senza concorso, con uno stipendio «strapieno». Quella che, al contrario, è abituata a conquistarsi le cose giorno per giorno, si trova ulteriormente vessata.

Si potrebbe pensare che sicuramente ci sarà un *software* per estrapolare i dati, magari un *software* pubblico che non comporterà costi. Il *software* pubblico forse ci sarà, magari gratuito, ma di sicuro non funzionerà o funzionerà male, e se poi bisognerà prendere i dati e inserirli a mano, questa non sarà una semplificazione o una velocizzazione, ma un costo in più, un aggravio. Allora, verrà acquistato un *software* privato che avrà un costo. Mi ricorda tanto quello che è successo per i medici competenti, per l'allegato 3B: i dati di rilevamento epidemiologico in capo alle ASL vengono estrapolati e affidati a medici liberi professionisti che fanno il lavoro gratis. Questo è un modo per dare al pubblico del lavoro gratuito fatto da privati. Dico, allora, una cosa molto semplice: l'estrapolazione dei dati dalla contabilità deve essere automatica e gratuita, se avete intenzione di farla. Questo è l'obiettivo da raggiungere.

Aggiungo anche che abbiamo inserito otto adempimenti, otto scadenze in più. Ogni anno un'impresa ha centinaia di scadenze diverse, ragion per cui delle volte è impossibile non dimenticarle, e di conseguenza non incorrere in qualche infrazione o contenzioso: quella per la targhetta, quella per i rifiuti; centinaia di scadenze. Il mio sogno sarebbe una scadenza unica annuale: inglobare più adempimenti in una sola scadenza. Trovo che questo modo di fare sia assurdo perché non si può vivere di scadenze; non si può spendere il 50 per cento del tempo per il fisco. Questa non è una tassa, è proprio una *corvée*, una costrittività: tutte le fatture di acquisto e vendita passive e attive.

Questo processo mi ha ricordato la rendicontazione assurda del «tirendiconto» dei 5 Stelle, in cui uno doveva presentare tutti gli scontrini; per cosa poi? Davvero futile tutto ciò. Tanto più che il potere di

effettuare i controlli l'Agenzia delle entrate ce l'ha. Perché, allora, non si può alzare, *random*, e fare i controlli che ritiene sulla base di altri criteri? Da quando in qua fare attività fisica, alzarsi dalla sedia e muoversi è una controindicazione per la salute?

Signori miei, Agenzia delle entrate, controllori, alzatevi dalla dorata sedia; non siete mica attaccati con l'attak! Ma vedo che il Governo non ascolta perché sappiamo benissimo che non bisogna far nulla. Io volevo restasse agli atti che questa non è semplificazione, quella che noi chiediamo e che io chiedo da sempre. La semplificazione vera va fatta diversamente e non deve essere a carico dei privati.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Bertorotta. Ne ha facoltà.

BERTOROTTA (M5S). Signor Presidente, questo decreto fiscale mette insieme capre e cavoli, come sempre sotto l'egida della somma urgenza o, se preferite, della solita fretta che, come sempre, porta solo danni al Paese e favorisce, in maniera nemmeno troppo velata, il clientelismo e forse anche il voto di scambio.

Come non notare, signor Presidente, che all'interno dello stesso provvedimento, si riscontrano materie troppo differenti tra loro per essere messe insieme e che di urgente non hanno proprio nulla, se non la fretta del *Premier* di distribuire manchette per accaparrarsi qualche voto in più al *referendum*, a partire dalle false speranze alimentate dall'annunciata chiusura di Equitalia, che in realtà cambia solo nome, e potenza invece gli strumenti di accertamento e riscossione, con buona pace delle piccole e medie imprese?

Cosa c'entra, poi, la missione Ippocrate con il fisco? L'articolo 9, infatti, stabilisce misure per il finanziamento di questa nuova genialata in Libia, che fa dell'Italia l'unico paese a stanziare truppe regolari nel Paese, a difesa di un ospedale militare creato per curare i miliziani di Misurata, pesantemente sospettati di alimentare il traffico di esseri umani dalla Libia e non solo.

È bene ricordare ai presenti e ai cittadini a casa, che questa storia dell'ospedale di Misurata è divenuta nel frattempo obsoleta: Al Sarraj non detiene il potere che in Italia i nostri Ministri degli esteri e della difesa dicono abbia. La situazione in Libia è cambiata velocemente, minando ulteriormente il "prestigio" di questo eterno "*premier designato*" ed esponendoci a ritorsioni che prima o poi metteranno alla prova i nostri uomini in Libia.

Va ricordato che le milizie di Zintan, tra le più potenti nel Paese, a fine ottobre ci hanno già chiamato invasori neo coloniali e che presto o tardi catalizzeranno altri gruppi per farci la guerra. Perché spendere 17 milioni solo per il 2016 per rischiare ritorsioni? Sarà certamente al corrente il nostro Ministro degli esteri che la stessa Tripoli non è sotto il controllo di Al Sarraj e che la situazione volge a favore del Parlamento di Tobruk e di Haftar che, una volta conquistati i terminali petroliferi di Ras Lanouf, ha ipotizzato il controllo della Libia, almeno per il momento, a scapito del traballante Al Sarraj.

Sottolineo sommessamente che la campagna elettorale americana è finita e che non è più necessario dimostrare al mondo che gli USA di Clinton e Obama e gli alleati vogliono combattere un surrogato dell'ISIS, visto che in altri posti, ad esempio ad Aleppo, si sostengono soggetti uguali se non peggiori a quelli che si stanno combattendo in Libia, con buona pace della coerenza. Ancor più contraddittorio è il fatto che noi sosteniamo un'altra milizia islamica, quella di Misurata, che in quanto a pratiche efferate, non ha nulla da invidiare ai più famosi cugini dell'ISIS, che pure combatte a Sirte.

Certo, dovremmo ammettere che abbiamo puntato sul cavallo sbagliato, ma è forse conveniente perseverare nella costruzione di un ospedale militare, senza nemmeno prevedere sistemi di sostegno medico alla popolazione libica, stremata da anni di caos di cui anche l'Italia è responsabile? Dobbiamo necessariamente mettere in pericolo le nostre forze in una missione in cui, lo ripeto ancora una volta, gli unici ad aver schierato truppe regolari siamo noi?

Noi siamo sicuramente disponibili ad ascoltare in Aula le strategie del Ministro degli esteri - lo facciamo con Renzi, figuriamoci - però francamente finanziarle pure, mettendo a rischio la vita dei nostri valorosi militari e dei medici è davvero troppo.

Vi facciamo una proposta: questi 17 milioni utilizzateli per la messa in sicurezza dell'edilizia scolastica e in cambio a Natale vi regaliamo un bel Risiko, così potete giocare alla guerra senza fare danni all'Italia e alla Libia.

Andiamo avanti: l'articolo 10 finanzia gli investimenti per le Ferrovie dello Stato. Domanda: era questo decreto-legge detto fiscale, quello giusto a finanziare un'esigenza sicuramente avvertita, ma non imprevedibile?

L'articolo 11 reca misure urgenti per il trasporto regionale, che non riguardano tutte le regioni, ma solo la Campania con 600 milioni e il Molise con 90 milioni. È da sottolineare che c'è una stretta relazione tra il De Luca della riunione del 15 novembre con i trecento sindaci, in cui illustra una pioggia di milioni da parte del Governo e a cui rispondere con un voto di massa per il sì al *referendum*, e l'improrogabile necessità che stiamo discutendo oggi. Noi, francamente, vediamo solo la necessità di raccattare voti al *referendum*, fidelizzando definitivamente "chi il clientelismo lo sa fare come Cristo comanda": e non sono parole mie. Eccoci dunque al plateale smascheramento del voto di scambio: il Governo appiana seicento milioni di debiti e De Luca mobilita i sindaci per procurare voti per il *referendum*: più chiaro di così?

Quanto all'ultimo articolo, il 15, signor Presidente, anche in questo caso è singolare che un decreto fiscale, discusso in fretta e furia, si occupi di questi temi. Allora perché lo avete chiamato decreto fiscale? Potevate chiamarlo legge di stabilità, almeno sarebbe stato più coerente. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Susta. Ne ha facoltà.

SUSTA (PD). Signor Presidente, onorevoli colleghi senatori, signor Vice Ministro, questo decreto-legge merita l'appoggio del Gruppo Partito Democratico e quindi la fiducia al Governo che lo ha proposto.

In un Paese dove, come abbiamo avuto conferma anche oggi pomeriggio, il "benaltrismo" è il *leit motif* prevalente per contrastare ogni tipo di decisione, questo decreto-legge è un provvedimento concreto, sia per lo Stato che per il cittadino. Contribuisce in modo significativo alla manovra di finanza pubblica 2017-2019, cui è collegato, e prevede maggiori entrate, considerata anche la riproposizione della *voluntary disclosure*, per circa 16 miliardi di euro nel triennio.

Queste maggiori entrate sono il frutto dell'attivazione di nuove azioni, volte a migliorare il rapporto tra fisco e contribuente, attraverso un nuovo ruolo attribuito all'amministrazione fiscale. Modulare in modo più flessibile il comportamento del fisco a seconda che si tratti di errori "colposi" dei contribuenti o di suoi intenti "dolosi" o "fraudolenti"; utilizzare gli strumenti della comunicazione moderna (SMS e PEC) per segnalare criticità ai contribuenti e invitar loro a spiegare situazioni poco chiare; promuovere, cioè, una *tax compliance* dei contribuenti al posto del burocratico e vessatorio approccio che tutti abbiamo conosciuto, è un passo in avanti per il raggiungimento degli obiettivi contenuti nella delega fiscale e che troveranno ulteriore conferma e disciplina nella riforma del processo tributario e nel più diffuso utilizzo degli strumenti elettronici.

È in questo contesto che si inquadrano anche la soppressione di Equitalia, la cosiddetta "rottamazione delle cartelle", le norme su una maggiore semplificazione, l'introduzione della comunicazione trimestrale, finalizzata a superare il "tax gap IVA" (il rapporto cioè tra tassazione potenziale ed effettiva che nel nostro Paese è molto ridotta rispetto al resto d'Europa) che è compensata dalla soppressione dell'obbligo di comunicazione dell'elenco fornitori e clienti, il cosiddetto spesometro, ed altri minori adempimenti, che rendono del tutto ingiustificabili e immotivate le critiche, anche del mondo delle professioni, nei confronti di questo provvedimento.

Quasi sempre queste nascondono, come abbiamo già visto ai tempi dell'introduzione del sistema telematico, una sorta di idiosincrasia verso i sistemi telematici, quando invece, forse, con un *click* è più facile risolvere i problemi che facendo polemiche. Si dà in sintesi attuazione a quella strategia "cambia verso" annunciata dal Governo, che non elimina la riscossione ovviamente. Ma dove non esiste la riscossione? Si dice che non elimina le sanzioni. Ma dove non esistono le sanzioni per chi evade e per

chi elude?

Ma il provvedimento riconduce tutto a quell'essenziale e fondamentale contratto sociale che lega il cittadino allo Stato. Uno Stato che punisce chi evade e chi elude, ma che agisce con prudenza, disponibilità e tolleranza verso chi sbaglia senza dolo o che si trova in momentanee difficoltà economiche ma è in grado di assolvere ai suoi impegni, magari chiedendo dilazioni.

In parte, norme di questo genere dal punto di vista del loro presupposto culturale appartengono già alla nostra normativa. Il problema è andare progressivamente verso una maggiore semplificazione e un approccio migliore tra cittadino e contribuente. Non condoni, quindi, ma interventi volti a ricostruire un rapporto fiduciario, da tempo compromesso e che va ripreso nell'interesse di una maggiore coesione sociale.

Senza entrare nel dettaglio di ulteriori aspetti, anche citati oggi, di questo decreto fiscale, questi sono i motivi e le ragioni di fondo che lo rendono urgente, non nel senso letterale del termine, anche voluto dalla Costituzione, ma urgente rispetto alle dinamiche del nostro contesto sociale; in ogni caso rispettoso del dettato costituzionale, ma non limitiamoci agli aspetti formali. C'è una urgenza maggiore, che è quella che ci giustifica nel dire sì a questo provvedimento. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Bonfrisco. Ne ha facoltà.

BONFRISCO (CoR). Signor Presidente, vorrei approfittare del tempo prezioso dei colleghi, suo e del Governo per provare ad approfondire alcuni aspetti tecnici di questo testo, riservandomi poi nella dichiarazione di voto di domani mattina di svolgere le valutazioni che vedo che già in questa sede vengono svolte da alcuni colleghi sul piano più politico.

Infatti, come volgarmente si dice che il diavolo si nasconde nei dettagli, così nei tecnicismi e nei tanti dettagli del decreto-legge in discussione sta un diavoletto che è sempre in azione del nostro Paese; mi riferisco cioè a quello che, soprattutto nell'attività e nell'azione di questo Governo, porta a nascondere sotto mentite spoglie nuovi strumenti di pressione fiscale. Si tratta in effetti di un decreto-legge *omnibus* e ha senz'altro ragione la collega che prima ha concentrato la sua attenzione sulla Libia e sulla politica estera, perché nel decreto-legge cosiddetto fiscale c'è anche questo. Dietro il cavallo di Troia di Equitalia e della sua presunta e non veritiera abolizione si nascondono molte iniziative che il Governo aveva l'esigenza di inserire in un provvedimento che - mi corregga se sbaglio, signor Presidente - complessivamente, tra la lettura della Camera e quella del Senato, credo abbia tenuto impegnato il Parlamento per trentuno giorni.

È un provvedimento che individua nel proprio cuore il valore di quel fisco amico che in molti rincorriamo? Direi di no. Altro che *tax compliance*, collega Susta. Non lo è per nessuno, ma in particolare in questo decreto-legge il fisco amico è il invitato di pietra: lo evocano tutti, ma non c'è. C'è invece per le partite IVA, per i professionisti, ma anche per tutti i contribuenti un aggravio di procedure che la senatrice Fucksia prima ha persino descritto nel loro valore economico, indicando cioè quanto costerà a questi soggetti farsi carico di ulteriori spese e oneri per poter restare almeno in contatto con il fisco. Altro che fisco amico!

Siamo quindi ancora una volta alla propaganda; una propaganda che, tanto per rimanere alla parte del testo su Equitalia, che enfaticamente viene annunciata come abolita, è invece funzionale e rendere più stringente il rapporto tra fisco e cittadini. Prima ancora della *tax compliance* io vorrei semplicemente vedere rispettato quel codice del contribuente che ci siamo impegnati tutti a rispettare per votare leggi che non danneggino i contribuenti, infatti non accade mai.

Perfino la rottamazione delle cartelle in realtà nasconde al proprio interno un comodo condono e consiste in una finta dilazione, che converrà solo a chi ha già i soldi per poter regolarizzare la propria posizione con il fisco attraverso Equitalia. Infatti, chi non aveva quei soldi, non certo per colpa sua ma a causa di una crisi gravissima che si è abbattuta sulle nostre piccole imprese, sui lavoratori autonomi e sulle famiglie, fino a ieri poteva godere di una dilazione nel pagamento, di una rateizzazione nei pagamenti verso Equitalia che arrivava a oltre sei anni, grazie a un intervento poderoso e condiviso del Parlamento che ha costretto il Governo ad accettare questo tipo di impostazione, vista la situazione

economica dei nostri cittadini, ma tutto questo voi lo cancellate di colpo. Quindi noi non siamo alle prese con un buon decreto fiscale: noi siamo alle prese con un decreto-legge *omnibus*, che utilizza la scusa del decreto fiscale per fare altre cose, ma soprattutto per portare non solo ulteriori aggravii ma ulteriori dolori a quei contribuenti che avranno di che accorgersi molto presto di ciò che si nasconde dentro questo decreto fiscale. Ad esempio, quel testo che dovrebbe impedire l'uso dei dati dei contribuenti per fini diversi da quelli statutari non è scritto, mentre invece avremmo dovuto avere molto a cuore quello che determinerà l'utilizzo delle banche dati e l'incrocio di tutti i dati e delle informazioni in questo grande moloch che oggi diventa l'assorbimento da parte dell'Agenzia delle entrate anche dell'ente della riscossione Equitalia.

Ulteriori aspetti più controversi riguardano: il recupero delle accise in caso di fallimento, perché riusciamo a far pagare le tasse anche ad aziende che sono già fallite. Inoltre c'è la questione della platea dei soggetti che possono avvalersi della rottamazione delle cartelle, prevedendo ad esempio un massimo di dodici rate trimestrali per effettuare il pagamento (era una delle proposte che da parte di più Gruppi saliva); il fatto che la rottamazione delle cartelle non sia valida se il pagamento avviene per tre rate anche non consecutive (oggi invece è limitata a una sola rata); il fatto che il mancato pagamento di una rata non produce la decadenza se il debitore dimostra difficoltà economica; infine, il fatto che gli effetti interruttivi del mancato pagamento decorrono dalla data di presentazione della domanda relativa ai ruoli o alle cartelle.

Quelli che ho elencato sono solo alcuni dei tecnicismi che, non essendo stata accolta dalla maggioranza e dal Governo nessuna modifica, fanno di questo decreto-legge un'ulteriore stretta fiscale, un recupero di risorse che qualcuno ha definito positivo, ma che invece io definisco largamente negativo. Stiamo dando, infatti, attraverso questo decreto fiscale, copertura persino a una parte della legge di bilancio, e lo facciamo iscrivendo persino la voce dei pignoramenti ai cittadini e contribuenti italiani nel valore stimato dalla Ragioneria generale dello Stato in 500 milioni. Noi utilizziamo 600 milioni per alcune delle iniziative che hanno il vago sapore elettorale in questa fase da parte del Governo, dandogli la copertura dei pignoramenti che verranno fatti agli italiani che fino ad oggi hanno potuto contare su una rateizzazione e che da domani non potranno più farlo.

Concludo il mio intervento ricordando come quel tema ossessivo del controllo persino del prelievo del proprio denaro - lo ha detto bene prima di me e meglio di me il senatore Tremonti - ci metta di fronte a una grande riflessione. Nei giorni della crisi bancaria più drammatica della storia del nostro Paese, noi non siamo affatto preoccupati da quel dettato costituzionale che ci impone la tutela del risparmio, valore costituzionalmente garantito nel nostro Paese. Come apprendiamo dal decreto fiscale del Governo, siamo invece molto, molto preoccupati dalla disciplina del risparmio e di come dobbiamo costringere gli italiani ad utilizzare il loro denaro; se possono o se non possono prelevarlo; se possono utilizzarlo nella libertà della loro proprietà oppure no. Ecco, questa è la vostra Costituzione alla rovescia: la tutela del risparmio no, ma il controllo del risparmio sì. Questo ci porta a definire questo decreto fiscale l'ennesima occasione perduta per poter davvero andare verso quel fisco amico che forse in questo Paese non vedremo mai. *(Applausi dal Gruppo CoR e della senatrice Bignami)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice De Pin. Ne ha facoltà.

DE PIN (*GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL)*). Signor Presidente, siamo all'ennesima fiducia da parte del Governo. Credo correrebbe l'obbligo di farci la compiacenza di numerarle, di volta in volta, per avere un quadro generale del numero.

Signor Presidente, che la questione fiscale abbia un ruolo centrale nella vita economica di tutti i Paesi avanzati, e in particolare in Italia, è cosa nota a tutti. Il Governo, con il decreto-legge che stiamo esaminando, cerca di mettere ordine sull'intero comparto. Ciò, purtroppo, non avviene nella direzione che sarebbe auspicabile, vale a dire abbassando decisamente le imposte sulle attività produttive e sui redditi da lavoro e colpendo invece con decisione le rendite e le ampie sacche di evasione ed elusione; avviene attraverso una serie di provvedimenti demagogici e dal sapore elettoralistico: spicca fra tutti, la vantata abolizione di Equitalia.

In vista del *referendum* si vuol far credere che verrà abbattuto il mostro odiato da intere categorie,

l'ente che è stato presentato come la causa di tutte le disgrazie nazionali. In realtà, secondo un costume abituale nel Paese delle grida manzoniane, ci si appresta a cambiare non la cosa, ma soltanto il suo nome. Non Equitalia, ma le targhe dei palazzi dove Equitalia ha sede. Il nuovo ente sarà tenuto a conformarsi alle stesse regole di prima, dovrà applicare le stesse percentuali negli oneri di riscossione e negli interessi di mora. Inalterata, naturalmente, resterà la dirigenza. Gli unici a essere penalizzati dal cambiamento saranno, probabilmente, i dipendenti, additati come capri espiatori per aver applicato regole non da loro stabilite.

Altrettanto negativo appare la norma sulla cosiddetta *voluntary disclosure*, grazie a cui, con il pagamento di una piccola tassa, coloro i quali detengono denaro contante all'estero potranno riportarlo in Patria. Dietro la cortina fumogena, ormai diventata abituale, di una altisonante espressione inglese si nasconde l'ennesima squallida sanatoria. Ancora una volta, lo Stato italiano si accinge a condonare, con una pacca sulla spalla, chi ha accumulato fortune evadendo il fisco, o, ancora peggio, dedicandosi ad attività criminali: pensate un po', sarà lo Stato stesso a lavare i soldi sporchi!

Tutto questo mentre invece i giovani artigiani o coloro che cercano di avviare una piccola impresa non avranno alcuna agevolazione. Per fare un esempio, i costi dell'avvio di una nuova attività per chi possiede capitali limitati o non ne possiede a sufficienza sono sempre troppo onerosi e possono arrivare, nella migliore delle ipotesi, fino a 15.000-20.000 euro.

Ricordo infine la norma con cui vengono stanziati 600 milioni di euro per l'accoglienza dei profughi. Si tratta di un classico intervento palliativo, in un momento in cui i centri di accoglienza sono sovraffollati, i migranti si trovano a vivere in condizioni di degrado destinate a favorirne, nel medio periodo, l'arruolamento nelle associazioni criminali e mentre la loro ricollocazione in luoghi più idonei (in Italia, all'estero e soprattutto nei Paesi di provenienza) neppure è tenuta in considerazione. Insomma, si stanziavano soldi senza la predisposizione di regole, che invece sarebbero assolutamente necessarie.

Potrei fare altri esempi, ma sarebbe superfluo. Il nocciolo della questione mi sembra già abbastanza chiaro: questo decreto-legge aiuterà forse il Presidente del Consiglio a raccogliere qualche migliaio di voti in più nel *referendum* del 4 dicembre, di sicuro non aiuterà l'Italia ad uscire dalla sua drammatica crisi.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Milo. Ne ha facoltà.

MILÒ (AL-A). Signor Presidente, sarò molto breve, anche se sono cosciente che - con tutto il rispetto per i colleghi presenti - parlo a un'Assemblea che è diventata sorda, assente e, nella gran parte dei casi, assuefatta.

Siamo qui a discutere di un decreto fiscale che ha un unico obiettivo: fare cassa per la legge di stabilità. Lo si poteva fare in modo diverso.

A differenza di quanto dicono tanti miei colleghi, i quali sostengono che il provvedimento ha uno spirito di natura elettorale, penso che, se il Governo fa questi interventi sotto l'aspetto elettorale, di politica elettorale comprende molto poco, soprattutto perché ha irretito tantissimi cittadini italiani che, come me, aspettavano con ansia questo decreto-legge; penso a quei tanti cittadini italiani che volevano mettersi in regola con il fisco del nostro Paese.

Non farò menzione, signor Presidente, di quello che già tanti colleghi hanno detto prima di me: di Equitalia, di quello che si farà di Equitalia e di tutto quanto è accessorio, anche se di grande sostanza. Dirò solo che, con il potenziamento della riscossione (così si dice all'articolo 3), instauriamo nel nostro Paese anche un regime di polizia tributaria. Perché dico questo? Perché al comma 1 dell'articolo 3 si dice: «A decorrere dal 1° gennaio 2017, l'Agenzia delle entrate può utilizzare le banche dati e le informazioni alle quali è autorizzata ad accedere sulla base di specifiche disposizioni di legge, anche ai fini dell'esercizio delle funzioni relative alla riscossione». Quell'«anche» la dice lunga su questa nuova Agenzia delle entrate-Riscossione, perché questa agenzia dovrebbe fare solo quello che gli compete per le sue funzioni.

Per quanto riguarda poi quello che aspettavano tutti i cittadini onesti e tutti coloro che volevano stare

in regola con il fisco, cioè la rottamazione delle cartelle, ahimè, anche in questo caso vorrei dire, colleghi, che se questo Governo avesse portato in Parlamento questo decreto-legge il 6 dicembre, probabilmente avrebbe fatto meglio ed avrebbe carpito probabilmente la buona fede di tanti cittadini; invece, stupidamente, lo converte oggi, facendo comprendere loro che non potranno risolvere i loro problemi di natura economica e di ripristino delle posizioni personali rispetto al fisco.

Bandirei, quindi, questo aspetto strumentale ed elettorale, perché delle due, l'una: o il Governo non sa perseguire un consenso elettorale o ha sbagliato. Da qui non si scappa.

Per quanto riguarda il merito, mi raccomando al mio Gruppo, che non so ancora come si esprimerà domani, rispetto a questo decreto-legge: noi ci ritroviamo con un provvedimento nel quale alla Camera è stato inserito l'articolo 5-bis, con il quale ai petrolieri, ai produttori di tabacco e ai produttori di alcool si concede un condono (perché è un condono bello e buono), facendo pagare loro solo il 20 per cento del dovuto, commettendo anche qui un errore abbastanza grave. Infatti, alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 5-bis, si dice che «al soggetto passivo d'imposta è data facoltà di estinguere la pretesa tributaria procedendo al pagamento, da effettuare entro sessanta giorni dalla data di stipula della transazione, di un importo almeno pari al 20 per cento». Questo «almeno» metterà sicuramente in difficoltà i tanti direttori regionali dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, perché nessun direttore regionale potrà fare una transazione per far pagare il 25 per cento a qualcuno, dal momento che poi ci si chiederà perché il direttore, poniamo, della Campania ha fatto pagare il 25 per cento mentre quello del Molise ha fatto pagare solo il 20 per cento. Noi dobbiamo far pagare il 20 per cento o il 30 per cento, a questi signori. Ma, al di là di questo aspetto, che è meramente tecnico ma anche di sostanza, per questi signori è prevista una transazione e una rateizzazione a sette anni e stiamo parlando di gente che ha la liquidità *cash*, ce l'ha in cassa. Vediamo invece cosa accade a tanti cittadini italiani: prendiamo l'esempio di un impiegato che guadagna 1.200 al mese, come la stragrande maggioranza del Paese, che deve pagare 5.000 euro di cartelle esattoriali. In trentasei mesi egli dovrebbe pagare 100 euro al mese, mentre suddividendo l'importo in cinque rate, dovrà pagare 500 euro per ogni rata.

Come ho già detto in Commissione al vice ministro Casero, dato che nelle tabelle del decreto-legge in esame si preventivano circa 4,4 miliardi di euro di introiti per il 2017, di cui 2 miliardi di euro soltanto dalle rottamazione di cartelle e gli altri 2,2 miliardi dalla *voluntary disclosure*, è successo che ampliando la platea degli interessati estendendo la rottamazione alle cartelle del 2016 - il decreto-legge nasceva per la rottamazione di cartelle esattoriali dal 2000 al 2015 - il Ministero dell'economia e delle finanze ha valutato in 1,1 miliardi di euro gli introiti solo per il 2016. Dunque non c'era la difficoltà della copertura per le rateizzazioni, come dice il Governo, perché ne incasseremo ancora di più. Il problema vero, illustre Presidente, è che le entrate del decreto-legge non vanno nel Fondo per la lotta all'evasione, ma vanno soltanto a coprire le spese che con questo stesso decreto-legge autorizziamo e a finanziare la legge di bilancio, in contrasto con l'articolo 10 della nuova legge di contabilità. Non c'è quindi la sostanza dell'intervento: per ciò è stupido, perché si sarebbe potuto fare in altro modo.

Ho sentito qualcuno che parlava del finanziamento a favore della Campania: io posso aggiungere un riferimento al finanziamento a favore delle Ferrovie dello Stato o della linea Milano-Saronno, senza voler apparire campanilista. Si tratta di un decreto-legge che ha accontentato un po' di gente. Poi, non so chi tra le colleghe o i colleghi abbia detto, ma riguardo al presidente De Luca - che è presidente della Regione Campania, ma non fa parte del mio Gruppo politico - il riferimento al sindaco di Eboli, per quanto riguarda le frittute, probabilmente deriva da un *lapsus* freudiano, pensando forse al Cristo che si era fermato ad Eboli, perché di voti, così, non se ne conquisteranno tanti: gli italiani, al di là della campagna elettorale dei comitati per il «sì» e per il «no», gli italiani sanno bene cosa votare e dove vogliono andare.

Il decreto-legge in esame quindi non c'entra con la campagna elettorale referendaria, ma ritengo che sia un passo falso del Governo, per le diverse cose che ho detto poc'anzi e per le tante altre che potrebbero ancora dire, ma, ahimè, il tempo è tiranno e mi devo rifare alla dichiarazione di voto del mio Capogruppo nella seduta di domani. (*Applausi dal Gruppo AL-A e dei senatori Albertini e Di Maggio*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Bulgarelli. Ne ha facoltà.

BULGARELLI (M5S). Signor Presidente, stasera vorrei raccontare due storie di ordinaria follia accadute dentro queste Aule. La prima, riguarda il modo in cui è stato incardinato il decreto-legge in esame. Ad un certo punto, la scorsa settimana, in Commissione bilancio ci è stato detto che sarebbe stato incardinato il giorno successivo: peccato che quando l'abbiamo incardinato, abbiamo aperto il fascicolo e non c'era neanche il testo del decreto-legge, ma soltanto le parti modificate. Il decreto-legge è arrivato il giorno dopo e già questo mi sembra abbastanza folle. La relazione tecnica è arrivata addirittura dopo ancora. Non solo, intanto che incardinavamo il decreto-legge, che ovviamente dovevamo solo incardinare (ci mancherebbe!), abbiamo già deciso anche il calendario dei lavori, ponendo una scadenza per la presentazione degli emendamenti, sia per l'Aula che per la Commissione, che precedeva la discussione generale sul decreto-legge stesso. Un *iter* assolutamente folle.

La seconda storia di ordinaria follia che voglio raccontare in quest'Aula è la politica economica che sta portando avanti il Governo e la modalità con cui la sta portando avanti. Quanto alla modalità, questo decreto fiscale è praticamente diventato - come già hanno detto altri colleghi - un sostitutivo della legge di stabilità. Infatti, in virtù della riforma della legge di contabilità che avete approvato qualche mese fa, nella legge di bilancio molte cose non possono più essere inserite. Quindi, che cosa avete pensato di fare? Presentare un decreto fiscale e infilarci dentro tutto il possibile immaginabile, perché nella legge di bilancio non lo potete più fare. Questa è già una cosa incredibile. Tra l'altro, sempre in base alla modifica che avete approvato, la legge di contabilità non permetterà più il controllo dei flussi di denaro: e questo è un grosso problema, che già aveva evidenziato la Corte dei conti.

Quindi, questo è un decreto-legge che non solo funge da copertura alla legge di bilancio, è anche un collegato alla legge di bilancio, ma è un provvedimento che non rispetta assolutamente la legge di contabilità, per svariati motivi. Il primo motivo è che le coperture sono misure *una tantum*, ma siccome quando abbiamo svolto le audizioni sulla legge di bilancio questo decreto-legge era inserito nelle tabelle della legge di bilancio, vuol dire che queste coperture *una tantum* serviranno per coprire le spese della legge di bilancio. Peccato che prevediate coperture *una tantum*, mentre le spese rimangono fisse tutti gli anni. Vorrei capire come questo possa andare bene.

Tra l'altro, non abbiamo potuto valutare queste coperture ai sensi dell'articolo l'81 della Costituzione, perché per ora non coprono nulla e la copertura viene usata nella legge di bilancio, ma quando esamineremo la legge di bilancio non potremo esprimerci ai sensi dell'articolo 81 sulle coperture perché sono in questo decreto-legge, che nel frattempo sarà già stato convertito. Siamo alla follia pura.

In secondo luogo, queste coperture non sono quantificate, sono soltanto una previsione: altra follia. Infatti, una copertura per la legge di bilancio deve essere non solo quantificata, ma anche correttamente quantificata, altrimenti la legge di bilancio non sta in piedi.

Il terzo motivo per cui non rispetta la legge di contabilità è la questione delle quote che derivano dalla lotta all'evasione fiscale: i soldi che arrivano dalla lotta all'evasione fiscale devono essere collocati nel Fondo per l'abbattimento della pressione fiscale. Mi rivolgo al Governo: non è che basta inserire la parola «fiscale» nel decreto-legge per intendere che i soldi servono per abbattere la pressione fiscale. Tali proventi dovrebbero essere destinati a un fondo apposito per l'abbattimento della pressione fiscale. Invece cosa fate? Senza che siano giustamente quantificati, essendo un introito *una tantum*, li usate per coprire la legge di bilancio.

Vorrei spendere poi due parole sulla lotta all'evasione fiscale. Mi sono un po' stancata di sentire che lottate contro l'evasione fiscale solo a fine anno, perché così vi fa comodo. Dite: visto che dalla lotta all'evasione fiscale abbiamo introitato questo, lo usiamo a copertura della legge di bilancio. Innanzitutto, la lotta all'evasione fiscale - mi rivolgo al Governo - dovrebbe essere una cosa abbastanza seria e la lotta dovrebbe essere non solo all'evasione, ma anche all'elusione e alla distrazione di fondi. Inoltre, la lotta all'evasione fiscale, se fosse fatta coincidere con la lotta alle mafie, porterebbe molti introiti alle casse dello Stato. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

Stiamo parlando di un giro di affari, che solo per le ecomafie, negli ultimi ventiquattro anni, ha rappresentato una cifra di 359 miliardi di euro, per non parlare poi dell'agroalimentare e dei 30 miliardi

di euro delle frodi comunitarie: è un fatturato che va dai 120 ai 130 miliardi di euro l'anno, con un utile di 70 miliardi. In confronto a questo decreto-legge, con 70 miliardi l'anno starebbero bene tutti gli italiani! (*Applausi dal Gruppo M5S*). Invece, facciamo la lotta all'evasione fiscale agendo sui soliti, quelli che pagano, ma che in questo momento di crisi non riescono a farlo, perché ai veri furbi, come ha detto il senatore Milo, avete dato degli *escamotage* per pagare meno di quanto potrebbero permettersi e in un tempo più lungo. Vorrei allora capire dove sta questa lotta all'evasione fiscale.

Faccio poi solo un accenno, senza aprire l'argomento perché richiederebbe mezza giornata parlare di questo, a quanto ci porta via la corruzione, che non viene neanche considerata dal Governo. La corruzione fa aumentare i costi di tutti i progetti nei lavori pubblici di quasi il 13 per cento. Se fosse fatta una lotta seria alla corruzione, avremmo i lavori pubblici che costerebbero meno e lo Stato avrebbe soldi in più da investire per gli italiani. Inoltre, i principali investitori esteri non vengono in Italia, dovendo spendere il 13 per cento in più per fare le stesse cose che possono fare da un'altra parte. Come dicevo, questo è solo un accenno.

Passiamo, invece, alla politica economica vera e propria di questo Governo. Qui, secondo me, si arriva proprio alla follia pura. Nella legge di bilancio di quest'anno - la cosa ha dell'ironia, perché è l'unico alito di espansionismo della manovra - avete sterilizzato 15 miliardi di clausole di salvaguardia. Questi non sono gli ultimi miliardi di clausole di salvaguardia, che vengono riportati di anno in anno, ne abbiamo già 23 che andranno sterilizzati l'anno prossimo e nel 2019 dovete sterilizzare altri 3,6 miliardi, altrimenti l'IVA arriverà al 25,9 per cento. Capisco che il Governo faccia finta di non sentire queste cifre, perché sono enormi: quest'anno la manovra è di 26 miliardi, il prossimo anno ne occorreranno 23 miliardi solo per sterilizzare le clausole di salvaguardia. Non so come farete. Tutto questo cosa vuol dire? Vuol dire che, per chiudere in pareggio i bilanci degli anni precedenti, avete ipotecato gli anni successivi fino al 2019. Non solo, ma continuate ad agire con coperture *una tantum* e se è vero che quest'anno, se tutto va come avete detto, le coperture ci sono, come coprirete le spese nei prossimi anni, visto che l'entrata è solo una volta e le spese invece sono strutturali?

Un'altra politica che ha creato grandissimi buchi al bilancio è quella dei *bonus*. Solo gli 80 euro hanno portato 10 miliardi di buco al bilancio senza generare - non lo dico io, ma l'ISTAT - alcun volano nell'economia reale; anzi, ha portato che alcuni italiani hanno dovuto restituire il *bonus*. Questa politica dei *bonus* quindi non aiuta. E come fate per chiudere i bilanci degli ultimi anni? Usate il *deficit*. Anche noi sosteniamo che va bene usare il *deficit*, ma se lo usate per mettere le toppe ai buchi che avete fatto negli anni precedenti perché non si riescono a chiudere i conti, a forza di creare buchi e *deficit* poi si arriva alla situazione attuale, cioè che per la legge di bilancio del prossimo anno dobbiamo partire da -23 miliardi di euro. Non mi sembra una grande politica economica.

Tant'è, continuate a farlo, perché le coperture previste, in questo decreto-legge non sono quelle che dovevano essere per la legge di bilancio perché non sono sicure e l'unica motivazione di questo decreto-legge, l'unica urgenza, era trovare delle coperture, anche se *una tantum* quindi che non vanno bene. Per questo, avete fatto questo decreto-legge e avete compresso tantissimo i tempi del Parlamento perché lo volevate convertire nei tempi che dicevate voi.

Questa modalità non si può più vedere in queste Aule: è inaccettabile che il Governo abbia un'ingerenza così grande sulla Camera alta, sul Senato. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Azzollini. Ne ha facoltà.

AZZOLLINI (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, parlar male di questo decreto-legge in materia fiscale sarebbe un po' come sparare sulla Croce rossa e allora uno prova subito a mettere in evidenza l'unica cosa buona che c'è, ossia l'alleggerimento (non la rimozione, come vedremo fra qualche minuto), delle sanzioni sulle cartelle esattoriali, misura tardivamente assunta dal Governo che però almeno allevia la penosità fiscale di quelle cartelle assoggettate a sanzioni irragionevolmente onerose. Quindi, è un provvedimento che bene ha fatto il Governo ad adottare.

Tuttavia, per adottare questo provvedimento sarebbe stato necessario fare soltanto una cosa: modificare la norma che dà luogo a quelle sanzioni onerose e che gonfia quella che definirei, impropriamente, la sovrattassa di riscossione. Si poteva vessare meno i cittadini e trasparentemente

cogliere l'occasione per il pregresso. Sarebbe stato facile, con un solo articolo leggibile: cari signori, da oggi non ci sono più queste sovrattasse onerose e anche gli oneri in corso vengono ridotti. No. L'ottimo Governo Renzi, pur di guadagnare un po' di pubblicità (non di più, perché, come vedremo, le malefatte in tanti ambiti sono parecchie e alcune verranno presto alla luce), fa una cosa che è davvero straordinaria: siccome nella vulgata la parola «Equitalia» è cattiva, invece di seguire la strada normale e cambiare il nome a Equitalia, il Governo liquida immediatamente, senza liquidazione, Equitalia. Tutto ciò che vi dico è scritto esattamente nel provvedimento: liquida Equitalia senza liquidazione improvvisamente, trasporta il personale, mantenendo situazioni che già ci sono e, portandole non si sa come, le riattribuisce all'Agenzia delle entrate-Riscossioni, che però riscuoterà direttamente, ma attraverso un nuovo ente strumentale che non so come si chiamerà. L'ente strumentale per definizione subentra a titolo universale in tutti i rapporti giuridici e riecco Equitalia!

Si dirà che l'autorevole Vice Ministro, che vedo presente in Aula, ci avrà pensato, eliminando almeno l'onerosità delle sanzioni. Ebbene no. Tutti i commi dell'articolo 1 sono cambiati, tranne il comma 7, che rimane al suo posto, tranquillo e inossidabile. Esso recita: «Resta fermo quanto previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159.» ossia tutto quel che ho appena detto. La disposizione è però più precisa, perché il Governo è preciso: quando fa le malefatte le fa precise. Pertanto, il comma 7 prosegue: «Per l'anno 2017, sono validi i costi determinati, approvati e pubblicati da Equitalia SpA, ai sensi del citato articolo 9». Allora per il 2017 i costi sono ancora validi, poi per il 2018 vedremo, e comunque resta fermo quanto previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo n. 159.

Signor Vice Ministro, francamente, questa è una misura per prendere in giro gli italiani: se si doveva fare una riduzione del 30 per cento, allora si doveva rimuovere l'onerosità di quelle sanzioni e andava detto agli italiani: da domani non le pagate più in quelle entità. Invece si dice: italiani, quelle fino ad oggi ve le togliamo e da domani continuate come prima. Ma non vi preoccupate, ho cambiato il nome! E poi fa un pasticcio, capirete, con passaggi di personale e quant'altro, che naturalmente troveranno tutta una serie di problematiche che al momento non siamo in grado di vedere, ma che certamente sorgeranno. Una cosa che, davvero, nemmeno la peggior fervida immaginazione poteva pensare! Quindi, diciamo agli italiani che gli facciamo una cosa solo per il passato e per il futuro è lo stesso.

Ma il Governo forse si è chiesto: Ohimè, però, ho fatto una sola cosa buona - come ho detto prima - quella della minore onerosità! E allora che fa? Pensa ad eliminarla. Così, dopo che il Parlamento ha inserito la rateazione su un lungo periodo di tempo, di sei o sette anni, il Governo dice: Guarda un po', che ora davvero può essere buona questa norma? No! E prevede solo quattro rate, poi diventate cinque con il passaggio alla Camera, per cui, un signore che aveva spalmato il suo debito in sei anni lo deve pagare in un anno, seppur con una riduzione del 30 per cento. È vero che sarà possibile accedere a forme di finanziamento, ma questo fa parte della saggezza, dell'astuzia del cittadino che si ingegna e trova la strada. Il Governo non ha tenuto in piedi nemmeno l'unica cosa buona che avrebbe potuto tenere. E attenzione: poi, le cinque rate diventano un vezzo, e il Parlamento, che dopo il 4 dicembre non sarà chiuso ma sarà ancora aperto, provvederà a fare qualcosa in favore dei cittadini.

Questo è davvero ciò che è accaduto, testo alla mano.

Il vice ministro Casero sicuramente è più *british* di me: io non so come si chiamino quelle cose televisive che io chiamo solo in dialetto, credo *talk show* (o una cosa del genere). Ebbene, nei *talk show* non si dice niente di tutto questo e si inventano cose terribili e si specula sul terribile dramma di chi si vede sanzioni straordinarie e l'unica cosa che vuole è che si abolisca il nome Equitalia, ma noi abbiamo il dovere di essere lucidi e fare davvero gli interessi del cittadino.

Poi, però, il Governo all'articolo 1 si accorge e pensa: vedi che ho fatto? Seppure con tante cose che sto facendo a questi poveri cittadini, mi sono dimenticato di come rendergli un po' più difficile la vita! E allora ci pensa con l'articolo 4. Prego tutti i senatori e le senatrici di vedere la pagina della relazione tecnica che correda questo provvedimento e che illustra gli adempimenti a cui saranno soggetti i cittadini in base a questo decreto-legge: decine e decine; riempiono tre pagine e si intersecano in maniera incredibile. Naturalmente sono già insorti tutti (se ne stanno accorgendo: attenzione, è pericoloso!) perché naturalmente diverrà un costo in più per chi paga le tasse, perché sia che l'impresa

grande debba potenziare i suoi uffici addetti per dar corso a questi adempimenti, sia che le imprese più piccole ricorrano a consulenti, sono costrette a dover pagare di più. Una cosa senza senso!

Questo mentre si dice - io non guardo la televisione ma credo si dica - che si vuole rendere il rapporto tra il fisco e il cittadino più amichevole. Ma è incredibile come le bugie abbiano le gambe corte!

Per di più, da questo viavai di carte - immaginate quante, dirò qualcosa in proposito - si prendono centinaia di milioni in più: che gioia per questi cittadini che pagano ulteriori centinaia di milioni di tasse! Siete fantastici!

Dite ai cittadini che con questi nuovi adempimenti ritenete di aumentare i costi d'impresa e la pressione fiscale, perché è chiaro che gli adempimenti li fa chi paga le tasse. È una cosa che ha davvero dell'incredibile.

Il presupposto - naturalmente, su queste parole potremmo intrattenerci a lungo - è che questi adempimenti servono alla lotta all'evasione o a cose di questo genere, poi vedremo se è vero. Dico che non è così perché io guardo sempre i consuntivi, mai i preventivi, e la forbice tra consuntivo e preventivo è enorme e soprattutto si dice che è recupero di evasione quello che invece sono errori formali cui i cittadini poi pongono rimedio regolarmente. Quindi, dobbiamo fare bene il calcolo di ciò che effettivamente si prende.

Un'ultima cosa, signor Presidente: in tutta questa storia, un membro della Commissione bilancio non può che irritarsi. Non è vero niente del discorso relativo ai soldi che si prenderebbero qui, ma la cosa peggiore è la seguente: per un momento voglio dar credito all'ipotesi che da questo decreto-legge arrivino dei soldi. Bene: esiste una precisa norma della legge di contabilità, l'articolo 10-*bis*, il quale dice che quando ci sono maggiori entrate, quindi anche quelle derivanti dalla lotta all'evasione, si ha l'obbligo - l'ha detto poco fa la senatrice Bulgarelli - di metterli in un fondo *ex post* quando davvero li hai incassati - ecco la questione di cui discutevo prima - li devi prioritariamente destinare alla riduzione della pressione fiscale.

Qui invece, prima ancora di vedere quanti soldi prendiamo, sulla base di una stima destiniamo le risorse non alla riduzione della pressione fiscale ma a finanziare, nel suo complesso, la legge di bilancio, ivi comprese nuove spese, per cui con le maggiori entrate finanziamo nuove spese. Ecco perché, altro che zero virgola! Queste sono le manovre che poi non solo irritano le Commissioni europee che sorvegliano i nostri conti (che è già una cosa importante ma non è quella decisiva), perché non riducono i fattori strutturali che abbassano la produttività del sistema Italia. Questo è il punto di fondo. E perché mi irrita? Perché è il Governo che viola deliberatamente una norma, peraltro rafforzata, come la legge di contabilità.

Concludo, signor Presidente, con una richiesta al vice ministro Casero che sicuramente mi risponderà con grande accuratezza. Dato che questo Parlamento, anche il vituperato Senato, approva sistematicamente quella famosa deliberazione a maggioranza assoluta in cui si discute di saldo strutturale e dato che l'Italia non riesce a mantenere gli impegni sul saldo strutturale, vorrei sapere dal vice ministro Casero, avendo in questo decreto-legge tante misure *una tantum* che finanziano spese, come la *voluntary disclosure*, quale sia l'impatto che le maggiori entrate e le nuove spese previste da questo provvedimento hanno sul saldo strutturale. Lo chiedo in anticipo così, la prossima volta, quando dovremo votare, avremo conoscenze molto precise e mi auguro, anzi sono certo, che il Governo darà una risposta molto puntuale a quanto richiesto.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione sulla questione di fiducia posta dal Governo.

Rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

GIOVANARDI (*GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL)*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOVANARDI (*GAL (GS, Ppl, M, Id, E-E, MPL)*). Signor Presidente, circa una settimana fa, insieme a 25 colleghi senatori, ho presentato una interrogazione che riguarda l'annosa vicenda di Ustica. In tale interrogazione ho richiamato, prendendola dal bollettino ufficiale della Camera, una risposta ad una interrogazione che l'allora Ministro della difesa Sergio Mattarella diede sull'argomento e naturalmente ho riportato il testo.

Ora, a quanto pare una interrogazione firmata da 25 colleghi non viene pubblicata perché non si potrebbe fare riferimento al nome del Capo dello Stato, quando era Ministro, cosa che forse succedeva sull'Enciclopedia sovietica quando cancellavano le figure dei personaggi e dei politici caduti in disgrazia. In questo caso non c'è alcun riferimento polemico: si ricorda solo che il ministro *pro tempore* di allora, Mattarella, rispose in Parlamento sulla questione Ustica in una determinata maniera.

Ora, non vorrei che passasse l'interrogazione senza il nome del Ministro e poi io dovessi collegare l'intervento svolto in Aula ricordando che il Ministro *pro tempore* che intervenne nel 2000, rispondendo all'interrogazione, era Sergio Mattarella, e fare il collegamento per far capire a coloro che leggono l'interrogazione di chi stiamo parlando.

Ho trovato precedenti, sia alla Camera che al Senato, dove in interrogazioni e interpellanze, essendo presidente della Repubblica Ciampi, veniva segnalato il suo nome quando parlava, per esempio, come Presidente del Consiglio o Ministro del tesoro. Ci sono tutte le interrogazioni fatte dal Gruppo del PCI, che addirittura chiese l'*impeachment* di Francesco Cossiga quando era Capo dello Stato e quindi si rivolgeva direttamente al Capo dello Stato con parole pesantissime, chiedendone le dimissioni, e vennero accettate. Ma qui non si tratta di nulla di tutto questo. Si tratta di sapere perché, dopo una settimana, questa interrogazione rimane bloccata e non viene pubblicata, anche se firmata da venticinque senatori. Se mettono per iscritto le motivazioni per le quali intendono non pubblicarla e mi dicono che non si può, in un'interrogazione parlamentare, nominare il Capo dello Stato, neanche quando nelle sue precedenti funzioni, svolgeva l'incarico di Ministro, allora trarremo le nostre valutazioni.

Non è però accettabile che da otto giorni questa interrogazione sia ancora all'attenzione della Presidenza del Senato per ottenere una risposta.

PRESIDENTE. Senatore Giovanardi, l'atto è all'esame della Presidenza.

ORRU' (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ORRU' (*PD*). Signor Presidente, con questo intervento di fine seduta continuo oggi al Senato una staffetta con cui, assieme a tante senatrici e tanti senatori, ricordiamo ogni donna che viene uccisa per mano di un uomo a cui è, o è stata, legata da relazione amorosa. Lo faremo fino a che sarà necessario ricordare al Parlamento e al nostro Paese l'urgenza di arginare la violenza nei confronti delle donne.

A Nubia in provincia di Trapani, si è verificato purtroppo l'ennesimo femminicidio, una donna, Anna Manuguerra, di sessant'anni, è stata uccisa con trenta coltellate dal marito. La donna, da tutti indicata come persona umile e dedita alla famiglia, più volte aveva espresso di temere per la propria vita fino ad arrivare a chiedere la separazione, pensando che questo potesse bastare ad evitare il peggio.

Salgono così a ventisette le donne che ricordiamo in questa staffetta, iniziata solo il 30 giugno. L'ISTAT ci informa che in Italia ogni 2,2 giorni viene uccisa una donna. Il 46,3 per cento delle donne uccise muore per mano del *partner*. La gravità delle violenze sessuali e fisiche è aumentata. Sono in crescita anche i casi di violenza assistita.

Il femminicidio è quasi sempre l'estremo risultato di una serie di comportamenti violenti di lunga data, così come nel caso della signora Anna, che ha subito per anni le angherie fisiche e morali del marito. Si tratta sempre di una violenza cieca, di una volontà di dominio da parte di chi considera la donna non come una persona bensì come un oggetto da possedere e per questo non accetta l'abbandono.

Tra due giorni, il 25 novembre, ricorre la Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. L'intervento di oggi non vuole solo ricordare le vittime del femminicidio, ma intende

anche porre l'attenzione su un problema da affrontare con decisione. Bisogna tutelare e sostenere le donne che vivono in questa situazione di perenne pericolo, donne che subiscono violenza per anni, in silenzio, per non recare disturbo alla famiglia che non riuscirebbe a comprendere la loro infelicità ed il loro dolore. Donne come Maria, assassinata e bruciata qualche anno fa a Trapani con il suo piccolo in grembo e come Stefania, sempre a Trapani, uccisa insieme a parte della sua famiglia.

Con la legge n. 119 del 2013 di contrasto alla violenza di genere, che questo Parlamento ha approvato in attuazione della convenzione di Istanbul, il nostro Paese ha riconosciuto la violenza sulle donne come violazione dei diritti umani e discriminazione di genere. Ha riconosciuto che la violenza sulle donne è un fenomeno sociale che ha le proprie radici nella relazione di potere asimmetrica fra uomini e donne.

Riproponiamo con convinzione il nostro appello. Un appello alla Ministra con delega per le pari opportunità e al Governo tutto: la cabina di regia che si è riunita per la prima volta l'8 di settembre monitori l'applicazione, i pregi e i limiti della legge 119. Un appello al Paese, uomini e donne: sono 160 le donne uccise ogni anno, non possiamo più accettare questa mattanza. (*Applausi dal Gruppo PD*).

[PAGLINI](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[PAGLINI](#) (M5S). Signor Presidente, è per me doveroso render noto in quest'Aula quanto avvenuto presso l'azienda TD Group di Pisa, azienda vicina al Partito Democratico, dove trecento lavoratori hanno ricevuto una lettera in cui venivano invitati a costituire comitati per il sì al *referendum* che si terrà il 4 dicembre.

L'attuale maggioranza renziana non si è limitata a precarizzare il lavoro e a rendere i lavoratori ricattabili con formule come il contratto a tutele crescenti e i *voucher*, ma adesso vuole pure che i lavoratori diventino complici nel loro progetto di smantellamento della Costituzione.

Non è la prima volta che il proprietario dell'azienda TD Group promuove simili iniziative e pare che abbia proprio il chiodo fisso di voler coinvolgere i propri dipendenti affinché partecipino ad eventi a favore del Partito Democratico quando sono in corso campagne elettorali: nel maggio 2015 i suoi dipendenti dovettero assistere da un comizio del candidato del PD Antonio Mazzeo, già consigliere comunale a Pisa e capolista nelle elezioni. Antonio Mazzeo venne poi eletto in Consiglio regionale e adesso è diventato responsabile del comitato regionale della Toscana per il sì. Oggi il fondatore e proprietario della TD Group si mobilita ancora una volta perché i suoi dipendenti si attivino a costituire e a far costituire uno o più comitati del sì.

Naturalmente, intrecci ed importanti appalti legano TD Group alla Regione Toscana e alla politica locale e casualmente il fratello di Mazzeo ha lavorato per la TD Group e l'azienda risulta coinvolta - guarda caso - nell'inchiesta su Banca Etruria.

È triste constatare la foga con cui questo imprenditore trascina i propri dipendenti in questa avventura politico-elettorale targata PD; ricorda tanto il clima aziendale descritto nei film di Paolo Villaggio, dove megadirettori invitavano i dipendenti a partecipare alle più incredibili iniziative. Lo diciamo forte e chiaro da quest'Aula, signor Presidente: i lavoratori meritano rispetto! Soprattutto, i lavoratori devono essere liberi di esprimere le proprie opinioni politiche!

La lettera indirizzata dall'imprenditore TD Group ai propri dipendenti risulta essere inaudita e insopportabile, lesiva del diritto fondamentale dei lavoratori alla libertà di opinione. Si tratta di un'invasione di campo nella sfera privata e personale dei lavoratori in un rapporto che non è paritario e simmetrico, come quello che si instaura tra dipendente e datore di lavoro. Il fatto che dipendenti costituiscano o meno comitati per il sì può rappresentare il tentativo di realizzare una mappatura delle opinioni politiche dei dipendenti, un'azione espressamente vietata dall'articolo 8 del cosiddetto statuto dei lavoratori.

Come non notare, poi, che negli ultimi dieci anni l'azienda TD Group ha goduto di oltre 16 milioni di euro stanziati dalla Regione Toscana per organizzare convegni: evidentemente avevano molto da dire!

Per questo ho presentato oggi un'interrogazione ai Ministri dell'interno, del lavoro e della previdenza sociale e mi riservo di presentare un apposito esposto alle competenti autorità giudiziarie e di vigilanza affinché valutino attentamente gli eventuali illeciti.

Signor Presidente, grazie al cielo non tutti lavoratori si fanno comprare per una fritturina di pesce e ci sono ancora lavoratori in grado di poter denunciare. Invitiamo quindi chiunque sia sottoposto a certi ricatti a denunciare: una forza politica che li difende finalmente c'è ed è il Movimento 5 Stelle.
(Applausi dal Gruppo M5S).

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute alla Presidenza saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno per la seduta di giovedì 24 novembre 2016

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, giovedì 24 novembre, alle ore 9,30, con il seguente ordine del giorno:

(Vedi ordine del giorno)

La seduta è tolta *(ore 20,03)*.

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016 (2567)
(V. nuovo titolo)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016 (2567)
(Nuovo titolo)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

N.B. Approvato, con modificazioni al testo del decreto-legge, il disegno di legge composto del solo articolo 1.

ARTICOLO 1 DEL DECRETO-LEGGE E ALLEGATO 1

Titolo I

PRINCIPI DIRETTIVI E RISORSE PER LA RICOSTRUZIONE

Capo I

PRINCIPI ORGANIZZATIVI

Articolo 1.

(Ambito di applicazione e organi direttivi)

1. Le disposizioni del presente decreto sono volte a disciplinare gli interventi per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici del 24 agosto 2016, ricompresi nei Comuni

indicati nell'allegato 1.

2. Le misure di cui al presente decreto possono applicarsi, altresì, in riferimento a immobili distrutti o danneggiati ubicati in altri Comuni delle Regioni interessate, diversi da quelli indicati nell'allegato 1, su richiesta degli interessati che dimostrino il nesso di causalità diretto tra i danni ivi verificatisi e gli eventi sismici del 24 agosto 2016, comprovato da apposita perizia giurata.

3. Nell'assolvimento dell'incarico conferito con decreto del Presidente della Repubblica del 9 settembre 2016 di cui al comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 228 del 29 settembre 2016, il Commissario straordinario provvede all'attuazione degli interventi ai sensi e con i poteri previsti dal presente decreto.

4. La gestione straordinaria oggetto del presente decreto, finalizzata alla ricostruzione, cessa alla data del 31 dicembre 2018.

5. I Presidenti delle Regioni interessate operano in qualità di vice commissari per gli interventi di cui al presente decreto, in stretto raccordo con il Commissario straordinario, che può delegare loro le funzioni a lui attribuite dal presente decreto. A tale scopo è costituita una cabina di coordinamento della ricostruzione presieduta dal Commissario straordinario, con il compito di concordare i contenuti dei provvedimenti da adottare e di assicurare l'applicazione uniforme e unitaria in ciascuna Regione delle ordinanze e direttive commissariali, nonché di verificare periodicamente l'avanzamento del processo di ricostruzione. Al funzionamento della cabina di coordinamento si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

6. In ogni Regione è costituito un comitato istituzionale, composto dal Presidente della Regione, che lo presiede in qualità di vice commissario, dai Presidenti delle Province interessate e dai Sindaci dei Comuni di cui all'allegato 1, nell'ambito dei quali sono discusse e condivise le scelte strategiche, di competenza dei Presidenti. Al funzionamento dei comitati istituzionali si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

7. Il Commissario straordinario assicura una ricostruzione unitaria e omogenea nel territorio colpito dal sisma, e a tal fine programma l'uso delle risorse finanziarie e approva le ordinanze e le direttive necessarie per la progettazione ed esecuzione degli interventi, nonché per la determinazione dei contributi spettanti ai beneficiari sulla base di indicatori del danno, della vulnerabilità e di costi parametrici.

Allegato I

Elenco dei Comuni colpiti dal sisma del 24 agosto 2016

(Art. 1)

REGIONE ABRUZZO.

Area Alto Aterno -- Gran Sasso Laga:

1. Campotosto (AQ);
2. Capitignano (AQ);
3. Montereale (AQ);
4. Rocca Santa Maria (TE);
5. Valle Castellana (TE);
6. Cortino (TE);
7. Crognaleto (TE);
8. Montorio al Vomano (TE).

REGIONE LAZIO.

Sub ambito territoriale Monti Reatini:

9. Accumoli (RI);
10. Amatrice (RI);
11. Antrodoco (RI);
12. Borbona (RI);
13. Borgo Velino (RI);
14. Castel Sant'Angelo (RI);

15. Cittareale (RI);
16. Leonessa (RI);
17. Micigliano (RI);
18. Posta (RI).

REGIONE MARCHE.

Sub ambito territoriale Ascoli Piceno-Fermo:

19. Amandola (FM);
20. Acquasanta Terme (AP);
21. Arquata del Tronto (AP);
22. Comunanza (AP);
23. Cossignano (AP);
24. Force (AP);
25. Montalto delle Marche (AP);
26. Montedinove (AP);
27. Montefortino (FM);
28. Montegallo (AP);
29. Montemonaco (AP);
30. Palmiano (AP);
31. Roccafluvione (AP);
32. Rotella (AP);
33. Venarotta (AP).

Sub ambito territoriale Nuovo Maceratese:

34. Acquacanina (MC);
35. Bolognola (MC);
36. Castelsantangelo sul Nera (MC);
37. Cessapalombo (MC);
38. Fiastra (MC);
39. Fiordimonte (MC);
40. Gualdo (MC);
41. Penna San Giovanni (MC);
42. Pievebovigliana (MC);
43. Pieve Torina (MC);
44. San Ginesio (MC);
45. Sant'Angelo in Pontano (MC);
46. Sarnano (MC);
47. Ussita (MC);
48. Visso (MC).

REGIONE UMBRIA.

Area Val Nerina:

49. Arrone (TR);
50. Cascia (PG);
51. Cerreto di Spoleto (PG);
52. Ferentillo (TR);
53. Montefranco (TR);
54. Monteleone di Spoleto (PG);
55. Norcia (PG);
56. Poggiodomo (PG);
57. Polino (TR);
58. Preci (PG);
59. Sant'Anatolia di Narco (PG);

- 60. Scheggino (PG);
- 61. Sellano (PG);
- 62. Vallo di Nera (PG).

EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO

1.1000/100

Il Relatore

Approvato

All'emendamento 1.1000 apportare le seguenti modificazioni:

a) lettera *hh*) è sostituita dalla seguente:

"hh) all'articolo 50, comma 3, sostituire la lettera a) con la seguente: "a) nella misura massima di cinquanta unità tra il personale delle Amministrazioni Pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, delle quali dieci unità sono individuate tra il personale in servizio presso l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere, istituito dall'articolo 67-ter, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. Il personale di cui alla presente lettera è collocato, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, in posizione di comando, fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti. Per non pregiudicare l'attività di ricostruzione nei territori del cratere abruzzese, l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere è autorizzato a stipulare, per il biennio 2017-2018, contratti a tempo determinato nel limite massimo di dieci unità di personale, a valere sulle risorse rimborsate dalla struttura del Commissario straordinario per l'utilizzo del contingente di personale in posizione di comando di cui al primo periodo, attingendo dalle graduatorie delle procedure concorsuali bandite e gestite in attuazione di quanto previsto all'articolo 67-ter, commi 6 e 7, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, per le quali è disposta la proroga di validità fino al 31 dicembre 2018. Decorso il termine di cui al citato articolo 17, comma 14, della legge n. 127 del 1997, senza che l'amministrazione di appartenenza abbia adottato il provvedimento di fuori ruolo o di comando, lo stesso si intende assentito qualora sia intervenuta la manifestazione di disponibilità da parte degli interessati che prendono servizio alla data indicata nella richiesta."

1.1000

La Commissione

Approvato nel testo emendato

Al comma 1 sostituire le parole: «eventi sismici del 24 agosto 2016, ricompresi nei Comuni indicati nell'allegato 1», con le seguenti: «eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ricompresi nei Comuni indicati negli allegati 1 e 2. Nei Comuni di Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto le disposizioni di cui agli articoli 45, 46, 47 e 48 si applicano limitatamente ai singoli soggetti danneggiati che dichiarino l'inagibilità del fabbricato, casa di abitazione, studio professionale o azienda, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 con trasmissione agli uffici dell'Agenzia delle Entrate e dell'Istituto Nazionale per la previdenza sociale territorialmente competenti;».

Conseguentemente:

a) al medesimo articolo 1:

1) *al comma 2, sostituire le parole:* «diversi da quelli indicati nell'allegato 1, su richiesta degli interessati che dimostrino il nesso di causalità diretto tra i danni ivi verificatisi e gli eventi sismici del 24 agosto 2016 comprovato da apposita perizia giurata» *con le seguenti:* «diversi da quelli indicati negli allegati 1 e 2, su richiesta degli interessati che dimostrino il nesso di causalità diretto tra i danni ivi verificatisi e gli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 comprovato da apposita perizia asseverata»;

2) *al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Il Commissario straordinario opera con i poteri di cui al presente decreto, anche in relazione alla ricostruzione conseguente agli eventi sismici successivi al 24 agosto 2016 con riferimento ai territori di cui al comma 1.»;

- 3) *al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: «di cui all'allegato 1», con le seguenti: «di cui agli allegati 1 e 2»;*
- b) *all'articolo 4:*
- 1) *al comma 1, sostituire le parole: «dal sisma del 24 agosto 2016» con le seguenti: «dagli eventi sismici di cui all'articolo 1 »;*
- 2) *al comma 3, terzo periodo, sostituire le parole: «dal sisma del 24 agosto 2016», con le seguenti: «dagli eventi sismici di cui all'articolo 1»;*
- c) *al Titolo I, dopo il Capo I, aggiungere il seguente: «Capo I-bis - Strutture provvisorie di prima emergenza, con il seguente articolo:*

"Art. 4-bis.

(Disposizioni in materia di strutture e moduli abitativi provvisori)

1. Per fronteggiare l'aggravarsi delle esigenze abitative nei territori delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo colpiti dagli eventi sismici di cui all'articolo 1, individuando soluzioni che consentano, nelle more della fornitura di diverse soluzioni abitative, un'adeguata sistemazione alloggiativa delle popolazioni, in un contesto comprensivo di strutture a supporto che garantiscano il regolare svolgimento della vita della comunità locale, assicurando anche il presidio di sicurezza del territorio, tenuto conto dell'approssimarsi della stagione invernale, i Sindaci dei Comuni interessati forniscono al Dipartimento della protezione civile le indicazioni relative alle aree da destinare agli insediamenti di *container*, immediatamente rimuovibili al venir meno dell'esigenza. In assenza di indicazioni, procede il Capo del Dipartimento della protezione civile d'intesa con i Presidenti delle Regioni competenti per territorio. Nella individuazione delle aree deve essere assicurata la preferenza per quelle pubbliche rispetto a quelle private, e il contenimento del relativo numero. I provvedimenti di localizzazione su aree private comportano la dichiarazione di sussistenza di grave necessità pubblica e valgono anche quale provvedimenti di occupazione d'urgenza ai sensi dell'articolo 7 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato E. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 49 e 50 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.

2. La predisposizione delle aree, comprensiva della realizzazione delle opere infrastrutturali strettamente necessarie alla immediata fruizione degli insediamenti, avviene con modalità definite con ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile, anche in relazione alla effettiva capacità operativa dei soggetti individuati.

3. Il Dipartimento della protezione civile provvede alla installazione dei moduli di cui ai contratti stipulati per la fornitura mediante noleggio dei *container*, destinati ad esigenze abitative, uffici e servizi connessi, nel più breve tempo possibile, in relazione all'avanzamento dei lavori di predisposizione delle aree.

4. Ritenute sussistenti le condizioni di estrema urgenza di cui all'articolo 63, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il Dipartimento della protezione civile procede, anche avvalendosi di CONSIP S.p.a., ad effettuare procedure negoziate, anche finalizzate alla individuazione contestuale di una pluralità di aggiudicatari, per la stipula di contratti aventi ad oggetto fornitura, noleggio, disponibilità dei *container* di cui al comma 1, nonché correlati servizi e beni strumentali.

5. Le procedure di cui al comma 4 possono essere svolte in deroga agli articoli 40, comma 1, e 93 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nonché all'obbligo di utilizzo della banca dati AVCPass, istituita presso l'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC). Resta fermo il potere di deroga ulteriore con le ordinanze di cui all'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, anche in relazione alle modalità di esecuzione della fornitura.

6. Quando non è possibile individuare più operatori economici per l'affidamento dei contratti di cui al comma 4 in tempi compatibili con l'urgenza di rispondere alle immediate esigenze abitative della popolazione interessata, la procedura negoziata di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 50 del 2016 può svolgersi con l'unico operatore eventualmente disponibile, tenuto anche conto della possibilità di suddivisione in lotti degli interventi da affidare in appalto.

7. I Comuni provvedono ad assicurare la gestione delle aree temporanee di cui al presente

articolo, acquisendo i servizi necessari con le procedure previste con ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile.

8. Per fronteggiare l'aggravarsi delle esigenze abitative rurali ed il fabbisogno di tecnostutture per stalle e fienili destinate al ricovero invernale del bestiame nei territori colpiti dagli eventi sismici di cui all'articolo 1 e in ragione della oggettiva imprevedibilità degli stessi, in sede di esecuzione dei contratti, già stipulati ovvero da stipulare, aventi ad oggetto i moduli necessari allo scopo, può essere richiesto un aumento delle prestazioni alle stesse condizioni previste dal contratto originario, in deroga ai limiti di cui all'articolo 106, comma 12, del decreto legislativo n. 50 del 2016.

9. Qualora il ricorso alle procedure di cui al comma 8 non consenta comunque di soddisfare i fabbisogni di assistenza in corso di quantificazione speditiva, in deroga alle disposizioni vigenti possono essere interpellati in ordine progressivo i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara per addivenire a nuove ed ulteriori aggiudicazioni delle forniture oggetto delle gare espletate, alle medesime condizioni alle quali è stata effettuata l'aggiudicazione originaria. Qualora non risultino sufficienti le modalità di cui al primo periodo e si renda necessario procedere ad una nuova procedura di affidamento, si applicano le disposizioni di cui ai commi 4, 5 e 6. Qualora l'attuazione delle misure di cui al comma 8 e al presente comma non consenta di conseguire gli obiettivi di tempistica e dimensionamento degli interventi necessari, i moduli di cui al comma 8 possono essere acquisiti e installati direttamente dagli operatori danneggiati, con modalità disciplinate con apposite ordinanze di protezione civile.

10. In sede di esecuzione dei contratti di cui al comma 4, nonché di quelli già conclusi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto in relazione ad altre tipologie di moduli abitativi e *container*, possono essere applicate le disposizioni di cui al comma 8.

11. Per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo il Dipartimento della protezione civile e i Comuni possono avvalersi anche delle componenti e strutture operative del Servizio Nazionale della Protezione Civile.

12. Le procedure contrattuali di cui al presente articolo sono effettuate nel rispetto dei principi di trasparenza e imparzialità e i relativi atti sono trasmessi all'ANAC ai fini dell'effettuazione dei controlli di competenza.

13. Agli oneri conseguenti all'attuazione del presente articolo si provvede nei limiti delle risorse stanziare per la gestione dell'emergenza nell'ambito del fondo per le emergenze nazionali (FEN) di cui all'articolo 5, comma 5-*quinquies*, della legge n. 225 del 1992"».

d) *all'articolo 6, comma 2, lettere a), b), d) ed e), sostituire le parole:* «alla data del 24 agosto 2016», *con le seguenti:* «alla data del 24 agosto 2016 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 1, ovvero alla data del 26 ottobre 2016 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 2»;

e) *all'articolo 6, comma 3, secondo periodo, sostituire le parole:* «del sisma del 24 agosto 2016», *con le seguenti:* «degli eventi sismici di cui all'articolo 1»;

f) all'articolo 8:

1) *sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. Al fine di favorire il rientro nelle unità immobiliari e il ritorno alle normali condizioni di vita e di lavoro nei Comuni interessati dagli eventi sismici di cui all'articolo 1, per gli edifici con danni lievi non classificati agibili secondo la procedura AeDES di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 113, del 17 maggio 2011 e al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8 luglio 2014, pubblicato, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 243 del 18 ottobre 2014, oppure classificati non utilizzabili secondo procedure speditive disciplinate da ordinanza di protezione civile e che necessitano soltanto di interventi di immediata riparazione, i soggetti interessati possono, previa presentazione di apposito progetto e asseverazione da parte di un professionista abilitato che documenti il nesso di causalità tra gli eventi sismici di cui all'articolo 1 e, lo stato della struttura, oltre alla valutazione economica del danno, effettuare l'immediato ripristino della agibilità degli edifici e delle strutture»;

2) *al comma 2, sostituire le parole:* «dalla data di entrata in vigore del presente decreto», *con le*

seguenti: «dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto»;

3) *al medesimo comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo*: «Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo provvede il Commissario straordinario di cui all'articolo 1, comma 3, con proprio provvedimento, nel limite delle risorse disponibili ai sensi dell'articolo 5.»;

g) *all'articolo 9, comma 1, dopo le parole*: «alla data del 24 agosto 2016», *aggiungere le seguenti*: «con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 1, ovvero alla data del 26 ottobre 2016 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 2»;

1) all'articolo 11, comma 8, primo periodo, sostituire le parole: «di cui all'allegato 1», con le seguenti: «di cui agli allegati 1 e 2»;

h) *all'articolo 12, comma 1, lettera b), sostituire le parole*: «all'evento sismico del 24 agosto 2016», *con le seguenti*: «agli eventi sismici di cui all'articolo 1»;

i) *all'articolo 13, comma 1, sostituire le parole*: «dal sisma del 24 agosto 2016», *con le seguenti*: «dagli eventi sismici di cui all'articolo 1»;

j) all'articolo 14, comma 2:

1) *alla lettera d), sostituire le parole*: «di cui all'allegato 1», *con le seguenti*: «di cui agli allegati 1 e 2»;

2) *alla lettera f), sostituire le parole*: «del 24 agosto 2016», *con le seguenti*: «di cui all'articolo 1»;

k) *dopo l'articolo 15, aggiungere i seguenti*:

«Art. 15-bis.

(Interventi immediati sul patrimonio culturale)

1. Al fine di avviare tempestivamente gli interventi di tutela e ricostruzione del patrimonio storico e artistico danneggiato in conseguenza degli eventi sismici di cui all'articolo 1, si applicano, per i lavori, i servizi e le forniture di somma urgenza relativi ai beni culturali di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, le disposizioni di cui agli articoli 148, comma 7, e 163 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Con riferimento ai servizi di progettazione inerenti la messa in sicurezza dei beni culturali immobili, nelle more della definizione e dell'operatività dell'elenco di cui all'articolo 34, le pubbliche amministrazioni competenti, ivi incluse quelle titolari dei beni danneggiati, possono procedere, per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto a professionisti idonei, senza ulteriori formalità.

2. In applicazione degli articoli 27 e 149 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, anche in deroga all'articolo 146 del medesimo decreto legislativo, i Comuni interessati possono effettuare gli interventi indispensabili, ivi inclusi quelli di messa in sicurezza degli edifici, per evitare ulteriori danni ai beni culturali e paesaggistici presenti nei propri territori, dandone immediata comunicazione al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. Ove si rendano necessari interventi di demolizione, per i beni di cui agli articoli 10 e 136, comma 1, lettere a), b), e, limitatamente ai centri storici, c), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, si applica il comma 4. I progetti dei successivi interventi definitivi sono trasmessi, nel più breve tempo possibile, al Ministero ai fini delle necessarie autorizzazioni, rilasciate secondo le procedure speciali di cui al presente decreto. Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo trasmette le comunicazioni e i progetti ricevuti alle eventuali altre amministrazioni competenti.

3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano altresì agli interventi di messa in sicurezza posti in essere dai proprietari, possessori o detentori dei beni culturali immobili e dei beni paesaggistici *siti* nei Comuni interessati ovvero ricadenti nelle aree protette ai sensi della legge 3 dicembre 1991, n. 394, o nelle zone di protezione speciale istituite ai sensi della direttiva (CE) del Parlamento e del Consiglio del 30 novembre 2009 n. 2009/147/CE, nei medesimi Comuni.

4. Per il rilascio delle autorizzazioni previste dalla vigente disciplina di tutela del patrimonio culturale, relative a interventi urgenti su resti di beni di interesse artistico, storico, architettonico e, fatto salvo quanto stabilito dal comma 2, secondo periodo, paesaggistico, ivi inclusa la demolizione di ruderi o di edifici collabenti necessaria a tutela dell'incolumità pubblica, si applica l'articolo 28,

comma 5, ultimo periodo.

5. Alle imprese incaricate degli interventi di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 si applica l'articolo 8, comma 5. I professionisti incaricati della progettazione devono produrre dichiarazione di impegno all'iscrizione all'elenco speciale di cui all'articolo 34.

6. Per accelerare la realizzazione degli interventi di tutela del patrimonio culturale nei territori colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto, l'ufficio del Soprintendente speciale di cui al decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 24 ottobre 2016:

a) si avvale di una apposita segreteria tecnica di progettazione, costituita, per la durata di 5 anni a far data dal 2017, presso il Segretariato generale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, e composta da non più di 20 unità di personale, alle quali possono essere conferiti, in deroga ai limiti finanziari previsti dalla legislazione vigente, incarichi di collaborazione, ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per la durata massima di ventiquattro mesi, entro il limite di spesa di 500.000 euro annui; ai componenti della Segreteria tecnica possono essere altresì affidate le funzioni di responsabile unico del procedimento;

b) può reclutare personale di supporto, fino a un massimo di 20 unità, mediante le modalità previste dagli articoli 50, comma 3, e 50-bis, comma 3, entro il limite di spesa di 800.000 euro annui, per la durata di 5 anni a far data dal 2017.

7. Agli oneri di cui al comma 6 si provvede ai sensi dell'articolo 52.

Art. 15-ter.

(Misure urgenti per le infrastrutture viarie)

1. Per gli interventi di messa in sicurezza e il ripristino della viabilità delle infrastrutture stradali di interesse nazionale rientranti nella competenza di Anas S.p.a., interessate dagli eventi sismici di cui all'articolo 1, Anas S.p.a. provvede in qualità di soggetto attuatore della protezione civile, operando, in via di anticipazione, a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 868, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ai sensi dei commi da 873 a 875 della medesima legge, avvalendosi dei poteri di cui all'articolo 5 dell'ordinanza del Capo Dipartimento della protezione civile n. 394 del 2016. Per il coordinamento degli interventi di messa in sicurezza e il ripristino della viabilità delle infrastrutture stradali rientranti nella competenza delle regioni e degli enti locali, interessate dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, Anas S.p.a. opera in qualità di soggetto attuatore della protezione civile e provvede direttamente, ove necessario, anche in ragione della effettiva capacità operativa degli enti interessati, all'esecuzione degli interventi, operando sempre in via di anticipazione a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 868, della legge n. 208 del 2015, e con le medesime modalità di cui al primo periodo.

1-bis. All'articolo 1, comma 875, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo le parole: "provinciali" sono aggiunte le seguenti: "e comunali)".

l) all'articolo 16:

1) al comma 1, sostituire le parole: «del 24 agosto 2016», con le seguenti: «di cui all'articolo 1»;

2) al comma 4, sostituire le parole: «del 24 agosto 2016», con le seguenti: «di cui all'articolo 1».

m) al Titolo II, dopo il Capo I aggiungere il seguente:

«Capo I-bis.

SVOLGIMENTO DELL'ANNO SCOLASTICO 2016/2017

Art. 18-bis.

(Misure urgenti per lo svolgimento dell'anno scolastico 2016/2017)

1. Per l'anno scolastico 2016/2017 i dirigenti degli Uffici scolastici regionali di cui all'articolo 75, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, con riferimento alle istituzioni scolastiche ed educative i cui edifici, *siti* nelle aree colpite dagli eventi sismici di cui all'articolo 1, sono stati dichiarati parzialmente o totalmente inagibili a seguito di tali eventi sismici, a quelle ospitate in strutture temporanee di emergenza e a quelle che ospitano alunni sfollati, al fine di consentire la

regolare prosecuzione delle attività didattiche e amministrative, possono derogare al numero minimo e massimo di alunni per classe previsto, per ciascun tipo e grado di scuola, dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, comunque nei limiti delle risorse previste al comma 2. Inoltre i medesimi dirigenti possono:

a) istituire con loro decreti, previa verifica delle necessità aggiuntive, ulteriori posti, da attivare sino al termine dell'attività didattica dell'anno scolastico 2016/2017, ai sensi dell'articolo 1, comma 69, della legge 13 luglio 2015, n. 107, nonché di personale amministrativo tecnico e ausiliario (ATA);

b) assegnare alle cattedre i docenti, gli ATA e gli educatori o, per il personale in servizio presso edifici dichiarati parzialmente o totalmente inagibili, modificare le assegnazioni effettuate, in deroga alle procedure e ai termini previsti dall'articolo 1, commi 66 e successivi, della legge 13 luglio 2015, n. 107, dall'articolo 455, comma 12, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e dall'articolo 1-ter, comma 1, del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2016, n. 89. Tali assegnazioni sono regolate con contratto collettivo integrativo regionale di lavoro, da sottoscrivere entro 7 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, al fine di salvaguardare, ove possibile, la continuità didattica.

2. Per l'adozione delle misure di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di euro 5 milioni nell'anno 2016 ed euro 15 milioni nell'anno 2017. Dette somme sono ripartite tra gli uffici scolastici regionali interessati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e costituiscono limite di spesa per le attività di cui al comma 1. Per l'adozione del decreto di riparto, i termini di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, sono ridotti a due giorni, incrementabili fino a 7 giorni in presenza di motivate esigenze; è in ogni caso fatto salvo il disposto dell'articolo 6 del medesimo decreto legislativo.

3. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca entro il 31 maggio 2017 provvede al monitoraggio delle spese di cui al comma 1 del personale docente, amministrativo, tecnico e ausiliario, comunicando le relative risultanze al Ministero dell'economia e delle finanze Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato entro il mese successivo. Nel caso in cui si verificano scostamenti rispetto al fabbisogno previsto, il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, è autorizzato ad apportare le necessarie variazioni compensative tra le risorse iscritte in bilancio per le spese di funzionamento delle istituzioni scolastiche e quelle relative al pagamento delle spese per il personale supplente.

4. Per l'anno scolastico 2016/2017, i dirigenti scolastici delle istituzioni scolastiche autonome di cui al comma 1, possono individuare i supplenti da nominare in deroga al regolamento adottato ai sensi dell'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124, fermo restando il criterio del maggior punteggio, assicurando la priorità a coloro che si sono resi preventivamente disponibili ad accettare i contratti offerti dall'istituzione scolastica. Al fine di acquisire la preventiva disponibilità ad accettare i posti di cui al presente comma, i dirigenti degli Uffici scolastici regionali di cui all'articolo 75, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, pubblicano sul proprio *sito* istituzionale apposito bando con specifica della tempistica di presentazione delle relative domande.

5. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, pari ad euro 5 milioni nel 2016 ed euro 15 milioni nel 2017, si provvede:

a) quanto ad euro 5 milioni nel 2016, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per la quota afferente al funzionamento;

b) quanto ad euro 15 milioni nel 2017, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107.

6. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze è autorizzato ad apportare, con suoi decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

n) all'articolo 19:

1) al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «del 24 agosto 2016», con le seguenti: «di cui all'articolo 1»;

2) *alla rubrica, sostituire le parole:* «dal sisma del 24 agosto 2016», *con le seguenti:* «dagli eventi sismici del 2016»;

o) *all'articolo 20:*

1) *al comma 1, primo periodo, sostituire le parole:* «verificatisi il 24 agosto 2016», *con le seguenti:* «di cui all'articolo 1»;

2) *al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole:* «di cui all'allegato 1», *con le seguenti:* «dei Comuni di cui agli allegati 1 e 2»;

3) *al comma 2, primo periodo, sostituire le parole:* «dell'area colpita dal sisma del 24 agosto 2016», *con le seguenti:* «dell'area colpita dagli eventi sismici di cui all'articolo 1»;

4) *alla rubrica, sostituire le parole:* «dal sisma del 24 agosto 2016», *con le seguenti:* «dagli eventi sismici del 2016»;

p) *all'articolo 21:*

1) *al comma 2, sostituire le parole:* «In favore delle imprese agricole ubicate nei Comuni di cui all'articolo 1, colpite dal sisma del 24 agosto 2016, sono destinate risorse fino all'importo di 1 milione di euro per l'anno 2016», *con le seguenti:* «In favore delle imprese agricole ubicate nei Comuni di cui all'articolo 1, sono destinate risorse fino all'importo di 1.500.000 euro per l'anno 2016»;

2) *al comma 3, capoverso comma 1, sostituire le parole:* «colpiti dal sisma del 24 agosto 2016», *con le seguenti:* «colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016»;

3) *al comma 4, sostituire le parole:* «danneggiato dal sisma», *con le seguenti:* «danneggiato dagli eventi sismici di cui all'articolo 1»;

4) *al comma 4, sostituire le parole:* «limitatamente alle annualità 2016, 2017 e 2018», *con le seguenti:* «delle annualità 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020»;

5) dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

«4-bis. Al fine di assicurare la continuità produttiva delle attività zootecniche che operano nei Comuni di cui all'articolo 1 che hanno subito danni in conseguenza degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, a valere sulle risorse di cui al comma 4-ter, sono concessi contributi per il sostegno dei settori del latte, della carne bovina e dei settori ovicaprino e suinicolo nonché del settore equino, ai sensi del regolamento delegato (UE) n. 2016/1613 della Commissione dell'8 settembre 2016. Con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, è definito l'importo dell'aiuto unitario, differenziato sulla base della specie allevata e dello stato di salute dell'animale.

4-ter. Le risorse residue disponibili del Fondo di investimento nel capitale di rischio previsto dal decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 22 giugno 2004, n. 182, e successive modificazioni, per gli interventi di cui all'articolo 66, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono versate da ISMEA all'entrata del bilancio dello Stato, nel limite di 10.942.300 euro, per essere riassegnate ad apposito capitolo di spesa per le finalità di cui al comma 4-bis.

4-quater. Ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 8, i titolari di attività produttive svolte in edifici danneggiati a seguito degli eventi sismici di cui all'articolo 1, nella qualità di responsabili della sicurezza sui luoghi di lavoro di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, acquisiscono la certificazione di agibilità sismica rilasciata, a seguito di verifica di sicurezza effettuata ai sensi delle norme tecniche vigenti, da un professionista abilitato, provvedendo a depositarla presso il Comune territorialmente competente. I Comuni trasmettono periodicamente agli Uffici speciali per la ricostruzione di cui all'articolo 3 degli elenchi delle certificazioni depositate. Le asseverazioni di cui al presente comma sono considerate, in caso di successiva richiesta di contributo, ai fini dell'accertamento dei danni.

4-quinquies. Le imprese che hanno subito danni a causa degli eventi sismici di cui all'articolo 1, possono acquistare o acquisire in locazione macchinari, nonché effettuare gli ulteriori interventi urgenti necessari a garantire la prosecuzione della propria attività, sulla base di apposita perizia asseverata rilasciata da un professionista abilitato che attesti la riconducibilità causale diretta dei danni esistenti agli eventi sismici e la valutazione economica del danno subito.

4-*sexies*. Le spese sostenute per gli acquisti, le locazioni e gli interventi di cui al comma 4 *quinquies* possono essere rimborsate ai sensi dell'articolo 5. La concessione del rimborso e le modalità del relativo riconoscimento sono stabilite con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2.

4-*septies*. Le disposizioni di cui ai commi 4-*quinquies* e 4-*sexies* si applicano nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato»;

q) *all'articolo 22, comma 1, sostituire le parole: «del 24 agosto 2016», con le seguenti: «di cui all'articolo 1»;*

r) *all'articolo 24, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «del 24 agosto 2016», con le seguenti: «di cui all'articolo 1»;*

s) *all'articolo 25, comma 2, sostituire le parole: «di cui all'allegato 1», con le seguenti: «di cui agli allegati 1 e 2»;*

t) *all'articolo 27, comma 1, sostituire le parole: «di cui all'allegato 1», con le seguenti: «di cui agli allegati 1 e 2»;*

u) *all'articolo 28, comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «del 24 agosto 2016», con le seguenti: «di cui all'articolo 1»;*

v) *all'articolo 30, comma 2, sostituire le parole: «dall'evento sismico del 24 agosto 2016», con le seguenti: «dagli eventi sismici di cui all'articolo 1»;*

w) *all'articolo 31, comma 7, sostituire le parole: «del 24 agosto 2016», con le seguenti: «di cui all'articolo 1»;*

x) *all'articolo 38, comma 1, sostituire le parole: «del 24 agosto 2016», con le seguenti: «di cui all'articolo 1»;*

y) *all'articolo 40, comma 1, sostituire le parole: «del 24 agosto 2016», con le seguenti: «di cui all'articolo 1»;*

z) *al Titolo III, Capo II, alla rubrica, sostituire le parole: «dal sisma del 24 agosto 2016», con le seguenti: «dagli eventi sismici del 2016»;*

aa) *all'articolo 42, comma 1, sostituire le parole: «comunque entro il 24 novembre 2016», con le seguenti: «entro il 31 gennaio 2017»;*

bb) *all'articolo 43, comma 3, sostituire le parole: «del 24 agosto 2016», con le seguenti: «di cui all'articolo 1»;*

cc) *all'articolo 44:*

1) *al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «di cui all'allegato 1» con le seguenti: «di cui agli allegati 1 e 2»; sostituire le parole: «non ancora effettuato alla data di entrata in vigore del presente decreto» con le seguenti: «non ancora effettuato, rispettivamente, alla data di entrata in vigore del presente decreto per i comuni di cui all'Allegato 1 e alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 205 del 2016 per i comuni di cui all'Allegato 2»; all'ultimo periodo sostituire le parole: «4,6 milioni di euro per l'anno 2017», e «2,3 milioni di euro per l'anno 2018», rispettivamente con le parole: «7,6 milioni di euro per l'anno 2017» e «3,8 milioni di euro per l'anno 2018»;*

2) *al comma 2, sostituire le parole: «di cui all'allegato 1», con le seguenti: «di cui agli allegati 1 e 2»;*

3) *sostituire il primo periodo con il seguente: «A decorrere, rispettivamente, alla data di entrata in vigore del presente decreto per i Comuni di cui all'allegato 1 e a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 205 del 2016 per i Comuni di cui all'allegato 2, sono sospesi per il periodo di 12 mesi tutti i termini, anche scaduti, a carico dei medesimi comuni, relativi ad adempimenti finanziari, contabili e certificativi previsti dal Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e da altre specifiche disposizioni»;*

4) *al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «dal sisma del 24 agosto 2016», con le seguenti: «dagli eventi sismici di cui all'articolo 1»;*

dd) *all'articolo 45:*

1) *al comma 1, sostituire l'alinnea con il seguente: «1. È concessa, nel limite di 124,5 milioni di euro per l'anno 2016, una indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale, con la*

relativa contribuzione figurativa, a decorrere dal 24 agosto 2016 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 1 ovvero dal 26 ottobre 2016 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 2, e comunque non oltre il 31 dicembre 2016;

2) *al comma 3 sostituire le parole: «pari a 50 milioni di euro», con le seguenti: «a 124,5 milioni di euro»;*

3) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. In favore dei collaboratori coordinati e continuativi, dei titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale, dei lavoratori autonomi, ivi compresi i titolari di attività di impresa e professionali, iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza, che abbiano dovuto sospendere l'attività a causa degli eventi sismici di cui all'articolo 1, e che operino esclusivamente o, nel caso degli agenti e rappresentanti, prevalentemente, in uno dei Comuni di cui agli allegati 1 e 2 è riconosciuta, per l'anno 2016, nel limite di 134,8 milioni di euro, per il medesimo anno, una indennità *una tantum* pari a 5.000 euro, nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di aiuti di stato. All'onere di cui al presente comma, pari a 134,8 milioni di euro per l'anno 2016, si provvede ai sensi dell'articolo 52»;

4) *al comma 5 sostituire le parole: «pari a 80 milioni di euro», con le seguenti: «a 259,3 milioni di euro»;*

5) *al comma 6, sostituire le parole: «in conseguenza dell'evento sismico del 24 agosto 2016», con le seguenti: «in conseguenza degli eventi sismici di cui all'articolo 1»;*

6) sostituire il comma 7, con il seguente:

«7. I periodi di trattamento di integrazione salariale ordinaria e straordinaria concessi in conseguenza degli eventi sismici di cui all'articolo 1 non sono conteggiati ai fini delle durate massime complessive previste dall'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. L'onere derivante dal presente comma, valutato in 7,43 milioni di euro per l'anno 2019 e a 11,08 milioni di euro per l'anno 2020, è posto a carico del fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 gennaio 2008, n. 185, convertito con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Agli oneri valutati di cui al presente comma, si applica l'articolo 17, commi da 12 a 12-*quater* della legge 31 dicembre 2009, n. 196»;

7) *al comma 8, sostituire le parole: «in conseguenza dell'evento sismico del 24 agosto 2016», con le seguenti: «con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 1 e per il periodo dal 26 ottobre 2016 al 30 settembre 2016 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 2» e aggiungere, in fine, il seguente periodo: «All'onere di cui al presente comma, pari a 8,9 milioni di euro per l'anno 2017, 12,2 milioni di euro per l'anno 2018 e 2 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede ai sensi dell'articolo 52»;*

8) *sopprimere il comma 9.*

ee) *all'articolo 47, comma 1, sostituire le parole: «del 24 agosto 2016» con le seguenti: «di cui all'articolo 1»;*

ff) *all'articolo 48:*

1) *ai commi 1, 2, 3, 5, 8, 9 e 18, sostituire le parole: «di cui all'allegato 1», con le seguenti: «di cui agli allegati 1 e 2»;*

2) *al comma 2 dopo le parole: «dal 24 agosto 2016», inserire le seguenti: «con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 1 ovvero dal 26 ottobre 2016 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 2»;*

3) *al comma 4 dopo le parole: «24 agosto 2016», inserire le seguenti: «ovvero del 26 ottobre 2016», e sostituire le parole: «di cui all'allegato 1», con le seguenti: «di cui rispettivamente agli allegati 1 e 2»;*

4) *al comma 9 sostituire le parole: «autorizzano le aziende biologiche», con le seguenti: «con riferimento alle produzioni con metodo biologico, autorizzano le aziende agricole»;*

5) sostituire i commi 10, 11 e 12 con i seguenti:

«10. Il termine del 16 dicembre 2016, di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 1° settembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 5 settembre 2016, n. 207, è

prorogato al 30 settembre 2017. La sospensione dei termini relativi agli adempimenti e versamenti tributari prevista dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° settembre 2016 si applica anche ai soggetti residenti o aventi sede legale o operativa nei Comuni indicati nell'allegato 1 al presente decreto, non ricompresi nell'allegato al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 1° settembre 2016. Non si fa luogo a rimborso di quanto già versato.

10.1. Al comma 18, sostituire le parole: "10 gennaio 2017" con le seguenti: "30 giugno 2017".

10-bis. La sospensione dei versamenti e degli adempimenti tributari, prevista dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 1° settembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 5 settembre 2016, n. 207, e dal comma 10, si applica ai soggetti residenti o aventi sede legale o operativa nei Comuni indicati nell'allegato 2 al presente decreto, a decorrere dal 26 ottobre 2016. Non si fa luogo a rimborso di quanto già versato.

11. La ripresa della riscossione dei tributi non versati per effetto delle sospensioni, disposte con il citato decreto 1° settembre 2016 e dai commi 10 e 10-bis, avviene con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 9, comma 2-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, come modificato dal presente articolo.

12. Gli adempimenti tributari, diversi dai versamenti, non eseguiti per effetto delle sospensioni disposte dal decreto 10 settembre 2016 e dai commi 10 e 10-bis, sono effettuati entro il mese di ottobre 2017»;

6) *al comma 13 sostituire il primo periodo con il seguente:* «Nei Comuni di cui agli allegati 1 e 2, sono sospesi i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria in scadenza rispettivamente nel periodo dal 24 agosto 2016 al 30 settembre 2017 ovvero nel periodo dal 26 ottobre 2016 al 30 settembre 2017»;

7) *al comma 13 sostituire il quarto periodo con il seguente:* «Agli oneri derivanti dalla sospensione di cui al presente comma, valutati in 97,835 milioni di euro per il 2016 e a 344,53 milioni di euro per il 2017 si provvede ai sensi dell'articolo 52»;

8) sostituire il comma 14 con il seguente:

«14. Le disposizioni di cui al comma 4 e al comma 13, trovano applicazione anche nei confronti dei lavoratori autonomi e dei datori di lavoro che alla data del 24 agosto 2016 ovvero del 26 ottobre 2016 erano assistiti da professionisti operanti nei Comuni rispettivamente di cui all'allegato 1 e all'allegato 2»;

9) *al comma 16, primo periodo, sostituire le parole:* «nelle zone colpite dal sisma del 24 agosto 2016, di cui all'articolo 1», *con le seguenti:* «nelle zone colpite dagli eventi sismici di cui all'articolo 1»;

10) *sostituire il comma 17 con il seguente:*

«17. Per le banche insediate nei Comuni di cui agli allegati 1 e 2, ovvero per le dipendenze di banche presenti nei predetti Comuni sono prorogati fino alla data del 31 dicembre 2016 i termini riferiti ai rapporti interbancari scadenti nel periodo compreso fra il 24 agosto 2016 ovvero il 26 ottobre 2016 e la data di entrata in vigore del presente decreto ovvero la data di entrata in vigore del decreto-legge 11 novembre 2016, n. 205 ancorché relativi ad atti od operazioni da compiersi su altra piazza»;

gg) all'articolo 9, aggiungere i seguenti commi:

«9-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 sulla sospensione dei processi civili e amministrativi e di quelli di competenza di ogni altra giurisdizione speciale, pendenti alla data degli eventi sismici del 26 e del 30 ottobre 2016, e le disposizioni sulla sospensione dei termini prevista al comma 2, nonché le disposizioni di cui al comma 6, si applicano, sino al 31 luglio 2017, in relazione al comune di Camerino.

9-ter. Le disposizioni di cui ai commi 3, 4, 5 e 7 si applicano, per gli eventi sismici del 26 e del 30 ottobre 2016, a decorrere dalla data dei predetti eventi e sino al 31 luglio 2017, anche in relazione ai Comuni di cui all'allegato 2.

9-quater. Nei casi di cui ai commi 9-bis e 9-ter si applicano le esclusioni di cui al comma 8 e la sospensione del corso della prescrizione di cui al comma 9».

hh) *all'articolo 50, comma 3, sostituire la lettera a), con la seguente:*

«a) nella misura massima di cinquanta unità tra il personale delle Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, delle quali venti unità sono individuate preferibilmente tra il personale in servizio presso l'Ufficio Speciale per la ricostruzione dei Comuni del cratere e presso l'Ufficio Speciale per la ricostruzione della Città di L'Aquila, istituiti dall'articolo 67-ter, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. Il personale di cui alla presente lettera, è collocato, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, in posizione di comando, fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti. Decorso il termine di cui al citato articolo 17, comma 14, della legge n. 127 del 1997, senza che l'amministrazione di appartenenza abbia adottato il provvedimento di fuori ruolo o di comando, lo stesso si intende assentito qualora sia intervenuta la manifestazione di disponibilità da parte degli interessati che prendono servizio alla data indicata nella richiesta;

ii) dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

«Art. 50-bis.

(Disposizioni concernenti il personale dei Comuni e del Dipartimento della protezione civile)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, in ordine alla composizione degli uffici speciali per la ricostruzione, tenuto conto degli eventi sismici di cui all'articolo 1, e del conseguente numero di procedimenti facenti carico ai Comuni di cui agli allegati 1 e 2, gli stessi possono assumere con contratti di lavoro a tempo determinato, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel limite di spesa di 1,8 milioni di euro per l'anno 2016 e di 14,5 milioni di euro per l'anno 2017, ulteriori unità di personale, fino ad un massimo di trecento cinquanta, con professionalità di tipo tecnico od amministrativo. Ai relativi oneri si fa fronte ai sensi dell'articolo 52.

2. Con provvedimento del Commissario straordinario di cui all'articolo 1, comma 3, sentito il Capo del Dipartimento della protezione civile e previa deliberazione della cabina di coordinamento della ricostruzione, istituita dall'articolo 1, comma 5, sono determinati i profili professionali ed il numero massimo delle unità di personale che ciascun Comune è autorizzato ad assumere per le esigenze di cui al comma 1. Il provvedimento è adottato sulla base delle richieste che i Comuni avanzano al Commissario medesimo entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3. Le assunzioni sono effettuate con facoltà di attingere dalle graduatorie vigenti, formate anche per assunzioni a tempo indeterminato, per profili professionali compatibili con le esigenze. È data facoltà di attingere alle graduatorie vigenti di altre amministrazioni, disponibili sul *sito* del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri. Qualora nelle graduatorie suddette non risulti individuabile personale del profilo professionale richiesto, il Comune può procedere all'assunzione previa selezione pubblica, anche per soli titoli, sulla base di criteri di pubblicità, trasparenza e imparzialità.

4. Al fine di far fronte all'eccezionalità dell'impegno conseguente al reiterarsi delle situazioni di emergenza correlate agli eventi sismici di cui all'articolo 1, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri è autorizzato ad assumere, con contratti di lavoro a tempo determinato della durata di un anno, fino ad un massimo di venti unità di personale, con professionalità di tipo tecnico od amministrativo, per lo svolgimento delle attività connesse alla situazione di emergenza, con le modalità e secondo le procedure di cui al comma 3. Ai relativi oneri si provvede, entro il limite complessivo massimo di 140.000 euro per l'anno 2016 e di 960.000 euro per l'anno 2017, ai sensi dell'articolo 52.

5. Con ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile, adottate ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, in

deroga alla normativa vigente e fino alla scadenza dello stato di emergenza può essere autorizzata la proroga dei rapporti di lavoro a tempo determinato, purché nel rispetto del limite massimo imposto dalle disposizioni europee, dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, nonché dei contratti per prestazioni di carattere intellettuale in materie tecnico-specialistiche presso le componenti e le strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile, direttamente impegnate nella gestione delle attività di emergenza. Le disposizioni del primo periodo si applicano ai rapporti in essere alla data di entrata in vigore del decreto-legge 11 novembre 2016, n. 205. Agli oneri derivanti dall'applicazione delle ordinanze adottate in attuazione del presente articolo si provvede esclusivamente a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente nei bilanci delle Amministrazioni interessate, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

ll) *all'articolo 51:*

1) *al comma 1, sostituire le parole:* «alla situazione emergenziale conseguente all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016» *con le seguenti:* «alla situazione emergenziale conseguente agli eventi sismici di cui all'articolo 1»;

2) *al comma 4, primo periodo, sostituire le parole:* «dall'eccezionale evento sismico del 24 agosto 2016», *con le seguenti:* «dagli eventi sismici di cui all'articolo 1»;

mm) *dopo l'articolo 51, aggiungere il seguente:*

«Art. 51-bis.

(Norme transitorie per consentire il voto degli elettori fuori residenza a causa dei recenti eventi sismici in occasione del referendum costituzionale del 4 dicembre 2016)

1. In occasione del referendum costituzionale del 4 dicembre 2016, gli elettori residenti nei Comuni di cui agli allegati 1 e 2, che, a seguito dei predetti eventi, sono temporaneamente alloggiati in Comuni diversi da quelli di residenza per motivi di inagibilità della propria abitazione o per provvedimenti di emergenza, possono essere ammessi a votare nel Comune di dimora.

2. Gli elettori possono far pervenire, entro il quinto giorno antecedente la votazione, apposita domanda al sindaco del Comune di dimora, chiedendo di esercitare il diritto di voto in tale Comune ed auto dichiarando, ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di trovarsi nelle condizioni di cui al comma 1 e di godere dell'elettorato attivo. Alla domanda va allegata copia del documento d'identità nonché copia della tessera elettorale personale o dichiarazione di suo smarrimento.

3. Il Comune di dimora consegna ad ogni elettore richiedente un'attestazione di ammissione al voto nella quale è indicata la sezione elettorale di assegnazione e trasmette ai comuni di rispettiva residenza, non oltre il terzo giorno antecedente la data della votazione, i nominativi degli ammessi al voto, affinché gli ufficiali elettorali provvedano a prenderne nota nelle liste sezionali.

4. Dei nominativi degli ammessi al voto, il Comune di dimora dà notizia ai presidenti delle sezioni di rispettiva assegnazione. Gli elettori votano in tali sezioni, previa esibizione del documento d'identità e dell'attestazione di cui al comma precedente.

5. Le Commissioni elettorali circondariali, ove strettamente necessario e su proposta dei Comuni di dimora, possono istituire seggi speciali, ai sensi dell'articolo 9 della legge 23 aprile 1976, n.136, ai fini della raccolta del voto di un numero complessivo di almeno trecento elettori dimoranti presso strutture ricettive o di accoglienza, ubicate anche in comuni diversi.

6. Gli elettori residenti nei Comuni di cui al comma 1, che non sono nelle condizioni di assicurare il regolare svolgimento della consultazione referendaria, sono ammessi al voto, in uno o più Comuni vicini, previa attestazione del Sindaco di residenza al predetto Comune, sentita la Commissione elettorale circondariale».

nn) *sostituire l'articolo 52 con il seguente:*

«Art. 52. - *(Disposizioni finanziarie).* - 1. Il Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 21 è rifinanziato di 228,3 milioni di euro per l'anno

2018 e di 19 milioni di euro per l'anno 2019.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 3, comma 1, 4, comma 2, 15-*bis*, 17, 26, 27, 44, commi 1, 2 e 4, 48, commi 10, 11 e 16, 45, commi 4 e 8, 48, comma 13, 50, 50-*bis*, 51, comma 4, e dal comma 1 del presente articolo, pari complessivamente a 671,502 milioni di euro per l'anno 2016, a 495,19 milioni di euro per l'anno 2017, a 322 milioni di euro per l'anno 2018, a 84,15 milioni di euro per l'anno 2019, a 64,9 milioni di euro per l'anno 2020, a 13,2 milioni di euro per l'anno 2021 e a 0,27 milioni di euro per l'anno 2022, che aumentano a 542,56 milioni di euro per l'anno 2017 e a 367,37 milioni di euro per l'anno 2018 ai fini della compensazione degli effetti in termini di fabbisogno ed indebitamento netto, si provvede:

a) quanto a 2,067 milioni di euro per l'anno 2016, a 16,81 milioni di euro per l'anno 2017 e a 1,3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2022, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per 0,127 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico per 1 milione di euro e l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 0,940 milioni di euro per l'anno 2016 e 16,81 milioni di euro per l'anno 2017 e 1,3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2022;

b) quanto a 63,3 milioni di euro per l'anno 2016, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 60 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per 2,3 milioni di euro e l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per 1 milione di euro;

c) quanto a 31,85 milioni di euro per l'anno dal 2017, a 1,85 milioni di euro per l'anno 2019, a 23 milioni di euro per l'anno 2020, a 11,2 milioni di euro per l'anno 2021 e a 0,13 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

d) quanto a 80 milioni di euro per l'anno 2016, mediante utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che, alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, non sono state riassegnate ai pertinenti programmi e che sono acquisite, nel predetto limite di 80 milioni di euro, definitivamente al bilancio dello Stato;

e) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2016, mediante utilizzo delle risorse del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 5, comma 5-*quinquies*, della legge 24 febbraio 1992, n. 225. Le predette risorse sono trasferite direttamente alla contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 2;

f) quanto a 3 milioni di euro per l'anno 2016, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 111, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

g) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2016, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 251, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

h) quanto a 35 milioni di euro per l'anno 2016, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 361, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;

i) quanto a 15 milioni di euro per l'anno 2016, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 90, della legge 24 dicembre 2012, n. 228;

l) quanto a 201,35 milioni di euro per l'anno 2017, a 348,7 milioni di euro per l'anno 2018 e a 81,45 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori

entrate e delle minori spese derivanti dalle misure previste dagli articoli 50-*bis*, 48, commi 10, 11 e 13;
m) quanto a 231,3 milioni di euro per l'anno 2016, mediante il versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una quota di pari importo delle risorse di cui all'articolo 1, comma 108, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 che restano acquisite all'erario;

n) quanto a 216,335 milioni di euro per l'anno 2016, a 231,23 milioni di euro per l'anno 2017 e a 3 milioni di euro per l'anno 2018, mediante corrispondente riduzione del fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come rifinanziato dal decreto-legge del 22 ottobre 2016, n. 193;

o) quanto a 14 milioni di euro per l'anno 2017, a 40,6 milioni di euro per l'anno 2020 e a 0,7 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

p) quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 16, comma 7, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, come incrementata dall'articolo 43, comma 5, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, e dall'articolo 1, comma 387, lettera b), della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

3. Fermo restando quanto previsto al comma 2, gli interventi di cui al presente decreto sono realizzati nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili. Le Amministrazioni interessate provvedono allo svolgimento delle attività di rispettiva competenza con le risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

4. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto residui. Ove necessario, previa richiesta dell'amministrazione competente, il Ministero dell'economia e delle finanze può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione avviene tempestivamente con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa».

oo) *dopo l'allegato, aggiungere il seguente:*

Allegato 2

Elenco dei Comuni colpiti dagli eventi sismici del 26 e del 30 ottobre 2016

(Art. 1)

REGIONE ABRUZZO

1. Campli (TE);
2. Castelli (TE);
3. Civitella del Tronto (TE);
4. Torricella Sicura (TE);
5. Tossicia (TE);
6. Teramo;

REGIONE LAZIO

7. Cantalice (RI);
8. Cittaducale (RI);
9. Poggio Bustone (RI);
10. Rieti;
11. Rivodutri (RI);

REGIONE MARCHE

12. Apiro (Me);
13. Appignano del Tronto (AP);
14. Ascoli Piceno;
15. Belforte del Chienti (MC);
16. Belmonte Piceno (FM);
17. Caldarola (MC);

18. Camerino (MC);
19. Camporotondo di Fiastone (MC);
20. Castel di Lama (AP);
21. Castelraimondo (MC);
22. Castignano (AP);
23. Castorano (AP);
24. Cerreto D'esi (AN);
25. Cingoli (MC);
26. Colli del Tronto (AP);
27. Colmurano (MC);
28. Corridonia (MC);
29. Esanatoglia (MC);
30. Fabriano (AN);
31. Falerone (FM);
32. Fiuminata (MC);
33. Folignano (AP);
34. Gagliole (MC);
35. Loro Piceno (MC);
36. Macerata;
37. Maltignano (AP);
38. Massa Fermana (FM);
39. Matelica (MC);
40. Mogliano (MC);
41. Monsapietro Morico (FM);
42. Montappone (FM);
43. Monte Rinaldo (FM);
44. Monte San Martino (MC);
45. Monte Vidon Corrado (FM);
46. Montecavallo (MC);
47. Montefalcone Appennino (FM);
48. Montegiorgio (FM);
49. Monteleone (FM);
50. Montelparo (FM);
51. Muccia (MC);
52. Offida (AP);
53. Ortezzano (FM);
54. Petriolo (MC);
55. Pioraco (MC);
56. Poggio San Vicino (MC);
57. Pollenza (MC);
58. Ripe San Ginesio (MC);
59. San Severino Marche (MC);
60. Santa Vittoria in Matenano (FM);
61. Sefro (MC);
62. Serrapetrona (MC);
63. Serravalle del Chienti (MC);
64. Servigliano (FM);
65. Smerillo (FM);
66. Tolentino (MC);
67. Treia (MC);

68. Urbisaglia (MC);
REGIONE UMBRIA

69. Spoleto (PG).

pp) *sostituire il titolo del decreto-legge con il seguente: «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016»;*

qq) *all'articolo 1 del disegno di legge di conversione, dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «1-bis. Il decreto-legge 11 novembre 2016, n. 205 è abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 205 del 2016».*

1.12

[COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CANDIANI](#)

Ritirato

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'elenco dei Comuni ricompresi nell'allegato 1 potrà essere modificato dal Commissario Straordinario, su proposta dei Vice Commissari, in rapporto a dati oggettivi di entità del danno rilevato, del numero delle famiglie evacuate al termine della fase di redazione delle schede FAST, AeDES e ad altri criteri oggettivi proposti dai Vicecommissari».

1.22

[COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CANDIANI](#)

Ritirato

Al comma 2, sostituire le parole: «in altri Comuni delle Regioni interessate», con le seguenti: «in altri Comuni delle Province di Ascoli Piceno, Fermo, L'Aquila, Macerata, Perugia, Rieti e Teramo».

1.24

[COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CANDIANI](#)

Ritirato

Al comma 2, dopo le parole: «e gli eventi sismici del 24 agosto 2016» inserire la seguente: «e successivi».

1.26

[COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CANDIANI](#)

Ritirato

Al comma 2, sostituire la parola: «giurata» inserire la seguente: «asseverata».

1.33

[COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CANDIANI](#)

Ritirato

Al comma 6, dopo le parole: «dei Comuni di cui all'allegato 1,» inserire le seguenti parole: «alle ANCI regionali,».

G1.100

[LUCIDI](#)

Ritirato

Il Senato,

in sede di esame dell'Atto Senato n. 2567, recante Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016,

premesso che:

il comma 7 dell'Articolo 1 prevede che il Commissario straordinario assicuri una ricostruzione unitaria e omogenea nel territorio colpito dal sisma; a tal fine «programma l'uso delle risorse finanziarie e approva le ordinanze e le direttive necessarie per la progettazione ed esecuzione degli interventi, nonché per la determinazione dei contributi spettanti ai beneficiari sulla base di indicatori del danno, della vulnerabilità e di costi parametrici»;

considerato che:

in seguito agli eventi sismici verificatisi negli ultimi anni, è sempre più avvertita l'esigenza di migliorare il sistema di gestione delle operazioni tecniche di rilievo del danno e la valutazione

dell'agibilità degli edifici nella fase di emergenza post-sisma; un simile sistema di gestione può essere reso :funzionai e ed efficiente mediante la creazione di un sistema strutturato che preveda l'istituzione di un elenco di tecnici appositamente formati;

a far tempo dagli eventi sismici relativi all'Emilia Romagna del 2012 furono svolte tempestivamente le prime verifiche di agibilità degli edifici pubblici e privati, condotte da squadre di rilevatori del Sistema di protezione civile nazionale con scheda AeDES, appositamente formati mediante un corso di «Valutazione di agibilità e rilievo del danno»;

già precedentemente, nel marzo del 2011, la Federazione degli Ordini degli Ingegneri del Lazio, nell'ambito di uno specifico protocollo d'intesa siglato tra il Dipartimento della Protezione civile (PDC) e il Consiglio nazionale ingegneri (CNI) che disciplina l'attività formativa sul tema in oggetto, aveva inoltrato richiesta per istituire appositi corsi di formazione per gli iscritti ai rispettivi Ordini territoriali;

il decreto del presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2014 (recante Istituzione del Nucleo Tecnico Nazionale (NTN) per il rilievo del danno e la valutazione di agibilità nell'emergenza post-sismica e approvazione dell'aggiornamento del modello per il rilevamento dei danni, pronto intervento e agibilità per edifici ordinari nell'emergenza post-sismica e del relativo manuale di compilazione), ha istituito il Nucleo tecnico nazionale (NTN) stabilendo criteri e parametri per poterne far parte e in base al quale gli abilitati devono preferibilmente iscriversi in qualità di professionisti che, su base volontaria e gratuita, offrono la propria disponibilità a essere mobilitati per il rilievo del danno e la valutazione di agibilità nell'emergenza post sismica;

valutato infine che:

durante la gestione delle emergenze post-sismiche, nell'ambito delle attività di assistenza alla popolazione, è necessario effettuare speditamente il rilievo del danno e la valutazione di agibilità delle costruzioni, che deve essere finalizzato al rientro tempestivo della popolazione nelle proprie abitazioni e alla salvaguardia della pubblica incolumità, con l'obiettivo di ridurre i disagi dei cittadini nonché gli ulteriori possibili danni,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di rendere il «rilievo del danno e la valutazione di agibilità nell'emergenza post-sismica» materia propedeutica e fondamentale nei corsi di laurea magistrale in Ingegneria edile architettura (LM-4), Ingegneria civile e ambientale (classe L-7), Scienze e tecniche dell'edilizia (L-23) e in discipline affini;

a valutare, conseguentemente, l'opportunità di adottare provvedimenti, anche di carattere normativo, finalizzati all'istituzione e alla formazione di un nucleo base di ingegneri «agibilitatori» presso ogni Ordine, abilitati alla gestione dell'emergenza, del rilievo del danno e alla verifica dell'agibilità post sismica.

ARTICOLO 2 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 2.

(Funzioni del Commissario straordinario e dei vice commissari)

1. Il Commissario straordinario:

- a) opera in stretto raccordo con il Capo del Dipartimento della protezione civile, al fine di coordinare le attività disciplinate dal presente decreto con gli interventi di relativa competenza volti al superamento dello stato di emergenza e di agevolare il proseguimento degli interventi di ricostruzione dopo la conclusione di quest'ultimo;
- b) coordina gli interventi di ricostruzione e riparazione degli immobili privati di cui al Titolo II, Capo I, sovrintendendo all'attività dei vice commissari di concessione ed erogazione dei relativi contributi e vigilando sulla fase attuativa degli interventi stessi, ai sensi dell'articolo 5;
- c) opera una ricognizione e determina, di concerto con le Regioni e con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, secondo criteri omogenei, il quadro complessivo dei danni e stima il relativo fabbisogno finanziario, definendo altresì la programmazione delle risorse nei limiti di quelle assegnate;

- d) individua gli immobili di cui all'articolo 1, comma 2;
 - e) coordina gli interventi di ricostruzione e riparazione di opere pubbliche di cui al Titolo II, Capo I, ai sensi dell'articolo 14;
 - f) sovrintende sull'attuazione delle misure di cui al Titolo II, Capo II, al fine di favorire il sostegno alle imprese che hanno sede nei territori interessati e il recupero del tessuto socio-economico nelle aree colpite dagli eventi sismici;
 - g) istituisce e gestisce gli elenchi speciali di cui all'articolo 34, raccordandosi con le autorità preposte per lo svolgimento delle attività di prevenzione contro le infiltrazioni della criminalità organizzata negli interventi di ricostruzione;
 - h) tiene e gestisce la contabilità speciale a lui appositamente intestata;
 - i) esercita il controllo su ogni altra attività prevista dal presente decreto nei territori colpiti;
 - l) assicura il monitoraggio degli aiuti previsti dal presente decreto al fine di verificare l'assenza di sovracompensazioni nel rispetto delle norme europee e nazionali in materia di aiuti di stato.
2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo. Le ordinanze sono emanate previa intesa con i Presidenti delle Regioni interessate nell'ambito del cabina di coordinamento di cui all'articolo 1, comma 5, e sono comunicate al Presidente del Consiglio dei ministri.
3. Il Commissario straordinario realizza i compiti di cui al presente decreto attraverso l'analisi delle potenzialità dei territori e delle singole filiere produttive esistenti anche attraverso modalità di ascolto e consultazione, nei Comuni interessati, degli operatori economici e della cittadinanza.
4. Il Commissario straordinario, anche avvalendosi degli uffici speciali per la ricostruzione di cui all'articolo 3, coadiuva i Comuni nella progettazione degli interventi, con l'obiettivo di garantirne la qualità e il raggiungimento dei risultati attesi. Restano ferme le attività che Comuni, Regioni e Stato svolgono nell'ambito della strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese.
5. I vice commissari, nell'ambito dei territori interessati:

a) presiedono il comitato istituzionale di cui all'articolo 1, comma 6;

b) esercitano le funzioni di propria competenza al fine di favorire il superamento dell'emergenza e l'avvio degli interventi immediati di ricostruzione;

c) sovrintendono agli interventi relativi alle opere pubbliche e ai beni culturali di competenza delle Regioni;

d) sono responsabili dei procedimenti relativi alla concessione dei contributi per gli interventi di ricostruzione e riparazione degli immobili privati, con le modalità di cui all'articolo 6;

e) esercitano le funzioni di propria competenza in relazione alle misure finalizzate al sostegno alle imprese e alla ripresa economica di cui al Titolo II, Capo II.

EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO

2.4 (id. a 2.5, 2.6 e 2.7)

La Commissione

Approvato

Sostituire il comma 4, con il seguente:

«Il Commissario straordinario, anche avvalendosi degli uffici speciali per la ricostruzione di cui all'articolo 3, coadiuva gli enti locali nella progettazione degli interventi, con l'obiettivo di garantirne la qualità e il raggiungimento dei risultati attesi. Restano ferme le attività che enti locali, Regioni e Stato svolgono nell'ambito della strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese».

2.200

La Commissione

Approvato

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Il commissario straordinario effettua una ricognizione delle unità del patrimonio immobiliare nuovo o in ottimo stato e classificato agibile, invenduto, di cui è accertata la disponibilità

alla vendita».

G2.100

[FUCKSIA, CERONI](#)

Approvato

Il Senato,

premessi che:

Il provvedimento sottoposto al nostro esame è stato emanato dal Governo a causa della sua necessità e urgenza per dare una serie di risposte normative necessarie per il soddisfacimento dei bisogni immediati e dare risposte concrete e pianificate alle popolazioni, ai territori, alle imprese, alle specie animali viventi nelle zone colpite di gravissimi sismi. Il provvedimento contiene molti interventi necessari alla al sostegno della popolazione, alla ricostruzione, alla ripresa economica delle zone colpite dal terremoto del Centro Italia. Tra le misure previste si plaude al risarcimento integrale per gli edifici danneggiati, il prestito d'onore per il riavvio delle attività produttive, la cassa integrazione in deroga per i lavoratori di imprese coinvolte nel sisma, il rinvio di imposte e tasse per i singoli e le imprese che documenteranno l'impossibilità del pagamento a causa del terremoto,

impegna il Governo a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa, al fine di adottare eventuali, ulteriori iniziative volte a pubblicare sul sito internet del Commissario straordinario per la ricostruzione sisma 2016 all'indirizzo www.csrssisma2016.it informazioni complete relative: agli immobili che hanno ricevuto il contributo e l'importo a tal fine destinato; alla valutazione ottenuta dall'immobile nelle schede AeDES che ha dato diritto al contributo stesso; ai soggetti valutatori che hanno compiuto la valutazione degli immobili determinando concretamente il danno subito; le gare di appalto per la concessione dei lavori, le imprese che hanno ottenuto l'appalto, i progettisti che hanno redatto il progetto per la ricostruzione e ogni altra utile informazione in grado di garantire la massima *accountability* controllo diffuso tra la popolazione sull'operato delle istituzioni preposte alla ricostruzione, ai soggetti da essi autorizzati a realizzarla e alle persone fisiche e giuridiche che hanno goduto di contributi finalizzati alla ricostruzione stessa.

ARTICOLO 3 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 3.

(Uffici speciali per la ricostruzione post sisma 2016)

1. Per la gestione della ricostruzione ogni Regione istituisce, unitamente ai Comuni interessati, un ufficio comune, denominato «Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016», di seguito «Ufficio speciale per la ricostruzione». Il Commissario straordinario, d'intesa con i comitati istituzionali di cui all'articolo 1, comma 6, predispone uno schema tipo di convenzione. Le Regioni disciplinano l'articolazione territoriale di tali uffici, per assicurarne la piena efficacia e operatività, nonché la dotazione del personale destinato agli stessi a seguito di comandi o distacchi da Regioni e Comuni interessati. Le Regioni e i Comuni interessati possono altresì assumere personale, strettamente necessario ad assicurare la piena funzionalità degli Uffici speciali per la ricostruzione, con forme contrattuali flessibili, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nei limiti di spesa di 0,75 milioni di euro per l'anno 2016 e di 3 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2017 e 2018. Ai relativi oneri si fa fronte per l'anno 2016 a valere sul fondo di cui all'articolo 4 e per gli anni 2017 e 2018 ai sensi dell'articolo 52. L'assegnazione delle risorse finanziarie è effettuata con provvedimento del Commissario. Le assunzioni a tempo determinato sono effettuate con facoltà di attingere dalle graduatorie vigenti, anche per le assunzioni a tempo indeterminato garantendo in ogni caso il rispetto dell'ordine di collocazione dei candidati nelle medesime graduatorie.

2. Ai fini di cui al comma 1, con provvedimento adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 2, possono essere assegnate agli uffici speciali per la ricostruzione, nel limite delle risorse disponibili, unità di personale con professionalità tecnico-specialistiche di cui all'articolo 50, comma 3.

3. Gli uffici speciali per la ricostruzione curano la pianificazione urbanistica connessa alla ricostruzione, l'istruttoria per il rilascio delle concessioni di contributi e tutti gli altri adempimenti relativi alla ricostruzione privata. Provvedono altresì alla diretta attuazione degli interventi di ripristino o ricostruzione di opere pubbliche e beni culturali, nonché alla realizzazione degli interventi di prima emergenza di cui all'articolo 42, esercitando anche il ruolo di soggetti attuatori assegnato alle Regioni per tutti gli interventi ricompresi nel proprio territorio di competenza degli enti locali.

4. Gli uffici speciali per la ricostruzione operano come uffici di supporto e gestione operativa a servizio dei Comuni anche per i procedimenti relativi ai titoli abilitativi edilizi. La competenza ad adottare l'atto finale per il rilascio del titolo abilitativo edilizio resta comunque in capo ai singoli Comuni.

5. Presso ciascun ufficio speciale per la ricostruzione è costituito uno sportello unico per le attività produttive (SUAP) unitario per tutti i Comuni coinvolti.

EMENDAMENTI

3.1 (testo 2)

La Commissione

Approvato

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «unitamente ai Comuni interessati» con le seguenti: «unitamente agli enti locali interessati»;*

b) *al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: «a seguito di comandi o distacchi da Regioni e Comuni interessati» con le seguenti: «a seguito di comandi o distacchi da Regioni, Province e Comuni interessati»;*

c) *al comma 1, quarto periodo, sostituire le parole: «Le Regioni e i Comuni interessati possono altresì assumere» con le seguenti: «Le Regioni, le Province e i Comuni interessati possono altresì assumere».*

3.5

[COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CANDIANI](#)

Ritirato

Al comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Nei confronti di tale personale, e nei limiti di spesa di cui al presente decreto, trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 7 e 8 dell'articolo 50. La relativa spesa non rileva ai fini del rispetto dell'applicazione dell'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Una quota pari ad un terzo delle somme disponibili è assegnata ai Comuni per far fronte prioritariamente alle esigenze di funzionalità dei propri uffici, da determinarsi entro 15 giorni dalla conversione in legge del presente Decreto legge, secondo criteri stabiliti con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, che tengano anche conto delle cessazioni dovute a seguito del sisma».

Dopo il comma 1, inserire il seguente comma:

«1-bis. Agli uffici speciali per la ricostruzione, nel rispetto dei limiti di spesa di cui al comma 1, possono essere distaccate anche unità di personale a tempo determinato delle strutture di protezione civile delle Regioni e dei Comuni, mediante proroga dei relativi rapporti di lavoro anche in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 19, commi 1 e 2 e 21, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, recante Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione normativa in tema di mansioni a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183, nonché le unità di personale da assumere a tempo indeterminato in attuazione dei programmi triennali del fabbisogno già approvati alla data del 24 agosto 2016».

3.11

[COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CANDIANI](#)

Ritirato

Alla fine del comma 1, inserire il seguente periodo: «Una quota pari ad un terzo delle somme disponibili è assegnata ai Comuni per far fronte prioritariamente alle esigenze di funzionalità dei

propri uffici di cui al comma 3-bis da determinarsi entro 15 giorni dalla conversione in legge del presente decreto, secondo criteri stabiliti con provvedimenti del Commissario, adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, che tengano anche conto delle cessazioni dovute a seguito del sisma».

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO
L'ARTICOLO 3

3.0.1

[COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CANDIANI](#)

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Norme per garantire la funzionalità degli uffici dei Comuni)

1. I comuni colpiti dal sisma del 24 agosto 2016 di cui all'Allegato 1, nei limiti di spesa loro assegnata ai sensi del presente decreto, previa autorizzazione del Commissario straordinario, a seguito di istanza motivata, per far fronte alle esigenze degli uffici non gestibili con il solo personale in servizio, possono anche avvalersi delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa con procedure di selezione semplificate, o conferire con provvedimento motivato incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ed esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, ovvero stipulare contratti di formazione e lavoro nel limite delle unità autorizzate dal Commissario straordinario, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 35, all'articolo 36, all'articolo 53, al comma 6 e fatto salvo quanto previsto alla lettera *d*) e al comma 6-bis dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e della disciplina regolamentare degli enti di cui all'articolo 6-ter del predetto articolo. A decorrere dall'anno 2016 e per tutto il 2017, 2018, le spese derivanti dalla stipula degli stessi contratti possono essere assunte in deroga, ai vincoli assunzionali di cui al comma 28 dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modifiche, ai commi 557, 557-bis, 557-quater e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al comma 4 dell'articolo 76 del Decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, al comma 723 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e al comma 5 dell'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

2. I contratti di formazione e lavoro possono essere stipulati per l'assunzione personale di qualifica non inferiore alla C, facendo ricorso a procedure semplificate ad evidenza pubblica che prevedono comunque una valutazione dei titoli e un eventuale colloquio. L'organo competente all'approvazione del progetto di formazione e lavoro, entro sette giorni dalla ricezione del progetto di formazione e lavoro conclude il procedimento, decorso tale termine il progetto si intende approvato, in deroga alle disciplina prevista nei CCNL e le discipline regionali in materia.

3. La spesa per l'assunzione di personale che è deceduto in seguito al sisma non rileva ai fini del rispetto dei vincoli assunzionali di cui al comma 28 dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modifiche, ai commi 557, 557-bis, 557-quater e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al comma 4 dell'articolo 76 del Decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, al comma 723 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e al comma 5 dell'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

4. I Comuni possono, provvedere allo scioglimento delle convenzioni in essere per il servizio di segreteria comunale. I maggiori oneri dei comuni e le maggiorazioni per compensi dei segretari di cui all'OCDPC n. 399/16 conseguenti allo scioglimento delle convenzioni, sono a carico delle risorse di cui al comma 1 del presente articolo se la relativa spesa è autorizzata dal Commissario straordinario secondo le modalità di cui al comma 1.

5. Il Ministero dell'interno autorizza l'utilizzo dei segretari Comunali in disponibilità da parte dei Comuni di cui al comma 1, alle strutture che operano nella gestione dell'emergenza e che fanno richiesta senza richiedere rimborso alcuno fino alla concorrenza del trattamento di disponibilità in godimento dagli stessi segretari. Le spese di trasferta e le eventuali maggiorazioni attribuite, nel

rispetto delle disposizioni vigenti, sono a carico dei bilanci in deroga ai vincoli per spese del personale».

ARTICOLI 4 E 5 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 4.

(Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate)

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito il fondo per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016.
2. Per l'attuazione degli interventi di immediata necessità di cui al presente decreto, al fondo per la ricostruzione è assegnata una dotazione iniziale di 200 milioni di euro per l'anno 2016.
3. Al Commissario straordinario è intestata apposita contabilità speciale aperta presso la tesoreria statale su cui sono assegnate le risorse provenienti dal fondo di cui al presente articolo destinate al finanziamento degli interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di opere pubbliche e beni culturali, realizzazione di strutture temporanee nonché alle spese di funzionamento e alle spese per l'assistenza alla popolazione. Sulla contabilità speciale confluiscono anche le risorse derivanti dalle erogazioni liberali ai fini della realizzazione di interventi per la ricostruzione e ripresa dei territori colpiti dagli eventi sismici. Sulla contabilità speciale possono confluire inoltre le risorse finanziarie a qualsiasi titolo destinate o da destinare alla ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del 24 agosto 2016, ivi incluse quelle rivenienti dal Fondo di solidarietà dell'Unione Europea di cui al regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio dell'11 novembre 2002, ad esclusione di quelle finalizzate al rimborso delle spese sostenute nella fase di prima emergenza.
4. Ai Presidenti delle Regioni in qualità di vice commissari sono intestate apposite contabilità speciali aperte presso la tesoreria statale per la gestione delle risorse trasferite dal Commissario straordinario per l'attuazione degli interventi loro delegati.
5. Le donazioni raccolte mediante il numero solidale 45500 e i versamenti sul conto corrente bancario attivato dal Dipartimento della protezione civile ai sensi di quanto previsto dall'articolo 4 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 26 agosto 2016, n. 389, come sostituito dall'articolo 4 dell'ordinanza 1° settembre 2016, n. 391, che confluiscono nella contabilità speciale di cui al comma 3, sono utilizzate nel rispetto delle procedure previste all'interno di protocolli di intesa, atti, provvedimenti, accordi e convenzioni diretti a disciplinare l'attivazione e la diffusione di numeri solidali, e conti correnti, a ciò dedicati.
6. Per le finalità di cui al comma 3, il comitato dei garanti previsto dagli atti di cui al comma 5, è integrato da un rappresentante designato dal Commissario straordinario che sottopone al comitato anche i fabbisogni per la ricostruzione delle strutture destinate ad usi pubblici, sulla base del quadro delle esigenze rappresentato dal Soggetto Attuatore per il monitoraggio nominato ai sensi dell'articolo 3 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 19 settembre 2016, n. 394, a seguito dell'implementazione delle previste soluzioni temporanee.
7. Alle donazioni di cui al comma 5, effettuate mediante il numero solidale 45500, si applica quanto previsto dall'articolo 138, comma 14, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e dall'articolo 27 della legge 13 maggio 1999, n. 133, anche in assenza dei decreti prefettizi di cui al comma 4 del citato articolo 27.

Titolo II

MISURE PER LA RICOSTRUZIONE E IL RILANCIO DEL SISTEMA ECONOMICO E PRODUTTIVO

Capo I

RICOSTRUZIONE DEI BENI DANNEGGIATI

Articolo 5.

(Ricostruzione privata)

1. Ai fini dell'applicazione dei benefici e del riconoscimento dei contributi nell'ambito dei territori di cui all'articolo 1, con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, il Commissario straordinario provvede a:

- a)* individuare i contenuti del processo di ricostruzione e ripristino del patrimonio danneggiato distinguendo:
- 1)* interventi di immediata riparazione per il rafforzamento locale degli edifici residenziali e produttivi che presentano danni lievi;
 - 2)* interventi di ripristino con miglioramento sismico o ricostruzione puntuale con adeguamento sismico delle abitazioni e attività produttive danneggiate o distrutte che presentano danni gravi;
 - 3)* interventi di ricostruzione integrata dei centri e nuclei storici o urbani gravemente danneggiati o distrutti;
- b)* definire criteri di indirizzo per la pianificazione, la progettazione e la realizzazione degli interventi di ricostruzione con adeguamento sismico degli edifici distrutti e di ripristino con miglioramento sismico degli edifici danneggiati, in modo da rendere compatibili gli interventi strutturali con la tutela degli aspetti architettonici, storici e ambientali, anche mediante specifiche indicazioni dirette ad assicurare una architettura ecosostenibile e l'efficientamento energetico. Tali criteri sono vincolanti per tutti i soggetti pubblici e privati coinvolti nel processo di ricostruzione;
- c)* individuare le tipologie di immobili e il livello di danneggiamento per i quali i criteri di cui alla lettera *b)* sono utilizzabili per interventi immediati di riparazione e definire le relative procedure e modalità di attuazione;
- d)* individuare le tipologie di immobili e il livello di danneggiamento per i quali i principi di cui alla lettera *b)* sono utilizzabili per gli interventi di ripristino con miglioramento sismico o di ricostruzione puntuale degli edifici destinati ad abitazione o attività produttive distrutti o che presentano danni gravi e definire le relative procedure e modalità di attuazione;
- e)* definire i criteri in base ai quali le Regioni perimetrano, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore delle disposizioni commissariali, i centri e nuclei di particolare interesse, o parti di essi, che risultano maggiormente colpiti e nei quali gli interventi sono attuati attraverso strumenti urbanistici attuativi;
- f)* stabilire i parametri da adottare per la determinazione del costo degli interventi ed i costi parametrici.
2. Con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, in coerenza con i criteri stabiliti nel presente decreto, sulla base dei danni effettivamente verificatisi, i contributi, fino al 100 per cento delle spese occorrenti, sono erogati per far fronte alle seguenti tipologie di intervento e danno conseguenti agli eventi sismici, nei Comuni di cui all'articolo 1:
- a)* riparazione, ripristino o ricostruzione degli immobili di edilizia abitativa ad uso produttivo e per servizi pubblici e privati, e delle infrastrutture, dotazioni territoriali e attrezzature pubbliche distrutti o danneggiati, in relazione al danno effettivamente subito;
 - b)* gravi danni a scorte e beni mobili strumentali alle attività produttive, industriali, agricole, zootecniche, commerciali, artigianali, turistiche, professionali, ivi comprese quelle relative agli enti non commerciali, ai soggetti pubblici e alle organizzazioni, fondazioni o associazioni con esclusivo fine solidaristico o sindacale, e di servizi, inclusi i servizi sociali, socio-sanitari e sanitari, previa presentazione di perizia asseverata;
 - c)* danni economici subiti da prodotti in corso di maturazione ovvero di stoccaggio ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari, previa presentazione di perizia asseverata;
 - d)* danni alle strutture private adibite ad attività sociali, socio-sanitarie e socio-educative, sanitarie, ricreative, sportive e religiose;
 - e)* danni agli edifici privati di interesse storico-artistico;
 - f)* oneri sostenuti dai soggetti che abitano in locali sgomberati dalle competenti autorità, per l'autonoma sistemazione, per traslochi, depositi, e per l'allestimento di alloggi temporanei;
 - g)* delocalizzazione temporanea delle attività economiche o produttive e dei servizi pubblici danneggiati dal sisma al fine di garantirne la continuità;

- h)* interventi sociali e socio-sanitari, attivati da soggetti pubblici, nella fase dell'emergenza, per le persone impossibilitate a ritornare al proprio domicilio;
- i)* interventi per far fronte ad interruzioni di attività sociali, socio-sanitarie e socio-educative di soggetti pubblici, ivi comprese le aziende pubbliche di servizi alla persona, nonché di soggetti privati, senza fine di lucro.
3. I contributi di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *e)* e *g)* del comma 2 sono erogati, con le modalità del finanziamento agevolato, sulla base di stati di avanzamento lavori relativi all'esecuzione dei lavori, alle prestazioni di servizi e alle acquisizioni di beni necessari all'esecuzione degli interventi ammessi a contributo.
4. Per l'erogazione dei finanziamenti agevolati di cui al comma 3, i soggetti autorizzati all'esercizio del credito operanti nei territori di cui all'articolo 1, possono contrarre finanziamenti, secondo contratti tipo definiti con apposita convenzione stipulata con l'Associazione bancaria italiana, assistiti dalla garanzia dello Stato, ai sensi dell'articolo 5, comma 7, lettera *a)*, secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, al fine di concedere finanziamenti agevolati assistiti dalla garanzia dello Stato ai soggetti danneggiati dall'evento sismico. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, adottati entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono concesse le garanzie dello Stato di cui al presente comma e sono definiti i criteri e le modalità di operatività delle stesse. Le garanzie dello Stato di cui al presente comma sono elencate nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
5. In relazione all'accesso ai finanziamenti agevolati, in capo al beneficiario del finanziamento matura un credito di imposta, fruibile esclusivamente in compensazione, in misura pari, per ciascuna scadenza di rimborso, all'importo ottenuto sommando alla sorte capitale gli interessi dovuti, nonché le spese strettamente necessarie alla gestione dei medesimi finanziamenti. Le modalità di fruizione del credito di imposta sono stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Il credito di imposta è revocato, in tutto o in parte, nell'ipotesi di risoluzione totale o parziale del contratto di finanziamento agevolato. Il soggetto che eroga il finanziamento agevolato comunica con modalità telematiche all'Agenzia delle entrate gli elenchi dei soggetti beneficiari, l'ammontare del finanziamento concesso a ciascun beneficiario, il numero e l'importo delle singole rate.
6. I finanziamenti agevolati hanno durata massima venticinquennale e possono coprire le eventuali spese già anticipate dai soggetti beneficiari, anche con ricorso al credito bancario, successivamente ammesse a contributo. I contratti di finanziamento prevedono specifiche clausole risolutive espresse, anche parziali, per i casi di mancato o ridotto impiego dello stesso, ovvero di suo utilizzo anche parziale per finalità diverse da quelle indicate nel presente articolo. In tutti i casi di risoluzione del contratto di finanziamento, il soggetto finanziatore chiede al beneficiario la restituzione del capitale, degli interessi e di ogni altro onere dovuto. In mancanza di tempestivo pagamento spontaneo, lo stesso soggetto finanziatore comunica al Commissario straordinario, per la successiva iscrizione a ruolo, i dati identificativi del debitore e l'ammontare dovuto, fermo restando il recupero da parte del soggetto finanziatore delle somme erogate e dei relativi interessi nonché delle spese strettamente necessarie alla gestione dei finanziamenti, non rimborsati spontaneamente dal beneficiario, mediante compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Le somme rimosse a mezzo ruolo sono riversate in apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo di cui all'articolo 4.
7. Il Commissario straordinario definisce, con propri provvedimenti adottati d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, i criteri e le modalità attuative del presente articolo, anche per garantire uniformità di trattamento e un efficace monitoraggio sull'utilizzo delle risorse disponibili, e assicurare il rispetto dei limiti di spesa allo scopo autorizzati.
8. Le disposizioni dei commi 3, 5 e 6 si applicano nei limiti e nel rispetto delle condizioni previste dal Regolamento (UE) generale di esenzione n. 651/2014 del 17 giugno 2014, in particolare dall'articolo

50.

9. L'importo complessivo degli stanziamenti da autorizzare è determinato con la legge di bilancio in relazione alla quantificazione dell'ammontare dei danni e delle risorse necessarie per gli interventi di cui al presente articolo.

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

5.1

[COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CANDIANI](#)

Ritirato

Al comma 1, lettera a), punto 1) dopo le parole: «interventi di immediata riparazione per il rafforzamento locale degli edifici residenziali e produttivi» inserire le seguenti: «e delle relative pertinenze e annessi».

5.3

[COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CANDIANI](#)

Ritirato

Al comma 1, lettera a), sostituire il punto 2), con il seguente:

«2) interventi di riparazione con miglioramento sismico o ricostruzione degli edifici per abitazioni e/o attività produttive e delle relative pertinenze e annessi danneggiati che presentano danni gravi o distrutti;».

5.4

[COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CANDIANI](#)

Ritirato

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «ricostruzione con adeguamento sismico degli edifici distrutti e di ripristino con miglioramento sismico degli edifici danneggiati» con le seguenti::

«ricostruzione degli edifici distrutti e di riparazione con miglioramento sismico degli edifici danneggiati e delle relative pertinenze e annessi.».

5.8

[COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CANDIANI](#)

Ritirato

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: «ripristino con miglioramento sismico o di ricostruzione puntuale degli edifici destinati ad abitazione o attività produttive distrutti» con le seguenti::

«riparazione con miglioramento sismico o di ricostruzione degli edifici destinati ad abitazione e/o attività produttive distrutti e delle relative pertinenze e annessi».

5.11

[COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CANDIANI](#)

Ritirato

Al comma 2, sostituire la lettera a), con la seguente:

«a) riparazione, miglioramento sismico o ricostruzione degli immobili di edilizia abitativa, ad uso produttivo e per servizi pubblici e privati e delle relative pertinenze e annessi, nonché riparazione, miglioramento sismico o ricostruzione delle infrastrutture, delle dotazioni territoriali e attrezzature pubbliche danneggiati, in relazione al danno effettivamente subito, o distrutti;».

5.13

La Commissione

Approvato

Al comma 2, lettera a), dopo le parole: «degli immobili di edilizia abitativa» inserire la seguente: «e».

5.16

[COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CANDIANI](#)

Ritirato

Al comma 2, sostituire la lettera d), con la seguente:

«d) danni agli edifici ed immobili privati e alle relative pertinenze e annessi adibiti ad attività sociali, socio-sanitari e socio-educative, sanitarie, ricreative, sportive e religiose;».

5.24

[COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CANDIANI](#)

Ritirato

Al comma 5, sostituire le parole: «esclusivamente in compensazione» con le seguenti: «in compensazione o cedibile a terzi».

5.25

[COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CANDIANI](#)

Ritirato

Al comma 5, dopo il primo periodo inserire il seguente: «I soggetti beneficiari possono optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori o alte imprese che effettuano i lavori ovvero ad altri soggetti privati, ivi compresi gli istituti di credito e intermediari finanziari. con la facoltà di successiva cessione del credito».

G5.100

[URAS](#), [DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CAMPANELLA](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [MINEO](#), [PETRAGLIA](#)

V. testo 2

Il Senato,

premessi che:

il periodico ripetersi su tutto il territorio nazionale di eventi catastrofici, spesso non prevedibili, rende sempre più impellente intervenire urgentemente e con strumenti efficaci al fine di prevenire le più pericolose situazioni che mettono in pericolo la vita dei nostri concittadini;

un fondamentale strumento è rappresentato dal cosiddetto fascicolo del fabbricato, che permette, attraverso l'uso di una metodologia comune ed unificata su tutto il territorio della nazione di analizzare lo stato di conservazione o di degrado di un immobile, estrinsecandone le varie componenti statiche, impiantistiche, di sicurezza e di rifinitura. Attraverso il fascicolo si possono acquisire precise informazioni sulle alterazioni significative che inevitabilmente vengono apportate nel corso della vita dell'immobile. Il fascicolo del fabbricato fornisce inoltre, sia alla Pubblica amministrazione sia al cittadino, una precisa, articolata e dettagliata quantità di informazioni amministrative e tecniche che permettono di monitorare e conoscere nel dettaglio lo stato del patrimonio edilizio esistente con la conseguente conoscenza di precise indicazioni, prescrizioni e suggerimenti relativamente a interventi che si reputano necessari al fine di preservare la sicurezza dei residenti prevenendo eventi catastrofici e luttuosi,

impegna il Governo al fine di consentire una mappatura certificata e accurata dello stato degli immobili pubblici e privati esistenti sul territorio italiano, per salvaguardare la vita dei nostri concittadini e anche nell'ottica di un coordinamento con la redazione corretta del cosiddetto progetto «Casa Italia», ad intervenire con l'immediata predisposizione di una legge quadro che impegni le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano a rendere obbligatorio nei loro territori la creazione del fascicolo del fabbricato.

G5.100 (testo 2)

[URAS](#), [DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CAMPANELLA](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [MINEO](#), [PETRAGLIA](#)

Approvato

Il Senato,

premessi che:

il periodico ripetersi su tutto il territorio nazionale di eventi catastrofici, spesso non prevedibili, rende sempre più impellente intervenire urgentemente e con strumenti efficaci al fine di prevenire le più pericolose situazioni che mettono in pericolo la vita dei nostri concittadini;

un fondamentale strumento è rappresentato dal cosiddetto fascicolo del fabbricato, che permette, attraverso l'uso di una metodologia comune ed unificata su tutto il territorio della nazione di analizzare lo stato di conservazione o di degrado di un immobile, estrinsecandone le varie componenti

statiche, impiantistiche, di sicurezza e di rifinitura. Attraverso il fascicolo si possono acquisire precise informazioni sulle alterazioni significative che inevitabilmente vengono apportate nel corso della vita dell'immobile. Il fascicolo del fabbricato fornisce inoltre, sia alla Pubblica amministrazione sia al cittadino, una precisa, articolata e dettagliata quantità di informazioni amministrative e tecniche che permettono di monitorare e conoscere nel dettaglio lo stato del patrimonio edilizio esistente con la conseguente conoscenza di precise indicazioni, prescrizioni e suggerimenti relativamente a interventi che si reputano necessari al fine di preservare la sicurezza dei residenti prevenendo eventi catastrofici e luttuosi,

impegna il Governo a valutare l'opportunità, al fine di consentire una mappatura certificata e accurata dello stato degli immobili pubblici e privati esistenti sul territorio italiano, per salvaguardare la vita dei nostri concittadini e anche nell'ottica di un coordinamento con la redazione corretta del cosiddetto progetto «Casa Italia», di intervenire con l'immediata predisposizione di una legge quadro che impegni le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano a rendere obbligatorio nei loro territori la creazione del fascicolo del fabbricato.

G5.14 (già emm. 5.14 e 5.21)

[BIGNAMI](#)

V. testo 2

Il Senato,

in sede di esame dell'Atto Senato n. 2567, conversione in legge del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016,

impegna il Governo a realizzare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, un monitoraggio delle zone a rischio sismico al fine di definire ulteriori interventi sociali e socio-sanitari destinati prioritariamente alle persone impossibilitate a ritornare al proprio domicilio a seguito degli eventi sismici del 24 agosto e del 30 ottobre 2016, con particolare priorità per le persone con gravi problemi motori o completamente allettate che necessitano di particolare assistenza, nonché per la definizione di piani di emergenza a carattere nazionale volti ad individuare la localizzazione delle persone con gravi problemi motori o completamente allettate che necessitano di particolare assistenza in caso di eventi calamitosi.

G5.14 (testo 2)

[BIGNAMI \(*\)](#)

Approvato

Il Senato,

in sede di esame dell'Atto Senato n. 2567, conversione in legge del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016,

impegna il Governo:

a realizzare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, un monitoraggio delle zone del cratere al fine di definire ulteriori interventi sociali e socio-sanitari destinati prioritariamente alle persone impossibilitate a ritornare al proprio domicilio a seguito degli eventi sismici del 24 agosto e del 30 ottobre 2016, con particolare priorità per le persone con gravi problemi motori o completamente allettate che necessitano di particolare assistenza, nonché per la definizione di piani di emergenza a carattere nazionale volti ad individuare la localizzazione delle persone con gravi problemi motori o completamente allettate che necessitano di particolare assistenza in caso di eventi calamitosi;

a realizzare il monitoraggio di cui sopra nelle aree sismiche 1 e 2 nell'ambito delle attività di prevenzione.

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i senatori Blundo, Casaletto, Dirindin, Mussini, Simeoni, Maurizio Rossi, Uras, Stefano, Candiani e i restanti componenti del Gruppo LN-Aut e tutti i componenti del Gruppo Misto-SEL

Articolo 6.

(Criteri e modalità generali per la concessione dei finanziamenti agevolati per la ricostruzione privata)

1. Per gli interventi di ricostruzione o di recupero degli immobili privati distrutti o danneggiati dalla crisi sismica, da attuarsi nel rispetto dei limiti, dei parametri e delle soglie stabiliti con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, possono essere previsti:
 - a) per gli immobili distrutti, un contributo pari al 100 per cento del costo delle strutture, degli elementi architettonici esterni, comprese le finiture interne ed esterne, e delle parti comuni dell'intero edificio per la ricostruzione da realizzare nell'ambito dello stesso insediamento, nel rispetto delle vigenti norme tecniche che prevedono l'adeguamento sismico e nel limite delle superfici preesistenti, aumentabili esclusivamente ai fini dell'adeguamento igienico-sanitario ed energetico;
 - b) per gli immobili con livelli di danneggiamento e vulnerabilità inferiori alla soglia appositamente stabilita, un contributo pari al 100 per cento del costo della riparazione con rafforzamento locale o del ripristino con miglioramento sismico delle strutture e degli elementi architettonici esterni, comprese le rifiniture interne ed esterne, e delle parti comuni dell'intero edificio;
 - c) per gli immobili gravemente danneggiati, con livelli di danneggiamento e vulnerabilità superiori alla soglia appositamente stabilita, un contributo pari al 100 per cento del costo degli interventi sulle strutture, con miglioramento sismico, compreso l'adeguamento igienico-sanitario, e per il ripristino degli elementi architettonici esterni comprese le rifiniture interne ed esterne, e delle parti comuni dell'intero edificio.
2. I contributi di cui al comma 1 possono essere concessi, a domanda del soggetto interessato, a favore:
 - a) dei proprietari ovvero degli usufruttuari o dei titolari di diritti reali di garanzia che si sostituiscano ai proprietari delle unità immobiliari danneggiate o distrutte dal sisma e classificate con esito B, C o E ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 maggio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 113 del 17 maggio 2011, che, alla data del 24 agosto 2016, risultavano adibite ad abitazione principale ai sensi dell'articolo 13, comma 2, terzo, quarto e quinto periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
 - b) dei proprietari ovvero degli usufruttuari o dei titolari di diritti reali di garanzia che si sostituiscano ai proprietari delle unità immobiliari danneggiate o distrutte dal sisma e classificate con esito B, C o E ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 maggio 2011, che, alla data del 24 agosto 2016, risultavano concesse in locazione sulla base di un contratto regolarmente registrato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, ovvero concesse in comodato o assegnate a soci di cooperative a proprietà indivisa, e adibite a residenza anagrafica del conduttore, del comodatario o dell'assegnatario;
 - c) dei proprietari ovvero degli usufruttuari o dei titolari di diritti reali di garanzia o dei familiari che si sostituiscano ai proprietari delle unità immobiliari danneggiate o distrutte dal sisma e classificate con esito B, C o E ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 maggio 2011, diverse da quelle di cui alle lettere a) e b);
 - d) dei proprietari, ovvero degli usufruttuari o dei titolari di diritti reali di garanzia che si sostituiscano ai proprietari, e per essi al soggetto mandatario dagli stessi incaricato, delle strutture e delle parti comuni degli edifici danneggiati o distrutti dal sisma e classificati con esito B, C o E, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 maggio 2011, nei quali, alla data del 24 agosto 2016, era presente un'unità immobiliare di cui alle lettere a), b) e c);
 - e) dei titolari di attività produttive, ovvero di chi per legge o per contratto o sulla base di altro titolo giuridico valido alla data della domanda sia tenuto a sostenere le spese per la riparazione o ricostruzione delle unità immobiliari, degli impianti e beni mobili strumentali all'attività danneggiati dal sisma, e che alla data del 24 agosto 2016 risultavano adibite all'esercizio dell'attività produttiva o ad essa strumentali.
3. La concessione dei contributi di cui al comma 2, lettera b), è subordinata all'impegno, assunto da parte del richiedente in sede di presentazione della domanda di contributo, alla prosecuzione alle

medesime condizioni del rapporto di locazione o di comodato o dell'assegnazione in essere alla data degli eventi sismici, successivamente all'esecuzione dell'intervento e per un periodo non inferiore a due anni. In caso di rinuncia dell'avente diritto l'immobile deve essere concesso in locazione o comodato o assegnato ad altro soggetto temporaneamente privo di abitazione per effetto del sisma del 24 agosto 2016.

4. Salvo quanto stabilito al comma 5, per i soggetti di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* ed *e)* del comma 2, la percentuale riconoscibile è pari al 100 per cento del contributo determinato secondo le modalità stabilite con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2.

5. Per gli interventi di cui alla lettera *c)* del comma 2, su immobili ricadenti nei Comuni di cui all'articolo 1, comma 2, da eseguire su immobili siti all'interno di centri storici e borghi caratteristici, la percentuale del contributo dovuto è pari al 100 per cento del valore del danno puntuale cagionato dall'evento sismico, come documentato a norma dell'articolo 12. In tutti gli altri casi, la percentuale del contributo riconoscibile non supera il 50 per cento del predetto importo, secondo le modalità stabilite con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2

6. Il contributo concesso è al netto dell'indennizzo assicurativo o di altri contributi pubblici comunque percepiti dall'interessato.

7. Con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, è individuata una metodologia di calcolo del contributo basata sul confronto tra il costo convenzionale al metro quadrato per le superfici degli alloggi, delle attività produttive e delle parti comuni di ciascun edificio e i computi metrici estimativi redatti sulla base del prezzario unico interregionale, predisposto dal Commissario straordinario d'intesa con i vice commissari nell'ambito del cabina di coordinamento di cui all'articolo 1, comma 5, tenendo conto sia del livello di danno che della vulnerabilità.

8. Rientrano tra le spese ammissibili a finanziamento le spese relative alle prestazioni tecniche dei professionisti abilitati, nel limite massimo complessivo del 10 per cento dell'importo ammesso a finanziamento.

9. Le domande di concessione dei finanziamenti agevolati contengono la dichiarazione, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, in ordine al possesso dei requisiti necessari per la concessione dei finanziamenti e all'eventuale spettanza di ulteriori contributi pubblici o di indennizzi assicurativi per la copertura dei medesimi danni.

10. Il proprietario che aliena il suo diritto sull'immobile a privati diversi da parenti o affini fino al quarto grado, prima del completamento degli interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione che hanno beneficiato di tali contributi, è dichiarato decaduto dalle provvidenze ed è tenuto al rimborso delle somme percepite, maggiorate degli interessi legali, da versare all'entrata del bilancio dello Stato, secondo modalità e termini stabiliti con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2.

11. In deroga agli articoli 1120, 1121 e 1136, quinto comma, del codice civile, gli interventi di recupero relativi ad un unico immobile composto da più unità immobiliari possono essere disposti dalla maggioranza dei condomini che comunque rappresenti almeno la metà del valore dell'edificio. In deroga all'articolo 1136, quarto comma, del codice civile, gli interventi ivi previsti devono essere approvati con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell'edificio.

12. Ferma restando l'esigenza di assicurare il controllo, l'economicità e la trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, i contratti stipulati dai privati beneficiari di contributi per l'esecuzione di lavori e per l'acquisizione di beni e servizi connessi agli interventi di cui al presente articolo, non sono ricompresi tra quelli previsti dall'articolo 1, comma 2, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

13. La selezione dell'impresa esecutrice da parte del beneficiario dei contributi è compiuta mediante procedura concorrenziale intesa all'affidamento dei lavori alla migliore offerta. Alla selezione possono partecipare solo le imprese che risultano iscritte nella Anagrafe di cui all'articolo 30, comma 6, in numero non inferiore a tre. Gli esiti della procedura concorrenziale, completi della documentazione stabilita con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, sono allegati alla domanda di

contributo.

EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO

6.3

[COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CANDIANI](#)

Ritirato

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) per gli immobili distrutti, sia per le parti comuni dell'edificio sia per le singole unità immobiliari in esso comprese, un contributo pari al 100 per cento del costo delle strutture, degli elementi architettonici esterni; delle finiture ed impianti interni ed esterni, per la ricostruzione da realizzare nell'ambito dello stesso insediamento, nel rispetto delle vigenti norme tecniche e nel limite delle superfici preesistenti, aumentabili esclusivamente ai fini dell'adeguamento igienico sanitario ed energetico».

6.5

[COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CANDIANI](#)

Ritirato

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) per gli immobili con livelli di danneggiamento e vulnerabilità inferiori alla soglia appositamente stabilita, sia per le parti comuni dell'edificio sia per le singole unità immobiliari in esso comprese, un contributo pari al 100 per cento del costo della riparazione con rafforzamento locale o della riparazione con miglioramento sismico delle strutture, degli elementi architettonici esterni e delle finiture ed impianti interni ed esterni».

6.8

[COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CANDIANI](#)

Ritirato

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) per gli immobili gravemente danneggiati, con livelli di danneggiamento e vulnerabilità superiori alla soglia appositamente stabilita, sia per le parti comuni dell'edificio sia per le singole unità immobiliari in esso comprese, un contributo pari al 100 per cento del costo degli interventi di riparazione e miglioramento sismico delle strutture, compreso l'adeguamento igienico sanitario, il ripristino degli elementi architettonici esterni, le finiture ed impianti interni ed esterni».

6.15

[COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CANDIANI](#)

Ritirato

Dopo il comma 2, inseguire il seguente comma:

«2-bis. ai proprietari degli immobili oggetto del presente articolo danneggiati dal sisma e classificati agibili ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 maggio 2011 a seguito delle attività di verifica, spetta un contributo per la riparazione dei danni da sisma le cui modalità di riconoscimento ed entità sono stabilite con provvedimento adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 2, nei limiti delle risorse disponibili».

6.23

[COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CANDIANI](#)

Ritirato

Sostituire i commi 5, 6 e 7 con i seguenti:

«5. Per gli interventi di cui alla lettera c) del comma 2 su immobili di cui all'articolo 1, comma 2, la percentuale del contributo dovuto è pari al 100 per cento del valore del danno puntuale cagionato dall'evento sismico, come documentato a norma dell'articolo 12.

6. Il contributo concesso è al netto dell'indennizzo assicurativo o di altri contributi pubblici comunque percepiti dall'interessato».

6.25

[COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CANDIANI](#)

Ritirato

Al comma 5, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Nei soli casi in cui gli immobili siano ricompresi all'interno di unità minime di intervento (UMI) di cui all'articolo 11, comma 3, o facciano parte di edifici con più unità immobiliari in cui sia presente almeno una unità immobiliare di cui alla lettere a), b), d), e) del precedente punto 2, la percentuale è pari al 100 per cento del contributo determinato secondo le modalità stabilite con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2».

6.27

[COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CANDIANI](#)

Ritirato

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il contributo del 50 per cento riservato alle sole seconde case sparse è compatibile sul restante 50 per cento del costo di ristrutturazione o manutenzione straordinaria con le misure di detrazione fiscale previste dalla legge n. 208 del 28 dicembre 2015, in materia di detrazione fiscale del 65 per cento per gli interventi di efficientamento energetico e di adeguamento antisismico degli edifici, sia con la detrazione del 50 per cento per le comuni ristrutturazioni edilizie».

6.100

La Commissione

Approvato

Al comma 6, sostituire le parole: «comunque percepiti dall'interessato» con le seguenti: «percepiti dall'interessato per le medesime finalità di quelli di cui al presente decreto».

6.36

[COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CANDIANI](#)

Ritirato

Al comma 7, dopo le parole: «siti all'interno di centri storici e borghi caratteristici» inserire le seguenti: «e su edifici anche se isolati ma di peculiari caratteristiche storico architettoniche».

6.38

La Commissione

Ritirato

Al comma 8, in fine, sostituire le parole da: «nel limite massimo complessivo» fino alla fine del comma, con le seguenti: «secondo le modalità di cui al comma 5 dell'articolo 34».

6.39

[COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CANDIANI](#)

Ritirato

Al comma 9, dopo le parole: «tra il costo convenzionale al metro quadrato per le superfici» inserire lo seguente: «lorde».

6.40

La Commissione

V. testo corretto

Sostituire il comma 10, con il seguente:

«10. Rientrano tra le spese ammissibili a finanziamento le spese relative alle prestazioni tecniche e amministrative nei limiti di quanto determinato all'articolo 34, comma 5».

6.40 (testo corretto)

La Commissione

Approvato

Sostituire il comma 8, con il seguente:

«8. Rientrano tra le spese ammissibili a finanziamento le spese relative alle prestazioni tecniche e amministrative nei limiti di quanto determinato all'articolo 34, comma 5».

6.41

La Commissione

V. testo corretto

Al comma 11, dopo le parole: «ai sensi» aggiungere le seguenti: «degli articoli 46 e 47».

6.41 (testo corretto)

La Commissione

Approvato

Al comma 9, dopo le parole: «ai sensi» aggiungere le seguenti: «degli articoli 46 e 47».

6.43

[COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CANDIANI](#)

Ritirato

Sostituire il comma 15, con il seguente:

«15. La selezione dell'impresa esecutrice è compiuta mediante procedura concorrenziale intesa all'affidamento dei lavori alla migliore offerta. Alla selezione possono partecipare solo le imprese che risultano iscritte nella Anagrafe di cui all'articolo 30, comma 6, in numero non inferiore a tre. La procedura concorrenziale è effettuata dal Comune o da altri Enti preposti ed individuati e deve essere completa della documentazione stabilita con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2. Il beneficiario del contributo, all'atto della domanda di contributo, segnala n nominativo di 3 imprese di sua fiducia che produrranno le relative attestazioni e il DURC. Ad avvenuta approvazione del progetto esecutivo le tre imprese produrranno all'Ente destinatario della domanda di contributo una espressa dichiarazione di avere attentamente esaminato e valutato il progetto e di averlo ritenuto congruo e che i lavori sono perfettamente eseguibili, allegando altresì la formulazione del proprio ribasso sull'ammontar e dei lavori.

I lavori saranno aggiudicati all'impresa che avrà formulato il ribasso maggiore.

Il ribasso offerto dalle imprese potrà essere utilizzato dal beneficiario del contributo per pagare eventuali costi, sia lavori sia spese, ritenuti ammissibili in sede di approvazione del progetto, ma che non avevano trovato copertura economica con il contributo concesso e quindi posti a carico del beneficiario del contributo. Le eventuali somme che dovessero residuare sono incamerate dal Commissario straordinario per le finalità di ricostruzione».

G6.100

[MANDELLI](#), [CERONI](#), [BOCCARDI](#), [AZZOLLINI](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge A.S. 2567 recante «Conversione in legge del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016»,

premesso che:

l'articolo 6 del decreto-legge disciplina le tipologie di danni agli edifici e, per ognuna di queste, gli interventi di ricostruzione e recupero ammessi a contributo;

il citato articolo, al comma 1, lettera *a*) (distrutto), *b*) (danni lievi) e *c*), (danni gravi), con riferimento ai danni subiti dall'immobile, dispone che la misura del contributo è riconosciuta nella percentuale del 100 per cento, tranne in alcuni casi - disciplinati dal comma 5 - relativi alle unità immobiliari ubicate nei comuni non inclusi nell'allegato 1;

impegna il Governo a valutare l'opportunità di includere tra gli interventi sugli immobili distrutti o danneggiati dal sisma ammessi al contributo per la ricostruzione e la riparazione, anche quelli volti all'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo degli edifici ricostruiti o riparati.

(*) Accolto dal Governo

ARTICOLO 7 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 7.

(Interventi di riparazione e ricostruzione degli immobili danneggiati o distrutti)

1. I contributi per la riparazione o la ricostruzione degli immobili danneggiati o distrutti dall'evento sismico sono finalizzati, sulla base dei danni effettivamente verificatisi nelle zone di classificazione sismica 1, 2, e 3 quando ricorrano le condizioni per la concessione del beneficio, a:

a) riparare, ripristinare o ricostruire gli immobili di edilizia privata ad uso abitativo e non abitativo, ad uso produttivo e commerciale, ad uso agricolo e per i servizi pubblici e privati, compresi quelli destinati al culto, danneggiati o distrutti dall'evento sismico. Limitatamente agli interventi di riparazione e ripristino, per tali immobili, l'intervento di miglioramento o di adeguamento sismico deve conseguire il massimo livello di sicurezza compatibile in termini tecnico-economici con la tipologia dell'immobile, asseverata da un tecnico abilitato; la capacità massima o minima di resistenza alle azioni sismiche, diversificata in base alle zone sismiche, alla classe d'uso dell'immobile ed alla sua tipologia, è individuata con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto;

b) riparare, ripristinare o ricostruire gli immobili «ad uso strategico», di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 ottobre 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 252 del 29 ottobre 2003 e quelli ad uso scolastico danneggiati o distrutti dall'evento sismico. Per tali immobili, l'intervento deve conseguire l'adeguamento sismico ai sensi delle vigenti norme tecniche per le costruzioni;

c) riparare, o ripristinare gli immobili soggetti alla tutela del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, danneggiati dall'evento sismico. Per tali immobili, l'intervento di miglioramento sismico deve conseguire il massimo livello di sicurezza compatibile con le concomitanti esigenze di tutela e conservazione dell'identità culturale del bene stesso.

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO
L'ARTICOLO 7 E ORDINE DEL GIORNO

7.0.300

[BERGER](#)

Ritirato e trasformato nell'odg G7.0.300

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis

(Risoluzione anticipata per gli impianti fotovoltaici installati nelle aree terremotate)

1. I soggetti responsabili di impianti fotovoltaici, installati nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 e del 26 e 29 ottobre 2016, ricompresi nei Comuni individuati dai provvedimenti d'urgenza adottati dal Governo a seguito degli eventi sismici, possono presentare al Gestore dei servizi energetici S.p.A. (GSE) istanza di risoluzione anticipata delle convenzioni di incentivazione.

2. Al fine di assicurare un'adeguata informazione a tutti gli interessati, il Gestore dei servizi energetici S.p.A. - GSE, entro il 31 gennaio 2017, identifica idonee procedure per fornire ai soggetti interessati una comunicazione in cui deve essere indicato l'importo che sarà riconosciuto in caso di adesione alla risoluzione anticipata. Gli importi sono calcolati, per ogni singolo impianto, tenendo conto del valore complessivo dell'incentivo che sarebbe stato percepito.

3. Le richieste sono presentate, per via telematica, dal 1° febbraio al 31 maggio 2017 al Gestore dei servizi energetici S.p.A. - GSE che istruisce le istanze pervenute.

4. La risoluzione anticipata delle convenzioni di incentivazione e di ritiro dell'energia elettrica può essere richiesta, dal 1° giugno al 31 dicembre 2017, anche dai soggetti responsabili di piccoli impianti fotovoltaici, con potenza di picco fino a 3 kW, installati sul resto del territorio nazionale. Nei casi di cui al periodo precedente, il Gestore dei servizi energetici S.p.A. - GSE identifica idonee procedure per dare comunicazione ai soggetti interessati degli importi che saranno riconosciuti in caso di risoluzione anticipata. L'importo è calcolato tenendo conto, per ogni singolo impianto, del valore complessivo dell'incentivo che sarebbe stato percepito dall'impianto stesso, applicando un tasso di

attualizzazione del 6 per cento.

5. Il Gestore dei servizi energetici - GSE assicura le risorse finanziarie necessarie per la sottoscrizione delle risoluzioni anticipate individuando idonee modalità, in raccordo con Cassa depositi e prestiti, e utilizzando i propri flussi di cassa. Alle richieste di risoluzioni anticipate delle convenzioni, presentate dai soggetti di cui al comma 1, deve essere assicurata priorità rispetto alle altre istanze. Per le richieste presentate dai soggetti di cui al comma 4, si procede assicurando un ordine prioritario agli impianti di più piccole dimensioni. Il Gestore dei servizi energetici S.p.a. GSE, in base al numero delle richieste presentate, e alle risorse finanziarie necessarie a soddisfare il maggior numero delle istanze, procede a finalizzare una parte delle risoluzioni anticipate, richieste dai soggetti di cui al comma 4, anche nel corso del triennio 2018-2020.

6. L'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico, sulla base dei dati trasmessi dal Gestore dei servizi energetici S.p.a. - GSE, relativi alle istanze presentate dai soggetti di cui al comma 1, assicura, con proprie delibere, entro il 31 luglio 2017, il riconoscimento dei costi che dovranno essere sostenuti per le risoluzioni anticipate da finalizzare nel corso del 2017. Il Gestore dei servizi energetici - GSE, a seguito delle delibere dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico, procede, entro il 31 ottobre 2017, alla risoluzione anticipata delle convenzioni richieste dai soggetti di cui al comma 1.

Per ciascuno degli anni dal 2018 al 2020 l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico, con proprie delibere, da adottare entro il 31 maggio di ciascun anno, sulla base dei dati forniti dal Gestore dei servizi energetici S.p.a. - GSE, assicura il riconoscimento dei costi che dovranno essere sostenuti per le risoluzioni anticipate, richieste dai soggetti di cui al comma 4, qualora si renda necessario finalizzare le stesse nel corso del triennio 2018-2020.

7. Le operazioni contabili derivanti dalle risoluzioni anticipate finalizzate nel 2017 debbono in ogni caso concludersi entro il 31 dicembre 2017. Le operazioni contabili derivanti dalle risoluzioni anticipate eventualmente finalizzate nel triennio 2018-2020 debbono in ogni caso concludersi entro il 31 dicembre di ciascun anno. Gli oneri derivanti dalle risoluzioni anticipate di cui al comma 4 dovranno comunque essere inferiori a quelli previsti in caso di mancata risoluzione delle convenzioni stesse. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non debbono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

G7.0.300 (già em. [7.0.300](#))

[BERGER](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 2567,

impegna il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche di cui all'emendamento 7.0.300.

(*) Accolto dal Governo

ARTICOLO 8 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 8.

(Interventi di immediata esecuzione)

1. Al fine di favorire il rientro nelle unità immobiliari e il ritorno alle normali condizioni di vita e di lavoro nei Comuni di cui all'articolo 1, per gli edifici con danni lievi classificati con livello di inagibilità B delle schede AeDES di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 113 del 17 maggio 2011 e al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8 luglio 2014, pubblicato, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 243 del 18 ottobre 2014, che necessitano soltanto di interventi di immediata riparazione, i soggetti interessati possono, previa presentazione di apposito progetto e asseverazione da parte di un professionista abilitato che documenti il nesso di causalità tra il sisma del 24 agosto 2016 e lo stato della struttura, oltre alla valutazione economica del danno, effettuare l'immediato ripristino della agibilità degli edifici e delle strutture.

2. Con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, entro quindici giorni dalla data di

entrata in vigore del presente decreto, sono emanate disposizioni operative per l'attuazione degli interventi di immediata esecuzione di cui al comma 1.

3. In deroga agli articoli 6, 10, 93 e 94 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, all'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, ed alle leggi regionali che regolano il rilascio dei titoli abilitativi, i soggetti interessati comunicano agli uffici speciali per la ricostruzione di cui all'articolo 3, che ne danno notizia agli uffici comunali competenti, l'avvio dei lavori edilizi di riparazione o ripristino, da eseguirsi comunque nel rispetto delle disposizioni stabilite con i provvedimenti di cui al comma 2, nonché dei contenuti generali della pianificazione territoriale e urbanistica, ivi inclusa quella paesaggistica, con l'indicazione del progettista abilitato responsabile della progettazione, del direttore dei lavori e della impresa esecutrice, purché le costruzioni non siano state interessate da interventi edilizi totalmente abusivi per i quali sono stati emessi i relativi ordini di demolizione, allegando o autocertificando quanto necessario ad assicurare il rispetto delle vigenti disposizioni di settore con particolare riferimento a quelle in materia edilizia, di sicurezza e sismica. I soggetti interessati entro il termine di trenta giorni dall'inizio dei lavori provvedono a presentare la documentazione, che non sia stata già allegata alla comunicazione di avvio dei lavori di riparazione o ripristino, e che sia comunque necessaria per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, del titolo abilitativo edilizio e dell'autorizzazione sismica.

4. Entro sessanta giorni dalla data di adozione del provvedimento in materia di disciplina dei contributi di cui all'articolo 5, comma 2, i soggetti che hanno avviato i lavori ai sensi dei commi 1 e 3 del presente articolo presentano agli uffici speciali per la ricostruzione la documentazione richiesta secondo le modalità ed i termini ivi indicati. Il mancato rispetto del termine e delle modalità di cui al presente comma determina l'inammissibilità della domanda di contributo.

5. I lavori di cui al presente articolo sono obbligatoriamente affidati a imprese:

a) che risultino aver presentato domanda di iscrizione nell'Anagrafe di cui all'articolo 30, comma 6, e fermo restando quanto previsto dallo stesso, abbiano altresì prodotto l'autocertificazione di cui all'articolo 89 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modificazioni;

b) che non abbiano commesso violazioni agli obblighi contributivi e previdenziali come attestato dal documento unico di regolarità contributiva (DURC) rilasciato a norma dell'articolo 8 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 125 del 1° giugno 2015;

c) per lavori di importo superiore ai 150.000 euro, che siano in possesso della qualificazione ai sensi dell'articolo 84 del codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

8.7 (testo 2)

[COMAROLI](#), [CANDIANI](#), [ARRIGONI](#)

Ritirato

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Nei comuni di cui all'allegato 1, in caso di emanazione di provvedimento esecutivo di sgombero delle unità abitative o produttive, per i manufatti leggeri, di superficie massima di 40 mq, installati nelle adiacenze delle unità abitative o produttive, utilizzati quali presidi personali di riparo e abitazione provvisoria in sostituzione delle strutture di protezione civile, è autorizzato il rimborso diretto, delle spese sostenute per il relativo acquisto, realizzazione e installazione. Ai fini dell'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 200 milioni di euro per l'anno 2017. Al relativo onere si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare per un importo pari a 200 milioni di euro per l'anno 2017. Entro la data del 15 luglio 2017, mediante interventi di funzionalizzazione, e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 200 milioni di euro per l'anno

2017».

8.8 (testo 2)

[COMAROLI](#), [CANDIANI](#), [ARRIGONI](#)

Ritirato

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Nei comuni di cui all'allegato 1, in caso di emanazione di provvedimento esecutivo di sgombero delle unità abitative o produttive, per i manufatti leggeri, di superficie massima di 40 mq, installati dagli agricoltori nelle adiacenze delle unità abitative o produttive, utilizzati quali presidi personali di riparo e abitazione provvisoria in sostituzione delle strutture di protezione civile, è autorizzato il rimborso diretto, in favore degli stessi agricoltori, delle spese sostenute per il relativo acquisto, realizzazione e installazione. Ai fini dell'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2017. Al relativo onere si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare per un importo pari a 100 milioni di euro per l'anno 2017. Entro la data del 15 luglio 2017, mediante interventi di razionalizzazione, e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 100 milioni di euro per l'anno 2017».

8.9 (testo 2)

[COMAROLI](#), [CANDIANI](#), [ARRIGONI](#)

Ritirato

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Nei comuni di cui all'allegato 1, è autorizzata dal Sindaco, anche in deroga ai vincoli urbanistici, ambientali e paesaggistici, l'installazione di manufatti antisismici, di superficie massima di 40 mq, esclusivamente di pertinenza dell'unità immobiliare principale, quali presidi permanenti attrezzati per ospitare i residenti dell'unità residenziale principale, in caso di terremoto».

G8.100

[FUCKSIA](#), [CERONI](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

premesso che:

il provvedimento sottoposto al nostro esame è stato emanato dal Governo a causa della sua necessità e urgenza per dare una serie di risposte normative necessarie per il soddisfacimento dei bisogni immediati e dare risposte concrete e pianificate alle popolazioni, ai territori, alle imprese, alle specie animali viventi nelle zone colpite di gravissimi sismi. Il provvedimento contiene molti interventi necessari alla al sostegno della popolazione, alla ricostruzione, alla ripresa economica delle zone colpite dal terremoto del Centro Italia. Tra le misure previste si plaude al risarcimento integrale per gli edifici danneggiati, il prestito d'onore per il riavvio delle attività produttive, la cassa integrazione in deroga per i lavoratori di imprese coinvolte nel sisma, il rinvio di imposte e tasse per i singoli e le imprese che documenteranno l'impossibilità del pagamento a causa del terremoto,

impegna il Governo a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa, al fine di considerare l'opportunità di adottare eventuali, ulteriori iniziative volte a consentire il riconoscimento al risarcimento della spesa sostenuta, anche in caso di danno lieve causato dal sisma, corrispondente all'esito A della scheda AeDES, sino ad un importo massimo di spesa rimborsabile pari a 20.000 euro totali.

(*) Accolto dal Governo

G8.101

[FUCKSIA](#), [CERONI](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

premessi che:

il provvedimento sottoposto al nostro esame è stato emanato dal Governo a causa della sua necessità e urgenza per dare una serie di risposte normative necessarie per il soddisfacimento dei bisogni immediati e dare risposte concrete e pianificate alle popolazioni, ai territori, alle imprese, alle specie animali viventi nelle zone colpite da gravissimi sismi. Il provvedimento contiene molti interventi necessari alla al sostegno della popolazione, alla ricostruzione, alla ripresa economica delle zone colpite dal terremoto del Centro Italia. Tra le misure previste si plaude al risarcimento integrale per gli edifici danneggiati, il prestito d'onore per il riavvio delle attività produttive, la cassa integrazione in deroga per i lavoratori di imprese coinvolte nel sisma, il rinvio di imposte e tasse per i singoli e le imprese che documenteranno l'impossibilità del pagamento a causa del terremoto,

impegna il Governo a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa, al fine di considerare l'opportunità di adottare eventuali, ulteriori, iniziative volte a consentire una revisione e un ampliamento dei soggetti autorizzati a compilare le schede AeDES, estendendo la platea dei valutatori e certificatori del danno. A tale fine le squadre di certificazione e valutazione del danno stesso devono essere composte in modo che sia garantita la presenza di almeno un tecnico in possesso di diploma di laurea in ingegneria o architettura, e che dal curriculum dello stesso emerga una comprovata e pregressa esperienza nell'ambito di valutazione delle strutture.

(*) Accolto dal Governo

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 8 E ORDINE DEL GIORNO

8.0.1 (id. a 8.0.2)

La Commissione

Ritirato e trasformato nell'odg G8.0.1

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

(Certificazione di agibilità)

1. Ai fini della prosecuzione dell'attività produttiva o per la sua ripresa, nelle more dell'esecuzione della verifica di sicurezza effettuata ai sensi delle norme tecniche vigenti, in via provvisoria il certificato di agibilità sismica può essere rilasciato dal professionista abilitato, in assenza delle carenze di cui al comma 2 o di eventuali altre carenze prodotte dai danneggiamenti e individuate dal tecnico incaricato, oppure dopo che le medesime carenze siano state adeguatamente risolte, attraverso appositi interventi, anche provvisori.

2. Ai fini del comma 1, sono sempre considerate carenze strutturali:

a) la mancanza di collegamenti tra elementi strutturali verticali e elementi strutturali orizzontali e tra questi ultimi;

b) la presenza di elementi di tamponatura prefabbricati non adeguatamente ancorati alle strutture principali;

c) la presenza di scaffalature non controventate portanti materiali pesanti che possano, nel loro collasso, coinvolgere la struttura principale causandone il danneggiamento e il collasso.

3. La verifica di sicurezza ai sensi delle norme vigenti dovrà essere effettuata entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

G8.0.1 (già em. 8.0.1)

La Commissione

Non posto in votazione (*)

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 2567,

impegna il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche di cui all'emendamento 8.0.1.

(*) Accolto dal Governo

ARTICOLI 9 E 10 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 9.

(Contributi ai privati per i beni mobili danneggiati)

1. In caso di distruzione o danneggiamento grave di beni mobili, e di beni mobili registrati, può essere assegnato un contributo secondo modalità e criteri, anche in relazione al limite massimo del contributo per ciascuna famiglia anagrafica, residente nei Comuni di cui all'articolo 1, come risultante dallo stato di famiglia alla data del 24 agosto 2016, da definire con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2. In ogni caso per i beni mobili non registrati può essere concesso solo un contributo forfettario.

Articolo 10.

(Ruderi ed edifici collabenti)

1. Non sono ammissibili a contributo gli edifici costituiti da unità immobiliari destinate ad abitazioni o ad attività produttive che, alla data del sisma, non avevano i requisiti per essere utilizzabili a fini residenziali o produttivi, in quanto erano collabenti, fatiscenti ovvero inagibili, a seguito di certificazione o accertamento comunale, per motivi statici o igienico-sanitari, o in quanto privi di impianti e non allacciati alle reti di pubblici servizi.

2. L'utilizzabilità degli edifici alla data del sisma deve essere attestata dal richiedente in sede di presentazione del progetto mediante perizia asseverata debitamente documentata. L'ufficio per la ricostruzione competente verifica, anche avvalendosi delle schede AeDES di cui all'articolo 8, comma 1, la presenza delle condizioni per l'ammissibilità a contributo.

3. Ai proprietari degli immobili oggetto del presente articolo può essere concesso un contributo esclusivamente per le spese sostenute per la demolizione dell'immobile stesso, la rimozione dei materiali e la pulizia dell'area. L'entità di tale contributo e le modalità del suo riconoscimento sono stabiliti con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, nei limiti delle risorse disponibili.

EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO

10.1

[COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CANDIANI](#)

Ritirato

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Non sono ammissibili a contributo gli edifici costituiti da unità immobiliari destinate ad abitazioni o ad attività produttive, ricadenti all'estero della perimetrazione del nucleo urbano o rurale, che, alla data del sisma, non avevano i requisiti per essere utilizzabili a fini residenziali o produttivi, in quanto erano collabenti, a seguito di certificazione o accertamento comunale, per motivi statici o igienico-sanitari».

10.3

[COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CANDIANI](#)

Ritirato

Al comma 1, dopo le parole: «Non sono ammissibili a contributo gli edifici costituiti da unità immobiliari destinate ad abitazioni o ad attività produttive» inserire le seguenti: «, ricadenti all'esterno della perimetrazione del nucleo urbano o rurale,».

10.4

[COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CANDIANI](#)

Ritirato

Al comma 1, sopprimere le parole: «, fatiscenti ovvero inagibili» e le parole:«, o in quanto privi di impianti e non allacciati alle reti di pubblici servizi».

10.9

[COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CANDIANI](#)

Ritirato

Alla fine del comma 1 inserire il seguente periodo: «, con esclusione degli edifici pubblici che insistono nei centri storici e negli aggregati edilizi al fine di consentire una ricostruzione veloce e corretta dal punto di vista architettonico ed edilizio. L'esclusione si applica altresì agli edifici privati da

acquisire al patrimonio pubblico per progetti funzionati alla riqualificazione anche urbanistica delle aree interessate».

10.12

[COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CANDIANI](#)

Ritirato

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Il presente articolo non si applica nei casi in cui gli immobili fatiscenti o collabenti, indipendentemente dalla destinazione d'uso alla data del sisma, risultino ricompresi nella perimetrazione del nucleo urbano o rurale; la percentuale del contributo per tali immobili è quella prevista dall'articolo 6, comma 5, primo periodo».

G10.100

[LUCIDI](#)

Ritirato

Il Senato,

esaminato il disegno di legge A.S. 2567 concernente la «Conversione in legge del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016»,

premesso che:

in data 24 agosto e 30 ottobre 2016 si sono manifestati eventi sismici di rilevante intensità ed entità, tali da interessare ampie porzioni dell'Italia centrale;

come previsto anche per altri eventi sismici, la rilevazione e certificazione del danno viene effettuata mediante schede FAST / AeDES;

le rilevazioni e le schede si limitano a certificare i danni materiali e fisici riportati dalle strutture; preso atto che:

esiste una serie notevole di attività produttive che hanno subito danni economici rilevanti, impegna il Governo a predisporre una scheda di valutazione di danno economico su parametri tipici dei settori: turistico, alberghiero e dei servizi, nonché ad avviare l'iter di utilizzo di predetta scheda in contemporanea alle su menzionate schede AeDES.

ARTICOLO 11 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 11.

(Interventi su centri storici e su centri e nuclei urbani e rurali)

1. Entro centocinquanta giorni dalla perimetrazione dei centri e nuclei individuati ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera e), gli uffici speciali per la ricostruzione, assicurando un ampio coinvolgimento delle popolazioni interessate, curano la pianificazione urbanistica connessa alla ricostruzione ai sensi dell'articolo 3, comma 3, predisponendo strumenti urbanistici attuativi, completi dei relativi piani finanziari, al fine di programmare in maniera integrata gli interventi di:

a) ricostruzione con adeguamento sismico o ripristino con miglioramento sismico degli edifici pubblici o di uso pubblico, con priorità per gli edifici scolastici, compresi i beni ecclesiastici e degli enti religiosi, dell'edilizia residenziale pubblica e privata e delle opere di urbanizzazione secondaria, distrutti o danneggiati dal sisma;

b) ricostruzione con adeguamento sismico o ripristino con miglioramento sismico degli edifici privati residenziali e degli immobili utilizzati per le attività produttive distrutti o danneggiati dal sisma;

c) ripristino e realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria connesse agli interventi da realizzare nell'area interessata dagli strumenti urbanistici attuativi, ivi compresa la rete di connessione dati.

2. Gli strumenti urbanistici attuativi di cui al comma 1 rispettano i principi di indirizzo per la pianificazione stabiliti con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2.

3. Negli strumenti urbanistici attuativi di cui al comma 1, oltre alla definizione dell'assetto planivolumetrico degli insediamenti interessati, sono indicati i danni subiti dagli immobili e dalle opere, la sintesi degli interventi proposti, una prima valutazione dei costi sulla base dei parametri di

cui all'articolo 6, le volumetrie, superfici e destinazioni d'uso degli immobili, la individuazione delle unità minime d'intervento (UMI) e i soggetti esecutori degli interventi. Gli strumenti attuativi individuano altresì i tempi, le procedure e i criteri per l'attuazione del piano stesso.

4. Il Comune adotta con atto consiliare gli strumenti urbanistici attuativi di cui al comma 1. Tali strumenti sono pubblicati all'albo pretorio per un periodo pari a quindici giorni dalla loro adozione; i soggetti interessati possono presentare osservazioni e opposizioni entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione. Decorso tale termine, il Comune trasmette gli strumenti urbanistici adottati, unitamente alle osservazioni e opposizioni ricevute, al Commissario straordinario per l'acquisizione del parere espresso attraverso la Conferenza permanente di cui all'articolo 16.

5. Acquisito il parere obbligatorio e vincolante della Conferenza permanente, il comune approva definitivamente lo strumento attuativo di cui al comma 1.

6. Gli strumenti attuativi di cui al comma 1 innovano gli strumenti urbanistici vigenti. Ove siano ricompresi beni paesaggistici all'articolo 136, comma 1, lettera c), del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, se conformi alle previsioni e prescrizioni di cui agli articoli 135 e 143 del predetto codice ed a condizione che su di essi abbia espresso il proprio assenso il rappresentante del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo in seno alla Conferenza permanente, gli strumenti attuativi costituiscono, quanto al territorio in essi ricompreso, piani paesaggistici.

7. Nel caso in cui i predetti strumenti attuativi contengano previsioni e prescrizioni di dettaglio, con particolare riferimento alla conservazione degli aspetti e dei caratteri peculiari degli immobili e delle aree interessate dagli eventi sismici, nonché alle specifiche normative d'uso preordinate alla conservazione degli elementi costitutivi e delle morfologie dei beni immobili, delle tipologie architettoniche, delle tecniche e dei materiali costruttivi originariamente utilizzati, la realizzazione dei singoli interventi edilizi può avvenire mediante segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), prodotta dall'interessato, con la quale si attestano la conformità degli interventi medesimi alle previsioni dello strumento urbanistico attuativo, salve le previsioni di maggior semplificazione del regolamento adottato ai sensi dell'articolo 12 del decreto legge 31 maggio 2014, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, e successive modificazioni.

8. I Comuni di cui all'allegato 1, sulla base della rilevazione dei danni prodotti dal sisma ai centri storici e ai nuclei urbani e rurali e delle caratteristiche tipologiche, architettoniche e paesaggistiche del tessuto edilizio, possono altresì, con apposita deliberazione del Consiglio comunale, assunta entro il termine di centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e pubblicata sul sito istituzionale degli stessi, individuare gli aggregati edilizi da recuperare attraverso interventi unitari. In tali aggregati edilizi la progettazione deve tener conto delle possibili interazioni derivanti dalla contiguità strutturale con gli edifici adiacenti, secondo quanto previsto dalla vigente normativa tecnica per le costruzioni. Con il medesimo provvedimento sono altresì perimetrati, per ogni aggregato edilizio, le UMI costituite dagli insiemi di edifici subordinati a progettazione unitaria, in ragione della necessaria integrazione del complessivo processo edilizio finalizzato al loro recupero, nonché della necessità di soddisfare esigenze di sicurezza sismica, contenimento energetico e qualificazione dell'assetto urbanistico.

9. Per l'esecuzione degli interventi unitari sugli edifici privati o di proprietà mista pubblica e privata, anche non abitativi, di cui ai commi 1 e 8 i proprietari si costituiscono in consorzio obbligatorio entro trenta giorni dall'invito loro rivolto dall'ufficio speciale per la ricostruzione. La costituzione del consorzio è valida con la partecipazione dei proprietari che rappresentino almeno il 51 per cento delle superfici utili complessive dell'immobile, determinate ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Ministro dei lavori pubblici in data 5 agosto 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 194 del 20 agosto 1994, ricomprendendo anche le superfici ad uso non abitativo.

10. Decorso inutilmente il termine indicato al comma 9, i Comuni si sostituiscono ai proprietari che non hanno aderito al consorzio, per l'esecuzione degli interventi mediante l'occupazione temporanea degli immobili, che non può avere durata superiore a tre anni e per la quale non è dovuto alcun

indennizzo. Per l'effettuazione degli interventi sostitutivi, i Comuni utilizzano i contributi di cui all'articolo 5 che sarebbero stati assegnati ai predetti proprietari.

11. Il consorzio di cui al comma 9 ed i Comuni, nei casi previsti dal comma 10, si rivalgono sui proprietari nei casi in cui gli interventi di riparazione dei danni, di ripristino e di ricostruzione per gli immobili privati di cui all'articolo 6 siano superiori al contributo ammissibile.

EMENDAMENTO

11.1

COMAROLI, ARRIGONI, CANDIANI

Ritirato

Al comma 1, dopo le parole: «assicurando un ampio coinvolgimento delle popolazioni interessate» inserire le seguenti: «con procedure di partecipazione per la ricostruzione di uno storico ed approfondito quadro conoscitivo della struttura fisica e sociale degli abitati e procedure di concertazione nella predisposizione di piani attuativi».

ARTICOLO 12 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 12.

(Procedura per la concessione e l'erogazione dei contributi)

1. Fuori dei casi disciplinati dall'articolo 8, comma 4, l'istanza di concessione dei contributi è presentata dai soggetti legittimati di cui all'articolo 6, comma 2, all'ufficio speciale per la ricostruzione territorialmente competente unitamente alla richiesta del titolo abilitativo necessario in relazione alla tipologia dell'intervento progettato. Alla domanda sono obbligatoriamente allegati, oltre alla documentazione necessaria per il rilascio del titolo edilizio:
 - a) scheda AeDES di cui all'articolo 8, comma 1, redatta a norma del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 113 del 17 maggio 2011;
 - b) relazione tecnica asseverata a firma di professionista abilitato e iscritto all'elenco speciale di cui all'articolo 34, attestante la riconducibilità causale diretta dei danni esistenti all'evento sismico del 24 agosto 2016;
 - c) progetto degli interventi proposti, con l'indicazione delle attività di ricostruzione e riparazione necessarie nonché degli interventi di miglioramento sismico previsti riferiti all'immobile nel suo complesso, corredati da computo metrico estimativo da cui risulti l'entità del contributo richiesto;
 - d) indicazione dell'impresa affidataria dei lavori, con allegata documentazione relativa alla sua selezione e attestazione dell'iscrizione nella Anagrafe di cui all'articolo 30, comma 6.
2. All'esito dell'istruttoria sulla compatibilità urbanistica degli interventi richiesti a norma della vigente legislazione, svolta dall'ufficio speciale per la ricostruzione, il Comune rilascia il titolo edilizio.
3. L'ufficio speciale per la ricostruzione, verificata la spettanza del contributo e il relativo importo, trasmette al vice commissario territorialmente competente la proposta di concessione del contributo medesimo, comprensivo delle spese tecniche.
4. Il vice commissario o suo delegato definisce il procedimento con decreto di concessione del contributo nella misura accertata e ritenuta congrua, nei limiti delle risorse disponibili.
5. La struttura commissariale procede con cadenza mensile a verifiche a campione sugli interventi per i quali sia stato adottato il decreto di concessione dei contributi a norma del presente articolo, previo sorteggio dei beneficiari in misura pari ad almeno il 10 per cento dei contributi complessivamente concessi. Qualora dalle predette verifiche emerga che i contributi sono stati concessi in carenza dei necessari presupposti, ovvero che gli interventi eseguiti non corrispondono a quelli per i quali è stato concesso il finanziamento, il Commissario straordinario dispone l'annullamento o la revoca, anche parziale, del decreto di concessione dei contributi e provvede a richiedere la restituzione delle eventuali somme indebitamente percepite.
6. Con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, sono definiti modalità e termini per la presentazione delle domande di concessione dei contributi e per l'istruttoria delle relative pratiche, prevedendo la dematerializzazione con l'utilizzo di piattaforme informatiche. Nei medesimi provvedimenti possono essere altresì indicati ulteriori documenti e informazioni da produrre in

allegato all'istanza di contributo, anche in relazione alle diverse tipologie degli interventi ricostruttivi, nonché le modalità e le procedure per le misure da adottare in esito alle verifiche di cui al comma 5.

EMENDAMENTI

12.2 (testo 2)

La Commissione

Approvato

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «anche da parte del personale tecnico del Comune o da personale tecnico e specializzato in supporto al Comune appositamente formato, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica».

12.5

[COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CANDIANI](#)

Ritirato

Al comma 1, lettera c), sostituire la parola: «miglioramento» con la seguente: «adeguamento».

12.6

[COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CANDIANI](#)

Ritirato

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «il miglioramento sismico deve garantire un livello di sicurezza dell'edificio pari ad almeno l'80 per cento dell'adeguamento sismico, con riferimento al sisma massimo prevedibile nella zona sismica di riferimento e pari al 100 per cento per gli edifici strategici;».

ARTICOLO 13 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 13.

(Interventi su edifici già finanziati da precedenti eventi sismici e non ancora conclusi)

1. Per gli interventi sugli immobili ubicati nei Comuni di cui articolo 1 ricompresi nella Regione Abruzzo, nel caso di danneggiamento ulteriore di immobili ad uso abitativo, per i quali siano stati concessi contributi per i danni riportati a causa dell'evento sismico del 2009 e per i quali i lavori non siano conclusi, le istanze finalizzate ad ottenere il riconoscimento di contributi per gli ulteriori danni derivanti dal sisma del 24 agosto 2016 sono definite secondo le modalità e le condizioni previste dal presente decreto.

2. Per le attività di sostegno al sistema produttivo e allo sviluppo economico, per i medesimi Comuni di cui al comma 1, si applicano le disposizioni ricomprese nel Titolo II, capo II, del presente decreto e secondo le modalità ivi previste.

EMENDAMENTI

13.1 (testo 2)

La Commissione

Approvato

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 13. - *(Interventi su edifici già interessati da precedenti eventi sismici)*. - 1. Per gli interventi sugli immobili ubicati nei Comuni di cui all'articolo 1, ricompresi nella Regione Abruzzo, nel caso di danneggiamento ulteriore di immobili per i quali siano stati concessi contributi per i danni riportati a causa dell'evento sismico del 2009 e per i quali i lavori non siano conclusi, le istanze finalizzate ad ottenere il riconoscimento di contributi per gli ulteriori danni derivanti dal sisma del 24 agosto 2016, sono definite secondo le modalità e le condizioni previste da successivi provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2 del presente decreto, di concerto con l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei comuni del cratere, istituito ai sensi dell'articolo 67-ter della legge n. 134 del 2012.

2. Nel caso di danneggiamento ulteriore di immobili ubicati nei Comuni di cui all'articolo 1, ricompresi nella Regione Abruzzo, per i quali non siano ancora stati concessi contributi per i danni riportati a causa dell'evento sismico del 2009, le istanze tese al conseguimento di contributi sono presentate, istruite e definite secondo le modalità e le condizioni previste da successivi provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del presente decreto, di concerto con l'Ufficio Speciale per la

Ricostruzione dei comuni del cratere di cui al comma 1 del presente articolo.

3. Per le attività di sostegno al sistema produttivo e allo sviluppo economico, per i medesimi comuni di cui ai commi precedenti, si applicano le disposizioni ricomprese nel Titolo II, capo II, del presente decreto e secondo le modalità ivi previste.

4. Per gli interventi su immobili danneggiati o resi inagibili dalla crisi sismica del 1997 e 1998 non ancora finanziati, nel caso di ulteriore danneggiamento a causa del sisma del 24 agosto 2016, che determini una inagibilità indotta di altri edifici, ovvero pericolo per la pubblica incolumità, si applicano nel limite delle risorse disponibili anche utilizzando quelle già finalizzate per la predetta crisi sismica, le modalità e le condizioni previste dal presente decreto».

Conseguentemente, alla Rubrica, sostituire le parole: «finanziati» con le seguenti: «danneggiati».

13.3

[COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CANDIANI](#)

Ritirato

Apportare le seguenti modificazioni:

- a) *nel titolo sostituire la parola: «finanziati» con la seguente: «danneggiati»;*
- b) *dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

«2-bis. Per gli interventi su immobili danneggiati o resi inagibili dalla crisi sismica che ha interessato il territorio delle regioni Umbria e Marche nel 1997 e 1998 non ancora finanziati, nel caso di ulteriore danneggiamento a causa del sisma del 24 agosto 2016, che determini una inagibilità indotta di altri edifici, ovvero pericolo per la pubblica incolumità, le istanze finalizzate ad ottenere il riconoscimento di contributi sono definite secondo le modalità e le condizioni previste dal presente decreto».

ARTICOLO 14 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 14.

(Ricostruzione pubblica)

1. Con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, è disciplinato il finanziamento, nei limiti delle risorse stanziato allo scopo, per la ricostruzione, la riparazione e il ripristino degli edifici pubblici, per gli interventi volti ad assicurare la funzionalità dei servizi pubblici, nonché per gli interventi sui beni del patrimonio artistico e culturale, nei Comuni di cui all'articolo 1, attraverso la concessione di contributi a favore:

- a) degli immobili adibiti ad uso scolastico o educativo pubblici o paritari per la prima infanzia e delle strutture edilizie universitarie, nonché degli edifici municipali, delle caserme in uso all'amministrazione della difesa e degli immobili demaniali o di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, formalmente dichiarati di interesse storico-artistico ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- b) delle opere di difesa del suolo e delle infrastrutture e degli impianti pubblici di bonifica per la difesa idraulica e per l'irrigazione;
- c) degli edifici pubblici ad uso pubblico, ivi compresi archivi, musei, biblioteche e chiese, che a tale fine sono equiparati agli immobili di cui alla lettera a);
- d) degli interventi di riparazione e ripristino strutturale degli edifici privati inclusi nelle aree cimiteriali e individuati come cappelle private, al fine di consentire il pieno utilizzo delle strutture cimiteriali.

2. Al fine di dare attuazione alla programmazione degli interventi di cui al comma 1, con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, si provvede a:

- a) predisporre e approvare un piano delle opere pubbliche, comprensivo degli interventi sulle urbanizzazioni dei centri o nuclei oggetto degli strumenti urbanistici attuativi, articolato per le quattro Regioni interessate, che quantifica il danno e ne prevede il finanziamento in base alle risorse disponibili;
- b) predisporre e approvare un piano dei beni culturali, articolato per le quattro Regioni interessate, che quantifica il danno e ne prevede il finanziamento in base alle risorse disponibili;

c) predisporre e approvare un piano di interventi sui dissesti idrogeologici, articolato per le quattro Regioni interessate, con priorità per quelli che costituiscono pericolo per centri abitati o infrastrutture;

d) predisporre e approvare un piano per lo sviluppo delle infrastrutture e il rafforzamento del sistema delle imprese, articolato per le quattro Regioni interessate limitatamente ai territori dei Comuni di cui all'allegato 1;

e) predisporre e approvare il piano per la gestione delle macerie e dei rifiuti derivanti dagli interventi di prima emergenza e ricostruzione oggetto del presente decreto, con le modalità previste nell'articolo 32, comma 2;

f) predisporre e approvare un programma delle infrastrutture ambientali da ripristinare e realizzare nelle aree oggetto degli eventi sismici del 24 agosto 2016, con particolare attenzione agli impianti di depurazione e di collettamento fognario.

3. Qualora la programmazione della rete scolastica preveda la costruzione di edifici in sedi nuove o diverse, le risorse per il ripristino degli edifici scolastici danneggiati sono comunque destinabili a tale scopo.

4. Sulla base delle priorità stabilite dal Commissario straordinario d'intesa con i vice commissari nella cabina di coordinamento di cui all'articolo 1, comma 5, e in coerenza con il piano delle opere pubbliche e il piano dei beni culturali di cui al comma 2, lettere a) e b), i soggetti attuatori provvedono a predisporre ed inviare i progetti degli interventi al Commissario straordinario.

5. Il Commissario straordinario, previo esame dei progetti presentati dai soggetti attuatori e verifica della congruità economica degli stessi, acquisito il parere della Conferenza permanente approva definitivamente i progetti esecutivi ed adotta il decreto di concessione del contributo.

6. I contributi di cui al presente articolo, nonché le spese per l'assistenza alla popolazione sono erogati in via diretta.

7. A seguito del rilascio del provvedimento di concessione del contributo, il Commissario straordinario inoltra i progetti esecutivi alla centrale unica di committenza di cui all'articolo 18 che provvede ad espletare le procedure di gara per la selezione degli operatori economici che realizzano gli interventi.

8. Ai fini dell'erogazione in via diretta dei contributi il Commissario straordinario può essere autorizzato, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, a stipulare appositi mutui di durata massima venticinquennale, sulla base di criteri di economicità e di contenimento della spesa, con oneri di ammortamento a carico del bilancio dello Stato, con la Banca europea per gli investimenti, con la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa, con la Cassa depositi e prestiti S.p.A. e con i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385. Le rate di ammortamento dei mutui attivati sono pagate agli istituti finanziatori direttamente dallo Stato.

9. Per quanto attiene la fase di programmazione e ricostruzione dei Beni culturali o delle opere pubbliche di cui al comma 1 lettere a) e c) si promuove un Protocollo di Intesa tra il Commissario straordinario, il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo ed il rappresentante delle Diocesi coinvolte, proprietarie dei beni ecclesiastici, al fine di concordare priorità, modalità e termini per il recupero dei beni danneggiati. Il Protocollo definisce le modalità attraverso cui rendere stabile e continuativa la consultazione e la collaborazione tra i soggetti contraenti, al fine di affrontare e risolvere concordemente i problemi in fase di ricostruzione.

10. Il monitoraggio dei finanziamenti di cui al presente articolo avviene sulla base di quanto disposto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.

11. Il Commissario straordinario definisce, con propri provvedimenti adottati d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, i criteri e le modalità attuative del comma 6.

EMENDAMENTI

14.2

La Commissione

Approvato

Al comma 1, dopo le parole: «patrimonio artistico e culturale» inserire le seguenti: «compresi quelli

sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, che devono prevedere anche opere di miglioramento sismico finalizzate ad accrescere in maniera sostanziale la capacità di resistenza delle strutture,».

14.3 (id. a 14.4)

La Commissione

Approvato

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: «educativo» a: «infanzia» con le seguenti: «educativo per la prima infanzia, pubblici o paritari».

14.500

Il Relatore

Approvato

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «ivi compresi» inserire le seguenti: «strutture sanitarie e socio-sanitarie e».

14.10

La Commissione

Approvato

Al comma 3, dopo le parole: «rete scolastica» inserire le seguenti: «o la riprogrammazione negli anni 2016, 2017 e 2018».

14.19

[COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CANDIANI](#)

Ritirato

Al comma 9, dopo le parole: «il Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo» inserire le seguenti: «, il Presidente dell'ANCI».

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO
L'ARTICOLO 14

14.0.1 (testo 2)

La Commissione

Approvato

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

«Art. 14-*bis*.

1. Entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria effettuano sui presidi ospedalieri nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, le verifiche tecniche di cui all'articolo 2, comma 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 20 marzo 2003, n. 3274, nonché la valutazione del fabbisogno finanziario necessario al miglioramento sismico delle strutture medesime, ai fini dei necessari interventi da adottarsi con apposita ordinanza di protezione civile a valere sulle risorse stanziare per le emergenze a far data dal 24 agosto 2016, sulle quali graveranno altresì gli oneri per le richiamate verifiche tecniche».

ARTICOLI 15 E 16 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 15.

(Soggetti attuatori degli interventi relativi alle opere pubbliche e ai beni culturali)

1. Per la riparazione, il ripristino con miglioramento sismico o la ricostruzione delle opere pubbliche e dei beni culturali, di cui all'articolo 14, comma 1, i soggetti attuatori degli interventi sono:

- a) le Regioni, attraverso gli uffici speciali per la ricostruzione, per i territori di rispettiva competenza;
- b) il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;
- c) il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

2. Le Diocesi, fermo restando la facoltà di avvalersi del Ministero dei beni e delle attività culturali e del Turismo, possono essere soggetti attuatori degli interventi quando questi siano completamente finanziati con risorse proprie. Nel caso di utilizzo di fondi pubblici la funzione di soggetto attuatore è svolto dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del Turismo.

Articolo 16.

(Conferenza permanente e Commissioni paritetiche)

1. Al fine di potenziare e accelerare la ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 e di garantire unitarietà e omogeneità nella programmazione, nella pianificazione e nella gestione degli interventi, la direzione, il coordinamento e il controllo delle operazioni di ricostruzione, nonché la decisione in ordine agli atti di programmazione, di pianificazione, di attuazione ed esecuzione degli interventi e di approvazione dei progetti, sono affidati a un organo unico di direzione, coordinamento e decisione a competenza intersettoriale denominato «Conferenza permanente», presieduto dal Commissario straordinario o da suo delegato e composto da un rappresentante, rispettivamente, del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, della Regione, dell'Ente Parco e del comune territorialmente competenti.

2. La Conferenza permanente è validamente costituita con la presenza di almeno la metà dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti. La determinazione motivata di conclusione del procedimento, adottata dal presidente, sostituisce a ogni effetto tutti i pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, inclusi quelli di gestori di beni o servizi pubblici, di competenza delle amministrazioni coinvolte. Si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso la propria posizione ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto del procedimento. La determinazione conclusiva ha altresì effetto di variante agli strumenti urbanistici vigenti. Si applicano, per tutto quanto non diversamente disposto nel presente articolo e in quanto compatibili, le disposizioni in materia di conferenza dei servizi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Le autorizzazioni alla realizzazione degli interventi sui beni culturali tutelati ai sensi della Parte II del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, sono rese dal rappresentante del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo in seno alla Conferenza. Il parere del rappresentante del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è comunque necessario ai fini dell'approvazione del programma delle infrastrutture ambientali. Sono assicurate adeguate forme di partecipazione delle popolazioni interessate, mediante pubbliche consultazioni, nelle modalità del pubblico dibattito o dell'inchiesta pubblica, definite dal Commissario straordinario nell'atto di disciplina del funzionamento della Conferenza permanente.

3. La Conferenza, in particolare:

- a) esprime parere obbligatorio e vincolante sugli strumenti urbanistici attuativi adottati dai singoli Comuni entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione da parte dei Comuni stessi;
- b) approva i progetti esecutivi delle opere pubbliche e dei beni culturali promossi dai soggetti attuatori di cui all'articolo 15, comma 1, e acquisisce l'autorizzazione per gli interventi sui beni culturali, che è resa in seno alla Conferenza stessa dal rappresentante del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;
- c) laddove previsto, per gli interventi privati, prima della concessione dei contributi richiesti e degli altri benefici di legge, esprime il parere in materia ambientale e acquisisce quello a tutela dei beni culturali, che è reso in seno Conferenza stessa dal rappresentante del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;
- d) esprime parere obbligatorio e vincolante sul programma delle infrastrutture ambientali.

4. Al fine di accelerare il processo di ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 presso ogni Regione è istituita una «Commissione paritetica» presieduta dal vice commissario o suo delegato e composta da un rappresentante della struttura competente al rilascio delle autorizzazioni sismiche e del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

5. La Commissione paritetica, per ciascuna Regione, esprime il parere congiunto obbligatorio per tutti i progetti preliminari relativi ai beni culturali sottoposti alla tutela del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, e

limitatamente alle opere pubbliche esprime il parere nel caso gli interventi siano sottoposti al vincolo ambientale o ricompresi nelle aree dei parchi nazionali o delle aree protette regionali.

6. Con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, si provvede a disciplinare le modalità di funzionamento, anche telematico, e di convocazione della Conferenza permanente di cui al comma 1 e delle Commissioni paritetiche di cui al comma 4.

EMENDAMENTO

16.3

La Commissione

Approvato

Al comma 5, sostituire le parole: «progetti preliminari» con le seguenti: «progetti di fattibilità».

ARTICOLO 17 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 17.

(*Art-Bonus*)

1. Il credito di imposta di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, e successive modificazioni, spetta anche per le erogazioni liberali effettuate, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, a favore del Ministero dei beni delle attività culturali e del turismo per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali di interesse religioso presenti nei Comuni di cui all'articolo 1 anche appartenenti ad enti ed istituzioni della Chiesa cattolica o di altre confessioni religiose, di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 24 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni. Per la realizzazione dei lavori su beni immobili di cui al presente articolo, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 11-*bis*, del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125.

2. Al fine di favorire gli interventi di restauro del patrimonio culturale nelle aree colpite da eventi calamitosi, il credito di imposta di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, e successive modificazioni, spetta anche per le erogazioni liberali effettuate, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, per il sostegno dell'Istituto superiore per la conservazione e il restauro, dell'Opificio delle pietre dure e dell'Istituto centrale per il restauro e la conservazione del patrimonio archivistico e librario.

3. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 0,8 milioni di euro per l'anno 2018, in 1,3 milioni di euro per l'anno 2019, in 1,8 milioni di euro per l'anno 2020 e in 0,6 milioni di euro per l'anno 2021 e in 0,13 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 52.

ORDINI DEL GIORNO

G17.100

[MONTEVECCHI](#), [BULGARELLI](#), [MANGILI](#), [LEZZI](#), [BLUNDO](#)

Ritirato

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 2567, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016»;

premesso che:

l'articolo 17, recante agevolazioni per interventi sui beni culturali, estende il credito d'imposta (cosiddetto «*Art-Bonus*») di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, nella legge 29 luglio 2014, n. 106, alle erogazioni liberali effettuate in favore del MIBACT per interventi sui beni culturali nelle aree colpite dall'evento sismico del 24 agosto 2016;

nel medesimo articolo, al dichiarato fine di favorire gli interventi di restauro del patrimonio culturale nelle aree colpite, detto credito d'imposta viene riconosciuto anche in relazione alle erogazioni liberali effettuate nei confronti dell'Istituto superiore per la conservazione e il restauro, dell'Opificio delle pietre dure e dell'Istituto centrale per il restauro e la conservazione del patrimonio archivistico e librario;

considerato che:

il patrimonio culturale devastato dagli eventi sismici è rilevante e ha colpito la sensibilità non solo della popolazione locale, ma di tutta la nazione;

valutato che:

i fondi risultano al momento insufficienti per sopperire alle necessità di ricostruzione e messa in sicurezza;

impegna il Governo ad adottare ogni provvedimento utile, anche di carattere normativo, finalizzato all'istituzione di una piattaforma di *Crowdfunding* tematico sul genere «Adotta un monumento», dedicata a progetti espressamente volti a recupero, conservazione e restauro di beni culturali, valutando la possibilità di ampliare anche a tale genere di interventi le misure di credito d'imposta, come stabilite dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito con modificazioni in legge 29 luglio 2014, n. 106.

G17.101

FUCKSIA, CERONI

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

premessi che:

il provvedimento sottoposto al nostro esame è stato emanato dal Governo a causa della sua necessità e urgenza per dare una serie di risposte normative necessarie per il soddisfacimento dei bisogni immediati e dare risposte concrete e pianificate alle popolazioni, ai territori, alle imprese, alle specie animali viventi nelle zone colpite da gravissimi sismi. Il provvedimento contiene molti interventi necessari alla al sostegno della popolazione, alla ricostruzione, alla ripresa economica delle zone colpite dal terremoto del Centro Italia. Tra le misure previste si plaude al risarcimento integrale per gli edifici danneggiati, il prestito d'onore per il riavvio delle attività produttive, la cassa integrazione in deroga per i lavoratori di imprese coinvolte nel sisma, il rinvio di imposte e tasse per i singoli e le imprese che documenteranno l'impossibilità del pagamento a causa del terremoto,

impegna il Governo a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa, al fine di adottare eventuali, ulteriori iniziative volte a consentire che, per attuare le opere di messa in sicurezza degli stabili danneggiati dal sisma, sia necessaria e sufficiente la compilazione del verbale, a cura del responsabile dell'ufficio tecnico comunale, fermo restando l'obbligo contenuto nell'articolo 27 del Codice dei beni culturali, ovvero la comunicazione degli edifici vincolati messi in sicurezza alla Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio dei beni culturali.

(*) Accolto dal Governo

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO
L'ARTICOLO 17

17.0.1 (testo 2)

La Commissione

Approvato

Dopo la lettera l), inserire la seguente:

«l-bis) dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

"Art. 17-bis.

(Erogazioni liberali nei confronti dei comuni colpiti da sisma e da eventi calamitosi)

1. All'articolo 100 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera m), è inserita la seguente:

'm-bis) le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato e dei comuni, per contributi volontari versati in seguito ad eventi sismici o calamitosi che hanno colpito l'ente a cui si effettua il versamento. Il Ministro dell'economia e delle finanze individua con proprio decreto, in seguito ad eventi sismici o calamitosi, sulla base di criteri che saranno definiti sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, gli enti che possono beneficiare delle predette

erogazioni liberali; determina, a valere sulla somma allo scopo indicata, le quote assegnate a ciascun ente o soggetto beneficiario; definisce gli obblighi di informazione da parte dei soggetti erogatori e dei soggetti beneficiari; vigila sull'impiego delle erogazioni e comunica, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento all'Agenzia delle entrate, l'elenco dei soggetti erogatori e l'ammontare delle erogazioni liberali da essi effettuate"».

ARTICOLI 18 E 19 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 18.

(Centrale unica di committenza)

1. I soggetti attuatori di cui all'articolo 15, comma 1, per la realizzazione degli interventi pubblici relativi alle opere pubbliche ed ai beni culturali di propria competenza, si avvalgono di una centrale unica di committenza.
2. La centrale unica di committenza è individuata nell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A.
3. I rapporti tra il Commissario straordinario e la centrale unica di committenza individuata al comma 2 sono regolati da apposita convenzione.

Capo II

MISURE PER IL SISTEMA PRODUTTIVO E LO SVILUPPO ECONOMICO

Articolo 19.

(Fondo di garanzia per le PMI in favore delle zone colpite dal sisma del 24 agosto 2016)

1. Per la durata di tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, in favore delle micro, piccole e medie imprese, ivi comprese quelle del settore agroalimentare, con sede o unità locali ubicate nei territori dei Comuni di cui all'articolo 1, che hanno subito danni in conseguenza degli eventi sismici del 24 agosto 2016, l'intervento del fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è concesso, a titolo gratuito e con priorità sugli altri interventi, per un importo massimo garantito per singola impresa di 2.500.000 euro. Per gli interventi di garanzia diretta la percentuale massima di copertura è pari all'80 per cento dell'ammontare di ciascuna operazione di finanziamento. Per gli interventi di controgaranzia la percentuale massima di copertura è pari al 90 per cento dell'importo garantito dal confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura dell'80 per cento. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato.

ORDINE DEL GIORNO

G19.100

[CASTALDI](#), [LEZZI](#), [MANGILI](#), [BULGARELLI](#), [BLUNDO](#)

Ritirato

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016»;

premessi che:

l'articolo 19 interviene a favore delle micro, piccole e medie imprese, comprese quelle del settore agroalimentare, con sede o unità locali ubicate nei territori dei Comuni interessati dal sisma, che hanno subito danni in conseguenza degli eventi sismici, stabilendo per esse - per tre anni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame - priorità e gratuità nell'accesso al Fondo di garanzia per le PMI;

in particolare, l'articolo 19 dispone che - per il suddetto periodo di tre anni - l'intervento del Fondo di garanzia per le PMI sia concesso, a titolo gratuito e con priorità sugli altri interventi, in favore delle micro, piccole e medie imprese, comprese quelle del settore agroalimentare, con sede o unità locali ubicate nei territori dei Comuni interessati dal sisma di cui all'articolo 1, che hanno subito danni in conseguenza degli eventi sismici,

impegna il Governo a prevedere che l'intervento del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge n. 662 del 1996, a favore delle imprese con sede o unità locali ubicate nei territori dei Comuni colpiti dal sisma del 24 agosto 2016 tenga conto, ai fini della concessione di finanziamenti, anche della probabilità di inadempimento delle imprese, al fine di non alterare sostanzialmente e non mettere a rischio gli utilizzi delle risorse appostate sul Fondo in questione, avente rilevanza nazionale.

ARTICOLI 20 E 21 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 20.

(Sostegno alle imprese danneggiate dal sisma del 24 agosto 2016)

1. Una quota pari a complessivi 35 milioni di euro delle risorse del fondo di cui all'articolo 4, è trasferita sulle contabilità speciali di cui al comma 4 del medesimo articolo 4 ed è riservata alla concessione di agevolazioni, nella forma del contributo in conto interessi, alle imprese, con sede o unità locali ubicate nei territori dei Comuni di cui all'articolo 1, che hanno subito danni per effetto degli eventi sismici verificatisi il 24 agosto 2016. Sono comprese tra i beneficiari anche le imprese agricole la cui sede principale non è ubicata nei territori di cui all'allegato 1, ma i cui fondi siano situati in tali territori. I criteri, anche per la ripartizione, e le modalità per la concessione dei contributi in conto interessi sono stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, su proposta delle Regioni interessate.
2. Al fine di sostenere la ripresa e lo sviluppo del tessuto produttivo dell'area colpita dal sisma del 24 agosto 2016, le risorse di cui al comma 1, possono essere utilizzate anche per agevolazioni nella forma di contributo in conto capitale alle imprese che realizzino, ovvero abbiano realizzato, a partire dal 24 agosto 2016, investimenti produttivi nei territori dei Comuni di cui all'articolo 1. L'ammontare delle disponibilità, i criteri, le condizioni e le modalità di concessione delle agevolazioni di cui al presente comma sono disciplinati con il provvedimento di cui al comma 1, tenuto conto delle effettive disponibilità in relazione all'onere per i contributi in conto interesse. Alla concessione delle agevolazioni di cui al presente comma provvedono i vice commissari, ai sensi dell'articolo 1, comma 5.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato.

Articolo 21.

(Disposizioni per il sostegno e lo sviluppo delle aziende agricole, agroalimentari e zootecniche)

1. Allo scopo di garantire la continuità operativa delle azioni poste in essere prima dell'entrata in vigore del presente decreto, i cui effetti sono fatti salvi, le disposizioni di cui all'articolo 7 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 13 settembre 2016, n. 393, restano in vigore fino al 31 dicembre 2018.
2. In favore delle imprese agricole ubicate nei Comuni di cui all'articolo 1, colpite dal sisma del 24 agosto 2016, sono destinate risorse fino all'importo di 1 milione di euro per l'anno 2016, a valere sulle disponibilità residue già trasferite all'ISMEA del Fondo di cui all'articolo 1, comma 1068, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per abbattere, fino all'intero importo, secondo il metodo di calcolo di cui alla decisione della Commissione Europea C(2015) 597 *final* del 5 febbraio 2015, le commissioni per l'accesso alle garanzie dirette di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato.
3. All'articolo 23 del decreto-legge 24 giugno 2016, n.113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Al fine di favorire la stipula degli accordi e l'adozione delle decisioni di cui all'articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) n. 2016/559 della Commissione dell'11 aprile 2016 e di dare attuazione alle misure di cui all'articolo 1 del regolamento delegato (UE) 2016/1613 della Commissione dell'8 settembre 2016, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2016, di cui 1 milione di euro è destinato alle aziende zootecniche ubicate nei Comuni delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, colpiti dal sisma del 24 agosto 2016.»

4. Al fine di perseguire il pronto ripristino del potenziale produttivo danneggiato dal sisma, di valorizzare e promuovere la commercializzazione dei prodotti agricoli e agroalimentari e di sostenere un programma strategico condiviso dalle Regioni interessate e dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, l'intera quota del cofinanziamento regionale dei programmi di sviluppo rurale 2014 -- 2020 delle Regioni di cui all'articolo 1, limitatamente alle annualità 2016, 2017 e 2018, è assicurata dallo Stato attraverso le disponibilità del fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183.

ORDINE DEL GIORNO

G21.100

[CASTALDI](#), [GIROTTI](#), [MANGILI](#), [BULGARELLI](#), [LEZZI](#), [BLUNDO](#), [NUGNES](#)

Ritirato

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016»,

premessi che:

l'articolo 21, al comma 4, al fine di perseguire il pronto ripristino del potenziale produttivo danneggiato dal sisma, di valorizzare e promuovere la commercializzazione dei prodotti agricoli e agroalimentari e di sostenere un programma strategico condiviso dalle Regioni interessate e dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, prevede che lo Stato assicuri l'intera quota del cofinanziamento regionale dei programmi di sviluppo rurale 2014-2020 delle Regioni di cui all'articolo 1, limitatamente alle annualità 2016, 2017 e 2018, attraverso le disponibilità del fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie di cui all'articolo 5 della legge n. 183 del 1987;

la relazione tecnica precisa che, trattandosi di utilizzo di risorse già disponibili a legislazione vigente, non si rilevano effetti finanziari negativi, ma occorre rilevare che non si fornisce la quantificazione delle risorse, pari alla quota di cofinanziamento regionale dei programmi di sviluppo rurale per tre anni delle regioni Lazio, Marche, Abruzzo, Umbria, che saranno assicurate dallo Stato tramite ricorso al Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183 del 1987;

considerato che:

il Servizio del Bilancio rileva che la norma sembrerebbe suscettibile di ridurre nella misura richiesta per le esigenze dei territori colpiti dal sisma gli interventi posti in parte a carico delle disponibilità del Fondo citato, con possibili riflessi sull'utilizzo a livello nazionale delle risorse,

impegna il Governo a voler significativamente incrementare, nel corso dell'esame della legge di bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017, le risorse del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183 del 1987.

ARTICOLI 22 E 23 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 22.

(Promozione turistica)

1. Il Commissario straordinario, sentite le Regioni interessate, al fine di sostenere la ripresa delle attività economiche nei territori colpiti dagli eventi sismici del 24 agosto 2016, predispose in accordo con ENIT - Agenzia nazionale del turismo entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un programma per la promozione e il rilancio del turismo nei medesimi territori.
2. Il programma di cui al comma 1 è realizzato a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente sul bilancio di ENIT -- Agenzia nazionale del turismo, nel limite massimo di 2 milioni di euro per l'anno 2017.

Articolo 23.

(Contributi INAIL per la messa in sicurezza di immobili produttivi)

1. Per assicurare la ripresa e lo sviluppo delle attività economiche in condizioni di sicurezza per i lavoratori nei territori dei Comuni di cui all'articolo 1, è trasferita alla contabilità speciale di cui all'articolo 4 la somma di trenta milioni di euro destinata dall'Istituto nazionale assicurazione contro gli

infortuni sul lavoro (INAIL), nel bilancio di previsione per l'anno 2016, al finanziamento dei progetti di investimento e formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

2. La ripartizione fra le Regioni interessate delle somme di cui al comma 1 e i relativi criteri generali di utilizzo sono definiti con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, nel rispetto dei regolamenti UE n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « *de minimis*».

ORDINI DEL GIORNO

G23.100

[CASTALDI](#), [GIROTTI](#), [MANGILI](#), [BULGARELLI](#), [LEZZI](#), [BLUNDO](#), [NUGNES](#)

Ritirato

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016»;

premessi che:

l'articolo 23 contiene una serie di misure per assicurare la ripresa e lo sviluppo delle attività economiche in condizioni di sicurezza per i lavoratori nei territori dei comuni colpiti dal sisma del 24 agosto 2016;

il comma 1 prevede, infatti, lo stanziamento di 30 milioni di euro per la realizzazione di progetti di investimento e formazione nei settori della salute e della sicurezza sul lavoro. Tali risorse dovranno essere trasferite dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) alla contabilità speciale appositamente istituita con il decreto in questione;

la Relazione tecnica al provvedimento rappresenta che le risorse in esame costituiscono parte delle risorse stanziato nel bilancio dell'INAIL per il 2016 relative al finanziamento di progetti di cui all'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo n. 81 del 2008 (bando ISI), il cui stanziamento complessivo è pari a 224,9 mIn di euro. La riduzione del predetto importo attuata con la norma in esame consentirà, comunque, di finanziare il sistema imprenditoriale italiano, al fine di favorire il miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. La Relazione conclude confermando che l'attuazione della norma in esame non pregiudica le attività previste a legislazione vigente e che il trasferimento dei fondi in oggetto non comporta oneri aggiuntivi per la finanza pubblica,

impegna il Governo a voler significativamente incrementare, nel corso dell'esame della legge di bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017, le risorse relative al finanziamento di progetti di cui all'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo n. 81 del 2008.

G23.101

[BAROZZINO](#), [DE PETRIS](#), [URAS](#), [BOCCHINO](#), [CAMPANELLA](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [MINEO](#), [PETRAGLIA](#)

V. testo 2

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016»;

premessi che:

gli eventi sismici del 2012 in Emilia-Romagna avevano già evidenziate la vulnerabilità delle fabbriche, sia di quelle costruite a partire dagli anni sessanta fino a quelle più recenti;

molte vittime del terremoto in Emilia erano lavoratori rimasti schiacciati dal peso dei capannoni;

lo stesso recente terremoto che ha colpito l'Umbria e le Marche ha mostrato che i capannoni industriali in Italia sono per la maggior parte a rischio sismico;

nella cartiera di Pioraco di Macerata, nelle Marche, lavorano complessivamente 146 lavoratori: in occasione della recente scossa sismica l'intero tetto della sala macchine è crollato nel cambio di turno, quando stavano lavorando solo 20 persone, che sono riuscite a scappare, salvandosi dal sisma, impegna il Governo ad includere tra le priorità e a prevedere stanziamenti specifici per la messa in sicurezza delle fabbriche e dei capannoni industriali, innanzitutto nelle zone a rischio sismico e, progressivamente, su tutto il territorio nazionale.

G23.101 (testo 2)

[BAROZZINO](#), [DE PETRIS](#), [URAS](#), [BOCCHINO](#), [CAMPANELLA](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [MINEO](#), [PETRAGLIA](#)

Approvato

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016»;

premessi che:

gli eventi sismici del 2012 in Emilia-Romagna avevano già evidenziate la vulnerabilità delle fabbriche, sia di quelle costruite a partire dagli anni sessanta fino a quelle più recenti;

molte vittime del terremoto in Emilia erano lavoratori rimasti schiacciati dal peso dei capannoni;

lo stesso recente terremoto che ha colpito l'Umbria e le Marche ha mostrato che i capannoni industriali in Italia sono per la maggior parte a rischio sismico;

nella cartiera di Pioraco di Macerata, nelle Marche, lavorano complessivamente 146 lavoratori: in occasione della recente scossa sismica l'intero tetto della sala macchine è crollato nel cambio di turno, quando stavano lavorando solo 20 persone, che sono riuscite a scappare, salvandosi dal sisma,

impegna il Governo a valutare la possibilità di includere tra le priorità e prevedere stanziamenti specifici per la messa in sicurezza delle fabbriche e dei capannoni industriali, innanzitutto nelle zone a rischio sismico e, progressivamente, su tutto il territorio nazionale.

ARTICOLI DA 24 A 27 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 24.

(Interventi a favore delle micro, piccole e medie imprese nelle zone colpite dagli eventi sismici)

1. Per sostenere il ripristino ed il riavvio delle attività economiche già presenti nei territori dei Comuni di cui all'articolo 1, sono concessi a micro, piccole e medie imprese, danneggiate dagli eventi sismici del 24 agosto 2016, finanziamenti agevolati a tasso zero a copertura del cento per cento degli investimenti fino a 30.000 euro. I finanziamenti agevolati sono rimborsati in 10 anni con un periodo di 3 anni di preammortamento.

2. Per sostenere la nascita e la realizzazione di nuove imprese e nuovi investimenti nei territori dei Comuni di cui all'articolo 1, nei settori della trasformazione di prodotti agricoli, dell'artigianato, dell'industria, dei servizi alle persone, del commercio e del turismo sono concessi a micro, piccole e medie imprese finanziamenti agevolati, a tasso zero, a copertura del cento per cento degli investimenti fino a 600.000 euro. I finanziamenti sono rimborsati in 8 anni con un periodo di 3 anni di preammortamento.

3. I finanziamenti di cui al presente articolo sono concessi, per l'anno 2016, nel limite massimo di 10 milioni di euro, a tal fine utilizzando le risorse disponibili sull'apposita contabilità speciale del fondo per la crescita sostenibile, di cui all'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.

4. Alla disciplina dei criteri, delle condizioni e delle modalità di concessione delle agevolazioni di cui ai commi 1 e 2 si provvede con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, sentito il Ministero dello sviluppo economico, nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato.

Articolo 25.

(Rilancio del sistema produttivo)

1. Per garantire ai territori dei Comuni di cui all'articolo 1, percorsi di sviluppo economico sostenibile e per sostenere nuovi investimenti produttivi, anche attraverso l'attrazione e la realizzazione di progetti imprenditoriali di nuovi impianti, ampliamento di impianti esistenti e riconversione produttiva, si prevede l'applicazione, nei limiti delle risorse effettivamente disponibili, del regime di aiuto, di cui al decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, come disciplinato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 9 giugno 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 178 del 3 agosto 2015, ai sensi di quanto previsto dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
2. Al fine di consentire l'applicazione del regime di aiuto di cui al comma 1, il Ministro dello sviluppo economico, con propri decreti, provvede a riconoscere i Comuni di cui all'allegato 1, quale area in cui si applicano le disposizioni di cui all'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.

Capo III

MISURE PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE

Articolo 26.

(Norme in materia di risorse finanziarie degli Enti parco nazionali coinvolti dal sisma)

1. Agli Enti parco nazionali del Gran Sasso e Monti della Laga e dei Monti Sibillini, per l'esercizio finanziario 2016, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 12 e 14, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, agli articoli 61 e 67 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e all'articolo 1, commi 141 e 142, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 127.000 euro per l'anno 2016, si provvede ai sensi dell'articolo 52.

Articolo 27.

(Programma per la realizzazione delle infrastrutture ambientali)

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto il Commissario straordinario predispone e approva un programma delle infrastrutture ambientali da ripristinare e realizzare nei Comuni di cui all'allegato 1, con particolare attenzione agli impianti di depurazione e di collettamento fognario.
2. Per la progettazione e realizzazione degli interventi previsti dal programma delle infrastrutture ambientali il Commissario straordinario può avvalersi, sulla base di apposite convenzioni per la disciplina dei relativi rapporti, di società *in house* delle amministrazioni centrali dello Stato, dotate di specifica competenza tecnica, individuate di intesa con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. I pareri, i visti, i nulla-osta necessari per la realizzazione degli interventi devono essere resi dalle amministrazioni competenti entro sette giorni dalla richiesta ovvero entro un termine complessivamente non superiore a quindici giorni in caso di richiesta motivata di proroga e, qualora entro tale termine non siano resi, si intendono acquisiti con esito positivo.
3. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo nei limiti di 3 milioni di euro nel 2016, si provvede ai sensi dell'articolo 52.

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

27.1 (testo 2)

La Commissione

Approvato

Al comma 1, in fine, dopo le parole: «collettamento fognario» aggiungere le seguenti: «nonché degli acquedotti.».

27.3

[COMAROLI](#), [CANDIANI](#), [ARRIGONI](#)

Ritirato

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «opere di captazione e acquedotti».

G27.100

[NUGNES](#), [LEZZI](#), [MANGILI](#), [BULGARELLI](#), [BLUNDO](#)

Ritirato

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016»;

premesso che:

l'articolo 27 introduce disposizioni volte a prevedere un programma delle infrastrutture ambientali da ripristinare e realizzare nei comuni indicati all'allegato 1 al presente decreto-legge;

il legislatore non specifica tra le infrastrutture ambientali il ripristino delle opere idrauliche come gli acquedotti;

considerato che:

in seguito al sisma del 24 agosto scorso si è verificato l'allagamento delle strade del comune di Castelsantangelo sul Nera;

secondo i tecnici del Cnr questo fenomeno potrebbe essere causato dall'ingente quantità d'acqua che scendendo a valle dalle pendici dei Monti Sibillini non sfocia nel Nera ma si deposita nel sottosuolo dell'alveo del fiume,

impegna il Governo:

ad includere tra le infrastrutture ambientali anche quello riguardante le opere di presa convogliamento e distribuzione dell'acqua come gli acquedotti;

ad attivarsi affinché si provveda al ripristino delle suddette opere idrauliche presenti nei territori colpiti dal sisma e fortemente compromessi dallo stesso.

G27.101

[FUCKSIA](#), [CERONI](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

premesso che:

il provvedimento sottoposto al nostro esame è stato emanato dal Governo a causa della sua necessità e urgenza per dare una serie di risposte normative necessarie per il soddisfacimento dei bisogni immediati e dare risposte concrete e pianificate alle popolazioni, ai territori, alle imprese, alle specie animali viventi nelle zone colpite da gravissimi sismi. Il provvedimento contiene molti interventi necessari alla al sostegno della popolazione, alla ricostruzione, alla ripresa economica delle zone colpite dal terremoto del Centro Italia. Tra le misure previste si plaude al risarcimento integrale per gli edifici danneggiati, il prestito d'onore per il riavvio delle attività produttive, la cassa integrazione in deroga per i lavoratori di imprese coinvolte nel sisma, il rinvio di imposte e tasse per i singoli e le imprese che documenteranno l'impossibilità del pagamento a causa del terremoto,

impegna il Governo a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa, al fine di adottare eventuali, ulteriori iniziative volte a creare dei «Centri operativi regionali per la conoscenza e lo sviluppo della cultura architettonica ed il paesaggio», aventi lo scopo di mettere in connessione gli operatori del settore per cooperare al fine di dare effettività al valore costituzionale della tutela del paesaggio, da considerarsi come bene pubblico diffuso da salvaguardare per le sue caratteristiche estetiche, storiche, culturali, naturali. Tali centri avranno la missione di far conoscere, tra la cittadinanza, il fatto che le trasformazioni del paesaggio operate dall'uomo per le sue necessità economiche e sociali devono conciliarsi con la promozione della sicurezza e la conservazione della biodiversità, il mantenimento di quelle particolarità, condivise dalle popolazioni locali come valori, che l'intera società civile aspira a veder riconosciute e riconoscibili nel proprio ambiente di vita. A tale fine devono essere elaborate dai Centri delle linee guida per la progettazione di interventi di qualità

paesaggistica e di valorizzazione della sicurezza abitativa.

(*) Accolto dal Governo

ARTICOLO 28 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 28.

(Disposizioni in materia di trattamento e trasporto del materiale derivante dal crollo parziale o totale degli edifici)

1. Allo scopo di garantire la continuità operativa delle azioni poste in essere prima dell'entrata in vigore del presente decreto, sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 2 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 28 agosto 2016, n. 389, all'articolo 3 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 1° settembre 2016, n. 391, e agli articoli 11 e 12 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 19 settembre 2016, n. 394, ed i provvedimenti adottati ai sensi delle medesime disposizioni.
2. Il Commissario straordinario, nell'ambito del comitato di indirizzo e pianificazione di cui al comma 10, sentita l'Autorità nazionale anticorruzione, predispone e approva il piano per la gestione delle macerie e dei rifiuti derivanti dagli interventi di prima emergenza e ricostruzione oggetto del presente decreto.
3. Il piano di cui al comma 2 è redatto allo scopo di:
 - a) fornire gli strumenti tecnici ed operativi per la migliore gestione delle macerie derivanti dai crolli e dalle demolizioni;
 - b) individuare le risorse occorrenti e coordinare il complesso delle attività da porre in essere per la più celere rimozione delle macerie, indicando i tempi di completamento degli interventi;
 - c) assicurare, attraverso la corretta rimozione e gestione delle macerie, la possibilità di recuperare le originarie matrici storico-culturali degli edifici crollati;
 - d) operare interventi di demolizione di tipo selettivo che tengano conto delle diverse tipologie di materiale, al fine di favorire il trattamento specifico dei cumuli preparati, massimizzando il recupero delle macerie e riducendo i costi di intervento;
 - e) limitare il volume dei rifiuti recuperando i materiali che possono essere utilmente impiegati come nuova materia prima.
4. In deroga all'articolo 184 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, i materiali derivanti dal crollo parziale o totale degli edifici pubblici e privati causati dagli eventi sismici del 24 agosto 2016, quelli derivanti dalle attività di demolizione e abbattimento degli edifici pericolanti disposte dai Comuni interessati dagli eventi sismici nonché da altri soggetti competenti o comunque svolti su incarico dei medesimi, sono classificati rifiuti urbani non pericolosi con codice CER 20.03.99, limitatamente alle fasi di raccolta e trasporto da effettuarsi verso i centri di raccolta comunali e i siti di deposito temporaneo di cui ai commi 6 e 7, fatte salve le situazioni in cui è possibile segnalare i materiali pericolosi ed effettuare, in condizioni di sicurezza, le raccolte selettive. Ai fini dei conseguenti adempimenti amministrativi, il produttore dei materiali di cui al presente articolo è il Comune di origine dei materiali stessi, in deroga all'articolo 183, comma 1, lettera f), del decreto legislativo n. 152 del 2006.
5. Non costituiscono rifiuto i resti dei beni di interesse architettonico, artistico e storico, nonché quelli dei beni ed effetti di valore anche simbolico appartenenti all'edilizia storica, i coppi, i mattoni, le ceramiche, le pietre con valenza di cultura locale, il legno lavorato, i metalli lavorati. Tali materiali sono selezionati e separati secondo le disposizioni delle competenti Autorità, che ne individuano anche il luogo di destinazione. Il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo integra con proprio decreto, ove necessario, entro cinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le disposizioni applicative già all'uopo stabilite dal soggetto attuatore nominato ai sensi dell'articolo 5 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 13 settembre 2016, n. 393. Le autorizzazioni previste dalla vigente disciplina di tutela del patrimonio culturale, ove necessarie, si intendono acquisite con l'assenso manifestato mediante annotazione nel verbale sottoscritto dal

rappresentante del Ministero che partecipa alle operazioni.

6. La raccolta e il trasporto dei materiali di cui al comma 4 ai centri di raccolta comunali ed ai siti di deposito temporaneo sono operati a cura delle aziende che gestiscono il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani presso i territori interessati o dei Comuni territorialmente competenti o delle pubbliche amministrazioni a diverso titolo coinvolte, direttamente o attraverso imprese di trasporto autorizzate da essi incaricate. Le predette attività di trasporto, sono effettuate senza lo svolgimento di analisi preventive. Il Centro di coordinamento RAEE è tenuto a prendere in consegna i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) nelle condizioni in cui si trovano, con oneri a proprio carico.

7. In coerenza con quanto stabilito al comma 1, anche in deroga alla normativa vigente, previa verifica tecnica della sussistenza delle condizioni di salvaguardia ambientale e di tutela della salute pubblica, sono individuati, dai soggetti pubblici all'uopo autorizzati, eventuali e ulteriori appositi siti per il deposito temporaneo dei rifiuti comunque prodotti fino al 31 dicembre 2018, autorizzati, sino alla medesima data, a ricevere i materiali predetti, e a detenerli nelle medesime aree per un periodo non superiore a dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. I siti di deposito temporaneo di cui all'articolo 3, comma 1, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 1° settembre 2016, n. 391, sono autorizzati, nei limiti temporali necessari, fino al 31 dicembre 2018, e possono detenere i rifiuti già trasportati per un periodo non superiore a dodici mesi. Per consentire il rapido avvio a recupero o smaltimento dei materiali di cui al presente articolo, possono essere autorizzati in deroga, fino al 31 dicembre 2018 aumenti di quantitativi e tipologie di rifiuti conferibili presso impianti autorizzati, previa verifica istruttoria semplificata dell'idoneità e compatibilità dell'impianto, senza che ciò determini modifica e integrazione automatiche delle autorizzazioni vigenti degli impianti. I titolari delle attività che detengono sostanze classificate come pericolose per la salute e la sicurezza che potrebbero essere frammiste alle macerie sono tenuti a darne comunicazione al Sindaco del Comune territorialmente competente ai fini della raccolta e gestione in condizioni di sicurezza. Il Commissario straordinario autorizza, qualora necessario, l'utilizzo di impianti mobili per le operazioni di selezione e separazione di flussi omogenei di rifiuti da avviare agli impianti autorizzati di recupero e smaltimento. Il Commissario straordinario stabilisce le modalità di rendicontazione dei quantitativi dei materiali di cui al comma 4 raccolti e trasportati, nonché dei rifiuti gestiti dagli impianti di recupero e smaltimento.

8. I gestori dei siti di deposito temporaneo di cui al comma 6 ricevono i mezzi di trasporto dei materiali senza lo svolgimento di analisi preventive, procedono allo scarico presso le piazzole attrezzate e assicurano la gestione dei siti provvedendo, con urgenza, all'avvio agli impianti di trattamento dei rifiuti selezionati presenti nelle piazzole medesime. Tali soggetti sono tenuti altresì a fornire il personale di servizio per eseguire, previa autorizzazione del Commissario straordinario, la separazione e cernita dal rifiuto tal quale, delle matrici recuperabili, dei rifiuti pericolosi e dei RAEE, nonché il loro avvio agli impianti autorizzati alle operazioni di recupero e smaltimento.

9. Al fine di agevolare i flussi e ridurre al minimo ulteriori impatti dovuti ai trasporti, i rifiuti urbani indifferenziati prodotti nei luoghi adibiti all'assistenza alla popolazione colpita dall'evento sismico possono essere conferiti negli impianti già allo scopo autorizzati secondo il principio di prossimità, senza apportare modifiche alle autorizzazioni vigenti, in deroga alla eventuale definizione dei bacini di provenienza dei rifiuti urbani medesimi. In tal caso, il gestore dei servizi di raccolta si accorda preventivamente con i gestori degli impianti dandone comunicazione alla Regione e all'Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA) territorialmente competenti.

10. Il Commissario straordinario costituisce un comitato di indirizzo e pianificazione delle attività di rimozione dei rifiuti e della ricostruzione, presieduto dal Commissario stesso o da un suo delegato e composto dai Sindaci e dai Presidenti delle Regioni interessate dal sisma ovvero da loro delegati, nonché da un rappresentante, rispettivamente, dei Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dei beni e delle attività culturali e del turismo, dello sviluppo economico, del Dipartimento dei Vigili del fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno, del Comando

carabinieri per la tutela dell'ambiente -- CCTA, del Corpo forestale dello Stato, fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), dell'Istituto superiore di sanità (ISS), del Parco nazionale del Gran Sasso e dei Monti della Laga e del Parco nazionale dei Monti Sibillini. Ai componenti del comitato non sono corrisposti gettoni, compensi o altri emolumenti, comunque denominati, fatti salvi i rimborsi spese che restano comunque a carico delle amministrazioni di appartenenza.

11. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i materiali nei quali si rinvenga, anche a seguito di ispezione visiva, la presenza di amianto non rientrano nei rifiuti di cui al comma 4. Ad essi è attribuito il codice CER 17.06.05* e sono gestiti secondo le indicazioni di cui al presente articolo. Tali materiali non possono essere movimentati, ma perimetrati adeguatamente con nastro segnaletico. L'intervento di bonifica è effettuato da una ditta specializzata. Qualora il rinvenimento avvenga durante la raccolta, il rifiuto residuo dallo scarto dell'amianto, sottoposto ad eventuale separazione e cernita di tutte le matrici recuperabili, dei rifiuti pericolosi e dei RAEE, mantiene la classificazione di rifiuto urbano non pericoloso con codice CER 20.03.99 e è gestito secondo le modalità di cui al presente articolo. Qualora il rinvenimento avvenga successivamente al conferimento presso il sito di deposito temporaneo, il rimanente rifiuto, privato del materiale contenente amianto, e sottoposto ad eventuale separazione e cernita delle matrici recuperabili, dei rifiuti pericolosi e dei RAEE, mantiene la classificazione di rifiuto urbano non pericoloso con codice CER 20.03.99 e come tale deve essere gestito per l'avvio a successive operazioni di recupero e smaltimento. In quest'ultimo caso i siti di deposito temporaneo possono essere adibiti anche a deposito, in area separata ed appositamente allestita, di rifiuti di amianto. Per quanto riguarda gli interventi di bonifica, le ditte autorizzate, prima di asportare e smaltire correttamente tutto il materiale, devono presentare all'Organo di Vigilanza competente per territorio idoneo piano di lavoro ai sensi dell'articolo 256 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Tale piano di lavoro viene presentato al Dipartimento di sanità pubblica dell'azienda unità sanitaria locale competente, che entro 24 ore lo valuta. I dipartimenti di Sanità pubblica individuano un nucleo di operatori esperti che svolge attività di assistenza alle aziende e ai cittadini per il supporto sugli aspetti di competenza.

12. Le agenzie regionali per la protezione ambientale e le aziende unità sanitaria locale territorialmente competenti, nell'ambito delle proprie competenze in materia di tutela ambientale e di prevenzione della sicurezza dei lavoratori, ed il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, al fine di evitare il caricamento indifferenziato nei mezzi di trasporto dei beni di interesse architettonico, artistico e storico, assicurano la vigilanza e il rispetto del presente articolo.

13. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo e a quelli relativi alla raccolta, al trasporto, al recupero e allo smaltimento dei rifiuti, provvede il Commissario straordinario con proprio provvedimento nel limite delle risorse disponibili sul fondo di cui all'articolo 4. Le amministrazioni coinvolte operano con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

EMENDAMENTO E ORDINE DEL GIORNO

28.1 (testo 2)

La Commissione

Approvato

Al comma 3, lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «da mettere a disposizione per la ricostruzione dei danni causati dal sisma del 24 agosto e successivi, e se non utilizzati il ricavato della loro vendita viene ceduto come contributo al Comune da cui provengono tali materiali».

G28.100

[NUGNES](#), [MANGILI](#), [LEZZI](#), [BULGARELLI](#), [BLUNDO](#)

Ritirato

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24

agosto 2016»;

premessi che:

l'articolo 28, comma 11, detta disposizioni per la raccolta e trasporto dei materiali derivanti dal crollo totale o parziale degli edifici in cui si rinviene la presenza di amianto;

il contenuto riprende gli articoli 11 e 12 dell'ordinanza della Protezione civile n. 394 del 2016 che recano disposizioni in materia di raccolta e trasporto del materiale contenente amianto, in tal caso nella fase di raccolta, i materiali non devono essere movimentati, ma vanno adeguatamente perimetrati con nastro segnaletico e smaltiti secondo le procedure previste;

il rimanente rifiuto privato del materiale contenente amianto e sottoposto ad eventuale separazione e cernita delle matrici recuperabili, dei rifiuti pericolosi e dei RAEE mantiene la classificazione di rifiuto urbano non pericoloso con codice CER 20.03. 99 e come tale deve essere gestito per l'avvio a successive operazioni di recupero/smaltimento come disposto dall'ordinanza della protezione civile 391/2016;

considerato che:

data la difficoltà di individuare correttamente la presenza di amianto a causa della ingente mole di rifiuti da esaminare, si auspica che siano garantite fattivamente le procedure per un corretto ed efficiente controllo preventivo dei materiali contenenti amianto;

impegna il Governo a garantire, per la separazione e il controllo preventivo delle macerie e l'individuazione di materiale pericoloso come l'amianto, le necessarie dotazioni di personale e mezzi nelle zone colpite dal sisma.

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO
L'ARTICOLO 28

28.0.1 (testo 2)

La Commissione

Approvato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 28-bis.

1. Al fine di consentire l'effettivo recupero dei rifiuti non pericolosi derivanti da attività di costruzione e demolizione, a seguito degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, l'avvio ad operazioni di recupero autorizzate ai sensi degli articoli 208, 209, 211, 213, 214, 216 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 152 deve avvenire entro 3 anni dalla data di assegnazione del codice CER, di cui all'Allegato D alla Parte IV del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 152.

2. Fino al 31 dicembre 2020, previo parere degli organi tecnico-sanitari competenti, è aumentato del 50 per cento il quantitativo di rifiuti non pericolosi, derivanti da attività di costruzione e demolizione conseguenti agli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, indicato, in ciascuna autorizzazione, ai sensi degli articoli 208, 214 e 216 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 152 e destinati a recupero».

ARTICOLI 29 E 30 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 29.

(Disposizioni in materia di utilizzazione delle terre e rocce da scavo)

1. Al fine di garantire l'attività di ricostruzione prevista dagli articoli 5 e 14 nei territori di cui all'articolo 1, fermo restando il rispetto della disciplina di settore dell'Unione europea, non trovano applicazione, fino al 31 dicembre 2018, le disposizioni vigenti in materia di gestione delle terre e rocce da scavo.

Capo IV

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LEGALITÀ E TRASPARENZA

Articolo 30.

(Legalità e trasparenza)

1. Ai fini dello svolgimento, in forma integrata e coordinata, di tutte le attività finalizzate alla prevenzione e al contrasto delle infiltrazioni della criminalità organizzata nell'affidamento e

nell'esecuzione dei contratti pubblici e di quelli privati che fruiscono di contribuzione pubblica, aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, connessi agli interventi per la ricostruzione nei Comuni di cui all'articolo 1, è istituita, nell'ambito del Ministero dell'interno, una apposita Struttura di missione, d'ora in avanti denominata «Struttura», diretta da un prefetto collocato all'uopo a disposizione, ai sensi dell'articolo 3-*bis* del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410.

2. La Struttura, per l'esercizio delle attività di cui al comma 1, in deroga agli articoli 90, comma 2, e 92, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è competente a eseguire le verifiche finalizzate al rilascio, da parte della stessa Struttura, dell'informazione antimafia per i contratti di cui al comma 1 di qualunque valore o importo e assicura, con competenza funzionale ed esclusiva, il coordinamento e l'unità di indirizzo delle soprarichiamate attività, in stretto raccordo con le prefetture-uffici territoriali del Governo delle Province interessate dall'evento sismico del 24 agosto 2016.

3. La Struttura, per lo svolgimento delle verifiche antimafia di cui al comma 2, si conforma alle linee guida adottate dal comitato di cui all'articolo 203 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, anche in deroga alle disposizioni di cui al Libro II del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni.

4. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia e delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto:
a) è costituita un'apposita sezione specializzata del comitato di cui all'articolo 203 del citato decreto legislativo n. 50 del 2016, con compiti di monitoraggio, nei Comuni di cui all'articolo 1, delle verifiche finalizzate alla prevenzione dei tentativi di infiltrazione mafiosa nelle attività di ricostruzione; detta sezione è composta da rappresentanti dei Ministeri dell'interno, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'economia e delle finanze, del Dipartimento della programmazione economica e finanziaria della Presidenza del Consiglio dei ministri, della Procura nazionale antimafia e antiterrorismo, dell'Avvocatura dello Stato, della Procura generale della Corte dei conti, nonché dal Presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione o suo delegato;

b) sono individuate, altresì, le funzioni, la composizione, le risorse umane e le dotazioni strumentali della Struttura, da individuarsi comunque nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

5. Presso il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno è istituito, con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con i Ministri della difesa e dell'economia e delle finanze, il Gruppo interforze centrale per l'emergenza e la ricostruzione nell'Italia centrale (GICERIC), che opera a supporto della Struttura. Con il medesimo decreto sono altresì definite, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, le funzioni e la composizione del Gruppo.

6. Gli operatori economici interessati a partecipare, a qualunque titolo e per qualsiasi attività, agli interventi di ricostruzione, pubblica e privata, nei Comuni di cui all'articolo 1, devono essere iscritti, a domanda, in un apposito elenco, tenuto dalla Struttura e denominato Anagrafe antimafia degli esecutori, d'ora in avanti «Anagrafe». Ai fini dell'iscrizione è necessario che le verifiche di cui agli articoli 90 e seguenti del citato decreto legislativo n. 159 del 2011, eseguite ai sensi del comma 2 anche per qualsiasi importo o valore del contratto, subappalto o subcontratto, si siano concluse con esito liberatorio.

7. Gli operatori economici che risultino iscritti, alla data di entrata in vigore del presente decreto, in uno degli elenchi tenuti dalle prefetture-uffici territoriali del Governo ai sensi dell'articolo 1, comma 52 e seguenti, della legge 6 novembre 2012, n.190, sono iscritti di diritto nell'Anagrafe. Qualora l'iscrizione in detti elenchi sia stata disposta in data anteriore a tre mesi da quella di entrata in vigore del presente decreto, l'iscrizione nell'Anagrafe resta subordinata ad una nuova verifica, da effettuare con le modalità di cui all'articolo 90, comma 1, del citato decreto legislativo n. 159 del 2011. Ai fini della tenuta dell'Anagrafe si applicano le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 18 aprile 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 luglio 2013.

8. Nell'Anagrafe, oltre ai dati riferiti all'operatore economico iscritto, sono riportati:

- a) i dati concernenti i contratti, subappalti e subcontratti conclusi o approvati, con indicazione del relativo oggetto, del termine di durata, ove previsto, e dell'importo;
- b) le modifiche eventualmente intervenute nell'assetto societario o gestionale;
- c) le eventuali partecipazioni, anche minoritarie, in altre imprese o società, anche fiduciarie;
- d) le eventuali sanzioni amministrative pecuniarie applicate per le violazioni delle regole sul tracciamento finanziario o sul monitoraggio finanziario di cui al comma 13;
- e) le eventuali penalità applicate all'operatore economico per le violazioni delle norme di capitolato ovvero delle disposizioni relative alla trasparenza delle attività di cantiere definite dalla Struttura in conformità alle linee guida del comitato di cui al comma 3.

9. Al fine di favorire la massima tempestività delle verifiche e la migliore interazione dei controlli soggettivi e di contesto ambientale, la gestione dei dati avviene con le risorse strumentali di cui al comma 4, lettera b), allocate presso la Struttura e accessibili dal GICERIC di cui al comma 5, dalla Direzione investigativa Antimafia e dall'Autorità nazionale anticorruzione.

10. L'iscrizione nell'Anagrafe ha validità temporale di dodici mesi ed è rinnovabile alla scadenza, su iniziativa dell'operatore economico interessato, previo aggiornamento delle verifiche antimafia. L'iscrizione tiene luogo delle verifiche antimafia anche per gli eventuali ulteriori contratti, subappalti e subcontratti conclusi o approvati durante il periodo di validità dell'iscrizione medesima.

11. Nei casi in cui la cancellazione dall'Anagrafe riguarda un operatore economico titolare di un contratto, di un subappalto o di un subcontratto in corso di esecuzione, la Struttura ne dà immediata notizia al committente, pubblico o privato, ai fini dell'attivazione della clausola automatica di risoluzione, che è apposta, a pena di nullità, ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile, in ogni strumento contrattuale relativo agli interventi da realizzare. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 94 del citato decreto legislativo n. 159 del 2011. La Struttura, adottato il provvedimento di cancellazione dall'Anagrafe, è competente a verificare altresì la sussistenza dei presupposti per l'applicazione delle misure di cui all'articolo 32, comma 10, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. In caso positivo, ne informa tempestivamente il Presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione e adotta il relativo provvedimento.

12. L'obbligo di comunicazione delle modificazioni degli assetti societari o gestionali, di cui all'articolo 86, comma 3, del citato decreto legislativo n. 159 del 2011, è assolto mediante comunicazione al prefetto responsabile della Struttura.

13. Ai contratti, subappalti e subcontratti relativi agli interventi di ricostruzione, pubblica e privata, si applicano le disposizioni in materia di tracciamento dei pagamenti di cui agli articoli 3 e 6 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni. Per la realizzazione di interventi pubblici di particolare rilievo, il comitato di cui al comma 1 propone al comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) di deliberare la sottoposizione di tali interventi alle disposizioni in materia di monitoraggio finanziario, di cui all'articolo 36 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. In deroga all'articolo 6 della citata legge n. 136 del 2010, è sempre competente all'applicazione delle eventuali sanzioni il prefetto responsabile della Struttura.

14. In caso di fallimento o di liquidazione coatta dell'affidatario di lavori, servizi o forniture di cui al comma 1, nonché in tutti gli altri casi previsti dall'articolo 80, comma 5, lettera b), del citato decreto legislativo n. 50 del 2016, il contratto di appalto si intende risolto di diritto e la Struttura dispone l'esclusione dell'impresa dall'Anagrafe. La stessa disposizione si applica anche in caso di cessione di azienda o di un suo ramo, ovvero di altra operazione atta a conseguire il trasferimento del contratto a soggetto diverso dall'affidatario originario; in tali ipotesi, i contratti e accordi diretti a realizzare il trasferimento sono nulli.

15. Tenuto conto del fatto che gli interventi e le iniziative per il risanamento ambientale delle aree ricomprese nei siti di interesse nazionale nonché delle aree di rilevante interesse nazionale di cui

all'articolo 33 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, comportano di regola l'esecuzione delle attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, come definite all'articolo 1, comma 53, della legge n. 190 del 2012, le stazioni appaltanti possono prevedere che la partecipazione alle gare di appalto di lavori, servizi e forniture connessi ad interventi per il risanamento ambientale delle medesime aree e la sottoscrizione di contratti e subcontratti per la relativa esecuzione siano riservate ai soli operatori economici iscritti negli appositi elenchi di cui all'articolo 1, comma 52 della legge n. 190 del 2012.

EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO

30.1000

La Commissione

Approvato

Al comma 4, lettera b), sostituire le parole da: «da individuarsi» sino alle parole: «a legislazione vigente» con le seguenti: «; ai relativi oneri finanziari si provvede per 1 milione di euro a valere sul Fondo di cui all'articolo 4».

30.4

[COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CANDIANI](#)

Ritirato

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. In prima applicazione, e comunque per un periodo, non superiore a dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli operatori economici di cui al comma 6 partecipano, a qualsiasi titolo e per qualsiasi attività, agli interventi di ricostruzione pubblica e privata, nei comuni di cui all'elenco 1, previo accertamento della avvenuta presentazione della domanda di iscrizione nell'anagrafe di cui al comma 6, e fermo restando quanto previsto dallo stesso, abbiano altresì prodotto l'autocertificazione di cui all'articolo 89 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modificazioni. In caso di sopravvenuto diniego dell'iscrizione, si applicano ai contratti e subcontratti cui è stata data esecuzione le disposizioni di cui all'articolo 94, commi 2 e 3, del citato decreto legislativo n. 159 del 2011.».

30.12

La Commissione

Approvato

Al comma 9, dopo le parole: «allocate presso la Struttura e» aggiungere le seguenti: «i medesimi dati sono resi».

30.13

La Commissione

Approvato

Al comma 13, sostituire le parole: «al comma 1» con le seguenti: «all'articolo 203 del decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 50».

30.14

La Commissione

Approvato

Al comma 14, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «relativamente al contratto di appalto per affidamento di lavori, servizi o forniture di cui sopra».

G30.100

[FUCKSIA](#), [CERONI](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

premessi che:

il provvedimento sottoposto al nostro esame è stato emanato dal Governo a causa della sua necessità e urgenza per dare una serie di risposte normative necessarie per il soddisfacimento dei bisogni immediati e dare risposte concrete e pianificate alle popolazioni, ai territori, alle imprese, alle

specie animali viventi nelle zone colpite da gravissimi sismi. Il provvedimento contiene molti interventi necessari alla al sostegno della popolazione, alla ricostruzione, alla ripresa economica delle zone colpite dal terremoto del Centro Italia. Tra le misure previste si plaude al risarcimento integrale per gli edifici danneggiati, il prestito d'onore per il riavvio delle attività produttive, la cassa integrazione in deroga per i lavoratori di imprese coinvolte nel sisma, il rinvio di imposte e tasse per i singoli e le imprese che documenteranno l'impossibilità del pagamento a causa del terremoto,

impegna il Governo a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa, al fine di adottare eventuali, ulteriori iniziative volte a superare la competenza esclusiva di CONSIP nel dare supporto alla Protezione Civile per l'acquisto e l'utilizzo degli strumenti per la gestione delle forniture in caso di calamità naturale, il c.d. «*emergency procurement*». A tal fine, nell'eventualità in cui sia rispettato il limite massimo di spesa stabilito nelle risorse disponibili, si autorizzano gli acquisti di beni strumentali per il sostegno immediato delle popolazioni colpite dal sisma anche se effettuati da fornitori diversi da quelli individuati da CONSIP, purché i beni acquistati risultino economicamente più vantaggiosi, a parità di prestazioni garantite dai beni stessi e di caratteristiche tecniche.

(*) Accolto dal Governo

ARTICOLI DA 31 A 34 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 31.

(Ulteriori disposizioni per la ricostruzione privata)

1. Nei contratti per le opere di ricostruzione stipulati tra privati è sempre obbligatorio l'inserimento della clausola di tracciabilità finanziaria, che deve essere debitamente accettata ai sensi dell'articolo 1341, secondo comma, del codice civile. Con detta clausola l'appaltatore assume gli obblighi di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136, e successive modificazioni, nonché quello di dare immediata comunicazione alla Struttura di cui all'articolo 30 dell'eventuale inottemperanza dei propri subappaltatori o subaffidatari agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
2. L'eventuale inadempimento dell'obbligo di tracciamento finanziario consistente nel mancato utilizzo di banche o di Poste italiane s.p.a. per il pagamento, in tutto o in parte, agli operatori economici incaricati o ai professionisti abilitati di cui all'articolo 38 per gli incarichi di progettazione e direzione dei lavori, delle somme percepite a titolo di contributo pubblico per la ricostruzione, determina la perdita totale del contributo erogato.
3. Nel caso in cui sia accertato l'inadempimento ad uno degli ulteriori obblighi di cui all'articolo 6, comma 2, della legge 13 agosto 2010, n. 136, è disposta la revoca parziale del contributo, in misura corrispondente all'importo della transazione effettuata.
4. Nei casi di cui al comma 2, il contratto è risolto di diritto. A carico dell'operatore economico interessato, oltre alle sanzioni indicate all'articolo 6 della citata legge n. 136 del 2010, è altresì disposta la sospensione dell'iscrizione nell'Anagrafe di cui all'articolo 30, comma 6, per un periodo non superiore a sei mesi. In caso di reiterazione, è disposta la cancellazione della predetta iscrizione. I citati provvedimenti sono adottati dal prefetto responsabile della Struttura di cui all'articolo 30.
5. Nei contratti tra privati di cui al comma 1, si applicano, in caso di cancellazione dall'Anagrafe di cui all'articolo 30, comma 6, dell'operatore economico interessato a qualunque titolo ai lavori di ricostruzione, le disposizioni di cui all'articolo 94, comma 2, del citato decreto legislativo n. 159 del 2011. Conseguentemente, in tutti i contratti, e subcontratti della filiera, di cui al presente articolo, è apposta una clausola risolutiva espressa, di cui all'articolo 1456 del codice civile. Il mancato inserimento di tale clausola determina la nullità del contratto, ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile.
6. Nei contratti fra privati, è possibile subappaltare lavorazioni speciali, previa autorizzazione del committente, nei limiti consentiti dalla vigente normativa. In tale ipotesi, il contratto deve contenere la dichiarazione di voler procedere al subappalto, con l'indicazione della misura e dell'identità dei subappaltatori, i quali devono a loro volta essere iscritti nell'Anagrafe di cui all'articolo 30, comma 6. Sono nulle tutte le clausole che dispongono il subappalto al di fuori dei casi e dei limiti sopra indicati.

7. Gli amministratori di condominio, i rappresentanti legali dei consorzi obbligatori, ai fini dello svolgimento delle prestazioni professionali rese ai sensi dei provvedimenti che saranno emessi per consentire la riparazione o la ricostruzione delle parti comuni degli immobili danneggiati o distrutti dagli eventi sismici del 24 agosto 2016, assumono la qualifica di incaricato di pubblico servizio, ai sensi dell'articolo 358 del codice penale.

Articolo 32.

(Controllo dell'ANAC sulle procedure del Commissario straordinario)

1. Per gli interventi di cui all'articolo 14, si applica l'articolo 30 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.
2. Le modalità e gli interventi oggetto delle verifiche di cui al comma 1 sono disciplinati con accordo tra il Presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione, il Commissario straordinario e la centrale unica di committenza di cui all'articolo 18.
3. Per le finalità del presente articolo, l'Unità Operativa Speciale di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 opera fino alla completa esecuzione dei contratti pubblici relativi agli interventi previsti nell'accordo di cui al comma 2 e comunque non oltre il termine previsto all'articolo 1, comma 4.
4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 33.

(Controllo della Corte dei conti)

1. I provvedimenti di natura regolatoria ed organizzativa, ad esclusione di quelli di natura gestionale, adottati dal Commissario straordinario sono sottoposti al controllo preventivo della Corte dei conti. Si applica l'articolo 3, comma 1-bis, della legge 14 gennaio 1994, n. 20. I termini di cui all'articolo 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340, sono dimezzati. In ogni caso, durante lo svolgimento della fase del controllo, l'organo emanante può, con motivazione espressa, dichiararli provvisoriamente efficaci, esecutori ed esecutivi, a norma degli articoli 21-bis, 21-ter e 21-quater, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.
2. All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Articolo 34.

(Qualificazione dei professionisti)

1. Al fine di assicurare la massima trasparenza nel conferimento degli incarichi di progettazione e direzione dei lavori, è istituito un elenco speciale dei professionisti abilitati, di seguito denominato «elenco speciale». Il Commissario straordinario adotta un avviso pubblico finalizzato a raccogliere le manifestazioni di interesse dei predetti professionisti, definendo preventivamente con proprio atto i criteri generali ed i requisiti minimi per l'iscrizione nell'elenco. L'iscrizione nell'elenco speciale può comunque essere ottenuta soltanto dai professionisti che presentano il DURC regolare. L'elenco speciale, adottato dal Commissario straordinario, è reso disponibile presso le Prefetture -- uffici territoriali del Governo di Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fermo, Perugia, L'Aquila e Teramo nonché presso tutti i Comuni interessati dalla ricostruzione e gli uffici speciali per la ricostruzione.
2. I soggetti privati conferiscono gli incarichi per la ricostruzione o riparazione e ripristino degli immobili danneggiati dagli eventi sismici esclusivamente a professionisti iscritti nell'elenco di cui al comma 1.
3. Sino all'istituzione dell'elenco di cui al comma 1 possono essere affidati dai privati incarichi a professionisti iscritti agli ordini e collegi professionali che siano in possesso di adeguati livelli di affidabilità e professionalità e non abbiano commesso violazioni in materia contributiva e previdenziale ostantive al rilascio del DURC.
4. In ogni caso, il direttore dei lavori non deve avere in corso né avere avuto negli ultimi tre anni rapporti diretti di natura professionale, commerciale o di collaborazione, comunque denominati, con l'impresa affidataria dei lavori di riparazione o ricostruzione, anche in subappalto, né rapporti di

parentela con il titolare o con chi riveste cariche societarie nella stessa. A tale fine, il direttore dei lavori produce apposita autocertificazione al committente, trasmettendone altresì copia agli uffici speciali per la ricostruzione. La struttura commissariale può effettuare controlli, anche a campione, in ordine alla veridicità di quanto dichiarato.

5. Il contributo massimo, a carico del Commissario straordinario, per tutte le attività tecniche poste in essere per la ricostruzione pubblica e privata, stabilito nella misura del 10 per cento, è al netto dell'IVA e dei versamenti previdenziali ed è analiticamente disciplinato con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2. Con quest'ultimo atto, può essere riconosciuto un contributo aggiuntivo, per le sole indagini o prestazioni specialistiche, nella misura massima del 2 per cento.

6. Per le opere pubbliche, compresi i beni culturali di competenza delle diocesi e del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, è fissata una soglia massima di assunzione degli incarichi, tenendo conto dell'organizzazione dimostrata dai professionisti nella qualificazione.

7. Per gli interventi di ricostruzione privata, con i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, sono stabiliti i criteri finalizzati ad evitare concentrazioni di incarichi che non trovano giustificazione in ragioni di organizzazione tecnico-professionale.

EMENDAMENTI

34.1

[COMAROLI](#), [CANDIANI](#), [ARRIGONI](#)

Ritirato

Al comma 1, sostituire le parole: «e direzione dei lavori», con le seguenti: «, direzione dei lavori e collaudo».

34.2

[COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CANDIANI](#)

Ritirato

Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: «che presentano il DURC regolare», con le seguenti: «che siano in regola con i contributi previdenziali e assistenziali o che presentano il regolare DURC per coloro i quali sia previsto tale documento unico contributivo».

34.8

[COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CANDIANI](#)

Ritirato

Al comma 2 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I tempi per lo svolgimento delle prestazioni professionali sono definiti in funzione dell'esito di agibilità e dell'entità dei lavori di ricostruzione o riparazione con opportuni provvedimenti ai sensi dell'articolo 2 comma 2».

34.10

[COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CANDIANI](#)

Ritirato

Al comma 3, sostituire le parole: «non abbiano commesso violazioni in materia contributiva e previdenziale ostative al rilascio del DURC» con le seguenti: «siano in regola in materia contributiva e previdenziale o che presentano il regolare DURC per coloro i quali sia previsto tale documento unico contributivo».

34.11

[COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CANDIANI](#)

Ritirato

Al comma 4, sostituire le parole: «In ogni caso, il» con le seguenti: «Salvo il caso dei lavori pubblici per i quali valgono le norme già stabilite, nei lavori privati il progettista è di norma anche direttore dei lavori, in modo da avere una unica figura responsabile, salvo specifici casi di manifesta incompatibilità da documentare in modo oggettivo e non generico. Il beneficiario del contributo, poiché individua sia il direttore dei lavori sia l'elenco delle imprese tra cui scegliere quella affidataria, deve accertare la compatibilità dell'impresa alla figura del direttore dei lavori secondo quanto appresso stabilito. Il».

34.15

[COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CANDIANI](#)

Ritirato

Sostituire il comma 5, con il seguente:

«5. Il compenso per le attività professionali di progettazione, direzione dei lavori, relazioni geologiche, relazioni sismiche, relazioni e indagini conoscitive delle componenti strutturali e di tutte le altre attività occorrenti per redigere e dirigere compiutamente i progetti dei lavori, saranno determinate con procedure semplificate dagli Ordini professionali competenti territorialmente di concerto tra loro e con il Commissario straordinario. Tali compensi saranno al netto dei contributi previdenziali integrativi e dell'IVA. Il Commissario determinerà altresì i compensi per gli amministratori di Condominio e per i presidenti dei consorzi edilizi obbligatori di concerto con le relative categorie di settore. Tutti i suddetti compensi professionali saranno commisurati proporzionalmente al consuntivo lordo dei lavori valutati sulla base del prezzario unico interregionale predisposto dal Commissario straordinario e di cui all'articolo 6 punto 9. I costi dei indagini geologiche e sismiche in sito, nonché quelli degli accertamenti sugli edifici da recuperare, gli accatastamenti, le certificazioni energetiche e tutti gli altri adempimenti occorrenti nel rispetto delle vigenti norme, saranno inserite nei quadri economici distinguendoli da quelli per i lavori. Tutti i suddetti costi, i contributi previdenziali integrativi e l'IVA saranno riepilogati in modo distinto nel quadro economico del progetto. Il tutto sarà oggetto di specifiche ordinanze emanate dal Commissario straordinario».

ARTICOLO 35 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 35.

(Tutela dei lavoratori)

1. La realizzazione degli interventi relativi alla riparazione, al ripristino o alla ricostruzione di edifici privati danneggiati o distrutti dagli eventi sismici, per i quali è concesso un contributo ai sensi dell'articolo 6 del presente decreto, è assoggettata alle disposizioni previste per le stazioni appaltanti pubbliche relativamente alla osservanza integrale del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali, nonché con riguardo al possesso del documento unico di regolarità contributiva (DURC).
2. La richiesta del DURC, per le imprese affidatarie o esecutrici dei lavori di cui al comma 1, deve essere effettuata dagli uffici speciali per la ricostruzione di cui all'articolo 3 con riferimento ai lavori eseguiti e al periodo di esecuzione degli stessi.
3. Le imprese affidatarie o esecutrici delle opere di cui al comma 1 e di lavori di riparazione o ricostruzione di immobili pubblici danneggiati dal sisma hanno l'obbligo di iscrizione e di versamento degli oneri contributivi presso le Casse edili delle Province di Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fermo, Perugia, l'Aquila e Teramo riconosciute dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
4. Le imprese di cui al comma 4 sono obbligate a provvedere ad una adeguata sistemazione alloggiativa dei propri dipendenti e sono tenute a comunicare ai Sindaci dei Comuni ove sono ubicati i cantieri interessati dai lavori ed ai comitati paritetici territoriali per la prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro (CPT) le modalità di sistemazione alloggiativa dei suddetti dipendenti, l'indirizzo della loro dimora e quant'altro ritenuto utile.
5. Le organizzazioni datoriali e sindacali presenti sul territorio possono definire gli standard minimi alloggiativi per i lavoratori di cui al comma 5.
6. Le imprese di cui al comma 4 sono altresì tenute a fornire ai propri dipendenti un badge, con un ologramma non riproducibile, riportante, ai sensi delle leggi vigenti in materia e in particolare di quanto previsto dagli articoli 18 e 26 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e dall'articolo 5 della legge 13 agosto 2010, n. 136, gli elementi identificativi dei dipendenti medesimi.
7. Presso i centri per l'impiego e le casse edili delle Province interessate sono istituite apposite liste di prenotazione per l'accesso al lavoro. Dette liste si articolano in due distinte sezioni, una per i lavoratori residenti nei territori interessati dagli eventi sismici e un'altra per i lavoratori residenti al di fuori.
8. Presso le prefetture interessate sono stipulati appositi protocolli di legalità, al fine di definire in

dettaglio le procedure per l'assunzione dei lavoratori edili da impegnare nella ricostruzione, prevedendo altresì l'istituzione di un tavolo permanente.

EMENDAMENTO E ORDINE DEL GIORNO

35.200

La Commissione

Approvato

Al comma 3, sostituire le parole: «presso le casse edili delle Province di Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fermo, Perugia, l'Aquila e Teramo riconosciute dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali» con le seguenti: «presso le Casse edili/Edilcasse provinciali o regionali riconosciute dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e regolarmente operanti nelle Province di Rieti, Ascoli Piceno, Fermo, Macerata, Perugia, Terni, Aquila e Teramo».

G35.100

[FUCKSIA](#), [CERONI](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

premessi che:

il provvedimento sottoposto al nostro esame è stato emanato dal Governo a causa della sua necessità e urgenza per dare una serie di risposte normative necessarie per il soddisfacimento dei bisogni immediati e dare risposte concrete e pianificate alle popolazioni, ai territori, alle imprese, alle specie animali viventi nelle zone colpite da gravissimi sismi. Il provvedimento contiene molti interventi necessari alla al sostegno della popolazione, alla ricostruzione, alla ripresa economica delle zone colpite dal terremoto del Centro Italia. Tra le misure previste si plaude al risarcimento integrale per gli edifici danneggiati, il prestito d'onore per il riavvio delle attività produttive, la cassa integrazione in deroga per i lavoratori di imprese coinvolte nel sisma, il rinvio di imposte e tasse per i singoli e le imprese che documenteranno l'impossibilità del pagamento a causa del terremoto,

impegna il Governo a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa, al fine di adottare eventuali, ulteriori iniziative volte a istituire centri di formazione regionali per maestranze edili, che mettano in connessione datori di lavoro, operai e tecnici al fine di cooperare per la progettazione e erogazione di attività formative per il settore delle costruzioni. Le attività hanno lo scopo specifico di promuovere la conoscenza delle migliori tecniche scientifiche applicate al settore edile e all'utilizzo di materiali innovativi. A tal fine i centri collaborano con università e ordini professionali per garantire un potenziamento conoscitivo e qualitativo che si sviluppa e concretizza attraverso azioni di formazione, ricerca, innovazione, informazione e orientamento al settore, mediante la promozione di attività da svolgersi sul territorio atte a sensibilizzare la cittadinanza e le amministrazioni pubbliche, su temi centrali che investono l'edilizia, in particolare sulla formazione e la sicurezza nel suo insieme, sull'innovazione tecnica e tecnologica, sulla cultura del lavoro, costruendo una rete sociale e professionale per il raggiungimento di obiettivi relativi alla promozione e l'introduzione di tecnologie innovative e sostenibili nel settore edile al fine di garantire, prioritariamente, la cultura del perseguimento della massima sicurezza nell'espletamento di attività volte a costruire o ristrutturare edifici pubblici e privati.

(*) Accolto dal Governo

ARTICOLO 36 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 36.

(Disposizioni in materia di trasparenza e di pubblicità degli atti)

1. Tutti gli atti del Commissario straordinario relativi a nomine e designazioni di collaboratori e consulenti, alla predisposizione dell'elenco speciale di cui all'articolo 34, comma 1, nonché alle relative iscrizioni ed esclusioni, alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture, nonché alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere ed alle erogazioni e concessioni di provvidenze pubbliche per la ricostruzione privata, ove non considerati riservati ai sensi

dell'articolo 112 ovvero secretati ai sensi dell'articolo 162 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono pubblicati e aggiornati sul sito istituzionale del commissariato straordinario, nella sezione «Amministrazione trasparente» e sono soggetti alla disciplina di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e successive modificazioni. Nella medesima sezione, e sempre ai sensi e per gli effetti del predetto decreto legislativo n. 33 del 2013, sono altresì pubblicati gli ulteriori atti indicati all'articolo 29, comma 1, del decreto legislativo n. 50 del 2016.

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 36

36.0.1 (testo 2)

La Commissione

Approvato

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 36-bis.

(Informazione sulle misure di sostegno alle popolazioni colpite)

1. Il Ministero del lavoro, anche tramite l'Agenzia per le politiche attive del lavoro (ANPAL), provvede alle attività informative destinate alle popolazioni colpite, alle imprese e ai lavoratori, sulle misure di sostegno previste dal presente decreto, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

36.0.3 (testo 2)

La Commissione

Approvato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 36-bis.

1. Nel territorio dei comuni di cui agli allegati 1 e 2 del presente decreto, fino al 31 dicembre 2017, è vietata l'installazione di nuovi dispositivi di cui all'articolo 110, commi 6 e 7, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773».

Titolo III

RAPPORTI TRA GLI INTERVENTI PER LA RICOSTRUZIONE E GLI INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE

Capo I

MISURE URGENTI CONCERNENTI LE ATTIVITÀ E LA PIENA OPERATIVITÀ DEL SERVIZIO NAZIONALE DELLA PROTEZIONE CIVILE IN CASO DI EMERGENZA
ARTICOLI DA 37 A 41 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 37.

(Differimento dei termini di pagamento in situazioni di emergenza)

1. In considerazione dell'impegno straordinario connesso con la gestione dell'emergenza, le amministrazioni pubbliche direttamente coinvolte nella gestione degli interventi volti a fronteggiare gli eventi calamitosi per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza ai sensi dei commi 1 e 1-bis, dell'articolo 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, sono autorizzate a differire, con provvedimento motivato, i termini dei periodi di pagamento di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 9 settembre 2002, n. 231, per il tempo strettamente necessario e, comunque, entro il limite massimo di centoventi giorni.

Articolo 38.

(Disposizioni urgenti per l'impiego del volontariato di protezione civile)

1. Al fine di accelerare le procedure connesse con l'impiego del volontariato di protezione civile, in considerazione dell'eccezionale mobilitazione disposta in conseguenza degli eventi sismici del 24 agosto 2016, ed a fare data dall'entrata in vigore del presente decreto, i rimborsi di cui all'articolo 9, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194, relativamente agli importi effettivamente spettanti determinati in esito all'istruttoria tecnica di competenza del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, sono alternativamente riconosciuti, su apposita domanda del datore di lavoro, con le modalità del credito di imposta.

2. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, ovvero è cedibile, nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 1260 e seguenti del codice civile, previa adeguata dimostrazione dell'effettività del diritto al credito medesimo, a intermediari bancari, finanziari o assicurativi. Tali cessionari possono utilizzare il credito ceduto esclusivamente in compensazione con i propri debiti d'imposta o contributivi, ai sensi del citato decreto legislativo n. 241 del 1997, e previa comunicazione della cessione al Dipartimento della protezione civile, secondo modalità stabilite dal medesimo dipartimento. Per utilizzare il credito in compensazione, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena il mancato riconoscimento dell'operazione di versamento.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti le condizioni, i termini e le modalità di applicazione delle disposizioni del presente articolo, nonché le modalità per il versamento periodico, da parte del Dipartimento della protezione civile, delle somme corrispondenti ai crediti di imposta da fruire ai sensi del comma 1, a valere sulle risorse finanziarie finalizzate all'attuazione dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio.

Articolo 39.

(Mantenimento della continuità operativa delle reti del Servizio nazionale di protezione civile e completamento del piano radar nazionale)

1. Per l'anno 2016, in relazione alla necessità e urgenza di garantire senza soluzione di continuità la gestione del rischio meteo-idrologico ed idraulico nelle aree di accoglienza e negli insediamenti provvisori, con particolare riferimento allo svolgimento delle attività afferenti alla gestione, alla manutenzione e allo sviluppo delle reti di osservazione idro-meteorologica al suolo, e della rete dei radar meteorologici utilizzati dai centri funzionali regionali operanti nel Sistema nazionale di allertamento, costituito nell'ambito delle attività di protezione civile, ai sensi dell'articolo 3-*bis* della legge 24 febbraio 1992, n. 225, si provvede nell'ambito di uno stanziamento massimo pari a 6 milioni di euro, a valere sul fondo di cui all'articolo 4.

2. Nella ripartizione delle risorse di cui al comma 1, si applicano i criteri e le modalità vigenti ai fini della ripartizione del contributo statale per la gestione, la manutenzione e lo sviluppo delle reti di osservazione idro-meteorologica al suolo, e della rete dei radar meteorologici utilizzati dai centri funzionali regionali operanti nel Sistema nazionale di allertamento, costituito nell'ambito delle attività di protezione civile.

3. Per le finalità di cui al comma 1, il dipartimento della protezione civile è autorizzato ad utilizzare siti radar e torri per telecomunicazioni preesistenti e disponibili per il completamento, in termini di urgenza, del piano radar nazionale di cui al decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365. La riallocazione di siti radar costituisce, ove occorra, variante agli strumenti urbanistici e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità dei lavori. Ai relativi oneri si provvede nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio del dipartimento della protezione civile.

Articolo 40.

(Disposizioni inerenti gli stanziamenti residui del Fondo di solidarietà dell'Unione europea)

1. Per fronteggiare le esigenze connesse con gli eventi sismici del 24 agosto 2016, dalla data di entrata in vigore del presente decreto le risorse che residuano all'esito degli adempimenti solutori in carico al Dipartimento della protezione civile, e delle procedure di rendicontazione degli stanziamenti straordinari riconosciuti dall'Unione Europea quale rimborso per l'attuazione degli interventi statali di prima emergenza, confluiscono per l'80 per cento sul Fondo per le emergenze nazionali (FEN) di cui all'articolo 5, comma 5-*quinqüies* della legge n. 225 del 1992, e per il restante 20 per cento sul fondo della Protezione civile, per essere destinate ad attività di previsione e prevenzione non strutturale dei rischi e di pianificazione e preparazione alla gestione dell'emergenza di cui all'articolo 3, commi 2 e 3, della legge n. 225 del 1992.

Articolo 41.

(Disposizioni inerenti la cessione di beni)

1. I beni mobili di proprietà dello Stato, assegnati alle Regioni e agli Enti locali ed impiegati per la realizzazione di interventi connessi con gli eventi sismici di cui al presente decreto, che non siano più utilizzabili per le esigenze funzionali delle amministrazioni statali o che siano stati riconosciuti fuori uso per cause tecniche, possono essere ceduti a titolo definitivo e non oneroso, con provvedimento del titolare del centro di responsabilità dell'amministrazione cedente, ai medesimi enti territoriali assegnatari, previo parere di una commissione istituita allo scopo, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, dal medesimo titolare del centro di responsabilità.

EMENDAMENTO

41.1 (testo 2)

La Commissione

Approvato

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al presente comma si applicano altresì agli eventi calamitosi per i quali, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, viene dichiarato lo stato di emergenza di cui ai commi 1 e 1-bis dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225».

Capo II

MISURE PER IL PASSAGGIO DALLA GESTIONE DELL'EMERGENZA ALLA
RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI COLPITI DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016
ARTICOLI 42 E 43 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 42.

(Coordinamento con le attività e gli interventi attivati nella fase di prima emergenza)

1. Il Capo del Dipartimento della protezione civile, in raccordo con il Commissario straordinario, determina le modalità e tempi per favorire e regolare il subentro, senza soluzione di continuità, delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria nelle attività avviate durante la fase di prima emergenza, disciplinate con le ordinanze adottate ai sensi dell'articolo 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225. Al fine di garantire omogeneità operativa tra gli interventi di prima emergenza e quelli funzionali alla successiva ricostruzione, il Capo Dipartimento della protezione civile, sentito il Commissario straordinario, provvede con ordinanze, adottate ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 225 del 1992, a disciplinare il proseguimento o completamento delle suddette attività delegando ai Presidenti delle Regioni, nel periodo emergenziale, funzioni relative a determinati ambiti delle medesime attività e a singoli contesti regionali. Sono fatti salvi i provvedimenti adottati in attuazione delle disposizioni contenute nelle citate ordinanze. Le ordinanze di cui al presente comma, allo scopo di favorire la più celere transizione, sono adottate comunque entro il 24 novembre 2016.
2. Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri assicura, ove necessario, anche dopo l'adozione delle ordinanze di cui al comma 1, il completamento dei procedimenti amministrativo-contabili relativi alle attività ed agli interventi attivati nel quadro di quanto previsto dagli articoli 1 e 2 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 26 agosto 2016, n. 388, con le ulteriori risorse finanziarie che vengono rese disponibili, a tal fine, con successive deliberazioni del Consiglio dei ministri, da adottare ai sensi di quanto previsto dall'articolo 5 della legge n. 225 del 1992, sulla base della quantificazione dei relativi fabbisogni, a valere sulla dotazione del Fondo per le emergenze nazionali (FEN).
3. Allo scopo di garantire la continuità operativa delle azioni poste in essere prima dell'entrata in vigore del presente decreto, i cui effetti sono fatti salvi, le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 5, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 19 settembre 2016, n. 394, restano in vigore fino al 31 dicembre 2018. Allo scopo di garantire la continuità operativa delle azioni poste in essere prima della data di entrata in vigore del presente decreto, sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 5 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 13 settembre 2016, n. 393, ed i provvedimenti adottati ai sensi delle medesime disposizioni.

4. Le attività estimative richieste dal Dipartimento della protezione civile o dal Commissario alla Agenzia delle entrate ai sensi dell'articolo 64, comma 3-*bis* del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono svolte a titolo gratuito senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 43.

(Reperimento alloggi per la locazione)

1. Allo scopo di garantire la continuità operativa con le azioni poste in essere prima della data di entrata in vigore del presente decreto, sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 4 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 394 del 19 settembre 2016 e i provvedimenti adottati ai sensi delle medesime disposizioni. I vice commissari, possono procedere al reperimento di ulteriori alloggi per le persone sgomberate da edifici danneggiati con esito diverso da «A» della scheda AeDES di cui all'articolo 8, comma 1, anche individuando immobili non utilizzati per il tempo necessario al rientro delle popolazioni nelle abitazioni riparate o ricostruite, assicurando l'applicazione di criteri uniformi per la determinazione del corrispettivo d'uso.

2. Con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, si definiscono i criteri per l'assegnazione degli alloggi di cui comma 1 e le modalità dell'uso provvisorio, anche gratuito, degli stessi da parte dei beneficiari. All'assegnazione degli alloggi provvede il Sindaco del comune interessato.

3. In relazione all'esigenza di assicurare la necessaria assistenza in forma transitoria ai cittadini residenti in edifici danneggiati a seguito degli eventi sismici del 24 agosto 2016, la durata dei contratti di locazione può essere concordata tra le parti anche per periodi inferiori a quelli di cui agli articoli 2 e 5 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 e successive modificazioni.

4. Per le finalità del presente articolo si provvede nell'ambito delle disponibilità del fondo di cui all'articolo 4.

EMENDAMENTO E ORDINE DEL GIORNO

43.3

[COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CANDIANI](#)

Ritirato

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-*bis*. Le locazioni volte a consentire ai titolari di attività economiche colpite dagli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016 la ripresa dell'attività in immobili situati nel territorio della provincia in cui essa si svolgeva, nonché in quelle confinanti, sono regolate dal codice civile».

G43.100

[BENCINI](#), [Maurizio ROMANI](#), [MOLINARI](#)

V. testo 2

Il Senato,

premessi che:

il provvedimento in esame «Conversione in legge del decreto-legge 17 ottobre-2016, n. 189, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016», è finalizzato a regolare gli interventi per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza della popolazione e la ripresa economica dei Comuni delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 e degli altri Comuni ubicati nelle suddette Regioni qualora venga dimostrato il nesso di causalità tra i danni verificatisi e gli eventi sismici;

considerato che:

la legge 28 dicembre 2015, n. 208, c.d. L. di stabilità 2016, all'articolo 1, commi 85 e 86, e successivo decreto attuativo del 15 settembre 2016, ha previsto l'incentivazione al fine di sostituzione mediante demolizione di vecchi veicoli, in particolare gli autocaravan, ovvero veicoli aventi una speciale carrozzeria ed attrezzati permanentemente per essere adibiti al trasporto e all'alloggio di sette persone al massimo compreso il conducente;

a seguito degli eventi sismici verificatisi nel territorio del centro Italia dall'agosto 2016, la maggior parte della popolazione è rimasta priva di abitazione e di alloggio sostitutivo;

gli autocaravan destinati alla demolizione potrebbero essere devoluti alla Protezione Civile, affinché vengano consegnati alle famiglie prive di ristoro e, vista la loro peculiarità, potrebbero più facilmente essere ubicati in prossimità delle attività lavorative, scolastiche, e commerciali e, nei centri urbani che già li prevedono, nelle apposite aree di sosta loro destinate e provviste dei relativi servizi, impegna il Governo ad utilizzare attraverso la Protezione Civile i veicoli autocaravan destinati alla rottamazione dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208, affinché vengano destinati quale rifugio temporaneo per le popolazioni che hanno subito la perdita della loro abitazione principale a seguito degli eventi sismici verificatisi a partire dall'agosto 2016.

G43.100 (testo 2)

[BENCINI](#), [Maurizio ROMANI](#), [MOLINARI](#)

Approvato

Il Senato,

premessi che:

il provvedimento in esame «Conversione in legge del decreto-legge 17 ottobre-2016, n. 189, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016», è finalizzato a regolare gli interventi per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza della popolazione e la ripresa economica dei Comuni delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 e degli altri Comuni ubicati nelle suddette Regioni qualora venga dimostrato il nesso di causalità tra i danni verificatisi e gli eventi sismici;

considerato che:

la legge 28 dicembre 2015, n. 208, c.d. L. di stabilità 2016, all'articolo 1, commi 85 e 86, e successivo decreto attuativo del 15 settembre 2016, ha previsto l'incentivazione al fine di sostituzione mediante demolizione di vecchi veicoli, in particolare gli autocaravan, ovvero veicoli aventi una speciale carrozzeria ed attrezzati permanentemente per essere adibiti al trasporto e all'alloggio di sette persone al massimo compreso il conducente;

a seguito degli eventi sismici verificatisi nel territorio del centro Italia dall'agosto 2016, la maggior parte della popolazione è rimasta priva di abitazione e di alloggio sostitutivo;

gli autocaravan destinati alla demolizione potrebbero essere devoluti alla Protezione Civile, affinché vengano consegnati alle famiglie prive di ristoro e, vista la loro peculiarità, potrebbero più facilmente essere ubicati in prossimità delle attività lavorative, scolastiche, e commerciali e, nei centri urbani che già li prevedono, nelle apposite aree di sosta loro destinate e provviste dei relativi servizi, impegna il Governo a valutare l'opportunità di utilizzare attraverso la Protezione Civile i veicoli autocaravan destinati alla rottamazione dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208, affinché vengano destinati quale rifugio temporaneo per le popolazioni che hanno subito la perdita della loro abitazione principale a seguito degli eventi sismici verificatisi a partire dall'agosto 2016.

Titolo IV

MISURE PER GLI ENTI LOCALI, SOSPENSIONI DI TERMINI E MISURE FISCALI

Capo I

MISURE PER GLI ENTI TERRITORIALI

ARTICOLO 44 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 44.

(Disposizioni in materia di contabilità e bilancio)

1. Il pagamento delle rate in scadenza negli esercizi 2016 e 2017 dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a. ai Comuni di cui all'allegato 1, nonché alle Province in cui questi ricadono, trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, non ancora effettuato alla data di entrata in vigore del presente decreto, è differito, senza applicazione di sanzioni e interessi, all'anno immediatamente successivo alla data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi. Ai relativi oneri pari a 4,6 milioni di euro per l'anno 2017 e a 2,3

milioni di euro per l'anno 2018 si provvede ai sensi dell'articolo 52.

2. I Comuni di cui all'allegato 1 non concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per l'anno 2016 di cui ai commi da 709 a 713 e da 716 a 734 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

3. Sono sospesi per il periodo di sei mesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto tutti i termini anche scaduti a carico dei Comuni di cui all'allegato 1, relativi ad adempimenti finanziari, contabili e certificativi previsti dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e da altre specifiche disposizioni. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze può essere disposta la proroga del periodo di sospensione.

4. Il versamento della quota capitale annuale corrispondente al piano di ammortamento sulla base del quale è effettuato il rimborso delle anticipazioni della liquidità acquisita da ciascuna regione, ai sensi degli articoli 2 e 3, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti, non preordinata alla copertura finanziaria delle predette disposizioni normative, da riassegnare ai sensi dell'articolo 12, comma 6, del citato decreto-legge ed iscritta nei bilanci pluriennali delle Regioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016, è sospeso per gli anni 2017-2021. La somma delle quote capitale annuali sospese è rimborsata linearmente, in quote annuali costanti, negli anni restanti di ogni piano di ammortamento originario, a decorrere dal 2022.

5. Le relative quote di stanziamento annuali sono reiscritte, sulla base del piano di ammortamento rimodulato a seguito di quanto previsto dal comma 4 nella competenza dei relativi esercizi, con legge di bilancio regionale nel pertinente programma di spesa.

6. Agli oneri derivanti dal comma 4 pari a 1,9 milioni di euro per l'anno 2017 e a 5,6 milioni di euro per l'anno 2018 e a 10,6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 52.

EMENDAMENTI

44.2

[COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CANDIANI](#)

Ritirato

Al comma 1 dopo le parole: «ai Comuni di cui all'Allegato 1» inserire le seguenti: «e a quelli di cui al comma 2 dell'articolo 1,».

44.9

[COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CANDIANI](#)

Ritirato

All'articolo 44 apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2 dopo le parole:* «I Comuni di cui all'allegato 1» *inserire le seguenti:* «nonché le Province in cui essi ricadono»;

b) *dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. Le Province in cui ricadono i Comuni di cui all'allegato 1 sospendono per 12 mesi il pagamento del contributo al risanamento della finanza pubblica relativo all'anno 2016 di cui all'articolo 8, comma 1-bis, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2016, n. 160».

c) *al comma 3, dopo le parole:* «dei Comuni di cui all'allegato 1» *inserire le seguenti:* «nonché delle Province in cui questi ricadono»;

d) *al comma 4, dopo le parole:* «è iscritta nei bilanci pluriennali delle Regioni» *inserire le seguenti:* «e delle Province».

44.10

[COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CANDIANI](#)

Ritirato

Al comma 2 dopo le parole: «ai Comuni di cui all'Allegato 1» inserire le parole: «e a quelli di cui al

comma 2 dell'articolo 1,» e aggiungere il seguente comma:

«2-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche per l'anno 2017 nei limiti di spesa di 20.0 milioni per il medesimo anno. Per far fronte agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente comma pari a 200 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare per il medesimo importo. Entro la data del 15 luglio 2017, mediante interventi di razionalizzazione, e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 200 milioni di euro per l'anno 2017».

44.22

[COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CANDIANI](#)

Ritirato

Al comma 3, sostituire le parole: «per il periodo di sei mesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto» con le seguenti: «per l'anno 2017».

44.35

[COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CANDIANI](#)

Ritirato

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Al fine di garantire l'esercizio delle funzioni fondamentali e la continuità delle attività amministrative, le province di Ascoli Piceno, Fermo, L'Aquila, Macerata, Perugia, Rieti e Teramo sono autorizzate per gli anni 2016 e 2017, nei limiti della spesa prevista per la dotazione organica stabilita dall'articolo 1 comma 421 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, ad attivare rapporti di lavoro ai sensi dell'articolo 110 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, e ad instaurare rapporti di lavoro flessibile di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, in deroga alle vigenti normative in materia di vincoli alle assunzioni, di cui all'articolo 1, comma 420, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, all'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni e alla legge 28 dicembre 2015, n. 208. Ai relativi oneri si fa fronte per l'anno 2016 a valere sul fondo di cui all'articolo 4 e per gli anni 2017 e 2018 ai sensi dell'articolo 52».

44.37

[COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CANDIANI](#)

Ritirato

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Al fine di garantire l'esercizio delle funzioni fondamentali e la continuità delle attività amministrative, nei limiti della dotazione organica stabilita dall'articolo 1 comma 421 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e delle proprie disponibilità di bilancio, le province di Ascoli Piceno, Fermo, L'Aquila, Macerata, Perugia, Rieti e Teramo sono autorizzate a procedere, per gli anni 2016 e 2017, ad assunzioni di personale a tempo determinato e ad attivare rapporti di lavoro ai sensi dell'articolo 110 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».

44.41

[COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CANDIANI](#)

Ritirato

Dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:

«6-bis. Nei limiti di spesa di cui al presente decreto, le sanzioni di cui al comma 26, dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni, non trovano applicazione nei confronti dei Comuni di cui all'Allegato 1 che non hanno rispettato il patto di stabilità interno nell'anno

2015».

Capo II

MISURE PER I LAVORATORI

ARTICOLO 45 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 45.

(Sostegno al reddito dei lavoratori)

1. È concessa, nel limite di 50 milioni di euro per l'anno 2016, una indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale, con la relativa contribuzione figurativa, della durata di 4 mesi a decorrere dal 24 agosto 2016 e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2016, in favore:

a) dei lavoratori del settore privato, compreso quello agricolo, impossibilitati a prestare l'attività lavorativa, in tutto o in parte, a seguito del predetto evento sismico, dipendenti da aziende operanti in uno dei Comuni di cui all'articolo 1 e per i quali non trovano applicazione le vigenti disposizioni in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro;

b) dei lavoratori di cui alla lettera *a)*, impossibilitati a recarsi al lavoro, anche perché impegnati nella cura dei familiari con loro conviventi, per infortunio o malattia conseguenti all'evento sismico.

2. L'indennità di cui al comma 1, lettera *a)*, è riconosciuta, limitatamente ai lavoratori del settore agricolo, per le ore di riduzione o sospensione dell'attività nei limiti ivi previsti e non può essere equiparata al lavoro ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola. La medesima indennità è riconosciuta ai lavoratori di cui al comma 1, lettera *b)*, per le giornate di mancata prestazione dell'attività lavorativa, entro l'arco temporale ivi previsto e, comunque, per un numero massimo di trenta giornate di retribuzione.

3. L'onere di cui al comma 1, pari a 50 milioni di euro, per l'anno 2016, è posto a carico del fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 29 gennaio 2008, n. 185, convertito con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

4. In favore dei collaboratori coordinati e continuativi, dei titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale, dei lavoratori autonomi, ivi compresi i titolari di attività di impresa e professionali, iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza, che abbiano dovuto sospendere l'attività a causa del sisma del 24 agosto 2016, e che operino esclusivamente o, nel caso degli agenti e rappresentanti, prevalentemente, in uno dei Comuni di cui all'allegato 1 è riconosciuta, per l'anno 2016, nel limite di 30 milioni di euro, per il medesimo anno, una indennità *una tantum* pari a 5.000 euro, nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di aiuti di stato. All'onere di cui al presente comma, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 16, comma 7, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, come incrementata dall'articolo 43, comma 5, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, e dall'articolo 1, comma 387, lettera *b)*, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

5. Le indennità di cui ai commi 1 e 4 sono autorizzate dalle Regioni interessate, nei limiti delle risorse pari a 80 milioni di euro per l'anno 2016 ivi previste e riconosciute ed erogate dall'INPS. La ripartizione delle risorse disponibili, le condizioni e i limiti concernenti l'autorizzazione e la erogazione delle prestazioni previste nel presente articolo sono definiti con apposita convenzione da stipulare tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero dell'economia e delle finanze ed i Presidenti delle Regioni. L'INPS provvede al monitoraggio nel rispetto del limite di spesa, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, fornendo i risultati dell'attività di monitoraggio al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.

6. I datori di lavoro che presentino domanda di cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria, nonché di assegno ordinario e assegno di solidarietà, in conseguenza dell'evento sismico del 24 agosto 2016 sono dispensati dall'osservanza del procedimento di informazione e consultazione sindacale e dei limiti temporali previsti dagli articoli 15, comma 2, 25, comma 1, 30, comma 2 e 31, commi 5 e 6, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

7. I periodi di trattamento di integrazione salariale ordinaria e straordinaria concessi in conseguenza

dell'evento sismico del 24 agosto 2016 non sono conteggiati ai fini delle durate massime complessive previste dall'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. All'onere derivante dal presente comma, valutato in 2,6 milioni di euro per l'anno 2019 e a 3,7 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 29 gennaio 2008, n. 185, convertito con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Agli oneri valutati di cui al presente comma, si applica l'articolo 17, commi da 12 a 12--*quater* della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

8. È concessa l'esenzione totale dal pagamento della contribuzione addizionale di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, relativa al trattamento di integrazione salariale straordinaria per il periodo dal 24 agosto 2016 al 30 settembre 2017, in conseguenza dell'evento sismico del 24 agosto 2016.

9. All'onere di cui al comma 8, pari a 2,1 milioni di euro per l'anno 2017 e 3 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 29 gennaio 2008, n. 185, convertito con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

EMENDAMENTO

45.6

La Commissione

Approvato

Al comma 1, lettera *a*), dopo le parole: «dipendenti da aziende» aggiungere le seguenti: «o da soggetti diversi dalle imprese».

Capo III

SOSPENSIONI DI TERMINI E MISURE IN MATERIA FISCALE

ARTICOLI DA 46 A 48 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 46.

(Perdite d'esercizio anno 2016)

1. Dal 31 dicembre 2016, per le imprese che hanno sede o unità locali nel territorio dei Comuni di cui all'articolo 1, le perdite relative all'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2016 non rilevano, nell'esercizio nel quale si realizzano e nei quattro esercizi successivi, ai fini dell'applicazione degli articoli 2446, 2447, 2482-*bis*, 2482-*ter*, 2484 e 2545-*duodecies* del codice civile.

Articolo 47.

(Detassazione di contributi, indennizzi e risarcimenti)

1. Per i soggetti che hanno sede o unità locali nel territorio dei Comuni di cui all'articolo 1, che abbiano subito danni, verificati con perizia asseverata, per effetto degli eventi sismici del 24 agosto 2016, i contributi, gli indennizzi e i risarcimenti, connessi agli eventi sismici, di qualsiasi natura e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

2. Per i soggetti di cui al comma 1 che svolgono attività economica, l'agevolazione è concessa nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato.

Articolo 48.

(Proroga e sospensione di termini in materia di adempimenti e versamenti tributari e contributivi, nonché sospensione di termini amministrativi)

1. Nei Comuni di cui all'allegato 1, in aggiunta a quanto disposto dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 1° settembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 207 del 5 settembre 2016, e fermo restando che la mancata effettuazione di ritenute ed il mancato riversamento delle ritenute effettuate da parte dei soggetti di cui al predetto decreto, a partire dal 24 agosto 2016 e fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono regolarizzati entro il 31 maggio 2017 senza applicazione di sanzioni e interessi, sono sospesi fino al 31 dicembre 2016:

a) i versamenti riferiti al diritto annuale di cui all'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni;

- b) i termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione delle somme risultanti dagli atti di cui all'articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché le attività esecutive da parte degli agenti della riscossione e i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici finanziari, ivi compresi quelli degli enti locali e delle Regioni;
- c) il versamento dei contributi consortili di bonifica, esclusi quelli per il servizio irriguo, gravanti sugli immobili agricoli ed extragricoli;
- d) l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio per finita locazione degli immobili pubblici e privati, adibiti ad uso abitativo ovvero ad uso diverso da quello abitativo;
- e) il pagamento dei canoni di concessione e locazione relativi a immobili distrutti o dichiarati non agibili, di proprietà dello Stato e degli enti pubblici, ovvero adibiti ad uffici statali o pubblici;
- f) le sanzioni amministrative per le imprese che presentano in ritardo, purché entro il 31 maggio 2017, le domande di iscrizione alle camere di commercio, le denunce di cui all'articolo 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, il modello unico di dichiarazione previsto dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70, nonché la richiesta di verifica periodica degli strumenti di misura ed il pagamento della relativa tariffa;
- g) il pagamento delle rate dei mutui e dei finanziamenti di qualsiasi genere, ivi incluse le operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento e di credito ordinario, erogati dalle banche, nonché dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, e dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a., comprensivi dei relativi interessi, con la previsione che gli interessi attivi relativi alle rate sospese concorrano alla formazione del reddito d'impresa, nonché alla base imponibile dell'IRAP, nell'esercizio in cui sono incassati. Analoga sospensione si applica anche ai pagamenti di canoni per contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto edifici distrutti o divenuti inagibili, anche parzialmente, ovvero beni immobili strumentali all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola o professionale svolta nei medesimi edifici. La sospensione si applica anche ai pagamenti di canoni per contratti di locazione finanziaria aventi per oggetto beni mobili strumentali all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola o professionale;
- h) il pagamento delle rate relative alle provvidenze di cui alla legge 14 agosto 1971, n. 817, concernente lo sviluppo della proprietà coltivatrice;
- i) il pagamento delle prestazioni e degli accertamenti che sono effettuati dai servizi veterinari del Sistema sanitario nazionale a carico dei residenti o titolari di attività zootecniche e del settore alimentare coinvolti negli eventi del sisma;
- l) i termini relativi agli adempimenti e versamenti verso le amministrazioni pubbliche effettuati o a carico di professionisti, consulenti e centri di assistenza fiscale che abbiano sede o operino nei Comuni di cui all'allegato 1, per conto di aziende e clienti non operanti nel territorio, nonché di società di servizi e di persone in cui i soci residenti nei territori colpiti dal sisma rappresentino almeno il 50 per cento del capitale sociale.

2. Con riferimento ai settori dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas, ivi inclusi i gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate, la competente autorità di regolazione, con propri provvedimenti, introduce norme per la sospensione temporanea, per un periodo non superiore a 6 mesi a decorrere dal 24 agosto 2016, dei termini di pagamento delle fatture emesse o da emettere nello stesso periodo, anche in relazione al servizio erogato a clienti forniti sul mercato libero, per le utenze situate nei Comuni di cui all'allegato 1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'autorità di regolazione, con propri provvedimenti disciplina altresì le modalità di rateizzazione delle fatture i cui pagamenti sono stati sospesi ai sensi del primo periodo ed introduce agevolazioni, anche di natura tariffaria, a favore delle utenze situate nei Comuni di cui all'allegato 1, individuando anche le modalità per la copertura delle agevolazioni stesse attraverso specifiche componenti tariffarie, facendo ricorso, ove opportuno, a strumenti di tipo perequativo.

3. Fino al 31 dicembre 2016, non sono computabili ai fini della definizione del reddito di lavoro dipendente, di cui all'articolo 51 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, i sussidi occasionali, le erogazioni liberali o i benefici di qualsiasi genere, concessi da parte sia dei datori di lavoro privati a favore dei lavoratori residenti nei Comuni di cui all'allegato 1 da parte dei datori di lavoro privati operanti nei predetti territori, a favore dei propri lavoratori, anche non residenti nei predetti Comuni.
4. Nei confronti dei lavoratori autonomi e dei datori di lavoro che alla data del 24 agosto 2016 risiedevano o avevano sede legale o operativa nei Comuni di cui all'allegato 1, non trovano applicazione le sanzioni amministrative per ritardate comunicazioni di assunzione, cessazione e variazione del rapporto di lavoro, in scadenza nel periodo tra il 24 agosto e il 31 dicembre 2016.
5. Gli eventi che hanno colpito i residenti dei Comuni di cui all'allegato 1 sono da considerarsi causa di forza maggiore ai sensi dell'articolo 1218 del codice civile, anche ai fini dell'applicazione della normativa bancaria e delle segnalazioni delle banche alla Centrale dei rischi.
6. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 7, commi 1 e 2, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 13 settembre 2016, n. 393, gli adempimenti specifici delle imprese agricole connessi a scadenze di registrazione in attuazione di normative comunitarie, statali o regionali in materia di benessere animale, identificazione e registrazione degli animali, registrazioni e comunicazione degli eventi in stalla nonché registrazioni dell'impiego del farmaco che ricadono nell'arco temporale interessato dagli eventi sismici, con eccezione degli animali soggetti a movimentazioni, sono differiti al 1° marzo 2017.
7. Le persone fisiche residenti o domiciliate e le persone giuridiche che hanno sede legale o operativa nei Comuni di cui all'articolo 1, sono esentate dal pagamento dell'imposta di bollo per le istanze presentate alla pubblica amministrazione fino al 31 dicembre 2016.
8. Per quanto attiene agli impegni e agli adempimenti connessi alla politica agricola comune 2014 -- 2020, compresi quelli assunti volontariamente aderendo alle misure agro-climatico-ambientale di cui al regolamento (CE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, nonché al metodo di produzione biologica in conformità al regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio del 28 giugno 2007, le aziende agricole ricadenti nei Comuni di cui all'allegato 1 mantengono, per l'anno di domanda 2016, il diritto all'aiuto anche nelle ipotesi di mancato adempimento degli obblighi e degli impegni previsti, ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (UE) n. 640/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014. La dichiarazione dell'autorità amministrativa competente è considerata ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2 del citato regolamento n. 640/2014.
9. Le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, autorizzano le aziende biologiche situate nei Comuni di cui all'allegato 1 ad usufruire, per un periodo di tempo non superiore ad un anno, delle deroghe previste dall'articolo 47 del regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione del 5 settembre 2008. Al fine di informare la Commissione europea sulle deroghe concesse, entro un mese dal rilascio delle stesse, le Regioni Lazio, Umbria, Abruzzo e Marche comunicano al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali l'elenco delle aziende oggetto di deroga.
10. Il termine del 20 dicembre 2016, di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° settembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 207 del 5 settembre 2016, è prorogato al 30 settembre 2017.
11. La ripresa della riscossione dei tributi non versati per effetto della sospensione, disposta con il citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° settembre 2016, così come prorogata dal comma 10, avviene con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 9, comma 2-bis, della legge 27 luglio 2000, n. 212, come modificato dal presente articolo.
12. Gli adempimenti tributari, diversi dai versamenti, non eseguiti per effetto della medesima sospensione, sono effettuati entro il mese di ottobre 2017.
13. Nei Comuni di cui all'allegato 1, sono sospesi i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria in scadenza nel periodo dal 24 agosto 2016 al 30 settembre 2017. Non si fa luogo al rimborso dei contributi

previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria già versati. Gli adempimenti e i pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, sospesi ai sensi del presente articolo, sono effettuati entro il 30 ottobre 2017, senza applicazione di sanzioni e interessi, anche mediante rateizzazione fino ad un massimo di diciotto rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di ottobre 2017. Agli oneri derivanti dalla sospensione di cui al presente comma, valutati in 37,035 milioni di euro per il 2016 e a 65,130 milioni di euro per il 2017 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 29 gennaio 2008, n. 185, convertito con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Agli oneri valutati di cui al presente comma, si applica l'articolo 17, commi da 12 a 12--*quater* della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

14. Le disposizioni di cui al comma 4 e al comma 13, trovano applicazione anche nei confronti dei lavoratori autonomi e dei datori di lavoro che alla data del 24 agosto 2016 erano assistiti da professionisti operanti nei Comuni di cui all'articolo 1.

15. All'articolo 9 della legge 27 luglio 2000, n. 212, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2-*bis* è sostituito dal seguente:

«2-*bis*. La ripresa dei versamenti dei tributi sospesi o differiti, ai sensi del comma 2, avviene, senza applicazione di sanzioni, interessi e oneri accessori, relativi al periodo di sospensione, anche mediante rateizzazione fino a un massimo di diciotto rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese successivo alla data di scadenza della sospensione. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono definiti le modalità e i termini della ripresa dei versamenti, tenendo anche conto della durata del periodo di sospensione, nei limiti delle risorse preordinate allo scopo dal fondo previsto dall'articolo 1, comma 430, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. I versamenti dei tributi oggetto di sospensione sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinati al predetto fondo».

b) il comma 2-*ter* è abrogato.

16. I redditi dei fabbricati, ubicati nelle zone colpite dal sisma del 24 agosto 2016, di cui all'articolo 1, purché distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, comunque adottate entro il 28 febbraio 2017, in quanto inagibili totalmente o parzialmente, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle società, fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati medesimi e comunque fino all'anno di imposta 2017. I fabbricati di cui al primo periodo sono, altresì, esenti dall'applicazione dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e dal tributo per i servizi indivisibili di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, a decorrere dalla rata scadente il 16 dicembre 2016 e fino alla definitiva ricostruzione o agibilità dei fabbricati stessi e comunque non oltre il 31 dicembre 2020. Ai fini del presente comma, il contribuente può dichiarare, entro il 28 febbraio 2017, la distruzione o l'inagibilità totale o parziale del fabbricato all'autorità comunale, che nei successivi venti giorni trasmette copia dell'atto di verifica all'ufficio dell'Agenzia delle entrate territorialmente competente. Con decreto del Ministro dell'interno e del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 novembre 2016, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabiliti, anche nella forma di anticipazione, i criteri e le modalità per il rimborso ai comuni interessati del minor gettito connesso all'esenzione di cui al secondo periodo.

17. Per le banche insediate nei Comuni di cui all'allegato 1, ovvero per le dipendenze di banche presenti nei predetti Comuni sono prorogati fino alla data del 31 dicembre 2016 i termini riferiti ai rapporti interbancari scadenti nel periodo compreso fra il 24 agosto 2016 e la data di entrata in vigore del presente decreto ancorché relativi ad atti od operazioni da compiersi su altra piazza.

18. Al fine di consentire nei Comuni di cui allegato 1 il completamento delle attività di formazione degli operatori del settore dilettantistico circa il corretto utilizzo dei defibrillatori semiautomatici, l'efficacia delle disposizioni in ordine alla dotazione e all'impiego da parte delle società sportive dilettantistiche dei predetti dispositivi, adottate in attuazione dell'articolo 7, comma 11, del decreto legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, è

sospesa fino alla data del 1° gennaio 2017.

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

48.1

[COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CANDIANI](#)

Ritirato

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Le persone fisiche che, alla data del 24 agosto 2016, avevano la residenza ovvero la sede operativa nel territorio dei comuni, di cui all'elenco riportato nell'allegato 1, nonché i soggetti, diversi dalle persone fisiche, aventi la sede legale o la sede operativa nel territorio dei medesimi comuni, sono esentati dai versamenti e dagli adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli atti previsti dall'articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, scadenti nel periodo compreso tra il 24 agosto 2016 e il 31 dicembre-2016 e per i periodi d'imposta degli anni 2011, 2018 e 2019. All'attuazione del presente comma è destinata una somma pari a 700 milioni di euro annui, che costituisce limite annuale per la fruizione delle agevolazioni da parte dei soggetti beneficiari».

Conseguentemente, al comma 1, sopprimere le parole da: «in aggiunta a quanto disposto» fino alle seguenti: «senza applicazione di sanzioni e interessi».

Conseguentemente, all'articolo 52, dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Per far fronte agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 01 dell'articolo 48 pari a 750 milioni di euro per l'anno 2017 e a 700 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2020, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare per un importo pari a 750 milioni di euro per l'anno 2017 e pari a 700 milioni di euro per gli anni 2018, 2019 e 2020. Entro la data del 15 luglio 2017, mediante interventi di razionalizzazione, e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 750 milioni di euro per l'anno 2017. Entro la data del 15 gennaio 2018, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano 700 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018, al 2023».

48.2

[COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CANDIANI](#)

Ritirato

Al comma 1, sostituire le parole: «entro il 31 maggio 2017 senza applicazione di sanzioni e interessi, sono sospesi fino al 31 dicembre 2016» con le seguenti: «entro il 31 dicembre 2018 senza applicazione di sanzioni e interessi, sono sospesi fino al 31 luglio 2018».

Conseguentemente:

all'articolo 52, comma 1, lettera c) sostituire le parole: «quanto a 31,85 milioni di euro per l'anno dal 2017,» con le seguenti: «quanto a 181,85 milioni di euro per l'anno dal 2017, a 50 milioni per l'anno 2018,».

allo stesso articolo, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica per un importo pari a 100 milioni di euro per l'anno 2017 e 50 milioni di euro per l'anno 2018. Entro la data del 31 marzo 2017, mediante interventi di razionalizzazione, e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 100 milioni di euro per l'anno 2017. Entro la data del 15 gennaio 2018, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano 50 milioni di euro per l'anno 2018».

48.3

[COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CANDIANI](#)

Ritirato

Al comma 1, sostituire le parole: «entro il 31 maggio 2017 senza applicazione di sanzioni e interessi, sono sospesi fino al 31 dicembre 2016» con le seguenti: «entro il 31 maggio 2018 senza applicazione di sanzioni e interessi, sono sospesi fino al 31 dicembre 2017».

Conseguentemente:

all'articolo 52, comma 1, lettera c) sostituire le parole: «quanto a 31,85 milioni di euro per l'anno dal 2017,» con le seguenti: «quanto a 131,85 milioni di euro per l'anno dal 2017,».

allo stesso articolo, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica per un importo pari 100 milioni di euro per l'anno 2017. Entro la data del 31 marzo 2017, mediante interventi di razionalizzazione, e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 100 milioni di euro per l'anno 2017».

48.4

[COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CANDIANI](#)

Ritirato

Al comma 1, sostituire le parole: «entro il 31 maggio 2017 senza applicazione di sanzioni e interessi, sono sospesi fino al 31 dicembre 2016» con le seguenti: «entro il 31 dicembre 2017 senza applicazione di sanzioni e interessi, sono sospesi fino al 31 luglio 2017.».

Conseguentemente:

all'articolo 52, comma 1, lettera c) sostituire le parole: «quanto a 31,85 milioni di euro per l'anno dal 2017,» con le seguenti: «quanto a 81,85 milioni di euro per l'anno dal 2017,».

allo stesso articolo, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica per un importo pari 50 milioni di euro per l'anno 2017. Entro la data del 31 marzo 2017, mediante interventi di razionalizzazione, e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 50 milioni di euro per l'anno 2017».

48.10 (testo 2)

La Commissione

Approvato

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. I sostituti d'imposta, ovunque fiscalmente domiciliati nei comuni di cui all'allegato 1 e 2, a richiesta degli interessati, non devono operare le ritenute alla fonte a decorrere dal 1 gennaio 2017 fino al 30 settembre 2017. La sospensione dei pagamenti delle imposte sui redditi, effettuata mediante ritenuta alla fonte, si applica per le ritenute operate ai sensi degli articoli 23, 24 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

1-ter. Nei Comuni di Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto le disposizioni di cui al comma precedente si applicano limitatamente ai singoli soggetti danneggiati».

48.12

[COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CANDIANI](#)

Ritirato

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole da: «dell'acqua» fino a: «canalizzate» con le seguenti: «dell'acqua, del gas, ivi inclusi i gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate, e delle utenze telefoniche, sia fisse che mobili»;*

b) *sostituire le parole: «non superiore a 6 mesi» con le seguenti: «non inferiore a 12 mesi»;*

c) *dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Per le utenze telefoniche mobili si intendono sospese quelle intestate ai soggetti residenti nei medesimi Comuni.»;*

d) *al secondo periodo, dopo le parole: «fatture» aggiungere le seguenti: «, non inferiori a 18 e senza pagamento di alcun interesse.».*

48.23 (testo 2)

La Commissione

Approvato

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «reti canalizzate,» inserire le seguenti: «nonché per i settori delle assicurazioni, della telefonia e della radiotelevisione pubblica».

48.13

[COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CANDIANI](#)

Ritirato

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

- a) *sostituire le parole: «non superiore a 6 mesi» con le seguenti: «non inferiore a 12 mesi»;*
- b) *al secondo periodo, dopo le parole: «fatture» aggiungere le seguenti: «, non inferiori a 18 e senza pagamento di alcun interesse,».*

48.14

[COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CANDIANI](#)

Ritirato

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Con riferimento al settore delle assicurazioni, la competente autorità di regolazione, con propri provvedimenti, introduce norme per la sospensione temporanea, per un periodo non inferiore a 12 mesi a decorrere dal 24 agosto 2016, dei termini di pagamento di tutti i premi assicurativi di qualsiasi tipologia intestati a residenti ed imprese dei territori dei Comuni di cui allegato 1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'autorità di regolazione, con propri provvedimenti disciplina altresì le modalità di rateizzazione delle fatture, non inferiori a 18 e senza pagamento di alcun interesse, i cui pagamenti sono stati sospesi ai sensi del primo periodo ed introduce agevolazioni a favore dei residenti e delle imprese situate nei Comuni di cui all'allegato 1, individuando anche le modalità per la copertura delle agevolazioni stesse, facendo ricorso, ove opportuno, a strumenti di tipo perequativo».

48.22

[COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CANDIANI](#)

Ritirato

Apportare le seguenti modifiche:

- a) *al comma 10, sostituire le parole: «30 settembre 2017» con le seguenti: «31 marzo 2018»;*
- b) *al comma 11, dopo la parole: «avviene» aggiungere le seguenti: «con rateizzazione»;*
- c) *al comma 15, lettera a), capoverso comma «2-bis», sostituire le parole: «anche mediante rateizzazione fino a massimo di diciotto rate» con le seguenti: «mediante rateizzazione non inferiore a ventiquattro rate».*

Conseguentemente, all'articolo 52, comma 1, dopo la lettera l) aggiungere la seguente:

«m) mediante corrispondente riduzione del Fondo rotativo per far fronte alle esigenze che derivano dal differimento di riscossione a seguito di eventi calamitosi, di cui all'articolo 1, comma 430, della legge 28 dicembre 2015, n. 208».

Conseguentemente, allo stesso articolo, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica per un importo pari 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018. Entro la data del 15 luglio 2017, mediante interventi di razionalizzazione, e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 100 milioni di euro per l'anno 2017. Entro la data del 15 gennaio 2018, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano 100 milioni di euro per l'anno 2018».

48.26

La Commissione

Approvato

Dopo il comma 13, inserire il seguente:

«13-bis. Per ragioni attinenti agli eventi sismici che hanno interessato le Regioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016, alle richieste di anticipazione della posizione individuale maturata di cui all'articolo 11, comma 7, lettere b) e c), del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, avanzate da parte degli aderenti alle forme pensionistiche complementari residenti nei comuni elencati nell'allegato 1 al presente decreto-legge, si applica in via transitoria quanto previsto dall'articolo 11, comma 7, lettera a), del citato decreto legislativo n. 252 del 2005, a prescindere dal requisito degli otto anni di iscrizione ad una forma pensionistica complementare, secondo le modalità stabilite dagli statuti e dai regolamenti di ciascuna specifica forma pensionistica complementare. Il periodo transitorio ha durata triennale a decorrere dal 24 agosto 2016».

48.30

[COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CANDIANI](#)

Ritirato

Al comma 16, aggiungere alla fine del primo periodo, dopo le parole: «dell'imposta delle persone fisiche» le seguenti: «nonché della cedolare secca di cui all'articolo 3, decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23».

48.32

[COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CANDIANI](#)

Ritirato

Al comma 16, sostituire le parole: «nei successivi venti giorni» con le seguenti: «nei successivi novanta giorni» ed aggiungete subito dopo: «territorialmente competente» le parole: «e al contribuente interessato».

48.37

[COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CANDIANI](#)

Ritirato

Al comma 16, alla fine, aggiungere i seguenti periodi: «Il rimborso verrà in ogni caso quantificato sulla base di una metodologia condivisa, basata sul gettito effettivo 2015 e sull'acconto 2016 dell'IMU e della TASI. Al fine di assicurare ai comuni del cratere sismico continuità nello smaltimento dei rifiuti solidi urbani, il Commissario delegato alla ricostruzione è autorizzato a concedere un'apposita compensazione fino ad un massimo di 11 milioni di euro per l'anno 2016 e di 21 milioni di euro annui per il triennio 2017-2019, che si aggiunge a quelle già previste dall'articolo 52, per sopperire ai maggiori costi affrontati o alle minori entrate registrate a titolo di TARI di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e di addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360; la compensazione verrà ripartita annualmente tra i comuni interessati con provvedimento del Presidente del Consiglio dei ministri».

Conseguentemente all'articolo 52, comma 1,

alla lettera e) sostituire le parole: «quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2016» con le seguenti: «quanto a 61 milioni di euro per l'anno 2016»;

alla lettera l) le parole: «quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2017, a 69,3 milioni di euro per l'anno 2018 e a 19,9 milioni di euro per l'anno 2019» sono sostituite dalle parole: «quanto a 71 milioni di euro per l'anno 2017, a 90,3 milioni di euro per l'anno 2018 e a 40,9 milioni di euro per l'anno 2019».

48.42

[COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CANDIANI](#)

Ritirato

Dopo il comma 18, è inserito il seguente:

«19. Nei Comuni di cui all'allegato 1 gli obblighi e gli adempimenti di cui al decreto legislativo, 14 marzo 2013, n. 33, sono sospesi fino alla data del 31 marzo 2017, fatto salvo quanto previsto in materia di contratti pubblici e assunzioni di personale».

G48.100

[ARRIGONI](#)

Approvato

Il Senato,

in sede di approvazione dell'AS 2567 recante Conversione in legge del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite da sisma del 24 agosto 2016,

premessi che:

la situazione della popolazione delle zone terremotate versa in condizioni gravissime a causa della violenza dell'evento tellurico che le ha colpite e del perpetrarsi dello stato emergenziale dovuto alla continue scosse di assestamento;

il decreto-legge in oggetto reca diverse disposizioni per fronteggiare la situazione emergenziale ancora gravissima;

l'articolo 48 del provvedimento prevede la sospensione fino al 31 dicembre 2016 dei termini per una serie di adempimenti a favore dei contribuenti, tra cui la sospensione delle utenze di energia, gas e acqua per un periodo non superiore a sei mesi,

impegna il Governo a valutare la possibilità di prorogare la sospensione delle utenze dell'articolo 48, estendendo la sospensione anche alle utenze telefoniche, almeno delle linee fisse.

G48.101

[COMAROLI](#)

Approvato

Il Senato,

in sede di approvazione dell'AS 2567 recante Conversione in legge del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite da sisma del 24 agosto 2016,

premessi che:

la situazione della popolazione delle zone terremotate versa in condizioni gravissime a causa della violenza dell'evento tellurico che le ha colpite e del perpetrarsi dello stato emergenziale dovuto alla continue scosse di assestamento;

il decreto-legge in oggetto reca di diverse disposizioni per fronteggiare la situazione emergenziale ancora gravissima;

l'articolo 48 del provvedimento prevede la sospensione fino al 31 dicembre 2016 dei termini per una serie di adempimenti a favore dei contribuenti, tra cui la sospensione delle utenze di energia, gas e ed acqua per un periodo non superiore a sei mesi,

impegna il Governo a valutare la possibilità di prorogare ulteriormente la sospensione pagamento servizi (E.E., H2o, gas) con rateizzazione a 18 rate.

ARTICOLO 49 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 49.

(Termini processuali e sostanziali. Prescrizioni e decadenze. Rinvio di udienze, comunicazione e notificazione di atti)

1. Fino al 31 maggio 2017, sono sospesi i processi civili e amministrativi e quelli di competenza di ogni altra giurisdizione speciale pendenti alla data del 24 agosto 2016 presso gli uffici giudiziari aventi sede nei Comuni di cui all'allegato 1, ad eccezione delle cause di competenza del tribunale per i minorenni, delle cause relative ad alimenti, ai procedimenti cautelari, ai procedimenti per l'adozione di provvedimenti in materia di amministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione, ai procedimenti per l'adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari, a quelli di cui all'articolo 283 del codice di procedura civile e in genere delle cause rispetto alle quali la ritardata trattazione potrebbe produrre grave pregiudizio alle parti. In quest'ultimo caso, la dichiarazione di urgenza è fatta dal presidente dell'ufficio giudiziario in calce alla citazione o al ricorso, con decreto non impugnabile, e, per le cause già iniziate, con provvedimento del giudice istruttore o del collegio, egualmente non impugnabile.

2. Sino alla medesima data di cui al comma 1, sono altresì sospesi i termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti indicati al comma 1 che chiunque debba svolgere negli uffici giudiziari aventi sede nei Comuni di cui all'allegato 1.
3. Sono rinviata d'ufficio a data successiva al 31 maggio 2017, le udienze processuali civili e amministrative e quelle di competenza di ogni altra giurisdizione speciale in cui le parti o i loro difensori, purché la nomina sia anteriore al 24 agosto 2016, erano residenti o avevano sede nei Comuni di cui all'allegato 1, alla data del 24 agosto 2016. È fatta salva la facoltà dei soggetti interessati di rinunciare espressamente al rinvio.
4. Per i soggetti che alla data del 24 agosto 2016 erano residenti, avevano sede operativa o esercitavano la propria attività lavorativa, produttiva o di funzione nei Comuni di cui all'allegato 1, il decorso dei termini perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, comportanti prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, nonché dei termini per gli adempimenti contrattuali è sospeso dal 24 agosto 2016. Fino al 31 maggio 2017 e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo. Sono altresì sospesi, per lo stesso periodo e nei riguardi dei medesimi soggetti, i termini relativi ai processi esecutivi e i termini relativi alle procedure concorsuali, nonché i termini di notificazione dei processi verbali, di esecuzione del pagamento in misura ridotta, di svolgimento di attività difensiva e per la presentazione di ricorsi amministrativi e giurisdizionali.
5. Nei riguardi dei soggetti di cui al comma 4, i termini di scadenza, ricadenti o decorrenti nel periodo che va dal 24 agosto 2016 fino al 31 maggio 2017, relativi a vaglia cambiari, a cambiali e ad ogni altro titolo di credito o atto avente forza esecutiva, sono sospesi per lo stesso periodo. La sospensione opera a favore dei debitori ed obbligati, anche in via di regresso o di garanzia, salva la facoltà degli stessi di rinunciare espressamente.
6. Fino al 31 maggio 2017, per gli uffici giudiziari aventi sede nei Comuni di cui all'allegato 1, sono sospesi i termini stabiliti dalla legge per la fase delle indagini preliminari, nonché i termini per proporre querela e sono altresì sospesi i processi penali, in qualsiasi stato e grado, pendenti alla data del 24 agosto 2016. Nel procedimento di esecuzione e nel procedimento di sorveglianza, si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, e successive modificazioni.
7. Nei processi penali in cui, alla data del 24 agosto 2016, una delle parti o uno dei loro difensori, nominato prima della medesima data, era residente nei Comuni colpiti dal sisma di cui all'articolo 1:
 - a) sono sospesi, sino alla medesima data di cui al comma 1, i termini previsti dal codice di procedura penale a pena di inammissibilità o decadenza per lo svolgimento di attività difensiva e per la proposizione di reclami o impugnazioni;
 - b) salvo quanto previsto al comma 8, il giudice, ove risulti contumace o assente una delle parti o uno dei loro difensori, dispone d'ufficio il rinvio a data successiva al 31 maggio 2017.
8. La sospensione di cui ai commi 6 e 7 non opera per l'udienza di convalida dell'arresto o del fermo, per il giudizio direttissimo, per la convalida dei sequestri, e nei processi con imputati in stato di custodia cautelare. La sospensione di cui al comma 6 non opera nei processi a carico di imputati minorenni. La sospensione di cui al comma 7 non opera, altresì, qualora le parti processuali interessate o i relativi difensori rinuncino alla stessa.
9. Il corso della prescrizione rimane sospeso per il tempo in cui il processo o i termini procedurali sono sospesi, ai sensi dei commi 6 e 7, lettera a), nonché durante il tempo in cui il processo è rinviato ai sensi del comma 7, lettera b).

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO
L'ARTICOLO 49

49.0.1

[COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CANDIANI](#)

V. testo 2

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 49-bis.

(Zona franca)

1. Nell'intero territorio colpito eventi sismici del 24 agosto 2016 e successivi, è istituita la zona franca ai sensi del comma 340 e seguenti dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. La perimetrazione della zona franca comprende i territori comunali interessati dagli eventi sismici che hanno colpito le regioni, Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal 24 agosto 2016.

2. Possono beneficiare delle agevolazioni le imprese realizzate all'interno della zona franca di cui al comma 1 con le seguenti caratteristiche:

a) rispettare la definizione di micro imprese, ai sensi di quanto stabilito dalla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, e del decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 238 del 12 ottobre 2005, e avere un reddito lordo nel 2014 inferiore a 80.000 euro e un numero di addetti inferiore o uguale a cinque;

b) essere già costituite alla data di presentazione dell'istanza presentata in base a quanto stabilito dal decreto di cui al comma 8;

c) svolgere la propria attività all'interno della zona franca, ai sensi di quanto previsto dal comma 4;

d) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti civili, non essere in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali.

3. Gli aiuti di Stato corrispondenti all'ammontare delle agevolazioni di cui al presente articolo sono concessi ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», e del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo.

4. Per accedere alle agevolazioni di cui al presente articolo, i soggetti individuati ai sensi del comma 2 devono avere la sede principale o l'unità locale all'interno della zona franca e rispettare i limiti e le procedure previsti dai regolamenti dell'Unione europea di cui al comma 3.

5. I soggetti di cui al presente articolo possono beneficiare, nel rispetto del comma 2 e dei limiti fissati dal comma 3, nonché nei limiti della spesa autorizzata ai sensi del comma 7, delle seguenti agevolazioni:

a) esenzione dalle imposte sui redditi del reddito derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca di cui al comma 1 fino a concorrenza, per ciascun periodo di imposta, dell'importo di 100.000 euro del reddito derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca;

b) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive del valore della produzione netta derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca di cui al comma 1 nel limite di euro 300.000 per ciascun periodo di imposta, riferito al valore della produzione netta;

c) esenzione dalle imposte municipali proprie per gli immobili siti nella zona franca di cui al comma 1, posseduti e utilizzati dai soggetti di cui al presente articolo per l'esercizio dell'attività economica.

6. Le esenzioni di cui al comma 5 sono concesse esclusivamente per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e per i cinque anni successivi.

7. All'attuazione del presente articolo è destinata una somma pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2023. L'autorizzazione di spesa di cui al presente comma costituisce limite annuale per la fruizione delle agevolazioni da parte delle imprese beneficiarie. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio nell'ambito dello stanziamento di cui al presente comma.

8. Per l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 aprile 2013, pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale n. 161 dell'11 luglio 2013, e successive modificazioni, recante le condizioni, i limiti, le modalità e i termini di decorrenza e durata delle agevolazioni concesse ai sensi dell'articolo 37 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

9. Per far fronte agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2023, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare per un importo pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2023. Entro la data del 15 luglio 2017, mediante interventi di razionalizzazione, e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 500 milioni di euro per l'anno 2017. Entro la data del 15 gennaio 2018, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti-normativi che assicurano 500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018, al 2023».

49.0.1 (testo 2)

[COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CANDIANI](#) (*)

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 49-bis.
(Zona franca)

1. Nell'intero territorio colpito eventi sismici del 24 agosto 2016 e successivi, è istituita la zona franca ai sensi del comma 340 e seguenti dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. La perimetrazione della zona franca comprende i territori comunali interessati dagli eventi sismici che hanno colpito le regioni, Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal 24 agosto 2016.

2. Possono beneficiare delle agevolazioni le imprese realizzate all'interno della zona franca di cui al comma 1 con le seguenti caratteristiche:

a) rispettare la definizione di micro imprese, ai sensi di quanto stabilito dalla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, e del decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 238 del 12 ottobre 2005, e avere un reddito lordo nel 2014 inferiore a 80.000 euro e un numero di addetti inferiore o uguale a cinque;

b) essere già costituite alla data di presentazione dell'istanza presentata in base a quanto stabilito dal decreto di cui al comma 8;

c) svolgere la propria attività all'interno della zona franca, ai sensi di quanto previsto dal comma 4;

d) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti civili, non essere in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali.

3. Gli aiuti di Stato corrispondenti all'ammontare delle agevolazioni di cui al presente articolo sono concessi ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», e del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo.

4. Per accedere alle agevolazioni di cui al presente articolo, i soggetti individuati ai sensi del comma 2 devono avere la sede principale o l'unità locale all'interno della zona franca e rispettare i limiti e le procedure previsti dai regolamenti dell'Unione europea di cui al comma 3.

5. I soggetti di cui al presente articolo possono beneficiare, nel rispetto del comma 2 e dei limiti fissati dal comma 3, nonché nei limiti della spesa autorizzata ai sensi del comma 7, delle seguenti agevolazioni:

a) esenzione dalle imposte sui redditi del reddito derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca di cui al comma 1 fino a concorrenza, per ciascun periodo di imposta,

dell'importo di 100.000 euro del reddito derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca;

b) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive del valore della produzione netta derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca di cui al comma 1 nel limite di euro 300.000 per ciascun periodo di imposta, riferito al valore della produzione netta;

c) esenzione dalle imposte municipali proprie per gli immobili siti nella zona franca di cui al comma 1, posseduti e utilizzati dai soggetti di cui al presente articolo per l'esercizio dell'attività economica.

6. Le esenzioni di cui al comma 5 sono concesse esclusivamente per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e per i cinque anni successivi.

7. All'attuazione del presente articolo è destinata una somma pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2023. L'autorizzazione di spesa di cui al presente comma costituisce limite annuale per la fruizione delle agevolazioni da parte delle imprese beneficiarie. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio nell'ambito dello stanziamento di cui al presente comma.

8. Per l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 aprile 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 161 dell'11 luglio 2013, e successive modificazioni, recante le condizioni, i limiti, le modalità e i termini di decorrenza e durata delle agevolazioni concesse ai sensi dell'articolo 37 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

9. Per far fronte agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo nella misura massima di 500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2023 si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare per un importo nella misura massima di 500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2023. Entro la data del 15 luglio 2017, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese nella misura massima di 500 milioni di euro per l'anno 2017. Entro la data del 15 gennaio 2018, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano un importo nella misura massima di 500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2023».

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i senatori Aracri, Bignami, Galimberti e Fucksia

Titolo VI

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE E PERSONALE E FINALI

Capo I

DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA STRUTTURA COMMISSARIALE E ALTRI UFFICI PUBBLICI

ARTICOLO 50 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 50.

(Struttura del Commissario straordinario e misure per il personale impiegato in attività emergenziali)

1. Il Commissario straordinario, nell'ambito delle proprie competenze e funzioni, opera con piena autonomia amministrativa, finanziaria e contabile in relazione alle risorse assegnate e disciplina l'articolazione interna della struttura anche in aree e unità organizzative con propri atti in relazione alle specificità funzionali e di competenza. Il trattamento economico del personale della struttura è commisurato a quello corrisposto al personale dirigenziale e non dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei ministri nel caso in cui il trattamento economico di provenienza risulti complessivamente inferiore.

2. Ferma restando la dotazione di personale già prevista dall'articolo 2 del decreto del Presidente della

Repubblica 9 settembre 2016, la struttura può avvalersi di ulteriori risorse fino ad un massimo di duecentoventicinque unità di personale, destinate a operare presso gli uffici speciali per la ricostruzione di cui all'articolo 3, a supporto di regioni e comuni ovvero presso la struttura commissariale centrale per funzioni di coordinamento e raccordo con il territorio, sulla base di provvedimenti di cui all'articolo 2, comma 2.

3. Nell'ambito del contingente dirigenziale già previsto dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 2016, sono comprese un'unità con funzioni di livello dirigenziale generale e due unità con funzioni di livello dirigenziali non generale. Le duecentoventicinque unità di personale di cui al comma 2 sono individuate:

a) nella misura massima di cinquanta unità tra il personale delle Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che viene collocato, ai sensi dell'articolo 17 comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, in posizione di comando, fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti;

b) sulla base di apposite convenzioni stipulate con l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A., o società da questa interamente controllata, previa intesa con i rispettivi organi di amministrazione;

c) sulla base di apposite convenzioni stipulate con Fintecna S.p.A. o società da questa interamente controllata per assicurare il supporto necessario alle attività tecnico-ingegneristiche.

4. Per la risoluzione di problematiche tecnico contabili il commissario straordinario può richiedere, ai sensi dell'articolo 53, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, il supporto di un dirigente generale della Ragioneria Generale dello Stato con funzioni di studio. A tale fine, senza nuovi o maggiori oneri, sono ridefiniti i compiti del dirigente generale che, per il resto, mantiene le attuali funzioni.

5. Per la definizione dei criteri di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), il commissario straordinario si avvale di un comitato tecnico scientifico composto da esperti di comprovata esperienza in materia di urbanistica, ingegneria sismica, tutela e valorizzazione dei beni culturali e di ogni altra professionalità che dovesse rendersi necessaria, in misura massima di quindici unità. La costituzione e il funzionamento del comitato sono regolati con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2. Per la partecipazione al comitato tecnico scientifico non è dovuta la corresponsione di gettoni di presenza, compensi o altri emolumenti comunque denominati. Agli oneri derivanti da eventuali rimborsi spese per missioni si fa fronte nell'ambito delle risorse di cui al comma 8.

6. Per gli esperti di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 2016, ove provenienti da altra amministrazione pubblica, può essere disposto il collocamento fuori ruolo nel numero massimo di cinque unità. Al fine di garantire l'invarianza finanziaria, all'atto del collocamento fuori ruolo e per tutta la sua durata, è reso indisponibile, nella dotazione organica dell'amministrazione di appartenenza, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario.

7. Con uno o più provvedimenti del commissario straordinario, adottati ai sensi dell'articolo 2 comma 2, nei limiti delle risorse disponibili:

a) al personale non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 lettera a), direttamente impegnato nelle attività di cui all'articolo 1, può essere riconosciuta la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario nel limite massimo di 75 ore mensili effettivamente svolte, oltre a quelle già autorizzate dai rispettivi ordinamenti, e comunque nel rispetto della disciplina in materia di orario di lavoro di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n.66, dal 1° ottobre 2016 e fino al 31 dicembre 2016 nonché 40 ore mensili, oltre a quelle già autorizzate dai rispettivi ordinamenti, dal 1° gennaio 2017 e fino al 31 dicembre 2018;

b) al personale dirigenziale ed ai titolari di incarichi di posizione organizzativa delle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3, lettera a), direttamente impegnato nelle attività di cui all'articolo 1, può essere attribuito, nell'ambito della contrattazione integrativa decentrata, un incremento fino al 30 per cento della retribuzione mensile di posizione prevista dai rispettivi ordinamenti, commisurata ai giorni di effettivo impiego, dal 1° ottobre 2016 al 31 dicembre 2016 e dal 1° gennaio 2017 e sino al 31

dicembre 2018, fino al 20 per cento della retribuzione mensile di posizione, in deroga, per quanto riguarda il personale dirigenziale, all'articolo 24 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; c) al personale di cui alle lettere a) e b) del presente comma può essere attribuito nell'ambito della contrattazione integrativa decentrata, attribuito un incremento fino al 30 per cento del trattamento accessorio, tenendo conto dei risultati conseguiti su specifiche attività legate all'emergenza e alla ricostruzione.

8. All'attuazione dal presente articolo si provvede nei limiti di spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2016 e 15 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2017 e 2018. Ai relativi oneri si fa fronte ai sensi dell'articolo 52.

9. Fermo restando quanto previsto dal comma 3, lettera a), il Commissario straordinario può avvalersi, sulla base di apposita convenzione, di strutture e personale delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che provvedono, nell'ambito delle risorse già disponibili nei pertinenti capitoli di bilancio di ciascuna amministrazione interessata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

EMENDAMENTO E ORDINE DEL GIORNO

50.5 (testo 2)

La Commissione

Approvato

Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

«9-bis. Anche al fine di finanziare specifici progetti di servizio civile nazionale volti a favorire la ripresa della vita civile delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 24 agosto 2016, del 26 e del 30 ottobre 2016, nonché ad aumentare il numero dei volontari da avviare al servizio civile nazionale, la dotazione del Fondo nazionale per il servizio civile di cui all'articolo-19 della legge 8 luglio 1998, n. 230 è incrementata per l'anno 2016 di euro 146,3 milioni.

9-ter. Al relativo onere di cui al comma 9-bis si provvede, quanto a euro 139 milioni mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 comma 187 della legge 23 dicembre 2014, n. 190; quanto a euro 7,3 milioni mediante riduzione della dotazione della seconda sezione del Fondo previsto dall'articolo 9, comma 1, lettera g) della legge 6 giugno 2016, n. 106».

G50.100

[MANGILI](#), [BULGARELLI](#), [LEZZI](#), [CRIMI](#), [BLUNDO](#), [DONNO](#)

Ritirato

Il Senato,

esaminato il disegno di legge A.S. 2567 concernente la «Conversione in legge del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.189, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016»,

premessi che:

l'articolo 50, reca misure per il personale impiegato in attività emergenziali;

in relazione alla situazione emergenziale conseguente all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo è necessario reperire prontamente personale qualificato;

considerato che:

il decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 177 ha disposto l'assorbimento del Corpo Forestale dello Stato nelle restanti forze di polizia;

le disposizioni sul trasferimento delle risorse strumentali e finanziarie nonché il-transito del personale del Corpo Forestale dello Stato presso le altre Amministrazioni avranno effetto a decorrere dal 10 gennaio 2017;

il personale del Corpo Forestale dello Stato è altamente qualificato nonché già formato alla gestione di situazioni emergenziali, presentandosi, pertanto, come una pronta risposta all'esigenza di personale da utilizzare nei territori colpiti dagli eventi sismici,

impegna il Governo:

ad attivarsi al fine di prevedere misure che consentano la vigenza e l'utilizzo del Corpo Forestale dello Stato fino al perdurare delle esigenze connesse alla gestione straordinaria di cui al comma 4 dell'articolo 1;

ad individuare misure volte ad organizzare la gestione del personale del Corpo Forestale dello Stato al fine di consentirne l'immediato utilizzo ai fini del presente decreto.

ARTICOLO 51 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 51.

(Disposizioni concernenti il Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

1. In relazione alla situazione emergenziale conseguente all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016, il fondo di amministrazione del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è incrementato di 2.600.000 euro per l'anno 2016.

2. All'onere derivante dal comma 1, pari a 2.600.000 euro per l'anno 2016, si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 6-bis, comma 2, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, per l'assunzione di 400 unità nella qualifica di vigile del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che viene fissata con decorrenza non anteriore al 1° novembre 2016.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

4. Al fine di ripristinare l'integrità del parco mezzi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché per garantire l'attività di raccolta e trasporto del materiale derivante dal crollo degli edifici impiegati nei territori delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo colpiti dall'eccezionale evento sismico del 24 agosto 2016, nonché per assicurare lo svolgimento dell'attività di rimozione e trasporto delle macerie dai predetti territori, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2016 e 45 milioni di euro per l'anno 2017. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 52.

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 51

51.0.1

[COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CANDIANI](#)

Ritirato

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 51-bis.

(Aiuti de minimis a favore di piccole e medie imprese nelle aree colpite)

1. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può essere stabilita l'istituzione, nell'ambito del fondo di garanzia di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266, di un'apposita sezione destinata alla concessione gratuita di garanzie su finanziamenti bancari a favore delle piccole e medie imprese, comprese quelle commerciali, agricole, turistiche e di servizi nonché degli studi professionali, secondo le seguenti percentuali di copertura:

a) nel caso di garanzia diretta, fino all'80 per cento dell'ammontare di ciascun finanziamento;

b) nel caso di contro garanzia, fino al 90 per cento dell'importo garantito dai confidi e dagli altri fondi di garanzia, a condizione che gli stessi abbiano prestato garanzie in misura non superiore all'80 per cento dell'ammontare di ciascun finanziamento.

2. Il CIPE, su proposta del Ministro dello sviluppo economico e sentita la regione competente, provvede all'individuazione ed alla perimetrazione, nell'ambito dei territori comunali interessati dal sisma, di zone franche urbane ai sensi dell'articolo 1, commi da 340 a 343, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, sulla base di parametri fisici e socio-economici rappresentativi dei fenomeni di degrado urbano e sociale e degli effetti provocati dal sisma sul tessuto economico e produttivo, in deroga al requisito demografico ivi previsto. Alle aree, così individuate, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 340 a 343, della predetta legge n. 296 del 2006 e successive modifiche. Ai fini di cui al presente comma, il termine del 31 dicembre 2014 stabilito dai

commi 341 e 341-*bis* dell'articolo 1 della predetta legge n. 296 del 2006 si intende sostituito dal termine 30 giugno 2017 e l'espressione "a decorrere dall'anno 2015" di cui alla lettera *c*) del citato comma 341 si intende sostituita dall'espressione "a decorrere dall'anno 2016". Per il finanziamento delle zone franche urbane individuate ai sensi del presente comma, e per il periodo di vigenza degli incentivi previsto ai sensi del presente comma, è istituito un apposito Fondo nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, con una dotazione di 200 milioni di euro, per ciascuno degli anni dal 2016 al 2019, che costituisce tetto massimo di spesa.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, previa autorizzazione comunitaria, può essere stabilita l'applicazione, in alternativa alle disposizioni di cui al comma 2, di un regime fiscale di incentivazione che preveda:

a) ai fini delle imposte sui redditi, la non concorrenza alla formazione del reddito imponibile per gli anni di imposta. 2016, 2017, 2018 dei redditi di impresa e di lavoro autonomo e l'esclusione, in tutto o in parte, dalla determinazione dell'imponibile per il reddito di impresa dell'ammontare delle spese sostenute per l'acquisto e la locazione finanziaria di beni strumentali e macchinari;

b) ai fini dell'imposta sul valore aggiunto fermo restando gli obblighi di fatturazione e registrazione, che l'imposta non è dovuta sulle cessioni di beni e le prestazioni di servizi connesse alle esigenze della ricostruzione;

c) ai fini delle imposte indirette, l'applicazione dell'imposta di registro in misura fissa per gli atti traslativi a titolo oneroso di diritti su fabbricati o porzioni di fabbricati situati nei comuni di cui all'articolo 1, comma 2, nonché altre agevolazioni ai fini delle imposte indirette sui finanziamenti collegati alla ricostruzione.

4. Con provvedimenti adottati ai sensi del comma 1 del presente articolo, sono definite le modalità per l'applicazione delle disposizioni previste dal comma 2, nonché delle disposizioni previste dall'articolo 1, commi da 366 a 372, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, alle imprese operanti nei comuni di cui all'articolo 1, comma 2, del presente decreto alla data del 24 agosto 2016 e alle imprese edili impegnate nella ricostruzione nei predetti territori.

5. Al fine di assicurare l'effettiva compatibilità comunitaria delle disposizioni di cui ai commi precedenti, la loro efficacia è subordinata alla preventiva autorizzazione comunitaria e agli incentivi di cui al predetto comma 2 si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 5 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178.

6. Le operazioni di rinegoziazione dei mutui e di ogni altro finanziamento sono effettuate senza applicazione di costi da parte degli intermediari e sono esenti da imposte e tasse di ogni genere, con esclusione dell'imposta sul valore aggiunto. I relativi onorari notarili sono ridotti del cinquanta per cento.

7. Con delibera del CIPE una quota delle risorse di cui al Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale, può essere destinata al finanziamento di accordi di programma già sottoscritti per l'attuazione degli interventi agevolativi di cui al decreto-legge 10 aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, e successive modificazioni, ovvero da sottoscrivere, con priorità per le imprese ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria di cui al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, ed al decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, compresi gli eventuali acquirenti delle predette imprese, nei settori dei componenti e prodotti *hardware* e *software* per ICT, della farmaceutica, dell'agroalimentare, della chimica e dell'automobile e dell'edilizia sostenibile, nonché ai contratti di programma che alla data di entrata in vigore del presente decreto risultano già presentati. L'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa è incaricata degli interventi di cui al presente comma.

8. Per far fronte agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare per un importo pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal

2017 al 2019. Entro la data del 15 luglio 2017, mediante interventi di razionalizzazione, e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 200 milioni di euro per l'anno 2017. Entro la data del 15 gennaio 2018, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019».

51.0.2

[COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CANDIANI](#)

Ritirato

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 51-*bis*.

1. Scaduti i termini di cui al comma 2, dell'articolo 4 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e successive modifiche, per gli ambiti in cui sono presenti i comuni colpiti dagli eventi sismici del 24 agosto 2016, inseriti nell'elenco di cui all'allegato 1 al decreto legge 17 ottobre del 2016, n. 189, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 244 del 18 ottobre del 2016 e successive modificazioni nonché negli ambiti in cui sono presenti i comuni colpiti dagli eventi degli eventi del 26 e 30 ottobre 2016, come individuati nello specifico decreto, la Regione competente sull'ambito, in accordo con la Stazione Appaltante competente per l'ambito, assegna un congruo termine per adempiere. Tale termine non può essere inferiore a 6 mesi e superiore a 24 mesi. Decorso tale termine la Regione competente avvia-la procedura di gara attraverso la nomina ai un commissario *ad acta*, ai sensi dell'articolo 14, comma 7, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164. Decorso due mesi dalla scadenza di tale termine senza che la Regione competente abbia proceduto alla nomina del commissario *ad acta*, il Ministero dello sviluppo economico, sentita la Regione, interviene per dare avvio alla gara nominando un commissario *ad acta*. L'importo eventualmente anticipato dai gestori uscenti per la copertura degli oneri di gara, di cui all'articolo 1, comma 16-*quater*, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, è trasferito dalla stazione appaltante al commissario *ad acta* entro un mese dalla sua nomina, al netto dell'importo relativo agli esborsi precedentemente effettuati per la preparazione dei documenti di gara».

51.0.3

[COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CANDIANI](#)

Ritirato

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 51-*bis*.

1. Al fine di assicurare lo svolgimento delle attività inerenti all'anno scolastico 2016-2017 e per garantire l'avvio dell'anno scolastico 2018-2019 nei territori della-regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria è assegnata agli uffici regionali la somma di euro 200 milioni per l'anno 2017 2. Le risorse di cui al comma 1 sono utilizzate prioritariamente:

- a) per la manutenzione dei MUSP nei comuni di cui all'articolo 1;
- b) per garantire il tempo pieno nella scuola primaria ed il tempo prolungato nella scuola secondaria di 10 grado;
- c) per ampliare l'offerta formativa nelle scuole di ogni ordine e grado;
- d) per garantire la vigilanza e la sicurezza nelle scuole di ogni ordine e grado anche mediante l'incremento delle attuali dotazioni organiche.

2. Per far fronte agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo pari a 200 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede-a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare per il medesimo importo. Entro la data del 15 luglio 2017, mediante interventi di razionalizzazione, e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 200 milioni di euro per l'anno 2017».

51.0.5

[COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CANDIANI](#)

Ritirato

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 51-bis.

(Proroga termine gare d'ambito per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale)

1. I termini di cui all'articolo 3, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per i rapporti con le regioni e la coesione territoriale del 12 novembre 2011, n. 226, relativi alla mancata pubblicazione del bando di gara di cui all'allegato 1 annesso allo stesso regolamento, per le gare d'ambito per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale, sono prorogati di mesi ventiquattro per gli ambiti nei quali sono presenti i comuni interessati dalla crisi sismica individuati con il presente decreto».

Capo II

DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLI 52 E 53 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 52.

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 3, comma 1, 4, comma 2, 17, 26, 27, 44, commi 1, 2 e 4, 48, commi 10, 11 e 16, 50 e 51, comma 4, del presente decreto, pari complessivamente a 266,427 milioni di euro per l'anno 2016, a 81,85 milioni di euro per l'anno 2017 a 38,3 milioni di euro per l'anno 2018, a 21,75 milioni di euro per l'anno 2019, a 23 milioni di euro per l'anno 2020, a 11,2 milioni di euro per l'anno 2021 e a 0,13 milioni di euro per l'anno 2022, che aumentano a 129,85 milioni di euro per l'anno 2017 e a 84,3 milioni di euro per l'anno 2018 ai fini della compensazione degli effetti in termini di fabbisogno ed indebitamento netto, si provvede:

- a) quanto a 127.000 euro per l'anno 2016, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
- b) quanto a 63,3 milioni di euro per l'anno 2016, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 60 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per 2,3 milioni di euro e l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per 1 milione di euro;
- c) quanto a 31,85 milioni di euro per l'anno dal 2017, a 1,85 milioni di euro per l'anno 2019, a 23 milioni di euro per l'anno 2020, a 11,2 milioni di euro per l'anno 2021 e a 0,13 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
- d) quanto a 80 milioni di euro per l'anno 2016, mediante utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che, alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, non sono state riassegnate ai pertinenti programmi e che sono acquisite, nel predetto limite di 80 milioni di euro, definitivamente al bilancio dello Stato;
- e) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2016, mediante riduzione del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 5, comma 5-*quinquies*, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
- f) quanto a 3 milioni di euro per l'anno 2016, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 111, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

- g) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2016, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 251, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
- h) quanto a 35 milioni di euro per l'anno 2016, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 361, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;
- i) quanto a 15 milioni di euro per l'anno 2016, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 90, della legge 24 dicembre 2012, n. 228;
- l) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2017, a 69,3 milioni di euro per l'anno 2018 e a 19,9 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dalle misure previste dagli articoli 48, commi 10, 11 e 13.
2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, gli interventi di cui al presente decreto sono realizzati nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili. Le Amministrazioni interessate provvedono allo svolgimento delle attività di rispettiva competenza con le risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
3. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti, da adottare entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto residui. Ove necessario, previa richiesta dell'amministrazione competente, il Ministero dell'economia e delle finanze può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione avviene tempestivamente con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 53.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

PROPOSTA DI COORDINAMENTO

C1

La Commissione

Approvata

Art. 2.

Al comma 1, lettera g), sostituire le parole: «istituisce e gestisce gli elenchi speciali» con le seguenti: «adotta e gestisce l'elenco speciale».

Art. 4.

Al comma 5, sostituire le parole: «ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 26 agosto» con le seguenti: «ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 28 agosto».

Art. 7.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «ad uso strategico», di cui al decreto del Presidente» con le seguenti: «di interesse strategico», di cui al decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza.

Art. 10.

Al commi 1 e 2, sostituire le parole: «alla data del sisma» con le seguenti: «alla data del 24 agosto 2016, con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 1, ovvero alla data del 26 ottobre 2016, con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 2».

Art. 11.

Al comma 7, sostituire le parole: «decreto legge 31 maggio 2014, n. 3» con le seguenti: «decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83».

Art. 14.

Al comma 2, lettera e), sostituire le parole: «nell'articolo 32, comma 2» con le seguenti: «nell'articolo 28, comma 2».

Art. 17.

Al comma 1, sostituire le parole: «decreto legislativo 24 gennaio» con le seguenti: «codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio».

Art. 21.

Al comma 4-ter, introdotto dall'emendamento 1.1000, sostituire le parole: «data di entrata in vigore del presente decreto» con le seguenti: «data di entrata in vigore del decreto-legge 11 novembre 2016, n. 205».

Art. 28.

Al comma 11, secondo periodo, sostituire le parole: «secondo le indicazioni di cui al presente articolo» con le seguenti: «secondo le indicazioni di cui al presente comma».

Art. 31.

Al comma 2, sostituire le parole: «di cui all'articolo 38» con le seguenti: « di cui all'articolo 34».

Art. 35.

Al comma 4, sostituire le parole: «di cui al comma 4» con le seguenti: «di cui al comma 3».

Al comma 5, sostituire le parole: «di cui al comma 5» con le seguenti: «di cui al comma 4».

Al comma 6, sostituire le parole: «di cui al comma 4» con le seguenti: «di cui al comma 3».

Art. 44.

Al comma 1, primo periodo, come modificato dall'emendamento 1.1000, dopo le parole: «di cui agli allegati 1 e 2» inserire le seguenti: «e dopo le parole: »data di entrata in vigore del presente decreto» inserire le seguenti: »per i Comuni di cui all'allegato 1 e, alla data di entrata di in vigore del decreto-legge 11 novembre 2016, n. 205, per i Comuni di cui all'allegato 2».

Art. 45.

Al comma 1, alinea, come modificato dall'emendamento 1.1000, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «in favore:».

Al comma 7, come sostituito dall'emendamento 1.1000, sostituire le parole: «30 settembre 2016» con le seguenti: «30 settembre 2017».

Al comma 3, sostituire le parole: «29 gennaio 2008» con le seguenti: «29 novembre 2008».

Al comma 5, sostituire le parole: «L'INPS provvede al monitoraggio nel rispetto» con le seguenti: «L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto».

Art. 49.

Al comma 4, sostituire le parole: «dal 24 agosto 2016. Fino» con le seguenti: «dal 24 agosto 2016 fino».

Art. 51.

Al comma 4, primo periodo, sopprimere la parola: «impiegati».

DISEGNO DI LEGGE DISCUSO AI SENSI DELL'ARTICOLO 44, COMMA 3, DEL REGOLAMENTO

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili ([2595](#))

PROPOSTE DI QUESTIONE PREGIUDIZIALE

QP1

[BOTTICI](#), [BERTOROTTA](#), [AIROLA](#), [LEZZI](#), [BULGARELLI](#), [MANGILI](#), [GAETTI](#), [CRIMI](#), [SANTANGELO](#), [LUCIDI](#), [MARTON](#), [COTTI](#), [CASTALDI](#), [PUGLIA](#), [BLUNDO](#), [SERRA](#)

Respinta (**)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2595, di conversione del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193 recante disposizioni in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili; premesso che:

numerosi aspetti critici, sotto il profilo costituzionale, di un decreto legge quale quello in

oggetto, che per questioni di opportunità di trattazione viene ritenuto sostanzialmente assimilabile ad un collegato alla manovra di finanza pubblica 2017-2019, con gli effetti procedurali che ne conseguono, sono già stati evidenziati nel corso del dibattito presso l'altro ramo del Parlamento. A tali rilievi in questa sede - pur nel ristrettissimo spazio concesso al Senato per l'esame del testo - si intende espressamente ed opportunamente tornare a fare riferimento. Come si desume dal titolo e dal preambolo, il decreto-legge in esame troverebbe i suoi presupposti nella «straordinaria necessità e urgenza per le esigenze di finanza pubblica e per il corretto rapporto tra fisco e contribuente di ottimizzare l'attività di riscossione». Tuttavia, buona parte delle disposizioni in esso contenute (ed in particolare gli articoli 1 (Soppressione di Equitalia), 3 (Potenziamento della riscossione), e 5 (Dichiarazione integrativa a favore) produrranno i loro effetti sostanziali solo a decorrere da giugno 2017 e oltre. Peraltro, proprio in materia di riscossione, si rammenta che lo stesso Governo ha favorito nel 2014 la reiezione, da parte dell'Assemblea della Camera dei deputati, della proposta di legge AC 2299 contenente norme per la soppressione di Equitalia; mentre, in riferimento alla procedura di volontaria collaborazione, si è di fronte alla terza proroga di una misura già in vigore dal 2015;

nel decreto-legge in questione, a parte le clausole di stile e le enunciazioni di principio contenute nel preambolo, non vengono elencati minimamente i fatti o le circostanze connotati dai requisiti di straordinarietà, di necessità e di urgenza che imporrebbero di provvedere con decreto-legge, requisiti che devono esservi congiuntamente tutti per legittimare l'uso di poteri straordinari, eccezionali e urgenti propri della decretazione d'urgenza da parte del Governo. Tali non sono, rispetto alla eterogeneità dei temi trattati dai diversi articoli, né le esigenze di finanza pubblica, solo genericamente invocate, senza dettagliatamente indicare i fatti specifici nel decreto e nella relazione di accompagnamento, né la generica esigenza di assicurare «il corretto rapporto tra fisco e contribuente» e «di ottimizzare l'attività di riscossione», integra fatti straordinari, o circostanze urgenti ed esigenze necessarie e, quindi, indifferibili; sotto tali profili, dunque, il decreto in esame è viziato senza dubbio da illegittimità costituzionale in quanto contenente disposizioni prive di collegamento formale con le tematiche richiamate dall'epigrafe del decreto e dallo stesso preambolo, e dunque carenti del requisito dell'urgenza e indifferibilità, in violazione dell'articolo 77, comma 2, della Costituzione;

la preesistenza di una situazione di fatto comportante la necessità e l'urgenza di provvedere tramite l'utilizzazione di uno strumento eccezionale, quale il decreto-legge, costituisce un requisito di validità costituzionale dell'adozione del predetto atto, di modo che l'eventuale evidente mancanza di quel presupposto configura sia un vizio di legittimità costituzionale del decreto-legge, sia un vizio *in procedendo* della relativa legge di conversione (sentenze della Corte costituzionale n. 29 del 1995, n. 171 del 2007 e n. 128 del 2008). Con la sentenza n. 22 del 2012 la Corte costituzionale ha ritenuto illegittimo il decreto-legge qualora il suo contenuto non rispetti il vincolo della omogeneità, implicitamente previsto dall'articolo 77 della Costituzione ed esplicitato dall'articolo 15, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Quest'ultima disposizione, infatti, «là dove prescrive che il contenuto del decreto-legge "deve essere specifico, omogeneo e corrispondente al titolo" - pur non avendo, in sé e per sé, rango costituzionale, e non potendo quindi assurgere a parametro di legittimità in un giudizio di costituzionalità, costituisce esplicitazione della *ratio* implicita nel secondo comma dell'articolo 77 della Costituzione, il quale impone il collegamento dell'intero decreto-legge al caso straordinario di necessità e urgenza, che ha indotto il Governo ad avvalersi dell'eccezionale potere di esercitare la funzione legislativa senza previa delegazione da parte del Parlamento»;

quanto al contesto normativo in cui il decreto si inserisce, esso stride con la legge cardine in materia fiscale vigente che è lo statuto del contribuente (legge n. 212 del 2000) che all'articolo 4 vieta l'utilizzo del decreto-legge in materia tributaria. Si configura, pertanto, un abuso del ricorso alla decretazione d'urgenza, che nella specie rappresenta soltanto il mezzo per svilire il dibattito e l'esame parlamentare e per «far credere» nell'illusione di avere, con immediatezza, realizzato determinati obiettivi;

nel merito delle singole disposizioni, quanto alla prevista soppressione di Equitalia, si evidenzia che la misura si traduce in sostanza in un mero cambio di veste del soggetto preposto alla

riscossione. In particolare, per i profili d'interesse costituzionale, risulta confermata l'applicazione degli oneri di riscossione, i quali continuano ad essere commisurati come una percentuale dell'importo iscritto a ruolo nonché richiesti (in misura ridotta) anche in caso di pagamento della somma dovuta entro i termini di scadenza previsti. Da ciò deriva che, a parità di servizio offerto, l'importo del compenso relativo differisce a seconda del valore dell'importo iscritto a ruolo e non, come sarebbe ragionevole, in relazione all'attività effettivamente svolta. La violazione costituzionale sussiste sia in relazione all'articolo 3 che all'articolo 97 della Costituzione, ossia con riferimento al profilo del buon andamento della pubblica amministrazione e ai principi sottesi dell'imparzialità e della trasparenza delle scelte della pubblica amministrazione, di correlazione con l'attività richiesta e congruità con i costi medi di gestione del servizio. Sul punto, già la Corte costituzionale con la sentenza n. 480 del 30 dicembre 1993 aveva stabilito il principio del necessario rapporto, in termini di congruità e ragionevolezza, tra la misura dell'aggio e la soglia di copertura del costo della procedura;

la violazione del principio di ragionevolezza e del principio di uguaglianza sanciti dall'articolo 3 della Costituzione emerge anche in relazione alle disposizioni in materia di volontaria collaborazione per il rientro di capitali dall'estero. Si prevede, infatti, la riapertura dei termini di accesso alla volontaria collaborazione, consentendo la presentazione dell'istanza fino al 31 luglio 2017 per le violazioni commesse fino al 30 settembre 2016. Tuttavia, la riapertura del termine di presentazione dell'istanza di adesione alla "*voluntary disclosure*" non risulta accompagnata da una maggiorazione della sanzione, di fatto generando una disparità di trattamento tra cittadini rispetto alla propria posizione con il fisco italiano. Nell'ottica di favorire l'adesione alla procedura, si garantisce anzi al contribuente un termine certo di conclusione della procedura, comprimendo di fatto i tempi di accertamento per l'Agenzia, tenuto conto anche della diversa impostazione procedurale (questa volta sarà il contribuente ad autoliquidare l'imposta e le sanzioni dovute, mentre solo successivamente l'Agenzia controllerà la correttezza dei dati). Sotto tale profilo, oltre a generare ancora disuguaglianze tra i contribuenti (si pensi ai soggetti sottoposti agli ordinari termini di accertamento per i quali non sussiste affatto tale garanzia), si compromettono nuovamente l'efficienza ed il buon andamento della pubblica amministrazione, costituzionalmente garantiti dall'articolo 97 della Costituzione. Peraltro, sempre riguardo al principio di ragionevolezza di cui all'articolo 3 della Costituzione, profili di incostituzionalità erano emersi già in riferimento alla legge introduttiva della *voluntary disclosure*, alla cui disciplina fa rinvio il decreto in esame. Sul piano penale, infatti, la legge 20 novembre 2015, n. 187, aveva sostanzialmente «condonato» i delitti di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti o mediante altri artifici, di dichiarazione infedele e di omessa dichiarazione, di cui agli articoli da 2, 3, 4 e 5 del decreto legislativo n. 74 del 2000, nonché i delitti di omesso versamento di ritenute certificate e omesso versamento di IVA, di cui agli articoli 10-*bis* e 10-*ter* del medesimo decreto legislativo. Ricordato che delle ingenti somme regolarizzate con la prima "*voluntary disclosure*", solo una parte è fisicamente rientrata in Italia, occorre evidenziare come anche in questa occasione il versamento delle somme dovute comporti i medesimi effetti previsti dalla precedente procedura con riferimento al profilo penale, in termini di non punibilità di alcuni reati tributari e a questi connessi. Pur con alcune differenze, in linea generale restano infatti applicabili, al ricorrere di determinate condizioni, specifiche riduzioni sanzionatorie e la non applicabilità del raddoppio dei termini di accertamento, nonché specifici profili di non punibilità delle condotte di autoriciclaggio se commesse fino al versamento delle somme dovute in relazione alla procedura. Ebbene, il trattamento sanzionatorio in seno alla procedura di volontaria collaborazione assoggetta al medesimo trattamento fattispecie fra loro neppure assimilabili. Sul punto, con la sentenza n. 409 del 1989 la Corte costituzionale ha evidenziato che «il principio d'uguaglianza, di cui all'articolo 3, primo comma, della Costituzione, esige che la pena sia proporzionata al disvalore del fatto illecito commesso, in modo che il sistema sanzionatorio adempia, nel contempo, alla funzione di difesa sociale ed a quella di tutela delle posizioni individuali» La medesima sentenza evidenziava come le valutazioni all'uopo necessarie rientrassero nell'ambito del potere discrezionale del legislatore, il cui esercizio può essere censurato, sotto il profilo della legittimità costituzionale, soltanto nei casi in cui

non sia stato rispettato il limite della ragionevolezza (nello stesso senso si vedano anche le sentenze nn. 343 e 422 del 1993);

l'incostituzionalità per difetto di ragionevolezza e uguaglianza riguarda altresì le disposizioni relative alla definizione agevolata di cui all'articolo 6. La misura, che alcuni osservatori hanno indicato avere connotati «condonistici» in senso lato, riconosce il beneficio dello sconto sulle sanzioni senza alcuna adeguata distinzione tra le diverse condotte illecite a monte, finendo per discriminare arbitrariamente le posizioni soggettive degli istanti, oltre che di quanti non hanno mai violato le regole fiscali. In sostanza, non si distingue affatto tra coloro che hanno omesso di dichiarare e versare importi al fisco al solo fine di evadere le imposte (con sanzioni a carico per omessa o fraudolenta dichiarazione) rispetto a coloro che hanno omesso o ritardato il versamento non avendo la possibilità e i mezzi per farvi fronte. Significativa è poi la previsione relativa ai soggetti che accedono alla definizione avendo già in corso una rateazione: anche in tal caso, si favorisce chi ha deciso di non provvedere in alcun modo al pagamento (con l'abbuono integrale delle sanzioni) rispetto a chi, pur avendo in corso regolari pagamenti, viene ammesso alla definizione senza il rimborso delle sanzioni già pagate. Si tratta di una evidente ingiustificata disparità di trattamento che riversa tutti i suoi effetti sulla legittimità costituzionale della norma in esame in relazione all'articolo 3 della Costituzione e ciò a prescindere dagli effetti che l'immissione a pieno titolo di capitali aventi la provenienza di quelli in questione possono determinare nel tessuto economico del Paese e nella stessa fiducia sull'effettività della giustizia fiscale;

sempre in riferimento alle disposizioni in materia di definizione agevolata, si osserva infine che il ricorso alla riduzione o esclusione delle sanzioni come strumento di reperimento di risorse finanziarie aggiuntive per far fronte a spese dello Stato, implica un utilizzo distorto dello strumento sanzionatorio dal momento che prevale, rispetto alla funzione punitiva, la finalità impositiva. Pertanto, il prelievo derivante da tali misure deve essere assimilato a quello propriamente fiscale con la conseguente verifica di compatibilità con l'articolo 53 della Costituzione. Sotto tale profilo, le disuguaglianze evidenziate in precedenza integrano anche il vizio di legittimità costituzionale in riferimento all'articolo 53 della Costituzione;

con riferimento alle disposizioni contenute all'articolo 9 del decreto-legge, non può che stigmatizzarsi l'ennesimo erroneo utilizzo della decretazione d'urgenza, peraltro sul punto palesemente eterogeneo, in tema di partecipazione italiana alla missioni internazionali di pace. Più nel dettaglio, dopo decenni di sistematiche e contraddittorie decretazioni d'urgenza, con cadenza annuale (quando non semestrale o addirittura trimestrale), al fine di garantire la partecipazione italiana alle suddette missioni internazionali, il citato articolo 9 dispone nuovamente sul medesimo ambito in modi e forme non previsti dalla legislazione quadro vigente. Ciò avviene nonostante l'intervenuta approvazione della legge n. 131 del 14 luglio 2016, di conversione del decreto-legge n. 67 del 2016 - (proroga missioni internazionali anno 2016), nonché l'entrata in vigore della legge n. 145 del 21 luglio 2016 (cosiddetta legge quadro per la partecipazione dell'Italia alla missioni internazionali) e, non ultima, la permanente vigenza delle previsioni di cui al comma 3, dell'articolo 15 della legge 23 agosto 1988, n. 400, in tema di divieto di eterogeneità del contenuto dei decreti-legge. Deve inoltre rilevarsi il contrasto tra il medesimo articolo 9 e la risoluzione n. 2240 del 2015 delle Nazioni Unite, la quale ultima non solo non contiene l'autorizzazione a passare alla fase II dell'operazione Eunavformed Sophia, ma esclude ogni tipo di presenza di truppe straniere in territorio libico. Alla luce di ciò, la disposizione presenta profili di contrasto con gli impegni internazionali assunti - e pertanto pienamente vigenti nel nostro ordinamento - ai sensi degli articoli 10 e 11 della Carta costituzionale;

infine, contraddittoriamente rispetto all'auspicata semplificazione, il decreto-legge contribuisce a complicare ulteriormente il funzionamento del sistema fiscale, arricchendolo di ulteriori tasselli burocratici, nuovi ed onerosi adempimenti e difficoltà ulteriori per gli operatori e i professionisti che rendono i dati disponibili ed intellegibili per l'amministrazione finanziaria. Peraltro proprio il continuo cambiamento delle regole, oltre alle disposizioni premiali discriminatorie sopra ricordate, contribuisce a vanificare qualunque proclama di lotta seria all'evasione fiscale, laddove il citato articolo 53 della

Costituzione, richiederebbe interventi di tenore molto diverso da quelli adottati negli ultimi anni, delibera, ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento, di non procedere all'esame dell'Atto Senato 2595.

QP2

[BERNINI](#), [SCIASCIA](#), [MANDELLI](#), [AZZOLLINI](#), [BOCCARDI](#), [CARRARO](#), [CERONI](#), [MALAN](#), [GALIMBERTI](#) (*)

Respinta ()**

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto- legge 22 ottobre 2016, n. 193, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili (Atto Senato 2595),

premessi che:

il decreto-legge in esame, costituito originariamente da 16 articoli, disciplina settori tematici tra loro eterogenei;

nel corso dell'esame in sede referente alla Camera, sono stati introdotti gli articoli *1-bis*, *2-bis*, *4-bis*, *4-ter*, *5-bis*, *6-bis*, *6-ter*, *7-bis*, *7-ter*, *7-quater*, *7-quinquies*, *7-sexies*, *7-septies*, *10-bis*, *12-bis*, nonché molti commi agli articoli esistenti che hanno stravolto il testo del decreto-legge rendendolo, ancor più, privo dei criteri di straordinaria necessità ed urgenza, previsti dall'articolo 77 della Costituzione;

l'eterogeneità delle materie in un decreto-legge determina un utilizzo improprio della decretazione d'urgenza e un depauperamento della competenza legislativa propria delle Camere: per tale motivo l'utilizzo di tale strumento deve essere ponderato. La volontà del Governo di realizzare il proprio programma, o di rendere operative con immediatezza alcune sue decisioni, non può diventare prevalente sulla natura peculiare del decreto-legge. Inoltre, quest'ultimo non può essere il mezzo dell'Esecutivo per introdurre disposizioni e preservare, pretestuosamente e comunque, gli effetti prodottisi nei 60 giorni di validità della decretazione di urgenza, a prescindere dalla conversione in legge delle singole norme emanate;

giò, infatti, ricordare che la verifica del criterio di omogeneità costituisce uno dei perni fondamentali sui quali la Corte costituzionale ha da sempre fondato i percorsi argomentativi legati alla presenza, o assenza, del rispetto degli indispensabili requisiti di straordinaria necessità e urgenza richiesti dal summenzionato articolo costituzionale per la legittima adozione dei decreti-legge;

in particolare, la sentenza della Corte costituzionale n. 22 del 2012 ritiene illegittimo il decreto-legge il cui contenuto sia privo del vincolo dell'omogeneità esplicitamente previsto dall'articolo 15, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Infatti, come sostenuto dalla Corte, «là dove prescrive che il contenuto del decreto-legge» debba essere specifico, omogeneo e corrispondente al titolo «pur non avendo, in sé e per sé, rango costituzionale, e non potendo quindi assurgere a parametro di legittimità in un giudizio davanti alla Corte medesima, costituisce esplicitazione della *ratio* implicita nel secondo comma dell'articolo 77 della Costituzione, il quale impone il collegamento dell'intero decreto-legge al caso straordinario di necessità e urgenza, che ha indotto il Governo ad avvalersi dell'eccezionale potere di esercitare la funzione legislativa senza previa delegazione da parte del Parlamento»;

tali storture, che sono da considerarsi un palese abuso di uno strumento legislativo particolare quale è il decreto-legge, sono ravvisabili sin dal titolo del provvedimento emergenziale, che è vago, generico e non permette di comprendere il suo specifico ambito di intervento;

il legislatore ha reputato, in modo inappropriato, che inserire nel titolo il termine "urgenti" sia motivo sufficiente per rendere emanabile un decreto-legge, e che i termini "materia fiscale e finanziamento esigenze indifferibili" siano sufficienti per legare tra loro disposizioni totalmente disomogenee;

sul tema della decretazione d'urgenza e del controllo presidenziale sulla stessa, esso appare meno incisivo di quanto le norme costituzionali consentano, e la stessa è divenuta ed accettata, al

contrario di quanto previsto nella Costituzione, come un modo "ordinario" di legiferare. È necessario considerare che, a poche settimane di distanza dal *referendum* costituzionale per una sostanziale modifica della Carta costituzionale, si dovrebbe usare maggior cautela nell'emanazione di provvedimenti emergenziali che sembrano redatti *ad hoc* per acquisire solo maggior consenso popolare;

infatti, il decreto-legge in oggetto presenta un contenuto ampio ed articolato e costituisce una modalità di produzione legislativa non conforme alle esigenze di stabilità, certezza e semplificazione della legislazione. In taluni casi, le disposizioni del decreto intervengono su discipline che risultano già stratificate nel corso del tempo, e si rivelano ancora una volta eterogenee e prive delle caratteristiche cui il decreto-legge in quanto tale dovrebbe ispirarsi;

considerato che:

gli articoli da 1 al 7, con riguardo all'eterogeneità, pur concernenti disposizioni riconducibili alla materia fiscale, affrontano questioni tra loro diverse. In talune norme del decreto ed in altre introdotte nel corso dell'esame nelle Commissioni V e VI della Camera, è anche difficile rinvenire quel soddisfacimento del principio di necessità ed urgenza proprio del decreto-legge, la cui emanazione deve essere funzionale a risolvere, o a porre in essere, con immediata efficacia, azioni od iniziative ritenute importanti ed improcrastinabili;

inoltre, l'utilizzo della decretazione d'urgenza, in prossimità della chiusura dell'anno finanziario 2016, per introdurre disposizioni riguardanti Equitalia e il sistema di accertamento e riscossione fiscale appare non giustificabile: tenuto conto che il non riscosso da parte di Equitalia ammonta a oltre 700 miliardi di euro, non è dato conoscere in che modo e sulla base di quali studi predisposti dal Governo la trasformazione di Equitalia in Agenzia si rivelerà funzionale a migliorare il sistema di accertamento e riscossione delle imposte, a superare le attuali inefficienze e taluni gravi comportamenti di corruzione che hanno coinvolto come esecutori alcuni suoi dipendenti, e perché l'Agenzia - già Equitalia - sarà in grado di migliorare la sua *performance*;

non vi è riscontro alcuno che la trasformazione di Equitalia sarà in grado di promuovere un fisco più certo che consenta al contempo di semplificare gli adempimenti formali per cittadini ed imprese, nonché di superare eventuali farraginosità. Inoltre, trattandosi di disposizioni di non immediata applicazione nulla vieta che la trasformazione di Equitalia possa essere soggetta in seguito ad ulteriore differimento di termini;

a tal proposito, giova segnalare che:

l'articolo 1 del decreto-legge ha introdotto disposizioni concernenti Equitalia: con efficacia a decorrere dal 1° luglio 2017, verrà sciolta, o meglio trasformata in Agenzia delle entrate-riscossione, ente pubblico economico sottoposto all'indirizzo e alla vigilanza del Ministro dell'economia e delle finanze; il personale, circa 8.000 dipendenti, verrà trasferito al nuovo ente, previo superamento di una procedura di selezione, senza soluzione di continuità e con la garanzia della posizione giuridica ed economica; entro il 30 aprile 2017, l'amministratore delegato di Equitalia (nominato nel 2015) assumerà la funzione di Commissario straordinario e procederà all'adozione dello statuto e alla gestione della fase transitoria. Inoltre, vi è una proroga, dal 31 dicembre 2016 al 1° giugno 2017, del termine di operatività delle vigenti disposizioni in materia di riscossione delle entrate locali, superando la precedente scadenza a decorrere dalla quale Equitalia avrebbe dovuto cessare di effettuare le attività di accertamento. Come non bastasse, nel corso dell'esame in Commissione alla Camera, è stato introdotto l'articolo 1-*bis* che, prevedendo una proroga di termine in materia di delega di funzioni dirigenziali nelle Agenzie fiscali, ha posticipato al 30 settembre 2017 (superando la precedente data del 31 dicembre 2016) il termine di scadenza delle deleghe di funzioni dirigenziali attribuibili ai funzionari delle Agenzie fiscali;

le disposizioni che riguardano, in particolare, il trasferimento del personale sono in contrasto con quanto disposto dall'articolo 97 della Costituzione, che prevede che agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante pubblico concorso. Ciò costituisce la regola per l'accesso all'impiego alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, "da rispettare allo scopo di assicurare la

loro imparzialità ed efficienza" (sentenza della Corte costituzionale n. 177 del 2012) poiché "offre le migliori garanzie di selezione dei più capaci in funzione dell'efficienza della stessa amministrazione" (sentenza della Corte costituzionale n. 215 del 2009). La Consulta ha, infine, affermato che le deroghe al principio siano consentite "solo quando ricorrano particolari situazioni che le rendano non irragionevoli" (sentenza della Corte costituzionale n. 274 del 2003) e sono permesse soltanto in presenza di "peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico", idonee a giustificarle (sentenza della Corte costituzionale n. 81 del 2006);

il principio è stato ribadito sia con riferimento ai concorsi cosiddetti "interni" (promozioni o reinquadramenti di quanti siano già dipendenti pubblici selezionati tramite concorso ed aspirino a progressioni di carriera), per i quali resta esclusa qualsiasi forma di automatismo (sentenze della Corte costituzionale nn. 218 e 194 del 2002 e n. 134 del 1995), sia con riferimento alle cosiddette procedure di stabilizzazione di personale precario occupato nelle amministrazioni;

infatti, i dipendenti di Equitalia sono stati assunti con procedure private e slegate da logiche pubbliche, che sono incompatibili con i criteri che dovrebbero dirigere le selezioni per la pubblica amministrazione. Pertanto, anche il "superamento di apposita procedura di selezione e verifica delle competenze" previste al comma 9, dell'articolo 1, del testo del decreto, non appaiono soddisfare il principio previsto all'articolo 97 della Costituzione. Le procedure selettive previste non hanno quindi un carattere concorsuale non possedendo i requisiti di partecipazione, la descrizione dei titoli valutabili, non disciplinando l'oggetto e le finalità del colloquio dei candidati e soprattutto non essendoci una valutazione comparativa con altri partecipanti. Pertanto non rispettano le previsioni costituzionali, ribaditi dalla sentenze della Corte sopra riportate;

quanto disposto dall'articolo 2, comma 3, sembra ledere il principio di libera concorrenza previsto dall'articolo 41 della Costituzione, prevedendo l'esclusione della procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento dei contratti pubblici che consente in ogni caso a tutti gli enti locali, e non solo a quelli che già se ne avvalgono, entro il 30 settembre di ogni anno, di deliberare l'affidamento della riscossione al soggetto preposto alla riscossione nazionale. La previsione è inoltre in contrasto con la normativa in vigore in materia di affidamento dei servizi;

l'articolo 6, riguardante la definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione negli anni compresi tra il 2000 e il 2016 ha subito numerosi stravolgimenti che lo hanno reso farraginoso, di difficile comprensione e, probabilmente, non risolverà i problemi per coloro che sono in condizioni di grave o momentanea difficoltà finanziaria. Al contrario, come denunciato dalle associazioni di categoria, è singolare che mentre si giustifica la rottamazione delle cartelle con l'eccessivo peso di sanzioni e interessi di mora, allo stesso tempo si introducano sanzioni ben più sproporzionate di quelle rottamande;

considerato inoltre che:

pur essendo la valutazione dei presupposti limitata al testo del decreto-legge, va necessariamente evidenziato che il nuovo articolo 4-*bis* disciplina l'emissione elettronica delle fatture per il *tax free shopping*. In particolare, si prevede che per gli acquisti di beni per un complessivo importo (comprensivo dell'imposta sul valore aggiunto) superiore a 155 euro destinati all'uso personale o familiare, da trasportarsi nei bagagli personali fuori del territorio doganale della Comunità (in sgravio IVA), a partire dal 1° gennaio 2018 l'emissione delle relative fatture deve essere effettuata dal cedente in modalità elettronica;

il nuovo articolo 5-*bis*, concernente le definizioni delle controversie in materia di accise e di IVA, prevede che l'Agenzia delle dogane è autorizzata a definire con transazioni, entro il 30 settembre 2017, le liti fiscali pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame, aventi ad oggetto il recupero dell'accisa su prodotti energetici, *alcol* e bevande alcoliche. Le imposte oggetto del contenzioso devono riferirsi a fatti verificatisi anteriormente al 1° aprile 2010;

non essendo queste ultime norme di immediata applicazione, aumentano ancor più l'inadeguatezza del provvedimento emergenziale;

nel corso dell'esame in Commissione alla Camera sono stati introdotti, inoltre, gli articoli 6-*bis*

e 6-ter che hanno esteso la rappresentanza e assistenza dei contribuenti ai tributaristi o consulenti tributari, e la possibilità di introdurre la definizione agevolata delle entrate regionali e degli enti locali, rendendo le norme idonee a costituire un autonomo provvedimento di legge ordinario;

i nuovi articoli 7-bis, 7-ter, 7-quater, 7-quinquies, 7-sexies e 7-septies, recanti rispettivamente Soppressione degli studi di settore, Spese di funzionamento ANAC, Disposizioni in materia di semplificazione fiscale, lavoratori in trasferta e trasfertisti, Semplificazioni per i contribuenti in regime dei «minimi» e accesso al Fondo di garanzia per le imprese del settore della geotermia, rappresentano un coacervo di norme eterogenee, prive di urgenza e di difficile applicazione. In particolare, l'articolo 7-quater si compone di 48 commi recanti meccanismi sanzionatori che puniscono l'errore formale e salvano i grandi evasori;

tenuto conto che gli articoli da 8 a 14, recanti le "esigenze indifferibili", sono totalmente eterogenei e privi di connessione con i restanti articoli che compongono il decreto-legge, tanto da apparire quali "mance pre-elettorali". Il riscontro di ciò risiede nell'assenza di motivazione dell'indifferibilità degli interventi, nonché della straordinarietà e dell'urgenza che giustificano l'inserimento di tali articoli all'interno del provvedimento;

a tal proposito, giova evidenziare che:

l'articolo 8 reca un incremento, per l'anno 2016, del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione nella misura di 592,6 milioni di euro, anche ai fini del finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga;

l'articolo 9 reca l'autorizzazione, sino al 31 dicembre 2016, di euro 17.388.000 per la partecipazione di personale militare all'operazione "Ippocrate" di supporto sanitario in Libia e al personale militare impegnato nell'operazione delle Nazioni Unite *United Nations support mission in Lybia* (Unsmil), disciplinando, altresì, i profili normativi connessi alle missioni. Le Camere sono state informate della missione oltre un mese fa, il 13 settembre 2016 (Commissioni riunite, 3a e 4a Senato e III e IV Camera);

l'articolo 10, recante il finanziamento agli investimenti delle Ferrovie dello Stato, è stato integralmente riformulato nel corso dell'esame in sede referente alla Camera dei deputati. Viene confermata l'autorizzazione alla spesa di 320 milioni di euro per l'anno 2016 e 400 milioni per l'anno 2018 destinati alle infrastrutture ferroviarie, ma viene precisata la finalizzazione. È infatti stabilito che le risorse per il 2016 sono utilizzate anche per la sicurezza e l'efficientamento della rete ferroviaria e quelle assegnate per il 2018 finanziano gli interventi relativi a "Sicurezza ed adeguamento a obblighi di legge";

l'articolo 11 appare invece incomprensibile se analizzato sotto il profilo dell'aderenza ai requisiti per la decretazione d'urgenza: si tratta infatti di un contributo straordinario di 600 milioni di euro alla regione Campania per far fronte ai propri debiti nell'ambito del sistema regionale su ferro;

inoltre tali fondi vengono presi dal Fondo sviluppo e coesione programmazione 2014/2020, cioè si prendono risorse per la compartecipazione ai fondi europei, che dovrebbero servire esclusivamente per favorire gli investimenti, per far fronte all'insolvenza dovuta alle gestioni allegre dei propri conti pubblici da parte di qualche governatore;

oltretutto, e questo in chiave di rispetto del principio di efficienza e di sussidiarietà è la cosa più grave, non vi è in tale misura alcuna clausola per il futuro, nessuna certezza che tali pratiche non vengano più riproposte, nessuna richiesta di conformarsi a principi virtuosi nella tenuta dei conti pubblici;

della stessa natura sono i 90 milioni di euro destinati alla regione Molise per far fronte ai propri debiti nei confronti di Trenitalia. Anche qui si fatica a capire dove siano stati identificati i requisiti necessari;

l'articolo 12 reca un incremento per il 2016 di euro 600 milioni per le spese inerenti l'attivazione, la locazione, la gestione dei centri di trattenimento e di accoglienza per stranieri, e prevede altresì il concorso dello Stato agli oneri che sostengono i Comuni che accolgono migranti. Inoltre alla Camera è stata integrata la disciplina dei cosiddetti patti di solidarietà fra gli enti

territoriali, inserendo i comuni che accolgono richiedenti protezione internazionale tra quelli beneficiari in via prioritaria degli spazi finanziari ceduti dalla regione in favore degli enti locali del proprio territorio;

l'articolo 13 dispone l'incremento di euro 895 milioni per il 2016 della dotazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, nonché interviene, attraverso l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare ISMEA, in materia di accesso al credito delle imprese agricole;

l'articolo 14, con una modifica introdotta alla Camera, reca l'aumento di euro 60 milioni (attualmente il decreto ne prevede 30) per il 2016 dell'importo, attualmente pari a euro 200 milioni (il decreto ne prevede 140), stabilito come limite massimo del credito di imposta a favore delle imprese di produzione, distribuzione ed esercizio cinematografico;

tenuto conto inoltre che:

il nuovo articolo 10-*bis*, introdotto durante l'esame presso la Camera, recante il finanziamento della linea Milano-Saronno, autorizza una spesa di 16 milioni di euro per l'anno 2016 per il finanziamento dell'intervento riguardante la riqualificazione con caratteristiche autostradali della s.p. 46 Rho-Monza lotto 2: Variante di attraversamento ferroviario in sotterraneo della linea Milano Saronno;

il nuovo articolo 12-*bis*, recante misure per gli insediamenti di comunità di nomadi nel territorio di alcune regioni italiane, destina fondi per la realizzazione di specifici progetti presentati alle prefetture da parte degli enti locali interessati. L'inserimento della disposizione nella legge di bilancio non avrebbe modificato la voluta efficacia già a partire dal 2016;

le *suesposte* "mance pre-elettorali" contenute nel decreto-legge al nostro esame vengono garantite attraverso le seguenti singolari coperture: 451,7 milioni dai tagli ai Ministeri nel 2016 (in particolar modo al Ministero dei beni, delle attività culturali e del turismo) e 1,6 miliardi dal Fondo per le esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione (cosiddetto "fondo Boschi") di cui alla legge 23 dicembre 2014, articolo 1, comma 200. Per il 2017 la copertura avviene attraverso misure *una tantum*: 2,3 miliardi provenienti dalla riapertura della *voluntary disclosure*, dalla rottamazione delle cartelle esattoriali e dal recupero dell'evasione, nonché 15 milioni mediante un'ulteriore riduzione della dotazione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica (cosiddetto FISPE);

l'aleatorietà del gettito proveniente da tali misure, tuttavia, potrebbe creare nuove tensioni con la Commissione europea, a maggior ragione dopo la lettera trasmessa da Bruxelles sulla legge di bilancio 2017, che ha criticato proprio le misure *una tantum*, che non sarebbero in grado di assicurare una copertura adeguata per i prossimi anni;

rilevato che:

giò porre in rilievo lo scarso livello di considerazione riservato al Parlamento dalle forze di maggioranza, risultando, al contempo, incomprensibile la compressione dei tempi dell'iter dei disegni di legge in titolo, a fronte della disponibilità di circa un mese prima della decadenza del decreto-legge n. 193. Ancora una volta, la possibilità di svolgere un esame approfondito e di apportare modifiche al testo trasmesso dalla Camera è preclusa a causa dell'atteggiamento del Governo nei confronti del Parlamento, gravemente contrastante con il corretto funzionamento delle istituzioni democratiche;

la *consuetudo contra legem* da parte del legislatore, di produrre decreti-legge in contrasto con sentenze della Corte, con dettami costituzionali e disposizioni legislative, indebolisce la credibilità degli organi legislativi, dei loro componenti e del valore e della forza delle leggi e della Costituzione. Desta, inoltre, perplessità che un decreto-legge formalmente viziato possa essere emanato e, successivamente, convertito,

delibera di non procedere all'esame dell'Atto Senato 2595.

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

QP3

[DE.PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CAMPANELLA](#), [CERVellini](#), [DE.CRISTOFARO](#),
[PETRAGLIA](#), [MINEO](#), [URAS](#)

Respinta ()**

Il Senato,

in sede di discussione della proposta di legge 2595 "Conversione in legge del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili.",

considerato che:

con il provvedimento il Governo ha inteso avviare una repentina quanto inopportuna riforma dell'attività di riscossione e riaprire i termini della procedura di collaborazione volontaria, esercitando la facoltà accordatagli dall'articolo 77 della Costituzione di ricorrere alla decretazione d'urgenza, manifestando ancora una volta la volontà sistematica di voler alterare, a suo vantaggio, quel delicato equilibrio tra potere esecutivo e potere legislativo che dovrebbe stare alla base di una corretta dialettica istituzionale anch'essa evocata, in parte, dal citato articolo 77, laddove configura, nelle sue scarse enunciazioni, una precisa concezione della forma di Governo parlamentare, dei rapporti tra il Parlamento e l'Esecutivo, nonché del procedimento legislativo;

il decreto-legge in esame ha un carattere estremamente eterogeneo, accentuato durante l'esame alla Camera dei deputati (spesso con l'introduzione da parte dello stesso Governo di ulteriori disposizioni), comprendendo nello stesso contesto normativo misure in materia di riscossione, emersione e rientro di capitali detenuti all'estero; disposizioni di finanziamento di spese collegate ad esigenze indifferibili che spaziano dal Fondo sociale per l'occupazione a quello di garanzia delle PMI a misure a favore dei comuni che accolgono immigrati, a misure di coordinamento relative a insediamenti di nomadi, a disposizioni in materia di contratti dell'ISMEA; a misure per il trasporto regionale; al finanziamento dell'attraversamento ferroviario della linea Milano-Saronno, allo stanziamento di nuove risorse finanziarie per il contratto RFI; a misure per la promozione e lo sviluppo del settore agroalimentare; al potenziamento del *tax credit* per il cinema, a misure sui diritti audiovisivi sportivi e sui proventi derivanti dai musei; a disposizioni sulla partecipazione di personale militare alla missione di supporto sanitario in Libia ed a quella delle Nazioni Unite denominata UNSMIL, costituendo, in tal guisa, un impianto che disattende quel monito del Capo dello Stato, più volte indirizzato a Governo e Parlamento, ad una maggiore attenzione al profilo della omogeneità di contenuto dei decreti-legge;

né si ravvisano nello stesso provvedimento quei requisiti di straordinarietà, necessità ed urgenza, da tempo diventati una mera clausola di stile, che legittimano, ai sensi del sopracitato articolo 77 della Costituzione, l'esercizio del potere del Governo di adottare atti aventi forza di legge. La sussistenza di tali requisiti deve infatti essere, ai sensi dell'articolo 15 della legge n. 400 del 1988, rilevabile nel preambolo. Al contrario il preambolo dell'Atto Camera 4110, così testualmente formulato: "Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza per esigenze di finanza pubblica e per il corretto rapporto tra fisco e contribuente di ottimizzare l'attività di riscossione (dato, peraltro, incontrovertibile) ... di riaprire i termini della procedura di collaborazione volontaria ... di adottare disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali ... di prevedere misure di finanziamento di spese collegate ad esigenze indifferibili [...]", si limita ad una apodittica enunciazione dei requisiti. A tal proposito la Corte costituzionale ha rilevato il vizio della motivazione e la conseguente illegittimità costituzionale di un decreto-legge, precisando che "l'utilizzazione del decreto-legge - e l'assunzione di responsabilità che ne consegue per il Governo secondo l'articolo 77 della Costituzione - non può essere sostenuta dall'apodittica enunciazione dell'esistenza delle ragioni di necessità e di urgenza, né può esaurirsi nella constatazione della ragionevolezza della disciplina che è stata introdotta" (sentenza n. 171 del 2007). Tutto ciò postula l'esigenza imprescindibile, che identica e rigorosa vigilanza debba essere esercitata dal Parlamento nella fase di conversione in legge dello stesso. Relativamente alle modifiche introdotte in sede di esame alla Camera ci si chiede quali urgenza e necessità possano avere la proroga di termine di delega di funzioni dirigenziali nelle Agenzie fiscali, o le misure relative alle procedure necessarie a garantire una corretta emissione elettronica delle fatture *tax-free shopping* o anche le norme relative all'utilizzo della posta elettronica certificata. Ancora più grave, per la

mancanza del carattere d'urgenza, tanto che si pone il termine del 30 settembre 2017, risulta essere "la definizione con transazioni" delle liti fiscali pendenti in materia di accise e di IVA afferente. Ulteriori violazioni del carattere di necessità e urgenza emergono, poi, dalla norma con la quale per la "rappresentanza e assistenza dei contribuenti" si aggiunge una nuova fattispecie di professionisti o da quelle sui diritti audiovisivi sportivi e sui proventi derivanti dai musei o anche da quelle in materia di contratti dell'ISMEA;

con l'articolo 1 il Governo ha voluto imprimere un'improvvisa accelerazione a quel progetto, già preannunciato il 18 maggio 2016 dal Premier Renzi durante il suo consueto appuntamento *social* in diretta *streaming* con gli italiani #matteorisponde, che mira ad ammorbidire l'immagine di Equitalia portandola sotto l'egida dell'Agenzia delle entrate, al fine di creare una maggiore integrazione tra la fase dell'accertamento tributario e quello della riscossione, ridurre l'attuale distanza che separa il fisco dai contribuenti e superare l'attuale sistema duale dove il servizio di riscossione è affidato ad un soggetto diverso (Equitalia) dall'ente impositore (erario, enti locali, INPS, eccetera) ed il risultato operativo è raggiungibile attraverso le azioni che l'ente della riscossione può intraprendere previa remunerazione (corresponsione dell'aggio) da parte dell'ente impositore, ma svolte con un livello di sforzo e secondo una cultura imprenditoriale non finalizzati alla massimizzazione delle riscossioni;

si tratta di un'operazione che contestualmente al trasferimento della funzione di riscossione da Equitalia all'Agenzia delle entrate, concede una larga sanatoria prevedendo la definizione agevolata, cioè con relativa cancellazione di sanzioni e interessi, di tutti i carichi affidati agli agenti della riscossione negli anni compresi tra il 2000 e il 2015 (per un totale di 51 miliardi di euro di imposte e multe non pagate, e dal quale peraltro il Governo si attende l'esiguo incasso di 2 miliardi di euro), previsione che ha determinato già all'indomani del suo annuncio un improvviso e deleterio blocco del flusso di gettito erariale atteso, con inevitabili e compromettenti effetti negativi sui saldi di finanza pubblica;

contrariamente a quello che si vuole far intendere al contribuente, come contropartita si assisterà ad un aumento della capacità informativa, e quindi di pervasività, di cui disponeva Equitalia in passato, poiché la stessa, ai sensi dell'articolo 3 del provvedimento, una volta assorbita dall'Agenzia delle entrate avrà libero accesso alle banche dati che erano possesso quasi esclusivo di quest'ultima, superando così il limite del bilanciamento tra le esigenze di gettito degli enti creditori e la garanzia del diritto alla *privacy*. Il nuovo ente riscossore avrà infatti accesso all'Anagrafe tributaria per arrivare ai rapporti previdenziali o di lavoro contenuti nella banche dati INPS e INAIL, senza tralasciare i rapporti finanziari intrattenuti dai contribuenti italiani trasmessi all'Agenzia delle entrate da banche, poste, intermediari, eccetera;

non v'è chi non vede nella suddetta accelerazione il disperato tentativo del Governo di mieterne consensi elettorali in vista dell'appuntamento referendario del 4 dicembre prossimo e di aver, di conseguenza, piegato la politica fiscale del Paese ad esigenze meramente elettorali;

del resto non si contano i provvedimenti che nell'ultimo triennio hanno ridefinito le "regole d'ingaggio" di Equitalia SpA. Il Governo avrebbe potuto approfittare di tali occasioni, senza doversi appellare all'articolo 77 della Costituzione, per avviare gradualmente la sua riforma;

alla fine del 2015 il Ministero dell'economia e delle finanze ha chiesto una valutazione dell'amministrazione fiscale italiana, in vista di una sua riforma, al FMI ed all'OCSE, che a loro volta, dopo una attenta istruttoria, hanno elaborato due rapporti che offrono analisi e suggerimenti molto utili anche rispetto al nostro sistema della riscossione, e che hanno restituito un dato concordemente chiaro: la maggior parte dei problemi della riscossione nel nostro Paese sono legati non ad Equitalia, ma alla normativa che ne regola l'operato e che rende inefficiente, e per questa via, talvolta inutilmente vessatoria per il contribuente, la riscossione. Ma il problema cruciale della inefficienza è soprattutto la carenza di mezzi nelle mani del riscossore e una legislazione che non permette di distinguere adeguatamente chi tra i contribuenti versa in una situazione di oggettiva difficoltà da chi vuole lucrare a spese della collettività. In altri termini, Equitalia dovrebbe potere concentrare l'attività di riscossione prioritariamente (per quanto non esclusivamente) e tempestivamente sui contribuenti che, per le

proprie caratteristiche (e cioè perché hanno i mezzi) possono pagare (ogni creditore infatti sa che più il tempo passa più è difficile rientrare dal proprio credito), dando precedenza agli importi più rilevanti. Tutti aspetti che non vengono minimamente affrontati da nessuna delle disposizioni di cui ai Capi I e II del provvedimento;

infatti, l'articolo 1, al comma 15, mentre con riferimento all'attività di riscossione si limita a stabilire che proseguirà fino al 30 giugno 2017 secondo il regime giuridico attualmente vigente, nulla, invece, accenna riguardo alla proroga del suddetto regime giuridico di protezione accordato fino ad oggi a quei contribuenti che dichiarano uno stato di difficoltà economica, attraverso la concessione di forme di rateizzazione ed un allungamento dei termini di pagamento, all'introduzione di progressive limitazioni al potere di Equitalia per garantire la riscossione dei crediti tributari e del divieto di pignoramento dell'immobile in cui il contribuente risiede, oppure l'ampliamento della tutela della pignorabilità di stipendi e pensioni, che non può superare mai oltre un decimo se minori di 2.500 euro e al massimo un quinto per quelli maggiori di 5.000. Non vi sarebbe, in sostanza, alcuna garanzia che tale regime giuridico mantenga il suo vigore dopo il 1° luglio 2017;

gli articoli 6 e 7 del provvedimento prevedono la definizione agevolata di pendenze fiscali sia per quei contribuenti che hanno illecitamente costituito o detenuto attività finanziarie fuori dal territorio dello Stato (cosiddetto *voluntary disclosure*), sia per quelli che, come si è visto, hanno omesso o ritardato il pagamento di somme iscritte a ruolo. Entrambe le agevolazioni, per definizione, violano anch'esse l'articolo 3 della Costituzione. Del resto la stessa rubrica dell'articolo 6 (Definizione agevolata) evoca un'alterazione della disciplina ordinaria che viene rimpiazzata, sia pure per un periodo di tempo limitato, con una disciplina più favorevole destinata ad una ristretta platea di contribuenti, realizzando così un trattamento fiscale differenziato;

anche in questo caso è palese che il Governo abbia deciso, ricorrendo al più bieco populismo, di offrire a questi contribuenti un'altra opportunità di riemersione per puro opportunismo elettoralistico piuttosto che per finalità di contrasto all'evasione o di cassa, finendo abilmente e strumentalmente con l'accordare loro un vero e proprio condono tributario ed un'amnistia mascherata, prova ne è che la stessa relazione tecnica di accompagnamento non accorda alla disposizione finanziaria alcun effetto di gettito;

qualsiasi atto di clemenza generalizzata, oltre ad offendere i contribuenti onesti, costituisce una esecrabile manifestazione di impotenza dello Stato, soprattutto se finalizzato a reperire risorse finanziarie, a ridurre il contenzioso con i contribuenti ed a contrastare efficacemente la dilagante piaga dell'evasione fiscale, pur se essenzialmente diretto a soddisfare l'interesse costituzionale all'acquisizione delle disponibilità finanziarie necessarie a sostenere le pubbliche spese, incentivando la definizione semplificata e spedita delle pendenze fiscali mediante il parziale pagamento del debito tributario;

quanto premesso rivela anche la manifesta violazione del provvedimento all'articolo 2 della Costituzione, che richiede a tutti i cittadini l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà economica e sociale, da attuarsi anche attraverso il pagamento dei tributi. Infatti qualsiasi legge istitutiva di un'imposta, che altro non è che una legge di riparto del carico tributario, diventa intangibile per tutto il tempo della sua coerenza nei confronti di tutti i membri della platea contributiva, ponendo in essere in capo a ciascun contribuente un diritto soggettivo individuale ed inviolabile, nei confronti di ciascun altro condebitore, alla stabilità ed invarianza dei criteri con i quali si è distribuita l'obbligazione tributaria. Nessuna legge successiva può intaccare il principio della assoluta intangibilità ed inalterabilità dei criteri di riparto accordando, *medio tempore* e sia pure per un tempo limitato ad una platea ristretta di contribuenti, riduzioni o dilazioni tramite trattamenti agevolati in senso lato, giustificati da interessi reciproci tra il fisco ed il contribuente, e che stanno alla base di tutti i provvedimenti condonistici;

anche la facoltà accordata ad alcuni contribuenti di collaborare volontariamente per la definizione agevolata di alcuni illeciti tributari (cosiddetto *voluntary disclosure*), costituisce una inaccettabile violazione dell'articolo 53 della Costituzione in forza del quale "Tutti sono tenuti a

concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva", principio quest'ultimo che rappresenta non solo un criterio di commisurazione del prelievo tributario rispetto al reddito personale, ma anche il presupposto di legittimità dell'imposizione tributaria, e che, a sua volta, non può prescindere dal principio di uguaglianza sancito nell'articolo 3 della Costituzione che bandisce qualsivoglia trattamento fiscale differenziato;

d'altra parte il carattere "premiante" di una legislazione condonistica, finalizzata dall'intento di offrire al soggetto obbligato la scelta tra il mantenersi nella posizione di inadempienza, comunque determinata o motivata, ovvero di avvalersi della facoltà di estinguere la propria posizione debitoria mediante un pagamento agevolato ed in tempi definiti, crea un effetto sistemico idoneo ad aumentare il fenomeno dell'evasione poiché genera nel tempo negli evasori la non infondata convinzione di una possibile futura impunità fiscale, con le disastrose conseguenze sul fronte del gettito erariale che tutti conosciamo e come dimostrano anche gli effetti fallimentari dei passati condoni;

di contro il Governo nel giugno 2016 rispondendo alla interrogazione Paglia n. 5/09023 presso la Commissione finanze della Camera sul presunto riordino delle Agenzie fiscali e la riforma del sistema di riscossione anche attraverso la soppressione di Equitalia preannunciato dal Premier Renzi, ha specificato che "scopo della riforma - in coerenza con la linea intrapresa con il decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 157 e con le rinnovate convenzioni con le agenzie fiscali, in corso di stipula - è sempre quello di reindirizzare l'attività dell'amministrazione finanziaria complessivamente intesa in direzione di un sistema più equo, trasparente e orientato alla crescita, affermando la necessità di un approccio collaborativo tra amministrazione fiscale e imprese e cittadini";.

tutto quanto premesso stride e confligge con l'obiettivo perseguito dallo stesso Governo con le disposizioni di cui agli articoli 4 e 5 del provvedimento entrambe orientate ad una maggiore *compliance* fiscale;

per questi motivi delibera di non procedere all'esame dell'Atto Senato 2595 ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento.

QP4

[DIVINA](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Respinta ()**

Il Senato,

premesse che:

il disegno di legge in esame reca la "Conversione in legge del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili";

la prassi della decretazione d'urgenza, in questo Paese, si è consolidata a tal punto da divenire oramai la modalità ordinaria attraverso la quale si producono norme primarie nell'ordinamento, operando, di fatto, uno svuotamento ed una grave mortificazione del ruolo del Parlamento;

l'abuso del decreto-legge è stato definito dalla dottrina "una degenerazione in grado di oscurare principi costituzionali di rilevanza primaria" e crea, sicuramente, un problema di certezza del diritto, non soltanto perché produce uno squilibrio istituzionale tra Parlamento e Governo, attraverso il *vulnus* all'articolo 70 della Carta costituzionale che affida la funzione legislativa collettivamente alle due Camere, ma anche perché priva l'opposizione della facoltà di esercitare la sua funzione di indirizzo e di controllo politico;

non a caso, la stessa lettera dell'articolo 77 riafferma, al primo comma, la titolarità del potere normativo in capo alle Camere, stabilendo precisi limiti sostanziali (straordinarietà e di urgenza) e formali (efficacia limitata nel tempo) alla potestà legislativa del Governo che può essere soltanto esercitata e non detenuta come potere attribuito;

l'eccessiva espansione del potere normativo del Governo è stata giustificata dall'inesatta considerazione dell'accresciuta quantità di compiti dello Stato e della varietà di interessi e di situazioni presenti in una società complessa come quella italiana, che richiedono una pronta disciplina giuridica da parte del governo, ma questa posizione è stata più volte censurata dai richiami del Capo dello Stato

e dalle numerose sentenze della Corte costituzionale che hanno sollecitato il ripristino di un corretto percorso costituzionale;

basti qui ricordare, *ex multis*, la sentenza n. 171 del 2007 nella quale la Corte stabilisce la illegittimità costituzionale dell'articolo 7, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge n. 80 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 140 del 2004, per mancanza dei requisiti di necessità ed urgenza, e la sentenza n. 128 del 2008, attraverso la quale si puntualizza l'"evidente mancanza" dei presupposti fattuali e la disomogeneità che spesso caratterizza i decreti-legge. Inoltre, l'illegittimità costituzionale del procedimento legislativo non viene sanata dalla legge di conversione che, secondo la richiamata giurisprudenza, è a sua volta incostituzionale per un vizio del procedimento;

in particolare, le sentenze n. 171 del 2007 e n. 128 del 2008 collegano "il riconoscimento dell'esistenza dei presupposti fattuali, di cui all'articolo 77, secondo comma, della Costituzione, ad una intrinseca coerenza delle norme contenute in un decreto-legge, o dal punto di vista oggettivo e materiale, o dal punto di vista funzionale e finalistico. (sentenza n. 22 del 2012)".

nonostante i richiami degli organi di garanzia, questo Esecutivo continua senza sosta ad emanare decreti-legge, con un comportamento decisorio che solleva forti dubbi di legittimità costituzionale, tra cui, da ultimo, il provvedimento in oggetto dove, addirittura, non si fa alcun accenno ai presupposti di necessità ed urgenza che richiederebbero tale intervento, dato che la relazione di presentazione alla Camere contiene esclusivamente l'illustrazione dei singoli articoli;

il decreto, già a partire dal titolo, risulta, altresì, disomogeneo, disattendendo anche sotto questo aspetto le pronunce della Corte costituzionale che ha considerato tale requisito, previsto dall'articolo 15, comma 3, della legge n. 400 del 1988, rilevante tanto quanto quelli espressamente prescritti dall'articolo 77 della Costituzione. Il problema dell'omogeneità è infatti intrinsecamente connesso con quello della sussistenza dei presupposti di necessità ed urgenza, del quale costituisce una sorta di corollario;

non si ravvisa, infatti, alcuna omogeneità di materia tra i primi due Capi, contenenti, rispettivamente, misure in materia di riscossione e in materia fiscale, con il Capo III, recante misure per il finanziamento di esigenze indifferibili, che, a sua volta, risulta essere composto, al suo interno, da una somma di disposizioni omnibus che spaziano da misure in tema di occupazione, di difesa e di trasporti, fino a materie in tema di accoglienza e di promozione del settore agroalimentare e del cinema e dello sport;

i Capi I e II presentano, inoltre, l'esclusiva presenza di norme di natura ordinamentale, in violazione con quanto invece richiesto dall'articolo 15, comma 3, della succitata legge n. 400 del 1988. Tale carattere acuisce in maniera esponenziale l'inappropriatezza e l'incostituzionalità del decreto-legge in esame, e dimostrerebbe, ancora una volta, come il provvedimento manchi dei presupposti costituzionali che lo legittimerebbero ai sensi dell'articolo 77 della Costituzione;

se pur è vero che il requisito dei casi straordinari di necessità ed urgenza potrebbe comportare un margine di elasticità in quanto "la straordinarietà del caso, tale da imporre la necessità di dettare con urgenza una disciplina in proposito, può essere dovuta ad una pluralità di situazioni (eventi naturali, comportamenti umani e anche atti e provvedimenti di pubblici poteri) in relazione alle quali non sono configurabili rigidi parametri, vevoli per ogni ipotesi (Corte costituzionale sentenza n. 171 del 2007)", in questo caso non si ravvisa alcun collegamento tra la prima parte, in cui si dispone una importante revisione dell'ente di riscossione nazionale, la seconda, in cui si prevedono misure condonistiche, e la terza, in cui si stanziavano risorse per svariate finalità. Secondo la giurisprudenza costituzionale, invece, occorre che il corpo di un decreto-legge sia "oggettivamente o teleologicamente unitario", cioè un "insieme di disposizioni omogenee per la materia o per lo scopo (sentenza n. 22 del 2012)";

la prassi del Governo in carica in merito all'uso della decretazione d'urgenza ha raggiunto ormai livelli preoccupanti, con una media di quasi due decreti al mese. Già nell'ottobre 2014, il Presidente della Camera ammoniva il Presidente del Consiglio dichiarando come questa pratica reiterata rischiasse di alterare il fisiologico funzionamento della Camera dei deputati;

l'utilizzo della normativa d'urgenza trova una giustificazione soltanto politica: il Governo, infatti, utilizza il ricorso allo strumento della decretazione d'urgenza per evitare il percorso parlamentare dell'ordinario disegno di legge che, prevedendo maggiori garanzie all'opposizione nell'esercizio dei propri diritti, richiederebbe sicuramente un percorso più lungo e complesso;

è palese quindi che il Governo operi nella piena consapevolezza di travalicare i limiti costituzionali, rischiando di riuscire in una pericolosa modificazione tacita non soltanto della forma di governo, ma anche della forma di Stato, mettendo in pericolo l'effettiva tutela dei diritti dei cittadini;

tutto ciò premesso, restando forti le riserve di carattere incostituzionale del disegno di legge n. 2595, che presenta gravi carenze in ordine ai presupposti costituzionali di necessità ed urgenza e che si connota per un impianto normativo tipico dei cosiddetti "decreti-*omnibus*", a rischio oltre che di palesi profili di incostituzionalità anche della necessità di essere successivamente integrato e completato con norme di diversa portata, data la natura ordinamentale e la vastità delle materie trattate,

delibera, ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento del Senato della Repubblica, di non procedere all'esame del disegno di legge n. 2595.

QP5

[BONERISCO](#), [BRUNI](#), [AUGELLO](#), [COMPAGNA](#), [D'AMBROSIO LETTIERI](#), [DI MAGGIO](#), [LIUZZI](#), [PERRONE](#), [TARQUINIO](#), [ZIZZA](#)

Respinta ()**

Il Senato,

esaminato il disegno di legge n. 2595, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2595 del 22 ottobre 2016, n. 193, recante "Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili";

premessi che:

con il provvedimento all'esame di questa Assemblea, il Governo ha individuato la sussistenza dei presupposti di necessità ed urgenza nell'esigenza di creare un più corretto rapporto tra fisco e contribuente, tramite la soppressione di Equitalia e la connessa riorganizzazione dell'Agenzia delle entrate, anche ai fini della riscossione, nonché nel fronteggiare le esigenze di finanza pubblica, garantendo l'effettività del gettito tramite l'incremento del livello di adempimento spontaneo degli obblighi tributari;

in realtà, siamo in presenza di una vera e propria riforma del sistema della riscossione, attuata tramite la soppressione di Equitalia e l'istituzione di un altro ente pubblico economico, l'Agenzia delle entrate - riscossione, quale ente strumentale di quest'ultima, dunque di una riforma di natura ordinamentale;

contestualmente, il Governo ha concesso una larga sanatoria, prevedendo una "definizione agevolata" delle cartelle esattoriali, sgravate da sanzioni ed interessi per gli anni compresi dal 2000 al 2016;

l'operazione consiste, evidentemente, nel piegare lo strumento della decretazione d'urgenza, all'urgenza, questa sì reale, del Governo di recuperare consensi in vista dell'ormai prossima scadenza referendaria del 4 dicembre;

il meccanismo è noto ed è quello della "mancia elettorale" al cittadino che vedrà soppressa l'invisa Equitalia, e con ciò "sfolgorati" i propri debiti verso la pubblica amministrazione;

ma si dovrebbe spiegare a quel cittadino elettore che questa "mancia" ha un prezzo molto salato: la rottamazione delle cartelle genera delle iniquità nei confronti dei soggetti che hanno pagato tutto per tempo e addirittura per quelli che hanno rateizzato in palese disprezzo degli articoli 2 e 3 della Costituzione, ma non solo: il comma 1, dell'articolo 3, prevede la facoltà dell'Agenzia delle entrate, una volta divenuta riscossore, di accedere alle banche dati già in suo possesso come ente accertatore, con conseguente aumento della pervasività sul contribuente rispetto a quella di cui disponeva Equitalia in passato, rendendo così assai sfumato il necessario bilanciamento tra le esigenze di gettito degli enti creditori e la garanzia del diritto alla *privacy*;

forti, pertanto, sono le perplessità in merito alla legittimità dell'utilizzo della decretazione

d'urgenza ai sensi dell'articolo 77 della Costituzione. Com'è noto, infatti, il decreto-legge è uno strumento ammesso in casi straordinari di necessità ed urgenza;

a questo proposito ci si limita ad un breve cenno su quanto affermato dalla tanto richiamata, quanto ignorata, sentenza della Corte costituzionale n. 220 del 2013, laddove ha esplicitamente affermato l'evidente inadeguatezza dello strumento del decreto-legge a realizzare una riforma organica e di sistema in ragione della natura chiaramente non urgente di tale tipologia d'interventi e dell'esigenza di processi attuativi necessariamente protratti nel tempo, tali da rendere indispensabili sospensioni di efficacia, rinvii e sistematizzazioni progressive;

tra l'altro, il provvedimento in esame si inserisce nel contesto della manovra di finanza pubblica: ad esempio l'articolo 7 prevede la riapertura dei termini della procedura di collaborazione volontaria (si apre infatti una finestra temporale per la *voluntary disclosure* che va dal 24 ottobre 2016 - data di entrata in vigore del provvedimento in esame - al 31 luglio 2017) si crea ulteriore incertezza in merito ai saldi e alle coperture del disegno di legge di bilancio, rendendo del tutto incerta l'osservanza dell'articolo 81 della Costituzione;

la strumentalità di tale decreto rispetto alla legge di bilancio (il Governo spera di recuperare circa mezzo punto di PIL), evidenzia icasticamente l'assenza dei presupposti di cui all'articolo 77 della Costituzione, poichè tali interventi avrebbero dovuto essere contenuti proprio in quel provvedimento e trattati con le forme del procedimento ordinario previste dall'articolo 72, comma 4, della Costituzione. Si può, dunque, onestamente considerare requisito di necessità ed urgenza quello di far fronte all'inadeguatezza politica dell'Esecutivo?;

nonostante che il testo dell'articolo 77 della Costituzione proposto dal Governo in sede di riforma costituzionale specifichi che "I decreti legge recano misure di immediata applicazione e di contenuto specifico, omogeneo e corrispondente al titolo", a poche settimane dal *referendum*, stiamo discutendo dell'ennesimo decreto-legge, targato dal medesimo Esecutivo, la cui cifra, invece, è proprio quella dell'assoluta eterogeneità e non rispondenza alle ragioni d'urgenza enunciate nel titolo, seppure in modo apodittico e tautologico;

il decreto-legge in esame, infatti, reca interventi volti ad incidere su diverse materie e settori dell'ordinamento: si va dalla materia fiscale, al finanziamento, per l'anno 2016, del Fondo sociale per occupazione e formazione, anche ai fini del finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga, al finanziamento, fino al 31 dicembre 2016 di euro 17.388.000 per la partecipazione di personale militare all'operazione di supporto sanitario in Libia, la così detta operazione "Ippocrate";

s'interviene con la previsione del finanziamento di investimenti per la rete ferroviaria, con un'autorizzazione alla spesa di 320 milioni per l'anno 2016 e 400 milioni per il 2018 quale contributo al Contratto di programma della società Rete Ferroviaria Italiana, non senza un contributo straordinario, nel limite di 600 milioni di euro per l'anno 2016, alla Regione Campania per far fronte ai propri debiti nei confronti della società di trasporto regionale ferroviario Ente Autonomo Volturno - EAV s.r.l. al trasporto regionale;

non solo, si prevede il finanziamento di 600 milioni di euro per l'anno 2016 per le spese inerenti l'attivazione, la locazione, la gestione dei centri di accoglienza per stranieri;

l'elenco è solo parziale, ma emblematico della coerenza ed attendibilità dello *story-teller*, capo dell'attuale Esecutivo;

inutile ricordare, dunque, la sentenza n. 22 del 2012 della Corte costituzionale, che ha collegato il riconoscimento dell'esistenza dei presupposti fattuali richiesti dall'articolo 77, secondo comma, della Costituzione per l'emanazione di un decreto-legge ad una intrinseca coerenza delle norme contenute nel decreto, o dal punto di vista oggettivo e materiale, o dal punto di vista funzionale e finalistico;

oppure che la medesima Corte, in quella stessa pronuncia, ha affermato che l'articolo 15, comma 3, della legge n. 400 del 1988 - che prescrive che il contenuto del decreto-legge deve essere specifico, omogeneo e corrispondente al titolo - pur non avendo, in sé e per sé, rango costituzionale, costituisce esplicitazione della *ratio* implicita nel secondo comma dell'articolo 77 della Costituzione, il quale impone il collegamento dell'intero decreto-legge al caso straordinario di necessità e urgenza);

tutto ciò per evidenziare che nel procedimento legislativo previsto dall'attuale costituzione non è il Parlamento ad intralciare la "velocità" e l'"efficacia" dell'azione dell'Esecutivo;

il problema non è il bicameralismo perfetto piuttosto che quello "confuso" che ci propongono il *Premier* e la sua maggioranza, quanto invece la sistematica violazione, proprio da parte di quell'Esecutivo, di quelle regole che, seppure non "nuove", esistono e costituiscono il presidio del fondamentale principio della separazione dei poteri e della democrazia stessa;

gravi sono i profili di incostituzionalità presenti nel provvedimento in discussione e non sanabili, come reiteratamente affermato dalla Consulta, tramite il procedimento di conversione - dove peraltro si è aggravato l'aspetto dell'eterogeneità delle norme in esso contenute,

delibera di non procedere all'esame del disegno di legge n. 2595.

(**) Sulle proposte di questione pregiudiziale presentate, è stata effettuata, ai sensi dell'articolo 93, comma 5, del Regolamento, un'unica votazione .

Allegato B

Pareri espressi dalla 1^a e dalla 5^a Commissione permanente sul testo del disegno di legge n. 2567 e sui relativi emendamenti

La Commissione affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

Esaminati altresì i relativi emendamenti, esprime, per quanto di competenza, i seguenti pareri: sull'emendamento 01.1 parere contrario, in quanto la disposizione ivi prevista - nel disporre che le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sono tenute ad approvare una legge regionale che contenga l'obbligo della creazione del fascicolo del fabbricato per ogni immobile pubblico o privato che insiste sul territorio regionale - presenta carattere impositivo e di eccessivo dettaglio, in violazione delle particolari condizioni di autonomia riconosciute alle Regioni a Statuto speciale e alle Province autonome; sull'emendamento 14.13 parere non ostativo, segnalando - nel rispetto dell'autonomia costituzionalmente riconosciuta agli enti locali - la necessità che la disposizione ivi prevista sia riformulata, sopprimendo l'espressa finalizzazione dell'utilizzo delle risorse per il ripristino degli immobili danneggiati; sugli emendamenti 50.7 e 50.8 parere non ostativo, a condizione che, al capoverso "Art. 50-*bis*", comma 3, la disposizione ivi prevista sia riformulata, in quanto essa presenta carattere di eccessivo dettaglio, lesivo dell'autonomia costituzionalmente riconosciuta alle Regioni in materia; sui restanti emendamenti parere non ostativo.

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, trasmessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo su tutti gli emendamenti approvati dalla Commissione bilancio.

Il parere rimane sospeso su tutti i restanti emendamenti.

Integrazione all'intervento del senatore Marinello nella discussione generale del disegno di legge n. 2567

Il provvedimento, in cui è confluito il secondo decreto-legge n. 205 del 2016 durante l'esame in Commissione, dà attuazione agli impegni indicati dal Parlamento e dal Governo nelle scorse settimane per rispondere e tutelare le popolazioni colpite dai due eventi sismici degli ultimi mesi. Il decreto si presenta come una normativa sistematica, che raccoglie le migliori prassi recenti non solo relative agli interventi sismici e alla ricostruzione, ma anche alle procedure di appalto, massimizzate per trasparenza e controllo, agli interventi di sostegno economico in caso di calamità naturale, alla rinascita di territori resi fragili da crisi economiche e sociali. Il modello di intervento ricostruttivo si ispira alle migliori esperienze come quelle della ricostruzione dopo il sisma dell'Emilia Romagna, mentre il modello sugli appalti assume come base l'esperienza di expo Milano, con un forte ruolo di supervisione da parte dell'autorità anticorruzione.

Comuni e Regioni sono uniti nella gestione della ricostruzione per garantire trasparenza e partecipazione. Per garantire efficienza e velocità d'azione sono individuate 4 centrali uniche di acquisto dedicate, una per ogni Regione, considerata anche la ridotta dimensione degli enti locali colpiti.

L'intero processo valorizza il tessuto di imprese e professionisti che si dedicano alla ricostruzione con sistemi di verifica puntuali, utilizzando modelli condivisi con enti locali, ordini professionali e rappresentanza delle imprese.

L'articolato del provvedimento legislativo è composto da 53 articoli. Il Titolo I, che comprende i primi 4 articoli, definisce l'ambito di applicazione del decreto, la *governance* dell'emergenza sino al 31 dicembre 2018 e il fondo finanziario da 200 milioni ad essa direttamente dedicata.

Il Titolo II, composto dagli articoli da 5 a 36, reca le misure per la ricostruzione dei beni danneggiati e per il rilancio del sistema economico e produttivo, oltre a disposizioni in materia di tutela dell'ambiente e di trasparenza e legalità. In particolare, gli articoli dal 5 al 13 riguardano la ricostruzione privata. In via generale, ai fini della ricostruzione dei beni danneggiati nel settore privato, sono erogati contributi sulla base dei danni effettivamente verificatisi, fino al 100 per cento delle spese occorrenti per far fronte alla ricostruzione, al ripristino o alla riparazione di edifici, attrezzature, beni mobili e scorte. Per gli interventi di ricostruzione o di recupero degli immobili privati distrutti o danneggiati possono essere previsti: per gli immobili distrutti, un contributo pari al 100 per cento del costo delle strutture, degli elementi architettonici esterni e delle parti comuni dell'intero edificio per la ricostruzione nell'ambito dello stesso insediamento nel limite delle superfici preesistenti, aumentabili esclusivamente ai fini dell'adeguamento igienico-sanitario ed energetico; per gli immobili con livelli di danneggiamento e vulnerabilità inferiori ad una soglia da stabilirsi, un contributo pari al 100 per cento del costo della riparazione con rafforzamento locale o del ripristino con miglioramento sismico delle strutture, degli elementi architettonici esterni e delle parti comuni dell'intero edificio; per gli immobili gravemente danneggiati, con livelli di danneggiamento e vulnerabilità superiori alla soglia di cui al punto precedente, un contributo pari al 100 per cento del costo degli interventi sulle strutture, con miglioramento sismico, compreso l'adeguamento igienico-sanitario, e per il ripristino degli elementi architettonici esterni e delle parti comuni dell'intero edificio. Il finanziamento, la programmazione e la disciplina degli interventi su immobili e servizi pubblici danneggiati dal sisma sono, invece, rinviati alle ordinanze del commissario straordinario. Quanto alla fase attuativa degli interventi, il ruolo di soggetti attuatori (incaricati di predisporre il progetto e formulare le istanze di contributo) è attribuito esclusivamente alle Regioni interessate, facendo salve le sole funzioni del MIBACT e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per le opere rientranti nella rispettiva competenza.

La misura del contributo è generalmente riconosciuta nella percentuale del 100 per cento, tranne in alcuni casi relativi alle unità immobiliari adibite a seconda abitazione ubicate nei comuni non inclusi nell'allegato 1.

Gli articoli dal 14 al 18 sono dedicati alla ricostruzione pubblica, con la definizione delle procedure per gli interventi su edifici pubblici e beni culturali, dei soggetti attuatori di questi interventi. Allo scopo di rendere più rapide, trasparenti e agevolmente controllabili le procedure di affidamento degli interventi di ricostruzione, si prevede che queste siano gestite da un'unica centrale di committenza, individuata nell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti (Invitalia S.p.a.).

Gli articoli dal 19 al 25 sono dedicati al sostegno e al supporto della rete imprenditoriale locale, alle normative per la ripartenza delle PMI e al regime di aiuto per le aree industriali in crisi esteso alle aree del terremoto. La ricostruzione del tessuto economico locale e il suo rilancio costituisce la possibilità che la ricostruzione edilizia corrisponda ad una ripartenza del territorio nel suo Insieme. Per il rilancio delle attività economiche danneggiate dal sisma è previsto l'intervento del Fondo di garanzia per le PMI, e sono introdotte apposite agevolazioni, sotto forma di contributo in conto interessi, da erogare sulla base di criteri e modalità individuati dal commissario straordinario. Il quadro generale è completato dalla previsione di contributi in conto capitale alle imprese che realizzino, ovvero abbiano realizzato, a partire dal 24 agosto 2016, investimenti produttivi nei territori interessati dagli eventi

sismici, di contributi dell'INAIL per la messa in sicurezza di immobili produttivi, di finanziamenti agevolati a tasso zero alle micro, piccole e medie imprese per il ripristino e il riavvio delle attività già esistenti.

Particolare attenzione è dedicata al settore agricolo, agroindustriale e turistico. Nell'intento di favorire anche la nascita e lo sviluppo di nuove attività produttive nelle aree interessate, sono previsti finanziamenti agevolati a tasso zero per le nuove imprese e l'introduzione di ulteriori aiuti, per il rilancio del sistema produttivo.

Le norme inscritte negli articoli dal 26 al 29 trattano l'aspetto ambientale dell'intervento, con il sostegno ai parchi nazionali già esistenti, alla ricostruzione delle strutture ambientali, alle deroghe relative alla gestione dei materiali derivanti dal crollo e dallo scavo. Le misure per la tutela dell'ambiente, sono volte non solo a mitigare gli effetti collaterali a livello ambientale degli interventi di ricostruzione, ma anche ad avviare un processo di riqualificazione paesaggistica e ambientale dei territori. Il commissario straordinario, entro un anno dall'entrata in vigore del decreto, predispose un programma delle infrastrutture ambientali da ripristinare e realizzare nei Comuni indicati nell'allegato. Si dettano quindi disposizioni per coordinare la fase di passaggio dalla prima emergenza alla gestione commissariale, con la gestione di alcune risorse economiche provenienti dal fondo di solidarietà della UE e la gestione del sistema di volontariato della protezione civile. Nello specifico, l'articolo 37 autorizza un differimento dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni coinvolte nella gestione di eventi calamitosi per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza. I fondi consentiranno la realizzazione di attività di previsione e prevenzione non strutturale dei rischi e di pianificazione e preparazione alla gestione dell'emergenza.

Il Titolo IV, composto dagli articoli dal 44 al 49, contiene norme relative alla sospensione di termini e adempimenti tributari e contributivi per le persone fisiche e giuridiche, di sostegno al reddito dei lavoratori e di esclusione per il bilancio dei Comuni delle risorse ottenute da erogazioni liberali. In particolare, l'articolo 44 contiene quattro disposizioni in tema di sospensione del pagamento delle rate dei mutui e di esclusione dal pareggio di bilancio per i Comuni ed altre misure a loro favore. L'articolo 48 prevede la sospensione fino al 31 dicembre 2016 dei termini per una serie di adempimenti a favore dei soggetti, persone fisiche e imprese, localizzate nei Comuni colpiti dal sisma. Va segnalata, in particolare, la sospensione del pagamento delle rate dei mutui e dei finanziamenti di qualsiasi genere.

La disciplina contenuta nel secondo decreto legge, fatta confluire nel primo decreto durante i lavori di Commissione, è servita per fronteggiare le urgenti ed ulteriori esigenze determinate dagli eventi sismici che hanno aggravato la situazione emergenziale già esistente nelle 4 Regioni già colpite dal sisma del 24 agosto. È stato necessario, infatti, un allargamento dell'ambito territoriale interessato (sono saliti a 131 i Comuni ricompresi nel cratere), un innalzamento delle risorse stanziato (da 266 a 671 milioni di euro) e una nuova pianificazione degli interventi abitativi emergenziali. Inoltre, si è inteso garantire omogeneità di impostazione e continuità di azione, sia delle attività emergenziali che di quelle ricostruttive.

La differenza per i Comuni tra l'appartenenza o meno al cratere non consiste nella possibilità di accesso alle risorse finanziarie, ma si limita alle modalità di sospensione nel pagamento dei contributi e delle imposte e nel trattamento delle seconde case. Infatti, come già previsto dal primo decreto, i benefici a fini ricostruttivi sono riconosciuti infatti anche al di fuori del territorio dei Comuni riportati negli elenchi, se il danno o il crollo siano ascrivibili (con perizia giurata) ai sismi successivi a quello del 24 agosto, unico menzionato nella norma originaria, necessitante quindi di doverosa estensione esplicita.

In considerazione della presenza nei territori dei predetti Comuni di un elevato numero di famiglie sfollate dalle proprie abitazioni, si è inoltre reso necessario acquisire l'immediata disponibilità di *container* abitativi provvisori, in modo da evitare un prolungamento della sistemazione in tende e altre strutture collettive allestite subito dopo i terremoti e tenuto conto dell'arrivo dell'inverno. Proprio su questo tema, è notizia di pochi giorni fa che è stata aggiudicata la procedura negoziata bandita da Consip lo scorso 12 novembre per il noleggio dei container. Entro dicembre, secondo la Protezione

civile, la prima fornitura permetterà di assistere oltre 2.000 persone nei campi che verranno attrezzati, in 6 Comuni che, al momento, hanno fatto richiesta dei moduli abitativi (Norcia in Umbria, Camerino, San Ginesio, Caldarola e Palmiano nelle Marche e Amatrice nel Lazio).

Si prevedono ancora interventi per attività agricole e produttive. In particolare, in favore delle imprese agricole nelle aree colpite dagli eventi sismici, sono destinate risorse, fino all'importo di 500.000 euro per l'anno 2016 per abbattere, fino all'intero importo, le commissioni per l'accesso alle garanzie dirette. Si prevede ancora che le imprese che hanno subito danni a causa degli eventi sismici possono acquistare o acquisire in locazione macchinari.

Si autorizzano i Comuni ad assumere, con contratti a tempo determinato della durata massima di un anno, fino a 350 nuove unità di personale con professionalità di tipo tecnico e amministrativo. Le assunzioni in questione avverranno con modalità straordinarie.

Nuove misure sono introdotte per garantire una maggiore tutela del patrimonio culturale. Ad esempio, si chiarisce che, per tutti i contratti di lavori, servizi e forniture, relativi ai beni culturali, si applicano le procedure di somma urgenza. Si tratta di una scelta per omogeneizzare le procedure e guidare le amministrazioni pubbliche e gli operatori coinvolti nelle delicate operazioni di messa in sicurezza post-sisma.

Norme importanti sono quelle relative a fronteggiare i danni e a ricostruire le infrastrutture viarie di interesse nazionale, che affidano ad ANAS, quale soggetto attuatore della protezione civile, il compito di mettere in sicurezza e ripristinare la viabilità, in particolare relativamente alla SS4 Salaria, alla galleria San Benedetto sulla SS 685 Tre Valli e anche alle strade di competenza delle Regioni e degli enti locali.

Si è inteso ancora garantire il normale svolgimento dell'anno scolastico 2016/2017, attribuendo ai direttori degli Uffici scolastici regionali coinvolti di derogare alla disciplina vigente sulla formazione delle sezioni e delle classi e di istituire ulteriori posti di organico, di natura temporanea, sino al 30 giugno 2017. Si concede quindi un limite di maggiore spesa di 20 milioni di euro (5 milioni nel 2016 e 15 nel 2017). Si tratta della possibilità di derogare ai parametri minimi e massimi. Inoltre, si dà ai dirigenti scolastici la possibilità di utilizzare procedure semplici per l'individuazione dei supplenti, in particolare prevedendo un'unica graduatoria, in cui raccogliere i docenti che si rendano preventivamente disponibili ad accettare incondizionatamente gli incarichi proposti.

Infine, per assicurare il libero esercizio del diritto di voto in occasione del *referendum* costituzionale del 4 dicembre, con una norma transitoria, si prevede la possibilità, per gli elettori interessati dai recenti eventi sismici e obbligati ad alloggiare in Comuni spesso distanti da quelli di residenza, di poter esercitare il diritto al voto nel Comune di dimora.

[VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA](#)

SEGNALAZIONI RELATIVE ALLE VOTAZIONI EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

Nel corso della seduta sono pervenute al banco della Presidenza le seguenti comunicazioni:

Disegno di legge n. 2567:

sugli emendamenti 6.40 (testo corretto), 28.0.1 (testo 2) e 30.13, la senatrice Pezzopane avrebbe voluto esprimere un voto favorevole; sugli emendamenti 13.1 (testo 2) e 41.1 (testo 2), il senatore Collina avrebbe voluto esprimere un voto favorevole; sull'emendamento 36.0.3 (testo 2), il senatore Stefano avrebbe voluto esprimere un voto favorevole; sulla votazione finale, il senatore Zavoli avrebbe voluto esprimere un voto favorevole.

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Anitori, Boccardi, Bubbico, Cassano, Catalfo, Cattaneo, Centinaio, Chiavaroli, Cioffi, Consiglio, Cotti, Crosio, Della Vedova, De Poli, D'Onghia, Fattori, Fedeli, Gentile, Longo Fausto Guilherme, Minniti, Monti, Moronese, Morra, Nencini, Olivero, Piano, Pizzetti, Puglia, Puglisi, Rubbia, Stucchi, Tocci, Valentini, Vicari e Zavoli.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: De Pietro, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa; Amoruso, per attività dell'Assemblea parlamentare del

Mediterraneo.

Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza, variazioni nella composizione

La Presidente della Camera dei deputati, in data 17 novembre 2016, ha chiamato a far parte della Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza il deputato Francesco Prina, in sostituzione della deputata Simona Flavia Malpezzi, dimissionaria.

Governo, trasmissione di atti per il parere

Il Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 17 novembre 2016, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi degli articoli 1, commi 2, lettera d), 4 e 5, 2 e 8 della legge 6 giugno 2016, n. 106 - lo schema di decreto legislativo recante istituzione e disciplina del servizio civile universale (n. 360).

Ai sensi delle predette disposizioni e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, lo schema di decreto è deferito alla 1a Commissione permanente, che esprimerà il parere entro il termine del 23 dicembre 2016. La 11a Commissione potrà formulare le proprie osservazioni alla Commissione di merito entro il 13 dicembre 2016.

L'atto è altresì deferito - per le conseguenze di carattere finanziario - alla 5a Commissione, che esprimerà il parere entro il medesimo termine del 23 dicembre 2016.

Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con lettera in data 17 novembre 2016, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi 4, comma 3, della legge 3 febbraio 2011, n. 4 - lo schema di decreto interministeriale concernente l'indicazione dell'origine in etichetta della materia prima per il latte e i prodotti lattiero-caseari (n. 361).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, lo schema di decreto è deferito alla 9a Commissione permanente, che esprimerà il parere entro il termine del 13 dicembre 2016. Le Commissioni 5a e 10a potranno formulare le proprie osservazioni alla Commissione di merito entro il 7 dicembre 2016.

Governo, richieste di parere per nomine in enti pubblici

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con lettera in data 10 novembre 2016, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14 - la proposta di nomina della dottoressa Carla Roncallo a Presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure orientale (n. 89).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, la proposta di nomina è deferita alla 8a Commissione permanente, che esprimerà il parere entro il termine del 13 dicembre 2016.

Parlamento europeo, trasmissione di documenti

Il Vice Segretario generale del Parlamento europeo, con lettera in data 16 novembre 2016, ha inviato il testo di diciotto risoluzioni approvate dal Parlamento stesso nel corso della tornata dal 3 al 6 ottobre 2016:

una risoluzione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'ammissione provvisoria al patrocinio a spese dello Stato per indagati o imputati privati della libertà personale e sull'ammissione al patrocinio a spese dello Stato nell'ambito di procedimenti di esecuzione del mandato d'arresto europeo (*Doc. XII*, n. 1044). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 2a, alla 3a e alla 14a Commissione permanente;

una risoluzione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1236/2005 del Consiglio relativo al commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti (*Doc. XII*, n. 1045). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 1a, alla 2a, alla 3a, alla 10a e alla 14a Commissione permanente;

una risoluzione sulla proposta di decisione del Consiglio che autorizza la Repubblica d'Austria e la Romania, nell'interesse dell'Unione europea, ad accettare l'adesione del Perù alla convenzione dell'Aia del 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori (*Doc. XII*, n. 1046). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 1a, alla 2a,

alla 3a e alla 14a Commissione permanente;

una risoluzione sulla proposta di decisione del Consiglio che autorizza taluni Stati membri, nell'interesse dell'Unione europea, ad accettare l'adesione del Kazakistan alla convenzione dell'Aia del 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori (*Doc. XII, n. 1047*). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 1a, alla 2a, alla 3a e alla 14a Commissione permanente;

una risoluzione sulla proposta di decisione del Consiglio che autorizza taluni Stati membri, nell'interesse dell'Unione europea, ad accettare l'adesione della Repubblica di Corea alla convenzione dell'Aia del 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori (*Doc. XII, n. 1048*). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 1a, alla 2a, alla 3a e alla 14a Commissione permanente;

una risoluzione sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo di Parigi adottato nell'ambito della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (*Doc. XII, n. 1049*). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3a, alla 13a e alla 14a Commissione permanente;

una risoluzione sulle prossime tappe verso il conseguimento degli obiettivi globali e degli impegni dell'UE relativi all'alimentazione e alla sicurezza alimentare nel mondo (*Doc. XII, n. 1050*). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3a, alla 9a, alla 12a e alla 14a Commissione permanente;

una risoluzione sulla Procura europea ed Eurojust (*Doc. XII, n. 1051*). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 2a, alla 3a e alla 14a Commissione permanente;

una risoluzione sulla Thailandia, segnatamente il caso di Andy Hall (*Doc. XII, n. 1052*). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3a e alla 14a Commissione permanente, nonché alla Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani;

una risoluzione sulla Siria (*Doc. XII, n. 1053*). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3a e alla 14a Commissione permanente, nonché alla Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani;

una risoluzione sull'attuazione dell'accordo di Parigi e la conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici di Marrakech (Marocco) del 2016 (COP22) (*Doc. XII, n. 1054*). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3a, alla 13a e alla 14a Commissione permanente;

una risoluzione sull'attuazione del regolamento riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari (regolamento (CE) n. 1935/2004) (*Doc. XII, n. 1055*). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3a, alla 9a, alla 12a e alla 14a Commissione permanente;

una risoluzione sul controllo dell'applicazione del diritto dell'Unione europea: relazione annuale 2014 (*Doc. XII, n. 1056*). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3a e alla 14a Commissione permanente;

una risoluzione sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione relativa all'immissione in commercio per la coltivazione di sementi di granturco Bt11 geneticamente modificato (*Doc. XII, n. 1057*). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3a, alla 9a e alla 14a Commissione permanente;

una risoluzione sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione relativa all'immissione in commercio per la coltivazione di sementi di granturco 1507 geneticamente modificato (*Doc. XII, n. 1058*). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3a, alla 9a e alla 14a Commissione permanente;

una risoluzione sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che rinnova l'autorizzazione per l'immissione in commercio per la coltivazione di sementi di granturco geneticamente modificato

MON 810 (*Doc. XII*, n. 1059). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3a, alla 9a e alla 14a Commissione permanente;

una risoluzione sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti a base di granturco geneticamente modificato MON 810 (MON-00810-6) a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (*Doc. XII*, n. 1060). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3a, alla 9a e alla 14a Commissione permanente;

una risoluzione sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da cotone geneticamente modificato 281-24-236 x 3006-210-23 x MON 88913 (DAS-24236-5xDAS-21023-5xMON-88913-8) in virtù del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (*Doc. XII*, n. 1061). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3a, alla 9a e alla 14a Commissione permanente.

Commissione europea, ulteriore deferimento per l'espressione di osservazioni a Commissioni permanenti di progetti di atti normativi per il parere motivato ai fini del controllo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità

La 10^a Commissione permanente potrà formulare osservazioni e proposte sui seguenti atti, deferiti alla 6^a Commissione in data 10 novembre 2016, per l'espressione del parere motivato ai fini del controllo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità:

- proposta di direttiva del Consiglio relativa a una base imponibile consolidata comune per l'imposta sulle società (COM (2016) 683 definitivo);
- proposta di direttiva del Consiglio relativa a una base imponibile comune per l'imposta sulle società (COM (2016) 685 definitivo);
- proposta di direttiva del Consiglio sui meccanismi di risoluzione delle controversie in materia di doppia imposizione nell'Unione europea (COM (2016) 686 definitivo);
- proposta di direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva (UE) 2016/1164 del Consiglio relativamente ai disallineamenti da ibridi con i paesi terzi (COM (2016) 687 definitivo).

Petizioni, annuncio

Sono state presentate le seguenti petizioni, deferite, ai sensi dell'articolo 140 del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni permanenti, competenti per materia:

il signor Filippo Saltamartini, da Cingoli, chiede che il comune di Cingoli nella Regione Marche sia compreso nel novero delle municipalità del c.d. "cratere" di cui al sisma del 24 agosto 2016 (*Petizione n. 1567*), assegnata alla 5^a Commissione;

il signor Celso Vassalini, da Brescia, chiede modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, con riferimento alla figure professionali competenti a valutare il rischio stress-lavoro correlato (*Petizione n. 1568*), assegnata alla 11^a Commissione;

il signor Antonio Bogoni, da Porto Viro (Rovigo), chiede interventi urgenti da parte delle autorità competenti per l'erogazione degli indennizzi previsti dalla normativa vigente a favore dei soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati (*Petizione n. 1569*), assegnata alla 12^a Commissione;

la signora Maria Idria Colucci, da Martina Franca (Taranto), chiede interventi urgenti per il risanamento ambientale della Valle d'Itria (*Petizione n. 1570*), assegnata alla 13^a Commissione;

il signor Fabio Cavalca, da Parma, chiede la revisione di alcuni articoli della parte II della Costituzione concernente l'ordinamento della Repubblica (*Petizione n. 1571*), assegnata alla 1^a Commissione;

le signore Annalisa Comuzzi, Suzi Cucchini, Valentina Degano, Augusta De Piero, Laura Morandini, Graziella Picco, Yonata Sguazzerò, Lorenza Tosolini e il signor Tiziano Sguazzerò, da Udine, chiedono l'approvazione di una disposizione contenuta nel disegno di legge n. 2092 in materia di cittadinanza, al fine di garantire il diritto alla registrazione alla nascita di tutti i bambini nati in Italia, indipendentemente dallo status di soggiornante dei genitori (*Petizione n. 1572*), assegnata alla 1^a

Commissione;

il signor Antonio Boscolo Agostini, da Chioggia (Venezia), chiede l'abolizione o la riduzione della tassa sui rifiuti denominata Tari applicata sugli immobili disabitati (*Petizione n. 1573*), assegnata alla 6^a Commissione;

il signor Ercole Luigi Iacoangeli, da Ardea (Roma), chiede nuove misure per fronteggiare l'emergenza immigrazione (*Petizione n. 1574*), assegnata alla 1^a Commissione;

il signor Paolo Pelini, da Raiano (L'Aquila), chiede modifiche all'organizzazione dei corsi di laurea di biologia, al fine di favorire l'accesso al mondo del lavoro da parte di coloro che conseguono la laurea triennale (*Petizione n. 1575*), assegnata alla 7^a Commissione;

il signor Ovidio Sacco, da Ascea (Salerno), e numerosi altri cittadini chiedono iniziative per impedire la realizzazione di nuovi stabilimenti balneari sul lungomare di Marina di Ascea senza un'adeguata programmazione urbanistica (*Petizione n. 1576*), assegnata alla 13^a Commissione;

il signor Renato Lelli, da San Pietro in Cariano (Verona), chiede:

iniziative per la fuoriuscita dell'Italia dall'euro (*Petizione n. 1577*), assegnata alla 6^a Commissione;

ulteriori interventi per la tutela dei dipendenti pubblici che segnalano illeciti compiuti da colleghi di lavoro (*Petizione n. 1578*), assegnata alla 1^a Commissione;

l'abrogazione del sistema di pagamento delle prestazioni di lavoro attraverso l'utilizzo dei "voucher" (*Petizione n. 1579*), assegnata alla 11^a Commissione;

il ripristino del servizio militare obbligatorio (*Petizione n. 1580*), assegnata alla 4^a Commissione;

il signor Salvatore Preti, da Agrigento, chiede interventi per dotare gli autoveicoli stradali di nuovi dispositivi di sicurezza (*Petizione n. 1581*), assegnata alla 8^a Commissione;

il signor Edoardo Macri, da Milazzo (Messina), chiede iniziative per incentivare l'installazione di impianti fotovoltaici negli edifici condominiali del Meridione (*Petizione n. 1582*), assegnata alla 10^a Commissione;

il signor Gigi Bonifacio, da Velletri (Roma), chiede l'applicazione della legge n. 68 del 1999, concernente il diritto al lavoro per i disabili, con particolare riferimento alla previsione di percorsi di inserimento lavorativo presso le amministrazioni del Parlamento (*Petizione n. 1583*), assegnata alla 11^a Commissione;

il signor Massimiliano Valdannini, da Roma, chiede:

l'introduzione di un sistema di voto elettronico per tutte le consultazioni elettorali (*Petizione n. 1584*), assegnata alla 1^a Commissione;

misure per il rafforzamento dei sistemi di rilevazione automatica della velocità sul grande raccordo anulare di Roma e sulla strada statale 148 Pontina (*Petizione n. 1585*), assegnata alla 8^a Commissione;

provvedimenti contro i ritardi amministrativi nella definizione di alcuni procedimenti di competenza dell'Amministrazione della difesa, di cui al decreto ministeriale n. 603 del 1993 (*Petizione n. 1586*), assegnata alla 4^a Commissione;

la signora Michela Sarah Kahlberg, da Milano, chiede misure urgenti per controllare e impedire l'immissione sul mercato di sostanze tossiche per l'uomo e per l'ambiente derivanti dalla colorazione chimica utilizzata in prodotti di uso quotidiano (*Petizione n. 1587*), assegnata alla 10^a Commissione;

i signori Alessandro Pachera, da San Giovanni Lupatoto (Verona), e il signor Antonio Imbriani, da Selvazzano Dentro (Padova), chiedono l'estensione dei benefici previdenziali previsti per gli addetti a lavori usuranti anche agli infermieri e agli operatori sanitari (*Petizione n. 1588*), assegnata alla 11^a Commissione;

il signor Luciano Greco, da Fuscaldo (Cosenza), chiede un provvedimento di amnistia e indulto congiuntamente a provvedimenti di riforma dell'amministrazione della giustizia (*Petizione n. 1589*), assegnata alla 2^a Commissione;

il signor Francesco Palladino, da Torremaggiore (Foggia), chiede modifiche alla normativa vigente in materia di indennità di accompagnamento per gli invalidi civili gravi, con particolare riguardo ai criteri di esclusione da tale beneficio (*Petizione n. 1590*), assegnata alla 11^a Commissione;

il signor Benito Sinatora, da Torino, e la signora Giuliana Tofani, di Arezzo, chiedono la sospensione

dei vitalizi dei parlamentari (*Petizione n. 1591*), assegnata alla 1^a Commissione;
il signor Massimo Torre, da Genova, e altri cittadini, chiedono:
la reintroduzione delle tariffe professionali e dei minimi tariffari per i liberi professionisti (*Petizione n. 1592*), assegnata alla 2^a Commissione;
l'abolizione degli studi di settore (*Petizione n. 1593*), assegnata alla 6^a Commissione;
modifiche alla normativa vigente in materia di organizzazione dell'orario di lavoro e provvedimenti finalizzati all'introduzione di un reddito minimo esistenziale (*Petizione n. 1594*), assegnata alla 11^a Commissione;
il signor Francesco Di Pasquale, da Canello ed Arnone (Caserta), chiede:
interventi per garantire il giusto risarcimento in favore dei familiari delle vittime italiane del terrorismo islamico (*Petizione n. 1595*), assegnata alla 1^a Commissione;
misure per contrastare il traffico internazionale di organi (*Petizione n. 1596*), assegnata alla 2^a Commissione;
interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza del sisma avvenuto nell'Italia centrale e per controllare l'utilizzazione dei finanziamenti stanziati (*Petizione n. 1597*), assegnata alla 5^a Commissione;
il signor Marco Urbinati, da Rimini, e numerosi altri cittadini chiedono interventi per l'equiparazione del trattamento fiscale delle borse di studio e dei benefici economici erogati dall'Inps - Gestione Dipendenti pubblici ai figli e agli organi dei dipendenti e dei pensionati della pubblica amministrazione a quello riservato ai familiari dei dipendenti del settore privato (*Petizione n. 1598*), assegnata alla 6^a Commissione.

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

La senatrice Nugnes ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-03314, della senatrice Moronese ed altri.

La senatrice Serra ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-03317, della senatrice Catalfo ed altri.

Mozioni

[DI BIAGIO](#), [CONTE](#), [Luigi MARINO](#), [RUTA](#), [BERGER](#), [ZIN](#), [RICCHIUTI](#), [LANIECE](#), [MICHELONI](#) - Il Senato

premessi che:

la legge n. 107 del 2015 di riforma della scuola ha definito un piano straordinario di assunzioni anche al fine di rettificare la storica situazione di precariato scolastico, prevedendo assunzioni dalle graduatorie ad esaurimento (GAE) e dalle graduatorie di merito del concorso 2012 ed escludendo i docenti abilitati tramite percorsi abilitanti *ex decreto ministeriale* n. 249 del 2010 (cosiddetti TFA e PAS), i docenti abilitati mediante percorsi magistrali e i docenti abilitati mediante laurea specialistica in Scienze della formazione primaria, tutti attualmente inseriti nella seconda fascia delle graduatorie di istituto (GI);

per queste ultime fattispecie di insegnanti, che da anni ricoprono il ruolo di supplenti negli istituti scolastici nazionali, la citata legge n. 107 del 2015 ha previsto la definizione di un concorso nazionale che, svoltosi nel corso dell'anno 2016 e attualmente in fase di conclusione, è stato caratterizzato da grandi polemiche, non ultimo per gli inevitabili ritardi nell'avvio delle procedure, per il moltiplicarsi di segnalazioni di anomalie relative all'espletamento delle prove, alla definizione delle commissioni, alla mancanza di chiari parametri di valutazione, pubblicati solo quando alcune prove erano state già avviate e in alcuni casi svolte, e molto altro;

il concorso prevedeva la selezione di circa 63.000 nuovi insegnanti, la cui assunzione si sarebbe definita nel corso di 3 anni, ma i dati relativi alle procedure concluse rivelavano, già a settembre scorso, che dei circa 71.000 candidati già esaminati agli scritti, solo 32.000 erano stati ammessi agli orali. Un dato che prefigurava un quadro apocalittico circa l'effettiva possibilità di coprire i posti vacanti messi a concorso e gettava ulteriori ombre su una procedura concorsuale che ha interessato una grossa fetta di candidati che, formati, abilitati e spesso già insegnanti nelle scuole, sono stati ritenuti inadeguati;

ai conseguenti dubbi che un tale quadro solleva, non tanto sulle capacità del sistema formativo, quanto sulle modalità concorsuali previste, è da aggiungere il fatto che moltissimi istituti scolastici, per coprire gli incarichi annuali rimasti comunque vacanti per l'anno scolastico 2016/2017, hanno dovuto ricorrere alle graduatorie di seconda fascia di istituto, per lo più costituite da insegnanti che hanno tentato il concorso. Si determina così il paradosso per cui insegnanti non ritenuti idonei per ottenere il posto messo a concorso sono stati convocati per coprire presumibilmente lo stesso posto, ma in maniera precaria;

la circostanza desta particolari perplessità, laddove insiste su una situazione di precariato particolarmente sofferta da un comparto che, da decenni, tiene in piedi il sistema scolastico italiano, trovandosi ripetutamente di fronte ad un mancato riconoscimento delle proprie istanze;

considerato che:

in riferimento al personale docente precario con un'anzianità pari o superiore a 36 mesi di servizio la Corte di giustizia dell'Unione europea, nella sentenza "Mascolo" del 26 novembre 2014, ha sancito il contrasto della normativa italiana con quella europea, in merito all'assunzione di personale di ruolo delle scuole statali e all'abuso di contratti a termine;

al fine di porre rimedio alle citate criticità, superando le evidenze della Corte di giustizia dell'Unione europea, la legge n. 107 del 2015 ha previsto, al comma 131 dell'art. 1, che: "A decorrere dal 1° settembre 2016, i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con il personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, per la copertura di posti vacanti e disponibili, non possono superare la durata complessiva di trentasei mesi, anche non continuativi";

il citato dispositivo normativo, lungi dall'aver risolto il problema, sta definendo una situazione di forte criticità in capo al personale docente, giacché configura una situazione in cui coloro che abbiano già maturato nell'insegnamento un'anzianità di servizio, come supplenti, pari a 36 mesi, ma non siano rientrati ancora in un piano di stabilizzazione assunzionale, non possono proseguire nell'insegnamento e si vedono scavalcati da personale con una minore esperienza professionale;

di fatto, l'imposizione del limite di 36 mesi, anche non continuativi, alla durata complessiva del contratto a tempo determinato, non essendo vincolata ad un'assunzione definitiva al termine dei 36 mesi stessi, si risolve, di fatto, in un annullamento dell'esperienza e della professionalità maturata da docenti che da anni sostengono il sistema scolastico italiano con grande sacrificio;

tale situazione di criticità rischia di generare il moltiplicarsi di ricorsi in sede amministrativa, con conseguente aggravio di spese per il sistema statale. Peraltro, nonostante la citata legge n. 107 del 2015 abbia istituito, al comma all'art. 132 dell'art. 1, anche "un fondo per i pagamenti in esecuzione di provvedimenti giurisdizionali aventi ad oggetto il risarcimento dei danni conseguenti alla reiterazione di contratti a termine per una durata complessiva superiore a trentasei mesi, anche non continuativi, su posti vacanti e disponibili, con la dotazione di euro 10 milioni per ciascuno degli anni 2015 e 2016", la citata norma non sembra aver ancora trovato una chiara attuazione;

gli esiti del concorso 2016 hanno ulteriormente evidenziato i paradossi di un sistema in cui, nonostante tutto, le graduatorie ad esaurimento rappresentano ancora oggi il canale di reclutamento attualmente più stabile e strutturato;

l'inserimento all'interno di tali graduatorie rimane tuttavia precluso ad una molteplicità di insegnanti, pur in possesso di titolo abilitante, riconducibili alle seguenti categorie: docenti che hanno conseguito l'abilitazione attraverso i percorsi abilitanti istituiti ai sensi del decreto ministeriale 10 settembre 2010, n. 249; docenti inseriti nelle graduatorie di merito del concorso a cattedra, di cui al decreto del direttore generale 24 settembre 2012, n. 82; docenti in possesso di laurea in Scienze della formazione primaria; docenti in possesso di diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002;

negli ultimi anni numerose sentenze del Consiglio di Stato in materia hanno manifestato un orientamento favorevole all'inserimento nelle GAE per le predette categorie di insegnanti, attualmente iscritti nella seconda fascia delle graduatorie di istituto;

lo stesso Consiglio di Stato ha manifestato altrettanto chiaramente la validità concorsuale delle

graduatorie di istituto, alla luce della sentenza n. 7773 del 15 febbraio 2012, sez. VI, ribadita anche dalla sentenza n. 5795 del 24 novembre 2014,

impegna il Governo:

1) a definire opportune misure, anche in sede normativa, al fine di rettificare le criticità che ancora condizionano gli insegnanti iscritti nella seconda fascia delle graduatorie di istituto, risolvendo il problema derivante dall'eventuale superamento dei 36 mesi di servizio prestato e garantendo l'adeguata stabilizzazione;

2) a definire opportune misure, anche in sede normativa, al fine di consentire l'inserimento in graduatorie ad esaurimento per i docenti abilitati e attualmente iscritti nelle seconda fascia delle graduatorie di istituto.

(1-00697)

Interpellanze

PETRAGLIA - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca* - Premesso che:

l'articolo 1, comma 207, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità per il 2016), ha previsto l'istituzione di un Fondo per le cattedre universitarie del merito "Giulio Natta", al fine di finanziare chiamate dirette per studiosi di elevato e riconosciuto merito scientifico;

al Fondo sono stati assegnati 38 milioni di euro per l'anno 2016 e 75 milioni a decorrere dall'anno 2017;

la norma prevede, altresì, che tali studiosi siano previamente selezionati nel rispetto di criteri volti ad accertare l'eccellenza dei percorsi individuali di ricerca scientifica. Al successivo comma 208 viene, dunque, prevista una procedura in deroga alle norme sul reclutamento dei professori universitari, di cui alla legge 3 dicembre 2010, n. 240, per il "reclutamento straordinario per chiamata diretta di professori universitari di prima e di seconda fascia selezionati secondo procedure nazionali";

è stata infine disposta, al comma 210, l'emanazione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro dell'economia e delle finanze che, entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, avrebbe dovuto disciplinare: i criteri per valutare l'eccellenza dei percorsi individuali di ricerca scientifica secondo i migliori *standard* valutativi nazionali e internazionali; le modalità per l'attivazione e lo svolgimento della procedura di selezione; l'inquadramento in una classe stipendiale superiore; la nomina e il funzionamento di commissioni di valutazione, formate per ogni area disciplinare da studiosi italiani e stranieri di alta qualificazione operanti nel campo della ricerca scientifica e tecnologica; il numero dei posti di professore universitario destinati al reclutamento straordinario, egualmente distribuiti tra la prima e la seconda fascia, individuando altresì, all'interno di ciascuna fascia, il numero dei posti destinati a professori di prima e seconda fascia, già in servizio in atenei italiani; i criteri per l'individuazione delle aree scientifiche di riferimento; il reclutamento del 50 per cento dei posti di professore universitario di prima e seconda fascia, entro un anno dalla data di indizione della relativa procedura selettiva; le modalità di assegnazione all'ateneo delle risorse necessarie a coprire gli oneri stipendiali, nonché l'eventuale concorso dell'ateneo alla copertura di tali oneri mediante risorse proprie; il numero massimo di chiamate dirette consentite ad ogni ateneo;

i dubbi circa l'effettiva validità di tale misura sono stati molteplici. Data la situazione estremamente critica del sistema universitario italiano, oggetto da anni di tagli indiscriminati alle risorse, è sembrato evidente come il problema non potesse rintracciarsi nella perdita di eccellenze, quanto nella qualità media del sistema;

l'apertura di procedure parallele per il conferimento di tali incarichi, inoltre, è foriera a parere dell'interpellante non solo di un'ulteriore delegittimazione del sistema universitario, ma anche di significative disparità (ad esempio retributive) tra professori e ricercatori con professionalità comparabili;

alcune segnalazioni provenienti dalle organizzazioni sindacali stigmatizzano, inoltre, la progressiva esautorazione del Ministro dell'università e della ricerca dalla gestione della questione, passata

totalmente nelle mani del Presidente del Consiglio dei ministri e dei suoi collaboratori;
appare allarmante che, sulla scia di alcune dichiarazioni del presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione (Anac) circa il possibile legame tra la "fuga dei cervelli" e i fenomeni di corruzione all'interno delle università, si scelgano procedure di selezione poco trasparenti nel metodo e nel merito, da estendere potenzialmente all'intero corpo dei docenti universitari, in luogo delle procedure di selezione pubblica;
in data 4 novembre 2016 il Consiglio di Stato si è espresso sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri avente ad oggetto la disciplina del "Fondo per le cattedre universitarie del merito Giulio Natta", attraverso il parere n. 02303/2016, nel quale sono presenti stringenti condizioni ed osservazioni;
lo schema di decreto prevede che la valutazione dei candidati e dei titoli sia affidata a 25 commissioni nazionali (una per ogni area dell'European research council - ERC) composte da 3 membri. In sintonia con le preoccupazioni emerse dal mondo della ricerca nel corso dei mesi, viene disposto che i presidenti delle commissioni siano nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, e scelti tra studiosi di elevatissima qualificazione scientifica, che ricoprono posizioni di vertice presso istituzioni universitarie o di ricerca estere o internazionali, penalizzando, dunque, gli studiosi italiani operanti presso gli istituti di ricerca e le università italiane, che non possono essere chiamati a presiedere le commissioni;
il presidente di ciascuna commissione, inoltre, sceglie gli altri 2 commissari tra "studiosi di elevata qualificazione scientifica e professionale", all'interno di una lista di 20 nominativi predisposta dall'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), tra coloro che risultino in possesso della qualifica di professore ordinario di ruolo presso università italiane, aventi una posizione riconosciuta nel panorama internazionale. Anche i commissari, per i quali è previsto un compenso, vengono nominati attraverso un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri;
viene innovato, in modo significativo, quanto previsto dalla normativa attuale per le commissioni per il conferimento dell'abilitazione scientifica nazionale (art. 16 della legge n. 240 del 2010), i cui componenti sono individuati, mediante sorteggio, all'interno di una lista composta per ciascun settore concorsuale dai nominativi dei professori ordinari del settore concorsuale di riferimento, positivamente valutati dall'ANVUR, che abbiano presentato domanda per esservi inclusi. I membri di queste ultime commissioni, ai quali non sono corrisposti compensi, emolumenti e indennità, eleggono il presidente;
il cambiamento coinvolge, altresì, non solo i meccanismi ordinari di reclutamento dei professori universitari di prima e di seconda fascia, ma anche la disciplina concernente le assunzioni per chiamata diretta degli studiosi di chiara fama;
le principali novità si concretizzano, dunque, nella prevista nomina governativa per i presidenti delle commissioni di valutazione e i commissari e in una significativa marginalizzazione dell'apporto degli atenei nella selezione dei candidati per le cattedre Natta, considerato che i commissari potranno essere scelti tra gli "studiosi", anche stranieri, e non necessariamente tra i professori universitari;
in merito a quanto previsto dallo schema di decreto, il Consiglio di Stato individua numerose questioni rilevanti, che necessitano di correttivi prima dell'approvazione del testo, concernenti: il rispetto dell'autonomia universitaria; il carattere sperimentale e straordinario del reclutamento; il particolare *status* del professore universitario reclutato con tale procedura; il riordino dei settori concorsuali, secondo le aree ERC;
quanto alla prima questione emergono a giudizio dell'interpellante 2 ordini di criticità: l'assenza di una disposizione che preveda il coinvolgimento degli atenei nel procedimento di nomina dei membri delle commissioni di valutazione e l'omessa consultazione del mondo accademico nel corso dell'elaborazione dello schema del decreto. È mancato, dunque, il raccordo proprio con l'autonomia universitaria, in cui i docenti dovranno inserirsi e che, tra l'altro, si realizza anche tramite la preventiva consultazione degli organismi rappresentativi della realtà universitaria (come la Conferenza dei rettori delle università italiane e il Consiglio universitario nazionale);

per ciò che concerne il profilo sperimentale e straordinario del reclutamento, il Consiglio di Stato rileva come il meccanismo si discosti dalla logica della distribuzione contemporanea e a pioggia, tra tutti i settori concorsuali dell'insegnamento universitario, di tutti i posti consentiti dall'entità del finanziamento, privilegiando, invece, interventi mirati in settori scientifici prioritari in funzione di una strategia orientata, non più per aree, ma per progetti. Tuttavia, il Consiglio di Stato sottolinea come il decreto non si faccia carico di tale carattere sperimentale, necessitando dunque di un adeguamento nella definizione dei criteri per stabilire i settori scientifici verso cui indirizzare prioritariamente le assunzioni straordinarie dei docenti e la mobilità inter-atenei e quello di una trasparente e pubblicizzata verifica dei risultati, prima di passare alla fase di regime;

a parere del Consiglio di Stato, il terzo profilo introduce un nuovo *status* di professore universitario, secondo un modello *extra ordinem*, che si distingue per il più vantaggioso trattamento economico e per un diverso trattamento giuridico concernente la mobilità interuniversitaria. Viene infatti non solo previsto l'inquadramento in una classe stipendiale superiore, cui si può aggiungere un ulteriore incremento da parte degli atenei (il che, tra l'altro, creerebbe una sorta di mercato concorrenziale a totale vantaggio degli atenei più grandi), ma risulta anche una notevole divergenza circa il vincolo di un periodo minimo di permanenza nella stessa sede previsto per i professori reclutati in via ordinaria, che appare facilmente aggirabile senza riflessi, neppure sul piano del trattamento economico, che verrebbe conservato dai professori beneficiari del reclutamento straordinario;

tra l'altro, la disposizione intende assimilare le chiamate dirette del "fondo Natta" a quelle già previste per gli studiosi di chiara fama, prevedendo tuttavia requisiti meno stringenti di quelli definiti per la prima volta dall'articolo 1 del decreto 25 luglio 1997 del Ministro *pro tempore* dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

nei criteri di valutazione manca inoltre qualsiasi accenno a requisiti attinenti all'impegno strettamente accademico e alle correlate qualificazioni, elemento che, a parere del Consiglio di Stato, potrebbe "comportare incongruenze applicative e avere comunque un effetto disincentivante sui talenti italiani più giovani che aspirino ad accedere alla docenza universitaria attraverso i meccanismi ordinari";

ultimo profilo di criticità rilevato dal Consiglio concerne la scelta di ricondurre i settori concorsuali alle 25 aree definite dall'European research council, prendendole a riferimento per la costituzione di altrettante commissioni di valutazione e per la nomina dei relativi commissari. Tali aree rispondono ad esigenze di identificazione e di valutazione dei progetti a carattere interdisciplinare, e non sono dunque omogenee ai settori concorsuali di riferimento del sistema universitario italiano; la costituzione di 25 commissioni di valutazione, una per ciascuna area ERC, a fronte dei 188 settori concorsuali previsti nell'ordinamento universitario italiano, avrebbe come diretta conseguenza che la valutazione dei percorsi individuali di eccellenza dei candidati alle cattedre del fondo potrebbe essere affidata a commissari esperti in settori del sapere scientifico non coincidenti con quelli dei candidati;

il Consiglio di Stato, pur essendo consapevole del dibattito instauratosi da anni circa la necessità di ridurre i settori scientifico-disciplinari, ritiene che la loro definizione debba essere preceduta dalla consultazione del Consiglio universitario nazionale,

si chiede di sapere:

quali siano state le modalità volte a garantire un confronto trasparente con il mondo universitario nell'elaborazione del decreto;

se il Governo non intenda ritirare lo schema di decreto, al fine di predisporre uno nuovo, elaborato con la stretta collaborazione del mondo universitario e delle ricerca in tutte le sue rappresentanze;

quali siano gli orientamenti del Governo circa quanto riportato, in particolar modo per ciò che concerne il rischio di una seria lesione nei confronti dell'autonomia universitaria e dei principi di trasparenza, imparzialità e buon andamento.

(2-00428)

Interrogazioni

[D'AMBROSIO LETTIERI](#) - Al Ministro della salute - Premesso che:

l'elettrofisiologia cardiaca, studio degli impulsi elettrici del cuore, è una sottospecialità della

cardiologia, che si occupa esclusivamente della cura delle aritmie ad opera di un cardiologo interventista con specializzazione in "clinica cardiaca aritmologica", comunemente detta "elettrofisiologia";

tale branca della cardiologia, molto sviluppata negli ultimi 2 decenni, ha perfezionato alcune tecniche di trattamento terapeutico mini invasivo per la cura di molte forme di aritmie, ovvero delle alterazioni del normale ritmo del cuore, anche nelle forme più complesse, come la fibrillazione atriale, tra cui la "ablazione cardiaca" o "ablazione transcateretere";

la fibrillazione atriale rappresenta ancora una delle aritmie di più comune riscontro nella pratica clinica, interessando in Italia 1,2 milioni di pazienti, che, se non trattati in modo efficace e risolutivo, sono sottoposti ad un rischio di *ictus* maggiore di circa 5 volte rispetto alla popolazione generale;

il sistema sanitario nazionale spende ogni anno 3.225 euro per l'assistenza di ogni paziente con fibrillazione atriale. Tale importo va moltiplicato per gli anni di vita del paziente ed aumenta, se colpito da *ictus*. Un consumo di risorse economiche potenzialmente evitabile, se si adottasse un'opzione terapeutica risolutiva, quale la procedura di ablazione transcateretere, come ampiamente dimostrato da diffusi e molteplici studi clinici e meta-analisi pubblicate in letteratura;

come per tutte le prestazioni di assistenza ospedaliere, anche l'ablazione transcateretere viene rimborsata attraverso il sistema Diagnosis related groups (DRG), che in Italia non distingue lo studio elettrofisiologico diagnostico dalle procedure di ablazione transcateretere, non tenendo conto della differenza sostanziale fra le due tecniche (una diagnostica, lo studio elettrofisiologico, e una terapeutica, l'ablazione), dell'elevato spettro di complessità dell'ablazione transcateretere e del diverso consumo di risorse. L'attuale tariffa italiana è la più bassa in Europa. Gli altri Paesi europei, al contrario dell'Italia, tendono infatti ad incentivare questa metodica;

il sistema di codifica delle procedure di elettrofisiologia (tra cui l'ablazione) praticate nelle diverse strutture sanitarie italiane e i relativi rimborsi, quindi, dovrebbero essere rivisti e raggruppati secondo una logica che ne consenta una chiara differenziazione;

premesso, inoltre, che a quanto risulta all'interrogante:

il numero di procedure elettrofisiologiche eseguite è estremamente variabile a seconda delle regioni, così come anche il rapporto tra le procedure di ablazione e gli studi elettrofisiologici diagnostici;

i rimborsi previsti per le procedure di ablazione transcateretere, ed in particolare per le procedure complesse, sono ampiamente inadeguati a coprire i costi reali di dette procedure e le tariffe previste nelle diverse Regioni sono differenti;

considerato che:

l'attuale sistema di codifica delle diagnosi delle aritmie cardiache e delle procedure dovrebbe essere modificato in modo da specificare se le aritmie richiedano la valutazione diagnostica o studio elettrofisiologico, ovvero la procedura terapeutica o ablazione transcateretere;

le strutture sanitarie che operano per conto del Servizio sanitario nazionale hanno seri problemi di sostenibilità, a causa dell'inadeguatezza dei rimborsi legati al DRG;

le differenze dei rimborsi e l'eterogeneità delle tariffe nelle diverse Regioni potrebbero influenzare negativamente la diffusione delle procedure ablativie, determinando una disparità di accesso alle cure da parte dei cittadini italiani a seconda della regione di residenza;

in Italia il numero di procedure di ablazione transcateretere eseguite ogni anno (18.301) risulta avere un *trend* di crescita sensibilmente inferiore rispetto a quello degli altri Paesi europei. Di studi elettrofisiologici esclusivamente diagnostici se ne eseguono invece 6.659 in 304 strutture sanitarie riferibili al sistema sanitario nazionale;

le procedure elettrofisiologiche dovrebbero essere applicate sulla base delle criticità riscontrate nei pazienti e non in funzione dei diversi rimborsi attribuiti a seconda dei diversi regimi di ricovero in cui vengono praticate;

preso atto che, ad avviso dell'interrogante:

si rende necessario rimodulare i rimborsi per quei ricoveri, nei quali vengono effettuate le sole procedure diagnostiche, assegnando un rimborso congruo, e ridefinire i rimborsi per i ricoveri, nei

quali vengono effettuate le procedure ablative semplici e complesse che richiedono un maggiore impiego di risorse;

è altresì necessario rendere economicamente sostenibile l'erogazione di questo tipo di procedure altamente innovative, in modo da garantire che le cure prestate siano di elevata qualità e, in una logica universalistica, siano accessibili a tutti i cittadini che ne hanno bisogno, senza discriminazioni e difformità territoriali,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo ritenga di dover intervenire, e in quali modi, con quali mezzi e in quali tempi, al fine di modificare la codifica delle diagnosi e delle procedure e della classificazione attualmente in vigore (per i trattamenti richiamati) secondo regole e modalità condivise e uniformi su tutto il territorio nazionale, in modo da garantire un sistema di cura e di rimborsi appropriato, equo, sostenibile e uniforme e, in particolare, se ritenga di dover procedere a: a) aggiornare la definizione dei codici esistenti e a introdurre nuovi codici, in modo da differenziare le diverse forme di aritmie e i differenti metodi di trattamento; b) ricodificare le procedure secondo la terminologia e gli *standard* attuali, attribuendo a ciascun codice un differente peso che consenta di leggere la complessità dei casi trattati e di misurare il livello di assorbimento delle risorse, in modo da definire in maniera inequivocabile le procedure da eseguire.

(3-03318)

[GAMBARO](#), [PAGNONCELLI](#), [Eva LONGO](#), [COMPAGNONE](#) - *Al Ministro della giustizia* -
Premesso che:

l'eco per l'incresciosa e drammatica vicenda che ha visto protagonista la giovane ragazza napoletana, Tiziana Cantone, suicida per la mancata rimozione dai *social network* dei video che la ritraevano in atteggiamenti intimi con il proprio fidanzato, non si è ancora spenta, quando un'importante ordinanza del Tribunale di Napoli nord (del 4 novembre 2016) ha evidenziato che sussiste in capo a "Facebook" l'obbligo di rimuovere i *post* offensivi e denigratori, allorquando sussista una segnalazione di un privato o un provvedimento giudiziario che lo impone;

dalla Germania arriva in questi giorni la notizia che la Procura di Monaco ha iscritto nel registro degli indagati Mark Zuckerberg, il titolare e proprietario di "Facebook", per la mancata rimozione di contenuti che incitano all'odio razziale;

nel 2015 un Tribunale belga ha ordinato a "Facebook" di assicurare la tracciabilità degli utenti che sono membri del *social network*, pena una sanzione di 250.000 euro al giorno, nell'ipotesi di realizzazione di reati di diffamazione;

un'azienda olandese ha accusato nei mesi scorsi Zuckerberg per il furto di 2 brevetti appartenenti a un suo programmatore, attraverso il sistema della piattaforma californiana dei "like" e la sua "timeline";

una petizione *on line* promossa dal sito "Change.org" ha intimato a "Facebook", pochi mesi fa, di riconoscere il reato di apologia del fascismo;

considerato che odio razziale, politico, religioso, sessismo, molestie erotiche, omofobia e qualsivoglia violenza verbale in ogni sua forma compaiono a migliaia ogni secondo sui *social*, secondo i dati dell'Osservatorio nazionale dei diritti, in collaborazione con le maggiori università italiane di Scienze della comunicazione,

si chiede di sapere:

se il Governo stia valutando la possibilità di introdurre misure legislative particolari, che abbiano come obiettivo il rispetto inderogabile dell'obbligo di rimozione in capo ad ogni *social network*, nel caso in cui si manifestino comportamenti denigratori, aberranti, offensivi o di disprezzo nei confronti di qualsiasi utente;

se sia possibile applicare nella fattispecie e a carico della piattaforma mediatica, sulla quale si conforma e manifesta il reato, il vecchio, ma sempre valido, principio giuridico della responsabilità oggettiva e della *culpa in vigilando*, onde determinare, almeno, una sua parziale punibilità (dunque un reo certo) ed anche una risarcibilità per i soggetti vittime;

se si stiano ipotizzando misure e forme di filtraggio e controllo preventivo da parte di organismi *ad hoc* preposti (autorità specifiche) volti a segnalare con prontezza all'*hosting provider* in questione i

comportamenti, le frasi, i video da rimuovere con prontezza e tempestività, al fine di evitare tragedie, come quella della povera Tiziana Cantone.

(3-03319)

[MONTEVECCHI](#), [SERRA](#), [GIARRUSSO](#), [BLUNDO](#), [MORRA](#), [BOTTICI](#), [DONNO](#), [CATALEO](#), [PAGLINI](#), [CASTALDI](#), [BERTOROTTA](#), [SCIBONA](#), [BUCCARELLA](#) - *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca* - Premesso che:

il decreto legislativo n. 81 del 2015 ha previsto il divieto di stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co.) nelle pubbliche amministrazioni a decorrere dal 1° gennaio 2017; fatte salve alcune eccezioni tassativamente previste, lo stesso decreto sancisce, a partire dal 1° gennaio 2016, l'applicazione nei rapporti di lavoro di tipo privatistico della disciplina del rapporto di lavoro subordinato ai rapporti di collaborazione, che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente, anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro (art. 2);

al contrario, nessuna previsione volta a tutelare i lavoratori precari è stata inserita per il lavoro pubblico. Nella pubblica amministrazione, peraltro, non è possibile trasformare un contratto co.co.co. in scadenza in un contratto a tutele crescenti, senza ricorrere ad un concorso pubblico;

la disposizione citata investe, in maniera significativa, anche il settore scolastico e soprattutto universitario, dove i contratti di collaborazione venivano usati con maggiore frequenza;

considerato che:

dal 1° gennaio 2017 si determinerà una situazione di assoluta emergenza per il personale co.co.co. delle scuole e delle università, assunto sia come tecnico-amministrativo, sia come incaricato di attività didattica di base ed integrativa (docenti a contratto e *tutor*), che coinvolge circa 40.000 persone;

inoltre, sono in scadenza gli assegni di ricerca prorogati a 6 anni e i contratti dei ricercatori a tempo determinato di tipo b, che non hanno potuto conseguire nel triennio l'abilitazione scientifica nazionale per mancanza dell'attivazione delle stesse procedure dell'ASN (abilitazione scientifica nazionale) dopo la seconda tornata del 2013;

a questi si aggiungono i numerosi lavoratori socialmente utili degli istituti scolastici che, a partire dal 2001, sono stati contrattualizzati, come collaboratori coordinati continuativi, con contratti prorogati fino ad oggi;

considerato inoltre che:

il problema interessa sia i singoli lavoratori coinvolti, sia l'intero sistema universitario e scolastico, con inevitabili conseguenze in riferimento all'organizzazione e all'offerta formativa, che verrebbe ulteriormente ridotta;

il 20 ottobre 2016 si è tenuto un incontro tra sindacati e Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nel quale è emersa la necessità di interventi di natura legislativa;

considerato infine che, a parere degli interroganti:

la normativa era stata annunciata come la soluzione al problema dell'abuso di contrattazione a termine nella pubblica amministrazione, alla luce anche delle numerose sentenze di condanna della pubblica amministrazione a favore dei dipendenti, nel caso di un illegittimo reiterarsi di contratti a termine;

tuttavia, come avviene di frequente, l'eliminazione dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa nella scuola e nelle università non è stata seguita da nessun provvedimento di tutela dei lavoratori e di previsione di concorsi pubblici, con conseguente aggravamento del *vulnus*,

si chiede di sapere quali iniziative, anche di carattere normativo, il Ministro in indirizzo intenda adottare, affinché i numerosi lavoratori della scuola e dell'università, con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, non rimangano senza lavoro a partire dal 1° gennaio 2017.

(3-03320)

[MONTEVECCHI](#), [SERRA](#), [BLUNDO](#), [GIARRUSSO](#), [MORRA](#), [BOTTICI](#), [DONNO](#), [PAGLINI](#), [CASTALDI](#), [BERTOROTTA](#), [SCIBONA](#), [BUCCARELLA](#) - *Al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo* - Premesso che come si apprende da un articolo del quotidiano "Libero" del 17 novembre 2016, ripreso da altre testate giornalistiche, dal titolo: "Cercasi esperta di beni culturali.

Trovata: la moglie di Franceschini", la signora Michela Di Biase, capogruppo del Partito democratico nell'Assemblea capitolina di Roma, già specialista tecnico-amministrativo all'azienda regionale dei trasporti, Cotral, nonché moglie del Ministro in indirizzo, avrebbe ricevuto un nuovo incarico dalla fondazione "Sorgente group", dove si dovrebbe occupare delle relazioni esterne "con particolare riferimento alla promozione di eventi e mostre organizzate dalla Fondazione stessa";

considerato che:

Sorgente group è uno dei principali gruppi immobiliari italiani, con un patrimonio gestito di circa 5 miliardi di euro di valore frazionato fra più di 30 fondi immobiliari specifici;

come si evince dal sito *internet* dello stesso gruppo, parte di quel patrimonio è negli Stati Uniti, dove fece clamore l'acquisto del Flatiron building, l'antico grattacielo di New York così chiamato per la sua caratteristica forma a ferro da stiro;

in Italia il gruppo ha acquisito numerosi palazzi storici, e a Roma ha la proprietà, fra l'altro, della galleria "Alberto Sordi" in piazza Colonna e del palazzo in via del Tritone dove ha sede il gruppo stesso;

la fondazione è presieduta dallo stesso titolare del gruppo immobiliare, Valter Mainetti, e ha tra le proprie finalità lo svolgimento di attività quali la promozione, l'organizzazione e la partecipazione ad attività espositive, a convegni e *forum* su temi artistico-culturali, organizzati sia direttamente sia in collaborazione con enti e istituzioni private o pubbliche, quali università, poli museali, centri di ricerca. Inoltre, offre il suo sostegno a ricerche e pubblicazioni scientifiche, progetti formativi e di divulgazione culturale mediante strumenti editoriali, audiovisivi e a mezzo *web* nonché contribuzioni a borse di studio;

il patrimonio d'arte della fondazione si è formato a partire dal 2007 attraverso l'acquisto di opere d'arte di pregio, selezionate nell'ambito della scultura greca e romana e della pittura antica, venendo così a formare le due collezioni di archeologia e di dipinti;

considerato inoltre che:

la fondazione per sua natura ha rapporti di lavoro con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo che associa in numerose iniziative nel settore quali mostre, conferenze, pubblicazioni (si citano a mero titolo esemplificativo: la mostra "Augusto" presso le Scuderie del Quirinale tenutasi dal 18 ottobre 2013 al 9 febbraio 2014). A tal proposito si riporta quanto scritto sul sito della fondazione, nella sezione collezione d'arte: "In collaborazione con il Ministero per i beni e le attività culturali, la Fondazione si impegna per una corretta salvaguardia della sua Collezione d'Arte perseguendo gli obiettivi di restaurare, conservare e valorizzare le opere attraverso ricerche e approfondimenti, prestiti e la promozione, l'organizzazione e la partecipazione ad attività espositive";

si apprende altresì da un articolo del "il Fatto Quotidiano" del 22 novembre 2016, intitolato "Sorgente paga la moglie e lavora per Franceschini", che Sorgente group da luglio 2015 controllerebbe al 100 per cento la Archires srl, società edile che ha avuto dal Ministero decine di appalti sui monumenti di Roma. Tra le opere realizzate dalla Archires srl vi è il percorso per disabili nei Fori imperiali; a conferma di ciò si riporta un *post* del 2 dicembre 2015 del *blog* del gruppo Sorgente, "Archires e i percorsi accessibili del Palatino-Fori Imperiali: Sorgente Group di Valter Mainetti, attraverso la sua società Archires srl, ha partecipato al progetto sui nuovi percorsi accessibili dei Fori Romani in una conferenza stampa al Palatino". Franceschini su tale opera avrebbe dichiarato "Alla vigilia della Giornata mondiale della disabilità e a pochi giorni dall'inizio del Giubileo straordinario della Misericordia è davvero un onore partecipare alla presentazione dei nuovi percorsi di accessibilità del Foro Romano", come si legge sul comunicato stampa del 2 dicembre 2015 della Soprintendenza speciale per il Colosseo, il museo nazionale romano e l'area archeologica di Roma;

l'articolo citato riporta inoltre una dichiarazione del Ministro, nella quale riferisce di non aver mai saputo, fino ad ora, dei rapporti fra Sorgente group e Soprintendenza speciale di Roma e di non essersi in nessuna occasione occupato delle procedure di gara;

inoltre, la fondazione Sorgente, come altre fondazioni private, riceve finanziamenti da privati, i quali a loro volta godono delle agevolazioni fiscali sulle liberalità elargite; tuttavia a godere di tutti i benefici

è sempre Sorgente group che finanzia la fondazione;

considerato altresì che:

nell'articolo di "Libero" si evince che la fondazione Sorgente avrebbe dichiarato che, all'esito della selezione effettuata, la signora Di Biase sarebbe risultata la più idonea per il suo *curriculum*, la sua professionalità ed esperienza in ambito istituzionale al fine di promuovere le attività culturali della fondazione stessa;

risulta agli interroganti che, nonostante la laurea in Storia dell'arte, non emergerebbero esperienze affini al ruolo che la signora Di Biase sta svolgendo o si accinge a svolgere, ma solo un importante incarico manageriale e un altrettanto importante legame di parentela, oltre al ruolo politico che copre nel Comune di Roma,

si chiede di sapere:

quali iniziative intenda adottare il Ministro in indirizzo al fine di verificare l'*iter* e la valutazione che ha portato alla nomina in oggetto;

se reputi che sia opportuna la nomina di un esponente politico del Comune di Roma, che tra l'altro risulterebbe non avere competenze necessarie per il ruolo che andrà a svolgere.

(3-03321)

[CATALEO](#), [PUGLIA](#), [PAGLINI](#), [GIARRUSSO](#), [BERTOROTTA](#), [SANTANGELO](#) - *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali* - Premesso che:

l'istituto di patronato, giuridicamente riconosciuto e qualificato persona giuridica di diritto privato, esercita funzioni di tutela ed assistenza in favore dei lavoratori, soprattutto in materia previdenziale ed assistenziale, con funzioni di consulenza e di supporto nella compilazione e presentazione di richieste di assistenza pensionistica, assistenziale e fiscale;

risulta da fonti di stampa ("L'Urlo", edizione *on line* del 18 novembre 2016), che il 14 novembre 2016, all'interno dei locali di un patronato, sito in via Pacinotti, a Catania, e successivamente in una sede non specificata, si sarebbero svolti 2 eventi di propaganda politica in vista del *referendum* costituzionale del 4 dicembre 2016;

secondo la citata fonte di stampa, all'evento avrebbero partecipato 2 deputati regionali del Partito democratico; l'articolo allega varie fotografie dell'evento, in cui i 2 rappresentanti politici campeggiano sotto l'immagine di manifesti elettorali *pro* "sì". A parere degli interroganti ciò confermerebbe il carattere "partigiano" di tale incontro;

considerato che:

gli enti di patronato, anche se soggetti di diritto privato, svolgono un servizio pubblico, per il quale ricevono finanziamenti e rimborsi da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, tramite un sistema "a punti": in base alle domande inoltrate ed accettate, ad ogni patronato viene corrisposto un punteggio, che concorre a definire l'ammontare della quota di spettanza del fondo patronati;

i soggetti che svolgono servizio pubblico, a giudizio degli interroganti, non possono e non devono al loro interno svolgere iniziative di natura politica, in quanto le persone che si rivolgono a tali istituti devono aver garantita l'imparzialità del servizio e la neutralità degli ambienti stessi,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti in premessa;

se, nei limiti delle proprie competenze, intenda attivarsi affinché, nelle suddette sedi, sia garantito il rispetto della neutralità politica;

se non ritenga opportuno, visto il verificarsi di tali eventi, che vengano adottati provvedimenti di revoca dell'accreditamento nei confronti degli istituti che ospitano eventi di natura politica.

(3-03322)

[CAMPANELLA](#), [BOCCHINO](#) - *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca* - Premesso che, a quanto risulta agli interroganti:

in vista del prossimo appuntamento referendario del 4 dicembre 2016, il rettore dell'università degli studi di Catania, Girolamo Pignataro, in data 2 novembre 2016, avrebbe emanato una nota indirizzata a tutti i direttori di Dipartimento e ai presidenti delle strutture didattiche speciali, in cui vieta

espressamente di ospitare eventi sui temi oggetto del *referendum*, se non in presenza di un contraddittorio "con la presenza di tecnici ed esperti della materia";
a seguito di tale scelta, alcuni studenti per manifestare il proprio dissenso, ritenendo grave e inaccettabile la negazione delle aule per parlare di un tema così importante come la riforma costituzionale, avrebbero lanciato una petizione pubblica sul portale "Change.org", con l'obiettivo di far ritornare su propri passi il rettore;
considerato che, a parere degli interroganti, appare inammissibile che gli studenti e le loro associazioni, che vivono ogni giorno gli spazi dell'ateneo, non possano utilizzare i locali universitari per discutere del voto del 4 dicembre, trovandosi addirittura, come condizione per autorizzare le iniziative, oltre alla necessità del contraddittorio, l'obbligo della presenza di "tecnici ed esperti della materia". Vietare gli spazi di discussione dentro l'università, infatti, significa violare il diritto costituzionale degli studenti di riunirsi nei luoghi della loro formazione e di discutere liberamente della società e del mondo che li circonda,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto esposto in premessa, se siano state date indicazioni che impegnano i rettori delle varie università italiane all'emanazione di direttive analoghe a quella predisposta dal rettore di Catania e se risulti che anche altre università italiane abbiano diramato note simili;
quali iniziative intenda porre in essere al fine di garantire, nel rispetto dei principi costituzionali, il diritto degli studenti italiani di confrontarsi sui temi che riguardano la riforma costituzionale all'interno delle università.

(3-03325)

[ORELLANA](#) - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti* - Premesso che:

il considerando n. 10 del regolamento (CE) n. 1371/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario, afferma che i servizi di trasporto ferroviario di passeggeri dovrebbero andare a vantaggio di tutti i cittadini e che, conseguentemente, le persone con disabilità e le persone a mobilità ridotta, a causa di disabilità, età avanzata o per altre ragioni, dovrebbero poter accedere al trasporto ferroviario a condizioni comparabili a quelle degli altri cittadini;

inoltre, il considerando n. 11 specifica che le imprese ferroviarie e i gestori delle stazioni dovrebbero tener conto delle esigenze delle persone con disabilità o delle persone a mobilità ridotta, attenendosi alle specifiche tecniche di interoperabilità (STI) per le persone a mobilità ridotta, onde garantire che, nel rispetto delle norme comunitarie sugli appalti pubblici, tutti gli edifici e tutto il materiale rotabile siano resi accessibili, eliminando progressivamente gli ostacoli fisici e gli impedimenti funzionali al momento di acquistare nuovo materiale o di realizzare nuovi fabbricati o importanti opere di ristrutturazione;

in particolare l'articolo 21, comma 2, stabilisce che: "In mancanza di personale di accompagnamento a bordo di un treno o di personale in una stazione, le imprese ferroviarie e i gestori delle stazioni compiono tutti gli sforzi ragionevoli per consentire alle persone con disabilità o alle persone a mobilità ridotta di avere accesso al trasporto ferroviario", mentre l'articolo 22, comma 1, specifica che: "In caso di partenza, transito o arrivo di una persona con disabilità o una persona a mobilità ridotta in una stazione ferroviaria dotata di personale, il gestore della stazione fornisce gratuitamente l'assistenza necessaria all'interessato per salire sul treno in partenza o scendere dal treno in arrivo per cui ha acquistato un biglietto";

considerato che:

nel recepire le indicazioni contenute nel regolamento europeo, Rete ferroviaria italiana (RFI) del gruppo Ferrovie dello Stato ha organizzato un servizio offerto nelle stazioni del circuito di assistenza costituito dalle "Sale blu" presenti in 14 principali stazioni e aperte tutti i giorni dalle ore 6:45 alle ore 21:30. Ciascuna sala blu assicura l'informazione sull'assistenza offerta da RFI in tutte le stazioni del circuito e la prenotazione dei servizi;

tuttavia, diverse associazioni di persone affette da disabilità hanno posto l'attenzione su numerose criticità relative al circuito delle sale blu, quali la necessità di prenotare per telefono il servizio assistenza almeno 48 ore prima, l'obbligo di arrivare in stazione 60 minuti prima, l'impossibilità di scegliere di viaggiare in prima classe, nonché la carrozza o il posto. Inoltre, possono viaggiare solo due persone in carrozzina quindi l'eventuale terzo viaggiatore con disabilità dovrà scegliere un altro treno in un altro orario. Ancora, il circuito riguarda solo 14 tra le principali stazioni, mentre sui treni regionali o locali spesso non è disponibile il carrello solleva persone, le *toilette* non sono accessibili, e ai viaggiatori affetti da disabilità sono riservati ambienti non climatizzati, rilevando, inoltre, una discrepanza tra stazione di partenza accessibile (come per esempio Milano) e stazione di destinazione non accessibile, con specifico riferimento a località marittime;

in un articolo del 23 novembre 2016 dell'edizione *on line* del quotidiano "la Repubblica", si riporta il caso di una dipendente dell'università "Bicocca" di Milano affetta da atassia di Friedreich, una malattia genetica che colpisce il sistema nervoso, alla quale è stato recentemente comunicato dalla direzione commerciale della società Trenord Srl l'impossibilità di "continuare a fornire l'assistenza alle operazioni di incarrozzamento nella stazione di Milano Greco-Pirelli in partenza con il treno 5147 poiché la normativa vigente richiede, per ragioni di sicurezza, per tali operazioni l'utilizzo di un carrello elevatore e di personale abilitato all'uso";

la comunicazione specifica, inoltre, l'impossibilità di richiedere tale servizio (perché la stazione di Milano Greco-Pirelli non rientra nel circuito delle sale blu) "che invece è assolutamente disponibile se potesse prendere in considerazione la possibilità di partire dalla stazione di Milano Porta Garibaldi", stazione raggiungibile dalla signora solo con un'ora di viaggio,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno adottare, per quanto di propria competenza, tutte le misure necessarie al fine di migliorare l'accessibilità delle stazioni ferroviarie per le persone affette da disabilità.

(3-03326)

[CARDIELLO](#) - Al Ministro dell'interno - Premesso che, per quanto risulta all'interrogante:

martedì 15 novembre 2016 il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, avrebbe riunito presso l'*hotel* "Ramada" di Napoli 300 amministratori della Campania;

la riunione sarebbe stata funzionale al prossimo *referendum* del 4 dicembre 2016 per la conferma del testo della legge costituzionale concernente «Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte II della Costituzione», approvato dal Parlamento e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 88 del 15 aprile 2016;

il presidente De Luca avrebbe espresso apprezzamenti verso il Governo che avrebbe attribuito alla Campania risorse per Bagnoli, per la "terra dei fuochi", per il "patto per la Campania", per Napoli, e che si sarebbe impegnato ad assegnare in futuro finanziamenti per Caserta, Pompei, Ercolano, Paestum;

a fronte di questa attenzione del Governo verso la Regione Campania, il presidente De Luca avrebbe chiesto agli amministratori locali convocati di mobilitarsi e di «andare tutti porta a porta, per venti giorni non dovete pensare ad altro e contrastare tutti gli argomenti del No, queste (...) che dicono sul Senato». Avrebbe proseguito ricordando l'importanza che riveste la sanità privata: «Ci sono 400 laboratori, sono tanti voti (...) qui la sanità privata è il 25 per cento, sono migliaia di persone. Io credo sinceramente che per come ci siamo mossi in questi mesi, ci sia rispetto da parte dei titolari di strutture private e qualificate. E possiamo permetterci di chiedere a ognuno di loro di fare una riunione con i propri dipendenti. Parliamo di migliaia di persone, quindi parliamo di un blocco abbastanza localizzato (...). Fare l'elenco dei dieci-venti imprenditori che uno chiama sul piano dell'amicizia, sul piano del rapporto personale, dell'amministrazione, al di là di tutte le questioni: per cortesia, fai questo lavoro, dimmi (...) quanti voti porti. Se non vuoi dare una mano, massima libertà, però massima chiarezza tra di noi»;

il presidente De Luca avrebbe quindi ricordato Franco Alfieri, sindaco di Agropoli (Salerno):

«Prendiamo Franco Alfieri, notoriamente clientelare (...) Come sa fare lui la clientela lo sappiamo. Una clientela organizzata, scientifica, razionale come Cristo comanda. Che cosa bella. (...) Ecco, l'impegno di Alfieri sarà di portare a votare la metà dei suoi concittadini, 4.000 persone su 8.000. Li voglio vedere in blocco, armati, con le bandiere andare alle urne a votare il Sì. Franco, vedi tu come (...) devi fare, offri una frittura di pesce, portali sulle barche, sugli yacht, fai come (...) vuoi tu, ma non venire qui con un voto in meno di quelli che hai promesso»;

evidenziato che:

non sconcerta il fatto che il presidente della Regione Campania, esponente di un movimento politico, riunisca amministratori locali rappresentanti del medesimo movimento politico, il Partito democratico, per parlare di *referendum*, ma che li convochi per suggerire loro, a chiare lettere e senza timori, che tutto è accettabile se finalizzato a ottenere voti per il "sì" al *referendum*, perché in tal caso la Regione Campania verrà ricompensata, o potrà chiedere al Governo ulteriori risorse finanziarie;

le affermazioni del presidente della Regione Campania mostrerebbero una Regione alimentata da un sistema di scambi di favori di vario tipo, e di assegnazioni mirate di risorse da parte di amministratori locali per crearsi una base elettorale,

si chiede di conoscere se il Ministro in indirizzo ritenga che le dichiarazioni del presidente della Regione Campania esplicitino l'esistenza in tale regione di un esteso sistema clientelare tra amministratori pubblici e strutture private che potrebbe, ad avviso dell'interrogante, forzare la libertà di voto degli elettori e compromettere la trasparenza del *referendum* costituzionale del prossimo 4 dicembre 2016.

(3-03327)

Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento

[ENDRIZZI](#), [CRIMI](#), [MORRA](#) - Al Ministro dell'economia e delle finanze - Premesso che, per quanto risulta agli interroganti:

con la nota protocollo n. 38595 del 12 luglio 2016 l'Agenzia delle entrate, Direzione regionale del Veneto, ha dettato delle linee guida finalizzate ad incrementare il livello di efficacia, efficienza e proficuità dell'attività di controllo sostanziale;

il documento citato trae spunto da un'analisi degli esiti degli accertamenti consuntivati negli anni recenti orientata a verificare quale fosse la proficuità dei controlli effettuati, che ha evidenziato alcune criticità diffuse in tutti gli uffici veneti dell'Agenzia delle entrate, quale ad esempio la bassissima percentuale di atti "proficui" rispetto al totale degli atti consuntivati, intendendosi per "proficui" gli atti il cui esito definitivo sia stato l'acquiescenza con rinuncia all'impugnazione oppure l'adesione, e per "non proficui" quelli il cui esito sia stata la mancata impugnazione con conseguente iscrizione a ruolo; in particolare, enunciando in maniera esplicita la completa mancanza di fiducia per l'istituto della riscossione a mezzo dell'iscrizione a ruolo, nel documento si afferma che l'esito di "mancata impugnazione", cui consegue l'iscrizione a ruolo della pretesa avanzata dall'amministrazione, deve considerarsi estremamente negativo in quanto sintomatico del totale disinteresse del contribuente nei riguardi dell'attività di controllo posta in essere nei suoi confronti e, pertanto, tale attività viene definita "non produttiva di alcun apprezzabile effetto concreto, neppure in termini di mera deterrenza dei comportamenti evasivi";

secondo tali indicazioni, obiettivo primario degli uffici dell'Agenzia delle entrate è dunque quello di garantire un sensibile aumento della maggiore imposta definita (MID) in acquiescenza e in adesione, limitando l'incidenza sul totale della produzione degli atti definiti mediante iscrizione a ruolo;

a tal fine, la stessa Direzione regionale delinea il concetto di "proficuità comparata" che, secondo le indicazioni contenute nel documento, è costituito dall'insieme delle valutazioni in merito a entità dei rilievi, affidabilità dell'elemento e solvibilità del contribuente (da intendersi come possibilità concreta di recupero del credito erariale);

conseguentemente al documento, il direttore provinciale dell'ufficio di Padova ha, con atto n. 229 del 2016, previsto una serie di disposizioni quali, tra l'altro, l'immediata archiviazione degli elementi aventi una maggiore imposta accertata (MIA) inferiore a 1.000 euro, nonché tipologie di controllo

differenziate a seconda del soggetto passivo dell'accertamento e di soglie che comportino una MIA superiore o inferiore a determinati valori, disponendo l'archiviazione massiva degli elementi classificati come "scarsamente rilevanti" in prossimità del termine di decadenza dell'azione accertatrice;

quanto all'elemento della solvibilità del contribuente, il documento della Direzione provinciale si spinge a delineare nello specifico una serie di elementi predittivi di una manifesta insolvibilità, differenziati a seconda che si tratti di persone fisiche, lavoratori autonomi, imprese di piccole o medie dimensioni o enti non commerciali, ribadendo di disporre la massiva archiviazione in presenza di tali elementi predittivi;

infine, il documento, con riferimento ai processi verbali di constatazione (PVC) redatti dalla Guardia di finanza riguardanti soggetti evasori totali per annualità multiple, indica che "In tale situazione si procederà di norma all'iniziale emissione dell'accertamento relativo alla prima annualità oggetto di rilievi e si attenderà la definizione di tale atto. In caso di esito non proficuo (iscrizione a ruolo) si procederà all'archiviazione delle annualità successive",

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga che le disposizioni citate appaiano in contrasto con il principio di indisponibilità del tributo, per il quale non è ammessa discrezionalità amministrativa in ordine ad *an* e *quantum debeatur*, principio che trova il suo fondamento nell'articolo 23 della Costituzione in quanto dalla riserva di legge ivi espressa discende che su doverosità ed entità delle prestazioni tributarie non sono possibili "scelte" amministrative, ossia che l'azione amministrativa su tali profili è vincolata;

se non reputi, altresì, che le disposizioni espresse dalla Direzione regionale Veneto dell'Agenzia delle entrate non risultino in contrasto con quanto disposto dall'articolo 53 della Costituzione, secondo cui tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva, nonché con i principi di correttezza e di proporzionalità dell'azione amministrativa, favorendo chi elude totalmente ogni contatto con il fisco e disincentivando lo strumento dell'iscrizione a ruolo del tributo.

(3-03323)

GASPARRI - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'interno* - Premesso che a quanto risulta all'interrogante, da alcune dichiarazioni del prefetto Morcone, capo del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno, e come riportato da alcuni organi di informazione, è emerso che dopo il 4 dicembre 2016, data del *referendum* costituzionale, il Governo dovrebbe attuare, in materia di immigrazione, un piano straordinario che prevede la requisizione di immobili di cittadini italiani da destinare ad alloggi per ospitare gli immigrati clandestini, si chiede di sapere:

se il piano di requisizione di alberghi e abitazioni private, ad avviso dell'interrogante a danno degli italiani e a favore di immigrati clandestini, sia realmente programmato e verrà attuato dopo il 4 dicembre;

in caso affermativo, se la data, successiva a quella del *referendum* costituzionale, non sia stata scelta per evitare il naturale malcontento dei cittadini, con conseguente influenza negativa sul voto referendario;

se il Governo non ritenga di dover riferire in Parlamento sull'attuazione di un piano di requisizione straordinario, che rappresenta a giudizio dell'interrogante un abuso da parte del Governo contro la proprietà privata e i diritti dei cittadini italiani.

(3-03324)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

DE POLI - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri per gli affari regionali e le autonomie e dello sviluppo economico* - Premesso che, a quanto risulta all'interrogante:

da fonti della Commissione europea, nell'ambito della "Settimana delle città e delle regioni", si apprende che, nonostante l'Italia sia il secondo Paese beneficiario nell'Unione, con una dotazione di 31 miliardi di euro, da impiegare per creare crescita e occupazione, la Commissione si trova nelle condizioni di non poter rimborsare neanche un euro, perché Regioni e Ministeri tardano a completare

la procedura di designazione delle autorità di gestione, di certificazione e di controllo necessarie per i 30 programmi concordati;
il ritardo di Governo e Regioni, che non hanno ancora nominato le autorità preposte a gestione, certificazione e controllo dei progetti, potrà comportare il successivo disimpegno automatico dei fondi, eventualità, questa, che potrebbe creare gravissimi danni alla nostra economia in affanno;
in questo quadro di difficoltà (e di accuse reciproche di responsabilità) spicca la precaria situazione della Regione Veneto che, pur potendo contare su circa 111 milioni di euro per la ricerca, lo sviluppo e l'innovazione (intero asse 1 della programmazione Por-Fesr 2014-2020), da distribuire per lo sviluppo del processo di riconversione industriale del territorio, ancora non ha avuto l'erogazione dei fondi;
secondo il piano allegato alla decisione (CE) C(2015) 5903, che ha di fatto approvato il Por-Fesr (programma operativo regionale del Fondo europeo di sviluppo regionale) Veneto, entro la fine del 2016 la dotazione (quasi 223 milioni di euro complessivamente) andava spesa ed invece, ad oggi, (e quindi solo parzialmente spesi) sono stati messi a bando soltanto 62 milioni, ai quali si aggiungono 40 milioni di euro del piano nazionale per la banda ultralarga: ed anche qui, un rischio quantificabile in circa 36 milioni di euro (quello relativo alla "riserva di efficacia dell'attuazione") si fa concreto;
se infatti i 600,3 milioni di euro dal Por-Fesr non venissero spesi nei tempi previsti, con il primo appuntamento di verifica nel 2019 (sebbene una clausola del regolamento comunitario conceda 3 anni di tempo in più a determinate condizioni), la riserva di efficacia di fatto potrebbe scomparire, lasciando un ammanco da 38 milioni di euro circa, da risanare con le tasse di quegli stessi cittadini e imprese, che puntavano ad una rapida e coerente gestione del fondo per ottenere maggiore sviluppo sul proprio territorio,
si chiede di sapere se il Governo non ritenga opportuno esaminare la delicata questione nelle opportune sedi per superare l'*impasse* ed i molti impigli burocratici, sia italiani che europei, al fine di consentire l'erogazione dei fondi che potranno permettere alla Regione Veneto di investire nelle riforme strutturali, che tanto sono necessarie alla ripresa economica di un territorio così ricco di potenzialità.

(4-06687)

DE POLI - *Ai Ministri dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali* - Premesso che, a quanto risulta all'interrogante:

l'intervento pianificato dal Governo con la legge di bilancio per il 2017 prevede lo stanziamento per le scuole paritarie, nel corso del triennio finanziario, di un fondo di 500 milioni di euro; quelle che beneficeranno di maggiori fondi sono le scuole per l'infanzia, alle quali è iscritto il 62 per cento del totale degli studenti degli istituti privati non statali. Per loro è previsto un fondo aggiuntivo di 25 milioni;

la legge di bilancio per il 2017 prevede, inoltre, l'innalzamento del tetto delle detrazioni fiscali per le famiglie, che aumenterà progressivamente, fino ad arrivare ad 800 euro e interesserà già le spese da portare in detrazione con la prossima dichiarazione dei redditi e per le iscrizioni effettuate nel 2016; attualmente in Italia esistono 13.000 scuole paritarie, che danno servizi di istruzione e formazione a circa 960.000 ragazzi, e occupano stabilmente più di 150.000 persone tra docenti e non docenti; negli ultimi anni, il calo degli iscritti ha determinato una crisi profonda per le scuole private: tra il 2012 e il 2015 sono circa 100.000 gli iscritti in meno registrati dagli istituti paritari in Italia, si chiede di sapere se non sia nelle intenzioni del Governo aumentare il fondo per le scuole materne, anche al fine di scongiurare nuove chiusure, con conseguente licenziamento del personale scolastico e non scolastico, dando alle scuole paritarie la possibilità, anche economica, di realizzare quella parità di trattamento che è prevista dalla Costituzione e riconosciuta dalla legge e alle famiglie il riconoscimento della libertà di scelta.

(4-06688)

DONNO, SANTANGELO, MONTEVECCHI, PUGLIA, GIARRUSSO, MORRA - *Ai Ministri dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per gli affari regionali e le autonomie e delle infrastrutture e dei trasporti* - Premesso che:

secondo quanto diffuso in data 10 novembre 2016 dal sito di informazione *on line* della "Gazzetta del Mezzogiorno", «dopo aver riscontrato la presenza di alcune crepe nelle pareti, i vigili del fuoco hanno deciso di chiudere quattro aule della scuola elementare Gianni Rodari di Casamassima (Bari), destando la preoccupazione e anche la rabbia di alcuni genitori che ora non vogliono mandare i loro figli a scuola»;

con ordinanza n. 99 del 15 novembre 2016 del Comune di Casamassima, veniva disposta la sospensione immediata dell'attività didattica dal 15 al 22 novembre, differendo la chiusura della scuola all'avvenuto trasferimento presso altro plesso degli uffici amministrativi e comunque nel termine non superiore a 15 giorni dall'adozione dell'atto. Venivano altresì rinviate a «successivo provvedimento, all'esito delle comunicazioni del Dirigente del I Circolo didattico "Marconi", le determinazioni relative alla ripresa delle attività didattiche del II Circolo didattico "Rodari"»;

considerato che:

secondo la medesima ordinanza, «in una prima fase, d'intesa con il funzionario tecnico comunale, la ditta incaricata dei lavori, il dirigente scolastico e con il responsabile per la sicurezza della scuola, si è ipotizzata la compatibilità fra i lavori in corso e la prosecuzione dell'attività scolastica al fine di contenere il disagio per l'utenza». Successivamente, proprio a seguito di verifiche effettuate da appositi incaricati su segnalazione delle famiglie, veniva interdetto «l'utilizzo, prima di n. 4 aule e dopo di ulteriori 2 aule, ravvisandosi ragioni di tutela della sicurezza degli occupanti»;

al riguardo, le opere in corso di realizzazione ricadono nel finanziamento "Accordo di programma Quadro Settore Istruzione - Intervento di recupero e riqualificazione del patrimonio infrastrutturale degli istituti scolastici pugliesi Delibera CIPE nr. 79/2012 e nr. 92/2012. Finanziamento di recupero e riqualificazione scuola elementare Rodari al fine di ottenere il certificato di agibilità»;

considerato, inoltre che nella determinazione n. 343/2015 del 25 novembre 2015 del Servizio di gestione del territorio infrastrutture e opere pubbliche del Comune di Casamassima, recante ad oggetto "Accordo di programma Quadro settore Istruzione - Intervento di recupero e riqualificazione del patrimonio infrastrutturale degli istituti scolastici pugliesi Delibera CIPE n. 79/2012 e n. 92/2012. Recupero e riqualificazione Scuola elementare "Rodari" al fine di ottenere il certificato di agibilità - impegno di spesa e affidamento indagini strutturali - C.I.G.: Z0E17147AB", veniva riportato il cronoprogramma delle attività previsto. Nello specifico, veniva indicato il 29 gennaio 2016 quale giorno di "concreto inizio dei lavori". Tuttavia, nella successiva e già citata ordinanza n. 99 del 2016, veniva indicata quale effettiva data di inizio dei lavori il 5 luglio 2016 "come da giusta dichiarazione di inizio lavori acclarata al protocollo generale dell'ente al nr. 13559 del 6.07.2016",

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti;

se intendano attivarsi, nei limiti delle proprie attribuzioni, affinché siano accertate le eventuali responsabilità degli enti e delle amministrazioni coinvolti, in un'ottica di adeguata programmazione e tempestività degli interventi di recupero e di riqualificazione del patrimonio infrastrutturale dell'istituto scolastico, nonché di rispetto delle singole fasi del prefissato cronoprogramma delle attività;

se intendano adottare urgenti iniziative di competenza, affinché si limitino i disagi già creati agli utenti, specie con riguardo all'interruzione dell'attività didattica.

(4-06689)

[PAGLINI](#), [BOTTICI](#), [DONNO](#), [LUCIDI](#), [GIARRUSSO](#), [BERTOROTTA](#), [MARTELLI](#), [MARTON](#), [SERRA](#), [CASTALDI](#), [SANTANGELO](#), [SCIBONA](#), [MORRA](#), [PUGLIA](#), [CATALFO](#) - *Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dell'interno* - Premesso che:

la società TD group, azienda specializzata in tecnologia ed informatica di Migliarino (Pisa), ha inviato ai propri dipendenti una *e-mail* nella quale si invita a costituire "comitati per il sì" in relazione alla consultazione referendaria che si terrà il 4 dicembre 2016;

la notizia è stata riportata dalla stampa locale ("Il Tirreno", edizione di Pisa, 19 novembre 2016);

l'imprenditore Valterio Castelli, proprietario della società, ha inviato la lettera-appello ai suoi dipendenti (circa 300) attraverso la casella *e-mail* dell'ufficio del personale aziendale. Risulta agli

interroganti che tale comunicazione ha provocato disagio e difficoltà nei lavoratori, assunti dall'azienda per svolgere un lavoro che richiede un alto livello di specializzazione e non per prestarsi a svolgere attività di propaganda politico-elettorale;

a giudizio degli interroganti, la lettera indirizzata dall'imprenditore Valterio Castelli ai propri dipendenti risulta essere inopportuna, lesiva del diritto fondamentale dei lavoratori alla libertà di opinione, diritto sancito e protetto dalla legge n. 300 del 1970 (statuto dei lavoratori). Si tratta di un'invasione di campo nella sfera privata e personale dei lavoratori in un rapporto che non è paritario e simmetrico, come quello appunto che si instaura tra dipendente e datore di lavoro;

la legge fa espresso divieto di interferire sulle opinioni politiche dei propri lavoratori a cui deve essere garantita libertà di opinione;

l'art. 1 dispone che: "I lavoratori, senza distinzione di opinioni politiche, sindacali e di fede religiosa, hanno diritto, nei luoghi dove prestano la loro opera, di manifestare liberamente il proprio pensiero, nel rispetto dei principi della Costituzione e delle norme della presente legge";

considerato che, a parere degli interroganti:

il fatto che i dipendenti costituiscano o non costituiscano "comitati per il sì" potrebbe rappresentare il tentativo di realizzare una mappatura che permetta al datore di lavoro di comprendere quali sono le loro opinioni politiche, fattispecie espressamente vietata dall'art. 8 della legge che dispone: "È fatto divieto al datore di lavoro, ai fini dell'assunzione, come nel corso dello svolgimento del rapporto di lavoro, di effettuare indagini, anche a mezzo di terzi, sulle opinioni politiche, religiose o sindacali del lavoratore";

lo stesso imprenditore Valterio Castelli sembrerebbe confermare tale ipotesi quando dichiara ai giornali: "Ho solo espresso il mio pensiero. Se qualcuno è preoccupato, si tranquillizzi, nessuno verrà licenziato perché non aderisce. Tant'è che finora l'hanno fatto solo 10 su 300", come si legge nell'articolo citato. Quest'affermazione chiarisce che sta redigendo un elenco dei dipendenti che hanno aderito all'iniziativa, non trattandosi quindi di un mero invito a costituire "comitati per il sì". Tale azione condotta dall'imprenditore rischia di essere una vera e propria mappatura sulle opinioni politiche dei propri dipendenti in contrasto con l'art. 8 della legge n. 300 del 1970;

inoltre, non sono irrilevanti gli interessi che legano la società di Migliarino alla politica locale ed in particolare ad Antonio Mazzeo, già consigliere comunale a Pisa, attualmente consigliere regionale del Partito democratico in Toscana e responsabile del "comitato regionale della Toscana per il sì";

considerato inoltre che:

Antonio Mazzeo, originario della Basilicata (e precisamente di Barile, Potenza), dopo aver militato nel periodo universitario per Ateneo studenti (lista vicino a Comunione e Liberazione) si è avvicinato al Partito democratico e risulta essere tra i primi sostenitori di Matteo Renzi in Toscana; nel 2015 è entrato nell'ufficio di presidenza del Consiglio regionale toscano come segretario;

risulta agli interroganti che Antonio Mazzeo avrebbe mantenuto stretti legami con la TD group ed incontrato i lavoratori dell'azienda durante la propria campagna elettorale per le elezioni regionali del 2015 (evento pubblicizzato sulla bacheca aziendale del sito *internet* della TD group);

l'articolo citato evidenzia che per "la TD Group, poi, fino al 2008 ha lavorato Donato Mazzeo, fratello di Antonio Mazzeo, (...) che nel 2015 l'ha visitata esaltandola come un'eccellenza dell'ICT sul territorio";

a parere degli interroganti merita ricordare che TD group è stata oggetto di indagini dalla Procura della Repubblica di Arezzo per il *cra* di Banca Etruria. Al riguardo sulla stampa locale si legge: "Oltre 16 milioni di euro in dieci anni per organizzare convegni. Sono gli stanziamenti girati dalla Regione Toscana alla Td Group. L'azienda di Migliarino, una delle 14 società perquisite dalla Guardia di finanza l'8 gennaio scorso nell'ambito dell'inchiesta su Banca Etruria, è finita al centro di un'interrogazione (...) in Consiglio regionale sui rapporti fra la società pisana fornitrice di servizi di information technology, la Regione e il Partito democratico" (sempre su "Il Tirreno", "La Regione ha finanziato Td Group" del 21 gennaio 2016);

inoltre, il quotidiano "L'Huffington Post" del 10 gennaio 2016, nell'articolo dal titolo "Banca Etruria, il

giallo della lettera al comitato. Provverebbe il conflitto d'interesse fra Nataloni e TD Group", riporta che "secondo gli inquirenti la TD Group è considerata una delle società che ha contribuito maggiormente a provocare sofferenze alla Banca Etruria";

si apprende da un articolo pubblicato il 20 novembre 2016 dal sito di informazione *online* "Pisatoday" che la TD group fa parte, insieme ad altre aziende, del consorzio che nel 2011 vinse la gara da 38,6 milioni di euro per il *data center* regionale toscano, un appalto che oltre, alla progettazione e realizzazione del nuovo Tix (Tuscany *internet* Exchange), ne include anche la gestione triennale;

a parere degli interroganti, appare improcrastinabile un intervento degli appositi organismi di vigilanza e controllo, dato che la TD group è una società che, per il *know how* e per le relazioni che intrattiene con i settori delle istituzioni pubbliche della finanza e per gli importanti appalti che è riuscita ad ottenere nel corso degli anni, rappresenta una realtà di primo piano nel panorama imprenditoriale toscano,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti e quali iniziative di competenza intendano adottare per fare chiarezza su quanto accaduto;

se, dato il prossimo svolgimento del *referendum* del 4 dicembre, non ritengano di dover assumere gli opportuni ed immediati provvedimenti nel caso in cui sia riscontrata la fondatezza delle violazioni ipotizzate circa il diritto fondamentale dei lavoratori alla libertà di opinione e al divieto di effettuare indagini sulle opinioni anche politiche dei dipendenti.

(4-06690)

[BARANI](#) - *Ai Ministri dell'interno e per gli affari regionali e le autonomie* - Premesso che, a quanto risulta all'interrogante:

in 2 interviste a differenti quotidiani nazionali, il dottor Raffaele Cantone, presidente dell'ANAC (Autorità nazionale anticorruzione), avrebbe dichiarato di essersi recato personalmente in Campidoglio il giorno 29 agosto 2016, mentre, nel periodo durante il quale il Comune di Roma era assoggettato al commissariamento, l'ANAC avrebbe sempre convocato gli organi capitolini nella propria sede;

secondo quanto risulta all'interrogante, a tale incontro avrebbe partecipato anche il dottor Raffaele Marra, sebbene non appaia chiara la natura della sua presenza;

il dottor Raffaele Cantone si è ritenuto competente a pronunciarsi sulla nomina del capo di gabinetto effettuata dal sindaco Virginia Raggi, nonostante la persona nominata fosse un magistrato e l'emolumento fosse assolutamente trasparente, in quanto pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Roma ed ampiamente pubblicizzato dalla stampa;

sulla nomina del capo di gabinetto della Giunta Raggi erano stati presentati 2 esposti, uno alla Corte dei conti ed uno alla Procura della Repubblica, già prima dell'intervento dell'ANAC;

la richiesta di parere è stata trasmessa all'ANAC il giorno 30 agosto 2016 ed il consiglio dell'Autorità nazionale anticorruzione si è riunito il giorno 31 agosto, deliberando, in pari data, e trasmettendo il parere formulato, recante la dicitura "Riservato", al sindaco Raggi il medesimo 31 agosto alle ore 16.56, con un *pony express*;

in tale parere, al terzo capoverso della prima pagina, si legge: "la nomina del capo di Gabinetto è avvenuta con ordinanza sindacale n. 45 del 22.7.2016, ai sensi dell'art. 90 del TUEL". La circostanza sarebbe assolutamente falsa e contraddetta dal testo dell'ordinanza n. 45 del 22 luglio 2016, che non conterrebbe alcun riferimento a siffatto articolo;

sempre nel testo del parere, si legge: "la Giunta ha, poi, determinato il compenso per lo svolgimento dell'incarico di Capo di Gabinetto del Sindaco, con successiva delibera n. 14 del 5.8.2016". Anche questa affermazione sarebbe falsa, perché la misura del compenso è stata determinata unilateralmente dal sindaco con provvedimento del 4 agosto 2016, prot. 52265, inviato, per conoscenza, al direttore del dipartimento Organizzazione risorse umane ed al segretario generale, con invito a procedere di conseguenza. Ciò risultava dagli atti inviati all'ANAC dal sindaco Raggi unitamente alla richiesta di parere;

ancora, nel testo del parere, si farebbe riferimento al provvedimento del Consiglio superiore della

magistratura del 29 luglio 2016, con cui è stato deliberato il collocamento in aspettativa del magistrato designato all'incarico di capo di gabinetto al Campidoglio, sottolineando che lo stesso CSM avrebbe espressamente richiamato l'art. 90 del Tuel (testo unico degli enti locali, di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000), oltre all'art. 8 del regolamento comunale. Il citato provvedimento del CSM recherebbe, al contrario, l'espresso richiamo all'analogo provvedimento reso in occasione dell'autorizzazione concessa al dottor Sergio Gallo, capo di gabinetto *pro tempore* del Comune di Roma tra il 2008 e il 2010, espressamente nominato ai sensi del combinato disposto degli artt. 90 e 110 del Tuel; nel parere si farebbe riferimento ad una supposta "contraddittorietà" dei pareri in precedenza resi dall'Avvocatura capitolina, segnalata dal sindaco. Risulta secondo l'interrogante singolare che il sindaco non abbia prima chiesto all'Avvocatura di sciogliere il nodo della presunta contraddittorietà, e l'ANAC non abbia preliminarmente rilevato questa omissione, invitando l'ANAC a completare il corso delle procedure interne, prima di ricorrere all'intervento dell'autorità indipendente; i precedenti capi di gabinetto di Roma Capitale sono stati nominati proprio ai sensi dell'art. 110 del Tuel; più recentemente anche il capo di gabinetto del Comune di Milano è stato nominato ai sensi del citato art. 110 per poter esercitare le proprie funzioni; il gabinetto di Roma Capitale è una struttura composta da 3 direzioni con a capo 3 dirigenti e 260 dipendenti, il che rende impensabile che a capo di tale struttura non vi sia un dirigente; considerato, altresì, che in base a quanto riportato dal provvedimento autorizzativo del Consiglio superiore della magistratura, il Consiglio si era onerato di osservare che: "l'incarico in esame è comunque del tutto in linea con il disposto dell'art. 107 comma 6 della circolare n. 13778/2014, atteso che la posizione che il magistrato dovrà ricoprire, anche in ragione del particolare Statuto di Roma Capitale, nonché della specialità ordinamentale dell'ente nel panorama delle amministrazioni nazionali, consente di ricondurre l'ufficio in esame negli incarichi apicali previsti dalla lettera a) della citata disposizione secondaria, per i quali l'autorizzazione può essere concessa", si chiede di sapere: se i Ministri in indirizzo siano al corrente dei fatti esposti e come li valutino; come considerino la circostanza per la quale l'ANAC abbia ritenuto di procedere a fornire il proprio parere in tempi tanto rapidi, nonostante i due esposti di cui in premessa già presentati all'autorità giudiziaria; come valutino il carattere di riservatezza che l'ANAC ha ritenuto di attribuire al parere in questione e come si debba essere considerare la totale mancanza di contraddittorio, rilevato che ricevuta richiesta di parere, detto organismo non ha ritenuto neanche di audire l'interessata.

(4-06691)

[BAROZZINO](#), [DE CRISTOFARO](#), [CERVellini](#) - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che:

martedì 22 novembre 2016, la sede della Camera del lavoro di Como è stata assalita da un gruppo di fascisti, in particolare della formazione "Forza nuova": è stato affisso uno striscione sulla cancellata della sede, con la scritta "vergogna" e sono stati lasciati a terra alcuni volantini nell'ingresso; le motivazioni dell'assalto sarebbero da ricercare nell'attività di sostegno svolta dalla Camera del lavoro, insieme alla Caritas, nei confronti dei migranti, e, in particolare, per la disponibilità della sede sindacale a raccogliere i telefoni cellulari da fornire ai migranti del centro di via Regina Teodolinda, affinché possano comunicare tra di loro, con i familiari e con i legali dell'osservatorio giuridico, istituito dall'ordine degli avvocati per fornire assistenza ai richiedenti asilo; considerato che, a parere degli interroganti: l'assalto alla Camera del lavoro di Como costituisce un fatto gravissimo, che segue gli attacchi di taluni rappresentanti delle istituzioni, non solo nazionali, nei confronti di coloro che sono attivamente impegnati in difesa dei migranti; la Cgil di Como è stata recentemente attaccata anche dall'on. Salvini che, accusa la Cgil, "in modo irresponsabile alimenta un clima d'odio che non aiuta nessuno e non risolve i problemi", si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga necessario di dover stigmatizzare i fatti di

Como, individuare i responsabili dell'azione squadristica, censurare i rappresentanti politici ed istituzionali, che alimentano un clima di odio e intolleranza, e tutelare tutti coloro che sono impegnati, nel concreto, a difendere i valori fondanti della nostra democrazia.

(4-06692)

[CERVellini](#), [DE PETRIS](#), [MINEO](#), [BOCCHINO](#) - *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali* -
Premesso che:

l'11 giugno 2014, presso la Direzione territoriale del lavoro di Roma, l'associazione temporanea di imprese Cascina global service-Markas, subentrando alla società Dussman service, subappaltando il 20 per cento del fatturato alla società Gedis Srl per i servizi di pulizia del complesso ospedaliero "San Camillo-Forlanini" di Roma, assumeva 280 su 281 lavoratori della società uscente, dichiarando di applicare le normative vigenti in merito alla solidarietà aziendale;

il 25 giugno 2015, a seguito della chiusura dell'ospedale Forlanini, i rappresentanti dei lavoratori delle ditte affidatarie di appalti, preoccupati per le ricadute occupazionali, chiedevano alla direzione dell'azienda ospedaliera di avviare un confronto con i propri datori di lavoro rispetto all'ipotesi già ventilata di contrazione dei posti di lavoro, e la stessa direzione precisava che di fatto ci sarebbe stato un trasferimento delle attività sanitarie presso gli ospedali "Spallanzani" e "San Camillo" che quindi non avrebbe comportato significative riduzioni dei servizi interessati;

il 27 aprile 2016, la società S.G.S. Gestione Servizi Srl, affidataria del servizio tramite la Gedis, e in liquidazione dal maggio 2015, avviava una procedura di licenziamento collettivo per riduzione di personale, ex artt. 24 e 4 legge n. 223 del 1991, nei confronti di 25 dipendenti, addetti presso l'appalto di pulizia presso l'azienda ospedaliera San Camillo-Forlanini;

il 26 maggio 2016 presso la direzione dell'azienda ospedaliera, veniva sottoscritto dall'associazione temporanea di imprese e dalle organizzazioni sindacali un verbale d'intesa che prevedeva una redistribuzione degli esuberanti e l'impegno da parte dell'associazione di imprese a ridurre progressivamente le ore di lavoro straordinario e a rinunciare all'utilizzo di lavoratori interinali "in pianta stabile", subordinando la validità della proposta al reintegro di tutte le unità di personale interessate alle procedure di mobilità;

nonostante gli impegni assunti, il 7 giugno 2016, alla convocazione del servizio politiche del lavoro della Direzione territoriale del lavoro di Roma, per la discussione in merito alla criticità che interessava i dipendenti della consorziata Gedis, la società La Cascina e la Markas non si presentavano, e nel corso di tale incontro il rappresentante dell'azienda subappaltante ribadiva il prosieguo della procedura di licenziamento;

esaurita la fase a livello sindacale, nei giorni 12, 26 e 29 luglio, presso l'Assessorato per il lavoro della Regione Lazio si sono riunite le parti per tentare di trovare un accordo per scongiurare i licenziamenti, e tale procedura di legge si è conclusa il 4 agosto senza produrre alcun risultato;

considerato che:

la SGS, dopo essere stata beneficiaria della concessione di cassa integrazione in deroga di 3 mesi dalla Regione Lazio, al termine della quale avrebbe dovuto garantire i livelli occupazionali, ha comunque effettuato un taglio del personale;

ad oggi 21 addetti alle pulizie sono stati licenziati e, dal 18 novembre, stanno effettuando una protesta sul tetto dell'ospedale con il supporto dei loro colleghi,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di questi fatti, e quali iniziative, anche urgenti, intenda adottare per salvaguardare i lavoratori, vittime ancora una volta di un inammissibile sistema di appalti e successivi subappalti, che, invece di mantenere l'occupazione, la distruggono.

(4-06693)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

1ª Commissione permanente(Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione):

3-03327, del senatore Cardiello, su presunte dichiarazioni del presidente della Regione Campania in vista del *referendum* costituzionale del 4 dicembre 2016;

7ª Commissione permanente(Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport):

3-03320 e 3-03321, della senatrice Montevecchi ed altri, rispettivamente sul divieto di stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa nell'amministrazione scolastica e universitaria a partire dal 1° gennaio 2017 e sulla nomina di un consigliere comunale di Roma all'interno di una fondazione nel settore dei beni culturali;

3-03325, dei senatori Campanella e Bocchino, sulla possibilità per gli studenti universitari di confrontarsi sui temi oggetto del *referendum* del 4 dicembre 2016;

11ª Commissione permanente(Lavoro, previdenza sociale):

3-03322, della senatrice Catalfo ed altri, sull'utilizzo dei patronati come sedi per la propaganda politica;

12ª Commissione permanente(Igiene e sanità):

3-03318, del senatore D'Ambrosio Lettieri, sul sistema di codifica delle procedure di elettrofisiologia.

1.5.2.3. Seduta n. 730 (ant.) del 24/11/2016

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

SENATO DELLA REPUBBLICA ----- XVII LEGISLATURA -----

730a SEDUTA PUBBLICA RESOCONTO STENOGRAFICO GIOVEDÌ 24 NOVEMBRE 2016

Presidenza della vice presidente FEDELI,
indi del presidente GRASSO

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Liberalpopolare-Autonomie: AL-A; Area Popolare (NCD-UDC): AP (NCD-UDC); Conservatori e Riformisti: CoR; Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Grande Sud, Popolari per l'Italia, Moderati, Idea, Euro-Exit, M.P.L. - Movimento politico Libertas): GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Fare!: Misto-Fare!; Misto-Insieme per l'Italia: Misto-IPi; Misto-Italia dei valori: Misto-Idv; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento la Puglia in Più: Misto-MovPugliaPiù; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà: Misto-SI-SEL.

RESOCONTO STENOGRAFICO

[Presidenza della vice presidente FEDELI](#)

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 9,31).

Si dia lettura del processo verbale.

SIBILIA, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento (ore 9,39).

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge:

(2595) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale) (ore 9,40)

Seguito della discussione e approvazione della questione di fiducia

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 2495, già approvato dalla Camera dei deputati.

Ricordo che nella seduta di ieri il Presidente della Commissione bilancio ha riferito sui lavori delle Commissioni riunite 5a e 6a, è stata respinta una questione pregiudiziale e ha avuto luogo la discussione sulla questione di fiducia.

Passiamo alla votazione dell'articolo unico del disegno di legge n. 2595, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia.

BONERISCO (CoR). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONFRISCO (CoR). Signora Presidente, all'ennesima fiducia su un testo che ha fatto illudere gli italiani sull'abolizione di Equitalia, scopriamo, leggendo un po' meglio le carte (anche se nelle poche ore che il Senato ha avuto a disposizione per poterle esaminare), che Equitalia non cambia affatto: cambia solo la targa all'esterno dei palazzi dove ha sede. Doveva, peraltro, essere il decreto-legge che, partendo da Equitalia, avanzava sul terreno di quel fisco amico, obiettivo di tanti quasi sempre fallito. E infatti, invece di andare verso il fisco amico o quella *tax compliance* - come si dice oggi - ci si mette sotto i piedi anche quel poco che resta di un codice del contribuente sempre disatteso ad ogni decreto-legge economico e fiscale.

Doveva essere una semplificazione e invece solo i nuovi adempimenti, che riempiono tre pagine scritte fitte fitte, complicheranno a imprese, famiglie, cittadini, professionisti, artigiani e commercianti ulteriormente la vita, e soprattutto gli porteranno costi ulteriori. Se hanno protestato i commercialisti, signora Presidente, figuriamoci quanto protesteranno i contribuenti quando scopriranno che, dall'accertamento alla riscossione, tutto avverrà in un'unica soluzione, un unico mostro entrerà nella loro vita, potendo utilizzare quelle importanti e delicate banche dati non solo ai fini della riscossione ma chissà a quali altri.

È un tema assai delicato quello che viene affrontato in questo decreto-legge, disattendendo, da parte del Governo, ogni logica verso un fisco moderno e un sistema di controllo e di lotta all'evasione che deve operare nelle forme più severe possibili, ma non può impedire alle persone di essere titolari della loro vita, del loro contratto di lavoro, della loro contribuzione previdenziale, di tutto ciò che pagano e versano, che deve servire a sostenere le esigenze di una vita lavorativa e poi pensionistica; al contrario, in questo decreto viene utilizzato ai fini del pagamento delle tasse.

Ma per il Governo, che avrebbe l'ambizione di ridurre la pressione fiscale, questa è forse la più tragica occasione mancata. Persino alla vigilia di una consultazione elettorale così importante non viene in mente al Governo e alla sua maggioranza che il principale oggetto della nostra attenzione e tutela deve essere proprio il cittadino italiano, il contribuente italiano, pur nell'ambito di una giusta quanto corretta lotta all'evasione fiscale. Ma si capisce poi presto perché non poteva che essere così: con la scusa di cambiare nome a Equitalia, in realtà, attraverso un decreto-legge fiscale si immagina nuovo gettito erariale, nuovi soldi che verranno sottratti alle tasche degli italiani e usati a copertura di molte iniziative di spesa contenute in questo provvedimento e di altre che saranno inserite nella legge di bilancio.

Quindi è un decreto che serviva a coprire, a fare cassa e, se serve a fare cassa, vuol dire che dal cambio del nome di Equitalia gli italiani avranno solo da rimetterci. Pensiamo - ad esempio - a quella cifra, che gronda sangue degli italiani, contenuta nel decreto: 500 milioni di euro - ripeto 500 milioni di

euro, la metà di un miliardo di euro - che la Ragioneria quota risultanti dai pignoramenti che saranno immediatamente esecutivi quando entrerà in vigore, tra qualche giorno, la procedura; e con i pignoramenti dei beni degli italiani noi dobbiamo andare a coprire le spese che sosteniamo per l'ondata migratoria che nel nostro Paese non si arresta. E non si arresterà perché questo Governo, che è forte con i contribuenti italiani e debole invece con gli europei, con gli altri Paesi e, soprattutto, con l'Unione europea, cosa è riuscito a farsi fare ancora ieri? Dopo aver subito l'onta di avere quasi del tutto perso il posto nel Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, laddove la sicurezza del mondo e dei Paesi europei è l'obiettivo principale, ieri ne abbiamo perso un altro importante. Il funzionario che guiderà tutta l'attività di controllo sugli *hotspot* europei, soprattutto quelli italiani, sarà un inglese e nell'epoca della Brexit, se gli inglesi riescono a essere più valutati e considerati degli italiani su un tema come quello dell'immigrazione, vuol dire che noi siamo davvero messi molto male, peggio della Brexit. E questo Governo riuscirà con la sua azione debolissima e incapace in Europa a deludere ancora una volta le attese di tanti italiani che pensano che, con un solo «sì», si potrebbe davvero cambiare la situazione del nostro Paese. Servirà invece un grande «no» per fermare un Governo che l'unica cosa che sa fare è studiare un decreto fiscale, ingannando gli italiani che produrrà nuovo gettito di tasse allo Stato italiano, il quale dovrà coprire sempre maggiori spese per un'immigrazione che non controlla, non governa e che decidono altri. La decidono persino quelli che dall'Europa hanno deciso di uscire.

Penso, allora, signora Presidente, che sia arrivato il momento delle parole e della verità. Da qui ai prossimi quindici giorni la verità degli italiani verrà a galla. In questo decreto fiscale, però, sta tutta la verità di questo Governo: rastrellare soldi dalle tasche degli italiani, attraverso le tasse, per poter sostenere spese che aumenteranno il nostro debito e il nostro *deficit*. (*Applausi dal Gruppo CoR*).

TOSATO (*LN-Aut*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TOSATO (*LN-Aut*). Signora Presidente, quello della Lega Nord sarà un doppio no al decreto-legge in esame: no ai contenuti del provvedimento, no alla fiducia. Questo decreto è un esempio del modo di governare di Renzi, del modo di ingannare i cittadini: un decreto-legge approvato in trentuno giorni tra Camera e Senato con voto finale di fiducia; decreto che parla di scioglimento di Equitalia, di semplificazioni, di finanziamenti per esigenze indifferibili: falsità, menzogne. Equitalia non verrà abolita, ma verrà istituita al suo posto l'Agenzia delle entrate-riscossione. Si tratta solo di un cambio di nome e di forma giuridica. Il nuovo statuto sarà approvato dal Governo. La nuova Agenzia avrà il controllo diretto da parte del Governo, diventerà un braccio operativo del Governo sul fronte fiscale.

L'articolo 3 prevede che la nuova società di riscossione potrà controllare l'ammontare del conto di ogni contribuente, l'ammontare dello stipendio e della pensione; potrà fare una radiografia completa e preventiva dello stato patrimoniale di ogni cittadino italiano. Si promuove, quindi, il potenziamento della riscossione per rendere più efficace il pignoramento di stipendi, salari e indennità. Altro che fisco amico, come ci è stato raccontato da Renzi: falsità, menzogne.

L'articolo 4 prevede nuove disposizioni per il recupero dell'evasione e, in particolare, nuovi adempimenti per le partite IVA: comunicazioni analitiche di tutte le fatture emesse e ricevute e comunicazioni trimestrali dell'IVA. Altro che semplificazione: renderete un inferno la vita dei cittadini, dei contribuenti, delle famiglie. (*Applausi del senatore Arrigoni*). Avete provocato persino la protesta dei commercialisti. I nuovi adempimenti diventeranno nuovi costi per i cittadini. Otto nuovi adempimenti fiscali e sanzioni spropositate: un mero errore formale di un euro produrrà una sanzione minima di 5.000 euro. Non lo diciamo noi: lo dice l'associazione dei commercialisti, che sono scandalizzati dalle norme di questo decreto.

La moratoria delle cartelle esattoriali: niente sanzioni e more se si paga in fretta. Questo è un altro grande inganno. Chi potrà avvalersi di tale opportunità se dovrà versare il 70 per cento delle somme dovute al fisco entro la fine 2017 e il restante 30 per cento nel 2018? Solo chi gestisce grandi capitali, cioè i grandi evasori, chi potrà indebitarsi con le banche, e non certamente i comuni cittadini o le piccole imprese, che non riescono nemmeno a pagare le tasse anno per anno.

Volete solo far cassa nel 2017. Avete bisogno di denaro fresco da spendere per costruire il vostro consenso. Ma non vi saranno le entrate che vi aspettate, come non ci saranno dalla *voluntary disclosure*. Approvate questo decreto-legge per inserire nella legge di bilancio e di stabilità entrate fasulle pur di far stare in piedi le vostre spese elettorali.

E poi ci sono gli ultimi articoli, che nulla hanno a che fare con un decreto fiscale e con investimenti indifferibili e urgenti. Si tratta esclusivamente di mance referendarie, di elargizioni a pioggia per portare consensi alla campagna governativa per il "sì". Ne cito solo alcune: 600 milioni ai Comuni che collaborano con il Governo alla creazione di centri d'accoglienza dei migranti; premi senza logica, senza giustizia. Ogni Comune ha diritto ad una distribuzione equa delle risorse, a prescindere dal fatto che aiuti o no Renzi e Alfano nella folle politica dell'invasione. E poi ci sono 600 milioni alla Regione Campania di De Luca, per pagare i debiti contratti con la società di trasporto ferroviaria regionale; e altri 90 milioni alla Regione Molise, per i debiti contratti con Trenitalia. La solita logica: chi spende male i soldi pubblici viene premiato; chi li spende bene viene preso in giro. Di più: chi fa campagna referendaria per Renzi ottiene investimenti pubblici dal Governo, gli altri no. È una sorta di voto di scambio pagato da tutti i cittadini. Questo è il modello Renzi-De Luca. Vergogna! (*Applausi del senatore Arrigoni*).

Si tratta di un decreto ingannevole, come lo è la riforma costituzionale, a partire dal titolo del quesito referendario; e i cittadini ne hanno molti esempi, a partire dalla buona scuola. Con questo decreto-legge, approvato tra Camera e Senato in soli trentuno giorni con la fiducia, dimostrate che il Governo non ha bisogno di poteri speciali per approvare le leggi e che il bicameralismo non è un problema, ma è un alibi. Già ora usate e abusate della Costituzione per fare ciò che volete. Chissà poi, se venisse approvata la vostra riforma, cosa accadrebbe in queste Aule.

La verità è che Renzi vuole togliere potere alle autonomie locali e ai cittadini per fare ciò che vuole, senza nemmeno chiedere il permesso. Se oggi il cittadino ha la sensazione di contare poco nelle decisioni politiche, un domani, se passerà la riforma, questa sensazione diventerà una certezza. I cittadini non eleggeranno più i propri rappresentanti, ma questi verranno nominati da altri politici nei consigli regionali; stesso metodo della nomina dei consiglieri e presidenti delle Province. Quello che volete mettere in atto è il superamento della democrazia: sottrarre sovranità popolare ai cittadini, perché i poteri a cui Renzi risponde hanno terrore della democrazia.

La variabile del voto popolare nella realizzazione dei loro progetti è una variabile che temono, che deve essere ridimensionata, eliminata, e Renzi ha varato una riforma per raggiungere questo obiettivo. Renzi punta a ottenere uno sbandierato, presunto risparmio nei costi della politica; in realtà è solo irrisorio, come testimonia la Ragioneria generale dello Stato.

Tutti noi componenti del Gruppo Lega Nord ci auguriamo che i cittadini capiscano cosa è in gioco nel *referendum* e non aderiscano al modello Renzi-De Luca del voto di scambio. Il diritto di voto non deve essere svenduto a Renzi e a nessuno ma, deve essere difeso perché non ha prezzo. La Lega Nord vota no a questo decreto-legge; vota no alla fiducia al Governo Renzi; voterà no il 4 dicembre a una riforma che non è nell'interesse dei cittadini, ma è nell'interesse del palazzo. Noi diciamo no. (*Applausi del senatore Arrigoni*).

[MAURO Giovanni](#) (*GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL)*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[MAURO Giovanni](#) (*GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL)*). Signora Presidente, colleghe e colleghi, signor rappresentante del Governo, avevamo avuto un approccio nei confronti del decreto fiscale di grande interesse e volontà di partecipazione alla modifica di quello che riteniamo essere uno dei punti deboli del nostro sistema statale.

La pressione fiscale eccessiva, ma anche le forme di esecuzione per la riscossione delle tasse sono uno degli aspetti che riteniamo più scandalosi del nostro sistema Paese. Pertanto, la dichiarata volontà di eliminare Equitalia si sposava, nel nostro sentire, con la volontà di dare ai contribuenti italiani un sistema di riscossione più equo, davvero un sistema in cui il fisco non sia visto, nell'immaginario

collettivo, come il satrapo impositore che persegue il cittadino contribuente, ma come chi lo coadiuva, lo aiuta nell'esercizio doveroso del pagamento delle tasse dovute.

Invece ci troviamo di fronte a un'operazione di facciata, che ha bisogno del voto di fiducia per consentire, ancora una volta, che non vi sia un libero dibattito che possa portare miglioramento a un provvedimento di legge che non si capisce a chi vuole portare giovamento: di certo non ai piccoli e medi imprenditori italiani, quelli dei settori agricolo, artigianale e industriale; sono gli imprenditori che, negli ultimi sei lunghi anni di crisi, che ormai si avvicendano l'uno dopo l'altro, non hanno più la capacità, la potestà, la possibilità di far fronte anche al dovuto nei confronti del fisco.

Ebbene, questo provvedimento, la cosiddetta rottamazione delle cartelle, può essere solo a beneficio di coloro che hanno liquidità in tasca. Non esiste piccola o media impresa che possa aderire a una rottamazione che prevede l'immediato pagamento, nell'esercizio 2017, del 70 per cento della somma dovuta.

Un'operazione di questo genere non porta giovamento neanche alle tasche dello Stato. Infatti voi, con questo provvedimento, avete introdotto una manovra che avreste considerato scandalosa se solo fosse stata messa in campo da un Governo di altro segno, da un Governo di centrodestra. Voi introducete un condono ma, diversamente da altri condoni che abbiamo visto nel nostro Paese, è solo per i ricchi, è un regalo di Stato a chi ha la possibilità di pagare le tasse, nella misura del 70 per cento, immediatamente. Questa manovra, quindi, non porterà benefici neanche alle tasche dello Stato per l'impossibilità di adesione a una rottamazione così congegnata.

Ma la cosa che più dà scandalo, che davvero dà il segno di quale sia l'atteggiamento politico che porta avanti questo Governo, è l'articolo 5-bis di questo decreto fiscale, in cui si prevede una rottamazione agevolata per i petrolieri, per le aziende che operano nel settore del gas e degli idrocarburi: per loro viene prevista una rottamazione diversa; per loro è previsto il pagamento in sette comode rate annuali; per loro è previsto il pagamento del 20 per cento di quanto residua dei pagamenti delle loro cartelle.

Si ha così un doppio metro, una doppia corsia: una corsia larga, comoda e veloce, chiaramente per il settore del petrolio - non devo essere io a svelarlo - quello con maggiore capacità di reddito e che coinvolge aziende che sicuramente hanno polmoni e capacità finanziarie ben diverse da quelle del sistema produttivo medio italiano. Per loro si congegna una norma che è un regalo incredibile e importante e per tutti gli altri si prevedono norme assolutamente inattuabili.

Dunque, il nostro giudizio non è negativo soltanto dal punto di vista tecnico per lo strumento che viene adottato. Il nostro giudizio non è negativo soltanto perché avete voluto fare un'ennesima operazione di facciata con il sistema radiotelevisivo, che è quello di Stato ed è pagato con soldi dei contribuenti, che fa un'operazione assolutamente incredibile di imbonimento. Negli ultimi giorni si continua a ripetere che si è aggiustato al rialzo l'andamento del PIL allo 0,8 per cento. Nessuno dei conduttori televisivi, nessuno dei giornalisti addetto a questi servizi ha detto che all'inizio dell'anno la previsione era dell'1,1 per cento, e quindi l'aggiustamento sarà in positivo rispetto all'ultimo trimestre, ma è in assoluto negativo rispetto alle previsioni fatte dal Governo all'inizio dell'anno. E questo non è un fatto privo di influenza nella vita quotidiana dei nostri cittadini.

La precedente legge di stabilità per l'anno 2016 era basata su una previsione di crescita dell'1,1 per cento. Quando la crescita effettiva si ferma allo 0,8 per cento, vuol dire che il nostro Paese, complessivamente, ricorre a un ulteriore indebitamento e l'indebitamento ulteriore, a firma Renzi, in questo Paese è già di 112 miliardi rispetto alla precedente gestione. È un indebitamento che continua.

Che fine hanno fatto, allora, le dichiarazioni per cui erano delinquenti le politiche precedenti che avevano consegnato alle future generazioni un debito colossale? Voi lo state soltanto aumentando. Il nostro debito pubblico non solo non diminuisce, ma aumenta di altri 112 miliardi. Come pensate voi alle generazioni future? In quale Paese immaginate che possano vivere le nostre nuove generazioni, ulteriormente appesantite dall'azione di debito? Non pensate - ve lo dico con il cuore in mano - che possano essere i cosiddetti poteri forti, la grande finanza internazionale a salvare questo Paese. Il nostro Paese, con le sue capacità, con la forza che deriva dalla sua struttura di impresa, piccola e media, con l'inventiva, con il *made in Italy*, si salva solo ridando fiducia e forza al nostro tipico settore

produttivo. La piccola e media impresa italiana, dal provvedimento sul quale oggi vi accingete a votare la fiducia, non solo non trae alcun beneficio e sollievo, ma addirittura subirà un ulteriore aggravamento della sua posizione.

Vedremo, purtroppo, ancora una volta - mi spiace essere facile Cassandra - pignoramenti di aziende e case. Vedremo ancora - lo temo - atti di autolesionismo da parte di chi non si vuole rassegnare; quando si vede togliere la propria casa o si vedono porre i sigilli alla propria azienda, si vive un senso di fallimento pieno, un fallimento che prescinde dalle proprie scelte.

Oggi il contrasto morale che vorrei che l'Assemblea ascoltasse e sentisse come proprio è lo scoramento che vive la nostra società imprenditoriale rispetto a un declino, una decadenza, un fallimento delle proprie aziende, dovuto non a un errato calcolo sulla propria strategia aziendale, non alla propria incapacità - motivo per cui ci potrebbe essere anche rassegnazione - o a errori commessi nella conduzione della propria azienda, no. Il problema è vedersi fallire, perdere di competitività e capacità economica a causa di un sistema che uccide le piccole e medie imprese. E in questo sistema rientra anche quello fiscale, quello del settore bancario e dell'accesso al credito. Ebbene, contro questo sistema, non solo il Governo non dà alcuna arma e alcuna possibilità di lotta, ma addirittura ci si associa. Questo è un Governo che avverte e sostiene le sensibilità che provengono dal mondo finanziario e bancario, dal mondo delle produzioni multinazionali, completamente sordo alle esigenze della nostra struttura imprenditoriale e ai richiami e all'importanza che per un Paese hanno lo sviluppo e il sostegno delle nuove generazioni.

Per questo motivo voteremo no alla fiducia posta sul provvedimento in esame. *(Applausi del senatore Perrone).*

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Assiste oggi ai nostri lavori una rappresentanza di studenti del gruppo della cattedra di diritto costituzionale della facoltà di giurisprudenza della LUISS, alla quale rivolgiamo il nostro saluto. *(Applausi).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2595 e della questione di fiducia (ore 10,06)

BARANI (AL-A). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BARANI (AL-A). Signora Presidente, signori rappresentanti del Governo, il nostro Gruppo non si appassiona a fare campagna elettorale per il "sì" o per il "no", perché in gioco oggi non c'è il referendum costituzionale.

Come il collega Milo in discussione generale ha avuto modo di dire, il nostro Gruppo si è impegnato a sottolineare le incongruenze e i momenti migliorativi del decreto fiscale in esame. Come avrebbe fatto un buon medico, e come il senatore Milo ha fatto ieri, esso ha bisogno di interventi terapeutici. E noi lo abbiamo fatto regolarmente e lo continuiamo a fare.

Il provvedimento è parte integrante della manovra di fine anno. Ne rappresenta l'elemento essenziale, provvedendo al reperimento delle risorse finanziarie che sono indispensabili per dare all'economia italiana quel respiro, in termini di progressivo superamento della crisi economica, che finora è mancato.

Il nostro giudizio non può pertanto prescindere da una valutazione più complessiva, anche se il collegamento con la manovra di fine anno ha un carattere ambivalente, attribuendo al provvedimento

un carattere inevitabilmente provvisorio. È evidente, infatti, che dovremo tornare a riconsiderare alcune norme quando il quadro sarà meglio definito.

Siamo infatti in attesa del definitivo responso della Commissione europea, che sarà reso noto - ahimè - solo dopo il 4 dicembre. Vedremo allora come si potrà ricomporre quella diversità di valutazioni che finora è stata solo annunciata.

Al momento, sulla scorta di documenti ufficiali, si può solo misurare il perimetro della divergenza. Si tratta più o meno di cinque miliardi - come ieri il senatore Milo ha avuto modo di dire - ai quali si dovrà fare fronte, in tutto o in parte, secondo l'evoluzione del possibile negoziato. E ci auguriamo che il Presidente del Consiglio ce la faccia a negoziare bene.

Ne deriva pertanto che la stessa legge di bilancio, che la Camera dei deputati si appresta a varare - sappiamo che la Commissione ha lavorato fino a tardi ieri notte - dovrà tener conto di questa variabile esogena. Il Senato dovrà riconsiderare il tutto alla luce della nostra prospettiva e lì forniremo il nostro contributo.

Dichiaro già il voto favorevole del nostro Gruppo, ma con la legge di bilancio noi dovremo avere quelle risposte in termini di riconduzione positiva della manovra di bilancio nei binari giusti, come riteniamo opportuno e non per critica, ma per costruire insieme una legge di bilancio che serva a tutti quanti noi.

Nel frattempo, tuttavia, non possiamo esimerci dall'effettuare una valutazione di un testo che presenta molte luci e alcune ombre: ombre che abbiamo cercato di diradare con i nostri emendamenti, sui quali insisteremo quando la manovra avrà assunto un carattere più definitivo.

La prima osservazione riguarda i grandi numeri. La manovra, come noto, comporterà un aumento del *deficit* di 12 miliardi di euro, pari allo 0,7 per cento del PIL. Le minori entrate vi contribuiranno per 5 miliardi, mentre i restanti 7 miliardi deriveranno da maggiori spese, sia in parte corrente, che in conto capitale. Questa cifra complessiva non va considerata a sé stante, ma messa in rapporto con l'importo delle cosiddette clausole di salvaguardia che, come noto, si riferiscono al ventilato aumento dell'IVA e delle accise (problema scongiurato per il 2017, ma non per gli anni successivi), oneri il cui valore, sempre per il 2017, è pari a 15,1 miliardi di euro.

Paragonando le due cifre si può facilmente dedurre che l'intera manovra prevista risulta insufficiente per coprire quel «pagherò fiscale», come lo ha definito il vice ministro Zanetti in un suo brillante intervento giornalistico, che affronta le sue radici nella notte dei tempi. L'invenzione, invero, fu del ministro Tremonti, il quale ieri ha voluto darci una lezione, ma forse se l'è data specchiandosi, perché questo *vulnus* è partito proprio da lui e da una sua invenzione infelice, contenuta nel decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98. Ieri il collega Tremonti ha richiamato il contenuto dell'articolo 47 della Costituzione, che però esisteva anche nel 2011, ma allora non se ne è ricordato. Allora si trattava di venire incontro alle richieste dell'Europa e alla lettera a doppia firma dell'allora presidente della Banca centrale europea Trichet e di Mario Draghi. L'articolo 40 di quel decreto-legge prevedeva un taglio delle agevolazioni e delle detrazioni fiscali e, ancora oggi, fa una certa impressione vedere quella quarantina di pagine che costituiscono l'allegato c) del provvedimento, una tabella in cui sono minuziosamente elencate le 1.000 voci che potrebbero garantire un aumento di prelievo fiscale. Già allora si pensava a un riordino dell'intera materia, ma, come nel caso della *spending review*, l'unica cosa che è cambiata sono gli uomini preposti a individuare la rotta del cambiamento.

Le successive pressioni europee sotto il Governo Monti - le ricordiamo tutti - costrinsero a modificare quella norma, con il conseguente drastico aumento dell'IVA e delle accise, visto che si dovevano trovare 20 miliardi di euro per evitare che nel 2018 l'aliquota salisse al 25 per cento e quella agevolata al 13 per cento. Sono passati sei anni da quel maledetto 2011 e, ancora adesso, siamo impegnati a trovare il modo di tappare quei buchi.

Questa valutazione di carattere più generale non può impedire una più attenta valutazione di merito. Ieri il senatore Milo ci ha parlato dell'articolo 5-*bis* del provvedimento. Non ci siamo comportati esattamente come Robin Hood, che toglie ai ricchi per dare ai poveri: viceversa, ai ricchi, che sono

pochi, abbiamo dato tanto e ai poveri abbiamo dato poco. Infatti, la disposizione sul 20 per cento di contenzioso riguarda solo i petrolieri, che sono pochi, i produttori di alcolici e, forse, quelli di sigarette. La disposizione è stata inserita alla Camera dei deputati e vorrei conoscere il nome del presentatore dell'emendamento, in quanto si tratta di una misura *ad personam*, riguardante un gruppo ben ristretto di persone, cui viene data anche la possibilità di pagare in sette anni, a differenza del restante 70 per cento dei cittadini che, con riguardo alla rottamazione delle cartelle, devono effettuare il pagamento entro un anno. Questa è la difficoltà. Forse avremo modo di intervenire con il disegno di legge di stabilità, perché, come ha detto il senatore Milo in discussione generale ieri, forse era meglio la previsione di 72 rate, che potevano diventare anche 120.

Dal punto di vista finanziario, secondo i parametri indicati nella relazione tecnica della Ragioneria generale dello Stato, l'equivalenza tra i due diversi sistemi implica un tasso di interesse annuo di circa il 4 per cento (lo ha detto anche il senatore Milo ieri), mentre altri beneficiano di un tasso dell'1,5 per cento e addirittura c'è chi ci guadagna.

Anche in materia di diritti audiovisivi sportivi si poteva fare meglio. Il nostro Gruppo lo ha più volte detto. Sono, infatti, numerose le istanze che sono giunte al nostro Gruppo a sostegno dell'ottimo lavoro fatto nella Lega Pro, nel tentativo di modificare quanto previsto nel decreto. Le istanze evidenziano in maniera chiara le difficoltà e le preoccupazioni economiche della serie A, B, lega Pro e lega Basket. I diritti audiovisivi sportivi sono di grande interesse nazionale per l'autonomia finanziaria delle società di serie A, B, di lega professionisti o dilettanti.

Signora Presidente, su un particolare dato appare opportuno richiamare fin da ora l'attenzione del Governo. Non è chiaro nel testo al nostro esame il destino dei centri di riscossione diversi da Equitalia: continueranno a operare oppure saranno tagliati fuori dalle provvidenze previste per i contribuenti? Quest'ultima eventualità comporterebbe la loro crisi inevitabile, con riflessi diretti e immediati su centinaia di lavoratori che sono colà occupati. È bene, quindi, che il Governo fornisca chiarimenti.

Concludo il mio intervento ricordando che esprimiamo un giudizio tutto sommato positivo, ma avremmo voluto che il Governo avesse tenuto conto dei nostri suggerimenti perché avremmo avuto un decreto-legge migliore. Noi vogliamo offrire un contributo. I grandi numeri depongono a favore della manovra, quelli piccoli la contraddicono in molti punti qualificanti. Il Gruppo AL-A si farà carico di questo problema non risolto quando, chiarito il quadro economico e quello politico, si tratterà di discutere della legge di bilancio. In quella sede, lo annuncio fin da ora, ci batteremo affinché gli emendamenti che abbiamo presentato, ma non presi in considerazione per causa di forza maggiore, ritrovino l'attenzione che meritano.

Oggi noi daremo fiducia al Governo. Domani, se le nostre proposte costruttive non venissero prese in considerazione, ci adegueremo e valuteremo un voto diverso da quello odierno. (*Applausi dal Gruppo AL-A*).

ZELLER (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZELLER (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*). Signora Presidente, condividiamo gli obiettivi fondamentali del decreto in materia fiscale, ossia l'equità e la semplificazione del rapporto fra il sistema fiscale e il contribuente, lo scioglimento di Equitalia e l'istituzione dell'Agenzia delle entrate e riscossione e l'effettiva e maggiore autonomia degli enti locali in merito alle scelte per la riscossione dei tributi locali.

In termini generali, con il provvedimento in esame si prosegue nel rafforzare le opportunità di ravvedimento da parte dei contribuenti e il consolidamento delle procedure di composizione in luogo di possibili contenziosi.

Fra i punti rilevanti del provvedimento concordiamo con la decisione del Governo di riaprire i termini relativi alla *voluntary disclosure*. La riapertura delle procedure e dei termini evidentemente non può che confermare le regole che hanno già disciplinato l'azione in materia di *voluntary* vigenti per il 2016. Si tratta di misure che hanno introdotto, e ora ribadiscono, sostanziali novità nel rapporto tra sistema

tributario e contribuenti, ai fini di un efficace contrasto dei fenomeni di evasione fiscale. Le disposizioni relative alla riapertura della *voluntary disclosure* rappresentano un'ulteriore opportunità affinché i contribuenti decidano di regolarizzare la propria posizione nei confronti del fisco. In ordine alla *voluntary disclosure* ribadiamo, come già richiesto con un ordine del giorno alla Camera dei deputati accolto dal Governo, l'auspicio che nell'esame parlamentare della legge di bilancio venga chiarito che, in forza dello Statuto speciale del Trentino-Alto Adige- Südtirol, una parte dei proventi derivanti dalla *voluntary disclosure* spetti alle due Province autonome, come statuito con la sentenza Corte costituzionale n. 66 del 2016 in ordine all'analogo problema della Valle d'Aosta.

Annuncio, quindi, il voto favorevole del Gruppo per le Autonomie-PSI-Maie. (*Applausi del senatore Albertini*).

DE PETRIS (*Misto-SI-SEL*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS (*Misto-SI-SEL*). Signora Presidente, credo che ormai il Governo Renzi abbia battuto ogni *record* per quanto riguarda le questioni di fiducia, superando largamente tutti gli Esecutivi che lo hanno preceduto. Anche oggi ci troviamo quindi di fronte al solito copione, con un uso e un abuso della decretazione d'urgenza - su cui abbiamo già avuto modo di intervenire già ieri nella discussione della questione pregiudiziale - e l'ennesima fine scontata dell'apposizione della questione di fiducia in una situazione in cui le Commissioni preposte non hanno potuto esaminare se non superficialmente il provvedimento, senza poter valutare neanche gli emendamenti e quindi senza possibilità di miglioramento. Come si vede, quando interessa al Governo si procede sempre molto rapidamente alla faccia delle presunte lentezze legate al bicameralismo perfetto.

Il decreto fiscale sul cui disegno di legge di conversione oggi votate la questione di fiducia è parte essenziale della manovra finanziaria e per la verità molti dei provvedimenti che hanno reso il decreto-legge completamente disomogeneo potevano essere inseriti all'interno della legge di bilancio. Pertanto, proprio perché fa parte di questa legge di bilancio, nella mia dichiarazione di voto non posso esimermi dal fare una valutazione d'insieme a carattere generale, che è alla base anche della nostra ferma contrarietà al merito del decreto-legge in discussione e ovviamente anche del no al voto di fiducia.

Ormai da tre anni il Governo Renzi si muove in politica economica su due linee che a nostro avviso non ci hanno portato assolutamente fuori dalla crisi e non hanno prodotto una vera ripresa del Paese stesso. Da una parte vi è l'utilizzo di una ricetta che si è già dimostrata assolutamente sbagliata e certamente non sufficiente, cioè la manovra sul lato dell'offerta, con misure che si sono caratterizzate, almeno per i tre anni del Governo Renzi, semplicemente in agevolazione fiscali, nell'utilizzo del credito d'imposta sempre a favore delle imprese. Si tratta, quindi, di ricette che peraltro stanno tornando di moda negli Stati Uniti con la vittoria del Presidente Trump e che, come molti economisti sostengono, non sono certamente sufficienti: le manovre sul lato dell'offerta possono servire in piccola parte a garantire la ripresa ma sono insufficienti, per esempio, a stimolare gli investimenti.

L'altra linea, quella che è stata costante in questi tre anni, è data dalla strumentalità elettorale. Mi riferisco ad una serie di provvedimenti che hanno il fine di accontentare varie categorie e quindi di muoversi nell'ambito di *bonus* a fini elettorali: la parola *bonus* e strumenti di questo tipo sono stati vieppiù utilizzati man mano che vi erano appuntamenti elettorali. Anche questa legge di bilancio, interamente articolata sulla base di questo principio, è a ridosso di un appuntamento importante come quello del *referendum* e quindi fa ancora una volta riferimento a questo tipo di tecnica. Noi riteniamo sostanzialmente che queste due linee hanno prodotto non solo risultati assolutamente insufficienti, ma sul lato della strumentalità elettorale anche dei danni dal punto di vista dei saldi e dei conti.

La nuova versione di quest'ultima fase è la polemica con la Commissione europea, ma non su una diversificazione e una messa in discussione vera delle politiche di *austerità* dell'Europa. Tale polemica ha più il sapore di una sorta di propaganda - anche in questo caso - piuttosto che una convinzione, che avrebbe dovuto essere al centro delle attenzioni del Governo già dal primo semestre europeo, se davvero il Governo avesse creduto che bisognava cambiare registro in Europa. Quindi, anche questa si è arroccata sulla discussione su alcuni margini di flessibilità (non da dedicare agli investimenti), e non

certamente nella messa in discussione degli assi portanti della politica europea, che è stata assolutamente sbagliata. Peraltro, tale impostazione non sta producendo risultati significativi neanche sul piano della concessione di margini di flessibilità.

Anche questo decreto - lo dobbiamo dire con molta chiarezza - presenta tutti i vizi che ho descritto, mentre occorrerebbe ben altro. Noi lo proponiamo da molto tempo ed abbiamo avanzato una proposta molto chiara e precisa anche in occasione della legge di bilancio, perché pensiamo che bisognerebbe intervenire massicciamente sul lato della domanda e non dell'offerta, quindi con politiche di investimento. Qualcuno potrà pensare che sono politiche nostalgiche perché hanno riferimenti keynesiani, ma sono in realtà le uniche che potrebbero permettere al nostro Paese di garantirsi una ripresa.

Occorre una politica di investimento. Noi abbiamo parlato di un punto di PIL per ogni anno (17 miliardi). Serve un *green social compact* e c'è bisogno di investimenti massicci. Pensiamo anche alla vicenda del terremoto: occorrerebbero degli investimenti enormi per la messa in sicurezza del nostro territorio dal rischio idrogeologico e la messa in sicurezza degli edifici. Serve una politica energetica diversa, quindi una massiccia dose di politiche di investimenti sociali. Invece, si continua purtroppo a non voler seguire questo orientamento.

Sul lato delle politiche sbagliate, anche questa legge di bilancio sposa in pieno le due linee di cui parlavo prima. Il decreto fiscale si muove su queste linee: ad esempio, ha fatto un'operazione su Equitalia che è di stampo molto propagandistico; ha fatto credere che l'intervento su Equitalia fosse legato alla rottamazione di tutte le cartelle, lasciando immaginare all'opinione pubblica che l'eliminazione delle sanzioni e degli interessi di mora fosse contenuta anche nel superamento di Equitalia. Invece, sappiamo tutti che questa è una misura di carattere straordinario che riguarda solo la partita in oggetto di questo decreto.

Noi, su questo fronte, riteniamo che si doveva operare in modo equo, perché è assolutamente necessario distinguere. Esiste un'evasione di sopravvivenza, che va compresa ed affrontata con misure specifiche, ma non si può fare un'operazione a tappeto. Non si può trattare tutti allo stesso modo: chi ha frodato volontariamente milioni di euro all'erario e chi non ce la fa a pagare. Ancora una volta, invece, non si distingue. Gli emendamenti che avevamo presentato anche alla Camera su questo fronte, che volevano mettere un tetto al debito fiscale, non sono stati presi in considerazione. Quindi, questa è un'operazione in violazione assoluta degli articoli 53 e 3 della nostra Costituzione.

Come abbiamo già detto ieri in discussione generale, si continuano a fare operazioni di sanatoria, a non avere certezza del dritto in campo fiscale, e questo avvantaggerà soltanto una piccola parte della popolazione, quelli che, appunto, continuano a frodare il fisco.

Un primo effetto questo decreto ce l'ha avuto perché ha rallentato immediatamente gli introiti, per non parlare della grande ingiustizia di chi ha già pagato tutto rispetto ad altri che invece non lo hanno fatto e che oggi ne avranno un evidente vantaggio. Tra le altre cose, in questo decreto non si chiarisce assolutamente neanche se ci sarà una proroga per il regime giuridico dei contribuenti che dichiarano uno stato di difficoltà. Insomma, non siamo assolutamente d'accordo nel merito, per non parlare della *voluntary disclosure*, che significa l'ennesimo condono. In questo modo non facciamo né un'operazione di giustizia né un'operazione che possa servire davvero a questo Paese.

Per questo il nostro è un no chiaro, un no nel merito, un no alla fiducia, l'ennesima, posta da questo Governo. (*Applausi dal Gruppo Misto e SEL*).

[GUALDANI](#) (*AP (NCD-UDC)*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[GUALDANI](#) (*AP (NCD-UDC)*). Signora Presidente, onorevoli colleghi, la legge di delega fiscale del 2014 e i successivi decreti attuativi hanno tracciato la strada. Il disegno ispiratore di questo decreto-legge, arricchito dal lavoro parlamentare, è sempre lo stesso: costruire finalmente un nuovo e inedito rapporto tra il contribuente italiano e l'erario; un rapporto di leale collaborazione fondato sul reciproco affidamento ciascuno nel rispettivo ruolo: uno a difesa dei propri diritti soggettivi, l'altro a tutela

dell'interesse generale e nel contempo a contrastare in modo sempre più determinato ed efficace l'evasione fiscale. È un disegno ambizioso che avrà bisogno di molta cura legislativa e anche di tempo. Area Popolare voterà favorevolmente al decreto-legge fiscale, in quanto il lavoro svolto dai Gruppi parlamentari è stato dettato da un principio di equità e da una concezione del fisco come strumento per incentivare l'iniziativa economica dei cittadini, e quindi lo sviluppo.

La raccolta fiscale e la spesa pubblica assumono un'importanza economica cruciale per ogni comunità civile e politica; pertanto, l'obiettivo verso cui tendere è una finanza pubblica capace di proporsi come strumento di sviluppo e solidarietà. Ma soprattutto, la finanza pubblica viene accettata e assimilata dal contribuente unicamente quando si orienta al bene comune e quando si attiene ad alcuni principi fondamentali: il pagamento delle imposte come specificazione del dovere di solidarietà, razionalità ed equità nell'impostazione dei tributi, rigore e integrità nell'amministrazione e nella destinazione delle risorse pubbliche.

Nel distribuire le risorse, la finanza pubblica deve seguire i principi della solidarietà, dell'uguaglianza e della valorizzazione dei talenti, e prestare grande attenzione a sostenere le famiglie, destinando a tal fine un'adeguata quantità di risorse. È con questa attenzione al bene comune che si è modulata la nostra azione legislativa, innanzi tutto in merito alle semplificazioni.

Chi va in giro a incontrare "l'Italia che produce", le imprese, gli artigiani, i commercianti, i piccoli professionisti, il popolo delle partite IVA, ma anche i lavoratori dipendenti alle prese con la burocrazia, sa che la prima richiesta, insieme alla diminuzione della pressione fiscale, è quella di semplificazione e sburocratizzazione. Le piccole e medie imprese italiane impegnano 282 euro l'anno nelle pratiche e 122 euro negli adempimenti fiscali, con un costo di circa 21 miliardi. Le semplificazioni nel rapporto tra piccole e medie imprese, liberi professionisti, artigiani e fisco, allora, sono state il nostro obiettivo principale: rispondono a tale obiettivo l'eliminazione delle *blacklist*, la sospensione degli accertamenti di agosto, l'accorpamento del versamento dell'addizionale comunale all'IRPEF, la possibilità di pagare l'F24 in forma cartacea anche per gli importi superiori ai 1000 euro, il bollo virtuale sugli assegni circolari, le semplificazioni per gli enti e le organizzazioni iscritte negli enti beneficiari del 5 e del 2 per mille. Rendiamo quindi la vita più semplice almeno a chi fa solidarietà, ricerca ed educazione. Parimenti, semplificazione e un regime premiale anche per chi opta per la fatturazione elettronica, al fine di migliorare il sistema di comunicazione dell'IVA. E poi - e di questo andiamo particolarmente orgogliosi - il superamento degli studi di settore, sostituito con indici di fedeltà fiscale a cui sono legati livelli di premialità per i contribuenti più affidabili anche in termini di esclusione o riduzione di termini per gli accertamenti al fine di stimolare l'assolvimento degli obblighi tributari. Adottando questi indici cesseranno, ai fini dell'accertamento dei tributi, le disposizioni relative agli odiati studi di settore. In poche parole i contribuenti più affidabili non avranno controlli e avranno rimborsi più ampi.

Se le semplificazioni servono per predisporre al meglio il contribuente a soddisfare l'obbligazione tributaria, cambiare le regole della riscossione significa che anche lo Stato deve fare la sua parte. Non ci sarà più Equitalia, si crea un nuovo ente pubblico economico che sarà ente strumentale dell'Agenzia delle entrate, ma sarà sottoposto all'indirizzo e alla vigilanza del Ministero dell'economia e delle finanze. Tutti i dipendenti - più di 8.000 - con il loro grande bagaglio di esperienza saranno salvaguardati e di questo siamo soddisfatti. Il nuovo ente di riscossione che nascerà nei prossimi mesi dovrà dotarsi di uno statuto che rispetti lo statuto del contribuente, che riveda il sistema degli aggi e che si ispiri ai principi di cooperazione e di leale collaborazione.

Potremo davvero aspirare ad avere un fisco non più inutilmente vessatorio e burocratico, ma più leale, più chiaro, più vicino alle esigenze dei contribuenti in difficoltà. Un fisco che valorizzi la sincera disponibilità dei cittadini a fare il proprio dovere con l'erario, ma nel contempo un fisco sempre più severo e intransigente nei confronti di coloro che deliberatamente scelgono la strada sbagliata di sottrarsi al proprio dovere tributario. Tutto questo è meglio ricordarlo in una cornice che, anno dopo anno, va svelando la sua concretezza e l'autenticità dell'impegno politico che la sta realizzando. Mi riferisco alla costante diminuzione della pressione fiscale dal 2014 al 2017, uno dei punti più

qualificanti di questo Governo ed una novità assoluta per la politica italiana. Dopo la riduzione dell'IRAP, l'intervento sul reddito di lavoro subordinato, poi quello sulla prima casa e sull'IMU in agricoltura, per il prossimo anno il taglio dell'IRES con tre punti e mezzo in meno di aliquota, poi l'esenzione IRPEF ancora in agricoltura e quindi l'istituzione dell'IRI in favore di artigiani e di piccoli imprenditori. Il provvedimento, parte integrante dell'intera manovra di bilancio per il 2017, convince per l'ulteriore sostegno che potrà conferire all'economia reale.

Pertanto, ribadisco il voto favorevole di Area Popolare. (*Applausi dal Gruppo AP (NCD-UDC)*).

LEZZI (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEZZI (M5S). Signora Presidente, si è fatto l'annuncio della rottamazione delle cartelle e finalmente dell'abolizione di Equitalia. Eravamo tutti contenti; era stata finalmente accolta una richiesta del Movimento 5 Stelle, ma poi, quando si va a leggere il provvedimento, all'articolo 1, comma 3, c'è scritto proprio (voglio leggerlo per sommi capi perché è emblematico di quella che è la comunicazione esterna e di quello che in realtà si fa): "al fine di garantire la continuità e la funzionalità delle attività di riscossione, è istituito un ente pubblico economico, denominato «Agenzia delle entrate-Riscossione»" che "subentra, a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, della società del Gruppo Equitalia". Sostanzialmente è Equitalia 2.0 o, meglio ancora, Equitalia 2-La vendetta. Più avanti si legge, infatti, che diventa sempre peggio: può entrare nei conti correnti e ha un sistema sanzionatorio ancora più vessatorio di quello precedente. Inoltre, ogni anno intercorrerà un accordo tra MEF e direttore dell'Agenzia delle entrate che stabilirà gli obiettivi quantitativi, l'ammontare delle entrate e la razionalizzazione delle risorse. Perché?

Questo provvedimento serve a far cassa, ma non attraverso il recupero della vera evasione fiscale. Infatti, il sistema sanzionatorio va a punire più che altro gli errori formali commessi dai contribuenti, i quali vengono bastonati, anziché andare a recuperare l'evasione fiscale soprattutto delle grandi e grandissime imprese, delle banche e delle assicurazioni che spesso vengono lasciate libere di operare a danno di quei contribuenti che in realtà le tasse le pagano eccome.

Vorrei anche dimostrare, dati alla mano, questa nostra contestazione a proposito del fatto che il 70 per cento deve essere pagato nel 2017. Tali dati ci dicono espressamente che questo provvedimento non è un aiuto ai contribuenti, ma è un condono fiscale bello e buono, che serve a fare cassa per le manchette varie inserite nella legge di bilancio (non soltanto in questa, ma anche in quelle passate) e che il Governo Renzi sta cercando disperatamente di recuperare.

Ruffini, l'amministratore delegato di Equitalia, in un'audizione presso la Commissione finanze del Senato (quindi non è che lo stia dicendo io), ha fatto un'esposizione su come sono composte le cartelle non rimosse: il 3 per cento sono cartelle da 1 a 1.000 euro, l'8 per cento da 1.000 a 5.000 euro, il 6 per cento da 5.000 a 10.000 euro. Questo sta a significare che i piccoli pagano, perché solo il 3 per cento delle cartelle che arrivano fino a 1.000 euro non sono pagate. Il grosso delle cartelle non rimosse sta nel 53 per cento che supera i 100.000 euro. Ma la questione fondante è che in questo 53 per cento la stragrande maggioranza è quella che va ben oltre i 100.000 euro, cioè che va sui milioni di euro, e che adesso potrà essere sanata senza sanzioni.

Ora, in un confronto televisivo con il vice ministro Zanetti ho fatto presenti queste criticità ed anche che quanto si va dicendo in giro a proposito dell'aggio non c'è in questo provvedimento, cioè l'aggio ci sarà ancora; lui invece mi ha risposto che verrà progressivamente eliminato. Dove sta, vice ministro Casero, la norma in cui si dice che progressivamente verrà eliminato l'aggio? Avete mentito per l'ennesima volta a quei poveri contribuenti che vorrebbero stare in regola, ma che non ce la possono fare, perché un sistema vessatorio, in questo momento di crisi, non può essere sostenuto. Non c'è scritto da alcuna parte, quindi per l'ennesima volta state mentendo.

Lo stesso vale per quanto riguarda i nuovi adempimenti sull'IVA. Non è che noi non vogliamo andare a cercare chi evade, però l'Agenzia delle entrate su questo punto è ancora in ritardo nel verificare tutte le dichiarazioni annuali del 2014. Quindi mi chiedo, adesso che sarà travolta da queste dichiarazioni

come farà a controllare e a velocizzare il controllo stesso. Ma qui si tratta sempre di imprese che hanno dichiarato e che non sono in grado di pagare. Voi dovete andare a cercare chi non dichiara e non fare, come avete fatto ancora in questo provvedimento, un nuovo condono per chi porta i capitali all'estero.

Voglio capire: perché il *premier* Renzi andava in televisione, quando è stata fatta la prima *voluntary disclosure*, dicendo che quella sarebbe stata l'ultima, dal momento che avevano fatto degli accordi con la Svizzera sulla trasparenza e tutto era a posto? Perché allora lo rifate, se era tutto a posto? Perché dovete fare cassa, aiutando ancora qualche amico che non era riuscito a mettersi in regola: è questo che conta. Poi non diciamo che quei soldi torneranno in Italia per essere investiti, perché questa è un'altra megachiacchiera. Infatti quei soldi, che sono stati ripuliti, stanno rimanendo all'estero e non stanno affatto ritornando qui per fare nuovi investimenti.

Tra l'altro, le nuove normative, anziché semplificare (come è stato sempre sostenuto da questo Governo), stanno complicando; secondo la Confprofessionisti, ciò comporterà circa 10 miliardi di aggravio in quattro anni per le imprese. A questo avete pensato? Pare di sì, ci avete pensato, tant'è che avete previsto un credito d'imposta di 100 euro per comprare il *software*: 100 euro per un anno! E gli aggiornamenti? E il pagamento del commercialista? 100 euro all'anno per un aggravio così sostanziale di tutta la normativa: ma vi rendete conto che è una pagliacciata, sì o no? Vi rendete conto che parlate di un provvedimento che, in realtà, non esiste, perché all'interno è completamente diverso? E lo sto motivando, signor Vice Ministro.

L'aggio ci sarà sempre, non dite di no, a meno che non lo abbiate scritto e a me sia sfuggito. Mi dica, allora, in quale articolo, in quale comma si dice che verrà eliminato l'aggio. Questa nuova Agenzia, tra l'altro, sarà comunque autonoma, libera di fare quello che vuole e dovrà pagare i suoi dirigenti con un contratto bancario diverso da quello dell'Agenzia delle entrate.

L'idea del Movimento 5 Stelle era quella di riportare la riscossione all'Agenzia delle entrate. Vi abbiamo presentato emendamenti che sarebbero stati di buonsenso e presenteremo a breve anche un disegno di legge, mio e della senatrice Bottici, in cui chiediamo che, all'atto dell'avviso bonario, con una sanzione ridotta del 10 per cento, il contribuente possa pagare fino a 120 rate, senza passare dall'usuraio di turno, che in questo caso, anziché Equitalia si chiama Agenzia delle entrate riscossione. È questo il punto fondamentale.

È per queste ragioni che il Movimento 5 Stelle è contrario. Tra l'altro avete messo l'ennesima fiducia, quindi, in ogni caso, avremmo votato no, perché non abbiamo fiducia in un Governo che mente; la cosa più sconvolgente è che non ha neanche il coraggio di rivendicare quello in realtà fa. Quindi, il Movimento 5 Stelle esprimerà un voto contrario. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Salutiamo il secondo gruppo delle studentesse e degli studenti della cattedra di diritto costituzionale della facoltà di giurisprudenza della LUISS. Benvenute e benvenuti al Senato. (*Applausi*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2595 e della questione di fiducia (ore 10,47)

SCIASCIA (FI-PdL XVII). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCIASCIA (FI-PdL XVII). Gentile Presidente, gentili colleghe e colleghi, signor Vice Ministro, rappresentanti del Governo, il decreto al nostro esame è un provvedimento che modifica una rilevante

parte della normativa tributaria, per cui non si comprende l'uso del decreto-legge che, per l'occasione (come purtroppo in altre precedenti), ha beneficiato coloro che ritengono il sistema bicamerale l'intralcio principe per la celere approvazione delle leggi, cioè un fattivo intervento del Senato.

Il decreto in esame, pervenuto dalla Camera il 16 novembre 2016, deve essere convertito necessariamente entro il giorno 24 del corrente mese, perché le sue entrate sono di sostanziale supporto alla legge di stabilità oggi in discussione alla Camera, e ciò ha comportato la conseguente apposizione della fiducia e l'impossibilità da parte del Senato di proporre modifiche o integrazioni alle numerose imperfezioni presenti nel provvedimento.

Inoltre, data l'urgenza del Governo, le Commissioni 5^a e 6^a non hanno potuto vagliare compiutamente gli emendamenti proposti, con l'ulteriore effetto che il provvedimento è privo di relatore. Peraltro alcuni degli emendamenti proposti - per grazia ricevuta - sono stati convertiti in ordini del giorno, la cui valenza è però a tutti nota.

Data l'ampiezza degli argomenti trattati, mi limiterò a commentarne solo alcuni e, precisamente, l'articolo 6, relativo alla rottamazione delle cartelle. È un provvedimento di per sé positivo, anche in considerazione dell'ammontare degli insoluti, quasi inesigibili, presso gli esattori. Tuttavia esso non compendia tutte le necessarie fattispecie. Perché si rottamano solo le poste già affidate ai concessionari per la riscossione e si tralasciano quelle originate da atti pienamente dispositivi e, quindi, cogenti, ma non ancora affidate all'ente preposto alla riscossione?

E ancora: quale differenza esiste tra una cartella esattoriale emessa da Equitalia, relativa alla sola sanzione tributaria, senza quindi debenza di alcuna imposta, e l'atto emanato da un ente con cui viene irrogata una sanzione per aver imbrattato un muro o affisso il manifesto «Vota Antonio» al di fuori degli spazi delimitati? Nessuna.

Non soccorre alla bisogna l'articolo 6-ter, di nuova introduzione, anche perché non immediatamente operativo e comunque limitato alle sole poste di natura tributaria e previdenziale per la richiamata valenza del comma 10 dell'articolo 6, in evidente contrasto con la previsione del primo comma del detto articolo 6-ter secondo il quale sono ricomprese nella definizione agevolata le entrate anche tributarie e quindi tutte le entrate (le tributarie sono un "di cui"). Deve poi essere consentito al contribuente che abbia prodotto istanza di rottamazione di poter revocare tale istanza una volta che abbia preso visione del *quantum* della rottamazione comunicatagli dall'esattore, condizione assolutamente opportuna e necessaria per i ruoli per cui è in essere un contenzioso.

Per quanto riguarda l'articolo 4 e le norme per il recupero dell'evasione, tali disposizioni, di complessa natura, vanno poste in relazione stretta con l'articolo 7-bis, che disciplina la semplificazione degli adempimenti. Si aboliranno gli studi di settore una volta istituiti, con apposito decreto, gli indici sintetici di affidabilità: "apposito decreto" di cui non conosciamo compiutamente i termini. Tali studi di settore, peraltro, secondo quanto rilevato dalla stessa amministrazione finanziaria, non hanno punto contribuito all'emersione del sommerso e per di più sono stati raggiunti più volte dagli strali della Corte di cassazione che, giustamente, ne ha ridimensionato la valenza ai fini accertativi. Ma l'articolo 4, a fronte dell'abolizione dell'obbligo del cosiddetto "spesometro", che ha cadenza annuale, istituisce *ex novo* i seguenti nuovi obblighi a carico dei soggetti IVA: a) la comunicazione telematica dei dati, tutti, delle fatture emesse e ricevute, vale a dire, mi si consenta, uno "spesometro" trimestrale; b) l'obbligo di comunicare, sempre telematicamente, i dati delle liquidazioni periodiche, mensili e trimestrali, secondo le modalità e con le indicazioni previste dal decreto IVA. Si sono quindi quadruplicati gli obblighi - e quindi i costi - per i contribuenti che dovranno procedere alle comunicazioni indicate *sub a)* e *b)* trimestralmente.

A fronte di tali onerosi adempimenti, il Governo ha segnalato che non esistono costi o misure aggiuntive, in quanto tutte le operazioni verranno effettuate automaticamente dai computer del contribuente. Qui non può sfuggire, però, che il contribuente dovrà comunque preparare quattro trasmissioni e che, ove lo stesso non sia in grado di formare il necessario *file* di trasmissione, dovrà affidarsi, come sempre, agli esperti del settore con quadruplicazione del costo. Se si considera, poi, che l'amministrazione finanziaria, ad oggi, sta vagliando le dichiarazioni IVA dell'anno 2014, ci si

domanda quando verrà esaminata questa nuova mole di dati. Il dubbio è che si tratti di adempimenti non solo gravosi a dismisura, ma che ben poco contribuiranno al recupero dell'evasione.

Un'ultima notazione: visto l'impegno del Governo a proporre nuove norme fiscali o a modificare il testo di quelle già esistenti, perché, finalmente, non si è posto termine al pasticcio della determinazione della "stabile organizzazione" per i professionisti ed i piccoli imprenditori ai fini dell'applicazione dell'IRAP? Un problema che attaglia decine di migliaia di contribuenti, in essere da più anni malgrado le ripetute indicazioni della suprema Corte di cassazione, rimaste però quasi del tutto inascoltate. Problema che ha prodotto un contenzioso stimato in migliaia di ricorsi alle competenti commissioni tributarie.

Per tutti i motivi di cui innanzi, annuncio il voto contrario del Gruppo di Forza Italia. (*Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII. Congratulazioni*).

[ROSSI Gianluca](#) (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROSSI Gianluca (PD). Signora Presidente, signor Vice Ministro, onorevoli colleghi, il disegno di questo decreto-legge, correlato alla legge di bilancio 2017, è incentrato essenzialmente sulla rottamazione delle cartelle esattoriali, su Equitalia che viene annessa all'Agenzia delle entrate, la *voluntary disclosure bis*, la riforma degli studi di settore (sostituiti da indicatori di *compliance* fiscale) e numerose semplificazioni. A questi aspetti dedicherò solo brevi considerazioni.

[Presidenza del presidente GRASSO](#) (ore 11,07)

(Segue ROSSI Gianluca). Si cerca di costruire un nuovo ed inedito rapporto tra il contribuente italiano e il fisco, un rapporto di leale collaborazione, fondato sul reciproco affidamento, ciascuno nel rispettivo ruolo, uno a difesa dei propri diritti soggettivi, l'altro a tutela dell'interesse generale; nel contempo, si cerca di contrastare in modo sempre più determinato ed efficace l'evasione fiscale.

Si tratta di un disegno ambizioso, che avrà bisogno ancora di molta cura legislativa e soprattutto di molto tempo.

Innanzitutto, il decreto-legge introduce semplificazioni, tante e tanto attese: dall'abolizione dei famigerati studi di settore, come già detto, alla modifica dei termini per gli adempimenti e versamenti di imposta; dalla sospensione dei termini nel mese di agosto alla dichiarazione integrativa in favore del contribuente; dalla semplificazione del regime della cedolare secca sugli immobili a quella sui rimborsi IVA e così via, con molte altre, attese da tanto tempo.

Il decreto-legge interviene, inoltre, sulla riscossione, che è senz'altro il versante più delicato nel rapporto tra contribuente e fisco. Se le semplificazioni dovrebbero servire per mettere nelle migliori condizioni possibili il contribuente nel soddisfare l'obbligazione tributaria, cambiare le regole della riscossione significa che anche lo Stato fa la sua parte.

All'inizio ci sarà il superamento di Equitalia, con la creazione di un nuovo ente pubblico economico che sarà soggetto strumentale dell'Agenzia delle entrate e sottoposto all'indirizzo e alla vigilanza del Ministero dell'economia e delle finanze. Tutti i dipendenti - più di ottomila - con il loro grande bagaglio di esperienza saranno salvaguardati e di questo siamo soddisfatti. Il nuovo ente di riscossione, che nascerà nei prossimi mesi, dovrà dotarsi di uno statuto che rispetti quello del contribuente, che riveda il sistema degli aggi e si ispiri ai principi di cooperazione, di leale collaborazione e di affidamento, presenti nella legge delega.

L'atto aggiuntivo alla convenzione annuale tra il Ministero dell'economia e delle finanze e l'Agenzia delle entrate, previsto dall'articolo 1, dovrà prevedere la tipologia di comunicazioni e di informazioni preventive volte ad evitare aggravii moratori anche mediante l'istituzione di uno sportello telematico secondo criteri di trasparenza che consentano al contribuente di individuare con certezza il debito originario. Se tutto questo sarà realizzato conformemente alla volontà legislativa, avremo acquisito un buon risultato anche se non risolutivo. Meglio essere chiari: per ridisegnare il punto di equilibrio nel delicato campo della riscossione dei tributi è necessario intervenire anche nel settore delle sanzioni amministrative. Le semplificazioni e le nuove regole di ingaggio nella riscossione soddisfano il primo

obiettivo, ovvero la costruzione del nuovo rapporto tra fisco e contribuenti. Ma un fisco non può permettersi di non insistere nel perseguire tenacemente il contrasto all'evasione fiscale, obiettivo fondamentale per qualsiasi strategia riformatrice oltre che politica, entrambe incentrate sull'equità e redistribuzione.

Il fisco deve dialogare con il contribuente nella fase dichiarativa, deve informarlo nella fase che precede l'accertamento, deve porre il contribuente nella condizione di aderire, di ravvedersi e di rateizzare, deve informarlo prima della riscossione, deve essere chiaro e puntuale nella formazione del ruolo e nella redazione della cartella di pagamento e deve dare la possibilità di rateizzare. Deve fare tutto questo ed altro, ma al termine del percorso deve essere inflessibile con chi intenzionalmente si sottrae all'obbligo tributario in spregio dell'articolo 53 della Costituzione. Questo è il significato dell'articolo 3 del decreto-legge che affina e potenzia i poteri del nuovo ente di riscossione.

L'ambizione del disegno di legge delega dovrà continuare a seguire questa strada e allora potremo davvero aspirare ad avere un fisco non più burocratico, ma più leale, chiaro e vicino alle esigenze dei contribuenti in difficoltà, che valorizzi la trasparente disponibilità dei cittadini a fare il proprio dovere con l'erario. Nel contempo, avremo un fisco sempre più severo e - lo ripeto - intransigente nei confronti di coloro che deliberatamente scelgono la strada di sottrarsi al proprio dovere tributario.

Sul decreto-legge alla nostra attenzione si potrebbe dire ancora molto, visto che è parte integrante dell'intera manovra di bilancio per il 2017, ma mi fermo qui, in quanto credo di aver riassunto i principali aspetti contenuti nel provvedimento e le ragioni atte a motivare un voto di fiducia favorevole da parte del Gruppo del Partito Democratico. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

[PRESIDENTE](#). Procediamo dunque alla votazione.

Votazione nominale con appello

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione dell'articolo unico del disegno di legge n. 2595, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia.

Ricordo che ai sensi dell'articolo 94, secondo comma, della Costituzione e ai sensi dell'articolo 161, comma 1, del Regolamento, la votazione sulla fiducia avrà luogo mediante votazione nominale con appello.

Ciascun senatore chiamato dal senatore Segretario dovrà esprimere il proprio voto passando innanzi al banco della Presidenza.

I senatori favorevoli alla fiducia risponderanno sì; i senatori contrari risponderanno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Estraggo a sorte il nome del senatore dal quale avrà inizio l'appello nominale.

(È estratto a sorte il nome del senatore Ruvolo).

Invito il senatore Segretario a procedere all'appello, iniziando dal senatore Ruvolo.

SIBILIA, *segretario, fa l'appello*.

Rispondono sì i senatori:

Aiello, Albertini, Amati, Angioni, Anitori, Astorre, Auricchio

Barani, Battista, Bencini, Berger, Bertuzzi, Bianco, Bianconi, Bonaiuti, Bondi, Borioli, Broglia, Bubbico, Buemi

Caleo, Cantini, Capacchione, Cardinali, Casini, Chiavaroli, Chiti, Cirinnà, Cociancich, Collina, Colucci, Compagnone, Conte, Corsini, Cucca, Cuomo

D'Adda, Dalla Tor, Dalla Zuanna, D'Ascola, De Biasi, De Poli, Del Barba, Della Vedova, Di Biagio,

Di Giorgi, Dirindin, D'Onghia
Esposito Giuseppe, Esposito Stefano
Fabbri, Falanga, Fasiolo, Fattorini, Favero, Fedeli, Ferrara Elena, Filippi, Filippin, Finocchiaro, Fissore, Formigoni, Fornaro, Fravezzi
Gambaro, Gatti, Gentile, Giacobbe, Ginetti, Granaiola, Gualdani, Guerra, Guerrieri Paleotti
Ichino, Idem, Iurlaro
Lai, Langella, Laniece, Lanzillotta, Latorre, Lepri, Lo Giudice, Lo Moro, Lucherini, Lumia
Manassero, Manconi, Mancuso, Maran, Marcucci, Margiotta, Marinello, Marino Luigi, Marino Mauro, Martini, Mattesini, Maturani, Mazzoni, Merloni, Micheloni, Migliavacca, Milo, Minniti, Mirabelli, Morgoni, Moscardelli, Mucchetti
Naccarato
Olivero, Orellana, Orrù
Padua, Pagano, Pagliari, Palermo, Panizza, Parente, Pegorer, Pezzopane, Piccinelli, Pignedoli, Pinotti, Pizzetti, Puglisi, Puppato
Ranucci, Repetti, Ricchiuti, Romani Maurizio, Romano, Rossi Gianluca, Rossi Luciano, Rossi Maurizio Giuseppe, Russo, Ruta
Saggese, Sangalli, Santini, Scalia, Silvestro, Sollo, Sonogo, Spilabotte, Sposetti, Susta
Tomaselli, Tonini, Torrisi, Tronti, Turano
Vaccari, Valdinosi, Valentini, Vattuone, Verducci, Vicari, Viceconte
Zanda, Zanoni, Zavoli, Zeller.

Rispondono no i senatori:

Airola, Alicata, Amidei, Aracri, Arrigoni, Augello, Azzollini
Bellot, Bernini, Bertacco, Bertorotta, Bisinella, Blundo, Boccardi, Bocchino, Bonfrisco, Bottici, Bruni, Bulgarelli
Calderoli, Caliendo, Campanella, Candiani, Carraro, Casaletto, Castaldi, Centinaio, Ceroni, Cervellini, Ciampolillo, Comaroli, Consiglio, Crimi, Crosio
D'Ambrosio Lettieri, De Cristofaro, De Petris, De Pin, Di Maggio, Divina, Donno
Endrizzi
Fazzone, Ferrara Mario, Floris
Gaetti, Galimberti, Gasparri, Giarrusso, Giovanardi, Giro, Giroto
Lezzi, Liuzzi
Malan, Mandelli, Mangili, Marin, Marton, Mastrangeli, Mauro Giovanni, Mauro Mario Walter, Messina, Montevecchi, Munerato, Mussini
Pelino, Pepe, Perrone, Petraglia, Petrocelli, Piccoli
Quagliariello
Rizzotti, Romani Paolo
Sciascia, Scilipoti Isgrò, Scoma, Serafini, Sibia, Simeoni, Stefano
Tosato
Uras
Vacciano
Zizza.

Si astiene la senatrice:

Fucksia

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione e invito i senatori Segretari a procedere al computo dei voti.

(I senatori Segretari procedono al computo dei voti).

Saluto ad una rappresentanza dell'Associazione nazionale giovani consulenti del lavoro

PRESIDENTE. Salutiamo l'Associazione nazionale giovani consulenti del lavoro che segue i nostri lavori con i suoi componenti. *(Applausi).*

Risultato di votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione nominale con appello dell'articolo unico del disegno di legge n. 2595, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, nel testo identico a quello approvato dalla Camera dei deputati, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia:

Senatori presenti	250
Senatori votanti	249
Maggioranza	125
Favorevoli	162
Contrari	86
Astenuti	1

Il Senato approva. *(Applausi dal Gruppo PD).*

Risultano pertanto preclusi tutti gli emendamenti e gli ordini del giorno riferiti al testo del decreto-legge n. 193.

Deliberazione sulla richiesta di dichiarazione d'urgenza, ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento, in ordine al disegno di legge:

(2093) BOTTICI ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità «Il Forteto» (ore 11,54)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la deliberazione sulla richiesta di dichiarazione d'urgenza, ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento, in ordine al disegno di legge n. 2093.

Ricordo che su tale richiesta ha luogo una discussione nella quale potrà prendere la parola non più di un oratore per ciascun Gruppo parlamentare e per non più di dieci minuti.

Ha la parola la senatrice Bottici per illustrare la richiesta.

BOTTICI (M5S). Signor Presidente, colleghi, la cooperativa agricola «Il Forteto», fondata nella metà degli anni Settanta nell'azienda agricola di Bovecchio, Comune a Barberino di Mugello, è stata considerata per molti anni una delle principali comunità toscane di recupero di minori disagiati. La sua lunga storia parte dal 1977. Il primo arresto del fondatore è avvenuto nel 1978 e la prima condanna si ha nel 1985.

A me fa effetto dover chiedere per l'ennesima volta che su questa vicenda non ci sia più un velo oscuro. Dal 2013, quando sono entrata in quest'Aula, mi sono presa carico di quelle voci, di quelle vittime e di tutti i soggetti coinvolti. Ve l'ho chiesto in mille modi. Ho chiesto a tutti i parlamentari toscani di mettere veramente la parola fine a questa lunga storia. Gli orrori perpetuati in quei locali e in quella zona rappresentano veramente una perdita dei valori umani e civili. Nella condanna del Fiesoli si parla di violenze di gruppo, di una manipolazione delle menti avvenuta cercando di cambiare una persona all'interno, nel proprio essere. In quella comunità e in quella cooperativa si sono spinti sino al punto di voler cambiare le persone, a voler togliere la famiglia tradizionale, quella che molto spesso viene difesa in quest'Aula, per mettere al suo posto la famiglia funzionale, una famiglia fatta di rapporti omosessuali. Erano proibiti i rapporti tra uomo e donna perché serviva una famiglia

funzionale. Veniva proibito ai bambini di vedere i propri genitori, perché erano affidati a queste famiglie funzionali. Mettiamoci nei panni di chi ha subito e di chi ancora oggi è costretto a lavorare in quella cooperativa con i propri carnefici. Questa cooperativa esiste in Toscana, in Italia, che dovrebbe essere un Paese civile e democratico che tutela i minori e i più deboli; invece, le vittime sono costrette a stare con i carnefici. È una cosa inaccettabile.

Altrettanto inaccettabile è che alcuni parlamentari provenienti dal Consiglio regionale della Toscana ancora oggi vogliano mettere un coperchio su questa vicenda. Qualche settimana fa sono venuti qua i componenti della seconda commissione d'inchiesta regionale e ci hanno spiegato che hanno cercato di capire, di far emergere, di trovare quale parte della politica fosse coinvolta, quale parte della politica avesse fatto sì che queste cose potessero andare avanti. Non è coinvolta solo la politica perché i tribunali, nonostante ci fossero delle sentenze contro i fondatori della cooperativa, hanno continuato ad affidare i bambini, pur essendo ben consapevoli di ciò a cui li mandavano incontro.

È allora nostro dovere e nostro diritto, in qualità di cittadini, sapere come sono andate le cose. Vi chiedo pertanto un'altra volta, con il cuore in mano, di non ostacolare l'istituzione di questa Commissione d'inchiesta, perché sicuramente qualcuno si alzerà in quest'Aula a dire che ci sono già state due commissioni d'inchiesta regionali. Non bastano. Un Consiglio regionale intero, quello della Toscana, ha chiesto di commissariare la cooperativa e di istituire una Commissione parlamentare d'inchiesta sulla comunità «Il Forteto»: ascoltiamo, allora.

La mia è una richiesta di dichiarazione d'urgenza per istituire una Commissione parlamentare d'inchiesta. Ieri sera ho parlato con una delle prime vittime che ho conosciuto e gli ho detto che non so come andrà, ma sono sicura di aver cercato in tutti i modi di far aprire gli occhi a quest'Assemblea e se essa riterrà di volerli tenere chiusi per l'ennesima volta e di proteggere quel sistema Forteto, collegato a fondi europei e regionali e alle cooperative, se ne assuma la responsabilità, ma i suoi membri lo facciano anche in qualità di persone e non nascondendosi più dietro un Gruppo parlamentare. Il voto di oggi, infatti, sarà personale e quando ognuno deciderà se votare a favore o contro la proposta saprà che stanotte dovrà dormire con la sua coscienza, come dovranno dormire quelle vittime che fino ad oggi non ci sono riuscite, perché speravano che la politica in qualche modo le potesse aiutare. *(Applausi dal Gruppo M5S. Congratulazioni).*

MAZZONI (AL-A). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAZZONI (AL-A). Signor Presidente, io che per decenni (prima da giornalista e poi da politico) mi sono occupato della questione relativa alla cooperativa "Il Forteto", combattendola con ogni mezzo, anche con interrogazioni parlamentari che non hanno mai avuto risposta, non posso che associarmi insieme al mio Gruppo alla richiesta di dichiarazione d'urgenza appena pronunciata dalla senatrice Bottici.

Si potrà dire, com'è stato fatto, che se un Consiglio regionale chiede al Parlamento di istituire una Commissione d'inchiesta, non è detto che il Parlamento automaticamente debba attivare Commissioni d'inchiesta su varie questioni che attengono ai vari territori italiani; tuttavia quello della cooperativa «Il Forteto» è uno scandalo nazionale che ha vissuto di coperture e di omertà per decenni, inspiegabilmente devo dire. È stato un sistema di potere radicatissimo, tanto che quando Bruno Vespa decise di dedicare una puntata della trasmissione «Porta a Porta» al caso ebbe poi a dire che non ci fu una sola telefonata, ma una serie di telefonate di avvertimento perché non si pronunciasse nemmeno il nome «Forteto», che in tanti anni di lavoro - e gli anni di lavoro giornalistico di Vespa sono davvero molti - non aveva mai ricevuto così tante pressioni e che solo allora aveva capito davvero la forza di questa cooperativa.

Credo che il muro di gomma che c'è stato per più di trent'anni (dal 1977) debba essere finalmente spazzato via, quindi la richiesta di una Commissione parlamentare d'inchiesta non è strumentale. Non è solo un atto dovuto, ma un impegno politico e soprattutto morale che non può essere eluso da questo Parlamento. Ce lo ha chiesto, come ha ricordato la senatrice Bottici, il Consiglio regionale della Toscana con un voto all'unanimità, sia pure con trent'anni di ritardo, e ci ha chiesto - questo è il punto -

una Commissione parlamentare d'inchiesta (che ha poteri equiparabili all'autorità giudiziaria) per arrivare dove finora non si è potuto o non si è voluto arrivare, perché le zone d'ombra e i punti oscuri restano ancora molti.

Quindi, bisogna assolutamente squarciare il velo di omertà e di menzogne che ha coperto i fatti della cooperativa «il Forteto» dal 1977 in poi: quarant'anni di abusi sessuali ai danni di decine di ragazzi disagiati, finiti in mano a un gruppo di pedofili grazie all'incredibile distrazione dei tribunali per i minorenni, dei servizi sociosanitari, delle istituzioni tutte. Un sistema, al quale una parte della politica non è stata purtroppo estranea, che ha permesso ai fondatori del Forteto di calpestare la dignità e i diritti umani di decine di bambini, di schiavizzarli, di allontanarli dalla propria famiglia, di annientarli psicologicamente, di violentarli sistematicamente, di costringerli a lavorare trecentosessantacinque giorni l'anno senza stipendio.

La cooperativa «il Forteto» è stato dunque un mostro a tre teste: una comunità e poi un'associazione, una fondazione, una cooperativa, ma anche ai suoi vertici un'associazione per delinquere, come hanno certificato le sentenze della magistratura, anche queste arrivate con incredibile e colpevole ritardo. Dunque, ora è il momento che anche il Parlamento faccia la propria parte per mettere la parola fine a questa decennale vergogna italiana - non toscana, ma italiana - e per fare definitivamente giustizia.

Termino il mio intervento ricordando che il caso è nazionale, perché siamo in presenza di persone condannate in via definitiva per violenza su minori nella stessa struttura cui lo Stato per decenni ha continuato ad affidare i bambini. Se questo non è uno scandalo nazionale su cui fare definitivamente luce, ditemi voi cos'è.

Confermo pertanto il nostro voto favorevole alla dichiarazione di urgenza. *(Applausi dal Gruppo AL-A e del senatore Liuzzi).*

PETRAGLIA (*Misto-SI-SEL*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PETRAGLIA (*Misto-SI-SEL*). Signor Presidente, anche noi di Sinistra Italiana voteremo a favore della dichiarazione di urgenza presentata dalla senatrice Bottici, e lo faremo perché pensiamo che sia un atto dovuto per una delle più brutte pagine che riguardano la nostra Regione e non solo. Parliamo di una realtà, quella della cooperativa «il Forteto», che ha rappresentato nel corso degli anni per la Toscana un importante punto di riferimento per il reinserimento sociale dei ragazzi. Non è un caso che lo Stato - veniva ricordato ora - e il tribunale per i minorenni si rivolgevano alla cooperativa «il Forteto» per affidare minorenni che venivano via dalle proprie famiglie, dove avevano subito abusi, povertà, difficoltà e disagio sociale.

Quello che è successo in tale cooperativa lo hanno raccontato benissimo i colleghi consiglieri regionali della Toscana nella relazione della loro commissione d'inchiesta della Toscana, che è stata consegnata a tutti noi e lo ha raccontato in parte anche il lavoro che sta facendo la magistratura, non ancora completo, ma tutto ancora da proseguire.

Credo che proprio per la drammaticità di quei fatti e per la gravità di quello che è accaduto in troppi anni al Forteto, sia necessario che la politica continui nell'impegno che ha già assunto il Consiglio regionale della Toscana, che deve essere portato avanti con i poteri e gli strumenti che il Parlamento può mettere a disposizione, come quelli di una Commissione di inchiesta.

Riportare alla luce la verità - non soltanto quella giudiziaria, che non spetta a noi - è un dovere della politica e dovremmo svolgere tutti questo lavoro con senso di responsabilità, ma soprattutto per amore della verità. Lo dobbiamo ai tanti ragazzi che sono stati ospiti del Forteto e che con difficoltà, ancora oggi, raccontano cosa hanno vissuto e subito. Oggi, provano a uscire da quella situazione difficile di ulteriore disagio, anche grazie a progetti che la Regione Toscana, insieme ad alcune associazioni - penso, per esempio, ad Artemisia - che si occupano di violenza nei confronti delle donne e dei minori, porta avanti proprio per aiutarli a trovare non solo una via d'uscita fisica dal Forteto ma anche una nuova prospettiva di vita.

Credo, allora, che il voto di oggi sia un atto dovuto che il Parlamento deve a una storia troppo a lungo

silenziata e che ha bisogno invece della giusta verità. Per questo motivo voteremo a favore. *(Applausi dal Gruppo Misto)*.

RIZZOTTI (FI-PdL XVII). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RIZZOTTI (FI-PdL XVII). Signor Presidente, il Gruppo di Forza Italia sosterrà con molta forza la richiesta della senatrice Bottici, che ringrazio per avere rimesso sotto i riflettori lo scandalo inaccettabile, avvenuto nell'ambito della cooperativa Il Forteto.

Quello che in quella realtà è accaduto è da *lager*, da film degli orrori, ragion per cui si deve assolutamente far luce sul muro di omertà che da anni e anni è intorno a quell'abominio di violenze su minori, bambini disabili, ai vari suicidi, stupri e alla rovina della vita delle vittime.

Quella comunità ricevette un finanziamento, dal 1996 al 2010, di oltre 1,2 milioni di euro dalla Regione Toscana nonché fondi dalla Comunità europea. Si sperimentava omosessualità, pedofilia, zoofilia: tutto quello che era la negazione della natura, quasi come se regnasse un'anarchia morale.

Si sarebbe potuto fermare tutto questo un anno dopo l'apertura, quando un magistrato arrestò il fondatore Roberto Fiesoli per violenza sessuale. Ma non servì. Venne scarcerato e ci fu una presa politica fortemente ideologica della comunità che lo sosteneva con l'affermazione che le denunce di violenza erano solo frutto di malelingue.

Fiesoli si faceva chiamare il profeta. Riuscì - non si sa bene come, vista la scarsa credibilità che avrebbe dovuto avere - a organizzare conferenze. Antonio Di Pietro tenne persino una conferenza contro la pedofilia; passarono Livia Turco, Rosi Bindi, Fassino, ma nessuno si accorse di quanto succedeva e delle denunce sporte. Addirittura nel febbraio 2010 il Gruppo PD presentò al Senato un libro scritto da Fiesoli.

Su tutto questo - senza accusare assolutamente nessuno - è ora che si apra un'inchiesta parlamentare a difesa delle vittime di quelle violenze e mi auguro che siffatta richiesta possa essere condivisa da tutta l'Assemblea. Dalla Commissione di inchiesta della Regione Toscana emerse che la prassi della comunità Il Forteto risultava essere l'abuso. Mi auguro quindi veramente che tutta l'Assemblea possa votare a favore dell'istituzione della Commissione d'inchiesta. *(Applausi dai Gruppi FI-PdL XVII e CoR)*.

MARTINI (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARTINI (PD). Signor Presidente, noi non ci opporremo alla richiesta della dichiarazione di urgenza e, quindi, voteremo a favore. E lo faremo consapevoli della complessità della vicenda e anche del fatto che su di essa, nonostante vari ritardi e amnesie, si è però molto lavorato. Due commissioni d'inchiesta regionali hanno prodotto dei risultati sui quali il Parlamento è già stato invitato a riflettere e sentenze della magistratura hanno già comminato condanne ed espresso un giudizio chiaro su tutta la vicenda. Pensiamo quindi che difficilmente una nuova Commissione d'inchiesta sul piano strettamente delle sentenze e delle condanne potrà aggiungere molto.

Del resto, bisogna anche considerare che, se entriamo in una prassi nella quale tutte le vicende regionali finiscono per arrivare in Parlamento, con la richiesta di istituire una Commissione d'inchiesta nazionale è evidente che ci mettiamo su un terreno abbastanza complicato da gestire, ancor di più se si ritiene che quelle Commissioni debbono avere caratteri giudiziari che si sovrappongono e spesso contrastano con le attività che la magistratura ha già svolto. Si tratta però di questioni che casomai vedremo nel momento in cui si affronterà il tema dell'esatto mandato che la Commissione d'inchiesta avrà.

In questo momento voglio dire che, di fronte a una richiesta unanime del Parlamento, noi non ci tiriamo indietro, anche perché non c'è niente da nascondere sul piano né politico né personale e, quindi, il Gruppo del Partito Democratico voterà a favore. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

MANCUSO (AP (NCD-UDC)). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANCUSO (*AP (NCD-UDC)*). Signor Presidente, intervengo per dichiarare il voto favorevole del Gruppo cui appartengo all'istituzione della Commissione d'inchiesta per le motivazioni che abbiamo ascoltato e che condividiamo, ma anche per le perplessità legate al fatto che simili situazioni possano essere molte diffuse sul territorio nazionale.

L'augurio, pertanto, è che funzionino meglio e bene le commissioni d'inchiesta regionali. Abbiamo ascoltato che due commissioni d'inchiesta della Regione Toscana hanno già lavorato in merito e abbiamo letto i risultati del loro lavoro. Credo, quindi, che nulla possa ostacolare la nostra attività parlamentare. E abbiamo già elementi importanti, in dotazione anche dalla magistratura, che ci consentono di esprimere un giudizio su quanto è successo.

Ritengo comunque che la richiesta di istituire una Commissione d'inchiesta parlamentare vada accolta e, quindi, appoggiamo l'iniziativa. (*Applausi dal Gruppo AP (NCD-UDC)*).

PRESIDENTE. Metto ai voti la richiesta di dichiarazione d'urgenza, ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del Regolamento, in ordine al disegno di legge n. 2093, avanzata dalla senatrice Bottici e da altri senatori.

È approvata. (*Applausi*).

Ritengo che l'approvazione sia avvenuta all'unanimità, non avendo visto alcun segnale contrario.

Onorevoli colleghi, per effetto dell'approvazione della richiesta di dichiarazione d'urgenza, il termine residuo per la presentazione delle relazioni, previsto dall'articolo 44 del Regolamento, viene ridotto alla metà.

Inoltre, in coerenza con precedenti decisioni assunte durante i recenti lavori di questa Assemblea, la Presidenza precisa che, qualora in seguito la Commissione competente provveda alla connessione della proposta con altri disegni di legge, il dimezzamento di tutti i termini di esame, ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento, si estenderà anche ad essi.

Seguito della discussione dei disegni di legge:

(2224) Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Fucci; Fucci; Grillo ed altri; Calabrò ed altri; Vargiu ed altri; Miotto ed altri; Monchiero ed altri; Formisano*)

(1134) BIANCO ed altri. - Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e di responsabilità in ambito medico e sanitario

(1648) ROMANO ed altri. - Norme per la tutela della salute, per la disciplina del rischio clinico e della responsabilità professionale medica

(Relazione orale) **(ore 12,20)**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge nn. 2224, già approvato dalla Camera dei deputati, 1134 e 1648.

Riprendiamo l'esame degli articoli del disegno di legge n. 2224, nel testo proposto dalla Commissione. Ricordo che nella seduta antimeridiana del 17 novembre sono stati approvati gli articoli 1, 2, 3 e 5 ed è stato accantonato l'esame dell'articolo 4.

Passiamo all'esame dell'articolo 6, sul quale sono stati presentati emendamenti e un ordine del giorno che invito i presentatori ad illustrare.

GAETTI (M5S). Signor Presidente, ho presentato alcuni emendamenti all'articolo 6, per il motivo che si restringe l'applicazione delle linee guida alla sola imperizia e si mantiene la punibilità per le altre due forme, la negligenza e l'imprudenza, anche se l'esercente la professione sanitaria si è astenuto nelle raccomandazioni di diligenza e prudenza contenute nelle stesse linee guida. Tale estensione, del resto, è riconosciuta dalla stessa giurisprudenza di legittimità, intervenuta in materia nel corso degli ultimi

due anni (sentenze della Corte di cassazione, sezione penale, nn. 47289 del 2014 e 45527 del 2015).

La formulazione attuale comprenderebbe pertanto una previsione peggiorativa rispetto la disciplina attuale e la sua interpretazione giurisprudenziale. Si ritiene inoltre che l'inciso «salvo la specificità del caso concreto» consenta al giudicante di valutare dette specificità senza che la stessa valutazione sia vincolata all'adeguatezza delle linee guida nel caso specifico.

D'AMBROSIO LETTIERI (CoR). Signor Presidente, per il reato di lesione, nella fattispecie con riferimento al caso che stiamo esaminando, il pubblico ministero rinvia direttamente al giudice che emette la sentenza. In coerenza con quanto stabilito dall'attuale rito del processo penale, chiedo che si passi attraverso l'udienza preliminare. Una situazione analoga si è presentata per il reato di diffamazione. Vi è stata una valutazione, fatta anche dal giudice delle leggi (con la sentenza n. 68 del 1991), che ha recuperato un diritto in capo al soggetto imputato di quel reato - mi riferisco al reato di diffamazione, che generalmente riguardava i giornalisti - sostanzialmente stabilendo che passare dall'udienza preliminare è legittimo e coerente con i principi di garanzia.

Propongo un emendamento in tal senso e, in via subordinata (ove mai il parere dovesse essere contrario, ma penso che vi sarà clemenza e il parere sarà positivo), chiedo che venga accolto il relativo ordine del giorno.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti e sull'ordine del giorno in esame.

BIANCO, relatore. Esprimo parere contrario sugli emendamenti 6.200, 6.201, 6.202, 6.203, 6.204 e 6.205. Esprimo parere favorevole sull'ordine del giorno G6.100. Invito al ritiro dell'emendamento aggiuntivo 6.0.1 e alla sua trasformazione in un ordine giorno ed esprimo parere contrario sull'emendamento 6.0.200.

DE FILIPPO, sottosegretario di Stato per la salute. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.200.

GIARRUSSO (M5S). Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.200, presentato dalla senatrice Simeoni.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 6.201, presentato dai senatori Stefani e Volpi, fino alle parole «di imperizia».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 6.202.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.203, presentato dai senatori D'Ambrosio Lettieri e Bruni.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.204, presentato dai senatori Gaetti e Taverna.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.205, presentato dai senatori Scavone e Compagnone.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G6.100 non verrà posto ai voti.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 6.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Senatore D'Ambrosio Lettieri, sull'emendamento 6.0.1 vi è un invito al ritiro da parte del relatore. Vuole trasformarlo in ordine del giorno o ritirarlo?

[D'AMBROSIO LETTIERI](#) *(CoR)*. Signor Presidente, siccome è stato accolto l'ordine del giorno G6.100, accolgo la richiesta del relatore e del Governo e ritiro l'emendamento 6.0.1. Chiedo cortesemente, quindi, di porre in votazione l'ordine del giorno sul quale è stato espresso parere favorevole.

[PRESIDENTE](#). Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G6.100, presentato dai senatori D'Ambrosio Lettieri e Bruni.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

L'emendamento 6.0.1 è stato ritirato.

[CUOMO](#) *(PD)*. Domando di parlare.

[PRESIDENTE](#). Ne ha facoltà.

[CUOMO](#) *(PD)*. Signor Presidente, vorrei chiedere al relatore e al Governo notizie sugli emendamenti accantonati di cui all'articolo 4, anche per dare ordine ai lavori, visto che abbiamo sospeso l'esame di quell'articolo e c'era una consequenzialità rispetto ad altri punti che successivamente dovremo trattare. Vorrei sapere se sia possibile avere notizie o se intendiamo proseguire i lavori mantenendo accantonato tale articolo.

[PRESIDENTE](#). Gli emendamenti accantonati restano tali finché non è risolto il problema che li ha fatti accantonare: non mi pare che siamo ancora arrivati a quel punto.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.0.200, presentato dai senatori Scavone e Compagnone.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Onorevoli colleghi, la Presidenza, ai sensi dell'articolo 97, comma 1, del Regolamento, dichiara improponibile per estraneità all'oggetto del disegno di legge l'emendamento 7.213, che modifica integralmente la disciplina generale in materia di prescrizione contenuta nell'articolo 2947 del codice civile.

Passiamo dunque all'esame dell'articolo 7, sul quale sono stati presentati emendamenti e un ordine del giorno che invito i presentatori ad illustrare.

[GAETTI](#) *(M5S)*. Signor Presidente, non illustrerò tutti i miei emendamenti, perché ne ho presentati diversi con motivazioni giuridiche anche piuttosto complesse.

Mi limiterò all'emendamento 7.201, che riteniamo sia utile per coordinare il sistema organico delle norme del pubblico impiego e in particolare quelle che sanciscono l'obbligo per le aziende del Servizio sanitario nazionale di rispondere, in virtù del rapporto di immedesimazione organica, immediatamente e direttamente per i fatti illeciti dei loro funzionari e dipendenti e, pertanto, dei danni dagli stessi causati al terzo paziente. *(Applausi dal Gruppo M5S).*

[MANDELLI](#) *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, illustro l'emendamento 7.203.

Sostanzialmente, al comma 3 viene introdotta una serie di situazioni a carico del professionista. Si

specifica che l'esercente la professione sanitaria, di cui ai commi 1 e 2, risponde del proprio operato ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile. In questo senso vi è una specifica che con il mio emendamento - a mio parere - vado a semplificare. Infatti, la specifica dice: «salvo che abbia agito nell'adempimento di obbligazione contrattuale assunta con il paziente», e quindi il giudice, nel determinare il danno, tiene conto della condotta dell'esercente.

Credo di poter semplificare la situazione che viene creata con questo inciso con una formulazione molto più diretta che riconduce tutto esclusivamente ai casi di dolo o di colpa grave. Ritengo sia necessario per una maggiore chiarezza e per la comprensione di tutti, ma anche per una semplificazione che di questi tempi credo sia sempre importante.

CUOMO (PD). Signor Presidente, con l'emendamento 7.204 chiedo di inserire al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «nell'adempimento di obbligazione contrattuale», le parole: «anche da affidamento». Inserendo questo piccolissimo inciso - secondo il mio parere - si potrebbero meglio definire i contenuti della parola «contrattuale». Si ribadisce, infatti, che, se vi era stato un precedente rapporto tra medico e paziente, allora si incardina quella contrattuale, altrimenti resta in vigore quella extra contrattuale.

Ho già spiegato in discussione generale che è difficile immaginare di poter mettere in relazione simmetricamente il buon comportamento che grava l'esercente della professione sanitaria con l'obbligo di rispettare le norme del codice della strada che grava su un automobilista, perché è questa, in pratica, la differenza della responsabilità *ex* articolo 1218 ed *ex* articolo 2043 del codice civile.

Mi sono confrontato - e ringrazio per questo il relatore - anche rispetto alla giurisprudenza, immaginando, dalla prima lettura della norma, che potesse essere cambiata. Devo dire che, facendo una ricerca, dopo la legge Balduzzi del 2012, vi sono state solamente quattro sentenze - due del tribunale di Milano, una di Varese e una di Torino - che seguono la tesi del rapporto extra contrattuale del medico. Quattro sentenze su circa 6.000/8.000 rappresentano un numero davvero risibile. In Italia ogni anno vengono emesse circa 8.000 sentenze che vanno nella direzione del riconoscimento di una responsabilità contrattuale del medico. Le ultime 30 della Cassazione hanno una certa costanza. Non ne riporto i numeri per evitare di aggravare i lavori del Senato, ma mi soffermo sulla n. 280 del 2015 della suprema Corte, nella quale fondamentalmente vengono stabilite le responsabilità contrattuali sia del medico che della struttura sanitaria, isolando quelle pochissime sentenze contrarie di merito che andavano nella direzione opposta e che ho citato prima.

Con la sentenza n. 64440 del 2015, che tratta una vicenda di responsabilità professionale che vedeva convenuti la struttura sanitaria e il medico ginecologo nella fattispecie, che era dipendente della struttura sanitaria, si è ribadito che il fatto illecito si innesta nell'inquadramento contrattualistico del contatto sociale, secondo consolidata giurisprudenza della Corte.

Su questa tesi immaginavo di poter risolvere meglio il problema. Tuttavia, nel leggere la locuzione con cui, fondamentalmente, sia il Governo che il relatore hanno ritenuto di risolvere il problema (cioè scrivendo «salvo che abbia agito nell'adempimento di obbligazione contrattuale») e ritenendo che questa locuzione, secondo l'intendimento di chi propone questo tipo di provvedimento, possa risolvere così il problema, ritiro l'emendamento che ho illustrato. E l'ho illustrato perché rimanga gli atti, in quanto ho il dubbio che, nonostante le buone intenzioni del legislatore, non è detto che raggiungiamo il risultato in sede giurisdizionale quando si verificheranno cause in materia.

Con l'emendamento 7.210 chiedo di inserire, alla fine del comma 4, la frase «non trova applicazione il limite di cui al comma 3 del predetto articolo 138».

Come ho già detto anche in sede di discussione generale, ritengo che bisogna rimuovere questo limite per affidarci all'operato dei giudici, i quali meglio di noi sapranno, caso per caso, adeguare la liquidazione dei danni alle circostanze della vicenda giudiziaria di causa. Quel limite serve nella responsabilità civile auto, solo perché controbilanciato dal fatto che i premi assicurativi sono calmierati. Non credo che si possa mettere sullo stesso piano perché - ho già avuto modo di dirlo durante l'illustrazione del precedente emendamento - qui si parla non del medico, ma delle strutture sanitarie, dal momento che la norma riguarda l'intero impianto del risarcimento del danno e la struttura

nella sua interezza.

Sinceramente non ritengo giusto il motivo per cui dobbiamo ridimensionare i danni a favore della vittima, facendo implicitamente un danno alle potenziali vittime e favorendo - invece - le strutture sanitarie o le assicurazioni laddove dovessero contrarre polizza.

[RANUCCI \(PD\)](#). Signor Presidente, non intendo illustrare il mio emendamento 7.205, visto che il senatore Cuomo ha illustrato in modo egregio il suo che è identico al mio. E, per le stesse motivazioni, lo ritiro.

PRESIDENTE. Chiedo al senatore Malan, presentatore del successivo emendamento 7.206, identico ai precedenti 7.204 e 7.205, che sono stati entrambi ritirati dai proponenti, se intende mantenerlo.

[MALAN \(FI-PdL XVII\)](#). Signor Presidente, lo mantengo.

[D'AMBROSIO LETTIERI \(CoR\)](#). Signor Presidente, come ben sanno il relatore e il Governo (come hanno potuto evidenziare in sede di dibattito in 12a Commissione), uno dei temi su cui si è registrata qualche criticità è proprio quello dell'azione del risarcimento.

Ora, già vi è una differenziazione delle norme fra i medici dipendenti, per i quali l'azione di risarcimento è riferita ai cinque anni, e i liberi professionisti, per i quali è a dieci. Relativamente a questo, che è uno dei temi più delicati affrontato, anche in modo assolutamente coerente con l'esigenza, sarebbe opportuno prevedere un limite temporale all'azione del risarcimento, che fisso in due anni; termine che dovrebbe decorrere dall'esecuzione dell'atto medico e non dalla mera presa di coscienza del danno. La finalità è assolutamente comprensibile e auspico sia anche condivisibile.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti e l'ordine del giorno si intendono illustrati.

Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti e l'ordine del giorno in esame.

[BIANCO](#), *relatore*. Signor Presidente, mi sia consentita una brevissima replica sull'ultima riflessione svolta dal senatore Cuomo.

In realtà, il provvedimento nella sua organicità prevede il risarcimento dei danni provocati sia dai professionisti che dalle strutture in base a tabelle che prevedono la qualificazione e quantificazione del cosiddetto danno morale, che fondamentalmente è l'aspetto della personalizzazione più compiuta del danno.

L'emendamento in esame andrebbe ad abolire il tetto del 30 per cento. In realtà, tutti sappiamo che un disegno di legge organico sul mercato della concorrenza qualifica questo aspetto. Nel provvedimento c'è il riferimento specifico a detto aspetto e, quindi, tutto si svolgerà per la personalizzazione del danno, che è il tema caro al senatore Cuomo e - devo dire - a tutti, perché dà certezza alle assicurazioni e ai cittadini sulla equa qualificazione e quantificazione del danno (per essere chiari, si tratta delle famose cosiddette tabelle di Milano).

Passo ora ad esprimere i pareri, che sono contrari sugli emendamenti da 7.200 a 7.207. Invito a ritirare l'emendamento 7.208, altrimenti il parere sarà contrario. Il parere è altresì contrario sugli emendamenti da 7.209 a 7.215. Infine, il parere è favorevole all'ordine del giorno G7.100 e contrario all'emendamento 7.0.1.

[DE FILIPPO](#), *sottosegretario di Stato per la salute*. Il parere del Governo è conforme a quello testé espresso dal relatore.

[RANUCCI \(PD\)](#). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[RANUCCI \(PD\)](#). Signor Presidente, udite le spiegazioni del relatore, che ringrazio, ritiro l'emendamento 7.211.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.200.

[GAETTI \(M5S\)](#). Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto

numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.200, presentato dalla senatrice Petraglia e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

L'emendamento 7.5 è stato ritirato.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.201, presentato dai senatori Gaetti e Taverna.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.202, presentato dalla senatrice Simeoni.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.203, presentato dai senatori Mandelli e Rizzotti.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Gli emendamenti 7.204 e 7.205 sono stati ritirati.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.206.

[CALIENDO](#) *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALIENDO *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, vorrei invitare tutti, compreso il relatore, a una riflessione.

Si tratta di una precisazione che voi ritenete inclusa nel testo di disegno di legge. Il dubbio che è sorto ai colleghi Cuomo, Ranucci e ad altri senatori di parti politiche diverse impone a un legislatore corretto di tener conto del dubbio interpretativo che si è posto e di risolverlo attraverso la specificazione. Sarà un'espressione inutile, ma è preferibile rispetto al fatto di lasciarlo appeso di modo che non si sa se l'affidamento è compreso o no. Ciò determinerà un'interpretazione da parte del giudice e, comunque, il paziente, che più mi interessa, non avrà alcuna certezza sulle sue possibilità.

Per tal motivo, sull'emendamento mi auguro un ripensamento dei relatori e del Governo perché ci sia una norma che sia comprensibile.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.206, presentato dai senatori Palma e Malan.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.207, presentato dalla senatrice Petraglia e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.208, presentato dai senatori Gaetti e Taverna.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.209, presentato dai senatori D'Ambrosio Lettieri e Bruni.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.210.

[CUOMO](#) (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[CUOMO](#) (PD). Signor Presidente, ritiro l'emendamento.

[PRESIDENTE](#).. La Presidenza ne prende atto.

L'emendamento 7.211 è stato ritirato.

Passiamo all'emendamento 7.212, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

[MALAN](#) (FI-PdL XVII). Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.212, presentato dal senatore Palma e Malan.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

L'emendamento 7.213 è improponibile.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.214, presentato dai senatori Gaetti e Taverna, identico all'emendamento 7.215, presentato dai senatori Stefani e Volpi.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G7.100 non verrà posto ai voti.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 7.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.0.1, presentato dalla senatrice Petraglia e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame dell'articolo 8, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

[GAETTI](#) (M5S). Signor Presidente l'articolo 8, sul tentativo obbligatorio di conciliazione, è molto controverso anche sul piano giuridico, in quanto si va a inserire in un contesto legislativo alquanto frammentato e difficile.

Ho presentato numerosi emendamenti su questo articolo e mi sono confrontato con diversi giuristi proprio perché la questione è già di per sé complessa dal punto di vista della struttura legislativa e diventa complicata anche la gestione di questo articolo così come proposto. Faccio quindi un semplice riassunto. La procedura conciliativa, nell'ambito della mediazione obbligatoria disciplinata dal decreto-legge n. 69 del 2013 (che oltretutto segue una procedura del tutto analoga a quella disposta dall'articolo 8 del presente disegno di legge e dall'articolo 5 del decreto-legge n. 69 del 2013), già si pone come condizione di procedibilità per l'esperimento dell'azione giudiziale e come strumento idoneo a stimolare le parti alla composizione stragiudiziale della lite; si ritiene che l'introduzione del

nuovo strumento processuale, dato dal procedimento obbligatorio di cui all'articolo 698-*bis* del codice di procedura penale, sostanzialmente sovrapponendo la nuova procedura a quella preesistente, ponga inoltre problemi interpretativi di coordinamento proprio con le norme di detto decreto-legge n. 69 del 2013, le quali non vengono espressamente abrogate dal provvedimento in esame. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

CUOMO (PD). Signor Presidente, dovrò fare una illustrazione non lunga ma articolata, perché l'emendamento 8.201, che ho presentato, vuole intervenire sul comma 1 del provvedimento, reinserendo la possibilità, in alternativa al procedimento di mediazione di cui all'articolo 5, di proporre in alternativa al ricorso anche la procedura di mediazione.

Il collega D'Ambrosio Lettieri ha presentato una proposta sostanzialmente simile, cioè l'emendamento 8.206, che però non interviene al comma 1, ma al comma 2. Non vorrei soffermarmi sulla tecnica legislativa, cioè se è più opportuno lessicalmente intervenire all'inizio dell'articolo per definire meglio le due alternative a cui il cittadino può fare riferimento, ma nel caso non ho alcuna difficoltà a convergere sottoscrivendo l'emendamento 8.206 del collega D'Ambrosio Lettieri, che ritengo sostanzialmente simile al mio.

Ribadisco al Governo e al relatore l'importanza di consentire al cittadino il ricorso alla mediazione. Pertanto, sulla base dei pareri che ascolterò alla fine dell'illustrazione degli emendamenti, mi riservo di ritirare l'emendamento 8.201 o di sottoscrivere l'emendamento 8.206 del senatore D'Ambrosio Lettieri.

Nel contempo concludo chiedendo al Governo, alla Presidenza e anche al relatore di verificare, in relazione ai due emendamenti se la tecnica legislativa e la valutazione lessicale degli emendamenti, possa consentire di intervenire al comma 1 anziché al comma 2. Questa è una vicenda squisitamente tecnica, perché nella sostanza non cambierebbe nulla, atteso che la mediazione sarebbe comunque introdotta.

D'AMBROSIO LETTIERI (CoR). Signor Presidente, poiché il collega Cuomo è stato così cortese da svolgere almeno la metà del mio lavoro, gli dico che sono felicissimo che lui apponga la sua firma al mio emendamento 8.206. Pertanto, svolgerò la seconda parte del mio intervento molto più sinteticamente, dicendo che non è chiaro perché all'articolo 8 si sia pensato di espungere la possibilità di ricorrere alle previsioni introdotte nell'ordinamento dal decreto legislativo n. 28 del 2010, che all'articolo 5, comma 1-*bis*, introduce l'istituto della mediazione che nell'ambito della responsabilità medica e sanitaria in generale ha avuto un riscontro modesto: infatti l'istituto della mediazione ha registrato circa il 6,5 per cento delle attività.

Tuttavia non si capisce per quale motivo si ritenga di espungere l'istituto della mediazione, che ha una sua logica e una sua specificità. Tale istituto, infatti, ha la finalità di allontanare dal processo, e quindi dall'aula del tribunale, un contenzioso avvicinandolo a una mediazione che può, in via extragiudiziaria, conseguire un risultato positivo.

Vi sono invece tutti gli aspetti che concorrono a sostenere l'esatto opposto, ed in tal senso sono formulati i miei emendamenti: meno costi, effetto deflattivo sul contenzioso nelle aule dei tribunali e io credo anche una efficacia maggiore nel conseguimento del risultato che le parti possono conseguire in una conciliazione che la mediazione agevola.

MANDELLI (FI-PdL XVII). Signor Presidente, illustro l'emendamento 8.210. L'articolo 8, sul tentativo obbligatorio di conciliazione, è sicuramente uno dei tanti punti controversi di questo provvedimento. L'emendamento da me presentato prevede una breve premessa al contenuto del comma 3. Prima del testo di tale comma, che inizia con le parole «Ove la conciliazione non riesca o il procedimento non si concluda entro il termine perentorio di sei mesi» chiedo sia inserita la seguente premessa: «In ipotesi di esercizio dell'azione di risarcimento del danno derivante da responsabilità sanitaria dinanzi al giudice onorario,». Seguirebbe a tale cappello il comma 3 dell'articolo 8. Questa è la mia proposta.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

BIANCO, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sull'emendamento 8.200. Esprimo parere contrario sugli emendamenti 8.201, 8.202 e 8.203, di analogo contenuto. Più precisamente, come ha già detto cortesemente il senatore Cuomo, l'invito è a sottoscrivere l'emendamento 8.206, a prima firma del senatore D'Ambrosio Lettieri, che tecnicamente si pone meglio perché contestualmente sopprime quel periodo che vieta la mediazione, quindi da questo punto di vista funziona meglio; ciò tenuto conto che non abbiamo nulla da aggiungere sulla conciliazione, perché finalità e procedure fanno già parte dell'ordinamento vigente.

Esprimo parere contrario sugli emendamenti 8.204 e 8.205. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 8.206. Esprimo parere contrario sugli emendamenti da 8.207 a 8.223.

DE FILIPPO, *sottosegretario di Stato per la salute*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore. Vorrei dare soltanto un elemento di valutazione. La materia era molto tecnica e molto perimetrata su competenze rilevanti soprattutto del Ministero della giustizia. Ovviamente il nostro lavoro in Commissione è stato in perfetta e totale sintonia con il Ministero della giustizia, che ha potuto valutare, anche nell'ambito delle sue competenze, l'impatto tecnico delle nostre valutazioni e del nostro parere.

PRESIDENTE. Senatore Cuomo, accoglie l'invito del relatore?

CUOMO (PD). Signor Presidente, agli esiti dell'espressione dei pareri del relatore e del Governo, ritiro l'emendamento 8.201 e chiedo di sottoscrivere l'emendamento 8.206.

PRESIDENTE. È stata già manifestata l'adesione in proposito.

RANUCCI (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RANUCCI (PD). Signor Presidente, anch'io ritiro gli emendamenti 8.202 e 8.217 e chiedo al senatore D'Ambrosio Lettieri, in quanto primo firmatario, di poter sottoscrivere l'8.206.

MALAN (FI-PdL XVII). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAN (FI-PdL XVII). Presidente, anch'io ritiro l'emendamento 8.203 per sottoscrivere l'emendamento 8.206 a prima firma del senatore D'Ambrosio Lettieri.

MANDELLI (FI-PdL XVII). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANDELLI (FI-PdL XVII). Vorrei anch'io sottoscrivere l'emendamento 8.206.

FUCKSIA (Misto). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FUCKSIA (Misto). Presidente, anch'io chiedo di aggiungere la firma all'emendamento 8.206.

ROMANI Maurizio (Misto-Idv). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROMANI Maurizio (Misto-Idv). Signor Presidente, sottoscrivo anch'io l'emendamento 8.206 a prima firma del collega D'Ambrosio Lettieri. *(La senatrice Rizzotti fa segno di voler sottoscrivere l'emendamento)*.

FLORIS (FI-PdL XVII). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FLORIS (FI-PdL XVII). Anch'io aggiungo la mia firma all'emendamento 8.206, Presidente. *(Il senatore Rossi Luciano fa segno di voler sottoscrivere l'emendamento)*.

PRESIDENTE. Il senatore D'Ambrosio Lettieri non ha nulla in contrario. La Presidenza ne prende atto.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 8.200.

Verifica del numero legale

CALDEROLI (LN-Aut). Visto anche l'ampio e accurato dibattito sull'articolo 8, chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato non è in numero legale.

Sospendo pertanto la seduta per venti minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 13,02, è ripresa alle ore 13,22).

Passiamo nuovamente alla votazione dell'emendamento 8.200.

Verifica del numero legale

AIROLA (M5S). Chiediamo la verifica del numero legale, dedicato al senatore Zanda.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato non è in numero legale.

Considerato che il numero dei presenti in Aula va sempre più diminuendo, apprezzate le circostanze, rinvio il seguito della discussione dei disegni di legge in titolo ad altra seduta.

Sui lavori del Senato Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, convocazione

PRESIDENTE. Comunico che la Conferenza dei Capigruppo è convocata martedì 6 dicembre, alle ore 13. L'Assemblea tornerà a riunirsi sempre martedì 6 dicembre, alle ore 16,30, con all'ordine del giorno le comunicazioni del Presidente sul calendario dei lavori.

DE BIASI (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE BIASI (PD). Signor Presidente, vorrei ringraziare i colleghi valorosi ancora presenti. Sono a chiederle però cortesemente, nella prossima riunione dei Capigruppo (ovviamente nel rispetto dell'autonomia delle scelte della Conferenza), una calendarizzazione certa di questo provvedimento che possa avere un inizio e una fine nell'ambito della stessa seduta: non possiamo infatti continuare a fare lo spezzatino e, quando c'è mezz'ora di tempo, se ne esaminano tre articoli. Non è serio per il valore del provvedimento e per la dignità dell'Assemblea. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. La sua richiesta sarà oggetto di valutazione nella prossima Conferenza dei Capigruppo.

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute alla Presidenza saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno per la seduta di martedì 6 dicembre 2016

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica martedì 6 dicembre, alle ore 16,30, con il seguente ordine del giorno:

(Vedi ordine del giorno)

La seduta è tolta (ore 13,25).

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE DISCUSO AI SENSI DELL'ARTICOLO 44, COMMA 3, DEL REGOLAMENTO

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili (2595)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE E ALLEGATO RECANTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE AL DECRETO-LEGGE, NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI, SUL QUALE IL GOVERNO HA POSTO LA QUESTIONE DI FIDUCIA

Art. 1.

1. Il decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

N.B. Approvato con voto di fiducia il disegno di legge composto del solo articolo 1.

Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 22 OTTOBRE 2016, N. 193

All'articolo 1:

al comma 1:

al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, a esclusione della società di cui alla lettera b) del comma 11, che svolge funzioni diverse dalla riscossione»;

al terzo periodo, la parola: «contrattuale» è sostituita dalle seguenti: «di contratto di lavoro subordinato»;

al comma 2, la parola: «riattribuito» è sostituita dalle seguenti: «è attribuito» e le parole: «è svolto» sono sostituite dalle seguenti: «ed è svolto»;

al comma 3:

al primo periodo, dopo la parola: «istituito» sono inserite le seguenti: «, a far data dal 1° luglio 2017,» e dopo le parole: «"Agenzia delle entrate-Riscossione"» sono inserite le seguenti: «, ente strumentale dell'Agenzia delle entrate»;

dopo il terzo periodo è inserito il seguente: «L'ente può anche svolgere le attività di riscossione delle entrate tributarie o patrimoniali dei comuni e delle province e delle società da essi partecipate.»;

al quinto periodo, le parole: «Ne costituiscono organi» sono sostituite dalle seguenti: «Sono organi dell'ente» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, il cui presidente è scelto tra i magistrati della

Corte dei conti»;

al comma 4, le parole: «in qualità di Presidente dell'ente» *sono sostituite dalle seguenti:* «, che è il presidente dell'ente,»;

al comma 5:

al secondo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, anche nella prospettiva di un nuovo modello di remunerazione dell'agente della riscossione»;

al quinto periodo, la parola: «finalizzata» *è sostituita dalla seguente:* «finalizzati»;

dopo il quinto periodo è inserito il seguente: «Nel rapporto con i contribuenti l'ente si conforma ai principi dello statuto dei diritti del contribuente, di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212, con particolare riferimento ai principi di trasparenza, leale collaborazione e tutela dell'affidamento e della buona fede, nonché agli obiettivi individuati dall'articolo 6 della legge 11 marzo 2014, n. 23, in materia di cooperazione rafforzata, riduzione degli adempimenti, assistenza e tutoraggio del contribuente.»;

al sesto periodo, le parole: «nell'atto di cui al comma 13,» *sono sostituite dalle seguenti:* «nell'atto aggiuntivo di cui al comma 13»;

dopo il comma 5 è inserito il seguente:

«5-bis. I bilanci preventivi e consuntivi dell'ente sono redatti secondo le previsioni del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 139, e sono trasmessi per l'approvazione al Ministero dell'economia e delle finanze; si applicano le disposizioni dell'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1998, n. 439»;

dopo il comma 6 è inserito il seguente:

«6-bis. I risparmi di spesa conseguiti a seguito dell'applicazione delle norme che prevedono riduzioni di spesa per le amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione sono versati dall'ente di cui al comma 3 ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato nei limiti del risultato d'esercizio dell'ente stesso»;

il comma 8 è sostituito dal seguente:

«8. L'ente è autorizzato ad avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'articolo 43 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, fatte salve le ipotesi di conflitto e comunque su base convenzionale. Lo stesso ente può altresì avvalersi, sulla base di specifici criteri definiti negli atti di carattere generale deliberati ai sensi del comma 5 del presente articolo, di avvocati del libero foro, nel rispetto delle previsioni di cui agli articoli 4 e 17 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ovvero può avvalersi ed essere rappresentato, davanti al tribunale e al giudice di pace, da propri dipendenti delegati, che possono stare in giudizio personalmente; in ogni caso, ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici, l'Avvocatura dello Stato, sentito l'ente, può assumere direttamente la trattazione della causa. Per il patrocinio davanti alle commissioni tributarie continua ad applicarsi l'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546»;

dopo il comma 8 è inserito il seguente:

«8-bis. Gli enti vigilati dal Ministero della salute sono autorizzati ad avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611»;

al comma 9, le parole da: «con contratto» *fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti:*

«con contratto di lavoro a tempo indeterminato e determinato, fino a scadenza, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, senza soluzione di continuità e con la garanzia della conservazione della posizione giuridica, economica e previdenziale maturata alla data del trasferimento, è trasferito all'ente pubblico economico di cui al comma 3, ferma restando la ricognizione delle competenze possedute, ai fini di una collocazione organizzativa coerente e funzionale alle esigenze dello stesso ente. A tale personale si applica l'articolo 2112 del codice civile»;

dopo il comma 9 è inserito il seguente:

«9-bis. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono individuate le modalità di utilizzazione, a decorrere dal 1° luglio 2017, delle risorse del Fondo di previdenza di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 377»;

il comma 10 è soppresso;

al comma 11:

alla lettera a), le parole da: «a seguito di tale acquisto» fino alla fine della lettera sono soppresse; alla lettera b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «. La predetta società Equitalia Giustizia Spa continua a svolgere le funzioni diverse dalla riscossione e, in particolare, quelle di cui al decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, e all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»;

alla lettera c), le parole: «corredati dalle» sono sostituite dalle seguenti: «, corredati delle»;

dopo il comma 11 sono inseriti i seguenti:

«11-bis. Entro centoventi giorni dalla data dello scioglimento delle società di cui al comma 1, gli organi dell'ente previsto dal comma 3 deliberano i bilanci finali delle stesse società, corredati delle relazioni di legge. Tali bilanci sono trasmessi per l'approvazione al Ministero dell'economia e delle finanze; si applicano le disposizioni dell'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1998, n. 439. Ai componenti degli organi delle predette società sono corrisposti compensi, indennità e altri emolumenti esclusivamente fino alla data dello scioglimento.

11-ter. Le società di cui al comma 1 redigono i bilanci relativi all'esercizio 2016 e quelli indicati al comma 11-bis secondo le previsioni del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 136»;

al comma 13, lettera h), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, anche mediante l'istituzione di uno sportello unico telematico per l'assistenza e l'erogazione di servizi, secondo criteri di trasparenza che consentano al contribuente anche di individuare con certezza il debito originario»;

dopo il comma 13 è inserito il seguente:

«13-bis. Lo schema dell'atto aggiuntivo di cui al comma 13 è trasmesso alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che sono resi entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Le Commissioni possono chiedere al Presidente della rispettiva Camera di prorogare di venti giorni il termine per l'espressione del parere, qualora ciò si renda necessario per la complessità della materia. Decorso il termine previsto per l'espressione del parere o quello eventualmente prorogato, l'atto aggiuntivo può essere comunque stipulato»;

al comma 14, le parole: «e non attribuibili» sono sostituite dalle seguenti: «non attribuibile»;

dopo il comma 14 è inserito il seguente:

«14-bis. Il soggetto preposto alla riscossione nazionale redige una relazione annuale sui risultati conseguiti in materia di riscossione, esponendo distintamente i dati concernenti i carichi di ruolo ad esso affidati, l'ammontare delle somme riscosse e i crediti ancora da riscuotere, nonché le quote di credito divenute inesigibili. La relazione contiene anche una nota illustrativa concernente le procedure di riscossione che hanno condotto ai risultati conseguiti, evidenziando in particolare le ragioni della mancata riscossione dei carichi di ruolo affidati. La relazione, anche ai fini della predisposizione del rapporto di cui all'articolo 10-bis.1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è trasmessa all'Agenzia delle entrate e al Ministero dell'economia e delle finanze, ai fini dell'individuazione, nell'ambito dell'atto aggiuntivo di cui al comma 13 del presente articolo, delle metodologie e procedure di riscossione più proficue in termini di economicità della gestione e di recupero dei carichi di ruolo non riscossi»;

al comma 15:

al primo periodo, le parole: «di cui all'articolo 1, comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 1»;

al secondo periodo, le parole da: «l'adozione» fino a: «modalità» sono sostituite dalle seguenti: «gli adempimenti propedeutici all'istituzione dell'ente di cui al comma 3, per l'elaborazione dello statuto ai fini»;

al comma 16, le parole: «di cui all'articolo 1 comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 3 del presente articolo»;

dopo il comma 16 è aggiunto il seguente:

«16-bis. Al fine di garantire le competenze necessarie ai concessionari della gestione dei servizi della pubblica amministrazione, all'articolo 6, numero 9-bis), della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, dopo le parole: "dall'assegnazione" sono inserite le seguenti: "o dal rinnovo" e dopo le parole: "corsi di formazione" sono inserite le seguenti: ", anche in modalità a distanza,"»;

la rubrica è sostituita dalla seguente: «Disposizioni in materia di soppressione di Equitalia e di patrocinio dell'Avvocatura dello Stato».

Dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:

«Art. 1-bis. -- (Proroga di termine in materia di delega di funzioni dirigenziali nelle Agenzie fiscali). -

- 1. All'articolo 4-bis, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole: "31 dicembre 2016" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2017"».

All'articolo 2:

al comma 1, le parole: «31 maggio 2017» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2017»;

il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. A decorrere dal 1° luglio 2017, gli enti locali possono deliberare di affidare al soggetto preposto alla riscossione nazionale le attività di accertamento, liquidazione e riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate tributarie o patrimoniali proprie e delle società da essi partecipate»;

il comma 3 è soppresso.

Dopo l'articolo 2 è inserito il seguente:

«Art. 2-bis. -- (Interventi a tutela del pubblico denaro e generalizzazione dell'ingiunzione di pagamento ai fini dell'avvio della riscossione coattiva). -- 1. In deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il versamento spontaneo delle entrate tributarie dei comuni e degli altri enti locali deve essere effettuato direttamente sul conto corrente di tesoreria dell'ente impositore, o mediante il sistema dei versamenti unitari di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, o attraverso gli strumenti di pagamento elettronici resi disponibili dagli enti impositori. Restano comunque ferme le disposizioni di cui al comma 12 dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e al comma 688 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, relative al versamento dell'imposta municipale propria (IMU) e del tributo per i servizi indivisibili (TASI). Per le entrate diverse da quelle tributarie, il versamento spontaneo deve essere effettuato esclusivamente sul conto corrente di tesoreria dell'ente impositore o attraverso gli strumenti di pagamento elettronici resi disponibili dagli enti impositori».

All'articolo 3:

al comma 2, capoverso 2-ter, le parole: «può acquisire» sono sostituite dalla seguente: «acquisisce».

All'articolo 4:

al comma 1:

al capoverso Art. 21:

al comma 1, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «La comunicazione relativa al secondo trimestre è effettuata entro il 16 settembre e quella relativa all'ultimo trimestre entro il mese di febbraio. A decorrere dal 1° gennaio 2017, sono esonerati dalla comunicazione i soggetti passivi di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, situati nelle zone montane di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601»;

al comma 3, le parole: «decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 17 giugno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 17 giugno 2014,» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono altresì

stabilite le modalità di conservazione degli scontrini delle giocate dei giochi pubblici autorizzati, secondo criteri di semplificazione e attenuazione degli oneri di gestione per gli operatori interessati e per l'amministrazione, anche con il ricorso ad adeguati strumenti tecnologici, ferme restando le esigenze di controllo dell'amministrazione finanziaria.»;

al comma 2:

al capoverso Art. 21-bis:

al comma 1, dopo le parole: «I soggetti passivi» sono inserite le seguenti: «dell'imposta sul valore aggiunto»;

al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «del presente articolo»;

al comma 5, primo periodo, le parole: «gli esiti derivanti dall'esame dei dati di cui all'articolo 21, la coerenza tra i dati medesimi e le comunicazioni di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «le risultanze dell'esame dei dati di cui all'articolo 21 del presente decreto e le valutazioni concernenti la coerenza tra i dati medesimi e le comunicazioni di cui al comma 1 del presente articolo»;

al capoverso Art. 21-ter:

al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «articoli 21 e 21-bis,» sono inserite le seguenti: «ovvero che esercitano l'opzione di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127,»;

al comma 3, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Oltre al credito di cui al comma 1, è attribuito, per una sola volta, un ulteriore credito d'imposta di 50 euro ai soggetti di cui al medesimo comma 1 che, sussistendone i presupposti, esercitano anche l'opzione di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, entro il 31 dicembre 2017.» e, al secondo periodo, le parole: «è indicato in dichiarazione» sono sostituite dalle seguenti: «è indicato nella dichiarazione dei redditi»; dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-bis. Le agevolazioni di cui ai commi 1 e 3 sono concesse nei limiti e alle condizioni previsti dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis"»;

al comma 3:

il capoverso 2-bis è sostituito dal seguente:

«2-bis. Per l'omissione o l'errata trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute, prevista dall'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, si applica la sanzione amministrativa di euro 2 per ciascuna fattura, comunque entro il limite massimo di euro 1.000 per ciascun trimestre. La sanzione è ridotta alla metà, entro il limite massimo di euro 500, se la trasmissione è effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza stabilita ai sensi del periodo precedente, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati. Non si applica l'articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472»;

il capoverso 2-ter è sostituito dal seguente:

«2-ter. L'omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche, prevista dall'articolo 21-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è punita con la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.000. La sanzione è ridotta alla metà se la trasmissione è effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza stabilita ai sensi del periodo precedente, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati»;

al comma 4:

all'alinea, le parole: «Dalla stessa data» sono sostituite dalle seguenti: «Per il primo anno di applicazione della disposizione di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, la comunicazione relativa al primo semestre è effettuata entro il 25 luglio 2017. Dal 1° gennaio 2017»;

alla lettera a), dopo le parole: «e di noleggio,» sono inserite le seguenti: «introdotta dal provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 5 agosto 2011, emanato»;

al comma 5, le parole: «31 dicembre 2017» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2016»;

al comma 6, dopo la lettera a) sono inserite le seguenti:

«a-bis) all'articolo 2, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

"6-bis. Al fine di contrastare l'evasione fiscale mediante l'incentivazione e la semplificazione delle operazioni telematiche, all'articolo 39, secondo comma, lettera a), alinea, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, dopo le parole: 'nell'anno' sono inserite le seguenti: 'ovvero riscossi, dal 1° gennaio 2017, con modalità telematiche, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a)'. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, pari a 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017, si fa fronte mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio";

a-ter) all'articolo 3, comma 1, lettera d), le parole: "un anno" sono sostituite dalle seguenti: "due anni";

al comma 7:

alla lettera b), capoverso:

il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «Per l'estrazione dei beni introdotti nel deposito IVA ai sensi del comma 4, lettera b), l'imposta è dovuta dal soggetto che procede all'estrazione, a norma dell'articolo 17, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, previa prestazione di idonea garanzia con i contenuti, secondo modalità e nei casi definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Nei restanti casi di cui al comma 4 e, per quelli di cui al periodo precedente, sino all'adozione del decreto, l'imposta è dovuta dal soggetto che procede all'estrazione ed è versata in nome e per conto di tale soggetto dal gestore del deposito, che è solidalmente responsabile dell'imposta stessa»;

al terzo periodo, le parole: «del mese successivo» sono sostituite dalle seguenti: «, riferito al mese successivo»;

al quarto periodo, le parole: «comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «secondo comma»;

al quinto e al sesto periodo, le parole: «all'articolo 1, primo comma» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 1, comma 1»;

al sesto periodo, dopo le parole: «all'articolo 13» sono inserite le seguenti: «, comma 1,»;

i periodi ottavo e nono sono sostituiti dai seguenti: «Fino all'integrazione delle pertinenti informazioni residenti nelle banche dati delle Agenzie fiscali, il soggetto che procede all'estrazione dei beni introdotti in un deposito IVA ai sensi del comma 4, lettera b), comunica al gestore del deposito IVA i dati relativi alla liquidazione dell'imposta, anche ai fini dello svincolo della garanzia ivi prevista. Le modalità di integrazione telematica sono stabilite con determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, di concerto con il direttore dell'Agenzia delle entrate.»;

la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) al comma 8 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La violazione degli obblighi di cui al comma 6 del presente articolo da parte del gestore del deposito IVA è valutata ai fini della revoca dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del comma 2, ovvero ai fini dell'esclusione dall'abilitazione a gestire come deposito IVA i magazzini generali e i depositi di cui ai periodi secondo e terzo del comma 1."»;

al comma 8, le parole: «si applica» sono sostituite dalle seguenti: «si applicano»;

dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:

«8-bis. All'articolo 1, comma 12-bis, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: "per gli anni dal 2012 al 2017" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni dal 2012 al 2019"».

Dopo l'articolo 4 sono inseriti i seguenti:

«Art. 4-bis. -- (Emissione elettronica delle fatture per il tax free shopping). -- 1. A decorrere dal 1° gennaio 2018 l'emissione delle fatture relative alle cessioni di beni di cui all'articolo 38-quater del

decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come da ultimo modificato dal presente articolo, deve essere effettuata dal cedente in modalità elettronica.

2. Al fine di garantire l'interoperabilità tra il sistema di fatturazione elettronica e il sistema OTELLO (*Online tax refund at exit: light lane optimization*) e di consentire la piena operatività di tale sistema in tutto il territorio nazionale, con determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, di concerto con il direttore dell'Agenzia delle entrate, sono stabiliti modalità e contenuti semplificati di fatturazione per la cessione dei beni di cui al comma 1 del presente articolo, in deroga a quanto previsto dall'articolo 21, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

3. Al comma 1 dell'articolo 38-*quater* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: "a norma dell'articolo 21" sono soppresse.

4. All'articolo 1, comma 368, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il secondo periodo è soppresso.

5. Le maggiori risorse finanziarie derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo sono destinate al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze per la riduzione del debito pubblico.

Art. 4-ter. -- (Modifiche al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504). -- 1. Al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

"4-bis. Il titolare del deposito fiscale di prodotti energetici o di alcole e bevande alcoliche che si trovi in condizioni oggettive e temporanee di difficoltà economica può presentare all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, entro la scadenza fissata per il pagamento delle accise, istanza di rateizzazione del debito d'imposta relativo alle immissioni in consumo effettuate nel mese precedente alla predetta scadenza. Permanendo le medesime condizioni, possono essere presentate istanze di rateizzazione relative ad un massimo di altre due scadenze di pagamento successive a quella di cui al periodo precedente; non sono ammesse ulteriori istanze prima dell'avvenuto integrale pagamento dell'importo già sottoposto a rateizzazione. L'Agenzia adotta il provvedimento di accoglimento o di diniego entro il termine di quindici giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rateizzazione e, in caso di accoglimento, autorizza il pagamento dell'accisa dovuta mediante versamento in rate mensili in numero non inferiore a sei e non superiore a ventiquattro. Sulle somme per le quali è autorizzata la rateizzazione sono dovuti gli interessi nella misura stabilita ai sensi dell'articolo 1284 del codice civile, maggiorata di 2 punti. Il mancato versamento, anche di una sola rata, entro la scadenza fissata comporta la decadenza dalla rateizzazione e il conseguente obbligo dell'integrale pagamento degli importi residui, oltre agli interessi e all'indennità di mora di cui al comma 4, nonché della sanzione prevista per il ritardato pagamento delle accise. La predetta decadenza non trova applicazione nel caso in cui si verificano errori di limitata entità nel versamento delle rate. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono individuate le condizioni e le modalità di applicazione del presente comma";

b) l'articolo 14 è sostituito dal seguente:

"Art. 14. -- (*Rimborsi dell'accisa*). -- 1. L'accisa è rimborsata quando risulta indebitamente pagata; la disciplina dei rimborsi di cui al presente articolo si applica anche alle richieste relative alle agevolazioni accordate mediante restituzione, totale o parziale, dell'accisa versata ovvero mediante altra modalità prevista dalla disciplina relativa alla singola agevolazione.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, comma 1, lettera e), e dall'articolo 10-*ter*, comma 1, lettera d), il rimborso deve essere richiesto, a pena di decadenza, entro due anni dalla data del pagamento ovvero dalla data in cui il relativo diritto può essere esercitato.

3. Per i prodotti per i quali è prevista la presentazione di una dichiarazione da parte del soggetto obbligato al pagamento delle accise, il rimborso deve essere richiesto dal predetto soggetto obbligato, a pena di decadenza, entro due anni dalla data di presentazione della dichiarazione ovvero, ove previsto dalla specifica disciplina di settore, all'atto della dichiarazione contenente gli elementi per la

determinazione del debito o del credito d'imposta.

4. Qualora, al termine di un procedimento giurisdizionale, il soggetto obbligato al pagamento dell'accisa sia condannato alla restituzione a terzi di somme indebitamente percepite a titolo di rivalsa dell'accisa, il rimborso è richiesto dal predetto soggetto obbligato, a pena di decadenza, entro novanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza che impone la restituzione delle somme.

5. Sulle somme da rimborsare sono dovuti gli interessi nella misura stabilita ai sensi dell'articolo 1284 del codice civile, a decorrere dalla data di presentazione della relativa richiesta di rimborso.

6. I prodotti assoggettati ad accisa immessi in consumo possono dar luogo a rimborso della stessa, su richiesta dell'operatore nell'esercizio dell'attività economica da lui svolta, quando sono trasferiti in un altro Stato membro o esportati. Il rimborso compete anche nel caso in cui vengano autorizzate miscele dalle quali si ottenga un prodotto per il quale è dovuta l'accisa di ammontare inferiore a quella pagata sui singoli componenti. La richiesta di rimborso è presentata, a pena di decadenza, entro due anni dalla data in cui sono state effettuate le predette operazioni.

7. Il rimborso può essere concesso anche mediante accredito dell'imposta da utilizzare per il pagamento dell'accisa ovvero mediante altra modalità prevista dalla disciplina relativa alla singola agevolazione. In caso di dichiarazioni infedeli, volte a ottenere il rimborso per importi superiori a quelli dovuti, si applicano le sanzioni previste per la sottrazione dei prodotti all'accertamento e al pagamento dell'imposta.

8. Non si fa luogo a rimborso di somme inferiori o pari ad euro 30";

c) l'articolo 15 è sostituito dal seguente:

"Art. 15. -- (*Recupero dell'accisa e prescrizione del diritto all'imposta*). -- 1. Le somme dovute a titolo di imposta o indebitamente abbuonate o restituite si esigono con la procedura di riscossione coattiva prevista dal decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112. Prima di avviare tale procedura, gli uffici notificano, con le modalità di cui all'articolo 19-*bis*, comma 1, del presente testo unico, un avviso di pagamento fissando per l'adempimento un termine di trenta giorni, decorrente dalla data di perfezionamento della notificazione.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 19, comma 4, l'avviso di pagamento di cui al comma 1 del presente articolo è notificato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli nel termine di cinque anni, decorrente dalla data dell'omesso versamento delle somme dovute a titolo di imposta o dell'indebita restituzione ovvero dell'irregolare fruizione di un prodotto sottoposto ad accisa in un impiego agevolato. Tale termine è aumentato a dieci anni nei casi di violazione delle disposizioni stabilite in materia di tributi previsti dal presente testo unico per cui sussiste l'obbligo di denuncia all'autorità giudiziaria.

3. Il termine di prescrizione per il recupero del credito da parte dell'Agenzia è di cinque anni ovvero, limitatamente ai tabacchi lavorati, di dieci anni.

4. Per le deficienze eccedenti i cali consentiti per i prodotti che si trovano in regime sospensivo, diversi dai tabacchi lavorati, il quinquennio di cui al comma 3 decorre dalla data del verbale di constatazione delle deficienze medesime.

5. La prescrizione del credito d'imposta è interrotta quando viene esercitata l'azione penale; in questo caso il termine di prescrizione decorre dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio penale.

6. Sempreché non siano iniziate attività amministrative di accertamento delle quali i soggetti alle stesse sottoposti abbiano avuto formale conoscenza, i registri, le dichiarazioni e i documenti prescritti dalla disciplina di riferimento dei vari settori d'imposta devono essere conservati per cinque anni successivi a quello di imposta ovvero, per i tabacchi lavorati, per dieci anni.

7. Non si provvede alla riscossione di somme inferiori o pari ad euro 30";

d) l'articolo 19 è sostituito dal seguente:

"Art. 19. -- (*Accertamento delle violazioni*). -- 1. La constatazione delle violazioni delle disposizioni stabilite in materia di tributi previsti dal presente testo unico compete ai funzionari dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli oltre che ai pubblici ufficiali indicati nel capo II del titolo II della legge 7

gennaio 1929, n. 4, nei limiti delle attribuzioni ivi stabilite, ed è effettuata mediante processo verbale.

2. I processi verbali di constatazione di violazioni per le quali sussiste l'obbligo di denuncia all'autorità giudiziaria sono trasmessi dagli agenti verbalizzanti sia alla competente autorità giudiziaria sia all'ufficio dell'Agenzia competente all'accertamento dell'imposta e alla sua liquidazione. Quest'ultimo provvede alla tempestiva trasmissione degli atti emessi alla predetta autorità giudiziaria e alla comunicazione a quest'ultima, anche successivamente, di ulteriori elementi e valutazioni utili.

3. I processi verbali di constatazione di violazioni diverse da quelle di cui al comma 2 sono trasmessi dagli agenti verbalizzanti all'ufficio dell'Agenzia competente all'accertamento dell'imposta e alla sua liquidazione.

4. Nel rispetto del principio di cooperazione di cui all'articolo 12 della legge 27 luglio 2000, n. 212, anche per le ipotesi in cui sono esaminati in ufficio atti e dichiarazioni, entro sessanta giorni dalla notificazione del processo verbale di constatazione al destinatario, quest'ultimo può comunicare all'ufficio dell'Agenzia procedente osservazioni e richieste che, salvi i casi di particolare e motivata urgenza, sono valutate dallo stesso ufficio prima della notificazione dell'avviso di pagamento di cui all'articolo 15 del presente testo unico e dell'atto di contestazione o di irrogazione delle sanzioni di cui agli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

5. L'Ufficio delle dogane e l'Ufficio regionale dei monopoli di Stato sono competenti per l'applicazione delle sanzioni amministrative relative alle violazioni accertate nel loro ambito territoriale";

e) dopo l'articolo 19 è inserito il seguente:

"Art. 19-bis. -- (*Utilizzo della posta elettronica certificata*). -- 1. L'invio di tutti gli atti e le comunicazioni previsti dalle disposizioni che disciplinano i tributi previsti dal presente testo unico, ivi compresi gli avvisi di pagamento di cui all'articolo 15, comma 1, effettuato da parte dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli tramite la posta elettronica certificata di cui all'articolo 1, comma 2, lettera g), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, di seguito denominata PEC, ha valore di notificazione. Resta salva per l'Agenzia la possibilità di notificare i predetti atti e comunicazioni mediante raccomandata postale con avviso di ricevimento ovvero ai sensi degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile, anche per il tramite di un messo speciale autorizzato dall'ufficio competente.

2. Per i fini di cui al comma 1, i soggetti tenuti al pagamento dell'imposta nonché quelli che intendono iniziare un'attività subordinata al rilascio di una licenza o di un'autorizzazione, comunque denominata, previste dal presente testo unico comunicano preventivamente all'Agenzia il proprio indirizzo di PEC";

f) dopo l'articolo 24-bis è inserito il seguente:

"Art. 24-ter. -- (*Gasolio commerciale*). -- 1. Il gasolio commerciale usato come carburante è assoggettato ad accisa con l'applicazione dell'aliquota prevista per tale impiego dal numero 4-bis della tabella A allegata al presente testo unico.

2. Per gasolio commerciale usato come carburante si intende il gasolio impiegato da veicoli, ad eccezione di quelli di categoria euro 2 o inferiore, utilizzati dal proprietario o in virtù di altro titolo che ne garantisca l'esclusiva disponibilità, per i seguenti scopi:

a) attività di trasporto di merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate esercitata da:

1) persone fisiche o giuridiche iscritte nell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi;

2) persone fisiche o giuridiche munite della licenza di esercizio dell'autotrasporto di cose in conto proprio e iscritte nell'elenco appositamente istituito;

3) imprese stabilite in altri Stati membri dell'Unione europea, in possesso dei requisiti previsti dalla disciplina dell'Unione europea per l'esercizio della professione di trasportatore di merci su strada;

b) attività di trasporto di persone svolta da:

1) enti pubblici o imprese pubbliche locali esercenti l'attività di trasporto di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e alle relative leggi regionali di attuazione;

2) imprese esercenti autoservizi interregionali di competenza statale di cui al decreto legislativo 21

novembre 2005, n. 285;

3) imprese esercenti autoservizi di competenza regionale e locale di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422;

4) imprese esercenti autoservizi regolari in ambito comunitario di cui al regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009.

3. È considerato altresì gasolio commerciale il gasolio impiegato per attività di trasporto di persone svolta da enti pubblici o imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico.

4. Il rimborso dell'onere conseguente alla maggiore accisa applicata al gasolio commerciale è determinato in misura pari alla differenza tra l'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante, di cui all'allegato I, e quella di cui al comma 1 del presente articolo. Ai fini del predetto rimborso, i soggetti di cui ai commi 2 e 3 presentano apposita dichiarazione al competente ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli entro il mese successivo alla scadenza di ciascun trimestre solare in cui è avvenuto il consumo del gasolio commerciale.

5. Il credito spettante ai sensi del comma 4 del presente articolo è riconosciuto, mediante la compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro il 31 dicembre dell'anno solare successivo a quello in cui il medesimo credito è sorto per effetto del provvedimento di accoglimento o del decorso del termine di sessanta giorni dal ricevimento della dichiarazione.

6. In alternativa a quanto previsto dal comma 5, il credito spettante ai sensi del comma 4 può essere riconosciuto in denaro";

g) all'articolo 25:

1) al comma 4, primo periodo:

1.1) dopo la parola: "denuncia" sono inserite le seguenti: ", in possesso del provvedimento autorizzativo rilasciato ai sensi delle disposizioni in materia di installazione ed esercizio di impianti di stoccaggio e di distribuzione di oli minerali,";

1.2) dopo le parole: "revoca, e" sono inserite le seguenti: ", fatta eccezione per gli impianti di distribuzione stradale di gas naturale impiegato come carburante,";

2) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

"4-bis. Fatto salvo quanto stabilito dal comma 4 per gli impianti di distribuzione stradale di gas naturale impiegato come carburante, gli esercenti impianti di cui al comma 2, lettera b), annotano nel registro di carico e scarico rispettivamente i quantitativi di prodotti ricevuti, distintamente per qualità, e il numero risultante dalla lettura del contatore totalizzatore delle singole colonnine di distribuzione installate, effettuata alla fine di ogni giornata, per ciascun tipo di carburante erogato; al momento della chiusura annuale, entro trenta giorni dalla data dell'ultima registrazione, i medesimi esercenti trasmettono all'ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli un prospetto riepilogativo dei dati relativi alla movimentazione di ogni prodotto nell'intero anno, con evidenziazione delle rimanenze contabili ed effettive e delle loro differenze.

4-ter. Con determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono stabiliti i tempi e le modalità per la presentazione dei dati di cui al comma 4-bis nonché dei dati relativi ai livelli e alle temperature dei serbatoi installati, esclusivamente in forma telematica, in sostituzione del registro di carico e scarico, da parte degli esercenti impianti di cui al comma 2, lettera b), funzionanti in modalità di *self-service*. I medesimi esercenti garantiscono, anche tramite soggetti appositamente delegati, l'accesso presso l'impianto per l'esercizio dei poteri di cui all'articolo 18, comma 2, entro ventiquattro ore dalla comunicazione dell'amministrazione finanziaria. In fase di accesso, presso l'impianto sottoposto a verifica è resa disponibile la relativa documentazione contabile";

h) all'articolo 27, comma 3, lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ovvero impiegati come combustibile per riscaldamento o come carburante, usi per i quali si applicano le disposizioni dell'articolo 21";

i) l'articolo 28 è sostituito dal seguente:

"Art. 28. -- (*Depositi fiscali di alcole e bevande alcoliche*). -- 1. La produzione dell'alcole etilico, dei prodotti alcolici intermedi e del vino nonché la fabbricazione della birra e delle bevande fermentate

diverse dal vino e dalla birra sono effettuate in regime di deposito fiscale. Le attività di fabbricazione dei prodotti sottoposti ad accisa in regime sospensivo sono consentite, subordinatamente al rilascio della licenza di esercizio di cui all'articolo 63, nei seguenti impianti:

a) nel settore dell'alcole etilico:

1) le distillerie;

2) gli opifici di rettificazione;

b) nel settore dei prodotti alcolici intermedi: gli stabilimenti di produzione;

c) nel settore della birra: le fabbriche e gli annessi opifici di condizionamento;

d) nel settore del vino, fatto salvo quanto previsto nell'articolo 37, comma 1, e nel settore delle bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra: le cantine e gli stabilimenti di produzione.

2. Il regime del deposito fiscale può essere autorizzato, quando è funzionale a soddisfare oggettive condizioni di operatività dell'impianto, nei casi seguenti:

a) opifici promiscui di trasformazione e di condizionamento nel settore dell'alcole etilico;

b) impianti e opifici di solo condizionamento dei prodotti soggetti ad accisa;

c) magazzini di invecchiamento degli spiriti;

d) magazzini delle distillerie e degli opifici di rettificazione ubicati fuori dei predetti impianti;

e) magazzini delle fabbriche e degli opifici di condizionamento di birra ubicati fuori dei predetti impianti;

f) impianti di condizionamento e depositi di vino e di bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra che effettuano movimentazioni intracomunitarie;

g) fabbriche di birra con produzione annua non superiore a 10.000 ettolitri;

h) depositi doganali autorizzati a custodire prodotti sottoposti ad accisa.

3. La gestione in regime di deposito fiscale può essere autorizzata per i magazzini di commercianti all'ingrosso di prodotti soggetti ad accisa quando, oltre a ricorrere la condizione di cui al comma 2, la detenzione di prodotti in regime sospensivo risponde ad adeguate esigenze economiche.

4. L'esercizio dei depositi fiscali autorizzati ai sensi dei commi 2 e 3 è subordinato al rilascio della licenza di cui all'articolo 63.

5. La cauzione prevista dall'articolo 5, comma 3, in relazione alla quantità massima di prodotti che può essere detenuta nel deposito fiscale, è dovuta nelle seguenti misure, riferite all'ammontare dell'accisa gravante sui prodotti custoditi:

a) 1 per cento, per gli stabilimenti e opifici di cui al comma 1 e per gli opifici di cui al comma 2, lettere a), c) e g);

b) 10 per cento, per tutti gli altri impianti e magazzini; per gli esercenti che hanno aderito alla tenuta dei dati relativi alle contabilità dei prodotti esclusivamente in forma telematica si applica quanto indicato alla lettera a).

6. La cauzione di cui al comma 5 è dovuta in misura pari all'ammontare dell'accisa se i prodotti custoditi sono condizionati e muniti di contrassegno fiscale.

7. Nei recinti dei depositi fiscali non possono essere detenuti prodotti alcolici ad imposta assoluta, eccetto quelli strettamente necessari per il consumo aziendale, stabiliti per quantità e qualità dal competente ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli";

l) all'articolo 35:

1) al comma 1:

1.1) al terzo periodo, dopo la parola: "derivata" sono inserite le seguenti: ", con esclusione degli zuccheri contenuti in bevande non alcoliche aggiunte alla birra prodotta";

1.2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Con determinazione del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono stabiliti o variati i metodi di rilevazione del grado Plato.";

2) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Per il controllo della produzione sono installati misuratori delle materie prime nonché contatori per la determinazione del numero degli imballaggi preconfezionati e delle confezioni e, nei casi previsti, della birra a monte del condizionamento e dei semilavorati. Ultimate le operazioni di

condizionamento, il prodotto è custodito in apposito magazzino, preso in carico dal depositario e accertato dall'ufficio dell'Agenzia";

3) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Il condizionamento della birra può essere effettuato anche in fabbriche diverse da quella di produzione o in appositi opifici di imbottigliamento gestiti in regime di deposito fiscale, presso cui sono installati i contatori per la determinazione del numero degli imballaggi preconfezionati e delle confezioni";

4) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Per le fabbriche che hanno una potenzialità di produzione mensile non superiore a venti ettolitri, è in facoltà dell'Agenzia stipulare convenzioni di abbonamento, valevoli per un anno, con corresponsione dell'accisa convenuta in due rate semestrali anticipate, ferma restando l'applicabilità del comma 3-*bis*";

5) al comma 6, lettera *a*), la parola: "due" è sostituita dalla seguente: "tre";

m) all'articolo 36, comma 4, la parola: "Negli" è sostituita dalle seguenti: "Fatto salvo quanto previsto dal comma 1-*bis* dell'articolo 37, negli";

n) all'articolo 37, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-*bis*. In vigore dell'aliquota d'accisa zero, fermi restando i vincoli di circolazione previsti in caso di trasferimenti all'interno dell'Unione europea, la circolazione del vino nel territorio dello Stato avviene con la scorta dei documenti di accompagnamento previsti dalle disposizioni relative al settore vitivinicolo per i trasporti che iniziano e si concludono nel territorio nazionale. Gli obblighi di contabilizzazione annuale dei dati di produzione e di redazione dell'inventario fisico delle materie prime, dei prodotti semilavorati e dei prodotti finiti sono assolti dagli esercenti i depositi fiscali di vino mediante le dichiarazioni obbligatorie e la tenuta dei registri, compresa la rilevazione delle giacenze effettive in occasione della chiusura annua dei conti, disciplinati dal regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione, del 26 maggio 2009";

o) alla tabella A:

1) dopo il numero 4 è inserito il seguente:

"4-*bis*. Gasolio commerciale usato come carburante: euro 403,22 per mille litri";

2) il numero 9 è sostituito dal seguente:

"9. Produzione di forza motrice con motori fissi, azionati con prodotti energetici diversi dal gas naturale e utilizzati all'interno di delimitati stabilimenti industriali, agricolo-industriali, laboratori, cantieri di ricerche di idrocarburi e di forze endogene e cantieri di costruzione e azionamento di macchine impiegate nei porti, non ammesse alla circolazione su strada, destinate alla movimentazione di merci per operazioni di trasbordo: 30 per cento aliquota normale"».

L'articolo 5 è sostituito dal seguente:

«Art. 5. -- (*Dichiarazione integrativa a favore e ravvedimento*). -- 1. Al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, i commi 8 e 8-*bis* sono sostituiti dai seguenti:

"8. Salva l'applicazione delle sanzioni e ferma restando l'applicazione dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, le dichiarazioni dei redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dei sostituti d'imposta possono essere integrate per correggere errori od omissioni, compresi quelli che abbiano determinato l'indicazione di un maggiore o di un minore imponibile o, comunque, di un maggiore o di un minore debito d'imposta ovvero di un maggiore o di un minore credito, mediante successiva dichiarazione da presentare, secondo le disposizioni di cui all'articolo 3, utilizzando modelli conformi a quelli approvati per il periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione, non oltre i termini stabiliti dall'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

8-*bis*. L'eventuale credito derivante dal minor debito o dal maggiore credito risultante dalle dichiarazioni di cui al comma 8 può essere utilizzato in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Ferma restando in ogni caso l'applicabilità della disposizione

di cui al primo periodo per i casi di correzione di errori contabili di competenza, nel caso in cui la dichiarazione oggetto di integrazione a favore sia presentata oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo, il credito di cui al periodo precedente può essere utilizzato in compensazione, ai sensi del citato articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, per eseguire il versamento di debiti maturati a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa; in tal caso, nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta in cui è presentata la dichiarazione integrativa è indicato il credito derivante dal minor debito o dal maggiore credito risultante dalla dichiarazione integrativa. Resta ferma in ogni caso per il contribuente la possibilità di far valere, anche in sede di accertamento o di giudizio, eventuali errori, di fatto o di diritto, che abbiano inciso sull'obbligazione tributaria, determinando l'indicazione di un maggiore imponibile, di un maggiore debito d'imposta o, comunque, di un minore credito";

b) all'articolo 8:

1) al comma 6, le parole: "all'articolo 2, commi 7, 8, 8-bis e 9" sono sostituite dalle seguenti: "all'articolo 2, commi 7 e 9";

2) dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:

6-bis. Salva l'applicazione delle sanzioni e ferma restando l'applicazione dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, le dichiarazioni dell'imposta sul valore aggiunto possono essere integrate per correggere errori od omissioni, compresi quelli che abbiano determinato l'indicazione di un maggiore o di un minore imponibile o, comunque, di un maggiore o di un minore debito d'imposta ovvero di una maggiore o di una minore eccedenza detraibile, mediante successiva dichiarazione da presentare, secondo le disposizioni di cui all'articolo 3, utilizzando modelli conformi a quelli approvati per il periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione, non oltre i termini stabiliti dall'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

6-ter. L'eventuale credito derivante dal minor debito o dalla maggiore eccedenza detraibile risultante dalle dichiarazioni di cui al comma *6-bis*, presentate entro il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo, può essere portato in detrazione in sede di liquidazione periodica o di dichiarazione annuale, ovvero utilizzato in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero, sempreché ricorrano per l'anno per cui è presentata la dichiarazione integrativa i requisiti di cui agli articoli 30 e 34, comma 9, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, chiesto a rimborso.

6-quater. L'eventuale credito derivante dal minor debito o dalla maggiore eccedenza detraibile risultante dalle dichiarazioni di cui al comma *6-bis*, presentate oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo, può essere chiesto a rimborso ove ricorrano, per l'anno per cui è presentata la dichiarazione integrativa, i requisiti di cui agli articoli 30 e 34, comma 9, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ovvero può essere utilizzato in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, per eseguire il versamento di debiti maturati a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa. Nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta in cui è presentata la dichiarazione integrativa è indicato il credito derivante dal minor debito o dal maggiore credito risultante dalla dichiarazione integrativa.

6-quinquies. Resta ferma in ogni caso per il contribuente la possibilità di far valere, anche in sede di accertamento o di giudizio, eventuali errori, di fatto o di diritto, che abbiano inciso sull'obbligazione tributaria, determinando l'indicazione di un maggiore imponibile, di un maggiore debito d'imposta o, comunque, di una minore eccedenza detraibile".

1-bis. All'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma *1-bis* sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e, limitatamente alle lettere *b-bis*) e *b-ter*), ai tributi doganali e alle accise amministrati dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli";

b) al comma *1-ter* è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La preclusione di cui al comma 1, primo

periodo, salva la notifica di avvisi di pagamento e atti di accertamento, non opera neanche per i tributi doganali e per le accise amministrati dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli".

2. All'articolo 1, comma 640, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, le parole: "degli articoli 2, comma 8" sono sostituite dalle seguenti: "degli articoli 2, comma 8, e 8, comma 6-bis";

b) alla lettera b), le parole: "agli elementi" sono sostituite dalle seguenti: "ai soli elementi".

2-bis. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 22 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è sostituita dalla seguente:

"c) le ritenute alla fonte a titolo di acconto operate sui redditi che concorrono a formare il reddito complessivo e su quelli tassati separatamente. Le ritenute operate nell'anno successivo a quello di competenza dei redditi e anteriormente alla presentazione della dichiarazione dei redditi possono essere scomutate dall'imposta relativa al periodo d'imposta di competenza dei redditi o, alternativamente, dall'imposta relativa al periodo d'imposta nel quale sono state operate. Le ritenute operate dopo la presentazione della dichiarazione dei redditi si scomputano dall'imposta relativa al periodo d'imposta nel quale sono state operate. Le ritenute operate sui redditi delle società, associazioni e imprese indicate nell'articolo 5 si scomputano, nella proporzione ivi stabilita, dalle imposte dovute dai singoli soci, associati o partecipanti".

2-ter. Al primo periodo del terzo comma dell'articolo 25-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo le parole: "purché già operata al momento della presentazione della dichiarazione annuale" sono aggiunte le seguenti: ", o, alternativamente, dall'imposta relativa al periodo di imposta nel quale è stata operata"».

Dopo l'articolo 5 è inserito il seguente:

«Art. 5-bis. -- (Definizione delle controversie in materia di accise e di IVA afferente). -- 1. Al fine di agevolare la soluzione del contenzioso pendente in materia di accise e di IVA afferente, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli è autorizzata a definire con transazioni, entro il 30 settembre 2017, le liti fiscali pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, aventi ad oggetto il recupero dell'accisa su prodotti energetici, alcol e bevande alcoliche, alle seguenti condizioni:

a) le imposte oggetto del contenzioso devono riferirsi a fatti verificatisi anteriormente al 1° aprile 2010;

b) al soggetto passivo d'imposta è data facoltà di estinguere la pretesa tributaria procedendo al pagamento, da effettuare entro sessanta giorni dalla data di stipula della transazione, di un importo almeno pari al 20 per cento dell'accisa e della relativa imposta sul valore aggiunto per cui è causa, senza corresponsione di interessi, indennità di mora e sanzioni.

2. È consentito al soggetto passivo d'imposta di effettuare il pagamento dell'importo dovuto di cui al comma 1 mediante rate annuali, non superiori a sette, previa comunicazione al competente Ufficio delle dogane e versamento della prima rata entro la medesima scadenza prevista al comma 1, lettera b) ; sulle somme rateizzate sono dovuti gli interessi nella misura stabilita dall'articolo 1284 del codice civile, maggiorata di 2 punti. Resta fermo il recupero delle imposte nei confronti del responsabile del reato.

3. I contenziosi di cui al comma 1, alinea, sono sospesi, a richiesta del soggetto obbligato, per il quale ricorrano le condizioni di cui al medesimo comma, che dichiara di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo. Il pagamento di quanto previsto determina l'estinzione delle liti fiscali pendenti a tale titolo, in ogni stato e grado di giudizio.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano solo qualora sia stato definito il procedimento penale, eventualmente instaurato per i medesimi fatti dai quali deriva il contenzioso fiscale, senza che sia stata pronunciata una sentenza di condanna passata in giudicato in cui sia riconosciuto dolo o colpa grave dello stesso soggetto obbligato».

All'articolo 6:

al comma 1, alinea:

le parole da: «inclusi» *fino a:* «2015» *sono sostituite dalle seguenti:* «affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2016»;

la parola: «includere» *è sostituita dalla seguente:* «comprese»;

le parole da: «, anche» *fino a:* «del 1973» *sono sostituite dalle seguenti:* «delle somme di cui alle lettere a) e b), dilazionato in rate sulle quali sono dovuti, a decorrere dal 1° agosto 2017, gli interessi nella misura di cui all'articolo 21, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973. Fermo restando che il 70 per cento delle somme complessivamente dovute deve essere versato nell'anno 2017 e il restante 30 per cento nell'anno 2018, è effettuato il pagamento, per l'importo da versare distintamente in ciascuno dei due anni, in rate di pari ammontare, nel numero massimo di tre rate nel 2017 e di due rate nel 2018»;

al comma 2:

le parole: «novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto» *sono sostituite dalle seguenti:* «31 marzo 2017»;

è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Entro la stessa data del 31 marzo 2017 il debitore può integrare, con le predette modalità, la dichiarazione presentata anteriormente a tale data»;

al comma 3:

le parole da: «centottanta» *fino a:* «decreto» *sono sostituite dalle seguenti:* «il 31 maggio 2017»;

le parole da: «; in ogni caso» *fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti:* «, attenendosi ai seguenti criteri:

a) per l'anno 2017, la scadenza delle singole rate è fissata nei mesi di luglio, settembre e novembre;

b) per l'anno 2018, la scadenza delle singole rate è fissata nei mesi di aprile e settembre»;

dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

«3-bis. Ai fini di cui al comma 1, l'agente della riscossione fornisce ai debitori i dati necessari a individuare i carichi definibili ai sensi dello stesso comma 1:

a) presso i propri sportelli;

b) nell'area riservata del proprio sito *internet* istituzionale.

3-ter. Entro il 28 febbraio 2017, l'agente della riscossione, con posta ordinaria, avvisa il debitore dei carichi affidati nell'anno 2016 per i quali, alla data del 31 dicembre 2016, gli risulta non ancora notificata la cartella di pagamento ovvero inviata l'informazione di cui all'articolo 29, comma 1, lettera b), ultimo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ovvero notificato l'avviso di addebito di cui all'articolo 30, comma 1, del medesimo decreto-legge n. 78 del 2010»;

dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4-bis. Limitatamente ai carichi non inclusi in precedenti piani di dilazione in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la preclusione della rateizzazione di cui al comma 4, ultimo periodo, non opera se, alla data di presentazione della dichiarazione di cui al comma 1, erano trascorsi meno di sessanta giorni dalla data di notifica della cartella di pagamento ovvero dell'avviso di accertamento di cui all'articolo 29, comma 1, lettera a), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ovvero dell'avviso di addebito di cui all'articolo 30, comma 1, del medesimo decreto-legge n. 78 del 2010»;

al comma 5, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e, fermo restando quanto previsto dal comma 8, sono altresì sospesi, per i carichi oggetto della domanda di definizione di cui al comma 1, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere relativamente alle rate di tali dilazioni in scadenza in data successiva al 31 dicembre 2016»;

al comma 8:

alla lettera a), la parola: «inclusi» *è sostituita dalla seguente:* «compresi»;

alla lettera b), la parola: «includere» *è sostituita dalla seguente:* «comprese»;

dopo il comma 9 sono inseriti i seguenti:

«9-bis. Sono altresì compresi nella definizione agevolata di cui al comma 1 i carichi affidati agli agenti della riscossione che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito di istanza presentata dai debitori ai sensi del capo II, sezione prima, della legge 27 gennaio 2012, n. 3.

9-ter. Nelle proposte di accordo o del piano del consumatore presentate ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge 27 gennaio 2012, n. 3, i debitori possono estinguere il debito senza corrispondere le sanzioni, gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, provvedendo al pagamento del debito, anche falcidiato, nelle modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione dell'accordo o del piano del consumatore»;

al comma 10:

alla lettera a), le parole da: «lettere a)» fino a: «7 giugno 2007» sono sostituite dalle seguenti: «lettera a), delle decisioni 2007/436/CE/Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e 2014/335/UE/Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014»;

alla lettera b), le parole: «dell'articolo 14 del regolamento CE n. 659/1999» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 16 del regolamento (UE) n. 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015»;

la lettera e) è soppressa;

dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:

«e-bis) le altre sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti dagli enti previdenziali»;

il comma 11 è sostituito dal seguente:

«11. Per le sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi, compresi quelli di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689»;

al comma 12, le parole: «31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2019»;

dopo il comma 12 è inserito il seguente:

«12-bis. All'articolo 1, comma 684, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Le comunicazioni di inesigibilità relative a quote affidate agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, anche da soggetti creditori che hanno cessato o cessano di avvalersi delle società del Gruppo Equitalia Spa, sono presentate, per i ruoli consegnati negli anni 2014 e 2015, entro il 31 dicembre 2019 e, per quelli consegnati fino al 31 dicembre 2013, per singole annualità di consegna partendo dalla più recente, entro il 31 dicembre di ciascun anno successivo al 2019"»;

al comma 13, dopo le parole: «procedura concorsuale,» sono inserite le seguenti: «nonché in tutte le procedure di composizione negoziale della crisi d'impresa previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267,»;

dopo il comma 13 è aggiunto il seguente:

«13-bis. La definizione agevolata prevista dal presente articolo può riguardare il singolo carico iscritto a ruolo o affidato».

Dopo l'articolo 6 sono inseriti i seguenti:

«Art. 6-bis. -- (Rappresentanza e assistenza dei contribuenti). -- 1. All'articolo 63, secondo comma, terzo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo le parole: "decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545" sono inserite le seguenti: ", o ai professionisti di cui alla norma UNI 11511 certificati e qualificati ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4,".

Art. 6-ter. -- (Definizione agevolata delle entrate regionali e degli enti locali). -- 1. Con riferimento alle entrate, anche tributarie, delle regioni, delle province, delle città metropolitane e dei comuni, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale ai sensi del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, notificati, negli anni dal 2000 al 2016, dagli enti stessi e dai concessionari della riscossione di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i medesimi enti

territoriali possono stabilire, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti destinati a disciplinare le entrate stesse, l'esclusione delle sanzioni relative alle predette entrate. Gli enti territoriali, entro trenta giorni, danno notizia dell'adozione dell'atto di cui al primo periodo mediante pubblicazione nel proprio sito *internet* istituzionale.

2. Con il provvedimento di cui al comma 1 gli enti territoriali stabiliscono anche:

- a) il numero di rate e la relativa scadenza, che non può superare il 30 settembre 2018;
- b) le modalità con cui il debitore manifesta la sua volontà di avvalersi della definizione agevolata;
- c) i termini per la presentazione dell'istanza in cui il debitore indica il numero di rate con il quale intende effettuare il pagamento, nonché la pendenza di giudizi aventi a oggetto i debiti cui si riferisce l'istanza stessa, assumendo l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi;
- d) il termine entro il quale l'ente territoriale o il concessionario della riscossione trasmette ai debitori la comunicazione nella quale sono indicati l'ammontare complessivo delle somme dovute per la definizione agevolata, quello delle singole rate e la scadenza delle stesse.

3. A seguito della presentazione dell'istanza, sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto di tale istanza.

4. In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell'istanza. In tale caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.

5. Si applicano i commi 10 e 11 dell'articolo 6.

6. Per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano l'attuazione delle disposizioni del presente articolo avviene in conformità e compatibilmente con le forme e con le condizioni di speciale autonomia previste dai rispettivi statuti».

All'articolo 7:

al comma 1:

al capoverso Art. 5-octies:

al comma 1:

all'alinea, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Resta impregiudicata la facoltà di presentare l'istanza se, in precedenza, è stata già presentata, entro il 30 novembre 2015, ai soli fini di cui all'articolo 1, commi da 2 a 5, della legge 15 dicembre 2014, n. 186.»;

alla lettera b), la parola: «scadenti» è sostituita dalle seguenti: «che scadono», dopo le parole: «1° gennaio 2015» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,» e dopo le parole: «oggetto della procedura stessa» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;

alla lettera c), dopo le parole: «2009/65/CE» sono inserite le seguenti: «del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009»;

alla lettera e), le parole: «di cui all'articolo 5-quater e 5-quinquies» sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 5-quater e 5-quinquies»;

alla lettera f), le parole: «dall'articolo 4, comma 3, della legge 10 maggio 1976, n. 249» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 4, secondo comma, della legge 10 maggio 1976, n. 249, e successive modificazioni»;

alla lettera g):

al numero 1), le parole: «dalle lettere a), b) o c) dello stesso comma» sono sostituite dalle seguenti: «dalle lettere a), b) o c) del citato comma 4 dell'articolo 5-quinquies»;

ai numeri 2) e 3), dopo le parole: «suscettibili di generare tali redditi» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,» e le parole: «punto 1)» sono sostituite dalle seguenti: «numero 1)»;

alla lettera i), le parole: «del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227» sono soppresse, le parole: «, contanti» sono sostituite dalle seguenti: «o denaro contante», le parole: «lettera a) del medesimo decreto-legge» sono sostituite dalle

seguenti: «lettera a),» e le parole: «5-septies del medesimo decreto-legge» sono sostituite dalle

seguenti: «5-septies»;

al comma 3:

all'alinea:

al secondo periodo, le parole: «, come modificata dal presente articolo» sono soppresse;

dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Resta impregiudicata la facoltà di presentare l'istanza se, in precedenza, è stata già presentata, entro il 30 novembre 2015, ai soli fini di cui agli articoli da 5-quater a 5-septies del presente decreto.»;

al terzo periodo, dopo le parole: «al portatore» sono inserite le seguenti: «, si presume, salva prova contraria, che essi siano derivati da redditi conseguiti, in quote costanti, a seguito di violazione degli obblighi di dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti di imposta, commesse nell'anno 2015 e nei quattro periodi d'imposta precedenti, e»;

alla lettera a), le parole: «, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227» sono soppresse;

alla lettera b), le parole: «presso le quali» sono sostituite dalle seguenti: «nelle quali»;

alla lettera c), le parole: «provvedono entro la data di presentazione della relazione e dei documenti allegati al versamento dei contanti e al deposito valori» sono sostituite dalle seguenti: «provvedono, entro la data di presentazione della relazione e dei documenti allegati, al versamento dei contanti e al deposito dei valori» e le parole: «su una relazione vincolata» sono sostituite dalle seguenti: «in un rapporto vincolato»;

i commi 4 e 5 sono rinumerati, rispettivamente, come commi 2 e 3;

al comma 4, rinumerato come comma 2, le parole: «come modificato dal presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «introdotto dal comma 1 del presente articolo» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per i contribuenti che si sono avvalsi delle disposizioni di cui agli articoli da 5-quater a 5-septies del decreto-legge n. 167 del 1990, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 227 del 1990, introdotti dall'articolo 1, comma 1, della legge 15 dicembre 2014, n. 186, non si applicano le sanzioni in caso di omissione degli adempimenti previsti dall'articolo 4, comma 1, del medesimo decreto-legge n. 167 del 1990, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 227 del 1990, per i periodi d'imposta successivi a quelli per i quali si sono perfezionati gli adempimenti connessi alle disposizioni di cui alla citata legge n. 186 del 2014, a condizione che gli adempimenti medesimi siano eseguiti entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.»;

al comma 5, rinumerato come comma 3, al capoverso 17-bis, la parola: «effettive» è soppressa e la parola: «creazione» è sostituita dalla seguente: «formazione».

Al capo III, dopo l'articolo 7 sono aggiunti i seguenti:

«Art. 7-bis. -- (Introduzione di indici sintetici di affidabilità per la promozione dell'osservanza degli obblighi fiscali, per la semplificazione degli adempimenti e per la contestuale soppressione della disciplina degli studi di settore). -- 1. A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono individuati indici sintetici di affidabilità fiscale cui sono collegati livelli di premialità per i contribuenti più affidabili, anche consistenti nell'esclusione o nella riduzione dei termini per gli accertamenti, al fine di promuovere l'adempimento degli obblighi tributari e il rafforzamento della collaborazione tra l'Amministrazione finanziaria e i contribuenti.

2. Contestualmente all'adozione degli indici di cui al comma 1 cessano di avere effetto, al fine dell'accertamento dei tributi, le disposizioni relative agli studi di settore previsti dall'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e ai parametri previsti dall'articolo 3, commi da 181 a 189, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

Art. 7-ter. -- (Esenzione dell'Autorità nazionale anticorruzione dal vincolo di riduzione delle spese di funzionamento). -- 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente

decreto, non trova applicazione, nel limite di 1 milione di euro per l'anno 2016 e di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017, per l'Autorità nazionale anticorruzione, il vincolo di riduzione delle spese di funzionamento di cui all'articolo 19, comma 3, lettera c), del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Alla compensazione degli effetti finanziari derivanti dal primo periodo in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, nella misura di 1 milione di euro per l'esercizio 2016 e di 10 milioni di euro a decorrere dall'esercizio 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

Art. 7-quater. -- (Disposizioni in materia di semplificazione fiscale). -- 1. All'articolo 32, primo comma, numero 2), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "o compensi" sono soppresse;

b) dopo le parole: "rapporti od operazioni" sono inserite le seguenti: "per importi superiori a euro 1.000 giornalieri e, comunque, a euro 5.000 mensili".

2. All'articolo 110, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: "La conversione in euro dei saldi di conto delle stabili organizzazioni all'estero si effettua secondo il cambio utilizzato nel bilancio in base ai corretti principi contabili e le differenze rispetto ai saldi di conto dell'esercizio precedente non concorrono alla formazione del reddito. Per le imprese che intrattengono in modo sistematico rapporti in valuta estera è consentita la tenuta della contabilità plurimonetaria con l'applicazione del cambio utilizzato nel bilancio in base ai corretti principi contabili ai saldi dei relativi conti".

3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016. Sono fatti salvi i comportamenti pregressi posti in essere in conformità alle disposizioni introdotte dal comma 2.

4. L'importo della riserva di traduzione, risultante dal bilancio relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2016, che abbia concorso alla formazione del reddito imponibile, è riassorbito in cinque quote costanti a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.

5. All'articolo 54, comma 5, secondo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: "alimenti e bevande" sono inserite le seguenti: ", nonché le prestazioni di viaggio e trasporto,". La disposizione di cui al periodo precedente si applica a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.

6. All'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"In deroga all'articolo 149-bis del codice di procedura civile e alle modalità di notificazione previste dalle norme relative alle singole leggi d'imposta non compatibili con quelle di cui al presente comma, la notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati alle imprese individuali o costituite in forma societaria e ai professionisti iscritti in albi o elenchi istituiti con legge dello Stato può essere effettuata direttamente dal competente ufficio con le modalità previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo di posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC). All'ufficio sono consentite la consultazione telematica e l'estrazione, anche in forma massiva, di tali indirizzi. Se la casella di posta elettronica risulta satura, l'ufficio effettua un secondo tentativo di consegna decorsi almeno sette giorni dal primo invio. Se anche a seguito di tale tentativo la casella di posta elettronica risulta satura oppure se l'indirizzo di posta elettronica del destinatario non risulta valido o attivo, la notificazione deve essere eseguita mediante deposito telematico dell'atto nell'area riservata del sito *internet* della società InfoCamere Scpa e pubblicazione, entro il secondo giorno successivo a quello di deposito, del relativo avviso nello

stesso sito, per la durata di quindici giorni; l'ufficio inoltre dà notizia al destinatario dell'avvenuta notificazione dell'atto a mezzo di lettera raccomandata, senza ulteriori adempimenti a proprio carico. Ai fini del rispetto dei termini di prescrizione e decadenza, la notificazione si intende comunque perfezionata per il notificante nel momento in cui il suo gestore della casella di posta elettronica certificata gli trasmette la ricevuta di accettazione con la relativa attestazione temporale che certifica l'avvenuta spedizione del messaggio, mentre per il destinatario si intende perfezionata alla data di avvenuta consegna contenuta nella ricevuta che il gestore della casella di posta elettronica certificata del destinatario trasmette all'ufficio o, nei casi di cui al periodo precedente, nel quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione dell'avviso nel sito *internet* della società InfoCamere Scpa. Nelle more della piena operatività dell'anagrafe nazionale della popolazione residente, per i soggetti diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata da inserire nell'INI-PEC, la notificazione può essere eseguita a coloro che ne facciano richiesta, all'indirizzo di posta elettronica certificata di cui sono intestatari, all'indirizzo di posta elettronica certificata di uno dei soggetti di cui all'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, ovvero del coniuge, di un parente o affine entro il quarto grado di cui all'articolo 63, secondo comma, secondo periodo, del presente decreto, specificamente incaricati di ricevere le notifiche per conto degli interessati, secondo le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Nelle ipotesi di cui al periodo precedente, l'indirizzo dichiarato nella richiesta ha effetto, ai fini delle notificazioni, dal quinto giorno libero successivo a quello in cui l'ufficio attesta la ricezione della richiesta stessa. Se la casella di posta elettronica del contribuente che ha effettuato la richiesta risulta satura, l'ufficio effettua un secondo tentativo di consegna decorsi almeno sette giorni dal primo invio. Se anche a seguito di tale tentativo la casella di posta elettronica risulta satura oppure nei casi in cui l'indirizzo di posta elettronica del contribuente non risulta valido o attivo, si applicano le disposizioni in materia di notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente, comprese le disposizioni del presente articolo diverse da quelle del presente comma e quelle del codice di procedura civile dalle stesse non modificate, con esclusione dell'articolo 149-*bis* del codice di procedura civile".

7. Le disposizioni di cui al comma 6 si applicano alle notificazioni degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati ai contribuenti effettuate a decorrere dal 1° luglio 2017. Resta ferma per gli avvisi e gli altri atti che per legge devono essere notificati fino al 30 giugno 2017 la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

8. Il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al settimo comma dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, introdotto dal comma 6 del presente articolo, è emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

9. All'articolo 26, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le parole da: "risultante dagli elenchi" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC), ovvero, per i soggetti che ne fanno richiesta, diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata da inserire nell'INI-PEC, all'indirizzo dichiarato all'atto della richiesta. In tali casi, si applicano le disposizioni dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600".

10. Per soddisfare l'esigenza di massima tutela giurisdizionale del debitore iscritto a ruolo, le notificazioni delle cartelle e degli altri atti della riscossione relative alle imprese individuali o costituite in forma societaria, ai professionisti iscritti in albi o elenchi e agli altri soggetti che hanno richiesto la notificazione all'indirizzo di posta elettronica certificata, eventualmente eseguite nel periodo dal 1° giugno 2016 alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto con modalità diverse dalla posta elettronica certificata, sono rinnovate mediante invio all'indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario e i termini di impugnazione degli stessi atti decorrono, in via esclusiva, dalla data di rinnovazione della notificazione.

11. La notificazione degli atti relativi alle operazioni catastali e alle correlate sanzioni, che per legge devono essere notificate ai soggetti obbligati alle dichiarazioni di aggiornamento, può essere eseguita direttamente dal competente ufficio, oltre che con le modalità già previste dalle disposizioni vigenti, anche a mezzo di posta elettronica certificata, con le modalità previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, all'indirizzo risultante dagli elenchi istituiti a tale fine dalla legge.
12. Per le notificazioni di cui al comma 11, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 60, settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, introdotto dal comma 6 del presente articolo. Nel caso di pubbliche amministrazioni la notificazione può essere effettuata all'indirizzo risultante dall'indice degli indirizzi della pubblica amministrazione e dei gestori di pubblici servizi, di cui all'articolo 6-ter del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
13. Le disposizioni dei commi 11 e 12 si applicano alle notificazioni effettuate a decorrere dal 1° luglio 2017.
14. All'articolo 4, comma 6-*quater*, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, le parole: "28 febbraio" sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo".
15. La disposizione di cui al comma 14 si applica a decorrere dall'anno 2017, con riferimento alle certificazioni riguardanti il periodo d'imposta 2016.
16. All'articolo 37, comma 11-*bis*, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I termini per la trasmissione dei documenti e delle informazioni richiesti ai contribuenti dall'Agenzia delle entrate o da altri enti impositori sono sospesi dal 1° agosto al 4 settembre, esclusi quelli relativi alle richieste effettuate nel corso delle attività di accesso, ispezione e verifica, nonché delle procedure di rimborso ai fini dell'imposta sul valore aggiunto."
17. Sono sospesi dal 1° agosto al 4 settembre i termini di trenta giorni previsti dagli articoli 2, comma 2, e 3, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, e dall'articolo 1, comma 412, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, per il pagamento delle somme dovute, rispettivamente, a seguito dei controlli automatici effettuati ai sensi degli articoli 36-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 54-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1972, n. 633, e a seguito dei controlli formali effettuati ai sensi dell'articolo 36-*ter* del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 e della liquidazione delle imposte sui redditi assoggettati a tassazione separata.
18. I termini di sospensione relativi alla procedura di accertamento con adesione si intendono cumulabili con il periodo di sospensione feriale dell'attività giurisdizionale.
19. All'articolo 17, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, le parole: "entro il 16 giugno" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 giugno", le parole: "entro il giorno 16", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "entro l'ultimo giorno" e le parole: ", compresa quella unificata,", ovunque ricorrono, sono soppresse. Le disposizioni di cui al periodo precedente hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2017.
20. Agli articoli 6, comma 1, e 7, comma 1, lettera *b*), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542, le parole: "per il pagamento delle somme dovute in base alla dichiarazione unificata annuale" sono sostituite dalle seguenti: "dall'articolo 17, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435".
21. All'articolo 16 del decreto del Ministro delle finanze 24 dicembre 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 305 del 30 dicembre 1993, la lettera *c*) è abrogata.
22. La disposizione di cui al comma 21 si applica alle comunicazioni relative alle annotazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2017.
23. All'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Gli obblighi di indicazione nella dichiarazione dei redditi previsti nel comma 1 non sussistono altresì per gli immobili situati

all'estero per i quali non siano intervenute variazioni nel corso del periodo d'imposta, fatti salvi i versamenti relativi all'imposta sul valore degli immobili situati all'estero, di cui al decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214."

24. L'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è sostituito dal seguente:

"3. Nei casi di omessa richiesta di registrazione del contratto di locazione si applica l'articolo 69 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. La mancata presentazione della comunicazione relativa alla proroga del contratto non comporta la revoca dell'opzione esercitata in sede di registrazione del contratto di locazione qualora il contribuente abbia mantenuto un comportamento coerente con la volontà di optare per il regime della cedolare secca, effettuando i relativi versamenti e dichiarando i redditi da cedolare secca nel relativo quadro della dichiarazione dei redditi. In caso di mancata presentazione della comunicazione relativa alla proroga, anche tacita, o alla risoluzione del contratto di locazione per il quale è stata esercitata l'opzione per l'applicazione della cedolare secca, entro trenta giorni dal verificarsi dell'evento, si applica la sanzione nella misura fissa pari a euro 100, ridotta a euro 50 se la comunicazione è presentata con ritardo non superiore a trenta giorni".

25. I soggetti tenuti al pagamento dell'imposta di bollo per gli assegni circolari di cui all'articolo 10 della parte I della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, in alternativa alle modalità di dichiarazione e versamento ivi disciplinate, possono utilizzare, su opzione, le modalità previste per il pagamento dell'imposta di bollo in modo virtuale di cui agli articoli 15 e 15-bis del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 642 del 1972. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità per l'esercizio dell'opzione.

26. Il comma 25 si applica a decorrere dall'anno 2017.

27. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) salvo quanto previsto alla lettera e), numero 3), le parole: "mancato rinnovo", ovunque ricorrono, sono sostituite dalla seguente: "revoca";

b) all'articolo 115, comma 4, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Al termine del triennio l'opzione si intende tacitamente rinnovata per un altro triennio a meno che non sia revocata, secondo le modalità e i termini previsti per la comunicazione dell'opzione. La disposizione di cui al periodo precedente si applica al termine di ciascun triennio.";

c) all'articolo 117, comma 3, l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: "Al termine del triennio l'opzione si intende tacitamente rinnovata per un altro triennio a meno che non sia revocata, secondo le modalità e i termini previsti per la comunicazione dell'opzione. La disposizione di cui al periodo precedente si applica al termine di ciascun triennio. In caso di rinnovo tacito dell'opzione la società o ente controllante può modificare il criterio utilizzato, ai sensi dell'articolo 124, comma 4, per l'eventuale attribuzione delle perdite residue, in caso di interruzione anticipata della tassazione di gruppo o di revoca dell'opzione, alle società che le hanno prodotte, nella dichiarazione dei redditi presentata nel periodo d'imposta a decorrere dal quale si intende rinnovare l'opzione. Nel caso venga meno il requisito del controllo di cui al comma 1 si determinano le conseguenze di cui all'articolo 124.";

d) all'articolo 124:

1) al comma 4, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: "In alternativa a quanto previsto dal primo periodo, le perdite fiscali risultanti dalla dichiarazione di cui all'articolo 122 sono attribuite alle società che le hanno prodotte al netto di quelle utilizzate e nei cui confronti viene meno il requisito del controllo secondo i criteri stabiliti dai soggetti interessati. Il criterio utilizzato per l'eventuale attribuzione delle perdite residue, in caso di interruzione anticipata della tassazione di gruppo, alle società che le hanno prodotte è comunicato all'Agenzia delle entrate all'atto della comunicazione dell'esercizio dell'opzione o in caso di rinnovo tacito della stessa ai sensi dell'articolo 117, comma 3.";

2) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

"4-bis. Entro lo stesso termine previsto dal comma 2, la società o l'ente controllante è tenuto a

comunicare all'Agenzia delle entrate l'importo delle perdite residue attribuito a ciascun soggetto";
e) all'articolo 125:

1) al comma 1, le parole: "l'opzione rinnovata non riguardi entrambe le società di cui alla predetta lettera b)" sono sostituite dalle seguenti: "la revoca riguardi almeno una delle società di cui alla predetta lettera b)";

2) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La società o l'ente controllante è tenuto a comunicare all'Agenzia delle entrate l'importo delle perdite residue attribuite a ciascun soggetto, secondo le modalità e i termini previsti per la comunicazione della revoca.";

3) al comma 3, le parole: "il mancato rinnovo" sono sostituite dalle seguenti: "la revoca";

f) all'articolo 132, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Permanendo il requisito del controllo, come definito nell'articolo 133, l'opzione di cui all'articolo 131 ha durata per cinque esercizi del soggetto controllante ed è irrevocabile. Al termine del quinquennio l'opzione si intende tacitamente rinnovata per il successivo triennio a meno che non sia revocata, secondo le modalità e i termini previsti per la comunicazione dell'opzione. La disposizione di cui al periodo precedente si applica al termine di ciascun triennio";

g) all'articolo 155, comma 1, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: "L'opzione è irrevocabile per dieci esercizi sociali. Al termine del decennio l'opzione si intende tacitamente rinnovata per un altro decennio a meno che non sia revocata, secondo le modalità e i termini previsti per la comunicazione dell'opzione. La disposizione di cui al periodo precedente si applica al termine di ciascun decennio".

28. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, adegua le vigenti disposizioni ministeriali alle modificazioni introdotte dal comma 27.

29. Anche per l'esercizio delle opzioni che devono essere comunicate con la dichiarazione dei redditi da presentare nel corso del primo periodo di valenza del regime opzionale resta fermo quanto stabilito dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44.

30. Le disposizioni di cui ai commi da 27 a 29 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.

31. All'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, la lettera c) è abrogata.

32. All'articolo 38-bis, commi 3, alinea, e 4, alinea, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: "15.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "30.000 euro".

33. Al decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 1973, n. 601, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 20:

1) i commi primo, secondo e terzo sono sostituiti dai seguenti:

"Gli enti che effettuano le operazioni indicate dagli articoli 15 e 16 presentano, in via telematica, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, una dichiarazione relativa alle operazioni effettuate nel corso dell'esercizio stesso, utilizzando il modello approvato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.

Gli enti di cui al primo comma liquidano l'imposta dovuta ed effettuano, entro il termine di presentazione della dichiarazione, il versamento a saldo dell'imposta liquidata. Gli stessi enti provvedono a versare, a titolo di acconto, una somma pari al 95 per cento dell'imposta sostitutiva che risulta dovuta sulle operazioni effettuate nell'esercizio precedente. L'acconto è versato in due rate, la prima nella misura del 45 per cento e la seconda per il restante importo, rispettivamente entro il termine di presentazione della dichiarazione ed entro il sesto mese successivo a detto termine.

Se l'ammontare dei versamenti effettuati a titolo di acconto ai sensi del secondo comma è superiore a quello dell'imposta sostitutiva che risulta dovuta in base alla dichiarazione, l'eccedenza può essere computata in diminuzione dal versamento dell'imposta dovuta, a saldo o in acconto, ovvero può essere chiesta a rimborso";

2) al quinto comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'amministrazione finanziaria,

avvalendosi di procedure automatizzate, procede al controllo della regolarità dell'autoliquidazione e dei versamenti dell'imposta e, qualora, sulla base degli elementi desumibili dalla dichiarazione e dai versamenti, risulti dovuta una maggiore imposta o risultino versamenti in tutto o in parte non eseguiti o tardivi, notifica, entro tre anni dalla scadenza del termine previsto per la presentazione della dichiarazione, apposito avviso di liquidazione con l'applicazione degli interessi e delle sanzioni di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.";

b) all'articolo 20-*bis*, il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. Alle operazioni di cui al presente articolo non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 20, secondo comma, secondo e terzo periodo".

34. Il comma 4 dell'articolo 8 del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, e i commi 3 e 3-*bis* dell'articolo 3 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202, sono abrogati.

35. Le disposizioni di cui ai commi 33 e 34 si applicano a decorrere dalle operazioni effettuate nell'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.

36. Il comma 3 dell'articolo 6 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237, è sostituito dal seguente:

"3. A decorrere dal 1° luglio 2017, la riscossione delle tasse ipotecarie e dei tributi speciali di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *h*) e *i*), da corrispondere agli uffici provinciali -- territorio dell'Agenzia delle entrate è effettuata mediante:

a) versamento unitario, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;

b) contrassegni sostitutivi;

c) carte di debito o prepagate;

d) modalità telematiche;

e) altri strumenti di pagamento elettronico".

37. Le modalità attuative delle disposizioni di cui al comma 36 sono stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.

38. L'articolo 24 della legge 27 febbraio 1985, n. 52, è sostituito dal seguente:

"Art. 24. -- *I*. Nelle conservatorie l'orario di apertura al pubblico di cui all'articolo 2677 del codice civile è fissato dalle ore 8,30 alle ore 13 dei giorni feriali, con esclusione del sabato. Le ispezioni nei registri immobiliari e il rilascio di copie di formalità e di certificazioni possono essere effettuati, oltre che nell'orario di apertura al pubblico di cui al periodo precedente, anche negli orari pubblicati nel sito *internet* dell'Agenzia delle entrate.

2. Fino alla soppressione dei servizi di cassa degli uffici, nell'ultimo giorno lavorativo del mese l'orario per i servizi al pubblico è limitato fino alle ore 11".

39. Le disposizioni di cui al comma 38 entrano in vigore il 1° febbraio 2017.

40. A decorrere dal 1° luglio 2017, con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare di concerto con il Ministero della giustizia e da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, sono istituite sezioni stralcio delle conservatorie dei registri immobiliari, che possono essere ubicate anche in luogo diverso da quello in cui è situato l'ufficio territorialmente competente, ferme restando le circoscrizioni stabilite ai sensi della legge 25 luglio 1971, n. 545.

41. Con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministero della giustizia, di concerto con l'Agenzia delle entrate, sono stabilite, nel rispetto della normativa speciale e dei principi stabiliti dal codice civile:

a) le categorie di registri e di documenti da conservare, ai sensi del libro VI del codice civile, presso le sezioni stralcio, con la specifica individuazione dei rispettivi periodi temporali di riferimento;

b) le modalità di conservazione e accesso ai registri e ai documenti tenuti nella sezione stralcio, anche in relazione agli obblighi del conservatore previsti dagli articoli 2673 e seguenti del codice civile.

42. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 73 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

"2-ter. La registrazione delle sentenze e degli altri atti recanti condanna al risarcimento del danno prodotto da fatti costituenti reato deve essere richiesta entro trenta giorni dalla data in cui sono divenuti definitivi.

2-quater. Le parti in causa possono segnalare all'ufficio giudiziario, anche per il tramite del proprio difensore, la sussistenza dei presupposti previsti per la registrazione, con prenotazione a debito, degli atti giudiziari di cui al comma 2-ter, nel termine di dieci giorni dalla data di pubblicazione o emanazione. In tal caso, l'eventuale mancata ammissione del provvedimento alla prenotazione a debito deve essere motivata dall'ufficio giudiziario con apposito atto, da trasmettere all'ufficio finanziario unitamente alla richiesta di registrazione";

b) all'articolo 73-bis:

1) al comma 1, le parole: "entro cinque giorni" sono sostituite dalle seguenti: "entro trenta giorni";

2) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"1-bis. Si applicano le disposizioni del comma 2-quater dell'articolo 73".

43. Al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 13, il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Per i provvedimenti e gli atti di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c), diversi dai decreti di trasferimento e dagli atti da essi ricevuti, i cancellieri devono richiedere la registrazione decorsi dieci giorni ed entro trenta giorni da quello in cui il provvedimento è stato pubblicato o emanato quando dagli atti del procedimento sono desumibili gli elementi previsti dal comma 4-bis dell'articolo 67 o, in mancanza di tali elementi, entro trenta giorni dalla data di acquisizione degli stessi";

b) all'articolo 59, comma 1, lettera d), dopo le parole: "le sentenze" sono inserite le seguenti: "e gli altri atti degli organi giurisdizionali";

c) all'articolo 60, comma 2, dopo le parole: "Nelle sentenze" sono inserite le seguenti: "e negli altri atti degli organi giurisdizionali" e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "L'ufficio finanziario, qualora ravvisi elementi che consentano la riconducibilità dei provvedimenti giurisdizionali all'ambito applicativo dell'articolo 59, comma 1, lettera d), può sospendere la liquidazione e segnalare la sussistenza di tali elementi all'ufficio giudiziario. Nel termine di trenta giorni dal ricevimento della segnalazione, l'ufficio giudiziario deve fornire il proprio parere all'ufficio finanziario, motivando, con apposito atto, l'eventuale mancata ammissione del provvedimento alla prenotazione a debito."

44. All'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il comma 15-quinquies è sostituito dal seguente:

"15-quinquies. L'Agenzia delle entrate procede d'ufficio alla chiusura delle partite IVA dei soggetti che, sulla base dei dati e degli elementi in suo possesso, risultano non aver esercitato nelle tre annualità precedenti attività di impresa ovvero attività artistiche o professionali. Sono fatti salvi i poteri di controllo e accertamento dell'amministrazione finanziaria. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione del presente comma, prevedendo forme di comunicazione preventiva al contribuente".

45. All'articolo 5, comma 6, primo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, le parole: "di inizio, variazione o cessazione di attività" sono sostituite dalle seguenti: "di inizio o variazione di attività".

46. All'articolo 16 del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. I CAF-dipendenti e i professionisti abilitati, fermo restando il termine del 10 novembre per la trasmissione delle dichiarazioni integrative di cui all'articolo 14, possono tuttavia completare le attività di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 del presente articolo entro il 23 luglio di ciascun anno, a condizione che entro il 7 luglio dello stesso anno abbiano effettuato la trasmissione di almeno l'80 per cento delle medesime dichiarazioni".

47. All'articolo 4 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"3-bis. Il contribuente può avvalersi della facoltà di inviare all'Agenzia delle entrate direttamente in via telematica la dichiarazione precompilata entro il 23 luglio di ciascun anno senza che questo determini la tardività della presentazione".

48. All'articolo 39, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, il quinto e il sesto periodo sono sostituiti dal seguente: "Sempreché l'infedeltà del visto non sia già stata contestata con la comunicazione di cui all'articolo 26, comma 3-ter, del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, il Centro di assistenza fiscale o il professionista può trasmettere una dichiarazione rettificativa del contribuente, ovvero, se il contribuente non intende presentare la nuova dichiarazione, può trasmettere una comunicazione dei dati relativi alla rettifica il cui contenuto è definito con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate; in tal caso la somma dovuta è pari all'importo della sola sanzione riducibile ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472."

Art. 7-quinquies. -- (*Interpretazione autentica in materia di determinazione del reddito di lavoratori in trasferta e trasfertisti*). -- 1. Il comma 6 dell'articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si interpreta nel senso che i lavoratori rientranti nella disciplina ivi stabilita sono quelli per i quali sussistono contestualmente le seguenti condizioni:

- a) la mancata indicazione, nel contratto o nella lettera di assunzione, della sede di lavoro;
- b) lo svolgimento di un'attività lavorativa che richiede la continua mobilità del dipendente;
- c) la corresponsione al dipendente, in relazione allo svolgimento dell'attività lavorativa in luoghi sempre variabili e diversi, di un'indennità o maggiorazione di retribuzione in misura fissa, attribuite senza distinguere se il dipendente si è effettivamente recato in trasferta e dove la stessa si è svolta.

2. Ai lavoratori ai quali, a seguito della mancata contestuale esistenza delle condizioni di cui al comma 1, non è applicabile la disposizione di cui al comma 6 dell'articolo 51 del testo unico di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 è riconosciuto il trattamento previsto per le indennità di trasferta di cui al comma 5 del medesimo articolo 51.

Art. 7-sexies. -- (*Semplificazioni per i contribuenti che adottano il regime cosiddetto dei "minimi"*). -- 1. Alla lettera e) del comma 58 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le cessioni all'esportazione di cui agli articoli 8, 8-bis, 9, 71 e 72, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono ammesse nei limiti, anche prevedendo l'esclusione per talune attività, e secondo le modalità stabiliti con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze."

2. Il decreto di cui all'ultimo periodo della lettera e) del comma 58 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, introdotto dal comma 1 del presente articolo, è emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Art. 7-septies. -- (*Accesso al Fondo di garanzia per le imprese operanti nel settore della geotermia*). --

1. All'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, dopo il numero 2 è inserito il seguente:

"2-bis. la concessione della garanzia del Fondo su operazioni finanziarie comunque finalizzate all'attività d'impresa di cui all'articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, di durata non inferiore a 36 mesi, di cui all'articolo 5 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 193 del 20 agosto 2012; la garanzia copre fino al 70 per cento dell'ammontare dell'esposizione per capitale, interessi, contrattuali e di mora. A tal fine, nell'ambito delle risorse disponibili sul Fondo è costituita una riserva fino a 100 milioni di euro, in relazione alla quale non si applica il limite di cui al comma 4 del presente articolo; per l'accesso a tale riserva, le imprese beneficiarie devono comprovare di essere piccole e medie imprese e il rilascio del titolo concessorio"».

All'articolo 8:

sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«1-bis. Nelle more dell'attuazione di quanto previsto dai commi 2 e 3 dell'articolo 25 del decreto

legislativo 15 giugno 2015, n. 80, le risorse relative all'anno 2016 di cui al comma 1 del medesimo articolo 25 del citato decreto, non utilizzate al termine dell'esercizio finanziario 2016, sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate negli esercizi successivi nella misura di 19 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018. Alla compensazione dei relativi effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto nella misura di 19 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

1-ter. Per le finalità di cui ai commi 3 e 4-bis dell'articolo 42 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, il Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è incrementato di 4 milioni di euro per l'anno 2016».

All'articolo 9:

al comma 1, dopo le parole: «È autorizzata,» sono inserite le seguenti: «a decorrere dal 14 settembre 2016 e».

L'articolo 10 è sostituito dal seguente:

«Art. 10. -- (Finanziamento di investimenti per la rete ferroviaria). -- 1. È autorizzata la spesa di 320 milioni di euro per l'anno 2016, anche per la sicurezza e l'efficientamento della rete ferroviaria, e di 400 milioni di euro per l'anno 2018 per il finanziamento di interventi relativi alla "Sicurezza ed adeguamento a obblighi di legge", ivi compresi quelli previsti nella parte programmatica del contratto di programma, aggiornamento 2016 -- Parte investimenti tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la società Rete ferroviaria italiana (RFI) Spa, sul quale il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), nella seduta del 10 agosto 2016, si è espresso favorevolmente e che è contestualmente approvato. L'autorizzazione di spesa di cui al periodo precedente è immediatamente efficace per l'ulteriore corso dei relativi interventi che vengono recepiti nel successivo contratto di programma -- Parte investimenti 2017-2021.

2. Le risorse stanziare per l'anno 2016 per il contratto di programma -- Parte servizi con la società RFI Spa sono destinate al contratto 2016-2021 in corso di perfezionamento con il parere favorevole del CIPE nella seduta del 10 agosto 2016».

Dopo l'articolo 10 è inserito il seguente:

«Art. 10-bis. -- (Finanziamento dell'attraversamento ferroviario della linea Milano-Saronno). -- 1. Per il finanziamento delle opere di riqualificazione con caratteristiche autostradali della strada provinciale 46 Rho-Monza -- lotto 2: Variante di attraversamento ferroviario in sotterraneo della linea Milano-Saronno, autorizzato con deliberazione del CIPE n. 60/2013 dell'8 agosto 2013, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 60 del 13 marzo 2014, è autorizzata la spesa di euro 16 milioni per l'anno 2016. All'onere derivante dalla presente disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

All'articolo 11:

al comma 2, primo periodo, la parola: «svolte» è sostituita dalla seguente: «attuate» e dopo le parole : «sotto la vigilanza della Regione Campania» sono inserite le seguenti: «e del Ministero dell'economia e delle finanze»;

dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. Entro il 1° settembre di ogni anno, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, su indicazione delle regioni, presenta alle Camere una relazione sulle criticità finanziarie in cui versano le società esercenti servizi di trasporto pubblico locale»;

al comma 4, al primo periodo, le parole: «Fondo sviluppo e coesione» sono sostituite dalle seguenti:

«Fondo per lo sviluppo e la coesione» e, al secondo periodo, dopo le parole: «ove necessario» sono inserite le seguenti: «e tenendo conto della localizzazione territoriale delle misure di cui ai commi 1 e 3».

All'articolo 12:

al comma 2, terzo periodo, le parole: «le modalità di riparto ai comuni interessati delle risorse di cui al presente comma» sono sostituite dalle seguenti: «le modalità di ripartizione delle risorse di cui al presente comma tra i comuni interessati»;

dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. All'articolo 1, comma 729, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: "e dai comuni istituiti per fusione a partire dall'anno 2011" sono sostituite dalle seguenti: ", dai comuni istituiti per fusione a partire dall'anno 2011, nonché dai comuni che accolgono richiedenti protezione internazionale"».

Dopo l'articolo 12 è inserito il seguente:

«Art. 12-bis. -- (Misure di coordinamento finanziario connesse all'avvenuta cessazione dello stato di emergenza dichiarato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 maggio 2008 in relazione agli insediamenti di comunità nomadi nel territorio di alcune regioni). -- 1. Al fine di dare completamente agli interventi a favore delle popolazioni rom e sinti, le risorse di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, non utilizzate per le predette finalità sono destinate alla realizzazione di specifiche iniziative per le quali gli enti locali interessati presentano il relativo progetto al prefetto competente per territorio. L'assegnazione delle risorse è disposta, nei limiti dei versamenti effettuati, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, a favore delle prefetture-uffici territoriali del Governo sedi degli ex Commissari delegati di cui alle ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri 30 maggio 2008, nn. 3676, 3677 e 3678, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 127 del 31 maggio 2008, e 1° giugno 2009, nn. 3776 e 3777, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2009.

2. Le risorse eventualmente giacenti sulle contabilità speciali istituite a favore degli ex Commissari delegati sono mantenute nelle medesime contabilità speciali per essere destinate alle finalità di cui al presente articolo».

All'articolo 13:

dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

«1-bis. Al fine di garantire un'adeguata qualità dei servizi ausiliari di assistenza e monitoraggio del microcredito, favorendo tra l'altro l'accesso all'apposita sezione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui al comma 7-bis dell'articolo 39 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nonché al fine di garantire la verifica qualitativa e quantitativa dei servizi effettivamente prestati, come previsti dall'articolo 111, comma 1, lettera c), del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è istituito presso l'Ente nazionale per il microcredito, che ne cura la tenuta e l'aggiornamento, l'elenco nazionale obbligatorio degli operatori in servizi non finanziari ausiliari di assistenza e monitoraggio per il microcredito. Sono iscritti nell'elenco i soggetti che possiedono i requisiti minimi stabiliti dall'Ente nazionale per il microcredito sulla base delle linee guida redatte dall'Ente stesso, sentito il parere della Banca d'Italia. L'elenco è pubblicato nel sito internet istituzionale dell'Ente nazionale per il microcredito ed è accessibile all'utenza. L'iscrizione nell'elenco avviene di diritto per i soggetti che prestano servizi ausiliari per finanziamenti di microcredito già concessi e in via di ammortamento, fatta salva la successiva verifica del possesso dei requisiti minimi stabiliti ai sensi del secondo periodo. Per le finalità previste dal presente comma è autorizzata la spesa annua di euro 300.000 a decorrere dall'anno 2016. All'onere derivante dalla presente disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero

dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico.

1-ter. L'Ente nazionale per il microcredito trasmette semestralmente alla Banca d'Italia un rapporto contenente informazioni qualitative e quantitative sull'erogazione dei servizi ausiliari obbligatori da parte degli operatori iscritti nell'elenco di cui al comma 1-*bis* e sui servizi di assistenza e monitoraggio prestati dagli stessi operatori, anche a fini di supporto dell'attività di vigilanza esercitata in materia dalla Banca d'Italia, che si avvale delle valutazioni effettuate dall'Ente nazionale per il microcredito. L'Ente nazionale per il microcredito svolge, nell'ambito dei suoi compiti istituzionali e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, periodica attività di formazione, supporto nell'attuazione di modelli operativi e monitoraggio in favore degli operatori iscritti nell'elenco. Le modalità attuative del comma 1-*bis* e del presente comma sono definite mediante un protocollo d'intesa sottoscritto dalla Banca d'Italia e dall'Ente nazionale per il microcredito entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto»;

dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-*bis.* Al fine di favorire la copertura dei rischi climatici e di mercato da parte delle imprese agricole, a valere sulle risorse finanziarie previste per i contributi di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e con le modalità ivi previste, una quota fino a 10 milioni di euro per l'anno 2017 è destinata ai contributi sui premi assicurativi per polizze innovative a copertura del rischio inerente alla variabilità del ricavo aziendale nel settore del grano»;

al comma 4, capoverso, le parole: «ISMEA è autorizzata» sono sostituite dalle seguenti: «l'ISMEA è autorizzato»;

dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

«4-*bis.* Con riferimento ai contratti stipulati dall'ISMEA ai sensi dell'articolo 1523 del codice civile, l'Istituto, nella persona di un suo rappresentante autorizzato ai sensi di legge, può rilasciare dinnanzi ad un notaio, in base alle risultanze delle scritture contabili, l'attestazione dell'inadempimento del compratore relativo al pagamento delle rate, tale da integrare gli estremi della risoluzione di diritto dei contratti medesimi. Il processo verbale notarile, nel quale è recepita tale attestazione, costituisce titolo esecutivo per il rilascio dell'immobile oggetto del contratto, ai sensi dell'articolo 608 del codice di procedura civile, nonché titolo per ottenere l'annotazione, ai sensi dell'articolo 2655 del codice civile, dell'intervenuta risoluzione a margine della trascrizione della compravendita ai sensi del citato articolo 1523. L'imposta di registro per il predetto processo verbale notarile è dovuta in misura fissa.

4-ter. All'articolo 14 della legge 26 maggio 1965, n. 590, le parole: "acquistati dalla Cassa per la formazione della proprietà contadina" sono sostituite dalle seguenti: "acquistati o venduti dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA)".

4-quater. La vendita dei terreni da parte dell'ISMEA è effettuata tramite procedura competitiva ad evidenza pubblica tra coloro che hanno presentato una manifestazione di interesse all'acquisto a seguito di avviso pubblico, anche mediante il ricorso agli strumenti di cui all'articolo 16 della legge 28 luglio 2016, n. 154, ovvero, in caso di esito infruttuoso della predetta procedura, tramite trattativa privata. In caso di aggiudicazione da parte di giovani imprenditori agricoli è consentito il pagamento rateale del prezzo, apponendo ipoteca legale, ai sensi dell'articolo 2817 del codice civile. L'Istituto utilizza le risorse derivanti dalle vendite di cui al presente comma esclusivamente per interventi a favore dei giovani imprenditori agricoli.

4-quinquies. Le iscrizioni o trascrizioni pregiudizievoli sui terreni di proprietà dell'ISMEA in favore dei creditori del compratore ai sensi dell'articolo 1523 del codice civile sono da considerarsi nulle e sono cancellate dalla competente conservatoria dei registri immobiliari su semplice richiesta dell'Istituto e senza oneri per lo stesso.

4-sexies. Gli oneri a qualsiasi titolo dovuti ai consorzi di bonifica, con riferimento alle proprietà vendute dall'ISMEA ai sensi dell'articolo 1523 del codice civile, non possono essere richiesti all'Istituto, neanche a titolo solidale, intendendosi obbligato al pagamento esclusivamente il compratore di cui al medesimo articolo»;

alla rubrica, dopo le parole: «misure per» sono inserite le seguenti: «il microcredito, per» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché in materia di contratti dell'ISMEA».

All'articolo 14:

al comma 1, dopo le parole: «140 milioni» sono inserite le seguenti: «di euro» e le parole: «30 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «60 milioni di euro»;

dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

«1-bis. Al decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 21 è sostituito dal seguente:

"Art. 21. -- (Ripartizione delle risorse). -- 1. Le risorse economiche e finanziarie derivanti dalla commercializzazione dei diritti, di cui all'articolo 3, comma 1, sono ripartite, previa deduzione delle quote di cui all'articolo 22, tra tutti i soggetti partecipanti alla competizione, secondo i criteri indicati negli articoli 25 e 26. Le risorse economiche e finanziarie derivanti dalla commercializzazione dei diritti audiovisivi di natura secondaria oggetto di autonome iniziative commerciali ai sensi degli articoli 4, comma 3, e 11, comma 3, spettano agli organizzatori degli eventi";

b) l'articolo 22 è sostituito dal seguente:

"Art. 22. -- (Mutualità generale). -- 1. L'organizzatore delle competizioni facenti capo alla Lega di serie A destina una quota del 10 per cento delle risorse economiche e finanziarie derivanti da tutti i contratti stipulati per la commercializzazione dei diritti di cui all'articolo 3, comma 1, esclusivamente per lo sviluppo dei settori giovanili delle società, per la formazione e per l'utilizzo di calciatori convocabili per le squadre nazionali giovanili italiane maschili e femminili, per il sostegno degli investimenti per gli impianti sportivi e per lo sviluppo dei centri federali territoriali e delle attività giovanili della Federazione italiana giuoco calcio.

2. La quota di cui al comma 1 è destinata alla Federazione italiana giuoco calcio, che determina i criteri e le modalità di erogazione secondo le finalità di cui al comma 1, previa rendicontazione certificata da parte dei destinatari. Tali fondi sono destinati: nella misura del 6 per cento alla Lega di serie B; nella misura del 2 per cento alla Lega Pro; nella misura dell'1 per cento alla Lega nazionale dilettanti; nella misura dell'1 per cento alla Federazione italiana giuoco calcio.

3. La Federazione italiana giuoco calcio presenta al Presidente del Consiglio dei ministri ovvero, se nominato, al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega allo sport, entro il 31 gennaio di ogni anno, una relazione sull'attività svolta nell'anno sportivo precedente";

c) gli articoli 23 e 24 sono abrogati.

1-ter. Al fine di potenziare l'offerta culturale dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura, anche attraverso il più efficace utilizzo delle risorse derivanti dalla vendita dei biglietti di ingresso, all'articolo 110, comma 3, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, dopo le parole: "al funzionamento" sono inserite le seguenti: "e alla valorizzazione"»;

la rubrica è sostituita dalla seguente: «Potenziamento del tax credit per il cinema e l'audiovisivo e disposizioni sui diritti audiovisivi sportivi e sui proventi dei biglietti di ingresso ai luoghi della cultura».

All'articolo 15:

dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 300 milioni di euro per l'anno 2017 e di 1.100 milioni di euro per l'anno 2018»;

al comma 2:

all'alinea, dopo le parole: «dagli articoli» è inserita la seguente: «2-bis,», dopo le parole: «comma 2,» sono inserite le seguenti: «8, comma 1-ter,», le parole: «dal comma 1 del presente articolo, pari a 1.992,39 milioni di euro per l'anno 2016 e 4.260 milioni di euro per l'anno 2017, di 4.830 milioni di euro per l'anno 2018, di 3.270 milioni di euro per l'anno 2019 e di 2.970» sono sostituite dalle seguenti: «dai commi 1 e 1-bis del presente articolo, pari a 2.026,39 milioni di euro per l'anno 2016, a 4.575 milioni di euro per l'anno 2017, a 5.945 milioni di euro per l'anno 2018, a 3.285 milioni di euro

per l'anno 2019 e a 2.985» e le parole: «2.002,1 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «2.036,1 milioni»;

alla lettera a), le parole: «417,83 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «451,83 milioni»;

dopo la lettera b) è inserita la seguente:

«b-bis) quanto a 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017, fermo restando l'incremento del Fondo previsto dal comma 1 del presente articolo, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307»;

alla lettera c), le parole da: «a 4.260 milioni di euro per l'anno 2017» fino alla fine della lettera sono sostituite dalle seguenti: «a 4.560 milioni di euro per l'anno 2017, a 5.930 milioni di euro per l'anno 2018, a 3.270 milioni di euro per l'anno 2019 e a 2.970 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle misure previste dagli articoli 3, 4, 6 e 9»;

dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-bis. Al fine di assicurare la piena tutela dei titolari di indennizzi per infortunio o malattia professionale e di semplificare il contenzioso in materia, la rendita per inabilità permanente erogata dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), ai sensi dell'articolo 66, numero 2), del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, ha natura risarcitoria del danno subito dall'assicurato a causa dell'evento invalidante. La medesima rendita non concorre alla formazione del reddito complessivo ai fini tributari».

All'elenco denominato: «Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri»:

alla tabella riepilogativa per Ministeri:

alla voce: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nella colonna: di cui predeterminate per legge, la cifra: «99.964» è sostituita dalla seguente: «94.238»;

alla voce: Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, nella colonna: Riduzioni, la cifra: «50.000» è sostituita dalla seguente: «84.000» e, nella colonna: di cui predeterminate per legge, la cifra: «46.000» è sostituita dalla seguente: «80.000»;

alla voce: Ministero della salute, nella colonna: di cui predeterminate per legge, la cifra: «1.900» è sostituita dalla seguente: «2.400»;

alla voce: Totale, nella colonna: Riduzioni, la cifra: «417.833» è sostituita dalla seguente: «451.833» e, nella colonna: di cui predeterminate per legge, la cifra: «306.463» è sostituita dalla seguente: «335.237»;

alla tabella delle riduzioni per Ministero, Missione e Programma:

la rubrica: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è sostituita dalla seguente:

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	112.144	94.238
1. Infrastrutture pubbliche e logistica (14)	24.514	22.664
1.5. Sistemi idrici, idraulici ed elettrici (5)	500	0
1.7. Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamità (10)	24.014	22.664
2. Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto (13)	80.929	71.574
2.1. Sviluppo e sicurezza della mobilità stradale (1)	1.400	0
2.3. Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo (4)	2.275	0
2.4. Autotrasporto ed intermodalità (2)	68.400	65.400

2.6. Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne (9)	5.854	3.174
2.7. Sviluppo e sicurezza della mobilità locale (6)	3.000	3.000
3. Casa e assetto urbanistico (19)	6.701	0
3.1. Politiche abitative, urbane e territoriali (2)	6.701	0

alla rubrica: Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo:

alla prima riga, indicante il totale, nella colonna: Riduzioni, la cifra: «50.000» è sostituita dalla seguente: «84.000» e, nella colonna: di cui predeterminate per legge, la cifra: «46.000» è sostituita dalla seguente: «80.000»;

alla voce: 4 -- Fondi da ripartire (33), nella colonna: Riduzioni, la cifra: «45.000» è sostituita dalla seguente: «79.000» e, nella colonna: di cui predeterminate per legge, la cifra: «45.000» è sostituita dalla seguente: «79.000»;

alla voce: 4.1 -- Fondi da assegnare (1), nella colonna: Riduzioni, la cifra: «45.000» è sostituita dalla seguente: «79.000» e, nella colonna: di cui predeterminate per legge, la cifra: «45.000» è sostituita dalla seguente: «79.000»;

la rubrica: Ministero della salute è sostituita dalla seguente:

MINISTERO DELLA SALUTE	4.10 0	2.40 0
1. Tutela della salute (20)	3.90 0	2.20 0
1.1. Prevenzione e promozione della salute umana ed assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante (1)	2.00 0	2.00 0
1.3. Programmazione del Servizio Sanitario Nazionale per l'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza (3)	400	200
1.4. Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano (4)	500	0
1.8. Sicurezza degli alimenti e nutrizione (8)	1.00 0	0
2. Ricerca e innovazione (17)	200	200
2.1. Ricerca per il settore della sanità pubblica (20)	200	200

ARTICOLI DA 1 A 16 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE
MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Capo I

MISURE URGENTI IN MATERIA DI RISCOSSIONE

Articolo 1.

(Disposizioni in materia di soppressione di Equitalia e di patrocinio dell'Avvocatura dello Stato)

1. A decorrere dal 1° luglio 2017 le società del Gruppo Equitalia sono sciolte, a esclusione della società di cui alla lettera *b*) del comma 11, che svolge funzioni diverse dalla riscossione. Le stesse sono cancellate d'ufficio dal registro delle imprese ed estinte, senza che sia esperita alcuna procedura di liquidazione. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto è fatto divieto alle società di cui al presente comma di effettuare assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia di contratto di lavoro subordinato.

2. Dalla data di cui al comma 1, l'esercizio delle funzioni relative alla riscossione nazionale, di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni,

dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, è attribuito all'Agenzia delle entrate di cui all'articolo 62 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ed è svolto dall'ente strumentale di cui al comma 3.

3. Al fine di garantire la continuità e la funzionalità delle attività di riscossione, è istituito, a far data dal 1° luglio 2017, un ente pubblico economico, denominato «Agenzia delle entrate-Riscossione», ente strumentale dell'Agenzia delle entrate sottoposto all'indirizzo e alla vigilanza del Ministro dell'economia e delle finanze. L'Agenzia delle entrate provvede a monitorare costantemente l'attività dell'Agenzia delle entrate-Riscossione, secondo principi di trasparenza e pubblicità. L'ente subentra, a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle società del Gruppo Equitalia di cui al comma 1 e assume la qualifica di agente della riscossione con i poteri e secondo le disposizioni di cui al titolo I, capo II, e al titolo II, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. L'ente può anche svolgere le attività di riscossione delle entrate tributarie o patrimoniali dei comuni e delle province e delle società da essi partecipate. L'ente ha autonomia organizzativa, patrimoniale, contabile e di gestione. Sono organi dell'ente il presidente, il comitato di gestione e il collegio dei revisori dei conti, il cui presidente è scelto tra i magistrati della Corte dei conti.

4. Il comitato di gestione è composto dal direttore dell'Agenzia delle entrate, che è il presidente dell'ente, e da due componenti nominati dall'Agenzia medesima tra i propri dirigenti. Ai componenti del comitato di gestione non spetta alcun compenso, indennità o rimborso spese.

5. Lo statuto è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze. Lo statuto disciplina le funzioni e le competenze degli organi, indica le entrate dell'ente, stabilendo i criteri concernenti la determinazione dei corrispettivi per i servizi prestati a soggetti pubblici o privati, incluse le amministrazioni statali, al fine di garantire l'equilibrio economico-finanziario dell'attività, anche nella prospettiva di un nuovo modello di remunerazione dell'agente della riscossione. Lo statuto disciplina i casi e le procedure, anche telematiche, di consultazione pubblica sugli atti di rilevanza generale, altresì promuovendo la partecipazione dei soggetti interessati. Il comitato di gestione, su proposta del presidente, delibera le modifiche allo statuto e gli atti di carattere generale che disciplinano l'organizzazione e il funzionamento dell'ente, i bilanci preventivi e consuntivi, i piani aziendali e le spese che impegnano il bilancio dell'ente per importi superiori al limite fissato dallo statuto. Il comitato di gestione delibera altresì il piano triennale per la razionalizzazione delle attività di riscossione e gli interventi di incremento dell'efficienza organizzativa ed economica finalizzati alla riduzione delle spese di gestione e di personale. Nel rapporto con i contribuenti l'ente si conforma ai principi dello statuto dei diritti del contribuente, di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212, con particolare riferimento ai principi di trasparenza, leale collaborazione e tutela dell'affidamento e della buona fede, nonché agli obiettivi individuati dall'articolo 6 della legge 11 marzo 2014, n. 23, in materia di cooperazione rafforzata, riduzione degli adempimenti, assistenza e tutoraggio del contribuente. L'ente opera nel rispetto dei principi di legalità e imparzialità, con criteri di efficienza gestionale, economicità dell'attività ed efficacia dell'azione, nel perseguimento degli obiettivi stabiliti nell'atto aggiuntivo di cui al comma 13 e garantendo la massima trasparenza degli obiettivi stessi, dell'attività svolta e dei risultati conseguiti. Agli atti a carattere generale indicati nell'atto aggiuntivo di cui al comma 13, e al piano triennale per la razionalizzazione delle attività di riscossione si applica l'articolo 60 del decreto legislativo n. 300 del 1999.

5-bis. I bilanci preventivi e consuntivi dell'ente sono redatti secondo le previsioni del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 139, e sono trasmessi per l'approvazione al Ministero dell'economia e delle finanze; si applicano le disposizioni dell'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1998, n. 439.

6. Salvo quanto previsto dal presente decreto, l'Agenzia delle entrate-Riscossione è sottoposta alle disposizioni del codice civile e delle altre leggi relative alle persone giuridiche private. Ai fini dello svolgimento della propria attività è autorizzata ad utilizzare anticipazioni di cassa.

6-bis. I risparmi di spesa conseguiti a seguito dell'applicazione delle norme che prevedono riduzioni di

spesa per le amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione sono versati dall'ente di cui al comma 3 ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato nei limiti del risultato d'esercizio dell'ente stesso.

7. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159. Per l'anno 2017, sono validi i costi determinati, approvati e pubblicati da Equitalia S.p.A., ai sensi del citato articolo 9.

8. L'ente è autorizzato ad avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'articolo 43 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, fatte salve le ipotesi di conflitto e comunque su base convenzionale. Lo stesso ente può altresì avvalersi, sulla base di specifici criteri definiti negli atti di carattere generale deliberati ai sensi del comma 5 del presente articolo, di avvocati del libero foro, nel rispetto delle previsioni di cui agli articoli 4 e 17 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ovvero può avvalersi ed essere rappresentato, davanti al tribunale e al giudice di pace, da propri dipendenti delegati, che possono stare in giudizio personalmente; in ogni caso, ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici, l'Avvocatura dello Stato, sentito l'ente, può assumere direttamente la trattazione della causa. Per il patrocinio davanti alle commissioni tributarie continua ad applicarsi l'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

8-bis. Gli enti vigilati dal Ministero della salute sono autorizzati ad avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.

9. Tenuto conto della specificità delle funzioni proprie della riscossione fiscale e delle competenze tecniche necessarie al loro svolgimento, per assicurarle senza soluzione di continuità, a decorrere dalla data di cui al comma 1 il personale delle società del Gruppo Equitalia con contratto di lavoro a tempo indeterminato e determinato, fino a scadenza, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, senza soluzione di continuità e con la garanzia della conservazione della posizione giuridica, economica e previdenziale maturata alla data del trasferimento, è trasferito all'ente pubblico economico di cui al comma 3, ferma restando la ricognizione delle competenze possedute, ai fini di una collocazione organizzativa coerente e funzionale alle esigenze dello stesso ente. A tale personale si applica l'articolo 2112 del codice civile.

9-bis. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono individuate le modalità di utilizzazione, a decorrere dal 1° luglio 2017, delle risorse del Fondo di previdenza di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 377.

11. Entro la data di cui al comma 1:

a) l'Agenzia delle entrate acquista, al valore nominale, le azioni di Equitalia S.p.A., detenute, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del citato decreto-legge n. 203 del 2005, e successive modificazioni, dall'Istituto nazionale della previdenza sociale;

b) le azioni di Equitalia Giustizia S.p.A., detenute da Equitalia S.p.A., sono cedute a titolo gratuito al Ministero dell'economia e delle finanze. La predetta società Equitalia Giustizia Spa continua a svolgere le funzioni diverse dalla riscossione e, in particolare, quelle di cui al decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, e all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

c) gli organi societari delle società di cui al comma 1 deliberano i bilanci finali di chiusura, corredati delle relazioni di legge, che sono trasmessi per l'approvazione al Ministero dell'economia e delle finanze. Ai componenti degli organi delle società soppresse sono corrisposti compensi, indennità ed altri emolumenti solo fino alla data di soppressione. Per gli adempimenti successivi relativi al presente comma, ai predetti componenti spetta esclusivamente, ove dovuto, il rimborso delle spese sostenute nella misura prevista dal rispettivo ordinamento.

11-bis. Entro centoventi giorni dalla data dello scioglimento delle società di cui al comma 1, gli organi

dell'ente previsto dal comma 3 deliberano i bilanci finali delle stesse società, corredati delle relazioni di legge. Tali bilanci sono trasmessi per l'approvazione al Ministero dell'economia e delle finanze; si applicano le disposizioni dell'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1998, n. 439. Ai componenti degli organi delle predette società sono corrisposti compensi, indennità e altri emolumenti esclusivamente fino alla data dello scioglimento.

11-*ter*. Le società di cui al comma 1 redigono i bilanci relativi all'esercizio 2016 e quelli indicati al comma 11-*bis* secondo le previsioni del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 136.

12. Le operazioni di cui al comma 11 sono esenti da imposizione fiscale.

13. Il Ministro dell'economia e delle finanze e il direttore dell'Agenzia delle entrate, presidente dell'ente, stipulano annualmente un atto aggiuntivo alla convenzione di cui all'articolo 59 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per individuare:

a) i servizi dovuti;

b) le risorse disponibili;

c) le strategie per la riscossione dei crediti tributari, con particolare riferimento alla definizione delle priorità, mediante un approccio orientato al risultato piuttosto che al processo;

d) gli obiettivi quantitativi da raggiungere in termini di economicità della gestione, soddisfazione dei contribuenti per i servizi prestati, e ammontare delle entrate erariali riscosse, anche mediante azioni di prevenzione e contrasto dell'evasione ed elusione fiscale;

e) gli indicatori e le modalità di verifica del conseguimento degli obiettivi di cui alla lettera d);

f) le modalità di vigilanza sull'operato dell'ente da parte dell'agenzia, anche in relazione alla garanzia della trasparenza, dell'imparzialità e della correttezza nell'applicazione delle norme, con particolare riguardo ai rapporti con i contribuenti;

g) la gestione della funzione della riscossione con modalità organizzative flessibili, che tengano conto della necessità di specializzazioni tecnico-professionali, mediante raggruppamenti per tipologia di contribuenti, ovvero sulla base di altri criteri oggettivi preventivamente definiti, e finalizzati ad ottimizzare il risultato economico della medesima riscossione;

h) la tipologia di comunicazioni e informazioni preventive volte ad evitare aggravii moratori per i contribuenti, ed a migliorarne il rapporto con l'amministrazione fiscale, in attuazione della legge 27 luglio 2000, n. 212, anche mediante l'istituzione di uno sportello unico telematico per l'assistenza e l'erogazione di servizi, secondo criteri di trasparenza che consentano al contribuente anche di individuare con certezza il debito originario.

13-*bis*. Lo schema dell'atto aggiuntivo di cui al comma 13 è trasmesso alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che sono resi entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Le Commissioni possono chiedere al Presidente della rispettiva Camera di prorogare di venti giorni il termine per l'espressione del parere, qualora ciò si renda necessario per la complessità della materia. Decorso il termine previsto per l'espressione del parere o quello eventualmente prorogato, l'atto aggiuntivo può essere comunque stipulato.

14. Costituisce risultato particolarmente negativo della gestione, ai sensi dell'articolo 69, comma 1, del decreto legislativo n. 300 del 1999, il mancato raggiungimento, da parte dell'ente di cui al comma 3, degli obiettivi stabiliti nell'atto aggiuntivo di cui al comma 13, non attribuibile a fattori eccezionali o comunque non tempestivamente segnalati al Ministero dell'economia e delle finanze, per consentire l'adozione dei necessari correttivi.

14-*bis*. Il soggetto preposto alla riscossione nazionale redige una relazione annuale sui risultati conseguiti in materia di riscossione, esponendo distintamente i dati concernenti i carichi di ruolo ad esso affidati, l'ammontare delle somme riscosse e i crediti ancora da riscuotere, nonché le quote di credito divenute inesigibili. La relazione contiene anche una nota illustrativa concernente le procedure di riscossione che hanno condotto ai risultati conseguiti, evidenziando in particolare le ragioni della mancata riscossione dei carichi di ruolo affidati. La relazione, anche ai fini della predisposizione del rapporto di cui all'articolo 10-*bis*.1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è trasmessa all'Agenzia delle

entrate e al Ministero dell'economia e delle finanze, ai fini dell'individuazione, nell'ambito dell'atto aggiuntivo di cui al comma 13 del presente articolo, delle metodologie e procedure di riscossione più proficue in termini di economicità della gestione e di recupero dei carichi di ruolo non riscossi.

15. Fino alla data di cui al comma 1, l'attività di riscossione prosegue nel regime giuridico vigente. In sede di prima applicazione, entro il 30 aprile 2017, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, l'Amministratore delegato di Equitalia S.p.A. è nominato commissario straordinario per gli adempimenti propedeutici all'istituzione dell'ente di cui al comma 3, per l'elaborazione dello statuto ai fini di cui al comma 5 e per la vigilanza e la gestione della fase transitoria.

16. I riferimenti contenuti in norme vigenti agli ex concessionari del servizio nazionale della riscossione e agli agenti della riscossione di cui all'articolo 3 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, si intendono riferiti, in quanto compatibili, all'agenzia di cui al comma 3 del presente articolo.

16-bis. Al fine di garantire le competenze necessarie ai concessionari della gestione dei servizi della pubblica amministrazione, all'articolo 6, numero 9-bis), della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, dopo le parole: «dall'assegnazione» sono inserite le seguenti: «o dal rinnovo» e dopo le parole: «corsi di formazione» sono inserite le seguenti: «, anche in modalità a distanza,».

Articolo 1-bis.

(Proroga di termine in materia di delega di funzioni dirigenziali nelle Agenzie fiscali)

1. All'articolo 4-bis, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2017».

Articolo 2.

(Disposizioni in materia di riscossione locale)

1. All'articolo 10, comma 2-ter del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2017».

2. A decorrere dal 1° luglio 2017, gli enti locali possono deliberare di affidare al soggetto preposto alla riscossione nazionale le attività di accertamento, liquidazione e riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate tributarie o patrimoniali proprie e delle società da essi partecipate.

Articolo 2-bis.

(Interventi a tutela del pubblico denaro e generalizzazione dell'ingiunzione di pagamento ai fini dell'avvio della riscossione coattiva)

1. In deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il versamento spontaneo delle entrate tributarie dei comuni e degli altri enti locali deve essere effettuato direttamente sul conto corrente di tesoreria dell'ente impositore, o mediante il sistema dei versamenti unitari di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, o attraverso gli strumenti di pagamento elettronici resi disponibili dagli enti impositori. Restano comunque ferme le disposizioni di cui al comma 12 dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e al comma 688 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, relative al versamento dell'imposta municipale propria (IMU) e del tributo per i servizi indivisibili (TASI). Per le entrate diverse da quelle tributarie, il versamento spontaneo deve essere effettuato esclusivamente sul conto corrente di tesoreria dell'ente impositore o attraverso gli strumenti di pagamento elettronici resi disponibili dagli enti impositori.

Articolo 3.

(Potenziamento della riscossione)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2017, l'Agenzia delle entrate può utilizzare le banche dati e le informazioni alle quali è autorizzata ad accedere sulla base di specifiche disposizioni di legge, anche ai fini dell'esercizio delle funzioni relative alla riscossione nazionale di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.

2. All'articolo 72-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo il comma 2-bis, è inserito il seguente:

«2-ter. Ai medesimi fini previsti dai commi precedenti, l'Agenzia delle entrate acquisisce le informazioni relative ai rapporti di lavoro o di impiego, accedendo direttamente, in via telematica, alle specifiche banche dati dell'Istituto nazionale della previdenza sociale».

3. L'Agenzia delle entrate-Riscossione è autorizzata ad accedere e utilizzare i dati di cui al presente articolo per i propri compiti di istituto.

Capo II

MISURE URGENTI IN MATERIA FISCALE

Articolo 4.

(Disposizioni recanti misure per il recupero dell'evasione)

1. L'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è sostituito dal seguente:

«Art. 21. - *(Comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute)*. - 1. In riferimento alle operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto effettuate, i soggetti passivi trasmettono telematicamente all'Agenzia delle entrate, entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre, i dati di tutte le fatture emesse nel trimestre di riferimento, e di quelle ricevute e registrate ai sensi dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ivi comprese le bollette doganali, nonché i dati delle relative variazioni. La comunicazione relativa al secondo trimestre è effettuata entro il 16 settembre e quella relativa all'ultimo trimestre entro il mese di febbraio. A decorrere dal 1° gennaio 2017, sono esonerati dalla comunicazione i soggetti passivi di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, situati nelle zone montane di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

2. I dati, inviati in forma analitica secondo modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, comprendono almeno:

- a) i dati identificativi dei soggetti coinvolti nelle operazioni;
- b) la data ed il numero della fattura;
- c) la base imponibile;
- d) l'aliquota applicata;
- e) l'imposta;
- f) la tipologia dell'operazione.

3. Per le operazioni di cui al comma 1, gli obblighi di conservazione previsti dall'articolo 3 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 giugno 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 146 del 17 giugno 2014, si intendono soddisfatti per tutte le fatture elettroniche nonché per tutti i documenti informatici trasmessi attraverso il sistema di interscambio di cui all'articolo 1, comma 211, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e memorizzati dall'Agenzia delle entrate. Tempi e modalità di applicazione della presente disposizione, anche in relazione agli obblighi contenuti nell'articolo 5 del decreto 17 giugno 2014, sono stabiliti con apposito provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono altresì stabilite le modalità di conservazione degli scontrini delle giocate dei giochi pubblici autorizzati, secondo criteri di semplificazione e attenuazione degli oneri di gestione per gli operatori interessati e per l'amministrazione, anche con il ricorso ad adeguati strumenti tecnologici, ferme restando le esigenze di controllo dell'amministrazione finanziaria».

2. Dopo l'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono aggiunti i seguenti:

«Art. 21-bis. - *(Comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche I.V.A.)*. - 1. I soggetti passivi dell'imposta sul valore aggiunto trasmettono, negli stessi termini e con le medesime modalità di cui all'articolo 21, una comunicazione dei dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche dell'imposta effettuate ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 1-bis, del decreto del Presidente della

Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, nonché degli articoli 73, primo comma, lettera e), e 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Restano fermi gli ordinari termini di versamento dell'imposta dovuta in base alle liquidazioni periodiche effettuate.

2. Con il provvedimento di cui all'articolo 21, comma 2, sono stabilite le modalità e le informazioni da trasmettere con la comunicazione di cui al comma 1 del presente articolo.

3. La comunicazione è presentata anche nell'ipotesi di liquidazione con eccedenza a credito. Sono esonerati dalla presentazione della comunicazione i soggetti passivi non obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale I.V.A. o all'effettuazione delle liquidazioni periodiche, sempre che, nel corso dell'anno, non vengano meno le predette condizioni di esonero.

4. In caso di determinazione separata dell'imposta in presenza di più attività, i soggetti passivi presentano una sola comunicazione riepilogativa per ciascun periodo.

5. L'Agenzia delle entrate mette a disposizione del contribuente, ovvero del suo intermediario, secondo le modalità previste dall'articolo 1, commi 634 e 635 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le risultanze dell'esame dei dati di cui all'articolo 21 del presente decreto e le valutazioni concernenti la coerenza tra i dati medesimi e le comunicazioni di cui al comma 1 del presente articolo nonché la coerenza dei versamenti dell'imposta rispetto a quanto indicato nella comunicazione medesima.

Quando dai controlli eseguiti emerge un risultato diverso rispetto a quello indicato nella comunicazione, il contribuente è informato dell'esito con modalità previste con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Il contribuente può fornire i chiarimenti necessari, o segnalare eventuali dati ed elementi non considerati o valutati erroneamente, ovvero versare quanto dovuto avvalendosi dell'istituto del ravvedimento operoso di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. Si applica l'articolo 54-*bis*, comma 2-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, indipendentemente dalle condizioni ivi previste.

Art. 21-*ter*. - (*Credito d'imposta*). - 1. Ai soggetti in attività nel 2017, in riferimento agli obblighi di cui agli articoli 21 e 21-*bis*, ovvero che esercitano l'opzione di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, è attribuito una sola volta, per il relativo adeguamento tecnologico, un credito d'imposta pari a € 100. Il credito spetta ai soggetti che, nell'anno precedente a quello in cui il costo per l'adeguamento tecnologico è stato sostenuto, hanno realizzato un volume d'affari non superiore a € 50.000.

2. Il credito non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal 1° gennaio 2018, e deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui è stato sostenuto il costo per l'adeguamento tecnologico e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l'utilizzo.

3. Oltre al credito di cui al comma 1, è attribuito, per una sola volta, un ulteriore credito d'imposta di 50 euro ai soggetti di cui al medesimo comma 1 che, sussistendone i presupposti, esercitano anche l'opzione di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, entro il 31 dicembre 2017. Il credito non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, è indicato nella dichiarazione dei redditi ed utilizzato secondo le modalità stabilite nel comma 2.

3-*bis*. Le agevolazioni di cui ai commi 1 e 3 sono concesse nei limiti e alle condizioni previsti dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "*de minimis*".

3. All'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

«2-*bis*. Per l'omissione o l'errata trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute, prevista dall'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, si applica la sanzione amministrativa di euro 2 per ciascuna fattura, comunque entro il limite massimo di euro 1.000 per ciascun trimestre. La sanzione è ridotta alla metà, entro il

limite massimo di euro 500, se la trasmissione è effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza stabilita ai sensi del periodo precedente, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati. Non si applica l'articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

2-ter. L'omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche, prevista dall'articolo 21-*bis* del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è punita con la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.000. La sanzione è ridotta alla metà se la trasmissione è effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza stabilita ai sensi del periodo precedente, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati».

4. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2017. Per il primo anno di applicazione della disposizione di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, la comunicazione relativa al primo semestre è effettuata entro il 25 luglio 2017. Dal 1° gennaio 2017:

- a) la comunicazione dei dati relativi ai contratti stipulati dalle società di *leasing*, e dagli operatori commerciali che svolgono attività di locazione e di noleggio, introdotta dal provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 5 agosto 2011, emanato ai sensi dell'articolo 7, dodicesimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, è soppressa;
- b) limitatamente agli acquisti intracomunitari di beni e alle prestazioni di servizi ricevute da soggetti stabiliti in un altro Stato membro dell'Unione europea, le comunicazioni di cui all'articolo 50, comma 6, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono soppresse;
- c) all'articolo 8, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, le parole: «nel mese di febbraio», sono sostituite dalle seguenti: «per l'imposta sul valore aggiunto dovuta per il 2016, nel mese di febbraio, e per l'imposta sul valore aggiunto dovuta a decorrere dal 2017, tra il 1° febbraio e il 30 aprile»;
- d) all'articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) sono abrogati i commi da 1 a 3;

2) al comma 5, le parole: «ai commi da 1 a 4» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 4».

5. Le disposizioni di cui al comma 4, lettera d), si applicano alle comunicazioni relative al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2016 e successivi.

6. Al decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 2, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. A decorrere dal 1° aprile 2017, la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi di cui al comma 1 sono obbligatorie per i soggetti passivi che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi tramite distributori automatici. Al fine dell'assolvimento dell'obbligo di cui al precedente periodo, nel provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al comma 4, sono indicate soluzioni che consentano di non incidere sull'attuale funzionamento degli apparecchi distributori e garantiscano, nel rispetto dei normali tempi di obsolescenza e rinnovo degli stessi, la sicurezza e l'inalterabilità dei dati dei corrispettivi acquisiti dagli operatori. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate possono essere stabiliti termini differiti, rispetto al 1° aprile 2017, di entrata in vigore dell'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi, in relazione alle specifiche variabili tecniche di peculiari distributori automatici.»;

a-bis) all'articolo 2, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

«6-*bis*. Al fine di contrastare l'evasione fiscale mediante l'incentivazione e la semplificazione delle operazioni telematiche, all'articolo 39, secondo comma, lettera a), alinea, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, dopo le parole: "nell'anno" sono inserite le seguenti: "ovvero riscossi, dal 1° gennaio 2017, con modalità telematiche, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a)". Agli

oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, pari a 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017, si fa fronte mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio»;
a-ter) all'articolo 3, comma 1, lettera *d)*, le parole: «un anno» sono sostituite dalle seguenti: «due anni»;

b) all'articolo 7, comma 1, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: «Per le imprese che operano nel settore della grande distribuzione l'opzione di cui all'articolo 1, commi da 429 a 432, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, già esercitata entro il 31 dicembre 2016, resta valida fino al 31 dicembre 2017.».

7. All'articolo 50-*bis* del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4:

1) la lettera *c)* è sostituita dalla seguente:

«*c)* le cessioni di beni eseguite mediante introduzione in un deposito I.V.A.»;

2) la lettera *d)* è abrogata;

b) il comma 6 è sostituito con il seguente:

«6. L'estrazione dei beni da un deposito I.V.A. ai fini della loro utilizzazione o in esecuzione di atti di commercializzazione nello Stato può essere effettuata solo da soggetti passivi d'imposta agli effetti dell'I.V.A. e comporta il pagamento dell'imposta; la base imponibile è costituita dal corrispettivo o valore relativo all'operazione non assoggettata all'imposta per effetto dell'introduzione ovvero, qualora successivamente i beni abbiano formato oggetto di una o più cessioni, dal corrispettivo o valore relativo all'ultima di tali cessioni, in ogni caso aumentato, se non già compreso, dell'importo relativo alle eventuali prestazioni di servizi delle quali i beni stessi abbiano formato oggetto durante la giacenza fino al momento dell'estrazione. Per l'estrazione dei beni introdotti nel deposito IVA ai sensi del comma 4, lettera *b)*, l'imposta è dovuta dal soggetto che procede all'estrazione, a norma dell'articolo 17, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, previa prestazione di idonea garanzia con i contenuti, secondo modalità e nei casi definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Nei restanti casi di cui al comma 4 e, per quelli di cui al periodo precedente, sino all'adozione del decreto, l'imposta è dovuta dal soggetto che procede all'estrazione ed è versata in nome e per conto di tale soggetto dal gestore del deposito, che è solidalmente responsabile dell'imposta stessa. Il versamento è eseguito ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, esclusa la compensazione ivi prevista, entro il termine di cui all'articolo 18 del medesimo decreto, riferito al mese successivo alla data di estrazione. Il soggetto che procede all'estrazione annota nel registro di cui all'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, una fattura emessa ai sensi dell'articolo 17, secondo comma, del medesimo decreto, e i dati della ricevuta del versamento suddetto. È effettuata senza pagamento dell'imposta l'estrazione da parte di soggetti che si avvalgono della facoltà di cui alla lettera *c)* del primo comma e al secondo comma dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; in tal caso, la dichiarazione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *c)*, del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17, deve essere trasmessa telematicamente all'Agenzia delle entrate, che rilascia apposita ricevuta telematica. Per il mancato versamento dell'imposta dovuta ai sensi dei precedenti periodi, si applica la sanzione di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, al cui pagamento è tenuto solidalmente anche il gestore del deposito; tuttavia, nel caso in cui l'estrazione sia stata effettuata senza pagamento dell'imposta da un soggetto che abbia presentato la dichiarazione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *c)*, del predetto decreto n. 746 del 1983 in mancanza dei presupposti richiesti dalla legge, trova applicazione la sanzione di cui all'articolo 7, comma 4, del predetto decreto n. 471 e al pagamento dell'imposta e di tale sanzione è tenuto esclusivamente il soggetto che procede

all'estrazione. Per i beni introdotti in un deposito I.V.A. in forza di un acquisto intracomunitario, il soggetto che procede all'estrazione assolve l'imposta provvedendo alla integrazione della relativa fattura, con la indicazione dei servizi eventualmente resi e dell'imposta, ed alla annotazione della variazione in aumento nel registro di cui all'articolo 23 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 entro quindici giorni dall'estrazione e con riferimento alla relativa data; la variazione deve, altresì, essere annotata nel registro di cui all'articolo 25 del medesimo decreto entro il mese successivo a quello dell'estrazione. Fino all'integrazione delle pertinenti informazioni residenti nelle banche dati delle Agenzie fiscali, il soggetto che procede all'estrazione dei beni introdotti in un deposito IVA ai sensi del comma 4, lettera *b*), comunica al gestore del deposito IVA i dati relativi alla liquidazione dell'imposta, anche ai fini dello svincolo della garanzia ivi prevista. Le modalità di integrazione telematica sono stabilite con determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, di concerto con il direttore dell'Agenzia delle entrate.»;

c) al comma 8 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La violazione degli obblighi di cui al comma 6 del presente articolo da parte del gestore del deposito IVA è valutata ai fini della revoca dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del comma 2, ovvero ai fini dell'esclusione dall'abilitazione a gestire come deposito IVA i magazzini generali e i depositi di cui ai periodi secondo e terzo del comma 1».

8. Le disposizioni di cui al comma 7 si applicano a decorrere dal 1° aprile 2017.

8-bis. All'articolo 1, comma *12-bis*, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: «per gli anni dal 2012 al 2017» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni dal 2012 al 2019».

Articolo 4-bis.

(Emissione elettronica delle fatture per il tax free shopping).

1. A decorrere dal 1° gennaio 2018 l'emissione delle fatture relative alle cessioni di beni di cui all'articolo 38-*quater* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come da ultimo modificato dal presente articolo, deve essere effettuata dal cedente in modalità elettronica.
2. Al fine di garantire l'interoperabilità tra il sistema di fatturazione elettronica e il sistema OTELLO (*Online tax refund at exit: light lane optimization*) e di consentire la piena operatività di tale sistema in tutto il territorio nazionale, con determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, di concerto con il direttore dell'Agenzia delle entrate, sono stabiliti modalità e contenuti semplificati di fatturazione per la cessione dei beni di cui al comma 1 del presente articolo, in deroga a quanto previsto dall'articolo 21, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
3. Al comma 1 dell'articolo 38-*quater* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: «a norma dell'articolo 21» sono soppresse.
4. All'articolo 1, comma 368, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il secondo periodo è soppresso.
5. Le maggiori risorse finanziarie derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo sono destinate al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze per la riduzione del debito pubblico.

Articolo 4-ter.

(Modifiche al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504)

1. Al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a*) all'articolo 3, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
«*4-bis*. Il titolare del deposito fiscale di prodotti energetici o di alcole e bevande alcoliche che si trovi in condizioni oggettive e temporanee di difficoltà economica può presentare all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, entro la scadenza fissata per il pagamento delle accise, istanza di rateizzazione del debito d'imposta relativo alle immissioni in consumo effettuate nel mese precedente alla predetta scadenza. Permanendo le medesime condizioni, possono essere presentate istanze di rateizzazione relative ad un massimo di altre due scadenze di pagamento successive a quella di cui al periodo

precedente; non sono ammesse ulteriori istanze prima dell'avvenuto integrale pagamento dell'importo già sottoposto a rateizzazione. L'Agenzia adotta il provvedimento di accoglimento o di diniego entro il termine di quindici giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rateizzazione e, in caso di accoglimento, autorizza il pagamento dell'accisa dovuta mediante versamento in rate mensili in numero non inferiore a sei e non superiore a ventiquattro. Sulle somme per le quali è autorizzata la rateizzazione sono dovuti gli interessi nella misura stabilita ai sensi dell'articolo 1284 del codice civile, maggiorata di 2 punti. Il mancato versamento, anche di una sola rata, entro la scadenza fissata comporta la decadenza dalla rateizzazione e il conseguente obbligo dell'integrale pagamento degli importi residui, oltre agli interessi e all'indennità di mora di cui al comma 4, nonché della sanzione prevista per il ritardato pagamento delle accise. La predetta decadenza non trova applicazione nel caso in cui si verificano errori di limitata entità nel versamento delle rate. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono individuate le condizioni e le modalità di applicazione del presente comma»;

b) l'articolo 14 è sostituito dal seguente:

«Art. 14. - (*Rimborsi dell'accisa*). - 1. L'accisa è rimborsata quando risulta indebitamente pagata; la disciplina dei rimborsi di cui al presente articolo si applica anche alle richieste relative alle agevolazioni accordate mediante restituzione, totale o parziale, dell'accisa versata ovvero mediante altra modalità prevista dalla disciplina relativa alla singola agevolazione.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, comma 1, lettera e), e dall'articolo 10-ter, comma 1, lettera d), il rimborso deve essere richiesto, a pena di decadenza, entro due anni dalla data del pagamento ovvero dalla data in cui il relativo diritto può essere esercitato.

3. Per i prodotti per i quali è prevista la presentazione di una dichiarazione da parte del soggetto obbligato al pagamento delle accise, il rimborso deve essere richiesto dal predetto soggetto obbligato, a pena di decadenza, entro due anni dalla data di presentazione della dichiarazione ovvero, ove previsto dalla specifica disciplina di settore, all'atto della dichiarazione contenente gli elementi per la determinazione del debito o del credito d'imposta.

4. Qualora, al termine di un procedimento giurisdizionale, il soggetto obbligato al pagamento dell'accisa sia condannato alla restituzione a terzi di somme indebitamente percepite a titolo di rivalsa dell'accisa, il rimborso è richiesto dal predetto soggetto obbligato, a pena di decadenza, entro novanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza che impone la restituzione delle somme.

5. Sulle somme da rimborsare sono dovuti gli interessi nella misura stabilita ai sensi dell'articolo 1284 del codice civile, a decorrere dalla data di presentazione della relativa richiesta di rimborso.

6. I prodotti assoggettati ad accisa immessi in consumo possono dar luogo a rimborso della stessa, su richiesta dell'operatore nell'esercizio dell'attività economica da lui svolta, quando sono trasferiti in un altro Stato membro o esportati. Il rimborso compete anche nel caso in cui vengano autorizzate miscele dalle quali si ottenga un prodotto per il quale è dovuta l'accisa di ammontare inferiore a quella pagata sui singoli componenti. La richiesta di rimborso è presentata, a pena di decadenza, entro due anni dalla data in cui sono state effettuate le predette operazioni.

7. Il rimborso può essere concesso anche mediante accredito dell'imposta da utilizzare per il pagamento dell'accisa ovvero mediante altra modalità prevista dalla disciplina relativa alla singola agevolazione. In caso di dichiarazioni infedeli, volte a ottenere il rimborso per importi superiori a quelli dovuti, si applicano le sanzioni previste per la sottrazione dei prodotti all'accertamento e al pagamento dell'imposta.

8. Non si fa luogo a rimborso di somme inferiori o pari ad euro 30»;

c) l'articolo 15 è sostituito dal seguente:

«Art. 15. - (*Recupero dell'accisa e prescrizione del diritto all'imposta*). - 1. Le somme dovute a titolo di imposta o indebitamente abbuonate o restituite si esigono con la procedura di riscossione coattiva prevista dal decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112. Prima di avviare tale procedura, gli uffici notificano, con le modalità di cui all'articolo 19-bis, comma 1, del presente testo unico, un avviso di pagamento fissando per l'adempimento un termine di trenta giorni, decorrente dalla data di

perfezionamento della notificazione.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 19, comma 4, l'avviso di pagamento di cui al comma 1 del presente articolo è notificato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli nel termine di cinque anni, decorrente dalla data dell'omesso versamento delle somme dovute a titolo di imposta o dell'indebita restituzione ovvero dell'irregolare fruizione di un prodotto sottoposto ad accisa in un impiego agevolato. Tale termine è aumentato a dieci anni nei casi di violazione delle disposizioni stabilite in materia di tributi previsti dal presente testo unico per cui sussiste l'obbligo di denuncia all'autorità giudiziaria.

3. Il termine di prescrizione per il recupero del credito da parte dell'Agenzia è di cinque anni ovvero, limitatamente ai tabacchi lavorati, di dieci anni.

4. Per le deficienze eccedenti i cali consentiti per i prodotti che si trovano in regime sospensivo, diversi dai tabacchi lavorati, il quinquennio di cui al comma 3 decorre dalla data del verbale di constatazione delle deficienze medesime.

5. La prescrizione del credito d'imposta è interrotta quando viene esercitata l'azione penale; in questo caso il termine di prescrizione decorre dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio penale.

6. Sempreché non siano iniziate attività amministrative di accertamento delle quali i soggetti alle stesse sottoposti abbiano avuto formale conoscenza, i registri, le dichiarazioni e i documenti prescritti dalla disciplina di riferimento dei vari settori d'imposta devono essere conservati per cinque anni successivi a quello di imposta ovvero, per i tabacchi lavorati, per dieci anni.

7. Non si provvede alla riscossione di somme inferiori o pari ad euro 30»;

d) l'articolo 19 è sostituito dal seguente:

«Art. 19. - (*Accertamento delle violazioni*). - 1. La constatazione delle violazioni delle disposizioni stabilite in materia di tributi previsti dal presente testo unico compete ai funzionari dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli oltre che ai pubblici ufficiali indicati nel capo II del titolo II della legge 7 gennaio 1929, n. 4, nei limiti delle attribuzioni ivi stabilite, ed è effettuata mediante processo verbale.

2. I processi verbali di constatazione di violazioni per le quali sussiste l'obbligo di denuncia all'autorità giudiziaria sono trasmessi dagli agenti verbalizzanti sia alla competente autorità giudiziaria sia all'ufficio dell'Agenzia competente all'accertamento dell'imposta e alla sua liquidazione. Quest'ultimo provvede alla tempestiva trasmissione degli atti emessi alla predetta autorità giudiziaria e alla comunicazione a quest'ultima, anche successivamente, di ulteriori elementi e valutazioni utili.

3. I processi verbali di constatazione di violazioni diverse da quelle di cui al comma 2 sono trasmessi dagli agenti verbalizzanti all'ufficio dell'Agenzia competente all'accertamento dell'imposta e alla sua liquidazione.

4. Nel rispetto del principio di cooperazione di cui all'articolo 12 della legge 27 luglio 2000, n. 212, anche per le ipotesi in cui sono esaminati in ufficio atti e dichiarazioni, entro sessanta giorni dalla notificazione del processo verbale di constatazione al destinatario, quest'ultimo può comunicare all'ufficio dell'Agenzia procedente osservazioni e richieste che, salvi i casi di particolare e motivata urgenza, sono valutate dallo stesso ufficio prima della notificazione dell'avviso di pagamento di cui all'articolo 15 del presente testo unico e dell'atto di contestazione o di irrogazione delle sanzioni di cui agli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

5. L'Ufficio delle dogane e l'Ufficio regionale dei monopoli di Stato sono competenti per l'applicazione delle sanzioni amministrative relative alle violazioni accertate nel loro ambito territoriale»;

e) dopo l'articolo 19 è inserito il seguente:

«Art. 19-bis. - (*Utilizzo della posta elettronica certificata*). - 1. L'invio di tutti gli atti e le comunicazioni previsti dalle disposizioni che disciplinano i tributi previsti dal presente testo unico, ivi compresi gli avvisi di pagamento di cui all'articolo 15, comma 1, effettuato da parte dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli tramite la posta elettronica certificata di cui all'articolo 1, comma 2, lettera g), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, di seguito denominata PEC, ha valore di notificazione. Resta salva per l'Agenzia la possibilità di notificare i

predetti atti e comunicazioni mediante raccomandata postale con avviso di ricevimento ovvero ai sensi degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile, anche per il tramite di un messo speciale autorizzato dall'ufficio competente.

2. Per i fini di cui al comma 1, i soggetti tenuti al pagamento dell'imposta nonché quelli che intendono iniziare un'attività subordinata al rilascio di una licenza o di un'autorizzazione, comunque denominata, previste dal presente testo unico comunicano preventivamente all'Agenzia il proprio indirizzo di PEC»;

f) dopo l'articolo 24-bis è inserito il seguente:

«Art. 24-ter. - (*Gasolio commerciale*). - 1. Il gasolio commerciale usato come carburante è assoggettato ad accisa con l'applicazione dell'aliquota prevista per tale impiego dal numero 4-bis della tabella A allegata al presente testo unico.

2. Per gasolio commerciale usato come carburante si intende il gasolio impiegato da veicoli, ad eccezione di quelli di categoria euro 2 o inferiore, utilizzati dal proprietario o in virtù di altro titolo che ne garantisca l'esclusiva disponibilità, per i seguenti scopi:

a) attività di trasporto di merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate esercitata da:

1) persone fisiche o giuridiche iscritte nell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi;

2) persone fisiche o giuridiche munite della licenza di esercizio dell'autotrasporto di cose in conto proprio e iscritte nell'elenco appositamente istituito;

3) imprese stabilite in altri Stati membri dell'Unione europea, in possesso dei requisiti previsti dalla disciplina dell'Unione europea per l'esercizio della professione di trasportatore di merci su strada;

b) attività di trasporto di persone svolta da:

1) enti pubblici o imprese pubbliche locali esercenti l'attività di trasporto di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e alle relative leggi regionali di attuazione;

2) imprese esercenti autoservizi interregionali di competenza statale di cui al decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285;

3) imprese esercenti autoservizi di competenza regionale e locale di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422;

4) imprese esercenti autoservizi regolari in ambito comunitario di cui al regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009.

3. È considerato altresì gasolio commerciale il gasolio impiegato per attività di trasporto di persone svolta da enti pubblici o imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico.

4. Il rimborso dell'onere conseguente alla maggiore accisa applicata al gasolio commerciale è determinato in misura pari alla differenza tra l'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante, di cui all'allegato I, e quella di cui al comma 1 del presente articolo. Ai fini del predetto rimborso, i soggetti di cui ai commi 2 e 3 presentano apposita dichiarazione al competente ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli entro il mese successivo alla scadenza di ciascun trimestre solare in cui è avvenuto il consumo del gasolio commerciale.

5. Il credito spettante ai sensi del comma 4 del presente articolo è riconosciuto, mediante la compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro il 31 dicembre dell'anno solare successivo a quello in cui il medesimo credito è sorto per effetto del provvedimento di accoglimento o del decorso del termine di sessanta giorni dal ricevimento della dichiarazione.

6. In alternativa a quanto previsto dal comma 5, il credito spettante ai sensi del comma 4 può essere riconosciuto in denaro»;

g) all'articolo 25:

1) al comma 4, primo periodo:

1.1) dopo la parola: «denuncia» sono inserite le seguenti: «, in possesso del provvedimento autorizzativo rilasciato ai sensi delle disposizioni in materia di installazione ed esercizio di impianti di stoccaggio e di distribuzione di oli minerali,»;

1.2) dopo le parole: «revoca, e» sono inserite le seguenti: «, fatta eccezione per gli impianti di distribuzione stradale di gas naturale impiegato come carburante,»;

2) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

«4-bis. Fatto salvo quanto stabilito dal comma 4 per gli impianti di distribuzione stradale di gas naturale impiegato come carburante, gli esercenti impianti di cui al comma 2, lettera b), annotano nel registro di carico e scarico rispettivamente i quantitativi di prodotti ricevuti, distintamente per qualità, e il numero risultante dalla lettura del contatore totalizzatore delle singole colonnine di distribuzione installate, effettuata alla fine di ogni giornata, per ciascun tipo di carburante erogato; al momento della chiusura annuale, entro trenta giorni dalla data dell'ultima registrazione, i medesimi esercenti trasmettono all'ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli un prospetto riepilogativo dei dati relativi alla movimentazione di ogni prodotto nell'intero anno, con evidenziazione delle rimanenze contabili ed effettive e delle loro differenze.

4-ter. Con determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono stabiliti i tempi e le modalità per la presentazione dei dati di cui al comma 4-bis nonché dei dati relativi ai livelli e alle temperature dei serbatoi installati, esclusivamente in forma telematica, in sostituzione del registro di carico e scarico, da parte degli esercenti impianti di cui al comma 2, lettera b), funzionanti in modalità di *self-service*. I medesimi esercenti garantiscono, anche tramite soggetti appositamente delegati, l'accesso presso l'impianto per l'esercizio dei poteri di cui all'articolo 18, comma 2, entro ventiquattro ore dalla comunicazione dell'amministrazione finanziaria. In fase di accesso, presso l'impianto sottoposto a verifica è resa disponibile la relativa documentazione contabile»;

h) all'articolo 27, comma 3, lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero impiegati come combustibile per riscaldamento o come carburante, usi per i quali si applicano le disposizioni dell'articolo 21»;

i) l'articolo 28 è sostituito dal seguente:

«Art. 28. - (*Depositi fiscali di alcole e bevande alcoliche*). - 1. La produzione dell'alcole etilico, dei prodotti alcolici intermedi e del vino nonché la fabbricazione della birra e delle bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra sono effettuate in regime di deposito fiscale. Le attività di fabbricazione dei prodotti sottoposti ad accisa in regime sospensivo sono consentite, subordinatamente al rilascio della licenza di esercizio di cui all'articolo 63, nei seguenti impianti:

a) nel settore dell'alcole etilico:

1) le distillerie;

2) gli opifici di rettificazione;

b) nel settore dei prodotti alcolici intermedi: gli stabilimenti di produzione;

c) nel settore della birra: le fabbriche e gli annessi opifici di condizionamento;

d) nel settore del vino, fatto salvo quanto previsto nell'articolo 37, comma 1, e nel settore delle bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra: le cantine e gli stabilimenti di produzione.

2. Il regime del deposito fiscale può essere autorizzato, quando è funzionale a soddisfare oggettive condizioni di operatività dell'impianto, nei casi seguenti:

a) opifici promiscui di trasformazione e di condizionamento nel settore dell'alcole etilico;

b) impianti e opifici di solo condizionamento dei prodotti soggetti ad accisa;

c) magazzini di invecchiamento degli spiriti;

d) magazzini delle distillerie e degli opifici di rettificazione ubicati fuori dei predetti impianti;

e) magazzini delle fabbriche e degli opifici di condizionamento di birra ubicati fuori dei predetti impianti;

f) impianti di condizionamento e depositi di vino e di bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra che effettuano movimentazioni intracomunitarie;

g) fabbriche di birra con produzione annua non superiore a 10.000 ettolitri;

h) depositi doganali autorizzati a custodire prodotti sottoposti ad accisa.

3. La gestione in regime di deposito fiscale può essere autorizzata per i magazzini di commercianti all'ingrosso di prodotti soggetti ad accisa quando, oltre a ricorrere la condizione di cui al comma 2, la

detenzione di prodotti in regime sospensivo risponde ad adeguate esigenze economiche.

4. L'esercizio dei depositi fiscali autorizzati ai sensi dei commi 2 e 3 è subordinato al rilascio della licenza di cui all'articolo 63.

5. La cauzione prevista dall'articolo 5, comma 3, in relazione alla quantità massima di prodotti che può essere detenuta nel deposito fiscale, è dovuta nelle seguenti misure, riferite all'ammontare dell'accisa gravante sui prodotti custoditi:

a) 1 per cento, per gli stabilimenti e opifici di cui al comma 1 e per gli opifici di cui al comma 2, lettere a), c) e g);

b) 10 per cento, per tutti gli altri impianti e magazzini; per gli esercenti che hanno aderito alla tenuta dei dati relativi alle contabilità dei prodotti esclusivamente in forma telematica si applica quanto indicato alla lettera a).

6. La cauzione di cui al comma 5 è dovuta in misura pari all'ammontare dell'accisa se i prodotti custoditi sono condizionati e muniti di contrassegno fiscale.

7. Nei recinti dei depositi fiscali non possono essere detenuti prodotti alcolici ad imposta assoluta, eccetto quelli strettamente necessari per il consumo aziendale, stabiliti per quantità e qualità dal competente ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli»;

l) all'articolo 35:

1) al comma 1:

1.1) al terzo periodo, dopo la parola: «derivata» sono inserite le seguenti: «, con esclusione degli zuccheri contenuti in bevande non alcoliche aggiunte alla birra prodotta»;

1.2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con determinazione del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono stabiliti o variati i metodi di rilevazione del grado Plato.»;

2) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Per il controllo della produzione sono installati misuratori delle materie prime nonché contatori per la determinazione del numero degli imballaggi preconfezionati e delle confezioni e, nei casi previsti, della birra a monte del condizionamento e dei semilavorati. Ultimate le operazioni di condizionamento, il prodotto è custodito in apposito magazzino, preso in carico dal depositario e accertato dall'ufficio dell'Agenzia»;

3) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Il condizionamento della birra può essere effettuato anche in fabbriche diverse da quella di produzione o in appositi opifici di imbottigliamento gestiti in regime di deposito fiscale, presso cui sono installati i contatori per la determinazione del numero degli imballaggi preconfezionati e delle confezioni»;

4) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Per le fabbriche che hanno una potenzialità di produzione mensile non superiore a venti ettolitri, è in facoltà dell'Agenzia stipulare convenzioni di abbonamento, valevoli per un anno, con corresponsione dell'accisa convenuta in due rate semestrali anticipate, ferma restando l'applicabilità del comma 3-bis»;

5) al comma 6, lettera a), la parola: «due» è sostituita dalla seguente: «tre»;

m) all'articolo 36, comma 4, la parola: «Negli» è sostituita dalle seguenti: «Fatto salvo quanto previsto dal comma 1-bis dell'articolo 37, negli»;

n) all'articolo 37, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-bis. In vigore dell'aliquota d'accisa zero, fermi restando i vincoli di circolazione previsti in caso di trasferimenti all'interno dell'Unione europea, la circolazione del vino nel territorio dello Stato avviene con la scorta dei documenti di accompagnamento previsti dalle disposizioni relative al settore vitivinicolo per i trasporti che iniziano e si concludono nel territorio nazionale. Gli obblighi di contabilizzazione annuale dei dati di produzione e di redazione dell'inventario fisico delle materie prime, dei prodotti semilavorati e dei prodotti finiti sono assolti dagli esercenti i depositi fiscali di vino mediante le dichiarazioni obbligatorie e la tenuta dei registri, compresa la rilevazione delle giacenze effettive in occasione della chiusura annua dei conti, disciplinati dal regolamento (CE) n. 436/2009

della Commissione, del 26 maggio 2009»;

o) alla tabella A:

1) dopo il numero 4 è inserito il seguente:

«4-*bis*. Gasolio commerciale usato come carburante: euro 403,22 per mille litri»;

2) il numero 9 è sostituito dal seguente:

«9. Produzione di forza motrice con motori fissi, azionati con prodotti energetici diversi dal gas naturale e utilizzati all'interno di delimitati stabilimenti industriali, agricolo-industriali, laboratori, cantieri di ricerche di idrocarburi e di forze endogene e cantieri di costruzione e azionamento di macchine impiegate nei porti, non ammesse alla circolazione su strada, destinate alla movimentazione di merci per operazioni di trasbordo: 30 per cento aliquota normale».

Articolo 5.

(Dichiarazione integrativa a favore e ravvedimento)

1. Al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, i commi 8 e 8-*bis* sono sostituiti dai seguenti:

«8. Salva l'applicazione delle sanzioni e ferma restando l'applicazione dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, le dichiarazioni dei redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dei sostituti d'imposta possono essere integrate per correggere errori od omissioni, compresi quelli che abbiano determinato l'indicazione di un maggiore o di un minore imponibile o, comunque, di un maggiore o di un minore debito d'imposta ovvero di un maggiore o di un minore credito, mediante successiva dichiarazione da presentare, secondo le disposizioni di cui all'articolo 3, utilizzando modelli conformi a quelli approvati per il periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione, non oltre i termini stabiliti dall'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

8-*bis*. L'eventuale credito derivante dal minor debito o dal maggiore credito risultante dalle dichiarazioni di cui al comma 8 può essere utilizzato in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Ferma restando in ogni caso l'applicabilità della disposizione di cui al primo periodo per i casi di correzione di errori contabili di competenza, nel caso in cui la dichiarazione oggetto di integrazione a favore sia presentata oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo, il credito di cui al periodo precedente può essere utilizzato in compensazione, ai sensi del citato articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, per eseguire il versamento di debiti maturati a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa; in tal caso, nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta in cui è presentata la dichiarazione integrativa è indicato il credito derivante dal minor debito o dal maggiore credito risultante dalla dichiarazione integrativa. Resta ferma in ogni caso per il contribuente la possibilità di far valere, anche in sede di accertamento o di giudizio, eventuali errori, di fatto o di diritto, che abbiano inciso sull'obbligazione tributaria, determinando l'indicazione di un maggiore imponibile, di un maggiore debito d'imposta o, comunque, di un minore credito»;

b) all'articolo 8:

1) al comma 6, le parole: «all'articolo 2, commi 7, 8, 8-*bis* e 9» sono sostituite dalle seguenti:

«all'articolo 2, commi 7 e 9»;

2) dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:

«6-*bis*. Salva l'applicazione delle sanzioni e ferma restando l'applicazione dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, le dichiarazioni dell'imposta sul valore aggiunto possono essere integrate per correggere errori od omissioni, compresi quelli che abbiano determinato l'indicazione di un maggiore o di un minore imponibile o, comunque, di un maggiore o di un minore debito d'imposta ovvero di una maggiore o di una minore eccedenza detraibile, mediante successiva dichiarazione da presentare, secondo le disposizioni di cui all'articolo 3, utilizzando modelli conformi a quelli approvati per il periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione, non oltre i termini stabiliti dall'articolo 57 del

decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

6-ter. L'eventuale credito derivante dal minor debito o dalla maggiore eccedenza detraibile risultante dalle dichiarazioni di cui al comma *6-bis*, presentate entro il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo, può essere portato in detrazione in sede di liquidazione periodica o di dichiarazione annuale, ovvero utilizzato in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero, sempreché ricorrano per l'anno per cui è presentata la dichiarazione integrativa i requisiti di cui agli articoli 30 e 34, comma 9, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, chiesto a rimborso.

6-quater. L'eventuale credito derivante dal minor debito o dalla maggiore eccedenza detraibile risultante dalle dichiarazioni di cui al comma *6-bis*, presentate oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo, può essere chiesto a rimborso ove ricorrano, per l'anno per cui è presentata la dichiarazione integrativa, i requisiti di cui agli articoli 30 e 34, comma 9, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ovvero può essere utilizzato in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, per eseguire il versamento di debiti maturati a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa. Nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta in cui è presentata la dichiarazione integrativa è indicato il credito derivante dal minor debito o dal maggiore credito risultante dalla dichiarazione integrativa.

6-quinquies. Resta ferma in ogni caso per il contribuente la possibilità di far valere, anche in sede di accertamento o di giudizio, eventuali errori, di fatto o di diritto, che abbiano inciso sull'obbligazione tributaria, determinando l'indicazione di un maggiore imponibile, di un maggiore debito d'imposta o, comunque, di una minore eccedenza detraibile».

1-bis. All'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma *1-bis* sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e, limitatamente alle lettere *b-bis*) e *b-ter*), ai tributi doganali e alle accise amministrati dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli»;

b) al comma *1-ter* è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La preclusione di cui al comma 1, primo periodo, salva la notifica di avvisi di pagamento e atti di accertamento, non opera neanche per i tributi doganali e per le accise amministrati dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli».

2. All'articolo 1, comma 640, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, le parole: «degli articoli 2, comma 8» sono sostituite dalle seguenti: «degli articoli 2, comma 8, e 8, comma *6-bis*»;

b) alla lettera *b)*, le parole: «agli elementi» sono sostituite dalle seguenti: «ai soli elementi».

2-bis. La lettera *c)* del comma 1 dell'articolo 22 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è sostituita dalla seguente:

«*c)* le ritenute alla fonte a titolo di acconto operate sui redditi che concorrono a formare il reddito complessivo e su quelli tassati separatamente. Le ritenute operate nell'anno successivo a quello di competenza dei redditi e anteriormente alla presentazione della dichiarazione dei redditi possono essere scomutate dall'imposta relativa al periodo d'imposta di competenza dei redditi o, alternativamente, dall'imposta relativa al periodo d'imposta nel quale sono state operate. Le ritenute operate dopo la presentazione della dichiarazione dei redditi si scomutano dall'imposta relativa al periodo d'imposta nel quale sono state operate. Le ritenute operate sui redditi delle società, associazioni e imprese indicate nell'articolo 5 si scomutano, nella proporzione ivi stabilita, dalle imposte dovute dai singoli soci, associati o partecipanti».

2-ter. Al primo periodo del terzo comma dell'articolo *25-bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo le parole: «purché già operata al momento della presentazione della dichiarazione annuale» sono aggiunte le seguenti: «, o, alternativamente, dall'imposta relativa al periodo di imposta nel quale è stata operata».

Articolo *5-bis*.

(Definizione delle controversie in materia di accise e di IVA afferente)

1. Al fine di agevolare la soluzione del contenzioso pendente in materia di accise e di IVA afferente, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli è autorizzata a definire con transazioni, entro il 30 settembre 2017, le liti fiscali pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, aventi ad oggetto il recupero dell'accisa su prodotti energetici, alcol e bevande alcoliche, alle seguenti condizioni:

a) le imposte oggetto del contenzioso devono riferirsi a fatti verificatisi anteriormente al 1° aprile 2010;

b) al soggetto passivo d'imposta è data facoltà di estinguere la pretesa tributaria procedendo al pagamento, da effettuare entro sessanta giorni dalla data di stipula della transazione, di un importo almeno pari al 20 per cento dell'accisa e della relativa imposta sul valore aggiunto per cui è causa, senza corresponsione di interessi, indennità di mora e sanzioni.

2. È consentito al soggetto passivo d'imposta di effettuare il pagamento dell'importo dovuto di cui al comma 1 mediante rate annuali, non superiori a sette, previa comunicazione al competente Ufficio delle dogane e versamento della prima rata entro la medesima scadenza prevista al comma 1, lettera b) ; sulle somme rateizzate sono dovuti gli interessi nella misura stabilita dall'articolo 1284 del codice civile, maggiorata di 2 punti. Resta fermo il recupero delle imposte nei confronti del responsabile del reato.

3. I contenziosi di cui al comma 1, alinea, sono sospesi, a richiesta del soggetto obbligato, per il quale ricorrano le condizioni di cui al medesimo comma, che dichiara di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo. Il pagamento di quanto previsto determina l'estinzione delle liti fiscali pendenti a tale titolo, in ogni stato e grado di giudizio.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano solo qualora sia stato definito il procedimento penale, eventualmente instaurato per i medesimi fatti dai quali deriva il contenzioso fiscale, senza che sia stata pronunciata una sentenza di condanna passata in giudicato in cui sia riconosciuto dolo o colpa grave dello stesso soggetto obbligato.

Articolo 6.

(Definizione agevolata)

1. Relativamente ai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2016, i debitori possono estinguere il debito senza corrispondere le sanzioni comprese in tali carichi, gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, provvedendo al pagamento integrale delle somme di cui alle lettere a) e b), dilazionato in rate sulle quali sono dovuti, a decorrere dal 1° agosto 2017, gli interessi nella misura di cui all'articolo 21, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973. Fermo restando che il 70 per cento delle somme complessivamente dovute deve essere versato nell'anno 2017 e il restante 30 per cento nell'anno 2018, è effettuato il pagamento, per l'importo da versare distintamente in ciascuno dei due anni, in rate di pari ammontare, nel numero massimo di tre rate nel 2017 e di due rate nel 2018:

a) delle somme affidate all'agente della riscossione a titolo di capitale e interessi;

b) di quelle maturate a favore dell'agente della riscossione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, a titolo di aggio sulle somme di cui alla lettera a) e di rimborso delle spese per le procedure esecutive, nonché di rimborso delle spese di notifica della cartella di pagamento.

2. Ai fini della definizione di cui al comma 1, il debitore manifesta all'agente della riscossione la sua volontà di avvalersene, rendendo, entro il 31 marzo 2017 apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità alla modulistica che lo stesso agente della riscossione pubblica sul proprio sito *internet* nel termine massimo di quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto; in tale dichiarazione il debitore indica altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il limite massimo previsto dal comma 1, nonché la pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi cui

si riferisce la dichiarazione, e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi. Entro la stessa data del 31 marzo 2017 il debitore può integrare, con le predette modalità, la dichiarazione presentata anteriormente a tale data.

3. Entro il 31 maggio 2017, l'agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 2 l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, attenendosi ai seguenti criteri:

a) per l'anno 2017, la scadenza delle singole rate è fissata nei mesi di luglio, settembre e novembre;

b) per l'anno 2018, la scadenza delle singole rate è fissata nei mesi di aprile e settembre.

3-bis. Ai fini di cui al comma 1, l'agente della riscossione fornisce ai debitori i dati necessari a individuare i carichi definibili ai sensi dello stesso comma 1:

a) presso i propri sportelli;

b) nell'area riservata del proprio sito *internet* istituzionale.

3-ter. Entro il 28 febbraio 2017, l'agente della riscossione, con posta ordinaria, avvisa il debitore dei carichi affidati nell'anno 2016 per i quali, alla data del 31 dicembre 2016, gli risulta non ancora notificata la cartella di pagamento ovvero inviata l'informazione di cui all'articolo 29, comma 1, lettera b), ultimo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ovvero notificato l'avviso di addebito di cui all'articolo 30, comma 1, del medesimo decreto-legge n. 78 del 2010.

4. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una rata di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme di cui al comma 1, lettere a) e b), la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi oggetto della dichiarazione di cui al comma 2. In tal caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto a seguito dell'affidamento del carico e non determinano l'estinzione del debito residuo, di cui l'agente della riscossione prosegue l'attività di recupero e il cui pagamento non può essere rateizzato ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

4-bis. Limitatamente ai carichi non inclusi in precedenti piani di dilazione in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la preclusione della rateizzazione di cui al comma 4, ultimo periodo, non opera se, alla data di presentazione della dichiarazione di cui al comma 1, erano trascorsi meno di sessanta giorni dalla data di notifica della cartella di pagamento ovvero dell'avviso di accertamento di cui all'articolo 29, comma 1, lettera a), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ovvero dell'avviso di addebito di cui all'articolo 30, comma 1, del medesimo decreto-legge n. 78 del 2010.

5. A seguito della presentazione della dichiarazione di cui al comma 2, sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi che sono oggetto di tale dichiarazione e, fermo restando quanto previsto dal comma 8, sono altresì sospesi, per i carichi oggetto della domanda di definizione di cui al comma 1, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere relativamente alle rate di tali dilazioni in scadenza in data successiva al 31 dicembre 2016. L'agente della riscossione, relativamente ai carichi definibili ai sensi del presente articolo, non può avviare nuove azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione della dichiarazione, e non può altresì proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo ovvero non sia stata presentata istanza di assegnazione ovvero non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.

6. Ai pagamenti dilazionati previsti dal presente articolo non si applicano le disposizioni dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

7. Il pagamento delle somme dovute per la definizione può essere effettuato:

a) mediante domiciliazione sul conto corrente eventualmente indicato dal debitore nella dichiarazione

resa ai sensi del comma 2;

b) mediante bollettini precompilati, che l'agente della riscossione è tenuto ad allegare alla comunicazione di cui al comma 3, se il debitore non ha richiesto di eseguire il versamento con le modalità previste dalla lettera *a)* del presente comma;

c) presso gli sportelli dell'agente della riscossione.

8. La facoltà di definizione prevista dal comma 1 può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dall'agente della riscossione, le somme dovute relativamente ai carichi indicati al comma 1 e purché, rispetto ai piani rateali in essere, risultino adempiuti tutti i versamenti con scadenza dal 1° ottobre al 31 dicembre 2016. In tal caso:

a) ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare ai sensi del comma 1, lettere *a)* e *b)*, si tiene conto esclusivamente degli importi già versati a titolo di capitale e interessi compresi nei carichi affidati, nonché, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, di aggio e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e delle spese di notifica della cartella di pagamento;

b) restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili le somme versate, anche anteriormente alla definizione, a titolo di sanzioni comprese nei carichi affidati, di interessi di dilazione, di interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e di sanzioni e somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46;

c) il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione determina, limitatamente ai carichi definibili, la revoca automatica dell'eventuale dilazione ancora in essere precedentemente accordata dall'agente della riscossione.

9. Il debitore, se per effetto dei pagamenti parziali di cui al comma 8, computati con le modalità ivi indicate, ha già integralmente corrisposto quanto dovuto ai sensi del comma 1, per beneficiare degli effetti della definizione deve comunque manifestare la sua volontà di aderirvi con le modalità previste dal comma 2.

9-bis. Sono altresì compresi nella definizione agevolata di cui al comma 1 i carichi affidati agli agenti della riscossione che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito di istanza presentata dai debitori ai sensi del capo II, sezione prima, della legge 27 gennaio 2012, n. 3.

9-ter. Nelle proposte di accordo o del piano del consumatore presentate ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge 27 gennaio 2012, n. 3, i debitori possono estinguere il debito senza corrispondere le sanzioni, gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, provvedendo al pagamento del debito, anche falcidiato, nelle modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione dell'accordo o del piano del consumatore.

10. Sono esclusi dalla definizione di cui al comma 1 i carichi affidati agli agenti della riscossione recanti:

a) le risorse proprie tradizionali previste dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera *a)*, delle decisioni 2007/436/CE/Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e 2014/335/UE/Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, e l'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione;

b) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) n. 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015;

c) i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;

d) le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;

e-bis) le altre sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti dagli enti previdenziali.

11. Per le sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30

aprile 1992, n. 285, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi, compresi quelli di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

12. A seguito del pagamento delle somme di cui al comma 1, l'agente della riscossione è automaticamente scaricato dell'importo residuo. Al fine di consentire agli enti creditori di eliminare dalle proprie scritture patrimoniali i crediti corrispondenti alle quote scaricate, lo stesso agente della riscossione trasmette, anche in via telematica, a ciascun ente interessato, entro il 30 giugno 2019, l'elenco dei debitori che hanno esercitato la facoltà di definizione e dei codici tributo per i quali è stato effettuato il versamento.

12-bis. All'articolo 1, comma 684, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Le comunicazioni di inesigibilità relative a quote affidate agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, anche da soggetti creditori che hanno cessato o cessano di avvalersi delle società del Gruppo Equitalia Spa, sono presentate, per i ruoli consegnati negli anni 2014 e 2015, entro il 31 dicembre 2019 e, per quelli consegnati fino al 31 dicembre 2013, per singole annualità di consegna partendo dalla più recente, entro il 31 dicembre di ciascun anno successivo al 2019.

13. Alle somme occorrenti per aderire alla definizione di cui al comma 1, che sono oggetto di procedura concorsuale, nonché in tutte le procedure di composizione negoziata della crisi d'impresa previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, si applica la disciplina dei crediti prededucibili di cui agli articoli 111 e 111-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

13-bis. La definizione agevolata prevista dal presente articolo può riguardare il singolo carico iscritto a ruolo o affidato.

Articolo 6-bis.

(Rappresentanza e assistenza dei contribuenti)

1. All'articolo 63, secondo comma, terzo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo le parole: «decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545» sono inserite le seguenti: «, o ai professionisti di cui alla norma UNI 11511 certificati e qualificati ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4».

Articolo 6-ter.

(Definizione agevolata delle entrate regionali e degli enti locali)

1. Con riferimento alle entrate, anche tributarie, delle regioni, delle province, delle città metropolitane e dei comuni, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale ai sensi del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, notificati, negli anni dal 2000 al 2016, dagli enti stessi e dai concessionari della riscossione di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i medesimi enti territoriali possono stabilire, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti destinati a disciplinare le entrate stesse, l'esclusione delle sanzioni relative alle predette entrate. Gli enti territoriali, entro trenta giorni, danno notizia dell'adozione dell'atto di cui al primo periodo mediante pubblicazione nel proprio sito *internet* istituzionale.

2. Con il provvedimento di cui al comma 1 gli enti territoriali stabiliscono anche:

- a) il numero di rate e la relativa scadenza, che non può superare il 30 settembre 2018;
- b) le modalità con cui il debitore manifesta la sua volontà di avvalersi della definizione agevolata;
- c) i termini per la presentazione dell'istanza in cui il debitore indica il numero di rate con il quale intende effettuare il pagamento, nonché la pendenza di giudizi aventi a oggetto i debiti cui si riferisce l'istanza stessa, assumendo l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi;
- d) il termine entro il quale l'ente territoriale o il concessionario della riscossione trasmette ai debitori la comunicazione nella quale sono indicati l'ammontare complessivo delle somme dovute per la definizione agevolata, quello delle singole rate e la scadenza delle stesse.

3. A seguito della presentazione dell'istanza, sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto di tale istanza.

4. In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell'istanza. In tale caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.

5. Si applicano i commi 10 e 11 dell'articolo 6.

6. Per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano l'attuazione delle disposizioni del presente articolo avviene in conformità e compatibilmente con le forme e con le condizioni di speciale autonomia previste dai rispettivi statuti.

Articolo 7.

(Riapertura dei termini della procedura di collaborazione volontaria e norme collegate)

1. Dopo l'articolo 5-septies del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, è aggiunto il seguente articolo:

«Art. 5-octies. - *(Riapertura dei termini della collaborazione volontaria)*. - 1. Dalla data di entrata in vigore del presente articolo sino al 31 luglio 2017 è possibile avvalersi della procedura di collaborazione volontaria di cui agli articoli da 5-quater a 5-septies a condizione che il soggetto che presenta l'istanza non l'abbia già presentata in precedenza, anche per interposta persona, e ferme restando le cause ostative previste dall'articolo 5-quater, comma 2. Resta impregiudicata la facoltà di presentare l'istanza se, in precedenza, è stata già presentata, entro il 30 novembre 2015, ai soli fini di cui all'articolo 1, commi da 2 a 5, della legge 15 dicembre 2014, n. 186. L'integrazione dell'istanza, i documenti e le informazioni di cui all'articolo 5-quater, comma 1, lettera a), possono essere presentati entro il 30 settembre 2017. Alle istanze presentate secondo le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, si applicano gli articoli da 5-quater a 5-septies del presente decreto, l'articolo 1, commi da 2 a 5 della legge 15 dicembre 2014, n. 186, e successive modificazioni, e l'articolo 2, comma 2, lettere b) e b-bis) del decreto-legge 30 settembre 2015, n. 153, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2015, n. 187, in quanto compatibili e con le seguenti modificazioni:

a) le violazioni sanabili sono quelle commesse fino al 30 settembre 2016;

b) anche in deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e successive modificazioni, i termini di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, all'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e all'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, che scadono a decorrere dal 1° gennaio 2015, sono fissati al 31 dicembre 2018 per le sole attività oggetto di collaborazione volontaria ai sensi del presente articolo, limitatamente agli imponibili, alle imposte, alle ritenute, ai contributi, alle sanzioni e agli interessi relativi alla procedura di collaborazione volontaria e per tutte le annualità e le violazioni oggetto della procedura stessa, e al 30 giugno 2017 per le istanze presentate per la prima volta ai sensi dell'articolo 5-quater, comma 5; non si applica l'ultimo periodo del comma 5 del predetto articolo 5-quater;

c) per le sole attività oggetto di collaborazione volontaria ai sensi del presente articolo, gli interessati sono esonerati dalla presentazione delle dichiarazioni di cui all'articolo 4 del presente decreto per il 2016 e per la frazione del periodo d'imposta antecedente la data di presentazione dell'istanza, nonché, per quelle suscettibili di generare redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, e per i redditi derivanti dall'investimento in azioni o quote di fondi comuni di investimento non conformi alla direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, per i quali è versata l'IRPEF con l'aliquota massima oltre alla addizionale regionale e comunale, dalla indicazione dei redditi nella relativa dichiarazione, a condizione che le stesse informazioni siano analiticamente illustrate nella relazione di accompagnamento; in tal caso provvedono spontaneamente al versamento in unica soluzione, entro il 30 settembre 2017, di quanto dovuto a titolo di imposte, interessi e, ove applicabili, sanzioni ridotte

corrispondenti alle misure stabilite dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, per il 2016 e per la frazione del periodo d'imposta antecedente la data di presentazione dell'istanza;

d) limitatamente alle attività oggetto di collaborazione volontaria di cui al presente articolo, le condotte previste dall'articolo 648-*ter*.1 del codice penale non sono punibili se commesse in relazione ai delitti previsti dal presente decreto all'articolo 5-*quinq*ues, comma 1, lettera *a)*, sino alla data del versamento della prima o unica rata, secondo quanto previsto alle lettere *e)* e *f)*;

e) gli autori delle violazioni possono provvedere spontaneamente al versamento in unica soluzione di quanto dovuto a titolo di imposte, ritenute, contributi, interessi e sanzioni in base all'istanza, entro il 30 settembre 2017, senza avvalersi della compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni; il versamento può essere ripartito in tre rate mensili di pari importo ed in tal caso il pagamento della prima rata deve essere effettuato entro il 30 settembre 2017. Il versamento delle somme dovute nei termini e con le modalità di cui al periodo precedente comporta i medesimi effetti degli articoli 5-*quater* e 5-*quinq*ues del presente decreto anche per l'ammontare delle sanzioni da versare per le violazioni dell'obbligo di dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1 e per le violazioni in materia di imposte sui redditi e relative addizionali, imposte sostitutive, imposta regionale sulle attività produttive, imposta sul valore degli immobili all'estero, imposta sul valore delle attività finanziarie all'estero e imposta sul valore aggiunto, anche in deroga all'articolo 3 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. Ai fini della determinazione delle sanzioni dovute, si applicano le disposizioni dell'articolo 12, commi 1 e 5, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, per le violazioni di cui all'articolo 4, comma 1, del presente decreto e le disposizioni dell'articolo 12, comma 8, del medesimo decreto legislativo, per le violazioni in materia di imposte, nonché le riduzioni delle misure sanzionatorie previste dall'articolo 5, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, nel testo vigente alla data del 30 dicembre 2014, e dall'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo n. 472 del 1997. Gli effetti di cui agli articoli 5-*quater* e 5-*quinq*ues del presente decreto decorrono dal momento del versamento di quanto dovuto in unica soluzione o della terza rata; in tali casi l'Agenzia delle entrate comunica l'avvenuto perfezionamento della procedura di collaborazione volontaria con le modalità di notifica tramite posta elettronica certificata previste nell'articolo 1, comma 133, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

f) se gli autori delle violazioni non provvedono spontaneamente al versamento delle somme dovute entro il termine di cui alla lettera *e)* o qualora il versamento delle somme dovute risulti insufficiente, l'Agenzia, ai soli fini della procedura di collaborazione volontaria di cui al presente articolo e limitatamente agli imponibili, alle imposte, alle ritenute, ai contributi, alle sanzioni e agli interessi relativi alla procedura e per tutte le annualità e le violazioni oggetto della stessa, può applicare, fino al 31 dicembre 2018, le disposizioni di cui all'articolo 5, commi da 1-*bis* a 1-*quinq*ues del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, nel testo vigente alla data del 30 dicembre 2014 e l'autore della violazione può versare le somme dovute in base all'invito di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e successive modificazioni, entro il quindicesimo giorno antecedente la data fissata per la comparizione, secondo le ulteriori modalità indicate nel comma 1-*bis* del medesimo articolo per l'adesione ai contenuti dell'invito, ovvero le somme dovute in base all'accertamento con adesione entro venti giorni dalla redazione dell'atto, oltre alle somme dovute in base all'atto di contestazione o al provvedimento di irrogazione delle sanzioni per la violazione degli obblighi di dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1, del presente decreto entro il termine per la proposizione del ricorso, ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, senza avvalersi della compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Il mancato pagamento di una delle rate comporta il venir meno degli effetti della procedura. Ai soli fini della procedura di collaborazione volontaria di cui al presente articolo, per tutti gli atti che per legge devono essere notificati al contribuente si applicano, in deroga ad ogni altra disposizione di legge, le modalità di notifica tramite posta elettronica certificata previste nell'articolo 1, comma 133, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

Con esclusivo riguardo alla notifica tramite posta elettronica certificata effettuata ai sensi del periodo precedente, è esclusa la ripetizione delle spese di notifica prevista dall'articolo 4, secondo comma, della legge 10 maggio 1976, n. 249, e successive modificazioni;

g) nelle ipotesi di cui alla lettera e) del presente comma:

1) se gli autori delle violazioni non provvedono spontaneamente al versamento delle somme dovute entro il termine del 30 settembre 2017, in deroga all'articolo 5-*quinquies*, comma 4, le sanzioni di cui all'articolo 5, comma 2, sono determinate in misura pari al 60 per cento del minimo edittale qualora ricorrano le ipotesi previste dalle lettere a), b) o c) del citato comma 4 dell'articolo 5-*quinquies* e sono determinate in misura pari all'85 per cento del minimo edittale negli altri casi; la medesima misura dell'85 per cento del minimo edittale si applica anche alle violazioni in materia di imposte sui redditi e relative addizionali, di imposte sostitutive, di imposta regionale sulle attività produttive, di imposta sul valore degli immobili all'estero, di imposta sul valore delle attività finanziarie all'estero, di imposta sul valore aggiunto e di ritenute;

2) se gli autori delle violazioni provvedono spontaneamente al versamento delle somme dovute in misura insufficiente: 1.1) per una frazione superiore al 10 per cento delle somme da versare se tali somme sono afferenti ai soli redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e alle sanzioni, incluse quelle sulle attività suscettibili di generare tali redditi, o 1.2) per una frazione superiore al 30 per cento delle somme da versare negli altri casi, fermo restando il versamento effettuato, l'Agenzia, secondo le procedure previste dalla lettera f) del presente comma, provvede al recupero delle somme ancora dovute, calcolate ai sensi del numero 1) della presente lettera, maggiorando le somme da versare del 10 per cento;

3) se gli autori delle violazioni provvedono spontaneamente al versamento delle somme dovute in misura insufficiente: 1.1) per una frazione inferiore o uguale al 10 per cento delle somme da versare se tali somme sono afferenti ai soli redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e alle sanzioni, incluse quelle sulle attività suscettibili di generare tali redditi, o 1.2) per una frazione inferiore o uguale al 30 per cento delle somme da versare negli altri casi, fermo restando il versamento effettuato, l'Agenzia, secondo le procedure previste dalla lettera f) del presente comma, provvede al recupero delle somme ancora dovute, calcolate ai sensi del numero 1) della presente lettera, maggiorando le somme da versare del 3 per cento;

4) se gli autori delle violazioni provvedono spontaneamente al versamento delle somme dovute in misura superiore alle somme da versare, l'eccedenza può essere richiesta a rimborso o utilizzata in compensazione;

h) la misura della sanzione minima fissata dall'articolo 5-*quinquies*, comma 7, prevista per le violazioni dell'obbligo di dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1, indicata nell'articolo 5, comma 2, secondo periodo, nei casi di detenzione di investimenti all'estero ovvero di attività estere di natura finanziaria negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 4 maggio 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 107 del 10 maggio 1999, e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 novembre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 273 del 23 novembre 2001, opera altresì se è entrato in vigore prima del presente articolo un accordo che consente un effettivo scambio di informazioni ai sensi dell'articolo 26 del modello di convenzione contro le doppie imposizioni predisposto dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), ovvero se è entrato in vigore prima del presente articolo un accordo conforme al modello di accordo per lo scambio di informazioni elaborato nel 2002 dall'OCSE e denominato Tax Information Exchange Agreement (TIEA);

i) chiunque fraudolentemente si avvale della procedura di cui agli articoli da 5-*quater* a 5-*septies* al fine di far emergere attività finanziarie e patrimoniali o denaro contante, provenienti da reati diversi da quelli di cui all'articolo 5-*quinquies*, comma 1, lettera a), è punito con la medesima sanzione prevista per il reato di cui all'articolo 5-*septies*. Resta ferma l'applicabilità degli articoli 648-*bis*, 648-*ter*, 648-*ter*.1 del codice penale e dell'articolo 12-*quinquies* del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni.

2. Al ricorrere della condizione di cui al comma 1, lettera *h*), non si applica il raddoppio delle sanzioni di cui all'articolo 12, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 e, se ricorrono congiuntamente anche le condizioni previste dall'articolo 5-*quinquies*, commi 4 e 5, del presente decreto, non opera il raddoppio dei termini di cui all'articolo 12, commi 2-*bis* e 2-*ter*, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.

3. Possono avvalersi della procedura di collaborazione volontaria prevista dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 per sanare le violazioni degli obblighi di dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché le violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti d'imposta, commesse sino al 30 settembre 2016, anche contribuenti diversi da quelli indicati nell'articolo 4, comma 1, del presente decreto e i contribuenti destinatari degli obblighi dichiarativi ivi previsti che vi abbiano adempiuto correttamente. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 2 a 5, della citata legge n. 186 del 2014. Resta impregiudicata la facoltà di presentare l'istanza se, in precedenza, è stata già presentata, entro il 30 novembre 2015, ai soli fini di cui agli articoli da 5-*quater* a 5-*septies* del presente decreto. Se la collaborazione volontaria ha ad oggetto contanti o valori al portatore, si presume, salva prova contraria, che essi siano derivati da redditi conseguiti, in quote costanti, a seguito di violazione degli obblighi di dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti di imposta, commesse nell'anno 2015 e nei quattro periodi d'imposta precedenti, e i contribuenti:

a) rilasciano unitamente alla presentazione dell'istanza una dichiarazione in cui attestano che l'origine di tali valori non deriva da condotte costituenti reati diversi da quelli previsti dall'articolo 5-*quinquies*, comma 1, lettere *a*) e *b*);

b) provvedono, entro la data di presentazione della relazione e dei documenti allegati, all'apertura e all'inventario in presenza di un notaio, che ne accerti il contenuto all'interno di un apposito verbale, di eventuali cassette di sicurezza nelle quali i valori oggetto di collaborazione volontaria sono custoditi;

c) provvedono, entro la data di presentazione della relazione e dei documenti allegati, al versamento dei contanti e al deposito dei valori al portatore presso intermediari finanziari, a ciò abilitati, in un rapporto vincolato fino alla conclusione della procedura. Per i professionisti e intermediari che assistono i contribuenti nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria, restano fermi gli obblighi prescritti per finalità di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo di cui al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e successive modificazioni. A tal fine, in occasione degli adempimenti previsti per l'adeguata verifica della clientela, i contribuenti dichiarano modalità e circostanze di acquisizione dei contanti e valori al portatore oggetto della procedura».

2. Il provvedimento di cui all'articolo 5-*octies* del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, introdotto dal comma 1 del presente articolo, è adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Per i contribuenti che si sono avvalsi delle disposizioni di cui agli articoli da 5-*quater* a 5-*septies* del decreto-legge n. 167 del 1990, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 227 del 1990, introdotti dall'articolo 1, comma 1, della legge 15 dicembre 2014, n. 186, non si applicano le sanzioni in caso di omissione degli adempimenti previsti dall'articolo 4, comma 1, del medesimo decreto-legge n. 167 del 1990, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 227 del 1990, per i periodi d'imposta successivi a quelli per i quali si sono perfezionati gli adempimenti connessi alle disposizioni di cui alla citata legge n. 186 del 2014, a condizione che gli adempimenti medesimi siano eseguiti entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3. Dopo il comma 17 dell'articolo 83 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono inseriti i seguenti commi:

«17-*bis*. I comuni, fermi restando gli obblighi di comunicazione all'Agenzia delle entrate di cui al

comma 16, inviano entro i sei mesi successivi alla richiesta di iscrizione nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero i dati dei richiedenti alla predetta agenzia al fine della formazione di liste selettive per i controlli relativi ad attività finanziarie e investimenti patrimoniali esteri non dichiarati; le modalità di comunicazione e i criteri per la formazione delle liste sono disciplinati con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da adottarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione.

17-ter. In fase di prima attuazione delle disposizioni del comma 17-bis, le attività ivi previste da parte dei comuni e dell'Agenzia delle entrate vengono esercitate anche nei confronti delle persone fisiche che hanno chiesto l'iscrizione nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero a decorrere dal 1° gennaio 2010 e ai fini della formazione delle liste selettive si terrà conto della eventuale mancata presentazione delle istanze di collaborazione volontaria di cui agli articoli da 5-*quater* a 5-*octies* del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227.».

Articolo 7-bis.

(Introduzione di indici sintetici di affidabilità per la promozione dell'osservanza degli obblighi fiscali, per la semplificazione degli adempimenti e per la contestuale soppressione della disciplina degli studi di settore)

1. A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono individuati indici sintetici di affidabilità fiscale cui sono collegati livelli di premialità per i contribuenti più affidabili, anche consistenti nell'esclusione o nella riduzione dei termini per gli accertamenti, al fine di promuovere l'adempimento degli obblighi tributari e il rafforzamento della collaborazione tra l'Amministrazione finanziaria e i contribuenti.

2. Contestualmente all'adozione degli indici di cui al comma 1 cessano di avere effetto, al fine dell'accertamento dei tributi, le disposizioni relative agli studi di settore previsti dall'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e ai parametri previsti dall'articolo 3, commi da 181 a 189, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

Articolo 7-ter.

(Esenzione dell'Autorità nazionale anticorruzione dal vincolo di riduzione delle spese di funzionamento)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non trova applicazione, nel limite di 1 milione di euro per l'anno 2016 e di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017, per l'Autorità nazionale anticorruzione, il vincolo di riduzione delle spese di funzionamento di cui all'articolo 19, comma 3, lettera c), del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Alla compensazione degli effetti finanziari derivanti dal primo periodo in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, nella misura di 1 milione di euro per l'esercizio 2016 e di 10 milioni di euro a decorrere dall'esercizio 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

Articolo 7-quater.

(Disposizioni in materia di semplificazione fiscale)

1. All'articolo 32, primo comma, numero 2), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «o compensi» sono soppresse;

b) dopo le parole: «rapporti od operazioni» sono inserite le seguenti: «per importi superiori a euro 1.000 giornalieri e, comunque, a euro 5.000 mensili».

2. All'articolo 110, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: «La conversione in euro dei saldi di conto delle stabili organizzazioni all'estero si effettua secondo il cambio utilizzato nel bilancio in base ai corretti principi contabili e le differenze rispetto ai saldi di

conto dell'esercizio precedente non concorrono alla formazione del reddito. Per le imprese che intrattengono in modo sistematico rapporti in valuta estera è consentita la tenuta della contabilità plurimonetaria con l'applicazione del cambio utilizzato nel bilancio in base ai corretti principi contabili ai saldi dei relativi conti».

3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016. Sono fatti salvi i comportamenti pregressi posti in essere in conformità alle disposizioni introdotte dal comma 2.

4. L'importo della riserva di traduzione, risultante dal bilancio relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2016, che abbia concorso alla formazione del reddito imponibile, è riassorbito in cinque quote costanti a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.

5. All'articolo 54, comma 5, secondo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: «alimenti e bevande» sono inserite le seguenti: «, nonché le prestazioni di viaggio e trasporto,». La disposizione di cui al periodo precedente si applica a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.

6. All'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«In deroga all'articolo 149-*bis* del codice di procedura civile e alle modalità di notificazione previste dalle norme relative alle singole leggi d'imposta non compatibili con quelle di cui al presente comma, la notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati alle imprese individuali o costituite in forma societaria e ai professionisti iscritti in albi o elenchi istituiti con legge dello Stato può essere effettuata direttamente dal competente ufficio con le modalità previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo di posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC). All'ufficio sono consentite la consultazione telematica e l'estrazione, anche in forma massiva, di tali indirizzi. Se la casella di posta elettronica risulta satura, l'ufficio effettua un secondo tentativo di consegna decorsi almeno sette giorni dal primo invio. Se anche a seguito di tale tentativo la casella di posta elettronica risulta satura oppure se l'indirizzo di posta elettronica del destinatario non risulta valido o attivo, la notificazione deve essere eseguita mediante deposito telematico dell'atto nell'area riservata del sito *internet* della società InfoCamere Scpa e pubblicazione, entro il secondo giorno successivo a quello di deposito, del relativo avviso nello stesso sito, per la durata di quindici giorni; l'ufficio inoltre dà notizia al destinatario dell'avvenuta notificazione dell'atto a mezzo di lettera raccomandata, senza ulteriori adempimenti a proprio carico. Ai fini del rispetto dei termini di prescrizione e decadenza, la notificazione si intende comunque perfezionata per il notificante nel momento in cui il suo gestore della casella di posta elettronica certificata gli trasmette la ricevuta di accettazione con la relativa attestazione temporale che certifica l'avvenuta spedizione del messaggio, mentre per il destinatario si intende perfezionata alla data di avvenuta consegna contenuta nella ricevuta che il gestore della casella di posta elettronica certificata del destinatario trasmette all'ufficio o, nei casi di cui al periodo precedente, nel quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione dell'avviso nel sito *internet* della società InfoCamere Scpa. Nelle more della piena operatività dell'anagrafe nazionale della popolazione residente, per i soggetti diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata da inserire nell'INI-PEC, la notificazione può essere eseguita a coloro che ne facciano richiesta, all'indirizzo di posta elettronica certificata di cui sono intestatari, all'indirizzo di posta elettronica certificata di uno dei soggetti di cui all'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, ovvero del coniuge, di un parente o affine entro il quarto grado di cui all'articolo 63, secondo comma, secondo periodo, del presente decreto, specificamente incaricati di ricevere le notifiche per conto degli interessati, secondo le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Nelle ipotesi di cui al periodo precedente, l'indirizzo dichiarato nella richiesta ha effetto, ai fini delle notificazioni, dal quinto giorno libero successivo a quello in cui l'ufficio attesta la ricezione della richiesta stessa. Se la casella di posta elettronica del contribuente che ha effettuato la richiesta risulta satura, l'ufficio effettua un

secondo tentativo di consegna decorsi almeno sette giorni dal primo invio. Se anche a seguito di tale tentativo la casella di posta elettronica risulta satura oppure nei casi in cui l'indirizzo di posta elettronica del contribuente non risulta valido o attivo, si applicano le disposizioni in materia di notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente, comprese le disposizioni del presente articolo diverse da quelle del presente comma e quelle del codice di procedura civile dalle stesse non modificate, con esclusione dell'articolo 149-*bis* del codice di procedura civile».

7. Le disposizioni di cui al comma 6 si applicano alle notificazioni degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati ai contribuenti effettuate a decorrere dal 1o luglio 2017. Resta ferma per gli avvisi e gli altri atti che per legge devono essere notificati fino al 30 giugno 2017 la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

8. Il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al settimo comma dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, introdotto dal comma 6 del presente articolo, è emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

9. All'articolo 26, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le parole da: «risultante dagli elenchi» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC), ovvero, per i soggetti che ne fanno richiesta, diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata da inserire nell'INI-PEC, all'indirizzo dichiarato all'atto della richiesta. In tali casi, si applicano le disposizioni dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600».

10. Per soddisfare l'esigenza di massima tutela giurisdizionale del debitore iscritto a ruolo, le notificazioni delle cartelle e degli altri atti della riscossione relative alle imprese individuali o costituite in forma societaria, ai professionisti iscritti in albi o elenchi e agli altri soggetti che hanno richiesto la notificazione all'indirizzo di posta elettronica certificata, eventualmente eseguite nel periodo dal 1o giugno 2016 alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto con modalità diverse dalla posta elettronica certificata, sono rinnovate mediante invio all'indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario e i termini di impugnazione degli stessi atti decorrono, in via esclusiva, dalla data di rinnovazione della notificazione.

11. La notificazione degli atti relativi alle operazioni catastali e alle correlate sanzioni, che per legge devono essere notificate ai soggetti obbligati alle dichiarazioni di aggiornamento, può essere eseguita direttamente dal competente ufficio, oltre che con le modalità già previste dalle disposizioni vigenti, anche a mezzo di posta elettronica certificata, con le modalità previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, all'indirizzo risultante dagli elenchi istituiti a tale fine dalla legge.

12. Per le notificazioni di cui al comma 11, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 60, settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, introdotto dal comma 6 del presente articolo. Nel caso di pubbliche amministrazioni la notificazione può essere effettuata all'indirizzo risultante dall'indice degli indirizzi della pubblica amministrazione e dei gestori di pubblici servizi, di cui all'articolo 6-*ter* del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

13. Le disposizioni dei commi 11 e 12 si applicano alle notificazioni effettuate a decorrere dal 1o luglio 2017.

14. All'articolo 4, comma 6-*quater*, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, le parole: «28 febbraio» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo».

15. La disposizione di cui al comma 14 si applica a decorrere dall'anno 2017, con riferimento alle certificazioni riguardanti il periodo d'imposta 2016.

16. All'articolo 37, comma 11-*bis*, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I termini per

la trasmissione dei documenti e delle informazioni richiesti ai contribuenti dall'Agenzia delle entrate o da altri enti impositori sono sospesi dal 1o agosto al 4 settembre, esclusi quelli relativi alle richieste effettuate nel corso delle attività di accesso, ispezione e verifica, nonché delle procedure di rimborso ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.».

17. Sono sospesi dal 1o agosto al 4 settembre i termini di trenta giorni previsti dagli articoli 2, comma 2, e 3, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, e dall'articolo 1, comma 412, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, per il pagamento delle somme dovute, rispettivamente, a seguito dei controlli automatici effettuati ai sensi degli articoli 36-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 54-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1972, n. 633, e a seguito dei controlli formali effettuati ai sensi dell'articolo 36-*ter* del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 e della liquidazione delle imposte sui redditi assoggettati a tassazione separata.

18. I termini di sospensione relativi alla procedura di accertamento con adesione si intendono cumulabili con il periodo di sospensione feriale dell'attività giurisdizionale.

19. All'articolo 17, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, le parole: «entro il 16 giugno» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 giugno», le parole: «entro il giorno 16», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «entro l'ultimo giorno» e le parole: «, compresa quella unificata,», ovunque ricorrono, sono soppresse. Le disposizioni di cui al periodo precedente hanno effetto a decorrere dal 1o gennaio 2017.

20. Agli articoli 6, comma 1, e 7, comma 1, lettera *b*), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542, le parole: «per il pagamento delle somme dovute in base alla dichiarazione unificata annuale» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 17, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435».

21. All'articolo 16 del decreto del Ministro delle finanze 24 dicembre 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 305 del 30 dicembre 1993, la lettera *c*) è abrogata.

22. La disposizione di cui al comma 21 si applica alle comunicazioni relative alle annotazioni effettuate a partire dal 1o gennaio 2017.

23. All'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli obblighi di indicazione nella dichiarazione dei redditi previsti nel comma 1 non sussistono altresì per gli immobili situati all'estero per i quali non siano intervenute variazioni nel corso del periodo d'imposta, fatti salvi i versamenti relativi all'imposta sul valore degli immobili situati all'estero, di cui al decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.».

24. L'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è sostituito dal seguente: «3. Nei casi di omessa richiesta di registrazione del contratto di locazione si applica l'articolo 69 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. La mancata presentazione della comunicazione relativa alla proroga del contratto non comporta la revoca dell'opzione esercitata in sede di registrazione del contratto di locazione qualora il contribuente abbia mantenuto un comportamento coerente con la volontà di optare per il regime della cedolare secca, effettuando i relativi versamenti e dichiarando i redditi da cedolare secca nel relativo quadro della dichiarazione dei redditi. In caso di mancata presentazione della comunicazione relativa alla proroga, anche tacita, o alla risoluzione del contratto di locazione per il quale è stata esercitata l'opzione per l'applicazione della cedolare secca, entro trenta giorni dal verificarsi dell'evento, si applica la sanzione nella misura fissa pari a euro 100, ridotta a euro 50 se la comunicazione è presentata con ritardo non superiore a trenta giorni».

25. I soggetti tenuti al pagamento dell'imposta di bollo per gli assegni circolari di cui all'articolo 10 della parte I della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, in alternativa alle modalità di dichiarazione e versamento ivi disciplinate, possono utilizzare, su opzione, le modalità previste per il pagamento dell'imposta di bollo in modo virtuale di cui agli articoli 15 e 15-*bis* del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 642 del 1972. Con provvedimento del direttore

dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità per l'esercizio dell'opzione.

26. Il comma 25 si applica a decorrere dall'anno 2017.

27. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) salvo quanto previsto alla lettera e), numero 3), le parole: «mancato rinnovo», ovunque ricorrono, sono sostituite dalla seguente: «revoca»;

b) all'articolo 115, comma 4, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Al termine del triennio l'opzione si intende tacitamente rinnovata per un altro triennio a meno che non sia revocata, secondo le modalità e i termini previsti per la comunicazione dell'opzione. La disposizione di cui al periodo precedente si applica al termine di ciascun triennio.»;

c) all'articolo 117, comma 3, l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: «Al termine del triennio l'opzione si intende tacitamente rinnovata per un altro triennio a meno che non sia revocata, secondo le modalità e i termini previsti per la comunicazione dell'opzione. La disposizione di cui al periodo precedente si applica al termine di ciascun triennio. In caso di rinnovo tacito dell'opzione la società o ente controllante può modificare il criterio utilizzato, ai sensi dell'articolo 124, comma 4, per l'eventuale attribuzione delle perdite residue, in caso di interruzione anticipata della tassazione di gruppo o di revoca dell'opzione, alle società che le hanno prodotte, nella dichiarazione dei redditi presentata nel periodo d'imposta a decorrere dal quale si intende rinnovare l'opzione. Nel caso venga meno il requisito del controllo di cui al comma 1 si determinano le conseguenze di cui all'articolo 124.»;

d) all'articolo 124:

1) al comma 4, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «In alternativa a quanto previsto dal primo periodo, le perdite fiscali risultanti dalla dichiarazione di cui all'articolo 122 sono attribuite alle società che le hanno prodotte al netto di quelle utilizzate e nei cui confronti viene meno il requisito del controllo secondo i criteri stabiliti dai soggetti interessati. Il criterio utilizzato per l'eventuale attribuzione delle perdite residue, in caso di interruzione anticipata della tassazione di gruppo, alle società che le hanno prodotte è comunicato all'Agenzia delle entrate all'atto della comunicazione dell'esercizio dell'opzione o in caso di rinnovo tacito della stessa ai sensi dell'articolo 117, comma 3.»;

2) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4-bis. Entro lo stesso termine previsto dal comma 2, la società o l'ente controllante è tenuto a comunicare all'Agenzia delle entrate l'importo delle perdite residue attribuito a ciascun soggetto»;

e) all'articolo 125:

1) al comma 1, le parole: «l'opzione rinnovata non riguardi entrambe le società di cui alla predetta lettera b)» sono sostituite dalle seguenti: «la revoca riguardi almeno una delle società di cui alla predetta lettera b)»;

2) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La società o l'ente controllante è tenuto a comunicare all'Agenzia delle entrate l'importo delle perdite residue attribuite a ciascun soggetto, secondo le modalità e i termini previsti per la comunicazione della revoca.»;

3) al comma 3, le parole: «il mancato rinnovo» sono sostituite dalle seguenti: «la revoca»;

f) all'articolo 132, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Permanendo il requisito del controllo, come definito nell'articolo 133, l'opzione di cui all'articolo 131 ha durata per cinque esercizi del soggetto controllante ed è irrevocabile. Al termine del quinquennio l'opzione si intende tacitamente rinnovata per il successivo triennio a meno che non sia revocata, secondo le modalità e i termini previsti per la comunicazione dell'opzione. La disposizione di cui al periodo precedente si applica al termine di ciascun triennio»;

g) all'articolo 155, comma 1, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «L'opzione è irrevocabile per dieci esercizi sociali. Al termine del decennio l'opzione si intende tacitamente rinnovata per un altro decennio a meno che non sia revocata, secondo le modalità e i termini previsti per la comunicazione dell'opzione. La disposizione di cui al periodo precedente si applica al termine di ciascun decennio».

28. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, adegua le vigenti disposizioni

ministeriali alle modificazioni introdotte dal comma 27.

29. Anche per l'esercizio delle opzioni che devono essere comunicate con la dichiarazione dei redditi da presentare nel corso del primo periodo di valenza del regime opzionale resta fermo quanto stabilito dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44.

30. Le disposizioni di cui ai commi da 27 a 29 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.

31. All'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, la lettera *c*) è abrogata.

32. All'articolo 38-*bis*, commi 3, alinea, e 4, alinea, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: «15.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «30.000 euro».

33. Al decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 1973, n. 601, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 20:

1) i commi primo, secondo e terzo sono sostituiti dai seguenti:

«Gli enti che effettuano le operazioni indicate dagli articoli 15 e 16 presentano, in via telematica, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, una dichiarazione relativa alle operazioni effettuate nel corso dell'esercizio stesso, utilizzando il modello approvato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.

Gli enti di cui al primo comma liquidano l'imposta dovuta ed effettuano, entro il termine di presentazione della dichiarazione, il versamento a saldo dell'imposta liquidata. Gli stessi enti provvedono a versare, a titolo di acconto, una somma pari al 95 per cento dell'imposta sostitutiva che risulta dovuta sulle operazioni effettuate nell'esercizio precedente. L'acconto è versato in due rate, la prima nella misura del 45 per cento e la seconda per il restante importo, rispettivamente entro il termine di presentazione della dichiarazione ed entro il sesto mese successivo a detto termine.

Se l'ammontare dei versamenti effettuati a titolo di acconto ai sensi del secondo comma è superiore a quello dell'imposta sostitutiva che risulta dovuta in base alla dichiarazione, l'eccedenza può essere computata in diminuzione dal versamento dell'imposta dovuta, a saldo o in acconto, ovvero può essere chiesta a rimborso»;

2) al quinto comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'amministrazione finanziaria, avvalendosi di procedure automatizzate, procede al controllo della regolarità dell'autoliquidazione e dei versamenti dell'imposta e, qualora, sulla base degli elementi desumibili dalla dichiarazione e dai versamenti, risulti dovuta una maggiore imposta o risultino versamenti in tutto o in parte non eseguiti o tardivi, notifica, entro tre anni dalla scadenza del termine previsto per la presentazione della dichiarazione, apposito avviso di liquidazione con l'applicazione degli interessi e delle sanzioni di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.»;

b) all'articolo 20-*bis*, il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Alle operazioni di cui al presente articolo non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 20, secondo comma, secondo e terzo periodo».

34. Il comma 4 dell'articolo 8 del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, e i commi 3 e 3-*bis* dell'articolo 3 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202, sono abrogati.

35. Le disposizioni di cui ai commi 33 e 34 si applicano a decorrere dalle operazioni effettuate nell'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.

36. Il comma 3 dell'articolo 6 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237, è sostituito dal seguente:

«3. A decorrere dal 1o luglio 2017, la riscossione delle tasse ipotecarie e dei tributi speciali di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *h*) e *i*), da corrispondere agli uffici provinciali - territorio dell'Agenzia delle entrate è effettuata mediante:

a) versamento unitario, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;

b) contrassegni sostitutivi;

- c) carte di debito o prepagate;
- d) modalità telematiche;
- e) altri strumenti di pagamento elettronico».

37. Le modalità attuative delle disposizioni di cui al comma 36 sono stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.

38. L'articolo 24 della legge 27 febbraio 1985, n. 52, è sostituito dal seguente:

«Art. 24. - *I.* Nelle conservatorie l'orario di apertura al pubblico di cui all'articolo 2677 del codice civile è fissato dalle ore 8,30 alle ore 13 dei giorni feriali, con esclusione del sabato. Le ispezioni nei registri immobiliari e il rilascio di copie di formalità e di certificazioni possono essere effettuati, oltre che nell'orario di apertura al pubblico di cui al periodo precedente, anche negli orari pubblicati nel sito *internet* dell'Agenzia delle entrate.

2. Fino alla soppressione dei servizi di cassa degli uffici, nell'ultimo giorno lavorativo del mese l'orario per i servizi al pubblico è limitato fino alle ore 11».

39. Le disposizioni di cui al comma 38 entrano in vigore il 1° febbraio 2017.

40. A decorrere dal 1° luglio 2017, con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare di concerto con il Ministero della giustizia e da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, sono istituite sezioni stralcio delle conservatorie dei registri immobiliari, che possono essere ubicate anche in luogo diverso da quello in cui è situato l'ufficio territorialmente competente, ferme restando le circoscrizioni stabilite ai sensi della legge 25 luglio 1971, n. 545.

41. Con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministero della giustizia, di concerto con l'Agenzia delle entrate, sono stabilite, nel rispetto della normativa speciale e dei principi stabiliti dal codice civile:

- a) le categorie di registri e di documenti da conservare, ai sensi del libro VI del codice civile, presso le sezioni stralcio, con la specifica individuazione dei rispettivi periodi temporali di riferimento;
- b) le modalità di conservazione e accesso ai registri e ai documenti tenuti nella sezione stralcio, anche in relazione agli obblighi del conservatore previsti dagli articoli 2673 e seguenti del codice civile.

42. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 73 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«2-*ter*. La registrazione delle sentenze e degli altri atti recanti condanna al risarcimento del danno prodotto da fatti costituenti reato deve essere richiesta entro trenta giorni dalla data in cui sono divenuti definitivi.

2-*quater*. Le parti in causa possono segnalare all'ufficio giudiziario, anche per il tramite del proprio difensore, la sussistenza dei presupposti previsti per la registrazione, con prenotazione a debito, degli atti giudiziari di cui al comma 2-*ter*, nel termine di dieci giorni dalla data di pubblicazione o emanazione. In tal caso, l'eventuale mancata ammissione del provvedimento alla prenotazione a debito deve essere motivata dall'ufficio giudiziario con apposito atto, da trasmettere all'ufficio finanziario unitamente alla richiesta di registrazione»;

b) all'articolo 73-*bis*:

- 1) al comma 1, le parole: «entro cinque giorni» sono sostituite dalle seguenti: «entro trenta giorni»;
- 2) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«1-*bis*. Si applicano le disposizioni del comma 2-*quater* dell'articolo 73».

43. Al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 13, il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Per i provvedimenti e gli atti di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c), diversi dai decreti di trasferimento e dagli atti da essi ricevuti, i cancellieri devono richiedere la registrazione decorsi dieci giorni ed entro trenta giorni da quello in cui il provvedimento è stato pubblicato o emanato quando dagli atti del procedimento sono desumibili gli elementi previsti dal comma 4-*bis* dell'articolo 67 o, in

mancanza di tali elementi, entro trenta giorni dalla data di acquisizione degli stessi»;

b) all'articolo 59, comma 1, lettera d), dopo le parole: «le sentenze» sono inserite le seguenti: «e gli altri atti degli organi giurisdizionali»;

c) all'articolo 60, comma 2, dopo le parole: «Nelle sentenze» sono inserite le seguenti: «e negli altri atti degli organi giurisdizionali» e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «L'ufficio finanziario, qualora ravvisi elementi che consentano la riconducibilità dei provvedimenti giurisdizionali all'ambito applicativo dell'articolo 59, comma 1, lettera d), può sospenderne la liquidazione e segnalare la sussistenza di tali elementi all'ufficio giudiziario. Nel termine di trenta giorni dal ricevimento della segnalazione, l'ufficio giudiziario deve fornire il proprio parere all'ufficio finanziario, motivando, con apposito atto, l'eventuale mancata ammissione del provvedimento alla prenotazione a debito.».

44. All'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il comma 15-*quinquies* è sostituito dal seguente:

«15-*quinquies*. L'Agenzia delle entrate procede d'ufficio alla chiusura delle partite IVA dei soggetti che, sulla base dei dati e degli elementi in suo possesso, risultano non aver esercitato nelle tre annualità precedenti attività di impresa ovvero attività artistiche o professionali. Sono fatti salvi i poteri di controllo e accertamento dell'amministrazione finanziaria. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione del presente comma, prevedendo forme di comunicazione preventiva al contribuente».

45. All'articolo 5, comma 6, primo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, le parole: «di inizio, variazione o cessazione di attività» sono sostituite dalle seguenti: «di inizio o variazione di attività».

46. All'articolo 16 del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-*bis*. I CAF-dipendenti e i professionisti abilitati, fermo restando il termine del 10 novembre per la trasmissione delle dichiarazioni integrative di cui all'articolo 14, possono tuttavia completare le attività di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 del presente articolo entro il 23 luglio di ciascun anno, a condizione che entro il 7 luglio dello stesso anno abbiano effettuato la trasmissione di almeno l'80 per cento delle medesime dichiarazioni».

47. All'articolo 4 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-*bis*. Il contribuente può avvalersi della facoltà di inviare all'Agenzia delle entrate direttamente in via telematica la dichiarazione precompilata entro il 23 luglio di ciascun anno senza che questo determini la tardività della presentazione».

48. All'articolo 39, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, il quinto e il sesto periodo sono sostituiti dal seguente: «Sempreché l'infedeltà del visto non sia già stata contestata con la comunicazione di cui all'articolo 26, comma 3-*ter*, del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, il Centro di assistenza fiscale o il professionista può trasmettere una dichiarazione rettificativa del contribuente, ovvero, se il contribuente non intende presentare la nuova dichiarazione, può trasmettere una comunicazione dei dati relativi alla rettifica il cui contenuto è definito con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate; in tal caso la somma dovuta è pari all'importo della sola sanzione riducibile ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.».

Articolo 7-*quinquies*.

(Interpretazione autentica in materia di determinazione del reddito di lavoratori in trasferta e trasfertisti)

1. Il comma 6 dell'articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si interpreta nel senso che i lavoratori rientranti nella disciplina ivi stabilita sono quelli per i quali sussistono contestualmente le seguenti condizioni:

- a) la mancata indicazione, nel contratto o nella lettera di assunzione, della sede di lavoro;
- b) lo svolgimento di un'attività lavorativa che richiede la continua mobilità del dipendente;

c) la corresponsione al dipendente, in relazione allo svolgimento dell'attività lavorativa in luoghi sempre variabili e diversi, di un'indennità o maggiorazione di retribuzione in misura fissa, attribuite senza distinguere se il dipendente si è effettivamente recato in trasferta e dove la stessa si è svolta.

2. Ai lavoratori ai quali, a seguito della mancata contestuale esistenza delle condizioni di cui al comma 1 del presente articolo, non è applicabile la disposizione di cui al comma 6 dell'articolo 51 del testo unico di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 è riconosciuto il trattamento previsto per le indennità di trasferta di cui al comma 5 del medesimo articolo 51.

Articolo 7-sexies.

(Semplificazioni per i contribuenti che adottano il regime cosiddetto dei «minimi»)

1. Alla lettera e) del comma 58 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le cessioni all'esportazione di cui agli articoli 8, 8-bis, 9, 71 e 72, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono ammesse nei limiti, anche prevedendo l'esclusione per talune attività, e secondo le modalità stabiliti con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.».

2. Il decreto di cui all'ultimo periodo della lettera e) del comma 58 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, introdotto dal comma 1 del presente articolo, è emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Articolo 7-septies.

(Accesso al Fondo di garanzia per le imprese operanti nel settore della geotermia)

1. All'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, dopo il numero 2 è inserito il seguente: «2-bis. la concessione della garanzia del Fondo su operazioni finanziarie comunque finalizzate all'attività d'impresa di cui all'articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, di durata non inferiore a 36 mesi, di cui all'articolo 5 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 193 del 20 agosto 2012; la garanzia copre fino al 70 per cento dell'ammontare dell'esposizione per capitale, interessi, contrattuali e di mora. A tal fine, nell'ambito delle risorse disponibili sul Fondo è costituita una riserva fino a 100 milioni di euro, in relazione alla quale non si applica il limite di cui al comma 4 del presente articolo; per l'accesso a tale riserva, le imprese beneficiarie devono comprovare di essere piccole e medie imprese e il rilascio del titolo concessorio».

Capo III

MISURE URGENTI PER IL FINANZIAMENTO DI ESIGENZE INDIFFERIBILI

Articolo 8.

(Finanziamento Fondo occupazione)

1. Per l'anno 2016, il Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è incrementato di 592,6 milioni di euro, anche ai fini del finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga di cui all'articolo 2, commi 64, 65 e 66, della legge 28 giugno 2012, n. 92, e successive modificazioni. Agli oneri derivanti dal primo periodo, pari a 592,6 milioni di euro per l'anno 2016, si provvede mediante utilizzo delle accertate economie relative al medesimo anno 2016, a seguito dell'attività di monitoraggio e verifica concernente le complessive misure di salvaguardia dall'incremento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico stabilito dall'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e per le quali la certificazione del diritto al beneficio è da ritenersi conclusa.

1-bis. Nelle more dell'attuazione di quanto previsto dai commi 2 e 3 dell'articolo 25 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80, le risorse relative all'anno 2016 di cui al comma 1 del medesimo articolo 25 del citato decreto, non utilizzate al termine dell'esercizio finanziario 2016, sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate negli esercizi successivi nella misura di 19 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018. Alla compensazione dei relativi effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto nella misura di 19 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e

2018 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

1-ter. Per le finalità di cui ai commi 3 e 4-bis dell'articolo 42 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, il Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è incrementato di 4 milioni di euro per l'anno 2016.

Articolo 9.

(Partecipazione di personale militare alla missione di supporto sanitario in Libia e alla missione delle Nazioni Unite UNSMIL)

1. È autorizzata, a decorrere dal 14 settembre 2016 e fino al 31 dicembre 2016, la spesa di euro 17.388.000 per la partecipazione di personale militare alla missione di supporto sanitario in Libia denominata «Operazione Ippocrate» e alla missione delle Nazioni Unite denominata United Nations Support Mission in Libya (UNSMIL).

2. Alle missioni di cui al comma 1 si applicano:

a) le disposizioni in materia di personale di cui all'articolo 3, commi 1, alinea, 2, 4, 5, 8 e 9, della legge 3 agosto 2009, n. 108, e all'articolo 5, commi 2 e 4, del decreto-legge 16 maggio 2016, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2016, n. 131;

b) le disposizioni in materia penale di cui all'articolo 5, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2009, n. 12, e all'articolo 4, commi 1-sexies e 1-septies, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197;

c) le disposizioni in materia contabile di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197.

Articolo 10.

(Finanziamento di investimenti per la rete ferroviaria)

1. È autorizzata la spesa di 320 milioni di euro per l'anno 2016, anche per la sicurezza e l'efficientamento della rete ferroviaria, e di 400 milioni di euro per l'anno 2018 per il finanziamento di interventi relativi alla «Sicurezza ed adeguamento a obblighi di legge», ivi compresi quelli previsti nella parte programmatica del contratto di programma, aggiornamento 2016 - Parte investimenti tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la società Rete ferroviaria italiana (RFI) Spa, sul quale il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), nella seduta del 10 agosto 2016, si è espresso favorevolmente e che è contestualmente approvato. L'autorizzazione di spesa di cui al periodo precedente è immediatamente efficace per l'ulteriore corso dei relativi interventi che vengono recepiti nel successivo contratto di programma - Parte investimenti 2017-2021.

2. Le risorse stanziare per l'anno 2016 per il contratto di programma - Parte servizi con la RFI Spa sono destinate al contratto 2016-2021 in corso di perfezionamento con il parere favorevole del CIPE nella seduta del 10 agosto 2016.

Articolo 10-bis.

(Finanziamento dell'attraversamento ferroviario della linea Milano-Saronno)

1. Per il finanziamento delle opere di riqualificazione con caratteristiche autostradali della strada provinciale 46 Rho-Monza - lotto 2: Variante di attraversamento ferroviario in sotterraneo della linea Milano-Saronno, autorizzato con deliberazione del CIPE n. 60/2013 dell'8 agosto 2013, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 60 del 13 marzo 2014, è autorizzata la spesa di euro 16 milioni per l'anno 2016. All'onere derivante dalla presente disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Articolo 11.

(Misure urgenti per il trasporto regionale)

1. A copertura dei debiti del sistema di trasporto regionale su ferro, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, è attribuito alla Regione Campania un contributo straordinario, nel limite di 600 milioni di euro, per l'anno 2016 per far fronte ai propri debiti verso la società EAV s.r.l., riguardanti esercizi pregressi per attività di gestione e investimenti svolte dall'EAV sulla rete. Entro il 31 dicembre 2016 la quota di cui al periodo precedente è trasferita alla Regione Campania su sua richiesta per essere immediatamente versata, nello stesso termine, su conto vincolato della Società EAV S.r.l. per le finalità di cui al comma 2.
2. Le misure necessarie al raggiungimento dell'equilibrio economico della società di trasporto regionale ferroviario, EAV s.r.l., di cui all'atto aggiuntivo approvato con delibera della Giunta regionale della Campania n. 143 del 5 aprile 2016, sono attuate in regime di ordinarietà dalla predetta società di gestione, sotto la vigilanza della Regione Campania e del Ministero dell'economia e delle finanze, dalla data di scadenza del Commissario *ad acta* di cui all'articolo 16, comma 5, del decreto-legge del 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. EAV s.r.l. predispone un piano di accordo generale che prevede il pagamento di quanto dovuto ai creditori, la rinuncia a tutte o parte delle spese legali, degli interessi e altri accessori, ad una quota percentuale della sorte capitale. L'adesione al piano di accordo generale da parte dei creditori comporta la sospensione delle esecuzioni e comunque la rinuncia all'inizio o alla prosecuzione delle azioni esecutive. Il rispetto dei tempi di pagamento definiti nel piano di accordo generale e nelle successive transazioni costituisce condizione essenziale. Il piano di accordo generale, le successive transazioni e la completa esecuzione a mezzo degli effettivi pagamenti non possono superare il termine complessivo di tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Fino alla conclusione del programma di risanamento, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 16, comma 7, del decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.
3. A copertura dei debiti del servizio di trasporto pubblico regionale dovuti dalla regione Molise nei confronti di Trenitalia S.p.a., è attribuito alla medesima regione un contributo straordinario di 90 milioni di euro, per l'anno 2016.
- 3-bis. Entro il 1o settembre di ogni anno, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, su indicazione delle regioni, presenta alle Camere una relazione sulle criticità finanziarie in cui versano le società esercenti servizi di trasporto pubblico locale.
4. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 600 milioni di euro per l'anno 2016 e agli oneri di cui al comma 3, pari a 90 milioni di euro per l'anno 2016, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2014-2020. Le predette risorse sono rese disponibili previa rimodulazione, ove necessario e tenendo conto della localizzazione territoriale delle misure di cui ai commi 1 e 3, degli interventi già programmati a valere sulle risorse stesse.

Articolo 12.

(Misure urgenti a favore dei comuni in materia di accoglienza)

1. Le spese per l'attivazione, la locazione, la gestione dei centri di trattenimento e di accoglienza per stranieri sono incrementate di 600 milioni di euro nell'anno 2016.
2. Quale concorso dello Stato agli oneri che sostengono i Comuni che accolgono richiedenti protezione internazionale, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2016. A tal fine, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, è istituito un apposito Fondo iscritto nella missione «Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti», programma «Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose». Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le modalità di ripartizione delle risorse di cui al presente comma tra i comuni interessati, nel limite massimo di 500 euro per richiedente protezione ospitato e comunque nei limiti della disponibilità del fondo.
- 2-bis. All'articolo 1, comma 729, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: «e dai comuni

istituiti per fusione a partire dall'anno 2011» sono sostituite dalle seguenti: «, dai comuni istituiti per fusione a partire dall'anno 2011, nonché dai comuni che accolgono richiedenti protezione internazionale».

Articolo 12-bis.

(Misure di coordinamento finanziario connesse all'avvenuta cessazione dello stato di emergenza dichiarato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 maggio 2008 in relazione agli insediamenti di comunità nomadi nel territorio di alcune regioni)

1. Al fine di dare completamento agli interventi a favore delle popolazioni *rom* e *sinti*, le risorse di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, non utilizzate per le predette finalità sono destinate alla realizzazione di specifiche iniziative per le quali gli enti locali interessati presentano il relativo progetto al prefetto competente per territorio. L'assegnazione delle risorse è disposta, nei limiti dei versamenti effettuati, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, a favore delle prefetture-uffici territoriali del Governo sedi degli ex Commissari delegati di cui alle ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri 30 maggio 2008, nn. 3676, 3677 e 3678, pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* n. 127 del 31 maggio 2008, e 1° giugno 2009, nn. 3776 e 3777, pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 6 giugno 2009.

2. Le risorse eventualmente giacenti sulle contabilità speciali istituite a favore degli ex Commissari delegati sono mantenute nelle medesime contabilità speciali per essere destinate alle finalità di cui al presente articolo.

Articolo 13.

(Rifinanziamento Fondo PMI e misure per il microcredito, per la promozione e lo sviluppo dell'agroalimentare nonché in materia di contratti dell'ISMEA)

1. La dotazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a*) della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è incrementata di 895 milioni di euro per l'anno 2016. Ulteriori 100 milioni di euro potranno essere individuati a valere sugli stanziamenti del programma operativo nazionale «Imprese e competitività 2014-2020» a titolarità del Ministero dello sviluppo economico.

1-bis. Al fine di garantire un'adeguata qualità dei servizi ausiliari di assistenza e monitoraggio del microcredito, favorendo tra l'altro l'accesso all'apposita sezione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui al comma *7-bis* dell'articolo 39 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nonché al fine di garantire la verifica qualitativa e quantitativa dei servizi effettivamente prestati, come previsti dall'articolo 111, comma 1, lettera *c*), del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è istituito presso l'Ente nazionale per il microcredito, che ne cura la tenuta e l'aggiornamento, l'elenco nazionale obbligatorio degli operatori in servizi non finanziari ausiliari di assistenza e monitoraggio per il microcredito. Sono iscritti nell'elenco i soggetti che possiedono i requisiti minimi stabiliti dall'Ente nazionale per il microcredito sulla base delle linee guida redatte dall'Ente stesso, sentito il parere della Banca d'Italia. L'elenco è pubblicato nel sito *internet* istituzionale dell'Ente nazionale per il microcredito ed è accessibile all'utenza. L'iscrizione nell'elenco avviene di diritto per i soggetti che prestano servizi ausiliari per finanziamenti di microcredito già concessi e in via di ammortamento, fatta salva la successiva verifica del possesso dei requisiti minimi stabiliti ai sensi del secondo periodo. Per le finalità previste dal presente comma è autorizzata la spesa annua di euro 300.000 a decorrere dall'anno 2016. All'onere derivante dalla presente disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico.

1-ter. L'Ente nazionale per il microcredito trasmette semestralmente alla Banca d'Italia un rapporto

contenente informazioni qualitative e quantitative sull'erogazione dei servizi ausiliari obbligatori da parte degli operatori iscritti nell'elenco di cui al comma 1-*bis* e sui servizi di assistenza e monitoraggio prestati dagli stessi operatori, anche a fini di supporto dell'attività di vigilanza esercitata in materia dalla Banca d'Italia, che si avvale delle valutazioni effettuate dall'Ente nazionale per il microcredito. L'Ente nazionale per il microcredito svolge, nell'ambito dei suoi compiti istituzionali e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, periodica attività di formazione, supporto nell'attuazione di modelli operativi e monitoraggio in favore degli operatori iscritti nell'elenco. Le modalità attuative del comma 1-*bis* e del presente comma sono definite mediante un protocollo d'intesa sottoscritto dalla Banca d'Italia e dall'Ente nazionale per il microcredito entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

2. Al fine di favorire l'accesso al credito delle imprese agricole, è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2016 in favore dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) per la concessione da parte del medesimo Istituto di garanzie ai sensi dell'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102. La garanzia dell'ISMEA è concessa a titolo gratuito, nel limite di 15.000 euro di costo e comunque nei limiti previsti dai regolamenti (UE) numeri 1407/2013 e 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis*.

2-*bis*. Al fine di favorire la copertura dei rischi climatici e di mercato da parte delle imprese agricole, a valere sulle risorse finanziarie previste per i contributi di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e con le modalità ivi previste, una quota fino a 10 milioni di euro per l'anno 2017 è destinata ai contributi sui premi assicurativi per polizze innovative a copertura del rischio inerente alla variabilità del ricavo aziendale nel settore del grano.

3. All'articolo 2, comma 132, primo periodo, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, le parole: «che operano nella trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli» sono sostituite dalle seguenti: «che operano nella produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli».

4. All'articolo 20 della legge 28 luglio 2016, n. 154, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

« 1-*bis*. Per gli interventi di cui al comma 1, l'ISMEA è autorizzato ad utilizzare le risorse residue per l'attuazione del regime di aiuti di cui all'articolo 66, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.».

4-*bis*. Con riferimento ai contratti stipulati dall'ISMEA ai sensi dell'articolo 1523 del codice civile, l'Istituto, nella persona di un suo rappresentante autorizzato ai sensi di legge, può rilasciare dinnanzi ad un notaio, in base alle risultanze delle scritture contabili, l'attestazione dell'inadempimento del compratore relativo al pagamento delle rate, tale da integrare gli estremi della risoluzione di diritto dei contratti medesimi. Il processo verbale notarile, nel quale è recepita tale attestazione, costituisce titolo esecutivo per il rilascio dell'immobile oggetto del contratto, ai sensi dell'articolo 608 del codice di procedura civile, nonché titolo per ottenere l'annotazione, ai sensi dell'articolo 2655 del codice civile, dell'intervenuta risoluzione a margine della trascrizione della compravendita ai sensi del citato articolo 1523. L'imposta di registro per il predetto processo verbale notarile è dovuta in misura fissa.

4-*ter*. All'articolo 14 della legge 26 maggio 1965, n. 590, le parole: «acquistati dalla Cassa per la formazione della proprietà contadina» sono sostituite dalle seguenti: «acquistati o venduti dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA)».

4-*quater*. La vendita dei terreni da parte dell'ISMEA è effettuata tramite procedura competitiva ad evidenza pubblica tra coloro che hanno presentato una manifestazione di interesse all'acquisto a seguito di avviso pubblico, anche mediante il ricorso agli strumenti di cui all'articolo 16 della legge 28 luglio 2016, n. 154, ovvero, in caso di esito infruttuoso della predetta procedura, tramite trattativa privata. In caso di aggiudicazione da parte di giovani imprenditori agricoli è consentito il pagamento rateale del prezzo, apponendo ipoteca legale, ai sensi dell'articolo 2817 del codice civile. L'Istituto utilizza le risorse derivanti dalle vendite di cui al presente comma esclusivamente per interventi a favore dei giovani imprenditori agricoli.

4-*quinq*. Le iscrizioni o trascrizioni pregiudizievoli sui terreni di proprietà dell'ISMEA in favore

dei creditori del compratore ai sensi dell'articolo 1523 del codice civile sono da considerarsi nulle e sono cancellate dalla competente conservatoria dei registri immobiliari su semplice richiesta dell'Istituto e senza oneri per lo stesso.

4-*sexies*. Gli oneri a qualsiasi titolo dovuti ai consorzi di bonifica, con riferimento alle proprietà vendute dall'ISMEA ai sensi dell'articolo 1523 del codice civile, non possono essere richiesti all'Istituto, neanche a titolo solidale, intendendosi obbligato al pagamento esclusivamente il compratore di cui al medesimo articolo.

Articolo 14.

(Potenziamento del tax credit per il cinema e l'audiovisivo e disposizioni sui diritti audiovisivi sportivi e sui proventi dei biglietti di ingresso ai luoghi della cultura)

1. Per l'anno 2016 l'importo di 140 milioni di euro di cui al comma 3 dell'articolo 8 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, e successive modificazioni, è incrementato di 60 milioni di euro.

1-*bis*. Al decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 21 è sostituito dal seguente:

«Art. 21. - *(Ripartizione delle risorse)*. - 1. Le risorse economiche e finanziarie derivanti dalla commercializzazione dei diritti, di cui all'articolo 3, comma 1, sono ripartite, previa deduzione delle quote di cui all'articolo 22, tra tutti i soggetti partecipanti alla competizione, secondo i criteri indicati negli articoli 25 e 26. Le risorse economiche e finanziarie derivanti dalla commercializzazione dei diritti audiovisivi di natura secondaria oggetto di autonome iniziative commerciali ai sensi degli articoli 4, comma 3, e 11, comma 3, spettano agli organizzatori degli eventi»;

b) l'articolo 22 è sostituito dal seguente:

«Art. 22. - *(Mutualità generale)*. - 1. L'organizzatore delle competizioni facenti capo alla Lega di serie A destina una quota del 10 per cento delle risorse economiche e finanziarie derivanti da tutti i contratti stipulati per la commercializzazione dei diritti di cui all'articolo 3, comma 1, esclusivamente per lo sviluppo dei settori giovanili delle società, per la formazione e per l'utilizzo di calciatori convocabili per le squadre nazionali giovanili italiane maschili e femminili, per il sostegno degli investimenti per gli impianti sportivi e per lo sviluppo dei centri federali territoriali e delle attività giovanili della Federazione italiana giuoco calcio.

2. La quota di cui al comma 1 è destinata alla Federazione italiana giuoco calcio, che determina i criteri e le modalità di erogazione secondo le finalità di cui al comma 1, previa rendicontazione certificata da parte dei destinatari. Tali fondi sono destinati: nella misura del 6 per cento alla Lega di serie B; nella misura del 2 per cento alla Lega Pro; nella misura dell'1 per cento alla Lega nazionale dilettanti; nella misura dell'1 per cento alla Federazione italiana giuoco calcio.

3. La Federazione italiana giuoco calcio presenta al Presidente del Consiglio dei ministri ovvero, se nominato, al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega allo sport, entro il 31 gennaio di ogni anno, una relazione sull'attività svolta nell'anno sportivo precedente»;

c) gli articoli 23 e 24 sono abrogati.

1-*ter*. Al fine di potenziare l'offerta culturale dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura, anche attraverso il più efficace utilizzo delle risorse derivanti dalla vendita dei biglietti di ingresso, all'articolo 110, comma 3, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, dopo le parole: «al funzionamento» sono inserite le seguenti: «e alla valorizzazione».

Capo IV

DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI

Articolo 15.

(Disposizioni finanziarie)

1. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 4.260 milioni di euro per l'anno 2017, di 4.185,5 milioni di euro per l'anno 2018, di

3.270 milioni di euro per l'anno 2019 e di 2.970 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.

1-bis. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 300 milioni di euro per l'anno 2017 e di 1.100 milioni di euro per l'anno 2018.

2. Agli oneri derivanti dagli articoli 2-bis, 4, comma 2, 8, comma 1-ter, 9, 10, 12, 13, 14 e dai commi 1 e 1-bis del presente articolo, pari a 2.026,39 milioni di euro per l'anno 2016, a 4.575 milioni di euro per l'anno 2017, a 5.945 milioni di euro per l'anno 2018, a 3.285 milioni di euro per l'anno 2019 e a 2.985 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, che aumentano a 2.036,1 milioni di euro per l'anno 2016 ai fini della compensazione degli effetti in termini di fabbisogno ed indebitamento netto derivante dalla lettera a) del presente comma, si provvede:

a) quanto a 451,83 milioni di euro per l'anno 2016, mediante riduzione delle dotazioni di competenza e di cassa relative alle missioni e ai programmi di spesa degli stati di previsione dei Ministeri come indicate nell'elenco allegato al presente decreto;

b) quanto a 1.600 milioni di euro per l'anno 2016, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b-bis) quanto a 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017, fermo restando l'incremento del Fondo previsto dal comma 1 del presente articolo, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

c) quanto a 2,3 milioni di euro per l'anno 2016, a 4.560 milioni di euro per l'anno 2017, a 5.930 milioni di euro per l'anno 2018, a 3.270 milioni di euro per l'anno 2019 e a 2.970 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle misure previste dagli articoli 3, 4, 6 e 9.

3. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Ove necessario, previa richiesta dell'amministrazione competente, il Ministero dell'economia e delle finanze può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione avviene tempestivamente con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.

3-bis. Al fine di assicurare la piena tutela dei titolari di indennizzi per infortunio o malattia professionale e di semplificare il contenzioso in materia, la rendita per inabilità permanente erogata dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), ai sensi dell'articolo 66, numero 2), del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, ha natura risarcitoria del danno subito dall'assicurato a causa dell'evento invalidante. La medesima rendita non concorre alla formazione del reddito complessivo ai fini tributari.

Articolo 16.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

N.B. Per gli elenchi relativi alle riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri si rinvia all'Atto Senato 2595, pagg. 190-217

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO NON PRESI IN CONSIDERAZIONE A SEGUITO DELLA POSIZIONE DELLA QUESTIONE DI FIDUCIA SULL'ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE

1.1

[BONERISCO](#)

Precluso

Al comma 2 inserire, in fine, il seguente periodo: «Resta comunque ferma la distinzione tra funzioni di accertamento e funzioni di riscossione».

1.2

[MILO, LANGELLA, BARANI](#)

Precluso

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Le attività di recupero dei tributi locali continuano ad essere effettuate, in alternativa all'ente strumentale di cui al comma 3, anche dalle società iscritte all'Albo nazionale dei concessionari di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446.

Le regioni e gli enti locali, per la riscossione dei tributi, delle tariffe e delle tasse dei servizi locali maturati a tutto il 31 dicembre 2016, possono uniformarsi alla definizione agevolata di cui all'articolo 6».

1.3

[BOTTICI, AIROLA, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI, SERRA, PUGLIA, BLUNDO](#)

Precluso

Al comma 3, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente:«È garantito il controllo sull'operato dell'Agenzia delle entrate-Riscossione da parte dei cittadini secondo le modalità di cui al successivo comma 16-ter».

Conseguentemente, dopo il comma 16-bis, aggiungere il seguente:

«16-ter. I cittadini esercitano il controllo sull'operato dell'Agenzia delle entrate-Riscossione attraverso i gruppi di osservazione regionali coordinati tra loro a livello nazionale. I gruppi di osservazione regionale sono composti da un numero massimo di 20 cittadini per regione sorteggiati tra coloro che faranno richiesta di essere inseriti nelle liste dei candidati. L'incarico ha la durata di dodici mesi e può essere rinnovato una sola volta per ulteriori dodici mesi. I cittadini componenti dei gruppi di osservazione regionale hanno lo scopo di controllare l'operato dell'Agenzia delle entrate-Riscossione ed esercitano la loro funzione raccogliendo informazioni sui processi di riscossione attivi e non attivi. I componenti dei gruppi di osservazione hanno il divieto di rivelare all'esterno qualsiasi tipo di dato sensibile ad essi pervenuti nell'esercizio delle funzioni di controllo, pena l'applicazione delle sanzioni previste per il trattamento e- la -diffusione illecita -dei dati personali. I componenti dei gruppi di osservazione hanno l'obbligo di segnalare alle autorità competenti per territorio qualsiasi irregolarità rilevata durante lo svolgimento del controllo. L'Agenzia delle entrate, la Guardia di finanza e la Corte dei conti mettono a disposizione dei componenti dei gruppi di osservazione proprio personale qualificato per provvedere alla formulazione di pareri o a rilasciare qualsiasi informazione necessaria allo svolgimento delle attività di controllo. Non spetta alcun compenso, indennità o rimborso ai componenti dei gruppi di osservazione regionali. L'Agenzia delle entrate-Riscossione mette a disposizione dei gruppi di osservazione gli spazi e gli strumenti utili per lo svolgimento del controllo».

1.4

[AIROLA, BOTTICI, MANGILI, LEZZI, BULGARELLI, SERRA, PUGLIA, BLUNDO](#)

Precluso

Al comma 3, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente:«È garantito il controllo sull'operato dell'Agenzia delle entrate-Riscossione da parte dei cittadini secondo le modalità stabilite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da emanarsi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge di conversione».

1.5

[BELLOT, MUNERATO, BISINELLA](#)

Precluso

Al comma 3; sopprimere le parole da: «l'ente può anche svolgere» con la seguente: «partecipate».

Conseguentemente, all'articolo 2; sostituire il comma 2 con il seguente:

«Con deliberazione adottata entro il 1° giugno 2017, gli enti locali possono continuare ad avvalersi, per sé e per le società da essi partecipate, per l'esercizio delle funzioni relative alla riscossione di cui al comma 1, del soggetto preposto alla riscossione nazionale».

1.6

[BONERISCO](#)

Precluso

Il comma 4, è sostituito con il seguente:

«4. Comitato di gestione è composto da un Presidente e da due componenti nominati dal Ministro dell'economia e delle finanze tra i dirigenti dell'Agenzia delle entrate-Riscossione. Ai componenti del comitato di gestione non spetta alcun compenso, indennità o rimborso spese. I componenti del Comitato di gestione, una volta cessati dall'incarico non possono intrattenere direttamente o indirettamente rapporti di collaborazione, di consulenza o di impiego con l'Agenzia delle entrate fino a due anni successivi alla scadenza del mandato».

1.7

[BOTTICI](#), [AIROLA](#), [LEZZI](#), [BULGARELLI](#), [MANGILI](#), [CASTALDI](#), [SERRA](#), [PUGLIA](#), [BLUNDO](#)

Precluso

Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «i propri dirigenti» aggiungere le seguenti: «assunti per pubblico concorso».

1.8

[BONERISCO](#)

Precluso

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo:«I componenti del Comitato di gestione, una volta cessati dall'incarico non possono intrattenere direttamente o indirettamente rapporti di collaborazione, di consulenza o di impiego con l'Agenzia delle-entrate fino a due anni successivi alla scadenza del mandato».

1.9

[BONERISCO](#)

Precluso

Sostituire il comma 5, con i seguenti:

«5. Lo statuto è approvato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Comitato di gestione. Lo statuto disciplina le funzioni e le competenze e la durata in carica degli organi, indica il patrimonio e le entrate finanziarie dell'ente, la struttura organizzative dell'ente. Lo statuto disciplina i casi e le procedure, anche telematiche, di consultazione pubblica sugli atti di rilevanza generale, altresì promuovendo la partecipazione dei soggetti interessati. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Comitato di gestione, può apportare modifiche allo statuto.

5-bis. Il Comitato di gestione, su proposta del Presidente, stabilisce i criteri concernenti la determinazione dei corrispettivi per i servizi prestati a soggetti pubblici o privati, incluse le amministrazioni statali, al fine di garantire l'equilibrio economico-finanziario dell'attività; delibera gli atti di carattere generale che disciplinano l'organizzazione e il funzionamento dell'ente, i bilanci preventivi e consuntivi, i piani aziendali e le spese che impegnano il bilancio dell'ente per importi superiori al limite fissato dallo statuto. Il Comitato di gestione delibera altresì il piano triennale per l'efficientamento e razionalizzazione delle attività di riscossione.

5-ter. L'ente opera nel rispetto dei principi di legalità e imparzialità e indipendenza, con criteri di efficienza gestionale, economicità dell'attività ed efficacia dell'azione, nel perseguimento degli obiettivi-stabiliti nell'atto di cui ai-comma 13, e garantendo-la massima trasparenza degli obiettivi stessi, dell'attività svolta e dei-risultati conseguiti. Agli atti a carattere generale indicati nell'atto aggiuntivo di cui al comma 13, e al piano triennale per la razionalizzazione delle attività di riscossione si applica l'articolo 60 del decreto legislativo n. 300 del 1999».

1.10

[URAS](#), [DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CAMPANELLA](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [MINEO](#)

Precluso

Al comma 5, sostituire il primo periodo con il seguente:«Lo statuto è approvato su proposta del Ministero dell'economia e delle finanze, sentite le competenti commissioni parlamentari.».

1.11

[DI BIAGIO](#)

Precluso

Al comma 5, dopo le parole: «è approvato» inserire le seguenti: «, entro 90 giorni dalla data di istituzione dell'Ente,».

1.12

[MALAN](#)

Precluso

Al comma 5, primo periodo, sopprimere le parole:«Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del», e dopo le parole: «delle finanze» aggiungere le seguenti: «sentite le commissioni parlamentari competenti».

1.13

[PUGLIA](#), [BOTTICI](#), [AIROLA](#), [BULGARELLI](#), [LEZZI](#), [CASTALDI](#), [MANGILI](#), [SERRA](#), [BLUNDO](#)

Precluso

Al comma 5, primo periodo, aggiungere, infine, le parole:«sentite le competenti Commissioni parlamentari».

1.14

[BOTTICI](#), [AIROLA](#), [BULGARELLI](#), [LEZZI](#), [MANGILI](#), [CASTALDI](#), [SERRA](#), [PUGLIA](#), [BLUNDO](#)

Precluso

Al comma 5, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente:«Prima dell'approvazione, lo statuto è sottoposto al parere vincolante della Corte dei conti».

1.15

[BONERISCO](#)

Precluso

Al comma 5, secondo periodo, sopprimere le parole:«, stabilendo i criteri concernenti la determinazione dei corrispettivi per i servizi prestati a soggetti pubblici o privati, incluse le amministrazioni statali, al fine di garantire l'equilibrio economico-finanziario dell'attività».

1.16

[MALAN](#)

Precluso

Al comma 5, dopo il secondo periodo inserire il seguente:«Lo statuto indica altresì l'entità e le modalità degli indennizzi da corrispondere ai contribuenti che sono stati oggetto di richieste di pagamento pur avendo versato gli importi dovuti nei tempi previsti; tali somme possono essere addebitate ai responsabili dell'errore detraendole incentivi e dai premi di risultato.».

1.17

[BOTTICI](#), [AIROLA](#), [BULGARELLI](#), [LEZZI](#), [MANGILI](#), [CASTALDI](#), [SERRA](#), [PUGLIA](#), [BLUNDO](#)

Precluso

Sopprimere il comma 7.

1.18

[TOSATO](#), [COMAROLI](#)

Precluso

Sostituire il comma 7, con il seguente:

«7. All'articolo 17, comma 2, lettera a) *del decreto legislativo 13 aprile 1999 n. 112, sono apportate le seguenti modifiche:*

a) il numero 2) è sostituito dal seguente:

"2) in una misura fissa da stabilire con decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze, pari ai costi diretti per la formazione e la notifica del ruolo, in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla notifica della cartella;"

b) al numero 3), sono aggiunte in fine le seguenti parole: "La riscossione è sospesa in caso di richiesta della rateizzazione del ruolo ai sensi dell'articolo 19 decreto del Presidente della Repubblica

29 settembre 1973, n., 602 prima dell'avvio dell'azione esecutiva e fino quando è rispettato il piano di rateazione; a conclusione del piano di rateizzazione viene disposto lo sgravio d'ufficio dell'intera somma dovuta;"»).

1.19

[BONERISCO](#)

Precluso

Sopprimere il comma 8.

1.20

[DE POLI](#)

Precluso

Al comma 9, dopo le parole: «del Gruppo Equitalia» aggiungere le seguenti: «e delle società iscritte all'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997, istituite per scorporo di ramo di azienda di cui all'articolo 3, comma 24, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248».

1.21

[URAS](#), [DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CAMPANELLA](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [MINEO](#)

Precluso

Al comma 9, primo periodo, sostituire le parole: «a tempo indeterminato», con le seguenti: «a tempo determinato ed indeterminato».

1.22

[BONERISCO](#)

Precluso

Al comma 9, primo periodo, 1 sostituire lo frase che va daffe parole: «ferma restando» alle parole: «stesso ente» con le seguenti: «previo superamento di apposito concorso nel rispetto daWarticolo 97, quarto comma della Costituzione e».

Consequentemente dopo il comma 91 inserire il seguente:

«9-bis. Ai maggiori oneri di cui al comma 9 valutati in 2 milioni di euro per l'anno 2017 si provvede mediante riduzione complessiva dei regimi di esenzione esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-bis della legge n. 196 del 2009. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988 n. 400 sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati».

1.23

[PEPE](#)

Precluso

Al comma 9, sostituire le parole: «ferma restando la ricognizione delle competenze possedute» con le seguenti: «previo superamento di apposito concorso pubblico».

1.24

[BONERISCO](#)

Precluso

Al comma 9 sostituire le parole: «A tale personale si applica l'articolo 2112, primo e terzo comma, del codice civile» con le seguenti: «A tale personale si applicano l'articolo 2112, primo e terzo comma del codice civile e il trattamento previdenziale previsto dalla legge 2 aprile 1958, n. 377 e successive modificazioni ed integrazioni».

1.25

[URAS](#), [DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CAMPANELLA](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [MINEO](#)

Precluso

Al comma 9, sostituire il secondo periodo, con il seguente:«A tale personale si applicano l'articolo

2112 del codice civile e tutti i miglioramenti economici contrattuali tabellari che saranno riconosciuti nel contratto collettivo nazionale di categoria, identificato con il protocollo del settore della riscossione del 28 febbraio 2008, il cui rinnovo è in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto».

1.26

[DLBIAGIO](#)

Precluso

Al comma 9, ultimo periodo, dopo le parole: «codice civile» aggiungere le seguenti: «e le disposizioni di cui all'articolo 19 comma 2 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81».

1.27

[DE.PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CAMPANELLA](#), [CERVELLINI](#), [DE.CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [MINEO](#)

Precluso

Sopprimere il comma 9-bis.

1.28

[DLMAGGIO](#), [BONERISCO](#)

Precluso

Il comma 9-bis è soppresso.

1.29

[Giovanni MAURO](#)

Precluso

Al comma 9-bis, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «per l'armonizzazione della disciplina previdenziale del personale proveniente dal gruppo Equitalia con quella dell'assicurazione generale obbligatoria sulla base dei principi e dei criteri direttivi indicati nella legge 8 agosto 1995, n. 335».

1.30

[URAS](#), [DE.PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CAMPANELLA](#), [CERVELLINI](#), [DE.CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [MINEO](#)

Precluso

Al comma 11, lettera b), le parole: «al Ministero dell'economia e delle finanze», sono sostituite dalle seguenti: «all'Agenzia delle Entrate».

1.31

[DE.PETRIS](#), [URAS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CAMPANELLA](#), [CERVELLINI](#), [DE.CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [MINEO](#)

Precluso

Al comma 11, lettera b), le parole: «al Ministero dell'economia e delle finanze», sono sostituite dalle seguenti: «al Ministero di grazia e giustizia».

1.32

[AIROLA](#), [BOTTICI](#), [LEZZI](#), [MANGILI](#), [BULGARELLI](#), [CASTALDI](#), [SERRA](#), [PUGLIA](#), [BLUNDO](#)

Precluso

Al comma 13, sostituire la lettera d) con la seguente: «gli obiettivi qualitativi e quantitativi da conseguire in termini di soddisfazione del contribuente per i servizi prestati, rafforzamento dei meccanismi di gestione del rischio e di prevenzione e contrasto dell'evasione ed elusione fiscale, miglioramento della compliance con il contribuente per l'adempimento spontaneo e il risanamento del debito, economicità della gestione, e ammontare delle entrate erariali riscosse».

1.33

[BONERISCO](#)

Precluso

Al comma 13, lettera d), dopo le parole: «delle entrate erariali» inserire le seguenti: «e previdenziali».

1.34

[BONERISCO](#)

Precluso

Al comma 1, sopprimere la lettera g).

1.35

[BONERISCO](#)

Precluso

Al comma 13, lettera g), sopprimere le seguenti parole: «mediante raggruppamenti per tipologia di contribuenti».

1.36

[BOTTICI](#), [AIROLA](#), [MANGILI](#), [BULGARELLI](#), [LEZZI](#), [SERRA](#), [PUGLIA](#), [BLUNDO](#)

Precluso

Al comma 13, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:

«*h-bis*) le modalità di attuazione, in accordo e con la partecipazione della Guardia di finanza, dell'osservatorio dei grandi evasori con la finalità di individuare le strategie di riscossione al fine di indirizzare nel modo più proficuo l'attività di recupero del credito».

1.37

[BONERISCO](#)

Precluso

Al comma 13, dopo la lettera h), inserire la seguente:

«*h-bis*) strutture e metodi organizzati volti a minimizzare gli adempimenti a carico del contribuente e ad accelerare le risposte, anche nella forma dello "sportello unico"».

1.38

[DE PETRIS](#), [URAS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CAMPANELLA](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [MINEO](#)

Precluso

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-*bis*. L'atto aggiuntivo alla convenzione di cui al comma precedente deve preventivamente essere trasmesso alla competenti commissioni parlamentari per acquisire il relativo parere».

1.39

[AIROLA](#), [BOTTICI](#), [BULGARELLI](#), [LEZZI](#), [MANGILI](#), [SERRA](#), [PUGLIA](#), [BLUNDO](#)

Precluso

Dopo il comma 16, aggiungere, in fine, i seguenti:

«16-*ter*. Al fine di migliorare la trasparenza sul proprio operato, l'Agenzia delle entrate riscossione pubblica sul proprio *sito web* le informazioni riguardanti le fasi del processo eli riscossione dei ruoli più rilevanti che ha in carico, utilizzando lo standard ISO 9241, in forma aggregata e disaggregata, in formato di tipo aperto ai sensi dell'articolo 68 del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e riutilizzabili ai sensi del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, senza ulteriori restrizioni diverse dall'obbligo di citare la fonte e di rispettarne l'integrità.

16-*quater*. Ai fini delle disposizioni di cui al comma 17, un ruolo viene considerato rilevante se il suo importo comprendente sanzioni e interessi superiori a 100.000 euro.

16-*quinqüies*. Per le finalità di - cui al comma 17, nel rispetto della *privacy* dei contribuenti, l'Agenzia delle entrate - riscossione associa e pubblica sul *sito web* di cui al comma 17 dei codici univoci in sostituzione dell'anagrafica identificativa del contribuente, del suo codice fiscale e della sua partita iva.

16-*sexies*. L'onere relativo alle disposizioni di cui ai commi 17, 17-*bis* e 17-*ter* è valutato in 200.000 euro per l'anno 2016 e 20.000 euro a decorrere dall'anno 2017 a valere:

a) quanto a 200.000 euro per l'anno 2016 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini dei bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente

utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;

b) quanto a 20.000 euro a decorrere dall'anno 2017 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, - ai fini del bilancio trienn81e 2016-2018-, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e-delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

1.40

[BOTTICI](#), [AIROLA](#), [LEZZI](#), [MANGILI](#), [BULGARELLI](#), [CASTALDI](#), [SERRA](#), [PUGLIA](#), [BLUNDO](#)

Precluso

Dopo il comma 16, aggiungere, in fine, il seguente:

«16-ter. Nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito l'Osservatorio nazionale per la riscossione, di seguito denominato "Osservatorio", con il compito di verificare l'effettivo e corretto svolgimento dell'attività di accertamento e riscossione e garantire l'osservanza della normativa in materia e dei principi di buon andamento, imparzialità e buona fede dell'attività amministrativa. L'Osservatorio è un organismo tecnico indipendente composto dal presidente, nominato dal Ministro dell'economia e delle finanze, da due rappresentanti designati rispettivamente uno dal Presidente della Camera dei deputati e uno dal Presidente del Senato della Repubblica, da un rappresentante designato dal presidente della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da un consigliere di Stato designato dal Consiglio di presidenza del Consiglio di Stato, da un rappresentante della Guardia di finanza, da un rappresentante delle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dello sviluppo economico, da un rappresentante delle associazioni dei costruttori, da un rappresentante degli ordini degli avvocati e dei dottori commercialisti. Ai componenti dell'osservatorio non spetta alcun compenso, indennità o rimborso spese. L'Osservatorio si riunisce almeno una volta all'anno ed è sempre convocato su richiesta del presidente o quando ne facciano richiesta almeno 3 componenti. Le sue deliberazioni sono valide, in prima convocazione, quando sia presente la maggioranza assoluta dei componenti e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei componenti presenti. L'Osservatorio svolge una funzione consultiva in relazione alla convenzione di cui all'articolo 59 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 ovvero su richiesta del Ministro dell'economia e delle finanze, del direttore dell'Agenzia - delle entrate o del presidente dell'ente pubblico di cui all'articolo 1, comma 3. L'Osservatorio svolge altresì una funzione di indirizzo in merito alle strategie di accertamento e riscossione per il contenimento delle esigenze di contrasto all'evasione e recupero del gettito evaso e di correttezza, trasparenza e collaborazione con il contribuente».

1.41

[BONERISCO](#)

Precluso

Dopo il comma 16-bis, inserire i seguenti:

«16-ter. A decorrere dal gennaio 2017 l'aggio di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, non è dovuto.

16-quater. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 16-bis, valutati in 600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante riduzione complessiva dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge n. 196 del 2009. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.».

1.42

[BONERISCO](#)

Precluso

Dopo il comma 16-bis, inserire i seguenti:

«16-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2017 l'aggio di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, è dovuto nella misura del 50 per cento.

16-ter. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 16-bis, valutati in 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante riduzione complessiva dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge n. 196 del 2009. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati».

1.43

[URAS](#), [DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CAMPANELLA](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [MINEO](#)

Precluso

Dopo il comma 16-bis; inserire i seguenti:

«16-ter. Nell'attività di riscossione il nuovo Ente deve garantire l'applicazione, senza soluzione di continuità, del regime giuridico più favorevole al contribuente in materia di estensione del periodo di rateizzazione dei debiti tributari iscritti a ruolo, dilazione per i piani di rientro già accordati, divieto di pignoramento o di iscrizione ipotecaria dell'immobile adibito ad abitazione principale, come introdotto dal decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito, con modifiche, in legge 9 agosto 2013, n. 98 e dal decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16 convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44».

G1.100

[BONERISCO](#)

Precluso

Il Senato

in sede di esame dell'a.s. 2595 recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili,

premesso che

il provvedimento all'esame prevede la soppressione di Equitalia e la conseguente costituzione dell'Agenzia delle entrate-Riscossione;

impegna il Governo

ad adottare adeguate misure affinché nell'organizzazione del nuovo soggetto riscosso re sia rispettata la distinzione tra funzioni di accertamento e funzioni di riscossione; sia previsto esplicito il divieto, per i componenti del Comitato di gestione cessati dall'incarico, di intrattenere direttamente o indirettamente rapporti di collaborazione, di consulenza o di impiego con l'Agenzia delle entrate fino a due anni successivi alla scadenza del mandato; sia previsto che l'assunzione del personale avvenga previo superamento di apposito concorso, nel rispetto dall'articolo 97, quarto comma, della Costituzione; siano individuati strutture e metodi organizzati volti a minimizzare gli adempimenti a carico del contribuente e ad accelerare le risposte, anche nella forma dello «sportello unico»; sia previsto che l'eventuale eccedenza dell'importo versato dal contribuente rispetto al dovuto, emerso in sede di controllo, sia utilizzata in compensazione nella successiva liquidazione periodica, nonché la previsione che il mancato pagamento di una rata entro la scadenza non produca la decadenza dal beneficio se il contribuente dichiara di trovarsi in una situazione di obiettiva e sopravvenuta difficoltà economica dovuta a eventi e/o situazioni non prevedibili.

G1.101

[DLMAGGIO](#), [BONERISCO](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di esame dell'AS 2595 di Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze

indifferibili,

considerato che:

all'articolo 1, comma 9-*bis* si prevede che «Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono individuate le modalità di utilizzazione, a decorrere dal 1° luglio 2017, delle risorse del Fondo di previdenza di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 377»;

che non appare chiaro come saranno utilizzate, a decorrere dal 1° luglio 2017, le risorse del Fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dalle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette che costituisce una gestione autonoma in seno all'Istituto nazionale della previdenza sociale;

che in base a quanto previsto dall'articolo 2, comma 1 dalla legge 2 aprile 1958, n. 377, il Fondo ha lo scopo di integrare nei confronti degli iscritti e dei loro superstiti, nei limiti ed alle condizioni di cui alla presente legge, le pensioni dovute agli iscritti stessi dall'assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia e i superstiti, alla quale i medesimi sono soggetti secondo le norme del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni nella legge 6 aprile 1936, n. 1155, e successive modificazioni e integrazioni, nonché secondo le norme della citata legge n. 377;

impegna il Governo:

ad utilizzazione delle risorse del Fondo di previdenza di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 377 esclusivamente in conformità a quanto previsto dall'articolo 2, comma 1 dalla medesima legge 2 aprile 1958, n. 377.

G1.102

[Giovanni MAURO](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 2595 «Conversione in legge del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili»,

premesso che:

con la Legge 2 aprile 1958, n. 377 si è provveduto al riordinamento del Fondo di previdenza per gli impiegati dalle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette, poi oggetto di modifiche ad opera della Legge 29 luglio 1971, n. 587 che ne regola tutt'oggi il funzionamento;

il decreto-legge n. 203 del 2005 ha nuovamente riformato il sistema nazionale di riscossione dei tributi nazionali e locali, prevedendo che al vecchio sistema impostato sulla concessione a soggetti privati si sostituisse un sistema incentrato sulla società Equitalia, a totale partecipazione pubblica;

in tale mutato quadro normativo assume una importanza determinante - ai fini della iscrivibilità al Fondo - il dettato del comma 18 dell'articolo 3, a norma del quale «restano ferme le disposizioni relative al Fondo di previdenza di cui alla Legge 2 aprile 1958, n. 377 e successive modificazioni»;

impegna il Governo:

a predisporre nel prossimo Decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali che individuerà le modalità di utilizzazione delle risorse del Fondo di cui alla Legge 2 aprile 1958, n. 377, a partire dal 1° luglio 2017, che il venga finalizzato esclusivamente per la creazione di una previdenza aggiuntiva per il personale del settore.

G1.107

[TOSATO, COMAROLI](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di esame dell'AS 2595, recante Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193) recante disposizioni urgenti in materia fiscale per il finanziamento delle esigenze indifferibili),

premesso che:

il condono Equitalia provocherà una netta disparità di trattamento tra due contribuenti in eguale

posizione giuridica - ossia entrambi destinatari di cartelle esattoriali Equitalia -, di cui uno ha deciso di pagare le assurde cartelle, magari facendo innumerevoli sacrifici, e un altro che, invece, spesso per impossibilità, non ha potuto pagare o ha deciso di ricorrere in giudizio per far valere i propri diritti. In base a questa considerazione, potrebbe addirittura ipotizzarsi la violazione del principio di uguaglianza formale e sostanziale dei cittadini dell'art. 3 Cost.;

si sarebbe quindi dovuto prevedere almeno una detrazione fiscale su interessi e sanzioni per coloro che hanno già pagato;

inoltre, per questa stessa ragione, ossia per contrasto con l'art. 3 della Costituzione, sarebbe stato quantomeno opportuno che la definizione agevolata si estendesse a tutti i carichi di ruolo affidati all'agente della riscossione, e non soltanto a quelli relativi agli anni dal 2000 al 2016;

la modifica intercorsa durante l'esame alla Camera dei Deputati, che estende la definizione agevolata fino alle cartelle del 2016 (dal 2015), non è dunque sufficiente;

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di prevedere l'estensione della definizione agevolata a tutti i carichi di ruolo affidati all'Agente della riscossione fino al 2016, non soltanto a quelli affidati all'Agente della riscossione fino al 2016, non soltanto a quelli affidati negli anni dal 2000 al 2016.

G1.108

[COMAROLI, TOSATO](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di esame dell'AS 2595, recante Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, recante disposizioni urgenti in materia fiscale per il finanziamento delle esigenze indifferibili,

premesso che:

il condono Equitalia provocherà una netta disparità di trattamento tra due contribuenti in eguale posizione giuridica - ossia entrambi destinatari di cartelle esattoriali Equitalia -, di cui uno ha deciso di pagare le assurde cartelle, magari facendo innumerevoli sacrifici, e un altro che, invece, spesso per impossibilità, non ha potuto pagare o ha deciso di ricorrere in giudizio per far valere i propri diritti. In base a questa considerazione, potrebbe addirittura ipotizzarsi la violazione del principio di uguaglianza formale e sostanziale dei cittadini dell'art. 3 Cost.;

inoltre, per questa stessa ragione, ossia per contrasto con l'art. 3 della Costituzione, sarebbe stato quantomeno opportuno che la definizione agevolata si estendesse a tutti i carichi di ruolo affidati all'agente della riscossione, e non soltanto a quelli relativi agli anni dal 2000 al 2016;

la modifica intercorsa durante l'esame alla Camera dei Deputati, che estende la definizione agevolata fino alle cartelle del 2016 (dal 2015), non è dunque sufficiente;

si sarebbe quindi dovuto prevedere almeno una detrazione fiscale su interessi e sanzioni per coloro che hanno già pagato;

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di prevedere la detrazione fiscale su interessi e sanzioni per coloro che hanno già estinto il debito di carichi iscritti a ruolo riferiti allo stesso arco di tempo per cui si prevede la definizione agevolata, ossia dal 2000 al 2016.

1-bis.1

[CARDIELLO, MALAN](#)

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1-bis. - *(Disposizioni per la funzionalità delle Agenzie fiscali)* - 1. Al fine di garantire in via immediata l'adeguato funzionamento del sistema fiscale, nonché al fine di tutelare le esigenze di economicità ed efficacia dell'attività dell'amministrazione finanziaria attraverso strumenti che, in quanto attuativi di principi dell'ordinamento sovranazionale, risultino al contempo deflativi del relativo contenzioso, stante la eccezionalità del caso anche in considerazione delle peculiari e straordinarie

esigenze di interesse pubblico connesse alle specifiche attribuzioni delle Agenzie fiscali, in sede di prima applicazione preliminare alla disciplina In materia di dirigenza pubblica viene riconosciuta la confluenza diretta nel corrispondente ruolo dei dirigenti ai dipendenti delle Agenzie fiscali, inquadrati nella terza area funzionale da almeno cinque anni, che siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) aver conseguito un diploma di laurea magistrale o equipollente in materie attinenti alle attività di competenza dell'Agenzia di appartenenza;

b) essere risultato idoneo ad un concorso per l'accesso alla dirigenza bandito dall'amministrazione finanziaria ovvero essere stato ritenuto idoneo al conferimento di un incarico dirigenziale ai sensi di quanto disposto dal Regolamento di Amministrazione dell'Agenzia fiscale di appartenenza in forza della previsione di cui all'articolo 71, comma 3, lettera d), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

c) aver svolto, in forza di formale incarico e corrispondente contratto di lavoro, funzioni dirigenziali nelle Agenzie fiscali per un periodo complessivamente superiore a 36 mesi;

d) aver conseguito, nello svolgimento delle funzioni dirigenziali di cui alla lettera c), valutazioni annuali tutte positive;

e) essere in possesso di elevata professionalità comprovata dall'aver conseguito l'abilitazione professionale in materie attinenti alle attività di competenza dell'Agenzia fiscale di appartenenza, ovvero dall'aver curato pubblicazioni di carattere scientifico nelle medesime materie, ovvero dall'aver svolto, nelle stesse, attività di docenza presso scuole di formazione del Ministero dell'economia e delle finanze o altre scuole superiori della Pubblica Amministrazione o altri enti

2. Per i dipendenti delle Agenzie fiscali, inquadrati nella terza area funzionale - da almeno cinque anni ed in possesso dei requisiti di cui alle lettere b), c), e d) del comma 1, che abbiano conseguito un diploma di laurea magistrale in materie anche non attinenti alle attività di competenza dell'Agenzia di appartenenza ovvero un diploma di laurea triennale in materie attinenti a tali attività, con provvedimento del Direttore dell'Agenzia fiscale di appartenenza, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, sono definite le modalità di svolgimento di un apposito corso intensivo, all'esito del quale verrà espletato un colloquio sull'esperienza maturata nello svolgimento dell'incarico dirigenziale e sulle materie oggetto del corso. All'esito di tale corso, i predetti funzionari sono immessi nel molo dei dirigenti.

3. All'attuazione delle disposizioni del presente articolo si provvede con le risorse strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. «.

2.1

[AIROLA](#), [BOTTICI](#), [MANGILI](#), [BULGARELLI](#), [LEZZI](#), [SERRA](#), [PUGLIA](#), [BLUNDO](#)

Precluso

Sopprimerlo.

2.2

[BARANI](#), [MILO](#)

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art.10. - All'articolo 10, comma 2-ter del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, le parole: "31 dicembre 2016" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2017".

A decorrere dal 1° luglio 2017, gli enti locali possono affidare, a seguito di procedure ad evidenza pubblica, al soggetto preposto alla riscossione nazionale le attività di accertamento, liquidazione e riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate tributarie o patrimoniali proprie e delle società da essi partecipate».

All'articolo 2 del decreto-legge 22 ottobre 2016 il comma 3 è soppresso.

2.3

[BOTTICI](#), [AIROLA](#), [BULGARELLI](#), [LEZZI](#), [MANGILI](#), [CASTALDI](#), [SERRA](#), [PUGLIA](#), [BLUNDO](#)

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - (*Servizio riscossione enti locali*). - 1. All'articolo 7, comma 2, lettera *gg-quater*), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, dopo le parole: "I comuni effettuano" sono inserite le seguenti: ", anche nelle forme associate di cui agli articoli 31, 32, 33 e 34 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 10 agosto 2000, n. 267".

2. Il comma 2-*ter* dell'articolo 10 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, è abrogato».

2.4

[BERNINI](#), [FLORIS](#), [MANDELLI](#), [SCIASCIA](#), [D'ALI'](#), [MALAN](#), [FAZZONE](#)

Precluso

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. A decorrere dallo luglio 2017, gli enti locali, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, effettuano mediante gara ad evidenza pubblica l'affidamento del servizio delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate tributarie o patrimoniali proprie e delle società da essi partecipate, ove tale servizio non sia svolto direttamente dall'ente. L'affidamento avviene sulla base di apposita relazione pubblicata sul proprio sito internet, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche, se previste.».

2.5

[MILO](#), [LANGELLA](#), [BARANI](#)

Precluso

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. A decorrere dallo luglio 2017, gli enti locali possono deliberare di affidare le attività di accertamento, liquidazione e riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate tributarie o patrimoniali proprie e delle società da essi partecipate nel rispetto delle procedure di cui al decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016».

2.6

[BELLOT](#), [MUNERATO](#), [BISINELLA](#)

Precluso

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«Con deliberazione adottata entro il 1° giugno 2017, gli enti locali possono continuare ad avvalersi, per sé e per le società da essi partecipate, per l'esercizio delle funzioni relative alla riscossione di cui al comma 1, del soggetto preposto alla riscossione nazionale.».

2.7

[MILO](#), [LANGELLA](#), [BARANI](#)

Precluso

Al comma 2, alla fine, dopo la parola: «nazionale», aggiungere le seguenti: «, ovvero delle società iscritte all'albo nazionale di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446».

2.8

[AIROLA](#), [BOTTICI](#), [LEZZI](#), [MANGILI](#), [BULGARELLI](#), [SERRA](#), [CASTALDI](#), [PUGLIA](#), [BLUNDO](#)

Precluso

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole:«specificando la maggiore economicità rispetto allo strumento della riscossione in forma diretta di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, o mediante le altre forme di riscossione consentite dalla legge».

2.9

[BOTTICI](#), [AIROLA](#), [MANGILI](#), [BULGARELLI](#), [SERRA](#), [LEZZI](#), [PUGLIA](#), [BLUNDO](#)

Precluso

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«2-bis. Con la deliberazione adottata ai sensi del precedente comma non devono in ogni caso derivare oneri di riscossione a carico del contribuente».

2.0.1

[BARANI, MILO](#)

Precluso

Dopo l'**articolo**, è inserito il seguente:

«Art. 2-bis.

(Interventi a tutela del pubblico denaro)

1. In deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il versamento spontaneo delle entrate tributarie dei comuni e degli altri enti locali deve essere effettuato direttamente sul conto corrente di tesoreria dell'ente impositore, o mediante il sistema dei versamenti unitari di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, o attraverso gli strumenti di pagamento elettronici resi disponibili dagli enti impositori. Restano comunque ferme le disposizioni di cui al comma 12 dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e al comma 688 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, relative al versamento dell'imposta municipale propria (IMU) e del tributo per i servizi indivisibili (TASI). Per le entrate diverse da quelle tributarie, il versamento spontaneo deve essere effettuato esclusivamente sul conto corrente di tesoreria dell'ente impositore o attraverso gli strumenti di pagamento elettronici resi disponibili dagli enti impositori.

2. Il Ministero dell'economia e delle finanze, con decreto da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, previa intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, individua le modalità di accesso del soggetto affidatario alle rendicontazioni dei pagamenti intervenute con riferimento alle entrate affidate sui diversi canali di pagamento disponibili, anche di natura elettronica e le modalità con le quali gli enti locali assicurano ai soggetti affidatari dei servizi, il pagamento delle prestazioni in termini temporali certi e correlati all'acquisizione delle entrate dell'ente impositore nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192, ricettivo della direttiva comunitaria 2011/7/UE. Il medesimo provvedimento può prevedere altresì un sistema di *split payment*, che gli enti locali possono inserire nei capitolati d'onori riguardanti gli affidamenti delle attività remunerate in relazione alle risultanze delle rendicontazioni dei pagamenti, che consenta ai soggetti affidatari di ricevere il pagamento delle prestazioni rese contestualmente all'acquisizione delle entrate da parte dell'ente titolare, ferma restando la verifica della coerenza delle prestazioni stesse con le pattuizioni contrattuali».

G2.100

[GIBIINO, MALAN](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili, premesso che:

l'articolo 2 del decreto legislativo n. 127 del 2015 prevede che a partire dal 1° gennaio 2017, i commercianti al minuto e gli altri soggetti assimilati di cui all'art. 22, decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 72 (tra cui: chi effettua prestazioni alberghiere e le somministrazioni di alimenti e bevande effettuate dai pubblici esercizi, nelle mense aziendali o mediante apparecchi di distribuzione automatica) e i soggetti che effettuano cessioni di beni tramite distributori automatici sono assoggettati all'obbligo di memorizzazione elettronica/trasmisione telematica sugli apparecchi, che sostituisce l'obbligo di annotazione dei corrispettivi sull'apposito registro;

in caso di mancata memorizzazione/trasmisione, ovvero in caso di memorizzazione/trasmisione con dati incompleti o non veritieri, è applicabile la sanzione prevista per

la mancata emissione dello scontrino/ricevuta fiscale *ex* articolo 6, comma 3, decreto legislativo n. 471 del 1997 e in caso di recidiva, la sospensione della licenza 1 autorizzazione all'esercizio dell'attività l'articolo 12, comma 2, decreto legislativo n. 471 del 1997. Le informazioni da trasmettere, le regole tecniche, i termini per la trasmissione telematica e le caratteristiche degli strumenti sono stati definiti dal recente provvedimento dell'Agenzia delle Entrate 102807 del 30 giugno 2016. In tale regolamento si precisa che l'obbligo vale anche per i servizi di somministrazione;

in migliaia di comuni italiani sono presenti le Case dell'acqua, cioè unità distributive aperte al pubblico di acque derivate dall'acquedotto e variamente trattate, destinate al consumo umano; si stimano in circa duemila gli impianti funzionanti nel Paese, un servizio gratuito o a basso costo offerto ai cittadini dai vari soggetti incaricati (aziende idriche, comuni, consorzi ...) che gestiscono la risorsa idrica;

il nuovo regime telematico, comportando adempimenti burocratici per le amministrazioni ed obblighi esorbitanti rispetto all'effettiva entità delle transazioni, rischia di penalizzare - senza alcun concreto vantaggio per l'erario - un servizio di pubblica utilità per i cittadini;

-le Case dell'acqua - in attuazione delle direttive VE (es. Direttiva quadro sui rifiuti 2008/98/CE) e delle norme nazionali (articolo 180 del. decreto legislativo 152/2006) sulla ordine alla riduzione della produzione dei rifiuti -costituiscono infatti un servizio volto a ridurre e limitare le emissioni di gas serra e orientato a modificare gli attuali modelli di consumo in ambito di prevenzione dei rifiuti oltre ad essere una attività finalizzata all'attuazione del principio dello sviluppo sostenibile;

tali installazioni, sottoposte ad un regime sanitario ben definito e rigido, erogano acqua pubblica di qualità, naturale o frizzante, refrigerata o a temperatura ambiente e pertanto costituiscono presidi di distribuzione di acqua depurata o microfiltrata a erogazione diretta, utilizzando le acque degli stessi acquedotti comunali;

si ricorda, altresì, che dagli erogatori delle suddette case è possibile prelevare sia acqua liscia, generalmente in forma gratuita, sia acqua gassata, generalmente al prezzo simbolico di non più di cinque centesimi, necessario a coprire le spese del sistema di gasatura della stessa acqua come il costo dell'anidride carbonica per uso alimentare, la corrente elettrica necessaria al funzionamento del carbonatore/saturatore e altro. Pertanto, considerata l'erogazione media di una casa dell'acqua l'ammontare annuo ricavato dalla stessa è normalmente compreso fra 1000 e 3000 euro, cui corrisponde una imposta valore aggiunto (IVA con aliquota 10 per cento) da 100 a 300 euro per anno, corrispondente a circa la decima parte del costi di trasformazione/adattamento degli impianti;

le case dell'acqua hanno una provata ed importante funzione nella riduzione dei contenitori/imballaggi in plastica e contribuiscono alla riduzione dell'inquinamento, oltre a promuovere comportamenti eco-virtuosi come il consumo dell'acqua a chilometro 0, funzioni e comportamenti che sono richiesti da direttive europee;

proprio al fine di promuovere la valorizzazione di tali strumenti, nel 9 ottobre 2013 è stato sottoscritto dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Federutility (oggi Utilitalia) e Acqua Italia un accordo di protocollo di intesa per la valorizzazione dell'acqua di rete e la riduzione dei rifiuti, che fa leva sul ruolo delle case dell'acqua nella riduzione delle emissioni inquinanti;

considerato che:

dalle stime delle associazioni di settore, si desume che le cosiddette Case dell'acqua operanti sono circa 3.000, con un volume d'affari medio stimato in euro 5.000 annui, per un volume d'affari totale di 15 milioni di euro. Di queste case dell'acqua, circa due terzi sono gestiti direttamente dai comuni o dalle aziende idriche locali, e come tali già soggetti a fatturazione elettronica o comunque già monitorati. Il recupero di gettito si deve pertanto ascrivere alla sola parte «privata», che oggi fattura circa 5 milioni di euro, la cui potenziale crescita sarebbe dell'ordine di 600.000 euro, con un maggiore gettito in termini di imposte dirette ed IVA di 200.000 euro. Non si tiene peraltro conto delle conseguenze negative sul gettito della possibile cessazione e chiusura di Case dell'acqua, derivanti per i piccoli comuni dall'aggravio burocratico di costi di gestione fiscale,

impegna il Governo:

al fine di non penalizzare la distribuzione di acqua potabile non preconfezionata in piccole quantità predeterminate, tenuto conto del modico valore della transazione nonché dell'attuazione delle direttive europee in ordine alla riduzione dei rifiuti inquinanti e delle emissioni, a valutare la possibilità di prevedere che i distributori automatici al pubblico comunemente denominati «Case dell'acqua», siano esclusi dall'obbligo di cui in premessa.

2-bis.0.1

[COMAROLI](#), [TOSATO](#)

Precluso

Dopo l'**articolo**, aggiungere i seguenti:

«Art. 2-ter.

(Potenziamento dell'attività di riscossione, accertamento e controllo degli enti locali)

1. Al fine di facilitare le attività di riscossione degli enti locali, si applicano le disposizioni seguenti in materia di accesso ai dati, nel rispetto delle norme relative alla protezione dei dati personali:

a) ai soli fini della riscossione coattiva, l'ente locale creditore, la società a capitale interamente pubblico locale e i soggetti da questi incaricati tra quelli individuati ai sensi dell'articolo 52 comma 5 lettera b) del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e dell'articolo 1, comma 691 della legge 27 dicembre 2013, sono autorizzati ad accedere gratuitamente, anche in via telematica, a tutti i dati rilevanti ai predetti fini detenuti da uffici pubblici e da soggetti gestori di pubblici servizi, con facoltà di prenderne visione e di estrarre copia degli atti riguardanti i beni dei debitori ed eventuali coobbligati, nonché di ottenere le relative certificazioni, previa attestazione, anche in via informatica, della avvenuta emissione e notifica dell'ingiunzione;

b) ai medesimi fini di cui alla lettera a), i soggetti ivi indicati accedono, limitatamente ai debitori nei confronti dei quali devono procedere a riscossione coattiva, accedono ai dati ed alle informazioni disponibili presso i sistemi informativi INA - SAIA del Ministero dell'interno e presso l'Agenzia delle entrate, inclusi i dati relativi all'anagrafe dei conti correnti bancari e quelli di pertinenza del catasto e delle conservatorie dei registri immobiliari, nonché presso i sistemi informativi degli altri soggetti pubblici o titolari di pubblici servizi, quali gli Enti previdenziali, le Camere di Commercio, il Pubblico registro Automobilistico, i fornitori di energia elettrica, gas, acqua, salve le esigenze di tracciatura, riservatezza e segreto derivanti dalle vigenti disposizioni di legge, anche ai fini di consentire gli incroci di dati ed informazioni utili alla attivazione delle procedure di riscossione delle proprie entrate;

c) l'accesso alle predette banche dati deve essere consentito attraverso credenziali informatiche rilasciate dai rispettivi enti detentori entro 30 giorni dalla richiesta;

d) i soggetti di cui alla lettera a) procedono al trattamento dei dati acquisiti ai sensi del presente comma senza obbligo di rendere l'informativa di cui all'articolo 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni e integrazioni;

e) ai fini del presente comma, i soggetti di cui alla lettera a), accedono gratuitamente al servizio di consultazione telematica della banca dati catastale e della banca dati della pubblicità immobiliare, in base alle medesime condizioni di accesso previste ai fini della riscossione delle entrate erariali per l'Agente della riscossione, anche ai sensi dell'articolo 35 comma 25 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con legge 4 agosto 2006, n. 248, e del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 18 dicembre 2006 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale, n. 301 del 29 dicembre 2006;

f) con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono individuate le modalità di attuazione del presente comma entro 120 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 35 comma 25 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con la legge 4 agosto 2006, n. 248, dall'articolo 83, comma 28-*sexies* della legge 6 agosto 2008, n. 133, di conversione del

decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, e del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 18 dicembre 2006 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale, n. 301 del 29 dicembre 2006.

2. All'articolo 1, comma 161 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono in fine aggiunti i seguenti periodi: "La notifica degli atti di accertamento può essere eseguita, con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo risultante dagli elenchi a tal fine previsti dalla legge. Nel caso di imprese individuali o costituite in forma societaria, nonché di professionisti iscritti in albi o elenchi, la notifica avviene esclusivamente con tali modalità, all'indirizzo risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC). Agli enti locali è consentita la consultazione telematica e l'estrazione, anche in forma massiva, di tali indirizzi. Non si applica l'articolo 149-*bis* del codice di procedura civile. Se l'indirizzo di posta elettronica del destinatario non risulta valido e attivo, la notificazione deve eseguirsi, mediante deposito dell'atto presso gli uffici della Camera di Commercio competente per territorio e pubblicazione del relativo avviso sul *sito* informatico della medesima, dandone notizia allo stesso destinatario per raccomandata con avviso di ricevimento, senza ulteriori adempimenti a carico dell'agente della riscossione. Analogamente si procede, quando la casella di posta elettronica risulta satura anche dopo un secondo tentativo di notifica, da effettuarsi decorsi almeno quindici giorni dal primo invio. Per le persone fisiche intestatarie di una casella di posta elettronica certificata, che ne facciano comunque richiesta, la notifica può essere eseguita con tali modalità all'indirizzo dichiarato all'atto della richiesta stessa, ovvero a quello successivamente comunicato all'ente territoriale all'indirizzo di posta elettronica risultante dall'indice degli indirizzi delle pubbliche amministrazioni istituito ai sensi dell'articolo 57-*bis* del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Le stesse modalità di notifica previste per gli atti di accertamento possono essere utilizzate per la notifica delle ingiunzioni di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639".

3 All'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, come modificato dall'articolo 14-*bis* della legge 22 dicembre 2011, n. 214, la lettera *gg-sexies*) è sostituita dalla seguente:

"*gg-sexies*) ai fini di cui alla lettera *gg-quater*), il dirigente o, in assenza di questo, il responsabile apicale dell'ente locale, con proprio provvedimento, nomina uno o più funzionari responsabili della riscossione, i quali esercitano le funzioni demandate agli ufficiali della riscossione nonché quelle già attribuite al segretario comunale dall'articolo 11 del Testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639. I funzionari responsabili della riscossione sono nominati tra i dipendenti dell'ente locale, della società a capitale interamente pubblico, del soggetto concessionario di cui all'articolo 52, comma 5, lettera *b*), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, o del soggetto affidatario di cui all'articolo 1, comma 691 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, fra persone munite di titolo di diploma di scuola superiore di secondo grado, la cui idoneità allo svolgimento delle funzioni è conseguita a seguito di esami di abilitazione organizzati secondo le medesime modalità di cui all'articolo 1, commi da 158 a 161, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. La nomina dei funzionari della riscossione può essere revocata in ogni momento dall'ente titolare con provvedimento motivato del soggetto di cui al primo periodo. Il mantenimento dell'idoneità all'esercizio delle funzioni è subordinato all'aggiornamento professionale biennale da effettuarsi tramite appositi corsi organizzati dall'Ente locale".

Art. 2-*quater*.

(Tutela dei diritti del contribuente: moratoria sui crediti di modesta entità, regolazione della fase pre-coattiva, dilazioni di pagamento, certezza degli oneri della riscossione coattiva)

1. Non si procede all'emissione di ingiunzione per somme inferiori a 30 euro. Tale limite si intende riferito all'intero debito dovuto, anche derivante da più annualità e ad entrate di diversa natura. Il debito rimane comunque a carico del soggetto moroso e potrà essere oggetto di recupero mediante successive ingiunzioni di pagamento che superano cumulativamente l'importo di cui al primo periodo. Possono comunque applicarsi le disposizioni di cui ai successivi commi da 2 a 6.

2. Prima di attivare la procedura di riscossione coattiva con l'incardinamento delle procedure di

pignoramento mobiliare, immobiliare o presso terzi o prima di applicare una misura cautelare a seguito della notifica di ingiunzione, purché decorsi i termini per l'impugnazione, l'ente locale creditore o il soggetto da questo incaricato invia un sollecito di pagamento tramite posta ordinaria, con il quale si ricorda che il termine di adempimento è scaduto e che qualora non si provveda al pagamento entro 90 giorni dalla data di spedizione si darà corso alle procedure esecutive e cautelari.

3. Gli enti locali, con proprio regolamento, possono disciplinare ulteriori modalità di riscossione precoattiva, relativamente alle fasi sia precedenti che successive all'emissione dell'ingiunzione, fermo restando il limite temporale di cui al successivo comma 6.

4. Al fine di dare attuazione alle attività di cui ai commi precedenti, l'ente locale creditore o il soggetto da questo incaricato possono, nel rispetto delle norme vigenti in materia di appalti, avvalersi dei soggetti iscritti all'Albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, ovvero dei soggetti abilitati all'attività di recupero crediti, anche nelle more dell'emanazione dei provvedimenti di cui al successivo articolo 4.

5. Sugli atti di riscossione precoattiva di cui ai commi 2 e 3, successivi alla notifica dell'ingiunzione, si applicano gli interessi di mora di cui al successivo comma 13. I costi di istruttoria, elaborazione, spedizione e di eventuale notifica possono essere determinati attraverso deliberazione dell'organo esecutivo ed essere oggetto di recupero nei confronti del debitore.

6. In ragione della efficacia precettizia del titolo esecutivo, pari a due anni, la fase precoattiva deve concludersi entro e non oltre 180 giorni dalla notifica dell'ingiunzione.

7. Su richiesta del contribuente debitore, l'ente territoriale creditore o il soggetto da questo incaricato può concedere, nelle ipotesi di obiettiva difficoltà del contribuente, la ripartizione del pagamento delle somme richieste con l'ingiunzione di pagamento fino ad un massimo di 72 rate mensili, secondo il seguente schema:

- fino a euro 100,00 nessuna rateizzazione;
- da euro 100,01 a euro 500,00 fino a 4 rate mensili;
- da euro 500,01 a euro 3.000,00 fino a 12 rate mensili;
- da euro 3.000,01 a euro 6.000,00 fino a 24 rate mensili;
- da euro 6.000,01 a euro 20.000,00 fino a 36 rate mensili;
- oltre euro 20.000,00 fino a 72 rate mensili;

8. In caso di comprovato peggioramento della situazione di cui al comma 7, la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a 72 mesi, a condizione che non sia intervenuta decadenza. Il debitore può chiedere che il piano di rateazione preveda, in luogo di rate costanti, rate variabili di importo crescente per ciascun anno.

9. Ricevuta la richiesta di rateazione, l'Ente titolare o la società affidataria può iscrivere l'ipoteca o il fermo amministrativo solo nel caso di mancato accoglimento della richiesta, ovvero di decadenza dai benefici della rateazione. Sono fatte comunque salve le ipoteche già iscritte alla data di concessione della rateazione.

10. In caso di mancato pagamento di cinque rate nel corso del periodo di rateazione, anche non consecutive:

- a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione; l'intero importo in giunto ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica soluzione;
- b) il carico non può più essere rateizzato.

11. Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato ai sensi del comma 7, scadono nel giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione.

12. L'ente locale, con deliberazione adottata a norma dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può ulteriormente regolamentare condizioni e modalità di rateizzazione delle somme dovute.

13. Su tutte le somme di qualunque natura, escluse le sanzioni pecuniarie tributarie e gli interessi, si applicano, a partire dalla data della notifica e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora conteggiati al tasso dell'interesse legale maggiorato di non oltre due punti percentuali.

14. La riscossione coattiva dovrà svolgersi senza comportare oneri aggiuntivi per il contribuente ad eccezione di quelli espressamente previsti dalle norme di legge. Il costo di elaborazione di spedizione e notifica degli atti e quelli delle successive fasi cautelari ed esecutive vengono poste a carico di chi è tenuto al pagamento delle entrate e viene determinato nelle seguenti modalità:

a) una quota denominata "oneri di riscossione a carico del debitore", pari al 3 per cento delle somme ingiunte in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla notifica della ingiunzione, fino ad un massimo di 300 euro, ovvero pari al 6 per cento delle somme ingiunte in caso di pagamento oltre detto termine, fino a un massimo di 600 euro;

b) una quota denominata "spese esecutive", correlata all'attivazione di procedure esecutive e cautelari a carico del debitore nella misura fissata con decreto non regolamentare del MEF, che individua anche le tipologie di spesa oggetto del rimborso. Nelle more dell'adozione del provvedimento con specifico riferimento alla riscossione degli enti locali, si applicano le misure e le tipologie di spesa di cui al decreto ministeriale 21/11/2000;

c) una quota a carico del debitore correlata alla notifica della ingiunzione e degli altri atti della riscossione da determinarsi con il decreto di cui alla lettera b).

15. Le spese di notifica degli atti sono ripetibili, nei limiti parametrati a quelli fissati dalla legge con appositi decreti del Ministero dell'economia e delle finanze relativamente alla notifica della cartella di pagamento da parte dell'Agente della riscossione. Qualora l'ingiunzione sia notificata a mezzo ufficiale giudiziario è ripetibile la totalità delle spese di notifica, ivi compresi i diritti, effettivamente sostenute.

Art. 2-quinquies.

(Revisione dei requisiti per l'iscrizione all'Albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997 e degli strumenti di pubblicità e controllo della riscossione locale)

1. Con uno o più decreti del Ministro delle finanze, da emanarsi entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, secondo le procedure di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, d'intesa con l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI), nelle more dell'organica regolamentazione del settore della riscossione delle entrate locali, sono stabilite disposizioni generali in ordine ai seguenti punti:

a) definizione di criteri relativi all'affidamento e alle modalità di svolgimento dei servizi di accertamento e di riscossione delle entrate degli enti locali, al fine di assicurarne la necessaria trasparenza e funzionalità, definire livelli imprescindibili di qualità, anche con riferimento al rispetto dei diritti dei contribuenti, nonché linee guida in materia di misure dei compensi, tenuto anche conto delle effettive riscossioni;

b) indicazione di linee guida relative ai controlli che gli enti locali devono porre in essere con riferimento al rispetto degli adempimenti richiesti al soggetto affidatario, alla validità, congruenza e persistenza degli strumenti fidejussori esibiti in fase di aggiudicazione dal soggetto medesimo, nonché alle condizioni di inadempimento che possono dar luogo alla rescissione anticipata dei rapporti contrattuali e all'avvio delle procedure di cancellazione dall'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;

c) indicazione di obblighi di comunicazione e pubblicazione da parte dell'ente locale degli estremi dei contratti in materia di affidamento, anche disgiunto, di servizi di accertamento e riscossione delle proprie entrate, nonché delle informazioni sintetiche relative all'oggetto e alla remunerazione stabilita per ciascuna delle attività affidate, con particolare riguardo alle misure degli eventuali aggi stabiliti in percentuale delle entrate tributarie e patrimoniali;

d) definizione dei criteri di iscrizione obbligatoria in separata sezione dell'albo per le aziende abilitate al recupero crediti che intendano svolgere tale attività con riferimento alle entrate degli enti locali.

2. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 527, le parole: "e di rimborso" sono sostituite dalle seguenti: ". Non si fa luogo al rimborso";

b) al comma 528 sono aggiunti i seguenti periodi: "Con riferimento alle quote previste dal presente comma, gli enti creditori possono procedere alla riscossione delle stesse, tranne nel caso in cui siano cadute in prescrizione, attraverso l'ingiunzione di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639. A tal fine, il Ministero dell'economia e delle finanze integra il decreto di cui al primo periodo così da comprendere tra le informazioni oggetto di comunicazione l'indicazione dell'ultimo atto notificato di ciascuna delle posizioni sulle quali l'agente della riscossione ha esaurito le attività di competenza. Tale facoltà è sempre consentita all'ente locale, in alternativa alla reiscrizione a ruolo di cui all'articolo 20, comma 6, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112".

Art. 2-sexies.

(Modifiche alla disciplina dei rapporti tra Comuni e soggetti affidatari)

1. All'articolo 52, comma 1, lettera b), punto 4) del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono eliminate le parole: "iscritte nell'albo di cui all'articolo 53, comma 1, del presente decreto".

2. All'articolo 3, comma 24, lettera b) del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248 e successive modificazioni, è in fine aggiunto il seguente periodo: "Salvo diversa pattuizione con gli enti, si applicano gli articoli 17, 19 e 20 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112".

Art. 2-septies.

(Gratuità delle trascrizioni, iscrizioni e cancellazioni di pignoramenti ed ipoteche)

1. I conservatori dei pubblici registri immobiliari e del pubblico registro automobilistico eseguono le iscrizioni, le trascrizioni e le cancellazioni dei pignoramenti, delle ipoteche, del fermo amministrativo richieste dal soggetto che ha emesso l'ingiunzione in esenzione da ogni tributo e diritto.

2. I conservatori sono altresì tenuti a rilasciare in carta libera e gratuitamente al soggetto che ha emesso l'ingiunzione elenco delle trascrizioni ed iscrizioni relative ai beni da loro indicati, contenente la specificazione dei titoli trascritti, dei crediti iscritti e del domicilio dei soggetti a cui favore risultano fatte le trascrizioni e le iscrizioni.

3. I competenti uffici dell'Agenzia delle entrate rilasciano gratuitamente al soggetto che ha emesso l'ingiunzione le visure ipotecarie e catastali relative agli immobili dei debitori destinatari di ingiunzioni di pagamento e dei coobbligati e svolgono gratuitamente le attività di cui all'articolo 79, comma 2 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.

4. Le ordinanze di assegnazione riguardanti tutti i provvedimenti aventi quale titolo esecutivo l'ingiunzione sono esenti dalla registrazione e non devono essere inviati all'Agenzia delle entrate.

5. Ai trasferimenti coattivi di beni mobili non registrati, l'imposta di registro si applica nella misura fissa di dieci euro. Per i beni mobili registrati l'imposta provinciale di trascrizione si applica nella misura fissa di cinquanta euro tranne i casi di esenzione previsti dalla legge.

6. Le tasse e i diritti per atti giudiziari compresi quelli dovuti all'Ufficiale giudiziario anche per le notifiche e le iscrizioni a ruolo nei tribunali in occasione ed in conseguenza del procedimento di riscossione coattiva azionato con ingiunzione di pagamento, continuano a essere ridotti alla metà e possono essere prenotati a debito per il recupero nei confronti della parte soccombente se diversa dal soggetto procedente».

3.1

BONERISCO

Precluso

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge n. 196 del 2009, sono modificati, soppressi o ridotti, a decorrere dall'anno 2017, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 500 milioni di euro. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità tecniche per

l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.».

3.2

[BERTOROTTA](#), [BOTTICI](#), [AIROLA](#), [MANGILI](#), [LEZZI](#), [BULGARELLI](#), [BLUNDO](#)

Precluso

Sopprimere l'articolo.

3.3

[MILO](#), [LANGELLA](#), [BARANI](#)

Precluso

Al comma 1, dopo le parole: «di legge,» sopprimere la seguente: «anche».

3.4

[BONERISCO](#)

Precluso

Al comma 1 sostituire le parole: «anche ai fini» con le seguenti: «ai soli fini».

3.5

[BELLOT](#), [BISINELLA](#), [MUNERATO](#)

Precluso

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 545, comma 3, del codice di procedura civile, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le medesime limitazioni di cui al presente comma si applicano anche alle esecuzioni aventi titolo in crediti erariali e previdenziali di titolari di redditi derivanti da imprese individuali o da società di persone"».

3.6

[PUGLIA](#), [BOTTICI](#), [AIROLA](#), [BULGARELLI](#), [LEZZI](#), [SERRA](#), [MANGILI](#), [CASTALDI](#), [BLUNDO](#)

Precluso

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Fermo restando gli ordinari termini di decadenza previsti dalla legge in materia di riscossione mediante ruolo, il termine di prescrizione dei crediti portati da cartelle di pagamento e dai successivi atti della riscossione o esecutivi è da intendersi equiparato in ogni caso al termine di legge previsto per il credito iscritto a ruolo».

3.7

[PUGLIA](#), [BOTTICI](#), [AIROLA](#), [SERRA](#), [LEZZI](#), [MANGILI](#), [BULGARELLI](#), [CASTALDI](#), [BLUNDO](#)

Precluso

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito, il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. A pena di nullità, nel ruolo devono essere comunque indicati il numero del codice fiscale del contribuente, la specie del ruolo, la data in cui il ruolo diviene esecutivo, il riferimento all'eventuale precedente atto di accertamento o altro atto presupposto nonché la motivazione, anche sintetica, della pretesa. Per i ruoli straordinari, la motivazione deve indicare i presupposti di fatto e di diritto che giustificano il fondato pericolo per la riscossione. Il ruolo contiene altresì l'indicazione analitica degli interessi maturati sino alla data di formazione del ruolo e di quelli successivi, in qualunque modo definiti, e i rispettivi criteri di calcolo nonché la specifica delle sanzioni applicate. In difetto di tali indicazioni non può farsi luogo all'iscrizione".».

3.8

[PUGLIA](#), [BOTTICI](#), [AIROLA](#), [SERRA](#), [LEZZI](#), [MANGILI](#), [BULGARELLI](#), [CASTALDI](#), [BLUNDO](#)

Precluso

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. L'articolo 12-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito, è sostituito dal seguente:

"12-bis. Non si procede ad iscrizione a ruolo per somme inferiori al triplo del contributo unificato

di iscrizione a ruolo, dovuto nel processo civile, nel processo amministrativo e nel processo tributario, per come determinato nell'articolo 13, comma 1, lettera *a*), del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni.».

3.9

[PUGLIA](#), [BOTTICI](#), [AIROLA](#), [SERRA](#), [LEZZI](#), [MANGILI](#), [BULGARELLI](#), [CASTALDI](#), [BLUNDO](#)

Precluso

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. All'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1-*quinqüies*, è aggiunto il seguente:

"1-*sexies*. La richiesta di rateizzazione presentata dal debitore non costituisce in nessun caso riconoscimento del debito per il quale si chiede la rateizzazione".;

b) al comma 3, lettera *c*), sono apportate le seguenti modificazioni:

1) le parole: "sono integralmente saldate" sono sostituite dalle seguenti: "sono saldate nella misura di un terzo";

2) le parole: "può essere ripartito nel numero massimo di rate non ancora scadute alla medesima data" sono sostituite dalle seguenti: "può essere nuovamente ripartito nel numero massimo di rate ai sensi dei precedenti commi 1 e 1-*bis*".».

3.10

[PUGLIA](#), [BOTTICI](#), [AIROLA](#), [SERRA](#), [LEZZI](#), [MANGILI](#), [BULGARELLI](#), [CASTALDI](#), [BLUNDO](#)

Precluso

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. All'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito, le parole: "al tasso del cinque per cento annuo" sono sostituite dalle seguenti: "al tasso di interesse legale annuo come determinato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. A pena di nullità del ruolo e degli atti successivi, devono essere specificate le modalità di calcolo degli interessi, eseguite per periodi decorsi e senza applicazione dell'anatocismo. La presente norma si applica anche in caso di dilazione del pagamento concessa dall'Ente creditore o dall'agente della riscossione ai sensi del precedente articolo 19".».

3.11

[PUGLIA](#), [BOTTICI](#), [AIROLA](#), [MANGILI](#), [BULGARELLI](#), [LEZZI](#), [SERRA](#), [BLUNDO](#)

Precluso

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-*bis*. All'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In tutti i casi di avvio di procedure di riscossione mediante ruolo da parte di Enti creditori o del concessionario tramite cartella di pagamento o di un atto della procedura cautelare o esecutiva, nei quali l'Ente creditore o il concessionario intendono avvalersi, per le notifiche, del servizio di posta elettronica certificata, non possono addebitarsi al contribuente costi per diritti di notifica o qualunque altro costo relativo alla notifica dell'atto»;

b) il comma 2-*bis*, è sostituito dal seguente:

2-*bis*. A pena di nullità, la cartella di pagamento contiene comunque l'indicazione degli atti presupposti alla formazione del ruolo e della relativa data di notificazione, la data in cui il ruolo è stato reso esecutivo, il responsabile del procedimento di formazione del ruolo, la motivazione concisa della pretesa, il responsabile del procedimento del concessionario, l'indicazione analitica della misura degli oneri di riscossione applicati nonché la specifica degli interessi di mora e del relativo procedimento di calcolo.»;

c) *dopo il comma 2-bis, è aggiunto il seguente:*

«2-ter. Ogni atto della riscossione o della procedura esecutiva successivo alla cartella di pagamento contiene, a pena di nullità, l'indicazione analitica degli atti interruttivi precedentemente notificati, anche se antecedenti alla formazione del ruolo, e della relativa data di notificazione».

3.12

[PUGLIA](#), [BOTTICI](#), [AIROLA](#), [MANGILI](#), [BULGARELLI](#), [LEZZI](#), [SERRA](#), [CASTALDI](#), [BLUNDO](#)

Precluso

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Alla legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *al comma 538:*

1) nel primo periodo, le parole: «entro sessanta» sono sostituite dalle seguenti: «entro novanta» e le parole: «con la quale venga documentato che gli atti emessi dall'ente ereditore prima della formazione del ruolo» sono sostituite dalle seguenti: «con la quale venga eccepito che gli atti emessi dall'ente ereditore»;

2) alla lettera a), le parole: «intervenuta in data antecedente a quella in cui il ruolo è reso esecutivo» sono soppresse;

3) dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:

«f) da qualsiasi altra causa di non esigibilità del credito sotteso, anche intervenuta successivamente alla formazione del ruolo»;

b) al comma 539, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il provvedimento con il quale l'Ente creditore comunica al debitore l'esito dell'esame della dichiarazione e che conferma la legittimità del debito iscritto a ruolo è in ogni caso impugnabile nei termini di legge innanzi all'autorità giudiziaria competente a conoscere della pretesa».

c) dopo il comma 541 sono aggiunti i seguenti:

«541-bis. Nel caso in cui la cartella di pagamento sia stata notificata dal concessionario oltre la decorrenza del termine di decadenza o prescrizione, senza che siano intercorsi atti interruttivi, le somme iscritte a ruolo sono annullate di diritto e considerate automaticamente disaccantate dai relativi ruoli.

541-ter. Ferma restando la responsabilità civile per i danni cagionati, il concessionario che promuova un atto della procedura cautelare o esecutiva intrapresa in forza di cartella di pagamento per la quale sia già decorso il termine di prescrizione decennale, è tenuto ad indennizzare il contribuente mediante il pagamento di una somma pari al triplo di quella complessiva per la quale ha agito in via cautelare o esecutiva. Se il concessionario provvede al pagamento entro i quindici giorni dalla richiesta di pagamento del contribuente, presentata anche con modalità telematiche, la somma dovuta è ridotta al doppio di quella complessiva per la quale ha agito in via cautelare o esecutiva.»;

d) al comma 544, le parole: «mediante posta ordinaria» sono sostituite dalle seguenti: «mediante posta raccomandata con avviso di ricevimento o mediante posta elettronica certificata».

3.13

[PUGLIA](#), [BOTTICI](#), [AIROLA](#), [LEZZI](#), [MANGILI](#), [BULGARELLI](#), [SERRA](#), [BLUNDO](#)

Precluso

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Alla legge 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 538, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) nel primo periodo, le parole: «entro sessanta» sono sostituite dalle seguenti: «entro novanta» e le parole: «con la quale venga documentato che gli atti emessi dall'ente creditore prima della formazione del ruolo» sono sostituite dalle seguenti: «con la quale venga eccepito che gli atti emessi dall'ente ereditare»;

2) alla lettera a), le parole: «intervenuta in data antecedente a quella in cui il ruolo è reso esecutivo» sono soppresse;

3) dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:

f) da qualsiasi altra causa di non esigibilità del credito sotteso, anche intervenuta successivamente alla formazione del ruolo».

3.14

[PUGLIA](#), [BOTTICI](#), [AIROLA](#), [MANGILI](#), [BULGARELLI](#), [LEZZI](#), [SERRA](#), [CASTALDI](#), [BLUNDO](#)

Precluso

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Alla legge 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 538, primo periodo, le parole: «entro sessanta» sono sostituite dalle seguenti: «entro novanta» e le parole: «con la quale venga documentato che gli atti emessi dall'ente ereditare prima della formazione del ruolo» sono sostituite dalle seguenti: «con la quale venga eccepito che gli atti emessi dall'ente ereditare»,

3.15

[PUGLIA](#), [BOTTICI](#), [AIROLA](#), [BULGARELLI](#), [SERRA](#), [LEZZI](#), [MANGILI](#), [CASTALDI](#), [BLUNDO](#)

Precluso

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Alla legge 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 538, lettera a), le parole: «intervenuta in data antecedente a quella in cui il ruolo è reso esecutivo» sono soppresse.

3.16

[PUGLIA](#), [BOTTICI](#), [AIROLA](#), [MANGILI](#), [BULGARELLI](#), [SERRA](#), [LEZZI](#), [BLUNDO](#)

Precluso

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Alla legge 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 538, dopo la lettera e), è aggiunta la seguente:

4) da qualsiasi altra causa di non esigibilità del credito sotteso, anche intervenuta successivamente alla formazione del ruolo».

3.17

[PUGLIA](#), [BOTTICI](#), [AIROLA](#), [BULGARELLI](#), [SERRA](#), [LEZZI](#), [MANGILI](#), [CASTALDI](#), [BLUNDO](#)

Precluso

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Alla legge 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 539, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il provvedimento con il quale l'Ente creditore comunica al debitore l'esito dell'esame della dichiarazione e che conferma la legittimità del debito iscritto a ruolo è in ogni caso impugnabile nei termini di legge innanzi all'autorità giudiziaria competente a conoscere della pretesa.»

3.18

[BOTTICI](#), [AIROLA](#), [MANGILI](#), [BULGARELLI](#), [SERRA](#), [LEZZI](#), [PUGLIA](#), [BLUNDO](#)

Precluso

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Alla legge 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 540, dopo il secondo periodo sono aggiunti i seguenti: «Decorso inutilmente il termine di cui al primo periodo, non possono essere avviate o proseguite azioni esecutive per il recupero delle somme iscritte a ruolo. Sono nulli tutti gli atti della procedura di riscossione o di esecuzione forzata posti in essere successivamente al decorso del termine di cui al primo periodo.»

3.19

[PUGLIA](#), [BOTTICI](#), [AIROLA](#), [BULGARELLI](#), [SERRA](#), [LEZZI](#), [MANGILI](#), [CASTALDI](#), [BLUNDO](#)

Precluso

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Alla legge 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, dopo il comma 541, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 541 sono aggiunti i seguenti:

«541-bis. Nel caso in cui la cartella di pagamento sia stata notificata dal concessionario oltre la

decorrenza del termine di decadenza o prescrizione, senza che siano intercorsi atti interruttivi, le somme iscritte a ruolo sono annullate di diritto e considerate automaticamente discaricate dai relativi ruoli.

541-ter. Ferma restando la responsabilità civile per danni cagionati, il concessionario che promuova un atto della procedura cautelare o esecutiva intrapresa in forza di cartella di pagamento per la quale sia già decorso il termine di prescrizione decennale, è tenuto ad indennizzare il contribuente mediante il pagamento di una somma pari al triplo di quella, complessiva, per la quale ha agito in via cautelare o esecutiva. Se il concessionario provvede al pagamento entro quindici giorni dalla richiesta di pagamento del contribuente, presentata anche con modalità telematiche, la somma dovuta è ridotta al doppio di quella, complessiva, per la quale ha agito in via cautelare o esecutiva.» ;

b) al comma 544, le parole: «mediante posta ordinaria» sono sostituite dalle seguenti: «mediante posta raccomandata con avviso di ricevimento o mediante posta elettronica certificata».

3.20

[PUGLIA](#), [AIROLA](#), [BOTTICI](#), [SERRA](#), [MANGILI](#), [BULGARELLI](#), [LEZZI](#), [CASTALDI](#), [BLUNDO](#)

Precluso

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Alla legge 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 541 è aggiunto il seguente:

«541-bis. Ferma restando la responsabilità civile per danni cagionati, il concessionario che promuova un atto della procedura cautelare o esecutiva intrapresa in forza di cartella di pagamento per la quale sia già decorso il termine di prescrizione decennale è tenuto ad indennizzare il contribuente mediante il pagamento di una somma pari al triplo di quella complessiva per la quale ha agito in via cautelare o esecutiva. Se il concessionario provvede al pagamento entro quindici giorni dalla richiesta di pagamento del contribuente, presentata anche con modalità telematiche, la somma dovuta è ridotta al doppio di quella complessiva per la quale ha agito in via cautelare o esecutiva.

b) al comma 544, le parole: «mediante posta ordinaria» sono sostituite dalle seguenti: «mediante posta raccomandata con avviso di ricevimento o mediante posta elettronica certificata».

3.21

[PUGLIA](#), [BOTTICI](#), [AIROLA](#), [LEZZI](#), [MANGILI](#), [BULGARELLI](#), [CASTALDI](#), [SERRA](#), [BLUNDO](#)

Precluso

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Alla legge 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, dopo il comma 541 è aggiunto il seguente:

«541-bis. Nel caso in cui la cartella di pagamento sia stata notificata dal concessionario oltre la decorrenza del termine di decadenza o prescrizione, senza che siano intercorsi atti interruttivi, le somme iscritte a ruolo sono annullate di diritto e considerate automaticamente discaricate dai relativi ruoli».

3.22

[COMAROLI](#), [TOSATO](#)

Precluso

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

«3-bis. All'articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Le somme dovute ai sensi dell'articolo 2, comma 2, e dell'articolo 3, comma 1, possono essere versate in un numero massimo di sei rate trimestrali di pari importo; se superiori a cinquemila euro, in un numero massimo di venti rate trimestrali di pari importo; se superiore a diecimila euro, in un numero massimo di quaranta rate trimestrali di pari importo".

3-ter. Le disposizioni di cui al comma precedente, si rendono applicabili anche ai debiti residui relativi a rateizzazioni già in essere alla data di entrata in vigore della presente legge.

3-quater. Le disposizioni di cui ai commi 3-bis e 3-ter hanno natura sperimentale. Il beneficio di

cui al presente articolo è riconosciuto, a domanda, nel limite di 800 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018, 2019. Qualora dal monitoraggio delle domande presentate e accolte emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, del numero di domande rispetto alle risorse finanziarie di cui al primo periodo del presente comma, il beneficio di cui al presente articolo è differito con criteri di priorità alle micro e piccole e medie imprese».

Conseguentemente, all'articolo 15, comma 1, sostituire le parole: «4.260 milioni di euro per l'anno 2017, di 4.185,5 milioni di euro per l'anno 2018, di 3,270 milioni di euro per l'anno 2019» con le seguenti: «3.460 milioni di euro per l'anno 2017, di 3.385,5 milioni di euro per l'anno 2018, di 2.470 milioni di euro per l'anno 2019».

4.1

[PEPE](#)

Precluso

Sopprimere articolo.

4.2

[COMAROLI, TOSATO](#)

Precluso

Sopprimere dal comma 1 al comma 5.

Conseguentemente, alle minori entrate derivanti dall'applicazione della precedente disposizione, pari a 1.260 milioni di euro nel 2017, 4.430 milioni di euro nel 2018, 2.970 milioni di euro a decorrere dal 2019, si provvede mediante:

a) *corrispondente riduzione degli incrementi destinati dall'articolo 15, comma 1, al Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.*

b) *per la restante quota di 245, 5 milioni di euro per l'anno 2018, al comma 1-bis dell'articolo 15 sostituire le parole: «300 milioni» fino a fine con le seguenti: «300 milioni di euro per l'anno 2017, di 855,5 milioni di euro per l'anno 2018 e di 1.100 milioni di euro a decorre dal 2019.*

4.3

[AZZOLLINI, MANDELLI, D'ALI, BOCCARDI, CERONI, MALAN](#)

Precluso

I commi 1 e 2 sono soppressi.

Conseguentemente, all'articolo 15, aggiungere il seguente comma:

«4. Entro la data del 15 luglio 2017 sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano, mediante interventi di razionalizzazione, e di revisione della spesa pubblica, minori spese pari a 2 miliardi di euro per il 2017, 4 miliardi per il 2018 e 2640 milioni a decorrere dal 2019».

4.4

[MUSSINI, SIMEONI, BIGNAMI](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 21», sostituire il comma 1 con il seguente:

1. L'articolo 21 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è sostituito dal seguente:

«Art. 21. - *(Comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute).* - 1. In riferimento alle operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto effettuate, i soggetti passivi trasmettono telematicamente all'Agenzia delle entrate, entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento, i dati di tutte le fatture emesse, e di quelle ricevute e registrate ai sensi dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ivi comprese le bollette doganali, nonché i dati delle relative variazioni.

4.5

[BELLOT, BISINELLA, MUNERATO](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 21», comma 1, dopo le parole: «i dati» aggiungere le seguenti: «in forma

aggregata».

4.6

[CAMPANELLA](#), [DE.PETRIS](#), [URAS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [MINEO](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 21», al comma 1, sostituire il terzo periodo con il seguente: «I soggetti passivi di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, effettuano la comunicazione di cui al presente comma entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni semestre».

4.7

[CAMPANELLA](#), [DE.PETRIS](#), [URAS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [MINEO](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 21», comma 1 e il terzo periodo con il seguente: «Per i soggetti passivi di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si applicano le disposizioni di cui al comma 8-bis, dell'articolo 36 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221».

4.8

[MUSSINI](#), [SIMEONI](#), [BIGNAMI](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 21», sostituire il comma 2 con i seguenti:

«2. I dati, inviati in forma analitica secondo modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, comprendono almeno:

- a) codice fiscale e/o partita IV A dei soggetti coinvolti nelle operazioni;
- b) la data ed il numero della fattura;
- c) la base imponibile;
- d) l'imposta;
- e) la tipologia dell'operazione: fattura emessa, acquisto o nota credito.

2-bis. I soggetti che precedono all'invio dei dati rilevanti ai fini della redazione della dichiarazione precompilata, previsti dall'art 3 decreto legislativo 175/2014 possono scegliere se effettuare il solo invio delle sole fatture ricevute».

4.9

[COMAROLI](#), [TOSATO](#)

Precluso

Apportare le seguenti modifiche:

- a) *al comma 1, capoverso «Art. 21.», alinea comma 2, sopprimere la parola: «almeno»;*
- b) *al canna 2, capoverso «Art. 21-bis.», comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:*

«Al fine di limitare al massimo l'aggravio per i contribuenti, le informazioni da trasmettere non eccedono i contenuti previsti dall'articolo 1, commi 1 e 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100».

4.10

[BONERISCO](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 21», comma 2, sopprimere la lettera f).

4.11

[BONERISCO](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 21» al comma 2, lettera f), sostituire le parole: «tipologia dell'operazione» con le seguenti: «l'indicazione se l'operazione è relativa alla cessione di beni e/o alla prestazione di servizi».

4.12

[MUSSINI](#), [SIMEONI](#), [BIGNAMI](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 21» sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Gli obblighi di conservazione previsti dall'articolo 3 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 17 giugno 2014 si intendono soddisfatti per tutte le fatture elettroniche nonché per tutti i documenti informatici trasmessi attraverso il sistema di interscambio di cui all'articolo 1, comma 211, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e memorizzati dall'Agenzia delle entrate. Tempi e modalità di applicazione della presente disposizione, anche in relazione agli obblighi contenuti nell'articolo 5 del decreto 17 giugno 2014, sono stabiliti con apposito provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate».

4.13

[AIROLA](#), [BOTTICI](#), [BULGARELLI](#), [SERRA](#), [LEZZI](#), [MANGILI](#), [PUGLIA](#), [BLUNDO](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 21», comma 3, ultimo periodo, aggiungere, in fine, le parole:«entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge di conversione».

4.14

[TOSATO](#), [COMAROLI](#)

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, capoverso «Art. 21», dopo il comma 3 aggiungere il seguente:*

«3-bis. Nelle more della ridefinizione degli obblighi di comunicazione di carattere finanziario a carico dei comuni, delle città metropolitane e delle province, i predetti enti sono esclusi dagli obblighi di cui ai precedenti commi»;

b) *al comma 2, capoverso «Art. 21-bis», dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

«5-bis. Nelle more della ridefinizione degli obblighi di comunicazione di carattere finanziario a carico dei comuni, delle città metropolitane e delle province, i predetti enti sono esclusi dagli obblighi di cui ai precedenti commi».

4.15

[AIROLA](#), [BOTTICI](#), [LEZZI](#), [MANGILI](#), [BULGARELLI](#), [SERRA](#), [CASTALDI](#), [PUGLIA](#), [BLUNDO](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 21», aggiungere, infine, i seguenti commi:

«3-bis. L'Agenzia delle entrate garantisce al contribuente la ricezione in forma aperta dei flussi provenienti dal sistema di trasmissione telematica e l'estrapolazione automatica dei dati di fatturazione e la relativa traduzione nel formato strutturato necessario per la trasmissione telematica. Per le finalità di cui al precedente periodo l'Agenzia delle entrate individua soluzioni tecnologiche gratuite che garantiscono l'interscambio dei dati e la necessaria automazione e integrazione con le infrastrutture tecnologiche e gestionali in uso ai contribuenti.

3-ter. Ai fini della semplificazione fiscale e progressiva eliminazione degli obblighi di redazione e conservazione dei registri di cui agli articoli 23 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, il 633, l'Agenzia delle entrate è autorizzata ad implementare il sistema di trasmissione telematica dei dati di cui al presente articolo con l'inclusione, nella piattaforma tecnologica per la trasmissione telematica dei dati delle fatture attive e passive, anche di strumenti per la comunicazione dei dati relativi a costi e ricavi esclusi dall'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, rilevanti ai fini delle imposte sui redditi onde consentirne l'annotazione ai fini della deducibilità dal reddito imponibile, secondo le modalità e i criteri individuati con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate».

4.16

[CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [TOSATO](#)

Precluso

Al comma 1, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Il comma 8-bis dell'articolo 36 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, è abrogato».

4.17

[MUSSINI](#), [SIMEONI](#), [BIGNAMI](#)

Precluso

Al comma 2, capoverso «Art. 21-bis» sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:

«1. I soggetti passivi trasmettono, telematicamente all'Agenzia delle entrate, entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre, con eccezione del secondo trimestre, la cui scadenza è prorogata al 30 settembre, una comunicazione dei dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche dell'imposta effettuate ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, nonché degli articoli 73, primo comma, lettera e), e 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Restano fermi gli ordinari termini di versamento dell'imposta dovuta in base alle liquidazioni periodiche effettuate.

2. Le informazioni da trasmettere con la comunicazione di cui al comma 1, le cui modalità di trasmissione sono stabilite con il provvedimento di cui all'articolo 21, comma 2, comprendono: a) Il totale delle operazioni, attive e passive rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, base imponibile; b) l'ammontare dell'imposta relativa alle operazioni di cui al punto a); c) liquidazione dell'imposta a debito o credito».

4.18

[MUSSINI](#), [SIMEONI](#), [BIGNAMI](#)

Precluso

Al comma 2, capoverso «Art. 21-bis» sostituire il comma 3 con i seguenti:

«3. La comunicazione è presentata anche nell'ipotesi eli liquidazione con eccedenza a credito, salvo il caso di presentazione, nei termini previsti, dell'istanza di cui all'articolo 38-bis, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, che sostituisce, a tutti gli effetti l'istanza di cui al comma 1. Sono esonerati dalla presentazione della comunicazione i soggetti passivi non obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale I.V.A. o all'effettuazione delle liquidazioni periodiche, sempre che, nel corso dell'anno, non vengano meno le predette condizioni di esonero.

3-bis. Sostituire la lettera a) del comma 1 dell'articolo 3 del decreto legislativo 5 agosto 2015 n. 127 con la seguente:

"a) viene meno l'obbligo di presentare le comunicazioni di cui all'articolo 21 e 21-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, il. 122, e all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, nonché la comunicazione dei dati relativi ai contratti stipulati dalle società di *leasing*, e dagli operatori commerciali che svolgono attività di locazione e di noleggio, ai sensi dell'articolo 7, dodicesimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605"».

4.19

[BOTTICI](#), [AIROLA](#), [LEZZI](#), [MANGILI](#), [SERRA](#), [BULGARELLI](#), [CASTALDI](#), [PUGLIA](#), [BLUNDO](#)

Precluso

Al comma 2, capoverso «Art. 21-bis», comma 5, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: «a pena di nullità».

4.20

[BONERISCO](#)

Precluso

Al comma 2, capoverso «Art. 21-bis», comma 5, inserire, in fine, il seguente periodo: «Quando dai controlli emerge che il contribuente ha versato più del dovuto la differenza può essere utilizzata in compensazione nella successiva liquidazione periodica».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze i regimi di esenzione, esclusione e

favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-*bis*, della legge n. 196 del 2009, sono modificati, soppressi o ridotti, a decorrere dall'anno 2017, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 100 milioni di euro. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati».

4.21

[MUSSINI](#), [SIMEONI](#), [BIGNAMI](#)

Precluso

Al comma 2, capoverso «Art. 21-*bis*» al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo:«, solo ed esclusivamente al superamento della soglia prevista per le sanzioni penali per i versamenti IVA e solo per la parte che eccede il limite previsto per le stesse sanzioni».

4.22

[MUSSINI](#), [SIMEONI](#), [BIGNAMI](#)

Precluso

Al comma 2, capoverso «Art. 21-*ter*» sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Ai soggetti in attività nel 2017, in riferimento agli obblighi di cui agli articoli 21 e 21-*bis*, è attribuito una sola volta, per il relativo adeguamento tecnologico, un credito d'imposta pari a euro 300. Il credito spetta ai soggetti che, nell'anno precedente a quello in cui il costo per l'adeguamento tecnologico è stato sostenuto, hanno realizzato un volume d'affari non superiore a euro 100.000, ovvero al depositario delle scritture contabili risultante ai sensi dell'articolo 52 decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972».

4.23

[COMAROLI](#), [TOSATO](#)

Precluso

Al comma 2, capoverso «Art. 21-*ter*», comma 1, sostituire le parole: «una sola volta, per il relativo adeguamento tecnologico, un credito d'imposta pari a 100 euro,» con le seguenti: «ogni anno, fino al definitivo compimento del relativo adeguamento tecnologico, un credito d'imposta pari a 200 euro».

Conseguentemente, all'articolo 1, apportare le seguenti modificazioni:

al comma 1, sostituire le parole: «4.260 milioni» fino a: «2.970 milioni» con le seguenti: «4.010 milioni di euro per l'anno 2017, di 3.935,5 milioni di euro per l'anno 2018, di 3.020 milioni di euro per l'anno 2019 e di 2.720 milioni».

*sopprimere il comma 1-*bis*.*

4.24

[TOSATO](#), [COMAROLI](#)

Precluso

Al comma 2, capoverso «Art. 21-*ter*», comma 1, sostituire le parole: «una sola volta, per il relativo adeguamento tecnologico, un credito d'imposta pari a 100 euro,» con le seguenti: «ogni anno, fino al definitivo compimento del relativo adeguamento tecnologico, un credito d'imposta pari a 200 euro».

*Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione, valutato in 245,6 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista all'articolo 7-*quinq*ues, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, come integrato dall'articolo 3, comma 2-*bis* del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10.*

4.25

[BELLOT](#), [BISINELLA](#), [MUNERATO](#)

Precluso

Al comma 2, capoverso «Art. 21-*ter*», comma 1, primo periodo, sostituire le parole:«euro 100» con le seguenti: «euro 500».

Conseguentemente, all'articolo 15 apportare le seguenti modificazioni:

al comma 1, sostituire le parole: «di 4.185,5 milioni di euro per l'anno 2018» con le seguenti: «di 3.700,3 milioni di euro per l'anno 2018»;

al comma 2, alinea, sostituire le parole: «di 4.830 milioni di euro per l'anno 2018» con le seguenti: di 4.344,8 milioni di euro per l'anno 2018»;

il comma 2, lettera c), è sostituito dal seguente: «quanto a 2,3 milioni di euro per l'anno 2016, a 4.260 milioni di euro per l'anno 2017, a 4.344,8 milioni di euro per l'anno 2018, a 2.970 milioni di euro per l'anno 2019 e a 2.970 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle misure previste dagli articoli 3, 4, 6 e 8».

4.26

[BELLOT](#), [BISINELLA](#), [MUNERATO](#)

Precluso

Al comma 2, capoverso «Art. 21-ter», comma 1, primo periodo, sostituire le parole:«euro 100» con le seguenti: «euro 300».

Conseguentemente, all'articolo 15 apportare le seguenti modificazioni:

al comma 1, sostituire le parole: «di 4.185,5 milioni di euro per l'anno 2018» con le seguenti: «di 3.700,3 milioni di euro per l'anno 2018»;

al comma 2, alinea, sostituire le parole: «di 4.830 milioni di euro per l'anno 2018» con le seguenti: «di 4.344,8 milioni di euro per l'anno 2018»;

al comma 2, lettera c), sostituire le parole: «a 4.830 milioni di euro per l'anno 2018» con le seguenti: «a 4.344,8 milioni di euro per l'anno 2018».

4.27

[BELLOT](#), [BISINELLA](#), [MUNERATO](#)

Precluso

Al comma 2, capoverso «Art. 21-ter», comma 1, primo periodo, sostituire le parole:«euro 100» con le seguenti: «euro 300».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente: «2-bis. Il fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 485,2 milioni di euro per l'anno 2018».

4.28

[BELLOT](#), [BISINELLA](#), [MUNERATO](#)

Precluso

Al comma 2, capoverso comma 21-ter sostituire le parole: «a euro 2.000» con le seguenti: «a euro 1.000».

Conseguentemente all'articolo 15 apportare le seguenti modificazioni:

al comma 1, sostituire le parole: «è incrementato di 4.260 milioni di euro per l'anno 2017, di 4.185,5 milioni di euro per l'anno 2018, di 3.270 milioni di euro per l'anno 2019 e di 2.970 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020» con le seguenti: «è incrementato di 4.160 milioni di euro per l'anno 2017, di 4.085,5 milioni di euro per l'anno 2018, di 3.170 milioni di euro per l'anno 2019 e di 2.870 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020»;

al comma 2, alinea, sostituire le parole: «4.260 milioni di euro per l'anno 2017, di 4.830 milioni di euro per l'anno 2018, di 3.270 milioni di euro per l'anno 2019 e di 2.970 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020» con le seguenti: «4.160 milioni di euro per l'anno 2017, di 4.730 milioni di euro per l'anno 2018, di 3.170 milioni di euro per l'anno 2019 e di 2.870 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020»;

al comma 2, lettera c), sostituire le parole: «a 4.260 milioni di euro per l'anno 2017, a 4.830 milioni di euro per l'anno 2018 e a 2.970 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019» con le seguenti: «a 4.160 milioni di euro per l'anno 2017, a 4.730 milioni di euro per l'anno 2018 e a 2.870 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019».

4.29

[BELLOT](#), [BISINELLA](#), [MUNERATO](#)

Precluso

Al comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti capo versi:

«Art. 21-*quater*. Le comunicazioni di cui agli articoli 21 e 21-*bis* sono avviate a cadenza annuale dalle imprese che non abbiano superato l'ammontare di 400.000 euro se aventi per oggetto prestazioni di servizi ovvero di 700.000 euro se aventi per oggetto altre attività.

Art. 21-*quinquies*. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità operative al fine di cumulare in un unico adempimento le comunicazioni di cui agli articoli 21, 21-*bis* e 21-*quater*».

4.30

[MUSSINI](#), [SIMEONI](#), [BIGNAMI](#)

Precluso

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. All'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

«2-*bis*. Per l'omessa o errata comunicazione prevista dall'articolo 21 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122, si applica la sanzione di cui al comma 1. La sanzione non si applica se i dati mancanti o inesatti vengono integrati o corretti anche a seguito di richiesta da parte dell'Agenzia delle entrate. Nessuna sanzione trova applicazione nel caso in cui l'omissione riguardi fatture di acquisto o bollette doganali le quali, siano state registrate e incluse in una comunicazione prevista dall'articolo 21 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122, entro i termini di cui all'articolo 25 Decreto Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633. Qualora, tuttavia, l'omissione, l'incompletezza e l'infedeltà della comunicazione di cui all'articolo 21, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122 siano connesse a violazioni realizzate mediante l'utilizzo di fatture o altra documentazione falsa o per operazioni oggettivamente inesistenti, mediante artifici o raggiri, condotte simulatorie o fraudolente, la sanzione è incrementata del 200 per cento.

2-*ter*. L'omessa, incompleta o infedele comunicazione di cui all'articolo 21-*bis*, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge, con modificazioni dall'articolo 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122, è punita con la sanzione prevista dal comma 1. La sanzione non si applica se i dati mancanti o inesatti vengono integrati o corretti anche a seguito di richiesta da parte dell'Agenzia delle entrate. Per il primo anno la sanzione di cui al comma 2-*ter* non si applica. Qualora, tuttavia, l'omissione, l'incompletezza e l'infedeltà della comunicazione di cui all'articolo 21-*bis*, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122 siano connesse a violazioni realizzate mediante l'utilizzo di fatture o altra documentazione falsa o per operazioni oggettivamente inesistenti, mediante artifici o raggiri, condotte simulatorie o fraudolente, la sanzione è incrementata del 200 per cento».

4.31

[COMAROLI](#), [TOSATO](#)

Precluso

Al comma 3, sostituire i capoversi «2-*bis*» e «2-*ter*» con i seguenti:

«2-*bis*. Per l'omissione o l'errata trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute, prevista dall'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, si applica la sanzione amministrativa di euro 1 per ciascuna fattura, comunque entro il limite massimo di euro 3.000 per ciascun trimestre.

2-*ter*. La sanzione:

- a) non si applica se, in caso di errata trasmissione dei dati, la correzione è trasmessa entro 24

ore successive alla scadenza stabilita ai sensi del comma precedente;

b) è ridotta di due terzi, entro il limite massimo di euro 200, se la trasmissione è effettuata entro 5 giorni successivi a: 11^a scadenza stabilita ai sensi del comma precedente, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati;

c) è ridotta alla metà, entro il limite massimo di euro 600, se la trasmissione è effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza stabilita ai sensi del comma precedente, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati.

2-quater. Non si applica l'articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. *2-ter.*

2-quinquies. L'errata comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche, prevista dall'articolo 21-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è punita con la sanzione amministrativa da euro 100 a euro 500. La sanzione è ridotta alla metà se la trasmissione è effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza stabilita ai sensi del periodo precedente, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati.

2-sexies. L'omessa o incompleta comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche, prevista dall'articolo 21-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è punita con la sanzione amministrativa da euro 200 a euro 1.000. La sanzione è ridotta alla metà se la trasmissione è effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza stabilita ai sensi del periodo precedente, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati. Per l'infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche le sanzioni sono raddoppiate rispetto agli importi di cui al periodo precedente».

Consequentemente, all'articolo 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire le parole: «4.260 milioni» fino a: «2.970 milioni» con le seguenti: «4.010 milioni di euro per l'anno 2017, di 3.935,5 milioni di euro per l'anno 2018, di 3.020 milioni di euro per l'anno 2019 e di 2.720 milioni».*

b) sopprimere il comma 1-bis.

4.32

[BELLOT, BISINELLA, MUNERATO](#)

Precluso

Al comma 3, capoverso comma 2-bis, primo periodo, sostituire le parole: «per l'omissione o l'errata» con le seguenti: «per l'omessa».

4.33

[BELLOT, BISINELLA, MUNERATO](#)

Precluso

Al comma 3, capoverso comma 2-ter, sopprimere la parola: «incompleta».

4.34

[MUSSINI, SIMEONI, BIGNAMI](#)

Precluso

Al comma 4 sostituire il primo periodo con i seguenti:

«Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2017, sempreché i provvedimenti, le istruzioni ed i *software* applicativi siano rilasciati entro e non oltre il 20 gennaio. L'eventuale ritardo comporterà un automatico differimento dell'adempimento di un periodo pari a quello del ritardo».

4.35

[BONERISCO](#)

Precluso

Al comma 4, alinea, secondo periodo, sostituire le parole: «entro il 25 luglio 2017» con le seguenti: «entro il 16 settembre 2017».

4.36

[AIROLA, BOTTICI, MANGILI, BULGARELLI, LEZZI, SERRA, CASTALDI, PUGLIA, BLUNDO](#)

Precluso

Al comma 4, sostituire la lettera b), con la seguente:

«b) all'articolo 7, comma 1, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: «Per le imprese che operano nel settore della grande distribuzione l'opzione di cui all'articolo 1, commi da 429 a 432, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, cessa di essere valida a partire dal 1° febbraio 2017».

4.38

[TOMASELLI](#), [COMAROLI](#)

Precluso

Al comma 4, lettera c), sostituire le parole: «30 aprile» con le seguenti: «30 settembre».

4.39

[BOTTICI](#), [AIROLA](#), [LEZZI](#), [MANGILI](#), [BULGARELLI](#), [SERRA](#), [CASTALDI](#), [PUGLIA](#), [BLUNDO](#)

Precluso

Al comma 4, sopprimere la lettera d).

4.40

[BOTTICI](#), [AIROLA](#), [BULGARELLI](#), [LEZZI](#), [MANGILI](#), [SERRA](#), [CASTALDI](#), [PUGLIA](#), [BLUNDO](#)

Precluso

Al comma 4, sostituire la lettera d), con la seguente:

«d) all'articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-bis. La comunicazione prevista dal comma 1 è estesa anche alle cessioni di beni e le prestazioni di servizi il cui importo complessivo annuale è superiore ad euro 10.000 effettuate e ricevute, registrate o soggette a registrazione, nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Stati o territori diversi da quelli individuati nella lista di cui al comma 1 ma che risultano collegati direttamente a operatori con residenza fiscale in uno dei Paesi cosiddetti *black list* di cui al decreto del Ministro delle finanze in data 4 maggio 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 107 della maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 novembre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 273 del 23 novembre 2001».

4.41

[AIROLA](#), [BOTTICI](#), [LEZZI](#), [MANGILI](#), [SERRA](#), [BULGARELLI](#), [CASTALDI](#), [PUGLIA](#), [BLUNDO](#)

Precluso

Al comma 4, sostituire la lettera d), con le seguenti::

«d) tutte le operazioni tra Italia e uno dei Paesi cosiddetti *black list* di cui al decreto del Ministro delle finanze in data 4 maggio 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 107 del 10 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 novembre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 273 del 23 novembre 2001 viene applicato un prelievo erariale pari al 20 per cento del valore della transazione;

d-bis) al comma 1 dell'articolo 5 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) il comma 10 è sostituito dal seguente:

"10. Le spese e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni, che hanno avuto concreta esecuzione, intercorse con imprese residenti ovvero localizzate in Stati o territori aventi regimi fiscali privilegiati non sono ammessi in deduzione nei limiti del loro valore normale, determinato ai sensi dell'articolo 9. Si considerano privilegiati i regimi fiscali di Stati o territori individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, in ragione della mancanza di un adeguato scambio di informazioni"».

4.42

[BOTTICI](#), [AIROLA](#), [LEZZI](#), [MANGILI](#), [BULGARELLI](#), [SERRA](#), [CASTALDI](#), [PUGLIA](#), [BLUNDO](#)

Precluso

Al comma 4, sostituire la lettera d), con la seguente:

«d) all'articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla

legge 22 maggio 2010, n. 73, dopo il comma l è aggiunto il seguente:

"1-bis. L'utilizzo di società anonime, aventi sede all'estero, nelle operazioni immobiliari di cui al presente articolo è vietato e costituisce causa di nullità dell'atto di trasferimento».

4.43

[DE PETRIS](#), [URAS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CAMPANELLA](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [MINEO](#)

Precluso

Al comma 4, lettera d), sopprimere il numero 1).

4.44

[AIROLA](#), [BOTTICI](#), [MANGILI](#), [BULGARELLI](#), [LEZZI](#), [SERRA](#), [CASTALDI](#), [PUGLIA](#), [BLUNDO](#)

Precluso

Al comma 4, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«d-bis) il termine di decadenza di cui all'articolo 57, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e il termine di decadenza di cui all'articolo 43, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono ridotti di un anno. La riduzione si applica solo per i soggetti che garantiscano la tracciabilità dei pagamenti dagli stessi ricevuti ed effettuati nei modi stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze».

4.45

[BOTTICI](#), [AIROLA](#), [LEZZI](#), [MANGILI](#), [SERRA](#), [BULGARELLI](#), [PUGLIA](#), [BLUNDO](#)

Precluso

Al comma 4, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«d-bis) i rimborsi di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono eseguiti in via prioritaria, entro tre mesi dalla presentazione della dichiarazione annuale, anche in assenza dei requisiti di cui al predetto articolo 30, secondo comma, lettere a), b), c), d) ed e)».

4.45a

[TOSATO](#), [COMAROLI](#)

Precluso

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. In sede di avvio del nuovo adempimento, la comunicazione di cui all'articoli 21 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, relativa al primo e al secondo semestre dell'anno 2016 è trasmessa entro il 15 settembre del medesimo anno».

4.46

[GIBIINO](#), [MALAN](#)

Precluso

Al comma 6, lettera a), capoverso «2», aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Al fine di non penalizzare la distribuzione di acqua potabile non preconfezionata in piccole quantità predeterminate, tenuto conto del modico valore della transazione nonché dell'attuazione delle direttive europee in ordine alla riduzione dei rifiuti inquinanti e delle emissioni, i distributori automatici al pubblico comunemente denominati "Case dell'acqua", sono esclusi dall'obbligo di cui al presente comma».

Conseguentemente, all'onere derivante dalla presente disposizione, valutato in 200 mila euro annui a decorrere dall'anno 2017, fermo restando l'incremento del Fondo previsto dal comma 1 del presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

4.47

[AIROLA](#), [BOTTICI](#), [LEZZI](#), [MANGILI](#), [BULGARELLI](#), [SERRA](#), [PUGLIA](#), [BLUNDO](#)

Precluso

Al comma 6, sopprimere la lettera b).

4.48

[BOTTICI](#), [AIROLA](#), [LEZZI](#), [MANGILI](#), [BULGARELLI](#), [SERRA](#), [CASTALDI](#), [PUGLIA](#), [BLUNDO](#)

Precluso

Al comma 6, sostituire la lettera b), con la seguente:

«b) all'articolo 7, comma 1, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: "Per le imprese che operano nel settore della grande distribuzione l'opzione di cui all'articolo 1, commi da 429 a 432, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è soppressa con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge"».

4.49

[BELLOT](#), [BISINELLA](#), [MUNERATO](#)

Precluso

Sopprimere i commi 7 e 8.

Conseguentemente, all'articolo 15, apportare le seguenti modificazioni:

al comma 1, sostituire le parole: «è incrementato di 4.260 milioni di euro per l'anno 2017, di 4.185,5 milioni di euro per l'anno 2018, di 3.270 milioni di euro per l'anno 2019 e di 2.970 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020», con le seguenti: «è incrementato di 4.110 milioni di euro per l'anno 2017, di 3.985,5 milioni di euro per l'anno 2018, di 3.070 milioni di euro per l'anno 2019 e di 2.770 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020»;

al comma 2, alinea, sostituire le parole: «4.260 milioni di euro per l'anno 2017, di 4.830 milioni di euro per l'anno 2018, di 3.270 milioni di euro per l'anno 2019 e di 2.970 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020», con le seguenti: «4.110 milioni di euro per l'anno 2017, di 4.630 milioni di euro per l'anno 2018, di 3.070 milioni di euro per l'anno 2019 e di 2.770 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020»;

al comma 2, lettera c), sostituire le parole: «a 4.260 milioni di euro per l'anno 2017, a 4.830 milioni di euro per l'anno 2018 e a 2.970 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019», con le seguenti: «a 3.270 milioni di euro per l'anno 2017, a 4.630 milioni di euro per l'anno 2018, a 2.770 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019».

4.50

[BELLOT](#), [BISINELLA](#), [MUNERATO](#)

Precluso

Sopprimere i commi 7 e 8.

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Il fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 150 milioni di euro per l'anno 2017 e di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018».

4.51

[AZZOLLINI](#), [MANDELLI](#), [D'ALI](#), [BOCCARDI](#), [CERONI](#)

Precluso

I commi 7 e 8 sono soppressi.

Conseguentemente, all'articolo 15, aggiungere il seguente comma:

«4. Entro la data del 15 luglio 2017 sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano, mediante interventi di razionalizzazione, e di revisione della spesa pubblica, minori spese pari a 150 milioni di euro per il 2017 e 200 milioni a decorrere dal 2018».

4.52

[QUAGLIARIELLO](#)

Precluso

Sopprimere i commi 7 e 8.

4.53

[BOTTICI](#), [AIROLA](#), [LEZZI](#), [MANGILI](#), [BULGARELLI](#), [SERRA](#), [CASTALDI](#), [PUGLIA](#), [BLUNDO](#)

Precluso

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«8-ter. I soggetti indicati nel titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, obbligati ad operare ritenute alla fonte, che corrispondono compensi, sotto qualsiasi forma, soggetti a ritenute alla fonte ai sensi degli articoli 25, 25-bis e 25-ter del medesimo titolo nonché i soggetti obbligati ad operare ritenute ai sensi dell'articolo 25 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, in legge 30 luglio 2010, n. 122, che eseguono il versamento delle ritenute ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, specificano nel modello di versamento l'identificativo fiscale del beneficiario del compenso soggetto a ritenuta e l'identificativo progressivo e la data di emissione della corrispondente fattura e la relativa ritenuta operata con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, sono approvati i relativi modelli e ogni altra disposizione necessaria per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma. I dati dei versamenti mediante i modelli di cui al presente comma sono consultabili elettronicamente e telematicamente dai soggetti interessati mediante i servizi messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate.

8-quater. In relazione ai compensi e alle ritenute indicate nel modello di cui al comma 1, i soggetti di cui al medesimo comma sono esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione e della certificazione di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.

8-quinquies. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 8-bis, i contratti di intermediazione in essere con la pubblica amministrazione sono modificati al fine di non comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

4.54

[BOTTICI](#), [AIROLA](#), [SERRA](#), [MANGILI](#), [BULGARELLI](#), [LEZZI](#), [CASTALDI](#), [PUGLIA](#), [BLUNDO](#)

Precluso

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«8-ter. I soggetti indicati nel titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 che corrispondono compensi, sotto qualsiasi forma, soggetti a ritenute alla fonte ai sensi degli articoli 25, 25-bis e 25-ter del medesimo titolo, all'atto dei versamenti mensili delle ritenute operate trasmettono in via telematica all'Agenzia delle entrate, direttamente o tramite gli incaricati di cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, i dati fiscali dei percipienti, con specificazione del nominativo del beneficiario, identificato dal relativo codice fiscale o partita iva, il numero progressivo identificativo della fattura e la relativa ritenuta operata. In relazione ai compensi e alle ritenute trasmesse, i soggetti di cui al presente comma sono esonerati dal rilascio della certificazione unica di cui all'articolo 4, comma 6-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. I dati fiscali di cui al presente comma sono consultabili elettronicamente e telematicamente dai soggetti interessati mediante i servizi messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma».

4.55

[AUGELLO](#), [BONERISCO](#)

Precluso

Dopo il comma 8-bis aggiungere il seguente:

«8-ter. Nell'articolo 9, comma 8 del decreto legislativo n. 23 del 2011, dopo le parole: "compiti istituzionali" aggiungere le seguenti: "L'esenzione per i consorzi tra enti locali si applica anche a quelli per lo sviluppo di aree industriali costituiti con legge speciale"».

Conseguentemente, all'articolo 15, comma 2, lettera b-bis, sostituire la parola: «15» con la

segunte: «16,5».

G4.100

[BONERISCO](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di esame dell'atto Senato n. 2595 di conversione in legge, con modificazioni del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili,

considerato che:

all'articolo 4 si prevedono disposizioni recanti misure per il recupero dell'evasione ed in particolare al comma 4 si prevede che «Per il primo anno di applicazione della disposizione di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, la comunicazione relativa al primo semestre è effettuata entro il 25 luglio 2017»;

la data del 25 luglio 2017 risulta decisamente troppo anticipata e non è assolutamente compatibile con le tempistiche di registrazione dei documenti che difficilmente arrivano negli studi dei professionisti, prima del giorno 15 del mese di luglio;

la liquidazione periodica del secondo semestre scade il 4 settembre, ed è compreso nella comunicazione del primo semestre interessato dall'invio di cui trattasi;

considerato altresì che:

a regime l'invio della comunicazione del secondo trimestre è prevista per il 16 settembre, anche in considerazione della sospensione dei termini per il mese di agosto,

impegna il Governo:

ad uniformare la scadenza del 25 luglio 2017 con quella a regime al 2018.

G4.101

[COMAROLI](#), [TOSATO](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193,

premesso che:

il comma 3 dell'articolo 4 prevede specifiche sanzioni amministrative per i casi di omessa incompleta o infedele comunicazione delle fatture e dei dati delle liquidazioni;

l'ammontare delle sanzioni, pari a 25 euro per l'omessa o errata trasmissione di dati, con il limite massimo di 25.000 euro, è risultato alquanto penalizzante per le imprese;

durante l'esame del decreto alla Camera dei deputati sono state ridotte le sanzioni, prevedendo la sanzione di 2 euro per ciascuna fattura, in caso di omessa o errata trasmissione di dati, entro il limite massimo di 1.000 euro per ciascun trimestre, con riduzione degli importi alla metà in caso di trasmissione o correzione dei dati nei 15 giorni successivi alla scadenza stabilita;

nonostante il notevole abbassamento delle sanzioni la norma si presenta piuttosto rigida, anche in considerazione che non si prevedono distinzioni tra uno sbaglio formale e la mancata trasmissione della fattura;

impegna il Governo:

ad adottare nei prossimi provvedimenti utili le opportune legislative al fine di diminuire ulteriormente le sanzioni, prevedendo soprattutto distinzioni tra gli errori sostanziali e formali nelle trasmissioni dei dati delle fatture e delle liquidazioni, in particolare con possibilità di annullamento della medesima sanzione in caso di ravvedimento operoso operato entro un giorno dalla trasmissione dei dati delle fatture.

G4.103

[TOSATO](#), [COMAROLI](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di esame dell'AS 2595, recante Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, recante disposizioni urgenti in materia fiscale per il finanziamento delle esigenze indifferibili,

con particolare riguardo all'articolo 4 ed alla introduzione di due nuovi adempimenti: da effettuare telematicamente con cadenza trimestrale: la comunicazione analitica dei dati delle fatture emesse e ricevute e la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA;

valutata la portata di questa introduzione sotto il profilo delle sanzioni, le quali, in quanto già applicabili dal-2017, potrebbero portare nelle casse dello Stato non soltanto i soldi dei contribuenti che ometteranno volontariamente la comunicazione delle informazioni, ma anche di quelli che, semplicemente, avranno problemi tecnici di natura telematica, considerato il fatto che manca meno di un mese all'entrata in vigore delle nuove disposizioni e le società di *software house* devono ancora predisporre i pacchetti;

tenuto conto, infatti, che potrebbero esserci problematiche di comunicazione delle informazioni. Il contribuente potrebbe essere oggetto di pesanti multe non a causa di una volontaria omissione di dati, ma da un problema tecnico di software;

impegna il Governo:

a salvaguardare e garantire dall'applicazione delle sanzioni i contribuenti la cui mancata o errata comunicazione telematica è da imputarsi ad oggettivi problemi tecnici dei pacchetti *software*.

G4.104

[COMAROLI](#), [TOSATO](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di esame dell'AS259S, recante Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, recante disposizioni urgenti in materia fiscale per il finanziamento delle esigenze indifferibili,

valutato l'articolo 4, che provvede ad abrogare il cosiddetto «spesometro» e ad introdurre due nuovi adempimenti da effettuare telematicamente con cadenza trimestrale: la comunicazione analitica dei dati delle fatture emesse e ricevute e la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA;

preso atto che tali nuovi obblighi e adempimenti, partendo in *primis* dalla comunicazione delle fatture emesse e ricevute, con cadenza trimestrale, corredata dalla liquidazione IVA, della natura del servizio o della prestazione o cessione, permette allo stato di conoscere la cassa che si genera a livello nazionale;

considerato che, quindi, il contribuente, comunicando la liquidazione Iva con cadenza trimestrale, nei fatti fornisce tutti i dati della comunicazione annuale Iva che normalmente vengono inviati a fine febbraio e va a duplicare i dati delle dichiarazioni Iva, con un aggravio delle attività da svolgere;

ritenuto che tale nuovo aggravio avrebbe potuto essere compensato con l'eliminazione di un'altra serie di adempimenti, nel senso che se l'intento dei nuovi obblighi era di avere un quadro completo della situazione, il nuovo adempimento lo consente e quindi avrebbe potuto sgravare il contribuente da altri obblighi perché di fatto si giunge alla situazione in cui l'amministrazione centrale potrebbe già fornire una dichiarazione precompilata sul modello di quanto già in atto con il modello 730,

impegna il Governo:

a valutare, in sede di applicazione dei nuovi obblighi e adempimenti previsti a decorrere dal 2017, l'introduzione di modalità compensative di riduzione del carico burocratico, che per le aziende italiane è il più pesante d'Europa.

G4.105

[TOSATO](#), [COMAROLI](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di esame dell'AS 2595, recante Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193; recante disposizioni urgenti in materia fiscale per il finanziamento delle esigenze indifferibili

premessi che:

l'articolo 4 stabilisce un credito di imposta di 100 euro per i soggetti in attività nel 2017 con un volume di affari non superiore a 50.000 euro per l'adeguamento tecnologico ai nuovi adempimenti telematici di trasmissione delle fatture e delle liquidazioni periodiche IVA lo stesso credito è aumentato di 50 euro per coloro che esercitano l'opzione per la trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri;

sono previste, altresì, sanzioni non penali in caso di omessa, incompleta o infedele comunicazione delle fatture e dei dati delle liquidazioni;

l'obbligo di trasmissione telematica dei dati fiscali, presenta ancora una volta il problema generazionale dell'adeguamento ai nuovi adempimenti: con la telematizzazione forzata di ogni procedura, (al di là della semplificazione che non sempre avviene), si lasciano indietro le micro imprese, soprattutto quelle individuali, in cui si svolgono attività di artigianato legato a mestieri che stanno scomparendo, che, invece di tutelare come patrimonio, queste norme costringono a ricorrere ancora una volta ai professionisti, per la semplice impossibilità nell'utilizzo degli strumenti informatici, aggravando loro gli oneri;

sarebbe stato quindi necessario incrementare e a rendere stabile il credito d'imposta previsto a compensazione dei maggiori oneri amministrativi conseguenti alla moltiplicazione degli invii dei dati delle fatture attive e passive, nonché all'incremento di informazioni da inviare all'Agenzia delle Entrate;

con le modifiche fatte durante l'esame alla Camera dei Deputati, si è stata estesa la possibilità di usufruire del credito d'imposta per l'adeguamento tecnologico anche a coloro che esercitano l'opzione per la fatturazione elettronica tra privati e un ulteriore credito di imposta di 50 euro, per un solo anno, a favore di coloro che esercitano l'opzione per la trasmissione telematica delle fatture attraverso il Sistema di interscambio;

si ritiene, però, che sia gli importi, sia il fatto che il credito di imposta sia previsto *tantum* non siano affatto sufficienti;

a valutare la possibilità di estendere temporalmente i crediti di imposta di cui in premessa, almeno fino a quando l'adeguamento tecnologico non sarà del tutto completato.

G4.106

[COMAROLI](#), [TOSATO](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di esame dell'AS 2595, recante Conversione in legge, con modificazioni., del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, recante disposizioni urgenti in materia fiscale per il finanziamento delle esigenze indifferibili,

premessi che:

l'articolo 4 stabilisce un credito di imposta di 100 euro per i soggetti in attività nel 2017 con un volume di affari non superiore a 50.000 euro per l'adeguamento tecnologico ai nuovi adempimenti telematici di trasmissione delle fatture e delle liquidazioni periodiche IVA. Lo stesso credito è aumentato di 50 euro per coloro che esercitano l'opzione per la trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri;

sono previste, altresì, sanzioni non penali in caso di omessa,- incompleta o infedele comunicazione delle fatture e dei dati delle liquidazioni;

l'obbligo di trasmissione telematica dei dati fiscali, presenta ancora una volta il problema generazionale dell'adeguamento ai nuovi adempimenti: con la telematizzazione forzata di ogni procedura, (al di là della semplificazione che non sempre avviene), si lasciano indietro le micro

imprese, soprattutto quelle individuali, in cui si svolgono attività di artigianato legato a mestieri che stanno scomparendo, che, invece di tutelare come patrimonio, queste norme costringono a ricorrere ancora una volta ai professionisti, per la semplice impossibilità nell'utilizzo degli strumenti informatici, aggravando loro gli oneri;

sarebbe stato quindi necessario incrementare e a rendere stabile il credito d'imposta previsto a compensazione dei maggiori oneri amministrativi conseguenti alla moltiplicazione degli invii dei dati delle fatture attive e passive, nonché all'incremento di informazioni da inviare all'Agenzia delle Entrate;

con le modifiche fatte durante l'esame alla Camera dei Deputati, si è stata estesa la possibilità di usufruire del credito d'imposta per l'adeguamento tecnologico anche a coloro che esercitano l'opzione per la fatturazione elettronica tra privati e un ulteriore credito di imposta di 50 euro, per un solo anno, a favore di coloro che esercitano l'opzione per la trasmissione telematica delle fatture attraverso il Sistema di interscambio;

si ritiene, però, che sia gli importi, sia il fatto che il credito di imposta sia previsto una *tantum* non siano affatto sufficienti;

impegna il governo:

a valutare la possibilità di prevedere un importo più alto per i crediti di imposta attribuiti, aumentando al contempo sia quello di 100 euro, attribuito ai soggetti in attività nel 2017 con un volume di affari non superiore a 50.000 euro, sia quello di 50 euro, attribuito a coloro che optano per la fatturazione elettronica tra privati o che esercitano l'opzione per la trasmissione telematica delle fatture attraverso il sistema di interscambio.

4.0.1

[D'ALI, MALAN](#)

Precluso

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4.1.

(Regime fiscale per le locazioni brevi)

1. Ai sensi del presente articolo, si intendono per locazioni brevi le locazioni turistiche e i contratti relativi all'esercizio di ogni tipo di struttura ricettiva extralberghiera aventi ad oggetto la concessione in godimento a terzi di immobili e relative pertinenze, o porzioni di essi, idonei all'uso abitativo effettuate direttamente da privati o tramite l'intermediazione di portali on line di commercializzazione, di agenzie immobiliari o di altri gestori professionali.

2. Alle locazioni di cui al comma 1 continuano ad applicarsi la normativa vigente in materia di registrazione di contratto, le disposizioni di cui al codice civile in materia di locazioni e le relative discipline regionali.

3. Per favorire la trasparenza nel mercato delle locazioni di breve periodo è istituito presso l'Agenzia delle entrate un Registro Unico Nazionale delle attività extralberghiere non imprenditoriali che deve contenere le generalità dei soggetti di cui al comma 1 nonché degli immobili oggetto di locazione, il proprietario o il titolare di diritto reale di godimento di unità immobiliari ad uso abitativo che offre ospitalità in appartamenti privati locati con le modalità di cui al comma 1, ovvero l'intermediario delegato, trasmette idonea comunicazione, anche per via telematica, all'Agenzia delle entrate, al fine dell'iscrizione degli immobili al Registro di cui al periodo precedente. L'obbligo di comunicazione di cui al periodo precedente deve essere adempiuto preventivamente una sola volta e la dichiarazione ha efficacia fino a diversa comunicazione.

4. A decorrere dal 1° gennaio 2017, il canone di locazione relativo ai contratti stipulati per le finalità di cui al comma 1, è assoggettato ad un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo sul contratto di locazione in caso di registrazione, con un'aliquota pari a quella ordinaria di cui all'articolo 3, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in sostituzione del regime ordinario vigente per la tassazione dei redditi fondiari ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

5. Il regime fiscale di cui al comma 4 esonera dagli obblighi dichiarativi del reddito fondiario ai fini dell'imposta, sul reddito delle persone fisiche.

6. Per assicurare il contrasto all'evasione fiscale, sulle somme corrisposte relative alle attività di cui al comma 1 concluse attraverso l'intermediazione di portali *on line* di commercializzazione, di agenzie immobiliari o gestori professionali, l'imposta di cui al comma 4 è versata in nome e per conto del debitore dall'intermediario, in qualità di sostituto di imposta, che è solidalmente responsabile dell'imposta stessa. Il versamento è eseguito ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 2415 entro il mese successivo. Per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso relativi all'imposta dovuta si applicano comunque le disposizioni previste per le imposte sui redditi.

7. Per l'applicazione e la riscossione dell'imposta di soggiorno, si applica l'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.

8. Con uno o più provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono stabilite le modalità di attuazione del regime di cui al presente articolo, prevedendo l'idoneo conguaglio per quanto versato a titolo di imposta per il primo anno di applicazione, gli obblighi di comunicazione a carico del locatore e di trasmissione e conservazione di dati in capo all'intermediario, nonché le modalità di iscrizione al Registro di cui al comma 3 da parte di soggetti esercenti attività di intermediazione di cui al comma 1».

4-ter.1

[CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [TOSATO](#)

Precluso

Dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

«*f-bis*. Al numero 3 della tabella A allegata al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dopo le parole: «trasporto delle merci,» sono inserite le seguenti: «alla pesca,».

Agli oneri derivanti dalle minori entrate, di cui alla presente lettera, stimati in 5 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte alle esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190».

4-ter.2

[CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [TOSATO](#)

Precluso

Dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

«*f-bis*. Al numero 3 della tabella A allegata al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dopo le parole: «trasporto delle merci,» sono inserite le seguenti: «alla pesca e al trasporto dei passeggeri a scopo commerciale,» Agli oneri derivanti dalle minori entrate, di cui alla presente lettera, stimati in 5 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte alle esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190».

4-ter.0.1

[BONERISCO](#)

Precluso

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 4-*quater*

(compensazione delle accise nelle procedure concorsuali o esecutive)

1. AI soggetti di cui al comma 3 dell'articolo 16 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, come modificato dall'articolo 34-*sexies* del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito con modificazioni- dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, è riconosciuta, nel limite complessivo di cui al

comma 3, la possibilità di computare in diminuzione nel primo periodo di versamento utile l'accisa dovuta e non corrisposta dal cessionario o committente, di cui all'Allegato I e alla Tabella A del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, purché questa risulti separatamente evidenziata nella fattura relativa alla cessione o somministrazione.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica alle operazioni per le quali sia stata emessa fattura qualora si verifichi il mancato pagamento in tutto o in parte, da parte del cessionario o committente:

a) a partire dalla data in cui il cessionario o committente è assoggettato a una procedura concorsuale o a seguito di un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell'articolo 182-*bis* del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero di un piano attestato ai sensi dell'articolo 67, terzo comma, lettera *d*), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, pubblicato nel registro delle imprese;

b) a causa di procedure concorsuali o di procedure esecutive rimaste infruttuose.

3. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di concerto con il direttore dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, sono stabilite le modalità di attuazione delle presenti disposizioni.

4. AI maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, stimati nel limite di 100 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017/2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione Fondi da ripartire dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

Art. 5.

5.1

[MUSSINI](#), [SIMEONI](#), [BIGNAMI](#)

Precluso

Al comma 1, lettera b), punto 2), sostituire il capoverso «6-bis», con il seguente:

«6-*bis*. Salva l'applicazione delle sanzioni e ferma restando l'applicazione dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, le dichiarazioni dell'imposta sul valore aggiunto possono essere integrate per correggere errori od omissioni, compresi quelli che abbiano determinato l'indicazione di un maggiore o di un minore imponibile o, comunque, di un maggiore o di un minore debito d'imposta ovvero di una maggiore o di una minore eccedenza detraibile mediante successiva dichiarazione da presentare, secondo le disposizioni di cui all'articolo 3, utilizzando modelli conformi a quelli approvati per il periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione, non oltre i termini stabiliti dall'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni. 6-*ter*. L'eventuale credito derivante dal minore debito o dalla maggiore eccedenza detraibile risultante dalle dichiarazioni di cui al comma precedente presentate entro il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo può essere portato in detrazione in sede di liquidazione periodica o di dichiarazione annuale, ovvero utilizzato in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, ovvero, sempreché ricorrano per l'anno per cui è presentata la dichiarazione integrativa i requisiti di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, chiesto a rimborso.

Nel caso in cui la dichiarazione oggetto di integrazione a favore sia presentata oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo, il credito di cui al periodo precedente può essere utilizzato in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, per eseguire il versamento di debiti maturati. Nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta in cui è presentata la dichiarazione integrativa è indicato il credito derivante dal minor debito o dal maggiore credito risultante dalla dichiarazione integrativa nonché l'ammontare eventualmente già utilizzato in compensazione».

5.2

[PEPE](#)

Precluso

Al comma 6-bis sostituire ovunque ricorrano le parole: «per correggere errori od omissioni» con le seguenti: «per correggere errori od omissioni o per rettificare opzioni indicate».

6.1

[PEPE](#)

Precluso

Al comma 1 sostituire le parole: «relativamente ai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 200 al 2016» con le seguenti: «relativamente ai carichi affidati agli agenti della riscossione ed agli accertamenti direttamente esecutivi».

6.2

[TOSATO, COMAROLI](#)

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «negli anni dal 2000 al 2016» con le seguenti: «fino al 2016».

6.3

[BELLOT, BISINELLA, MUNERATO](#)

Precluso

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: «dal 2000 al 2016» con le seguenti: «dal 1995 alla data di pubblicazione della presente legge».

6.4

[BONERISCO](#)

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *Al comma 1, alinea, primo periodo, dopo le parole: «dal 2000 al 2016,» aggiungere le seguenti: «nonché gli avvisi bonari, le liquidazioni relative a mediazioni, accertamenti con adesione, conciliazioni giudiziarie, e avvisi di accertamento esecutivi emessi dall'Agenzia delle Entrate e gli avvisi o accertamenti di tributi e tasse,»;*

b) *Al comma 1, alinea, secondo periodo, dopo le parole: «Fermo restando che» sostituire le parole: «il 70 per cento» con le parole: «un terzo»;*

c) *Al comma 1, alinea, secondo periodo, dopo le parole: «versato nell'anno 2017» sostituire le parole: «e il restante 30 per cento» con le parole «, un terzo»;*

d) *Al comma 1, alinea, secondo periodo, dopo le parole: «nell'anno 2018» aggiungere le seguenti: «e un terzo nell'anno 2019»;*

e) *Al comma 1, alinea, secondo periodo, sostituire le parole: «ciascuno dei due» con le seguenti: «ciascuno dei tre»;*

f) *Al comma 1, alinea, secondo periodo, sostituire le parole: «massimo di tre rate» con le seguenti: «massimo di dodici rate trimestrali» e sopprimere le parole: «nel 2017 e di due rate nel 2018»;*

g) *Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché delle somme risultanti dagli avvisi bonari, dalle liquidazioni relative a mediazioni, accertamenti con adesione, a conciliazioni giudiziarie, e avvisi di accertamento esecutivi emessi dall'Agenzia delle Entrate e gli avvisi o accertamenti di tributi e tasse»;*

h) *Al comma 1, lettera b), alle parole: «di quelle maturate a favore dell'agente della riscossione» premettere le seguenti parole: «del cinquanta per cento» e aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, con esclusione del rimborso delle spese per le procedure esecutive»;*

i) *Al comma 3, lettera a), sostituire le parole: «nei mesi di luglio, settembre e novembre» con le seguenti: «il 30 giugno, il 30 settembre e il 30 dicembre»;*

l) *Al comma 3, lettera b), dopo le parole: «2018» aggiungere le seguenti: «e 2019» e sostituire le parole: «nei mesi di aprile e settembre» con le seguenti: «il 31 marzo, il 30 giugno, il 30 settembre e il 30 dicembre»;*

m) AI-comma 4, primo periodo sostituire le parole: «una rata» con le seguenti: «tre rate anche non consecutive».

n) AI comma 5, primo periodo sostituire le parole: «al 31 dicembre 2016» con le seguenti: «a quella della dichiarazione di cui al comma 2»;

o) AI comma 8, alinea, primo periodo, dopo le parole: «dilazione emessi dall'agente della riscossione,» aggiungere le seguenti: «dell'Agenzia delle Entrate, delle regioni, delle province, delle città metropolitane e dei comuni,»;

p) AI comma 8, alinea, primo periodo, sostituire le parole: «carichi» con la seguente: «debiti»;

q) AI comma 8, alinea, primo periodo, sostituire le parole: «al 31 dicembre 2016» con le seguenti: «alla data della dichiarazione di cui al comma 2»;

r) AI comma 8, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, con esclusione del rimborso delle spese per le procedure esecutive»;

s) AI comma 12, secondo periodo, sostituire la parola: «2019» con la seguente: «2020».

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, commi 12, 13, 14 e 15, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dall'articolo 1, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una ulteriore riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero, le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative alla categoria interventi, e le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte capitale e agli oneri comuni di parte corrente, sono ridotte in via permanente a decorrere dall'anno 2017, in misura tale da garantire risparmi di spesa per un ammontare complessivo non inferiore a 2,000 milioni di euro. I Ministri competenti predispongono, entro il 30 settembre di ciascun anno a decorrere dall'anno 2017, gli ulteriori interventi correttivi necessari per assicurare, in aggiunta a quanto previsto dalla legislazione vigente, i maggiori risparmi di spesa di cui al presente comma. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 15 ottobre di ciascun anno a decorrere dal 2017 verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dagli interventi correttivi di cui al comma 2, ai fini del rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al medesimo comma. A seguito della verifica, gli interventi correttivi di cui al comma 2 predisposti dai singoli Ministri e i relativi importi sono inseriti in un apposita tabella allegata alla legge di stabilità. Qualora, a seguito della verifica, le proposte di cui al comma 2 non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di indebitamento netto, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Consiglio dei Ministri e con il disegno di legge di stabilità è disposta la corrispondente riduzione delle dotazioni finanziaria, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese di fabbisogno di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, necessarie a garantire il rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al comma 2, nonché tutte le modificazioni legislative eventualmente ritenute indispensabili per l'effettivo raggiungimento degli obiettivi di risparmio di cui al medesimo comma».

6.5

BONERISCO

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, primo periodo, dopo le parole: «dal 2000 al 2016,» aggiungere le seguenti: «nonché gli avvisi bonari, le liquidazioni relative a mediazioni, accertamenti con adesione, conciliazioni giudiziarie, e avvisi di accertamento esecutivi emessi dall'Agenzia delle Entrate e gli avvisi o accertamenti di tributi e tasse,»;

b) al comma 1, alinea, secondo periodo, dopo le parole: «Fermo restando che» sostituire le parole: «il 70 per cento» con le seguenti: «un terzo»;

c) al comma 1, alinea, secondo periodo, dopo le parole: «versato nell'anno 2017» sostituire le

seguenti: «e il restante 30 per cento» con le parole: «, un terzo»;

d) al comma 1, alinea, secondo periodo, dopo le parole: «nell'anno 2018» aggiungere le seguenti: «e un terzo nell'anno 2019»;

e) al comma 1, alinea, secondo periodo, sostituire le parole: «ciascuno dei due» con le seguenti: «ciascuno dei tre»;

f) *al comma 1, alinea, secondo periodo, sostituire le parole: «massimo di tre rate» con le seguenti: «massimo di dodici rate trimestrali» e sopprimere le parole: «nel 2017 e di due rate nel 2018»;*

g) *al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché delle somme risultanti dagli avvisi bonari, dalle liquidazioni relative a mediazioni, accertamenti con adesione, a conciliazioni giudizi arie, e avvisi di accertamento esecutivi emessi dall'Agenzia delle Entrate e gli avvisi o accertamenti di tributi e tasse»;*

h) *al comma 1, lettera b), alle parole: «di quelle maturate a favore dell'agente della riscossione» premettere le seguenti: «del cinquanta per cento» e aggiungere infine le seguenti parole: «, con esclusione del rimborso delle spese per le procedure esecutive.»;*

i) *al comma 3, lettera a), sostituire le parole: «nei mesi di luglio, settembre e novembre» con le seguenti: «il 30 giugno, il 30 settembre e il 30 dicembre»;*

j) *al comma 3, lettera b), dopo le parole: «2018» aggiungere le seguenti: «e 2010» e sostituire le parole: «nei mesi di aprile e settembre» con le seguenti: «il 31 marzo, il 30 giugno, il 30 settembre, il 30 dicembre»;*

k) al comma 4, primo periodo sostituire le parole: «una rata» con le seguenti: «tre rate anche non consecutive»;

l) *al comma 5, primo periodo sostituire le parole: «al 31 dicembre 2016» con le seguenti: «a quella della dichiarazione di cui al comma 2».*

m) *al comma 8, alinea, primo periodo, dopo le parole: «dilazione emessi dall'agente della riscossione,» aggiungere le seguenti: «dell'Agenzia delle Entrate, delle regioni, delle province, delle città metropolitane e dei comuni,»;*

o) al comma 8, alinea, primo periodo, sostituire la parole: «carichi» con la seguente: «debiti»;

p) *al comma 8, alinea, primo periodo, sostituire le parole: «al 31 dicembre 2016» con le seguenti: «alla data della dichiarazione di cui al comma 2»;*

q) *al comma 8, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, con esclusione del rimborso delle spese per le procedure esecutive»;*

r) al comma 12, secondo periodo, sostituire la parola: «2019» con la seguente: «2020».

Conseguentemente, dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-bis Alle maggiori spese derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante provvedimenti di razionalizzazione e di revisione della spesa, di ridimensionamento di strutture, di riduzione delle spese per beni e servizi, di ottimizzazione dell'uso degli immobili, nonché di razionalizzazione delle società partecipate dalle amministrazioni pubbliche, adottati entro il 31 marzo 2017 dal Presidente del Consiglio dei Ministri sulla base degli indirizzi del Comitato interministeriale di cui all'articolo 49-bis, comma 1, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, al fine di assicurare una riduzione della spesa corrente delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in misura non inferiore a 1.200 milioni di euro l'anno 2017, a 400 milioni di euro l'anno 2018 e 800 milioni di euro l'anno 2019».

6.6

BONERISCO

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, alinea, primo periodo, dopo le parole: «dal 2000 al 2016,» aggiungere le seguenti: «nonché gli avvisi bonari, le liquidazioni relative a mediazioni, accertamenti con adesione,*

conciliazioni giudiziarie, e avvisi di accertamento esecutivi emessi dall'Agenzia delle Entrate e gli avvisi o accertamenti di tributi e tasse»;

b) *al comma 1, alinea, secondo periodo, dopo le parole: «Fermo restando che» sostituire le seguenti: «il 70 per cento» con le parole: «un terzo»;*

c) *al comma 1, alinea, secondo periodo, dopo le parole: «versato nell'anno 2017» sostituire le seguenti: «e il restante 30 per cento» con le parole: «, un terzo»;*

d) *al comma 1, alinea, secondo periodo, dopo le parole: «nell'anno 2018» aggiungere le seguenti: «e un terzo nell'anno 2019»;*

e) *al comma 1, alinea, secondo periodo, sostituire le parole: «ciascuno dei due» con le seguenti: «ciascuno dei tre»;*

f) *al comma 1, alinea, secondo periodo, sostituire le parole: «massimo di tre rate» con le seguenti: «limassimo di dodici rate trimestrali» e sopprimere le parole: »nel 2017 e di due rate nel 2018«;*

g) *al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché delle somme risultanti dagli avvisi bonari, dalle liquidazioni relative a mediazioni, accertamenti con adesione, a conciliazioni giudiziarie, e avvisi di accertamento esecutivi emessi dall'Agenzia delle Entrate e gli avvisi o accertamenti di tributi e tasse»;*

h) *al comma 1, lettera b), alle parole: «di quelle maturate a favore dell'agente della riscossione» premettere le seguenti: « del cinquanta per cento» e aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, con esclusione del rimborso delle spese per le procedure esecutive».*

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere Il seguente:

«1-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, commi 12, 13, 14 e 15, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e all'articolo 1, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una ulteriore riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero, le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative alla categoria interventi, e le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte capitale e agli oneri comuni di parte corrente, sono ridotte in via permanente a decorrere dall'anno 2017, in misura tale da garantire risparmi di spesa per un ammontare complessivo non inferiore a 2.000 milioni di euro. I Ministri competenti predispongono, entro il 30 settembre di ciascun anno a decorrere dall'anno 2017, gli ulteriori interventi correttivi necessari per assicurare, in aggiunta a quanto previsto dalla legislazione vigente, i maggiori risparmi di spesa di cui al presente comma. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 15 ottobre di ciascun anno a decorrere dal 2017 verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dagli interventi correttivi di cui al comma 2, ai fini del rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al medesimo comma. A seguito della verifica, gli interventi correttivi di cui al comma 2 predisposti dai singoli Ministri e i relativi importi sono inseriti in un apposita tabella allegata alla legge di stabilità.

Qualora, a seguito della verifica, le proposte di cui al comma 2 non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di indebitamento netto, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Consiglio dei Ministri e con il disegno di legge di stabilità è disposta la corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese di fabbisogno di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, necessarie a garantire il rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al comma 2, nonché tutte le modificazioni legislative eventualmente ritenute indispensabili per l'effettivo raggiungimento degli obiettivi di risparmio di cui al medesimo comma».

6.7

BONERISCO

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

- a) *al comma 1, alinea, primo periodo, dopo le parole:* «dal 2000 al 2016,» *aggiungere le seguenti:* «nonché gli avvisi bonari, le liquidazioni relative a mediazioni, accertamenti con adesione, conciliazioni giudiziarie, e avvisi di accertamento esecutivi emessi dall'Agenzia delle Entrate e gli avvisi o accertamenti di tributi e tasse,»;
- b) *al comma 1, alinea, secondo periodo, dopo le parole:* «Fermo restando che» *sostituire le seguenti:* «il 70 per cento» *con le parole:* «un terzo»;
- c) *al comma 1, alinea, secondo periodo, dopo le parole:* «versato nell'anno 2017» *sostituire le seguenti:* «e il restante 30 per cento» *con le parole:* «un terzo»;
- d) *al comma 1, alinea, secondo periodo, dopo le parole:* «nell'anno 2018» *aggiungere le parole:* «e un terzo nell'anno 2019»;
- e) *al comma 1, alinea, secondo periodo, sostituire le parole:* «ciascuno dei due» *con le seguenti:* «ciascuno dei tre»;
- f) *al comma 1, alinea, secondo periodo, sostituire le parole:* «massimo di tre rate» *con le seguenti:* «massimo di dodici rate trimestrali» *e sopprimere le parole:* «nel 2017 e di due rate nel 2018»;
- g) *al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «, nonché delle somme risultanti dagli avvisi bonari, dalle liquidazioni relative a mediazioni, accertamenti con adesione, conciliazioni giudiziarie, e avvisi di accertamento esecutivi emessi dall'Agenzia delle Entrate e gli avvisi o accertamenti di tributi e tasse»;
- h) *al comma 1, lettera b), alle parole:* «di quelle maturate a favore dell'agente della riscossione» *premettere le seguenti:* «del cinquanta per cento» *e aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «, con esclusione del rimborso delle spese per le procedure esecutive».

Conseguentemente, dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-bis. Alle maggiori spese derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante provvedimenti di razionalizzazione e di revisione della spesa, di ridimensionamento di strutture, di riduzione delle spese per beni e servizi, di ottimizzazione dell'uso degli immobili, nonché di razionalizzazione delle società partecipate dalle amministrazioni pubbliche, adottati entro il 31 marzo 2017 dal Presidente del Consiglio dei Ministri sulla base degli indirizzi del Comitato interministeriale di cui all'articolo 49-bis, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, al fine di assicurare una riduzione della spesa corrente delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in misura non inferiore a 1.200 milioni di euro l'anno 2017, a 400 milioni di euro l'anno 2018 e 800 milioni di euro l'anno 2019».

6.8

[MILO, LANGELLA, BARANI](#)

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

- a) *al comma 1, alinea, primo periodo, dopo le parole:* «dal 2000 al 2016,» *aggiungere le seguenti:* «nonché gli avvisi bonari, le liquidazioni relative a mediazioni, accertamenti con adesione, conciliazioni giudiziarie, e avvisi di accertamento esecutivi emessi dall'Agenzia delle Entrate e gli avvisi o accertamenti di tributi e tasse,»;
- b) *al comma 1, alinea, secondo periodo, dopo le parole:* «Fermo restando che» *sostituire le seguenti:* «il 70 per cento» *con le parole:* «un terzo»;
- c) *al comma 1, alinea, secondo periodo, dopo le parole:* «versato nell'anno 2017» *sostituire le seguenti:* «e il restante 30 per cento» *con le parole:* «, un terzo»;
- d) *al comma 1, alinea, secondo periodo, dopo le parole:* « nell'anno 2018» *aggiungere le seguenti:* «e un terzo nell'anno 2019»;
- e) *al comma 1, alinea, secondo periodo, sostituire le parole:* «ciascuno dei due» *con le seguenti:* «ciascuno dei tre»;
- f) *al comma 1, alinea, secondo periodo, sostituire le parole:* «massimo di tre rate» *con le*

seguenti: «massimo di dodici rate trimestrali» e sopprimere le parole: «nel 2017 e di due rate nel 2018»;

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, commi 12, 13, 14 e 15, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dall'articolo 1, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una ulteriore riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero, le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative alla categoria interventi, e le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte capitale e agli oneri comuni di parte corrente, sono ridotte in via permanente a decorrere dall'anno 2017, in misura tale da garantire risparmi di spesa per un ammontare complessivo non inferiore a 2.000 milioni di euro. I Ministri competenti predispongono, entro il 30 settembre di ciascun anno a decorrere dall'anno 2017, gli ulteriori interventi correttivi necessari per assicurare, in aggiunta a quanto previsto dalla legislazione vigente, i maggiori risparmi di spesa di cui al presente comma. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 15 ottobre di ciascun anno a decorrere dal 2017 verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dagli interventi correttivi di cui al comma 2, ai fini del rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al medesimo comma. A seguito della verifica, gli interventi correttivi di cui al comma 2 predisposti dai singoli Ministri e i relativi importi sono inseriti in un apposita tabella allegata alla legge di stabilità. Qualora, a seguito della verifica, le proposte di cui al comma 2 non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di indebitamento netto, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Consiglio dei Ministri e con il disegno di legge di stabilità è disposta la corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese di fabbisogno di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, necessarie a garantire il rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al comma 2, nonché tutte le modificazioni legislative eventualmente ritenute indispensabili per l'effettivo raggiungimento degli obiettivi di risparmio di cui al medesimo comma».

6.9

[MILO](#), [LANGELLA](#), [BARANI](#)

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

- a) *al comma 1, alinea, primo periodo, dopo le parole: «dal 2000 al 2016,» aggiungere le seguenti: «nonché gli avvisi bonari, le liquidazioni relative a mediazioni, accertamenti con adesione, conciliazioni giudiziarie, e avvisi di accertamento esecutivi emessi dall'Agenzia delle Entrate e gli avvisi o accertamenti di tributi e tasse,»;*
- b) *al comma 1, alinea, secondo periodo, dopo le parole: «Fermo restando che» sostituire le seguenti: «il 70 per cento» con le parole: «un terzo»;*
- c) *al comma 1, alinea, secondo periodo, dopo le parole: «versato nell'anno 2017» sostituire le seguenti: «e il restante 30 per cento» con le parole: «un terzo»;*
- d) *al comma 1, alinea, secondo periodo, dopo le parole: «nell'anno 2018» aggiungere le seguenti: «e un terzo nell'anno 2019»;*
- e) *al comma 1, alinea, secondo periodo, sostituire le parole: «ciascuno dei due» con le seguenti: «ciascuno dei tre»;*
- f) *al comma 1, alinea, secondo periodo, sostituire le parole: «massimo di tre rate» con le seguenti: «massimo di dodici rate trimestrali» e sopprimere le parole: «nel 2017 e di due rate nel 2018».*

Conseguentemente, dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-bis. Alle maggiori spese derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante provvedimenti di razionalizzazione e di revisione della spesa, di ridimensionamento di strutture, di

riduzione delle spese per beni e servizi, di ottimizzazione dell'uso degli immobili, nonché di razionalizzazione delle società partecipate dalle amministrazioni pubbliche, adottati entro il 31 marzo 2017 dal Presidente del Consiglio dei Ministri sulla base degli indirizzi del Comitato interministeriale di cui all'articolo 49-bis, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2003 n. 69 convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, al fine di assicurare una riduzione della spesa corrente delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in misura non inferiore a 1.200 milioni di euro l'anno 2017, a 400 milioni di euro l'anno 2018 e 800 milioni di euro l'anno 2019».

6.10

[MILO](#), [LANGELLA](#), [BARANI](#)

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, alinea, primo periodo, dopo le parole: «dal 2000 al 2016,» aggiungere le seguenti: «nonché gli avvisi bonari, le liquidazioni relative a mediazioni, accertamenti con adesione, conciliazioni giudiziarie, e avvisi di accertamento esecutivi emessi dall'Agenzia delle Entrate e gli avvisi o accertamenti di tributi e tasse.»;*

b) *al comma 1, alinea, secondo periodo, dopo le parole: «Fermo restando che» sostituire le seguenti: «il 70 per cento» con le parole: «un terzo»;*

c) *al comma 1, alinea, secondo periodo, dopo le parole «versato nell'anno 2017» sostituire le seguenti: «e il restante 30 per cento» con le parole: «, un terzo»;*

d) *al comma 1, alinea, secondo periodo, dopo le parole: «nell'anno 2018» aggiungere le seguenti: «e un terzo nell'anno 2019»;*

e) *al comma 1, alinea, secondo periodo, sostituire le parole: «ciascuno dei due» con le seguenti: «ciascuno dei tre»;*

f) *al comma 1, alinea, secondo periodo, sostituire le parole: «massimo di tre rate» con le seguenti: «massimo di dodici rate trimestrali» e sopprimere le parole: «nel 2017 e di due rate nel 2018».*

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante riduzione del Fondo "Interventi strutturali di politica economica" nella misura di 1.100 milioni di euro per l'anno 2017, e di aumento del medesimo Fondo nella misura di 300 milioni di euro per l'anno 2018 e 600 milioni di euro per l'anno 2019».

6.11

[TOSATO](#), [COMAROLI](#)

Precluso

Al comma 1, dopo le parole: «1999, n. 46,» aggiungere le seguenti: «incluse le sanzioni e gli interessi legali per somme non iscritte a ruolo, nel limite di 50.000 euro, oggetto di contenzioso».

Conseguentemente, all'articolo 15, comma 1, sostituire le parole: «4.260 milioni di euro per l'anno 2017 di 4.185,5 milioni di euro per l'anno 2018» con le seguenti: «3.760 milioni di euro per l'anno 2017, di 3.685,5 milioni di euro per l'anno 2018».

6.12

[COMAROLI](#), [TOSATO](#)

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole: «dilazionato in rate» con le seguenti: «in almeno 12 rate»;*

b) *sopprimere le parole da: «sulle quali» fino a: «del 1973»;*

c) *sopprimere le parole: «nel numero massimo» fino alla fine.*

Conseguentemente, all'articolo 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire le parole: « 4.260 milioni» fino a: «2.970 milioni» con le seguenti: «4.010 milioni di euro per l'anno 2017, di 3.935,5 milioni di euro per l'anno 2018, di 3.020 milioni di*

euro per l'anno 2019 e di 2.720 milioni»;

b) *sopprimere il comma 1-bis.*

6.13

[BELLOT](#), [BISINELLA](#), [MUNERATO](#)

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole da: «in rate» fino alla fine del periodo, con le seguenti: «in settantadue rate, portabili a 120».

6.14

[BERNINI](#), [FLORIS](#), [MANDELLI](#), [SCIASCIA](#), [D'ALI'](#), [MALAN](#), [FAZZONE](#)

Precluso

Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente:

«Per il versamento degli importi complessivamente inferiori a euro 20.000, è ammesso il pagamento dilazionato in dodici rate trimestrali di pari importo. Per il versamento degli importi complessivamente superiori a euro 20.000 e inferiori a euro 50.000, è ammesso il pagamento dilazionato in venti rate trimestrali di pari importo. Per il versamento degli importi complessivamente superiori a euro 50.000, è ammesso il pagamento dilazionato in ventiquattro rate trimestrali di pari importo. In ogni caso la prima rata deve essere versata entro il 30 settembre dell'anno in cui è stata ricevuta la proposta di definizione».

Conseguentemente, al comma 3 sopprimere le seguenti parole: «attenendosi ai seguenti criteri:

a) per l'anno 2017, la scadenza delle singole rate è fissata nei mesi di luglio, settembre e novembre;

b) per l'anno 2018, la scadenza delle singole rate è fissata nei mesi di aprile e settembre».

Conseguentemente, per far fronte agli ulteriori oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 1,66 miliardi di euro per il 2017 e a 855 milioni di euro per il 2018 e 105 milioni di euro per il 2019, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 luglio 2017, mediante interventi di razionalizzazione, e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 1,66 miliardi di euro per l'anno 2017. Entro la data del 15 gennaio 2018, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano 855 milioni di euro per l'anno 2018 e 105 milioni di euro per il 2019.

6.15

[BERNINI](#), [FLORIS](#), [MANDELLI](#), [SCIASCIA](#), [D'ALI'](#), [MALAN](#), [FAZZONE](#)

Precluso

Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente:

«Per il versamento degli importi complessivamente inferiori a euro 50.000, è ammesso il pagamento dilazionato in sedici rate trimestrali di pari importo. Per il versamento degli importi complessivamente superiori ad euro 50.000, è ammesso il pagamento dilazionato in ventiquattro rate trimestrali di pari importo. In ogni caso la prima rata deve essere versata entro il 30 settembre dell'anno in cui è stata ricevuta la proposta di definizione».

Conseguentemente, al comma 3, sopprimere le seguenti parole: «attenendosi ai seguenti criteri:

a) per l'anno 2017, la scadenza delle singole rate è fissata nei mesi di luglio, settembre e novembre;

b) per l'anno 2018, la scadenza delle singole rate è fissata nei mesi di aprile e settembre».

Conseguentemente, per far fronte agli ulteriori oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 1,65 miliardi di euro per il 2017 e a 850 milioni di euro per il 2018 e 100 milioni di euro per il 2019, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 luglio 2017, mediante interventi di razionalizzazione, e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 1,65 miliardi di euro per l'anno 2017. Entro la data del 15 gennaio

2018, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano 850 milioni di euro per l'anno 2018 e 100 milioni di euro per il 2019.

6.16

[BERNINI](#), [FLORIS](#), [MANDELLI](#), [SCIASCIA](#), [D'ALI](#), [MALAN](#), [FAZZONE](#)

Precluso

Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente:

«Per il versamento degli importi complessivamente inferiori a euro 50.000, è ammesso il pagamento dilazionato in dodici rate trimestrali di pari importo. Per il versamento degli importi complessivamente superiori ad euro 50.000, è ammesso il pagamento dilazionato in venti rate trimestrali di pari importo. In ogni caso la prima rata deve essere versata entro il 30 settembre dell'anno in cui è stata ricevuta la proposta di definizione».

Consequentemente, al comma 3 sopprimere le seguenti parole: «attenendosi ai seguenti criteri:

a) per l'anno 2017, la scadenza delle singole rate è fissata nei mesi di luglio, settembre e novembre;

b) per l'anno 2018, la scadenza delle singole rate è fissata nei mesi di aprile e settembre».

Consequentemente, per far fronte agli ulteriori oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 1,5 miliardi di euro per il 2017 e a 700 milioni di euro per il 2018 si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 luglio 2017, mediante interventi di razionalizzazione, e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 1,5 miliardi di euro per l'anno 2017. Entro la data del 15 gennaio 2018, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano 700 milioni di euro per l'anno 2018.

6.17

[BRUNI](#), [BONERISCO](#)

Precluso

Al comma 1, sostituire il periodo che va dalle parole:«Fermo restando» alle parole: «nel 2018» con il seguente: «Il pagamento delle somme complessivamente dovute è effettuato mediante importo da versare distintamente in ciascuno dei cinque anni del periodo dal 2017 al 2021, in rate di pari ammontare».

Consequentemente, all'onere derivante quantificato in 100 milioni per ciascuno degli anni dal 2017 al 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, relativa al Fondo per interventi urgenti ed indifferibili.

6.18

[PEPE](#)

Precluso

Al comma 1 sostituire le parole da: «fermo restando» a: «due rate nel 2018» con le seguenti: «fermo restando che il 25 per cento delle somme complessivamente dovuto deve essere versato nell'anno 2017 ed il restante 75 per cento nell'anno 2020, è effettuato il pagamento per l'importo da versare distintamente in ciascuno dei due anni in rate di pari ammontare, nel numero massimo di tre rate nel 2017 e di due rate annue dal 2018 al 2020».

6.19

[DLMAGGIO](#), [BONERISCO](#)

Precluso

Al comma 1, alinea, secondo periodo, sostituire le parole: «massimo di tre rate nel 2017 e di due rate nel 2018» con le parole: «massimo di quattro rate nel 2017 e di quattro rate nel 2018».

6.20

[MILO](#), [LANGELLA](#), [BARANI](#)

Precluso

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché delle somme risultanti dagli avvisi bonari, dalle liquidazioni relative a mediazioni, accertamenti con adesione, a conciliazioni giudiziarie, e avvisi di accertamento esecutivi emessi dall'Agenzia delle Entrate e gli avvisi o accertamenti di tributi e tasse».

Conseguentemente, dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-bis. Alle maggiori spese derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante provvedimenti di razionalizzazione e di revisione della spesa, di ridimensionamento di strutture, di riduzione delle spese per beni e servizi, di ottimizzazione dell'uso degli immobili, nonché di razionalizzazione delle società partecipate dalle amministrazioni pubbliche, adottati entro il 31 marzo 2017 dal Presidente del Consiglio dei Ministri sulla base degli indirizzi del comitato interministeriale di cui all'articolo 49-bis, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, al fine di assicurare una riduzione della spesa corrente delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in misura non inferiore a 1.200 milioni di euro l'anno 2017, a 400 milioni di euro l'anno 2018 e 800 milioni di euro l'anno 2019».

6.21

[MILO, LANGELLA, BARANI](#)

Precluso

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché delle somme risultanti dagli avvisi bonari, dalle liquidazioni relative a mediazioni, accertamenti con adesione, a conciliazioni giudiziarie, e avvisi di accertamento esecutivi emessi dall'Agenzia delle Entrate e gli avvisi o accertamenti di tributi e tasse».

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante riduzione del Fondo "Interventi strutturali di politica economica" nella misura di 1.100 milioni di euro per l'anno 2017, e di aumento del medesimo Fondo nella misura di 500 milioni di euro per l'anno 2018 e 600 milioni di euro per l'anno 2019».

6.22

[MILO, LANGELLA, BARANI](#)

Precluso

Al comma 1, lettera a), aggiungere infine le seguenti parole: «, nonché delle somme risultanti dagli avvisi bonari, dalle liquidazioni relative a mediazioni, accertamenti con adesione, a conciliazioni giudiziarie, e avvisi di accertamento esecutivi emessi dall'Agenzia delle Entrate e gli avvisi o accertamenti di tributi e tasse».

6.23

[MILO, LANGELLA, BARANI](#)

Precluso

Al comma 1, lettera b), alle parole: «di quelle maturate a favore dell'agente della riscossione» premettere le seguenti: «del cinquanta per cento» e aggiungere infine le seguenti: «con esclusione del rimborso delle spese per le procedure esecutive».

Conseguentemente, dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-bis. Alle maggiori spese derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante provvedimenti di razionalizzazione e di revisione della spesa, di ridimensionamento di strutture, di riduzione delle spese per beni e servizi, di ottimizzazione dell'uso degli immobili, nonché di razionalizzazione delle società partecipate dalle amministrazioni pubbliche, adottati entro il 31 marzo 2017 dal Presidente del Consiglio dei Ministri sulla base degli indirizzi del Comitato interministeriale di cui all'articolo 49-bis, comma 1, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, al fine di assicurare una riduzione della spesa corrente delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in misura non inferiore

a 1.200 milioni di euro l'anno 2017, a 400 milioni di euro l'anno 2018 e 800 milioni di euro l'anno 2019».

6.24

[MILO](#), [LANGELLA](#), [BARANI](#)

Precluso

Al comma 1, lettera b), alle parole: «di quelle maturate a favore dell'agente della riscossione» premettere le seguenti: «del cinquanta per cento» e aggiungere infine le seguenti: «con esclusione del rimborso delle spese per le procedure esecutive».

6.25

[BERNINI](#), [FLORIS](#), [MANDELLI](#), [SCIASCIA](#), [D'ALI'](#), [MALAN](#), [FAZZONE](#)

Precluso

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) di quelle maturate a favore dell'agente della riscossione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, esclusivamente a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive, nonché di rimborso delle spese di notifica della cartella di pagamento».

Conseguentemente, per far fronte agli ulteriori oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 207 milioni di euro per il 2017 e a 180 milioni di euro per il 2018 e 80 milioni di euro per il 2019, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 luglio 2017, mediante interventi di razionalizzazione, e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 207 milioni di euro per l'anno 2017. Entro la data del 15 gennaio 2018, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano 180 milioni di euro per l'anno 2018 e 80 milioni di euro per il 2019.

6.26

[BERNINI](#), [FLORIS](#), [MANDELLI](#), [SCIASCIA](#), [D'ALI'](#), [MALAN](#), [FAZZONE](#)

Precluso

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) di quelle maturate a favore dell'agente della riscossione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, a titolo di aggio sulle somme di cui alla lettera a) e di rimborso delle spese per le procedure esecutive, nonché di rimborso delle spese di notifica della cartella di pagamento, nella misura massima del 3 per cento».

Conseguentemente, per far fronte agli ulteriori oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 150 milioni di euro per il 2017 e a 120 milioni di euro per il 2018 e 50 milioni di euro per il 2019, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 luglio 2017, mediante interventi di razionalizzazione, e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 150 milioni di euro per l'anno 2017. Entro la data del 15 gennaio 2018, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano 120 milioni di euro per l'anno 2018 e 50 milioni di euro per il 2019.

6.27

[COMAROLI](#), [TOSATO](#)

Precluso

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole da: «maturate» fino a: «lettera a)e».

Conseguentemente, all'articolo 15, comma 1, sostituire le parole: «4.260 milioni» fino a: «2018» con le seguenti: «3.560 milioni di euro per l'anno 2017, 3.485 milioni di euro per l'anno 2018».

6.28

[BOTTICI](#), [AIROLA](#), [LEZZI](#), [MANGILI](#), [BULGARELLI](#), [SERRA](#), [CASTALDI](#), [PUGLIA](#), [BLUNDO](#)

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. È in ogni caso ammesso il pagamento mediante compensazione con eventuali crediti ai sensi dell'articolo 31 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, in legge 30 luglio 2010, n. 122, e dell'articolo 28-*quater* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602».

Conseguentemente, all'articolo 15 apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2 lettera c) dopo le parole: «previste dagli articoli 3, 4, 6, e 9» aggiungere le seguenti: «e dai successivi commi 3-bis, 3-ter e 3-quater»;*

b) *dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:*

«3.1. Il comma 68, dell'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è abrogato.

3.2. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, articolo 96, comma 5-bis del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al primo periodo:

a) *dopo le parole: "interessi passivi sostenuti" inserire le parole: "dalle banche,";*

b) *le parole: "nei limiti del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nei limiti dell'88 per cento".*

3.3 In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *all'articolo 6, comma 8, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura dell'88 per cento";*

b) *all'articolo 6, comma 9, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura dell'88 per cento";*

c) *all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura dell'88 per cento"».*

6.29

[DE PETRIS](#), [URAS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CAMPANELLA](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [MINEO](#)

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. A quei contribuenti che, versando in oggettive difficoltà economiche hanno già parzialmente pagato secondo un provvedimento di dilazione, viene confermato il relativo piano di rateazione.

1-ter. Possono partecipare alla definizione agevolata di cui al presente articolo per la quota residua di debito, anche coloro che alla data di entrata in vigore del presente decreto pagavano secondo piani di rientro già concordati».

6.30

[AIROLA](#), [BOTTICI](#), [MANGILI](#), [BULGARELLI](#), [SERRA](#), [LEZZI](#), [PUGLIA](#), [BLUNDO](#)

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. È in ogni caso ammesso il pagamento mediante compensazione con eventuali crediti ai sensi dell'articolo 31 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e dell'articolo 28-*quater* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602».

6.31

[BOTTICI](#), [AIROLA](#), [BULGARELLI](#), [SERRA](#), [LEZZI](#), [MANGILI](#), [CASTALDI](#), [PUGLIA](#), [BLUNDO](#)

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Limitatamente ai carichi di ruolo contenenti sanzioni per omesso o ritardato versamento

ovvero sanzioni per violazioni di carattere meramente formale, la dilazione può essere concessa fino ad un massimo di venti rate».

6.32

[BOTTICI](#), [AIROLA](#), [MANGILI](#), [BULGARELLI](#), [SERRA](#), [LEZZI](#), [CASTALDI](#), [PUGLIA](#), [BLUNDO](#)

Precluso

Al comma 2, sopprimere le parole: «, e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi».

Conseguentemente, al medesimo comma, e aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I giudizi pendenti sono sospesi e si intendono rinunciati con il versamento dell'unica rata o della prima rata di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme di cui al comma 1, lettere a) e b).

6.33

[MUSSINI](#), [SIMEONI](#), [BIGNAMI](#)

Precluso

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. In tale dichiarazione il debitore indica altresì il numero di rate e la cadenza con la quale intende effettuare il pagamento, entro il limite massimo previsto dal comma 1, nonché la pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi cui si riferisce la dichiarazione.

Per i giudizi pendenti relativi ai carichi di cui alla dichiarazione del periodo precedente:

a) nel caso di ruoli definitivi, il processo, è sospeso fino al termine dell'ultima rata di pagamento. Per gli stessi sono altresì sospesi, entro la stessa scadenza di cui al periodo precedente, i termini per la proposizione di ricorsi, appelli, controdeduzioni, ricorsi per cassazione, controricorsi e ricorsi in riassunzione, compresi i termini per la costituzione in giudizio. Il perfezionamento della definizione estingue il giudizio per il venir meno dell'oggetto del contendere;

b) nel caso di ruoli provvisori, (articolo 15 del DPR 602/73 e art. 68 del D.Lgs. n° 546/92) la definizione agevolata riguarderà unicamente tali importi, la controversia proseguirà il suo iter nei modi ordinari e, ai fini della liquidazione delle somme eventualmente dovute all'esito del procedimento, gli importi iscritti nei ruoli definiti con tale definizione sono considerati interamente versati. Nel caso di esito positivo del giudizio le somme non saranno in alcun caso ripetibili».

6.34

[BOTTICI](#), [AIROLA](#), [LEZZI](#), [SERRA](#), [MANGILI](#), [BULGARELLI](#), [CASTALDI](#), [PUGLIA](#), [BLUNDO](#)

Precluso

Al comma 3, dopo le parole: «l'agente della riscossione comunica aggiungere le seguenti: «, previa verifica della insussistenza di cause di decadenza o prescrizione della somme oggetto di definizione ovvero ogni altra causa di inesigibilità del ruolo,».

6.35

[BONERISCO](#)

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *Al comma 3, lettera a), sostituire le parole:* «nei mesi di luglio, settembre e novembre» *con le seguenti:* «il 30 giugno, il 30 settembre e il 30 dicembre»;

b) *Al comma 3, lettera b), dopo le parole:* «2018» *aggiungere le seguenti:* «e 2019» *e sostituire le parole:* «nei mesi di aprile e settembre» *con le seguenti:* «il 31 marzo, il 30 giugno, il 30 settembre e il 30 dicembre»;

6.36

[MILO](#), [LANGELLA](#), [BARANI](#)

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *Al comma 3, lettera a), sostituire le parole:* «nei mesi di luglio, settembre e novembre» *con le seguenti:* «il 30 giugno, il 30 settembre e il 30 dicembre»;

b) *Al comma 3, lettera b), dopo le parole:* «2018» *aggiungere le seguenti:* «e 2019» *e sostituire le parole:* «nei mesi di aprile e settembre» *con le seguenti:* «il 31 marzo, il 30 giugno, il 30

settembre e il 30 dicembre».

6.37

[PEPE](#)

Precluso

Al comma 3 sostituire le parole: «2018» con le seguenti: «2020».

6.38

[BONERISCO](#)

Precluso

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

«3-*bis*. Scaduti i termini di cui al comma 3 senza che l'agente della riscossione abbia comunicato ai debitori l'ammontare complessivo delle somme dovute, nonché quello delle singole rate, la dichiarazione di cui al comma 2 si intende comunque accolta e i termini di scadenza delle rate di cui al medesimo comma sono posticipati di sette giorni. A decorrere dall'ottavo giorno successivo alla scadenza del termine di cui al comma 3 e fino al quindicesimo, senza che pervenga ai debitori comunicazione dall'agente della riscossione, le scadenze delle rate sono ulteriormente posticipate di sette giorni e l'ammontare delle somme di cui al comma 1, lettera *b*) è ridotto del cinquanta per cento. Dal sedicesimo giorno successivo al termine di cui al comma 3, persistendo l'inadempienza da parte dell'agente della riscossione, i termini per i pagamenti delle rate sono ulteriormente prorogati di un numero di giorni corrispondente all'inadempienza stessa e le somme di cui al comma 1, lettera *b*), non sono dovute.

3-*ter*. Gli eventuali mancati introiti- di cui al comma 3-*bis*, terzo e quarto periodo, costituiscono risultato particolarmente negativo della gestione, di cui al comma 14 e le somme relative sono interamente a carico del bilancio dell'ente pubblico economico "Agenzia delle Entrate-riscossione".

3-*quater*. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 3-*bis* e 3-*ter*, valutati in 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante riduzione complessiva dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-*bis*, della legge n. 196 del 2009. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati».

6.39

[MUSSINI, SIMEONI, BIGNAMI](#)

Precluso

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-*bis*. In ogni caso:

- a) Per le somme non superiori ad euro 10.000, la dilazione dovrà terminare entro il 30/06/2018;
- b) Per le somme non superiori ad euro 70.000, il 40 per cento dell'ammontare dovrà essere pagato entro la scadenza del 15/12/2017, il restante non potrà superare la scadenza del 15/12/2018;
- c) Per le somme superiori ad euro 70.000, il 40% dell'ammontare dovrà essere pagato entro la scadenza del 15/12/2017, il restante non potrà superare la scadenza del 15/12/2019.

Nel caso di comprovata difficoltà, sarà possibile allungare i termini di pagamento comunque al 15 dicembre 2019. Con apposito Decreto Ministeriale, verranno definite le modalità ed i requisiti per poter accedere a tale ulteriore dilazione.

Per le somme non superiori ad euro 10.000, la dilazione dovrà terminare entro il 15/12/2017».

6.40

[BONERISCO](#)

Precluso

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Il mancato pagamento di una rata produce la decadenza dal beneficio solo se sono trascorsi oltre 60 giorni dal mancato adempimento».

6.41

[BELLOT](#), [BISINELLA](#), [MUNERATO](#)

Precluso

Al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole:«o tardivo».

6.42

[BONERISCO](#)

Precluso

Al comma 4, primo periodo sostituire le parole:«una rata» con le seguenti: «tre rate anche non consecutive».

6.43

[MILO](#), [LANGELLA](#), [BARANI](#)

Precluso

Al comma 4, primo periodo sostituire le parole:«una rata» con le seguenti: «tre rate anche non consecutive».

6.44

[BONERISCO](#)

Precluso

Al comma 4, inserire, in fine, il seguente periodo:«Il mancato pagamento di una rata entro la scadenza non produce la decadenza dal beneficio se il contribuente dichiara di trovarsi in una situazione di obiettiva e sopravvenuta difficoltà economica dovuta a eventi e/o situazioni non prevedibili».

6.45

[BONERISCO](#)

Precluso

Al comma 5, primo periodo sostituire le parole:«al 31 dicembre 2016» con le seguenti: «a quella della dichiarazione di cui al comma 2».

6.46

[MILO](#), [LANGELLA](#), [BARANI](#)

Precluso

Al comma 5, primo periodo sostituire le parole:«al 31 dicembre 2016» con le seguenti: «a quella della dichiarazione di cui al comma 2».

6.47

[BONERISCO](#)

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

- a) *al comma 8, alinea, primo periodo, dopo le parole:* «dilazione emessi dall'agente della riscossione,» *aggiungere le seguenti:* «dell'Agenzia delle Entrate, delle regioni, delle province, delle città metropolitane e dei comuni,»;
- b) *al comma 8, alinea, primo periodo, sostituire la parole:* «carichi» *con la seguente:* «debiti»;
- c) *al comma 8, alinea, primo periodo, sostituire le parole:* «al 31 dicembre 2016» *con le seguenti:* «alla data della dichiarazione di cui al comma 2»;
- d) *al comma 8, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «, con esclusione del rimborso delle spese per le procedure esecutive».

6.48

[MILO](#), [LANGELLA](#), [BARANI](#)

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

- a) *al comma 8, alinea, primo periodo, dopo le parole:* « dilazione emessi dall'agente della riscossione,» *aggiungere le seguenti:* «dell'Agenzia delle Entrate, delle regioni, delle province, delle città metropolitane e dei comuni,»;
- b) *al comma 8, alinea, primo periodo, sostituire la parole:* «carichi» *con la seguente:* «debiti»;

c) *al comma 8, alinea, primo periodo, sostituire le parole: «al 31 dicembre 2016» con le seguenti: «alla data della dichiarazione di cui al comma 2».*

6.49

[MUSSINI](#), [SIMEONI](#), [BIGNAMI](#)

Precluso

Al comma 8, primo capoverso, sostituire le parole: «adempiti tutti i versamenti con scadenza dal 1° ottobre al 31 dicembre 2016» con le seguenti: «non pagate più di tre rate».

6.50

[MILO](#), [LANGELLA](#), [BARANI](#)

Precluso

Al comma 8, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, con esclusione del rimborso delle spese per le procedure esecutive».

6.51

[COMAROLI](#), [TOSATO](#)

Precluso

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. Il debitore che si avvale della definizione agevolata per il pagamento di carichi inclusi in ruoli, fino ad un massimo di 50.000 euro, può richiedere un finanziamento agevolato per l'estinzione del debito ai soggetti autorizzati all'esercizio del credito operanti nel territorio nazionale, n finanziamento agevolato prevede che in capo al debitore che vi accede maturi esclusivamente l'obbligo di restituzione della quota capitale, escluso il costo delle commissioni e di ogni altro onere o spesa relativi alle gestione dei medesimi finanziamenti, al tasso di interesse refi della BCE vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto,».

6.52

[COMAROLI](#), [TOSATO](#)

Precluso

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. I debitori che hanno intentato un'azione giudiziaria contro gli agenti della riscossione in merito a carichi inclusi in ruoli negli anni dal 2000 al 2016 possono chiedere l'accesso alla definizione agevolata, qualora vi sia stata una sentenza almeno in primo grado a loro favorevole, relativamente ai medesimi carichi, secondo le modalità e i tempi stabiliti per i debitori di cui al comma 1 del presente articolo».

6.53

[TOSATO](#), [COMAROLI](#)

Precluso

Dopo il comma 9-ter, inserire il seguente:

«9-quater. I debitori che hanno intentato un'azione giudiziaria contro gli agenti della riscossione in merito a carichi inclusi in ruoli negli anni dal 2000 al 2016 possono chiedere l'accesso alla definizione agevolata, qualora vi sia stata una sentenza almeno in primo grado a loro favorevole, relativamente ai medesimi carichi, secondo le modalità e i tempi stabiliti per i debitori di cui al comma 1 del presente articolo».

6.54

[COMAROLI](#), [TOSATO](#)

Precluso

Al comma 10, dopo la lettera e-bis), aggiungere la seguente:

«e-ter) le somme dovute agli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria di cui al Decreto legislativo n. 509 del 30 giugno 1994 e di cui al Decreto Legislativo n. 103 del 10 febbraio 1996».

Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dalla precedente disposizioni, pari a 500 milioni di euro a decorrere dal 2017, all'articolo 15, comma 1, sostituire le parole: «4.260 milioni di euro per l'anno 2017, di 4.185,5 milioni di euro per l'anno 2018» con le seguenti: «3.760 milioni di euro per

l'anno 2017, di 3.685,5 milioni di euro per l'anno 2018».

6.55

[MILO](#), [LANGELLA](#), [BARANI](#)

Precluso

Al comma 11, sostituire le parole da: «limitatamente» fino alla fine del comma, con le seguenti: «esclusivamente alla sanzione originaria con esclusione di quella accessoria, degli aggi di riscossione e delle spese di notifica».

6.56

[AIROLA](#), [BOTTICI](#), [MANGILI](#), [BULGARELLI](#), [SERRA](#), [LEZZI](#), [CASTALDI](#), [PUGLIA](#), [BLUNDO](#)

Precluso

Al comma 11 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nell'esercizio della potestà regolamentare di cui all'articolo 52, comma 5, del decreto legislativo del 15 dicembre 1997, n. 446, le province e i comuni possono consentire, compatibilmente con le esigenze di finanza pubblica locale, l'estinzione del debito escludendo, in tutto o in parte, il pagamento della sanzione per la parte riferibile alla maggior azione prevista nei casi in cui non sia stato proposto ricorso e non sia avvenuto il pagamento in misura ridotta».

6.57

[BONERISCO](#)

Precluso

Al comma 12, secondo periodo, sostituire la parola: «2019» con la seguente: «2020».

6.58

[MILO](#), [LANGELLA](#), [BARANI](#)

Precluso

Al comma 12, secondo periodo, sostituire la parola: «2019» con la seguente: «2020».

6.59

[BOTTICI](#), [AIROLA](#), [LEZZI](#), [MANGILI](#), [BULGARELLI](#), [SERRA](#), [BLUNDO](#)

Precluso

Dopo il comma 13, aggiungere i seguenti:

13.1. Al fine di garantire l'equilibrio finanziario e la continuità e la funzionalità dei servizi pubblici, per i carichi inclusi in ruoli formati da enti locali per debiti di enti pubblici economici e non economici, è facoltà dell'ente locale, mediante deliberazioni dell'organo consiliare da adottarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge di conversione secondo la procedura di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e nell'esercizio delle potestà regolamentari ivi riconosciute, di derogare ai criteri di definizione agevolata di cui al presente articolo; anche attraverso la definizione transattiva dei debiti inclusi nei ruoli di cui al presente comma, con rinuncia ad ogni altra pretesa. A tal fine, l'istanza di cui al comma 2 è trasmessa all'ente locale titolare dei carichi di ruolo oggetto di definizione, per la formulazione della proposta transattiva, da accettare entro un termine prefissato comunque non superiore a 30 giorni. All'istanza di definizione di cui al comma 2, l'ente debitore allega un piano di pagamento del debito unitamente ad una relazione sull'attuabilità dell'accordo stesso con particolare riferimento alla sua idoneità ad assicurare l'integrale pagamento del debito. A seguito della sottoscrizione della transazione, l'agente della riscossione non può avviare o proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate nei confronti del debitore. Sono fatte comunque salve le ipoteche già iscritte alla data di concessione della rateazione. È sospesa l'efficacia di fermi ovvero ogni altro vincolo di indisponibilità di beni patrimoniali e finanziari in vigenza dell'accordo transattivo e fino all'integrale pagamento del debito oggetto di definizione. Si applicano le disposizioni di cui al precedente comma 4 in caso di mancato o insufficiente pagamento dell'unica rata ovvero di una rata di quelle in cui stato dilazionato il debito. Nell'esercizio delle facoltà di cui al presente comma non- possono in ogni caso essere previste condizioni di adesione meno favorevoli, in termini di benefici concessi e modalità di pagamento, da quelle previste al comma 1 del presente articolo.

13.2. La facoltà di cui al precedente comma è ammessa anche per gli enti locali sottoposti alla procedura di riequilibrio finanziario di cui all'articolo 243-*bis* del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ovvero gli enti locali in stato di dissesto finanziario di cui agli articolo 244 e seguenti del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

6.60

[CONSIGLIO](#)

Precluso

Dopo il comma 13-bis, aggiungere il seguente:

«13-*ter*. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia, è istituito un Fondo intitolato "Fondo per il sostegno alle vittime causate dalla crisi economica" con la finalità di sostenere i vedovi o le vedove e i figli orfani dei contribuenti che si sono tolti la vita, perché, in stato di evidente indigenza, sono stati ulteriormente vessati dalle cartelle equitalia. Il Fondo è dotato di risorse pari a 1 milione di euro a valere sulle maggiori entrate previste dalla rottamazione delle cartelle Equitalia. Le risorse sono assegnate in base ai criteri di indennizzo equo ed adeguato utilizzati per il risarcimento dovuto ai familiari delle vittime dei reati di mafia e di terrorismo, tenuto conto dei criteri di lucro cessante e danno emergente provocati dallo Stato a questi contribuenti».

Consequentemente, agli oneri derivanti dall'applicazione del precedente comma, stimati in 1 milione di euro a decorrere dal 2017, sono apportare le corrispondenti riduzioni del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dal comma 1-bis dell'articolo 15.

6.61

[BRUNI, BONERISCO](#)

Precluso

Dopo il comma 13-bis aggiungere il seguente:

«13-*ter*. Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano anche ai carichi affidati agli agenti della riscossione nei dieci anni antecedenti l'anno 2000 e che hanno dato luogo a contenzioso definito nel corso degli anni indicati nel comma 1».

G6.100

[TOSATO, COMAROLI](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di esame dell'AS 2595, recante conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, recante disposizioni urgenti in materia fiscale per il finanziamento delle esigenze indifferibili,

premesso che:

come previsto dall'articolo 6 del provvedimento in esame, per la definizione agevolata, si deve provvedere al pagamento integrale, anche dilazionato, delle somme affidate all'agente della riscossione a titolo di capitale e interessi legali e di quelle maturate a favore dell'agente della riscossione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, a titolo di aggio sulle somme affidate, sulle quali sono poi dovuti gli interessi nella misura di cui all'articolo 21, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973;

si rinvia, quindi, al meccanismo di remunerazione degli agenti della riscossione introdotto dall'articolo 9 del decreto legislativo n. 159 del 2015 che ha previsto che agli agenti sia riconosciuto il ristoro degli oneri di riscossione e di esecuzione commisurati al costo di funzionamento del servizio, riducendo l'onere di riscossione dall'8 per cento sulle somme iscritte a ruolo rimosse e sui relativi interessi di mora al 6 per cento (al 3 per cento in caso di pagamento effettuato entro il sessantesimo giorno dalla notifica della cartella);

ai debitori iscritti a ruolo, altresì, sono imputati gli oneri legati all'effettuazione delle procedure esecutive e quelli necessari per la notifica della cartella di pagamento o degli altri atti di riscossione; impegna il governo:

a valutare la possibilità di prevedere anche per coloro che scelgono di versare il dovuto ratealmente, una volta decorso il termine di 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento, la sospensione della riscossione degli oneri di riscossione del 6 per cento, fino a quando viene rispettato il piano di rateazione, per poi disporre lo sgravio d'ufficio della somma dovuta con il pagamento dell'ultima rata del piano di rateazione concordato.

G6.101

[COMAROLI, TOSATO](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di esame dell'AS 2595, recante Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, recante disposizioni urgenti in materia fiscale per il finanziamento delle esigenze indifferibili,

premessi che:

con l'articolo 6 si consente la definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione negli anni compresi tra il 2000 e il 2015. Aderendo alla procedura il contribuente può pagare solo le somme iscritte a ruolo a titolo di capitale, di interessi legali e di remunerazione del servizio di riscossione. Non sono dovute dunque le sanzioni, gli interessi di mora e le sanzioni e somme aggiuntive gravanti su crediti previdenziali;

non è affatto condivisibile la disposizione, introdotta durante l'esame alla Camera dei Deputati, con cui si prevede che il pagamento debba essere in ogni modo dilazionato in rate, sulle quali sono dovuti gli interessi del 4,5% annui a decorrere da agosto 2017. Con la stessa norma, si prevede, inoltre, che il settanta per cento delle somme complessivamente dovute sia versato entro l'anno 2017 e il restante trenta per cento nell'anno 2018;

un numero tale di rate in un così breve lasso di tempo - risulta essere veramente irrisorio per permettere ai contribuenti di pagare importi che alcune volte sono spropositati. Infatti, in molti casi, il debitore non è più in grado di prendere un affidamento bancario che gli permetta di pagare in tempi così stretti;

in molti casi, si tratta di debitori che sono stati iscritti a ruolo per cartelle relative al periodo della crisi, durante la quale, stretti, da un lato, nella morsa delle difficoltà economiche, dall'altro, da un carico fiscale insostenibile, non sono riusciti a restare in regola con i pagamenti dei tributi, finendo nella stretta di Equitalia;

ancora oggi, vista la timida ripresa, questi imprenditori non hanno affatto riassetato le finanze delle loro aziende e dunque, benché si dia loro la possibilità della definizione agevolata, non riusciranno ugualmente a sanare il loro debiti con lo Stato, specie se il piano di rateizzazione resterà quello attualmente previsto nel testo del disegno di legge di conversione;

impegna il governo:

a valutare la possibilità di prevedere una revisione del piano di rateizzazione previsto attualmente nel testo del provvedimento allungando i termini di almeno un anno, e aumentando al contempo il numero di rate, stabilendo almeno un minimo di 12 rate fino ad un massimo di 36.

G6.102

[COMAROLI, TOSATO](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di esame dell'AS 2595, recante Conversione in legge, con modificazioni) del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, recante disposizioni urgenti in materia fiscale per il finanziamento delle esigenze indifferibili,

premessi che:

con l'articolo 6 si consente la definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione negli anni compresi tra il 2000 e il 2015. Aderendo alla procedura il contribuente può pagare solo le somme iscritte a ruolo a titolo di capitale, di interessi legali e di remunerazione del

servizio di riscossione. Non sono dovute dunque le sanzioni, gli interessi di mora e le sanzioni e somme aggiunti ve gravanti su crediti previdenziali;

non è affatto condivisibile la disposizione, introdotta durante la Camera dei Deputati, con cui si prevede che il pagamento debba essere in ogni modo dilazionato in rate, sulle quali sono dovuti gli interessi del 4,5% annui a decorrere da agosto 2017. Con la stessa norma, si prevede, inoltre, che il settanta per cento delle somme complessivamente dovute sia versato entro l'anno 2017 e il restante trenta per cento nell'anno 2018;

un numero tale di rate in un così breve lasso di tempo risulta essere veramente irrisorio per permettere ai contribuenti di pagare importi che alcune volte sono spropositati. Infatti, in molti casi, il debitore non è più in grado di prendere un affidamento bancario che gli permetta di pagare in tempi così stretti;

in molti casi, si tratta di debitori che sono stati iscritti a ruolo per cartelle relative al periodo della crisi, durante la quale, stretti, da un lato, nella morsa delle difficoltà economiche, dall'altro, da un carico fiscale insostenibile, non sono riusciti a restare in regola con i pagamenti dei tributi, finendo nella stretta di Equitalia;

ancora oggi, vista la timida ripresa, questi imprenditori non hanno affatto riassetato le finanze delle loro aziende e dunque, benché si dia loro la possibilità della definizione agevolata, non riusciranno ugualmente a sanare il loro debiti con lo Stato, specie se il piano di rateizzazione resterà quello attualmente previsto nel testo del disegno di legge di conversione;

con queste condizioni, per molti, infatti, non sarà ancora sufficiente l'agevolazione concessa, tenuto conto del fatto che la crescita è ancora troppo debole e tenuti in considerazione i debiti enormi accumulati in questi anni difficilissimi appena trascorsi;

impegna il governo:

a valutare la possibilità di prevedere che fino, ad un limite massimo di 50.000 euro di debiti iscritti a ruolo, il debitore possa avvalersi, per il pagamento di carichi inclusi in ruolo attraverso la definizione di cui all'articolo 6 del decreto legge in oggetto, di un finanziamento agevolato per l'estinzione del debito, con l'obbligo di restituzione della quota capitale, escluso il costo di ogni tipo di commissione e di ogni altro onere o spesa relativi alle gestione dei medesimi finanziamenti, al tasso di interesse refi della BCE.

G6.103

[TOSATO](#), [COMAROLI](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di esame dell'AS 2595, recante Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, recante disposizioni urgenti in materia fiscale per il finanziamento delle esigenze indifferibili,

premessi che:

con l'articolo 6 si consente la definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione negli anni compresi tra il 2000 e il 2015. Aderendo alla procedura il contribuente può pagare solo le somme iscritte a ruolo a titolo di capitale, di interessi legali e di remunerazione del servizio di riscossione. Non sono dovute dunque le sanzioni, gli interessi di mora e le sanzioni e somme aggiuntive gravanti su crediti previdenziali;

il provvedimento in esame rinvia al meccanismo di remunerazione degli agenti della riscossione introdotto dall'articolo 9 del decreto legislativo n. 159 del 2015 che ha previsto che agli agenti sia riconosciuto il ristoro degli oneri di riscossione e di esecuzione commisurati al costo di funzionamento del servizio, riducendo l'onere di riscossione dall'8 per cento sulle somme iscritte a ruolo riscosse e sui relativi interessi di mora al 6 per cento e al 3%, in caso di pagamento effettuato entro il sessantesimo giorno dalla notifica della cartella;

ai debitori iscritti a ruolo, altresì, sono imputati gli oneri legati all'effettuazione delle procedure esecutive e quelli necessari per la notifica della cartella di pagamento o degli altri atti di riscossione;

rimane dunque l'aggio di Equitalia, che continua ad essere profumatamente remunerata; impegna il governo:

a valutare la possibilità di eliminare la disposizione in cui si prevede l'inclusione, nella somma da pagare mediante definizione agevolata, della remunerazione del servizio di riscossione, il cosiddetto aggio.

6.0.1

[ARRIGONI](#), [COMAROLI](#), [TOSATO](#)

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«6-bis. (Sanatoria per le irregolarità formali nelle dichiarazioni dei redditi, nelle dichiarazioni IVA e nei libri contabili fiscali) - 1. A decorrere dal 2017, le irregolarità, le infrazioni e le inosservanze di obblighi o adempimenti, anche se connessi all'esercizio di facoltà diverse dalle opzioni, che non rilevano in ogni caso ai fini della determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, ai fini della determinazione dell'imposta regionale sulle attività produttive, ai fini della determinazione delle addizionali IRPEF comunali e regionali e ai fini della determinazione dell'imposta sul valore aggiunto commesse da soggetti che esercitano arti o professioni, attività di impresa o enti non commerciali, possono essere definite mediante versamento delle somme di cui al comma 3 sulla base di apposita dichiarazione da esplicitare nell'apposito quadro allegato al modello unico, con possibilità di rateizzazione degli importi secondo l'ordinaria normativa vigente per il versamento delle imposte emergenti dal modello unico. Sono altresì definite nelle medesime modalità di cui al periodo precedente le irregolarità di natura meramente formale rilevabili nei libri contabili fiscali.

2. Le irregolarità, le infrazioni e le inosservanze di obblighi o adempimenti per cui è possibile accedere alla sanatoria di cui al comma precedente riguardano:

- a) la mancata sottoscrizione della dichiarazione in presenza di imposte interamente versate e dichiarazione trasmessa dall'intermediario;
- b) la mancata apposizione della firma sul Documento di Trasporto in presenza di suo corretto e completo richiamo in fattura;
- c) l'errata annotazione degli estremi delle fatture nei registri Iva a fronte di una corretta liquidazione dell'imposta;
- d) la mancata segnalazione di una opzione ai fini delle imposte dirette, ai fini iva o ai fini della modalità di tenuta delle scritture contabili qualora il contribuente con il suo comportamento concludente, abbia manifestato in maniera inequivocabile la sua volontà;
- e) i dati dichiarativi esposti nelle dichiarazioni che non modificano in alcuno modo la quantificazione dell'imposta;
- f) la mancata sottoscrizione dei mastrini contabili.

3. Le irregolarità, le infrazioni e le inosservanze di obblighi o adempimenti di cui al comma precedente, sono sanate con il versamento, anche mediante compensazione, di:

- a) 50,00 euro per annualità per le persone fisiche non titolari di partita iva e socie di società di persone o di capitali in regime di trasparenza;
- b) 100,00 euro per annualità per professionisti e ditte individuali con volumi di affari sino a 300.000,00 euro;
- c) 200,00 euro per annualità per professionisti e ditte individuali con volumi di affari superiori a 300.000,00 euro;
- d) 150,00 euro per annualità per società di persone, di capitali, Enti non Commerciali (ENC) con volumi di affari sino a 300.000,00 euro;
- e) 300,00 euro per annualità per società di persone, di capitali, Enti non Commerciali (ENC) con volumi di affari superiori a 300.000,00 euro.

4. Con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* entro il 31 marzo del 2017, sono stabilite la modalità di attuazione del presente articolo».

Conseguentemente, sopprimere il comma 1-bis dell'articolo 15.

6.0.2

[D'ALI](#), [MALAN](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6.1. - 1. Il totale delle sanzioni, degli interessi di mora e degli aggi esattoriali sulle somme non pagate, sia sotto il profilo fiscale, sia sotto il profilo previdenziale, non può superare la soglia massima del tasso considerato di usura dalle rilevazioni trimestrali effettuate dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 marzo 1996, n. 108 come modificato dal decreto-legge 13 maggio 2011, n. 11 convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n.106».

6-ter.1

[BONERISCO](#)

Precluso

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «30 settembre 2018», con le seguenti: «30 dicembre 2019».

6-ter.2

[MILO](#), [LANGELLA](#), [BARANI](#)

Precluso

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «30 settembre 2018», con le seguenti: «30 dicembre 2019».

7.1

[AIROLA](#), [BOTTICI](#), [LEZZI](#), [MANGILI](#), [BULGARELLI](#), [SERRA](#), [PUGLIA](#), [BLUNDO](#)

Precluso

Sopprimere l'articolo.

7.2

[URAS](#), [DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CAMPANELLA](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [MINEO](#)

Precluso

Sopprimere l'articolo.

7.3

[BOTTICI](#), [AIROLA](#), [LEZZI](#), [MANGILI](#), [BULGARELLI](#), [SERRA](#), [CASTALDI](#), [PUGLIA](#), [BLUNDO](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 5-octies», comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Sono altresì esclusi dalla volontaria collaborazione coloro che hanno già riportato condanne passate in giudicato per reati tributari di cui al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, conseguenti alla violazione degli obblighi di dichiarazione di cui al precedente articolo 4, comma 1, nonché per coloro che abbiano già beneficiato dell'imposta straordinaria sulle attività finanziarie e patrimoniale di cui all'articolo 13-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, ovvero per coloro che abbiano già beneficiato di misure agevolative per la regolarizzazione di capitali e attività finanziarie detenute all'estero».

7.4

[AIROLA](#), [BOTTICI](#), [SERRA](#), [LEZZI](#), [BULGARELLI](#), [MANGILI](#), [CASTALDI](#), [PUGLIA](#), [BLUNDO](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 5-octies», comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Sono altresì esclusi dalla volontaria collaborazione coloro che hanno già riportato condanne passate in giudicato per reati tributari di cui al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, conseguenti alla violazione degli obblighi di dichiarazione di cui al precedente articolo 4, comma 1, nonché per coloro che abbiano già beneficiato dell'imposta straordinaria sulle attività finanziarie e patrimoniale di cui all'articolo 13-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102».

7.5

[BOTTICI](#), [AIROLA](#), [MANGILI](#), [BULGARELLI](#), [SERRA](#), [LEZZI](#), [PUGLIA](#), [BLUNDO](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 5-octies», comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Sono altresì esclusi dalla volontaria collaborazione coloro che abbiano già beneficiato della procedura di collaborazione volontaria nei 3 anni precedenti ovvero parti correlate così come definite dal regolamento recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate, adottato dalla CONSOB con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 e successivamente modificato con delibera n. 17389 del 23 giugno».

7.6

[AIROLA](#), [BOTTICI](#), [LEZZI](#), [MANGILI](#), [BULGARELLI](#), [SERRA](#), [PUGLIA](#), [BLUNDO](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 5-octies», comma 1, dopo il primo Periodo aggiungere il seguente: «Sono altresì esclusi dalla volontaria collaborazione coloro che abbiano già beneficiato della procedura di collaborazione volontaria nei 3 anni precedenti».

7.7

[QUAGLIARIELLO](#)

Precluso

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

7.8

[URAS](#), [DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CAMPANELLA](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [MINEO](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 5-octies», comma 1, lettera e), al terzo periodo, sopprimere le seguenti parole: «nonché le riduzioni delle misure sanzionatorie previste dall'articolo 5, comma 1-bis, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, nel testo vigente alla data del 30 dicembre 2014, e dall'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo n. 472 del 1997».

7.9

[DE PETRIS](#), [URAS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CAMPANELLA](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [MINEO](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 5-octies», comma 1, alla lettera g), sopprimere i numeri 2) e 3).

7.10

[DE PETRIS](#), [URAS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CAMPANELLA](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [MINEO](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 5-octies», comma 1, la lettera h), è soppressa.

7.11

[URAS](#), [DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CAMPANELLA](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [MINEO](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 5-octies», comma 1, lettera i), le parole: «con la medesima sanzione prevista per il reato di cui all'articolo 5-septies del medesimo decreto-legge», sono sostituite con le seguenti: «con la pena da 3 a 9 anni di reclusione».

7.12

[URAS](#), [DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CAMPANELLA](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [MINEO](#)

Precluso

All'articolo sostituire le parole: «30 settembre 2016», ovunque ricorrano, con le seguenti: «31 agosto 2016».

7.13

[DE PETRIS](#), [URAS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CAMPANELLA](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [MINEO](#)

Precluso

Al comma 1 capoverso «Art. 5-octies», comma 3, sostituire l'ultimo periodo con il seguente:

«La collaborazione volontaria di cui al presente articolo non può comunque avere ad oggetto contanti o valori al portatore».

7.14

[QUAGLIARIELLO](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 5-octies» dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«4. Nel caso della collaborazione volontaria avente ad oggetto contanti o valori al portatore, di cui al comma precedente, su scelta del contribuente, il quanto dovuto a titolo di imposte, ritenute, contributi, interessi e sanzioni può essere assoggettato, in alternativa, ad un'unica imposta sostitutiva pari al 30 per cento del valore del contante».

7.15

[AIROLA](#), [BOTTICI](#), [LEZZI](#), [MANGILI](#), [BULGARELLI](#), [SERRA](#), [PUGLIA](#), [BLUNDO](#)

Precluso

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 5-*quater*, comma 1, lettera a), del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Ai fini dell'accertamento, i termini di cui all'articolo 43, primo e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e all'articolo 57, primo e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono raddoppiati. Sono altresì raddoppiati i termini per la contestazione della violazione degli obblighi di dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1».

7.0.1

[BELLOT](#), [BISINELLA](#), [MUNERATO](#)

Precluso

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 7-*bis*.

1. Alla Tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 30 è aggiunto il seguente: "30-*bis*. apparecchi o altri oggetti sanitari da donare alle aziende sanitarie, agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico o a fondazioni operanti nel settore sociosanitario".

2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2016 e a 7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2017 e 2018, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scorso parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

7.0.2

[URAS](#), [DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CAMPANELLA](#), [CERVellini](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [MINEO](#)

Precluso

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 7-*bis*.

(Obbligo di registrazione analitica della movimentazione delle cassette di sicurezza)

1. Con decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, viene introdotto l'obbligo di registrazione analitica della movimentazione delle cassette di sicurezza, che dovrà avvenire sotto la supervisione del personale bancario».

7-ter.1

[BONERISCO](#)

Precluso

Sopprimere l'articolo.

7-quater.1

[D'AMBROSIO LETTIERI](#), [BONFRISCO](#)

Precluso

Sopprimere il comma 1.

7-quater.2

[TOSATO](#), [COMAROLI](#)

Precluso

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. L'articolo 22 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 è abrogato».

Consequentemente, sopprimere il comma 1-bis dell'articolo 15.

7-quater.3

[TOSATO](#), [COMAROLI](#)

Precluso

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. il comma 4-bis dell'articolo 14 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è sostituito con il seguente:

"4-bis. Nella determinazione dei redditi di cui all'articolo 6, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non sono ammessi in deduzione i costi, le spese dei beni o delle prestazioni di servizio e le imposte direttamente connessi al il compimento di atti o attività qualificabili come delitto non colposo per il quale il giudice abbia emesso sentenza di condanna penale, ancorché soggetta ad impugnazione. Qualora intervenga, sia essa indifferentemente a favore del soggetto emittente il documento o il soggetto che lo ha utilizzato, una sentenza definitiva di assoluzione ai sensi dell'articolo 530 del codice di procedura penale ovvero una sentenza definitiva di non luogo a procedere ai sensi dell'articolo 425 dello stesso codice, ovvero non più soggetta alla impugnazione ai sensi dell'articolo 428 dello stesso codice, ovvero una sentenza definitiva di non doversi procedere ai sensi dell'articolo 529 del codice di procedura penale, i costi e l'imposta sul valore aggiunto dei beni o delle prestazioni di servizio oggetto dell'azione penale sono totalmente ammessi in deduzione e compensazione, ovvero compete il rimborso delle maggiori imposte versate in relazione alla non ammissibilità in deduzione prevista dal periodo precedente e dei relativi interessi"».

Consequentemente, sopprimere il comma 1-bis dell'articolo 15.

7-quater.4

[MANDELLI](#), [MALAN](#)

Precluso

Dopo il comma 5, inserire i seguenti:

«5-bis. All'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 "(Testo Unico delle imposte sui redditi)", dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:

"6.1. I contributi versati volontariamente da parte dei lavoratori autonomi per l'assistenza sanitaria gestita ed erogata da enti bilaterali costituiti nell'ambito dei contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, dei settori in cui essi operano, o ad altre forme mutualistiche attraverso polizze collettive, sono deducibili nel limite di 150 euro annui".

5-ter. Ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al precedente comma, stimati in 30 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017/2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione Fondi da ripartire dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze».

7-quater.5

[BONERISCO](#)

Precluso

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. All'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 ("Testo Unico delle imposte sui redditi"), dopo il comma 6, è aggiunto il seguente comma:

"6-bis. I contributi versati volontariamente da parte dei lavoratori autonomi per l'assistenza sanitaria gestita ed erogata da enti bilaterali costituiti nell'ambito dei contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, dei settori in cui essi operano, o ad altre forme mutualistiche attraverso polizze collettive, sono deducibili nel limite di 150 euro annui"».

Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione della precedente disposizione, stimati in 30 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione Fondi da ripartire dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.

7-quater.6

[BERGER](#), [LANIECE](#), [PANIZZA](#)

Precluso

Al comma 6, quinto periodo, dopo le parole: «nel quindicesimo giorno successivo a quello» sostituire le parole «della pubblicazione dell'avviso nel sito internet della società Info Camere Scpa» con le seguenti: «dell'avvenuta notificazione dell'atto a mezzo di lettera raccomandata».

7-quater.7

[CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [TOSATO](#)

Precluso

Dopo il comma 22, è aggiunto il seguente:

«22-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla tabella A, parte II-bis, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-ter. tartufi freschi, refrigerati o presentati immersi in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, ma non specialmente preparati per il consumo immediato";

b) alla Tabella A, parte III, sopprimere il numero 20-bis)».

Conseguentemente, alle minori entrate derivanti dal presente articolo, valutate in 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

7-quater.8

[BOTTICI](#), [AIROLA](#), [MANGILI](#), [LEZZI](#), [BULGARELLI](#), [BLUNDO](#)

Precluso

Al comma 27, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) All'articolo 52, comma 1, lettera b), il primo periodo è sostituito dai seguenti: "ai fini della determinazione delle indennità di cui alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 50, non concorrono, altresì, a formare il reddito le somme erogate ai titolari di cariche elettive pubbliche, nonché a coloro che esercitano le funzioni di cui agli articoli 114 e 135 della Costituzione, a titolo di rimborso analitico di spese effettivamente sostenute, dettagliatamente documentate e rendicontate. Le modalità di rendicontazione, i limiti e i criteri per l'erogazione di tali somme devono essere disposti dagli organi competenti a determinare i trattamenti dei soggetti stessi. Le rendicontazioni di cui al periodo precedente devono essere pubblicate, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, sul sito internet ufficiale del soggetto che ha erogato i rimborsi spese entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di erogazione delle somme. Le somme erogate eccedenti le spese effettivamente

sostenute, documentate e rendi contate concorrono a formare il reddito salvo restituzione all'organo che le ha erogate, secondo le modalità dallo stesso disciplinate"».

7-quater.9

[PEPE](#)

Precluso

Sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) alle stesse condizioni sono altresì posti come ricavi o compensi a base delle stesse rettifiche ed accertamenti, se il contribuente non ne indica il soggetto beneficiario e sempre che non risultino dalle scritture contabili i prelevamenti e gli importi riscossi o, alternativamente, o i versamenti e gli importi incassati nell'ambito dei predetti rapporti od operazioni. Nell'ambito del contraddittorio obbligatorio che deriva dagli inviti di cui al presente numero 2) le richieste fatte e le risposte ricevute devono risultare da verbale sottoscritto anche dal contribuente o dal suo rappresentante; in mancanza deve essere indicato il motivo della mancata sottoscrizione».

7-quater.10

[COMAROLI, TOSATO](#)

Precluso

Dopo il comma 32, inserire i seguenti:

«32-bis. Il comma 1 dell'articolo 34 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito con il seguente:

"1. A decorrere dal 1° gennaio 2016 il, limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale, è fissato in euro 800.000,00 per ciascun anno solare. Tenendo conto delle esigenze di bilancio, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, il limite di cui al periodo precedente può essere elevato fino a 1.000.000 euro".

32-ter. Al terzo periodo, comma 1, articolo 17 del Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, le parole: «5.000 euro annui» sono sostituite con le seguenti: «10.000 euro annui.

10-quater. Al comma 49-bis, articolo 37 del Decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 agosto 2006, n. 248, le parole: «5.000 euro annui» sono sostituite dalle seguenti: «10.000 euro annui».

Conseguentemente, all'articolo 15, comma 1, sostituire le parole da: «4.260 milioni» fino a: «2.970 milioni» con le seguenti: «2.260 milioni di euro per l'anno 2017, di 2.185,5 milioni di euro per l'anno 2018, di 1.270 milioni di euro per l'anno 2019 e di 970 milioni».

7-quater.11

[COMAROLI, TOSATO](#)

Precluso

Dopo il comma 32, inserire i seguenti:

«32-bis. il comma 1 dell'articolo 34 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito con il seguente:

"1. A decorrere dal gennaio 2016 il limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale, è fissato in euro 516.000,00 per ciascun anno solare. Tenendo conto delle esigenze di bilancio, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, il limite di cui al periodo precedente può essere elevato fino a 800.000,00 euro.

32-ter. Al terzo periodo, comma 1, articolo 17 del Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, le parole: "5.000 euro annui" sono sostituite con le seguenti: "10.000 euro annui".

32-quater. Al comma 49-bis, articolo 37 del Decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 agosto 2006, n. 248, le parole: "5.000 euro annui" sono sostituite dalle seguenti: "10.000 euro annui".

Conseguentemente, all'articolo 15, comma 1, sostituire le parole da: «4.260 milioni» fino a: «2.970 milioni» con le seguenti: «2.260 milioni di euro per l'anno 2017, di 2.185,5 milioni di euro per

l'anno 2018, di 1.270 milioni di euro per l'anno 2019 e di 970 milioni».

7-quater.12

[QUAGLIARIELLO](#)

Precluso

Dopo il comma 39, aggiungere il seguente:

«39-bis. All'articolo 9, comma 8 del decreto legislativo 14 Marzo 2011, n. 23 dopo il primo capoverso aggiungere il seguente «L'esenzione per i consorzi tra enti locali si applica a quelli per lo sviluppo di aree industriali costituiti con legge speciale».

7-quater.13

[BUCCARELLA](#), [BOTTICI](#), [AIROLA](#), [MANGILI](#), [LEZZI](#), [BULGARELLI](#), [BLUNDO](#)

Precluso

Dopo il comma 42, inserire il seguente:

«42-bis. All'articolo 4, comma 1, lettera *h*), del decreto legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 30 giugno 2016, n. 119, sono aggiunte in fine le seguenti parole: «rispetto al valore del bene, determinato a norma dell'articolo 568».

G7-quater.100

[BONERISCO](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di esame dell'AS 2595 di Conversione in legge, con modificazioni, del decretollegge 22 ottobre 2016, n. 193, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili;

considerato che:

all'articolo 7-*quater*, si dettano disposizioni in materia di semplificazione fiscale;

Alcuni sistemi della bilateralità, disciplinati dalla contrattazione collettiva, garantiscono diverse forme di tutela, tra cui l'assistenza sanitaria integrativa anche ai datori di lavoro. La prospettiva verso cui le parti sociali si stanno muovendo è quella di un *welfare* contrattuale inclusivo, nell'ambito del quale siano destinatari dei servizi offerti dal sistema della bilateralità tutti coloro che operano all'interno della struttura produttiva, dipendenti e datori di lavoro.

Appare necessario agevolare l'estensione ai lavoratori autonomi non datori di lavoro, che non possono beneficiare di forme assistenziali perché eccessivamente costose o comunque poco fruibili, della possibilità di aderire alla bilateralità e di godere delle relative tutele. La misura in particolare sarebbe rivolta ai titolari di partita iva che non hanno lavoratori dipendenti e che, mediante una contribuzione volontaria di importo contenuto, potrebbero accedere a quelle vantaggiose forme di copertura che un sistema mutualistico come quello bilaterale assicura.

Tale prospettiva inclusiva non è supportata dall'attuale legislazione in materia fiscale che non consente di dedurre i contributi che il lavoratore autonomo versa volontariamente per coperture di assistenza sanitaria integrativa. Si ravvisa pertanto l'opportunità di introdurre una soglia di deducibilità, anche modesta, che consenta ai professionisti di beneficiare delle prestazioni della bilateralità senza subire penalizzazioni rispetto a coloro che, in quanto datori di lavoro, possono goderne. Tale soglia, ragionevolmente, appare sostenibile in 150 euro per anno,

Impegna il Governo:

A prevedere le opportune modifiche al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, affinché i contributi versati volontariamente da parte dei lavoratori autonomi per l'assistenza sanitaria gestita ed erogata da enti bilaterali costituiti nell'ambito dei contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, dei settori in cui essi operano, o ad altre forme mutualistiche attraverso polizze collettive, siano deducibili nel limite di 150 euro annui.

G7-quater.101

[PUGLIA](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili;

premessi che:

il provvedimento in esame reca numerose disposizioni in materia fiscale con particolare riferimento alla riscossione, alla fatturazione elettronica, ed in particolare, l'articolo 7-*quater*, reca disposizioni eterogenee di semplificazione fiscale;

considerato che:

il decreto-legge n. 193 del 2016 rappresenta una profonda delusione in tema di semplificazione fiscale, in quanto non solo è stato concepito con un criterio che va in direzione opposta all'auspicata semplificazione, ma contribuisce a complicare ulteriormente il funzionamento del sistema fiscale del Paese arricchendolo di ulteriori tasselli burocratici oltre ad offendere il lavoro svolto dalle professioni contabili ed economiche;

il decreto-legge in esame prevede infatti l'introduzione di otto nuove comunicazioni: quattro per comunicazioni trimestrali della liquidazione IVA in luogo dell'attuale a carattere annuale ed ulteriori quattro per comunicazioni per lo spesometro trimestrali in luogo dell'attuale a carattere annuale;

nella recente audizione dei vertici dell'Ordine Nazionale Commercialisti svolta presso la commissione bilancio alla Camera, tali nuovi ed onerosi adempimenti (che ricadranno sulle piccole e medie imprese) sono stati giustificati sostenendo che sia i contribuenti che i professionisti da loro incaricati, hanno già nei loro *software* i dati per poter effettuare tali adempimenti, e tutto sommato basta un *clic*. Tali dichiarazioni mostrano uno scollamento dalla realtà oltre che la totale assenza di rispetto per le professioni contabili ed economiche, le quali rendono i dati disponibili ed intellegibili per l'amministrazione finanziaria;

Impegna il governo:

ad adottare, a fronte delle menzionate disposizioni che dovrebbero condurre a controlli fiscali più agevoli da parte dell'amministrazione finanziaria, adeguati provvedimenti legislativi volti a far diminuire i termini di accertamento per il contribuente, in modo da bilanciare i sempre più gravosi obblighi posti a carico delle imprese.

7-*quater*.0.1

[AIROLA](#), [BOTTICI](#), [MANGILI](#), [LEZZI](#), [BULGARELLI](#), [BLUNDO](#)

Precluso

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 7-*quater*.1

1. Al cadice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 648-*bis* è sostituito dal seguente:

"Art. 648-*bis*. - (*Riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita*). -

Chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero ostacola l'identificazione della loro provenienza delittuosa, ovvero, fuori dei casi previsti dall'articolo 648, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 10.032 a euro 100.493. La pena è aumentata da un terzo alla metà quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale, nell'esercizio di attività bancaria, di cambiavalute ovvero di altra attività soggetta ad autorizzazione, licenza, iscrizione in appositi albi o registri o ad altro titolo abilitante, nell'esercizio dell'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, nonché ogni altro ufficio con potere di rappresentanza dell'imprenditore.

La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità. Si applica l'ultima comma dell'articolo 648.";

b) l'articolo 648-*ter* è sostituito dal seguente:

"Art. 648-*ter*. - (*Misure patrimoniali e responsabilità amministrativa*). - In relazione al reato di

cui all'articolo 648-*bis*, il pubblico ministero può compiere, nel termine e ai fini di cui all'articolo 430 del codice di procedura penale, ogni attività di indagine che si renda necessaria circa i beni, il denaro e le altre utilità da sottoporre a confisca a norma dell'articolo 466-*bis*.

Si applicano le disposizioni dell'articolo 12-*sexies* del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356.

Nei casi di condanna a di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per il reato di impiego e riciclaggio di denaro, beni ed utilità provenienti da delitto si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 500 a 2.000 quote.

Alla condanna per il delitto di cui all'articolo 648-*bis* consegue:

1) l'interdizione da una professione o da un'arte e dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese, ai sensi dell'articolo 32-*bis* per una durata non inferiore ad anni dieci;

2) l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione ai sensi dell'articolo 32-*ter* per una durata non inferiore ad anni dieci;

3) l'estinzione del rapporto di lavoro e di impiego nei confronti del dipendente di amministrazioni o enti pubblici ovvero di enti a prevalente partecipazione pubblica".

c) all'articolo 648-*quater*, al primo comma le parole: "dagli articoli 648-*bis* e 648-*ter*" sono sostituite dalle seguenti: "dall'articolo 648-*bis*" e al terzo comma le parole: "di cui agli articoli 648-*bis* e 648-*ter*" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 648-*bis*";

d) all'articolo 379, primo comma, le parole: "articoli 648, 648-*bis* e 648-*ter* sono sostituite dalle seguenti: "articoli 648 e 648-*bis*";

e) all'articolo 466-*bis*, dopo le parole: "per uno dei delitti di cui agli articoli 453, 454, 455, 460 e 461" aggiungere le seguenti: "e 648 *bis*";

3. All'articolo 71, comma 1, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la parola: ", 648-*ter*" è soppressa».

7-*quater*.0.2

[AIROLA](#), [BOTTICI](#), [MANGILI](#), [LEZZI](#), [BULGARELLI](#), [BLUNDO](#)

Precluso

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art.7-*quater*.

(potenziamento delle misure di contrasto ai fenomeni di riciclaggio ed autoriciclaggio)

1. Con decreto del Ministro della giustizia, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge di conversione, è assicurato il potenziamento delle misure di contrasto ai fenomeni di riciclaggio, finalizzate ai seguenti obiettivi:

a) rafforzamento dei controlli sulle segnalazioni per autoriciclaggio ed estensione dell'obbligo di conservazione e trasmissione all'Agenzia delle entrate a tutte le categorie di intermediari finanziari per i quali è prevista l'istituzione dell'Archivio unico informatico (AUI);

b) estensione del suddetto obbligo a tutte le operazioni poste in essere da soggetti che, pur non essendovi sottoposti, hanno quale beneficiario effettivo un soggetto sottoposto a monitoraggio fiscale;

c) integrazione dei dati relativi alle dichiarazioni di trasporto al seguito, detenuti dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, nel sistema informativo dell'Anagrafe tributaria;

d) facoltà per l'Agenzia delle entrate e la Guardia di finanza di accedere alle informazioni registrate massivamente dagli intermediari nell'Archivio Unico Informatico;

e) facoltà per l'Agenzia delle entrate, per la Guardia di finanza e per le altre autorità interessate di integrare e di sfruttare strategicamente le diverse basi informative già a disposizione di ciascuna di esse;

f) possibilità per l'Agenzia delle entrate, opportunamente raccordandosi con le altre autorità competenti, inclusa l'Unità di informazione finanziaria della Banca d'Italia (UIF), di utilizzare le informazioni raccolte per fini fiscali trasmettendo gli esiti dell'attività svolta alle autorità investigative per eventuali seguiti di competenza;

g) potenziamento del novero delle fonti informative a disposizione della UIF, anche mediante

l'accesso, a determinate condizioni volte a salvaguardare la distinzione tra analisi finanziaria e strategica e analisi investigativa delle operazioni sospette, al Sistema di indagini - SDI, al casellario giudiziale, all'Anagrafe tributa e alle nuove funzionalità dell'Archivio dei conti e depositi, ai registri immobiliari presso l'Agenzia delle entrate;

h) rafforzamento dello scambio di informazioni e della collaborazione tra la UIF e la Guardia di finanza e la DIA, anche attraverso il consolidamento di protocolli sperimentali già esistenti o l'instaurazione di nuovi protocolli volti a consentire l'integrazione, per quanto possibile, dei rispettivi patrimoni informativi ed esperienziali nell'approfondimento delle segnalazioni;

i) rafforzamento del coordinamento con l'autorità giudiziaria, anche allo scopo di realizzare, nei limiti imposti dalla legislazione, approfondimenti finanziari o investigativi su settori o fenomeni oggetto di segnalazione e di comune interesse istituzionale, con particolare riferimento all'esportazione illecita di capitali e all'uso illecito di carte di pagamento;

l) rafforzamento del controllo sul rispetto della normativa antiriciclaggio da parte dei professionisti e degli operatori non finanziari».

7-quater.0.3

[AIROLA](#), [BOTTICI](#), [BULGARELLI](#), [LEZZI](#), [MANGILI](#), [BLUNDO](#)

Precluso

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 7-quater.

(Disposizioni in materia di trasparenza e pubblicità degli statuti e dei bilanci delle fondazioni e delle associazioni)

Al fine di garantire la trasparenza dei partiti politici e delle fondazioni e associazioni che contribuiscono alloro finanziamento, all'articolo 5 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, il comma 4 è sostituito dal seguente: "4. Alle fondazioni e alle associazioni in qualunque forma costituite, nonché a qualsiasi altro soggetto sia pubblico che privato, compresi i soggetti disciplinati dal decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, che erogano a qualsiasi titolo somme, servizi o altro beneficio, destinati direttamente o indirettamente al finanziamento in favore di partiti, movimenti politici o loro articolazioni interne o di parlamentari o consiglieri regionali o comunali, nonché di altri soggetti politici o di qualsiasi altro soggetto collegabile agli stessi, si applicano le prescrizioni di cui al comma 1 del presente articolo con riferimento alla trasparenza e alla pubblicità degli statuti e dei bilanci"».

7-septies.1

[BOTTICI](#), [AIROLA](#), [LEZZI](#), [MANGILI](#), [SERRA](#), [BULGARELLI](#), [BLUNDO](#)

Precluso

Sostituire l'**articolo**, con il seguente:

«Art. 7-septies. - *(Finanziamenti microcredito)*. - 1. All'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, dopo il numero 2) è aggiunto il seguente:

"a-bis) Nell'ambito delle risorse disponibili sul Fondo è costituita una riserva fino a 100 milioni di euro per il sostegno dell'attività del microcredito ai sensi dell'articolo 111 del Testo unico bancario al fine di concedere finanziamenti fino cinquantamila euro in deroga alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 111 suddetto"».

7-septies.0.1

[BELLOT](#), [BISINELLA](#), [MUNERATO](#)

Precluso

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 7-octies.

Alla Tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 30 è aggiunto il seguente:

"30-bis) apparecchi o altri oggetti sanitari da donare alle aziende sanitarie, agli istituti di ricovero

e cura a carattere scientifico o a fondazioni operanti nel settore socio-sanitario"».

Conseguentemente all'articolo 15 apportare le seguenti modificazioni:

al comma 1, sostituire le parole: «è incrementato di 4.260 milioni di euro per l'anno 2017, di 4.185,5 milioni di euro per l'anno 2018, di 3.270 milioni di euro per l'anno 2019 e di 2.970 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020» con le seguenti: «è incrementato di 4.250 milioni di euro per l'anno 2017, di 4.175,5 milioni di euro per l'anno 2018, di 3.260 milioni di euro per l'anno 2019 e di 2.960 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020»;

al comma 2, alinea, dopo la parola: «14 aggiungere le seguenti: "dall'articolo 7-bis e sostituire le parole: a 1.992,39 per l'anno 2016 e 4.260 milioni di euro per l'anno 2017, di 4.830 milioni di euro per l'anno 2018, di 3.270 milioni di euro per l'anno 2019 e di 2.970 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020"» con le seguenti: «a 1.990,39 per l'anno 2016 e 4.250 milioni di euro per l'anno 2017, di 4.820 milioni di euro per l'anno 2018, di 3.260 milioni di euro per l'anno 2019 e di 2.960 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 202»;

al comma 2, lettera c), sostituire le parole: «quanto a 2,3 milioni di euro per l'anno 2016, a 4.260 milioni di euro per l'anno 2017, a 4.830 milioni di euro per l'anno 2018 e a 2.970 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019» con le seguenti: «quante a 0,3 milioni di euro per l'anno 2016, a 4.250 milioni di euro per l'anno 2017, a 4.820 milioni di euro per l'anno 2018 e a 2.960 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019».

7-septies.0.2

[BELLOT](#), [BISINELLA](#), [MUNERATO](#)

Precluso

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 7-octies.

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 2, comma 40, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, si interpreta nel senso che le banchine e le aree scoperte dei porti, delle stazioni e degli aeroporti, ivi compresi i piazzali, adibiti ai servizi di trasporto marittimo, terrestre ed aereo, le infrastrutture stradali e ferroviarie, nonché i depositi, inclusi quelli doganali, costituiscono immobili a destinazione particolare, da censire in catasto nella categoria E/1, in quanto compendi strettamente funzionali alle attività di trasporto di persone e merci, anche se affidati in concessione.

2. Resta fermo che gli immobili o loro porzioni che insistono sulle aree dei porti, delle stazioni e degli aeroporti, destinati ad usi diversi da quelli di cui al comma 1, qualora presentino autonomia funzionale e reddituale, sono censiti in catasto come unità immobiliari autonome, nelle appropriate categorie diverse da quelle del gruppo E.

8.1

[DE PETRIS](#), [URAS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CAMPANELLA](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [MINEO](#)

Precluso

Al comma 1 sopprimere la parola: «anche».

Conseguentemente, dopo le parole: «di cui all'articolo 2 commi 64, 65 3, 66, della legge 28 giugno 2012, n 92, e successive modificazioni.» aggiungere il seguente periodo: «Le eventuali economie derivanti dall'incremento di cui al presente comma sono destinati all'incremento del Fondo occupazione per il finanziamento di politiche attive del lavoro di cui all'articolo 29, comma 3 del decreto legislativo n. 150 del 2015».

8.2

[URAS](#), [DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CAMPANELLA](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [MINEO](#)

Precluso

Al comma 1 sopprimere la parola: «anche».

8.3

[BELLOT](#), [BISINELLA](#), [MUNERATO](#)

Precluso

Dopo il comma 1-ter aggiungere il seguente:

«1-*quater*. Il comma 5 dell'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che per le attività lavorative effettuate al di fuori del territorio comunale ove è ubicata la sede di lavoro, o la sede di assunzione, s'intendono comunque applicabili le disposizioni ivi dettate qualora nel contratto individuale di lavoro non sia espressamente stabilito che l'espletamento delle stesse debba avvenire in luoghi sempre variabili e diversi».

9.1

[SANTANGELO](#), [MARTON](#), [BERTOROTTA](#), [COTTI](#), [AIROLA](#), [BOTTICI](#), [MANGILI](#),
[BULGARELLI](#), [SERRA](#), [LEZZI](#), [PUGLIA](#), [BLUNDO](#)

Precluso

Sopprimere l'articolo.

9.2

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CAMPANELLA](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#),
[PETRAGLIA](#)

Precluso

Sopprimere l'articolo.

G9.100

[COMAROLI](#), [TOSATO](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di esame dell'AS 2595, recante Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, recante disposizioni urgenti in materia fiscale per il finanziamento delle esigenze indifferibili,

premessi che:

l'articolo 9 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili, oggetto del Disegno di legge di conversione all'esame dell'Assemblea, autorizza fino al prossimo 31 dicembre lo svolgimento dell'operazione Ippocrate e la partecipazione alla Missione delle Nazioni Unite in Libia denominata UNSMIL;

l'operazione Ippocrate consiste nell'invio di un ospedale da campo nella città libica di Misurata con annessa scorta militare, per un totale complessivo di trecento effettivi;

la partecipazione all'UNSMIL si so stanziata invece nel conferimento di due militari, incaricati di collaborare con il generale Paolo Serra, consigliere del Rappresentante Speciale delle Nazioni Unite in Libia, Martin Kobler;

non rientra attualmente tra gli obiettivi di Ippocrate quello di contribuire al contrasto dei flussi migratori illegali che convogliano decine di migliaia di migranti irregolari verso le coste del nostro Paese;

neanche l'UNSMIL risulta attiva nel contrasto ai flussi migratori illegali, mentre l'EUNA VFOR MED si concentra soprattutto sulla salvaguardia della vita umana in mare, pur agendo anche contro gli scafisti ed essendo in procinto di occuparsi dell'addestramento della futura Guardia Costiera libica,

impegna il Governo:

ad agire in tutte le sedi internazionali competenti affinché la missione UNSMIL assuma compiti anche nell'ambito del contrasto ai flussi migratori illegali diretti verso l'Europa;

ad attribuire ai militari operanti nel contesto dell'operazione Ippocrate ed anche a quelli che si trovano in Libia nel contesto di interventi deliberati dalla Presidenza del Consiglio e diretti dall'AISE compiti attinenti alla prevenzione e repressione dei flussi migratori irregolari diretti verso le coste del nostro paese;

ad accelerare i programmi di addestramento a profitto della Guardia Costiera libica condotti dall'EUNAVFOR MED, in modo tale da acquisire al più presto una prima linea locale di difesa dagli scafisti e pervenire alla cessazione delle partenze dei barconi carichi di migranti irregolari che intendono raggiungere il nostro Paese;

ad impartire l'ordine alle navi militari del nostro Paese, in servizio al limite delle acque territoriali libiche nel dispositivo Mare Sicuro, di avviare, ove le circostanze lo consentano, una campagna di respingimenti dei migranti irregolari verso le coste di partenza.

10.1

[BOTTICI](#), [SCIBONA](#), [AIROLA](#), [CIOFFI](#), [LEZZI](#), [MANGILI](#), [BULGARELLI](#), [CASTALDI](#), [SERRA](#), [BLUNDO](#)

Precluso

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «della rete ferroviaria», aggiungere le seguenti: «e delle reti regionali interconnesse».

10.2

[AIROLA](#), [SCIBONA](#), [BOTTICI](#), [CIOFFI](#), [LEZZI](#), [MANGILI](#), [BULGARELLI](#), [SERRA](#), [CASTALDI](#), [BLUNDO](#)

Precluso

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «della rete ferroviaria», aggiungere le seguenti: «e della rete ferroviaria convenzionale».

10.3

[BOTTICI](#), [SCIBONA](#), [AIROLA](#), [CIOFFI](#), [LEZZI](#), [MANGILI](#), [BULGARELLI](#), [SERRA](#), [CASTALDI](#), [BLUNDO](#)

Precluso

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «della rete ferroviaria», aggiungere le seguenti: «e delle linee complementari».

10.4

[AIROLA](#), [SCIBONA](#), [BOTTICI](#), [CIOFFI](#), [LEZZI](#), [MANGILI](#), [BULGARELLI](#), [SERRA](#), [BLUNDO](#)

Precluso

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «anno 2018», aggiungere le seguenti: «questi ultimi previa presentazione alle competenti commissioni parlamentari, entro il 31 dicembre 2016, dell'aggiornamento 2016».

G10.100

[SANTANGELO](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili;

premessi che:

l'articolo 10 del provvedimento al comma 1 reca l'autorizzazione alla spesa di 320 milioni di euro per l'anno 2016 e 400 milioni per l'anno 2018 destinati alle infrastrutture ferroviarie, da destinare alla sicurezza e all'efficientamento della rete ferroviaria;

considerato che:

in Sicilia, la tratta ferroviaria che collega Trapani a Palermo, via Milo, e in particolare il tratto che collega Trapani ad Alcamo a seguito di un cedimento strutturale, è rimasta chiusa al traffico già dal 25 febbraio 2013;

si è appreso che a partire dall'agosto 2013, Rete ferroviaria italiana, per conto delle Ferrovie dello Stato, avrebbe intenzione di sopprimere definitivamente la tratta ferroviaria che porta da Alcamo a Trapani;

la durata del tragitto tra Trapani e Palermo, due città che distano in linea d'aria 70 chilometri, è

di circa due ore e mezzo, mentre, con la chiusura del tratto tra Alcamo e Trapani, attraverso l'unica possibile alternativa ferroviaria ci si impiegherebbero almeno 5 ore;

la chiusura avrebbe forti ripercussioni sulla mobilità di un migliaio di persone tra lavoratori e passeggeri, che l'utilizzano per recarsi al lavoro;

la tratta è strategica, in quanto al momento è l'unica che collega l'aeroporto di Birgi e mette in collegamento quest'ultimo con l'aeroporto di Palermo «Falcone e Borsellino»;

l'interruzione del servizio impedirebbe sostanzialmente di utilizzare il trasporto ferroviario, sia a turisti che atterrino nell'aeroporto di Trapani Birgi e vogliono spostarsi verso Palermo o la Sicilia orientale, sia viceversa che atterrino nell'aeroporto di Palermo Punta Raisi e vogliono spostarsi verso Trapani o le località della costa occidentale, e penalizzerebbe la mobilità dei pendolari che si spostano per lavoro,

impegna il Governo:

a destinare, con il primo provvedimento utile, le risorse necessarie al ripristino della tratta ferroviaria che collega Trapani ad Alcamo;

a promuovere ogni opportuna iniziativa volta a ripristinare e potenziare la tratta ferroviaria da Palermo a Trapani, e in particolare il tratto che collega Trapani ad Alcamo, con l'obiettivo di potenziare effettivamente l'offerta di trasporto ferroviario in Sicilia occidentale, e migliorare i collegamenti dei due aeroporti di Trapani e Palermo.

10-bis.0.1

[BELLOT](#), [MUNERATO](#), [BISINELLA](#)

Precluso

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 10-ter.

(Disposizioni concernenti la realizzazione di opere connesse allo svolgimento di competizioni sciistiche negli anni 2020 e 2021 a Cortina d'Ampezzo)

1. Per consentire la realizzazione del progetto sportivo delle finali di coppa del mondo di sci a marzo 2020 e i campionati mondiali di sci alpino che si terranno a Cortina d'Ampezzo nel febbraio 2021, il presidente della società ANAS Spa è delegato, in qualità di commissario, alla realizzazione delle opere, di competenza della medesima società, connesse all'adeguamento della viabilità statale nella provincia di Belluno.

2. Per l'attuazione degli interventi di cui al comma 16, il commissario delegato del Governo di cui al medesimo comma 1 può avvalersi, in qualità di soggetto attuatore, delle strutture della società ANAS Spa, delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e degli altri enti territoriali, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

3. Il commissario delegato del Governo di cui al comma 1, nel limite delle risorse finanziarie previste dal comma 23 e delle risorse autorizzate per il programma di cui all'articolo 18, comma 10, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e successivi rifinanziamenti, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, provvede all'approvazione di un piano degli interventi di adeguamento della rete viaria, da trasmettere al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, che deve contenere la descrizione di ciascun intervento con la relativa previsione di durata, non superiore comunque al termine di consegna definitiva del 31 dicembre 2019, nonché l'indicazione delle singole stime di costo, ferma restando la possibilità di successiva rimodulazione e integrazione, nei limiti delle risorse che residuano nella disponibilità del commissario delegato del Governo. Al fine di ridurre i costi e i tempi di realizzazione degli interventi, il commissario può rielaborare i progetti anche già approvati ma non ancora appaltati il piano, che viene aggiornato qualora ne ricorrano i presupposti, è pubblicato in una sezione dedicata del sito *internet* istituzionale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e nel sito *internet* istituzionale della società ANAS Spa.

4. Per la semplificazione delle procedure amministrative di approvazione dei progetti degli

interventi compresi nel piano di cui al comma 3, il commissario delegato del Governo, di cui al comma 1, entro trenta giorni dalla prima approvazione del piano e, successivamente, entro dieci giorni dall'introduzione di eventuali modifiche e integrazioni del piano medesimo, convoca, ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, una conferenza di servizi, cui partecipano tutti i rappresentanti delle amministrazioni dello Stato e degli altri enti tenuti ad adottare atti di intesa o di concerto, nonché a rilasciare pareri, autorizzazioni, concessioni, approvazioni e nulla osta previsti dalle leggi statali e regionali. I termini sono ridotti alla metà e il commissario delegato è il soggetto abilitato ai sensi dell'articolo 14-ter, comma 4, della citata legge n. 241 del 1990.

5. Nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, della normativa dell'Unione europea e degli obblighi internazionali assunti dall'Italia e nei limiti delle risorse stanziare, il commissario delegato del Governo, di cui al comma 1, esercita i poteri sostitutivi per risolvere situazioni o eventi ostativi alla realizzazione degli interventi iscritti nel piano di cui al comma 3.

6. Ove necessario, il commissario delegato del Governo, di cui al comma 1, può provvedere in deroga alla legislazione vigente, a mezzo di ordinanza, nel rispetto dei principi dell'ordinamento e nei limiti indicati con delibera del Consiglio dei ministri, sentito il presidente della regione Veneto. Tali ordinanze, come i provvedimenti commissariali, sono immediatamente efficaci e sono pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale*.

7. Il commissario delegato del Governo, di cui al comma 1, per l'attuazione degli interventi previsti nel piano di cui al comma 3 e fino all'oro completamento può provvedere in via di anticipazione sulle risorse autorizzate per il programma di cui all'articolo 18, comma 10, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e successivi rifinanziamenti, dandone comunicazione al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

8. Per le finalità di cui al comma 1, oltre alle risorse già disponibili nel piano di programma della società ANAS Spa, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2021.

9. Per le medesime finalità di cui al comma 1, l'amministratore delegato della società RFI - Rete ferroviaria italiana Spa è delegato, in qualità di commissario, alla realizzazione delle opere, di competenza della medesima società, connesse all'adeguamento della viabilità ferroviaria nella provincia di Belluno.

10. Per l'attuazione degli interventi di cui al comma 9, il commissario delegato del Governo, di cui al medesimo comma 9, può avvalersi delle strutture della società RFI - Rete ferroviaria italiana Spa, delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e degli altri enti territoriali, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

11. Il commissario delegato del Governo, di cui al comma 9, nel limite delle risorse finanziarie già disponibili nel piano di programma della società RFI - Rete ferroviaria italiana Spa, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta un piano degli interventi di adeguamento della rete ferroviaria, da trasmettere al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con la descrizione di ciascun intervento, la relativa previsione di durata, che non deve comunque superare il termine di consegna definitiva del 31 dicembre 2019, nonché l'indicazione delle singole stime di costo, ferma restando la possibilità di successiva rimodulazione e integrazione nei limiti delle risorse che residuano nella disponibilità del commissario delegato del Governo. Il piano, che viene aggiornato qualora ne ricorrano i presupposti, è pubblicato nella sezione dedicata del sito *internet* istituzionale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e nel sito *internet* istituzionale della società RFI - Rete ferroviaria italiana Spa.

12. Per la semplificazione delle procedure amministrative di approvazione degli interventi compresi nel piano di cui al comma 11 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 4, 5 e 6.

13. I commissari delegati del Governo, di cui ai commi 1 e 9, al termine dell'incarico commissariale, inviano alle Camere e ai Ministri dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e

dei trasporti una relazione sulle attività svolte, anche per il superamento delle criticità emerse e sullo stato di attuazione delle opere, nonché la rendicontazione contabile delle spese sostenute in relazione alla gestione commissariale.

14. Per le medesime finalità di cui al comma 1, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti il presidente della regione Veneto, il presidente della provincia di Belluno e il sindaco del comune di Cortina d'Ampezzo, è nominato un commissario *ad acta*, munito dei poteri derogatori di cui al comma 6, con il compito di attuare le seguenti linee di intervento:

a) progettazione e realizzazione di nuovi impianti a fune, nonché adeguamento e miglioramento degli impianti esistenti;

b) progettazione e realizzazione di collegamenti tra gli impianti a fune, nonché adeguamento e miglioramento di quelli esistenti;

c) progettazione e realizzazione di nuove piste di discesa, nonché adeguamento e miglioramento di quelle esistenti;

d) progettazione e realizzazione delle opere connesse alla riqualificazione dell'area turistica della provincia di Belluno, in particolare nel comune di Cortina d'Ampezzo, creazione di infrastrutture e di servizi per lo sport, la ricreazione, il turismo sportivo e per il benessere.

15. Il commissario *ad acta*, di cui al comma 14, nel limite delle risorse finanziarie previste dal comma 20 e delle risorse messe a disposizione dagli enti territoriali coinvolti e dal comitato organizzatore locale, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta un piano degli interventi, sulla base di quanto previsto dal citato comitato, che deve contenere la descrizione di ciascun intervento con la relativa previsione di durata, che non deve comunque superare il termine di consegna definitiva del 31 dicembre 2019, nonché l'indicazione delle singole stime di costo, ferma restando la possibilità di successiva rimodulazione e integrazione, su istanza del comitato organizzatore locale e nei limiti delle risorse che residuano nella disponibilità del commissario *ad acta*. Il piano è pubblicato nel sito *internet* istituzionale del comitato medesimo.

16. Per la semplificazione delle procedure amministrative di approvazione degli interventi compresi nel piano di cui al comma 15 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 4, 5 e 6.

17. Le ordinanze e i provvedimenti commissari ali sono pubblicati nel *Bollettino Ufficiale* della regione Veneto.

18. Il commissario *ad acta*, di cui al comma 14, entro il 31 maggio 2017, con proprio provvedimento, può nominare fino a tre soggetti, di alta e riconosciuta professionalità nelle discipline giuridico-economiche e ingegneristiche, delegati per le specifiche funzioni in relazione a determinate opere e attività nonché per le funzioni di garanzia e di controllo dell'andamento dei lavori nei tempi utili alla realizzazione e per assicurare il corretto ed efficiente utilizzo delle deroghe e dei poteri attribuiti. Per i compensi dei soggetti delegati, nel limite massimo individuale di 100.000 euro lordi comprensivi degli oneri a carico dello Stato, è autorizzata la spesa di 300.000 euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2021.

19. Gli enti territoriali coinvolti nel progetto sono tenuti a mettere a disposizione della struttura funzionale al commissario *ad acta* i locali e le risorse umane e strumentali occorrenti per lo svolgimento dell'attività, nel limite di quelle già disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

20. Per le finalità di cui al 14, oltre alle risorse rese disponibili dal comitato organizzatore, dal fondo dei comuni di confine, dalla regione Veneto, dalla provincia di Belluno e dal comune di Cortina d'Ampezzo, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019.

21. Agli oneri derivanti dal presente articolo quantificati in 30,3 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2017-2019 e 20,3 milioni di euro per ciascun anno del biennio 2010 e 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come rifinanziato dall'articolo 15, comma 1, del decreto-legge

22 ottobre 2016, n. 193».

11.1

[COMAROLI, TOSATO](#)

Precluso

Sopprimere l'articolo.

11.2

[BELLOT, BISINELLA, MUNERATO](#)

Precluso

Sopprimere l'articolo.

11.3

[URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO](#)

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 11. - (*Misure urgenti per il trasporto regionale*). - 1. Ai sensi dell'articolo 14, comma 22, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, entro quindici giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, procede al rinnovo della nomina del Commissario ad acta per l'espletamento delle finalità di cui all'articolo 16, comma 5, del decreto legge n. 83 del 2012, così da assicurare la continuità del processo di risanamento del trasporto ferroviario regionale e garantire adeguate prospettive di sviluppo volte a tutelare il diritto alla mobilità.

2. Considerati i rilevanti disavanzi economici e la necessità di raggiungere l'equilibrio economico della società di trasporto regionale EAV S.r.l., il Commissario *ad acta*, di cui al comma precedente, è autorizzato ad un impiego di spesa pari a 600 milioni di euro, previo trasferimento della somma entro il 31 dicembre 2016, il cui cinquanta per cento è obbligatoriamente destinato al completamento degli interventi di ripristino e ammodernamento prioritari sulle tratte e le infrastrutture di competenza di EAV S.r.l., mentre la restante parte è destinata al risanamento della gestione finanziaria della stessa EAV S.r.l. in capo al Commissario *ad acta*.

3. A copertura dei debiti del servizio di trasporto pubblico regionale dovuti dalla regione Molise nei confronti di Trenitalia S.p.a., è attribuito alla medesima regione un contributo straordinario di 90 milioni di euro, per l'anno 2016, il cui cinquanta per cento è da destinarsi al completamento degli interventi di ripristino e ammodernamento sulle tratte di competenza regionali.

4. Agli oneri di cui al comma 2 e al comma 3, pari complessivamente a 690 milioni di euro di contributo straordinario si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo sviluppo e coesione-programmazione 2014-2020. Le predette risorse sono rese necessarie previa rimodulazione, ove necessario, degli interventi già programmati a valere sulle risorse stesse».

11.4

[COMAROLI, TOSATO](#)

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 11. - (*Misure urgenti per il trasporto regionale*). - 1. Presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito il "Fondo a copertura dei debiti del sistema di trasporto regionale su ferro".

2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 690 milioni di euro per l'anno 2016, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo sviluppo e coesione-programmazione 2014-2020. Le predette risorse sono rese disponibili previa rimodulazione, ove necessario, degli interventi già programmati a valere sulle risorse stesse.

3. Con decreto del Ministro dei trasporti e delle infrastrutture, sentita la Conferenza Stato-Regioni, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge di conversione, sono definiti i criteri e le modalità per l'accesso al Fondo da parte delle Regioni».

11.5

[TOSATO, COMAROLI](#)

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 11. - *I*. Al fine di rilanciare il servizio di trasporto pubblico locale, è ripartito fra tutte le Regioni, sulla base dei criteri individuati in sede di Conferenza Stato-Regioni, lo stanziamento di 690 milioni di euro.

2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 690 milioni di euro per l'anno 2016, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo sviluppo e coesione-programmazione 2014-2020. Le predette risorse sono rese disponibili previa rimodulazione, ove necessario, degli interventi già programmati a valere sulle risorse stesse».

11.6

[BOTTICI, SCIBONA, AIROLA, CIOFFI, MANGILI, BULGARELLI, LEZZI, SERRA, CASTALDI, BLUNDO](#)

Precluso

Sostituire i commi 1, 2 e 3 con il seguente:

«1. La dotazione del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle regioni a statuto ordinario di cui all'articolo 1, comma 301, della legge n. 228 del 2012, è incrementata di 690 milioni di euro».

Conseguentemente, al comma 4 sostituire le parole: «600 milioni di euro per l'anno 2016 e agli oneri di cui al comma 3, pari a 90 milioni di euro per l'anno 2016», con le seguenti: «690 milioni di euro per l'anno 2016».

11.7

[BELLOT, BISINELLA, MUNERATO](#)

Precluso

Sostituire i commi 1 e 2 con il seguente:

«1. A copertura dei debiti del sistema di trasporto regionale su ferro, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, è attribuito alle regioni un contributo per quota parte, nel limite totale di 690 milioni di euro, per l'anno 2016 per far fronte ai debiti contratti per il servizio di trasporto pubblico locale e per investimenti nella rete di trasporto pubblico locale. Ai fini della ripartizione del contributo di cui al presente comma si deve fare riferimento al rapporto chilometri ferroviari/abitanti».

Conseguentemente:

sopprimere il comma 3;

al comma 4 sostituire le parole: «pari a 600 milioni di euro per l'anno 2016 e agli oneri di cui al comma 3, pari a 90 milioni di euro» con le seguenti: «pari a 690 milioni»;

11.8

[BELLOT, BISINELLA, MUNERATO](#)

Precluso

Sostituire i commi 1 e 2 con il seguente:

«1. A copertura dei debiti del sistema di trasporto regionale su ferro, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, è attribuito alle regioni un contributo per quota parte, nel limite totale di 690 milioni di euro, per l'anno 2016 per far fronte ai debiti contratti per il servizio di trasporto pubblico locale e per investimenti nella rete di trasporto pubblico locale. Ai fini della ripartizione del contributo di cui al presente comma si deve fare riferimento al numero degli abitanti».

Conseguentemente:

sopprimere il comma 3;

al comma 4 sostituire le parole: «pari a 600 milioni di euro per l'anno 2016 e agli oneri di cui al comma 3, pari a 90 milioni di euro» con le seguenti: «pari a 690 milioni»;

11.9

[BELLOT, BISINELLA, MUNERATO](#)

Precluso

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. A copertura dei debiti del sistema di trasporto regionale su ferro, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, è attribuita alla Conferenza Stato-regioni la potestà di stabilire la determinazione di un contributo destinato a ogni regione, nel limite di 690 milioni di euro, per l'anno 2016 per far fronte ai debiti contratti per il servizio di trasporto pubblico locale».

Conseguentemente:

i commi 2 e 3 sono soppressi;

al comma 4 sostituire le parole: «pari a 600 milioni di euro per l'anno 2016 e agli oneri di cui al comma 3, pari a 90 milioni di euro» con le seguenti: «pari a 690 milioni».

11.10

[BELLOT](#), [BISINELLA](#), [MUNERATO](#)

Precluso

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

«4-bis. All'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2005, n. 58, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Le risorse di cui al comma 2 sono assegnate con le stesse procedure e modalità di cui all'articolo 23, comma 1, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47».

4-ter. All'articolo 1, comma 1230, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Le risorse di cui al presente comma sono assegnate con le stesse procedure e modalità di cui all'articolo 23, comma 1, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47"».

G11.100

[TOSATO](#), [COMAROLI](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di esame dell'AS 2595, recante Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, recante disposizioni urgenti in materia fiscale per il finanziamento delle esigenze indifferibili,

premesso che:

il provvedimento in esame, all'articolo 11, attribuisce un contributo straordinario alla Regione Campania di 600 milioni di euro e alla Regione Molise di 90 milioni di euro a copertura dei debiti del servizio di trasporto pubblico regionale;

per tutte le regioni italiane il tema della mobilità rappresenta una delle questioni più importanti per lo sviluppo economico e quello produttivo, per l'organizzazione delle funzioni, per l'attrattività e, non ultimo, per la qualità della vita dei cittadini;

ma se da una parte la crisi economica e l'abbassamento dei livelli di consumo e di reddito dei cittadini hanno comportato un aumento della domanda di trasporto pubblico, dall'altra il taglio ai finanziamenti destinati al settore ne hanno causato una riduzione;

i problemi legati agli insufficienti finanziamenti statali per un servizio fondamentale come quello del trasporto pubblico locale riguardano tutte le Regioni, anche se alcune di esse riescono con efficienza a garantire un servizio efficace. Quindi è irragionevole premiare le Regioni che gestiscono il servizio con continui accumuli di debito e non partecipare adeguatamente alla spesa di quelle Regioni virtuose che offrono un servizio di qualità in economia,

impegna il Governo:

a sostenere economicamente il servizio del trasporto pubblico locale in modo equo, ripartendo le risorse disponibili fra tutte le Regioni e non utilizzando le solamente per ripianare debiti accumulati dagli enti territoriali non virtuosi.

12.1

[COMAROLI](#), [TOSATO](#)

Precluso

Sopprimere l'articolo.

12.2

[COMAROLI](#), [TOSATO](#)

Precluso

Sostituire l'articolo 12 con il seguente:

«Art. 12. - Il Fondo di cui all'articolo 14-*bis* del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 e successive modificazioni è incrementato di 700 milioni per l'anno 2016».

12.3

[TOSATO](#), [COMAROLI](#)

Precluso

Sostituire l'articolo 12 con il seguente:

«Art. 12. - Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 400 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 a sostegno di persone con disabilità grave, prive di sostegno familiare è incrementato di 700 milioni per l'anno 2016».

12.4

[COMAROLI](#), [TOSATO](#)

Precluso

Sostituire l'articolo 12 con il seguente:

«Art. 12. - Il Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale di cui all'articolo 1, comma 386 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è incrementato di 700 milioni per l'anno 2016».

12.5

[TOSATO](#), [COMAROLI](#)

Precluso

All'articolo 12 apportare le seguenti modificazioni:

- a) *al comma 1 sostituire le parole: "trattenimento e di accoglienza per stranieri" con le seguenti: "identificazione ed espulsione";*
- b) *al comma 1 sostituire la parola: «600» con la seguente: «700»;*
- c) *sopprimere il comma 2;*
- d) *sostituire la rubrica con la seguente: «Misure urgenti per il contrasto all'immigrazione clandestina».*

12.6

[TOSATO](#), [COMAROLI](#)

Precluso

All'articolo 12 apportare le seguenti modificazioni;

- a) *al comma 1 sostituire le parole: «trattenimento e di accoglienza per stranieri» con le seguenti: «identificazione ed espulsione»;*
- b) *sostituire il comma 2 con il seguente:*
«2. È autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2016 per l'attuazione di intese e collaborazioni internazionali per il contrasto all'immigrazione clandestina e accordi bilaterali di riammissione nei paesi di origine»;
- c) *sostituire la rubrica con la seguente: «Misure urgenti per il contrasto all'immigrazione clandestina».*

12.7

[BELLOT](#), [BISINELLA](#), [MUNERATO](#)

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «e di accoglienza» con le seguenti: «di accoglienza e di rimpatrio»

12.8

[DE PETRIS](#), [URAS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CAMPANELLA](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [MINEO](#)

Precluso

Dopo il comma l inserire il seguente:

«1-bis. La dotazione del fondo di cui all'articolo 23, comma 11, quinto periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è incrementata di 17.388.000 euro per l'anno 2016».

Conseguentemente, Sopprimere l'articolo 9.

12.9

[COMAROLI, TOSATO](#)

Precluso

Al comma 2-bis sostituire le parole: «nonché» fino a fine con le seguenti: «nonché dai comuni che ricomprendono nel loro territorio zone interessate da fenomeni di dissesto idrogeologico».

12.10

[COMAROLI, TOSATO](#)

Precluso

Al comma 2-bis sostituire le parole: «nonché» fino a fine con le seguenti: «nonché dai comuni ubicati in aree contrassegnate da difficoltà di comunicazione e dalla lontananza dai grandi centri urbani».

12.11

[COMAROLI, TOSATO](#)

Precluso

Al comma 2-bis sostituire le parole: «nonché» fino a fine con le seguenti: «nonché dai comuni ricadenti nei territori delle unioni dei comuni montani».

G12.100

[TOSATO, COMAROLI](#)

Precluso

Il Senato,

premessi che:

il provvedimento AS 2595 «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili», all'articolo 12 incrementa di ulteriori 700 milioni di euro le risorse destinate al sistema accoglienza per l'anno 2016, tralasciando invece di intervenire, in linea con quanto previsto anche dalla normativa comunitaria, in tema di espulsioni e rimpatri degli immigrati clandestini;

la direttiva 2008/115 pone in capo agli stati precisi obblighi per l'allontanamento dal loro territorio dei cittadini non comunitari irregolari e l'effettivo rimpatrio degli stessi, successivamente all'avvio delle procedure di espulsione e alloro trattenimento in appositi centri;

nonostante il recepimento della Direttiva 2008/115 nel decreto legislativo n. 286 del 1998, secondo i dati dell'ufficio statistico europeo l'Italia, tra i paesi maggiormente coinvolti nel problema immigrazione, è quello che rimpatria meno immigrati clandestini: nel 2015 in Italia le espulsioni sono state 26.058 ma gli effettivi rimpatri 11.944 a fronte, ad esempio, dei 86.000 della Francia e dei 65.000 della Gran Bretagna;

la chiusura della maggior parte dei Centri di Identificazione ed Espulsione (5 su 9), l'abbassamento del tempo massimo di trattenimento con legge n. 161 del 2014 da diciotto mesi a novanta giorni, hanno, di fatto, vanificato le procedure di espulsione, esponendoci non solo ad eventuali rilievi per infrazione della normativa comunitaria ma, soprattutto, a pericoli per la sicurezza interna, stante la presenza di migliaia di clandestini non identificati che attualmente circolano liberamente sul territorio italiano;

impegna il Governo:

a destinare le risorse stanziare dall'articolo 12 al Fondo Rimpatri di cui all'articolo 14-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 e successive modificazioni.

G12.101

[COMAROLI, TOSATO](#)

Precluso

Il Senato,

premessi che:

il provvedimento AS 2595 Il Con versione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili, all'articolo 12 incrementa di 700 milioni di euro per l'anno 2016 le risorse destinate al sistema accoglienza, di cui 600 milioni per l'attivazione, la locazione, la gestione dei centri di trattenimento e di accoglienza per stranieri e 100 milioni ai Comuni che accolgono richiedenti protezione internazionale;

le risorse impiegate dai comuni e dalle loro associazioni per i servizi erogati ai cittadini stranieri rappresentano circa il 3 per cento della spesa sociale complessiva, per un valore di circa 190 milioni di euro e il continuo aumento dei continui flussi migratori verso il nostro Paese di cittadini stranieri provenienti dai Paesi extracomunitari determinano una serie di problemi in campo assistenziale, nell'area socio-sanitaria e in quella più ampia e complessa dell'integrazione;

benché il numero degli italiani in stato di povertà è notevolmente aumentato raggiungendo nel 2015, secondo gli ultimi dati dell'ISTAT, il numero più alto dal 2005, ossia 4 milioni e 598 mila, circa il 76 per cento della popolazione residente in Italia, di cui un milione di giovani, nel 2016 la dotazione finanziaria del fondo è stata di 600 milioni di euro a fronte di oltre 4 milioni di euro stimati per l'accoglienza degli immigrati;

molti sindaci hanno avviato ufficialmente un processo di democrazia partecipata per farsi supportare con un mandato ufficiale dai cittadini per proporre, con forza, al Governo di stornare almeno in parte le risorse economiche destinate all'accoglienza dei cittadini extracomunitari per destinarle ad aiuti concreti alla comunità cittadina in difficoltà economiche;

impegna il Governo:

a destinare le risorse dell'articolo 12 al Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale di cui all'articolo 1, comma 386 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)».

G12.102

[BERTOROTTA](#), [BOTTICI](#), [AIROLA](#), [BULGARELLI](#), [MANGILI](#), [LEZZI](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili;

premessi che:

l'articolo 12 del provvedimento in esame reca misure urgenti a favore dei Comuni in materia di accoglienza, ed in particolare incrementa di 600 milioni di euro per l'anno 2016 le spese inerenti l'attivazione, la locazione, la gestione dei centri di trattenimento e di accoglienza per stranieri, prevedendo altresì il concorso dello Stato agli oneri che sostengono i Comuni che accolgono le persone richiedenti la protezione internazionale;

è aggiunto il comma 2-bis il quale, integrando la disciplina dei cosiddetti, patti di solidarietà fra enti territoriali, inserisce i comuni che accolgono richiedenti protezione internazionale tra quelli beneficiari in via prioritaria degli spazi finanziari ceduti dalla regione in favore degli enti locali del proprio territorio. L'acquisizione di spazi finanziari, si ricorda, consente agli enti locali di peggiorare il proprio saldo finanziario di riferimento, richiesto dalla nuova regola del pareggio di bilancio, per permettere, esclusivamente, un aumento degli impegni di spesa in conto capitale. Ai fini dell'equilibrio finanziario complessivo a livello regionale, gli spazi finanziari acquisiti da una parte degli enti locali sono compensati o dalla Regione o dai restanti enti locali, attraverso un miglioramento dei loro saldi obiettivo, A tal fine è modificato il comma 729 della legge n. 208 del 2015:

considerato altresì che:

l'accoglienza dei migranti richiedenti protezione internazionale, dopo le fasi del primo soccorso e accoglienza, si instaura ad opera del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR). Il sistema è costituito da una rete di enti locali (345 Comuni, 30 Province e 7 unioni di Comuni, secondo dati della Composizione di base della rete SPRAR per il triennio 2014-2016) su base volontaria. Essi accedono, nei limiti delle risorse disponibili, al Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo e realizzano, in raccordo con i soggetti del terzo settore, interventi di accoglienza «integrata», non limitati alla distribuzione di vitto e alloggio ma estesi a misure di formazione, assistenza e orientamento;

Impegna il governo:

ad adottare ogni iniziativa necessaria, nelle sedi opportune, al fine di favorire un sistema di accoglienza diffuso dei migranti che veda coinvolti gli enti locali in modo tale che possano essere sostenuti nelle politiche di accoglienza da appositi fondi europei, a titolo di compensazione per le attività di accoglienza portate avanti, oltre ai fondi necessari a sostenere i costi logistici per la permanenza dei richiedenti asilo sul territorio del comune.

G12.103

[COMAROLI](#), [TOSATO](#)

Precluso

Il Senato,

premessi che:

il provvedimento AS 2595 «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili» all'articolo 12-*bis* destina le risorse non utilizzate dai commissari per l'emergenza nomadi, nominati tra il 2008 e il 2009, e poi riassegnate al Ministero dell'interno dal decreto-legge n. 59 del 2012 (articolo 3, comma 3) per interventi a favore delle popolazioni rom e sinti;

alla data del 3 novembre 2016 risultano più di settemila centri di accoglienza (6.406 strutture temporanee, 4 *hot spot*, 15 centri di prima accoglienza, 640 progetti SPRAR) nei quali sono accolti 172.270 immigrati richiedenti protezione internazionale mentre i centri di identificazione ed espulsioni attivi sono solo 4 su 9 (Brindisi, Caltanissetta, Roma e Torino) nei quali peraltro, a fronte di una capienza teorica di 1.393 posti, sono presenti 274 immigrati clandestini;

dal 1° gennaio al 28 ottobre 2016 le richieste di asilo sono state 97.814 mentre nello stesso periodo di tempo il numero di immigrati sbarcati sono stati 159.496 e che attualmente a coloro i quali giungono clandestinamente nel nostro territorio e non formalizzano alcuna domanda di protezione internazionale viene semplicemente intimato di lasciare il territorio (cosiddetto foglio di via) ed in assenza di disponibilità nelle strutture di trattenimento per eseguire l'identificazione e l'effettiva espulsione, gli stessi, solo individuati tramite i rilievi dattiloscopici ma non identificati, sono liberi di circolare sul territorio, con ovvie conseguenze negative sulla sicurezza e tenuta sociale;

impegna il Governo:

a destinare le risorse di cui all'articolo 12-*bis*, in attuazione dell'articolo 16 della Direttiva 2008/115/CE, ad interventi finalizzati a rendere operativi i centri di identificazione ed espulsione attualmente chiusi e ad istituirne di nuovi tramite accordi bilaterali con le Regioni che diano il loro assenso.

G12.104

[BELLOT](#), [MUNERATO](#), [BISINELLA](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: «conversione in legge del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili»;

premessi che:

il sostegno alla famiglia è al centro dell'agenda di tutti i partiti politici-e di tutte le coalizioni;

negli ultimi anni, secondo dati forniti dall'ISTAT, risulta che le famiglie a maggior rischio di povertà sono non soltanto quelle con disoccupati a carico, ma anche quelle con figli minori, così che il rischio di povertà cresce in relazione alla tipologia del nucleo familiare: le famiglie con un solo figlio minore presentano, infatti, una probabilità di essere povere del 60 per cento superiore rispetto a quelle senza figli, percentuale che sale al 120 per cento qualora i figli minori siano due e al 160 per cento nel caso di più di due;

di fatto, si sta assistendo ad un mutamento strutturale delle famiglie nel quale il numero delle stesse aumenta e, contemporaneamente, decresce il numero medio dei propri componenti. Tale fenomeno è spiegabile richiamando fattori demografici, quali il calo della fecondità e l'invecchiamento della popolazione, ma anche e soprattutto motivi di carattere socio-economico che inducono la donna a rinviare la maternità (o addirittura a rinunciare), consapevole che oggi l'educazione della prole ha un costo notevole;

secondo alcuni studi, ogni anno nascono in Italia circa 560.000 bambini e nel primo anno di vita i genitori, per l'acquisto di prodotti di prima necessità, versano al fisco, per ogni bambino, mediamente 1.100 euro. Da un'altra indagine condotta dalla Banca d'Italia, emerge che negli ultimi dieci anni si è avuto un boom dell'indebitamento delle famiglie italiane e si è stimato che, in una famiglia monoreddito con un figlio in età compresa tra 0 e 3 anni, il costo di omogeneizzati, pannolini, prodotti per l'igiene e quant'altro necessita alla vita dei bambini, incide in misura rilevante (20 per cento circa) sul bilancio familiare;

considerato che:

nel nostro Paese, sui beni alimentari di prima necessità degli adulti, quali pane e latte, viene applicata l'IVA agevolata del 4 per cento mentre sugli identici beni destinati ai bambini, quali omogeneizzati e latte in polvere o vegetale, viene applicata incredibilmente l'aliquota maggiorata del 10 o del 21 per cento;

viceversa, vi sono Paesi in Europa, come il Regno Unito e l'Irlanda, dove si applica l'aliquota zero sui prodotti per l'infanzia, come vestiario e calzature, mentre Paesi come Portogallo, Polonia, Repubblica Ceca applicano un regime di IVA ridotta per pannolini;

la stessa Commissione europea, non a caso, ha riconosciuto che il ricorso ad aliquote ridotte può produrre vantaggi in settori accuratamente selezionati, tanto che il Parlamento europeo ha chiesto un maggior coordinamento tra le politiche macroeconomiche e le politiche sociali, affinché la crescita, la competitività e la produttività del sistema economico rispondano al meglio alle sfide dell'invecchiamento demografico in atto in Europa;

impegna il Governo:

ad adottare misure idonee per ridurre la pressione fiscale per le famiglie con bambini, attraverso l'applicazione dell'aliquota IVA ridotta del 4 per cento su pannolini, biberon, tettarelle, omogeneizzati, latte in polvere, liquido per neonati, prodotti per l'igiene destinati all'infanzia.

G12.105

[TOSATO, COMAROLI](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di esame dell'AS 2595, recante Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, recante disposizioni urgenti in materia fiscale per il finanziamento delle esigenze indifferibili;

preso atto che l'articolo 8 del decreto prevede un rifinanziamento del Fondo sociale per occupazione e formazione per un importo pari a 592,6 milioni di euro per l'anno 2016, anche ai fini del finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga di cui all'articolo 2, commi 64, 65 e 66, della legge n. 92 del 2012, e successive modificazioni, e che, al fine di garantire la copertura finanziaria di tale rifinanziamento, si prevede l'utilizzo delle economie accertate, con riferimento all'anno 2016, sulla base dell'attività di monitoraggio e di verifica concernente le misure di salvaguardia;

considerato che, di conseguenza, in legge di bilancio gli interventi relativi alla VIII

salvaguardia sono stati limitati, nella platea dei beneficiari, alle risorse esigue ad essa destinate;
valutato che, di contro, il provvedimento in esame prevede, all'articolo 12, l'istituzione di un Fondo ad *hoc* per la gestione dei centri di trattenimento e di accoglienza per stranieri;
constatato pertanto che, ancora una volta il Governo riserva una priorità nelle risorse da destinare agli stranieri e immigrati clandestini, invece che ai cittadini italiani rimasti senza lavoro, senza ammortizzatore sociale e senza pensione;

impegna il Governo a:

a prevedere, in linea con il disposto di cui all'articolo 12 del provvedimento, l'istituzione di un Fondo apposito destinato a misure finanziarie in favore dei Comuni coinvolti da cittadini residenti bisognosi privi di copertura reddituale derivante da lavoro e/o da pensione.

G12.106

[TOSATO](#), [COMAROLI](#)

Precluso

Il Senato,

premessi che:

il provvedimento AS 2595 «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili», all'articolo 12 incrementa di ulteriori 700 milioni di euro per l'anno 2016 le risorse destinate al sistema accoglienza;

il cosiddetto «Dopo di noi», ovvero la possibilità di garantire a persone disabili una vita dignitosa e indipendente anche successivamente alla morte dei familiari, è un tema di grande attualità e un problema sempre più sentito sia dalle famiglie interessate che dalle istituzioni, prime tra tutte i Comuni, i quali sono gli enti chiamati a fornire risposte e servizi in merito;

secondo gli ultimi dati ISTAT, i disabili gravi al di sotto dei 65 anni che vivono soli e hanno perso entrambi i genitori sono 38 mila e quelli che vivono con genitori anziani (con più di 64 anni) sono 89 mila, per un totale di circa 127 mila individui, e che tuttavia si può quindi stimare che, nell'arco dei prossimi cinque anni circa, 12.600 perderanno tutti i familiari;

impegna il Governo:

a destinare le risorse di cui all'articolo 12 al Fondo per interventi legislativi recanti misure per il sostegno di persone con disabilità grave, prive di sostegno familiare cui all'articolo 1, comma 400 della Legge n. 208 del 2015 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)».

12-bis.1

[COMAROLI](#), [TOSATO](#)

Precluso

L'articolo 12-bis è soppresso.

12-bis.2

[TOSATO](#), [COMAROLI](#)

Precluso

Sostituire i commi 1 e 2 con il seguente:

«1. Le risorse di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, non utilizzate per le predette finalità sono destinate al Fondo di cui all'articolo 14-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 e successive modificazioni».

12-bis.3

[COMAROLI](#), [TOSATO](#)

Precluso

Sostituire i commi 1 e 2 con il seguente:

«1. Le risorse di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, non utilizzate per le predette finalità sono

destinate al Fondo di cui all'articolo 1, comma 400 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 a sostegno di persone con disabilità grave, prive di sostegno familiare».

12-bis.4

[TOSATO, COMAROLI](#)

Precluso

Sostituire i commi 1 e 2 con il seguente:

«1. Le risorse di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto- legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, non utilizzate per le predette finalità sono destinate al Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale di cui all'articolo 1, comma 386 della legge 28 dicembre 2015, n. 208».

12-bis.5

[COMAROLI, TOSATO](#)

Precluso

Al comma 1 dopo le parole: «specifiche iniziative» aggiungere le seguenti:«finalizzate al censimento degli stessi mediante rilievi dattiloscopici e allo sgombero di campi nomadi abusivi».

G12-bis.100

[TOSATO, COMAROLI](#)

Precluso

Il Senato,

premessi che:

il provvedimento AS 2595 «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili», all'articolo 12-*bis* destina le risorse non utilizzate dai commissari per l'emergenza nomadi nominati tra il 2008 e il 2009 e poi riassegnate al Ministero dell'interno dal decreto-legge n. 59 del 2012 (articolo 3, comma 3) per interventi a favore delle popolazioni rom e sinti;

il cosiddetto «Dopo di noi», ovvero la possibilità di garantire a persone disabili una vita dignitosa e indipendente anche successivamente alla morte dei familiari, è un tema di grande attualità e un problema sempre più sentito sia dalle famiglie interessate che dalle istituzioni, prime tra tutte i Comuni, i quali sono gli enti chiamati a fornire risposte e servizi in merito;

secondo gli ultimi dati ISTAT, i disabili gravi al di sotto dei 65 anni che vivono soli e hanno perso entrambi i genitori sono 38 mila e quelli che vivono con genitori-anziani (con più di 64 anni) sono 89 mila per un totale di circa 127 mila individui e che tuttavia si può quindi stimare che, nell'arco dei prossimi cinque anni circa, 12.600 perderanno tutti i familiari;

impegna il Governo,

a destinare le risorse di cui all'articolo 12-*bis* al Fondo per interventi legislativi recanti misure per il sostegno di persone con disabilità grave, prive di sostegno familiare cui all'articolo 1, comma 400 della Legge 208/2015 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)».

G12-bis.101

[COMAROLI, TOSATO](#)

Precluso

Il Senato,

premessi che:

il provvedimento AS 2595 «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili» all'articolo 12-*bis* destina le risorse non utilizzate dai commissari per l'emergenza nomadi, nominati tra il 2008 e il 2009, e poi riassegnate al Ministero dell'interno dal decreto-legge n. 59 del 2012 (articolo 3, comma 3) per interventi a favore delle popolazioni rom e sinti;

alla data del 3 novembre 2016 risultano più di settemila centri di accoglienza (6.406 strutture temporanee, 4 *hot spot*, 15 centri di prima accoglienza, 640 progetti SPRAR) nei quali sono accolti

172.270 immigrati richiedenti protezione internazionale mentre i centri di identificazione ed espulsioni attivi sono solo 4 su 9 (Brindisi, Caltanissetta, Roma e Torino) nei quali peraltro, a fronte di una capienza teorica di 1.393 posti, sono presenti 274 immigrati clandestini;

dal 1° gennaio al 28 ottobre 2016 le richieste di asilo sono state 97.814 mentre nello stesso periodo di tempo il numero di immigrati sbarcati sono stati 159.496 e che attualmente a coloro i quali giungono clandestinamente nel nostro territorio e non formalizzano alcuna domanda di protezione internazionale viene semplicemente intimato di lasciare il territorio (cosiddetto foglio di via) ed in assenza di disponibilità nelle strutture di trattenimento per eseguire l'identificazione e l'effettiva espulsione, gli stessi, solo individuati tramite i rilievi dattiloscopici ma non identificati, sono liberi di circolare sul territorio, con ovvie conseguenze negative sulla sicurezza e tenuta sociale;

impegna il Governo:

a destinare le risorse di cui all'articolo 12-*bis*, in attuazione dell'articolo 16 della Direttiva 2008/115/CE, ad interventi finalizzati a rendere operativi i centri di identificazione ed espulsione attualmente chiusi e ad istituirne di nuovi tramite accordi bilaterali con le Regioni che diano il loro assenso.

G12-bis.102

[COMAROLI](#), [TOSATO](#)

Precluso

Il Senato,

premesso che:

il provvedimento AS 2595 «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze in differibili», all'articolo 12-*bis* destina le risorse non utilizzate dai commissari per l'emergenza nomadi nominati tra li 2008 e il 2009 e poi riassegnate al Ministero dell'interno dal decreto-legge n. 59 del 2012 (articolo 3, comma 3), per interventi a favore delle popolazioni rom e sinti;

in sempre più comuni sono in costante aumento situazioni di estrema criticità a causa della presenza di numerosi cittadini extra comunitari irregolari e nomadi che si sono stabilmente insediati nelle aree urbane;

detti insediamenti, a causa della loro estrema precarietà, hanno determinato una situazione di grave allarme sociale, con possibili gravi ripercussioni in termini di ordine pubblico e sicurezza per le popolazioni locali;

impegna il Governo:

a destinare le risorse di cui all'articolo 12-*bis* a favore di iniziative volte ad attuare operazioni di censimento tramite identificazione dattiloscopica della popolazione residente nei campi nomadi e allo sgombero e chiusura degli accampamenti abusivi.

G12-bis.103

[COMAROLI](#), [TOSATO](#)

Precluso

Il Senato,

premesso che:

il provvedimento AS 2595 «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili», all'articolo 12-*bis* destina le risorse non utilizzate dai commissari per l'emergenza nomadi, nominati tra il 2008 e il 2009, e poi riassegnate al Ministero dell'interno dal decreto-legge n. 59 del 2012 (articolo 3 comma 3), per interventi a favore delle popolazioni rom e sinti;

le risorse impiegate ai comuni e dalle loro associazioni per i servizi erogati ai cittadini stranieri rappresentano circa il 3 per cento della spesa sociale complessiva, per un valore di circa 190 milioni di euro e il continuo aumento dei continui flussi migratori verso il nostro Paese di cittadini stranieri provenienti dai Paesi extracomunitari determinano una serie di problemi in campo assistenziale, nell'area socio-sanitaria e in quella più ampia e complessa dell'integrazione;

benché il numero degli italiani in stato di povertà è notevolmente-aumentato raggiungendo nel 2015, secondo gli ultimi dati dell'ISTAT, il numero più alto dal 2005, ossia 4 milioni e 598 mila, circa il 7,6 per cento della popolazione residente in Italia, di cui un milione di giovani, nel 2016 la dotazione finanziaria del fondo è stata di 600 milioni di euro a fronte di oltre 4 milioni di euro stimati per l'accoglienza degli immigrati;

molti sindaci hanno avviato ufficialmente un processo di democrazia partecipata per farsi supportare con un mandato ufficiale dai cittadini per proporre, con forza, al Governo di stornare almeno in parte le risorse economiche destinate all'accoglienza dei cittadini extracomunitari per destinarle ad aiuti concreti alla comunità cittadina in difficoltà economiche;

impegna il Governo:

a destinare le risorse di cui all'articolo 12-*bis* al Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale di cui all'articolo 1, comma 386 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)».

G12-bis.104

[TOSATO, COMAROLI](#)

Precluso

Il Senato,

premessi che:

il provvedimento AS 2595 «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili», all'articolo 12-*bis* destina le risorse non utilizzate dai commissari per l'emergenza nomadi, nominati tra il 2008 e il 2009, e poi riassegnate al Ministero dell'interno dal decreto-legge n. 59 del 2012 (articolo 3, comma 3), per interventi a favore delle popolazioni rom e sinti;

la direttiva 2008/115 pone in capo agli stati precisi obblighi per l'allontanamento dal loro territorio dei cittadini non comunitari irregolari e l'effettivo rimpatrio degli stessi, successivamente all'avvio delle procedure di espulsione e alloro trattenimento in appositi centri;

nonostante il recepimento della Direttiva 2008/115 nel decreto legislativo n. 286 de 1998, secondo i dati dell'ufficio statistico europeo l'Italia, tra i paesi maggiormente coinvolti nel problema immigrazione, è quello che rimpatria meno immigrati clandestini: nel 2015 in Italia le espulsioni sono state 26.058 ma gli effettivi rimpatri 11.944 a fronte, ad esempio, dei 86.000 della Francia e dei 65.000 della Gran Bretagna;

la chiusura della maggior parte dei Centri di Identificazione ed Espulsione (5 su 9), l'abbassamento del tempo massimo di trattenimento con Legge n. 161 del 2014 da diciotto mesi a novanta giorni, hanno, ai fatto, vanificato le procedure di espulsione, esponendoci non solo ad eventuali rilievi per infrazione della normativa comunitaria ma, soprattutto, a pericoli per la sicurezza interna, stante la presenza di migliaia di clandestini non identificati che attualmente circolano liberamente sul territorio italiano;

impegna il Governo:

a destinare le risorse stanziati all'articolo 12-*bis* al Fondo Rimpatri di cui all'articolo 14-*bis* del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 e successive modificazioni.

13.1

[URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO](#)

Precluso

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. La dotazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a) della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è incrementata di 895 milioni di euro per l'anno 2016. Quota parte delle risorse aggiuntive di cui al precedente periodo, pari a 600 milioni di euro per l'anno 2016, sono riservate alle piccole e medie imprese operanti nei territori a rischio di desertificazione industriale e produttiva in seguito agli eventi sismici che hanno interessato le province

di Rieti, Ascoli Piceno, Perugia e L'Aquila il giorno 24 agosto 2016, come i territori delle province di Fermo e di Macerata e le aree colpite dal sisma del 30 ottobre 2016 nelle Regioni Umbria, Marche, Lazio e Abruzzo. Ulteriori 100 milioni di euro sono individuati a valere sugli stanziamenti del programma operativo nazionale "Imprese e competitività 2014-2020" a titolarità del Ministero dello sviluppo economico e riservati in via prioritaria alle piccole e medie imprese che investono in ricerca e sviluppo nel settore dell'ideazione di prodotti che realizzano un significativo miglioramento della protezione dell'ambiente per la salvaguardia dell'assetto idrogeologico e la prevenzione del rischio sismico».

13.2

[CAMPANELLA](#), [DE.PETRIS](#), [URAS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [MINEO](#)

Precluso

Al comma 2-bis, sostituire le parole: «10 milioni di euro» con le seguenti: «15 milioni di euro».

13.3

[TARQUINIO](#), [D'AMBROSIO LETTIERI](#), [ZIZZA](#)

Precluso

Al comma 2-bis, aggiungere in fine, le seguenti parole: «dell'olio di oliva e dell'uva da tavola».

G13.100

[TARQUINIO](#), [D'AMBROSIO LETTIERI](#), [ZIZZA](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di esame dell'AS 2595 di Conversione in legge, con modificazioni, del decretollegge 22 ottobre 2016, n. 193, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili,

considerato che:

all'articolo 13 si prevede il rifinanziamento Fondo PMI e misure per il microcredito, per la promozione e lo sviluppo dell'agroalimentare nonché in materia di contratti dell'ISMEA ed in particolare al comma 2-*bis* si prevede di favorire la copertura dei rischi climatici e di mercato da parte delle imprese agricole, a valere sulle risorse finanziarie previste per i contributi di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e con le modalità ivi previste, una quota fino a 10 milioni di euro per l'anno 2017 è destinata ai contributi sui premi assicurativi per polizze innovative a copertura del rischio inerente alla variabilità del ricavo aziendale nel settore del grano;

che il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 prevede« Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole» senza esclusione alcuna;

tra le produzioni rilevanti per l'economia agricola del Paese rientrano quelle dell'olio di oliva e dell'uva da tavola,

Impegna il governo:

Ad estendere, secondo quanto disposto al comma 2-bis del decreto in esame, la copertura dei rischi climatici e di mercato da parte delle imprese agricole, a valere sulle risorse finanziarie previste per i contributi di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, anche ai settori dell'olio di oliva e dell'uva da tavola.

G13.107

[CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [TOSATO](#)

Precluso

Il Senato,

esaminato il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, recante Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili;

premesso che:

l'agricoltura prealpina è sovente equiparata, dal punto di vista del trattamento normativo, all'agricoltura svolta nelle aree pianeggianti, rispetto alle quali si presenta peraltro disomogenea e

presenta delle peculiarità legate a specifici fattori di svantaggio, tra cui segnatamente la frammentazione dei fondi e una minore produttività rispetto alle zone di pianura;

lo svolgimento dell'attività agricola nelle zone prealpine rappresenta un importante fattore di sviluppo per le stesse;

è necessario intervenire sulla normativa relativa ai titoli di conduzione dei terreni agricoli estendendo anche ai terreni agricoli prealpini di collina, pedemontani e della pianura non irrigua, che sono caratterizzati da elevata frammentazione fondiaria, la norma che permette di non disporre di titolo di conduzione per la dichiarazione nel fascicolo dei terreni di superficie inferiore ai 5.000 metri quadrati onde contrastare la crescente frammentazione e polverizzazione fondiaria;

è importante considerare il trattamento fiscale dei redditi dell'attività agricola prealpina anche dal punto di vista della necessaria multifunzionalità che la stessa ha dovuto assumere per compensare la scarsa redditività del settore primario;

a conclusione dell'esame in commissione 9^a agricoltura del Senato dell'affare assegnato sulle «problematiche dell'agricoltura nelle zone prealpine» è stata approvata, in data 27 luglio 2016, una risoluzione (7/00237) che ha messo in evidenza le criticità e le caratteristiche della particolare area territoriale prealpina in relazione allo svolgimento dell'attività agricola,

impegna il Governo:

A dare seguito agli impegni assunti a seguito dell'approvazione della Risoluzione in merito alle problematiche nelle zone prealpine.

14.0.1

BONERISCO

Precluso

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 14-bis

(Disposizioni concernenti le imprese danneggiate dagli eventi calamitosi dell'8 luglio 2015)

1. Ai fini degli adempimenti relativi all'imposta sui redditi delle persone fisiche per il periodo di imposta successivo al 31 dicembre 2016, sono interamente ammesse in deduzione le spese sostenute dalle imprese per la manutenzione, la riparazione, l'ammodernamento e la trasformazione dei beni danneggiati dagli eventi calamitosi manifestatisi l'8 luglio 2015, indipendentemente che tali spese risultino nel bilancio imputate ad incremento del costo dei beni ai quali si riferiscono.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, valutato in 500 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista all'articolo 7-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, relativa al Fondo per interventi urgenti ed indifferibili».

DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie (**2224**)

ARTICOLO 6 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 6.

Approvato

(Responsabilità penale dell'esercente la professione sanitaria)

1. Dopo l'articolo 590-*quinquies* del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 590-*sexies*. -- *(Responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario)*. - Se i fatti di cui agli articoli 589 e 590 sono commessi nell'esercizio della professione sanitaria, si applicano le pene ivi previste salvo quanto disposto dal secondo comma.

Qualora l'evento si sia verificato a causa di imperizia, la punibilità è esclusa quando sono rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida come definite e pubblicate ai sensi di legge ovvero, in mancanza di queste, le buone pratiche clinico-assistenziali, sempre che le raccomandazioni previste

dalle predette linee guida risultino adeguate alle specificità del caso concreto».

2. All'articolo 3 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, il comma 1 è abrogato.

EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO

6.200

[SIMEONI](#)

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 6. - *I*. Dopo l'articolo 590-*bis* del codice penale è inserito il seguente:

"Art. 590-*ter*. - (*Responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario*). -

L'esercente la professione sanitaria che, nello svolgimento della propria attività, cagiona a causa di imperizia, negligenza o imprudenza la morte o la lesione personale della persona assistita risponde dei reati di cui agli articoli 589 e 590".».

6.201

[STEFANI, VOLPI](#)

Le parole da: «Al comma 1» a: «imperizia»;» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, capoverso «Art. 590-*sexies*», secondo comma, apportare le seguenti modificazioni:

1) *sopprimere le parole*: «qualora l'evento si sia verificato a causa di imperizia»;

2) *sostituire le parole*: «sempre che le raccomandazioni previste dalle predette linee guida risultino adeguate alle» con *le seguenti*: «salvo le».

6.202

[GAETTI, TAVERNA](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 590-*sexies*», secondo comma, sopprimere le seguenti parole: «qualora l'evento si sia verificato a causa di imperizia».

6.203

[D'AMBROSIO LETTIERI, BRUNI](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 590-*sexies*», secondo comma, dopo la parola: «qualora» inserire le seguenti: «la prestazione implichi la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà e».

6.204

[GAETTI, TAVERNA](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 590-*sexies*» secondo comma, sostituire le parole: «sempre che le raccomandazioni previste dalle predette linee guida risultino adeguate alle» con le seguenti: «salvo le».

6.205

[SCAVONE, COMPAGNONE](#)

Respinto

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-*bis*. In caso di reati co/posi commessi nonostante l'osservanza di linee guida o protocolli sanitari, il medico è penalmente responsabile solo ove venga accertato che, nel caso specifico, l'adozione di misure diverse da quelle indicate nelle linee guida o protocolli sanitari avrebbe evitato con probabilità elevata o prossima alla certezza l'evento e che il medico, in base al parametro della perizia, avrebbe dovuto adottare. In ogni caso, valutate tutte le circostanze della fattispecie concreta, il giudice può decidere di applicare una riduzione della pena fino a due terzi nei confronti del medico che si sia attenuto alle linee guida o protocolli sanitari.

1-*ter*. È esclusa la responsabilità penale del medico il cui errore sia stato determinato dall'organizzazione della struttura sanitaria a cui appartiene o in cui ha svolto la sua attività professionale. Ove non sia procrastinabile l'intervento medico senza pregiudicare la salute o le aspettative di vita del paziente, è altresì esclusa la responsabilità colposa del medico che, non avendo

strumenti per svolgere adeguatamente la propria attività professionale, ne abbia informato il paziente e , sempre che non sia incorso in errore professionale comunque evitabile. In ogni caso il giudice può decidere di applicare una riduzione della pena fino a due terzi, ove risulti che le carenze organizzative e strumentali della struttura sanitaria abbiano determinato in concreto una difficoltà non ordinaria nell'esecuzione della prestazione professionale.

1-*quater*. Non è punibile penalmente il medico specializzando per le attività compiute nell'ambito del suo specifico percorso di formazione, salvo errore non giustificato da inesperienza professionale.

1-*quinquies*. Non è punibile penalmente il medico che nell'ambito di un'attività medica d'equipe abbia espressamente e motivatamente manifestato il proprio dissenso all'esecuzione di un trattamento o di un intervento sanitario.

1-*sexies*. È punito con la reclusione fino a un anno e con la multa fino a 2.000 euro, chiunque attraverso forme pubblicitarie dirette o indirette, istiga a intraprendere iniziative giudiziarie, anche penali, contro coloro che svolgono attività medico-sanitaria».

G6.100

[D'AMBROSIO LETTIERI](#), [BRUNI](#)

Approvato

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge A.S. n. 2224-A, recante «Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario»;

considerato che:

l'articolo 6 modifica l'articolo 590-quinquies del codice penale;

la Corte Costituzionale con la sentenza n. 68/91 ha permesso la modifica procedurale che consente l'udienza preliminare in caso di reati di diffamazione a mezzo stampa;

preso atto che:

è ravvisabile l'esigenza dell'udienza preliminare anche per i processi di responsabilità in sanità tanto per il sanitario sottoposto a giudizio, quanto nell'interesse del paziente, parte lesa, in quanto permette la possibilità di una perizia in incidente probatorio o un approfondimento di indagini davanti al giudice, trattandosi di ipotesi particolarmente complesse sotto il profilo medico-legale e spesso necessitanti di distinzione dei ruoli e apporto causale nell'evento,

impegna il Governo a valutare l'opportunità di adottare le opportune iniziative volte a prevedere l'udienza preliminare per i reati di lesioni colpose ex articolo 590 del cp e seg. riferibili a ipotesi di responsabilità sanitaria.

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 6

6.0.1

[D'AMBROSIO LETTIERI](#), [RIZZOTTI](#), [MANDELLI](#), [BRUNI](#), [ZIZZA](#), [FLORIS](#)

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-*bis*.

(Disposizioni processuali penali)

1. Per i reati di lesioni ex articolo 590 cp e seguenti di omicidio colposo ex articolo 589 cp e seg. e/o ogni altra ipotesi criminosa collegata a responsabilità professionale medico-sanitaria, si procede attraverso l'udienza preliminare.

2. Nel caso di responsabilità professionale medico-sanitaria, l'assicuratore del professionista può essere citato nel processo penale a richiesta dell'imputato».

6.0.200

[SCAVONE](#), [COMPAGNONE](#)

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-*bis*.

(Disposizioni processuali penali)

1. Per fatti di reato riconducibili a errore professionale sanitario, la querela nei confronti dell'operatore sanitario deve essere corredata, a pena di improcedibilità, di una consulenza tecnica redatta da medico specialista in medicina legale o da medico specialista nella materia inerente la prestazione sanitaria oggetto di contestazione».

ARTICOLO 7 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 7.

Approvato

(Responsabilità civile della struttura e dell'esercente la professione sanitaria)

1. La struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata che, nell'adempimento della propria obbligazione, si avvalga dell'opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e ancorché non dipendenti della struttura stessa, risponde, ai sensi degli articoli 1218 e 1228 del codice civile, delle loro condotte dolose o colpose.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche alle prestazioni sanitarie svolte in regime di libera professione intramuraria ovvero nell'ambito di attività di sperimentazione e di ricerca clinica ovvero in regime di convenzione con il Servizio sanitario nazionale nonché attraverso la telemedicina.
3. L'esercente la professione sanitaria di cui ai commi 1 e 2 risponde del proprio operato ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile, salvo che abbia agito nell'adempimento di obbligazione contrattuale assunta con il paziente. Il giudice, nella determinazione del risarcimento del danno, tiene conto della condotta dell'esercente la professione sanitaria ai sensi dell'articolo 5 della presente legge e dell'articolo 590-*sexies* del codice penale, introdotto dall'articolo 6 della presente legge.
4. Il danno conseguente all'attività della struttura sanitaria o socio sanitaria, pubblica o privata, e dell'esercente la professione sanitaria è risarcito sulla base delle tabelle di cui agli articoli 138 e 139 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, integrate, ove necessario, con la procedura di cui al comma 1 del predetto articolo 138 e sulla base dei criteri di cui ai citati articoli, per tener conto delle fattispecie da esse non previste, afferenti alle attività di cui al presente articolo.
5. Le disposizioni del presente articolo costituiscono norme imperative ai sensi del codice civile.

EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO

7.200

[PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO](#)

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «La struttura sanitaria», con le seguenti:«L'esercente la professione sanitaria e la struttura sanitaria».

Conseguentemente:

- 1) *al medesimo comma, sostituire la parola: «risponde» con la seguente: «rispondono»;*
- 2) *sopprimere il comma 3;*
- 3) *all'articolo 9, comma 5, sopprimere le parole: «ai sensi del comma 3 del medesimo articolo 7»;*
- 4) *all'articolo 10, comma 1, ultimo periodo, sopprimere le parole: «anche ai sensi e per gli effetti di cui al comma 3 dell'articolo 7»;*
- 5) *all'articolo 10, comma 2, ultimo periodo, sopprimere le parole: «ai sensi dell'articolo 7, comma 3».*

7.5

[BIANCONI, RIZZOTTI, AIELLO](#)

Ritirato

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «e ancorché non dipendenti della struttura stessa».

7.201

[GAETTI, TAVERNA](#)

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. La struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica risponde, anche ai sensi e per gli effetti dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 e degli articoli 22 e 23 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (10/a) e successive modificazioni e integrazioni, della condotta dannosa dell'esercente la professione sanitaria che operi quale dipendente della struttura stessa».

7.202

[SIMEONI](#)

Respinto

Sostituire, il comma 3, con il seguente:

«3. L'esercente la professione sanitaria di cui ai commi 1 e 2 risponde del proprio operato ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile».

7.203

[MANDELLI, RIZZOTTI](#)

Respinto

Al comma 3, sostituire le parole da: «ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile», fino alla fine del comma, con le seguenti: «verso i terzi ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile, esclusivamente in caso di dolo o colpa grave».

7.204

[CUOMO](#)

Ritirato

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «nell'adempimento di obbligazione contrattuale», inserire le seguenti: «, anche da affidamento,».

7.205

[RANUCCI](#)

Ritirato

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «nell'adempimento di obbligazione contrattuale», inserire le seguenti: «, anche da affidamento,».

7.206

[PALMA, MALAN](#)

Respinto

Al comma 3, dopo le parole: «nell'adempimento di obbligazione contrattuale» aggiungere le seguenti: «, anche da affidamento,».

7.207

[PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO](#)

Respinto

Al comma 3, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, fermo restando che è tenuto al risarcimento del danno se non prova che la condotta colposa o dolosa derivi da causa a lui non imputabile».

Conseguentemente, sopprimere il secondo periodo.

7.208

[GAETTI, TAVERNA](#)

Respinto

Al comma 3, sostituire le parole: «e dell'articolo 590-sexies del codice penale, introdotto dall'articolo 6 della presente legge», con le seguenti: «e delle specificità del caso concreto».

7.209

[D'AMBROSIO LETTIERI, BRUNI](#)

Respinto

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-*bis*. L'azione di risarcimento del danno alla salute causato nell'erogazione di prestazioni mediche e sanitarie deve essere esercitata, a pena di decadenza, entro e non oltre due anni dalla data del fatto le cui conseguenze hanno causato il danno stesso».

7.210

[CUOMO](#)

Ritirato

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo:«Non trova applicazione il limite di cui al comma 3 del predetto articolo 138».

7.211

[RANUCCI](#)

Ritirato

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo:«Non trova applicazione il limite di cui al comma 3 del predetto articolo 138».

7.212

[PALMA \(*\)](#)

Respinto

Al comma 4 aggiungere, in fine, il seguente periodo:«Non trova applicazione il limite di cui al comma 3 del predetto articolo 138».

(*) Aggiunge la firma in corso di seduta il senatore Malan

7.213

[PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVellini, DE CRISTOFARO](#)

Improponibile

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-*bis*. L'articolo 2947 del codice civile è sostituito dal seguente:

"Art. 2947. - (*prescrizione del diritto al risarcimento del danno*). - Il diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito si prescrive in cinque anni dal giorno in cui il fatto si è verificato, ad esclusione del danno cagionato dall'esercente la professione sanitaria che svolge la propria attività nell'ambito di una struttura sanitaria pubblica o privata o in rapporto convenzionale con il Servizio sanitario nazionale"».

7.214

[GAETTI, TAVERNA](#)

Respinto

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-*bis*. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 6 dell'articolo 10 con il quale sono determinati i requisiti minimi delle polizze assicurative per le strutture sanitarie e socio-sanitarie e gli esercenti la professione sanitaria».

7.215

[STEFANI, VOLPI](#)

Id. em. 7.214

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-*bis*. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 6 dell'articolo 10 con il quale sono determinati i requisiti minimi delle polizze assicurative per le strutture sanitarie e socio sanitarie e gli esercenti la professione sanitaria».

G7.100

La Commissione

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge A.S. n. 2224, recante «Disposizioni in materia di

responsabilità professionale del personale sanitario»,

considerato che l'articolo 7 stabilisce che le strutture sanitarie rispondono, a titolo di responsabilità contrattuale, delle condotte dolose o colpose dei professionisti sanitari dei quali le strutture stesse si avvalgono nell'adempimento della propria obbligazione verso il paziente, impegna il Governo a valutare l'opportunità di apportare modificazioni al codice civile, finalizzate a:

- 1) introdurre un termine di prescrizione quinquennale sul piano sistematico anche per il diritto al risarcimento del danno derivante dall'inadempimento contrattuale della struttura sanitaria;
- 2) introdurre un termine decadenziale di un anno per l'esercizio dell'azione volta a far valere la responsabilità contrattuale della struttura sanitaria, decorrente dal giorno in cui il danneggiato è venuto a conoscenza del pregiudizio subito.

(*) Accolto dal Governo

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO
L'ARTICOLO 7

7.0.1

[PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVellini, DE CRISTOFARO](#)

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.
(Prescrizione)

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 2947, primo comma, del codice civile, il diritto al risarcimento del danno derivante da condotte dolose o colpose di esercenti professioni sanitarie, anche presso strutture sanitarie pubbliche o private, per i quali vige l'obbligo dell'assicurazione, si prescrive in dieci anni dal momento della conoscenza del danno, da intendersi quale presa di conoscenza consapevole delle conseguenze dannose delle prestazioni sanitarie e del loro consolidamento.».

ARTICOLO 8 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 8.

(Tentativo obbligatorio di conciliazione)

1. Chi intende esercitare un'azione innanzi al giudice civile relativa a una controversia di risarcimento del danno derivante da responsabilità sanitaria è tenuto preliminarmente a proporre ricorso ai sensi dell'articolo 696-bis del codice di procedura civile dinanzi al giudice competente.
2. La presentazione del ricorso di cui al comma 1 costituisce condizione di procedibilità della domanda di risarcimento. In tali casi non trova applicazione l'articolo 5, comma 1-bis, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, né l'articolo 3 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162. L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice, ove rilevi che il procedimento di cui all'articolo 696-bis del codice di procedura civile non è stato espletato ovvero che è iniziato ma non si è concluso, assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione dinanzi a sé dell'istanza di consulenza tecnica in via preventiva ovvero di completamento del procedimento.
3. Ove la conciliazione non riesca o il procedimento non si concluda entro il termine perentorio di sei mesi dal deposito del ricorso, la domanda diviene procedibile e gli effetti della domanda sono salvi se, entro novanta giorni dal deposito della relazione o dalla scadenza del termine perentorio, è depositato, presso il giudice che ha trattato il procedimento di cui al comma 1, il ricorso di cui all'articolo 702-bis del codice di procedura civile. In tal caso il giudice fissa l'udienza di comparizione delle parti; si applicano gli articoli 702-bis e seguenti del codice di procedura civile.
4. La partecipazione al procedimento di consulenza tecnica preventiva di cui al presente articolo, effettuato secondo il disposto dell'articolo 15 della presente legge, è obbligatoria per tutte le parti,

comprese le imprese di assicurazione di cui all'articolo 10, che hanno l'obbligo di formulare l'offerta di risarcimento del danno ovvero comunicare i motivi per cui ritengono di non formularla. In caso di sentenza a favore del danneggiato, quando l'impresa di assicurazione non ha formulato l'offerta di risarcimento nell'ambito del procedimento di consulenza tecnica preventiva di cui ai commi precedenti, il giudice trasmette copia della sentenza all'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) per gli adempimenti di propria competenza. In caso di mancata partecipazione, il giudice, con il provvedimento che definisce il giudizio, condanna le parti che non hanno partecipato al pagamento delle spese di consulenza e di lite, indipendentemente dall'esito del giudizio, oltre che ad una pena pecuniaria, determinata equitativamente, in favore della parte che è comparsa alla conciliazione.

EMENDAMENTI

8.200

[GAETTI, TAVERNA](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «proporre ricorso ai sensi dell'articolo 696-bis del codice di procedura civile dinanzi al giudice competente» con le seguenti: «esperire il procedimento di mediazione di cui al decreto-legge n. 69 del 2013 presso un organismo di mediazione iscritto nel registro tenuto dal Ministero della giustizia».

8.201

[CUOMO](#)

Ritirato

Al comma 1, dopo le parole: «è tenuto preliminarmente a proporre», inserire le seguenti: «, in alternativa al procedimento di mediazione di cui all'articolo 5, comma 1-bis del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28,».

8.202

[RANUCCI](#)

Ritirato

Al comma 1, dopo le parole: «è tenuto preliminarmente a proporre», inserire le seguenti: «, in alternativa al procedimento di mediazione di cui all'articolo 5, comma 1-bis del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28,».

8.203

[PALMA, MALAN](#)

Ritirato

Al comma 1, dopo le parole: «è tenuto preliminarmente a proporre» inserire le seguenti: «, in alternativa al procedimento di mediazione di cui all'articolo 5 comma 1-bis del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28,».

8.204

[GAETTI, TAVERNA](#)

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «La presentazione del ricorso di cui al comma 1» con le seguenti: «L'esperimento del procedimento di mediazione di cui al comma 1».

8.205

[D'AMBROSIO LETTIERI, TARQUINIO](#)

Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.

8.206

[D'AMBROSIO LETTIERI, TARQUINIO, LIUZZI, PERRONE](#) (*)

Al comma 2 sostituire il secondo periodo con il seguente: «È fatta salva la possibilità di esperire in alternativa il procedimento di mediazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1-bis, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28. In tali casi non trova invece applicazione l'articolo 3 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162».

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i senatori Cuomo, Ranucci, Malan, Mandelli, Fucksia,

Luciano Rossi, Maurizio Romani, Rizzotti e Floris

8.207

[GAETTI, TAVERNA](#)

Al comma 2, secondo periodo, sopprimere la parola:«non».

8.208

[GAETTI, TAVERNA](#)

Al comma 2, secondo periodo sopprimere le parole:«né l'articolo 3 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162.».

8.209

[GAETTI, TAVERNA](#)

Al comma 2, sopprimere il terzo e il quarto periodo.

8.210

[MANDELLI, RIZZOTTI](#)

Al comma 3, premettere le seguenti parole: «In ipotesi di esercizio dell'azione di risarcimento del danno derivante da responsabilità sanitaria dinanzi al giudice onorario,».

8.211

[GAETTI, TAVERNA](#)

Al comma 3, sostituire le parole: «o il procedimento non si concluda entro il termine perentorio di sei mesi dal deposito del ricorso, la domanda diviene procedibile e gli effetti della domanda sono salvi se, entro novanta giorni dal deposito della relazione o dalla scadenza del termine perentorio, è depositato» con le seguenti: «entro novanta giorni dal deposito della relazione deve essere depositato, ai fini della procedibilità della domanda».

8.212

[STEEANI, VOLPI](#)

Al comma 3, sostituire le parole: «o il procedimento non si concluda entro il termine perentorio di sei mesi dal deposito del ricorso, la domanda diviene procedibile e gli effetti della domanda sono salvi se, entro novanta giorni dal deposito della relazione o dalla scadenza del termine perentorio, è depositato» con le seguenti: «entro novanta giorni dal deposito della relazione deve essere depositato, ai fini della procedibilità della domanda».

8.213

[GAETTI, TAVERNA](#)

Al comma 3, sostituire le parole: «il ricorso di cui all'articolo 702-bis del codice di procedura civile. In tal caso il giudice fissa l'udienza di comparizione delle parti; si applicano gli articoli 702-bis e seguenti del codice di procedura civile.» con le seguenti: «dalla redazione del processo verbale di conclusione della procedura di mediazione sia dato impulso all'azione di risarcimento danni nelle forme di rito previste dal codice di procedura civile».

8.214

[GAETTI, TAVERNA](#)

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole:«La partecipazione al procedimento di consulenza tecnica preventiva di cui al presente articolo, effettuato secondo il disposto dell'articolo 15 della presente legge, è obbligatoria nei confronti di tutte le parti, comprese le imprese di assicurazione di cui all'articolo 10» con le seguenti: «Nel procedimento di consulenza tecnica preventiva, effettuato secondo il disposto dell'articolo 15 della presente legge, devono essere convenute tutte le parti, comprese le imprese di assicurazione di cui all'articolo 10».

8.215

[GAETTI, TAVERNA](#)

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole:«La partecipazione al procedimento di consulenza tecnica preventiva» con le seguenti: «La convocazione al procedimento di mediazione».

8.216

[CUOMO](#)

Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «La partecipazione al procedimento di», inserire le seguenti: «mediazione di cui all'articolo 5 comma 1-bis del decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28 o di».

8.217

[RANUCCI](#)

Ritirato

Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «La partecipazione al procedimento di», inserire le seguenti: «mediazione di cui all'articolo 5 comma 1-bis del decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28 o di».

8.218

[PALMA, MALAN](#)

Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «La partecipazione al procedimento di» inserire le seguenti: «mediazione di cui all'articolo 5 comma 1-bis del decreto legislativo del 4 marzo 2010 n. 28 o di».

8.219

[D'AMBROSIO LETTIERI, PERRONE](#)

Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «di consulenza tecnica preventiva» inserire le seguenti: «o di mediazione ex articolo 5, comma 1-bis del decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28,».

8.220

[GAETTI, TAVERNA](#)

Al comma 4, sopprimere il secondo periodo.

8.221

[GAETTI, TAVERNA](#)

Al comma 4, sostituire il terzo periodo con il seguente: «La mancata partecipazione alla mediazione delle parti, pur regolarmente convocate, potrà essere valutata dal giudice, indipendentemente dall'esito del giudizio, ai fini della soccombenza di lite ancorché aggravata».

8.222

[GAETTI, TAVERNA](#)

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Nei procedimenti di cui al presente articolo il danneggiato, l'azienda e l'esercente la professione sanitaria sono litisconsorti necessari ai sensi e per gli effetti dell'art. 102 c.p.c.».

8.223

[STEFANI, VOLPI](#)

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Nei procedimenti di cui al presente articolo il danneggiato, l'azienda e l'esercente la professione sanitaria sono litisconsorti necessari ai sensi e per gli effetti dell'art. 102 c.p.c.» .

Allegato B

[VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA](#)

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Albano, Anitori, Bubbico, Cassano, Catalfo, Cattaneo, Chiavaroli, Cioffi, Cotti, Della Vedova, De Poli, D'Onghia, Fattori, Gentile, Longo Eva, Longo Fausto Guilherme, Minniti, Monti, Moronese, Morra, Napolitano, Nencini, Olivero, Piano, Pizzetti, Puglia, Rubbia, Santangelo, Schifani, Stefani, Stucchi, Tocci, Vicari, Zavoli, Zin e Zuffada.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Casson, per attività della 2a Commissione permanente; Sonogo (*dalle ore 11*), per attività dell'Assemblea parlamentare dell'Iniziativa Centro Europa (InCE); Amoruso, per attività dell'Assemblea parlamentare del Mediterraneo.

Disegni di legge, annunzio di presentazione

Senatore Crosio Jonny

Modifiche alle modalità di iscrizione e funzionamento del registro delle opposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178 (2603)

(presentato in data 23/11/2016);

senatori Liuzzi Pietro, Bruni Francesco, D'Ambrosio Lettieri Luigi, Tarquinio Lucio

Disposizioni per l'insegnamento della Costituzione nelle scuole di ogni ordine e grado e la valorizzazione dell'insegnamento dell'educazione civica (2604)

(presentato in data 24/11/2016);

senatori Bruni Francesco, Liuzzi Pietro, Tarquinio Lucio, Zizza Vittorio

Modifiche all'art. 44 del DPR 6 giugno 2001, n. 380 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia - relative all'innalzamento delle pene per il reato di lottizzazione abusiva ed all'introduzione della nuova fattispecie di estinzione dei reati edilizi (2605)

(presentato in data 24/11/2016);

senatori Taverna Paola, Crimi Vito Claudio, Endrizzi Giovanni, Morra Nicola, Buccarella Maurizio, Cappelletti Enrico, Cotti Roberto, Giarrusso Mario Michele, Lucidi Stefano, Montevecchi Michela, Moronese Vilma, Puglia Sergio, Santangelo Vincenzo, Serra Manuela

Istituzione della "Giornata nazionale dello screening neonatale obbligatorio" (2606)

(presentato in data 23/11/2016);

senatore Ranucci Raffaele

Istituzione di campi di ormeggio attrezzati per unità da diporto nelle aree marine protette, nelle aree marine di reperimento e nei tratti di costa sottoposti ad eccessiva pressione turistica ed antropica (2607)

(presentato in data 23/11/2016);

senatori Berger Hans, Zeller Karl, Fravezzi Vittorio, Laniece Albert, Panizza Franco, Battista Lorenzo, Orellana Luis Alberto, Zin Claudio

Modifiche alla legge 24 dicembre 2004, n. 313, concernente la disciplina dell'apicoltura (2608)

(presentato in data 22/11/2016);

senatrice Anitori Fabiola

Modifiche alla tabella A allegata all'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e altre

disposizioni per lo spostamento del tribunale di Agrigento dal distretto della corte di appello di Palermo al distretto della corte di appello di Caltanissetta (2609)

(presentato in data 22/11/2016);

senatore Mauro Mario

Modifiche del termine di applicazione iniziale della legge 6 maggio 2016, n. 52 (2610)

(presentato in data 17/11/2016).

Governo, trasmissione di documenti

Il Ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 18 novembre 2016, ha inviato, ai sensi dell'articolo 59, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, l'atto di indirizzo concernente gli sviluppi della politica fiscale, le linee generali e gli obiettivi della gestione tributaria, le grandezze finanziarie e le altre condizioni nelle quali si sviluppa l'attività delle Agenzie fiscali, per gli anni 2017-2019.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 6a Commissione permanente (*Doc. CII*, n. 3).

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

Il senatore Ceroni ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-06612 del senatore Aracri ed altri.

La senatrice Nugnes ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-06661 della senatrice Mangili ed altri.

Risposte scritte ad interrogazioni

(Pervenute dal 17 al 23 novembre 2016)

SOMMARIO DEL FASCICOLO N. 148

AIROLA ed altri: sulla gestione dell'emergenza a seguito dell'incendio del traghetto Norman Atlantic (4-03242) (risp. BOCCI, *sottosegretario di Stato per l'interno*)

BATTISTA ed altri: sugli aiuti alle popolazioni di Haiti e Cuba colpite dall'uragano Matthew (4-06475) (risp. GIRO, *vice ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*)

BUEMI: sull'adeguamento al costo della vita del tetto reddituale per l'accesso al gratuito patrocinio (4-04164) (risp. ORLANDO, *ministro della giustizia*)

sul possibile accorpamento del tribunale di Vercelli con quello di Novara (4-06063) (risp. ORLANDO, *ministro della giustizia*)

BUEMI, LONGO Fausto Guilherme: sulla riapertura del tribunale di Rossano (Cosenza) (4-04063) (risp. ORLANDO, *ministro della giustizia*)

sulla revisione della geografia giudiziaria in Puglia, in particolare in provincia di Lecce (4-04190) (risp. ORLANDO, *ministro della giustizia*)

sugli effetti della riforma della geografia giudiziaria, in particolare in Calabria (4-04231) (risp. ORLANDO, *ministro della giustizia*)

CIOFFI ed altri: sulla gestione della società Infratel per lo sviluppo del servizio di banda larga (4-04662) (risp. GIACOMELLI, *sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico*)

COMPAGNONE: sulla riorganizzazione del Servizio sommozzatori dei vigili del fuoco, specie a Catania (4-04683) (risp. BOCCI, *sottosegretario di Stato per l'interno*)

DI BIAGIO: sulla richiesta di estradizione da parte degli Stati Uniti nei confronti di un cittadino italiano (4-03225) (risp. ORLANDO, *ministro della giustizia*)

DIVINA: sui benefici dell'affido condiviso (4-03433) (risp. ORLANDO, *ministro della giustizia*)

sulla disciplina dell'affido condiviso (4-05145) (risp. ORLANDO, *ministro della giustizia*)

ENDRIZZI ed altri: sulle nomine di nuovi prefetti (4-05774) (risp. BOCCI, *sottosegretario di Stato per l'interno*)

GINETTI ed altri: sul progetto sperimentale di reinserimento al lavoro dei detenuti (4-03245) (risp. ORLANDO, *ministro della giustizia*)

MANCONI: sulla richiesta di estradizione da parte degli Stati Uniti nei confronti di un cittadino italiano (4-03346) (risp. ORLANDO, *ministro della giustizia*)

MARCUCCI ed altri: sulla detenzione di una donna cinese con minore in un carcere di Genova (4-01787) (risp. ORLANDO, *ministro della giustizia*)

RICCHIUTI: su alcune dichiarazioni rilasciate dal Ministro della giustizia in merito al funzionamento dei tribunali civili per le imprese (4-04273) (risp. ORLANDO, *ministro della giustizia*)

ROMANI Maurizio ed altri: sulle strutture adibite a case famiglia protette *ex lege* n. 62 del 2011 (4-05233) (risp. ORLANDO, *ministro della giustizia*)

ROMANO: sulla soppressione della scuola di polizia penitenziaria di Aversa (Napoli) (4-02838) (risp. ORLANDO, *ministro della giustizia*)

SAGGESE: sull'adeguamento della dotazione organica dell'ufficio giudiziario di Nocera inferiore (4-03201) (risp. ORLANDO, *ministro della giustizia*)

SANTANGELO ed altri: sullo svolgimento di un'esercitazione di protezione civile da parte di personale dei Vigili del fuoco tra i ruderi di Poggioreale antica (Trapani) (4-06610) (risp. BOCCI, *sottosegretario di Stato per l'interno*)

SPILABOTTE: sul distaccamento dei vigili del fuoco di Cassino (Frosinone) (4-04488) (risp. BOCCI, *sottosegretario di Stato per l'interno*)

URAS, FLORIS: sulla situazione dell'avvocatura e della giustizia in Italia (4-01878) (risp. ORLANDO, *ministro della giustizia*)

Mozioni, nuovo testo

La mozione 1-00697, del senatore Di Biagio ed altri, pubblicata il 23 novembre 2016, deve intendersi riformulata come segue:

DI BIAGIO, CONTE, LUIGI MARINO, RUTA, BERGER, ZIN, RICCHIUTI, LANIECE, MICHELONI - Il Senato,

premessi che:

la legge n. 107 del 2015 di riforma della scuola ha definito un piano straordinario di assunzioni anche al fine di rettificare la storica situazione di precariato scolastico, prevedendo assunzioni dalle graduatorie ad esaurimento (GAE) e dalle graduatorie di merito del concorso 2012 ed escludendo i docenti abilitati tramite percorsi abilitanti ex decreto ministeriale n. 249 del 2010 (cosiddetti TFA e PAS), i docenti abilitati mediante percorsi magistrali e i docenti abilitati mediante laurea specialistica in Scienze della formazione primaria, tutti attualmente inseriti nella seconda fascia delle graduatorie di istituto (GI);

la legge n. 107 del 2015 ha altresì modificato in modo strutturale le regole per il futuro reclutamento e la formazione del personale docente. Per le citate fattispecie di insegnanti precari, che da anni ricoprono il ruolo di supplenti negli istituti scolastici nazionali, la nuova normativa ha previsto la definizione di un concorso nazionale che, svoltosi nel corso dell'anno 2016 e attualmente in fase di conclusione, è stato caratterizzato da grandi polemiche, non ultimo per gli inevitabili ritardi nell'avvio delle procedure, per il moltiplicarsi di segnalazioni di anomalie relative all'espletamento delle prove, alla definizione delle commissioni, alla mancanza di chiari parametri di valutazione, pubblicati solo quando alcune prove erano state già avviate e in alcuni casi svolte, e molto altro;

il concorso prevedeva la selezione di circa 63.000 nuovi insegnanti, la cui assunzione si sarebbe definita nel corso di 3 anni, ma i dati relativi alle procedure concluse rivelavano, già a settembre scorso, che dei circa 71.000 candidati già esaminati agli scritti, solo 32.000 erano stati ammessi agli orali. Un dato che prefigurava un quadro apocalittico circa l'effettiva possibilità di coprire i posti vacanti messi a concorso e gettava ulteriori ombre su una procedura concorsuale che ha interessato una grossa fetta di candidati che, formati, abilitati e spesso già insegnanti nelle scuole, sono stati ritenuti inadeguati;

ai conseguenti dubbi che un tale quadro solleva, non tanto sulle capacità del sistema formativo, quanto sulle modalità concorsuali previste, è da aggiungere il fatto che moltissimi istituti scolastici, per coprire gli incarichi annuali rimasti comunque vacanti per l'anno scolastico 2016/2017, hanno dovuto ricorrere alle graduatorie di seconda fascia di istituto, per lo più costituite da insegnanti che hanno tentato il concorso. Si determina così il paradosso per cui insegnanti non ritenuti idonei per ottenere il posto messo a concorso sono stati convocati per coprire presumibilmente lo stesso posto, ma in maniera precaria;

la circostanza desta particolari perplessità, laddove insiste su una situazione di precariato particolarmente sofferta da un comparto che, da decenni, tiene in piedi il sistema scolastico italiano, trovandosi ripetutamente di fronte ad un mancato riconoscimento delle proprie istanze;

considerato che:

non si può non far rilevare come qualsiasi grande riforma strutturale debba, in primo luogo, considerare e risolvere le situazioni in essere al momento della sua approvazione. Ad oggi, nella II fascia di istituto si trovano decine di migliaia di docenti abilitati attraverso percorsi formativi istituiti dallo Stato Italiano (Tfa, Pas, diplomati magistrale *ante* 2002 e parte dei laureati in Scienze della formazione primaria) i quali hanno già investito enormi risorse di tempo ed economiche per ricevere tale formazione. Per tali docenti è necessario prevedere una formula che garantisca loro di spendere le competenze acquisite in questi anni;

gli abilitati ai sensi dei percorsi istituiti prima della legge n. 107 del 2015 sono docenti che hanno già affrontato lunghi ed onerosi percorsi di formazione per ricoprire tali incarichi e che, in molti casi, hanno maturato anche esperienza nel mondo della scuola. In considerazione di questi elementi, sottoporli ad ulteriore formazione, per tempi così lunghi, appare superfluo e svilirebbe il valore dei titoli abilitanti rilasciati loro dallo Stato italiano;

in riferimento al personale docente precario con un'anzianità pari o superiore a 36 mesi di servizio la Corte di giustizia dell'Unione europea, nella sentenza "Mascolo" del 26 novembre 2014, ha sancito il contrasto della normativa italiana con quella europea, in merito all'assunzione di personale di ruolo delle scuole statali e all'abuso di contratti a termine;

al fine di porre rimedio alle citate criticità, superando le evidenze della Corte di giustizia dell'Unione europea, la legge n. 107 del 2015 ha previsto, al comma 131 dell'art. 1, che: "A decorrere dal 1° settembre 2016, i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con il personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, per la copertura di posti vacanti e disponibili, non possono superare la durata complessiva di trentasei mesi, anche non continuativi";

il citato dispositivo normativo, lungi dall'aver risolto il problema, sta definendo una situazione di forte criticità in capo al personale docente, giacché configura una situazione in cui coloro che abbiano già maturato nell'insegnamento un'anzianità di servizio, come supplenti, pari a 36 mesi, ma non siano rientrati ancora in un piano di stabilizzazione assunzionale, non possono proseguire nell'insegnamento e si vedono scavalcati da personale con una minore esperienza professionale;

di fatto, l'imposizione del limite di 36 mesi, anche non continuativi, alla durata complessiva del contratto a tempo determinato, non essendo vincolata ad un'assunzione definitiva al termine dei 36 mesi stessi, si risolve, di fatto, in un annullamento dell'esperienza e della professionalità maturata da docenti che da anni sostengono il sistema scolastico italiano con grande sacrificio;

tale situazione di criticità rischia di generare il moltiplicarsi di ricorsi in sede amministrativa, con conseguente aggravio di spese per il sistema statale. Peraltro, nonostante la citata legge n. 107 del 2015 abbia istituito, al comma all'art. 132 dell'art. 1, anche "un fondo per i pagamenti in esecuzione di provvedimenti giurisdizionali aventi ad oggetto il risarcimento dei danni conseguenti alla reiterazione di contratti a termine per una durata complessiva superiore a trentasei mesi, anche non continuativi, su posti vacanti e disponibili, con la dotazione di euro 10 milioni per ciascuno degli anni 2015 e 2016", la citata norma non sembra aver ancora trovato una chiara attuazione;

gli esiti del concorso 2016 hanno ulteriormente evidenziato i paradossi di un sistema in cui, nonostante tutto, le graduatorie ad esaurimento rappresentano ancora oggi il canale di reclutamento attualmente più stabile e strutturato;

l'inserimento all'interno di tali graduatorie rimane tuttavia precluso ad una molteplicità insegnanti, pur in possesso di titolo abilitante, riconducibili alle seguenti categorie: docenti che hanno conseguito l'abilitazione attraverso i percorsi abilitanti istituiti ai sensi del decreto ministeriale 10 settembre 2010, n. 249; docenti inseriti nelle graduatorie di merito del concorso a cattedra, di cui al decreto del direttore generale 24 settembre 2012, n. 82; docenti in possesso di laurea in Scienze della formazione primaria; docenti in possesso di diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002;

negli ultimi anni numerose sentenze del Consiglio di Stato in materia hanno manifestato un orientamento favorevole all'inserimento nelle GAE per le predette categorie di insegnanti, attualmente iscritti nella seconda fascia delle graduatorie di istituto;

lo stesso Consiglio di Stato ha manifestato altrettanto chiaramente la validità concorsuale delle graduatorie di istituto, alla luce della sentenza n. 7773 del 15 febbraio 2012, sez. VI, ribadita anche dalla sentenza n. 5795 del 24 novembre 2014;

considerato inoltre che a quanto risulta ai proponenti del presente atto di indirizzo nelle graduatorie di istituto di III fascia sono ancora presenti docenti che, in questi anni, hanno prestato servizio presso le scuole italiane e non hanno tuttavia potuto frequentare il percorso abilitante speciale nel 2013 e tutti i laureati successivamente al 2014, anno di avvio del secondo ciclo di tirocinio formativo attivo, non hanno ad oggi avuto occasioni per abilitarsi, né hanno potuto inserire nei propri piani di studio i crediti previsti per accedere ai futuri concorsi,

impegna il Governo:

1) a definire opportune misure, anche in sede normativa, al fine di rettificare le criticità che ancora condizionano gli insegnanti iscritti nella seconda fascia delle graduatorie di istituto, risolvendo il problema derivante dall'eventuale superamento dei 36 mesi di servizio prestato e garantendo l'adeguata stabilizzazione;

2) a definire opportune misure, anche in sede normativa, al fine di consentire l'inserimento in graduatorie ad esaurimento per i docenti abilitati e attualmente iscritti nella seconda fascia delle

graduatorie di istituto;

3) a valutare la possibilità di introdurre un esonero dal sistema di formazione triennale post-concorso e a prevedere un solo anno di prova per gli abilitati, ai sensi dei percorsi istituiti prima della legge n. 107 del 2015;

4) a valutare la possibilità di avviare, in tempi rapidi, i nuovi sistemi di abilitazione e reclutamento, al fine di consentire ai neolaureati adeguate possibilità di abilitarsi e accedere ai ruoli della scuola, valutando anche, qualora i tempi di messa a regime del nuovo sistema di reclutamento risultino ancora inevitabilmente lunghi, l'avvio di un terzo ciclo di tirocinio formativo attivo;

5) ad avviare iniziative di monitoraggio e censimento della consistenza attuale delle graduatorie ad esaurimento e delle graduatorie di merito del concorso attualmente in fase di chiusura al fine di determinare il fabbisogno di insegnanti e le tempistiche e modalità di avvio del nuovo sistema di reclutamento.

(1-00697) (Testo 2)

Mozioni

[BONERISCO](#), [D'AMBROSIO LETTIERI](#), [ZIZZA](#), [BRUNI](#), [COMPAGNA](#), [DI MAGGIO](#), [LIUZZI](#), [PERRONE](#), [TARQUINIO](#) - Il Senato,

premessi che:

in 5 anni gli italiani che vivono dopo un tumore sono aumentati di circa il 20 per cento: da 2 milioni e mezzo nel 2010 a circa 3 milioni nel 2015;

secondo i dati dell'AIOM (Associazione italiana di oncologia medica) nel 2015 in Italia sono stati registrati 363.300 nuovi casi di cancro. Le cure efficaci, come la chemioterapia più attiva e meglio tollerata, le terapie a bersaglio molecolare e ora l'innovazione nel campo dell'immuno-oncologia determinano un allungamento della sopravvivenza con una buona qualità di vita. In tale ottica la proposta di AIOM di istituire il fondo nazionale per l'oncologia, per finanziare la parità di accesso alle nuove cure di tutti i malati oncologici, trova fondamento nei dati che registrano la sopravvivenza nel nostro Paese, più alta rispetto alla media europea, nelle neoplasie più frequenti come seno (85,5 per cento *versus* 81,8 per cento), prostata (88,6 per cento *versus* 83,4 per cento), colon (60,8 per cento *versus* 57 per cento) e stomaco (32,4 per cento *versus* 25,1 per cento), e particolarmente difficili da trattare, come polmone (14,3 per cento *versus* 13 per cento) e pancreas (7,2 per cento *versus* 6,9 per cento);

secondo uno studio europeo CAREX ("CARcinogen EXposure") 4,2 milioni di persone risultano esposte a cancerogeni nell'ambiente di lavoro. Un *working paper* di J. Tukala dal titolo "Eliminating occupational cancer in Europe and globally", ETUI, descrive la difficile situazione dei lavoratori esposti a sostanze cancerogene per cause lavorative, proponendo utili raccomandazioni di metodo con l'obiettivo di rimuovere i tumori professionali. Nel dettaglio, lo studio propone di progettare un programma d'azione mondiale per rimuovere il cancro sul posto di lavoro, attraverso l'individuazione e l'eliminazione delle esposizioni a sostanze e agenti cancerogeni;

si condivide in materia lavoristica l'importanza della conoscenza delle cause e la prevenzione, dal punto di vista del *wellness at work*, che rappresentano il primo strumento per un'adeguata strategia di controllo dei tumori;

i sistemi di relazioni industriali sono chiamati a ripensare alle nozioni giuridiche di "presenza al lavoro", "prestazione lavorativa", "esatto adempimento contrattuale", soprattutto là dove siano mancanti di un'adeguata conciliazione tra le cure mediche e/o psicologiche di recupero e il lavoro, oltre a non essere inseriti in *policy* aziendali di *wellness at work*. Il sistema di relazioni industriali potrebbe quindi giocare un ruolo importante, sia nella rivisitazione di politiche di prevenzione su fattori ambientali nocivi alla salute dei lavoratori, sia nel riesaminare le logiche d'inserimento e ritorno al lavoro dei malati cronici;

in Italia si registrano oltre 274.000 pazienti oncologici, che hanno perso il lavoro tra licenziati, 'dimissionati', costretti a cessare l'attività oppure a lasciare il lavoro a seguito dell'insorgenza della malattia e di questi quasi 85.000 sono relativi agli ultimi 5 anni;

per le patologie oncologiche la legge in vigore non prevede una disciplina specifica del periodo di comportamento, ma ne rinvia alla contrattazione collettiva la regolamentazione, nonché la previsione di casi di esclusione. Al termine del periodo di conservazione del posto di lavoro il datore può recedere dal rapporto e il licenziamento è considerato giustificato per motivo oggettivo. Allo stato attuale, vige un trattamento differente tra settore pubblico e privato. Nel primo caso il periodo di comportamento prevede la conservazione del posto di lavoro per 18 mesi in un triennio, di cui: i primi 9 di assenza sono interamente retribuiti; nei successivi 3 la retribuzione viene decurtata del 10 per cento; negli ultimi 6 la retribuzione viene decurtata del 50 per cento. Per ulteriori 18 mesi, poi, è stabilita la semplice conservazione del posto di lavoro, senza retribuzione. Nel privato, invece, il periodo di comportamento è regolato dalla contrattazione collettiva ed è disomogeneo tra i vari comparti. In nessun caso è paragonabile al periodo previsto per il settore pubblico;

un'indagine Favo-Censis del 2012 sul rapporto lavoro-malattia rivela che il 78 per cento dei malati oncologici ha subito un cambiamento nel lavoro in seguito alla diagnosi: il 36,8 per cento ha dovuto fare assenze, il 20,5 per cento è stato costretto a lasciare l'impiego e il 10,2 per cento si è dimesso o ha cessato l'attività (in caso di lavoratore autonomo). Le evidenze scientifiche, al contrario, dimostrano che il lavoro aiuta a sopportare meglio i trattamenti e a guarire. Ciò è confermato anche dal sondaggio Piepoli-AIMaC (Associazione italiana malati di cancro): il 97 per cento delle persone malate vuole continuare a lavorare ed essere parte attiva della società;

premessi inoltre che:

in considerazione di quanto esposto, lo scorso 19 aprile è stato presentato in Senato un progetto a carattere informativo sui diritti e i doveri dei malati, promosso da numerose associazioni attive nella lotta ai tumori, e destinato, prioritariamente, alle lavoratrici e ai lavoratori affetti da patologie oncologiche invalidanti e ingravescenti e alle loro famiglie;

il 25 ottobre 2016 inoltre, mese dedicato alla prevenzione delle patologie tumorali, le associazioni "TutteperItalia", "Ceslar/Unimore", "Word Cancer Day" e "NoituttiperBologna" si sono nuovamente incontrate nella sala "Caduti di Nassirya" del Senato della Repubblica, per dare conto alla stampa del lavoro sino ad oggi svolto e per presentare l'opuscolo "Patologie Oncologiche, invalidanti, ingravescenti. Quello che è importante sapere per le lavoratrici e lavoratori e le loro famiglie" denominato "Astuccio", destinato alle lavoratrici, ai lavoratori, ai datori di lavoro e alle famiglie delle persone affette da patologie oncologiche, affinché siano puntualmente informati sulle norme e sulle tutele giuridiche, economiche e contrattuali previste in caso di patologie gravi, al fine di poter gestire, nel migliore dei modi possibili, non solo la crisi individuale che consegue alla scoperta della patologia tumorale, ma anche la crisi della comunità aziendale e familiare;

considerato che:

il Libro bianco del professor Marco Biagi fornì quelle chiavi di lettura che portarono il legislatore a normare con maggiore efficacia il diritto dei lavoratori e delle lavoratrici affetti da patologie oncologiche;

nel corso del tempo, i rinnovi dei contratti nazionali, sia nel lavoro pubblico, che privato hanno migliorato i trattamenti per quanto riguarda il periodo di comportamento, la flessibilità dell'orario di lavoro, i congedi, fondi integrativi sanitari e di sostegno al *welfare* aziendale;

con la legge 10 dicembre 2014, n.183 e con le leggi, 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità per il 2015) e 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità per il 2016), sono state introdotte ulteriori misure in favore dei lavoratori colpiti da patologie gravi e per rendere effettivamente indipendenti persone con disabilità grave;

ritenuto che:

i recenti casi dell'Ilva di Taranto e della "Terra dei fuochi", che hanno esposto sia i lavoratori, che le popolazioni che vivono nelle zone interessate al rischio di contrarre delle patologie, a seguito dell'esposizione a sostanze e agenti cancerogeni, renderebbero opportuno avviare la definizione di un programma d'azione per l'Italia per rimuovere ogni elemento di rischio alle esposizioni a sostanze e agenti cancerogeni sul posto di lavoro;

nonostante le misure introdotte nel tempo abbiano migliorato sensibilmente la vita delle lavoratrici e dei lavoratori, affetti da patologie gravi e da patologie oncologiche invalidanti e ingravescenti, permane un'eccessiva frammentarietà del sistema normativo a tutela del malato oncologico, che presenta spesso anche notevoli asimmetrie tra i diversi contratti collettivi nazionali di lavoro, nell'ambito di un sistema di tutele, che si mantiene, purtroppo ancora, estremamente privo di flessibilità e, spesso, irrigidito dalla burocrazia;

la frammentarietà normativa registrata suggerisce un riordino della normativa speciale in favore dei lavoratori, colpiti da patologie gravi, da effettuarsi, prioritariamente, in collaborazione con l'Inps e con l'Inail, prevedendo, nel contempo, *iter* più snelli per accedere/applicare quelle norme atte a garantire la tutela delle persone ammalate;

nell'ipotesi di riordino della normativa del lavoro richiamata, occorre prevedere un adeguato livello di diffusione delle informazioni destinate alle lavoratrici, ai lavoratori, ai datori di lavoro e alle famiglie delle persone affette da patologie oncologiche, anche attraverso l'avvio di campagne informative mirate, potenziando i punti di informazione capillare a livello territoriale, nonché per la loro natura e vocazione, avvalendosi anche degli istituti di patronato e assistenza sociale;

nonostante vi siano state ampie rassicurazioni da parte del Ministro della salute, non più tardi del 28 settembre 2016, rispondendo alla Camera ad una interrogazione urgente firmata da tutti i gruppi parlamentari, per chiedere l'inserimento nell'emanando schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante "Definizione dei Livelli essenziali di assistenza", integralmente sostitutivo del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 2001, della riabilitazione oncologica tra le attività, i servizi e le prestazioni garantite ai cittadini con le risorse pubbliche messe a disposizione del Servizio sanitario nazionale, questo non risulta ancora inviato alle Camere per l'espressione del previsto parere parlamentare,

impegna il Governo:

- 1) a destinare ulteriori risorse finanziarie per garantire l'accesso alle cure e alle nuove terapie contro il cancro in maniera diffusa ed uniforme a livello nazionale;
- 2) a prevedere nello schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante "Definizione dei Livelli essenziali di assistenza", non ancora emanato, la riabilitazione oncologica tra le attività, i servizi e le prestazioni garantite ai cittadini con le risorse pubbliche messe a disposizione del Servizio sanitario nazionale, anche ai fini del reinserimento al lavoro;
- 3) a dare immediata evidenza alle specificità del cancro nella fase della riabilitazione nel nuovo schema di decreto, riconoscendo, almeno, un'area specifica di attività alle prestazioni e ai servizi compresi nella riabilitazione oncologica;
- 4) ad istituire un Tavolo presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali integrato dai rappresentanti del Ministero della salute, dell'INPS, dell'INAIL e dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali e delle associazioni datoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, al fine di valutare la riclassificazione della malattia in temporanea, grave o permanente e delle relative misure di sostegno economico;
- 5) a riordinare la stratificazione normativa in materia di diritti delle lavoratrici e dei lavoratori affetti da patologie oncologiche invalidanti e ingravescenti, secondo le linee guida della Unione europea del World cancer research fund international;
- 6) a prevedere una semplificazione delle pratiche necessarie per la gestione del rapporto lavorativo in caso di malattie gravi;
- 7) a prevedere la realizzazione di un sistema informatizzato dedicato ai pazienti oncologici, volto a garantire, in tempi rapidi, le certificazioni necessarie per la fruizione dei trattamenti previsti dalla legge;
- 8) a realizzare, in collaborazione con le Regioni, che ora operano diversamente, (si veda l'ultimo rapporto AIOM del 2015 "Il cancro in Italia") nell'ambito delle politiche del *welfare* regionale e dei servizi alla persona, un programma di *welfare* per combattere il cancro, rendendo disponibili una serie di interventi mirati per il malato oncologico che, ad esempio, comprendano, a supporto del percorso di

- cure, l'assistenza psicologica specifica, percorsi di cure riabilitative, la consulenza giuslavoristica;
- 9) ad attivare, in ambito regionale e nazionale, percorsi di formazione specifici per i malati oncologici, che rientrano nel mercato del lavoro, anche mediante la definizione di apposite convenzioni con enti e istituzioni attive nello studio e nella lotta ai tumori;
- 10) a costituire uno sportello regionale dedicato ai diritti del malato oncologico lavoratore, per garantirgli la necessaria assistenza e accesso alle prestazioni di legge ed ai relativi benefici, nonché l'assistenza necessaria per tutte quelle richieste connesse allo svolgimento dell'attività lavorativa (*part time*, trasferimento) e per la gestione e attivazione di specifici interventi anche a favore dei famigliari;
- 11) ad incentivare economicamente percorsi di informazione e formazione aziendale relativamente alla corretta gestione dell'impresa nel caso di lavoratori malati di cancro o di dipendenti, che nel proprio nucleo familiare tali pazienti, fornendo tutti gli strumenti a supporto;
- 12) ad incentivare percorsi di informazione e formazione nel comparto del pubblico impiego, relativamente alla corretta gestione nel caso di lavoratori malati di cancro o di dipendenti, che hanno in carico familiare tali pazienti, fornendo tutti gli strumenti a supporto;
- 13) a disseminare, in termini effettivi e fattuali, la corretta informazione circa l'applicazione contrattuale delle forme di incentivazione economica per favorire la flessibilità oraria di lavoro nelle aziende, che presentano lavoratori malati di cancro, a copertura delle attività svolte dal lavoratore assente;
- 14) a prevedere apposite misure, anche di incentivazione fiscale per le imprese, al fine di agevolare il passaggio di mansione del lavoratore affetto da malattia per favorire l'occupazione dello stesso con particolare riguardo ai lavoratori affetti da patologie oncologiche;
- 15) a prevedere l'istituzione di un Tavolo interistituzionale permanente, integrato dai rappresentanti delle associazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale, finalizzato ad individuare le esperienze migliori, sia a livello nazionale che internazionale, per la valorizzazione della diversità in azienda e per l'inserimento dei lavoratori con disabilità, nonché per la costituzione di luoghi bilaterali in cui l'impresa e i rappresentanti dei lavoratori possano scambiarsi informazioni, progettare percorsi, attivare supporti finalizzati, tra l'altro, alla riduzione dell'orario di lavoro e all'agevolazione nel passaggio al *part time* per i lavoratori affetti da patologie gravi e allo sviluppo di programmi aziendali di prevenzione e promozione della salute, nonché per incentivare le relazioni industriali, con particolare riguardo alla responsabilità sociale dell'impresa, affinché siano individuate, nel sistema di contrattazione collettiva, adeguate misure volte a superare una diversificata tutela della malattia in relazione alla durata del periodo di comporto, tenendo conto delle difficoltà legate alle malattie tumorali ed ai tempi di recupero;
- 16) ad avviare un "programma d'azione per l'Italia" per rimuovere ogni elemento di rischio alle esposizioni a sostanze e agenti cancerogeni sul posto di lavoro;
- 17) a garantire la più ampia diffusione dell'opuscolo "Patologie Oncologiche, invalidanti, ingravescenti. Quello che è importante sapere per le lavoratrici e lavoratori e le loro famiglie" presso le strutture sanitarie pubbliche, affinché sia distribuito a tutti i cittadini, anche attivando un'apposita campagna informativa da realizzarsi nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

(1-00698)

[PUPPATO](#), [FILIPPIN](#), [SANTINI](#), [CONTE](#), [DALLA TOR](#), [BISINELLA](#), [DE PIN](#), [MUNERATO](#), [BELLOT](#) - Il Senato,

premessi che:

con l'attuazione della riforma della geografia giudiziaria disposta dal decreto legislativo n. 155 del 2012 il Veneto ha perso il suo unico tribunale non provinciale, quello di Bassano del Grappa, che serviva uno dei distretti industriali più produttivi della regione, la Pedemontana Veneta, un'area vasta con una forte omogeneità socio-economica;

la soppressione della suddetta sede giudiziaria e l'assorbimento di quest'ultima da parte del Tribunale di Vicenza ha avuto gravi effetti su tale tribunale, già da tempo in grave difficoltà nel fornire una

risposta di giustizia adeguata ai cittadini; il Tribunale di Vicenza si trova oggi al collasso, essendo stato costretto ad assorbire, oltre alla propria sezione distaccata di Schio (che serviva circa 200.000 abitanti) e a tutti gli uffici del giudice di pace della provincia (ad eccezione di quello di Bassano del Grappa), anche il Tribunale bassanese, con conseguenti problemi logistici, essendo pensato e realizzato per le sole esigenze del capoluogo di provincia;

allo stato attuale, il Tribunale di Vicenza copre un bacino d'utenza di oltre 850.000 abitanti, ossia 2 volte il bacino d'utenza ottimale individuato dalla Commissione ministeriale (commissione Vietti), analogamente a quanto avviene per i tribunali di Padova e Treviso;

la soppressione del Tribunale di Bassano del Grappa, insieme alla chiusura delle diverse sezioni distaccate ha fortemente compromesso la capacità di risposta della giustizia dell'intero sistema veneto, atteso che il sistema giudiziario veneto, già sottodimensionato per numero di presidi e di magistrati in rapporto agli abitanti e alle realtà produttive del territorio (con un rapporto magistrati/abitanti pari a 1/22.000 è all'ultimo posto della graduatoria nazionale) ha subito e continua a subire ritardi dovuti, sia alla carenza di personale amministrativo, sia dell'edilizia giudiziaria esistente, del tutto inadeguata a far fronte alla nuova organizzazione dei tribunali;

rilevato che:

la stessa relazione finale della Commissione ministeriale per la riforma della geografia giudiziaria fissa in 369.769 il numero di abitanti più idoneo al tribunale "ideale";

la Regione Veneto, fatta eccezione per i Tribunali di Belluno e di Rovigo che per la loro peculiarità devono essere considerati a parte, presenta ben 5 tribunali con un bacino di utenza di 2 volte/2 volte e mezzo maggiore rispetto a quelli "ideali"; in particolare: Venezia 754.615 abitanti, Padova 813.262 abitanti, Vicenza 859.987 abitanti, Treviso 877.905 abitanti e Verona 903.564 abitanti;

le attuali tempistiche del tribunale di Vicenza (7-8 anni per concludere cause ordinarie e processi esecutivi, centinaia di procedimenti penali e di decreti penali di condanna estinti per prescrizione, con gravissimo danno, sia per la società che per l'erario, oltre ad altre tempistiche eccezionalmente lunghe e gravose per procedimenti di particolare sensibilità sociale ed urgenza) sono in tutta evidenza inaccettabili;

considerato che:

l'area vasta della Pedemontana del Veneto coinvolge ben 154 Comuni, 1.128.792 abitanti, pari al 22,9 per cento della popolazione regionale;

la densità di imprese di carattere manifatturiero (a livello industriale pari a 16.174), rappresentano il 19,2 su cento imprese dell'area considerata (la media del Veneto è 14,5); occorre soprattutto considerare che nell'area Pedemontana insiste il 30 per cento di industrie dell'intero Veneto;

la densità delle imprese a carattere artigiano è pari a 32.659, che rappresenta il 38,7 per cento del totale dell'area considerata (media regionale del 35,7 per cento); si tratta del 24,9 per cento di imprese artigiane presenti in regione;

il sistema d'impresa industriale, artigiano ed edile di questo territorio ha maggiormente tenuto nel settennio della crisi 2008-2015, perdendo un numero di attività inferiore rispetto alla media regionale, così come anche le imprese del settore commerciale e dei servizi, che nello stesso periodo sono cresciuti del 6,6 per cento;

tra le prime 10 province industriali super specializzate dell'Unione europea nel 2011, 6 sono italiane e di queste addirittura ben 2 venete: in tale classifica, Vicenza appare quarta con 8,6 miliardi di valore aggiunto industriale (35 per cento dell'economia provinciale) ed il 38 per cento degli occupati che lavorano nel settore, e Treviso settima, con 7,1 miliardi (30,7 per cento del valore aggiunto provinciale e 34 per cento degli occupati);

il sistema di impresa della Pedemontana è altamente integrato e anche per questo richiede meccanismi di giustizia civile e amministrativa efficienti e veloci, adeguati alla forte pressione competitiva che caratterizza tale territorio;

considerato inoltre che:

a Bassano del Grappa esiste una struttura giudiziaria di nuova realizzazione "La Cittadella della

Giustizia" (11.000 metri quadri) costata circa 20.000.000 euro, in grado di contenere per volume e spazi un tribunale dalle "dimensioni ideali" e di assicurare la migliore efficienza giudiziaria possibile; tale struttura si colloca in un'area particolare del territorio regionale, ovvero nel distretto produttivo della pedemontana veneta, che coinvolge le province di Padova, Treviso e Vicenza, caratterizzata dalla sua facile accessibilità e prossimità rispetto ai comuni potenzialmente interessati e che rappresenta uno dei distretti industriali più produttivi dell'Italia e fra i più produttivi d'Europa;

tale struttura si presterebbe ad accogliere un tribunale della Pedemontana veneta, con un bacino d'utenza che comprende tutta la zona pedemontana veneta, dalla città di Thiene, a ovest al fiume Piave ad est, per scendere, a sud, fino a Castelfranco Veneto e a Cittadella, che andrebbe a costituire l'ottavo Tribunale del Veneto, per garantire ai cittadini e alle imprese una migliore risposta di giustizia; la nuova struttura comprenderebbe quindi i seguenti 75 Comuni: Altivole, Asiago, Asolo, Bassano del Grappa, Borso del Grappa, Breganze, Bressanvido, Caerano San Marco, Caltrano, Calvene, Campolongo sul Brenta, Campo San Martino, Carmignano di Brenta, Carrè, Cartigliano, Cassola, Castelcucco, Castelfranco Veneto, Castello di Godego, Cavaso del Tomba, Chiuppano, Cison del Grappa, Cittadella, Cogollo del Cengio, Conco, Cornuda, Crespano del Grappa, Enego, Fara Vicentino, Fontaniva, Fonte, Foza, Galliera Veneta, Gallio, Gazzo Padovano, Grantorto, Loria, Lugo di Vicenza, Lusiana, Marostica, Maser, Mason Vicentino, Monfumo, Molvena, Montecchio Precalcino, Mussolente, Nove, Paderno del Grappa, Pederobba, Pianezze, Possagno, Pove del Grappa, Pozzoleone, Riese Pio X, Roana, Romano d'Ezzelino, Rosà, Rossano Veneto, Rotzo, Salcedo, Sandrigo, San Giorgio in Bosco, San Martino di Lupari, San Nazario, San Pietro in Gu, San Zenone degli Ezzelini, Sarcedo, Schiavon, Solagna, Tezze sul Brenta, Thiene, Tombo- lo, Valdastico, Valstagna e Zané;

considerato, inoltre, che il circondario del nuovo Tribunale della Pedemontana verrebbe a collocarsi pressoché al centro geografico di quella che viene definita la "Città Pedemontana", ovvero di quell'area ad intensa vocazione manifatturiero-industriale-artigiana, che comprende ben 154 comuni che vanno da Schio, ad ovest, a Vittorio Veneto, ad est, e che, con la realizzazione della superstrada pedemontana, destinata a potenziare i collegamenti verso il nord-est d'Europa, assumerà un peso ancor più rilevante nell'economia nazionale, tale da rendere necessaria la creazione, sul territorio, di una seconda sede del Tribunale delle imprese. Si potrebbe così distinguere il "Veneto Nord", costituito dai tribunali di Belluno, Treviso, Pedemontana e Vicenza, ed il "Veneto Sud", costituito dai tribunali di Venezia, Rovigo, Padova e Verona, equilibrando i rispettivi carichi e soprattutto migliorando l'efficienza della giustizia di impresa in una delle Regioni più produttive d'Italia. In quest'ottica, la presenza del Tribunale della Pedemontana, potrà costituire la sede ideale per questa nuova struttura a servizio delle imprese;

considerato altresì che:

l'istituzione di una seconda sede del Tribunale delle imprese è già stata approvata per la Regione Lombardia, caratterizzata da una struttura produttiva simile a quella veneta;

un recente studio statistico commissionato dalla Regione Veneto evidenzia quanto un tribunale di prima istanza, collocato nella zona della Pedemontana veneta, diventerebbe un formidabile sostegno per l'economia regionale e, di conseguenza, nazionale; la centralità del nuovo circondario all'interno della dinamica e ricca area pedemontana veneta (un territorio che continua ad essere, nonostante l'attuale recessione, tra i più produttivi d'Europa);

l'eventuale presenza di un nuovo tribunale e di una sede del Tribunale delle imprese in tale area rappresenta una scelta strategica estremamente vantaggiosa per le imprese e i cittadini, in quanto andrebbe a costituire un "polo giuridico specializzato", in grado di attrarre nuovi investimenti l'Italia da parte di aziende internazionali, che, allo stato, rifuggono il nostro Paese per i lunghi tempi della giustizia,

impegna il Governo:

1) a istituire il Tribunale della Pedemontana, così come descritto in premessa, al fine di garantire alla Regione Veneto una copertura adeguata alle proprie esigenze di giustizia, come già avvenuto per altre

regioni italiane;

2) a prevedere presso il citato Tribunale della Pedemontana una sezione specializzata del Tribunale in materia di impresa.

(1-00699)

Interpellanze

[GIOVANARDI](#) - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che, per quanto risulta all'interpellante:

in un suo intervento il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca ha rivolto a circa 300 amministratori pubblici della Campania, vengono date indicazioni tali da inquinare, se sviluppate, l'intero risultato referendario;

nel suo discorso il presidente De Luca si è innanzitutto vantato del "fiume di soldi" che stanno arrivando in Campania grazie al Governo Renzi, che non saranno spesi per il benessere dei cittadini campani. Secondo De Luca, testuale, "servono agli Amministratori per risolvere i loro problemi, servono ai consiglieri regionali, ai parlamentari per avere un radicamento territoriale", e l'obiettivo è quello di far vincere il sì al *referendum* sulla riforma costituzionale per mantenere in carica un Governo amico. Il modo è questo: "Dobbiamo fare un lavoro porta a porta... mettere un po' fra parentesi tutte le cose per queste due, tre settimane, e dedicarci solo a questo... prendendo contatto con la segreteria dello stesso De Luca";

De Luca indica poi come esempio di clientelismo da imitare l'attuale sindaco di Agropoli Franco Alfieri, già a suo tempo destituito dalla carica di sindaco, prosciolto dall'accusa di corruzione e abuso per avvenuta prescrizione quando era assessore per i lavori pubblici: "lui sa fare la clientela bene, (...) in maniera organizzata, scientifica, ah queste cose belle... [Alfieri] vedi tu come (...) devi fare, offri una frittura di pesce, portali sulle barche, sugli yacht, fai come (...) vuoi... devi portare 4000 a votare, se sono di meno davanti al popolo sei condannato";

Alfieri fra l'altro, secondo quanto risulta all'interpellante, è indagato dalla Procura di Vallo della Lucania per voto di scambio e per altri reati connessi con il suo legame con la famiglia Marotta di Agropoli, che controlla città e territorio;

De Luca suggerisce di raccogliere voti: bisogna "lavorare sulle imprese, ogni imprenditore con i suoi dipendenti, portarne a votare almeno la metà, con le professioni, l'ordine dei medici, dei commercialisti, degli avvocati, anche perché prenderemo una decisione importante dando la possibilità di usare i fondi europei anche per gli investimenti degli studi professionali"; nel campo della sanità perché "per come ci siamo mossi in questi mesi ci sia rispetto da parte dei titolari di strutture private qualificate e possiamo permetterci di chiedere ad ognuno di loro per ogni clinica o laboratorio di fare una riunione con i loro dipendenti, parliamo di migliaia di persone, parliamo di un lavoro organizzato, perché se l'Aiop fa una riunione con i propri associati, sono 4000 lavoratori (...) se ognuno di voi chiama i 10, 20 imprenditori sul piano dell'amicizia, del rapporto personale, dell'amministrazione al di là di tutte le questioni, per cortesia fai questa cosa, dimmi, non ci facciamo prendere in giro, tu se vuoi dare una mano però mi devi dire quanti voti porti, se non mi vuoi dare una mano, massima libertà, grande chiarezza fra di noi, se no veramente ci prendiamo in giro",

si chiede di sapere quali iniziative urgenti intenda assumere il Ministro in indirizzo, affinché il risultato del *referendum* sulla riforma costituzionale non venga inquinato da pressioni e istigazioni tese a favorire il voto di scambio.

(2-00429)

Interrogazioni

[SCIBONA](#), [DONNO](#), [LUCIDI](#), [CAPPELLETTI](#), [PUGLIA](#), [SANTANGELO](#), [GIARRUSSO](#), [MORONESE](#) - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che:

l'Opera nazionale di assistenza (ONA) per il personale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco è un ente morale, tramite decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 630, operante presso il Ministero dell'interno e che provvede all'assistenza materiale e culturale degli appartenenti al Corpo in servizio e in quiescenza, ai loro familiari e agli orfani;

considerato che dall'articolo di G.Cal., pubblicato sul quotidiano "il Fatto Quotidiano" in data 20

novembre 2016, con il titolo "Parentopoli e vacanze gratis: la mala-mutua dei vigili del fuoco", si apprende che il segretario generale dell'ONA, dottoressa Paniccia, ha incaricato, in più occasioni, con affidamento diretto, ricorrendo la somma urgenza, parenti e conoscenti per la realizzazione di compiti e lavori retribuiti, a favore dell'ente stesso. L'articolo evidenzia altresì che la polizza assicurativa per il personale dei Vigili del fuoco risulterebbe essere inadeguata agli scopi e che la spesa per la stessa corrisponde a circa un quindicesimo del bilancio dell'ente; inoltre, l'ONA ha a disposizione alcune strutture di villeggiatura per il personale del Corpo, ma ha usufruito di tali strutture, concesse gratuitamente, anche un dirigente dell'ONA che però non appartiene al Corpo dei Vigili del fuoco, si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto esposto;

se i fatti riportati da "il Fatto Quotidiano" corrispondano al vero e se non ritenga che il comportamento assunto dalla dottoressa Paniccia possa risultare eticamente non conforme al canone del buon andamento della pubblica amministrazione;

se intenda intraprendere iniziative di competenza affinché sia tutelata la salute del personale del Corpo dei vigili del fuoco sollecitando l'ONA alla sottoscrizione di una polizza assicurativa efficace e che copra anche i problemi di salute risolvibili senza un ricovero di almeno 8 giorni, nonché esami specialistici e visite mediche collegati all'attività professionale;

se intenda fare chiarezza sull'utilizzo delle strutture di villeggiatura dell'ONA, vigilando che non avvengano abusi o concessioni senza titolo.

(3-03331)

Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento

[SIMEONI](#), [VACCIANO](#), [MOLINARI](#), [MUSSINI](#), [Maurizio ROMANI](#) - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti* - Premesso che:

le nomine di fonte governativa sollevano sovente dubbi in parte dell'opinione pubblica e non solo; desterebbero, da ultimo, perplessità le nomine, in verità in parte già espresse, che il Ministro in indirizzo si accinge ad effettuare in merito alle posizioni di presidente delle Autorità portuali;

il 9 novembre 2016, il Ministro ha firmato i primi 3 decreti di nomina per i presidenti delle nuove Autorità di sistema portuale (AdSP): si tratta di Zeno d'Agostino per l'AdSP del mare Adriatico orientale con sede a Trieste, Sergio Prete a presidente dell'AdSP del mar Ionio e Carla Roncallo presso l'AdSP di La Spezia, in osservanza dei pareri positivi espressi dalle Commissioni parlamentari di competenza;

per quanto attiene ai primi due profili, il dottor D'Agostino già vanta esperienza in qualità di commissario straordinario a Trieste, ed inoltre figura nel consiglio di amministrazione dell'Azienda speciale per il porto di Monfalcone; il dottor Prete è stato anch'egli presidente di Autorità portuale, nello specifico in quella avente sede a Taranto, ed è anche docente di Management della portualità presso l'università degli studi "Aldo Moro" di Bari;

la dottoressa Roncallo presenterebbe, al contrario, un profilo squisitamente politico, vantando esperienza in qualità di dirigente nel settore infrastrutture della Regione Liguria e figurando quale componente del consiglio di amministrazione della società Aeroporto di Genova, nonché come capo compartimento Anas per la viabilità in Liguria;

il Ministero, per quanto attiene agli ulteriori posti vacanti presso le Autorità portuali, avrebbe reso noto, in attesa che si esprimano a riguardo le competenti Commissioni di Camera e Senato, i nomi di altri 4 candidati a presidente di altrettante Autorità portuali. Per l'AdSP del mar Tirreno centro settentrionale, sarebbe stato indicato il dottor Francesco Maria Di Majo, che vanta la qualifica di avvocato e segretario generale del Centro italiano per le relazioni internazionali (ICIR);

il presidente della Regione Liguria Toti avrebbe indicato, oltre alla Roncalli, anche Paolo Emilio Signorini al vertice dell'Autorità portuale ma per il mar Ligure orientale; il dottor Signorini vanterebbe essenzialmente l'unico merito di essere segretario generale della Giunta;

sul versante opposto della penisola, sarebbe stato convalidato dal Ministro il nome di Daniele Rossi proposto dal presidente della Regione Emilia-Romagna per l'Autorità del mare Adriatico centro-

settentrionale, il quale non avrebbe maturato negli anni esperienze significative nel settore marittimo e portuale, avendo egli sempre ricoperto incarichi nel settore petrolifero, nello specifico per Eni-Sapiem, Gsp, e Rosetti Marino SpA; l'unico ruolo in qualche misura attinente sarebbe quello, peraltro di recente nomina, di consigliere di amministrazione per la compagnia marittima MGM Lines;

l'ultimo nome reso noto, relativo alla presidenza dell'Autorità portuale del medio Tirreno, sarebbe quello di Pietro Spirito. In merito a tale nomina sembrerebbe che il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca si sia accordato con il Ministro per un rinvio di 36 mesi, al fine di ottenere l'accorpamento nella stessa Autorità portuale che ha sede a Napoli anche del porto di Salerno. Il dottor Spirito presenterebbe un *curriculum* alquanto singolare per ricoprire il ruolo, essendo stato, in passato, direttore dell'Atac, presidente dell'Interporto di Bologna oltre ad altri incarichi in Trenitalia cargo e Ferport di Genova;

infine, negli ultimi giorni è divampata la polemica a mezzo stampa, in merito alla presunta conferma di Ugo Patroni Griffi a presidente dell'Autorità portuale di Bari e Brindisi, su indicazione del presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano. In particolare, diversi esponenti dell'opposizione avrebbero lamentato l'inesperienza di Patroni Griffi, giacché questi non avrebbe mai ricoperto ruoli afferenti né all'economia dei trasporti né al settore portuale;

considerato che:

la recente riforma della portualità con il decreto legislativo 169 del 2016, entrato in vigore il 15 settembre 2016, ha novellato la disciplina del procedimento di nomina delle Autorità portuali;

all'art. 10, comma 1, reca modifiche dell'art. 8, comma 1, della legge n. 84 del 1994, che statuisce che "Il Presidente è nominato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Presidente o i Presidenti della regione interessata, ferma restando l'applicazione della disciplina generale di cui alla legge 24 gennaio 1978, n. 14. In caso di mancata intesa si applica la procedura di cui all'articolo 14-*quater* della legge 8 agosto 1990, n. 241. Il Presidente è scelto fra cittadini dei Paesi membri dell'Unione europea aventi comprovata esperienza e qualificazione professionale nei settori dell'economia dei trasporti e portuale";

il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha pubblicato in data 3 agosto 2016, con protocollo n. 0030381, un avviso finalizzato all'acquisizione di "manifestazioni di interesse" per la copertura del ruolo di presidente di AdSP, il quale, tuttavia, "non ha natura concorsuale" ed in base al quale "non è prevista alcuna procedura selettiva, non verrà redatta e pubblicata alcuna graduatoria, né sarà reso pubblico l'elenco di coloro che avranno presentato il proprio *curriculum*",

si chiede di sapere:

quali siano i criteri oggettivi, in accordo con i dettami di legge, adottati dal Ministro in indirizzo per la selezione e l'individuazione dei candidati al ruolo di presidente di AdSP;

quali siano le ragioni che sottendono alla decisione di procedere all'identificazione dei candidati idonei, anche attraverso candidature spontanee, in assenza dei requisiti di trasparenza e pubblicità, stante, peraltro, il ruolo estremamente "strategico" chiamato a ricoprire quale è quello della presidenza delle Autorità di sistema portuale;

se non intenda intraprendere alcuna azione volta a verificare che non sussistano profili di incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi, come disciplinato dall'art. 8, comma 2, della legge n. 84 del 1994 e successive modificazioni e integrazioni.

(3-03328)

[SIMEONI](#), [FUCKSIA](#) - *Ai Ministri dell'interno e della salute* - Premesso che:

la cooperativa "ArteInsieme", operante ad Itri (Latina), sarebbe risultata aggiudicataria di gara pubblica bandita dalla Prefettura di Latina finalizzata ad assicurare servizi di accoglienza ai migranti richiedenti protezione internazionale, ed avrebbe, da subito, evidenziato numerose criticità relative alla capacità di offrire adeguata assistenza ai migranti. Invero, già sotto il profilo della necessaria esperienza pregressa richiesta in sede di presentazione delle domande di partecipazione, si rende doveroso evidenziare che la cooperativa non aveva prestato in precedenza servizi in ambito del sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR), ovvero in progetti di accoglienza similari;

l'unico centro di accoglienza a Itri attrezzato in tal senso è, per onore di verità, gestito unicamente dal Comune;

la struttura individuata dalla cooperativa per offrire assistenza sarebbe stata indicata nell'ex albergo "Montefusco", peraltro ubicata in una località isolata di montagna e lontana molti chilometri dal centro abitato. Si aggiunga che la struttura versava, al momento della presentazione del progetto, in totale stato di abbandono da anni; si sono resi, pertanto, necessari lavori di adeguamento che ad oggi risultano essere ancora provvisori, e sussisterebbero inoltre plurime criticità, anche in mancanza del rispetto delle norme di legge in materia di salute e sicurezza dei luoghi di lavoro;

si evidenzia, in proposito, che la struttura risulterebbe priva dei necessari allacci per l'erogazione dell'acqua e del metano, come anche dell'opportuno impianto di depurazione dell'acqua; ne discende, pertanto, che il carico d'acqua raccolto tramite autobotte risulterebbe non potabile e di conseguenza non adeguato per gli usi di cucina. Ancora, non risulterebbe essere stato predisposto un piano antincendio, così come non figurerebbe alcuna scala di emergenza; gli unici estintori in dotazione sarebbero quelli presenti al tempo della diversa destinazione dello stabile e quindi non revisionati da anni;

considerato che:

oltre alle carenze in merito alla struttura preposta, la cooperativa ArteInsieme non risulterebbe ottemperare a molti altri dei requisiti richiesti nel bando di gara, giacché il personale in organico non possiederebbe le competenze necessarie ad offrire un'adeguata assistenza ai beneficiari del servizio;

in primo luogo non sussisterebbero competenze in materia di mediazione linguistico-culturale: il bando, in proposito, dispone specificatamente che il servizio di mediazione linguistico-culturale debba essere effettuato mediante la copertura delle principali lingue parlate dai cittadini extracomunitari. Ad oltre 5 mesi di distanza dall'avvio del progetto, non risulterebbe la presenza di alcun mediatore linguistico-culturale in possesso dei requisiti previsti;

del pari, risulterebbe insussistente anche il servizio di assistenza legale precipuamente specializzato nella normativa concernente l'immigrazione, i diritti e i doveri, nonché la condizione dello straniero. L'unico avvocato a disposizione non presenterebbe alcuna esperienza precedente in merito e non presterebbe patrocinio per un tempo da ritenersi adeguato a fronteggiare le necessità dei migranti: sembrerebbe infatti che si palesi presso le strutture di accoglienza con una frequenza di una, due volte al mese;

non sarebbe inoltre presente un sostegno socio-psicologico adeguato, dacché l'unica operatrice è laureata in Psicologia ma non risulterebbe abilitata all'esercizio della professione; in aggiunta, sarebbe chiamata a prestare servizio per circa 10 ore settimanali, un tempo, ad avviso degli interroganti, non sufficiente se rapportato ai circa 120 immigrati presenti nel progetto;

tali carenze, hanno comportato una serie di gravi ripercussioni, prime fra tutte la cooperativa non sarebbe stata in grado di procedere alla presentazione del modello C3 presso la Questura di Latina, senza il quale gli immigrati ospitati nella struttura non possono ottenere il documento di riconoscimento, corredato di foto, che attesti lo *status* di richiedenti protezione internazionale, vedendosi, di conseguenza, anche impossibilitati a formalizzare l'iscrizione al Servizio sanitario nazionale,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti;

se il Ministro dell'interno non intenda verificare la correttezza di tutte le procedure amministrative seguite nell'assegnazione dell'appalto alla cooperativa ArteInsieme, nonché la sussistenza di tutti i requisiti previsti dal bando di gara, con particolare riguardo a quanto disciplinato al punto 7.7 in merito all'iscrizione della cooperativa al registro delle imprese della Camera di commercio territoriale;

se non intendano valutare l'invio di ispettori ministeriali affinché siano verificati lo stato, il corretto funzionamento e le condizioni igienico-sanitarie della struttura di accoglienza, l'attuale condizione di vita e di salute dei migranti ospitati;

se il Ministro della salute non intenda, provvedere affinché sia verificato l' avvenuto espletamento

dello *screening* virale obbligatorio per HIV, HCV B, HCV C e tubercolina.

(3-03329)

CONTE - *Ai Ministri dell'interno, del lavoro e delle politiche sociali, delle infrastrutture e dei trasporti e dello sviluppo economico* - Premesso che:

l'interporto di Padova è una piattaforma logistica intermodale di eccellenza nella quale trovano razionale collocazione strutture con funzioni diverse ma tra loro complementari. Progetta e realizza infrastrutture e servizi per la logistica ed il trasporto, con l'obiettivo di offrire ai propri clienti soluzioni su misura di elevata qualità;

le infrastrutture ferroviarie e terminalistiche occupano circa 350.000 metri quadrati e comprendono il nuovo grande *terminal* di proprietà di Interporto SpA, il *terminal container* delle Ferrovie dello Stato, di proprietà di Rete ferroviaria italiana (Rfi), e la stazione merci di Rfi;

sono presenti 16 binari all'interno dei *terminal*, raccordati alla stazione merci di Padova interporto, che a sua volta è dotata di 21 binari;

è destinato ai servizi di logistica distributiva e garantisce alle aziende sia di piccola che di grande dimensione una "porta di accesso" strategica e funzionale per accedere ai più importanti mercati internazionali. L'interporto Padova è un vero e proprio "*hub*" che raccoglie e distribuisce le merci e fornisce un servizio insostituibile al sistema produttivo dell'intero Nordest. Le dimensioni e la dotazione infrastrutturale lo rendono un complesso di notevole complessità gestionale;

considerato che:

da oltre 20 giorni l'interporto di Padova è paralizzato dalla protesta di uno dei sindacati di base, con l'imperversare di azioni violente ai limiti della legalità da parte di pochi aderenti, a danno di migliaia di operatori e lavoratori a cui è stato ripetutamente impedito di porre in essere le attività di trasporto e di movimentazione nei tempi e nei modi necessari. Tali proteste avvengono su suolo privato ed in spregio ai diritti costituzionali a tutela del lavoro e della libera circolazione;

le violazioni ripetute, e a giudizio dell'interrogante sfrontate, del diritto non appartengono alla normale dialettica sindacale e si ripercuotono in maniera negativa anche nei confronti dei residenti nelle aree circostanti, che si vedono privati dei loro diritti alla libera circolazione; si tratta di comportamenti incivili e al di fuori di qualsiasi legge, nonché vietati dalla Carta europea dei diritti dell'uomo e dalla nostra Costituzione, che costringono addirittura persone anziane a rimanere bloccate in casa, impossibilitate a recarsi a fare la spesa nei negozi del vicinato. Si sono create condizioni di tensione tali da generare spontanee reazioni di protesta da parte di cittadini appartenenti a tutte le categorie;

a causa del persistere di questi disordini e dei conseguenti gravi disservizi, alcune importanti aziende hanno manifestato la volontà di lasciare l'*hub* di Padova. Situazioni analoghe si sono verificate anche in altre piattaforme logistiche: in quella di Piacenza, durante il mese di settembre 2016, ci sono state azioni violente e si è addirittura verificato un incidente che ha portato al decesso di un lavoratore;

visto che:

in data 13 febbraio 2014 è stato costituito il tavolo della legalità nella logistica di magazzino, che coinvolge i Ministeri in indirizzo, la Confederazione generale italiana dei trasporti e della logistica (Confetra), le organizzazioni imprenditoriali e i sindacati, con la finalità di mettere a punto le misure necessarie per reprimere e prevenire gli atti di violenza. I lavori di tale tavolo, tuttavia, si sono nel tempo arenati. Il danno che stanno subendo gli operatori è ingentissimo e il rischio è la degenerazione del conflitto;

per scongiurare tale rischio è necessario, da un lato, ripristinare normali relazioni sindacali e, dall'altro lato, rendere finalmente operativo il tavolo della legalità nella logistica di magazzino insediato due anni fa ma purtroppo mai decollato: esso consentirebbe di anticipare e prevenire eventi come quelli in corso a Padova che non riguardano solo situazioni territoriali ma necessitano di una strategia a livello nazionale,

si chiede di sapere:

quali misure urgenti ed indifferibili i Ministri in indirizzo intendano adottare per ripristinare condizioni di legalità e di ordine pubblico nell'area dell'Interporto di Padova;

se intendano rendere nuovamente operativo il tavolo della legalità nella logistica di magazzino, allo scopo di anticipare e governare questo tipo di eventi che non riguardano solo situazioni territoriali, ma impongono l'elaborazione di una strategia a livello nazionale;
quali iniziative intendano assumere per evitare nel futuro il verificarsi di forme illegali di lotta sindacale, che rischiano di danneggiare innanzitutto i lavoratori e spingere importanti aziende che operano nel territorio padovano ad abbandonare gli attuali siti produttivi, determinando crisi occupazionali, e per ripristinare normali relazioni sindacali.

(3-03330)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

[DE PIN](#) - *Ai Ministri dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti* - Premesso che:

il Cansiglio è un altipiano delle Prealpi dove sorge una foresta (foresta del Cansiglio) tra le più importanti d'Italia, meta di molti turisti con quasi 200.000 presenze all'anno;

nel versante trevigiano del Cansiglio, nei comuni di Fregona, Sarnede e Cordignano sono assenti i ripetitori di telefonia mobile;

la mancanza dei ripetitori e la totale scopertura telefonica creano notevoli disagi sia per gli abitanti delle zone che per i turisti;

il territorio è costituito da comuni montani che presentano caratteristiche territoriali-morfologiche ed economiche che ne condizionano lo sviluppo, considerando anche la scarsa accessibilità, la bassa densità della popolazione, l'inadeguata presenza di servizi e infrastrutture pubbliche e un'opportunità di lavoro inferiore;

considerato che:

sono continue e ripetute le segnalazioni, ad opera delle popolazioni che vivono in quei territori, relative alla difficoltà di allertare le forze di soccorso in caso di incidenti;

lo stesso Corpo nazionale del soccorso alpino, durante un'esercitazione inerente alla simulazione di ricerca delle persone disperse, ha rilevato che nell'area ci sono molte difficoltà nella comunicazione su rete cellulare che, oltre ad ostacolare le operazioni di soccorso, comportano ulteriori costi a carico del sistema sanitario nazionale perché si può essere costretti ad utilizzare l'elisoccorso, anche quando si potrebbe farne tranquillamente a meno se le reti fossero funzionanti,

si chiede di conoscere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti e quali iniziative, ognuno per la propria competenza, intendano intraprendere al fine di dotare di un servizio ormai essenziale, quale quello della telefonia, le suddette zone che ad oggi ne risultano sprovviste;

se intendano promuovere e concedere un piano di interventi, d'intesa con Telecom Italia e la Regione Veneto.

(4-06694)

[MANCUSO](#) - *Al Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione* - Premesso che:

la delega legislativa contenuta nell'art. 10 della legge 7 agosto 2015, n. 124, è finalizzata ad una riforma complessiva delle camere di commercio;

tra le attività che le nuove Camere di commercio saranno chiamate a svolgere figurano quelle di accompagnamento per l'avvio delle start-up, di promozione dei processi di innovazione nei vari settori produttivi, di internazionalizzazione, di assistenza alle aziende per il reperimento dei fondi comunitari e di sostegno alla crescita delle imprese costituite da giovani e da donne;

conseguentemente, le Camere di commercio vengono individuate non solo come agenzie di servizi, ma come soggetti promotori di sviluppo, ed si configurano come uno strumento operativo snello e caratterizzato da qualificate professionalità, in stretta sinergia e in supporto al ruolo che dovrà svolgere la città-area metropolitana;

considerato che:

la legge delega prevede il mantenimento dell'autonomia alle Camere di commercio delle città metropolitane, e di conseguenza di quelle di Messina, ed anche quella della vicina Reggio Calabria, anche quando non fosse stato raggiunto il numero previsto di imprese iscritte;

la Camera di commercio di Messina si trova in una situazione di gestione commissariale, per uscire dalla quale già da tempo è stata esaurita la fase di verifica sugli elenchi, effettuata la validazione degli esiti, predisposta la delibera sulla ripartizione dei seggi (pronta e in attesa di firma), verificata l'assenza in capo alla stessa Camera di commercio di situazioni patrimoniali che possano essere oggetto di elaborati riassetti;

il trattamento pensionistico del personale in quiescenza si configura come ulteriore elemento di criticità, visto il notevole peso sul bilancio della Camera di commercio e la riduzione degli introiti relativi ai diritti camerali, tale da rappresentare un problema concreto per l'equilibrio finanziario dell'ente da affrontare con estrema urgenza;

è assolutamente necessario, quindi, creare le condizioni affinché anche la nuova Camera di commercio della città metropolitana di Messina possa essere messa in condizione di svolgere le ricordate funzioni attribuite dalla legge di riforma, necessarie per il rilancio e lo sviluppo del territorio messinese,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno assumere le iniziative ritenute più rapide ed efficaci, al fine di favorire l'avvio delle procedure elettive, per porre fine alla gestione commissariale della Camera di commercio di Messina, in modo che il nuovo ente non sia più gestito da commissari nominati dalla Giunta regionale, ma sia amministrato dai rappresentanti delle realtà produttive e sociali.

(4-06695)

[MONTEVECCHI](#), [SANTANGELO](#), [CAPPELLETTI](#), [DONNO](#), [AIROLA](#), [BOTTICI](#), [MORRA](#), [BUCCARELLA](#) - *Ai Ministri dei beni e delle attività culturali e del turismo e degli affari esteri e della cooperazione internazionale* - Premesso che:

si apprende da un articolo pubblicato sul quotidiano "Corriere della Sera" del 7 novembre 2016, da titolo "Il caso dell'istituto di studi africani. Buchi nei conti, tesori negli scatoloni" che l'ambasciatore Antonio Armellini, nominato commissario liquidatore dell'Istituto italiano per l'Africa e l'Oriente, si sarebbe dimesso a causa di numerose problematiche e ostacoli burocratici riscontrati nel corso del suo operato;

con decreto dell'11 novembre 2011, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale, n. 11 del 14 gennaio 2012, l'Istituto italiano per l'Africa e l'Oriente (Isiao) è stato assoggettato alla liquidazione coatta amministrativa;

in data 27 maggio 2016 veniva pubblicato (*Gazzetta Ufficiale*, 5a Serie speciale, Contratti pubblici n. 87) l'avviso pubblico per la manifestazione di interesse ai fini della partecipazione alla procedura ristretta per l'affidamento in concessione dei servizi di valorizzazione dei beni culturali nella disponibilità dell'Isiao anche attraverso la fornitura di servizi gestionali, servizi agli immobili, nonché servizi di cui all'art. 117, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 42 del 2004 da eseguire a Roma;

l'ambasciatore Armellini ha svolto per anni le funzioni di commissario per la liquidazione coatta amministrativa dell'ente;

considerato che:

l'Istituto, nato nel 1995 dalla fusione dell'Istituto italo-africano del 1906 e dell'Istituto italiano per il medio ed estremo Oriente fondato nel 1933 dal filosofo Giovanni Gentile e dall'orientalista Giuseppe Tucci, disponeva di un patrimonio enorme: una raccolta artistica e archeologica inestimabile proveniente soprattutto dalle esplorazioni di Tucci in Tibet tra gli anni '20 e '50, una biblioteca ricca di libri e documenti sui decenni di presenza italiana in Africa, un museo che vantava pezzi di grande valore a testimonianza del nostro passato. L'Istituto era sottoposto alla vigilanza del Ministero degli affari esteri;

l'Isiao ha istituito centri di studio e di ricerca nei vari ambiti (storici, linguistici, artistici, culturali, religiosi) delle civiltà nei Paesi dell'Africa e dell'Oriente, organizzato mostre e conferenze, patrocinato convegni e seminari specialistici, edito riviste e pubblicazioni di riconosciuto valore accademico, istituito corsi di lingue e culture africane e orientali rivolti a un ampio pubblico, sottoscritto convenzioni e gemellaggi con analoghi enti accademici sia italiani che stranieri;

l'Isiao, per suo compito istituzionale, ha spesso formato operatori e maestranze fornendo importanti

competenze e metodologie di lavoro. Tramite la cooperazione ha favorito autonomia di ricerca in vari Paesi;

attraverso il suo centro scavi e ricerche archeologiche e i suoi numerosi centri di ricerca, ha organizzato, e in molti casi finanziato, da più di 50 anni, missioni archeologiche, etnografiche ed etnolinguistiche;

nonostante ciò, come riporta il suddetto articolo di stampa, la biblioteca è stata chiusa nel 2011 e la sua collezione oggi si trova al palazzo Brancaccio; il museo africano è chiuso dagli anni '70 e i beni sono stati sparpagliati in 5 sedi diverse;

considerato inoltre che:

il declino dell'Isiao, secondo la ricostruzione dell'articolo, sarebbe iniziato nel 2011 quando il Ministero dell'economia e delle finanze inviò gli ispettori che avrebbero constatato 27 rilievi contabili, di cui 14 segnalati alla Procura regionale, frutto di una gestione scorretta; il Ministero degli affari esteri non approvò il bilancio a causa dei debiti in capo all'Istituto;

da allora qualsiasi appello, sottoscritto da cittadini o professori universitari, per salvare l'Isiao è risultato vano;

come riporta l'articolo, Sergio Romano avrebbe dichiarato: "Creando rapporti di amicizia e collaborazioni in tutti i Paesi in cui ha operato, l'Isiao ha avuto una straordinaria influenza sull'immagine culturale dell'Italia. (...) Butteremmo via un investimento";

inoltre, l'articolo evidenzia che il commissario Armellini avrebbe dichiarato nella lettera di dimissioni che molta documentazione utile per capire i bilanci reali era introvabile o distrutta; che il *deficit* dell'Istituto era pari a 5.217.909 euro; che c'erano circa 300 creditori; che esistevano sedi periferiche di improbabile utilità e addirittura una fantasma; che nell'archivio c'era molto materiale abbandonato; che nel *caos* esistente il recupero dei crediti era arduo;

eppure, il patrimonio costituito dai beni indisponibili dell'Isiao rappresenta una risorsa importante per il Paese: una delle biblioteche specialistiche più importanti d'Europa, collezioni museali di valore assoluto, un museo abbandonato da decenni. Tali risorse hanno ricevuto l'interesse di numerosi esponenti politici, dal Presidente della Repubblica *pro tempore* Giorgio Napolitano, ai sindaci che si sono succeduti a Roma, Alemanno e Marino, che si erano detti entrambi disponibili a rinunciare ai crediti del Comune;

a parere degli interroganti l'attenzione politica finora mostrata sarebbe stata solo apparente. Ora che la liquidazione è nella fase esecutiva, difatti, mancherebbe una perizia relativa al canone concessorio dei beni del patrimonio indisponibile dell'Isiao;

considerato altresì che:

il commissario dimissionario Armellini avrebbe inviato richieste e solleciti ma senza esiti concreti. A conferma di questi lunghi ritardi, si cita la nota del direttore del polo museale, Edith Gabrielli, nominata dal commissario Armellini quale perito del patrimonio dei beni indisponibili dell'Isiao, con la quale solo a maggio avrebbe dato incarico ad un gruppo di esperti al fine di elaborare la relazione richiesta;

già all'inizio della liquidazione coatta, il Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo esprimeva la propria preoccupazione in merito alla conservazione e pubblica fruibilità del patrimonio museale, archivistico e librario dell'Isiao, auspicando che il Ministero stesso continuasse a mantenere la responsabilità della conservazione delle collezioni museali e il pieno controllo su di loro ed esprimendo viva preoccupazione sull'affidamento a privati dell'archivio fotografico;

nella medesima nota il Consiglio sollecitava il Ministero ad intraprendere i passi appropriati affinché si individuasse una soluzione adeguata per garantire la fruizione unitaria e la conservazione dell'intero patrimonio dell'Isiao;

considerato infine che:

l'Isiao non sarebbe l'unico istituto italiano dedicato allo studio delle altre realtà politiche e culturali sottoposto a chiusura. Come si evince dall'articolo de "il manifesto" del 17 novembre 2016 da titolo "la

crisi della cultura fra caste e politica", sono "spariti di scena" anche l'Istituto per le relazioni fra l'Italia e i Paesi dell'Africa, America latina e medio Oriente (Ipalmo), fondato nel 1971 e divenuto il centro di elaborazione e promozione del terzomondismo in Italia, e l'Istituto italo-americano (Iila);

a parere degli interroganti, il caso dell'Isiao è l'emblema di gestioni apparentemente poco oculate e soprattutto della tendenza della politica degli ultimi 20 anni volta ad impoverire la cultura per impedire un reale confronto. L'Isiao sembra essere l'ennesima vittima non solo di una cattiva gestione, ma anche dell'impoverimento dei finanziamenti dello Stato. Si può affermare che lo stesso finanziatore ne abbia dichiarato la chiusura,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo non ritengano che vi sia stato un abbandono intenzionale dell'Isiao e se non ritengano che, attraverso interventi mirati e tempestivi, avrebbe potuto essere salvato;

quali iniziative intendano adottare, affinché il patrimonio di inestimabile valore dell'Isiao venga salvaguardato, conservato nella sua unitarietà e reso nuovamente fruibile.

(4-06696)

[AIELLO](#) - *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca* - Premesso che:

il decreto ministeriale 10 settembre 2010, n. 249, recante la definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, all'articolo 5 (Programmazione degli accessi), comma 1, dispone che "Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca definisce annualmente con proprio decreto la programmazione degli accessi ai percorsi di cui agli articoli 3 e 13";

stabilisce ai commi successivi che: "Il numero complessivo dei posti annualmente disponibili per l'accesso ai percorsi è determinato sulla base del fabbisogno di personale docente abilitato nelle scuole del sistema educativo di istruzione e formazione, previo parere del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione" (comma 2); "Ai fini della determinazione del fabbisogno di cui al comma 2, si tiene conto, per le scuole statali: a) della programmazione regionale degli organici deliberata ai sensi dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449; b) del contingente di personale docente assunto con contratto a tempo determinato su posti disponibili ma non vacanti, nell'anno scolastico precedente" (comma 2-bis); "Il numero di posti individuato ai sensi del comma 2-bis è maggiorato nel limite del 30 per cento per la copertura delle esigenze delle scuole paritarie e dei percorsi di istruzione e formazione professionale delle regioni" (comma 2-ter); "Per l'attivazione dei percorsi di cui al comma 1 si tiene conto altresì dell'offerta formativa degli atenei e degli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica" (comma 2-quater);

la legge n. 107 del 2015, alla lettera i) del comma 113 dell'articolo 1, modifica l'art. 400 relativo ai concorsi per titoli ed esami del testo unico in materia di istruzione di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994, specificando al comma 19 del citato articolo 400 che conseguono la nomina i candidati "dichiarati vincitori" che si collocano in una posizione utile in relazione al numero delle cattedre o posti "messi a concorso";

il decreto del direttore generale n. 106 del 2016 ha bandito un concorso pubblico per la scuola secondaria per un totale di 16.147 posti per il primo grado e 17.232 per il secondo grado;

il decreto del direttore generale n. 107 del 2016 ha bandito un concorso pubblico per un totale di 1.023 posti di sostegno per la scuola secondaria di secondo grado;

tenuto conto che dal contingente dei posti disponibili per l'anno scolastico 2016/2017, pubblicato col decreto ministeriale 7 settembre 2016, n. 669, si evidenzia la disparità tra il numero di posti messi a bando e il numero di posti indicati, con la conseguente mancanza di posti per le assunzioni in ruolo dei vincitori di concorso;

considerato che:

continua a sussistere l'enorme disparità tra "organico di diritto" (valido per le immissioni in ruolo) e "organico di fatto" (sul quale vengono assegnate le supplenze annuali), che non permette di garantire

la necessaria continuità didattica agli studenti, fondamentale per una scuola di qualità, a danno del loro diritto all'istruzione sancito dalla Costituzione (art. 3 e art. 34), dalla legge n. 104 del 1992 e dalla Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità del 13 dicembre 2006;

l'adeguamento al reale fabbisogno di docenti dei due tipi di organico risponderebbe alle esigenze di garanzia dei diritti degli alunni e di miglioramento dell'organizzazione territoriale di rapporti con le famiglie; si rende noto, d'altra parte, che un'azione simile è stata già adottata con il decreto ministeriale 14 febbraio 2014, n. 104, recante "Indicatori e Parametri per il monitoraggio e la valutazione dei programmi delle università 2013 - 2015", firmato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca *pro tempore* Maria Chiara Carrozza,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno assumere le più rapide ed efficaci determinazioni al fine di adeguare gli organici al reale fabbisogno di docenti, specificamente includendo nell'organico di diritto parte dell'organico di fatto, così da garantire le assunzioni dei docenti vincitori di concorso a cattedra e la continuità didattica a tutti gli alunni;

se non ritenga opportuno attivarsi in tutte le sedi idonee per vigilare affinché le istituzioni preposte garantiscano l'immissione in ruolo dei vincitori dei concorsi a cattedre, nelle regioni in cui essi hanno partecipato, fino alla copertura totale dei posti messi a bando su base regionale, nel rispetto di quanto previsto dalla legge n. 107 del 2015.

(In allegato alla presente interrogazione è stata trasmessa documentazione, che resta acquisita agli atti del Senato).

(4-06697)

[DE CRISTOFARO](#) - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che:

la caserma dei Vigili del fuoco del comando di Napoli, sede orientale, è stata chiusa il 22 novembre 2016;

la struttura, di proprietà della città metropolitana, vanta dei pagamenti arretrati, poiché sembrerebbe che da 2 anni non venga pagato l'affitto;

il personale è stato temporaneamente trasferito presso la sede centrale dei Vigili del fuoco di Napoli, in attesa che finiscano i lavori nella nuova sede, che è stata concessa dal Ministero della difesa e di cui, al momento, non sono ancora certi i tempi per poterla utilizzare;

considerato che

i fondi per adeguare la nuova struttura pare che siano stati stanziati già da 2 anni;

la caserma orientale di Napoli vanta 4.000 interventi all'anno;

tale situazione comporta un pesante disagio per l'attività di soccorso dei Vigili del fuoco, lasciando sguarnito il quartiere di un presidio indispensabile,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga di dover verificare se siano stati rispettati i tempi previsti per la ristrutturazione della nuova sede, se i fondi stanziati siano stati interamente impiegati per le finalità preposte e se non intenda intervenire per accelerare la messa in funzione della nuova sede, restituendo al quartiere un servizio essenziale per i cittadini.

(4-06698)

[MANCUSO](#) - *Al Ministro della giustizia* - Premesso che:

con la conversione del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, recante "Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria", sono state apportate importanti modifiche alla disciplina del processo civile. In particolare, in sede di conversione, è stato approvato l'inserimento di un ulteriore comma all'art. 161 ("Giuramento dell'esperto e dello stimatore") delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, che ha introdotto una sostanziale modifica delle modalità di determinazione del compenso dei professionisti incaricati della valutazione dell'immobile sottoposto a pignoramento;

per effetto di tale modifica, nell'ambito dell'esecuzione forzata immobiliare, "il compenso dell'esperto o dello stimatore nominato dal giudice o dall'ufficiale giudiziario è calcolato sulla base del prezzo ricavato dalla vendita", e non sul valore dello stesso al momento dello svolgimento dell'attività di

valutazione. Pertanto, "prima della vendita non possono essere liquidati acconti in misura superiore al cinquanta per cento del compenso calcolato sulla base del valore di stima";

considerato che:

la questione, al di là dell'ennesimo grave affronto alla dignità professionale, ha provocato un disappunto generale per il fatto che tale norma possa rappresentare un potenziale primo passo di un disegno che porti verso l'estromissione in generale dei consulenti tecnici d'ufficio liberi professionisti dalle perizie in ambito di procedure esecutive, in modo da favorire unicamente le società che possano gestire appalti di servizi ai tribunali in cui il perito sarebbe il semplice anello di una catena, esposto a condizioni remunerative dettate da logiche di profitto;

parametrare dunque il compenso dello stimatore, in aggiunta alla cronica inadeguatezza delle tariffe giudiziarie, al valore finale di vendita, significa subordinarlo ad un risultato che è legato a logiche totalmente indipendenti dalla prestazione espletata e dal perito;

la norma non comporta oneri per lo Stato, ma tende ad agevolare, a giudizio dell'interrogante, unicamente gli istituti bancari, i quali, nella stragrande maggioranza, sono i creditori delle procedure esecutive;

in tal modo si penalizza e si mortifica il lavoro dei professionisti, in quanto si impone al professionista sia l'incertezza del *quantum* liquidato, sia l'epoca in cui avverrà il pagamento a saldo. Paradossalmente, si potrebbe verificare anche il caso in cui il professionista sia costretto alla restituzione di parte del compenso ricevuto in acconto, qualora il bene venisse venduto ad un prezzo inferiore al valore di mercato al tempo della stima;

considerato, inoltre, che:

ancorare il compenso dell'esperto valutatore al prezzo di vendita dell'immobile non potrà che condurre ad un'ingiusta e rischiosa dilazione del termine di pagamento dell'esperto o dello stimatore immobiliare, che sarà costretto ad attendere il perfezionamento della vendita per ottenere la liquidazione del proprio compenso e ad una quasi certa riduzione permanente della misura del compenso spettante a tale categoria di professionisti, dovuta al frequente fenomeno delle vendite "al ribasso" rispetto al valore del bene inizialmente stimato;

in aggiunta, l'operato del consulente tecnico d'ufficio è ulteriormente aggravato e penalizzato dalla discrezionalità dei tribunali e dei giudici nell'applicare, in maniera totalmente diversa in tutto il territorio nazionale, le modalità di liquidazione dei compensi e delle spese ai periti;

sono ben note, infatti, le modalità concrete con cui si svolge la vendita forzata dei beni immobili, con o senza incanto, nonché la prassi per cui, fra le operazioni di stima del valutatore e l'effettivo perfezionamento della vendita giudiziaria, possono intercorrere anche diversi anni, con frequente riduzione del valore del bene rispetto a quanto inizialmente stimato;

in sintesi, ancorare il compenso dell'esperto valutatore al prezzo di vendita dell'immobile non potrà che condurre, nella sostanza, ad un'ingiusta e rischiosa dilazione del termine di pagamento dell'esperto o dello stimatore immobiliare, che sarà costretto ad attendere il perfezionamento della vendita per ottenere la liquidazione del proprio compenso e ad una quasi certa riduzione permanente della misura del compenso spettante a tale categoria di professionisti, dovuta al frequente fenomeno delle vendite "al ribasso" rispetto al valore del bene inizialmente stimato;

in conclusione, sulle operazioni di stima graverebbe un'alea di tipo pseudo-imprenditoriale, che non trova alcuna giustificazione nel ruolo terzo e imparziale che il valutatore è chiamato a svolgere nelle more della procedura esecutiva, con inaccettabili effetti pregiudizievoli per i professionisti chiamati a ricoprire funzioni ausiliarie nel procedimento,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga di attivarsi, con azioni di competenza, per evitare un grave ed irreparabile danno economico a tali professionisti, al fine di disporre con una novella legislativa l'abrogazione dell'ultimo comma dell'articolo 161 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, in modo tale che il giudice torni a liquidare, in sede di udienza, *ex* articolo 569 del codice, il 100 per cento del compenso del professionista, in quanto in quella sede già tutte le

prestazioni a lui imputate risultano totalmente espletate, attraverso la consegna telematica (45 giorni prima dell'udienza) della perizia di stima e di tutti gli allegati di rito;
nel caso in cui l'abrogazione della norma non sia possibile, se intenda valutare quantomeno l'opportunità di: prevedere che l'acconto da versare all'esperto o allo stimatore immobiliare al momento del deposito della perizia, ai sensi dell'attuale dettato dell'articolo 161 delle disposizioni attuative del codice di procedura civile, vada determinato in misura almeno pari al 50 per cento del compenso calcolato sulla base del valore di stima del bene, in modo da sottrarre le modalità di liquidazione del corrispettivo ad un'ulteriore fonte di pregiudizio; considerare la somma versata a titolo di acconto al valutatore al netto delle spese e dei costi sostenuti per le operazioni di valutazione, oltre alle attività peritali accessorie, che andranno liquidati separatamente e in anticipo ad opera del giudice; considerare la somma versata a titolo di acconto separata dalle vicende successive alla stima stessa e quindi intangibile, sia nel caso in cui vi sia una possibile richiesta di ripetizione rivolta all'esperto valutatore, sia nelle ipotesi in cui il bene rimanga invenduto o la vendita venga eseguita ad un prezzo irrisorio rispetto al valore dell'immobile inizialmente stimato.

(4-06699)

[URAS](#), [DE PETRIS](#), [PETRAGLIA](#), [BOCCHINO](#), [STEFANO](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [CAMPANELLA](#), [SIMEONI](#), [BENCINI](#), [MUSSINI](#), [EUCKSIA](#), [MOLINARI](#), [Maurizio ROMANI](#) -

Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca - Premesso che:

a seguito della riforma avviata con il decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132, proseguita con il successivo decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, le istituzioni AFAM (alta formazione artistica, musicale e coreutica) sono state elevate di rango, e sono definite «istituzioni di livello universitario»;

l'articolo 1, commi da 102 a 107, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità per il 2013), ha aggiornato le precedenti norme che equiparavano i diplomi accademici dei diversi livelli alle equipollenti lauree rilasciate dal sistema universitario nazionale;

nell'ambito del necessario percorso di statizzazione degli istituti musicali pareggiati trasformati in istituti superiori di studi musicali ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 27 dicembre 1999, n. 508, il disegno di legge AS n. 322 prevede la loro graduale statizzazione;

la statizzazione avviene su richiesta degli istituti interessati, quali istituzioni autonome ovvero come sedi decentrate dei conservatori di musica statali presenti nel medesimo territorio, i quali subentrano ad essi in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi con specifici e differenziati tempi e modalità, sulla base di apposite convenzioni tra il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e gli enti finanziatori degli istituti esistenti;

il relativo personale docente, amministrativo e ausiliario con contratto a tempo indeterminato è posto gradualmente in sovrannumero nei ruoli dello Stato con assorbimento sui posti dell'organico che si rendono vacanti e disponibili;

in questo contesto, circa 200 docenti si troverebbero esclusi dall'inserimento nelle graduatorie nazionali ad esaurimento, valide per le assunzioni a tempo indeterminato, malgrado siano in possesso dei requisiti previsti per l'inserimento nelle graduatorie nazionali di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, ovvero almeno 3 anni accademici di insegnamento nelle istituzioni AFAM con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o con contratto di collaborazione ai sensi dell'articolo 273 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (almeno 180 giorni di servizio per ogni anno accademico) oppure con contratti di collaborazione coordinata e continuativa o altra tipologia contrattuale (almeno 125 ore di insegnamento per ogni anno accademico);

considerato che:

scopo precipuo del disegno di legge n. 322, espresso anche nella relazione di accompagnamento al provvedimento, è quello di "evitare infrazioni europee dovute alla violazione delle norme sulla non rinnovabilità dei contratti oltre un certo periodo di tempo", mentre la totalità dei lavoratori suddetti rientra proprio nella fattispecie di quei docenti che sono già potenziali portatori di interesse avverso lo

Stato per la stipula di contratti di lavoro di durata superiore al limite consentito dalle norme comunitarie;

l'eventuale esclusione di questi docenti dalle graduatorie ad esaurimento comporterebbe una palese disparità di trattamento, considerato che nella graduatoria nazionale stilata a norma della legge n. 128 del 2013 sono presenti anche numerosi docenti che in questi anni hanno rifiutato gli incarichi loro proposti e che quindi al momento possiedono addirittura meno anni di servizio rispetto a chi si nel frattempo ha continuato a prestare servizio presso le istituzioni AFAM accettando incarichi di supplenza annuale;

la corretta applicazione del principio di continuità didattica deve essere garantito non solo nei confronti degli studenti dei docenti di ruolo, ma anche nei confronti degli alunni formati dai docenti abilitati precari,

si chiede di sapere quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda intraprendere affinché i suddetti docenti vengano inseriti in coda alle redigende graduatorie nazionali ad esaurimento subito dopo i colleghi delle graduatorie nazionali *ex lege* n. 128 del 2013 (decreto ministeriale 30 giugno 2014, n. 526), i quali sarebbero comunque collocati in posizione prioritaria a tutela dei loro diritti acquisiti.

(4-06700)

[CASTALDI](#), [BERTOROTTA](#), [DONNO](#), [ENDRIZZI](#), [GIARRUSSO](#), [GIROTTI](#), [LEZZI](#), [MANGILI](#), [MORONESE](#), [MORRA](#), [PETROCELLI](#), [SCIBONA](#), [SERRA](#), [TAVERNA](#) - *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare* - Premesso che, a quanto risulta agli interroganti:

l'"air gun" è una tecnica di ispezione finalizzata all'analisi della composizione del sottosuolo marino, consistente in spari di aria compressa ad alta intensità sonora, esplosi a determinata distanza l'uno dall'altro. Tale tecnica genera onde riflesse da cui estrarre dati sulla composizione dei fondali marini;

uno studio del WWF Abruzzo, inviato nel 2011 al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nell'ambito di osservazioni ad un'istanza di concessione petrolifera della North Petroleum, ha evidenziato che nel caso delle perturbazioni acustiche, generate dagli "air gun", alcuni studi riportano una diminuzione delle catture di pesci, anche dopo alcuni giorni dal termine delle indagini;

gli studi del The norwegian institute of marine research hanno messo in evidenza una diminuzione delle catture di pescato fino al 50 per cento in un'area distante fino a 2.000 metri quadrati dalla sorgente durante l'utilizzo di "air gun". È stata anche dimostrata una diminuzione della disponibilità di uova di pesce, probabilmente causata dalla prolungata esposizione di specie ittiche a suoni a bassa frequenza;

questi spari sono dannosi al pescato, perché possono causare, molto spesso, lesioni ai pesci, e soprattutto la perdita dell'udito, che per molte specie ittiche serve per orientarsi, accoppiarsi e per trovare cibo;

il primo firmatario del presente atto di sindacato ispettivo ha presentato, in data 19 maggio 2015, il disegno di legge n. 1928, recante "Disposizioni in materia di divieto dell'utilizzo dell'air gun per le attività di ispezione dei fondali marini finalizzate alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi", in corso di esame nelle Commissioni riunite 10^a (Industria, commercio, turismo) e 13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali) del Senato;

il 18 ottobre 2016, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha concesso alla società Schlumberger Italiana la "compatibilità ambientale" per un progetto che prevede la registrazione di profili geofisici con la tecnica sismica di riflessione 3D e l'utilizzo degli "air gun" in un'area situata nel golfo di Taranto, di fronte alle coste della Puglia, della Basilicata e della Calabria. L'area interessata ricopre una superficie di circa 4.030 chilometri quadrati e si trova ad oltre 12 miglia dalle coste;

il progetto è stato approvato con prescrizioni (n. 1940 dell'11 dicembre 2015) dalla commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS. La Regione Puglia ha già espresso parere contrario il 20 febbraio 2015, con il decreto n. 214;

considerato che:

il citato disegno di legge n. 1928 prevede di introdurre il divieto di utilizzo della tecnica dell'"air gun"

e di altre tecniche esplosive per le attività di ricerca e di ispezione dei fondali marini, finalizzate alla prospezione, ricerca e alla coltivazione di idrocarburi, prevedendo idonee sanzioni in caso di violazione, analogamente a quanto stabilito dall'articolo 144, comma 4-*bis*, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni, per la fratturazione delle formazioni rocciose, in cui sono intrappolati lo *shale gas* e lo *shale oil*;

è stata sancita, in alcuni casi, l'incompatibilità tra il programma di ricerca degli idrocarburi in mare, mediante l'utilizzo della tecnica "air gun" e il principio di precauzione. Da tale principio deriva, infatti, l'esigenza di un'azione ambientale tesa alla salvaguardia dell'ecosistema in funzione preventiva, anche quando non sussistono evidenze scientifiche conclamate, che illustrino la certa riconducibilità di un effetto devastante per l'ambiente ad una determinata causa umana;

considerato inoltre che a quanto risulta agli interroganti:

sulla piattaforma aperta *online* denominata "change.org", che consente alle persone di tutto il mondo di attivarsi in relazione ai problemi che più li coinvolgono, è stata promossa da parte della associazione ambientalista "Marevivo" una petizione, con speciale riguardo al divieto di uso dell'"air gun", per chiedere al presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, e a tutti i sindaci dei comuni dell'arco ionico di ricorrere al Tar contro il decreto VIA (valutazione impatto ambientale) concesso alla Schlumberger e per sollecitare il Presidente del Consiglio dei ministri, Matteo Renzi, a cambiare rotta, una volta per tutte, sulla politica energetica dell'Italia;

la "Jonian Dolphin Conservation" è una *start up* di giovani ricercatori, che studiano i cetacei del golfo di Taranto nel Mar Ionio settentrionale e portano avanti l'attività di *dolphin watching*, facendo diventare ricercatori, per un giorno, turisti e cittadini, proprio in quella zona che sarà interessata dall'utilizzo degli "air gun";

nelle acque del golfo di Taranto, a soli 13 miglia dalle coste, a breve, verranno utilizzate tecniche esplorative con "air gun" per fare ricerca e prospezione di idrocarburi, con violenti spari di aria compressa ogni 5-15 secondi, con intensità fino a 260 decibel, con grave pericolo per la fauna marina, in special modo per i delfini;

il golfo di Taranto è stato eletto come luogo di riproduzione da diverse specie di cetacei. L'utilizzo degli "air gun", come da studi a riguardo, può provocare nelle specie marine "cambiamenti nel comportamento, elevato livello di stress, indebolimento del sistema immunitario, allontanamento dall'habitat, temporanea o permanente perdita dell'udito, morte e/o danneggiamento delle larve in pesci ed invertebrati" (dal sito *internet* "change.org");

considerato infine che:

i delfini, come scritto nella suddetta petizione, "non temono l'Ilva ed i suoi veleni, vivono in libertà con i propri cuccioli, ma non potranno difendersi dalla nave, armata di cannoni ad aria (gli air gun), che presto esplorerà il Golfo di Taranto alla ricerca del petrolio. Sono in pochi a saperlo ma nel Golfo di Taranto, proprio in quella porzione di mare definita già 30 anni fa con decreto presidenziale "baia storica e naturale", si trovano centinaia di esemplari di delfini e balene, che ogni giorno si possono facilmente incontrare ed osservare" (dal sito *internet* "change.org");

queste attività inficiano anche le indicazioni di risanamento contenute nella legge 4 marzo 2015, n. 20, recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, recante disposizioni urgenti per l'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale in crisi e per lo sviluppo della città e dell'area di Taranto",

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti;

se non intenda emanare specifiche e stringenti direttive per vietare l'uso della tecnica dell'"air gun" per le attività di ispezione dei fondali marini, finalizzate alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi;

se non intenda revocare il suddetto decreto VIA, relativo al progetto che prevede la registrazione di profili geofisici con la tecnica sismica di riflessione 3D e l'utilizzo degli "air gun" in un'area situata nel golfo di Taranto.

(4-06701)

[LUMIA](#) - *Ai Ministri dell'interno e dell'economia e delle finanze* - Premesso che per quanto risulta all'interrogante:

grazie alla scelta del Presidente della Regione Sicilia, Rosario Crocetta, di far guidare "Riscossione Sicilia" dall'avvocato Antonio Fiumefreddo, che ha avviato una nuova gestione e un risanamento senza precedenti di questa importantissima struttura, sta emergendo un sistema criminale fatto di truffe, corruzione e mafia;

l'avvio di questa nuova gestione ha comportato l'eliminazione dell'elenco dei consulenti (in numero di 887), occupati nella gestione dei contenziosi, che in realtà producevano solo oneri per la struttura e non veniva svolto un servizio teso al recupero dei crediti verso il fisco;

come emerge da diverse notizie di stampa, sono stati smascherati degli *escamotage*, volti a ritardare l'avvio della riscossione per far scadere i termini e quindi far decadere la prescrizione ed impedire il recupero di ingenti risorse all'erario Regionale. Nei *dossier* risulterebbero coinvolte ben 2.000 imprese, di costruzioni, sanità e rifiuti, alcune legate a *clan* mafiosi, con cartelle per 700 milioni di euro;

segnatamente, l'amministratore unico Fiumefreddo avrebbe disposto un'indagine interna, che ha consentito, proprio in queste ore, di individuare un sistema che ha permesso a centinaia di contribuenti di richiedere la maggiore rateizzazione del carico tributario per ottenere l'inserimento nel sistema telematico della cosiddetta regolarità fiscale, salvo poi non pagare le rate ma, con la complicità di funzionari compiacenti, essere mantenuti in posizione di rateizzazione, senza che nessuno disponesse la decadenza e quindi consentendo a diverse imprese, e tra queste a note imprese raggiunte da indagini per fatti di mafia, di partecipare a pubbliche gare, apparendo formalmente in regola con il DURC (documento unico di regolarità contributiva), così inquinando anche il sistema degli appalti in favore di aziende, che operano secondo l'illustrato sistema criminale;

il volume di dette rateizzazioni, da dichiarare decadute, supera i 700 milioni di euro e riguarda oltre 2.000 contribuenti siciliani, con centinaia di aziende operanti nel settore degli appalti, ovvero in quello della sanità convenzionata;

sono state avviate, per la prima volta, procedure esecutive immobiliari nei confronti dei cosiddetti grandi morosi, iscrivendo oltre 100.000 ipoteche, sequestrando oltre 4.000 autovetture di grossa cilindrata, segnalando alla magistratura migliaia di posizioni in palese posizione di evasione e di sottrazione fraudolenta di beni alla riscossione;

sono state individuate 5 categorie merceologiche, operanti nel settore dell'ortofrutta, del pesce, del movimento terra, dei pubblici appalti e dei trasporti, tradizionalmente tutte categorie fortemente infiltrate da Cosa Nostra ed avviate, per la prima volta, procedure esecutive con notifiche dirette e con la segnalazione dei titolari delle ditte alle procure della Repubblica competenti;

è stato per la prima volta stipulato un protocollo di intesa con la Procura distrettuale della Repubblica di Catania, con l'Agenzia delle entrate e con l'INPS, per assicurare alla magistratura i responsabili di gravi delitti contro l'economia;

sono stati individuati grandi evasori con criteri oggettivi e senza creare aree di impunità e privilegi, impedendo qualunque forma di intermediazione politica - burocratica - clientelare e in alcuni casi affaristico - mafiosa;

"Riscossione Sicilia" si avvia ad essere un'agenzia di qualità, in grado di trasformarsi in una grande risorsa per garantire un cammino di legalità e sviluppo nella Regione Sicilia, si chiede di sapere:

se e quali forme di tutela i Ministri in indirizzo abbiano predisposto per preservare l'avvocato Antonino Fiumefreddo, che, ad avviso dell'interrogante, ha interrotto un sistema di potere senza precedenti, da possibili e concreti danni alla sua persona;

quali forme di cooperazione intendano mettere in atto per supportare e facilitare il lavoro impegnativo e rischioso che si sta portando avanti in questa delicata struttura.

(4-06702)

[AIELLO](#) - *Ai Ministri della salute, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dell'interno* -

Premesso che il 22 novembre 2016 la trasmissione televisiva "Le Iene", più precisamente un servizio del giornalista Giulio Golia, ha raccontato di una forte contaminazione radioattiva in un'area specifica del litorale ionico, più precisamente nei tratti di spiaggia afferenti ai comuni di Montauro e Staletti (entrambi in provincia di Catanzaro), oltrech  lungo il torrente denominato "Franco". Dalle numerose inchieste della trasmissione televisiva si evincerebbe per  che il fenomeno della contaminazione interessa, oltre alla provincia di Catanzaro, anche vasti tratti della provincia di Reggio Calabria e di Cosenza, le cui popolazioni sono colpite, sempre pi  frequentemente e diffusamente, da malattie di tipo tumorale;

considerato che cos  come racconta una corposa rassegna stampa, i casi di navi affondate cariche di rifiuti tossici a largo delle coste calabresi sono numerosi, e tra questi, quello della motonave "Jolly Rosso", che ha scaricato su una vasta area del cosentino una grande quantit  di materiale radioattivo e quello della nave "Rigel", affondata al largo delle coste calabresi il 21 settembre 1987. Il ritrovamento del relitto della Rigel   avvenuto solo dopo diversi anni e comproverebbe anche il velenoso carico; tenuto conto che Legambiente, sin dalla fine degli anni '80 ha prodotto una corposa documentazione in *dossier*, studi, e rapporti dettagliati, che ricostruiscono il legame tra la criminalit  organizzata e la pratica dello smaltimento illecito dei rifiuti, sia con il sistema dell'affondamento delle navi, sia con altre modalit  illecite,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo non ritengano opportuno attivarsi al fine di:

- a) predisporre, di concerto con gli organismi regionali preposti, un approfondimento, tramite un piano straordinario, su quanto denunciato in televisione dal giornalista Golia, predisponendo un processo di controllo dei livelli di radioattivit  lungo tutto il golfo di Squillace, sia delle acque che del litorale, associato ad un sistema di monitoraggio permanente dei risultati ottenuti;
- b) accertare che non ci siano pericoli per la balneazione, considerando anche che il tratto interessato, soprattutto nei mesi estivi, rappresenta una meta molto frequentata dai calabresi e dai turisti, e considerato che eventuali restrizioni alla balneazione avrebbero immediate ricadute negative dal punto di vista turistico-economico;
- c) attivare le procedure ritenute pi  efficaci, al fine di predisporre ulteriori specifiche indagini, approfondendo la certificata connessione tra la presenza di materiali e rifiuti radioattivi in Calabria e la criminalit  organizzata, offrendo ai cittadini calabresi un doveroso atto di verit .

(4-06703)

[Stefano ESPOSITO](#) - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che:

il nuovo prefetto di Grosseto ha annullato il bando finalizzato all'accoglienza di 50 richiedenti asilo, che sarebbero dovuti arrivare nella citt  turistica toscana di Capalbio e in altre localit  della provincia; il nuovo prefetto si   avvalso della facolt  di non procedere all'affidamento del servizio come previsto nelle disposizioni finali del bando. La Prefettura di Grosseto ha comunque precisato che presto verr  avviata una nuova procedura selettiva per decidere come e dove accogliere i migranti destinati al Comune di Capalbio nella suddivisione operata dal Ministero dell'interno;

considerato che a settembre 2016 il Ministero ha varato un piano per una ripartizione equilibrata di richiedenti asilo in tutti i Comuni italiani, con l'obiettivo di strutturare un sistema di accoglienza dei migranti, diffuso sull'intero territorio nazionale, pensato per rispondere in maniera flessibile al bisogno di accoglienza che si potr  registrare nel corso del tempo,

si chiede di sapere:

quali siano le ragioni che hanno indotto il prefetto ad annullare il bando e a decidere che per il momento i richiedenti asilo destinati ad essere accolti a Capalbio siano indirizzati in un'altra localit ; se la decisione del prefetto di Grosseto sia coerente con l'articolazione a livello comunale del piano nazionale di ripartizione dei richiedenti asilo, che dovrebbe garantire un'equa distribuzione tra tutti i Comuni italiani sulla base di criteri oggettivi e senza ingiuste disparit  territoriali.

(4-06704)

[MARCUCCI](#), [PEZZOPANE](#) - *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali* - Premesso che per quanto risulta agli interroganti:

il 1° novembre 2016, ha avuto efficacia la fusione, per incorporazione, del gruppo Cogemat/Cogetech in Snai SpA e, conseguentemente, tutte le attività svolte dalle società incorporate sono state accentrate in capo a Snai, che è subentrata senza soluzione di continuità;
prima della fusione, Cogetech e Snai erano inquadrati, da un punto di vista previdenziale, rispettivamente nel settore "terziario" e "industria" e, dopo la fusione Snai, continua a svolgere le medesime attività in precedenza inquadrati nel settore industria;
considerato altresì che da quanto si apprende da fonti sindacali e aziendali, la direzione centrale INPS avrebbe dato comunicazione, tramite Confindustria, circa la propria valutazione dell'inquadramento della società Snai, nell'assetto post-fusione, nel settore terziario, con versamenti nei codici previdenziali del terziario,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza, e quali misure nel caso intenda adottare, dell'interpretazione data dall'Inps che, oltre a incontrare la contrarietà di tutte le parti coinvolte e ad apparire a parere degli interroganti del tutto ingiustificata, comprometterebbe, irrimediabilmente, l'opportunità di utilizzare i necessari ammortizzatori sociali a fronte degli esuberanti di personale conseguenti alla fusione.

(4-06705)

DE POLI - *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali* - Premesso che:

da notizie di stampa, si apprende con rammarico che, secondo l'Osservatorio sulle politiche occupazionali dell'INPS, le persone con disabilità, beneficiarie delle assunzioni agevolate, sono state solo 161 a fronte delle 245 del 2014 e delle 1.201 del 2011. Salta all'occhio il crollo verticale dei lavoratori disabili: in continuo calo dal 2011, nel 2015 hanno subito un'ulteriore diminuzione;

le associazioni per i diritti dei disabili hanno denunciato la mancanza di rifinanziamenti *ad hoc*, nella legge di stabilità per il 2016, al fondo che sostiene il collocamento lavorativo delle persone con disabilità, previsto dalla legge n. 68 del 1999: il fondo, già ridimensionato pesantemente nel 2011 e 2012, l'anno scorso era stato portato a 12,6 milioni, saliti a 21,8 nel 2014, dopo che la Commissione europea aveva richiamato l'Italia per inadempienza nel garantire parità di trattamento ai lavoratori disabili;

con l'obiettivo iniziale di agevolare l'ingresso nel mondo del lavoro alle persone disabili, la citata legge sta progressivamente perdendo la sua incisività, visto che la settima relazione al Parlamento sullo stato di attuazione della legge n. 68 del 1999 rileva che nel 2015 le assunzioni di persone con disabilità sono scese al minimo storico: 18.295 contro le oltre 22.000 del 2012: questo a fronte di oltre 670.000 lavoratori iscritti agli elenchi del collocamento obbligatorio, solo uno ogni 37 riesce a trovare una collocazione anche nel settore pubblico;

in questo ambito di difficile gestione, i posti di lavoro riservati ai disabili restano vacanti: infatti, allo stato attuale ed in base alla legge, le aziende e gli enti che, per le loro attività peculiari o per situazioni contingenti non riescono a inserire nell'organico il numero previsto di persone con disabilità (una se il numero complessivo di dipendenti è inferiore a 35 dipendenti, due tra 35 e 50, il 7 per cento del totale oltre i 50), possono chiedere un esonero parziale, sborsando in cambio 30,6 euro al giorno che finiscono nel fondo regionale per l'occupazione dei disabili;

bisogna rilevare anche che non mancano nemmeno i casi in cui gli obblighi non vengono rispettati *tout court*, contando sul fatto che il numero di sanzioni per violazione della legge n. 68 è molto basso: nel 2013 sono state solo 159 in tutta Italia,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno esaminare la delicata questione nelle sedi opportune e intervenire, affinché le persone con disabilità possano essere tutelate nel loro diritto al lavoro e in quello all'inclusione sociale, come previsto dalla legge n. 68 del 1999 e dall'art. 3 della nostra Costituzione.

(4-06706)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, la seguente interrogazione sarà svolta presso la Commissione permanente:

1^a Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione):
3-03331, del senatore Scibona ed altri, sull'ONA, ente d'assistenza del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco.

